

290

89

ATTI PARLAMENTARI
DELLA
CAMERA DEI SENATORI



ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



DISCUSSIONI

Legislatura XXI^a — 2^a Sessione 1902-903

722 - 1725 - 2335



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1903

LXXVI.

TORNATA DEL 18 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario — *Sunto di petizioni* — *Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati* — *Messaggio del Presidente della Corte dei Conti* — *Ringraziamenti* — *Messaggio del Ministro dell'interno* — *Annunzio d'interpellanze* — *Commemorazioni dei senatori Di Sartirana e Bottini e del deputato Ascanio Branca* — *Parlano, oltre il Presidente, i senatori Del Giudice, Todaro e Di Camporeale, ed il Ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Presentazione di progetti di legge* — *Congedi* — *Discussione del progetto di legge: «Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie» (n. 160)* — *Non ha luogo discussione generale* — *All'articolo 1° parlano i senatori Colombo, presidente dell'Ufficio centrale, Vischi relatore, ed il Ministro delle finanze* — *L'articolo 1° è approvato* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Ripresa della discussione* — *Senza discussione si approva l'articolo 2°* — *All'articolo 3° parlano il senatore Vischi, relatore, ed il Ministro delle finanze* — *L'articolo 3° è approvato.* — *Senza discussione si approvano gli articoli dal 4° al 10° ultimo del progetto* — *Nomina di Commissione* — *Annunzio d'interpellanza* — *Auguri al Presidente per il suo onomastico* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.35

Sono presenti i ministri delle finanze, di agricoltura industria e commercio, della guerra, del tesoro, delle poste e telegrafi e della pubblica istruzione.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Sunto di petizioni

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Il Sindaco del comune di Lungro (Cosenza) trasmette una deliberazione di quel consiglio comunale con la quale si fanno voti per la approvazione del disegno di legge sul divorzio.

Luigi Cangiullo ed altri vicecancellieri della Corte di appello di Napoli fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie. (N° 179)

Il Presidente della Deputazione provinciale di Teramo trasmette una deliberazione di quel consesso con la quale si fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomi e sugli alienati. (N° 147)

Il Presidente della Deputazione provinciale di Treviso, comunica un voto di quel consesso perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomi e sugli alienati. (N° 147)

Bottelli Ettore ed altri vicecancellieri della Corte d'appello di Perugia, fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie. (N° 179)

Renier Pietro ed altri vicecancellieri della Corte d'appello di Venezia fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie. (N° 179)

I vicecancellieri della Corte d'appello di Messina aderiscono alla petizione N° 116 dei vicecancellieri della Corte d'appello di Napoli perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

I vicecancellieri della Corte d'appello di Mi-

lano fanno adesione alla petizione N° 116 dei vicecancellieri della Corte d'appello di Napoli perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Novara trasmette alcune osservazioni di quel consesso sul disegno di legge relativo ai manicomî e agli alienati.

I vicecancellieri della Corte d'appello di Palermo fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Brescia espone a nome di quel consesso i voti perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Caltanissetta trasmette copia di una deliberazione di quel consesso colla quale si fa adesione alla petizione N° 114 della Deputazione notarile, perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

Il Consiglio agrario di Avellino fa istanza al Parlamento perchè sia modificato il disegno di legge sui contratti agrari.

Il Presidente della camera di commercio ed arti di Avellino trasmette il voto di un'adunanza di vari rappresentanti di enti locali, perchè nella discussione dei vari provvedimenti finanziari siano accolte alcune determinate proposte a vantaggio delle popolazioni del mezzogiorno d'Italia.

I vicecancellieri della Corte d'appello di Napoli fanno istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Il Sindaco del comune di Melfi (Potenza) trasmette una deliberazione di quel consiglio comunale con la quale si fanno voti perchè sia modificato il disegno di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Venezia trasmette copia di una petizione in data 8 Gennaio 1892 con la quale le deputazioni provinciali venete chiedevano alcune disposizioni pei manicomî, e fa istanza al Senato perchè si tenga conto di tali voti nella discussione del disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Pisa fa voti a nome di quella amministrazione, perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

Il Presidente della Deputazione provinciale di

Padova fa voti a nome di quella amministrazione, perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

Il Presidente della Deputazione provinciale di Rovigo partecipa che quel consesso fa adesione alla petizione N.° 118 della Deputazione provinciale di Treviso, perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomî e sugli alienati.

La Giunta municipale di Sansevero (Foggia) fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge relativo all'ordinamento giudiziario.

La Giunta municipale di Campobasso fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Il Consiglio provinciale di Bologna fa voti perchè sia sollecitata l'approvazione del disegno di legge sulle case operaie.

Il Consiglio comunale di Rocca Valdina (Messina) fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge relativo al fondo speciale per la viabilità obbligatoria nella provincia di Messina.

Il Consiglio comunale di Mileto (Catanzaro) fa voti perchè sia modificato il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Federico Sala, arciprete della Metropolitana di Milano, ed altri 41 parroci di quella città, fanno istanza al Senato perchè non venga approvato il disegno di legge sul divorzio.

Stefano Castoldi a nome degli applicati del catasto di Firenze fa istanza perchè sia modificato e migliorato il relativo organico.

La Deputazione provinciale di Como fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge N.° 148 relativo all'istituzione di una cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali, estendendo il beneficio anche in modo facoltativo ai segretari ed impiegati delle provincie.

Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

« Roma, addì 18 febbraio 1903

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge per « modificazioni alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua

Vetere » di iniziativa della Camera dei Deputati, approvata nella seduta del 17 febbraio 1903, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento. »

« *Il Presidente della Camera*

« G. Biancheri ».

Presidente. Dò atto al Presidente della Camera dei Deputati della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli uffici.

Messaggi del Presidente della Corte dei Conti.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dare lettura di due lettere del Presidente della Corte dei Conti.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

« *Roma, 19 febbraio 1903*

« In adempimento al disposto dalla legge 15 agosto 1867, N° 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del mese corrente non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva ».

« *Il Presidente*

« G. Finali »

« *Roma, 3 marzo 1903*

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, N° 3853, ho l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina dello scorso mese di febbraio non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva ».

« *Il Presidente*

« G. Finali »

Presidente. Dò atto al Presidente della Corte dei Conti di queste comunicazioni.

Ringraziamenti.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura di due telegrammi l'uno del sindaco di Barletta e l'altro del sindaco di Torino.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

« Ringrazio V. E. voto unanime di plauso deliberato da codesto alto Consesso per commemo-

razioni quarto centenario disfida di Barletta. Questa città celebrando memorando avvenimento intese farsi interprete sentimento nazionale ed è lietissima di trovare l'approvazione in quella Assemblea che mantiene alto il decoro della Patria e da cui partono le più nobili e patriottiche iniziative ».

« *Sindaco: F. MILANO* ».

« La città di Camillo Cavour e di Massimo d'Azeglio, rivolge al Senato un profondo ringraziamento per l'ordine del giorno Del Zio ieri votato. Accetta con animo commosso l'augurio nel ricordo dei valorosi campioni che 400 anni fa fecero presagire il giorno in cui, non solo pel nome italiano, ma anche per la italiana libertà, si sarebbe vinto. »

Il Sindaco: BADINI ».

Presidente. La famiglia del senatore Gallozzi ringrazia il Senato per le onoranze rese alla memoria del compianto senatore.

Messaggio del Ministro dell'interno.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura di una lettera del ministro dell'interno.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

« *Roma, 25 febbraio 1903.*

« Allo scopo di rendere numeroso l'intervento del mondo ufficiale e conferire, quindi, la dovuta solennità alla Commemorazione funebre, al Pantheon, per il compianto Re Umberto I, ciò che a causa della stagione estiva nell'anniversario della morte veniva, in parte, a mancare, Sua Maestà il Re ha disposto che la Commemorazione stessa sia celebrata, anzichè il 29 luglio, il giorno 14 del mese di marzo ».

« Mentre ho l'onore di informarne l'Eccellenza Vostra, la prego di voler provvedere a che una rappresentanza di codesto Onorevole Consesso intervenga alla pietosa cerimonia ».

« Con profondo ossequio

« *Il Ministro*

« GIOLITTI »

Presidente. Dò atto al Ministro dell'interno di questa comunicazione.

Annuncio d'interpellanze.

Presidente. Dò lettura al Senato di due domande di interpellanza pervenute alla Presidenza.

Una è del senatore Luigi Pelloux, diretta al Presidente del Consiglio, colla quale chiede d'interpellarlo circa i motivi che possono avere indotto il Governo a stabilire il giorno 14 marzo per la solenne Commemorazione annuale del compianto Re Umberto, assassinato il 29 luglio 1900.

Pelloux Luigi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pelloux Luigi. Considerando quanto è avvenuto dopo la presentazione della mia interpellanza, che, se non erro, ha la data del 1° marzo, non ho più alcuna ragione di svolgerla, e vi rinuncio.

Presidente. Dò atto al senatore Pelloux Luigi della fatta dichiarazione.

Dò ora lettura di un'altra interpellanza rivolta dal senatore Paternostro al Ministero dell'Interno e così concepita: « Il sottoscritto chiede d'interpellare il signor ministro dell'interno circa l'applicazione degli articoli 853, 854, 855, 856 del codice penale ed 80 e 81 della vigente legge di pubblica sicurezza ».

Non essendo presente il signor ministro dell'Interno prego il ministro delle finanze di volergli comunicare questa domanda d'interpellanza.

Carcano, ministro delle finanze. Non mancherò di farlo.

Commemorazioni dei Senatori di Sartirana e Bottini e del Deputato Ascanio Branca.

Presidente. Signori Senatori.

Anche oggi tristi notizie vi reco.

Nel giorno 10 del corrente marzo l'ottimo collega nostro il duca Alfonso Arborio Gattinara di Sartirana, marchese di Breme, nato a Torino nel febbraio 1831, spirava serenamente in questa Roma fra le braccia della desolata famiglia. Egli apparteneva al Senato fino dal 28 febbraio 1876.

Del Duca di Sartirana io vorrei poter ricordare le nobili qualità di mente e di cuore, ma egli me ne lasciò il divieto, che devo rispettare. Però l'anima eletta del caro collega non si dorrà, se io mi permetto di comunicare al Senato le testuali parole colle quali mi manifestava le ultime sue volontà.

« All'annuncio », scriveva egli colla data del 1.º gennaio 1900, « all'annuncio del mio decesso,

io prego l'E. V. a voler trasmettere ai colleghi il mio ultimo vale, colla speranza che il Senato, al quale fu onor mio di appartenere fin dal 1876, e che sempre ho frequentato, possa essere appoggio-incrollabile della Monarchia, e salvaguardia delle nostre istituzioni. »

Questo voto, o collega amatissimo, non andrà perduto, e così ne aiuti Iddio, come non arriverà certamente, che per volgere di anni e per mutare di eventi il Senato del Regno sia mai per venir meno ad un solo degli alti doveri che tiene verso il Re e verso la Patria. (*Applausi*).

Nel domani 11 marzo si spegneva in San Remo la vita di un altro collega, il prof. Enrico Bottini, nato a Stradella nel settembre 1835.

Quando morì Agostino Depretis, di lui conterraneo, gli elettori politici di Stradella conferirono al Bottini il mandato di rappresentarli nella Camera dei Deputati, ma indi a breve tempo, cioè nel novembre 1891, la Maestà del Re lo elevò alla dignità di Senatore.

L'egregio collega non prese molta parte ai lavori del Senato, ma raccolse meritata fama nel campo della scienza, quale professore di clinica operativa presso l'università di Pavia, e specialmente nella qualità di chirurgo operatore, che gli procacciò onori e ricchezze.

Al collega ed allo scienziato insigne io mando in nome vostro l'estremo saluto. (*Approvazioni*).

Del Giudice. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Del Giudice. Alla nobile commemorazione del nostro Presidente, sia concesso, a me, che fui collega per 25 anni di Enrico Bottini l'università di Pavia, di aggiungere una parola di rimpianto.

Il Bottini ha un titolo di speciale benemeranza verso l'università di Pavia ed è che egli quando successe alla cattedra chirurgica al celebre Luigi Porta, seppe mantenere così splendida la cattedra e così operoso e fecondo l'istituto, alla cui direzione era preposto, da farlo considerare da tutti un degno successore di quel grande. Il Bottini seppe trasformare la clinica operativa in modo da renderla rispondente in tutto all'esigenze della scienza e della pratica, giacché appunto nel momento in cui egli saliva alla cattedra e dirigeva l'istituto clinico di Pavia, s'introducevano i nuovi metodi antisettici che tanto progresso fecero conseguire alla chirurgia.

Il Bottini nella pienezza della sua maturità

ha spiegato tutta l'operosità sua nell'Ateneo di Pavia, dove lasciò traccia luminosa ed esempio di attività che mi auguro non andrà perduta per i suoi successori. (*Benissimo*).

Todaro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Todaro. Anch'io mi associo alle nobili parole espresse dal nostro presidente ed a quanto ha detto testè il senatore Del Giudice per onorare la memoria di Enrico Bottini, aggiungendo soltanto questo: che egli sorse in un momento in cui la chirurgia italiana non era in grande auge come ai nostri giorni, e fu lui uno dei primi a tenere alto il decoro e l'onore di questa scienza. Sia gloria a lui ed al suo nome venerato, che lascia nella storia della chirurgia un'orma perenne di attività e di valore. (*Bene.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale per una commemorazione.

Di Camporeale. Io volevo rammentare al Senato che in questi ultimi giorni il Paese ha fatto una grave perdita colla morte dell'onorevole deputato Ascanio Branca, che fu lungamente e ripetutamente ministro del Re. Credo che il Senato vorrà mandare un ricordo all'antico parlamentare, rammentando quanto Ascanio Branca, era meritevole del maggior rimpianto da parte di tutti coloro che amano il loro paese, da lui servito per tanti anni con amore e con devozione infinita. Propongo, quindi, se i colleghi lo consentono, di mandare condoglianze al di lui fratello, a nome del Senato del Regno. (*Benissimo*).

Presidente. Non dubito che il Senato si associerà alle nobili parole pronunciate testè dall'onorevole Di Camporeale in onore di un uomo che fu più volte Ministro del Re, uno dei più operosi deputati del mezzogiorno d'Italia, un uomo che ha meritato la stima di quanti hanno potuto apprezzarlo. (*Bene*).

Pongo ai voti pertanto la proposta del senatore Di Camporeale.

Chi l'approva voglia alzarsi. (*Approvato*).

Baccelli G. ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Baccelli G. ministro di agricoltura, industria e commercio. Non essendovi altri su questo banco che avrebbero potuto, assai più degnamente di me, commemorare così nobili intelletti dolorosamente estinti, io faccio plauso alle parole dell'illustre Presidente che sono state tanto alte quanto amo-

rose. A me poi spetta di dire una parola sola per un collega che ha lasciato di sé così grande memoria, il professore Enrico Bottini, di cui ha già tracciata luminosamente la vita altro degnissimo senatore, insieme al professore Todaro.

Fortunato testimone del valore di questo insigne uomo, lo vidi sui campi della chirurgia italiana volare come aquila vola. Cuor d'oro, intelletto di primo ordine, lasciò nell'intero paese così largo rimpianto di sé, come degnamente glielo ha tributato il Senato. (*Benissimo*)

Presentazione di progetti di legge.

Ottolenghi, ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ottolenghi, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato all'altro ramo del Parlamento, per « Disposizioni per la leva sui nati del 1883 ».

Presidente. Dò atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Baccelli G. ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccelli G. ministro di agricoltura, industria e commercio. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato all'altro ramo del Parlamento, intorno al « bonificazione dell'Agro Romano » e ne chieggo l'urgenza.

Presidente. Dò atto al ministro di agricoltura industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge. Il signor ministro domanda l'urgenza; se non si fanno osservazioni l'urgenza sarà accordata. Il progetto sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Carcano, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carcano, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati per « correzione di un errore di stampa incorso nell'articolo secondo della legge 21 luglio 1902 che assegna un termine perentorio per il cambio del prestito Bevilacqua - La Masa ». Pregherei il Senato di voler consentire che il disegno di legge sia esaminato dalla stessa commissione che ebbe l'incarico di esaminarlo già altra volta.

Presidente. Dò atto al ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro delle finanze ha chiesto che questo disegno di legge sia rinviato alla stessa commissione che ha riferito la prima volta sul medesimo oggetto.

Se non si fanno osservazioni, così rimarrà stabilito.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo di un mese, i signori senatori D'Alì, Di Gropello - Tarino e Doria d'Eboli per motivi di salute. Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie. (N.º 160)

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie ».

Prego il senatore segretario Chiala a volere dar lettura del disegno di legge.

Chiala, segretario, legge:

(Vedi stampato N.º 160.)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È esente da tassa la fabbricazione di spirito derivato da vino, da vinaccie ed altri cascami della vinificazione, quando sia adulterato o destinato esclusivamente a scopo di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto Reale.

Lo spirito derivato da materie non vinose, quando sia adulterato e destinato agli usi sovra-indicati, dovrà assolvere una tassa di L. 0,15 per ogni grado e per ogni ettolitro.

Allo spirito adulterato non sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26.

Lo spirito denaturato non può essere assoggettato al dazio consumo nè gravato di alcuna tassa locale.

Colombo. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Colombo, presidente dell'Ufficio Centrale. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole ministro delle finanze a proposito di quest'articolo 1.º

Secondo l'alinea dell'articolo 1.º quando lo spirito è derivato da materia non vinosa deve pagare la tassa di 15 lire per ettolitro di alcool assoluto, nel caso sia adulterato.

Lo scopo principale della legge è evidentemente quello di permettere la fabbricazione di alcool adulterato che possa servire in certe industrie e specialmente come combustibile e come mezzo di illuminazione nell'economia domestica, ed anche come combustibile produrre energia con speciali macchine che ora si valgono di idrocarburi liquidi come le benzine. Scopo secondario, ma pure molto importante, è quello di poter favorire la industria del vino, permettendo di distillare convenientemente su larga scala tanto i vini guasti come le vinacce. Ora, mentre il disegno di legge mira pure a questo secondo scopo e favorisce per conseguenza l'industria del vino, d'altra parte permette di opporre alla distillazione utile ed economica del vino un'altra materia, la quale può fare a questa una grande concorrenza; voglio dire le melasse derivanti dalla fabbricazione dello zucchero indigeno, ossia dallo zucchero di barbabietole. Queste melasse costituiscono un residuo di poco valore ma che può essere convertito in alcool; e poichè si può ammettere che un quintale di queste melasse possa dare 30 litri di alcool, e il quintale non costerebbe che dieci lire circa, ne verrebbe che l'ettolitro di alcool anidro ottenuto colle melasse verrebbe a costare, quanto alla materia prima, 30 o 33 lire, mentre invece distillando i vini guasti, e calcolandoli pure a sole 5 lire l'ettolitro, l'ettolitro di alcool anidro non costerebbe meno di 50 lire. Queste melasse sarebbero quindi un concorrente veramente formidabile all'industria della distillazione delle materie vinose; e siccome dalle attuali fabbriche di zucchero di barbabietola ne escono circa 200 mila quintali all'anno, i quali potrebbero dare 60 mila ettolitri di alcool da adulterarsi, si avrebbe una minore utilizzazione dei vini guasti in eguale proporzione.

Le melasse possono però essere utilizzate in altri modi che non sia la loro conversione in alcool. Sono diverse le applicazioni che se ne fanno,

potendo esse servire per le concerie, per le materie tintorie, o come edulcoranti in sostituzione del glucosio; ma la quantità di melasse utilizzabile a questi scopi è sempre piccola; invece se si potessero convenientemente convertire in zucchero, allora esse vi troverebbero il migliore loro impiego. Un quintale di melasse potrebbe dare 44 chilogrammi di zucchero e per conseguenza se ne avrebbe ancora una sensibile produzione di zucchero indigeno; soltanto il prezzo di questo zucchero sarebbe notevolmente elevato, per la piccola rendita delle melasse, per il loro tenore in cenere che è grande, e per l'impiego di una sostanza, la barite, che entra per molto nella fabbricazione.

La legge recente sugli zuccheri dichiara esenti da tassa le melasse, ma quando esse venissero convertite in zucchero, si applicherebbe a questo zucchero la tassa di L. 67,20 che è la tassa di fabbricazione per la seconda categoria dei prodotti ottenuti nelle fabbriche indigene. Ora, tenuto conto di questa tassa, fra il costo dello zucchero che è derivato dalle melasse e il costo dell'altro zucchero, si avrebbe una differenza di 20 o 25 lire almeno; cosicchè la fabbricazione dello zucchero colle melasse non sarebbe conveniente, se non si accordasse una riduzione di almeno 30 o 35 % sulla tassa di fabbricazione.

La questione dunque è qui: crede l'onorevole ministro che convenga facilitare la conversione delle melasse prodotte nelle fabbriche di zucchero indigeno in zucchero piuttosto che in alcool, tenendo conto della grande importanza che la legge che stiamo discutendo ha per l'industria vinicola? Ho detto che queste melasse costituirebbero un concorrente formidabile alla distillazione dei vini e delle vinacce, e potrebbero sostituire, se convertite in alcool da adulterarsi, una quantità di vini scadenti e guasti non minore di 600 a 700 mila ettolitri. Non sarebbe quindi una questione di piccola importanza per l'industria enologica quella di scartare una così potente causa di danno.

Ma vi ha di più: c'è un'altra considerazione che potrebbe indurre il ministro ad esaminare la questione e vedere se è il caso di accordare questo speciale abbuono allo zucchero fabbricato colle melasse delle fabbriche indigene.

Ci sono in Italia cinque stabilimenti importanti che si sono dati in questi ultimi anni alla produzione o al ricupero della barite usata nella trattazione delle melasse. Due di queste fabbriche producono barite; una delle quali lavora a Lecco col mine-

rale della Valsassina, e l'altra a Torino. Le altre tre mirano unicamente a recuperare la barite già adoperata, in maniera da potersene servire ancora per la fabbricazione dello zucchero; e di queste basta citare il nome per capire quanto sieno importanti. C'è la fabbrica dei carburi che ha uno stabilimento idro-elettrico a Foligno; c'è la fabbrica di Pont S. Martin in Val d'Aosta, dove si è fatto a questo scopo un altro notevole impianto idro-elettrico. C'è infine l'antica e nota fabbrica lombarda di prodotti chimici che si è data essa pure all'industria della barite. Queste fabbriche andrebbero assolutamente a terra se non si potesse adoperare questa barite per la conversione delle melasse in zucchero. Vede dunque l'onorevole ministro quali e quanto gravi questioni sieno in giuoco: l'interesse dell'industria enologica, e l'interesse di queste nuove fabbriche. E siccome due di queste fabbriche hanno fatto degli impianti grandiosi destinati a trasformare in energia elettrica delle forze che prima non erano utilizzate, e si sono montate per ottenere appunto questo prodotto, mi pare che la questione meriti tutta l'attenzione del Governo.

Io quindi senza diffondermi ulteriormente sull'argomento, sicuro che il ministro lo conosce già perfettamente, lo prego a volermi dire se è possibile di trovare un mezzo per favorire la conversione delle melasse in zucchero, a vantaggio della industria enologica e dell'industria sussidiaria della barite, nata per questo preciso scopo sotto l'egida della legislazione che sino a pochi mesi sono era in vigore pel regime degli zuccheri.

Vischi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vischi, relatore. Non è già per interloquire sulla questione presentata dal senatore Colombo che io ho domandata la parola. Quand'egli tratta un argomento, lo esaurisce così da non consentire ad altri di aggiungere parola di sorta.

Evidentemente egli ha trattato una questione importantissima per sè stessa; importantissima in rapporto alla speciale industria, alla quale ha alluso; ma oltre modo importantissima in rapporto alla finalità della legge che noi discutiamo.

Egli dice: badate di fare un trattamento più conveniente alle melasse, perchè, diversamente, queste addiverranno un concorrente formidabile, come spiriti industriali, a danno della enologia. Già molte illusioni si erano formate intorno alla

portata di questa legge, in riguardo alla enologia, e molti avevano creduto che addirittura questa legge fosse il tocca e sana di molti guai, nei quali versa l'agricoltura, e specie la enologia.

Se davvero, come ci ha detto il senatore Colombo, le melasse potessero fare una così pericolosa concorrenza, noi dovremmo sfrondare ancora questo albero delle illusioni dinanzi a coloro, che si aspettano tanto bene dalla presente legge.

Vedrà il ministro se, in forza di questa legge, o ritoccando quella sugli zuccheri, o diversamente, potrà allontanare da noi i pericoli, a cui si è alluso, cioè delle melasse convertite in alcool.

Ma noi abbiamo un altro pericolo, pel quale ho in verità domandato la parola, il pericolo cioè che viene da coloro, che domandano una diminuzione di gabelle per il petrolio. Il ministro sa che tanto vantaggio potremo aspettarci, per quanto dalla presente legge si potrà creare, a favore degli spiriti denaturati, un trattamento tale da resistere alla concorrenza del petrolio. Negli altri Stati la concorrenza del petrolio è più pericolosa, perchè ivi il dazio è più mite, e quindi il prezzo del petrolio è più basso, e l'uso per il riscaldamento e per la illuminazione ne è ancora più facile, poichè è più alla portata di tutti. Noi ci siamo contentati della presente proposta di legge, che non a torto venne chiamata dall'altro ramo del Parlamento timida ed alquanto tardiva; siamo partiti dal principio che il trattamento fatto agli spiriti denaturati sia sufficiente, appunto considerando che avremmo avuto una concorrenza non pericolosa nel petrolio, il quale, per il fatto dell'alto dazio, è e sarà più costoso dello spirito. Qu allora il Governo aderisse alle premure, che gli vengono già fatte, di diminuire il prezzo del petrolio, questo, specialmente per l'illuminazione, vincerebbe nella concorrenza gli spiriti, ed i benefici della presente legge si diminuirebbero.

Nel porre termine a questa mia preghiera, debbo riferire un voto fatto in uno degli uffici del Senato dal nostro collega senatore Levi, il quale deplorò che talune leggi, specialmente quelle di ordine finanziario e tecnico, non usino un linguaggio prettamente italiano. Egli, forse per l'eccessiva pudicizia sua, si dispiace dell'uso che si è fatto in questo disegno di legge della parola *adulterato*, ed inviandoci, al dizionario per far notare altre parole adatte, avrebbe preferito per esempio: *manipolazione*, *riduzione*, *miscela speciale*, ecc. Modificare la legge propria-

mente per questo non mi sembra opportuno, anche perchè non è il caso di cominciare da questa legge per iniziare un sistema di linguaggio più corretto. Abbiamo una legislazione abbastanza piena di termini non perfettamente corretti, e vi si può aggiungere anche quest'altra legge. Ma, senza entrare nella questione sollevata nell'ufficio, non so se a torto od a ragione, dal senatore Levi, a proposito della parola *adulterato*, credo non sarà soverchia una raccomandazione, specialmente all'onorevole ministro Carcano, che è cultore delle lettere, di ricordare alla burocrazia, quando prepara le leggi tecniche, che il Senato pretende che queste siano scritte in lingua italiana.

Carcano, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carcano, ministro delle finanze. Ringrazio l'Ufficio centrale e il suo relatore e il senatore Colombo dell'autorevole appoggio che essi hanno dato al disegno di legge in discussione.

Nella relazione dell'Ufficio centrale, ed anche nei discorsi che abbiamo uditi or ora, sono riassunte le ragioni, gli intendimenti, i fini che si propone questo disegno di legge; e li ha anche bene messi in luce il senatore Colombo quando richiamava l'attenzione sugli scopi ai quali è destinato l'alcool per le industrie. Accennando ai suoi diversi usi ed all'ampia sfera di azione che essi possono avere, il senatore Colombo ha ricordato specialmente l'impiego dell'alcool come mezzo di riscaldamento, come materia illuminante e come generatore di forza motrice.

Io mi permetto di aggiungere che anche ad altri scopi, ad altri usi industriali è destinato l'alcool, che la legge chiama adulterato. (La denominazione è parsa ad alcuni criticabile, ma esprime abbastanza la caratteristica di questo alcool commisto con altre materie che lo rendono imbevibile, e si può chiamare anche, come nelle leggi straniere, alcool denaturato).

Vi sono molte industrie che impiegano l'alcool come materia prima, ad esempio, l'industria delle vernici, quella dei cappelli, del sapone e così via, le quali da gran tempo invocano dal Governo e del Parlamento, di essere poste in grado, come già lo sono le concorrenti straniere, di impiegare per le loro produzioni questo alcool sofisticato, adulterato, denaturato, a mite prezzo, non gravato dalla altissima gabella che grava l'alcool da bere.

Chiariti gli scopi a cui può servire l'alcool industriale, riescono pure chiariti i fini ed i vantaggi della legge; ed io passo senz'altro a rispondere brevemente alle osservazioni che furono fatte dal senatore Colombo e dal senatore Vischi.

Comincerò dall'ultimo, ossia, comincerò dalla osservazione fatta dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, riguardo al pericolo che può sorgere per l'alcool industriale quando fosse ribassata di molto la gabella sul petrolio.

Il senatore Vischi ha rilevato nella sua relazione, ed ha ripetuto poco fa, che l'alcool industriale, nelle condizioni in cui si trova oggidì in Italia, è in una posizione molto vantaggiosa rispetto al petrolio, perchè il petrolio qui è gravato da una gabella altissima, molto più alta di quella che sia vigente in Germania, in Francia, in Austria-Ungheria; e la osservazione è giusta. È vero, l'alcool industriale, esente da tassa se prodotto con materie vinose, o gravato da una mite tassa di 15 centesimi per litro, com'è portato da questo progetto di legge, se proveniente dalle fabbriche di prima categoria, si troverà in condizione vantaggiosa nella concorrenza col petrolio. Infatti, come mezzo illuminante l'alcool ha una potenza, forse di qualche cosa superiore a quella del petrolio, mentre in confronto del petrolio offre altri notevoli vantaggi, come quello di non avere cattivo odore, di non produrre fumo, di mantenere una intensità di luce costante e di non lasciare residui; e lo stesso si può dire dell'alcool impiegato a produrre forza motrice. In condizioni un po' meno favorevoli si trova come mezzo di riscaldamento, poi; che la potenza calorifera del petrolio, rispetto all'alcool denaturato, è, di circa un terzo maggiore: restano però sempre a favore dell'alcool, anche come mezzo di riscaldamento, gli altri vantaggi che ho accennato, e che sono molto considerevoli, l'assenza di cattivo odore, l'assenza di fumo e una combustione completa senza lasciare residui.

L'onorevole senatore Vischi si preoccupa del pericolo che questa condizione vantaggiosa possa venir meno quando fosse ridotta la gabella sul petrolio; ma vuolsi considerare che questo pericolo non può dirsi imminente, e che d'altronde quando si dovesse venire ad una riduzione del dazio sul petrolio, vi sarebbe ancora largo margine di vantaggio, a favore dell'alcool industriale. Per persuadersene, basta fare il confronto con altri paesi, dove se ne fa larghissimo uso, come nella Germania, nell'Austria, nella Francia e special-

mente nella Germania, dove se ne produce quasi un milione e mezzo di ettolitri l'anno; e nel fare tale confronto bisogna non dimenticare che in Italia la gabella del petrolio è di 48 lire, ossia quattro volte più elevata che nei tre paesi che ho nominato, nei quali è rispettivamente di 8, 10, 12 lire.

Dunque, una riduzione del dazio sul petrolio, se anche si potesse ottenere in un non lontano avvenire, il che non è da escludersi, ma da mettersi fra i desiderati, lascierebbe ancora largo margine a favore dell'alcool industriale.

Ed ora vengo a rispondere all'onorevole senatore Colombo, sull'altra questione importante che egli ha trattato.

Per dire il vero, l'argomento trattato dal senatore Colombo ha solo una correlazione indiretta col progetto di legge in discussione, ed è invece direttamente connesso con un'altra legge importante che è stata di recente votata dal Senato, quella che riguarda il trattamento fiscale per la produzione e il consumo dello zucchero.

Nell'occasione della discussione della legge sugli zuccheri, anche nell'altro ramo del Parlamento è stata sollevata la questione, trattata oggi con tanta chiarezza e competenza dal senatore Colombo.

Si è osservato che col metodo, mi sia permesso di dire, assai difettoso, dell'applicazione della tassa sugli zuccheri come vigeva da noi prima della legge; deliberata nella scorsa estate, con quel metodo si lasciava modo al fabbricante di zucchero di poter utilizzare le melasse, estraendo lo zucchero anche da esse, con una protezione larghissima. Siccome la tassa era accertata in base alla quantità e densità dei sughi defecati, e col prodotto presunto di 2000 grammi per ettolitro di sugo, così ne conseguiva che tutto lo zucchero che si estraeva di più non pagava tassa. Questo di più si estraeva appunto, in tutto o in parte, dalle melasse e quindi i fabbricanti avevano tutta la convenienza di estrarre dalle melasse la massima quantità di zucchero che fosse possibile.

Fra i diversi metodi così detti chimici, sperimentati per dezuccherare le melasse vi è appunto quello della barite. Questo metodo però non ha avuto che una applicazione molto limitata, forse perchè troppo costoso in confronto di altri processi.

Ora, dice il senatore Colombo: col metodo nuovo di applicazione della tassa di fabbricazione dello zucchero, non più su di una quantità pre-

sunta ed inferiore al vero, ma sulla effettiva quantità prodotta di zucchero, accade che tutto lo zucchero prodotto dalla barbabietola deve pagare la tassa e così anche lo zucchero ricavato dalla melassa; ma mancando a questo ultimo quella larghissima protezione a cui ho accennato, che equivaleva alla esenzione completa o quasi da tassa, non c'è più la convenienza di trattare la melassa colla barite. Quindi, egli dice, un danno per i produttori di barite, ed anche una concorrenza allo spirito estratto dalle materie vinose, perchè la melassa, non potendo più essere utilmente impiegata come materia prima per produrre lo zucchero, troverà invece il suo impiego naturale come materia prima per la produzione di alcool.

Ebbene, io ho avuto il dovere di esaminare a fondo la questione, anche per impegno preso davanti all'altro ramo del Parlamento, quando la stessa questione fu proposta e gli stessi voti furono manifestati. E dirò ora in breve il risultato di tale esame.

Nella legge che modificò il metodo di applicazione della tassa dello zucchero fu concesso al Governo di determinare le epoche nelle quali dovevano entrare in vigore le singole disposizioni della legge medesima. Approfittando di questa facoltà, e allo scopo di rendere più agevole per gli industriali il passaggio al nuovo regime, io ebbi l'onore di proporre, ed il Governo deliberò, di differire al 1^o luglio 1903 l'applicazione della legge per quanto riguarda il metodo di accertamento della tassa nelle fabbriche nazionali e di accordare alle melasse dell'anno scorso lo stesso trattamento che ebbero in passato; e, per di più, si è aggiunto che le melasse prodotte nell'ultima campagna saccarifera potessero essere lavorate per la estrazione dello zucchero in esenzione di tassa anche dopo il 1^o luglio 1903. Nè si trascurò, durante l'indugio di esaminare diligentemente se e come potessero essere assecondati i voti di quelli che si preoccupano degli interessi industriali riguardanti, piuttosto che la melassa la barite. Feci anche esaminare la questione da persone specialmente competenti, ma questi studi hanno portato a conclusioni diverse da quelle a cui tenderebbero le osservazioni fatte dal senatore Colombo.

Fu osservato che, nell'interesse dell'agricoltura, è desiderabile che lo zucchero venga estratto non dalla melassa, ma dalla barbabietola, affinchè di questa si faccia più estesa la richiesta e la col-

tivazione. Ma questo è poco. L'osservazione più importante che venne fatta si è che tutte le industrie, me lo insegna il senatore Colombo, tutte le industrie devono cercare il loro svolgimento, non negli artifici, ma nel campo naturale, in metodi di lavorazione razionale, nelle proprie condizioni intrinseche e impiegando come materia prima quella che è naturalmente indicata per tale ufficio, che costa meno, e che si presta di più a dare quel determinato prodotto colle minori spese di produzione.

Ora il far fare alla melassa l'ufficio di materia prima per la produzione dello zucchero invece di impiegarla nella distillazione dell'alcool o altri usi, non è nè razionale nè conveniente nei riguardi economici e industriali e si risolve precisamente in un artificio.

Lo stesso on. Colombo lo ha riconosciuto quando ha accennato che, per rendere possibile alla melassa di produrre lo zucchero in concorrenza alla barbabietola, bisognerebbe dare una protezione larghissima non meno del 30 al 35 %; anzi gli industriali hanno domandato anche il 40 %.

Con questa protezione, con questo abbuono una parte ragguardevole di zucchero prodotto colle melasse andrebbe esente da tassa; e l'erario ne avrebbe una perdita notevole.

Ma, a parte anche l'interesse fiscale o finanziario, altre eccezioni gravi, altre difficoltà derivano dall'essere noi vincolati, come sa l'onorevole senatore Colombo, da patti internazionali riguardo alla applicazione della tassa sugli zuccheri, patti che sono stati pure ribaditi nella recente convenzione di Bruxelles. Per tutte queste considerazioni, si è venuti alla conclusione che non vi fossero ragioni sufficienti, e forse nemmeno la possibilità, di accordare alle melasse un trattamento di favore per la loro conversione in zucchero, con l'abbuono speciale della tassa e si dovesse quindi lasciare che le melasse avessero il loro impiego negli altri varii usi ai quali sono naturalmente destinati, principale quello per la produzione dell'alcool.

Il togliere alle melasse questo loro ufficio naturale porterebbe anche ad un altro inconveniente.

Il senatore Colombo ha ricordato i diversi usi ai quali è destinato l'alcool denaturato, e il largo impiego che se ne potrà fare; ora, è appunto in vista di ciò che conviene escludere le melasse dalla produzione dell'alcool in-

dustriale: se questo si dovesse ricavare solo dalle vinacce e dai vini guasti si otterrebbe in una quantità così limitata che certo non potrebbe bastare a tutti gli usi di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice, ecc.; ed il suo prezzo sarebbe tanto alto che non si raggiungerebbe il fine primo di questa legge. Osservo infine che la questione fu portata avanti al Consiglio di Stato, il quale ha emesso un parere autorevolissimo, trattando la questione nel modo più completo sotto tutti i diversi aspetti, e arrivando alle stesse conclusioni che ho or ora esposte. In base a questo parere io ebbi l'onore di sottoporre al Consiglio dei Ministri, e alla sanzione Sovrana un decreto reale, che preceduto da una relazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre decorso anno, nel quale appunto si è stabilito che le disposizioni della nuova legge riguardo alle melasse dovessero entrare in vigore col 1° luglio 1903, salvo la concessione di favore a cui ho accennato per le melasse prodotte precedentemente.

Io spero che anche il senatore Colombo vorrà tener conto delle ragioni che affrettatamente e meno chiaramente di quello che avrei desiderato ho ora esposte. Io spero vorrà egli pure riconoscere come non sia mancato un diligente esame della questione e come la soluzione non potesse essere diversa nell'interesse specialmente degli alti fini di questo disegno di legge, e per rendere praticamente possibile di introdurre anche in Italia, come vi è già in paesi vicini, l'alcool per uso industriale, dal quale si possono attendere notevoli vantaggi per l'agricoltura e per le industrie.

Per queste ragioni medesime e per quelle meglio esposte dall'Ufficio centrale spero che il Senato vorrà onorare del suo suffragio il disegno di legge in discussione.

Colombo, presidente dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colombo, presidente dell'Ufficio centrale. La risposta dell'onorevole ministro non è certo soddisfacente per gli scopi per i quali io era mosso a parlare in merito alla questione delle melasse

Egli ha addotto diverse ragioni per dimostrare la necessità di sacrificare le fabbriche di barite, e di limitare l'impiego delle melasse alla sola conversione in alcool, con non piccolo danno dell'industria enologica.

Di queste ragioni una sola mi ha persuaso, almeno è valsa a dimostrarmi la difficoltà di ot-

tenere quello che io chiedevo; quella cioè che si riferisce alle convenzioni internazionali sul regime degli zuccheri. Se questi trattati internazionali realmente impediscono di far la riduzione di tassa che io credevo utile per la conversione delle melasse in zucchero, non vi sarebbe più nulla da dire: è una difficoltà contro la quale sarebbe impossibile lottare. Ma le altre ragioni addotte dall'onorevole ministro non mi paiono sufficienti a motivare questa esclusione della melassa dalla conversione in zucchero.

L'onorevole ministro ha accennato ad un principio al quale io sottoscriverei ben volentieri, vale a dire che ogni materia prima sia adoprata per quello scopo pel quale è più adatta, onde evitare che si creino industrie artificiali. Questo è perfettamente giusto; sarebbe un gran bene se questo principio fosse osservato sempre; ma il male è che non è affatto mantenuto. Per esempio, non facciamo noi, con questa stessa legge, degli abbuoni per la distillazione del vino e delle vinacce allo scopo di favorire la produzione del vino, a danno di altre materie che economicamente sarebbero più adatte per la produzione dello spirito?

Quanto poi alla speciale adozione delle melasse ad essere piuttosto convertite in alcool che in zucchero, io non credo che si possa asserirlo con fondamento. La melassa, come i cereali, come le patate, come i frutti ed altri prodotti del suolo, contiene sostanze le quali possono tanto convertirsi in zucchero cristallizzato, quanto in alcool.

È tutta questione di economia, piuttosto che di chimica. Ma, ripeto, davanti all'obiezione dei nostri obblighi internazionali sul regime degli zuccheri, io non posso ulteriormente insistere sulla mia domanda. Mi permetta però il ministro di fare ancora una osservazione: ed è, che noi, con questa legislazione continuamente mutabile in materia industriale, ci esponiamo troppo spesso a creare dei disastri.

C'è, poniamo, una legge determinata che interessa certe industrie. In base a questa legge si fanno degli stabilimenti, si spendono delle somme colossali; e poi, quando si comincia a trarre partito da queste industrie, create sotto l'impero di quella legge, la legge si cambia e quelle fabbriche non servono più. Tutti i capitali, tutte le energie consumate per mantenerle, vanno perdute.

Questo è appunto il caso delle cinque fabbriche di barite delle quali ho parlato. La nuova posizione creata loro dalla recente modificazione della

legge sugli zuccheri è stata per esse assolutamente un disastro. Certo, nel grande movimento industriale simili disastri non contano, come non contano i feriti e i morti in una guerra. Ma è un fatto, che se la nostra legislazione fosse più coerente, se le disposizioni una volta maturate con un disegno di legge si conservassero per un tempo abbastanza lungo da permettere di ammortizzare tutte le fabbriche fatte sotto l'egida di quella legge, sarebbe un sistema assai migliore di quello che si segue da noi, di cambiare improvvisamente legislazione ad intervalli brevissimi. E in materia di spiriti e di zuccheri (e io pure una volta ho dovuto avervi parte) la legislazione è stata modificata troppo spesso per poter dare una norma sicura agli industriali. Del resto non ho altro da aggiungere.

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare sull'articolo 1^o lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Presentazione di un disegno di legge.

Galimberti, ministro delle poste e telegrafi.

Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Galimberti, ministro delle poste e telegrafi. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, riguardante l'impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente (sistema Marconi) tra l'Italia e la Repubblica Argentina.

Prego il Senato di demandare questo disegno di legge all'esame di una Commissione speciale da nominarsi dall'illustre Presidente, come pure di voler dichiarare d'urgenza il disegno medesimo.

Presidente. Dò atto al signor ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor ministro domanda che esso sia dichiarato d'urgenza e che l'esame del medesimo sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

Interrogo il Senato se intende approvare queste proposte. Non facendosi osservazioni si intendono approvate.

Di Broglio, ministro del tesoro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Di Broglio, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

1.^o Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 31.354,22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-1902;

2.^o Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 1.222.438,21, verificatesi sulla assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative;

3.^o Assegnazione straordinaria per anticipazione a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina.

Presidente. Dò atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questi tre disegni di legge, che, per ragioni di competenza, saranno deferiti all'esame della Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione del progetto N. 160.

Presidente. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge. « Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie ».

Essendo stato approvato l'articolo 1^o passeremo al secondo.

Art. 2^o

Le sostanze da impiegarsi per adulterare lo spirito e renderlo non servibile che ad usi industriali, sono provvedute dall'Amministrazione dello Stato, la quale ha facoltà di variare le specie e le proporzioni dei detti adulteranti, al fine di impedire le frodi, nei migliori modi che saranno consigliati dagli interessi della finanza e dell'industria.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in presenza degli agenti della finanze. (Approvato).

Art. 3^o

Le sostanze adulteranti saranno fornite dall'Amministrazione, a cui gl'interessati dovranno anticipare e rifondere le sole spese di costo da determinarsi per decreti ministeriali, in misura unica per tutto il Regno.

Saranno pure a carico degli interessati le indennità dovute al personale appositamente delegato ad assistere alle operazioni di adulterazione.

Vischi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vischi, relatore. Questo articolo 3° si compone di due parti. Della prima non si discute, perchè tutti ne riconoscono la giustizia e la precisione del dettato; cioè che gli interessati debbano anticipare e rifondere le spese di costo, da determinarsi per decreto ministeriale, in misura unica per tutto il Regno; le spese, si intende, per la denaturalizzazione, o sofisticazione degli spiriti.

L'attenzione di uno degli uffici del Senato, e quindi dell'ufficio centrale, venne richiamata dalla seconda parte dell'articolo, ove si dice:

« Saranno pure a carico degli interessati le indennità dovute al personale appositamente delegato ad assistere alle operazioni di adulterazione. »

Le osservazioni derivano dal fatto, che la legge non specifica quali dovranno essere le accennate spese, e che perciò gli interessati resteranno sempre esposti ad ingrate sorprese. Le spese saranno per le indennità dovute al personale; ciò crea il pericolo di vedere specificare le indennità con criteri e misure alquanto esuberanti.

L'Ufficio centrale per un momento vide quasi il bisogno di proporre un emendamento a questo articolo ma siccome la legge è richiesta dal paese, e tutti ne affrettano col desiderio la sanzione, l'Ufficio centrale si è limitato a fare la raccomandazione all'onorevole ministro, di determinare nel regolamento i diritti ed i doveri tanto degli interessati, quanto del personale che dovrà essere delegato. In questo modo noi potremo meglio tutelare le ragioni degli industriali; ragioni che in più rincontri potranno essere di rilevante importanza.

Confido perciò, a nome dell'Ufficio centrale, che l'onorevole ministro vorrà darci affidamento di tener presente questa nostra raccomandazione nella redazione del regolamento, che dovrà egli proporre alla firma di Sua Maestà il Re.

Carcano, ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Carcano, ministro delle finanze. Io spero di poter dare sul punto ora in discussione delle spiegazioni soddisfacenti, tali da eliminare i dubbi ed i pericoli dei quali si è preoccupato l'Uffi-

cio centrale e dei quali ha trattato il senatore Vischi.

Il senatore Vischi ha osservato che nel primo comma dell'articolo 3 è impresso chiaro il concetto che gli industriali non dovranno rifondere che le sole spese di costo della sostanza impiegata per la sofisticazione dell'alcool. Nel secondo comma è ancora lo stesso concetto che ispira la disposizione. Nel secondo capoverso si dice: saranno pure a carico degli interessati le indennità dovute al personale appositamente delegato ad assistere alle operazioni di adulterazione. Forse non è stato abbastanza avvertito il significato dell'avverbio *appositamente*, e alla spiegazione contenuta nel successivo articolo 4. In esso si dice « che le operazioni di adulterazioni dovranno aver luogo presso gli opifici di rettificazione, presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso il magazzino dei commercianti all'ingrosso assimilati ai depositi doganali ».

In questi opifici, in queste fabbriche essendovi la vigilanza permanente, ci sono anche i funzionari, le guardie, gli agenti già pagati, per i quali non occorre corrispondere altra indennità. Il secondo comma dell'art. 3 dice che sono a carico degli interessati le indennità dovute al personale appositamente delegato; dunque, esse saranno dovute solo quando si facciano operazioni fuori dell'orario normale, o quando le fabbriche non lavorano.

D'altra parte tali indennità, già fissate dai regolamenti, sono contenute in limiti e misure modestissime. Non si tratta di fare per i casi indicati, una tariffa nuova, nè di mettere gli industriali nel pericolo di dovere corrispondere indennità gravose, ma soltanto di applicare le norme vigenti, quando occorra la delegazione speciale di agenti finanziari per assistere alle operazioni di sofisticazione dell'alcool. E le indennità, secondo le discipline attuali, sono nelle misure seguenti: per i verificatori delle tasse di fabbricazione si corrisponde oltre al rimborso della spesa di viaggio, la diaria di una lira per giorno, se il servizio non richiede la dimora notturna, e di 2 lire quando si prolunga così da richiedere anche la pernottazione; e per le guardie di finanza la diaria è ancora minore, centesimi 60, o lire 1,50, secondo che il servizio duri solo il giorno o di giorno e di notte.

Credo che queste dichiarazioni siano sufficienti ad eliminare il dubbio al quale ha fatto cenno l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, e che quindi, anche per il secondo capoverso l'art. 3, sia meritevole della approvazione del Senato.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

Le operazioni di adulterazione dovranno aver luogo presso gli opifici di rettificazione, presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso i magazzini dei commercianti all'ingrosso assimilati ai depositi doganali.

Non è ammessa l'adulterazione di spirito in quantità minore di ettoltri 3 per volta, qualunque sia la sua destinazione, o di forza alcoolica inferiore a 90°, se destinato a scopo di illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice.

Per lo spirito destinato ad altri usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, il limite sarà fissato con decreto ministeriale, secondo le diverse industrie.

(Approvato).

Art. 5.

I residui della distillazione e della rettificazione, derivati da qualsiasi materia e che devono essere adulterati nella misura stabilita dal regolamento, sono ammessi in tale misura a fruire del trattamento di tassa indicato negli articoli precedenti.

La presente disposizione sostituisce quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge (teste unico) 30 gennaio 1896, n. 26.

(Approvato).

Art. 6.

Per lo spirito, da qualunque materia prodotto, che non sia adulterato e destinato esclusivamente a uso industriale, la tassa interna di fabbricazione e la corrispondente soprattassa di confine, stabilita dall'art. 1° della legge 30 gennaio 1896, n. 26, sono aumentate di centesimi 10 per grado e per ettolitro. E conseguentemente è aumentata di un diciottesimo la soprattassa sui prodotti contenenti spirito, indicati nello stesso art. 1° della citata legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione, per cali e dispersioni e ogni altra passività (art. 4 della legge 30 gennaio 1896),

viene stabilito, a favore delle fabbriche fornite di misuratore meccanico, nelle proporzioni seguenti:

del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria;

del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinacce ed altri cascami della vinificazione;

del 30 per cento per quelle che distillano esclusivamente vino anche se guasto o vinello.

Per le fabbriche parimenti fornite di misuratore meccanico, ed esercitate dalle società cooperative, ai termini dell'art. 11 della legge 29 agosto 1889, n. 6358, l'abbuono sarà, del 28 per cento se distillano vinacce e gli altri cascami della vinificazione, e del 34 per cento se distillano esclusivamente vino.

Tale maggiore abbuono è applicabile soltanto alle società cooperative che distillano vini o vinacce o altri cascami della vinificazione, provenienti da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci o da uve vinificate dai soci stessi.

Il ministro delle finanze, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad elevare temporaneamente l'abbuono per la distillazione del vino, quando tale provvedimento sia consigliato da eccezionali bisogni della produzione vinicola.

(Approvato).

Art. 8.

Le controversie sulla natura dello spirito, e sull'applicazione della presente legge, saranno risolte seguendo la procedura stabilita dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028.

(Approvato).

Art. 9.

La detenzione di spirito o di residui adulterati, in condizioni diverse da quelle prescritte, e così pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione, anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa l'esenzone, sono punite con le pene stabilite dall'articolo 18 della legge sugli spiriti (teste unico) del 30 gennaio 1896, n. 26.

La fabbrica o l'opificio, o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni al beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge, e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.

Le eccedenze e le deficienze dei prodotti adulterati in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono punite con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell'intera tassa di fabbricazione sulla quantità trovata in più o in meno. Non sono punite le differenze che non superino il 5 per cento del carico di magazzino.

Nella stessa misura sarà applicata la multa ragguagliandola all'intera quantità dei prodotti adulterati, qualora manchi il registro di carico e scarico, ed alla quantità non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.

Sono parimenti applicabili le pene indicate nell'art. 18 della citata legge 30 gennaio 1896, nel caso di trasgressione da parte di società cooperative, alle condizioni prescritte nel penultimo comma dell'art. 7.

In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre l'applicazione delle pene si riscuote la tassa di fabbricazione.

(Approvato).

Art. 10.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, verrà fissato il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge e saranno stabilite le norme per l'esecuzione, con facoltà di sancire, per le contravvenzioni, multe da lire 10 a lire 100. Tali norme saranno più specialmente dirette a determinare:

a) le modalità da osservarsi per ottenere l'esenzione:

b) le norme per la custodia degli spiriti e dei residui adulterati fino al momento dell'effettivo impiego; nonchè per la tenuta dei relativi registri, e per la reintegrazione della differenza fra la quantità segnata dal misuratore e quella presentata per l'adulterazione;

c) i diritti e le facoltà dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui adulterati e per le perquisizioni;

d) i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti adulterati, in conformità agli articoli 12 e 13 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, con facoltà di estendere i detti vincoli alle bevande alcoliche, e di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, per quelli adulterati e per le bevande alcoliche;

e) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per la validità di tali bollette;

f) la procedura per le contravvenzioni, per la riscossione delle tasse e delle multe, e le norme per la ripartizione di queste ultime;

g) le disposizioni in genere atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

h) le disposizioni adatte per regolare, a titolo transitorio, il trattamento per gli alcoli e i residui della rettificazione che fossero giacenti, nei depositi vincolati, al momento della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Presidente. Più tardi si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Nomina di Commissione.

Presidente. Annuncio che, in omaggio alla facoltà conferitami dal Senato, ho nominato a commissari per l'esame del progetto di legge per l'impianto d'una stazione radiotelegrafica ultra potente, sistema Marconi, i senatori: Blaserna, Cannizzaro, Cefaly, Rossi Luigi e Colombo.

Prego questi signori senatori di volersi adunare al più presto per l'esame del detto progetto di legge.

Annunzio di interpellanza.

Presidente. Dò lettura di una domanda d'interpellanza del senatore Ponsiglioni al ministro della istruzione pubblica.

Il senatore Ponsiglioni desidera interpellare il ministro della pubblica istruzione « sullo stato dei quadri nella galleria del palazzo Rosso, ceduto al municipio di Genova dalla duchessa di Galliera, e sulla vigilanza del Governo per la loro regolare conservazione ».

Nasi, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Nasi, ministro della pubblica istruzione. Accetto l'interpellanza. Se non dispiace al Senato ed al senatore Ponsiglioni, potrei rispondere nella seduta di venerdì.

Ponsiglioni. Consento e ringrazio.

Presidente. Rimane dunque inteso che lo svolgimento di questa interpellanza viene fissato per la seduta di venerdì.

Auguri al Presidente per il suo onomastico

Serena. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Serena. Onorevoli colleghi!

Un'antica e bella consuetudine ci consiglia ogni anno a scegliere il giorno onomastico delle persone a noi più caramente dilette e da noi più stimate e venerate per augurare alle stesse ogni possibile e desiderabile felicità.

Ora, onorevoli colleghi, chi più degno non solo del nostro affetto e della nostra stima, ma della stima e dell'affetto di tutta l'Italia dell'illustre nostro Presidente Giuseppe Saracco, di questo veterano del Parlamento che consacrò tutta la sua intera esistenza, tutto l'elevato e nobile suo ingegno al servizio della Patria e della eroica Dinastia che la Patria, per secoli schiava e divisa, seppe finalmente rendere libera ed una? (*Approvazioni*).

Deputato dal 1851, Senatore dal 1865, Ministro più volte, Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro Presidente, Giuseppe Saracco è stato, e speriamo sarà per molto tempo ancora, esempio di attività veramente singolare e di schietto e disinteressato patriottismo. (*Bene*).

Onorandolo, ed onorando altri insigni personaggi che come lui poterono rendere al Paese lunghi e segnalati servigi, noi, vergini di servo encomio, onoriamo noi stessi, e diciamo a tutti coloro che entrano nella *via crucis* della vita pubblica, che essi potranno onoratamente percorrerla intera, qual che essa sia, seguendo le luminose orme di questi benemeriti della patria. (*Benissimo*).

Io quindi, o signori, sono certo di essere non eloquente, ma sincero interprete dei colleghi tutti, presenti ed assenti, rivolgendo al nostro venerato Presidente, in occasione del suo onomastico, queste semplici parole: Giuseppe Saracco, vivi felice e possa il Cielo serbarti lungamente a noi ed alla Patria! (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Presidente. (*Si alza e con lui si alzano tutti i Senatori*).

Signori Senatori! Io mi sento più che commosso, vivamente confuso, davanti a questa inattesa dimostrazione di stima e di affetto che, per bocca dell'amico Serena, voi mi avete voluto consentire.

Io non ho nella mia vita, nulla che mi dia titolo a così alta ed ambita distinzione. Ho avuto

la fortuna di vivere una lunga vita, e di poterla destinare, come meglio ho potuto e saputo fare, volgendola tutta intiera a servizio del Re e della Patria, che voi ed io usiamo confondere in un solo, e medesimo culto. (*Bene!*)

Io non sento di meritare gli elogi che con vera amicizia il senatore Serena mi ha voluto rivolgere; no, o signori! Io so di valere poco, assai poco, ed appena posso consentirvi di aver sempre cercato di fare il mio dovere, non mai che io sappia di aver meritato il più grande onore al quale potessi aspirare, quello di ricevere da voi in questo mio giorno onomastico una così spontanea testimonianza di stima e di affetto, la quale più che alla mia mente, è andata diritta al mio cuore. (*Approvazioni*).

Amici e colleghi miei io vi ringrazio adunque dal fondo del mio cuore, ed in ricambio di tanta bontà, concedete almeno che vi professi tutta la mia gratitudine, perocchè mi avete largito il più alto ed ambito premio che potesse rallegrare la mia tarda vecchiaia. (*Applausi vivissimi e prolungati, ai quali si associano anche le tribune*).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi approvato per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale

Taverna, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie »:

Votanti 88 — Favorevoli 77 — Contrari 11.

Il Senato approva

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,165,900.82 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative. (184);

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 321,411.46 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 (185);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 86,478.33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (176);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 91,516.93 verificatesi sull'assegnazione di un capitolo di spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1901-902, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso (177);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 53,938.74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'eser-

cizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (181);

Passaggio del servizio tecnico dell'azienda dei canali Cavour e del personale del Genio civile che vi è addetto, dal Ministero dei Lavori pubblici alle Finanze (178);

Conversione in governativo del Liceo-Ginnasio di Molfetta (170);

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortunii degli operai sul lavoro (22);

Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali (148);

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (151-*Seguito*);

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (147);

II. Relazione della Commissione per le petizioni (N. XV).

La seduta è sciolta (ore 17.45.)

Licenziato per la stampa
il giorno 1 Aprile 1903 alle ore 8 1/2

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



LXXVII.

TORNATA DEL 19 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario — *Discussione del progetto di legge: « Conversione in governativo del Liceo-Ginnasio di Molfetta. » (170) — Non ha luogo discussione generale — All' articolo 1° parlano il senatore Vischi ed il Ministro dell' istruzione pubblica — L' articolo 1° con la relativa tabella è approvato — Senza discussione si approvano gli articoli 2 e 3, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge: « Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali » (148-A) — Non ha luogo discussione generale — Senza discussione si approvano gli articoli da 1 a 36 — All' articolo 37 il senatore Blaserna, relatore, presenta una modificazione, accettata dal Ministro dell' interno — L' articolo 37 è approvato con la modificazione proposta dal relatore — Si approvano senza discussione gli articoli dal 38 al 40, ultimo del progetto — Il senatore Blaserna, relatore, riferisce su di una petizione della Deputazione provinciale di Como — Raccomandazione del senatore Ricotti, cui risponde il Ministro dell' interno — Il senatore Blaserna, relatore, fa alcune osservazioni, alle quali risponde il Ministro dell' interno — Approvazione di un ordine del giorno dell' Ufficio centrale — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.35.

Sono presenti i ministri dell' interno, della marina *interim* degli affari esteri, dell' agricoltura, industria e commercio, delle finanze, del tesoro e della pubblica istruzione.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

N.° 143. Giovanni Manelli, cancelliere del Tribunale di Palermo, fa istanza perchè siano apportate modifiche al disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

N.° 144. La Deputazione provinciale di Teramo fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomi e sugli alienati.

N.° 145. Il Consiglio comunale di Matera (Po-

tenza) fa voti perchè sia modificato il disegno di legge sull' Ordinamento giudiziario.

Annunzio di interpellanza.

Presidente. Annuncio al Senato che il senatore Pisa chiede di interrogare l'onorevole ministro del tesoro sulle vicende e sugli effetti della legge, 12 giugno 1902, relativa alla creazione del nuovo consolidato « tre e mezzo per cento ».

Di Broglio, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà

Di Broglio, ministro del tesoro. Per lo svolgimento dell' interrogazione presentata dal senatore Pisa, pregherei di fissare la seduta di sabato, o altra seduta posteriore che meglio piacesse al Senato.

Pisa. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pisa. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro per la sua risposta, e, per parte mia, mi tengo a disposizione del Senato per la seduta di sabato.

Presidente. Allora, se non si fanno opposizioni, resta fissato lo svolgimento di questa interpellanza per la seduta di sabato prossimo.

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

Paternostro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Paternostro. Poichè vedo presente l'onorevole ministro dell'interno, prego l'onorevole Presidente di rammentargli la mia domanda d'interpellanza ieri annunciata.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Accetto l'interpellanza dell'onorevole senatore Paternostro, e mi rimetto al Senato per fissare il giorno dello svolgimento.

Presidente. Siccome domani è già iscritta all'ordine del giorno una interpellanza del senatore Ponsiglioni, e per posdomani un'altra del senatore Pisa, se l'onorevole Paternostro crede, la sua interpellanza si potrà svolgere nella stessa giornata di sabato.

Paternostro. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno, avvertendolo fin d'ora che proprio alla sua persona è diretta la mia interpellanza, poichè io ho fede che egli avrà la forza di attuare quei provvedimenti che sarò per indicare.

Presidente. Resta dunque stabilito che l'interpellanza dell'onorevole Paternostro sarà svolta subito dopo quella dell'onorevole senatore Pisa nella tornata di sabato.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2.165.900,80, verificate sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902. (N° 184).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2.165.900,80, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative ». Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge.
(V. stampato N° 184).

Presidente. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5094,71 verificatesi sull'assegnazione del cap. 4 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 45,38 verificatesi sull'assegnazione del cap. 9 « Funzioni pubbliche e feste governative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15.505,52 verificatesi sull'assegnazione del cap. 12 « Indennità di traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 174.590,16 verificatesi sull'assegnazione del cap. 13 « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6.923,64 verificatesi sull'assegnazione del cap. 16 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 736,17 verificatesi sull'assegnazione del cap. 17 « Provista di carta e di oggetti vari di cancel-

leria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 224,81 verificatasi sull'assegnazione del cap. 20 « Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli Archivi di Stato, » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 350 verificatasi sull'assegnazione del cap. 21 « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 97,78 verificatasi sull'assegnazione del cap. 28 « Archivi di Stato - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,190 38 verificatasi sull'assegnazione del cap. 40 « Servizi di pubblica beneficenza - Spese di ospedalità e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 144.244,13 verificatasi sull'assegnazione del cap. 46 « Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali per effetto di speciali convenzioni con lo Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,912.33 verificatasi sull'assegnazione del cap. 47 « Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15.775,95 verificatasi sull'assegnazione del cap. 52 « Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto d'istrumenti e spese varie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4753,12 verificatasi sull'assegnazione del cap. 55 « Spese varie pei servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 113.191,21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 68 « Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 34, 13 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 69 « Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 2.056,92 verificatasi sull'assegnazione del cap. 80 « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative pei reali carabinieri » dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 190,67 verificatasi sull'assegnazione del cap. 87 « Carceri-Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 268,91 verificatasi sull'assegnazione del cap. 89 « Carceri-Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901 - 902.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 8149,82 verificatesi sull'assegnazione del cap. 90 « Carceri-Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 1950,93 verificatasi sull'assegnazione del cap. 91 « Carceri-Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e della amministrazione del fondo dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 4,85 verificatasi sull'assegnazione del cap. 92 « Carceri-Spese per esami e studi preparatori » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 11548,78 verificatasi sull'assegnazione del cap. 97 « Carceri - Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 97662,21 verificatasi sull'assegnazione del cap. 98 « Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 3004,03 verificatasi sull'assegnazione del cap. 99 « Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 25612,31 verificatasi sull'assegnazione del cap. 100 « Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi ed utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 39.893,98 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 101 « Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie » (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 6.557,87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 102 « Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straor-

dinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 26.941,06 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 104 « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 622,09 verificatasi sull'assegnazione del cap. 107 « Carceri - Manutenzione di fabbricati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 957.157,63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 124 « Sicurezza pubblica - Soprassoldo - Trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 468.609,34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 155 « Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazioni di maggiori assegnazioni per la somma di L. 321.411,46 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902. (N. 185.)

Presidente. Viene ora all'ordine del giorno il progetto di legge: Approvazione del disegno di

legge: « Approvazioni di maggiori assegnazioni per la somma di L. 321.411,46 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 ». (N. 185.)

Prego l'onorevole senatore segretario di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

(V. Stampato N.º 185).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 10.465,64, iscritta al cap. 128 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 12. - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900 - 901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150, iscritta al cap. 128-A *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 13 - Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione dell'interno e loro famiglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 613,42, iscritta al cap. 128-B *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 16 - Spesa di stampa - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1217,85, inscritta al cap. 128-c *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 19 - Spese di liti (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2791 89, inscritta al cap. 128-d *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 20 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 70, inscritta al cap. 128-e *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 27 - Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 614,55, inscritta al cap. 129-f *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 28 - Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 58,52, inscritta al cap. 128-g *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 33 - Gazzetta Uffi-

ciale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 517,43, inscritta al cap. 128-h *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 35 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 16.808,09, inscritta al cap. 128-i *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 36 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150, inscritta al cap. 128-k *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 40 - Dispensari celtici - Fitto locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 40.673,83, inscritta al cap. 128-l-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 42 - Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere

al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 18.704,04, inscritta al cap. 128-m-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 43 - Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 642,70, inscritta al cap. 128-n-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 46 - Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità ed ai Consigli provinciali sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 69,50, inscritta al cap. 128-o-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 46 - Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto di strumenti e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 90,90, inscritta al cap. 128-p-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 48 - Sussidi per provvedimenti profilattici sanitari in casi endemie ed epidemie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto

consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2.088,37, inscritta al cap. 128-q-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 53 - Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 5.290,05, inscritta al cap. 128-r-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 55 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 63,60, inscritta al cap. 128-s-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 59 - Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2.754,11, inscritta al cap. 128-t-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 60 - Guardie di città - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1.872,32, inscritta al cap. 128-*v-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 62 - Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 22, inscritta al cap. 128-*v-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 63 - Gratificazioni e premi agli ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2.142,70, inscritta al cap. 128-*x-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 71 - Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 453,08, inscritta al cap. 128-*y-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 72 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 368,70, inscritta al cap. 128-*z-bis* « Eccedenza

d'impegni verificatasi al cap. 76 - Indennità di via e trasporto indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio di fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe (art. 12 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 345,75, inscritta al cap. 128-*A¹-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 80 - Carceri - Indennità d'alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 337,32 inscritta al cap. 128-*B¹-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 81 - Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le Direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 650, inscritta al cap. 128-*c¹-bis*. « Eccedenza di impegni verificatasi al cap. 32 - Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 308,65, inscritta al cap. 128-*D¹-bis*. « Eccedenza

d'impegni verificatasi al cap. 84 - Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 97,85, inscritta al cap. 128E-¹ bis. « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 85 - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 25, inscritta al cap. 128-F¹ bis « Eccedenza di impegni verificatasi al cap. 89 - Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti - Farmacisti e tassatori di medicinali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 259,68, inscritta al cap. 128-G¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 92 - Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 44,731 18, inscritta al cap. 128-II¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 91 - Carceri - Spese per domiciliati coatti e per assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74. e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15,94, inscritta al cap. 128-I¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 93 - Carceri - Provista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 295,45, inscritta al cap. 128-K¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 96 - Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 34,80, inscritta al cap. 128-L¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 101 - Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori residenza - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6228,08, iscritta al cap. 128-M¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 100 - Carceri - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 200, iscritta al cap. 128-N¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 107 - Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 573,02, iscritta al cap. 128-o¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap 119 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio ed indennità speciali ai Reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 156,985,50, iscritta al cap. 128-P¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 118 - Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1629,05, iscritta al cap. 128-Q¹ bis « Eccedenza

d'impegni verificatasi al cap. 120 - Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari per servizio di trasporto dei detenuti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procederà ora alla discussione del disegno di legge

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 86,478,33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative. (n. 176).

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

(V. Ssampato N.º 176).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo a quella degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 16.129,12 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 3 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 9.136,49 verificatasi sull'assegnazione del cap. 4 « Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l' eccedenza d' impegni per lire 26.734,86 verificatesi sull'assegnazione del cap. 6 « Indennità di supplenza e di missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l' eccedenza d' impegni per lire 29.257,84 verificatesi sull' assegnazione del capitolo 11 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l' eccedenza d' impegni per lire 5.220,02 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 12 « Provvista di carta e oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d' impegni per la somma di L. 91.516,93 verificatesi sull'assegnazione di un capitolo di spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1901-902, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso. (n. 177).

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 91.516,93 verificatesi sull' assegnazione del capitolo 30 « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1901-902.

Presidente. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Se nessuno domanda di parlare la discussione è chiusa. Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d' impegni per la somma di L. 53.938,74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative. (n. 181)

Presidente. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

(V. Stampato N.º 181).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 7.292,52 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 18 « Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 658,64 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 40 « Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 13.904,90 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 46 « Compra e riparazione di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative » dello stato di previsione

della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11.671,24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 54 « Spese di materiale, compensi, indennità ed altre spese per la tassa di circolazione dei velocipedi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 462,22 verificatasi sulla assegnazione del cap. 74 « Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2.802,39 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 99 « Fitto di locali in servizio delle guardie di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 60 verificatasi sulla assegnazione del cap. 106 « Fitto di locali (tasse di fabbricazione) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15.169 verificatasi sull'assegnazione del cap. 107 « Personale di ruolo (dogane) » dello stato di previsione di spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1.917,83 verificatasi sull'assegnazione del capi-

tolo 165 « Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spesa di condotta d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro della marina, *interim* per gli affari esteri gli ricorda una domanda di interpellanza del senatore Vigoni Giuseppe già annunciata in una precedente tornata.

Essa suona così: « Chiedo di interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri relativamente ai criteri direttivi della nostra politica coloniale in Africa e più specialmente in seguito ai recenti fatti e convenzioni che alterano lo stato di cose già convenuto e profondamente compromettono l'avvenire economico della Colonia Eritrea. »

Prego il signor ministro della marina, *interim* degli affari esteri, di dire se e quando creda rispondere a questa interpellanza.

Morin, ministro della marina, interim degli affari esteri. Se il Senato lo crede, risponderai alla interpellanza del senatore Vigoni giovedì prossimo.

Presidente. Il senatore Vigoni ha nulla da opporre?

Vigoni Giuseppe. Ringrazio il ministro, e accetto di buon grado che lo svolgimento della mia interpellanza si faccia giovedì.

Presidente. Se il Senato lo consente, lo svolgimento di questa interpellanza avrà luogo giovedì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge per eccedenze di impegni e maggiori assegnazioni, oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

Taverna, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,165,900.82 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative »:

Votanti	86
Favorevoli	71
Contrari	15

Il Senato approva.

« Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 321.411,46 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 »:

Votanti	84
Favorevoli	67
Contrari	17

Il Senato approva.

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 86.478,33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative »:

Votanti	85
Favorevoli	68
Contrari	17

Il Senato approva.

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 91.516,93 verificatesi sull'assegnazione di un capitolo di spese obbligatorie dello

stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1901-902, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso »:

Votanti	86
Favorevoli	70
Contrari	16

Il Senato approva.

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 53.938,74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative »:

Votanti	87
Favorevoli	70
Contrari	17

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge:

Passaggio del servizio tecnico dell'azienda dei canali Cavour e del personale del Genio civile che vi è addetto dal Ministero dei lavori pubblici alle finanze. (N. 178).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Passaggio del servizio tecnico dell'azienda dei canali Cavour e del personale del Genio civile che vi è addetto dal Ministero dei lavori pubblici alle finanze » (N. 178).

Prego il senatore segretario Chiala di dare lettura del disegno di legge.

Chiala, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(V. stampato n. 178).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il servizio tecnico per l'amministrazione dei Canali Cavour sarà dal 1° luglio 1903 esercitato dal personale del Catasto e dei servizi tecnici finanziari dipendenti dal Ministero delle finanze.

I funzionari del Genio civile, ora addetti alla gestione dei Canali Cavour, avranno facoltà di passare nel ruolo del personale del Catasto e dei servizi tecnici di finanza. Essi prenderanno il posto che loro compete a seconda del grado e dei titoli

posseduti e della rispettiva anzianità, conservando lo stipendio e gli assegni che ora godono.

(Approvato).

Art. 2.

Il governo del Re provvederà con decreti Reali:

a) alla diminuzione nell'organico del Genio civile di un numero di posti corrispondente al numero dei funzionari che passano nell'organico del personale dei servizi tecnici di finanza ed all'aumento nell'organico del personale del Catasto e dei servizi tecnici di finanza del numero dei posti corrispondenti al numero dei funzionari del Genio civile addetto attualmente al servizio dei Canali Cavour, entro il limite della spesa di L. 32.520, importo degli stipendi e degli assegni attualmente corrisposti ai detti funzionari;

b) alle modificazioni degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze per l'esercizio 1903-904, dipendenti delle variazioni dei ruoli organici suddetti;

c) a tutte le altre disposizioni per l'esecuzione della presente legge comprese quelle per il collocamento in ruolo degli ingegneri straordinari in servizio dei Canali Cavour.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in governativo del Liceo-ginnasio di Molfetta. (170) »

Presidente Viene ora in discussione il disegno di legge che porta per titolo. « Conversione in governativo del Liceo-ginnasio di Molfetta ». (n. 170).

Prego l'onorevole senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

V. stampato n. 170.

Presidente. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il governo del Re è autorizzato a convertire in governativo, dal 1º ottobre 1902, il Liceo-ginnasio comunale di Molfetta, riscuotendo dal comune di Molfetta il contributo annuo segnato nell'annessa tabella A.

Sub-ALLEGATO A.

Posti da aggiungere alle tabelle C e D per il personale dirigente, insegnante ed inserviente dei R. Licei e Ginnasi, in conseguenza della conversione in governativo del Liceo-ginnasio di Molfetta. (n. 170).

Alla tabella C.

1 incaricato della presidenza di Liceo-ginnasio	L. 1,200
2 professori titolari di Liceo a lire 2700 »	5,400
2 professori titolari di Liceo a lire 2400 »	4,800
3 professori reggenti di Liceo a lire 2200 »	6,600
1 professore titolare del corso superiore del Ginnasio.	» 2,500
1 professore reggente nel corso superiore del Ginnasio	» 2,000
1 professore titolare nel corso inferiore del Ginnasio.	» 2,400
1 professore titolare nel corso inferiore del Ginnasio.	» 2,200
1 professore reggente nel corso inferiore del Ginnasio.	» 1,800
1 professore titolare per la matematica. »	2,400
1 professore reggente per la lingua francese	» 1,800

Alla tabella D.

1 macchinista.	L. 900
1 bidello	» 850
1 bidello	» 800
1 inserviente custode (con alloggio) . .	» 800
1 inserviente custode (con alloggio) . .	» 700
	37,150

TABELLA A.

Contributo annuo del comune di Molfetta	AMMONTARE DELLA SPESA		Somma complessiva da iscriversi nel bilancio della spesa
	Per il personale dei Regi Licei e Ginnasi	Per l'insegnamento della ginnastica	
Somma da iscriversi nel bilancio della entrata	16,000	37,150	1,000
			38,150

Vischi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Vischi. Voterò molto volentieri a favore di questo progetto di legge, che rende un segnalato

servizio ad una città importante e civile della provincia di Bari, salvandola da molte manovre di partiti amministrativi dirette ad asservire al clero, e peggio ai clericali, la istruzione pubblica.

Con questa legge la città di Molfetta acquisterà un Istituto che, diretto dallo Stato, garantirà buoni studi e, ci auguriamo, la buona educazione della gioventù.

Sarò tanto più lieto nel votare a favore di questa legge, per quanto il Governo ha finora provveduto scarsamente all'istruzione pubblica nelle provincie meridionali, e specialmente nella regione pugliese. Ivi abbiamo licei e ginnasi, forse più di quanto ne desidererei, perchè sono poco amico del largo insegnamento classico che regaliamo alla gioventù; abbiamo scuole tecniche governative o regificate, come si chiamano, ma sono tutte mantenute o da proprî cespiti, come in Bari, come in Lecce, come altrove, ovvero dai comuni.

Ora, il progetto di legge che con qualche sacrificio fornisce ancora di altre scuole le Puglie, produce a noi, abitanti di quella regione, un motivo di gratitudine verso il Governo proponente e verso i due rami del Parlamento che vorranno approvarlo. Ma sento qui il desiderio di domandare all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se vi sieno criterî fissi nello stabilire l'onere dei comuni per convertire in regio un liceo o un ginnasio; e quali. Fatta questa domanda, ne dico subito il perchè: Io vedo che per Molfetta il Governo si accontenta della corrisponsione di 16000 lire, mentre so che Trani, mia patria, per eguale istituto paga circa 36 o 40000 lire.

Ora, se il criterio fosse della misurazione della spesa, credo che questa sia ovunque la stessa, perchè tre classi liceali formano il liceo ovunque, e cinque classi ginnasiali formano il ginnasio ovunque; ma se il criterio fosse altro, desidererei saperlo ad ammaestramento degli interessati, perchè non posso assolutamente credere che quasi quasi si faccia dal Governo (non vorrei usare una parola meno che gentile o meno che parlamentare) il rigattiere, ossia si pigli da un comune meno accorto 36000 lire per fare un trattamento diverso a favore di un altro comune, che avesse saputo o fare meglio i fatti suoi, o far difendere meglio le proprie ragioni. Siccome non posso supporre che lo Stato si faccia guidare da un criterio così poco corretto ed assolutamente lontano dai principî di giustizia e di eguaglianza nella distribuzione degli oneri, devo credere che altra ragione si impongga.

Poichè s'intende bene che io non ho inteso di incomodare il Senato con queste mie parole per avere una notizia che bene avrei potuto ricevere privatamente, voglio dire in forma di conclusione il mio pensiero, e questo è di approvazione al ministro per avere imposto un onere minore alla città di Molfetta; ma di speranza che siano riveduti gli oneri assunti dalle altre città, specialmente se, essendo esauste, stremate, avessero bisogno di aiuto.

Mi auguro che l'onorevole ministro mi vorrà promettere di prendere in benevola considerazione le istanze che gli potranno arrivare, se pure non gli sono arrivate, nei termini da me accennati.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nasi, ministro della istruzione pubblica. L'onorevole Vischi non può ignorare che i provvedimenti da lui desiderati si fanno di concerto fra il ministro dell'istruzione pubblica e quello del tesoro, e che, trattandosi di stabilire una spesa per la conversione di un Istituto in governativo, la competenza del ministro del tesoro è prevalente.

La proposta di revisione dei contratti, che esistono con enti locali per il mantenimento delle scuole, può essere fatta da me, ma dovrà essere studiata, concertata, consentita, voluta principalmente dal ministro del tesoro. Seguendo i criterî che l'onorevole Vischi ha accennato, la revisione che egli desidera condurrebbe senza dubbio ad un aggravio del bilancio.

Difatti egli si lagna di disparità di trattamento fra quello che fa lo Stato oggi per Molfetta e quello che fu fatto in altri tempi per Trani. Che cosa desidera l'onorevole Vischi? Che Trani paghi meno: altri comuni faranno la stessa domanda, e la questione assumerà un grande carattere finanziario.

In verità l'assunto di fare la revisione della spesa nei vari Istituti non mi è parso opportuno. Mi sono limitato invece a dar corso alle domande pervenute per la conversione in governativi di molti Istituti comunali, e ho trovato resistenza per ragioni ovvie di spesa. Affrontare tutto il problema, a cui accenna l'onorevole Vischi, sarebbe ora lo stesso che non risolverlo: l'altro più piccolo, a cui io ho accennato, pare che man mano si vada risolvendo. L'esempio ne è appunto questa legge per il liceo di Molfetta.

Potrei aggiungere che il ministro del tesoro ha consentito a questa conversione, appunto perchè

la spesa non rappresenta nessun onere per lo Stato; il senatore Vischi forse non pose sufficiente attenzione a ciò che è scritto nella relazione, quando disse che si tratta di chiedere a Molfetta soltanto 16.000 lire. A questa cifra, deve essere aggiunta la cifra di circa 20.000 lire che provengono per tasse sicure, finora riscosse; coprendo così la spesa totale con una piccola differenza di circa 2000 lire, che si presume prossima a scomparire.

Melodia, relatore. È stata già coperta.

Nasi, ministro della istruzione pubblica. Tanto meglio. Quindi tutte le domande fondate sullo stesso piano finanziario potrebbero essere accettate dal Governo. Viceversa, le domande che prevalgono sono quelle dei comuni che vorrebbero convertire in regie le proprie scuole, appunto per dare allo Stato tutto l'onere della spesa.

Siffatta questione io non la posso risolvere, e non la risolverà certamente il ministro del tesoro, tranne in un momento, in cui la finanza dello Stato potesse consentire la iscrizione in bilancio delle somme, certo considerevoli, che saranno necessarie per fare il pareggiamento, a cui con criterio astrattamente giusto aspira l'onorevole Vischi. Io mi posso associare a lui nel desiderio di arrivare, appena si potrà, a questo risultato, ma per il momento una risposta migliore non potrei dare.

Presidente. Nessuno facendo proposte sull'articolo 1º, di cui si è data lettura lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa a carico dell'erario, quale risulta dalla tabella stessa, verrà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, ripartendola per L. 37.150 sul capitolo 59: « Regi Ginnasi e Licei - Personale », e L. 1000 su quello n. 110: « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli Istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale ».

(Approvato).

Art. 3.

La conversione autorizzata dalla presenta legge verrà effettuata soltanto quando il comune di Molfetta avrà assicurato all'erario il pagamento del contributo, giusta la misura indicata nell'annessa tabella A, mediante delegazione sul suo esattore delle imposte.

(Approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Inversione dell'ordine del giorno e discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali » (N. 148-A).

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro »; ma, dietro concerto intervenuto tra l'Ufficio centrale ed il ministro di agricoltura e commercio, la discussione è rinviata ad altro giorno. Pertanto, se il Senato non fa opposizione, s'invertirà l'ordine del giorno e si passerà alla discussione del progetto di legge: « Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali ».

Interrogo il ministro dell'interno se consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Giolitti, ministro dell'interno. Consento che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale, ed accetto anzi le proposte modificazioni.

Presidente. Allora prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Di San Giuseppe, segretario, legge.
(Vedi stampato n. 148-A).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

Costituzione della cassa di previdenza e contributi.

Art. 1.

È istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti una Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti

dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

Con decreto reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla costituzione e al funzionamento del nuovo ufficio a spese della Cassa di previdenza, in correlazione con gli uffici degli altri istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

La presente legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici condotti e a quelle altre categorie di personale per le quali provvedono *leggi speciali*.

(Approvato)

Art. 2.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati, di cui all'art. 1, che entreranno in servizio per la prima volta dopo l'attuazione della presente legge, con uno stipendio annuale complessivo, corrisposto da uno o più comuni, eguale o superiore a trecento lire, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

L'iscrizione è facoltativa per gli impiegati, di cui all'art. 1 che abbiano servizi anteriori alla data dell'attuazione della legge e per quelli i cui stipendi annuali, corrisposti da uno o più comuni, non raggiungano complessivamente la somma di trecento lire. Questi ultimi però debbono in tal caso versare alla Cassa, oltre ai contributi personali anche quelli propri del comune che non si fosse volontariamente assunto tale onere.

L'iscrizione a carico del comune o dell'impiegato è irrevocabile.

(Approvato).

Art. 3.

L'iscrizione alla Cassa non però è obbligatoria per gli impiegati *di nuova nomina* dei Comuni presso i quali, alla data dell'attuazione della presente legge, sono in vigore regolamenti speciali per le pensioni, finchè tali regolamenti non siano abrogati.

I comuni hanno facoltà d'iscrivere alla Cassa anche i propri impiegati *di nomina anteriore all'abrogazione dei regolamenti speciali*, rimanendo salva, a carico dei comuni stessi, l'applicazione delle disposizioni o convenzione più favorevoli agli impiegati.

Il regolamento, di cui all'art. 40, determinerà le norme e le condizioni di tali iscrizioni.

(Approvato).

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai contributi ordinari e straordinari degli impiegati;

b) dai contributi ordinari e straordinari dei comuni;

c) dalla ritenuta sulle pensioni;

d) dai depositi volontari;

e) dalla tassa di cui all'art. 2, n. 6, della legge sui segretari e altri impiegati comunali, in data 7 maggio 1902, n. 144;

f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

g) dagli interessi accumulati sui proventi indicati sotto le lettere precedenti.

(Approvato).

Art. 5.

Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura del 6 per cento sui relativi stipendi, e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento reale.

Nei casi di aumento di stipendio l'impiegato è assoggettato ad una ritenuta straordinaria in ragione del 25 per cento sull'aumento stesso. La riscossione di questa ritenuta straordinaria si effettua in rate eguali nei primi dodici mesi.

(Approvato).

Art. 6.

Il contributo annuale a carico dei comuni è fissato nella misura del 6 per cento sugli stipendi corrisponenti ai posti stabiliti per legge o per organico.

Quando i posti siano vacanti, i comuni sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo, di cui al comma precedente, anche quello dell'impiegato, prescritto dall'art. 5.

(Approvato).

Art. 7.

In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso due o più comuni, il contributo ordinario, stabilito dagli art. 5 e 6, nonché i contributi straordinari di cui agli art. 36, 37 e 38 della presente legge, tanto per l'impiegato che per gli enti, è ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai comuni all'impiegato medesimo.

(Approvato).

Art. 8.

Gl'impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi a parte nei singoli conti individuali.

Il capitale, *formato* coi depositi volontari dell'impiegato, è consegnato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione del servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto al fondo degli utili della Cassa di previdenza. Tali depositi non possono mai eccedere, per ogni anno, il quarto dello stipendio; solo nel caso di riammissione in servizio, l'impiegato ha la facoltà di versare alla Cassa, come deposito volontario, il capitale precedentemente riscosso a titolo d'indennità, allo scopo di cumulare, agli effetti della pensione, i due periodi di servizio.

I depositanti, ai quali venga conferita una pensione, possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in rendita vitalizia da aggiungersi alla pensione.

Il capitale, formato con i depositi volontari fatti da altri, è liquidato a favore dell'impiegato o della sua vedova o dei suoi orfani all'atto della cessazione del servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, il capitale stesso viene trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, *quando non vi sia disposizione contraria da parte del depositante.*

(Approvato).

Art. 9.

Le prefetture devono compilare ogni anno, nel mese di febbraio, l'elenco dei contributi, a carico dei comuni e dei rispettivi impiegati, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

Durante l'anno possono compilarli elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi spettanti alla Cassa; come pure, mediante appositi elenchi e corrispondenti ruoli suppletivi, si provvede al versamento dei depositi volontari.

Un estratto dell'elenco è trasmesso ai singoli comuni. Il ruolo generale e i ruoli suppletivi sono rimessi alla regia tesoreria provinciale per la riscossione.

Contro i risultati dell'elenco è ammesso il ricorso in via gerarchica entro 30 giorni, tanto per i comuni quanto per gl'impiegati. Il termine decorre per i comuni dal giorno, in cui l'estratto

dell'elenco è ad essi pervenuto, e per gl'impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'Amministrazione comunale.

I contributi e le ritenute, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, sono pagati direttamente dai comuni, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degli impiegati iscritti alla Cassa.

I comuni devono versare nella tesoreria provinciale dello Stato l'importo dell'elenco principale una volta all'anno, nel mese di settembre, e quello degli elenchi suppletivi nei termini da stabilirsi col regolamento.

(Approvato).

Art. 10.

Se l'Amministrazione del comune non abbia eseguito nei termini di cui all'articolo precedente il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali, la cui riscossione sia affidata all'esattore. La mancanza di fondi in Cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo.

In tal caso esso deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce a carico del comune l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore non eseguisce l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di lui all'esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori vanno a beneficio della Cassa.

Se l'esattoria è sprovvista di titolare o se l'esattore, non avendo in riscossione proventi comunali e sovrimposta sui terreni o sui fabbricati libera da vincoli e in misura sufficiente perchè possa aver luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non ha l'obbligo di anticipare le somme dovute alla Cassa e la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 5 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Le disposizioni di questo e del precedente articolo sono applicabili anche agli esattori nominati anteriormente all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono L. 300, vanno sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento, e del due per cento le quote superiori a L. 1000.

In nessun caso però le pensioni al netto dell'uno per cento possono discendere sotto le lire trecento.

(Approvato).

Art. 12.

La Cassa dei depositi e prestiti riscuote tutte le entrate previste nell'articolo 4 per collocarle in impiego fruttifero a favore della Cassa di previdenza.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro per essere collocato in impiego fruttifero in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve tempo possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza, conformemente a quanto si pratica per gli altri istituti di previdenza amministrati dalla Cassa di depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 13.

Per ciascun iscritto viene istituito un conto individuale formato dal 10 per cento sugli stipendi, annualmente capitalizzato al saggio medio d'investimento dei capitali della Cassa di previdenza, in misura però non superiore al 3,50 per cento.

I depositi volontari, indicati all'art. 8, sono capitalizzati annualmente al saggio medio anzidetto, anche se superiore al 3,50 per cento.

Il fondo di riversibilità viene formato mediante il 2 per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico.

(Approvato).

Art. 14.

La mutualità viene esercitata mediante uno speciale fondo degli utili.

Costituiscono questo fondo, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese d'amministrazione le eccedenze che si verificano: per interessi superiori al 3,50 per cento nell'impiego dei ca-

pitali; per conferimento d'indennità o di pensione, il cui valore capitale sia inferiore a quello accreditato nel conto individuale; per morte in servizio degli impiegati senza moglie e senza figli; per abbandono del servizio; nonchè le somme provenienti dalla ritenuta straordinaria di cui all'art. 5, dalla ritenuta sulle pensioni, dai legati, dalle elargizioni, e in generale quelle somme che non debbano essere accreditate nè ai conti individuali, nè al fondo di riversibilità.

(Approvato).

Art. 15.

Il fondo degli utili, salvo il disposto dell'articolo 24, è ripartito per la prima volta alla fine del primo decennio dalla data di attuazione della presente legge e successivamente di anno in anno, nel fondo di invalidità e nella riserva di garanzia.

(Approvato).

Art. 16.

La quota del fondo di invalidità spettante all'impiegato, che si trovi nelle condizioni previste all'art. 21, è assegnato in aumento del capitale accumulato nel conto individuale, e il capitale complessivo è trasformato in assegno vitalizio.

(Approvato).

Art. 17.

Le norme per la distribuzione del fondo degli utili nella riserva di garanzia e nel fondo di invalidità e le norme per la distribuzione del fondo d'invalidità a favore degli iscritti saranno stabilite, su proposta della Commissione tecnica di cui all'articolo 35, con decreto reale promosso dal ministro del tesoro d'accordo col ministro dell'interno.

Le eventuali eccedenze del fondo d'invalidità restano acquisite al fondo stesso.

(Approvato).

Art. 18.

Il capitale corrispondente a ciascuna pensione liquidata si versa, all'atto della liquidazione dell'assegno di riposo, nel fondo delle pensioni.

Nello stesso fondo sono versati anche i capitali corrispondenti alle pensioni liquidate a favore delle vedove e degli orfani ai sensi dell'art. 24.

(Approvato).

TITOLO II.

Pensioni e indennità.

Art. 19.

Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato:

a) che abbia compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 di servizio;

b) che, dopo 25 anni di servizio, sia divenuto per infermità inabile a continuarlo o a riassumerlo;

c) che, dopo 25 anni di servizio, sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppressione di posto.

(Approvato).

Art. 20.

La pensione è liquidata trasformando in assegno vitalizio il capitale accreditato nel conto individuale dell'impiegato alla data del suo collocamento a riposo, aumentato eventualmente dalla quota parte del fondo d'invalidità, nonchè del capitale costituito dai depositi volontari fatti da altri a favore dell'impiegato, e a richiesta dell'interessato, del capitale costituito mediante i depositi volontari personali.

La trasformazione si eseguisce in base ad apposita tabella proposta dalla Commissione tecnica al termine del primo decennio e da approvarsi con Regio decreto nei modi stabiliti dall'articolo 17.

La pensione stessa, astrazione fatta dall'aumento per la conversione in assegno vitalizio dei depositi volontari non può mai eccedere i nove decimi della media degli stipendi goduti dell'impiegato durante gli ultimi tre anni di servizio.

Se la pensione annuale risulta minore di L. 180, l'impiegato ha facoltà di chiedere che gli sia conferito, in luogo della pensione, il capitale corrispondente.

(Approvato).

Art. 21.

Il capitale corrispondente alla pensione liquidata a favore dell'impiegato collocato a riposo in base al disposto nelle lettere *b* e *c* dell'articolo 19, purchè la dispensa non sia avvenuta per ragioni disciplinari, prima di essere trasformato in assegno vitalizio, è aumentato di una quota del fondo d'invalidità, nei modi stabiliti dall'articolo 17.

Questa disposizione è pure applicabile all'impiegato, che, contando almeno 65 anni di età e 25 di servizio, si trovi anche nelle condizioni d'invalidità.

(Approvato).

Art. 22.

Ha diritto a un'indennità per una sola volta:

a) l'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio, per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle sue funzioni;

b) l'impiegato che avendo servito più di 10 e meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio, per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera precedente;

c) l'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppressione di posto.

L'indennità dovuta all'impiegato, di cui alla lettera *a*, è eguale all'intero capitale accreditato nel suo conto individuale; quella spettante all'impiegato, di cui alla lettera *b*, è eguale ai due terzi del capitale stesso; e quella dovuta all'impiegato, di cui alla lettera *c*, è eguale ai due terzi del capitale accreditato nel conto individuale, se abbia servito più di 10 anni, e alla metà in caso contrario.

(Approvato).

Art. 23.

L'inabilità fisica dell'impiegato è accertata da visita medica collegiale e con le norme da determinarsi nel regolamento,

La spesa della visita medica è a carico di chi la chiede.

(Approvato).

Art. 24.

Quando contro la vedova di un impiegato non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa, spetta ad essa, o in sua mancanza agli orfani minorenni una indennità od una pensione per l'avvenuta morte del marito, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione del servizio, ovvero sia nata prole, benchè postuma, di matrimonio più recente. Le norme sono le seguenti:

a) se l'impiegato è morto con meno di 25 e

con più di 10 anni di servizio, un'indennità nelle misura della metà del capitale accumulato nel conto individuale, a' sensi della prima parte dell'articolo 13;

b) se l'impiegato è morto con 25 o più anni di servizio, una pensione corrispondente ai due terzi del capitale accreditato nel conto individuale;

c) se l'impiegato è morto per una delle cause di cui alla lettera *a*, dell'articolo 22, avendo meno di 25 anni di servizio, un'indennità costituita dall'intero capitale accumulato nel conto individuale; avendo 25 o più anni di servizio, una pensione corrispondente al capitale anzidetto.

Alla vedova del pensionato, la quale si trovi nelle condizioni di cui alla prima parte del presente articolo, e, in mancanza di essa, agli orfani minorenni, viene liquidata una pensione nella misura di due quinti di quella goduta dal marito o dal padre. Al capitale corrispondente provvede il fondo di reversibilità, eventualmente integrato dal fondo degli utili.

La vedova che passa in seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale è devoluta a beneficio degli orfani.

La pensione a favore degli orfani cessa col raggiungimento dell'età maggiore, e per le orfane anche durante la minore età quando contraggano matrimonio.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali l'indennità o la pensione si deve dividere tra la vedova e i figli, quando questi per qualsiasi legittimo motivo non abitassero con essa.

La trasformazione in pensione dei capitali, di cui alle precedenti lettere *b* e *c*, è fatta secondo le norme da stabilirsi con regolamento e in base alle tabelle che verranno proposte dalla Commissione tecnica alla fine del primo decennio di vita dell'istituto, e approvate nei modi stabiliti dall'articolo 17.

Se la pensione della vedova e degli orfani risulti inferiore a L. 100, viene pagato in una sola volta il capitale corrispondente.

(Approvato.)

Art. 25.

Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità a partire dalla prima nomina regolare dell'impiegato assunto in servizio dopo l'attuazione della presente legge, è quello al

quale corrisponde il pagamento dei contributi eseguito da qualsiasi comune.

È pure calcolato utile il servizio militare che l'impiegato presta senza diritto a pensione dello Stato, posteriormente alla data di attuazione della presente legge, purchè paghi il contributo proprio e quello del comune, per il tempo della permanenza sotto le armi.

Agli effetti del raggiungimento del diritto al collocamento a riposo, ogni campagna di guerra, riconosciuta per legge, è considerata come un anno di servizio.

Nessun conferimento di assegno di riposo può esser fatto all'impiegato che non abbia contribuito alla Cassa almeno per dieci anni, nè alle vedove e orfani, eccezione fatta per i casi indicati alle lettere *a* e *c* dell'art. 22, e all'art. 29.

Nella determinazione degli anni di età e di servizio utile pel conseguimento della pensione il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, in caso diverso non è calcolato.

(Approvato.)

Art. 26.

Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità, e il godimento della pensione già conseguita si perde dall'impiegato:

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione.

Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione, a cominciare dalla data del relativo decreto.

(Approvato.)

Art. 27.

L'esercizio del diritto a conseguire e a godere la pensione, o a conseguire l'indennità, rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

(Approvato.)

Art. 28.

Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione o del diritto a conseguire l'indennità, per effetto di condanna penale, al coniuge e alla prole si liquida la pen-

sione o l'indennità a cui avrebbero avuto diritto se l'impiegato fosse morto il giorno in cui la condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'impiegato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione già conseguita, se al coniuge o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

(Approvato).

Art. 29.

Il periodo di anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa, e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato presso i comuni dove esistevano regolamenti speciali alla data della attuazione della presente legge, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno d'indennità o di pensione per tale servizio.

La pensione o l'indennità è in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa di previdenza e dei comuni aventi regolamento speciale per le pensioni, in ragione della somma totale degli stipendi che i comuni iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità è sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

(Approvato).

Art. 30.

Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento della pensione o dell'indennità devono essere presentate al prefetto, il quale le trasmette all'amministrazione della Cassa di previdenza, regolarmente istruite.

Le pensioni e le indennità sono liquidate dall'amministrazione suddetta e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, del quale fa parte il capo degli uffici della previdenza istituiti presso la Cassa medesima.

Gli impiegati, le loro vedove e i loro orfani, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno

in cui potrebbe cominciare il godimento della pensione rispettiva, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono accettati da questa disposizione.

(Approvato).

Art. 31.

Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Lo stesso diritto di ricorrere compete anche all'amministrazione della Cassa di previdenza.

(Approvato).

Art. 32.

Finchè le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti non siano divenute definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'impiegato, al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e, per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non sono pagate che dopo divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio.

Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennità liquidate non possono essere cedute, pignorate o sequestrate, eccettuato il caso di debito verso il comune, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, o per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenuta non può eccedere il quinto e nell'altro il terzo dell'ammontare degli assegni predetti.

Le pensioni sono pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per i pensionati dello Stato.

Le rate di pensioni non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

(Approvato).

Art. 33.

La Cassa di previdenza può corrispondere agli impiegati, alla vedova e agli orfani, aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno vitalizio definitivo, che sarà loro dovuto.

L'acconto non può eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

(Approvato).

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 34.

L'ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti raccoglie annualmente le osservazioni statistiche sugli impiegati in servizio, sui pensionati e sulle famiglie rispettive, ed eseguisce ogni cinque anni il bilancio tecnico del fondo d'invalidità, nonchè di quelli della reversibilità e delle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza.

(Approvato).

Art. 35.

La vigilanza da parte della Commissione istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti è estesa alla gestione della Cassa di previdenza.

Una Commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, composta almeno di due rappresentanti di ciascuna delle due Camere legislative e di due funzionari della Cassa stessa, oltre ad esercitare le attribuzioni ad essa affidate con la presente legge, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone ai ministri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della medesima. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri, dai quali dipendono le classi degli iscritti e due degli iscritti medesimi, scelti con le norme da determinarsi dal regolamento. Gli uni e gli altri intervengono e hanno voto deliberativo nelle adunanze della

Commissione in cui si tratti dell'istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragione di pubblico ufficio, specialmente si occupino di istituti di previdenza, in numero non maggior di quattro.

(Approvato).

Art. 36.

È riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio, non superiore ai 15 anni, prestato anteriormente alla data dell'attuazione della presente legge, dall'impiegato per il quale l'iscrizione alla Cassa è facoltativa, giusta il disposto dell'articolo 2, purchè esso versi il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo seguente.

Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento è fissato in un anno a partire dalla data predetta.

(Approvato).

Segue ora l'articolo 37, per il quale l'ufficio centrale propone una nuova dizione di cui do lettura.

Art. 37.

L'impiegato che si iscriverà alla Cassa nel primo quindicennio dalla promulgazione della presente legge, sarà assoggettato al contributo straordinario del 2 per cento sullo stipendio per 10 anni consecutivi.

Per l'impiegato che si valga della facoltà concessa con l'articolo precedente, detto contributo straordinario è elevato al 6 per cento per tanti anni quanti sono quelli che si vogliono riscattare.

L'importo complessivo del contributo 6 per cento può anche essere versato alla Cassa realmente nei primi dieci anni dalla data dell'attuazione della presente legge. Tale contributo nella misura di cinque sestimi è accreditato all'impiegato nel rispettivo conto individuale; il sesto rimanente è accreditato al fondo di reversibilità.

Blaserna, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Blaserna, relatore. L'articolo 37 stabilisce in via transitoria una imposizione, un contributo straordinario del 2% sugli impiegati che si iscrivono nella Cassa. Ora questa disposizione si trova nell'articolo 37 proposto dal Governo. Noi abbiamo trovato che questo articolo era troppo vago; è vero che esso è compreso fra le dispo-

sizioni transitorie; ma siccome si stabiliva bensì, che ogni impiegato avrebbe versato dieci quote annuali, ma non si fissava un limite di tempo, fino al quale i nuovi impiegati avrebbero dovuto versare questo sussidio straordinario del 20%, abbiamo creduto di dover limitare tale obbligo per un certo numero di anni.

E così sorse la proposta nostra all'articolo 37 dove si diceva: « Durante il primo decennio dalla istituzione della cassa l'impiegato è assoggettato al contributo straordinario del 20% sullo stipendio. » Ora ulteriori studi, che abbiamo fatto, ci hanno dimostrato che questa misura sarebbe piccola e riuscirebbe quindi poco efficace, perchè il contributo straordinario del 20% deve andare ad impinguare il fondo destinato a conferire una qualsiasi pensione agli impiegati che sono già in carica, e che naturalmente non potranno avere che una quota molto minore di quella fissata in modo normale per gli impiegati di nuova nomina. Ora questo modo di impinguare la Cassa riuscirebbe inefficace, e d'accordo con l'onorevole ministro dell'interno l'Ufficio centrale propone una nuova dicitura al primo paragrafo di questo articolo 37, e della quale ha già dato lettura il nostro Presidente, che sarebbe la seguente:

« L'impiegato che si inseriverà alla Cassa nel primo quindicennio dalla promulgazione della presente legge, sarà assoggettato al contributo straordinario del 20% sullo stipendio per 10 anni consecutivi »; di modo che per circa 25 anni ci saranno delle quote che si verseranno in Cassa, e questo è bene il tempo in cui si liquideranno le pensioni per il grosso degli impiegati attualmente in attività di servizio.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho difficoltà di accettare le modificazioni state proposte a questo articolo 37 dall'Ufficio centrale, specialmente per la considerazione che l'incognita che presenta la legge in esame è appunto l'onere che graverà la Cassa per la iscrizione degli impiegati già in carica. Per quelli che vi entrano dopo la pubblicazione della legge, i calcoli sono fatti in modo da assicurare contro qualsiasi eventualità di perdita, ma quando invece si tratta di permettere all'impiegato che è già attualmente in funzioni di iscriversi alla Cassa e di poter partecipare alla pensione con effetto retroattivo fino a 15 anni,

allora ci si trova di fronte ad un problema assai più complicato. Siccome la proposta dell'ufficio centrale tende precisamente a rendere più sicura l'operazione, che è la più aleatoria, della Cassa, accetto di buon grado la modificazione proposta.

Presidente, Pongo ai voti l'art. 37 così modificato. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 38.

Per il riconoscimento di cui all'art. 36 i Comuni corrispondono alla Cassa, con le stesse norme stabilite per il contributo ordinario, durante i primi quindici anni dall'attuazione della presente legge, un contributo straordinario del 2 per cento sugli stipendi corrispondenti, alla data medesima, ai posti stabiliti per legge o per organico.

Tale contributo è separatamente capitalizzato nel fondo dei riscatti, per essere distribuito alla fine del primo decennio e successivamente di anno in anno sino al quindicesimo, nei singoli conti individuali a favore degli impiegati che si valgono della facoltà concessa dall'articolo 36. La distribuzione è fatta proporzionatamente alle somme accumulate nei conti stessi coi cinque sestimi del contributo straordinario personale, di cui all'articolo precedente, e in misura che non ecceda tali somme.

Nel fondo dei riscatti è anche versato il contributo straordinario del 2 per cento sugli stipendi degli impiegati che non si valgono della facoltà concessa dall'art. 36, nonchè di quelli che entreranno in servizio dopo la data di attuazione della presente legge e di coloro che hanno compiuto il versamento relativo al periodo di riscatto prima della scadenza del decennio.

Esaurito il periodo di funzionamento del fondo dei riscatti, le somme in esso eventualmente rimaste, come pure le entrate annuali, di cui al comma precedente, saranno versate nel fondo di reversibilità.

(Approvato).

Art. 39.

I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità incominceranno dieci anni dopo l'istituzione della Cassa.

Per gl'impiegati che si saranno valsi della facoltà concessa dall'art. 36, oltre il periodo di servizio, non superiore ai 15 anni, prestato anteriormente alla data dell'attuazione della legge

e reso utile alla liquidazione degli assegni di riposo, sarà tenuto conto anche del maggiore numero di anni di servizio anteriori a quelli riscattati per calcolare il tempo necessario a conseguire il diritto alla pensione.

Detto servizio anteriore, oltre a quello riscattato, sarà pure ritenuto utile per la pensione, se prestato presso Comuni che, alla data dell'attuazione della presente legge, avevano regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, purchè per tale periodo non abbiano conseguito pensione o indennità dai Comuni medesimi.

(Approvato).

Art. 40.

La presente legge andrà in vigore col primo gennaio 1904.

Entro sei mesi dalla sua promulgazione il Governo del Re provvederà alla pubblicazione del relativo regolamento.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'Ufficio centrale propone un ordine del giorno concepito così:

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare un disegno di legge per provvedere alle pensioni degli impiegati provinciali ».

Il ministro accetta quest'ordine del giorno?

Giolitti, ministro dell'interno. L'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale, invita il Governo a presentare un disegno di legge per provvedere alle pensioni degli impiegati provinciali. Io riconosco che le stesse ragioni, che hanno consigliato a presentare un progetto di legge per istituire una cassa pensione per gli impiegati comunali, consigliano pure a provvedere nello stesso modo per gli impiegati provinciali. Al Ministero mancavano però i dati statistici per poter completare il disegno di legge; quindi è parso miglior partito dar corso intanto a questo progetto, salvo poi a completarlo secondo la proposta dell'Ufficio centrale.

Io credo anzi che sia necessario studiare un altro problema che si avvicina molto a questo, trovar modo cioè di provvedere anche per gli impiegati delle opere pie, per i quali si ripetono gli stessi inconvenienti che si verificano per gli impiegati dei comuni. Gli impiegati delle opere pie non hanno diritto a pensione, e divenuti inabili

al servizio, continuano a godere lo stipendio, per quel sentimento di commiserazione che si ha per coloro che hanno lungamente servito. Sarà anche bene occuparsi del personale di basso servizio dei comuni, delle provincie e delle opere pie, e provvedere ad esso non con una cassa speciale, perchè non occorre, ma obbligando gli enti, dai quali dipendono, ad iscriverli alla cassa nazionale per la vecchiaia.

Io credo che con un altro disegno di legge noi potremo completare questa serie di provvedimenti cominciati coi maestri elementari, coi medici condotti, ed ora con gli impiegati comunali.

Ritengo, che il giorno in cui studieremo quest'altro lato del problema, sarà anche conveniente che tutte queste casse speciali, specialmente quelle che riguardano i comuni, siano fuse in una cassa unica, perchè evidentemente le medie più si rivolgono a grandi numeri, e più si avvicinano alle probabilità, sulle quali si è calcolato.

Quindi io accetto di buon grado l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Blaserna, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Blaserna, relatore. Ringrazio il ministro dell'interno a nome dell'Ufficio centrale per aver accettato l'ordine del giorno da noi proposto; e giacchè ho la parola, mi permetto di comunicare al Senato che, per il tramite della nostra presidenza, ci è pervenuta una petizione della Deputazione provinciale di Como, la quale avrebbe desiderato che, discutendosi questa legge per gli impiegati comunali, vi si comprendessero anche gli impiegati provinciali.

Ora noi, come ho avuto l'onore di dire nella relazione, avevamo anche il desiderio di comprendere gli impiegati provinciali, ma siccome la questione non era matura, perchè non era stato fatto ancora un censimento di questi impiegati, ammettendoli senz'altro, si sarebbe fatto un piccolo salto nel buio. Quando si tratta di danaro e di casse di previdenza, mi pare che l'aritmetica deve regnare sovrana: ecco la ragione per la quale non abbiamo creduto di poter comprendere fin d'ora, in questa legge, anche gli impiegati provinciali, e ci siamo limitati soltanto a presentare un ordine del giorno al riguardo, che l'onorevole ministro dell'interno ha accettato, e che invita il Governo a provvedere anche agli impiegati provinciali.

È per questa ragione che non possiamo acco-

gliere la domanda nella forma come ci viene fatta dalla Deputazione provinciale di Como, ma mi pare che abbiamo provveduto in precedenza per quanto era possibile di farlo.

Credo che anche la Deputazione provinciale si terrà soddisfatta dell'ordine del giorno che noi abbiamo presentato e che l'onorevole ministro dell'interno ha accettato.

Ricotti, domando di parlare.

Presidente. Nè ha facoltà.

Ricotti. Ho chiesto la parola per una semplice raccomandazione che vorrei presentare all'onorevole ministro.

Attualmente è da noi in vigore la legge sul monte pensioni dei maestri che assicura una pensione vitalizia agli insegnanti delle scuole elementari. Questa è una legge antica che funziona da oltre 25 anni. Altra legge, di data molto più recente, provvede per la pensione ai medici condotti. Una terza legge sta oggi innanzi al Senato, e con essa si provvederebbe alle pensioni vitalizie dei segretari comunali ed altri impiegati amministrativi e tecnici dei comuni. L'onorevole ministro ci ha già annunciato che presenterà altre leggi speciali non soltanto per gli impiegati delle provincie, ma anche per gli impiegati delle opere pie. Queste sono tutte cose che io approvo grandemente, perchè credo sia un grande progresso sociale il provvedere di pensione vitalizia tutti gli impiegati di qualsiasi specie, che hanno prestato lunghi servizi allo stato, ai comuni, alle provincie, ed agli istituti di beneficenza.

Ma d'altra parte mi sembra cosa naturale che queste diverse casse autonome di pensioni debbano essere regolate con principî ben poco differenti fra loro, onde la giustizia distributiva fra le diverse categorie d'impiegati non ne soffra.

Avendo stabilito un confronto fra il trattamento fatto ai maestri elementari, ai medici condotti ed ai segretari comunali con le due leggi già vigenti e quella che stiamo per votare, mi son dovuto persuadere di una differenza di trattamento che mi sembra veramente ingiustificabile. Così, ad esempio, ho osservato che la legge dei maestri e quella dei medici condotti accorda il diritto alla liquidazione della pensione, se richiesta dall'interessato, dopo 25 anni di servizio, mentre in questa nuova legge per i segretari il diritto di liquidare la pensione si acquista solo dopo 40 di servizio, ovvero con 25 anni di servizio e 65 d'età.

Ciò che aggrava la situazione dei segretari senza nessun vantaggio finanziario della Cassa.

Ma la considerazione di maggior importanza, e sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, è quella relativa all'importo della pensione liquidata colla nuova legge ai segretari comunali, i quali a pari condizioni di servizio, di età e di contributo annuo, liquideranno una pensione vitalizia notevolmente inferiore a quella concessa ai medici condotti ed ai maestri elementari.

Invece di limitarmi ad una semplice raccomandazione, avrei potuto proporre alcune modificazioni al progetto ministeriale, ma considerando che questa legge non avrà la sua esplicazione che fra dieci anni, mi astenni da qualsiasi proposta che avrebbe potuto cagionare qualche ritardo nell'intervento del nuovo Istituto di previdenza per i segretari ed impiegati comunali, salvo a migliorare nel seguito le singole disposizioni.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti. Se si fosse potuto fin da principio prendere di fronte tutta la materia delle pensioni dei maestri, dei medici condotti, degli impiegati comunali e provinciali e delle opere pie, e fare fin da principio una cassa unica per tutti, si sarebbe risolto meglio questo problema. Ma, come ha ricordato il senatore Ricotti la legislazione nostra ha comminato gradatamente. Si è cominciato a costituire la cassa Monte pensioni, così si chiamava, per i maestri elementari la cui istituzione, se ben ricordo, risale nientemeno che al 1877.

Quel monte pensioni per i maestri è stato fatto anche col concorso dello Stato, il quale contribuì per parecchi anni con trecentomila lire all'anno ad aumentare il fondo. Di più questo monte pensioni per i maestri, in origine, non provvedeva nè alle vedove, nè agli orfani; provvedeva esclusivamente ai maestri quando diventavano inabili al servizio. Ne è venuto per conseguenza che si è accumulato un capitale eccedente ai bisogni, e allora venne una seconda legge, che completò il monte pensioni per i maestri e migliorò le condizioni dei maestri stessi.

Ora il senatore Ricotti dice: Sarebbe meglio fondere tutti questi istituti insieme. Io non mi rifiuto di studiare il problema, però devo accennare ad una difficoltà per quel che riguarda i maestri elementari. Questa cassa speciale del Monte pensioni per i maestri elementari ha già un capitale ingentissimo, accumulato principalmente con i contributi dei maestri stessi.

Ora, il fondere insieme una Cassa, che ha già

molte diecine di milioni, con una Cassa che ancora ha da cominciare a funzionare, potrebbe (e il senatore Ricotti lo comprenderà facilmente) dar luogo a reclami. Io quindi credo che sarà più facile risolvere il problema, limitandoci alla fusione delle casse che sono di recente istituzione, cioè la Cassa per i medici condotti con la Cassa che si istituisce ora per gli altri impiegati comunali, e anche con quella che si trovasse modo di istituire per gli impiegati provinciali e delle opere pie. Io credo che sia prudenza limitar la fusione a queste, perchè andare a mettere in questione di nuovo la cassa del Monte pensioni dei maestri elementari, che funziona da molti anni, che è retta da norme sostanzialmente diverse dalle altre, forse sarebbe una complicazione eccessiva del problema. Ad ogni modo assicuro il senatore Ricotti che questo problema sarà studiato con questa sola riserva, per non complicare troppo e non far sorgere dei reclami da coloro che hanno interessi col Monte delle pensioni dei maestri.

Ricotti. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ricotti. Ho chiesto di parlare per uno schiarimento.

Innanzitutto ringrazio il ministro dell'accoglienza che ha fatto alla mia raccomandazione, però devo fargli osservare che io non ho proposto di concentrare in una cassa unica tutti i fondi accantonati per far fronte alla spesa degli aventi diritto alla pensione, ma soltanto si adottino sistemi uniformi di trattamento per tutti gli impiegati, anche quando la loro sorte viene regolata con leggi diverse, come appunto succede oggidì.

Blaserna, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Blaserna, relatore. L'Ufficio centrale vedrà di buon occhio che l'onorevole ministro dell'interno si metta a studiare tutte queste casse per vedere se e fino a qual punto si possano dare delle norme uniformi per tali pensioni. Ma vi sono certe differenze sostanziali che non si devono e non si possono togliere. Altro è un maestro elementare che deve insegnare 5 ore al giorno a 50 o 60 ragazzi in iscuola, e se è un maestro buono deve sfiatarsi per arrivare ad ottenere un buon risultato, ed altro è un segretario comunale che siede nella sua stanza, che scrive, che copia, che manda dei dispacci da una parte e dall'altra e che compie un ufficio molto più tranquillo. È per questa ragione che in tutti i paesi, non solamente

in Italia, per i maestri elementari, si sono sempre prese delle misure di favore, vale a dire, si è abbreviato il tempo in cui il maestro può chiedere la pensione e in cui possa ottenere il maximum della pensione; ed essi l'ottengono in una età, nella quale tutti gli altri ancora devono sedere, ed a lungo, prima di arrivarvi; queste sono differenze sostanziali. Lo stesso si dica per i medici condotti. La vita di un medico condotto è una vita molto difficile, molto dura. Pensate, per esempio, un medico condotto in montagna che deve fare 2 o 3 miglia perchè chiamato da un malato di notte con la neve, col freddo, con la pioggia, ecc.; un segretario comunale in tutta la sua vita non passa una di quelle notti. Dunque si comprende che lì anche le condizioni siano più favorevoli, specialmente per ciò che riguarda il tempo per ottenere il maximum della pensione. D'altra parte vorrei anche far osservare all'onorevole mio amico, il senatore Ricotti, che questa legge che lui dice cosa poco moderna rappresenta un progresso enorme su quello che esisteva fino adesso; basta prendere una statistica dei nostri impiegati comunali, per vedere che ce ne sono di quelli con 70, con 80, con 90 e perfino uno vi figura fra 90 e 95 anni di età. Se esso con 60 o 65 anni avesse potuto ritirarsi, non gli sarebbe parso vero, e ciò mi sembra quindi un progresso enorme.

Tutte queste considerazioni costituiscono differenze sostanziali, che si devono far sentire anche nella legge; ed è per questo che io, essendo un cultore del metodo sperimentale, confesso che queste casse separate mi fanno molto piacere, perchè dopo un certo tempo si vedrà quale sistema sia il migliore, ed allora si potrà pensare a unificarle, per quanto sarà possibile, sulla base della migliore. Ma finchè c'è tutto quello stock di vecchi impiegati da liquidare ancora per la pensione con misure che sono quel che sono, perchè miracoli non si possono fare, ma che sono necessariamente diverse per le diverse categorie di persone, mi pare che sarebbe molto prematuro di volerli assoggettare a condizioni eguali.

Tuttavia, se l'onorevole ministro dell'interno si propone di studiare questa questione, saremo noi i primi ad applaudire se riuscirà a risolverla, ma, lo ripeto, si tratta di una questione molto difficile, e che mi pare anche per ora assai prematura.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà

Giolitti, ministro dell'interno. Le osservazioni fatte dal senatore Ricotti e dal senatore Blaserna dimostrano quanto sia ardua la risoluzione di questo problema.

Ora io tengo a mettere bene in chiaro l'impegno che ho preso; esso consiste, in primo luogo nel provvedere a quel che riguarda gl' impiegati provinciali, perchè agli impiegati provinciali si potrà, su per giù, con pochissime differenze fare quanto si è fatto per quelli comunali.

Rispetto ad altre categorie, specialmente per gli impiegati delle opere pie, per il personale operaio addetto ai comuni e alle provincie negli uffici delle opere pie, ho preso solo l'impegno di studiare, e le difficoltà, messe innanzi dal senatore Ricotti e dal senatore Blaserna, dimostrano che di studio ci è bisogno.

Credo che sia un problema che vada risolto, ma con maturità di consiglio ed avendo sott'occhio tutti i dati necessari, trattandosi di un problema sostanzialmente aritmetico; tale cioè che per risolverlo bisogna averne tutti i termini, i quali ora ci mancherebbero assolutamente.

Io dunque prendo impegno formale, secondo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, di proporre la estensione di questa legge, con le modificazioni che occorressero, agli impiegati provinciali, e di studiare gli altri problemi ai quali si è accennato.

Presidente. Per ora il Senato è semplicemente chiamato a deliberare sull'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dallo onorevole ministro, che rileggo: « Il Senato invita il Governo del Re a presentare un disegno di legge per provvedere alle pensioni degli impiegati provinciali ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Taverna, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

Presidente. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali ».

Votanti	72
Favorevoli	59
Contrari	13

Il Senato approva.

« Conversione in governativo del Liceo-Ginnasio di Molfetta »:

Votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

Il Senato approva.

« Passaggio del servizio tecnico dell'azienda dei canali Cavour e del personale del Genio civile che vi è addetto, dal Ministero dei lavori pubblici alle Finanze »:

Votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani, alle ore 15:

I. Interpellanza del Senatore Pongiglioni al Ministro della Pubblica Istruzione sullo stato dei quadri collocati nella Galleria del Palazzo Rosso, ceduto dalla Duchessa di Galliera al Municipio di Genova, e sulla vigilanza del Governo per la loro regolare conservazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (151-*Seguito*).
2. Disposizioni sui Manicomî e sugli alienati (147).
3. Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortunî degli operai sul lavoro (22).

4. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 150.168,17 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative (182).
5. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903 (187).
6. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (183).

7. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (186).

La seduta è sciolta (ore 18,30).

Licenziato per la stampa
il giorno 3 Aprile 1903 alle ore 18.

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



LXXVIII.

TORNATA DEL 20 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario — *Congedi* — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti* — *Sunto di petizioni* — *Annunzio di interpellanza* — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Ponsiglioni al ministro della pubblica istruzione* — *Purlano il senatore Ponsiglioni, il Ministro dell'istruzione pubblica ed il senatore Monteverde. L'interpellanza è esaurita.* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni » (N. 151)* — *All'articolo 16 parlano il senatore Luchini Odoardo ed il Ministro dell'interno* — *Si approva l'articolo 16* — *Senza discussione si approvano gli articoli dal 17 al 20* — *All'articolo 21 parlano i senatori Serena, Sacchetti, Gabba, Vitelleschi, Luchini Odoardo, Mezzanotte, relatore, ed il Ministro dell'interno* — *Approvasi il 1º comma dell'articolo 21* — *Il senatore Carle fa una dichiarazione di voto* — *Approvasi il 2º comma dell'articolo 21* — *Al 3º comma dell'articolo 21 parlano i senatori Di Sambuy, Vitelleschi, Carle ed il Ministro dell'interno* — *Approvasi il 3º comma ed il complesso dell'articolo 21* — *Senza discussione si approva l'articolo 22* — *All'articolo 23 parlano il senatore Luchini Odoardo ed il Ministro dell'interno* — *L'articolo 23 è approvato* — *Senza discussione approvasi l'articolo 24* — *Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15.35.

Sono presenti i ministri dell'interno, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della marina, *interim* degli affari esteri.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente seduta che è approvato.

Congedi.

Presidente. Domandano congedo i signori senatori:

Ponti, di dieci giorni per motivi di salute;
Di Marzo, di sei giorni per motivi di famiglia;
Rossi Angelo, di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intenderanno accordati.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

Presidente. È pervenuta la seguente lettera dalla Presidenza della Corte dei conti:

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese di marzo non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva ».

« Il Presidente

« Finali »

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Sunto di petizioni.

Presidente. Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

N. 146 — Giovanni Torlonia, Ludovico Chigi ed altri 38 proprietari dell'Agro Romano fanno istanza al Senato perchè sia modificato l'art. 7 del disegno di legge « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489, concernente il bonificamento dell'Agro Romano » (N. 189).

N. 147 — Stefanoni Luigi di Roma fa istanza al Senato perchè non sia approvato il disegno di legge relativo all'impianto di una stazione radiotelegrafica ultra potente (sistema Marconi)

Annunzio di interpellanza.

Presidente. È pervenuta al banco della Presidenza la seguente domanda di interpellanza del senatore Ginistrelli;

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulla necessità di un progetto di legge che definisca la responsabilità dei provocatori degli scioperi e sulla necessità di disciplinare le associazioni che sotto lo scopo del miglioramento delle classi operaie, abusando della libertà, provocano dei disordini ed arrestano il libero lavoro ».

Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, lo prego di voler dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho difficoltà di accettare l'interpellanza del senatore Ginistrelli; pregherei però che fosse discussa dopo approvati i due progetti di legge « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni » e « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati ».

Presidente. Il senatore Ginistrelli accetta?

Ginistrelli. Ringrazio l'onorevole ministro e consento nella sua proposta.

Presidente. Se non si fanno osservazioni, rimane inteso che questa interpellanza si discuterà dopo approvati i disegni di legge ricordati dall'onorevole ministro.

Svolgimento della interpellanza del sen. Ponsiglioni al Ministro della pubblica istruzione.

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Ponsiglioni al ministro della pubblica istruzione sullo stato dei quadri collocati nella galleria del Palazzo Rosso, ceduto dalla duchessa di Galliera al Municipio di Genova, e sulla vigilanza del Governo per la loro regolare conservazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ponsiglioni.

Ponsiglioni. Onorevoli colleghi, voi conoscete per certo i fatti che hanno dato origine alla mia interpellanza e che si svolsero nel loro periodo critico durante il tempo in cui erano sospesi i nostri lavori. E per certo avete seguito questi fatti con quell'interesse intenso ed intelligente

che ponete sempre in ogni argomento che si riferisce alla conservazione del patrimonio artistico italiano, vale come dire alla conservazione del titolo primo della nobiltà della nostra schiatta, della prima forza del nostro risorgimento nazionale.

Io quindi posso limitarmi ad un accenno semplice e fugace. Devo peraltro dirne quel tanto che valga a spiegare, non solo la causa, ma lo scopo della mia interpellanza.

La duchessa di Galliera, nata Brignole-Sale, donò al municipio di Genova il Palazzo Rosso con l'annessa ricca galleria di quadri; e la donazione ampliò e riconfermò nel 1873 aggiungendo alcune clausole di reversibilità in un articolo dell'atto di cessione, delle quali mi accadrà in seguito dire una parola.

Per tal guisa la illustre Gentildonna diede prova novella di quella munificenza leggendaria, che rese celebre nel mondo il suo marito e la sua famiglia; beneficenza la quale è rivolta, non solo ad avvantaggiare gl'interessi materiali della città nativa, ma altresì, come nel caso nostro, gl'interessi morali e intellettuali.

Di siffatti esempi Genova, per verità, può mostrarsi degnamente superba.

Per molti anni la galleria del Palazzo Rosso, lo sappiamo tutti, oltre che dai Genovesi è stata visitata da quanti forestieri colti furono di passaggio a Genova. Sullo stato della conservazione di questa galleria non vi furono mai lagnanze che potessero impensierire coloro che erano posti alla sua sorveglianza.

Solo nel 1901 l'attenzione del pubblico fu richiamata sopra guasti e deperimenti che si riscontrarono in alcuni capolavori e segnatamente nelle due tele dei celebri ritratti del Van Dyck, collocati nella cosiddetta sala della Primavera. La causa dei guasti non è imputabile ad alcuna persona: furono certamente prodotti dalle insidie del tempo, perchè, purtroppo, mi si consenta questa brevissima divagazione, purtroppo la pittura trovasi, rispetto alla durata delle sue opere, in condizioni assai inferiori delle altre arti, e principalmente in condizioni inferiori alla poesia.

Zeusi fu senza dubbio, come suona la fama, un grandissimo pittore, ma nessuno dei quadri suoi è giunto fino a noi. Sono arrivati bensì tanti quadri che si trovano nell'*Iliade* e nell'*Odissea*: quello per esempio di Ettore e Astianatte non ha perduto una linea della sua bellezza, ed è esposto sempre alla crescente ammirazione degli uomini.

D'altronde dei deterioramenti si sono pure riscontrati, come ha notato una persona competente che prese parte alla polemica attuale, nel ritratto della principessa Isabella di Spagna che si trova, come quasi tutti abbiamo veduto, nella galleria di Torino ed è opera dello stesso Van Dyck.

Comunque siano avvenuti tali deterioramenti, o in conseguenza del tempo o in conseguenza delle vicende corse da questi quadri, segnatamente nel loro passaggio dalla Francia all'Italia, certo è che essi destarono la più viva apprensione nel pubblico e determinarono nel municipio di Genova, precisamente nel 1901, solleciti provvedimenti. Determinarono la nomina di una Commissione incaricata di accertare quali quadri richiedevano restauro urgente, d'indicare la persona idonea ad eseguirli, di suggerire le modalità e di curare e sorvegliarne l'esecuzione.

Questa Commissione fu indubbiamente scelta con elevato criterio, e sulla sua competenza non sorse lagnanza alcuna, e d'altronde non poteva sorgere contestazione. Io non faccio i nomi dei componenti; se il ministro lo crederà opportuno egli li nominerà. Ma basti dire che a comporla furono chiamati i direttori delle pinacoteche e accademie delle principali città d'Italia e vi fu compreso l'elemento locale. Malgrado ciò sorse la guerra intestina fra quelli che componevano la Commissione. Uno di essi, dissenziente nella proposta di invitare un professore di Bologna per eseguire i restauri, fu oppositore vivacissimo del metodo praticato nel restaurare i quadri.

Ad ogni modo i lavori, più o meno attraversati, procedettero innanzi e furono approvati o, come si direbbe, collaudati dalla maggioranza della Commissione. Ma qui, onorevoli colleghi, incominciano le dolenti note. Degli screzi e soprattutto dei pretesi guasti arrecati ai quadri per l'errato sistema della restaurazione, se ne impadronì la stampa. Mandò il primo allarme qualche piccolo giornale letterario di Genova ed a questo tenne bordone la serie di molti giornali letterari e politici, fra i quali i più influenti d'Italia e si accese una vivacissima polemica fra i sostenitori e gli accusatori dei restauratori; e l'eco, come è ben facile immaginare, si ripercosse nella stampa estera. Giornali importantissimi, segnatamente di Londra e New York, si occuparono con vivo interesse dell'argomento e qualcheduno, come avviene, passò il segno della discrezione e della ragionevolezza, esagerando fino al paradosso i

danni riscontrati, condannando in fascio, come inetti e quasi vandali, gli artisti e i pubblici amministratori d'Italia.

Per dare un saggio al Senato della piega che prese questa polemica nella stampa del mondo, mi limiterò ad accennare ad una notizia pubblicata in uno dei più diffusi giornali di Parigi; di un giornale che ha larga clientela, non solo nelle classi così dette mondane, ma altresì nelle classi intellettuali ed aristocratiche, sotto il terrorizzante titolo: «Disastro artistico». Questo giornale pubblicò un telegramma mandato da Roma ad un grande giornale di Londra, secondo il quale «in seguito ad inconsulte riparazioni, due Van Dyck ed altri importantissimi quadri della galleria Brignole-Sale in Genova sarebbero stati rovinati. I due Van Dyck soltanto valgono milioni. Il Ministero aveva incaricato della riparazione (senta l'onorevole Nasi che giustizia gli si rende), il Ministero aveva incaricato della riparazione un pittore senza competenza, il quale passò sopra i quadri nientemeno che una soluzione alcalina».

Pazienza se il rumore si fosse fermato alla stampa; ma passò anche al municipio di Parigi, dove si parlò dei quadri del Palazzo Rosso. Un consigliere, tratto senza dubbio in errore da qualche giornale, presentò la seguente mozione: «l'amministrazione è incaricata di fare delle pratiche per assicurarsi se le clausole e condizioni contenute nell'atto di cessione della galleria fatta dalla duchessa di Galliera al municipio di Genova siano state totalmente osservate, ed in caso contrario, si facciano valere i diritti della città di Parigi».

A questa mozione ha dato pretesto la disposizione dell'atto di cessione al quale ho accennato poc'anzi; ma è inutile fermarsi sull'incidente; evidentemente l'onorevole consigliere del municipio di Parigi non conosceva affatto l'istrumento, perchè se lo avesse appena letto si sarebbe persuaso che è destituito di ogni fondamento giuridico l'assunto da lui indicato, e che la clausola della reversibilità di cui si parla nell'atto di cessione implica, per potersi avverare, l'ipotesi che il municipio di Genova si voglia volontariamente disimpacciare nella cura della pinacoteca, o colposamente contravvenga alle condizioni stabilite: e ad ogni modo la reversibilità non avrebbe luogo immediatamente a favore del municipio di Parigi, ma avrebbe luogo a favore degli eredi della duchessa di Galliera. E la duchessa di Galliera, dettando quel-

la clausola, aveva tanto poco in animo di privare la sua città natia del beneficio accordato, che soggiungeva subito nel contesto: « tal clausola di reversibilità e devoluzione non ha altro scopo da quello infuori di assicurare a favore della città di Genova la fedele esecuzione delle condizioni stipulate a suo lustro, decoro ed utilità ».

Quindi la mozione non ebbe e non poteva avere seguito, e a Genova, dove tanto abbonda il buon senso, non se ne occuparono più altrimenti.

Vi sono però altre questioni che si riferiscono ai supposti danni riscontrati nella galleria Brignole; queste non ancora del tutto assopite furono trattate, come è ben naturale supporlo, nel Consiglio comunale.

L'adunanza in cui la questione fu trattata dinanzi al municipio di Genova, è stata quella del 2 marzo. Fu forse male che la prima volta annunciata si differisse, perchè il differimento aumentò le ansie e le diffidenze dell'aspettazione.

Ad ogni modo al dibattito caloroso davano esca, non conviene nascondercelo, oltre che l'interesse dell'arte, anche un po' gl'interessi dei partiti e delle gare locali.

Se non che bisogna soggiungere subito che a Genova, come in ogni altra colta città d'Italia, l'affetto ai monumenti della propria gloria è così forte, che (per dirla con una frase troppo nota del Manzoni), quasi diventa rabbioso.

Il sindaco, nell'adunanza del 2 marzo, fece una relazione dei provvedimenti presi, e dei quali ho già fatto accenno in principio, cioè della nomina della Commissione, rilevò le contestazioni sorte e concluse: « Sospesa l'operazione della verniciatura, il sindaco referente si propone a massima cautela di riconvocare la Commissione, affinchè proceda e profferisca l'ultima parola sul proposito ».

Il Consiglio comunale, riflettendo il pensiero del sindaco, votò il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio comunale, ritenuto che la preoccupazione per la conservazione dei quadri del Palazzo Rosso è ora passata dalla Giunta e dal Consiglio comunale nel mondo dell'arte, appunto perchè il Consiglio di Genova ha ferma coscienza di avere scrupolosamente adempiuto ai suoi doveri, delibera di sospendere per ora ogni altro provvedimento, manda al sindaco di comunicare la presente deliberazione alla Commissione artistica perchè riferisca in merito alle osservazioni fatte contro le opere di restauro dei quadri di Palazzo Rosso ».

Come ben vede il Senato, la deliberazione del municipio di Genova, se può ritenersi esauriente, e son ben lieto di rilevarlo, per quanto concerne la responsabilità dell'Amministrazione, non risolve (e si comprende che il silenzio è determinato da nobile sentimento di delicatezza) il punto vitale della questione, vale a dire se le critiche fatte al riguardo del restauro hanno fondamento di ragione. L'esame di questa questione è rimesso alla stessa Commissione.

Ora vorrà essa farsi giudice di revisione dell'opera propria? O nella ipotesi più verosimile, vorrà giustificarsi vincendo quella suscettibilità, non dirò permalosa, ma squisitissima per fermo che è propria degli artisti? D'altronde la rinuncia di alcuni componenti la Commissione è entrata nel dominio della pubblica notorietà e non saranno lievi gli ostacoli per colorire il disegno affacciato da alcuni, di rinvigorire l'antica Commissione con nuovi elementi.

Di questi dubbi, di queste incertezze, naturalmente l'opinione pubblica continua a preoccuparsi in Genova, quantunque la primitiva apprensione sia in gran parte calmata, ed ecco perchè seguendo anche il consiglio di amici della città dove sono da 25 anni, e che considero come mia per adozione, incoraggiato anche ad insistervi da un nostro collega, il senatore Boccardo, mio maestro, che è vanto e decoro di Genova, ecco perchè mi sono permesso di presentare questa interpellanza al Senato.

Io mi auguro che il Senato gradisca di sentire dal ministro una parola che lo rassicuri che i quadri del Palazzo Rosso non hanno patito ingiuria di sorta nei restauri praticati; e principalmente lo rassicuri che su quanto resta a fare per la loro definitiva riparazione e sistemazione, troncati gli indugi, sarà provveduto con l'assidua sorveglianza del Governo.

Aspetto la parola del ministro.

Nasi, ministro della pubblica istruzione. Comando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nasi, ministro della pubblica istruzione. Al dotto e lungo discorso del senatore Ponsiglioni darò brevi risposte, sia per togliere dubbi espressi, che sarebbe veramente dannoso lasciare nell'opinione pubblica, sia per fargli notare, meglio di quanto egli non mostri di conoscere, lo stato delle cose, specialmente per ciò che riguarda l'azione del Governo.

Il senatore Ponsiglioni crede forse che il ministro della pubblica istruzione abbia lasciato piena libertà d'azione alle autorità locali di Genova e alla Giunta di vigilanza eletta dal Municipio: io non starò a discutere quanta e quale fiducia si debba accordare a questa Commissione, in cui, oltre ai nomi di parecchi insigni cittadini, vi sono quelli di valentissimi artisti, tra i quali potrei, a titolo di onore, citare il nome di Giulio Cantalamessa, direttore della galleria di Venezia.

La Commissione di vigilanza fu così gelosa delle attribuzioni sue, che nella prima riunione credette opportuno di chiamare nel suo seno un altro giudice competentissimo ed autorevole, il prof. Corrado Ricci, che disgraziatamente non poté intervenire a quelle adunanze.

Appena sorsero le contestazioni, delle quali ha parlato l'onorevole Ponsiglioni, cominciò l'azione ministeriale; primo atto fu quello d'invitare lo stesso prof. Corrado Ricci a recarsi immediatamente in Genova, per fare una relazione esatta sui lavori, ed anche sull'attendibilità delle censure rivolte all'opera del restauratore.

Il Ministero si rivolse inoltre ai direttori delle gallerie di Torino e di Venezia e ne ebbe particolareggiati rapporti.

Non contento di ciò, fu mandato espressamente a Genova il prof. Arduino Colasanti, valente cultore di arte, discepolo del prof. Venturi, il quale consegnò agli atti del Ministero una lunga e notevolissima relazione, che offre elementi preziosi di giudizio sopra ogni vertenza.

Ora, ad eccezione del prof. Quinzio, che è il direttore della galleria di Genova, tutti sono perfettamente d'accordo nell'ammettere che le cose procedettero nella migliore maniera che si poteva; che non vi sono nè errori, nè danni; che la critica rappresentava una vera esagerazione, o peggio, secondo il parere del prof. Corrado Ricci, che adoprò parole vivacissime, contro quella che fu una vera campagna fatta appositamente da una parte della stampa, per dare ad intendere in Italia e fuori, che noi siamo delle cose d'arte cultori meno zelanti di quanto sia dover nostro, e di quanto sia nelle buone tradizioni italiane.

Tutte le manifestazioni contrarie all'opera del restauratore prof. Orfeo Orfei di Bologna, sono sorrette da un solo giudizio, quello del prof. Quinzio che prima si era opposto alla scelta dell'Orfei, desiderando che fosse adibita una persona del luogo, siccome risulta dagli atti. E quale sia questo

giudizio del prof. Quinzio si può scorgere dalle seguenti sue parole riferite dal professore Corrado Ricci: « Senti con orrore che, opponendosi alle vernici, lo stesso direttore suggeriva *tutt'al più una piccola passata d'olio*; il quale, ossidandosi, conduce alle screpolature, all'annerimento e alla ruina del dipinto ».

Il Senato sa bene quanto sia non solo importante ma difficile l'opera del restauro; talvolta il ritocco è più difficile dell'opera di creazione; poichè il pittore si abbandona alla sua visione originale, e possedendo il magistero dei mezzi tecnici crea l'opera, ma il restauratore deve non solo comprendere l'opera dell'artista, bensì il suo magistero, la sua tecnica, che varia da persona a persona, da tempo a tempo, da scuola a scuola. Credo di non esagerare dicendo, che è difficilissimo pronunciare giudizi in questa materia anche da coloro che possono essere creduti i più competenti. Non basta esser pittori; bisogna fare studi speciali, avere speciale competenza intorno alla tecnica dell'arte.

Io dovrei da questo criterio trarre la persuasione che, il giudizio di unanimità della Commissione di vigilanza, confortato anche da quello del prof. Corrado Ricci e delle altre persone poi interrogate dal Ministero, sta a dimostrare abbastanza che il lavoro fatto dall'Orfeo Orfei sia il migliore che in quel caso era possibile. Quando sorsero le prime preoccupazioni, il lavoro fu sospeso e fu atto improvvido; ma tutti attestano, che la parte eseguita fu opera veramente lodevole.

Ora l'onorevole Ponsiglioni non si sente tranquillo sulla sorte di quei quadri, e, se male non ho inteso, desidererebbe che si facessero altre indagini. Per conto mio credo che quelle fatte siano sufficienti. Tutti gli atti che ho sott'occhio mi dicono che le critiche portate contro l'Orfei sono effetto di passioni, di avversioni ingiustificate. Che ragione c'è di prolungare questa polemica? Perchè mettere in dubbio che il lavoro sia stato fatto bene, quando non lo dicono i competenti? Ciò equivale ad accreditare le voci che da due anni si fanno circolare nel paese, accusando l'autorità di non curare gl'interessi dell'arte, e suscitando il sospetto che il municipio di Genova sia incorso nella clausola risolutiva della donazione Galliera.

Ha fatto benissimo il senatore Ponsiglioni ad affermare che chi parla di questa decadenza di diritto non conosce la clausola testamentaria; biso-

gnerebbe supporre che il Municipio abbia abbandonato volontariamente la custodia e la cura della galleria. Non vi è alcun pericolo che sia perduta questa parte interessante del nostro patrimonio artistico e nessun danno è ad esso derivato dall'opera del restauratore.

Ripeto che da tutti i documenti sorge un giudizio concorde, favorevole, autorevolissimo. Vuole l'onorevole Ponsiglioni che si faccia qualche cosa di più? Spero di no; ad ogni modo, se l'onorevole Ponsiglioni ed il Senato lo richiedono, io non potrei che mandare altre persone; le quali probabilmente non farebbero che confermare i giudizi precedenti.

Creda l'onorevole Ponsiglioni che il Ministero ha fatto quanto poteva e doveva; e per conto mio posso aggiungere che nulla lascierò intentato, affinché cessi ogni sospetto che possa farci comparire meno orgogliosi di quanto è nostro diritto di essere per il grande patrimonio artistico che possediamo e meno capaci e volenterosi di spendere tutte le nostre cure, affinché sia conservato all'ammirazione universale.

Ponsiglioni. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ponsiglioni. Sono spiacente che l'onorevole ministro, non ben cogliendo, e per colpa della mia voce senza dubbio, il senso delle mie parole, abbia creduto che io dava importanza alle dicerie corse circa ai guasti arrecati ai quadri, e che fossi d'accordo con coloro i quali ritenevano veri questi fatti: e poi l'onorevole ministro mi ha detto che io non conoscevo bene la situazione supponendo che il ministro non avesse fatto niente. Io non ho detto queste cose: non ho parlato di ciò che ha fatto il Ministero perchè desideravo che egli lo dichiarasse; e dopo quanto egli ha detto mi convinco, come anche in questa occasione l'onorevole Nasi si sia mostrato sollecito tutore degli interessi artistici, come in altre occasioni solenni.

Per ciò che riguarda la seconda parte della mia interpellanza, quello che io domandava non era di aggiungere Commissioni a Commissioni e quindi lungaggini a lungaggini. Io desideravo invece che si uscisse da ogni indugio, e si provvedesse in modo definitivo alla sistemazione dei quadri ritoccati.

Detto ciò, non ho che a ringraziare l'onorevole Nasi delle consolanti sue parole, che senza dubbio saranno accolte con molta soddisfazione a Genova, che tanto s'interessa di questa questione.

Monteverde. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Monteverde. Se il Senato me lo permette, vorrei anche io dire brevi parole intorno a questa questione che agita da molto tempo Genova, e precisamente riguardo la galleria del Palazzo Rosso. Dirò a priori che vi fu esagerazione da tutte le parti e che non vi è nulla di allarmante, perchè ho conoscenza della galleria. Pur troppo l'arte della pittura per cause fisiche e chimiche è destinata ad avere una vita più breve delle altre arti sorelle. In verità le ali del tempo ogni anno passano anche sulle opere di pittura e fanno sentire la loro inesorabilità, non rispettando neppure le opere più insigni, quando specialmente i dipinti contano già parecchie centinaia di anni. Trent'anni fa la munificente duchessa di Galliera faceva dono alla città di Genova del tesoro artistico del Palazzo Rosso, e forse prima ancora del dono di quella benemerita patrizia, quelle medesime opere di pittura avevano già avuto dei restauri, e perciò, a mio avviso, le responsabilità sono molto attenuate, nè il municipio di Genova, nè il direttore della galleria, prof. Giovanni Quinzio, uomo onesto e abilissimo nell'arte, potrebbero togliere gli anni a quei capolavori.

A me pare conveniente che da ora innanzi, e su questo richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, si adoperino dei rimedi molto semplici per le opere di pittura; non permettere che i quadri siano mossi in nessun modo, e, soprattutto, *riparare e non restaurare*.

Presidente. Non essendo stata fatta alcuna proposta, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N.º 151).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni ».

Il Senato ricorderà che la discussione è stata sospesa all'articolo 16, quindi, cominceremo dall'esame di questo articolo, del quale do lettura:

Art. 16.

Possono esercitarsi ad economia i servizi per la cui tenue importanza o perchè non aventi un prevalente carattere industriale non sia il caso di

farne assumere l'esercizio nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge.

L'esercizio in economia deve essere deliberato dal Consiglio comunale nei modi prescritti dall'articolo 162 della legge comunale e provinciale e la deliberazione, nonchè il regolamento che disciplina il servizio, debbono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale, ancorchè approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, è ammesso il ricorso alla Commissione Reale da parte di un quinto degli elettori.

Quando la Giunta provinciale amministrativa non abbia approvato la deliberazione del Consiglio comunale, o la Commissione Reale, a seguito del prodotto ricorso, abbia riconosciuto trattarsi di servizio di tale importanza e natura da non potersi ammettere l'esercizio in economia, il Consiglio comunale delibera se intende provvedere al servizio nei modi indicati dalla presente legge, ovvero procedere all'appalto con le norme della legge comunale e provinciale.

Su questo articolo 16 è iscritto a parlare il senatore Luchini Odoardo, al quale do facoltà di parlare.

Luchini Odoardo. Dirò due parole per richiamare l'attenzione del Senato, del relatore dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro sopra questo articolo 16 che è tremendamente conservatore. Infatti, mentre oggi è ammesso che qualunque servizio pubblico possa essere esercitato ad economia colla sola condizione dell'articolo 173 della legge comunale e provinciale, cioè che si faccia un regolamento che lo disciplini, ora nel disegno di legge si limita la facoltà di esercitare servizi ad economia soltanto per quei servizi che abbiano tenue importanza o che non abbiano un prevalente carattere industriale, diversamente bisogna fare contratti o esercitare il servizio per mezzo delle aziende con questa legge istituite.

Prima di tutto credo sarà bene definire un po' meglio nel regolamento che cosa si debba intendere per servizi di tenue importanza, o che non abbiano carattere prevalentemente industriale. Ma prescindendo da questo, noto ancora che per questi servizi da esercitarsi ad economia, ancorchè di tenue importanza, si richiamano le ferree disposizioni dell'articolo 162 della legge comunale e provinciale, vale a dire che si dovranno prendere dal Consiglio comunale due deliberazioni coll'intervallo di 20 giorni e 20 notti, che portino consiglio, che si

richieda il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri ascritti al comune; che i tipi di disegni ecc., per i vari servizi siano anche approvati dal Genio civile governativo, oltre le relazioni, perizie ecc., che si richiedono. Questa è disposizione, ripeto, molto grave. I comuni non faranno certamente salti nel buio; piuttosto è a temersi che non si possano muovere, o non si possano così sollecitamente muovere con queste disposizioni quanto sarebbe desiderabile. Un'altra osservazione, per un caso che può facilmente occorrere in tutte le specie di pubblici servizi, o di tenue importanza o di grande importanza, ed è questo: si aveva, poniamo, un contratto; il contratto è venuto a scadere, il contratto è stato rotto per una ragione o per un'altra. Per assumere il servizio in economia si dovrà fare la deliberazione di cui parla questo articolo 16 con le formalità dell'articolo 162 della legge comunale? Si dovrà aspettare tutto quel tempo che sarà necessario per l'applicazione di questo articolo, col pericolo anche che non si raggiunga mai la maggioranza voluta dall'articolo 162? Evidentemente no. Tutte le leggi vanno intese *cum grano salis*, e bisogna necessariamente ritenere che i servizi pubblici non possono mai essere interrotti, sieno essi obbligatori o facoltativi, una volta che siano deliberati. Per farli cessare o anche per sospenderli si richiedono speciali formali deliberazioni, e purchè sieno facoltativi.

Ora io desidererei assicurazioni, specialmente dall'onorevole ministro dell'interno, che si avranno nel regolamento tali disposizioni da dare a questo articolo 16 il senso mitigato che merita, e che non apparirebbe dalla quasi durezza delle parole sue, e desidero assicurazioni che mediante opportune disposizioni del regolamento interpretante il senso vero della legge (*cum grano salis*) i pubblici servizi non dovranno mai nè potranno mai rimanere sospesi; e che manterrà il suo impero l'art. 197 della legge comunale, per cui la Giunta (e basta la Giunta municipale) è obbligata a mandare innanzi il servizio pubblico e che la Giunta provinciale amministrativa può obbligarla a ciò, magari inviando commissari suoi, con quella facoltà di provvedere che il Consiglio di Stato ha interpretato così largamente e giustamente, da vederci quasi il *caveant consules* dei romani.

Desidererei l'assicurazione, che, evitando il pericolo della interruzione dei servizi pubblici, l'articolo 16 debba essere applicato alle deliberazioni

di proposito che vogliono fare i Consigli al programma, per dir così, relativo a un dato esercizio pubblico. Allora sta bene che si richiedano queste cautele, salvi i provvedimenti provvisori che occorra nel frattempo adottare. Perchè, non bisogna dimenticare che l'esercizio diretto è, per la natura delle cose, la regola. Per fare un contratto bisogna essere in due: l'ente e il contraente; e quando il contraente non si trovi, o non faccia buone condizioni, va da sè che l'esercizio pubblico, se è stato deliberato, debba essere continuato dall'ente a cui è affidato.

Queste sono le spiegazioni che desideravo specialmente dall'onorevole ministro dell'interno e le raccomandazioni che mi sono creduto in debito di fare.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Il senatore Luchini ha cominciato dicendo che questo è un articolo tremendamente conservatore. Tutta la legge è una legge di conservazione per impedire appunto che si abbiano a verificare degli abusi.

In questa materia dei pubblici servizi noi eravamo di fronte a due pericoli: che si volessero cioè applicare le forme solenni della municipalizzazione anche a servizi di tenuissima importanza, ciò che sarebbe stato una vera esagerazione, oppure, e questo costituiva il pericolo forse più grave, che il comune assumesse i servizi pubblici di grande importanza, esercitandoli ad economia, all'ombra di quell'articolo 174 della legge vigente, il quale, giova ricordare, non pone limiti di sorta. Esso autorizza senz'altro che servizi che per loro natura possono farsi ad economia, devono essere retti da speciali regolamenti, approvati nei modi di legge.

In virtù di questo articolo noi vediamo assumersi attualmente dei servizi che eccedono anche ciò che noi prevediamo con la legge attuale, per esempio la fabbricazione del pane per un'intera città. Ora dovendosi con una legge disciplinare questa materia, era necessario determinare ben chiaramente, per quanto è possibile, quali sono i servizi per i quali si richiedono queste solennità prescritte della legge; quali sono invece i servizi di minore importanza che possono continuarsi a fare ad economia secondo la legge vigente, e noi abbiamo proposto l'articolo 16, il quale dichiara che possono esercitarsi ad economia i servizi per

la cui tenue importanza, o perchè non aventi un prevalente carattere industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge.

Ma questa formula generica non era sufficiente, bisognava stabilire delle altre garanzie perchè fosse esattamente applicata; ed ecco perchè l'articolo prosegue dicendo che l'esercizio in economia deve essere deliberato con tutte le formalità indicate nell'articolo 192; vale a dire che non basta più una semplice dichiarazione di Consiglio comunale per assumere sotto la forma di esercizio ad economia un servizio, ma vi deve essere la garanzia dell'articolo 192, garanzia alla quale ha accennato l'onorevole senatore Luchini, affinché questo servizio possa farsi *ad economia*. L'onorevole Luchini si preoccupa del pericolo che queste garanzie così estese e così gravi impediscano al comune di far procedere i servizi pubblici. Intanto premetto che si tratta di servizi che d'ora in poi si dovranno assumere, non già di servizi che attualmente funzionano ad economia e che non siano di tale natura che debbano essere necessariamente retti dalla presente legge.

Aggiungo poi che in questa materia non è possibile per legge prevedere tutti i singoli casi, ed ecco quindi la necessità di quel regolamento a cui aveva accennato lo stesso senatore Luchini Odoardo, raccomandando che in esso si determini più specificatamente, servizio per servizio, quali sono quelli che richiedono queste solennità e quali sono quelli invece per i quali possono non essere richieste.

Io, come ho già dichiarato altre volte al Senato, ripeto ora che questa è una materia nella quale sarà molto importante la parte regolamentare, e il Governo procurerà di fare questi regolamenti con tutte le possibili garanzie, facendoli esaminare non solo dal Consiglio di Stato, ma anche dalla Corte dei conti, e sarà nostra cura di rivolgersi alle persone più competenti, di modo che tutte le garanzie stabilite dalla legge sieno rispettate, per evitare il doppio pericolo di fermare il movimento dei comuni o di lasciar loro una soverchia facilità di compromettersi coll'assunzione di servizi non abbastanza studiati.

Presidente. Non essendo stata fatta alcuna proposta e nessun altro avendo chiesto di parlare, pongo ai voti l'articolo 16 del quale ho dato lettura.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi. (Approvato).

CAPO III.

Vigilanza sull'amministrazione delle aziende ed approvazione dei bilanci e dei conti.

Art. 17.

I bilanci delle aziende debbono essere deliberati dal Consiglio comunale ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il regolamento che sarà emanato per la esecuzione della presente legge ai sensi dell'art. 31, provvederà al modo con cui devono essere deliberate ed approvate le proposte della Commissione amministratrice dell'azienda per nuove spese non previste in bilancio che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti o altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno.

I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministratrice con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 281 della legge comunale e provinciale.

Il regolamento che sarà emanato per la esecuzione della presente legge ai sensi dell'art. 31 provvederà al modo con cui debbono essere deliberate ed approvate le proposte della Commissione amministratrice dell'azienda per nuove spese non previste in bilancio che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti o altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno.

I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministratrice con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 281 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 18.

Debbono essere comunicate in copia all'autorità politica del circondario, entro otto giorni dalla loro data, le deliberazioni concernenti la nomina ed il licenziamento degli impiegati.

Debbono pure essere comunicate di volta in

volta le deliberazioni e gli atti, di cui l'autorità stessa faccia richiesta.

Il sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data in cui ne riceve comunicazione, può sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che violino le leggi o i regolamenti generali o il regolamento speciale delle aziende.

Il prefetto, entro trenta giorni dalla data stessa, può, sentito il Consiglio di prefettura, pronunciare l'annullamento delle deliberazioni medesime.

Egli può egualmente annullare, con le forme prescritte dal capoverso precedente e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, le deliberazioni che importino un'evidente lesione degli interessi dell'azienda.

(Approvato).

Art. 19.

La Commissione amministratrice può essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il Consiglio comunale non può essere chiamato a deliberare sullo scioglimento della Commissione amministratrice se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati pel comune.

Qualora in due successive convocazioni il Consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della Commissione pel mancato intervento di due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilità dei componenti la Commissione a' termini dell'art. 7 od essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può essere sciolta dal prefetto sul conforme parere della Giunta provinciale amministrativa.

In caso di scioglimento della Commissione amministratrice da parte del Consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della Commissione sono esercitate dalla Giunta municipale.

Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario, per eser-

citare temporaneamente le attribuzioni della Commissione amministratrice. Anche in questo caso il Consiglio comunale procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese.

(Approvato).

Art. 20.

Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta.

Gli atti dell'inchiesta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sono mandati alla Commissione Reale, e quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.

Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 31 della presente legge, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.

Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa e sul conforme parere della Commissione Reale, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.

(Approvato).

Art. 21.

Lo scioglimento del Consiglio comunale, non trae seco quello della Commissione amministratrice di un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.

Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal commissario regio.

Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il commissario regio.

Serena. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Serena. Non tema il Senato che io voglia con un lungo discorso rientrare nella discussione generale di questa legge. Voglio una volta fare atto di fiducia al ministro dell'interno, e ritenere con lui che questa legge sia eminentemente, non tremendamente conservatrice, come ha detto il mio amico Luchini. Mi limiterò quindi ad una modestissima osservazione all'art. 21 ed a fare una proposta che spero sarà accolta dall'Ufficio centrale, dall'onorevole ministro e dal Senato.

Il secondo paragrafo dell'art. 21 che or ora il nostro Presidente ha letto dice così: « Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal commissario regio ».

Ho cercato la ragione di questa disposizione e l'ho trovata nella bella relazione del mio amico senatore Mezzanotte. « Se è sciolto il Consiglio comunale (dice il relatore dell'Ufficio centrale) non ne consegue di dritto lo scioglimento della Commissione amministratrice, se si vuole, devesi espressamente dichiararlo nel decreto Reale di scioglimento del Consiglio. Il commissario regio presiede la Commissione, se questa non è sciolta, *poichè mancherebbe in essa la rappresentanza dell'amministrazione municipale*; e la sostituisce, se sciolta ».

Ora, me lo perdoni l'egregio amico, ma questa è una ragione che non solo non persuade me, ma non può persuadere il Senato, perchè è in contraddizione con la lettera e con lo spirito della legge stessa. L'articolo 2 di questa legge dice: « Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto all'art. 16, costituire un'azienda speciale, *distinta dall'amministrazione ordinaria del comune*, con bilanci e conti, ecc. ».

L'articolo 5 dice: « Per ciascuna azienda è istituita una Commissione nominata dal Consiglio comunale *fuori del proprio seno*, e composta di persone tecnicamente competenti le quali abbiano le qualità per essere eletti consiglieri comunali ».

Se dunque la legge vuole che queste Commissioni sieno composte di persone non appartenenti al Consiglio comunale; se la legge vuole che anche quando sia avvenuto lo scioglimento del Consiglio comunale la Commissione amministratrice continui a funzionare, non si riesce a comprendere perchè debba essere presieduta dal commissario regio.

Da una Commissione eletta dal Consiglio comunale dovrebbe uscirne soltanto il presidente, eletto anche esso dal Consiglio comunale, per la speciosa ragione che mancherebbe nella Commissione la rappresentanza dell'amministrazione comunale, mentre la legge vuole che le Commissioni sieno scelte fra gli eleggibili a consiglieri comunali, ma fuori del Consiglio. Da questa modestissima osservazione ne viene per logica conseguenza una proposta, la soppressione cioè del secondo alinea dell'art. 21, ed io mi auguro che il Senato vorrà approvarla.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, *ministro dell'interno*. La questione sollevata ora dal senatore Serena fu, non nell'aula pubblica, ma nella Commissione dell'altro ramo del Parlamento, lungamente esaminata. La ragione per la quale si venne nella determinazione di proporre questo capoverso dell'art. 21 è questa: allorchè un Consiglio comunale è sciolto, si ha l'indizio, per non dire la certezza assoluta, che l'amministrazione di quel comune cammini male. Ora il commissario regio cui viene affidato l'incarico di amministrare un comune e che ha un brevissimo tempo per adempiere le sue funzioni, se non partecipa direttamente, personalmente nelle amministrazioni dei servizi, in cui si possono nascondere dei gravi difetti, non può rendersi ragione del modo come essi funzionano.

La presunzione che sorge dal fatto dell'essere male amministrato il comune, e quindi dall'essere venuta la necessità di scioglierlo e nominare un commissario regio, induce a ritenere opportuno che questo commissario regio partecipi direttamente, anche all'amministrazione di queste aziende particolari, per poter scoprire se qualche cosa di men che regolare esiste e per potere, occorrendo, proporre anche lo scioglimento di queste amministrazioni speciali.

Del resto, come ricorda l'onorevole senatore Serena, l'art. 5 stabilisce che la Commissione è nominata fuori del suo seno, dal Consiglio comunale, ma è disposto anche che la nomina del presidente sia fatta con votazione separata. Quindi la persona del presidente, per disposizione stessa dell'art. 5, è già diversa dalla persona di tutti gli altri amministratori; e quindi ritenga il senatore Serena che non fu nè caso, nè dimenticanza, ma fu per espresso proposito che si volle stabilire nella legge che il commissario regio quando vada ad amministrare il comune prenda parte direttamente anche all'amministrazione dei servizi municipalizzati. Non si scioglie l'amministrazione, si lascia sussistere tutta, ma la persona del presidente è sostituita dal commissario regio, il quale, in questo modo è messo in condizione di poter vedere come funzionano tali servizi e di poter proporre al Governo i provvedimenti che reputi necessari.

Sacchetti. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Sacchetti. Io credo opportuno di richiamare

l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro dell'interno, intorno alla redazione dell'art. 5, quale era stato presentato dall'onorevole ministro all'altro ramo del Parlamento: giacchè mi sembra che sia stato in seguito ad una piccola modificazione introdotta nell'art. 5, del quale ho parlato, che si è dato luogo poi ad una certa antinomia fra le disposizioni dell'art. 21 e le disposizioni dell'articolo 5. L'articolo 5 quale fu presentato dall'onorevole ministro dell'interno alla Camera dei deputati era, secondo me, concepito in un modo molto più opportuno; inquantochè si stabiliva, è vero, che la Commissione amministratrice dovesse essere scelta al di fuori dei membri del Consiglio comunale, ma si stabiliva ancora questa speciale disposizione, relativamente al presidente, cioè che il presidente dovesse essere o un assessore o un consigliere comunale, e così si procurava un legame opportuno fra questa Commissione amministratrice ed il potere esecutivo dell'amministrazione comunale.

Io non so per quale ragione sia avvenuta la soppressione di questo inciso dell'articolo 5, e giacchè ho sott'occhio il testo del disegno di legge quale fu primitivamente proposto dall'onorevole ministro dell'interno, io leggerò la prima parte dell'articolo 5 come era stato redatto. L'articolo 5 diceva così: « Per ciascuna azienda, è istituita una Commissione nominata dal Consiglio comunale fuori del proprio seno, e poi si aggiungeva: *presieduta da un assessore o consigliere designato dal Consiglio* » ed il resto del paragrafo era conforme al testo che è stato presentato al Senato.

Ora era logica la disposizione dell'articolo 21 di lasciar presiedere la Commissione amministratrice dal commissario regio quando era stabilito prima che il presidente fosse un membro dell'amministrazione comunale; giacchè, quando avveniva lo scioglimento del Consiglio comunale, naturalmente decadeva dal suo ufficio l'assessore od il consigliere comunale che era stato designato come presidente della Commissione amministratrice, e quindi essendo vacante quel posto era naturale che il commissario regio venisse a presiedere la Commissione stessa. Ma una volta che è stato omesso questo inciso (non conosco bene le ragioni di questa soppressione) ne viene un contrasto tra le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 5, in quanto che non si sa quale posizione sarà poi riservata al presidente nominato dal Consiglio comunale, quando il commissario regio va ad

assumere la presidenza della Commissione amministratrice, non si sa cioè se questo presidente, il quale probabilmente sarà la persona più competente per fare parte dell'amministrazione della azienda, continuerà non ad avere la presidenza della Commissione ma semplicemente ad essere membro ordinario della Commissione medesima, oppure se questo già presidente cesserà di far parte del Consiglio di amministrazione. Nel primo caso ne verrebbe una certa dissonanza con la disposizione dell'articolo 5, il quale vuole per esempio tassativamente che i membri della Commissione amministratrice sieno in numero dispari; e se il presidente già designato dal Consiglio non fosse escluso dalla detta Commissione, è chiaro che questa non potrebbe più essere in numero dispari.

Io non penso certo a proporre emendamenti, perchè mi sembra che sia nell'animo del Senato di non toccare questa legge (*Denegazioni*), la quale riguarda un grande esperimento che si vuole fare intorno alla municipalizzazione dei servizi. Io credo che appunto perchè si tratta di un esperimento, non passerà gran tempo che il Parlamento dovrà occuparsi di nuovo delle disposizioni legislative che riguardano l'assunzione dei servizi comunali. Evidentemente è una materia così nuova, l'esperimento è di tale gravità, e si riscontrano certe condizioni nel disegno di legge, da doversi dubitare che dopo un certo periodo di prova si possa sentire il bisogno di recare alla legge varie modificazioni.

Io credo che altre osservazioni si potrebbero fare, sulle quali però non insisto, appunto perchè credo sia nell'intendimento dei più di non portare ora modificazioni a questo disegno di legge. Io invece mi limito semplicemente ad una raccomandazione: certo sono ben lontano dal caldeggiare un metodo che conduca su questa via, cioè di modificare per mezzo dei regolamenti le disposizioni legislative. È una via molto pericolosa che certamente io non credo si potrebbe approvare; ma vedo però la necessità, in questo caso speciale, che il regolamento entri molto addentro nel vivo delle cose più di quello che ordinariamente si usi fare, quando si compongono dei regolamenti per la semplice attuazione di una legge.

Io raccomando quindi all'onorevole ministro di tenere conto di queste osservazioni, e per mezzo di quel regolamento col quale si dovranno definire e chiarire moltissime cose relativamente all'appli-

cazione della legge, voglia anche procurare che queste antinomie, direi, siano attenuate e che l'esperimento della municipalizzazione si possa fare nelle migliori condizioni possibili.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole senatore Sacchetti ha ricordato esattamente che nel primitivo disegno presentato all'altro ramo del Parlamento la presidenza della Commissione amministratrice del servizio pubblico doveva essere data ad un membro del Consiglio comunale. Ma nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento si fu d'accordo nel riconoscere che in via normale era meglio che il Consiglio comunale rimanesse assolutamente estraneo all'amministrazione speciale ed esercitasse la sua funzione di sorveglianza senza avere innanzi a sé nessun preconcetto di far cosa che potesse offendere alcuno dei membri del Consiglio comunale.

Questa è la ragione per cui fu tolta la presidenza della gestione speciale ad un membro del Consiglio comunale.

Quando si venne all'articolo 21, del quale ora stiamo discutendo si esaminò se era opportuno di togliere la presidenza al commissario regio, ciò che sembrava logico dopo che non era data in via ordinaria la presidenza ad un membro del Consiglio comunale, ma per le ragioni che ho spiegato poco fa si ritenne che quando un'amministrazione comunale procede così male da doversi sciogliere, convenga presumere che anche la vigilanza sui servizi speciali sia male esercitata e sia quindi opportuno che il commissario regio, abbia per la sua qualità di presidente della gestione speciale, il modo di scoprire se qualche inconveniente si sia in essa verificato.

Rispondo poi ad un quesito fatto dal senatore Sacchetti.

Egli domanda: quando il Consiglio comunale è sciolto e la presidenza è data al commissario regio, che cosa diventa il presidente nominato in base all'articolo 5. Evidentemente egli scompare. L'articolo 5 non stabilisce che il presidente sia nominato dalla Commissione: egli viene nominato direttamente dal Consiglio; ora quando per disposizione di legge è stato stabilito che nel caso speciale del Consiglio comunale sciolto, la presidenza sia assunta dal commissario regio, ne viene di logica conseguenza che la regola generale soffre un'eccezione,

e la presidenza in questo caso speciale, per espressa disposizione, viene assunta dal commissario regio.

Assicuro il senatore Sacchetti che tutte queste materie da disciplinare con regolamento, saranno attentamente studiate. Il regolamento certo non modificherà la legge, ma come egli ben disse, trattandosi di materia così nuova come questa, è necessario che il regolamento scenda a minuti particolari, i quali possano essere modificati a misura che l'esperienza dimostrerà che una data disposizione regolamentare non corrisponda abbastanza al fine per il quale era stata sancita.

Mezzanotte, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Mezzanotte, relatore. Dopo che l'onorevole ministro ha così chiaramente parlato intorno a questo articolo, io mi limiterò a dar conto al mio ragguardevole amico, senatore Serena, della frase inserita nella relazione, frase che non ha incontrato il suo favore.

L'Ufficio centrale ha ritenuto che l'azienda per i servizi, che si debbono condurre direttamente dai Municipi, debba esser distinta, ma non affatto indipendente dall'amministrazione municipale: vi è sempre bisogno di un tratto di unione fra loro, perchè l'amministrazione municipale è quella che in fin dei conti subisce le conseguenze dell'andamento dell'azienda. Questo tratto di unione, quando funziona il Consiglio comunale, è rappresentato dalla Commissione, la quale appunto è nominata dal Consiglio, e la quale è quindi una emanazione del Consiglio stesso. Quando questo è sciolto, si perderebbe ogni addentellato fra l'azienda e l'amministrazione del comune, se il commissario regio non prendesse parte all'azione della Commissione amministratrice.

Quanto al presidente della Commissione, prima si propose che fosse un assessore, poi un consigliere comunale, e finalmente un delegato nominato specialmente dal Consiglio comunale.

È evidente che cessando dalle sue funzioni il Consiglio, e non volendosi sciogliere la Commissione amministratrice, sia opportuno ch'egli ceda il posto al commissario regio; il che è spiegato anche chiaramente dalle parole dell'articolo 21, che attribuiscono al commissario regio la presidenza della Commissione amministratrice, e certamente non possono esservi due presidenti.

D'altronde, altrimenti s'introdurrebbe tacitamente, e senza ragione, un'eccezione all'articolo 5,

il quale prescrive che il numero dei componenti la Commissione debba essere dispari.

In questo convincimento non è da meravigliare che l'Ufficio centrale abbia creduto di adoprare nella relazione la frase che non ha incontrato il favore dell'onorevole senatore Serena.

Serena. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Serena. Intendo perfettamente che le ragioni dell'antinomia esistente tra l'art. 21 e l'art. 5 siano quelle esposte dal senatore Sacchetti. Le avrei anch'io accennate se avessi (è mia colpa non averlo fatto) se avessi seguito la discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento. Ma una volta che il senatore Sacchetti non solo riconosce che antinomia vi è, ma ne dà le ragioni, e queste sono confermate dall'autorevole parola dal ministro dell'interno, parmi che non si possa eliminarla se non con l'accettare la proposta da me fatta, sopprimendo cioè il secondo alinea dell'articolo 21.

Dire al ministro: « dichiarate nel regolamento una decadenza dalla legge non comminata », è consigliargli cosa che l'onorevole Giolitti, tenero della legalità, non farà mai.

L'onorevole Giolitti dice che per varie ragioni il Senato deve approvare l'articolo così come è stato votato dall'altro ramo del Parlamento. La prima è la presunzione che in un comune sciolto per disordini amministrativi (presunzione *juris tantum*) anche i servizi affidati alle amministrazioni speciali non procedano regolarmente. Ammetto benissimo che gli accertati disordini delle aziende speciali uniti ad altri motivi possano indurre il Governo del Re a proporre lo scioglimento dei Consigli comunali; ma questo caso è previsto dallo stesso articolo 21 il quale dice « che nel decreto reale di scioglimento dei Consigli comunali si può espressamente dichiarare che resta sciolta anche la Commissione amministrativa di un'azienda ». Se però si mantiene il primo periodo dell'art. 21, cioè che lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice, non si può venire alla conseguenza che di questa Commissione che è composta di vari membri e del presidente, solo il presidente debba decadere. E perchè?

L'altra ragione addotta dal ministro dell'interno è che il commissario regio il quale va per poco tempo in un comune ha bisogno di esaminare subito l'andamento delle singole amministra-

zioni, per proporre, se occorre, lo scioglimento di una o di tutte codeste Commissioni amministratrici. Ma il commissario regio non ha esso i poteri del sindaco e della Giunta? Non sovrintende per legge a tutti gli uffici ed istituti comunali? Quando egli va in un comune e si convince che in un'amministrazione speciale vi sono gravi disordini, chi gl'impedisce di proporne lo scioglimento?

Il commissario regio mancherebbe al suo dovere, se ciò non facesse.

L'ultima ragione, se mal non ricordo, addotta dall'onorevole ministro dell'interno è questa: l'art. 5, che parla della nomina della Commissione amministratrice, stabilisce che il presidente debba essere nominato con una votazione speciale, e che questa votazione debba precedere quella degli altri membri della Commissione. Ma da ciò non si può venire alla conseguenza che il presidente, nominato appunto, come diceva il senatore Sacchetti, tra le persone tecniche più competenti, nominato, in modo speciale, appunto perchè il Consiglio comunale possa scegliere il più competente tra i tecnici, debba poi decadere dall'ufficio una volta nominato il commissario regio.

Io ringrazio il relatore dell'Ufficio centrale della risposta che mi ha dato, ma tutto quello che fin qui ho detto naturalmente mi costringe a dire che non posso essere soddisfatto delle sue dichiarazioni. La contraddizione, l'antinomia che per me è evidente, non è stata neppure negata dal ministro dell'interno. Io penso che a farla cessare, non vi sia, allo stato delle cose, altro mezzo che quello di sopprimere il secondo alinea dell'art. 21. E con ciò, onorevole Sacchetti, noi non ritarderemo l'attuazione di questa che ella ha chiamato una grande riforma e che l'onorevole ministro dell'interno ha proposto per meglio disciplinare e per limitare la facoltà che l'art. 173 della legge comunale e provinciale dà ai comuni. Potendo i comuni in virtù di quell'articolo fare servizi ad economia con regolamenti speciali, di questo potere hanno eccessivamente usato, e però, il ministro ha presentato una legge di limiti e di garanzie. La ragione della soppressione del 2º alinea dall'articolo 21 sarà riconosciuta immediatamente dall'altro ramo del Parlamento e al più presto questa legge, che il mio amico Sacchetti affretta coi suoi voti, potrà essere pubblicata e attuata.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Serena parte dal preconconcetto che vi sia antinomia fra un articolo e l'altro di questa legge. Io credo di aver dimostrato che questa antinomia non esiste affatto. Ci sono casi essenzialmente diversi. Quando un comune procede normalmente, in questo caso la presunzione è che il Consiglio comunale, che amministra bene il comune, vigili anche bene le gestioni speciali. Ma quando un Consiglio comunale, per cattiva amministrazione deve essere sciolto, la presunzione cambia; la presunzione è che quel Consiglio che amministra male ciò che è dato a lui ad amministrare sorvegli anche peggio ciò che è amministrato da altri sotto la sua vigilanza.

Quindi non c'è antinomia: sono due casi sostanzialmente diversi.

Ora, io dico, quando si deve sciogliere un Consiglio comunale, il commissario regio che è funzionario nuovo interamente a quel comune, che non ne conosce le condizioni, che non conosce le persone, crede il senatore Serena che questi stando fuori delle amministrazioni speciali, non avendo il diritto nemmeno d'intervenire alle sedute, possa scoprire tutti i guai che vi si possono nascondere? Ma il senatore Serena, uomo pratico di amministrazioni, non vede la differenza enorme che c'è tra una vigilanza fatta stando fuori e la vigilanza che si fa stando dentro ad una amministrazione?

Io ritengo che bisogna prendere delle garanzie molto serie specialmente contro i comuni male amministrati. Ora quando un comune si è dovuto sciogliere perchè non sa amministrare, il commissario regio che va a sostituire il sindaco e la Giunta, è necessario che sia messo in condizioni di vedere immediatamente come funzionano questi servizi speciali. E noti il senatore Serena, noti il Senato, che gli oppositori a questa legge si sono soprattutto preoccupati dei pericoli che queste amministrazioni di grandi servizi possano nascondere dei guai peggiori di quelli che ci sono nelle ordinarie amministrazioni comunali. Ora, il senatore Serena vuole avere tanta fiducia in questa legge da escludere persino una vigilanza più diretta dei commissari là dove abbiamo già la prova che si amministra male? Ritenga, onorevole Serena, che questa è una necessità se non si vuole che il commissario regio sia posto in condizione da non poter far nulla di bene.

Io quindi devo pregare vivamente il Senato a non accettare la proposta del senatore Serena.

Serena. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Serena. A me duole veramente di dover insistere. Creda, onorevole Giolitti, non lo faccio per spirito di opposizione. Si può benissimo con l'abilità che ella ha sostenere che è proprio necessario mantenere nella legge una disposizione la quale è in aperta antinomia con le precedenti; si può con parola molto più eloquente, più persuasiva ed efficace della mia dire il contrario di ciò che ho detto; ma nessuno riuscirà a convincermi che io sia dalla parte del torto.

Non ho detto che l'onorevole Giolitti avesse riconosciuta l'antinomia della quale ho parlato dopo il discorso pronunziato dal senatore Sacchetti; ho detto che il ministro ha riconfermato le cose dette dall'onorevole Sacchetti, e siccome in esse si contiene la storia vera di questo articolo e della contraddizione che io vi ho scorta con l'articolo 5, naturalmente ho creduto di poter concludere che anche il ministro dell'interno accettava e riconosceva l'esistenza di una vera e propria antinomia.

Se poi l'opposizione che vien fatta dal ministro dell'interno alla mia modesta proposta non significa altro che questo: la legge deve passare a qualunque costo, io dico: passi pure, ma io insisto sulla mia proposta perchè ritengo di avere perfettamente ragione.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Non posso lasciar passare senza risposta le ultime osservazioni del senatore Serena.

Io non mi sono mai permesso di dire che una proposta giusta non si debba approvare; ho dimostrato che la proposta del senatore Serena peggiorerebbe di molto la legge e metterebbe il Governo nell'impossibilità, nei casi dei comuni male amministrati

Serena. Questa non è logica. Quando i comuni sono male amministrati si sciogliono.

Giolitti, ministro dell'interno. Quanto a logica, lei, onorevole Serena, avrà studiato un trattato ed io un altro, ma io trovo che sono due condizioni sostanzialmente diverse, quella del comune amministrato dal Consiglio comunale e quella del comune amministrato dal commissario regio.

Serena. Sia un comune amministrato dal com-

missario regio, sia amministrato dal sindaco e dalla Giunta, quando l'amministrazione dell'azienda speciale non va, si scioglie la Commissione amministratrice.

Giolitti, ministro dell'interno. L'articolo 21 vuole evitare gli scioglimenti inutili; quando non consta che un'azienda speciale funzioni male non vi è ragione per scioglierla, ma quando il Consiglio comunale ha dimostrato che non poteva adempiere al suo ufficio di amministratore, nasce il sospetto che anche la vigilanza sull'azienda speciale sia fatta male. Il commissario regio che giunge nuovo in un comune, che non conosce nulla, nè degli uomini nè delle condizioni locali, se non fa parte direttamente dell'azienda speciale non riesce a scoprire i guai che vi sono, in quel brevissimo tempo per il quale dura la sua missione. Io ritengo di aver sufficientemente dimostrata la necessità di questa garanzia.

Gabba. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gabba. O le mie orecchie mi hanno ingannato, o la risposta dell'onorevole ministro è questa: che costituito il commissario regio si intende che egli divenga il presidente della Commissione, e che quello esistente se ne debba andare. Dunque egli esiste in virtù dell'art. 5 e se ne deve andare in virtù dell'art. 21; l'art. 21 distrugge il 5. . . .

Giolitti, ministro dell'interno. È naturale che nelle leggi possa accadere qualche cosa di simile.

Gabba. Lo si dica allora nella legge, e non lo si lasci alla interpretazione, poichè questa, come ha ben dimostrato l'onorevole Serena, può difficilmente venire a quel risultato.

Vitelleschi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vitelleschi. Io vorrei che l'onorevole ministro mi spiegasse una cosa. Si deve supporre che questo presidente che si elegge con tanta solennità sia uomo specialmente competente, e talmente che la legge se ne è preoccupata al punto che esige sia eletto con una votazione speciale. È quindi un uomo che sovrintende ad una azienda speciale e la dirige. Nello stato ordinario delle cose, la vigilanza spetta all'amministrazione comunale, e l'onorevole ministro non trova nessuna difficoltà che l'amministrazione ciò possa fare. Cessa l'amministrazione comunale, viene il commissario, e perchè questo commissario non può fare quello che faceva l'amministrazione comunale? L'amministrazione comu-

nale lo faceva male, secondo quello che suppone il ministro e quindi il commissario dovrebbe farlo meglio, ma non capisco perchè se l'amministrazione comunale fu ritenuta capace di poter sorvegliare, e a tal punto che non si è nemmeno voluto che un assessore facesse da presidente della Commissione, non capisco perchè all'arrivo del commissario questi non sia più capace di sorvegliare ma debba prendere il luogo del presidente e il presidente debba andare via! Che cosa poi diventa quest'uomo? la legge non lo dice. Ora che ci sia una antinomia in questo fatto, e cioè che mentre è scelto uno che deve essere il più idoneo a far quel mestiere, proprio nel momento in cui le cose vanno male lo si manda via, mi pare innegabile. E si noti che qualche volta di questi uomini non ve ne ha che uno in un paese, perchè non è cosa facile mandare avanti delle aziende così complicate. Io trovo che dal momento che l'amministrazione comunale poteva sorvegliare questa Commissione, lo potrà fare anche il commissario regio senza che egli ne diventi presidente. In ogni modo, con un mezzo o con l'altro, che una gestione rimanga d'un tratto senza il suo capo per essere sostituito da uno incompetente è un inconveniente al quale bisogna rimediare. Il ministro trova che secondo la sua logica, la cosa può andare bene così; ma permetta anche a me di avere una logica un po' diversa. E quindi senza volere improvvisare una soluzione, credo che qualche cosa si debba fare, e non posso a meno di appoggiare una sospensiva, ovvero, se si crede meglio, di associarmi alla proposta che questa disposizione sia tolta dal progetto di legge.

Luchini Odoardo. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo. Se si parte dalla premessa indiscutibile che il presidente nominato dal Consiglio comunale sia un uomo competente, cosicché appunto si manda via l'uomo competente per mettere in sua vece l'uomo incompetente, capisco che le ragioni che si adducono per la proposta di emendamento o di soppressione a prima giunta appaiono. Ma codesta è una ipotesi che è arbitraria e che fa tutt'uno del presidente che parte, e del direttore tecnico che rimane. Quale è, con questa distinzione, lo stato delle cose?

Abbiamo due nomine distinte: la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della azienda e la nomina dei componenti l'azienda. Questo presidente rappresenta il Consiglio nella

azienda più direttamente e lo rappresenta in modo separato (*Denegazioni*). Ora se il Consiglio viene sciolto è naturale che il presidente sia sostituito dal regio commissario. È naturale ed anche utile, ed ecco il perchè. Non solamente per la vigilanza, cui l'onorevole ministro alludeva, ma anche perchè possono aversi aziende che non funzionino tanto male da dover essere sciolte, ma che tuttavia non funzionino bene, e meritino essere corrette. In questi casi l'opera di un provvido amministratore, del regio commissario, può essere utile, può mettere nella buona via. Così si eviterà un danno certo, perchè non bisogna dimenticare che lo scioglimento di tutte le amministrazioni è sempre un male. Lo scioglimento di una azienda che si proponga l'esercizio di un servizio pubblico di carattere industriale è più che mai un male perchè toglie la continuità nell'andamento della amministrazione. Cerchiamo di evitare questo male per quanto è possibile. Potrà essere evitato quando un buon commissario regio lavori col Consiglio di amministrazione dell'azienda e faccia in seno ad esso le riforme che crede utili per migliorare quel servizio pubblico.

Mezzanotte, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mezzanotte, relatore. Un'ultima parola.

A me pare che abbiamo due questioni: una è una questione di merito; l'altra è una questione d'interpretazione. La questione di merito è questa: si deve mantenere un tratto di unione tra la amministrazione comunale e l'azienda quando è sciolto il Consiglio comunale? La questione di interpretazione è poi questa. Che cosa avviene di quel presidente che era stato nominato dal Consiglio? Ecco le due questioni distinte. L'emendamento proposto dal mio amico senatore Serena, riguarda la questione di fondo e non la questione di interpretazione. Ora su quella io credevo che gli schiarimenti dati fossero stati sufficienti. Egli può essere di opinione contraria; ma l'Ufficio centrale non ha errato nell'adoperare la frase di cui si è tanto parlato, per il convincimento che ha avuto della opportunità di mantenersi un addentellato tra l'azienda del servizio pubblico e l'amministrazione comunale. E non vi sarebbe ragione di non mantenerlo, quando esso si reputa utile nei casi normali di unione.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Serena.

Io comprendo che sulla questione di interpre-

tazione possiamo essere in disaccordo; l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale ritengono che il delegato del Consiglio a presiedere la Commissione scomparesse; altri possono dividere una opinione diversa, ma questa è questione di interpretazione, e come tale può bene esser risolta dal regolamento.

Fatta questa distinzione, che a me pare importante, tra la prima e la seconda questione, conchiudo col pregare, a nome dell'Ufficio centrale, il Senato di voler votare l'articolo così come è stato presentato.

Presidente. Possiamo venire ai voti. Il senatore Serena, se non erro, vorrebbe la soppressione del secondo capoverso dell'art. 21. Come il Senato sa, non si vota la soppressione, ma si vota per divisione l'articolo, al quale si propongono emendamenti. Quindi io comincerò per mettere in votazione la prima parte dell'art. 21, il quale dice così:

« Lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice d'un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Il comma susseguente è così concepito:

« Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal commissario regio ».

Di questo comma il senatore Serena ed altri con lui, propongono la soppressione. . . .

Carle. Domando la parola per una dichiarazione di voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare, ma prego il senatore Carle di intrattenersi strettamente alla dichiarazione di voto.

Carle. Per quanto giunga tardi in questa discussione dichiaro che non posso votare la soppressione proposta dall'onorevole senatore Serena, non già perchè questa legge debba essere accettata tal quale fu votata dall'altro ramo del Parlamento, ma perchè credo veramente che col sopprimere il primo capoverso dell'art. 21, anzichè coordinare fra di loro gli articoli 5 e 21 del disegno di legge, si verrebbe a guastare e a modificare lo spirito a cui si informa la legge. (*Mormori*).

Presidente. Onorevole senatore Carle, la prego di limitarsi ad esprimere le ragioni del suo voto.

Carle. Le ragioni del mio voto sono essenzialmente le seguenti:

1° Che non esiste l'antinomia e l'incoerenza che si vuol ravvisare fra l'art. 5 già approvato e il primo capoverso dell'art. 21, che ora si discute, perchè nell'art. 5 si tratta di un'amministrazione comunale che procede regolarmente e quindi si può consentire che l'azienda assunta dal Municipio proceda separata dall'amministrazione del comune, mentre nell'art. 21 si tratta di un'amministrazione che ha proceduto in modo irregolare ed anormale, e che perciò ha dovuto essere sciolta ed affidata ad un commissario regio e quindi sarebbe pericoloso che l'azienda non fosse direttamente presieduta dal commissario stesso.

L'art. 5 costituisce il *jus commune*, mentre l'art. 21 costituisce un *jus singulare*; quello contiene la regola e questo l'eccezione.

2° Che il presidente della Commissione amministrativa non è il direttore tecnico dell'azienda e neppure il solo che possa aver la competenza tecnica, perchè nell'art. 5 è detto chiaramente che tutti i membri della Commissione debbono essere scelti fuori del Consiglio comunale ed essere tecnicamente competenti; di più il presidente è nominato con votazione separata e sostituisce quell'assessore o consigliere comunale di cui parlavasi nella dizione dell'art. 5, quale era stato prima proposto dall'onorevole ministro dell'interno. Il presidente è il vero rappresentante del Consiglio comunale ed è quindi logico che esso sia sostituito dal regio commissario quando il Consiglio comunale viene ad essere sciolto.

Presidente. Veniamo ai voti. Pongo ai voti il secondo comma dell'art. 21, che rileggo:

« Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal Commissario regio ».

Chi approva questo capoverso dell'art. 21 abbia la bontà di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il comma risulta approvato).

Presidente. Il secondo capoverso dell'art. 21 dice così:

« Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il Commissario regio ».

Di Sambuy. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Di Sambuy. Poichè il Senato non ha creduto di adottare la proposta dell'onorevole Serena, mi sia permesso di chiedere due cose. Io sento delle

teorie che mi stupiscono molto; sento proclamare che i commissari regi quando arrivano in un comune non devono conoscere nè cose nè persone. Io ero tanto ingenuo da credere che i commissari regi dovessero conoscere e le persone e le cose, poichè pare a me che se non conoscono nulla, amministreranno peggio di quelli che hanno male amministrato. Ma le questioni che volevo porre sono queste: Poichè il commissario regio assume la presidenza della Commissione, che cosa diventa il presidente eletto della commissione medesima? La legge non lo dice. E quando il commissario regio se ne andrà chi assumerà la presidenza della Commissione? Queste sono due questioni che mi sembrano logiche, nè mi si dica che il regolamento verrà a rispondermi a suo tempo, perchè diffido molto del regolamento. I regolamenti hanno il vantaggio o di mutare o di guastare le leggi; di modo che io protesto sin d'ora essendo cosa risaputa come i regolamenti si mettano talvolta anche in contraddizione con la legge stessa. Alle due domande che sembrano a me abbastanza importanti, spero che mi si vorrà rispondere.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Di Sambuy ha detto: come potete concepire che un commissario regio amministri bene se non conosce nè le persone nè le cose del luogo dove egli andrà a stare? Dunque secondo l'onorevole Di Sambuy dovrei scegliere il commissario regio sempre tra le persone residenti nel comune. Ma questo è assolutamente impossibile. A me sembra che il Governo debba scegliere il commissario regio dove lo trova, tra le persone che sieno più adatte ad amministrare, ma non tra le persone che conoscono il comune dove il commissario regio andrà a stare; e ciò è bene, perchè 9 volte su 10 se si prendesse un commissario regio sul luogo, esso appartenerrebbe ad uno dei due partiti in lotta e le cose non potrebbero procedere regolarmente.

Vengo alla risposta delle due domande concrete fatte dall'onorevole Di Sambuy. Egli mi ha domandato: se per effetto dell'art. 21 il presidente della Commissione deve essere il commissario regio, che cosa diventa l'altro presidente? Io rispondo cessa di essere presidente. Quando per disposizione speciale di legge il posto di presidente deve essere occupato da una persona, è impossibile che continui

occuparlo un'altra. Di più egli mi ha domandato: e quando cessa di funzionare il commissario regio, chi presiederà? Quando il commissario regio cessa, rientrano in vigore le disposizioni normali della legge e il Consiglio comunale nomina un altro presidente. E qui viene anche la risposta alle osservazioni che faceva il senatore Vitelleschi. Egli diceva: Ma se voi avete l'uomo competente, perchè lo mandate via? Ma lo mandiamo via durante la gestione straordinaria; se egli amministrava bene, nulla vieta che il Consiglio comunale, nuova espressione della volontà degli elettori del paese, torni a nominarlo presidente di quella azienda. E con questo io credo di aver risposto anche alle domande che mi fece il senatore Vitelleschi.

Vitelleschi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Vitelleschi. Io non avrei ripreso la parola, se l'onorevole ministro non mi ci avesse tratto.

È strano; uno dei preopinanti ha detto che la mia era una presunzione di credere che il presidente fosse un uomo competente; e allora perchè si nomina questo presidente se non è competente? Non si tratta già di un Consiglio comunale il quale si può presiedere così anche senza avere speciali attitudini. Ma quando voi fate un corpo tecnico, che deve fare un'operazione tecnica, il presidente deve essere l'uomo più abile che vi sia, perchè non saprei chi altro dovrebbe dirigere le operazioni. Ora io dico, di questi uomini non ce ne sono poi tanti, e probabilmente in molti comuni, ce ne sarà sì e no uno. Voi lo mettete fuori e allora che resta? Bisognava per lo meno che la legge dicesse chi lo rimpiazzerà, e cosa esso stesso diventa. Supponete per esempio che l'uomo che dirige l'illuminazione a gaz di una città dovesse essere mandato via, ma chi manderà avanti questa azienda? Credete voi che il commissario regio diventi ad un tratto l'uomo capace di mandare avanti un'amministrazione tecnica di quella importanza e di quella difficoltà? Come resta questa amministrazione? Resta acefala, con a capo un uomo politico che è il commissario regio e che probabilmente non ne sa niente.

Ecco il perchè le domande fatte dal senatore Di Sambuy hanno un valore in questo senso, che cioè si debba provvedere in qualche modo. Provvedete col regolamento, giacchè non volete accettare questo emendamento, provvedete in qualche altro modo, ma fate sì che questa legge non sanzioni un assurdo e cioè che al momento in cui una crisi

sgomina un'amministrazione municipale, le istituzioni tecniche che ne dipendono sieno lasciate nel disordine e nella confusione.

Carle. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carle. Dacchè mi sembra che si ritorni nella discussione che per me doveva essere definitivamente chiusa, io mi permetto di fare osservare al senatore Vitelleschi che io non ho inteso di dire che il presidente della Commissione amministrativa non dovesse avere competenza tecnica quanto all'azienda da lui presieduta, ma ho sostenuto che egli non poteva essere il solo competente, perchè nell'articolo 5 si dice in modo espresso che tutti i membri della Commissione debbono essere tecnicamente competenti. Ho poi soggiunto che nell'articolo 5 il presidente è quello che deve sostituire colui che avrebbe dovuto essere o assessore o consigliere secondo la proposta che si era fatta prima dall'onorevole ministro dell'interno, e che quindi come tale esso era il vero rappresentante del Consiglio comunale che e perciò doveva essere logicamente sostituito dal regio commissario, quando il Consiglio comunale è sciolto, senza che derivassero i gravi inconvenienti notati dall'onorevole Vitelleschi, il quale aveva sostenuto che il presidente poteva anche essere il solo che avesse la competenza tecnica necessaria. Per queste ragioni credo che tutto l'articolo 5 si debba approvare quale è stato proposto.

Presidente. Non facendosi proposte, pongo ai voti il 3° comma dell'articolo 21 che ho già letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 21.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora al

CAPO IV.

Aziende consorziali.

Art. 22.

Più comuni, anche di provincie contermini, possono costituirsi in Consorzio, per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio di quei servizi che siano di comune interesse.

A tal uopo, dopo le deliberazioni dei singoli Consigli comunali nelle forme dell'articolo 10, e dopo la procedura di cui agli articoli 11 e 12, i corpi elettorali dei rispettivi comuni votano se-

paratamente sopra l'assunzione del servizio ai sensi dell'articolo 13.

Quando la votazione dei corpi elettorali di tutti i comuni interessati riesca favorevole, i singoli Consigli comunali nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi comuni hanno nell'azienda un congruo numero di proprii rappresentanti.

Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula ai sensi dell'articolo 14 il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto ciò che è disposto dall'articolo 3 sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari comuni.

(Approvato).

Art. 23.

L'assemblea consorziale nomina il direttore e la Commissione amministratrice, ai termini degli articoli 4 e 5.

Il servizio di cassa è fatto da un tesoriere speciale, quando non sia assunto con ispeciale cauzione dal tesoriere del comune in cui risiede l'amministrazione dell'azienda.

I bilanci e i conti sono approvati dell'assemblea consorziale e dalla Giunta provinciale amministrativa della provincia in cui ha sede l'amministrazione del Consorzio.

Tutte le attribuzioni, che pei servizi assunti da un solo municipio sono attribuite dalla presente legge al Consiglio comunale, sono invece per le aziende consorziali deferite all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la Commissione amministratrice onde all'art. 19.

Luchini Odoardo. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luchini Odoardo. Io desidero una spiegazione dal ministro dell'interno o dall'Ufficio centrale. Si dice in questo articolo che il servizio di cassa è fatto da un tesoriere speciale, quando non sia assunto, con ispeciale cauzione, dal tesoriere del comune in cui risiede l'amministrazione dell'azienda.

Si intende che non occorreranno sempre impiegati tesorieri, ma il servizio di cassa può essere affidato anche ad un istituto di credito che lo assuma. Così si eviteranno nuove assunzioni di impiegati.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Certamente la portata delle parole adoperate qui dalla legge è questa: che il servizio di cassa deve essere affidato ad un tesoriere speciale, quando non è assunto da uno dei comuni, ma ciò non toglie che anche un istituto di credito che si trova sul luogo, possa assumere questo servizio.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 23.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 24.

Un regolamento generale da emanarsi per decreto Reale determinerà le ulteriori norme per la costituzione, amministrazione e vigilanza delle aziende consorziali, nonchè per i riscatti di precedenti concessioni cui nell'interesse delle medesime fosse necessario di procedere, osservando sempre le clausole e condizioni prescritte dal successivo articolo 25.

(Approvato).

Presidente. Avverto che sul capo 5° vi sono parecchi oratori iscritti, perciò, stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interpellanza del senatore Pisa al ministro del tesoro « sulle vicende e sugli effetti della legge 12 giugno 1902, relativa alla creazione del nuovo consolidato 3.50 per cento ».

II. Interpellanza del senatore Paternostro al ministro dell'interno « circa la condotta dell'autorità di Pubblica Sicurezza in Roma nell'applicazione degli articoli 453, 454, 455 e 456 del Codice penale e 80 e 81 della vigente legge di Pubblica Sicurezza ».

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N. 151 - *Seguito*).

Disposizioni sui Manicomi e sugli alienati (N. 147);

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 159,168.17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 182);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 (N. 187);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di L. 40,292.35 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 183);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 173,897.42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 186).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa
il giorno 7 aprile 1903 alle ore 11.

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXXIX

TORNATA DEL 21 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario — *Sunto di petizione* — *Elenco di omaggi* — *Rinvio dell'interpellanza del senatore Pisa* — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Paternostro al Ministro dell'interno* — *Parlano l'interpellante ed il Ministro dell'interno* — *L'interpellanza è esaurita* — *Seguito della discussione del disegno di legge « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni » (N. 151)* — *All'articolo 25 parlano i senatori Buonamici, Gabba, Lampertico, Luchini Odoardo, Mezzanotte relatore e il Ministro dell'interno* — *Il senatore Buonamici svolge un emendamento all'articolo 25, che non è approvato* — *Approvasi l'articolo 25 nel testo proposto dal Ministero* — *Rinviarsi il seguito della discussione alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 3.45.

Sono presenti i ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

Di San Giuseppe, segretario, legge :

(N. 148.) L'avvocato Carlo Bianchetti di Torino ed altri 777 avvocati delle varie regioni d'Italia, fanno istanza al Senato perchè non sia approvato il disegno di legge sul divorzio.

Elenco di omaggi.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Di San Giuseppe, segretario, legge :

Fanno omaggio al Senato :

Il Sindaco di Messina della *Guida di Messina e dintorni*;

Il Direttore generale delle strade ferrate del Mediterraneo, della *Statistica dell'esercizio delle strade ferrate nel 1901* (parte prima);

Il Direttore generale del Touring Club Italiano, di alcune *Guide itinerarie e monografiche, annuari, profili e planimetrie stradali, carte corografiche ecc.*;

Il Ministro della guerra, del volume contenente la *Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie dell'esercito italiano nell'anno 1900* e dell'*Annuario militare del Regno d'Italia per l'anno 1903*;

Il Presidente della Regia Accademia delle scienze di Torino del tomo LII (serie seconda) delle *Memorie di quella Regia Accademia*;

I Prefetti delle provincie di Bologna, Brescia, Massa e Carrara e Parma, degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per gli anni 1901-902*;

Il Ministro della pubblica istruzione del volume 12º della *Edizione nazionale galileiana*;

Il Direttore generale della statistica, della *Statistica giudiziaria civile e commerciale*, e della *Statistica notarile*;

Il Ministro della marina dell'*Annuario ufficiale della Regia marina per il 1903* e del *Registro italiano 1903*;

Il senatore Todaro, di una sua memoria sopra il *Movimento scientifico della zoologia*;

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio, delle seguenti pubblicazioni:

Rendiconti delle Casse di risparmio per l'esercizio 1901-902; *Bollettino delle situazioni dei conti dei monti di pietà*; *Catalogo della biblioteca del Ministero di agricoltura* (3° supplemento);

Il Dott. Vincenzo Mangano di una sua pubblicazione intitolata: *Matrimonio e divorzio nelle legislazioni comparate nel secolo XIX*;

Il Dott. Domenico Fornara, di una sua monografia dal titolo: *La ferrovia dal Piemonte alla provincia di Porto Maurizio per valle Argentina e San Remo*;

Il signor Anselmo Giusta, di una sua memoria intitolata: *Inchiesta sul riposo festivo*;

Il signor avvocato Demetrio Gramantieri, di un opuscolo per titolo: *Raffaello*;

Il signor Italo Giglioli, di un suo studio col titolo: *Le scuole pratiche di agricoltura, e l'istituto Casa-Nova di Napoli*;

Il Dott. Dialma Bonora di uno studio, intitolato: *Nuovo orientamento della produzione equina in Italia*;

Il sindaco di Modena, degli *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1902*;

L'ingegnere G. Spera, di una pubblicazione intitolata: *Referendum sulle condizioni della Basilicata*;

Il Ministro del tesoro, della *Relazione e rendiconti dell'amministrazione del debito pubblico per l'esercizio 1901-902*;

Il Preside della Società Reale di Napoli, del volume XI, serie 2ª, e volume XXII (1902) degli *Atti delle Regie Accademie di Scienze fisico-meccaniche, fisico-matematiche e di archeologia, lettere e belle arti*;

Il Preside dell'Accademia Pontoniana del volume XXXII (serie 2ª volume 7º), degli *Atti della Accademia stessa*;

Il signor Tommaso Alati di un opuscolo intitolato: *Per il Sud (questioni ardenti)*;

Il Presidente della Croce Rossa Italiana, della pubblicazione intitolata: *La campagna antimalarica compiuta dalla Croce Rossa Italiana nell'Agro Romano, nel 1902*;

Il Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Lucca, della *Relazione statistica dei lavori compiuti in quel distretto giudiziario*;

Il Rettore del Regio Istituto di Scienze sociali Cesare Alferi di Firenze, dell'opera intitolata: *Indirizzo ed insegnamento delle scienze sociali*;

Il Rettore della Regia Università di Torino, dell'*Annuario di quella Regia Università per l'anno scolastico 1902-903*.

Rinvio dello svolgimento dell'interpellanza del senatore Pisa al Ministro del tesoro.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe lo svolgimento della interpellanza del senatore Pisa al ministro del tesoro « sulle vicende e sugli effetti della legge 12 giugno 1902, relativa alla creazione del nuovo Consolidato 3.50 per cento ».

Siccome però l'onorevole ministro del tesoro è indisposto, lo svolgimento di questa interpellanza non può aver luogo e sarà rimandato a quando l'onorevole ministro potrà intervenire alle sedute del Senato.

Svolgimento della interpellanza del senatore Paternostro al Ministro dell'interno.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Paternostro al ministro dell'interno « circa la condotta dell'autorità di pubblica sicurezza in Roma nell'applicazione degli articoli 453, 454, 455 e 456 del Codice penale e 80 e 81 della vigente legge di pubblica sicurezza ».

Il senatore Paternostro ha facoltà di parlare.

Paternostro. Il Senato avrà compreso dal titolo della mia interpellanza che l'argomento di essa è la mendicizia. Argomento vasto e complesso il quale attiene all'educazione civile del popolo e all'ordine sociale; perchè la mendicizia è indice della civiltà di un popolo. Conviene guardare il lato urgente della questione, perchè in un argomento così vasto, a voler toccare e discutere tutti i lati del grave problema nel breve tempo consentito ad una interpellanza, si farebbe opera forse vana. Ma siccome è intendimento, almeno per quanto è a mia conoscenza, dell'attuale ministro dell'interno di regolare la materia della beneficenza, nei rapporti della mendicizia, in modo stabile, in modo che la sostanza destinata a questo scopo non vada dispersa, egli deve avere una conoscenza completa dello stato delle cose specialmente per quanto si attiene all'infanzia abbandonata e maltrattata, che secondo una pubblica-

zione di una eccellente rivista di beneficenza che ho sottogli occhi « è stirpe di delinquenza . . . ma-
« rea che monta e sulla quale propizio spunta il
« fiore del delitto. »

« Le cifre - segue la stessa rivista - e l'insegna-
« mento della spaventosa realtà persuaderanno una
« buona volta che è dovere dello Stato provve-
« dere e che le poche provvide disposizioni della
« legge vanno applicate almeno nella scarsezza
« loro ».

E più giù :

« Dopo la legge 22 luglio 1898 la quale asse-
« gnò all' Amministrazione centrale la competenza
« conferita alla locale autorità di pubblica sicu-
« rezza e dopo la legge 30 giugno 1889 e il decreto
« 19 novembre 1899 diminuirono i ricoveri degli
« indigenti, e segnatamente in alcune regioni tornò
« ad aggravarsi ampiamente l'accattonaggio. Urge
« pertanto vedere se con qualche provvedimento
« nuovo, migliorando i sistemi attuali si può ele-
« vare il funzionamento di tali ricoveri perchè
« irradiino la loro azione e facciano cessare o al-
« meno diminuire la sconvenienza dell'accatto-
« naggio che è il disonore di tutto il paese, inco-
« modo alla popolazione, ed un danno alla economia
« nazionale quando non assume in certi momenti
« la vera fisionomia di minaccia alla quiete pub-
« blica ».

Aspettando i risultati di questo lavoro pode-
roso, che con grande impegno il ministro del-
l'interno ha iniziato, io credo dovere mio di li-
mitare la mia interpellanza ad un solo lato della
questione, il lato della mendicizia, che nei vecchi
codici si chiamava improba, cioè il mestiere abi-
tuale di mendicare nelle pubbliche strade della
città di individui abili al lavoro, che il Codice
e la legge di pubblica sicurezza puniscono. Io
circoscriverò la mia interpellanza unicamente
alla città di Roma, ma molte considerazioni che
sarò per fare sono applicabili alle altre città,
specie del Mezzogiorno. A Roma, però, il male
è più grave e non solo intrinsecamente ma an-
che nel riflesso delle condizioni della capitale del
Regno. Non ho bisogno quindi di estendermi, e mi
limiterò solamente a Roma.

Ecco cosa scriveva nel 1859 uno straniero
nostro amico : « Le strade sono popolate di men-
« dicanti ; in un paese laico l'amministrazione li
« soccorre a domicilio o ricovera in ospizi, nè per-
« mette ad essi di ingombrare le strade e vessare
« i passanti; ma siamo in un paese ecclesiastico

« da una parte la povertà è cara a Dio, dall'altra
« l'elemosina è un'opera pia. La mendicizia che i
« governi laici trattano come delitto, è invece
« inaffiata come un fiore da un governo clericale.
« Date qualche cosa a quel finto zoppo o per
« quello storpio di contrabbando e soprattutto a
« quel ragazzo cieco condotto da suo padre. Un
« medico mio amico si offrì di rendergli la vista
« mercè l'operazione della cataratta, ma il padre
« ha protestato altamente ed ha difeso con grande
« energia il suo campavita ; date al figlio nella
« scodella del padre. Fate del bene e le porte del
« paradiso saranno aperte a voi da chi ne ha le
« chiavi ».

« I Romani che hanno spirito, non si lasciano
« facilmente gabbare dalla soverchieria della mi-
« seria, tuttavia mettono volentieri mano alla
« borsa, chi per rispetto umano, chi per ostenta-
« zione, e qualcuno per guadagnarsi il paradiso.
« Ne dubitate? per convincervene rifate un espe-
« rimento che mi è riuscito : Una sera, tra le
« nove e le dieci, io stesso ho mendicato per tutta
« la distesa del corso punto truccato da povero, ma
« vestito come a Parigi sui Boulevards, da piazza
« del Popolo a piazza Venezia ed ho fatto tre fran-
« chi e 35 centesimi. Sicuramente che se mi tro-
« vassi a fare una simile burla a Parigi i *ser-*
« *gents de ville* farebbero il dovere loro. Ma il
« governo pontificio, invece, incoraggia la men-
« dicizia con la protezione dei suoi agenti, la con-
« siglia con l'esempio dei suoi monaci ». Oh, se
Edmondo About fosse vissuto sino ai nostri tempi
non crederebbe a' suoi occhi. Dopo oltre 40 anni
dalla costituzione del Regno d'Italia, dopo 33 anni
della sua integrazione con l'acquisto di Roma ca-
pitale, la situazione non è punto migliorata, anzi
è peggiorata.

In verità le cause di questo stato di cose sono
molteplici. Dappertutto dove il dolce clima e go-
verni avversi ad ogni progresso di civiltà favori-
rono o tollerarono la mala pianta, questa attec-
chì e mise salde radici.

Così noi vediamo che da Roma in giù, più si
scende verso il Mezzogiorno e più il male intri-
stisce.

Le nostre leggi puniscono la mendicizia, ma
al solito le leggi son, ma chi pon mano ad esse?
Il nostro Codice penale punisce chiunque essendo
abile al lavoro (art. 453) è colto a mendicare, ed
è punito con l'arresto fino a cinque giorni, in
caso di recidiva nello stesso reato fino ad un mese.

I Codici dei passati governi avevano sanzioni più severe; il Codice per il Regno delle Due Sicilie stabiliva pene che andavano fino a tre anni, perchè infliggevano il primo e il secondo grado di prigionia, ed a questo era aggiunta la pena accessoria della malleveria che andava dai 50 ducati, che sarebbero circa 200 lire, sino a 500, che sarebbero qualche cosa come 2000 lire; ma ragion vuole che si dica che queste leggi non erano molto severamente applicate.

Tutti i paesi civili hanno avuto più o meno leggi severe contro la mendicizia. Io non starò ad annoiare il ministro ed il Senato col rifare la storia antica, ma posso accennare qua e là alcuni dati per dimostrare che anche in tempi antichissimi, sotto altre civiltà, questa materia è stata regolata da leggi.

Secondo Erodoto, Solone trasse dagli Egizi le sanzioni contro la mendicizia. In Roma imperiale furono fatte tante leggi per reprimere la mendicizia. Erano sovvenuti di pubblica annona i mendicanti invalidi, ma non quelli validi e robusti, e perciò si volle esplorare l'integrità di corpo e di spirito di tutti i mendicanti, e ai validi ed oziosi infliggere pene, e se di condizione servile farli mancipi di chi li denunciava, se liberi condannarli a colonato perpetuo.

In Atene i cittadini erano obbligati di presentarsi ogni anno ai magistrati a giustificare da quale arte o lavoro traessero la vita; e similmente in Roma. Uguali sanzioni furono adottate in altri paesi, come nella Spagna, dove i mendicanti validi erano espulsi dalla Provincia e se essi ritornavano erano condannati alle verghe o ai trimi. In Francia, una costituzione di Enrico II mandava ai decurioni che provvedessero *ut publicis operibus mendicos validos exerceant*, e simili sanzioni furono adottate nel Belgio. In Bavaria si lodavano di non trovarsi un mendicante fra tutti i Batavi. In Francia una dichiarazione del 1712 comminava pene severissime per i mendicanti. Ed infine il Codice Napoleone, adottato da quasi tutti gli Stati d'Europa, ridusse a forma stabile le sanzioni contro i mendicanti.

Questo per il passato. Ora la nostra legge di pubblica sicurezza armonizzata col Codice penale all'art. 80, stabilisce che nei comuni, ove esiste un ricovero di mendicizia, è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto. Ciò in generale. La contravvenzione è punita a termini del Codice penale e qui non si fa di-

stinzione fra mendicanti validi ed invalidi, ma si provvede alla mendicizia degli invalidi ed a quella dei validi, con sanzioni legali di repressione, in altri termini con mezzi di ricovero quando si tratta di invalidi, e con mezzi repressivi per i mendicanti validi.

Quale è lo stato attuale? Tutti avete potuto osservare nelle vicinanze delle chiese, nelle piazze principali, in prossimità dei pubblici uffici una quantità di mendicanti validi. Sono donne, nel maggior numero dei casi donne giovani, sane, robuste. Queste donne sono sempre armate di un bambino e circondate da alcuni fanciulli fra i 5 e 9 anni spesso non propri, dei quali si servono per sguinzagliarli fra le gambe del prossimo.

È avvenuto che la Questura di Roma abbia messo le mani sopra alcune di esse, talvolta questa operazione è stata eseguita inopportuna in mezzo a folto pubblico, e queste donne, che sono istruite nel loro mestiere, hanno elevato alte grida, e c'è stato qualcuno che si è intenerito e ha gridato la croce addosso alle guardie e al Governo da cui emanano, dicendo che era una crudeltà. Secondo me l'autorità di pubblica sicurezza ha agito male, perchè in questo caso avrebbe dovuto raccogliere tutte queste mendicanti non precisamente in luoghi così frequentati, avrebbe dovuto conoscerle a fondo e sapere dove hanno dimora. È per un caso che io ho potuto conoscere che quasi tutte queste donne hanno dietro di loro un uomo, il quale sta talvolta alle vedette e per lo più non si mostra. Quest'uomo che è un marito o un facente funzione di marito è sempre un disoccupato, un pregiudicato o condannato quasi sempre, notissimo alla Questura. Quest'uomo raccoglie la sera il prodotto della elemosina, e mi risulta che taluna volta se dei poveri fanciulli, allievi futuri della galera, portano a casa una somma che non soddisfa il loro padre o protettore sono battuti severamente. Di queste cose si sono fatte lagnanze al questore di Roma, ed io credo che più di una volta egli abbia provveduto al rimpatrio di queste mendicanti, che dimenticavo di dire che non sono quasi mai di Roma, ma di paesi vicini ed anche lontani. Mi risulta che alcuni di questi rimpatriati ritornano; ebbene tornate a rimpatriarli, non solo, ma denunciati per contravvenzione alla legge. Il questore di Roma rispondendo alle lagnanze mosse da una benemerita Società, ha in questi giorni fatto pubblicare per le stampe che egli in adempimento al suo

dovere, nell'ultimo semestre ha denunciato nientemeno che 1738 mendicanti e di questi 1400 in stato di arresto.

Queste cifre sono impressionanti in due sensi: anzitutto perchè mostrano che veramente la Questura non è stata con le mani alla cintola, ma soprattutto perchè, se malgrado questo le strade di Roma continuano ad essere infestate da questo genere di mendicanti, vuol dire che il loro numero deve essere molto grande, oppure che ci sia esagerazione in questa cifra data dalla pubblica sicurezza.

Del resto non è detto quanti erano i mendicanti validi ed invalidi, e se ai validi applicarono una misura, agli altri un'altra. Qui si parla di denunce di centinaia e migliaia alle autorità giudiziarie, non si sa in che modo siano stati denunciati.

Una denuncia pura e semplice pone il magistrato in condizioni difficili. Egli non può giudicare e condannare ad una pena contravvenzionale una donna mendicante soltanto perchè denunciata, bisogna che la denuncia sia confortata da elementi sui quali si possa fondare il giudizio, ed è da scommettere che di tutti questi denunciati, pochissimi sono stati condannati. Avrebbe fatto bene l'autorità di pubblica sicurezza dando anche il numero delle condanne pronunziate. Mi risulta che più di uno di questi individui (non farò nomi di questi miserabili, ma sono prontissimo di comunicare al ministro i dati sopra taluni casi) pei quali si era già disposto per il rimpatrio con ordinanza formale del questore, questa ordinanza sia stata revocata perchè questi signori esercenti questo miserabile mestiere hanno una organizzazione; forse hanno quella organizzazione che manca alla Questura della città. Essi talvolta convivono in comune; hanno una divisione territoriale; dove esercita uno non deve esercitare l'altro. Quando uno è mandato via od è obbligato a rimpatriare, viene il rimpiazzo; hanno il protettore che è un uomo, e poi hanno l'avvocato, il quale si presenta al signor questore ed ottiene anche la revoca delle disposizioni prese in base alla legge.

Ora io non credo che questo stato di cose sia bello; non metto in dubbio che ci sia buona volontà nel capo della sicurezza pubblica di Roma, però metto in dubbio, anzi sono sicuro, che i mezzi adoperati non sono tutti quelli di cui si possa disporre, non solo, ma che l'azione della pubblica

autorità sia fiacca, sia saltuaria, non continua e quindi inorganica e inefficace.

Quale sarebbe il modo di renderla efficace? Il modo sarebbe questo. La Questura dovrebbe aver conoscenza esatta di ciascuno di questi mendicanti che dimorano in Roma, perchè il domicilio di soccorso riguarda i mendicanti inabili, quelli ai quali deve provvedere il R. Decreto 19 novembre 1889, ma per i mendicanti validi non vi è domicilio di soccorso, e se dicono io abito da 10 anni in Roma ed ho acquistato il domicilio stabile, questi vanno mandati egualmente alle case loro; ma per agire energicamente bisogna che l'opera sia continua e l'autorità abbia sott'occhio giorno per giorno le condizioni di questi tali; che conosca ad uno ad uno le loro famiglie, le loro abitazioni, la loro vita e le loro abitudini, i loro protettori.

Io suggerirei l'impianto di un registro biografico per mendicanti abili. So bene che il regolamento non prescrive questo registro, ma ne prescrive uno per i mestieri girovaghi, e credo che questa categoria di persone sia affine ai mendicanti. Occorre un personale ben scelto destinato a questo speciale servizio, comandato e diretto da persona che ne abbia la capacità e che attenda a questo solo servizio, altrimenti saremo sempre da capo. Io credo che soltanto l'aver accennato a queste gravi cose sia bastato a farne intendere l'importanza al signor ministro, il quale vorrà per quanto è da lui provvedere.

Dichiaro che ho rivolto a lui questa interpellanza perchè so da che spirito di buona volontà è animato, so quanta energia sia in lui.

La condizione è penosissima, è ignominiosa. E tornando su questo triste argomento debbo dire che la mendicizia qui in Roma è più radicata nel costume che non sia in altra città! È una questione di educazione, è più responsabile colui che alimenta il mendicante, che non sia il mendicante che si fa alimentare, che cerca con la frode di intenerire il prossimo gabbandosi della miseria. Siamo in una città in cui la questione assume grandissima importanza, perchè non è soltanto una capitale, ma è una città dove convergono stranieri da tutte le parti del mondo.

Il signor ministro sa che la grande maggioranza di questi stranieri non è purtroppo amica nostra; gente che non tollererebbe nel proprio paese un'ignominia simile, alimenta da noi la mendicizia, e lo fa con un ghigno tra il compassionevole e lo schernitore. Oh! se non sappiamo arrossire di

questa vergogna, bisogna convenire che siamo indegni della libertà che abbiamo conquistata con tanti sacrifici.

Io spero, anzi ho fiducia, che il ministro dell'interno, eccitato dalla preghiera che pubblicamente ora gli faccio, vorrà adottare i mezzi più spediti ed energici, pur attendendo alla riforma legislativa che ci dovrà dare il mezzo di non distrarre il patrimonio del povero, di provvedere ai mendici invalidi convenientemente, in un modo degno di un paese civile, che valga a mondare questa nostra amata capitale di una piaga così ignominiosa, come è quella dei mendicanti abili, e di questo il paese gli sarà sinceramente riconoscente. (*Approvazioni vivissime*).

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Debbo ringraziare il senatore Paternostro delle parole gentili che mi ha rivolte. Il problema, del quale si è intrattenuto, è uno di quelli che più direttamente debbono richiamare l'attenzione di chi ha la direzione della pubblica sicurezza.

L'onorevole oratore non ha trattato tutta la questione degli inabili al lavoro; e si comprende, perchè il tema sarebbe stato così vasto da eccedere i limiti di una interpellanza; egli ha dichiarato di limitarsi a parlare della mendicizia nella città di Roma.

In principio del suo discorso ha ricordata l'origine storica di questa mendicizia che è così diffusa. In Roma, prima che diventasse capitale del Regno, l'accattonaggio non era considerato come una mala azione; la mendicizia alle porte dei conventi e alle porte delle grandi case era quasi considerata come mezzo legittimo di sussistenza. Data questa situazione di cose, nessuno aveva mai pensato di istituire in Roma degli Istituti per il ricovero dei mendici. Questo male della mendicizia, speciale alla città di Roma è diventato molto più grave quando la popolazione da 200,000 abitanti è salita a circa mezzo milione, specialmente diventò grave quando per effetto della crisi edilizia molte decine di migliaia di operai rimasero disoccupati. Allora la pubblica sicurezza dovette provvedere al rimpatrio di moltissime persone: basti dire che in un periodo di circa due anni si giunse a quasi 40,000 rimpatri da Roma alle diverse parti d'Italia.

Ma questo rimedio, che allora era possibile, ora è diventato, per una questione di legalità,

molto più difficile. Attualmente la Questura di Roma quando arresta mendicanti vagabondi trova quasi sempre che sono stabiliti a Roma da dieci, dodici o quindici anni, e quindi non ha più diritto di rimandarli al loro comune di origine, poichè hanno acquistato il domicilio a Roma, e bisogna trovi modo di rimediare qui.

L'onorevole Paternostro si renderà facilmente ragione della difficile condizione in cui si viene a trovare la pubblica sicurezza, dovendo essa provvedere al ricovero di una gran quantità di mendicanti, pur mancando di locali od Istituti adatti per poterlo fare. Ora a questa deficienza si va supplendo con tutti i mezzi dei quali il Governo può disporre.

Fra le altre cose dirò che abbiamo nel bilancio del Ministero dell'interno 700,000 lire per tutto il Regno d'Italia per il ricovero degli inabili al lavoro. Di queste 700,000, 330,000 si spendono nella città di Roma. Dunque, come vede il senatore Paternostro, non si può dire che il ministro dell'interno abbia dato piccola parte dei suoi mezzi alla capitale, e questo per quanto possa parere non completamente equo rimpetto alle altre città, è pur giustificato dal fatto che alla capitale del Regno convengono gran quantità di disoccupati da tutte le parti d'Italia, i quali acquistando qui il domicilio di soccorso, hanno diritto all'assistenza della carità locale.

È poi anche questione di decoro nazionale, perchè è doveroso impedire che nella capitale questa piaga dell'accattonaggio dilaghi e serva di arma, di discredito contro il nostro paese. Il senatore Paternostro ha accennato che la forma più brutta e ripugnante di questa mendicizia è quella che si svolge per mezzo di donne che portano in giro dei bambini e che hanno dietro di sé uomini che sono dei veri sfruttatori di queste donne e di questi bambini. Io posso assicurare l'onorevole senatore che da un anno a questa parte un buon numero di questi sfruttatori sono andati al domicilio coatto, giacchè questo solo è il luogo che ci vuole per loro. Una detenzione di pochi giorni non rimedia, bisogna eliminare questi esseri dalla società per il maggior tempo possibile, e per ora la nostra legislazione non ci dà altro mezzo che quello del domicilio coatto, e l'autorità di pubblica sicurezza se ne è valsa sopra larga scala. Ma c'è un'altra difficoltà; quando si arrestano queste donne coi bambini, che molte volte non sono nemmeno figli loro, ma di altre

madri, si procura di ricoverarli in qualche Istituto. Qui devo aprire una parentesi per dire che realmente la carità cittadina ha contribuito largamente all'incremento di questa forma di beneficenza che riguarda il ricovero dei bambini abbandonati, e il senatore Paternostro conosce molto da vicino un'egregia gentildonna, la quale è specialmente benemerita di questa forma di carità, che io credo sia la migliore di tutte, perchè tende a fare di questi poveri fanciulli dei buoni ed onesti cittadini anzichè dei malviventi. Ma noi ci troviamo di fronte a questa difficoltà. La Questura arresta e fa ricoverare questi bambini, ma vengono il padre e la madre e invocando i diritti di patria potestà se li fanno restituire. Essi evidentemente non vogliono che siano ricoverati in questi Istituti perchè servono ad essi come mezzo di campare la vita. La legge non ci dà facoltà di negarlo e siamo costretti di restituirli. Ho studiato questo problema, e può essere persuaso il senatore Paternostro che si farà tutto il possibile per risolverlo, presentando anche, ove occorresse, un apposito disegno di legge che, fra le altre cose, a quei genitori, che si servono dei bambini come mezzo per uno sfruttamento così riprovevole, possa essere limitato il diritto di patria potestà, e non possano invocare questo santo diritto per rovinare i loro bambini, ed impedire che sia ad essi assicurato un migliore avvenire. Ma per questo è necessaria una legge la quale regoli tutta la materia, che ora non è disciplinata, dell'infanzia abbandonata e dell'infanzia maltrattata, ed impedisca una così vergognosa speculazione.

Gli studi per queste disposizioni, relative agli inabili al lavoro e all'infanzia abbandonata, sono molto inoltrati, ma io intendo di presentare questa riforma soltanto quando sarà studiata con tutti i dati necessari e coordinata anche con le riforme che in alcune parti saranno necessarie con la legge della pubblica beneficenza. Assicuro tuttavia il senatore Paternostro che la Questura di Roma farà tutto ciò che gli è consentito dalle vigenti disposizioni per impedire gli inconvenienti giustamente deplorati.

Già un funzionario dei più distinti della pubblica sicurezza ha la responsabilità di questo servizio; sarà però necessario dargli mezzi maggiori. In una città come Roma di 500,000 abitanti noi non abbiamo che 1200 guardie, e il senatore Paternostro comprenderà che, se si tiene calcolo della quantità immensa di servizi cui debbono attendere, è naturale

che in alcune parti meno vigilate della città non si riesca sempre a sorprendere questi casi di mendicizia illegittima. Io credo pure buono il consiglio, e procurerò di farlo eseguire, d'impiantare dei registri speciali in cui si tenga conto di coteste categorie di persone, affine di sorvegliarle, di vedere in che modo vivano, e quando esse non diano garanzia di aver mezzi legittimi di sussistenza, applicare la disposizione della pubblica sicurezza relativa a questa qualità pericolosa di cittadini. Assicuro il senatore Paternostro che metterò tutto l'impegno in questa questione; calcolo però molto su una riforma legislativa, perchè, ripeto, le leggi che noi abbiamo, in moltissimi casi, rendono impotente l'azione della pubblica sicurezza. (*Bene*).

Paternostro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Paternostro. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno delle complete risposte che mi ha favorito e delle promesse fatte, e sono perfettamente convinto che egli attuerà queste sue promesse con una riforma legislativa. Io ho per il primo accennato che la legge che abbiamo adesso è deficiente, ma intanto in attesa del meglio si cerchi di applicarla il più rigorosamente possibile. Ed, a proposito di ciò, io vorrei avvertirlo che per ciò che riguarda i fanciulli gli articoli 390 e 392 del Codice penale stabiliscono pene abbastanza severe per i genitori o chi per essi, i quali usino maltrattamenti. Io capisco che il semplice mandare a mendicare non può essere considerato come maltrattamento, ma la pubblica sicurezza è bene informata che questi fanciulli sono spesso maltrattati quando il prodotto della loro questua non soddisfa i loro sfruttatori. Del resto è verissimo quello che ha detto il ministro, che questi disgraziati sono per lo più presi a prestito o a nolo. Perciò la Questura quando verifica questi fatti rimuove già un ostacolo, perchè non appartenendo il fanciullo alla persona che lo sfrutta, naturalmente essa ne lo può separare. Del resto credo che i mezzi di mantenere qualche centinaio di bambini non sia difficile trovarli, quando gl'Istituti che la carità privata mantiene sono molti e fiorenti e crescono ogni giorno, e poi credo che tra le pieghe del bilancio della Congregazione di carità si possa trovare qualche margine; in fine con un po' di buona volontà si può provvedere. Avverto da ultimo che le mie lagnanze muovono anche da questo: che in taluni luoghi molto frequentati (e che alla Questura non possono essere

ignoti) si continuano a vedere gli stessi visi i quali quasi costantemente da dieci anni ed anche più esercitano questo triste mestiere. Dunque a questo non si è provveduto. Nè si può per estensione della legge la quale considera come inabili i fanciulli sotto i nove anni, estendere questa immunità anche ai genitori e, peggio anzi ai vicegenitori.

Ecco dunque delle cose che è bene sapere per mettere il signor ministro in grado di richiamare l'autorità di pubblica sicurezza all'esecuzione rigorosa, il più possibile, di quelle leggi che abbiamo, attendendone altre migliori per purgare il nostro bel paese da questa tabe vergognosa.

La ringrazio di nuovo.

Presidente. Non facendosi alcuna proposta, dichiaro esaurita la interpellanza.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni » (N. 151)

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni ».

Ieri, come il Senato ricorda, la discussione si è arrestata all'articolo 25; lo rileggo:

Art. 25.

I comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'art. 1º pei servizi che sieno già affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni han sempre diritto al riscatto quando sieno passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne sieno passati dieci.

Qualora i comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio e così di seguito di cinque in cinque anni.

Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.

Quando i comuni procedono al riscatto, debbono pagare ai concessionari un'equa indennità nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti

nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni nonchè importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purchè un tale numero di anni non superi mai quello di venti.

L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dall'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* di questo articolo.

L'ammontare dell'indennità può essere determinato d'accordo fra le parti, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione Reale.

In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune.

Avverso la decisione di tale collegio, così il comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo Presidente della Corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori.

I comuni che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi, nei contratti attivi e passivi del concessionario, in corso coi terzi, per l'esecuzione dell'industria o del servizio, e col personale addetto al servizio stesso; purchè i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione sieno stabilite da contratto, purchè stipulato sei mesi prima della promulgazione della presente legge.

Su questo articolo ha facoltà di parlare il senatore Buonamici.

Buonamici. Rinrazio il Presidente dell'onore che mi fa concedendomi la parola, e prego i signori senatori di attendere pochi momenti alle osservazioni che debbo fare intorno a questo articolo della legge in discussione. Breve secondo il solito sarà il mio discorso, e attenderò che dalle risposte dell'onorevole ministro e dalle risposte dell'Ufficio centrale vengano tali schiarimenti da dirimere i miei dubbi, e che credo pur necessari per distruggere una critica, se non erro, abbastanza grave che io debbo fare a questa legge.

Nè si creda, mi preme di protestarlo e dichiararlo fin d'ora, nè si creda che io pensi che questa legge abbia sofferto o debba soffrire questa sola critica della quale io sono ora per fare parola; purtroppo ho dovuto osservare e sentire che molte e molte sono le critiche che sono state fatte o che potrebbero esser fatte ad essa, che non mi perito di chiamare legge infelice, e credo che mi sia permesso di dirlo, sebbene parli ad una società legislativa, ad una riunione di legislatori, perchè le disposizioni che stiamo discutendo non sono sanzionate ed elevate alla dignità di vera e propria legge. Altre critiche ho sentito fare, e potrebbero essere fatte, al progetto, non escludendo assolutamente il *referendum*, del quale non intendo la possibilità o l'utilità.

Ma lasciamo da parte tutto questo; passo a trattare dell'articolo testè letto dal nostro illustre Presidente.

Questo articolo stabilisce che in caso di riscatto debbano essere riconosciuti certi diritti che debbono essere compensati a coloro che in qualche modo esercitando la industria privata vengono ad essere espropriati. Forse la parola espropriazione non suonerà molto propria per il caso, ma in realtà è una vera espropriazione. L'art. 25 infatti riconosce i servizi affidati a certe persone, a certe ditte, a certe società; riconosce che queste ditte, queste società stipulano dei contratti veri e propri coi municipi che affidano loro un qualche servizio, e questo, per un determinato compenso che si accorda loro; quindi non vi è

dubbio che si tratta di veri e propri diritti. La stessa redazione dell'art. 25 non ammette che si possa trattare di concessioni precarie che possono essere distrutte da chi le fece; si tratta di diritti veri e propri per i quali la legge non solo stabilisce equi compensi, ma determina anche dei criteri speciali che debbono servire a misurare i compensi da darsi. Si tratta di diritti concessi a quelli che restano espropriati e che si trovano dirimpetto a contratti annullati; quindi non ci può essere dubbio per la parola e per lo spirito della legge che così sia. Questi diritti adunque debbono essere difesi dalla legge che li riconosce.

Ma come l'art. 25 difende e riconosce questi diritti? Lo sapete di già. Questo articolo crea un arbitraggio, crea un compromesso, vuole che siano nominati gli arbitri. In primo luogo giova osservare che questo è un arbitrato forzato, contrario alla nostra legislazione vigente, ma non basta, è stato creato un collegio di arbitri, il quale deve riconoscere questo diritto o interesse, e poi si stabilisce che da questo primo tribunale arbitrale si potrà appellare ad un secondo. Ecco un punto assolutamente antiggiuridico e contrario ad ogni regola di diritto. Da un tribunale di arbitri si appella ad un tribunale ordinario, ma giammai ad un altro tribunale di arbitri. Ma tutto ciò non basta ancora. Vi è una terza osservazione da fare che è abbastanza singolare. È stabilito nell'articolo 25 che il secondo tribunale di arbitri giudicherà come una riunione di amichevoli compositori; quindi si verifica questo caso non mai verificatosi nel campo del diritto, e cioè un tribunale di prima istanza che giudica secondo le regole del diritto, perchè così devono giudicare gli arbitri; e in appello gli arbitri giudicano come amichevoli compositori.

E turbato addirittura il principio della contestazione della lite. Infatti, se nella prima istanza si giudica secondo le regole del diritto, anche in appello si deve giudicare nello stesso modo. Non è permesso mutare la contestazione della lite. È un errore vero e proprio ed è perciò che propongo che sia corretto l'art. 25 e la mia proposta, per chiudere subito il discorso mio, che temo sia stato anche più lungo di quello che mi ero proposto, è questa: che nell'art. 25 si dichiarino che se le proposte di concessione non sono convenute e accettate dalla parte interessata, ove le parti convengono di nominare un tribunale di arbitri, questo tribunale sia nominato

secondo le disposizioni dell'articolo stesso; se però non si voglia accettare un tribunale di arbitri, si segua, come per tutti i casi di espropriazione, la competenza dei tribunali ordinari. Questo è l'emendamento che io credo necessario alla legge.

Gabba. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Gabba. L'articolo 25 è certamente uno dei più importanti di questo progetto di legge, imperocchè non vi ha dubbio che i partiti, i quali aspettano questo progetto diventi legge, hanno di mira, tra le altre cose, di valersene immediatamente onde spossare quelle ditte, quelle società assuntrici di servizi pubblici municipali, le quali, a loro avviso, fanno grassi affari e da troppo lungo tempo ne fanno. Ma è un articolo che io non posso approvare da nessun punto di vista; nè dal punto di vista del riscatto coattivo che esso permette, nè da quello del modo con cui lo disciplina, nè finalmente da quello del modo in cui è formulato. Mi consenta il Senato che non troppo lungamente io esponga le ragioni di questo mio avviso, e chieggo venia all'onorevole ministro dell'interno se mi trovo a contribuire a prolungare le molestie, già non poche, che questo progetto di legge gli ha cagionato. Io non credo però che ciò che verrò a dire possa avere pratico effetto, perchè, dico, sono sempre sotto l'impressione della duplice doccia fredda avuta ieri, sia per opera della affermazione dell'onorevole Sacchetti, contraddetta bensì dall'onorevole ministro dell'interno, che si voglia ad ogni costo, e qualunque sieno le mende di questo progetto di legge, farlo approvare da questo alto Consesso, sia per virtù della sfavorevole accoglienza che la maggioranza di questo Consesso ha fatto alla proposta dell'onorevole Serena, la quale anche a me pareva tanto chiara e tanto giusta. Non mi ha invece per nulla dissuasato l'altra osservazione fatta dall'onorevole Sacchetti che, in fin dei conti, questa è legge di esperimento. Siffatta categoria di leggi in non posso ammettere, e in tema di leggi di esperimento, io mi accontento di quella sui cannoni grandinifughi o grandiniferi, che dissi sopra, tanto poco raccomandati due anni fa dall'onorevole nostro collega il senatore Blaserna.

Comincio dall'osservare che l'articolo 25 ha per titolo: « *Disposizioni generali transitorie* ».

Ora fin qui si è sempre inteso che le disposizioni transitorie sieno disposizioni aventi per iscopo di regolare l'applicazione dei principî nuovi contenuti in una legge agli affari pen-

denti: ai *netia pendentia*, come dicono i giuristi. Ora codesto articolo applica il principio del riscatto coattivo alle concessioni di servizi municipali che già sono in esercizio; ma non è transitorio questo principio, poichè deve governare l'avvenire, eppure lo si trova nell'ultimo comma dell'articolo 25.

Egli è certo che questo ultimo comma non sta al suo posto. È un'osservazione codesta, la quale attiene alla buona economia della legge, ma anche la buona economia, la buona architettura di una legge è un requisito di non piccola importanza, e a cui specialmente si deve tenere in Italia, patria, fino a ieri o ieri l'altro, e maestra a tutte le nazioni della scienza della legislazione.

L'articolo 25 pone il principio del riscatto coattivo delle concessioni di servizi pubblici comunali, ora in corso; questo principio, dico anche io come diceva testè l'onorevole collega Buonamici, è in contraddizione ad un canone sicuro del diritto civile, cioè al canone del rispetto dei diritti aquisiti. Si cita un articolo, l'articolo 345 della legge sui lavori pubblici, il quale ammette che i contratti di appalto si possono sciogliere compensando l'appaltatore con un decimo del valore delle opere non eseguite.

Ma io non trovo nessuna analogia fra un contratto di appalto ed uno di questi contratti di esercizio di un pubblico servizio. Imperocchè in un contratto di appalto oltre che l'opera è determinata, anche il tempo e il prezzo lo sono, e quel decimo di lavoro non eseguito rappresenta un compenso sufficiente per il mancato lucro dell'opera disdetta; mentre per un contratto di sua natura aleatorio, quali sono quelli in questione, non si può dire, in tesi generale, che dopo un certo periodo di durata il concessionario abbia cominciato ad avere quel lucro che egli sperava di conseguire.

E dunque l'argomentazione dall'articolo 345 della legge dei LL. PP. è qui assolutamente fuori di posto.

È stato anche detto, che il riscatto in questione sia giustificato dalla clausola *rebus sic stantibus* da sottintendersi in tutti i contratti bilaterali. Ma, onorevoli colleghi, la dottrina di codesto sottinteso introdotta da Bartolo, e poi ripetuta da molti giureconsulti, ha oggi contro di sè la gran maggioranza dei più competenti scrittori di diritto civile. Ad ogni modo non si è mai inteso che in nome di detta clausola in un contratto di lunga durata, se una delle parti crede che l'altra abbia

guadagnato abbastanza, possa pretendere che essa non continui a guadagnare, mentre ne avrebbe il diritto.

In appoggio della mia tesi soggiungo ancora un'altra riflessione. Voi sapete, onorevoli colleghi, quante volte davanti a tribunali italiani, in questi ultimi anni, è stata portata la questione della validità del cosiddetto monopolio del sottosuolo e degli spazi aerei comunali, che alcuni concessionari di essi a scopo dell'illuminazione a gas pretendono far valere onde escludere la concorrenza di un'altra illuminazione.

Ora, se fosse vero, come da taluni si pretende, che il principio del riscatto coattivo, contenuto nell'articolo 25, sia fondato nel nostro diritto civile, perchè mai coloro, i quali combattono l'anzidetto monopolio, perchè mai l'onorevole Luchini, il quale ha scritto a tal uopo una ingegnosissima monografia, non si è valso di quel più semplice e spedito argomento? Ma non lo fece, nè altri l'ha fatto; e neppure in questa guisa ragionarono i tribunali nelle molte loro decisioni intorno al detto monopolio, anche le poche volte che lo hanno negato.

Ma non è soltanto, onorevoli colleghi, una violazione del principio, che i diritti quesiti si debbono rispettare, il riscatto coattivo, di cui vado parlando. Esso è anche un privilegio dei comuni, e quindi doppiamente ingiusto. Chè se questo diritto di riscatto dovesse un giorno concedersi anche allo Stato e ai privati, non avrebbe davvero più valore, nè senso, l'articolo 1123 del Codice civile, il quale dice che i contratti legalmente firmati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti.

Da ultimo osserverò che il principio, che io vado combattendo, non ha precedenti in nessuna estera legislazione. Quella inglese del 1875, tante volte citata dai fautori del progetto di legge in discussione, contiene invece il principio contrario. Imperocchè l'articolo 162, riprodotto negli allegati alla relazione ministeriale, accompagnatoria di questo progetto di legge alla Camera dei deputati, suona così: « Ogni autorità urbana... può comperare e i direttori di ogni compagnia di gas possono vendere e trasferire alla detta autorità al prezzo che sarà liberamente convenuto fra le parti, tutti i diritti e i privilegi... ».

Altrove la stessa legge ammette bensì che il servizio della illuminazione elettrica possa essere riscattato dopo 21 anni dalle autorità urbane

senza compenso di oneri, ma ciò perchè le relative cessioni non si possono che fare per anni sette; laonde si può ritenere che, dopo tre rinnovazioni, il concessionario abbia sufficientemente lucrato e tre volte ammortizzato il capitale investito.

Dice l'articolo 25: « I comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'art. 1° pei servizi che siano già affidati all'industria privata, quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni han sempre diritto al riscatto, quando sieno passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci ».

Osservo qui subito che la dizione non è chiara. Prima si dice che sia passato un terzo del tempo e poi si dice: *in ogni caso, ecc*; ora, io domando, queste parole si applicano a tutte le concessioni? Se ciò fosse, bisognerebbe concluderne che il progetto supponga concessioni per una durata superiore a 30 anni, e cioè per lo meno di anni 31. Ma ciò non pare che possa essere, e allora accade che una concessione di 21 anno si possa riscattare dopo trascorso pochissimo, meno della metà sua, mentre una, per esempio di 18 anni, si possa riscattare dopo 6; in tal guisa la regola del terzo della durata rimane violata.

Venendo ora alla sostanza della disposizione, essa è che dopo il terzo della durata di una concessione, questa si possa riscattare, secondo le norme date dal penultimo comma, cioè tenendo conto degli utili degli ultimi 5 anni, moltiplicando tale quantità per il numero degli anni che rimarrebbero, ma non oltre i 20.

A parte che quest'ultimo limite di tempo è violazione del diritto quesito del concessionario, violazione della quale io ho già parlato, si può egli asserire in tesi generale, onorevoli colleghi, che nel primo terzo dell'esercizio di una industria nuova, questa abbia già cominciato a dare l'utile che se ne sperava? No certamente, onorevoli colleghi, l'asserirlo sarebbe un grave errore, contraddetto dalla giornaliera esperienza. Gli uomini tecnici, da me consultati a questo proposito, mi hanno tutti risposto che di regola le grandi intraprese industriali, aleatorie di loro natura, nel primo terzo del loro esercizio, fossero anche 10 anni, ben pochi utili danno, e talvolta nessuno, o magari perdita. Ciò posto, egli è chiaro che il modo di compenso, stabilito dall'art. 25 rispetto alle concessioni ri-

scattate, non solo è nella maggior parte dei casi del tutto inadeguato, ma talvolta sarà accompagnato da una vera e propria spogliazione.

Io non voglio ora, onorevoli colleghi, esaminare partitamente tutte le disposizioni dell'articolo 25 intorno al modo di attuare il riscatto. Mi limito per ora soltanto a censurare l'espressione *valore industriale*, adoperata nel comma a).

Codesta espressione, censurata già da molti deputati, non ha potuto riuscire chiarita dalla lunga discussione cui diede luogo nell'altra Camera: a tal che il relatore ebbe a dire che il vero significato di essa lo stabiliranno gli arbitri. Troppo spesso, per verità, si è udito codesto richiamo agli arbitri come correttivo delle imperfezioni di questa legge, mentre è pure una grande verità quel detto di Bacone da Verulamio *optima lex, quae minimum iudici, optimus iudex qui minimum sibi*.

Il macchinario di una impresa concessionaria spodestata non può essere certamente valutato come ferro rotto, come materia prima usata; non lo si può valutare che in quanto esso possa ancor servire alla sua destinazione; è questo il suo valore, e non occorre chiamarlo valore industriale. Un tecnico prussiano, di grande competenza, da me interpellato in proposito, ebbe a rispondermi che la espressione *valore industriale* non ha senso. Ma se essa non ha un senso proprio, può averne uno improprio, come fu osservato da più di un deputato. Può, cioè, intendersi nel senso che il valore del macchinario, e tutto ciò che vi si collega, venga calcolato avendo riguardo a possibili utili industriali futuri, introducendo così nell'applicazione del comma a), dell'art. 25, un elemento di calcolo, contemplato a parte nel comma c).

Fin qui io ho considerato il riscatto coattivo, di cui nell'art. 25, dal punto di vista della sua giustizia rispetto ai concessionari, e dei pericoli di parziale spogliazione cui esso li espone.

Ma vengo ora ad un'altra considerazione, che credo altrettanto fondata e grave, quanto le precedenti, e la quale concerne di preferenza l'interesse dei comuni.

L'art. 25 non consente che nelle prime concessioni di servizi pubblici municipali si apportino modificazioni ai termini di riscatto, da esso stabiliti.

Ora, colla prospettiva del riscatto dopo il terzo della durata della concessione sino a 20 anni, e

dopo 10 anni, se la durata della concessione oltrepassa il ventennio, sarà bene difficile che i comuni abbiano d'ora in avanti a trovare chi voglia assumere cotali servizi.

Imperocchè i tecnici insegnano che per regola generale nei primi 10 anni di servizio ben difficilmente una industria dà censi durevoli propri, chè anzi non di rado in quei primi anni si lavora a perdita; da ciò la conseguenza che i comuni saranno molte volte costretti a esercitare direttamente certi pubblici servizi, mentre ciò loro non converrebbe, o non ne avrebbero, o non ne troverebbero i mezzi, oppure vi dovranno rinunciare. E mentre nella relazione dell'Ufficio centrale è detto che la ragione di questo disegno di legge sta nella prevalenza che l'interesse pubblico deve avere sul privato, in realtà la progettata legge si risolverebbe ancora in gravissimo danno dei comuni.

È dunque ingiusta e spogliatrice questa massima del riscatto coattivo, stabilita dall'art. 25, in quanto viene retroattivamente asserita, ed estesa pei comuni, e in quanto essa dovrebbe dare ancora norma all'avvenire. Per questi motivi io non posso dare a codesto articolo il mio voto. E per ora non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

Lampertico. Signori senatori. Io veramente dovrei esitare a parlare dopo che hanno parlato due senatori, ai quali io professo quanto altri mai altissima riverenza ed ossequio.

Però io spero che i due senatori che mi hanno preceduto vorranno essi medesimi prendere in benevola considerazione le osservazioni mie, le quali non tanto sono in contraddizione con l'opinione da loro manifestata quanto piuttosto s'informano ad un ordine di idee diverso.

Il senatore Buonamici per il primo ha parlato in generale delle critiche le quali si sono mosse alla legge. Io mi guardo bene dal rientrare comunque in una discussione generale, ma soltanto esprimo l'idea dell'epigrafe, la quale, a mio credere, sarebbe adattata ad una legge come quella che è stata presentata al Senato. L'epigrafe la prenderei dai versi di Racine nel Britannico. Quando Giunia era sollecitata ad occupare il posto di Ottavia, essa meravigliata risponde:

J'ose dire pourtant que je n'ai mérité

Ni cet excès d'honneur, ni cet indignité.

Infatti in una gran parte la legge viene forse

ad incagliare piuttosto che a sollecitare l'azione che in fin dei conti anche finora poteva essere esercitata dai comuni. Tuttavia credo, che ci sia della esagerazione, non dico per parte degli onorevoli preopinanti, ma in generale nel dare una eccessiva importanza a questa legge, e col darvi eccessiva importanza la si pregiudica e non si fa che sollevare delle obiezioni e delle difficoltà. Ma io dicevo che parto da un ordine di idee diverso da quello che ha informato i discorsi dei senatori Gabba e Buonamici. E l'uno e l'altro hanno considerato essenzialmente questa legge come legge di ordine giuridico. Certissimamente io do un grandissimo valore alle conseguenze di diritto che la legge porta con sé. Ma la legge essenzialmente è legge di ordine economico, e quando si ha un determinato ordine economico è impossibile che il legislatore non ne tenga conto nelle regole di diritto, che deve dare ai fatti che sono la manifestazione di questo ordine economico. In passato e la condizione di fatto e lo stato delle opinioni era assolutamente diverso da quelle che è al giorno d'oggi. Quando si studiava all'Università, apriti cielo, se si fosse proposto un esercizio, qualsiasi, diretto, di una industria qualunque per parte di comuni. Allora tutti eravamo contrari a questo genere di leggi, a questo genere di disposizioni.

Sì, certamente, ma bisogna pur tener conto che è tutto mutato, è mutata la condizione di fatto, sono mutate le idee. Ora avviene anche per la discussione delle leggi come per chi sale un monte; egli si propone una meta, ma quella meta ora la vede a destra ora la vede a sinistra, e pur ci arriva. La meta è sempre quella, cioè di provvedere alla buona amministrazione del comune nella sua attività economica, ma il modo di conseguirla diventa necessariamente diverso a seconda dei tempi. Non siamo noi che abbiamo mutato, sono i tempi, il che vuol dire: sono mutate le condizioni di fatti e di idee che giustificano un modo di agire piuttosto che un altro.

Pensiamo a quello che era il comune. Si può confrontare il comune di oggi tanto nella sua importanza quanto nel suo ordinamento al comune di un quarto di secolo fa? No certamente, ma più ancora, vi era allora una istruzione, che ora, si vuol dire tecnica, così diffusa come al giorno di oggi. Quanti avrebbero saputo scegliere bene una macchina dinamo-elettrica destinata alla illuminazione della città o alla trazione di un *tram*?

Qui dunque si presentano due grosse questioni,

le quali proprio si collegano essenzialmente, anzi entrano essenzialmente nell'articolo di legge che si discute. Allora il comune non poteva esercitare una industria, perchè sotto questo aspetto aveva, si può dire, ancora da ricevere la sua esistenza, almeno quella, che ha al giorno d'oggi, in un tempo di governo libero e di ordini rappresentativi, e più ancora la istruzione la quale è necessaria per provvedere all'andamento di una industria può dirsi che allora vi fosse? Può paragonarsi lo stato della istruzione nelle arti di oggi a quello che era nelle arti un quarto di secolo fa? No certamente. Inoltre oggi vi è un sindacato dell'opinione pubblica, che è anche esso una garanzia per la buona amministrazione, sindacato che in passato non vi era nè punto nè poco, nè poteva esservi in condizioni politiche tanto diverse da quelle del giorno d'oggi. Era poi forse la stessa l'organizzazione dei poteri pubblici, la quale necessariamente regola tutto quello che si fa dipendentemente da leggi siccome questa? No certissimamente.

Io credo che si sia commesso un errore da quelli che hanno trattato la questione come questione di principio, come questione di scuola: quasi che si dovesse sostenere una opinione o l'altra a seconda che si appartenga a questa o a quella scuola economica.

Niente del tutto; è questione pratica, che si può proporsi non solamente quanto all'azione legittima del comune, ma di ogni altra amministrazione pubblica. Quello che importa si è l'aver un'idea chiara, se l'assunzione diretta per un determinato servizio pubblico giovi di più o no. È questione di fatto più che di principio. Può risolversi per un determinato servizio pubblico in un modo, e per altri in modo diverso. Può avere soluzione diversa a seconda delle congiunture che vi hanno parte.

Ammetto, che l'articolo citato dal senatore Gabba, che è l'articolo 345 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 non trova applicazione alla legge, che ci sta ora dinanzi. Dal senatore Gabba venne anche citato l'articolo del Codice civile, per cui i contratti legalmente conchiusi hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti, e non possono essere revocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge. Però mi permetta il Senato che oltre l'articolo 1123 citato dal senatore Gabba io ricordi anche altri articoli del Codice. Nel Codice civile dunque vi è

pure l'articolo 1641, che mi pare sia stato citato anche dal nostro egregio relatore, sulla locazione delle opere. Il committente può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia di già cominciato il lavoro, tenendo indenne l'imprenditore di tutte le spese, di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa. Inoltre nel Codice civile sta l'articolo 1832, per cui: « Il debitore può sempre, dopo 5 anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale non ostante qualsiasi patto in contrario; deve però darne 6 mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta ». Le disposizioni dell'articolo precedente, dice l'articolo seguente, 1833, « non sono applicabili a qualunque specie di debito, a qualunque debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali con le autorizzazioni richieste dalla legge ».

Ora che cosa è avvenuto? Si son fatte due leggi, una delle quali, la legge 24 aprile 1898, che istituiva presso la Cassa dei depositi e prestiti una sezione autonoma di credito comunale e provinciale, la quale autorizzava comuni, provincie e consorzi per un certo periodo di tempo a procedere alla trasformazione dei prestiti o debiti da loro contratti a tutto il 31 dicembre 1896, non ostante quella disposizione di legge o patto in contrario, purchè si trattasse, almeno questa era la interpretazione comunemente accettata, di una convenzione con la Cassa depositi e prestiti. Poi è venuta l'altra legge sul credito comunale e provinciale 17 maggio 1900, la quale ha esteso la disposizione dell'articolo 1832 del Codice civile ai debiti anche delle provincie, dei comuni e consorzi, per cui era stata fatta la legge 24 aprile 1898, ed anzi ha abrogato, non che il capoverso 2° dell'articolo 1833 del Codice civile, il capoverso 1° dell'articolo stesso, per quanto concerne i contratti che stabiliscono la restituzione per via di annualità, quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale. La ragione di queste leggi quale è? La ragione io credo che sia la stessa, che è la ragione fondamentale della legge che ci sta davanti, cioè il mutamento delle condizioni economiche. Infatti nel giro di pochi anni la ragione dell'interesse era già molto al disotto di quello che era quando si sono stipulati quei contratti; intanto i sovventori avevano pure lucrato in quel frattempo,

ma era forse bene che continuassero a lucrare, col danno dei contribuenti? Il Parlamento ha creduto di no, e le leggi le quali sono state fatte s'informano a questo concetto. Io mi sono trovato proprio nel caso di applicarle queste leggi, ero renitente, ero riluttante, mi spiaceva di portare una alterazione qualsiasi ai patti che erano stati rispettati con grande favore del credito di certe provincie, ma tuttavia davanti alle disposizioni della legge ho pur dovuto applicarle, ed ho la soddisfazione di dire che era tanta la giustizia della applicazione di quelle leggi che la conversione dei prestiti è stata fatta con piena soddisfazione della opinione pubblica. Ciò attesterebbe, se fosse qui il ministro delle finanze, che ne ha una particolare conoscenza, sia da quando a tali disposizioni ha contribuito come deputato, sia poi nel favorirne l'attuazione come ministro. Tali operazioni, si è detto, si son fatte da galantuomini. Meno male.

Quello che è certo si è che le considerazioni fatte in modo particolare dal senatore Gabba devono consigliare i comuni a procedere con molte cautele, ma non devono per questo scemare la nostra fiducia nella legge. Tanto è il mutamento successo e che tuttodì succede nelle industrie, che in verità non so come si possa fermarlo coll'impedire ai comuni di venire a questi riscatti.

I comuni devono valersi di questa disposizione della legge con molta cautela per non andare contro a quello stesso fine che essi si propongono. E qui cade opportunissima una osservazione fatta dal senatore Gabba, che cioè il termine delle concessioni che possono fare i comuni dev'essere necessariamente non breve, ma di una certa durata, perchè altrimenti non si potrebbero attuare le industrie, che esigono un certo impianto e perciò anticipazione di spese.

Dunque prudenza sì, e anche per altre ragioni.

Ma non voglio dimenticare un fatto, che illustra l'osservazione fatta.

Mentre per la illuminazione elettrica la legge inglese aveva aperto l'adito al riscatto dopo 22 anni, ha poi portato il termine a 42 anni. E questo è ragionevole perchè nessuna società, nessuna impresa si cimenta a queste spese, quando non abbia davanti a sè un tempo sufficiente per reintegrarsi in qualche modo di ciò che ha speso.

Altre ragioni ancora suggeriscono la prudenza.

Anche quando la legge dovesse passare tale quale, io credo che queste osservazioni fatte nel

Senato del Regno giovino, perchè di qui si diffondono anche nell'opinione pubblica, e possono servire, non sarà troppo ambiziosa la parola, di utile ammaestramento.

Infatti c'è il pericolo che la riforma fatta essenzialmente in nome di principi democratici venga poi invece nel fatto ad esser contraria ad un largo interesse del popolo. Noi abbiamo l'esperienza dell'Inghilterra. Quando là si sono attuate queste aziende municipali, esse si sono più preoccupate delle condizioni dei contribuenti di quello che si sieno preoccupate delle condizioni dei consumatori. Mentre si erano istituite per togliere alle imprese private di sfruttare il popolo, si sono esse sostituite nello sfruttarlo per conto proprio.

E più ancora; perchè la legge non crei nel fatto una delusione alle legittime aspettative, diciamo pure, democratiche importa evitare, che i pubblici servizi vengano assunti dai comuni per un sentimento di gelosia, del lucro che le imprese private possono dare, aprano essi medesimi la via a più larghi profitti del capitale. Se il capitale viene impegnato in una impresa, se non altro ha i rischi della impresa. Quando i capitali non trovano più modo di essere investiti in imprese, cercano impiego presso i comuni; in questa maniera esercitano più e più quella tirannia del capitale che essi si proponevano di eliminare.

Un altro pericolo dipende dalle vicende elettorali. Un autore di altissima autorità il Leroy Beaulieu, lo esprime molto efficacemente.

« Elles sont plus courbées sous le joug des
« elections, plus dans la dépendance des coteries;
« elles ont plus de penchant à gagner des suffrages individuels par des faveurs, des créations
« de places superflues. Elles cèdent plus à l'arbitraire et à la fantaisie; sous un régime électif
« variable et sans contre-poids, les services municipaux dont elles ont l'absolue direction tendent à se transformer en des expériences humanitaires, plus ou moins coûteuses et chimériques ».

Io sono d'accordo col senatore Gábba, che non ci debbano essere leggi di esperimento. Ma, intendiamoci, quando ci troviamo di fronte ad una materia del tutto nuova, è impossibile regolarla di sana pianta, ed anche in questo possiamo veramente prendere esempio dall'Inghilterra che non pretende mai fare le leggi armate di tutto punto come escono dal cervello di Giove, ma quali coll'esperienza vengano via via a modificarsi. Questo si farà anche per la legge la quale sta ora

davanti al Senato; perciò io rinuncio di parlare sulle disposizioni particolari della legge. Mi dilungherei di troppo e, credo oziosamente, non già per il partito preso, che la legge debba essere approvata così come è, ma perchè quei criteri e quelle procedure, le quali sono state stabilite nel disegno di legge come ci viene dalla Camera dei deputati, hanno già subito una trafila di esami, in guisa che io non crederei che si potesse arrivare a fare cosa che non andasse incontro a nuove obiezioni, a nuove difficoltà. Contentiamoci per quanto si può di quello a cui si può provvedere con regolamento.

Il senatore Buonamici ha criticato la procedura stabilita colla legge. Non credo che oggetto di censura possa essere il primo stadio di essa.

Abbiamo molti esempi nelle nostre leggi, per cui interessi simili, anche d'indole prettamente giuridica, sono rimessi a collegi di arbitri.

Le censure hanno per oggetto il giudizio arbitrato di appello, in cui gli arbitri diventano pacifici compositori.

Qui però osservo, che non si tratta di mera questione di diritto.

Sta bene: vi è una convenzione, che crea diritti i quali abbisognano di tutela.

Sì, la convenzione però dipende da una concessione, e questa di sua natura è revocabile.

Colla questione di diritto s'intreccia dunque una questione di apprezzamento, e di qui si spiega la qualità, attribuita, come si è detto, in appello agli arbitri, di pacifici compositori.

Queste considerazioni puranco a me sembra che valgano a giustificare il punto mio di partenza, che la legge è una legge di diritto sì, ma nello stesso tempo legge di ordine economico; è una legge che non fa essa l'ordine economico, e, lo trova, e trovandolo deve regolarlo e, per regolarlo, non può mettersi in assoluta contraddizione con esso.

Comunque sia, lasciando al tempo e alla esperienza ogni possibile miglioramento della legge, certo è che una legge di questo genere era necessaria; è necessaria, sia più o meno buona non lo so, ma necessaria è, perchè, come già osservai ed è una osservazione così evidente, da dovere essere consentita da tutti, ci troviamo in condizioni tanto e tanto diverse anche nel solo giro di un quarto di secolo, anzi diciamo pure in un giro di pochi anni, che è impossibile non tenerne conto, per porre la legge in relazione colle con-

dizioni presenti di fatto, è collo stato presente de le opinioni.

Perciò darò il mio voto, con sicuro animo, a questo disegno di legge, senza temere nè punto nè poco di essere in contraddizione, perchè quello che volevo in un modo, voglio anche adesso, sebbene in modo diverso: la buona attività economica del comune stesso. Bensì, siccome fortunatamente, non lo deploro, si sono collocati in Italia molti capitali stranieri e si sono impegnati appunto in aziende, come quelle, di cui si occupa il disegno di legge, capitali a cui di gran cuore diamo tutti la grande cittadinanza; io ho esaminato anche la legge sotto questo aspetto, e credo che non giustificherebbe nessun allarme, nessuna apprensione. Però, se il ministro dell'interno, il quale deve essersene necessariamente occupato, viene anche a rinfranco di questa mia fiducia, gli sarò tanto più grato. Dopo questo ringrazio il Senato della sua benevola attenzione e do il voto con sicuro animo alla legge. (*Bene*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Mi persuado sempre più che in questa materia come in tante altre, più che questione di ragioni buone o cattive, è questione di sentimento. Lo disse anche il Goethe, « il sentimento è tutto, la parola è polvere e fumo che oscura il sereno del firmamento ». E per non oscurare a lungo tempo il sereno del firmamento, sarò brevissimo.

Questione di sentimento, io dicevo, perchè dipende dalle previsioni fosche o liete che ognuno secondo l'animo suo, fa, e dall'essere più o meno penetrato, nell'animo di chi deve giudicare, il sentimento del diritto pubblico e della prevalenza del diritto pubblico sul privato; sentimento che in alcuni penetra molto, in altri poco, in altri quasi nulla. L'onorevole senatore Lampertico da par suo ha dimostrato che in questa materia le considerazioni economiche prevalgono sulle giuridiche. Egli ha dimostrato come i tempi mutino e noi dobbiamo mutare con essi. Io mi limiterò alle considerazioni giuridiche, prima delle quali mi permetta il Senato una osservazione generale di indole superiore alle questioni economiche e alle questioni giuridiche. Essa è che gli uffici dello Stato tendono sempre rispettivamente a diminuire ed a crescere; a diminuire in quanto vincolano la libertà umana, giacchè i vincoli morali, mercè il progresso civile, tendono a sosti-

tuirsi ai vincoli giuridici; invece, tendono a crescere immensamente nei pubblici servizi. Ed infatti quanto più la vita sociale si perfeziona, tanto più si complica, e tanto più vediamo crescere questi uffici dello Stato, che da padrone del popolo è venuto ad assumere, per fortuna di tutti, il più modesto ufficio di amministratore o di gerente, ed anche se si vuole « di servitore del pubblico ».

Io ho prestato mente attentissima ai discorsi dei miei due onorevoli amici e quondam maestri dell'Università di Pisa; i senatori Buonamici e Gabba. E quando parlava il professore Gabba, ho sentito un impulso ed ho anche sentito nel mio cervello un organo inibitore che ha frenato questo impulso. L'impulso mio era quello di andare alla biblioteca e prendere quattro ben noti volumi sulla retroattività delle leggi. Ma l'organo inibitore mi ha frenato, ricordandomi la costumanza parlamentare dell'Inghilterra, che non si debba mai rammentare agli uomini parlamentari opinioni da essi altre volte manifestate, perchè tanto l'azione dell'uomo politico come quella del legislatore devono ispirarsi alla realtà del momento che muta con le umane vicende; costumanza per lo meno comoda. Dunque limitiamoci a vedere se veramente la legislazione che si propone oggi, e specialmente se l'articolo 25, sul quale cade in questo momento la discussione, abbia tutte le peccata che gli si attribuiscono e specialmente se violi i diritti acquisiti; e che così dia il non buono spettacolo, almeno dal punto di vista etico del legislatore, che codesti diritti quesiti infranga. Io mi sono ricordato, per l'insegnamento dei carissimi e venerati maestri miei, che il concetto del diritto acquisito non si ha che in due materie, nella materia delle concessioni amministrative ancorchè cadano in contratto e nelle materie dei servizi pubblici. Nelle materie delle concessioni amministrative le quali sono sempre per loro natura revocabili....

Gabba. Domando la parola.

Luchini O. . . . se ne avrebbe per esempio una manifestazione nel regolamento del 10 marzo del 1881, articolo 12, sopra le concessioni dei comuni, le quali, dice il regolamento, s'intendono fatte sempre con la clausola che possano essere sempre revocate quando si voglia. E questa revocabilità non può essere cancellata neppure quando le concessioni cadano in contratto, quindi facoltà di risolvere sempre il contratto, revocando la concessione che ne costituisca la base. Obbligo di restituire i corrispettivi, sì, perchè nessuno deve

locupletarsi ingiustamente in danno altrui, non obbligo di indennità per una violazione di contratto che non può esistere.

Io mi ricordo il rumore che sollevò una decisione della Corte di cassazione di Firenze quando ritenne che, essendo stato dato ad un principe romano in garanzia il decimo della gabella del pesce, che una legge successiva abrogò, e perlochè cadendo la gabella veniva a cadere il contratto, ritenne, dico, doversi la indennità anche per il fatto del principe, secondo la frase consacrata, ossia per il mutamento legislativo. Questa teorica incontrò opposizione vivissima nel mondo scientifico, e diede luogo ad una splendida monografia in contrario del prof. Filomusi Guelfi, il quale ricordava anche nella sua monografia (e qui cade in acconcio di osservare quanto si apponga al vero l'onorevole senatore Gabba, quando dice che certe innovazioni mancano di precedenti legislativi) nella sua monografia ricordava il § 37, salvo errore, della costituzione dell'Hannover, il quale esplicitamente esclude la possibilità di diritti acquisiti e di indennità da parte dello Stato tutte le volte che si tratti di innovazioni portate per opera del legislatore, ancorchè la legge nulla stabilisca. Il legislatore, ripeto, può sentire il dovere etico, ma puramente etico, di accordare delle indennità, come per esempio nei casi di riserva del diritto di patronato, dopo soppressi gli enti ecclesiastici, e come appunto in questo articolo 25 largamente si accordano; ma un vero e proprio diritto acquisito è inconcepibile.

Quanto poi ai servizi pubblici, possono essi mai far materia di contratto? Certamente no, ed in questo tutti sono d'accordo. Gli appalti, gli accolti, si danno per le opere, per le prestazioni, per le somministrazioni che sono necessarie al servizio pubblico, ma non per l'essenza del servizio stesso, altrimenti lo Stato od il potere dello Stato si farebbe contraente, menomando o negando un ufficio suo proprio essenziale, e mettendo la sua potestà nelle mani di un privato, mercè un contratto.

Ora poche parole a dimostrare come questo articolo 25, se in qualche cosa innova, innova tutto a beneficio dei contraenti. E dico il vero, io penso che le condizioni che in questo articolo si fanno, sono, e lo credo fermamente, tanto grasse per gli appaltatori, che essi devono sentirsi tentati di accendere più di una candela, a più di

un santo, per pregare che faccia il miracolo di persuadere i municipi a deliberare il riscatto.

Nella nostra legislazione, degli effetti della revoca delle concessioni non si fa verbo, perchè esse sono date con la clausola che si possono sempre revocare.

Però circa i servizi pubblici abbiamo un principio su per giù comune a tutte le legislazioni, quello dell'articolo 345 della legge sui lavori pubblici. Fu anche disputato se questo articolo fosse applicabile alle amministrazioni comunali. Le Corti di cassazione, dissero, tanto per non perderne l'abitudine, qualche volta di no, e qualche volta di sì, ma il potere regolamentario, come ora accennerò, ha provveduto. Ebbene l'articolo 345 della legge sui lavori pubblici fa condizioni molto più magre di quello che l'art. 25 non faccia. L'art. 345 dice che « l'amministrazione è sempre in facoltà di revocare i contratti in corso pagando all'appaltatore l'importo dei lavori fatti, il valore dei materiali esistenti in cantiere e il decimo (niente più e niente meno) dell'importare dei lavori che l'appaltatore avrebbe dovuto fare ».

Si vede dunque come si abbiano condizioni molto ma molto più magre con la legislazione ordinaria che non per questo articolo 25.

Qui cade in acconcio notare una cosa sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno, per il regolamento che dovrà dettarsi. Molti comuni debbono avere già implicitamente stipulato l'applicazione di questo articolo 345. Noi abbiamo l'ultimo regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, quello del 1899, che porta la firma dell'onorevole Pelloux, il quale, all'articolo 112, dichiara questo: « In essi (contratti) debbono essere stipulate le norme per le consegne, collaudo di lavori, nonchè per la cessione degli appalti, la rescissione dei contratti, i sequestri e pignoramenti, ritenendosi (questo è notevole ed ha grande importanza), *in caso di silenzio applicabili gli articoli 337 a 365 della legge sui lavori pubblici* ». Cosicchè si può dire che già molti comuni, quelli che stipularono dopo il 1889, hanno già pattuito implicitamente in virtù di questo articolo le condizioni del riscatto. Lo sapessero o non lo sapessero gli amministratori dei comuni e gli altri contraenti questo non importa; lo dovevano sapere, perchè a nessuno è permesso ignorare la legge.

L'onorevole senatore Gabba ha detto che nei contratti aventi tratto successivo, non si può tener

conto delle condizioni mutate dal giorno in cui furono stipulati; che l'esistenza della condizione risolutiva tacita *rebus sic stantibus et in eodem statu manentibus*, sia affermazione erronea, e che la tesi nostra sia una tesi un poco screditata. Egli cita contro questa tesi anche l'opinione del Bartolo

Gabba. Io l'ho citato in favore.

Luchini. E sta bene.

Egli riconosce che il Bartolo è favorevole a questa tesi. Tanto meglio, perchè appunto ho visto sempre citata l'opinione del Bartolo fra i favorevoli alla tesi, e ne sarà lieto io credo anche l'onorevole Mariotti Filippo, poichè il Bartolo da Sasso-Ferrato era un suo grande elettore, (*si ride*), cui fece fare un monumento.

Mi rimprovera il senatore Gabba (e gli sono grato dell'onore che mi ha fatto di rammentarlo) di non avere svolta in quel libro di cui ha parlato questa tesi delle condizioni implicite. Certamente l'ho svolta e largamente, pur dichiarando che non c'è ne è bisogno quando si tratta di servizi pubblici, perchè i servizi pubblici per loro intima natura, per loro essenza giuridica, si devono conservare sempre mutabili, non potendo mai i poteri pubblici abdicare la loro potestà. Ad ogni modo questa condizione risolutiva tacita l'abbiamo ormai accolta nella giurisprudenza anche recentissima. Mi dispiace che non sia presente uno di codesti più autorevoli propugnatori. Abbiamo una splendida sentenza del primo presidente della Corte di cassazione di Torino, (allora) l'onorevole collega nostro Pagano-Guarnaschelli, la quale rivendica l'applicabilità di questa regola a tutti i contratti, non soltanto di pubbliche amministrazioni, ma anche di privati.

Circa il testo dell'articolo 25 io dico: a me preme che passi il principio e mi contenterò. Certo io l'avrei preferito diverso, già lo dissi altra volta e non mi disdico. L'esperienza ha sempre dimostrato che non sempre si possono disciplinare con criteri a priori le indennità da darsi, sia in caso di espropriazione, sia in caso di risoluzione di contratti in corso. Io voglio sperare che si sia riusciti questa volta a disciplinar bene una materia ribelle assai; lo spero per il lungo studio che fu fatto nella formola di questo articolo 25; ad ogni modo io noto che quei criteri sono molto elastici e siccome sono materia di apprezzamento che si tirano come si vogliono, gli arbitri che devono far giustizia, la faranno. Noto

poi con compiacimento che qui abbiamo due tribunali arbitrali invece di uno. Se si fosse istituito un solo tribunale arbitrale, con pieni poteri, che decidesse come amichevole compositore, probabilmente non si sarebbe trovato da ridire. Ebbene se ne istituiscono due, si dà una garanzia di più e ci si deve trovare tanto da ridire?

E che dire della obiezione, che poi, in fin dei conti, non è altro che un'obiezione formale, del giudizio di stretto diritto in primo grado, del giudizio come amichevole compositore in secondo grado? Dico che era più che necessario far così, perchè non si può istituire un giudizio al tutto equitativo, come amichevole compositore, in primo grado, e poi un giudizio di stretto diritto in secondo grado. A me pare dunque che la legge abbia accresciuto le garanzie dei contraenti, non le abbia davvero scemate sotto nessun aspetto. Questa legge, tornerò ancora a dirlo, ed ho finito, sarà una legge imperfetta (ho già accennato io pure a qualche imperfezione) ma certo le imperfezioni di una legge, formata quasi a priori per la necessità delle cose, non potranno rilevarsi se non nella pratica attuazione. Basta che il legislatore faccia un proposito, e questo confido farà il legislatore italiano, vale a dire, che fatta questa legge non ci si debba più pensare per delle decine di anni. No, bisogna vigilare passo a passo l'esecuzione della legge, e forse non sarebbe male che ogni anno la Commissione Reale facesse relazioni da sottoporsi al Parlamento per vedere come la legge faccia o no buona prova, e quali modificazioni convenga recarvi. È certo che questa legge va approvata perchè risponde ad una necessità dei tempi, ed è inutile dar di cozzo nelle fata. Io vorrei che in Italia quel partito che si chiama conservatore, e coloro che vogliono essere chiamati conservatori, imitassero un po' l'esempio dei conservatori inglesi, i quali, specialmente dopo l'impulso dato dal Disraeli, non sono mai rimasti estranei alle grandi correnti dell'opinione pubblica, ed hanno cercato sempre di guidare e dirigere i movimenti popolari, le grandi correnti e le tendenze nazionali per non rimanere essi sopraffatti con danno loro e soprattutto con danno della pubblica cosa. (*Bene*).

Gabba. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gabba. È impossibile lasciare senza risposta le parole dette da un uomo tanto autorevole quanto il senatore Lampertico. Deploro grandemente che

egli si faccia paladino incondizionato di questo disegno di legge. Egli afferma ed adduce, che una legge di questo genere ci voleva e ci deve essere. E di ciò io convengo con lui, ma se una legge di questo genere ci vuole, ciò non vuol dire che si debba approvare un disegno di legge di questa specie. Ed io ne ho dette alcune fra le principali ragioni. Disputavano ieri l'onorevole ministro e l'onorevole Odoardo Luchini sull'applicazione dei due vocaboli *eminente*, *terribilmente*; ora io dico che se il disegno di legge in questione è *eminente* conservativo nelle cautele amministrative che esso esige affinché una assunzione municipale di servizi si faccia, esso è invece *terribilmente* distruttivo di diritti e di legittimi interessi nelle massime giuridico-private che sostanzialmente lo ispirano ed informano.

Il senatore Lampertico ha creduto combattere le ragioni giuridiche da me addotte dicendo: non ricordate gli articoli 1641 e 1832 Codice civile? Creda il senatore Lampertico che anche io conosco questi articoli, se io ho citato di preferenza l'art. 345 della legge sui lavori pubblici, il quale è un'applicazione dell'art. 1641 del Codice civile, gli è perchè il primo contiene il principio del parziale compenso degli utili mancati all'appaltatore, mentre il secondo esige invece il compenso totale. L'art. 1641 è quindi ancora meno conciliabile dell'art. 345 coll'art. 25 in questione, il quale pure compensa in parte soltanto gli utili mancati dalle imprese riscattate.

L'art. 1832 poi non ha che fare colla presente discussione. Esso è stato introdotto come surrogato della proibizione dell'usura; siccome l'interesse convenzionale non è più limitato dalla legge, quell'articolo statuisce che, ove sia stato pattuito un interesse eccedente quello legale, il mutuatario abbia facoltà di restituire il capitale anche prima del tempo convenuto. Ora egli è chiaro che la situazione dei contraenti in virtù dell'applicazione di questo articolo è affatto diverso da quello prodotto dal riscatto coattivo consentito dall'art. 25 ora in questione, imperocchè nel primo caso le cose ritornano pienamente nello stato in cui erano anteriormente al contratto, lo che è lungi dal potersi dire nel caso secondo.

Ha poi osservato l'onorevole Lampertico, doversi consigliare ai comuni molta prudenza nel valersi della municipalizzazione; ma a che servirà codesta prudenza tutte le volte che la proposta legge e specialmente l'art. 25 di essa impediranno ai comuni di rivolgersi a privati assuntori?

Da ultimo disse l'onorevole Lampertico doversi questa legge applicare onde invitare capitali forestieri ad impiegarsi in Italia. Ora davvero io non comprendo come potrebbe allettare il capitale straniero una legge la quale pare fatta apposta per spaventare il capitale italiano. Del resto che i forestieri capitalisti siano tutt'altro che contenti di questo disegno di legge e soltanto coloro che ne saranno colpiti vi si rassegnino per necessità di evitare il peggio, lo prova una lettera testè pervenutami da uno dei principali di essi.

Debbo ora alcune parole di risposta all'onorevole Luchini. Egli mi oppone ciò che io scrissi in una mia opera sulla retroattività delle leggi: mi permetta dirgli che il passo cui si riferisce, egli non lo ha capito. Ivi io ho detto ciò che dico ancora, cioè potersi revocare ad *libitum* le concessioni di cose appartenenti al Demanio pubblico sia di uno Stato, sia dei comuni.

Chi non sa, per esempio, che la legge sulla derivazione delle acque pubbliche statuisce potersi revocare le concessioni delle acque pubbliche tutte le volte che il Governo lo creda necessario per la stessa migliore tutela di queste? Ma nulla ha di comune una semplice concessione di uso di cose del Demanio pubblico con un vero e proprio contratto stipulato fra l'Ente pubblico e un privato per esercitare un'industria, profittevole a entrambi, come può essere, per esempio, un contratto per l'illuminazione a gas condotto attraverso al sottosuolo comunale.

Ha poi voluto l'onorevole Luchini ripetere la sua tesi che la clausola *rebus sic stantibus* sia sottintesa in tutti i contratti bilaterali. Io mantengo la tesi contraria, ma il Senato non è una accademia di giurisprudenza nella quale io possa dimostrare codesta mia tesi. Mi limito a far osservare all'onorevole Luchini che dello stesso mio avviso sono due insigni e noti scrittori di giurisprudenza, l'Unger presidente della Corte di cassazione di Vienna e Rönne autore di uno dei più pregiati commentarî del diritto civile germanico.

Lampertico. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Il senatore Lampertico ha facoltà di parlare per fatto personale.

Lampertico. Il senatore Gabba ha detto che io non potevo supporre che egli ignorasse quei due articoli del Codice, quello concernente il mu-

tuo e quello concernente la locazione d'opera. In verità non so quanto io sia meritevole di stare in quest'Aula, ma se io avessi potuto formare questo giudizio sul senatore Gabba, mi terrei addirittura meritevole di esserne espulso, io, che ho del senatore Gabba così alto rispetto.

Ho citato quegli articoli unicamente perchè costituiscono uno dei fondamenti della mia persuasione e niente di più.

Senza rientrare nella discussione, quanto ai capitali stranieri, non ho fatto che un'osservazione che mi sembrava di qualche importanza e che per questo spero che sarà raccolta dall'onorevole ministro dell'interno.

Presidente. Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. La discussione che è stata fatta a proposito dell'articolo 25 e specialmente riguardo alle obiezioni al principio fondamentale di questo articolo, non è, in sostanza che la ripetizione di ciò che fu detto nella discussione generale, ed io rammento di aver confutate minutamente tutte queste obiezioni. Ora dopo le esaurienti risposte che sono state fatte a riguardo del principio fondamentale di questo articolo dai senatori Lampertico e Luchini Odoardo, crederei mancare di riguardo al Senato se rientrassi in questa minuta disamina, poichè non avrei che da ripetere con molta minore competenza ed autorità ciò che è stato detto dai precedenti oratori: mi limiterò quindi, come è dovere del mio ufficio, di rispondere alle obiezioni speciali relative alle varie parti di questo articolo 25, intorno al quale oggi verte la discussione.

Il senatore Buonamici ha combattuto quasi esclusivamente la disposizione per la quale, invece di far giudicare dai tribunali ordinari la materia dell'indennità, si stabilisce un doppio grado di giudizio arbitrale. Egli trovò che questo doppio grado non ha precedenti. Io in verità avrei desiderato che egli mi avesse addotte delle ragioni per dimostrare che codesto sistema non sia buono, perchè qualcosa di nuovo credo che non sia proibito al legislatore di fare. Noi ci troviamo di fronte ad una materia assolutamente nuova, ad una materia che richiede una grande ponderazione per disciplinarla; e mentre nel primitivo disegno di legge il ministro e la Commissione, nell'altro ramo del Parlamento, avevano proposto un arbitrato solo, in seguito a considerazioni molto gravi, si è convenuto di stabilire

un doppio grado di giurisdizione arbitrale e stabilirla nell'unica formola che era possibile. Perchè non si può concepire, come già ben disse il senatore Luchini Odoardo, che il primo grado sia di amichevoli compositori, che non motivano e che da questo giudizio non motivato si ricorra in appello ad arbitri che motivino la loro sentenza. Quindi si è ricorso all'unica forma possibile, cioè ad un primo giudizio fatto da arbitri nominati in parte dal comune, in parte dall'interessato e uno nominato dal presidente del Tribunale.

Questo primo giudizio arbitrale deve motivare la sua decisione e quindi è obbligato a studiare tutti i lati del problema, tener conto di tutti gli elementi che possono influire sul giudizio e dare una sentenza motivata. Se questa sentenza non soddisfa una delle due parti si ricorre all'arbitrato definitivo, di tre arbitri nominati con tutta la possibile solennità e garanzia dal primo presidente della Corte d'appello. Ritenga il senatore Buonamici che egli renderebbe un assai cattivo servizio agli interessati che vengono ad essere espropriati di una azienda se li obbligasse a rivolgersi ai tribunali, perchè questi non potrebbero dare altra indennità se non quella che sia dimostrata lira per lira di danno effettivamente dovuta.

Se si prende per esempio l'industria del gazzometro in Roma e si vuol stabilire giuridicamente, in modo da poterla motivare, la cifra precisa ed esatta d'indennità che si deve dare, valutando ciò che ha ora di valore industriale (e di questa parola *industriale* ne parleremo poi) e gli utili che presumibilmente avrebbe per una certa serie di anni avvenire, ritenga pure il senatore Buonamici che metterebbe il proprietario di questa azienda in una condizione molto più difficile se lo facesse ricorrere ai tribunali ordinari anzichè ad un giudizio di equità, perchè, noti, il fondamento di questo articolo 25 è questo, che quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei termini stabiliti nell'articolo 25. Evidentemente siamo in materia che esclude la possibilità di dimostrazione rigorosamente giuridica: bisogna ricorrere al giudizio di equità non potendosi avere un giudizio innanzi ai tribunali ordinari.

Io non posso quindi accettare la proposta del senatore Buonamici.

Il senatore Gabba ha dichiarato che in massima trova la legge utile. Io lo ringrazio, ma avrei desiderato uguale dichiarazione ne avesse fatto quando si venne alla discussione generale. Ora che il Senato ha già approvato tutta la parte principale della legge, l'appoggio del senatore Gabba mi è meno prezioso di quello che mi sarebbe stato in allora. . . .

Gabba. Ma io la feci anche allora.

Giolitti, ministro dell'interno. Venendo a questo articolo 25, egli incominciò a trovare che la prima parte è oscura, che non si comprende. Ora leggerò questa prima parte al Senato, sottoponendogli questa questione, se sia possibile scrivere l'articolo in termini più chiari. L'articolo dice: « I comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'articolo 1º pei servizi che siano già affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta ».

Questa la regola generale. Poi vi sono due limitazioni, una che stabilisce un termine massimo, l'altra un termine minimo e lo stabilisce in questo modo: « Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati venti anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio ». Dunque se il terzo è di venti anni i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando venti anni siano passati. Poi viene l'ultima parte che stabilisce un minimo e lo stabilisce in questi termini: « ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci ».

Ora io domando se è possibile scrivere un articolo più chiaro di così. Ma il senatore Gabba se ne è accorto perchè infine, dopo aver svolta l'obbiezione disse che non le dava grande importanza, e allora seguì anche io il suo esempio e passo alle altre obbiezioni che egli ha fatte.

Egli disse che trova strana la formula adoperata in questo articolo di legge alla lettera a) in cui si dice che si deve tener conto del *valore industriale* dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, e domanda: Che cosa vuol dire *valore industriale*? La parola industriale ha un significato molto semplice e chiaro. Supponiamo sempre che si tratti del caso d'un gazometro. Se io propongo il quesito: che cosa valgono le macchine e i tubi che sono sotto le strade di Roma; colui che è chiamato a stimarlo mi proporrà questo quesito: Volete stimarlo per quello che vale sop-

primando il gazometro e vendendo per ferri vecchi le macchine e i tubi per piombo vecchio? Allora è un valore infinitivamente minore; o volete stimarlo questo gazometro per quanto vale in quanto è destinato attualmente e successivamente all'esercizio industriale, ed allora il valore è molto superiore. Se io valuto i tubi del gas come materia da estrarsi dalle strade e venderli a peso, evidentemente essi hanno un valore molto diverso da quello che hanno se li vendo per l'esercizio dell'industria, perchè colui che compera questo impianto trova tutto fatto e risparmia una spesa enorme. Del resto che questo abbia un significato non dannoso agli industriali dei cui interessi egli si è fatto così valido campione, lo dimostra il fatto che sono essi, gli industriali, che hanno chiesto al Governo, al Parlamento, con una solenne petizione firmata da tutti, che si adoperasse la parola *valore industriale* per escludere quell'altro significato di cui ho parlato testè. Ripeto sono tutti gli industriali principali ed esercenti d'Italia ed anche stranieri che hanno voluto questa parola *industriale* e mi ricordo che questi industriali di primissimo ordine furono presentati da una delle persone più autorevoli che ci sia in Italia in questa materia, dal senatore Colombo, il quale anche lui mi dimostrò che bisognava adoperare la parola *valore industriale* se non si volesse correre incontro ad un equivoco grossolano e recare un danno grave agli esercenti di questa industria.

Anche il senatore Gabba ha fino ad un certo punto ripetuto le obbiezioni del senatore Buonamici, vale a dire che il determinare l'indennità per mezzo di amichevole compositore poteva essere cosa pericolosa. Non ripeto la risposta che ho fatto al senatore Buonamici ma ritengo che indubitatamente il modo unico per poter tener conto di tutti questi elementi annoverati sia quello di un arbitrato pronunciato da persone competenti. L'onorevole senatore Lampertico, che ringrazio cordialmente per la difesa che ha fatto della legge e specialmente dei principî fondamentali che l'informano, mi ha chiesto cosa ci fosse di vero in questi allarmi di industriali e specialmente di industriali esteri dei quali era stato parlato.

Ora io comincio dal premettere che l'articolo in esame riproduce in tutte le parti sostanziali le domande che fecero questi industriali e che mentre di fronte al testo del disegno di legge quale era stato proposto dalla Commissione par-

lamentare dall'altro ramo del Parlamento, si erano avuti dei reclami vivissimi da parte loro, dopo che l'articolo è stato formulato in questo modo non giunsero più reclami di sorta. Ma, dice il senatore Gabba, c'è un belga che ha scritto a me che non è contento. Senta, onorevole senatore Gabba, se noi dovessimo stabilire che la legge deve essere fatta in modo che tutti coloro che hanno anche una sola azione di una Società del gas, debbano dichiarare che sono contenti della legge, creda pure onorevole senatore Gabba che non se ne farebbe più niente. Io ricordo che il testo quale era stato proposto nell'altro ramo del Parlamento, e che assicuro il senatore Gabba non mi ci volle poca difficoltà ad ottenere che fosse modificato, era molto, ma molto diverso da quello sottoposto ora al Senato, e noto che la Commissione parlamentare era composta di gente di competenza indiscutibile. Dunque non è una opinione avventata, ma un'opinione studiata mesi e mesi, e dopo questi studi si era giunti a questo, che invece di tenere conto che la durata del contratto avesse la decorrenza del terzo, si proponeva un quarto, invece di 20 anni di durata massima 15, invece di dieci anni di durata media 5, e di più non vi era appello di arbitri, solo arbitro eletto per una parte e per l'altra, era il primo presidente della Corte di appello, cosicchè era una persona sola che giudicava inappellabilmente di questa materia. Ma non basta. Invece di stabilire come facciamo noi che si tiene conto cumulativamente di tutti questi elementi, il disegno di legge proponeva allora che si tenesse conto della media. Ora ella capirà perfettamente che fra il tenere conto della somma di tre termini o della media di questi tre termini c'è una differenza molto grande, quindi ritenga pure il Senato e ritenga il senatore Gabba che la formula adoperata in questo articolo 25 è tutto ciò che è possibile di fare senza regalare addirittura agli imprenditori il danaro dei comuni, cosa che assolutamente nessuno di noi può desiderare.

Qui si danno indennità così larghe, che comincio quasi a credere che abbia ragione il senatore Luchini quando dice che forse sono troppo larghe. Quando diamo ciò che gli imprenditori hanno chiesto, e di cui non si dolgono, creda il Senato ed il senatore Gabba che questa è l'ultima concessione che si possa fare nel senso più largo della equità.

Per conseguenza prego vivamente il Senato di voler approvare questo articolo che risponde ad un

senso larghissimo di equità e non fa che tutelare dignitosamente gli interessi dei nostri comuni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Mezzanotte, relatore. Prima di entrare nel merito dell'argomento una osservazione preliminare. L'illustre senatore Gabba, nelle sue molte ed elevate considerazioni contro le disposizioni che si discutono, nemmeno il titolo di questo capo ha salvato dalla censura; ed in parte ha ragione. Ma io mi fo lecito di osservare che il capo 5° non riguarda soltanto le disposizioni transitorie, ma anche le disposizioni generali. Qui è incorso un errore tipografico poichè è stata soppressa la congiunzione « e »; ma nell'originale è detto: Disposizioni generali e transitorie.

Fatta questa osservazione preliminare, entro subito in argomento. E dirò che l'Ufficio centrale, che si riservò nella discussione generale di trattare l'argomento in occasione della discussione del presente articolo, non trova ragione di modificare l'avviso che ha espresso nella sua relazione. Quanto al concetto fondamentale, l'Ufficio è pienamente convinto che in nessun caso, in cui il legislatore ha trovato non contrario ai principî generali di diritto di accordar facoltà di anticipata risoluzione di contratto, si riscontrino quegli estremi i quali concorrono nel caso presente.

Nella relazione si sono esposti i motivi di ordine pubblico che giustificano la anticipata risoluzione dell'appalto di pubblici servizi; ma, poichè su questo punto ha parlato così eloquentemente il senatore Luchini, io non insisterò su cotesto concetto, e dirò solo che anche alla stregua del diritto privato è giustificata siffatta anticipazione. Invece l'articolo 166 della legge comunale e provinciale enumera i contratti di maggiore importanza che di ordinario si stringono dalle amministrazioni comunali, e che sono le alienazioni, le locazioni, gli appalti. Ora, come non è mai sorto dubbio che le alienazioni, salvo le leggi speciali, si debbano regolare a norma delle disposizioni del titolo 6°, libro 3°, del Codice civile, e le locazioni a norma del titolo 9° dello stesso libro, io non saprei perchè soltanto gli appalti non abbiano ad essere regolati dalle norme degli articoli 1634 a 1646 del Codice civile, che appunto degli appalti si occupano. E fra questi è l'articolo 1641 che il senatore Lampertico ha ricordato. Mi permetta il Senato che io ne legga ancora una volta i termini.

L'articolo 1641 è compilato nei seguenti ter-

mini: « Il committente può sciogliere *a suo arbitrio* (poi vedremo l'importanza di queste ultime parole) *l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, tenendo indenne l'intraprenditore di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in quell'impresa* ».

Noi dunque ci troviamo proprio nel caso previsto dal Codice civile. Purchè si faccia indenne l'intraprenditore, il committente può denunziargli di non aver più bisogno dei suoi servizi; e non si tratta di mancare di fede ai patti, perchè se il Codice civile ammette in questo caso l'anticipata risoluzione del contratto, è perchè il dritto del committente non è così strettamente legato a quello dell'intraprenditore che egli non possa rinunciare al suo diritto senza vulnerare quello dell'altro contraente. Nei contratti di appalto vi sono due fini distinti per i due contraenti. Da un lato si chiede un servizio, dall'altro si cerca di conseguire un lucro; ora quando io committente rispetto il vostro lucro d'imprenditore, mi vorrete voi imporre un servizio che più non mi occorre? Le mutate condizioni del committente, dicono i commentatori del Codice civile, le circostanze sopraggiunte che possono rendere inutile, e perfino dannoso, un servizio che un giorno poteva reputarsi utile, giustificano le disposizioni dell'articolo 1641.

Le ragioni di giustizia sono evidenti. In ogni modo sono queste le disposizioni del diritto comune, e noi ci troviamo in questo caso. Nè è a dire che l'articolo 1641, come mi è parso di avere udito, si restringa a un caso speciale, poichè i suoi termini sono generali, a differenza di altri articoli che si trovano sotto lo stesso capo, nei quali si parla di architetti e di artefici. Nell'articolo 1641, invece, si adoperano termini generali, come committente, appalto, intraprenditore, termini che non vi sarebbe ragione di restringer piuttosto ad un caso che ad un altro. E questa non è opinione soltanto dell'Ufficio centrale; se l'ora non c'incalzasse, potrei citare le opinioni del Vita Levi, del Borsari, del Regnoli e di quanti scrittori hanno illustrato l'articolo 1641. La stessa giurisprudenza offre sentenze che hanno applicato questo articolo allo Stato, altre ai municipi; e non solo per lavori pubblici, per i quali vi è una legge speciale, ma anche per forniture, per riscossione di proventi, di generi di privativa, e perfino per appalti d'illuminazione pubblica dei comuni. Abbiamo sentenze più antiche, del 1871,

del 1872, del 1873; ne abbiamo di più recenti, del 1891, del 1893.

Dunque lo stesso magistrato applica già l'articolo 1641 al caso che ci occupa, e però l'articolo in esame non è che una deduzione di quello, od almeno un logico svolgimento dei principî contenuti in quello. E, come tale, esso è d'indole interpretativa, e però ha effetto retroattivo. Anzi, in questi casi la retroattività è apparente, poichè la legge nuova non fa che dichiarare il senso dell'antica, e, come, dicono i giuristi, essa *nihil novi vel dat, vel statuit*. Dunque sul concetto fondamentale nessun dubbio; possiamo essere in disaccordo sulle modalità, e di questo verrò brevemente a parlare.

Innanzitutto, io comprendo che sarebbe stato assai più semplice arrestarsi al primo periodo del quarto comma dell'articolo in discussione, e prescrivere che, quando i comuni provvedono al riscatto, debbono pagare ai concessionari un'equa indennità. Così si sarebbero seguite le stesse norme che sono prescritte dalla legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità. Ma se è vero che ciò sarebbe stato più semplice, non sarebbe riuscito egualmente rassicurante. E, per verità, si è tanto discusso per concludere se l'indennità attribuita dall'articolo in esame sia quella piena indennità che vuole l'articolo 1641 del Codice civile, che parrebbe ora strano voler sopprimere la enumerazione di quegli elementi, tener conto dei quali è guarentigia dell'equità del rifacimento.

Nè, perchè taluna modalità appare non esattamente conforme alle prescrizioni del Codice civile, può dirsi che si faccia uno strappo ai principî di giustizia, poichè l'insieme delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, è tale che, compensandosi vicendevolmente profitti e perdite, ne risulta, senza esagerazione in un senso o nell'altro, quella piena, quella equa indennità, che a ragione si vuol conseguire.

Adattandosi al caso speciale i principî generali del Codice civile, se da un lato si è reputato opportuno di modificare talune modalità in senso più favorevole all'imprenditore, altre sono modificate in senso più favorevole ai municipi.

Ad esempio, come abbiamo detto, l'art. 1641 lascia la determinazione del termine della risoluzione del contratto al puro arbitrio del committente; invece col nostro art. 25 non si può risolvere il contratto dal committente se non sia trascorso un terzo della durata del tempo per cui

la concessione fu fatta. E però non deve far meraviglia se dall'altro lato si limiti, in compenso, anche il periodo al quale riferire il lucro cessante, nell'intento di non esagerare un concetto che è giusto nella sua naturale applicazione. D'altronde, nell'appalto dei servizi pubblici nel quale è di grande importanza l'elemento del capitale che vi si addice, non si può dimenticare, nel determinare l'equa indennità, che l'imprenditore, sollevato dal suo obbligo, se da un canto perde un lucro che avrebbe potuto realizzare, dall'altro si sottrae all'alea delle perdite e rientra nel possesso del suo capitale, da cui pur deve ritrarre un profitto.

Riassumendo, il nostro Ufficio centrale è sempre convinto che il metodo seguito dall'articolo in esame sia il migliore possibile in argomento così arduo e delicato, perocchè esso armonizza il prudente giudizio degli arbitri col riguardo dovuto ai principî contenuti nel Codice civile; e mentre rassicura gli animi degli imprenditori circa possibili ingiustizie riguardanti le basi della liquidazione dell'indennità, lascia ampia libertà agli arbitri di valutare le speciali condizioni di fatto dei singoli casi per dedurne quella equa indennità che a ragione si vuol conseguire.

Sulla questione, sollevata dal senatore Buonamici, circa l'arbitramento hanno già dato schiarimenti il senatore Luchini e l'onorevole ministro; ond'io mi limiterò a dire che il sistema dell'arbitramento necessario non è nuovo nella nostra legislazione, ed è prescritto in parecchie leggi speciali nostre, come quelle sui consorzi d'irrigazione, sull'abolizione delle decime ed altre prestazioni nelle provincie napoletane e sicule, sulla emigrazione, sulle istituzioni di pubblica beneficenza; che non è nuovo che gli arbitri possano pronunziare in grado di appello, poichè ciò è previsto anche dal comma 2º dell'art. 28 del Codice di procedura civile; e che le attribuzioni di amichevole compositore sono state assegnate al secondo giudice segnatamente nel fine di chiudere definitivamente la controversia, col non ammettere ricorso in Cassazione.

E qui avrei finito; ma prima ho da provocare alcune dichiarazioni dall'onorevole ministro, e se mai, deliberazioni del Senato, intorno alla estensione di parte dell'articolo che discutiamo.

Innanzi tutto si è sollevata nell'Ufficio centrale la seguente quistione. L'articolo prescrive un termine, alla scadenza del quale se il comune non

esercita il diritto di riscatto, non può esercitarlo se non quando è trascorso un quinquennio, e così in seguito, di quinquennio in quinquennio. Or si chiede, che seguirà se il termine si sia compiuto prima della promulgazione della legge? Si potrà procedere immediatamente al riscatto, salvo sempre il preavviso di un anno, o si dovrà attendere un quinquennio?

Al nostro Ufficio centrale pare evidente che si possa procedere immediatamente, poichè il differimento di quinquennio in quinquennio è conseguenza della tacita rinunzia che un comune fa, col non avvalersi del diritto di riscatto alla scadenza del termine; onde esso rappresenta, dirò così, un accessorio del diritto principale, il quale, nel caso previsto, non poteva esercitarsi alla scadenza, ed al quale non si poteva rinunciare, perchè non era ancora noto. La promulgazione della legge investe il comune di quel diritto, che gli compete a più forte ragione di fronte a quei comuni i quali debbono attendere che scorra ancora qualche periodo di tempo per vedere completo il termine prescritto.

Si chiede ancora: le disposizioni di questo articolo imperano nel solo caso che un comune voglia assumere direttamente l'esercizio di un servizio pubblico, od anche quando esso voglia perseverare nella via delle concessioni? Ed al vostro Ufficio pare evidente che in quest'ultimo caso rimangano in vigore le regole ordinarie, e che però anche a riguardo dei termini rimangano validi i patti convenuti, e non si sostituiscano i termini indicati in quest'articolo. Ciò è reso manifesto dallo scopo speciale della legge, dalla ragione su cui si fonda e dalle chiare espressioni adoperate in tutto il suo corso, e ripetute nel primo comma di questo stesso articolo.

Su codeste quistioni prego il ministro di voler dare chiarimenti per determinare possibili proposte dell'Ufficio centrale e determinazioni del Senato.

Per tutto il resto mi riferisco a quanto è stato detto nella relazione, e concludo come ho cominciato, cioè che l'Ufficio centrale non trova ragione di modificare l'avviso espresso nella relazione a riguardo di codesto articolo, avviso nel quale con pieno convincimento insiste. (*Approzioni*).

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole relatore mi ha proposto a nome dell'Ufficio centrale due quesiti ai quali ho il dovere di rispondere. Io rispondo subito che sono perfettamente d'accordo sull'interpretazione data dall'Ufficio centrale. Prima di tutto il relatore domanda se il termine di un terzo della durata del contratto era già decorso prima della pubblicazione della legge. In questo caso c'è il termine di un anno che il comune deve dare

Di Sambuy. Ma i cinque anni?

Giolitti, ministro dell'interno . . . è oltre quel termine se alla pubblicazione il terzo sia già trascorso. La seconda questione che mi si propone è questa: se l'articolo riguarda solo l'assunzione diretta regolata da questa legge; rispondo! evidentemente sì.

Quando il comune vuole ricorrere al sistema degli appalti, resta la legge ordinaria, salvo le disposizioni dell'articolo 25 che obbligano di stabilire i termini del riscatto nel contratto di concessione. Aggiungo che questa disposizione dell'articolo 25 non trova applicazione quando si tratta di un servizio che si voglia mandare ad economia, ai termini dell'articolo 15 che abbiamo votato prima.

Voci: Ai voti, ai voti!

Presidente. Prima di mettere ai voti l'articolo 25, debbo interrogare il Senato sopra lo emendamento presentato dal senatore Buonamici, il quale ha facoltà di parlare per svolgere ulteriormente, se lo crede, la sua proposta.

Buonamici. Dirò due parole colla mia solita brevità. Non posso fare a meno di parlare dopo ciò che è stato detto, tanto dal nostro onorato collega Lampertico, quanto dal signor ministro intorno alle proposte ed alle osservazioni che io ho fatte sopra l'articolo 25, limitandomi alla sola forma ed ai principî procedurali, che mi son parsi bastevoli a dimostrare come la legge della quale si tratta, sia malamente concepita malamente formulata. Anche questa volta limito il mio discorso alla parte procedurale e, riprendendo specialmente la mia proposta di riforma procedurale di questo articolo, voglio dimostrare non solamente la improponibilità delle disposizioni in esso contenute, ma, osservi bene il Senato, anche la loro incostituzionalità. Limitandomi a queste osservazioni, faccio rilevare al Senato che si tratta, in primo luogo di un appello da un tribunale arbitrale ad un altro. Il signor ministro ha osservato che trattandosi di un elemento nuovo

è permessa una disposizione nuova. Io rispondo al signor ministro: si tratti pure di legge nuova, si tratti pure di disposizioni nuove, ma queste non devono essere mai contro i principî fondamentali del diritto; ed è principio fondamentale del diritto che da un tribunale di arbitri non si possa mai appellare ad un altro tribunale di arbitri, perchè se si nomina un altro tribunale di arbitri segno è che il primo non aveva ragione di essere. Questo non è un grado di giurisdizione, non è una prima istanza. Il primo tribunale non esiste più, esiste solo il secondo. Questa osservazione è fondamentale e non è possibile che il Senato non debba tenerne conto. Vi è poi un'altra osservazione importante, ed è che il primo tribunale di arbitri giudica secondo la legge del diritto, perchè così sta scritto nel Codice di procedura. Poi dal giudizio del diritto si passa in appello, e si ha un giudizio di amichevoli compositori; in altri termini da un giudizio di diritto, per il quale le parti chiedono l'applicazione della legge, si passa ad una transazione forzata, perchè gli amichevoli compositori non fanno che una transazione forzata; ciò è contro ogni regola giuridica, è antiggiuridico, nè può essere ammesso sia di fronte al diritto pubblico che ci governa, sia di fronte ai principî procedurali prevalenti in materia. È per queste ragioni che insisto nel mio emendamento, dichiarando che se devono restare integre le disposizioni dell'articolo 25, avremo una legge contraria assolutamente ai principî fondamentali della costituzione nostra.

Presidente. Leggo innanzi tutto al Senato l'emendamento presentato dal senatore Buonamici. L'emendamento consiste in ciò: Dopo il capoverso il quale dice:

« L'ammontare dell'indennità può essere determinato d'accordo fra le parti, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione Reale », e che è accettato anche dal senatore Buonamici vengono gli altri due capoversi che dicono:

« In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune.

« Avverso la decisione di tale collegio, così il comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali sa-

ranno nominati dal primo presidente della Corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori ».

Il senatore Buonamici propone la soppressione di questi due capoversi e vorrebbe sostituito il testo seguente: « Possono anche le parti rimettersi ad arbitri i quali saranno tre, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune. Se non ha luogo l'arbitraggio, la questione si tratterà secondo la competenza ordinaria ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Allora pongo ai voti l'intero articolo 25 nel testo presentato dal Governo.

Chi crede di approvare l'articolo 25 come fu letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a lunedì 23 corrente.

Leggo l'ordine del giorno per la prossima tornata alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N. 151-*Seguito*).

Disposizioni sui Manicomi e sugli alienati (N. 147);

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la

somma di lire 159,168.17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 182);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 (N. 187);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40,292.35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 183);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173,897.42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 186).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa
il giorno 13 aprile 1903 alle ore 11.

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



LXXX.

TORNATA DEL 23 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario — *Sunto di petizione — Elenco di omaggi — Congedo — Annunzio e svolgimento di una interpellanza del senatore Balestra al Ministro della pubblica istruzione; parlano l'interpellante ed il Ministro della pubblica istruzione. L'interpellanza è esaurita — Seguito della discussione del progetto di legge: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N. 151) — Senza discussione si approvano gli articoli 26 e 27 — Sugli articoli 28 e 29 parlano i senatori: Di Camporeale, Colombo, Vitelleschi, Ginistrelli, Bordonaro e il Ministro dell'interno — Rinviarsi il seguito della discussione alla tornata successiva — Annunzio di interpellanza.*

La seduta è aperta alle ore 15.45.

Sono presenti i ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, della marina, delle finanze, della guerra e delle poste e telegrafi.

Di San Giuseppe, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Sunto di petizione.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dare lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

« N. 149. La Deputazione provinciale di Cagliari fa adesione alla petizione della Deputazione provinciale di Torino (N. 114) perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomi e sugli alienati ».

Elenco di omaggi.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato:

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Mario Mandalari di una sua conferenza dal titolo: *La mezza luna.*

Il presidente della R. Accademia della Crusca degli *Atti della medesima (28 dicembre 1902).*

Il Presidente del Comitato dell'Esposizione in-

ternazionale di arte decorativa moderna in Torino del *Catalogo dell'esposizione medesima.*

Il signor Luigi Sesti di un suo opuscolo intitolato: *Noterelle ed appunti.*

Il signor Oreste Fonzo di una sua monografia intitolata: *L'ordine della famiglia; separazione o divorzio?*

L'onorevole deputato Rava delle seguenti pubblicazioni:

1) *La questione dei ferrovieri, le unioni operaie e la legislazione del lavoro;*

2) *Sulla vita e sull'opera di Alfredo Baccharini (conferenza dell'avvocato Vecchini);*

3) *Per la storia del Parlamento italiano.*

Il signor Giambattista Becaro di una memoria intitolata: *I pegni marittimi e la marina mercantile.*

Il signor F. Sylos Sersale di un suo opuscolo intitolato: *Il sultano mekertino.*

Il Rettore della R. Università di Pisa di una sua: *Relazione intorno all'andamento dell'anno scolastico 1901-902.*

Il tenente colonnello signor Girolamo Schiavoni di una sua memoria intitolata: *Perchè lasciai l'esercito.*

Il signor Giuseppe Borredon, capitano marittimo, di due pubblicazioni intitolate: *La luna e la sorgente fisica del freddo, e la legge del sistema planetario.*

Il Regio archivista di Stato in Siena di una pubblicazione intitolata: *La sala della mostra*

e il museo delle tavolette dipinte, della Biccherna e della Gabella.

Il comm. Antonio Ferrucci della commemorazione da lui fatta su *Edoardo Gioia*.

Il cav. ing. Serra Carti di una sua commediola in un atto intitolata: *Un divorzio bis*.

Il signor Pasquale Cugia di un opuscolo intitolato: *La questione meridionale ed isolana*.

Il signor E. Negri di un opuscolo intitolato: *Sui contratti agrari*.

Il Sindaco di Nicastro di un *Memorandum per sollecitare le opere di bonifica tra il Capo Suvero e l'Angitola*.

Il signor Luigi Airaghi di una sua memoria intitolata: *Ricordando Adua (le responsabilità del disastro)*.

Il Direttore della R. scuola superiore di agricoltura di Portici del *Volume quarto serie 2^a degli annali della scuola stessa*.

Il signor dottor G. Senes di un suo opuscolo intitolato: *Filologia, teologia ed evoluzione*.

Il Direttore della Società Ligure di salvamento in Genova del *Rendiconto morale dell'esercizio 1902*.

Il professor Todaro della Galia del primo fascicolo (1903) della *Rivista di legislazione comparata*.

Il Prefetto di Mantova degli *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1901*.

Il senatore C. Nigra di un suo poema intitolato: *La rassegna di Novara*, composto nel 1861 e recentemente ripubblicato.

L'ingegnere Girolamo Iacuzzo di alcune osservazioni e proposte sul progetto di legge: *Riforma della legge forestale*.

Il Direttore dell'Istituto italiano di credito fondiario della *Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci sull'esercizio 1902*.

Congedo.

Presidente. Il senatore Fava domanda un congedo di quindici giorni per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Annuncio e svolgimento di una interpellanza del senatore Balestra al Ministro dell'istruzione pubblica.

Presidente. Annuncio al Senato che il senatore Balestra ha presentato una domanda d'interpellanza all'onorevole ministro della pubblica istru-

zione « per sapere se sia vero che parecchi dei gloriosi avanzi dell'epoca imperiale sul Palatino minacciano di ruinare, e se tali minacce provengano dalla deficienza di quelle opere necessarie per rafforzare le mura fatiscenti per vetustà, ed infine domanda se furono presi o se intenda di prendere provvedimenti efficaci e duraturi per assicurare la stabilità di quei preziosi monumenti ».

Chiedo all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Se il Senato lo consente, sono disposto a rispondere anche subito.

Presidente. Se non si fanno osservazioni, poichè il ministro è disposto a rispondere anche subito, do facoltà di parlare all'onorevole Balestra per svolgere la sua interpellanza.

Balestra. La mia interpellanza è del tenore seguente. Domando all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se sia vero che parecchi gloriosi avanzi dell'epoca imperiale sul Palatino minacciano di rovinare e se tali minacce provengano dalle deficienze di quelle opere necessarie per rafforzare le mura fatiscenti per vetustà, se ha preso o intenda prendere provvedimenti efficaci e duraturi per assicurare la stabilità di quei preziosi monumenti.

La mia interrogazione è tanto semplice che potrei passarla dallo svolgerla; dirò soltanto che di questi giorni l'opinione pubblica è stata allarmata dalla notizia diffusa dalla stampa cittadina che gli avanzi gloriosi sul Palatino dell'epoca imperiale minaccino rovina.

E questi edifici sono di primissima importanza perchè si tratta del Pulvinare e del Podio imperiale, dello Stadio di Domiziano, del Palazzo di Tiberio, delle Case di Caligola e del Septizonio di Settimio Severo.

Sta infatti che tali ruderi in questi giorni sono stati puntellati e vennero fatte altre opere d'urgenza per impedire la loro caduta. Ho inteso pure che, per fare delle riparazioni che abbiano carattere di stabilità, occorre una somma piuttosto rilevante, e che il ministro non sia in grado di provvedere.

Domando quindi al signor ministro della pubblica istruzione se tali opere stabili e durature saranno fatte in modo da poterci rendere tranquilli che questi ruderi importanti non cadano. Non ho bisogno di fare della rettorica per dimostrare la loro importanza; si tratta di edifici di primissimo ordine dell'epoca imperiale e sarebbe incivile il lasciarli rovinare per negligenza o per abbandono,

poichè un fatto simile provocherebbe il grido universale d'indignazione di quanti hanno rispetto per quei preziosi avanzi.

Io domando quindi al signor ministro una risposta che valga a tranquillizzare l'opinione pubblica al riguardo.

Nasi, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Nasi, ministro della pubblica istruzione. Se fossi stato informato prima della interpellanza del senatore Balestra, mi sarei fatto un dovere di dare a lui e al Senato dettagliate notizie intorno alle condizioni del Palatino; tuttavia, siccome delle voci allarmanti sono corse, e l'onorevole Balestra opportunamente se ne fa interprete in questa Assemblea, credo opportuno dargli subito le notizie che sono a mia conoscenza, per dovere di ufficio.

Non è una novità per nessuno, e specialmente per gli amatori delle arti, che molti monumenti hanno bisogno di restauri e fra essi il Palatino.

Recentemente l'Ufficio regionale mi fece sapere che occorreano circa L. 180 mila per le riparazioni del Palatino. Per quanto possa parere piccola questa spesa, rispetto all'importanza del monumento, rispetto al mio bilancio è grave; non posso che chiederla al ministro del Tesoro e mi affretterò a farlo.

Segnalato il pericolo, non tralasciai di dare i provvedimenti più urgenti, come non tralasciai di prendere le notizie più esatte. E non contento di aver conferito col direttore dell'Ufficio regionale, che mi diede assicurazioni sufficienti, mandai a chiamare il professor Gatti, autorevolissimo archeologo preposto alla direzione del Palatino. Egli parlo mi dei bisogni e dei restauri; ma confermò il giudizio che non siavi alcun pericolo imminente. Quindi l'allarme corso è esagerato ed io sono lieto di poter dare queste assicurazioni, che mi vengono dall'ufficio competente e dallo stesso direttore del Palatino.

I monumenti invecchiano, hanno bisogno di essere sorretti; qualche parte del Palatino si è dovuta puntellare, ma è pur vero che dei lavori nuovi vi sono stati fatti; ed anzi in occasione del Congresso storico sarà inaugurata la rampa che lo mette in comunicazione col Foro.

L'onorevole Balestra ed il Senato non ignorano che vi sono contestazioni tra il comune ed il Governo per gli stanziamenti relativi al Foro; ed io mi adopererò a risolverle per accelerare

quei lavori che devono assicurare la migliore consistenza dei monumenti compresi nella zona archeologica di Roma, della quale tanto in altri tempi si è discusso.

Con queste notizie credo di aver dato all'onorevole Balestra le assicurazioni che desidera; si tratta di opere, che devono altamente interessare il Governo nazionale, perchè si riferiscono a monumenti sui quali è giustamente volta l'attenzione del mondo intero. (*Benissimo*).

Balestra. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà!

Balestra. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta cortese e soprattutto prendo atto delle assicurazioni che egli dà, che cioè non si tratta di pericolo imminente; prendo pure atto della dichiarazione che egli per suo conto farà tutto il possibile perchè non si verifichi questa rovina, che sarebbe un danno che egli stesso riconosce di somma importanza.

Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Non essendo stata fatta alcuna proposta, l'interpellanza è esaurita.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N. 151).

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni ».

Come ricorda il Senato, sabato venne approvato l'articolo 25.

Passeremo quindi all'articolo 26.

Ne dò lettura:

Art. 26.

Quando i comuni vogliano fare uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del Consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'articolo 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari.

Qualora, osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12, la Commissione Reale abbia dato parere favorevole sul progetto di riscatto, l'indennità dev'essere determinata o d'accordo fra le parti o per decisione arbitrare nei modi stabiliti dall'articolo precedente, prima che il progetto di riscatto venga

sottoposto al voto degli elettori del comune agli effetti degli articoli 13 e seguenti.

(Approvato).

Art. 27.

I comuni, che intendono concedere all'industria privata qualunque dei servizi indicati all'articolo 1, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

(Approvato).

Art. 28.

Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni stabilite dalla legge 17 maggio 1900, num. 173.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale.

I mutui devono essere deliberati dal Consiglio comunale colle forme volute dalla legge comunale, e il parere dato dalla Commissione Reale ai termini degli articoli 12 e 13 vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo.

Per i comuni della Sicilia non faranno ostacolo le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1896.

Parecchi oratori sono iscritti a parlare su questo articolo. Primo di essi è l'onorevole Di Camporeale, al quale do facoltà di parlare.

Di Camporeale. Ho chiesto di parlare su questo art. 28 perchè è quasi impossibile di scindere la discussione di esso da quella del successivo art. 29. Infatti l'art. 28 stabilisce che i comuni possano contrarre debiti anche oltre i limiti stabiliti dell'art. 163 della legge provinciale e comunale, e l'art. 29 dà ai comuni il mezzo di contrarre questi debiti, abbassando tutte quelle barriere che le leggi precedenti avevano stabilito onde mettere un limite alla facoltà che hanno i comuni di eccedere nella sovrimposta sui terreni e fabbricati.

È dunque evidente che questi due articoli sono intimamente collegati fra loro e riesce quasi impossibile il discuterli separatamente.

Sono le disposizioni contenute in questi articoli di una gravità eccezionale: direi anzi che fra

tutte le gravi e pericolose disposizioni contenute in questo progetto di legge, quelle contenute in questi articoli 28 e 29, sia per il loro effetto, sia per la loro tendenza, sono le più pericolose di tutte. Ed è davvero strano che l'importanza e la portata di questi due articoli sia ai più sfuggita, tanto, che nella discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, essi passarono affatto inavvertiti e non sollevarono alcuna discussione; il che prova a mio parere, quanto sia utile che le leggi debbano passare per la trafila delle due Camere, appunto perchè sono possibili sviste o distrazioni della natura di quelle che ho segnalato.

Che nelle attuali condizioni dei comuni sia pericoloso invitarli a contrarre nuovi debiti è cosa di tutta evidenza e basterebbe a dimostrarlo le statistiche nella stessa relazione allegate in nota, e dalle quali appare che fra 8000 comuni ben 5300 già eccedono il limite della sovrimposta e questa eccedenza per alcuni comuni va fino ad un massimo di 5 lire di sovrimposta per ogni lira di imposta principale. Guardiamo anche l'ultimo annuario statistico, il quale purtroppo è del 1897, ma che ciononostante, contiene dati che ci possono interessare. I comuni in disavanzo nel 1897 erano 4485 ed essi avevano un *deficit* annuale di 37 milioni, ed è notevole, che, dal 1871 al 1897 la sola sovrimposta comunale è stata aumentata di 54 milioni e mezzo. L'onere per il servizio dei mutui passivi, che come tutti sanno, è per la maggior parte, a carico della sovrimposta, aumentò in questo periodo del 150 per cento. Per completare il quadro aggiungerò che anche le provincie, poverette, per non restare indietro hanno anch'esse in questo intervallo di tempo aumentata la sovrimposta di 37 milioni e mezzo.

Verò è che il relatore, nel discorso che ha pronunciato in sede di discussione generale, cercò di attenuare l'impressione, che queste cifre potevano fare, dicendo, che dopo tutto, quando si autorizza i comuni a contrarre mutui per la gestione dei pubblici servizi non si può dire che con ciò li si autorizzi a fare dei nuovi debiti, perchè il debito è già costituito dal bisogno che ha il comune di un determinato servizio, e che per conseguenza più che di un debito nuovo si tratta di una questione di metodo e di forma.

A me pare che ragionamento più specioso di questo non lo abbia inteso mai. Se i comuni avessero capitali propri disponibili e li

impiegassero in un modo che essi credono più utile, non avrei niente a ridire; ma quando non si hanno capitali disponibili e bisogna procurarseli col creare debiti, è tutto un altro discorso. Sarebbe lo stesso come se io, avendo bisogno di alloggio, facessi un debito per costruirmi una casa, o che per provvedermi di vino facessi un mutuo per piantare una vigna; con questo criterio, onorevole relatore, si va in rovina diritti diritti.

Dunque questo ragionamento del relatore, mi permetta di dirglielo, non è per nulla persuasivo.

La verità è che si è già troppo abusato del credito, che i debiti dei comuni sono già enormi e fuori di proporzione con le loro risorse normali. E ne è prova in quei dati che vi ho citati sopra il continuo crescere della sovrimposta, e quell'aumento del 150 per cento che si era già verificato nel 1897 sopra l'onere dei mutui passivi.

E del resto che i comuni siano in condizioni finanziarie tali da sconsigliare l'autorizzarli a nuovi debiti, ne abbiamo una prova luminosa nella legge sul credito provinciale e comunale di data recentissima, e con la quale ci siamo trovati nella necessità di dovere stabilire delle norme per facilitare il fallimento dei comuni, deliberando anche che i creditori dei comuni debbano falcidiare i loro crediti e contentarsi di quello che i comuni sono in grado di dare loro: in sostanza una specie di concordato forzoso. Ebbene a pochi mesi di distanza da quando lo Stato si è trovato nella necessità di dovere dare ai comuni questo mezzo di uscire dai loro imbarazzi, a pochi mesi di distanza, ripeto, si viene con questa legge ad autorizzarli a creare debiti senza limiti e senza freni. A me la cosa veramente pare enorme. E questa facoltà di contrarre debiti la concedete ai comuni per permettere loro di assumere la diretta gestione di pubblici servizi, che, per la natura loro, pel carattere industriale che hanno, sono necessariamente e fatalmente aleatori in sommo grado. Sono aleatori, anche quando sono studiati e gestiti da uomini di affari esperti e provetti, i quali rischiano i loro propri capitali; figuratevi se possono essere non aleatori e pericolosi solo perchè studiati da una Commissione di funzionari pubblici e gestiti da enti elettivi.

Anzi fermiamoci un poco a questo affare degli enti elettivi, che evidentemente, nella loro gestione, si troveranno in condizione molto meno favorevole di quello che non siano le società

private, e ciò perchè un ente elettivo è obbligato tenere conto di infiniti elementi che sfuggono ad una società industriale privata, ma che ad un comune s'impongono.

Prendiamo un esempio caro all'onorevole Giolitti, poichè è quello di cui si serve, l'esercizio del gas. Ebbene anzitutto vi sono due forze, che concorreranno a fare andar male o meno bene l'impresa. Anzitutto vi sarà la tendenza di aumentare le spese di esercizio, sia con personale esuberante, sia per eccessiva arrendevolezza alle esigenze del personale; in secondo luogo poi vi saranno le esigenze del pubblico nel volere che questi servizi siano resi al miglior mercato possibile, non sentendo ragioni ma volendo continuamente ribassi e quindi esercitando pressioni sopra l'amministrazione comunale; le amministrazioni vorranno resistere e forse resisteranno, ma non è questa la cosa più certa del mondo.

Andiamo oltre, prendiamo per esempio, e potrei citare molti casi, prendiamo per esempio il caso delle opere pie, degli ospedali, asili, ricoveri, ecc. Gli amministratori di codesti Istituti attualmente hanno per primo pensiero di pagare il consumo del gas per non restare al buio. Ma quando il servizio sarà municipalizzato, e sarà alla diretta dipendenza del municipio, la preoccupazione di pagare il gas non sarà più tanto forte, se pure non scomparirà del tutto, giacchè è evidente che il municipio direttamente interessato non potrà essere troppo rigido, e non toglierà il gas per lasciare quelli stabilimenti al buio.

Ad ogni modo si vuol fare così e si faccia, ma ricordiamo che l'esperienza fatta in Inghilterra, e sulla quale se il senatore Boccardo volesse intervenire in questa discussione potrebbe fornirci dati e elementi di grande utilità ed interesse, ci potrebbe dimostrare che in molti, forse nella più parte dei casi la municipalizzazione è andata assai male.

E notate poi che là ci troviamo in un paese dove è più facile trovare elementi adatti ad amministrare aziende industriali, e dove il pubblico è più ragionevole e meno esigente che da noi.

L'ultimo esempio che ci viene dall'Inghilterra è quello di cui parla il *Times* di quattro giorni fa. Si tratta di uno dei grandi quartieri di Londra che ha riscattato per circa 30 milioni la Società di elettricità, che ha dovuto spendere 10 milioni per crearsi una nuova forza generatrice.

E tutto questo non basta ancora per il ser-

vizio del quartiere. Il risultato finale è stato che si sono aumentati i prezzi del consumo e si è stati obbligati ad aumentare del 5 %, ossia d'un scellino per ogni lira sterlina, tutte le tasse locali. Dal che poi è derivato un considerevole aumento nei fitti delle case e quindi un grande disagio in questo quartiere, e quindi ancora una agitazione perchè il comune provveda agli alloggi popolari.

Tutto questo è avvenuto perchè non si erano voluti sentire i consigli di prudenza di coloro i quali avevano sconsigliato dal tentare questa così rischiosa impresa. Ho voluto citare questo esempio, per dimostrare che anche con la migliore intenzione di questo mondo e nei casi dove parrebbe che questo servizio dovrebbe naturalmente procedere bene, si è sempre esposti a delle sorprese.

Ma torniamo ai due articoli in discussione. Ma non basta, dice la legge, la volontà di far debiti; bisogna anche trovare il modo di farli. E questa difficoltà è tanto più grave quando si pone mente che l'onorevole relatore, nella sua pregevole relazione, candidamente ci confessa che « nella presente condizione della maggior parte dei comuni pochi si trovano in grado di ispirare fiducia ai loro creditori ». Quindi la necessità di trovare modo di provvedere a questo bisogno, e quindi si ricorre alla Cassa depositi e prestiti.

Ma siccome nemmeno questa può fornire denari senza garanzie, ecco l'articolo 29 col quale si abbassano tutti gli ostacoli che leggi precedenti avevano saviamente posto alla facoltà che hanno i comuni di sovrimporre: con questo articolo i comuni sono invece autorizzati a sovrimporre senza altro limite che il loro bisogno, ossia quanto basta per procurarsi i capitali necessari per potere attuare la diretta gestione dei pubblici servizi e cioè pel riscatto e per gli eventuali nuovi impianti.

In altri termini i comuni sono autorizzati ad assumere la gestione dei pubblici servizi a spese dei soli contribuenti fondiari, qualunque possa essere l'eccedenza della sovrimposta.

L'onorevole ministro ed il relatore certamente ci diranno che la legge non prescrive tassativamente che si debba ricorrere alla Cassa depositi e prestiti, e quindi alla sovrimposta; qualora lo possano, sono anche liberi di servirsi di altri mezzi. Ma è evidente che i comuni, nella maggior parte dei casi, preferiranno servirsi di quel metodo così agevole e sbrigativo che è loro concesso, aumentando la sovrimposta, piuttosto

che andare a studiare altri mezzi per provvedere al loro bisogno. La necessità è la migliore ispiratrice; ma quando c'è la facilità di risolvere il problema senza difficoltà, è naturale che si preferirà seguire questa via.

L'onorevole ministro ci dirà, mi pare di sentirlo, che c'è la Commissione Reale, la quale costituisce una garanzia di primo ordine e che essa potrà e dovrà certo rifiutare la sua adesione ai progetti di municipalizzazione quando questo importi un esagerato aumento della sovrimposta: ma io osservo che nessun limite pone la legge alla facoltà della sovrimposta. Anzi la legge dice espressamente che l'eccedenza non è di ostacolo, e non deve essere considerato come tale; ed in questa condizione parmi che questa garanzia della Commissione Reale abbia ben poco valore. Le dichiarazioni che potranno fare in questo senso l'onorevole ministro ed il relatore non muteranno una virgola in quello che è scritto nella legge, e per quanto autorevoli, sono parole, e le parole il vento se le porta. Quello che resta è il testo della legge, e questo dà pienissima e larga facoltà di sovraeccedere.

E del resto confesso che io trovo irregolare che si affidi ad una Commissione di funzionari e di impiegati governativi, sia pure questa autorevole quanto si vuole, il diritto di decidere sulla sorte di una categoria di contribuenti. E va notato ancora che si è anche avuto cura di eliminare l'intervento del Consiglio di Stato: ed anche questo è una garanzia che viene meno.

Ma vediamo un po' quale sia la sorte dei contribuenti nei due casi, nel caso cioè che la municipalizzazione dia cattivi risultati ed in quello che dia buoni risultati.

È evidente che se gli affari vanno male si dovrà bensì procedere alla liquidazione della gestione: verrà meno il servizio ma non per questo verrà meno il debito che si è contratto, il quale resterà con l'obbligo della corrisposta degli interessi e dell'ammortamento, che rimarrà a carico della sovrimposta. Quindi nel caso in cui un servizio vada male, non vi è nessun dubbio che la sovrimposta dovrà sopportarne il peso.

Sorte molto migliore non aspetterà i contribuenti fondiari anche nel caso in cui queste gestioni dovessero dare un utile. Gli utili dell'azienda per l'articolo 3, che abbiamo già votato, vanno a vantaggio del bilancio comunale, e quindi potranno andare a sgravio di altre imposte, a beneficio di al-

tre categorie di contribuenti, ma non è detto che debbano e non è quindi neppure a pensare che questi utili sieno accantonati per permettere un alleggerimento della eccedenza di sovrimposta che agli effetti di questo servizio è stata creata. Anzi, a questi chiari di luna, tutto fa prevedere che la tendenza non sarà certo quella di usare degli utili delle gestioni a vantaggio piuttosto dei contribuenti fondiari che di altre categorie di contribuenti; tanto più che vi saranno delle difficoltà non piccole per poterlo fare anche quando vi fosse il desiderio di alleggerire a preferenza i contribuenti fondiari. Una delle difficoltà è che l'imposta essendo stata vincolata, cioè data in pegno, alla Cassa depositi e prestiti non può essere tolta di mezzo finchè il debito stesso non sia stato estinto.

Per me trovo inconcepibile che mentre da ogni parte si sente dire e proclamare che le sorti della terra, in Italia, sono delle più tristi, che siamo in piena crisi, mentre i vari partiti discutono sopra il miglior modo di venire in aiuto a questa così disagiata condizione della terra, e mentre già lo Stato stesso subisce una perdita in quelle provincie dove è stato possibile di attuare la legge di perequazione fondiaria e quindi di applicare una aliquota minore, trovo inconcepibile, quando tutto questo si fa e si dice, che si venga con questa legge, così alla chetichella, ad aprire l'adito ai comuni di sovraimporre a loro talento e si consegna la proprietà rurale, piedi e mani legate, al beneplacito delle popolazioni cittadine. Anzi non solo si tolgono i freni che leggi precedenti avevano posto, ma si facilita e s'invitano i comuni a servirsi liberamente di questo mezzo per procurarsi i danari di cui hanno bisogno.

Anche qui, anticipo le risposte che prevedo da parte dell'onorevole relatore, il quale certamente ci dirà, come ha già detto nella relazione, che in tutti i casi in cui si proponga un'eccedenza di imposta dovrà sempre essere sentita la Giunta provinciale amministrativa, la quale è una garanzia, e che resta fermo il disposto dell'art. 284 della legge provinciale e comunale, il quale stabilisce doversi prima di ricorrere all'aumento della sovrimposta applicare altre imposte. Ma questa garanzia delle Giunte provinciali amministrative che non sempre e dappertutto funzionano in modo molto rassicurante, ha un valore molto relativo; e quanto all'art. 284, parmi assai difficile che vi siano

molti comuni d'Italia i quali non abbiano a questa ora esauriti tutti i mezzi di tassazione che la legge ha loro concesso. E quindi queste considerazioni del nostro relatore non mi fanno gran che impressione e non valgono ad attenuare la gravità delle disposizioni di questo articolo 29, gravità che è stata eloquentemente riconosciuta dallo stesso relatore in modo così esplicito e così formale che io non saprei far meglio che citare le sue stesse parole; e prego il Senato di fare attenzione a questo brano della relazione del nostro autorevole collega, poichè egli mette assai bene la questione. Dice egli infatti:

« È noto che la legge organica del 1865 assegnava ai comuni talune spese e li forniva in pari tempo di adeguata ed armonica materia imponibile, perocchè questa non soltanto appariva bastevole a provvedere a servizi obbligatori e facoltativi, ma era in modo equilibrata fra le varie classi di contribuenti, da far che tutti concorressero alle spese locali in proporzione delle proprie forze, e tutti fossero egualmente interessati a provvida ed accurata amministrazione, i cui vantaggi non meno che i danni si sarebbero ripercossi egualmente su tutti.

« Base principale dell'ordinamento i centesimi addizionali alle tre grandi imposte dirette, sulla proprietà rurale, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile. Ma da quel tempo in poi furono sottratte entrate e furono accresciute spese nella larga misura che tutti conoscono. Fra le varie entrate soppresse fu quella dei centesimi addizionali alla imposta di ricchezza mobile. Or codeste successive modificazioni alla legge organica han portato due danni, l'uno assoluto, che è quello delle tristi condizioni delle finanze comunali, l'altro relativo al trattamento, che dovrebbe essere pari e non è più, delle varie classi di contribuenti, poichè la soppressione della sovrimposta sulla ricchezza mobile ha da un lato sottratto agli oneri locali una classe importante di contribuenti, e segnatamente i forniti di capitali mobiliari, che nel presente periodo rappresentano la ricchezza più viva e la rendita più certa, e dall'altro lato ha prodotto che sia accresciuta la partecipazione della proprietà stabile alle spese comunali, e sia rimasta addirittura sola a sostenere quelle dell'amministrazione provinciale ».

Dopo queste premesse io confesso che non arrivo a rendermi conto del come la Commissione abbia potuto spingere la compiacenza sua fino

a dare il suo consentimento ed a sollecitare il nostro a proposte che essa riconosce ingiuste, proposte, che turbano la giustizia tributaria, solo contentandosi, a sgravio di coscienza e tanto per far qualcosa, a presentare un ordine del giorno modesto e soprattutto platonico, come quei tanti che si fanno sempre e che non arrivano, come suol dirsi, a cavare un ragno dal buco.

Ma vi era proprio la necessità di ricorrere a questi mezzi ingiusti per provvedere alla esecuzione di questa legge? No: anche senza le disposizioni contenute in questi art. 28 e 29, avrebbero potuto i comuni provvedere alla gestione dei pubblici servizi come parecchi hanno già fatto con vario successo.

Ricordo anzi, che altra volta fu studiato un altro disegno per provvedere ai bisogni della municipalizzazione, e vi ebbe parte, credo, un nostro onorevole collega che mi duole di non vedere presente oggi. Ma, per quanto so e ricordo, il principio fondamentale di questi studi che erano stati altre volte fatti, era quello di tenere assolutamente distinte le gestioni dei pubblici servizi dalle aziende comunali; di conferire la personalità giuridica propria, distinta, a queste gestioni, di modo che esse avrebbero potuto trovare credito con emissione di obbligazioni ed altrimenti, senza ricorrere a sovrimposte, come ed al pari di tutte le altre imprese industriali le quali offrono buone prospettive di successo e ispirano fiducia. Il vantaggio di questo sistema sarebbe stato tanto maggiore in quanto che non solo si sarebbe evitato una ingiustizia, non solo si sarebbero evitati ai comuni pericoli e responsabilità gravissime, ma in questo modo si sarebbe operato una naturale selezione fra gli affari buoni o presumibilmente buoni e quelli i quali non offrono sufficienti garanzie di buon successo, poiché solo i primi avrebbero trovato credito.

Ed è a notarsi che con il congegno di questa legge, quanto più saranno cattive le condizioni dei comuni, quanto più saranno poco promettenti le sorti dell'industria che si vuole municipalizzare, tanto più sarà difficile trovar credito altrimenti che per mezzo della Cassa depositi e prestiti e quindi della sovrimposta; mentre tenendo distinte assolutamente queste gestioni, lasciandole nel campo del diritto comune, si sarebbe operata quella salutare selezione che io credo sarebbe stata assai più efficace di quanto non possa essere il

controllo delle Commissioni Reali e degli altri congegni escogitati in questa legge.

Si potrà dire, dopo tutto nessuno obbliga i comuni a municipalizzare i servizi; nessuno obbliga i comuni a fare debiti e quindi a dover ricorrere a sovrimposte; si dà una facoltà, pensino i comuni se è il caso di servirsene o no; ai loro affari pensino loro. Ma chi ciò dicesse mostrerebbe di non aver presente che la nostra attuale legge elettorale a base di suffragio quasi universale, ha per effetto di dare alle moltitudini il diritto e il modo d'imporre tributi che essa non paga. È del pari evidente che i contribuenti fondiari costituiscono una piccola, per non dire minima parte del corpo elettorale. E questa parte già piccola verrà diminuita quando diventi legge il progetto che già è stato presentato dal Governo che propone la radiazione delle quote minime dai ruoli dei contribuenti fondiari, ed anche questo verrà ad aggravare ancora il peso dei contribuenti che rimangono nei ruoli. Io, intendiamoci, non dico che sia male di sgravare le quote minime, ma sto esaminando gli effetti che potrà avere questo provvedimento, sull'entità della classe dei contribuenti fondiari.

Come volete, o signori, che questa folla, la quale è chiamata a deliberare se si deve o no municipalizzare ci pensi due volte e possa esitare a deliberare la diretta gestione dei pubblici servizi quando essa può fruire dei vantaggi, se ve ne siano, ma danni in nessun caso gliene possono derivare? Qui si tratta di fare delle speculazioni, con la possibilità del guadagno e senza pericolo di perdite o danni per essa; di fare, ripeto, delle speculazioni a spese altrui. Evidentemente è questa una speculazione la quale ha molte attrattive, alla quale è difficile resistere e alle quali voi con questa legge spianate la via e aprite la porta a due battenti.

Ma quali vantaggi vi domando io, avrà la proprietà fondiaria in corrispettivo di questi nuovi oneri che le si vogliono addossare? Io non li vedo, anzi osservo che si grava la sovrainposta non solo sopra i fabbricati urbani, i quali fino ad un certo punto è ammissibile che possano ricavare un qualsiasi, magari indiretto, beneficio dalla municipalizzazione; ma si gravano le proprietà rurali, e quale vantaggio avranno esse in corrispettivo dell'onere che loro date? I danni soltanto saranno suoi. Voi consegnate la proprietà rurale, la terra, in balia del capriccio delle popolazioni citta-

dine. Ed io vi domando: è giusto questo? E poi, credete voi che sia economicamente utile di gravare la mano sulla proprietà fondiaria? Credete voi che essa si trovi in condizioni sì prospere da potere, senza pericolo di soggiacere al peso soverchio, sopportare queste continue minacce e questi aggravii che ad ogni momento le si vogliono addossare? È concepibile che in un paese come il nostro, nel quale la proprietà rurale è la spina dorsale della ricchezza pubblica, possa questa prosperare e rifiorire quando la proprietà fondiaria deperisce e muore di anemia? E se questo è vero, e voi sapete che lo è, io mi domando: ma come accettare di votare proposte della natura di quelle che ci sono poste innanzi con questo articolo?

E notate che giorni pur troppo tristi si preparano per l'agricoltura italiana, anche più tristi dei passati; ricordatevi che i trattati di commercio vanno a scadere, e pensate che le difficoltà per poterli rinnovare in modo vantaggioso ed equo diventano ogni giorno più gravi. Lo stesso recentissimo *referendum* svizzero che ha approvato una tariffa proibitiva per i prodotti agricoli che l'Italia manda in quel paese, è un indizio eloquente delle difficoltà che da ogni lato sorgono al rinnovamento di questi trattati; tutti questi fatti, o signori, non lasciano dubbio che giorni assai tristi attendono la nostra agricoltura, e quindi se c'è un momento inopportuno per gravare la mano sulla terra, è proprio questo. Ma oltreché inopportune e dannose, sono anche ingiuste le disposizioni di questi articoli. Ed è questa un'altra e maggiore ragione per la quale spero che il Senato non vorrà approvarle. Il Senato non vorrà sanzionare una aperta ed esplicita violazione della giustizia e della equità tributaria. Qui trattasi di vera e propria e non dissimulata legislazione contro una classe ed è il primo esempio in cui questo si tenta di fare.

Per questi motivi, o signori, io spero che il Senato non vorrà accettare questi articoli. Io oserai anzi pregarlo di rinviarli al migliore studio della Commissione perchè essa cerchi (e lo troverà ne sono certo) il modo di provvedere alla bisogna senza venire a questa lesione della giustizia.

Ma in ogni caso, se questo il Senato non voglia, per conto mio e per stretto obbligo di coscienza mi sentirò in dovere di votare contro questi articoli 28 e 29. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Colombo.

Colombo. Come l'onorevole preopinante, domanderei il permesso di parlare una sola volta sugli articoli 28 e 29, essendomi iscritto a parlare su l'uno e su l'altro.

Benchè io non sia molto favorevole al principio della municipalizzazione, pure non ho creduto di prender parte alla discussione, parlando contro il disegno di legge. È certo, da una parte, che la municipalizzazione si è fatta e si può fare anche senza questa legge; dall'altra parte devo confessare che il disegno di legge nei suoi primi articoli mette dei freni alla smania di municipalizzare. Ma il disegno di legge nasconde anche dei gravi pericoli. Innanzi tutto c'è l'articolo 1 il quale eccita i comuni, li suggestiona in certa guisa non solo a municipalizzare i servizi ritenuti generalmente pubblici, ma anche a municipalizzare certe industrie delle quali siamo in dubbio se si possono veramente chiamare servizi pubblici; dall'altra parte abbiamo gli articoli 28 e 29 che tolgono i freni che le leggi vigenti impongono ai comuni per quanto riguarda la facoltà di far debiti e l'aumento della sovrimposta.

Nondimeno, malgrado l'articolo 1, sarei disposto ad accettare la legge, per questa ragione: certe tendenze quando si manifestano così generalmente e con tanta intensità come la tendenza alla municipalizzazione, non si possono combattere; il meglio che si possa fare è di tentarne l'esperimento, cercando di limitarle entro ragionevoli confini. Ne potranno nascere delle disillusioni o dei disastri; ma queste disillusioni e questi disastri faranno rinsavire gli illusi e li faranno tornare indietro. Se invece i tentativi riusciranno, tanto meglio; vuol dire che avremo avuto torto noi e avranno avuto ragione gli altri. Io quindi non mi opporrei al tentativo, allo esperimento della municipalizzazione. Sono convinto, e cercherò di mostrarlo, che sarà disastroso per parecchi comuni; ma, ripeto, se disastri avverranno, si ritornerà sulla retta via. I fatti varranno mille volte meglio che tutti i ragionamenti aprioristici e che tutti i confronti che si fanno con gli altri paesi.

Tentando l'esperimento, però, non vorrei farlo senza qualche precauzione. Siccome sono persuaso che danno ne può avvenire, così vorrei limitare il danno, non vorrei cioè togliere ai contribuenti quelle garanzie che gli articoli 163 e 284 della legge comunale e provinciale offrono loro. Il mio

assunto in sostanza è questo: esaminando la questione dal punto di vista puramente industriale e pratico, non dal punto di vista politico nè giuridico, cercherò di dimostrare che per alcuni fra i servizi pubblici menzionati nell'articolo 1, i comuni corrono pericolo di considerevoli perdite; e allora ne scaturirà a parer mio come necessaria conseguenza la modificazione degli articoli 28 e 29 nel senso che non si tolgano i freni sanciti dagli articoli 163 e 284 della legge comunale e provinciale in favore dei contribuenti al comune.

Nulla vi è di più anti-industriale della organizzazione che necessariamente deve avere una industria municipale. Il progetto di legge ha ben cercato di avvicinarsi al tipo delle aziende private, costituendo un ente a parte, con bilancio separato dal bilancio comunale; ma della organizzazione industriale vera vi è l'apparenza e non la sostanza. Gli articoli del progetto simulano bene le forme dell'organizzazione privata; così vi è il Consiglio comunale il quale vota i bilanci, fa le nomine e rappresenta in certa guisa l'assemblea generale degli azionisti di una azienda privata; vi è la Commissione responsabile la quale rappresenta il Consiglio d'amministrazione; vi è finalmente il direttore che corrisponde al direttore o all'amministratore delegato delle industrie private. Ma a questo meccanismo non manca che una cosa sola; manca la molla motrice, la molla dell'interesse materiale. Il Consiglio comunale non ha che un interesse morale nel successo dell'azienda; i consiglieri non sono azionisti, e non avendo che un interesse morale, è possibile, non dico che avvenga sempre, ma è possibile che in certi casi, quando si tratti di nomine, di promozioni, di organizzazione dei diversi servizi, l'interesse politico abbia a prevalere sull'interesse morale. I Consigli di amministrazione hanno una quota di utili, per cui hanno un vero interesse materiale nell'azienda; la Commissione, invece, non è interessata negli utili, o almeno non mi pare che in alcun punto del disegno se ne parli; non so nemmeno se i commissari abbiano una medaglia di presenza. Ora io credo che la prima volta, quando sarà ancora vivo l'entusiasmo della cosa nuova, si troveranno uomini volenterosi, capaci, onesti, i quali consentiranno a sacrificare il loro tempo e i loro interessi professionali per queste aziende municipali malgrado la responsabilità imposta loro; ma è molto dubbio che si trovino in seguito.

Il direttore può, secondo il disegno di legge,

avere oltre allo stipendio una quota di utili, ma noi sappiamo quali sono gli stipendi che possono dare le pubbliche amministrazioni; noi vediamo il Governo stesso, i cui impiegati superiori sono pagati in ragione della metà, del terzo, del quarto, di quello che a pari uffici sarebbero pagati dalle aziende private. Quando una azienda privata ha bisogno di un direttore o di un buon amministratore delegato, va a cercarlo e se trova l'uomo adatto, *the right man*, come dicono gli Inglesi, fa con lui un contratto, non per un triennio, perchè non troverebbe certamente l'uomo adatto, quando l'ufficio fosse revocabile di triennio in triennio, ma un contratto per termini più lunghi, con facoltà di scioglimento, sempre però con una conveniente indennità.

Quanto agli onorari, gli stipendi e le quote di utili sono d'ordinario tali che nelle aziende di una certa importanza un direttore o un amministratore delegato è sicuro di guadagnare delle diecine di migliaia di lire. Nelle grandi industrie, l'attribuire utili e stipendi ammontanti complessivamente a 50, 60, 80 mila lire non conta, quando si abbia sotto le mani un uomo di grande valore il quale faccia prosperare l'azienda. Ora credete voi che le amministrazioni municipali possano arrivare a questi limiti? Io non credo; è questione di opinione. E allora, se ho ragione di non crederlo, è evidente che sarà difficile trovare gli uomini adatti. Ora le imprese industriali, tutti lo sanno, anche quando sono buone in sè, vanno bene o male a seconda dell'uomo che le dirige.

Un Consiglio di amministrazione ha sempre larghissime attribuzioni dallo Statuto; ha facoltà di fare quello che vuole nell'interesse dell'azienda, salvo a risponderne davanti all'assemblea generale degli azionisti. Ma la Commissione stabilita da questo disegno di legge non ha che attribuzioni limitatissime. Se si tratta, per esempio, di una delle principali prerogative, quella di nominare o di licenziare gli impiegati, è obbligata a farlo nei limiti di un organico stabilito da un regolamento, come vuole il disegno di legge. Ora, concepite voi un organico in materia industriale? Prendiamo per esempio un'officina da gas: concepite voi che si possano stabilire in organico tanti fuochisti, tanti contatoristi, tanti facchini, tanti illuminatori, tanti impiegati amministrativi, quando si sa che si tratta di una industria che è ora essenzialmente mutevole? In questa industria del gas si è introdotto negli ultimi anni un grande perfezionamento nel sistema dei

forni, poichè si sono applicate le storte a carico e scarico automatico, che economizzano molta mano d'opera; e allora che cosa vale l'organico? Bisogna ridurlo; bisogna che la Commissione vada davanti al Consiglio comunale a domandarne la riduzione. Gli sarà accordata; quantunque, siccome si tratta di personale che può essere anche formato da elettori, possa darsi che il Consiglio comunale consenta più facilmente gli aumenti che le diminuzioni; ma intanto si perde del tempo.

Un Consiglio d'amministrazione non ha che a presentare all'assemblea generale degli azionisti il bilancio dell'anno precedente perchè sia approvato: invece la Commissione prevista dall'attuale disegno legge è obbligata a presentare il bilancio preventivo (cosa ben diversa) che passerà, attraverso al Consiglio comunale, alla Giunta amministrativa e finalmente diventerà il bilancio definitivo. Ma se la Commissione deve fare una spesa fuori bilancio o se deve impegnare il comune in spese oltre l'anno per il quale il bilancio preventivo è fatto, non può farlo senza tornare al Consiglio comunale, senza rifare nuovamente la stessa serie di formalità che richiedono molto tempo.

Ora è frequentissimo il caso nell'industria, che un Consiglio di amministrazione sia obbligato a prendere lì per lì dei provvedimenti, o a fare lì per lì delle spese urgenti, o, se non urgenti, utili. Io citerò un caso relativamente recente: quando si chiuse l'esposizione di Parigi, vi si trovava molto materiale eccellente specialmente per impianti elettrici di illuminazione, di forza motrice e di tramvie, del quale gli espositori erano disposti a disfarsi, anche con perdita. Parecchie aziende che avevano questi servizi pubblici in Italia, poterono così comprare a poco prezzo degli impianti intieri: parlo d'impianti di parecchie centinaia di mila lire di valore. Credete voi che una Commissione municipale dirigente avrebbe potuto fare lo stesso? Certo no; perchè sarebbe stato necessario di decidersi lì per lì, portare via le macchine ai concorrenti, e pagarle a pronti contanti senza perder tempo in indugi.

Salvo casi rarissimi che dirò poi, le industrie, parlo delle grandi industrie relative ai servizi pubblici, l'illuminazione, le tramvie, specialmente se si tratta di industrie elettriche, sono soggette a mutamenti rapidissimi; da un giorno all'altro si inventano sistemi nuovi; bisogna immediatamente modificare gli impianti, trasformarli anche, se occorre, radicalmente, per non essere sopraffatti dalla

concorrenza. Dell'impianto di illuminazione elettrica che io ho fatto a Milano nel 1882 che fu il primo dei grandi impianti elettrici fatti in Italia e nell'Europa continentale, non è rimasto più nemmeno un chiodo. Tutto il materiale è stato venduto e cambiato da parecchi anni. Il secondo impianto col quale lo si è surrogato, non esiste che per metà. Tutte le caldaie, per esempio, sono state vendute e ricambiate. Correrà la stessa sorte probabilmente anche l'impianto esistente ora, se nuove invenzioni renderanno necessario di cambiarlo; perchè la molla di tutto questo è sempre il guadagno, e quando si introducono sistemi e procedimenti migliori, è necessario adottarli, altrimenti la vostra industria non rende più, e sarete soffocati dalla concorrenza. Per far questo bisogna ammortizzare largamente, bisogna convertire parte degli utili in ammortamento o in fondo di riserva; allora l'azienda ispira fiducia, i capitali accorrono volentieri, e l'industria cresce e si trasforma. Ora può darsi che un'azienda comunale faccia degli ammortamenti; sono anzi previsti nel disegno di legge, ma io domando se in realtà si faranno, perchè gli utili vanno al bilancio e là devono servire probabilmente a tappare altri buchi.

Giolitti, ministro dell'interno. Dopo vanno al bilancio. Lei critica una legge che è diversa da questa.

Colombo. Non sono io, è l'art. 2 il quale dice: « gli utili netti dell'azienda accertati dal fondo approvato, salvo quanto è disposto all'articolo seguente, lettere *a)*, *d)* e *g)*, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati nelle casse del comune nei modi e tempi ecc. ». Ora alla lettera *a)* si parla degli stipendi e degli utili del direttore; alla lettera *d)* della misura della retribuzione degli operai; alla lettera *g)* si danno norme per la ripartizione degli utili fra comuni, direttore e personale, per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva e per la valutazione delle attività. Io dissi appunto che il progetto di legge prevedeva la formazione di un fondo di ammortamento; ma aggiunti che sarà difficile che questo si avveri. Infatti il direttore ha poco interesse ad ammortizzare perchè vorrà far vedere alla Commissione che l'azienda rende. La Commissione ha poco interesse a mettere degli utili a parte e farne un fondo di ammortamento e di riserva, perchè non vorrà fare cattiva figura davanti al Consiglio comunale; e il Consiglio comunale non ha interesse a mettere delle riserve da

parte perchè vorrà far buona figura coi contribuenti.

E così avverrà che le aziende comunali diventeranno vecchie, molto più non essendovi concorrenza; quindi renderanno sempre meno, e precluderanno la via a che nei servizi pubblici, che ne dipendono, sieno introdotti i sistemi più nuovi e più perfetti.

Le industrie sono aleatorie; quasi tutte hanno i loro pericoli e le loro crisi. Per esempio, supponiamo un'impresa di illuminazione a gas, obbligata a dare il gas al comune a un determinato prezzo: cresce il prezzo dei carboni ed allora ha una perdita della quale non si può rivalere sui consumatori. Il danno sarà in questo caso sopportato dai soli azionisti; ma se l'industria è seria, a questa perdita faranno fronte le riserve che si sono accumulate sacrificando degli utili per un certo periodo d'anni. Nell'industria comunale può darsi che ci sia la riserva; io non ci credo, ma può darsi; ed allora non ci sarà gran danno. Se invece non c'è riserva, o questa è insufficiente, bisognerà che il comune elevi il prezzo facendo pagare il danno da tutti i contribuenti; ma se si tratta di gravi danni, può anche darsi che delle crisi di simil natura mettano in pericolo il credito stesso del comune. A questo proposito, nell'altro ramo del Parlamento un deputato citava un caso: diceva che a Parma si era costituita una società di tramvie la quale credeva di far buoni affari mentre invece avvenne il contrario. Ora, se a quell'epoca fosse prevalsa come adesso la tendenza a municipalizzare, quelle tramvie sarebbero probabilmente state assunte dal comune. Orbene: quell'azienda che era costata 4 milioni fu liquidata per un milione, con tre milioni di perdita netta che fu subita dai soli azionisti; se invece fosse stata assunta dal comune sarebbe stata sofferta da tutti i contribuenti e ne avrebbe scapitato lo stesso comune

Di Camporeale. No: dai soli contribuenti fondari.

Colombo. Specialmente dai contribuenti fondari.

Si è molto parlato della municipalizzazione del gas a Como come un esempio della buona riuscita della municipalizzazione. Io vorrei farvene la storia per mostrarvi che in sostanza essa è una riprova di quei dubbi che ho enunciati testè.

Il municipio di Como ha rilevato l'azienda del gas dalla Società che lo aveva ed a cui era sca-

duto il contratto, a condizioni eccellenti; lo posso dire perchè fui uno degli estimatori. Infatti il comune vendeva il gas a 20 centesimi e ci guadagnava; ma ad un tratto viene la crisi nei carboni inglesi, il prezzo del carbone cresce, il guadagno scompare e bisogna aumentare di 2 centesimi il prezzo del gas. Se fosse rimasto il concessionario i consumatori avrebbero ancora pagato 20 centesimi. Poi il comune, alla cui testa sta un uomo di molto valore, ha pensato che convenisse dare la luce elettrica e fare anche una distribuzione di forza motrice alle industrie cittadine, valendosi della stessa officina; fece quindi l'impianto relativo, che costò in fin dei conti più di quanto si immaginasse. Il fatto è che l'interesse e l'ammortamento delle somme immobilizzate in questo impianto cominciavano a pesare. Venne in seguito un momento in cui il coke non si vendeva più. Allora un intraprenditore si presenta e compra tutto il coke che il municipio aveva in magazzino a un prezzo basso, e siccome il prezzo si rialza subito dopo, lo rivende e fa un eccellente affare; e allora il Consiglio comunale ne fa rimprovero al sindaco. Ma viene tosto un caso opposto: il sindaco trova da comprare una partita di carbone a buon prezzo e lo compra; ma allora è rimproverato dal prefetto perchè non aveva fatto l'appalto. Poi il nuovo impianto elettrico di distribuzione di forze e di illuminazione elettrica si trova sotto la minaccia della concorrenza di altri impianti fatti con forze idrauliche, non ancora attuati, ma prossimi ad attuarsi; i consumatori di energia sono scarsi e l'impianto non va come dovrebbe andare. Dunque malumori e dispiaceri continui per l'amministrazione, che si accusa come responsabile di questo stato di cose. Finalmente una Società che ha un impianto idroelettrico per distribuzione di energia si offre di prendere per un determinato periodo a suo carico l'esercizio della officina elettrica comunale, ed il sindaco è ben contento di smunicipalizzare questo servizio.

Io non voglio entrare nella questione politica in quanto si può connettere alla municipalizzazione; ma debbo osservare che una delle cause più gravi che possono peggiorare finanziariamente le aziende industriali dei municipi, è il personale. Si può essere sicuri (non ne dico le ragioni perchè credo che tutti le conoscano) che quel personale sarà più numeroso, più costoso e renderà meno del personale delle aziende private. Prendiamo il caso di una grande città, Milano

per esempio; e supponiamo che voglia municipalizzare, oltre l'acquedotto che ha già, la luce elettrica, l'illuminazione a gas e le tramvie. Verrà ad avere da 3 a 4 mila operai. Ora questo numero di operai è una bella frazione del corpo elettorale, e non dico altro. (*ilarità*).

Si è sempre parlato dell'Inghilterra e della America. Io di quello che si fa fuori me ne informo volentieri, ma non lo prendo sempre come norma e regola per quello che si possa o si debba fare in Italia. Altri paesi, altri costumi; sono cose diverse. Però ho letto anch'io quello che si è detto e scritto a proposito di municipalizzazione, anzi pochi giorni fa leggevo un lungo lavoro del Bowker, un americano che se ne è occupato molto. Ora egli osserva che in molte grandi città dell'America, come New York, Filadelfia, ecc. gli operai delle industrie municipali hanno esercitato un'enorme influenza nel rialzare il salario per tutte le altre industrie della città, e finiva melanconicamente così: « una generazione fa, noi ci siamo liberati da una forma di schiavitù; ora col principio della municipalizzazione, andiamo a rischio di fare non un passo ma una corsa verso una nuova forma di schiavitù industriale ». . . .

Giolitti, ministro dell'interno. Dar da mangiare agli operai si chiama una schiavitù secondo lei? (*Interruzioni*).

Colombo. È una schiavitù nel senso che non c'è più il necessario equilibrio fra il reddito di una industria e il costo della mano d'opera.

Fra questi due termini ci deve essere un rapporto, e se questo viene a mancare è naturale che una parte resti schiava dell'altra. Una volta vi sarà stata la schiavitù della popolazione operaia sotto il despotismo dei padroni. Può darsi che venga (è il Bowker che lo teme) la schiavitù contraria, quella cioè dell'industria sotto le pretese della mano d'opera; di questo posso citare un esempio recente. Pochi giorni fa si leggeva su i giornali, che a Catania l'undici del mese corrente si è tenuta una riunione dei lavoranti fornai, nientemeno che sotto la presidenza del sindaco, nella quale i convenuti si impegnarono solennemente che non avrebbero mai lavorato nei forni privati, dichiarando di ritenere nemici e traditori quelli che avessero mancato a questo impegno. E non è questo il primo né l'unico esempio dei mezzi coercitivi coi quali si è municipalizzata la fabbricazione del pane a Catania, con quei criteri e con quei risultati dei quali hanno tanto parlato i giornali.]

Per queste diverse ragioni io credo che non tutte le industrie, non tutti i servizi pubblici siano municipalizzabili con vantaggio delle aziende comunali. Dopo avere studiato bene la natura dei principali servizi pubblici, credo che le condizioni cui dovrebbero soddisfare per potere essere municipalizzati senza pericolo sieno queste: bisogna che l'industria della quale si tratta non sia suscettibile di ulteriori miglioramenti, che sia arrivata o quasi arrivata a uno stato definitivo; e in secondo luogo sia tale da richiedere poco personale. Tale sarebbe per esempio, per dirne una, il servizio dell'acqua potabile, per quanto anche dell'acqua potabile si dica che in Inghilterra e in America abbia subito anch'essa non pochi disastri.

Quanto alle altre industrie si può tentare di municipalizzarle. Io stesso ho detto da principio: tentiamo questo esperimento. Può darsi anche che nella prima fase, nella fase di entusiasmo, riescano bene, perchè allora, come dicevo poc'anzi, si troveranno facilmente degli uomini capaci e soprattutto onesti, i quali si dedichino con cuore a queste aziende; ma passata la prima amministrazione, venuta la seconda, venuta la terza, io credo che questi edifici costruiti artificialmente contro le norme di una sana organizzazione industriale, non potranno a lungo rimanere in piedi.

Convinto di ciò, è chiaro che io non posso ammettere che si abbiano, per arrivare a questo risultato, ad incoraggiare i comuni a fare dei debiti ed a sovrapporre oltre i limiti consentiti dalla legge comunale e provinciale. Il tentativo lo facciano i comuni che hanno ancora un margine, ma non quelli che sono già in condizioni anormali. Si disse agli oppositori: se volete il fine dovete anche volere i mezzi. Questo è vero sino ad un certo punto; il fine io lo ammetto, ma non ne sono così entusiasta da togliere i soli freni che hanno ancora i comuni nella legge, le sole garanzie che hanno i contribuenti.

Nuovi debiti certamente se ne faranno per la municipalizzazione. Molti nell'altro ramo del Parlamento ed in quest'Aula hanno ricordato l'enorme aumento del debito comunale in Inghilterra, in seguito alla municipalizzazione. Il debito nazionale nell'ultimo trentennio è diminuito di 3 miliardi e mezzo; il debito comunale, invece è aumentato di 4 miliardi e mezzo, ed ora tocca i 7 miliardi e mezzo; e le imposte comunali sono più che raddoppiate. In America si è dovuto porre

un freno all'indebitamento delle città per impedire lo sperpero del pubblico danaro con le municipalizzazioni e salvarle dal fallimento.

Da noi è un gran pezzo che i municipi per piani regolatori, per gli acquedotti, per i porti, ricorrono al credito; e pur troppo molti comuni non hanno potuto mantenere i loro impegni e il Governo ha dovuto intervenire con la legge del 1900, sacrificando i creditori per salvare i comuni. E ciò malgrado, il pericolo esiste sempre. Credo che tutti avranno letto sui giornali poche settimane fa, come una cospicua città d'Italia si trovi in condizioni finanziarie tali, che avendo un grosso debito in cartelle di 500 lire nominali, il quale non essendosi pagati gli interessi che solo in piccola parte dal 1893 in poi, è salito a circa 700 lire per cartella, si trova ora nell'assoluta impossibilità di far fronte ai suoi impegni. Or bene: ai creditori di quella città, in una riunione tenuta presso la prefettura di Milano alla fine di gennaio, fu offerto dalla Commissione Reale il 31 per cento, vale a dire tanto appena da pagare gli interessi, restando interamente perduto il capitale. Con questi precedenti è egli conveniente di allargare la mano e di lasciare facoltà ai comuni di oltrepassare il limite prescritto dalle leggi? L'art. 163 della legge comunale e provinciale dispone che gli interessi e l'ammortamento del debito non devono sorpassare il quinto delle entrate effettive. È utile di permettere che i comuni oltrepassino questo limite? Non si arrischia con ciò di metterli in condizioni pericolose per il loro avvenire? Io non mi preoccupo eccessivamente della solidità della Cassa depositi e prestiti; però, se non ho avuto la fortuna di udire il discorso del senatore Carta-Mameli, l'ho letto, e mi parve che egli non avesse torto, quando si mostrava peritante ad accogliere questa nuova fonte di impegni, ed osservava che di fronte a tanti nuovi crediti aleatori potrebbe esser reso difficile alla Cassa depositi e prestiti di soddisfare all'obbligo di far fronte ai 750 milioni delle Casse postali. Non si arriverà a questo: l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti è abbastanza oculata per saper scegliere i propri creditori; ma dovrà procedere sopra questo infido terreno con grandissima prudenza. E il giudizio di permettere ai comuni di oltrepassare il limite del quinto, a chi è dato? È dato alla Commissione Reale, i cui poteri sono veramente sovrani in questa materia della municipalizzazione.

Ora la Commissione sarà composta di persone molto capaci, ma nelle questioni industriali è facile illudersi, e le conseguenze di un'illusione potrebbero essere fatali.

Altrettanto grave è l'articolo 29. Con questo articolo si dà facoltà alla Commissione Reale di permettere ai comuni di oltrepassare il limite della sovrimposta. E ciò che è ancora più grave contro la decisione della Commissione non è ammesso ricorso, nè in via amministrativa, nè in contenziosa. La Commissione Reale può permettere di oltrepassare il limite della sovrimposta anche senza le condizioni che sono richieste nell'articolo 284 della legge provinciale e comunale; le quali condizioni sono, che debba trattarsi di spese obbligatorie e non facoltative e che debbano prima applicarsi il dazio consumo, la tassa di esercizio e rivendita, e quella sulle vetture e domestici, e una delle tre tasse sul bestiame, sul valore locativo e di famiglia. Queste condizioni sarebbero dunque abolite....

Giolitti, ministro dell'interno. Non è abolito niente, è un equivoco.

Colombo. Ma a me sembra che l'art. 29 dica così; del resto rileggerò il 2º comma: « Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza di sovrimposta, il parere della Commissione Reale, emesso ai termini dell'art. 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 284 della legge comunale e provinciale e contro tale eccedenza od aumento non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via contenziosa ».

Questo comma io l'ho interpretato come dissi; ma se si deve interpretare altrimenti, tanto meglio; e mi rallegrerò di avere provocato questo chiarimento dall'onorevole ministro dell'interno. Del resto anche il saggio e mite relatore del nostro Ufficio centrale si è allarmato di questo stato di cose. . . .

Mezzanotte, relatore. No, no, è la legislazione vigente.

Colombo. e giustamente cita il numero grandissimo dei comuni che hanno già sorpassato il limite della sovrimposta che sono 5635 in confronto di 2516; ed osserva ciò che ha osservato oggi con molta copia di argomenti l'onorevole Di Campo-reale, che questo aumento di sovrimposta va a cadere sopra i contribuenti delle imposte dirette;

talchè l'Ufficio centrale ha proposto, con molta ragione, un ordine del giorno per invitare il Governo a proporzionare meglio i tributi locali.

Questi articoli 28 e 29, sono stati motivati evidentemente dall'idea che le industrie municipali debbano sempre essere remunerative. E questo è il concetto ottimista che ha prevalso nella redazione della legge, questo il concetto ottimista a cui si è informata anche la relazione del nostro Ufficio centrale. Ora io non sono di questo avviso, e cercai di dimostrare le ragioni del mio modo di vedere; ma se anche non fossi nel vero, io credo sempre che sia meglio lasciare almeno ai comuni il salutare timore di ingolfarsi in maggiori debiti e di dover aggravare maggiormente i loro contribuenti, invece di incoraggiarli a fare una cosa e l'altra.

Per conseguenza io vorrei che fosse abolito il secondo comma dell'art. 28; quanto all'articolo 29, in seguito alle dichiarazioni fatte testè dall'onorevole ministro dell'interno, vale a dire, che l'art. 284 della legge comunale rimane tale e quale, colla sola differenza che non è la Giunta amministrativa, ma la Commissione Reale quella che decide sulla domanda di eccedere, io non ho più nulla da obiettare.

Ed ora concludo. La legge in sè, in quanto sanziona il principio della municipalizzazione, non è nè buona nè cattiva; essa non fa che regolare, e regola bene in certe parti, ciò che si poteva fare anche senza la legge. La tendenza a municipalizzare è nell'aria; è una delle questioni caratteristiche del periodo storico che attraversiamo; non è questo disegno di legge che l'abbia creata. Subiamola dunque. Chi vivrà vedrà. Però, siccome il disegno di legge non solamente sanziona il principio della municipalizzazione, ma, a mio giudizio, dà ai comuni facoltà che io credo pericolose, così non vorrei che concorressimo noi stessi a rendere più probabili le conseguenze disastrose che noi temiamo. Ecco quali furono le ragioni che mi mossero a parlare; e domando perdono ai colleghi se nell'espone sono stato eccessivamente prolisso. (*Benissimo*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

Vitelleschi. Io dovrò forse essere un pochino prolisso, contro il mio solito. Se il Senato mi toltera parlerò, altrimenti io sono a sua disposizione.

Voci: Parli parli.

Il Senato mi deve concedere di cominciare il mio discorso con un fatto personale. Nella pe-

nultima seduta, nella vivacità della discussione, ad una interrogazione, il ministro dell'interno mi lanciò questa accusa: che il senatore Vitelleschi qualunque legge gli si propone la combatte sempre; ha combattuto le leggi dei Ministeri di ogni colore. Ora voi capite la gravità di quest'accusa, perchè questo tende a farmi passare per un originale che contraddice per il gusto di contraddire, ed io non mi perdonerei mai di far sopportare al Senato la soddisfazione di questo mio cattivo gusto.

Io credo che nel ministro è stata un'arte di polemica; ma se mai fosse una sua impressione io la devo rettificare. Quest'impressione del ministro è una questione di cronologia. Quando l'Italia era governata in un ordine di idee costituzionale moderato e liberale, l'onorevole ministro, probabilmente, non era di questo mondo (parlo di questo mondo politico), forse faceva i primi passi nella carriera. Quando quest'ordine di cose fu rovesciato per sostituirne uno nuovo, completamente diverso ed opposto, suppongo che l'onorevole ministro era nelle stesse condizioni, ora siccome io appartenevo a quell'ordine di idee, e noti bene dico idee, non dico persone, non è strano che abbia sovente combattuto un ordine opposto. Cosa ha fatto la sinistra prima di arrivare al potere? Combatteva tutto. Mi ricordo di aver inteso alcuni fra i suoi capi dire che era loro tattica di combattere sempre a ragione o a torto, e che questa era buona tattica parlamentare; la differenza che vi è tra loro e me è che quelli combattevano le persone, io ho combattuto le cose. E così ho combattuto tutto quel sistema di fiscalità che ha trattenuto lo sviluppo della prosperità italiana, che ha creato il malcontento, che ha cacciato dal nostro paese masse di uomini per andare a cercare la vita altrove. Ho combattuto tutto quel sistema di penalità che ha prodotto la più alta criminalità che sia in Europa. Se questi spettacoli non colpiscono l'onorevole ministro colpiscono me; io quando vedo questi fatti sono profondamente addolorato, e ne vedo la causa in un sistema che dura da troppo lungo tempo e che in questi ultimi anni si è più che mai accentuato. Io ho combattuto questo sistema che ci ha impedito di assorgere là dove tendevano le nostre aspirazioni e ha fatto sì che, mentre tutte le altre nazioni estendono la loro attività sull'universo, noi ci stiamo qui disputando per questioni di salario, per questioni di persone, per

invidie di regioni o di classe. Ecco il perchè io ho combattuto, e se il Senato mi rimproverasse di essere coerente a me stesso sarei pronto d'ora in avanti a tacere: lascio giudice il Senato.

Vero è che l'onorevole ministro ha detto, che io avevo combattuto i Ministeri di tutti i colori e questo è pure un equivoco; avrebbe dovuto dire i ministri di tutti i colori. Perchè infatti i miei amici non hanno fatto come me, anzi molti di loro sono passati di Ministero in Ministero; ne ho conosciuti di quelli che sono passati in due Ministeri opposti uno appresso all'altro. Ho conosciuti altri che hanno sostenuto caldamente tesi alle quali non avrebbero mai prima neppure pensato. Ciascuno ha il suo metodo. Essi credono di servire il loro paese così, io lo servo a modo mio, e spero che il Senato non vorrà tener conto di questa accusa fatta dal ministro per diminuire il valore dei miei amici.

Ed adesso entrerei in materia; senonchè sono rimasto molto perplesso di prendere ancora la parola su questo progetto di legge, dopo i risultati che hanno ottenuto le osservazioni fatte sopra soggetti gravissimi nei giorni passati. Io sono rimasto profondamente impressionato dal vedere come un Corpo altamente conservatore delle istituzioni ha lasciato passare così spigliatamente la introduzione per strafoto del voto popolare nelle nostre istituzioni, la infrazione dei patti contrattuali per fatto di legge. Queste sono misure arrischiate e gravissime le quali, fra parentesi, mi fanno pensare a quando il ministro ci diceva che aveva fatta una leggina solamente per regolare il procedimento della municipalizzazione. Se per far ciò bisognava alterare la omogeneità delle nostre istituzioni e rompere i patti contrattuali che hanno una garanzia eterna nella coscienza dell'umanità, io preferisco di non regolarla. Ma neppure delle modeste osservazioni quali sono state quelle che riguardavano quella curiosa sostituzione dei tribunali arbitrali ai tribunali ordinari sono state prese in considerazione. Eppure in affari di questa entità il sottrarre l'interessato alla giustizia ordinaria non so in quanto sia conforme allo Statuto, perchè se tutti i cittadini hanno diritto alla giustizia, non capisco perchè non lo abbiano anche gl'intraprenditori di una impresa. Senza contare i due tribunali arbitrali che si controllano e che a me pare una cosa assai strana, e infatti il ministro ha detto che è nuova; ma non tutto ciò che è nuovo è buono. Si sono fatte delle considerazioni sopra i due presidenti dei quali l'uno cacciava l'altro senza sapere

cosa divenga l'altro e chi assumerà le sue funzioni: neanche di questo si è potuto parlare, E quindi io ho il sentimento di essere in presenza di un proposito deliberato, di un partito preso, avanti al quale io mi domando perchè siamo qui...

Presidente. Io pregherei il senatore Vitelleschi di considerare la portata delle sue parole. Egli non intende certo criticare il voto della maggioranza del Senato. . . .

Vitelleschi. Dico quella che è la mia opinione; se lei m'impedisce di esprimerla mi tacerò. . . .

Presidente. Non impedisco niente; mi rimetto alla sua alta intelligenza; osservo solo che siccome ella ha creduto di difendere l'operato suo, così ella, deve lasciare che il Presidente difenda la maggioranza del Senato. (*Bene*). . . .

Vitelleschi. Io ho detto che si vuole far votare questa legge senza farla discutere. . . . (*Interruzioni*) È una opinione come un'altra ed io, come minoranza, ho diritto di combatterla. . . .

Presidente. Va bene, ma non ha diritto di parlare di partito preso, perchè non è possibile che in questo Senato vi sia il partito preso di approvare una proposta di legge, senza valutare le considerazioni che vengono esposte nella discussione. . . .

Vitelleschi. Lasciamo andare il partito preso, appare però chiaramente che la maggioranza non vuole che questa legge sia corretta...

Giolitti, ministro dell'interno. Non vuole che sia guastata. . . .

Vitelleschi. È egli possibile che sopra 30 e più articoli non vi sia niente da correggere? È possibile che sopra una legge di tanta importanza, che ha una così grande influenza sull'economia del paese, il Senato non debba poter dire la sua parola e debba fondarsi unicamente sul voto della Camera? Perchè qualunque osservazione non trova grazia nè presso il Governo nè presso i suoi amici? Bisognerebbe poter credere che questa legge fosse la somma perfezione e sulla quale non fosse niente a ridire. Ora di questo non è convinto neppure il ministro. E allora che si deve pensare? La verità bisogna dirla perchè, o signori, io rispetto, m'inchino davanti al presidente, ma questa questione che io pongo davanti al Senato è una questione che ha un grande valore per le istituzioni e ne ha uno grandissimo per il Senato, ed a nascondere la verità non c'è nessun vantaggio. Volta per volta questa deferenza, ora con una scusa, ora con l'altra, oggi

si dice che è per il minor male, altre volte perchè fa caldo, altra volta perchè la Camera non siede, e così piano piano, questa deferenza tende a diventare cronica, ed è la malattia che ha minato tutte le altre assemblee dal Senato Romano fino ad oggi, e di cui non si sono difese che quelle che hanno saputo mantenere la loro vitalità. Queste considerazioni io indirizzo ai senatori che fino ad ora sono stati la maggioranza; ho esposto loro la situazione perchè ne tengano il conto che credono secondo la loro coscienza.

E vengo alla questione che ci occupa.

Questi due articoli contengono il massimo pericolo di questa legge la quale, non ostante tutte le mende che contiene, sarebbe pur tollerabile, almeno come esperimento, senza questi articoli. È proprio il vero caso di dire: *in cauda venenum*.

Anzitutto io mi domando: perchè vi sono questi due articoli? O voi supponete che i comuni siano bene amministrati, o siano amministrati male. Se sono male amministrati, perchè imponete loro nuovi debiti? Se sono amministrati bene, perchè li ponete sulla via di farne?

Assumere un pubblico servizio è funzione di ordinaria amministrazione, e io non posso ammettere che si faccia contraendo dei debiti, dovrebbero bastare i risparmi, e se qualche rara volta occorre un debito, i comuni già non hanno che troppo la possibilità e la consuetudine di farne senza nuovi inviti e nuove facilitazioni.

Questi due articoli 28 e 29 sono la vera condanna di questa legge, perchè essi dimostrano che a priori si prevede che questa decantata municipalizzazione sarà la rovina dei comuni, perchè essi si troveranno carichi di debiti e carichi d'imposte.

Vero è che nella nuova Italia si è creata la religione della debitolatria, vi è stato anzi un'epoca in cui chi non faceva debiti non era un liberale era appena degno di vivere, ma per quanto questa sia stata la religione dominante, è permesso a questo riguardo di conservare la libertà d'esame.

Dopo le cifre che abbiamo sentito citare, le catastrofi alle quali abbiamo assistito, per invitare i comuni italiani a far ancora dei debiti, bisogna proprio aver perso il bene dell'intelletto. Scusi signor ministro se qualche volta esprimo frasi ardite, ma in certi casi sono le sole che rendono il mio pensiero.

Lasciate per un momento che vi descriva il processo al quale daranno luogo questi due articoli.

Evidentemente tutti desiderano di avere le cose al migliore mercato possibile. Si suppone, ed in certo senso è vero, che con l'esercizio diretto si possono avere i servizi a quanto buon mercato si vuole perchè se sono passivi vi è chi paga.

E quindi gli elettori vorranno gli esercizi diretti e i consiglieri li voteranno con quella leggerezza che è caratteristica dei Consigli comunali. La deliberazione sarà portata avanti la Giunta amministrativa; quali argomenti avrà la Giunta amministrativa per annullare quella deliberazione? Essa non potrebbe averne che una: la mancanza di mezzi; a questa obiezione il Consiglio comunale risponderà con l'articolo 28. Debiti! Cassa depositi e prestiti! La Giunta amministrativa è ridotta al silenzio. Potrebbe riassumere come si pagheranno gl'interessi di questi debiti? Il Consiglio risponde con l'articolo 29. Sovraimposte! Quindi come si vuole che in queste condizioni la Giunta amministrativa funzioni come controllo? Non avrà il modo di farlo. Quando un Consiglio comunale ha preso una deliberazione se la Giunta amministrativa non trova appoggio nella legge, non ha modo di opporsi. La faccenda sarà portata avanti la Commissione Reale, il procedimento sarà il medesimo. Accadrà la stessa cosa..... In ultimo vi rivolgerete al popolo; ma volete domandare al popolo se vuole andare in carrozza gratis? Certo che dirà di sì. (*ilarità*).

E quindi questa sorte di proposte passerà con grande facilità.

Assunta l'azienda dal comune si comincerà a domandare riduzione di prezzo, e viceversa gli impiegati chiederanno aumento di stipendio.

Da un lato gli impiegati, dimanderanno aumenti di stipendi e faranno sciopero, perchè oggi tutti fanno sciopero; dall'altro lato il pubblico vorrà andare in carrozza gratis e poco presso lo stesso per l'illuminazione e poi il pane e così i medicinali al minor prezzo possibile: quindi l'amministrazione diventerà normalmente passiva. Si aggiunga poi l'incapacità delle amministrazioni comunali di cui ha fatto la descrizione il nostro collega Colombo e veda quale sarà il risultato di queste amministrazioni! Ed allora? Allora si ricorrerà alla sovrimposta. L'onorevole Di Camporeale nel suo giusto e bel discorso, vi ha detto chiaramente che i proprietari, i quali sono quelli che fanno vivere il paese, viceversa poi formano una

minoranza molto sensibile della popolazione e quindi le popolazioni si godranno questi benefici a spese loro. Ora ella consideri questo movimento della sovrimposta comunale crescente costantemente, su larga scala e consideri d'altra parte le crescenti esigenze dei comuni, e mi dirà poi che cosa diventerà la condizione economica del paese. Ora tutto ciò è ingiusto, perchè la legge dovrebbe essere uguale per tutti e non si sa perchè i proprietari debbano pagare le spese degli altri. Ma è altresì poco pratica; perchè di che cosa vivete voi o signori? Di che vive lo Stato, l'esercito, la marina, le popolazioni di che vivono? Tutta la macchina sociale si mantiene per 7 o 8 decimi per la proprietà e forse per tre o due sull'industria. Ora voi con l'articolo 25 date un feroce colpo all'industria togliendole il credito sul mercato, non rispettando la fede dei contratti e togliendole una grandissima parte della sua attività: con quest'altro articolo voi opprimete e depauperate la proprietà. Ma di che cosa intendete di vivere, con che volete fare la vostra politica? Notate che questi proprietari hanno già sulle spalle imposte gravissime: hanno gli scioperi per sopra mercato che ogni giorno gli rendono la vita difficile, ora verranno le sovrimposte: ma che cosa volete fare di un paese in queste condizioni? Io lascio a voi Governo, che avete la responsabilità vera dell'insieme dell'esistenza di questo paese, che giudichiate che cosa diverrà alla lunga il nostro paese con un seguito di queste leggi (perchè non è questa sola) le quali distruggono le basi della nostra esistenza economica. Quando il nostro ministro dell'interno ci raccontava che aveva fatto avere 24 milioni di più agli operai, sapeva egli da dove uscivano questi milioni. Necessariamente essi sono stati sottratti alla ricchezza, alla riproduzione e forse un numero rilevante di operai è rimasto sul lastrico, gli è precisamente perchè coloro che li impiegavano hanno dovuto fornire quei 24 milioni e forse hanno ingrossato il numero dei disoccupati. Le materie economiche il vero è che non dovrebbero essere toccate così leggermente. Il solo regime possibile per la vita economica è quello di lasciarle svilupparsi naturalmente, perchè nella vita economica ci sono dei correttivi che funzionano automaticamente e che sono turbati quando si entra con questa brutalità a fare delle leggi e a mettere delle imposte speciali per una classe di cittadini, di fare condizioni odiose ad un'altra. Voi disturbate l'economia del paese

senza sapere quali saranno i risultati. Io non insisto più lungamente perchè in verità i due discorsi degli onorevoli Di Camporeale e Colombo, hanno veramente messo in chiaro i due lati del problema, la questione amministrativa e la questione tecnica, essi hanno esaurito la materia, non potrei aggiungere nulla a quello che hanno detto. Io solamente metto innanzi la questione economica e politica, sul pericolo che si contiene in questo sistema di attaccare senza pietà la proprietà, di abbandonare le basi della società ai capricci della folla, ai *referendum* popolari, alle commissioni improvvisate, e se con esso non si metta a repentaglio l'esistenza del paese.

Quando noi non siamo distratti da questi pettolezzismi politici, da queste smanie di partiti, noi sentiamo tutti il bisogno di appartenere a un gran paese, di far sì che le sorti del nostro paese siano felici e grandi, vogliamo metter bocca anche nella politica estera, fare la parte di una grande nazione, vogliamo essere un gran popolo ed avremmo ragione se proporzionassimo i mezzi al fare. Ma noi logoriamo le forze del paese prima di sperimentarle. Voi siete come un massaiolo, che custode delle provvisioni per l'esistenza di una famiglia, o di una società, le lasciasse divorare dai topi, per non trovarle più il giorno che ne avesse d'uopo. Questo volgare apologo rende appunto le condizioni della finanza italiana abbandonata agli otto mila comuni che faranno debiti e metteranno imposte sulla proprietà; essi saranno i topi che divoreranno tutta la sostanza sociale dell'Italia, e col tempo ve ne accorgete. Un nostro preopinante ieri diceva, (ed ecco il perchè, onorevole presidente, mi sono permesso di dire quelle frasi che mi hanno attirato da sua parte un cortese avvertimento) egli diceva, arditamente, ma indovinava la realtà, che si dovrà tornare sopra a questa legge per farne un'altra, o per correggerla o abrogarla.

Io credo che il Senato, nella sua responsabilità davanti al paese, farebbe bene a non aspettare a fare un'altra legge, risparmiando al paese i mali che verranno da questa. E questi mali, questi pericoli si contengono principalmente in questi due articoli. Il resto della legge rimarrebbe, perchè questi articoli non sono necessari, e senza di essi la legge rimane tal quale; i comuni hanno abbastanza modo per far debiti e mettere imposte senza dar loro nuova esca. E quindi tanto meno sono giustificati e tanto più è da proporre la soppressione.

E, malgrado che il ministro dica che io faccio l'opposizione per gusto, dichiaro che l'ho fatta nella profonda convinzione prodotta in me dalla abitudine delle cose comunali e dalle conoscenze che essa mi ha dato l'occasione di avere in proposito, avendo dovuto fare altre volte qui un'inchiesta agraria; sono perfettamente convinto che questi due articoli sono una grave minaccia per la salute del paese. (*Approvazioni*).

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Non intendo di entrare nell'esame particolareggiato dei due articoli che si stanno discutendo, ma ho però il dovere di rispondere qualche parola agli onorevoli senatore Vitelleschi e Colombo. L'onorevole Vitelleschi si è lamentato di un'interruzione che io ebbi occasione di fargli un mese e mezzo fa qui, al Senato, quando io dissi che se in Italia in questi ultimi tempi non si fossero approvate che le leggi che avevano avuto il suo suffragio favorevole l'attività legislativa sarebbe stata assai poco feconda. A me duole che questa mia frase abbia potuto essere interpretata in senso anche lontanamente offensivo.

Il senatore Vitelleschi sa che io, pur dissentendo profondamente dalle sue opinioni politiche, ho il massimo rispetto per lui, come si deve averlo per tutti coloro che portano qui una sincera e profonda convinzione, e questo io non lo dico per complimento ma per intima convinzione dell'anima. Il senatore Vitelleschi oggi ha dichiarato che tutto ciò che si è fatto in Italia come indirizzo politico e legislativo dal 1876 in poi, è stato fatto male; è logico quindi che egli si opponga a qualunque altro passo che si faccia in questo stesso cammino.

Egli ricordò che io sono nato alla vita politica dopo il 1876; questo è verissimo e quindi sarei assolutamente fuori di posto se volessi ora fare la difesa di avvenimenti a cui non ho preso parte alcuna. Mi consolo però di una cosa e cioè che lo stesso senatore Vitelleschi ha dovuto riconoscere che molti e molti dei suoi amici di allora hanno cambiato strada, avendo compreso che la nuova via era migliore. Io non voglio giudicare chi abbia ragione e chi abbia torto; certo è che il popolo italiano dal 1876 ad oggi non ha ancora manifestato l'intendimento di tornare indietro. Il giorno in cui il paese desiderasse questo ritorno ne avrebbe sempre aperta la via, bastando una semplice elezione generale per cambiare l'indirizzo del Governo.

Il senatore Vitelleschi si è doluto che in certo qual modo il ministro abbia insistito perchè la legge passi senza modificazioni, ed ha trovato in questo, qualche cosa di non corretto. Non è necessario che io ricordi al Senato che in tutti questi giorni si è discusso lungamente e profondamente su tutte le modificazioni che sono state suggerite, e non vi è stata proposta intorno alla quale io non abbia sentito il dovere di dimostrare le ragioni per le quali credevo non potesse essere accettato.

È forse colpa mia se gli oppositori hanno portato innanzi proposte che non potevano essere accolte? Facciano proposte accettabili e sarò io il primo ad applaudire, perchè non ho altro interesse che di fare una legge buona.

Il senatore Colombo è rientrato, con quella competenza che tutti gli riconoscono, nel tema della discussione generale ed io, per rispondere a quella parte del suo discorso, dovrei ripetere ciò che è stato detto in sei o sette sedute almeno. Ma ci sono uno o due punti sui quali io non posso a meno di fare qualche osservazione. Egli in sostanza parte dal dogma che le società private amministrano sempre meglio che i comuni. Ora io ricordo che in occasione della discussione generale ha chiesto si facesse un confronto fra il numero delle società anonime che sono fallite in Italia ed il numero dei comuni che sono venuti meno ai loro impegni. Certamente la differenza è grandissima, poichè il numero delle società anonime che sono fallite è stato addirittura enorme in confronto a quello dei comuni che non furono in grado di pagare i loro debiti. . . .

Vitelleschi. Nelle società non pagano i contribuenti.

Giolitti, ministro dell'interno. Io rispondevo all'obiezione del senatore Colombo che diceva che le società anonime sono sempre amministrate meglio dei comuni, e non posso certamente considerare come buon amministratore colui che porta la società al fallimento.

Ora io ammetto che l'individuo il quale amministra il proprio patrimonio, la propria azienda privata faccia meglio i suoi affari di quello che lo faccia il comune; ma l'amministratore di una società anonima è nè più nè meno che l'amministratore del danaro altrui, come l'amministratore del comune, e non credo, per esempio, che gli stessi Consigli di amministrazione delle società esistenti siano composti di persone tanto superiori e

per intelligenza e per integrità a quelle che amministrano i principali comuni d'Italia.

Ma, dice il senatore Colombo, queste società hanno la vigilanza degli azionisti. Ora crede egli sul serio che la vigilanza degli azionisti sia superiore a quella esercitata dagli abitanti dei comuni i quali possono controllare direttamente come procedono i pubblici servizi?

Egli poi fece una critica severa, ed è questo che mi obbliga principalmente a rispondere, di tutto l'ingranaggio della legge; perchè il discorso del senatore Colombo è stato abilissimo dal suo punto di vista; egli, infatti, ha premesso che non disapprova la legge, ma ha fatto tutto il possibile per indurre il Senato a respingerla.

Riprendendo in esame la parte che è già stata discussa dal Senato, il senatore Colombo ha detto che le amministrazioni speciali di queste aziende sono costituite in modo che non potranno assolutamente funzionare; ma egli ha dimenticato interamente l'articolo 17 il quale provvede appunto alla formazione di speciali regolamenti, azienda per azienda, nei quali saranno stabilite le norme che dovranno presiedere al funzionamento delle singole aziende stesse. Poichè, evidentemente non è possibile con un unico regolamento provvedere per tutti i servizi, ma bisogna farne uno per ogni azienda nel quale saranno determinati i poteri dei Consigli d'amministrazione e dei direttori tecnici, necessari affinchè l'azienda possa procedere.

Disse il senatore Colombo: la concorrenza sopraffarrà interamente queste aziende private. Ma noi principalmente tendiamo a far assumere dai comuni quei servizi in cui la concorrenza non sia possibile. Alcuni di questi servizi sono addirittura dei monopoli di diritto, altri sono dei monopoli di fatto. È evidente che se un comune provvede direttamente al servizio della pubblica illuminazione non è possibile che una Società possa venire ad impiantare un gazometro valendosi delle strade comunali, per fargli concorrenza. Quindi tutte queste obiezioni, me lo perdoni il senatore Colombo, fanno una certa impressione dette da un uomo autorevole come lui, ma esaminate, rispetto alle disposizioni della legge, perdono assolutamente ogni valore.

Egli disse: i comuni, in questi impianti, dovranno tenere dietro ai progressi della scienza. Ne convengo. Egli citò dei casi in cui le Società in tempo brevissimo hanno dovuto mutare il loro macchinario; ma crede che queste Società non si

siano fatte compensare di queste spese dal pubblico che si serve dell'azienda? Evidentemente il compenso che il pubblico deve dare alla società che è obbligata a mutare il macchinario lo darà invece al comune, e sarà lo stesso. In fondo chi paga questi servizi è il pubblico: lo scopo di questa legge è quello di fare che l'utilità di queste aziende invece di fermarsi nelle mani di una Società di speculatori privati, vada direttamente al Municipio. Egli parlò anche di pericoli che può correre la Cassa depositi e prestiti. Io tengo a ricordare che la Cassa depositi e prestiti forse non ha mai perduto un migliaio di lire, in prestiti fatti ai comuni. Questa è forse una delle aziende che curano meglio e con più sicura garanzia il proprio interesse. Detto questo, non voglio entrare nell'esame tecnico di questi articoli perchè vi sono altri oratori iscritti prima e mi riservo di parlare in appresso.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Ginistrelli.

Ginistrelli. Farò una brevissima osservazione all'onorevole ministro. Nella tornata del 7 febbraio l'onorevole ministro promise di prendere in considerazione la divisione dei comuni in classi. Ora con questi due articoli l'onorevole ministro chiude la via a sè stesso e al suo successore. . . .

Giolitti, ministro dell'interno. Ho detto che non la voleva. . . .

Ginistrelli. Disse che l'avrebbe presa in considerazione. . . .

Giolitti, ministro dell'interno. Dissi che credeva non adatta al nostro paese questa divisione in classi. . . .

Presidente. Prego di non interrompere.

Ginistrelli. In secondo luogo l'onorevole ministro ha ripetuto lo stesso paragone che io già combattei nel 5 febbraio ed invece di nominare l'amministrazione di una banca ha nominato una società anomina. Questo specioso paragone non regge perchè la società anomina può fallire per avidità di guadagno e per speculazioni gigantesche; mentre l'amministrazione del comune non fallisce mai, poichè i disonesti amministratori premendo la mano sui disgraziati amministrati si creano e procurano sempre nuove risorse.

Circa gli articoli 28 e 29, dopo i discorsi degli onorevoli Di Camporeale, Colombo e Vitelleschi che li hanno diffusamente combattuti, non ho altro da dire.

Bordonaro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bordonaro. Io avrei poche osservazioni da fare, ma prima di incomodare il Senato, siccome queste osservazioni vertono sull'indirizzo eccessivamente fiscale che ha la legge, anzi qualche cosa più che fiscale, e dalle denegazioni fatte dal relatore, vedo che il significato delle parole di quei due articoli 28 e 29 non è quello che ho capito, così prima di parlare desidererei di essere chiarito su questa parte. È vero o no che i limiti che esistevano per impedire la accensione di nuovi debiti ai comuni, sono tolti in questa legge? È vero o no che i centesimi addizionali si possono aumentare indefinitamente?

Questo è quello che ho capito leggendo il progetto. Il relatore mi dice che quelle parole non hanno questo significato, perciò io desidero sia chiarito questo punto essenziale.

Presidente. Permetta, onorevole Bordonaro, che io le osservi che questo non è sistema conforme alle consuetudini parlamentari.

Ad ogni modo, stante l'ora tarda, rimandiamo il seguito della discussione a domani, ed ella, se crede, potrà domani continuare il suo discorso.

Bordonaro. Consento.

Annunzio di interpellanza.

Presidente. Annunzio al Senato che è pervenuta alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto desidera di interpellare il ministro della marina sul seguito da lui dato, per la grave offesa arrecata alla disciplina dalla lettera del capitano di vascello Prasca, che fu pubblicata da alcuni giornali circa 50 giorni addietro ».

« Canevaro ».

Prego il signor ministro dell'interno di voler dare notizia di questa interpellanza al suo collega, il ministro della marina.

Giolitti, ministro dell'interno. Non mancherò di farlo.

Presidente. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 13.

I. Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N. 151).

II. Interpellanza del senatore Vigoni Giuseppe al ministro degli affari esteri relativamente ai criteri direttivi della nostra politica coloniale in Africa, e più specialmente in seguito a recenti fatti e convenzioni che alterano lo stato di cose già convenuto, e profondamente compromettono l'avvenire economico della Colonia Eritrea.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (N. 147);

2. Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22);

3. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159,168.17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902; concernenti spese facoltative (N. 182);

4. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 (N. 187);

5. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40,292.35 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 183);

6. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173,897.42 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 186).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa
il giorno 15 aprile 1903 alle ore 11.

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXXXI

TORNATA DEL 24 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario — *Fissazione di giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Canevaro— Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni » (N. 151)— Si continua la discussione dell'art. 28— Parlano i senatori Bordonaro, Tittoni T., Vitelleschi, Rossi Luigi, Di Sambuy, Di Camporeale, Mezzanotte relatore ed il Ministro dell'interno — Si approva l'art. 28 — All'art. 29 parlano il senatore Colombo e il ministro dell'interno. — Si approva l'art. 29 — Senza discussione si approvano gli articoli 30 e 31, ultimo del progetto — Approvasi un ordine del giorno dell'Ufficio centrale con una modificazione del senatore Serena, accettata dal Ministro dell'interno e dal relatore, senatore Mezzanotte — Volazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.45.

Sono presenti i ministri dell'interno; e della marina, *interim* degli affari esteri.

Di Prampero, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta di ieri il quale è approvato.

Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza.

Morin, ministro della marina. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morin, ministro della marina. Io posso rispondere anche immediatamente all'interpellanza che mi ha rivolto l'onorevole Canevaro, e che fu ieri annunciata al Senato; ove, per ragioni di opportunità, il Senato non creda che l'interpellanza sia svolta subito, lo prego di volerne fissare lo svolgimento per domani.

Canevaro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Canevaro. Per parte mia, ringrazio l'onorevole ministro che ha accettato la mia interpellanza, e non ho nessuna difficoltà da opporre a che essa sia svolta nella seduta di domani.

Presidente. Se non si fanno obiezioni lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Canevaro sarà messo all'ordine del giorno di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N. 151).

Presidente. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del progetto di legge: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni.

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri si discussero contemporaneamente i due articoli 28 e 29, sui quali aveva incominciato a parlare l'onorevole senatore Bordonaro, cui do facoltà di continuare il suo discorso.

Bordonaro. Come gli altri oratori, parlerò su entrambi gli articoli 28 e 29, perchè la materia ivi contemplata è così connessa che sarebbe impossibile disgiungerla.

Premetto anzitutto che mi sorprende di vedere queste disposizioni messe fra le transitorie, e non capisco come disposizioni organiche come queste, modificanti una legge organica fondamentale quale è la legge comunale e provinciale, possano passare così quasi come di soppiatto sotto il titolo di *disposizioni transitorie*.

Ad ogni modo è una questione di forma e su ciò non insisto.

Quello che mi preme è di venire alla sostanza, la quale è la seguente.

Io credevo, fino ad ora, lusingato dalle parole dell'onorevole ministro, che si trattasse di una legge veramente conservatrice, anzi se mal non ricordo parmi che egli l'avesse definita tremendamente conservatrice: però questi due articoli la snaturano e di una legge conservatrice si fa

invece una legge violatrice del principio di proprietà, una legge, non dico di rapina, ma di qualche cosa di simile. Noi non siamo più a discutere la legge sulla municipalizzazione dei servizi, qui trattiamo ora della legge sulla municipalizzazione della proprietà fondiaria, che ha anche il vantaggio di incitare all'odio di classe, perchè è una specie di attuazione di socialismo a metà. Il socialismo per intero, od il collettivismo il quale s'impadronisce di tutti gli strumenti di lavoro e toglie a tutti la proprietà sarebbe un minor male, perchè nel male comune ci è il mezzo gaudio; ma la designazione di un numero limitato di abbienti, che devono soddisfare i desideri che noi con questa legge suscitiamo nelle masse non abbienti, evidentemente produrrà quella lotta di classe che ognuno di noi ha in animo di evitare.

Io non entrerò nella materia trattata dai precedenti oratori, chè non ne ho l'autorità e non vorrei annoiare il Senato con la ingrata ripetizione di cose egregiamente dette da altri; e quindi mi astengo dal parlare dell'alea delle speculazioni municipali, della iniquità di attribuire alla collettività i profitti, e le perdite farle pesare sopra una sola classe di contribuenti, dell'insufficienza e derisorietà del controllo della Commissione Reale e del *referendum*, dell'inefficienza dei municipi a gestire aziende industriali.

Però su questa parte mi permetto una breve osservazione suscitata dalle parole dette ieri dall'onorevole ministro, quando presentava al Senato un confronto statistico di fallimenti di società anonime industriali e di municipi.

Diceva egli che, in un determinato periodo di tempo, erano fallite parecchie centinaia di società anonime, mentre non era fallito che un solo municipio.

Perdoni l'onorevole ministro, ma non mi pare che il paragone calzi, perchè la materia è ben differente. Le società industriali amministrano materia essenzialmente aleatoria ed i rischi costituiscono l'essenza della speculazione, mentre che l'azienda municipale non corre rischi altro che nel caso dell'assunzione diretta di qualche servizio, ciò che finora è avvenuto in limiti molto ristretti. Del resto per farsi un'idea della capacità amministrativa dei comuni in fatto di assunzione diretta di servizio pubblico, noi potremmo dispensarci dal fare questi esperimenti in anima vili, perchè l'onorevole ministro dell'interno deve sapere meglio di noi quanti servizi assunti direttamente dalle amministrazioni vanno male; egli che giornalmente deve interessare il suo collega delle fi-

nanze per fornire ufficiali, e guardie di dogana a comuni che non sanno riscuotere i dazi, compito dopo tutto abbastanza semplice e senza rischi! L'articolo 28 come vi dimostrò luminosamente il mio amico Di Camporeale riapre il baratro dei disavanzi e dei debiti comunali. Questo articolo è esiziale specialmente per la regione alla quale io appartengo, per la Sicilia, la quale serba viva riconoscenza all'eminente nostro collega, membro dell'Ufficio centrale, cui ha dovuto sanguinare il cuore nel veder distrutta l'opera sua, che fu quella della sistemazione delle scompigliate aziende municipali.

Questa legge che ora noi abrogiamo è appunto quella che ha sistemato i bilanci dei comuni di Sicilia, che ha diminuito l'ammontare dei debiti, che ne ha ridotto gli interessi, ne ha prolungato l'ammortamento, ed alla quale i comuni devono lo stato di regolare amministrazione, dal qual inesorabilmente usciranno con l'abrogazione della legge stessa. Ma veniamo all'articolo 29. Vedete, signori, ironia del caso: l'articolo 29 di questa legge porta lo stesso numero 29 dell'articolo dello Statuto il quale dice: «Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione sono inviolabili», soggiungendo che quando nell'interesse pubblico si vogliono occupare, bisogna pagare una giusta indennità al proprietario.

Ora noi con questo articolo violiamo precisamente l'articolo 29 dello Statuto, perchè contrariamente al disposto di esso, noi diamo in pasto ai comuni la proprietà privata e la diamo senza compenso. La dimostrazione è chiarissima, giacchè è la proprietà fondiaria che dovrà soddisfare i bisogni pubblici, noi permettiamo ai comuni di appropriarsela sotto forma di centesimi addizionali concessi all'infinito, ed agli spogliati diamo nulla.

Senza essere avvocato o professore a me pare che quest'articolo pecchi anco d'incostituzionalità, non potendosi ammettere che la facoltà di tassare senza limiti risiedente solo nel Parlamento, si possa delegare ad enti che vivono sotto la tutela dello Stato. Ciò mi sembra mostruoso ed invano cercheremo esempi di enormità simili nelle legislazioni straniere.

È certo che la tassa fondiaria la quale era nel 1865 una tassa complementare per colmare le lacune dei bilanci, ora è diventata la tassa principale che serve per provvedere non solo integralmente ai bilanci provinciali, ma anche in larga parte, a quelli comunali e, soprattutto, dopo la soppressione dei centesimi addizionali alla ricchezza mobile, dopo la perdita dei patrimoni civici, ed ora dopo lo sgravio della tassa sulle farine.

Noi commettiamo quindi una doppia ingiustizia; facciamo pesare sopra una sola classe di contribuenti tutto il ben di Dio di cui vogliamo regalare i non abbienti, e sulla classe appunto che è la più gravata. Ma l'applicazione uniforme di questa legge a tutti indistintamente i comuni del Regno, la rende anche più odiosa; essa è applicabile tanto alle Metropoli come ai piccoli comuni. Ora le condizioni tra le grandi città ed i comunelli sono molto diverse. Nei grandi centri, volere o no i grandi interessi economici e sociali trovano sempre dei sostenitori come le enormi ingiustizie trovano dei freni; ma nei piccoli comuni non solamente non si trovano individui che abbiano interesse a difendere la proprietà, ma spesso gli amministratori hanno interessi opposti, non essendo raro il caso che essi vivano del patrimonio comunale. Aggiungasi che ivi la sovrimposta si concentra esclusivamente sulla proprietà fondiaria rurale, non esistendo fabbricati d'importanza, nè opifici, mentre nelle grandi città questi ceppiti offrono un contingente considerevole di reddito. Ma un altro grave danno questa legge produce a causa della circoscrizione territoriale imperfetta dei comuni.

Io parlo specialmente con conoscenza di causa delle provincie siciliane a cui appartengo; altrove forse queste osservazioni non hanno importanza, ma in Sicilia la circoscrizione territoriale è delle più arbitrarie e capricciose; ivi estesi territori sono assegnati a comuni microscopici e grossi comuni invece hanno dei territori limitatissimi. Ne segue quindi l'interesse di quelli i quali godono un territorio esteso posseduto da individui che risiedono in comuni lontani, di colpirlo fortemente colla sovrimposta a fine di godere i benefici che si procurano col denaro altrui, onde odì fra comune e comune i quali spesso hanno degenerato in lotta civile.

E notate ancora che questi fondi così duramente colpiti dalla sovrimposta fondiaria non godono benefici di sorta, non strade, non ponti, non scuole, non medico, non ombra di cosa che accenni anche lontanamente ad un'incipiente civiltà, di modo che sono veri fondi sfruttati a beneficio di coloro che risiedono in altri comuni.

Questa legge ribadendo l'ingiustizia renderà impossibile la correzione di queste mostruose circoscrizioni territoriali le quali producono dei danni grandissimi non solamente dal lato politico ed economico ma anche dal lato amministrativo, soprattutto per l'amministrazione della giustizia.

Ma i danni più gravi, signori, per questa

legge di confisca, chè tale essa è, li risente l'industria agraria. La terra è una forma di ricchezza appariscente, tangibile, che ha destato sempre le cupidigie dei tassatori. La scuola fiscoeratica del secolo decimottavo, che pareva fosse morta col secolo decimonono, rivive ora per opera dei socialisti, i quali rievocando le viete teorie predicano che ogni ricchezza viene dalla terra e su di essa esclusivamente deve pesare l'onere tributario. E non si può dire che la terra in Italia non sia aggravata. Essa sfruttata dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, sopporta anche altri aggravati indiretti, come le tasse ipotecarie, di registro, di bollo, di successione, di ricchezza mobile sull'industria agraria. Abbiamo degli aggravati in corso derivanti dalle leggi sui patti agrari, sul contratto di lavoro, sulla somministrazione del chinino, sugli infortuni del lavoro, sull'igiene delle abitazioni rurali. Altri aggravati si preparano con la legge sui manicomi, la quale mette a carico delle provincie un onere considerevole, senza dire di quelli che si addossano ai comuni, e che naturalmente si ripercuoteranno sulla proprietà fondiaria, quali sono gli aumenti di stipendio dei segretari comunali, medici condotti, ufficiali sanitari, la distribuzione dei medicinali, il contributo alla Cassa pensioni.

Verranno fra breve le abitazioni popolari, le refezioni scolastiche, e tutti i nuovi bisogni che saranno reclamati dalla municipalizzazione. Non ci dissimuliamo che la condizione della proprietà rurale in Italia è gravissima, anche per i flagelli che su di essa pesano, della insicurezza perenne, della emigrazione, degli scioperi, per cui l'industria agraria è depressa e la condizione dei lavoratori non può essere felice. Si rimprovera ai proprietari l'infingardaggine e l'ignoranza, e si additano loro i mezzi di far fruttare di più la terra trasformando le colture e invitandoli a far debiti: si dice che l'agricoltura non deve essere più una pratica empirica ma una vera scienza sussidiata dalla meccanica, dalla chimica, dall'idraulica e da non so quante altre scienze; ma per l'attuazione di questo programma occorrono appunto quei capitali che noi invece allontaniamo dalla terra.

Elemento essenziale di sviluppo di ogni industria, è la fissità o determinatezza delle spese, senza della quale non è possibile far previsioni attendibili; ora come volete con questa legge si possano fare previsioni di spese, quando coloro che fanno debiti non sono quelli che possiedono la terra e pagano, ma quelli invece che non pos-

siedono nè pagano e che dai debiti altrui traggono i benefici? Aggiungasi che nelle industrie agricole la trasformazione delle colture esigendo l'impiego del capitale per un periodo di tempo molto lungo, la stabilità delle previsioni s'impone per assicurarne il rimborso. Ma le condizioni dell'industria agricola sono anche peculiari. L'industria agricola non può emigrare come ogni altra industria severamente colpita dalle tasse; essa non può liquidare ma deve continuare a vivere e vivere male, anche a perdita. Noi abbiamo in Sicilia l'industria degli agrumi, che è una delle tante trasformazioni fallite, i proprietari perdono ma non possono sradicare gli alberi, devono continuare a produrre, a coltivare ed il ricavato del prodotto non li compensa delle spese sostenute. Più ancora la produzione agraria in genere è essenzialmente incerta ed aleatoria siccome quella che subisce le influenze meteoriche.

Queste considerazioni aggiunte alla tendenza demagogica dell'assorbimento della proprietà, evidentemente allontanano i capitali dalla terra ed una prova recente di questo effetto voi l'avete già nell'esercizio del credito agrario. Per fare funzionare questo istituto avete dovuto quasi forzatamente costringere le Casse di risparmio e le banche a fornire il capitale necessario. Anche il credito fondiario risentirà gli effetti deleteri di questa legge e gl'Istituti che l'esercitano non si crederanno più garantiti colle loro prime ipoteche.

Si studia il modo come venire in aiuto della proprietà redimendo o trasformando l'enorme debito ipotecario che grava su di essa. Ma mentre si cerca redimerla dal debito ipotecario, si contraggono nuovi debiti e si accendono nuove ipoteche, perchè, signori, in fondo le delegazioni non sono altro che delle ipoteche privilegiate le quali prendono rango anche avanti alla prima ipoteca ed il compratore del fondo le capitalizza quali passività e ne detrae il valore dal prezzo che offre.

Per avere un'idea di questo enorme aggravio sulla proprietà fondiaria, dirò, che fino al 1899, epoca in cui arrivano le statistiche, la sovrimposta provinciale ammontava a 86 milioni e 800 mila lire; che capitalizzata al 4% fa, due miliardi e 170 mila lire.

La comunale ammontava a 134 milioni, che capitalizzata, ascende a tre miliardi e 350 mila lire. In tutto cinque miliardi e 520 mila lire di

debito sulla proprietà fondiaria costituito esclusivamente dalle sovrimposte e che costituisce altrettanta attenuazione del valore capitale della terra.

Questo debito al giorno d'oggi sarà oltre i 6 miliardi sicuramente.

È evidente che l'effetto di questo trattamento iniquo fatto alla terra produrrà la spopolazione delle campagne, l'emigrazione e per conseguenza la miseria generale, l'abbandono della terra agli Istituti di credito fondiario prima, e poi agli usurai che compreranno la proprietà a vilissimo prezzo.

Ed una dimostrazione evidente dell'assorbimento del valore della proprietà in pochissimo tempo, la si ha ponendo mente a queste cifre. In Sicilia, in media, sopra cento d'imponibile, l'ammontare della sovrimposta fondiaria per parte delle provincie, è del 15%. Lo Stato prende anche il 15%. I comuni con questa legge incitati a seguire l'esempio dei 3389 citati dalla relazione dell'Ufficio centrale che impongono la sovrimposta di 5 lire per ogni lira, prenderanno il 75%, sicchè su 100 d'imponibile avremo una imposta di 105.

Così non solo verrà raggiunta ma anche surpassata la capacità contributiva della terra.

Aggiungasi che gli aggravii saranno anche maggiori per le provincie del Mezzogiorno, ove ancora non vige il nuovo catasto e dove l'imponibile è elevato, appunto per le fallite colture, sul prodotto delle quali furono gl'imponibili stabiliti.

Così la terra dalle mani dei privati passerà ai Municipi col metodo identico vagheggiato dal George, che, come sapete, è il principe degli apostoli del socialismo moderno. Vale la pena di trascrivere testualmente il metodo da lui suggerito per venire a questa appropriazione della terra. Egli dice: « non è punto necessario confiscare la terra; è solo necessario confiscare la « rendita. Continuino i proprietari a tenere la « terra, a poterla vendere, legare, dividere: noi « potremo bene lasciar loro il guscio se ci pren- « deremo la nocciola ».

Il George non poteva mai sognare che l'onore di attuare la sua teoria, era riservato ad un Parlamento monarchico.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Tittoni Tommaso.

Tittoni Tommaso. Ho ascoltato attentamente i notevoli discorsi pronunciati dagli onorevoli colle-

ghi: Di Camporeale, Colombo, Vitelleschi e Bordonaro; e poichè pare a me che le osservazioni da essi fatte sugli articoli 28 e 29 del presente disegno di legge ne snaturino l'indole e la fisionomia, e vadano al di là del fine che gli stessi oratori si erano proposto, mi sono iscritto per parlare brevemente, fidando nell'indulgenza del Senato. Io non voglio nè rientrare nella discussione generale, nè ripetere quanto è stato già detto in quest'Aula dai molti oratori che hanno parlato; però non posso a meno di rispondere ad alcune considerazioni nuove di indole generale fatte dagli onorevoli preopinanti. E comincerò dall'ultimo oratore, il senatore Bordonaro; il quale ha concluso il suo discorso affermando che questo disegno di legge è il trionfo del socialismo. È bene intendersi una volta su questa parola, poichè non c'è argomento in cui più di questo sia maggiore la confusione delle lingue. La colpa innanzitutto l'hanno i Tedeschi, che impropriamente definirono socialismo della cattedra quella scuola economica che non ha nulla che fare col socialismo, ma per una salutare ed opportuna reazione, sostenne l'estensione delle attribuzioni dello Stato contro la scuola liberista di Manchester, che aveva fino allora prevalso senza opposizione. Il volere l'estensione delle attribuzioni dello Stato, il volere il miglioramento delle condizioni degli umili, non è socialismo; potrà essere e deve essere il programma dei partiti più ortodossi, conservatori e monarchici. Per socialismo, nel vero senso della parola, s'intende la trasformazione collettiva della proprietà, dei capitali e degli strumenti di lavoro: in Italia poi i socialisti ci hanno aggiunto per loro conto ribellione verso le istituzioni e la monarchia. Questo è un elemento di più che scava fra noi e loro un abisso, ma non varia il contenuto economico del programma socialista.

Il senatore Vitelleschi ha enunciato una grave accusa sulla quale io credo bene di soffermarmi, poichè se fosse vera il Governo sarebbe colpevole di indebite pressioni e il Senato sarebbe colpevole di supina acquiescenza. Egli ha detto: la discussione che si fa qui è inutile, perchè tanto già si sa che questa legge non deve tornare alla Camera. Ora io, tanto per pareggiare le partite, bisogna che dica che questo stesso discorso l'ho inteso fare varie volte alla Camera per i progetti che venivano dal Senato, anzi dirò di più che quando avevo l'onore di appartenere a quella Assemblea, l'ho fatto una volta io stesso quando

venne dal Senato alla Camera la legge sulla giustizia amministrativa. Io a nome della minoranza della Commissione proposi vari emendamenti e rimproverai il ministro Crispi che non li volle accettare. Però oggi che non sono personalmente in questione e che posso guardare la cosa più obiettivamente, devo dichiarare che io penso che ora il senatore Vitelleschi, ed allora io, guardavamo la cosa da un punto di vista troppo soggettivo, ci sentivamo feriti, come proponenti di emendamenti non accettati, nel nostro amor proprio di autori, nel nostro sentimento di paternità. Ma è vero, senatore Vitelleschi, che il Senato mostra questa supina acquiescenza? I fatti smentiscono assolutamente le sue osservazioni. Senza andare tanto nei tempi remoti, nella sola legislatura attuale il Senato ha respinto due progetti di legge venuti dalla Camera e ne ha rimandati ben sette con delle modificazioni.

Dunque i fatti smentiscono assolutamente le affermazioni del senatore Vitelleschi! E dirò di più. Io stesso, parlando in difesa di questa legge, non posso essere in alcun modo accusato da alcuno di supina acquiescenza verso le proposte fatte dal Governo, perchè, non più tardi di ieri l'altro, sono stato negli Uffici uno di quelli che più vivamente ha combattuto l'articolo 7 del progetto di legge per la bonifica dell'Agro Romano, e il mio voto in Senato sarà conforme alle dichiarazioni che feci negli Uffici; ma questa legge la ritengo opportuna e quindi la voto, senza che nessuno mi possa accusare di subire pressioni dal Governo o di non votare secondo coscienza; ma pare a me che il sentimento obiettivo abbia soverchiamente prevalso nell'animo del senatore Vitelleschi. . . .

Vitelleschi. Domando la parola.

Tittoni. Spero che il mio antico amico e collega senatore Vitelleschi non si avrà a male se ribatto alcune sue osservazioni, facendo ciò nella forma più deferente, perchè questo nulla toglie all'antica estimazione che ho per lui. Pare a me che egli sia stato trascinato da un sentimento troppo subiettivo quando, per il fatto che i suoi emendamenti non sono accettati ha fatto addirittura delle previsioni fosche sull'avvenire del paese.

Anche questo è un sentimento naturale. Egli che è così studioso dell'Inghilterra, e conosce tanto bene gli autori inglesi ricorderà un episodio caratteristico di un romanzo di Thackeray, che è uno dei libri in cui l'analisi psicologica è

elevata a finezze supreme. Uno dei personaggi, Sir Pit Crawley, membro della Camera dei Comuni per un borgo che in quei tempi aveva una ventina di elettori tutti suoi dipendenti, un giorno si vede privato del seggio dalla riforma elettorale che sopprime questo borgo, e allora nella migliore buona fede, verso la fine del marzo, conclude mestamente che per le istituzioni liberali dell'Inghilterra è giunto l'ultimo giorno, solo perchè egli è escluso dal Parlamento.

È troppo naturale questo sentimento soggettivo, perchè se veniamo ciascuno a sostenere idee con convinzioni sincere, dobbiamo ritenere che se non prevalgono, il paese ne abbia danno; ma questo non deve spingerci a predire addirittura la rovina se non prevarranno, anche perchè nelle scienze politiche e sociali, che non hanno il vantaggio delle scienze fisiche di poter predire con sicurezza l'avvenire, bisogna andare molto cauti in queste profezie; tanto più poi quando si tratti di forme nuove di organizzazione sociale, come quella della quale si occupa il presente disegno di legge; forme che noi vediamo malamente quando si preparano e vediamo ancor meno nel momento in cui il loro movimento evolutivo le porta a trasformarsi e a perfezionarsi prima di prendere assetto definitivo e fisionomia propria.

A questo riguardo credo che noi potremo applicare a noi stessi quei versi che Dante pone in bocca a Farinata:

Noi veggiam come quei che ha mala luce
Le cose, disse, che ne son lontano,
Cotanto ancor ne splende il sommo Duce.
Quando s'appressano, o sono, tutto è vano
Nostro intelletto; e, s'altri non ci apporta,
Nulla sapem di nostro stato umano

Dunque non bisogna pretendere che il meccanismo legislativo raggiunga una perfezione ideale alla quale non può aspirare. Al senatore Vitelleschi parve quasi un'eresia quell'espressione del senatore Lampertico, il quale disse che questa legge dovrà certamente tornare dinanzi a noi per le modificazioni. Ma questo deve dirsi di tutte le leggi, perchè è soltanto nella pratica attuazione che si rivelano le lacune e i difetti; a questo riguardo io citerò un esempio recentissimo. È stata da poco tempo votata, dopo ampia discussione nei due rami del Parlamento, la legge per la conservazione dei monumenti ed a tutti è sembrato che questa legge dovesse, in modo certo, garantirci dall'esodo all'estero dei nostri tesori artistici.

Ora, proprio in questi giorni, una mozione firmata da molti deputati prega e scongiura il ministro che sospenda l'esecuzione di questa legge, all'ombra della quale minacciano di esulare le nostre opere d'arte più pregevoli; ed il ministro della pubblica istruzione ha dovuto riconoscere che i firmatari della mozione hanno ragione. Io credo quindi che delle previsioni non se ne possono fare, che questo esperimento della municipalizzazione dove potrà funzionare bene e dove male, e ben disse il senatore Colombo che funzionerà bene o male, secondo che saranno buoni o cattivi gli uomini che saranno ad esso proposti.

I senatori Bordonaro e Di Camporeale hanno fatto delle considerazioni, che non feriscono la legge presente, ma feriscono tutto il nostro sistema amministrativo.

Il senatore Bordonaro ha sostenuto che dal nostro sistema tributario è soprattutto colpita la proprietà; ma io non so vedere come questo stato di cose sarebbe variato se l'attuale disegno di legge non fosse approvato. Anche il senatore Di Camporeale ha affermato che: dato il nostro sistema elettorale amministrativo, a base di suffragio quasi universale, è pericoloso estendere le attribuzioni delle pubbliche amministrazioni, perchè il peso andrebbe a cadere interamente sugli abbienti.

Ma dunque, dato che questo sia, dovremo contenderci qualunque progresso e qualunque riforma amministrativa fino a che non si sarà foggato il sistema elettorale amministrativo sul sistema dei comizi centuriati dell'antica Roma?

Quindi se vi sono riforme da introdurre potranno formare oggetto di altri disegni di legge, ma non potranno impedire l'approvazione di questo, e difatti la necessità di riforme l'ha affermata e riconosciuta la Commissione che ha proposto uno speciale ordine del giorno. Del resto, quando anche per le ragioni addotte dai preopinanti, si volesse proibire questo movimento di aumento nelle attribuzioni delle pubbliche amministrazioni non sarebbe possibile.

Può dirsi ormai tramontata quella scuola che faceva consistere l'ideale della libertà nel ridurre al minimo l'azione della collettività.

Oggi è tutta una nuova evoluzione sociale che si va svolgendo, perchè la vita sociale è diventata sempre più complessa, quindi ineluttabilmente, necessariamente aumentano le attribuzioni delle pubbliche amministrazioni, si schiudono ad esse nuovi orizzonti, si appresta per esse un nuovo

campo di attività, si creano continuamente nuove ragioni d'intervento.

Il senatore Colombo, il quale più degli altri si è occupato delle disposizioni speciali della legge, ed è stato più degli altri temperato nei suoi giudizi, ha svolto varie considerazioni di ordine tecnico in cui non entrerò, perchè non ho la competenza da tutti riconosciuta dell'illustre mio amico. Mi fermerò solo su due punti.

Egli ha detto che una grave obiezione al concetto della municipalizzazione dei servizi è nel fatto che (come l'esperienza dimostra, e secondo un esempio caratteristico che egli ha citato per conoscenza personale) nelle industrie è necessario un ammortamento rapidissimo del capitale e del consumo del materiale, e per i nuovi progressi ed invenzioni che, continuamente incalzando, obbligano chi non vuole essere sommerso dalla concorrenza a rinnovare i macchinari. È veramente questo un elemento essenziale di cui bisogna tener conto; ma è pur vero che è uno degli elementi che le Giunte amministrative e la Commissione Reale dovranno tenere presente esaminando le domande dei comuni.

Il senatore Colombo ha parlato anche di un'altra questione che si riferisce più specialmente al servizio della illuminazione per mezzo del gas, ovvero della luce elettrica, quando la forza motrice non è data dall'acqua, e cioè la questione del prezzo del carbone. Egli ha detto: quando questi servizi siano in mano dei municipi, qualunque rialzo dei prezzi del carbone porterà un aumento del prezzo della luce a danno dei consumatori.

Ora è verissimo che ci sono molte città che hanno dei contratti *à forfait*, per i quali il prezzo del gas e della luce rimane indipendente dalla fluttuazione del mercato circa i prezzi dei carboni: ma è vero altresì che ci sono molte società che non si espongono a questa alea e nei contratti con i comuni stabiliscono che se i prezzi dei carboni superano un dato limite, si viene ad elevare proporzionalmente anche il prezzo della luce.

Fatte queste considerazioni di ordine generale in replica ai proponenti, io dirò poche cose sugli articoli 28 e 29. Dell'articolo 28 ha già parlato lungamente il relatore, che si propone ora anche di spiegare meglio i suoi concetti. Io quindi non mieterò un campo a lui riservato; dirò una cosa sola: si è parlato di questo articolo come di un articolo che dà la possibilità ai comuni di fare dei mutui: ora ciò non è perfettamente esatto. Se-

condo la legge attuale, i comuni potevano fare dei mutui, ma non con la Cassa depositi e prestiti; e parecchi comuni hanno fatto questi mutui. Come esempio, citerò quello di Foligno, il quale ha spinto la municipalizzazione con le leggi vigenti, badate, non solo fino ad assumere il servizio di illuminazione, ma a monopolizzare in sue mani tutta la forza motrice del comune, e per questa operazione ha contratto un mutuo concedendo ipoteca sull'acqua che aveva facoltà di derivare. Quindi, se questo articolo porta una innovazione è questa che permette ai comuni di rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti. È stato detto a questo riguardo che questo nuovo onere che si addossa alla Cassa depositi e prestiti può comprometterne le sorti; ma basta guardare l'art. 4 della legge del 1900 sul credito comunale e provinciale per persuadersi che questo timore non è fondato, perchè ivi si dice che la Cassa dei depositi, concederà questi mutui nei limiti delle proprie disponibilità, e poi l'articolo 4 della legge 17 maggio 1900 non dice che la Cassa dei depositi e prestiti *dovrà* concedere questi mutui, dice soltanto *potrà* concederli, quindi il ministro del tesoro e il direttore della Cassa, cosa che del resto fanno anche adesso, non concederanno un mutuo pel solo fatto che il comune sia nelle condizioni volute per meritargli, ma terranno anche conto delle condizioni della Cassa. Anche ora sovente dai comuni, dopo aver deliberato mutui ed avere riportato tutte le approvazioni, si aspetta degli anni prima di poter contrarre il prestito, fino a che il ministro del tesoro non ritenga opportuno di secondare le domande.

Quindi, per questo riguardo, tutti i timori possono essere deleguati. L'articolo 29 poi non so come abbia destato tante preoccupazioni e dato luogo a così gravi accuse. Il senatore Lampertico citando un verso di Racine, disse nel suo discorso, che di questa legge poteva dirsi che non merita *ni cet excès d'honneur, ni cette indignité!* se io volessi imitare il senatore Lampertico e rispondere anche io con una citazione francese a coloro che per l'articolo 29 hanno mosse accuse così gravi, io dovrei dire: *voilà des bien gros mots pour une bien petite chose!* Infatti che fa questo articolo? Nulla rinnova per sè stesso di sostanziale, nulla crea, ma coordina soltanto le disposizioni della legge proposta con quelle della legge vigente. Infatti che cosa dice? Dice: che la questione dell'assunzione dei pubblici servizi è indipendente dalla eccedenza del limite legale della sovrimposta, ecc.

Innanzitutto, se questo articolo non ci fosse la questione non cambierebbe, perchè quando si tratta di servizi pubblici non siamo più in campo di spese facoltative, ma potrebbe sostenersi che siamo in campo di spese obbligatorie.

Ma poi, questo è importante: Che cosa ha voluto la legge? Che i comuni con la procedura indicata dagli articoli precedenti dimostrino il vantaggio e l'utilità dell'assunzione dei servizi.

Ora, o questo vantaggio c'è, e allora è giusto che anche i comuni che eccedano la sovrimposta, possano fruirne, o non c'è, e allora non bisogna lasciare la libertà sconfinata ai comuni che non la eccedono.

Il criterio che deve decidere se la municipalizzazione debba essere o no permessa è quello della dimostrata utilità.

A questo provvedono gli articoli precedenti con una serie di disposizioni. Ora sono precisamente queste disposizioni che il senatore Di Camporeale ha dichiarato inefficaci, mostrando verso di esse il più grande scetticismo. A me pare che questo scetticismo sia troppo spinto. Evidentemente per quanto si moltiplicano i freni, degli inconvenienti potranno verificarsi sempre, ma io credo che in tutte le legislazioni del mondo sia difficile trovare un congegno più rigido e più severo di quello che è stato immaginato per le domande dei comuni, per la municipalizzazione dei servizi.

Lasciamo stare la deliberazione dei Consigli comunali, quella non è che un gradino.

Il senatore Di Camporeale dice: Già sappiamo come queste deliberazioni si ottengono. E sia così, ma è impossibile negare fiducia e credito alle Giunte provinciali amministrative.

C'è l'abitudine nel paese nostro di denigrare tutto, quando si parla di funzionari degli organismi amministrativi; di dire che nessuno sa fare e che tutto va male. Io sono entrato nell'amministrazione dopo essere stato nella vita politica e posso dire questo: che l'esperienza mi ha insegnato che ci saranno funzionari buoni e cattivi, ma tutti indistintamente sono migliori della loro fama.

Quanto alle Giunte amministrative esse funzionano egregiamente. Quelle che erano uno strumento di tutela inefficace e furono opportunamente soppresse erano le Deputazioni provinciali; perchè, checchè ne dicano i dottrinari da noi, dove entra l'elemento elettivo, là vi è la magagna.

Ma nelle Giunte amministrative, sotto la pre-

sidenza del prefetto e con l'intervento di funzionari disinteressati, la tutela si esercita dove con maggiore, dove con minore rigidità, ma da per tutto con efficacia.

A questa tutela poi si aggiunge quella della Commissione Reale, costituita da funzionari superiori e dalla quale, per tenere lontano le ingerenze politiche, sono stati esclusi espressamente per disposizione di legge, i membri del Parlamento.

Mi pare che queste garanzie siano efficaci.

Viene poi la questione del *referendum*. (*Movimenti*).

Di questa si potrebbe fare anche a meno, ma è una aggiunta la quale non viene che dopo esaurite tutte le formalità alle quali ho accennato.

Del resto riconosco giusto quanto è stato detto, che, cioè, il *referendum* dovrebbe essere disciplinato da una legge speciale. Anzi a questo riguardo dirò, che per essere veramente serio ci vorrebbe l'intervento di tutti gli elettori. Perchè, per esempio, i due esperimenti di *referendum* fatti a Catania per la municipalizzazione del pane e a Milano per la questione del Teatro della Scala sono riusciti irrisorì per il numero esiguo degli elettori che vi hanno preso parte.

Io sono partigiano del voto obbligatorio ritenendo che l'intervento dei cittadini alla cosa pubblica non sia soltanto un diritto, ma anche un dovere, e questa misura sarebbe altamente conservatrice perchè sono gli elementi torbidi che più facilmente accorrono nelle agitazioni elettorali ed alle votazioni e sono gli elementi conservatori, retti, onesti che più facilmente se ne stanno a casa.

Questa riforma nel Belgio ha prodotto ottimi frutti e quando fosse attuata anche fra noi sarebbe una garanzia seriissima di conservazione sociale.

Del resto io concludo, per non abusare più oltre della benevola indulgenza del Senato. Questa legge è essenzialmente una legge di tutela che rafforza, rinvigorisce, rinsalda la tutela amministrativa dei comuni e quindi è notevole non solo per sé stessa, ma come indice dell'indirizzo e del programma del Governo sopra questa importantissima questione. Ed è notevole, o signori, il momento in cui questa legge, che rafforza la tutela amministrativa, viene presentata. Dopo che fu votata l'ultima legge comunale e provinciale la quale già aveva organizzato efficacemente la tutela amministrativa, c'è stato un movimento, alla testa del quale erano i sindaci dei più importanti comuni

d'Italia a favore dell'autonomia comunale. Ora io credo che questa sarebbe una utopia pericolosa, perchè la maggior parte dei comuni italiani non penso possa esplicare la sua azione senza la tutela amministrativa; ed essendo partigiano convinto di questo principio, io mi felicito col Governo che in questa circostanza l'ha nuovamente affermato. Il senatore Luchini disse che questa legge era tremendamente conservatrice: il senatore Serena non convenne nell'avverbio che forse gli sembrò troppo tragico, ma disse che, lasciando la parola tremendamente, riconosceva che questa legge è eminentemente conservatrice.

Comunque sia, a me pare evidente che questa legge è veramente legge conservatrice, e come tale e perchè tale, secondo me, merita il suffragio del Senato. (*Bene*)

Presidente. Ha chiesto di parlare il senatore Vitelleschi. Se intende di parlare per fatto personale lo prego di volerlo indicare e gli concederò la parola; se intende discorrere degli articoli in discussione avrà la parola a suo turno.

Vitelleschi. Ho chiesto la parola per fatto personale. . . .

Presidente. Abbia la bontà di indicarlo.

Vitelleschi. Veramente il nostro presidente ha lasciato parlare il senatore Tittoni sopra la discussione generale; quindi forse io non potrei credermi tanto legato al fatto personale, ma mi ci legherò da me, perchè è inutile ripetere delle cose che sono state dette; ormai ciascuno ha formato la sua convinzione.

Io ho domandato la parola perchè il senatore Tittoni ha ripetuto il mio nome parecchie volte e giacchè egli mi ha chiamato in scena, io sento il dovere di giustificare il soggetto pel quale egli mi ha rimproverato. Per quanto il senatore Tittoni sia entusiasta di questa legge, troverà un po' strano che in 30 e più articoli non ci sia nulla da correggere e che il progetto sia il colmo della sapienza; siccome anche, che in materia così grave il Senato non debba dire la sua parola e contribuire con l'opera sua. Supponendo anche che la legge sia buona, come la crede il senatore Tittoni e come non la credo io, non vedo il perchè il Senato non possa portarvi delle correzioni per migliorarla. Alcune appaiono assolutamente necessarie; per esempio, quella dei due presidenti è evidentemente una contraddizione sfuggita alla Camera che ha introdotto un cambiamento senza completarlo: e così via dicendo. E così la intro-

duzione di straforo di un nuovo diritto pubblico che è cosa assai grave, e così la rottura della fede dei contratti, cosa gravissima. Queste cose non hanno che fare nulla colla municipalizzazione. Quest'ultima mi fa pensare all'argomento con cui l'onorevole Lampertico che dal Tittoni è stato citato, ha ciò giustificato, dicendo che le esigenze economiche s'impongono alle considerazioni giuridiche. Questa è una delle forme della vecchia massima che il mezzo giustifichi il fine e che noi abbiamo rimproverato ai nostri nemici. Chi ci avrebbe detto che sarebbe diventato un argomento a nostro uso, lo che proprio dimostra che l'abito non fa il monaco. Ad ogni modo, ripeto, nè il senatore Tittoni e forse neanche il ministro sono persuasi che questa legge sia talmente perfetta che non ci si possa portare modificazioni.

Giolitti. Io ho detto solo che gli emendamenti la peggioravano.

Vitelleschi. E quindi ho ragione di credere che questi emendamenti non si vogliono, perchè non si vuole riportare la legge alla Camera. Ora onorevole Tittoni, lei che sta fuori di Roma e che non viene qui che per certe date circostanze....

Tittoni. Domando la parola per fatto personale.

Vitelleschi, circostanze che dimostrano l'interesse che lei prende a certe quistioni, ma che non è presente al nostro costante lavoro, non ha occasione di vedere come questo procedimento si applichi di frequente. Alla fine della stagione noi abbiamo votati fino a venti progetti di legge senza discussione, perchè non si voleva o non si poteva riportarli alla Camera. Quei quattro o cinque insignificanti progetti nei quali ci si è lasciata introdurre qualche modificazione non possono stare a petto dei grossi progetti dei bilanci dello Stato, sui quali il Senato passa sempre la sua sabbia senza dir nulla. Del resto, se io ho fatto questa osservazione non l'ho fatta per opposizione, ma l'ho fatta perchè, avendo altamente il sentimento di rispetto per questo Corpo cui mi onoro appartenere, mi pare che questa consuetudine diminuisca l'importanza ed il valore dell'Assemblea. Credo che questo sentimento debba essere nell'animo di tutti i senatori e dovrebbe essere nell'animo dei ministri.

Non parlo più particolarmente dei presenti, ma di tutti quelli che hanno fatto prevalere questa abitudine, e che non hanno inteso e non intendono che a un comodo immediato di non fare un'altra

discussione alla Camera, che poi non è il mare a bere, e per ciò sacrificano questa istituzione; perchè quando nel concetto del paese si ritenga non avere più nessuna influenza nella vita politica, come non può essere altrimenti dal momento che nelle grosse questioni non può dir mai la sua parola, essa necessariamente decade: anche perchè nasce nell'animo dei senatori stessi un certo sconforto, che fa sì che sentano meno fortemente del loro ufficio. Il giorno che questa istituzione dovesse rendere al paese e al Governo stesso un qualche servizio, il paese e il Governo non la troveranno più.

Del resto non è il caso unico dell'Assemblea italiana, pur troppo le alte Assemblee sono tutte minacciate o sono state logorate da questo male; non ce n'è che qualcuna che ha resistito per la energia della razza e per quella sapienza dei loro uomini di Stato, che manca a noi. Ora, siccome specialmente nei tempi d'oggi, io credo che l'azione di questo Consesso sia utile e necessaria, mi spiace di vederlo così pian piano mettere in disponibilità. Il caso di cui ci occupiamo in questo momento è uno che testimonia quanto sia dannoso questo sistema. Io credo che in questa legge a parte altre mende che contiene, pur nullameno se si lasciava il Senato introdurre certi miglioramenti, che forse alla Camera per certe date condizioni non sono neanche possibili, e che sono possibili qui, questa legge avrebbe lasciato fare un esperimento che poteva essere vitale. Così come è questa legge produrrà, malgrado il lirismo dell'onorevole Tittoni, specialmente per questi due articoli, e conoscendo l'indole del paese ed il carattere dei nostri comuni, tali guai che si sarà obbligati a tornarci sopra. E non dico altro in riguardo alla questione promossa dall'onorevole Tittoni. Ma giacchè ho la parola io devo ringraziare l'onorevole ministro delle parole cortesi che ieri ha detto a mio riguardo; solamente la polemica avendo le sue esigenze questa volta si è contenuto di farmi passare per un antidiluviano, che mi sarei formato prima che il diluvio travolgesse la politica italiana cioè al 1876. No, onorevole ministro, io ho votato parecchie leggi, da quell'epoca in poi: non ne ho votate molte e ella, onorevole ministro, ha detto benissimo che se avessero potuto passare soltanto le leggi approvate dal senatore Vitelleschi, ne sarebbero passate poche, ed è nel vero; non dico però che non sarebbe stato meglio perchè ne abbiamo fatte anche troppe.

Il ministro ha detto che fra me e lui c'è un

profondo abisso di opinioni: forse ce n'è meno che non pare, forse io sono meno codino, di quel che paio, e forse l'onorevole Giolitti è meno rivoluzionario che non si mostra. (*Viva ilarità.*)

Ma c'è tra noi una grave differenza sul modo d'intendere l'arte di governo, la quale nelle sue grandi linee e nei suoi obbiettivi non ammette grandi variazioni.

Si è detto che bisogna progredire, che non bisogna fermarsi, e guai a chi si ferma, ci è stato detto. Ecco: anche il progresso è questione di limite, fino ad un certo punto c'è il progresso, al di là c'è il regresso, e questo avviene quando per fare del progresso si governa male. Ora che cosa ci ha che fare col progresso il rovinare i comuni coi debiti? Che cosa ha che fare col progresso il mettere con le imposte alla disperazione i contribuenti? Ci sono certe leggi di Governo che sono eterne: come in un uomo così in uno Stato, il suicidio non segnerà mai un progresso, ma una triste decadenza. Ci sono delle cose che sono mutevoli e progressive, ve ne sono altre che sono immutevoli ed eterne; il talento dell'uomo di Stato consiste nel riconoscere quali sono le progressive, e quali non. Voi rovinate il paese dicendo che questo è un progresso, e questa parola copre tutto, quando vi occorre di far passare una legge, e chi si oppone è un antidiluviano. E non dico più altro perchè ciò mi ricondurrebbe a entrare in materia della quale si è detto abbastanza. Io ho solamente voluto giustificare le parole che ho detto riguardo al Senato, ho voluto ringraziare l'onorevole ministro dell'estrema cortesia che mi ha usato, ma ho voluto anche raddrizzare la seconda opinione che egli ha cercato di far prevalere sul mio conto, solo perchè desidero che il mio paese non vada in rovina.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Luigi Rossi.

Rossi Luigi. Onorevoli colleghi, coloro i quali hanno assistito a questa discussione dal suo inizio fino ad oggi, devono aver notato che i valorosi oppositori di questo disegno di legge sono passati per le più bizzarre metamorfosi. Hanno cominciato a definirla come una pericolosa legge sociale, un nuovo strumento per i collettivisti. Sono passati a censurarla come un attentato alla potestà regia e alle norme statutarie, poi l'hanno attaccata come una legge esiziale per l'economia dei comuni; più tardi, ed è stata la tesi dell'onorevole Gabba, come una legge che offende i vin-

coli contrattuali e danneggia i diritti dei terzi a profitto del comune. Ieri infine, a proposito degli articoli 28 e 29, la legge è stata nuovamente investita come una legge esiziale per gl' interessi dei nostri municipi. Poco fa l' onorevole Bordonaro, nella sua infinita discrezione, si limitava a chiamarla una legge di rapina. E l' onorevole Vitelleschi, il più autorevole fra tutti, l' onorevole Vitelleschi, che si assise all' opposizione dal 1876 in poi, com' egli disse, per la difesa della patria, finiva la sua elegia con queste precise parole: questa legge mette a repentaglio l' esistenza stessa del paese.

Seguiremo queste critiche evitando, il più che sia possibile di rientrare nella discussione generale, toccandola solo quel tanto che occorra per discutere i due articoli attaccati. Si assicuri l' onorevole presidente che io non commetterò l' errore che hanno potuto commettere altri.

Veramente per quelli i quali hanno votato il passaggio agli articoli, con la chiusura della discussione generale, e che hanno votato la legge nella casistica dell' articolo 1^o, per costoro è oziosa ed accademica la discussione sugli articoli 28 e 29; perchè, accettato il principio informatore della legge, accettato il fine, bisogna fornire i mezzi per attuare il fine medesimo.

Però, anche a prescindere da questo pregiudiziale obietto, sarà assai facile confutare gli argomenti che sono stati dedotti, tanta è stata, a mio parere, la infelicità della critica.

Si sono poste sostanzialmente queste tre proposizioni che riassumo al Senato.

Innanzitutto il disegno del Governo introduce un nuovo regolamento nella nostra legge comunale e provinciale, in quanto consente quello che era vietato, cioè di contrarre mutui al di là del limite posto dall' articolo 163 della legge comunale e provinciale, e in quanto consente nuove eccedenze oltre i limiti legali della sovrimposta, allo scopo di esercitare i servizi pubblici.

La seconda proposizione, sviluppata dall' onorevole Di Camporeale, ed abbracciata dall' onorevole Vitelleschi, è questa: si carica, per trovare il mezzo con cui rovinare i comuni, il tributo immobiliare, si gittano alla folla delle grandi città i diritti dei proprietari dei beni rustici.

Terza proposizione: gli articoli 28 e 29 sono i più gravi e pericolosi della legge, perchè trascinano i comuni in operazioni rovinose e ad accumulare, per questo scopo, debiti su debiti.

E, continuava l' onorevole Di Camporeale, dimo-

strandando che è impossibile supporre (questa è stata la sua preferita tesi), è impossibile supporre che i comuni possano essere dei buoni amministratori.

Non basta ancora: il comune, fu detto, è tutto ciò che di più anti industriale si possa immaginare; è stata la tesi che venne trattata come un ripiego dell' ultima ora dall' onorevole Colombo.

Tutte queste proposizioni, onorevoli colleghi, sono profondamente erronee.

Intanto è un errore di diritto il supporre che si sia introdotto con questo disegno di legge qualche cosa di nuovo a proposito delle disposizioni attinenti ai mutui e alla sovrimposta fondiaria, imperocchè l' articolo 163 della legge comunale e provinciale sta a dimostrare che il principio di eccedere questo limite è già posto nella legge. Ed ha avuto torto il senatore Colombo quando ieri ha dato lettura di questo articolo omettendo il primo inciso. Possiamo avere una opinione pro o contro la legge, possiamo discuterla, secondo le nostre forze o le nostre debolezze; ma quando si parla del principio regolatore della materia che si tratta, bisogna essere esatti.

L' art. 163 è così concepito: *salvo i casi speciali previsti dalla legge nessun mutuo può essere concesso, ecc. ecc.* »

Dal che si desume che la legge ammette già in potenza di potere eccedere il limite ivi stabilito.

Di converso l' articolo 29 del disegno di legge non aggiunge eccedenza ad eccedenza, oltre il limite della sovrimposta fondiaria.

Piacque alla diligenza dell' Ufficio centrale di stabilire nella sua relazione, a questo riguardo, una interpretazione autentica; ha fatto bene perchè sempre giova la chiarezza: ma effettivamente nemmeno occorre, tanto è preciso il testo dell' articolo.

In ordine alle disposizioni dettate per fornire i mezzi con cui assumere l' esercizio diretto dei servizi comunali, il senatore Di Camporeale, seguito dal senatore Vitelleschi, ha posto la proposizione che si carichi unicamente la proprietà immobiliare.

Ora, me lo perdoni, ma questo suo concetto, che pare sia diventato per alcuni nostri colleghi una fissazione, appare erroneo a chiunque abbia una nozione appena elementare di ciò che accade nei comuni.

Quando si tratta di piccoli comuni che non abbiano altra risorsa, che il bene immobiliare, si

capisce che strumento della imposta, e fonte della spesa, sia unicamente quel solo di cui è dotato il comune; ma venire al Senato a dire, come ha fatto ieri il senatore Di Camporeale e come ha ripetuto oggi il senatore Bordonaro, che il carico delle spese comunali va solo a pesare sulla proprietà immobiliare è rasentare il colmo dell'audacia.

Nelle grandi città, e citerò la vostra Palermo, come la mia Milano, il bilancio comunale è coperto per tre quinti dal dazio consumo.

A Milano, sopra un bilancio di poco più di 25 milioni, abbiamo 15 milioni di dazio consumo, un tributo che un uomo eminente, membro dell'Ufficio centrale, in occasione di una legge discussa ora fa circa un anno, l'onorevole Vacchelli, definiva un'imposta progressiva a rovescio, dove chi ha meno, paga più.

Quando dunque si viene a dire che i comuni sono un carico esclusivo delle proprietà immobiliari, si dice cosa che è lontana dal nostro ordinamento comunale. Può dispiacere di aver buttato là certe affermazioni, ma una volta che si sono dette, bisogna subirne le conseguenze. Chi usa della critica deve sopportare la critica, non se ne scappa.

Il terzo ordine di accusa è il seguente: Gli articoli 28 e 29 sono i più gravi della legge, sono tali da indurre i comuni ad accumulare debiti su debiti allo scopo di rendere possibili operazioni rovinose.

Anche questo concetto è lontanissimo dal senso intimo della legge. Fu ripetute volte detto che la municipalizzazione è istituto necessario e inseparabile dalle funzioni del comune; infatti laddove non sono imprenditori, i servizi debbono esser fatti da esso.

E siccome poi più di 300 comuni hanno spiegato una tendenza, vivissima, secondo il moderno spirito sociale, a municipalizzare, e quindi ad esercitare anche quelle aziende che possono essere lucrose, allo scopo di devolvere a vantaggio della collettività gli utili che si sprigionano dai servizi comunali, così il Governo, che deve vigilare alla difesa di tutti i diritti, doveva provvedere con opportune discipline. Questo è il concetto della legge.

E il senso degli articoli 28-29 è di prestare i mezzi opportuni per esercitare i servizi.

Il senatore Di Camporeale obbiettava che non può ammettere che i comuni abbiano ad essere buoni amministratori.

Io non sono mai riuscito a comprendere da che cosa derivi questa sua delusione personale, che i capi dei comuni non possano essere buoni amministratori. Egli recitava ieri la solita nota; e diceva: Voi non farete altro che indurre i comuni a fare nuovi debiti. E aggiungeva: È vero che acquistate un'azienda, ma non muta la condizione dei fatti. Se io facendo un debito compro una casa, o una vigna, ho la casa e la vigna, ma ho anche il debito corrispondente.

Ed io rispondo, sì, avete il debito, ma avete anche la casa e la vigna.

Se questo denaro è speso in un aumento patrimoniale, in qualche cosa che è produttivo per l'azienda comunale, è evidente che contro la partita debiti vi è la contropartita dell'aumento patrimoniale. Nè vedo in che modo si possa foggiare diversamente il ragionamento, quando si esamini spassionatamente la posizione delle cose.

Ho detto poco fa che non riescivo a comprendere in che modo la opinione personale dell'onorevole di Camporeale fosse così assoluta contro i reggitori dei comuni.

Io, per esempio, ho un'opinione diversa dalla sua.

Ho questa opinione: che le aziende comunali possono essere, come tutte le aziende di questo mondo, amministrate bene e amministrate male; possono avere buoni e cattivi amministratori. Con questo a loro favore: che, siccome hanno maggiori controlli da parte del pubblico e dell'autorità tutoria, il danno che possono provocare, il danno che può derivare da una meno buona amministrazione è sempre un danno minore di quello che possa derivare alle aziende di altra natura.

I nostri colleghi Di Camporeale e Vitelleschi sono arrivati ieri, ad escludere che la Giunta provinciale amministrativa possa esercitare la sua vigilanza.

La Giunta provinciale amministrativa ha detto l'onorevole Vitelleschi, che cosa potrà fare?

Si tratta di esercitare un servizio assunto direttamente dal comune; il servizio è stato votato dal Consiglio comunale; non resta più che fare il debito, anche la Giunta provinciale amministrativa consentirà e rinuncerà alla sua tutela.

Ragionando a questo modo, non è più possibile la discussione.

Il giudizio è così dogmatico, che sfugge a qualunque contraddittorio.

L'onorevole Colombo, il quale ha usato l'ar-

tificio di venire ultimo nel dibattito per rientrare *sine lege* nella discussione generale, ha trattato l'argomento sotto un aspetto affatto speciale.

Egli ha così posto il suo assunto: la municipalizzazione è nella legge, onde conviene disciplinarla e dirigerla.

E aggiungeva: sarei anche portato a votare il progetto: non però gli articoli 28, e 29, perchè non v'è niente di meno industriale delle aziende comunali. Ed ha fatto il confronto fra le aziende private, le società mercantili, e le aziende comunali, ed ha detto che a queste manca la molla dell'interesse, l'attitudine tecnica, che è impossibile stabilire gli ammortamenti per certe industrie speciali; che mancheranno i direttori perchè il comune non saprebbe pagarli come dovrebbero essere pagati uomini che presiedono ad una grandiosa e lucrosa azienda.

Veda, onorevole Colombo; si può fino ad un certo punto ammettere che per certe industrie speciali sia meno adatto amministratore il comune: ma un'affermazione così generale e assoluta come la sua, non può essere accolta.

L'eccezione non può sostituirsi alla regola.

Spetterà a coloro che debbono deliberare, perchè poi anche questi Consigli comunali non sono un'accolta di pazzi, spetterà a coloro che devono vigilarli di far rientrare la deliberazione nei confini più savii. Se un'industria, se un servizio diretto, non sia rispondente ai caratteri che deve avere un'azienda comunale non l'approveranno. — Le cautele della legge sono infinite e nella pratica appariranno anche maggiori di quello che appaiono oggi alla semplice lettura del progetto. Ma nella massa dei casi il ragionamento dell'onorevole Colombo assolutamente non va.

Tra le due storie: la storia delle gestioni comunali e quella delle società industriali e commerciali, la meno melanconica, onorevole Colombo, è la prima. Dal 1860 in poi è seminata di funerali industriali e mercantili la via. — Noi abbiamo veduto seppellirsi i principali Istituti d'Italia, e lei deve pur ricordare nella nostra Milano la famosa banca di costruzioni di cui era direttore l'onorevole Brioschi e presidente l'onorevole Bellinzaghi.

Aprò anzi una parentesi. L'onorevole Bellinzaghi (tutti l'hanno conosciuto) fu buon amministratore del comune di Milano, lo ha diretto, e bene, per 18 anni; ed è stato invece infelicissimo presidente di aziende industriali. Fu presidente non solo della

banca di costruzione, ma anche della Banca Nazionale, che ebbe giorni infelici. Ora siamo a riva e possiamo parlare liberamente, siamo a riva per la cura del sangue fatta alla banca e che dura 10 anni, dal progetto presentato alla Camera sotto il Ministero Giolitti.

L'onorevole Colombo ha fatto questa obiezione: i comuni hanno dei controlli insufficienti mentre le società anonime hanno dei controlli più efficaci, hanno gli azionisti e vi è la responsabilità degli amministratori. Ma, onorevole Colombo, se non sapessi quanto lei è conoscitore della materia, io dovrei dubitare che ella non abbia meditato su questo argomento. Gli azionisti furono chiamati i più docili e più tranquilli animali. — La responsabilità degli amministratori delle società anonime è un mito. Nella pratica non esiste quasi mai questa responsabilità. E sapete perchè? Perchè l'articolo 152 del Codice di commercio ha stabilito il principio della responsabilità collettiva.

Se gli affari vanno bene, nessuno insorge. Se vanno male precipita il prezzo delle azioni e gli amministratori, anche acquistandone poche a poco prezzo, rendono impossibile agli azionisti l'esperimento della responsabilità. È quindi assurdo sostenere che nelle società anonime vi siano maggiori controlli e maggiori cautele, che nelle amministrazioni comunali, che sono vigilate dal pubblico, dalle minoranze dei Consigli e dalle autorità tutorie.

Nè basta: continuo la mia critica al discorso dell'onorevole Colombo. Egli è la mia più grande preoccupazione, perchè, avendo esaminato la tesi sotto un aspetto nuovo all'ultima ora, desidero che anch'egli una adeguata risposta la trovi.

Egli ha considerato anche il lato politico della questione, e ha detto che quello che più teme è il personale, il quale sarà più costoso. E dopo aver trovato un alleato nell'americano Bowcher, ne ha ripetuto le parole, e cioè: gli operai delle aziende comunali eleveranno i salari anche delle aziende private.

Non so se l'onorevole Colombo, quando avanzava cotesta proposizione, si ricordava di un'altra sua, quella con cui rimproverava i comuni d'incapacità nello esercitare le aziende industriali, perchè non avevano l'abitudine di pagare sufficientemente l'alto personale tecnico. Un'azienda industriale troverà un direttore perchè lo paga 40, 50 mila lire all'anno, il comune si limita a pagarlo 5 o 6 mila, e quindi non può avere l'uomo che segua i progressi scientifici.

Di modo che la sua critica, avvicinando queste due proposizioni, porta a questo risultato: di censurare i comuni in quanto pagano poco chi sta al vertice della grande piramide sociale e di pagare troppo quelli che sono alla base.

Io non credo che l'onorevole Colombo abbia meditato su quello che vi sia di men che umanitario in questa sua proposizione. Noto però che io non starò a dolermi se l'esercizio diretto delle aziende comunali porterà al risultato di retribuire meglio quelli che sono alla base, e meno quelli che sono in alto.

Le leggi sono fatte non per i pochi, ma per la generalità dei cittadini e quanto più sono quelli che sono beneficiati da un determinato provvedimento legislativo, tanto più mi sento trascinato a votarlo.

E un'altra risposta gli presento ed è che al posto le leggi economiche determinano sempre i loro immancabili effetti, e che quindi la legge del mercato si imporrà sempre anche nel caso di aziende comunali, per gli effetti dei salari.

Fu detto e ripetuto che questa legge non è perfetta. E sia. — La perfezione non è di questo mondo, nè negli uomini, nè tampoco nelle cose. — Perfetta non è nemmeno la minoranza del Senato. So anche che quando si va a ritoccare una legge, si finisce per lacerarla brani a brani e perderne il significato intimo, e so che talora è meglio sopportare qualche difetto di forma piuttosto che alterarne l'intima sostanza, la natura.

Ecco perchè io voto di buon grado questa legge com'è, pur ritenendo che non sia una legge perfetta. Se la minoranza, quella che io spero sia la minoranza del Senato, avesse proposto qualche cosa di buono e di concreto, e non si fosse limitata alla parte di demolitrice, probabilmente le sue proposte sarebbero accolte anche da noi. Saranno invece respinte, perchè non è sembrato che avessero codesto carattere.

Il senatore Vitelleschi ha alluso alla autorità del Senato, quasichè questa autorità possa venire poco o molto menomata, per ciò solo che questo progetto passi così com'è, senza le correzioni del Senato.

Ebbene anch'io mi onoro altamente di appartenere a questa altissima Assemblea. Mi onoro appartenere a questa che è veramente, per i rapporti sociali e politici, un corpo conservatore dello Stato. Ma io sono pur lieto, e mi sento

pure orgoglioso di essere, nel giudicare di codesta questione, all'unisono coll'anima popolare del paese. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Mezzanotte, relatore. Mi atterro strettamente all'argomento in discussione, ossia all'esame degli articoli 28 e 29 della legge, poichè sul concetto fondamentale e sui 27 articoli adottati dal Senato ho già espresso il pensiero dell'Ufficio centrale. Per verità anche sull'argomento dei mutui io ho ragionato, nella discussione generale, e lo stesso senatore Di Camporeale ha ricordato alcune delle mie argomentazioni. Onde anche a questo riguardo io mi limiterò a poche considerazioni riassuntive, rese indispensabili in seguito alle novelle obiezioni che sono state sollevate ieri ed oggi.

Il limite prescritto dall'articolo 163 della legge comunale a provinciale non era imposto dalla legge organica del 1865, e non era imposto perchè, sempre approssimativo, e direi arbitrario nella misura, pareva non potersi bene attagliare ad ogni specie di comune, ad ogni specie di mutui, ad ogni specie di condizioni locali; ma si dettarono delle norme di tutela per contenere i comuni nell'uso del loro credito. Se il limite di cui si discute fu introdotto dalla legge del 1888 fu per l'abuso che i comuni, con la tolleranza della autorità tutoria, avevano fatto del credito, volgendolo a spese improduttive, e perfino a pareggio della parte ordinaria del bilancio; onde non soltanto fu imposto quel limite contenuto nell'art. 163 del testo unico, ma furono imposti altri freni i quali sono enumerati nel precedente art. 162.

Ora quale analogia vi può essere tra mutui di quella sorta, e questi, di cui ragioniamo, i quali debbono considerarsi strumenti di produzione perchè come tali debbono essere dimostrati, e riconosciuti? Ma s'aggiunga che pel disegno che abbiamo innanzi non si torna semplicemente alla legge del 1865, ma si conservano tutti i freni, i quali sono stati introdotti posteriormente; anzi si rafforzano, perchè all'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa si è aggiunta quella della Commissione Reale. « I mutui debbono essere deliberati dal Consiglio comunale colle forme volute dalla legge comunale ed il parere dato dalla Commissione Reale vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo ». Sono queste le parole dell'articolo che discutiamo.

Quindi si è sostituito alla autorizzazione di un consesso locale, che spesso subisce le influenze locali, quella di un consesso, il quale, per la sua autorità ed anche per la distanza dai luoghi, dà maggiore garanzia d'indipendenza e di libertà di giudizio. Ancora io debbo ricordare che i mutui contemplati in questo articolo servono ad evitare od a sostituire mutui più onerosi verso l'imprenditore, il cui corrispettivo, che comprende interessi, ammortamento del debito e lucro dell'imprenditore, sol perchè formato da canoni, da sovvenzioni o da prestazione degli utenti, non è computato agli effetti del limite dell'articolo 163. E perchè poi dovrebbe esservi computato, quando il municipio converta quel debito contraendolo direttamente, e mutando il nome del creditore? Ciò si risolve in una questione di forma, ma che varrebbe a vulnerare la sostanza, e ad impedire che ad un debito più oneroso si sostituisca un debito meno oneroso.

Esposte queste osservazioni, per tutto il resto io mi riferisco a quanto ebbi a dire in occasione della discussione generale; e vengo all'argomento che non ho avuto da trattar prima, a quello cioè che riguarda la sovrimposta; e su di esso richiamo l'attenzione del Senato. L'articolo 29 è formato da due parti che si riferiscono a due casi affatto distinti fra loro. Il primo comma si riferisce a quei comuni che si trovano già nella condizione di avere ecceduto il limite legale della sovrimposta, e non ne chiedono l'accrescimento. Il secondo comma riguarda il caso dei comuni i quali per l'assunzione diretta dei pubblici servizi domandano l'accrescimento della sovrimposta o domandano di eccedere la misura legale di essa.

Sono due casi distinti; esaminiamo l'uno e l'altro.

Primo caso: quando un comune si trova nella condizione di avere ecceduto il limite legale della sovrimposta non può più inscrivere in bilancio spese facoltative: ora poichè, come è stato ricordato, circa tre quarti dei comuni del Regno si trovano in siffatta condizione, sotto questo aspetto la legge per loro sarebbe inutilmente scritta. A rimuovere codesta pregiudiziale, e non a concedere autorizzazione di accrescimento di sovrimposta, è inteso questo primo alinea dell'articolo 29, del quale ecco i termini: « l'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione dei pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente

legge, ed alla erogazione delle relative spese quando anche abbiano carattere facoltativo ». Con questo comma dunque si permette che s'iscrivano in bilancio le su indicate spese facoltative, ma non si permette altresì di potersi accrescere la misura della sovrimposta.

E la legge è logica, perchè siccome bisogna provare la utilità economica della assunzione diretta del pubblico servizio, la legge prevede che derivi un avanzo e non una deficienza dall'iscrizione di quelle spese facoltative. Supponiamo che si voglia assumere il servizio delle affissioni, che certamente dev'essere proficuo, poichè altrimenti non dovrebbe essere autorizzato; che cosa avverrà? Che da quei proventi si avrà una novella entrata in bilancio, con la quale si potranno diminuire altre gravezze, non una deficienza da dover coprire con ulteriori imposte.

Ma se nella esecuzione si andrà errati, se invece di un profitto si avrà una perdita, questa sopra chi cadrà? Sopra tutti i contribuenti, che han voluto quell'assunzione diretta, perchè con codesto alinea non si autorizza eccedenza sulla sovrimposta. Alla perdita dovrà rimediarsi con economie, con imporre delle altre gravezze; ma la sovrimposta non potrà essere accresciuta, perchè a siffatto accrescimento osta l'articolo 284 della legge comunale e provinciale che non è stato abrogato.

Ora veniamo al secondo caso, che è preveduto dall'altro comma dell'articolo, caso che si verifica quando si domandi di accrescere la sovrimposta o di eccederne la misura legale. Attualmente questo caso è regolato dall'articolo 284 della legge comunale e provinciale, che contiene tre prescrizioni, cioè che la eccedenza o l'aumento sia autorizzato dalla Giunta provinciale amministrativa, che l'autorizzazione non si possa dare se non per le spese obbligatorie o per le facoltative comprese nella legge del 23 luglio 1894, e che s'impongano le tasse le quali sono enumerate nella nota legge dell'agosto 1870.

Ora codesto secondo alinea in che modifica l'articolo 284 della legge comunale e provinciale? Unicamente nella parte che riguarda la competenza di chi deve autorizzare; muta soltanto il giudice; le altre prescrizioni dell'articolo 284 non sono abrogate.

Leggo l'alinea:

« Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza

di sovrimposta, il parere della Commissione Reale, emesso ai termini dell'articolo 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 284.

Dunque è variata la sola competenza.

Alla autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa è sostituita l'autorizzazione della Commissione. Donde si può ricavare che le altre parti dell'articolo 284 siano state abrogate? Non c'è una parola dalla quale ciò si possa arguire.

Ma il senatore Colombo osservò che si è soppresso il diritto a ricorso. Codesta soppressione è naturale, perchè gli effetti del ricorso si hanno sempre. Oggi, per aversi il 2° grado di giurisdizione è necessario un ricorrente. In forza dell'articolo che è in discussione, il secondo grado di giurisdizione si avrà sempre, in tutti i casi, a prescindere da qualunque azione individuale, poichè al parere della Giunta amministrativa deve succedere sempre quello della Commissione Reale. Si rifletta pure che col sistema attuale non sempre è facile che si abbia il ricorrente, specialmente quando le popolazioni sono invase da potente desiderio di raggiungere un determinato fine.

Questo per la sostanza. Quanto alla forma poi, io non so come si potrebbe ammettere un ricorso contro un parere, mentre, per ammettersi un ricorso è necessario un provvedimento definitivo. Anzi è mia opinione che contro il provvedimento definitivo, che, secondo la prima proposta ministeriale era costituito dal decreto del prefetto, ed ora dalla deliberazione degli elettori, vi sia luogo al ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per violazione del diritto.

Quindi avremo anche un terzo grado di giurisdizione.

Detto ciò a chiarimento dell'articolo, debbo dire una parola sull'ordine del giorno. E, innanzi tutto, dirò, che sebbene non intendo infastidire il Senato col giustificare minutamente tutte le frasi della mia relazione perchè, qualunque il loro senso, qui preme di assodare il significato dell'articolo; pure parmi che risultino da quelle così le ragioni per le quali accettiamo il presente disegno, come quelle per le quali proponiamo l'ordine del giorno.

Nella relazione, ad esempio, è scritto che « devesi innanzi tutto osservare che le disposizioni dell'articolo 29 valgono a rimuovere solo *un fine*

di non ricevere, non le condizioni che la legge vuole che siano osservate, come, ad esempio la preliminare imposizione delle imposte enumerate nell'articolo 284 della legge comunale e provinciale ». E così di seguito.

L'ordine del giorno poi non è stato presentato a causa del disegno che discutiamo, ma in occasione di esso, ed a causa della legislazione vigente. Difatti, noi ci siamo lamentati che l'equilibrio tributario costituito dalla legge organica del 1865 è stato turbato da posteriori leggi fiscali e in particolar modo da quelle del '66 del '70, non già dal disegno in esame; ed abbiamo perciò domandato che si ristabilisca quell'equilibrio che attualmente non più esiste.

Dati questi chiarimenti, e riferendomi per tutto il resto a quanto ho detto nella relazione, non mi rimane che pregare il Senato, perchè voglia, per le diverse ragioni esposte, accogliere favorevolmente così gli articoli 28 e 29, come l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

Di Sambuy. A dire il vero, qualunque mia velleità di entrare nel presente dibattito avrebbe dovuto svanire completamente, dopo di aver udito i tre poderosi discorsi degli oratori che ieri hanno parlato al Senato.

Ed in vero bisognerebbe tacere dopo le considerazioni fatte dall'onorevole Di Camporeale intorno alle cattive condizioni finanziarie dei comuni ed al loro peggioramento con l'approvazione della presente legge, ricordando egli come più di 5000 comuni superano di già in Italia la sovrimposta: converrebbe tacere dopo le pratiche osservazioni dell'onorevole senatore Colombo il quale ha detto una parola assai triste, affermando che bisognava pure andare incontro a disastri per convincere chi va per la maggiore: dovrei infine tacere davanti alle dichiarazioni del senatore Vitelleschi, convinto esser inutile qualunque discorso, quando chi propone la legge dichiara apertamente che la si peggiorerebbe con qualsiasi emendamento. Sarebbe proprio il caso di ricordare il proverbio arabo che la parola è d'argento ma il silenzio è d'oro.

Però, tale mi sprona un desiderio di vedere in qualche modo migliorata una legge che io ritengo pericolosissima, che vengo a chiedere sugli articoli 28 e 29 delle assicurazioni che non mi obblighino a votare contro e che possano, se pure

è possibile, rassicurare la mia coscienza di vecchio amministratore.

Si è già detto e si è ripetuto molte volte quanto sia pericoloso di aprire ai comuni larga la via ai debiti; ma nessuno ha osservato come chi dovrebbe essere prudente più che altri mai in questo ordine di idee è proprio il ministro dell'interno, il quale non può negare la mala amministrazione di molti comuni.

Rispondendo ieri al mio amico Colombo che spesso le società industriali fallivano per difetto di buona amministrazione, il che certo io non nego, dimenticava di essere stato, proprio lui, costretto a sciogliere in due anni ben 514 comuni per cattiva amministrazione.

È vero che dal Ministero dell'interno mi è venuta solo la cifra di 432 comuni disciolti, ma compulsando documenti io aveva trovato nel 1901, 165 comuni sciolti, nel 1902, 295, nel 1903, 54, il che dava a me la cifra di 514 comuni, cioè, nientemeno che la sedicesima parte dei comuni italiani.

Ed a questi si apre illimitata la via dei debiti.

Il senatore Rossi citava testè l'esempio di Milano e di Palermo; io non lo seguirò sopra questa strada, perchè non parlo nè di Palermo, nè di Milano, nè di Torino; queste grandi città sono un'eccezione nei comuni italiani, e ne rappresentano l'un per cento appena.

Io m'interesso essenzialmente della gran massa dei comuni, i quali sono spesso in mano di cattivi amministratori. Se il Governo avesse bisogno all'uopo di maggiori informazioni, anche più esatte di quelle che posso dare io, non avrebbe difficoltà a trovarle, poichè il senatore Vitelleschi diceva or ora che in questi giorni si trovano molti prefetti al Senato. (*Si ride.*)

Orbene nessuno più dei prefetti dovrebbe votare contro gli articoli 28 e 29, perchè conoscono bene le condizioni nelle quali sono i comuni e sanno benissimo che pericolo vi è con questi articoli 28 e 29 a facilitare certe imprese che gioveranno forse più a singoli individui che non alle masse.

Ma lascio i prefetti; lascio che il senatore Tittoni si consoli con Dante della cattiva amministrazione dei comuni e vengo a vedere quale guarentigia vi sia, contro gli eccessi che io temo.

Il ministro e i senatori favorevoli alla legge certo mi ricordano la Commissione Reale, la quale istituita con l'articolo 3^o della legge 17 maggio

1900 viene, per l'applicazione di questa legge, rinforzata di quattro membri. Ma con l'articolo 12 del presente disegno di legge la Commissione Reale dà solo un parere: *esamina le proposte e dà un parere favorevole o contrario*. Che cosa accade di poi? Il progetto di municipalizzazione per la costituzione di queste aziende speciali fa la sua strada, va al famoso *referendum*.....

Giolitti, ministro dell'interno. Se il parere è favorevole, va al *referendum*, se no, no.

Di Sambuy. Bene inteso; credo di aver detto esattamente, che la Commissione esamina il progetto e dà il suo parere, se questo è favorevole va al *referendum*; e se è pure favorevole il voto del *referendum*, che cosa accade? Sotto qual sorveglianza speciale si troveranno questi nuovi enti chiamati ad amministrare nel comune?

Non certo sotto la sorveglianza della Commissione Reale poichè io osservo che nel capo 3^o, che è quello appunto della vigilanza su questi nuovi enti amministrativi, la Commissione Reale sparisce. E si capisce. Come potrebbe la Commissione Reale sedente in Roma, avere un controllo effettivo, esatto, preciso, sopra tutti i piccoli enti amministratori che potranno sorgere negli otto mila comuni d'Italia? È impossibile, e allora noi torniamo alla legge comunale e provinciale, e di fatti l'articolo 20 della legge in discussione, rende responsabile di queste amministrazioni i prefetti. Poveri prefetti! I quali avranno da sorvegliare, o da far sorvegliare tutte queste aziende le quali si complicano dalle questioni locali, dai partiti nei Consigli comunali, dalle clientele, dai nepotismi, dagli affarismi, da tutte le pessime condizioni in cui verranno eretti questi enti.

Considerando tutte queste cose, io mi preoccupo delle infelici condizioni finanziarie dei comuni d'Italia, e credo che vi sia un solo mezzo di antivenire ai pericoli evidenti che stanno in grembo a questa legge.

Questo mezzo l'onorevole ministro dell'interno dovrebbe lui stesso proporlo, e rassicurare non tanto il Senato quanto il paese, con lo stabilire un *maximum* oltre al quale non si possa elevare la sovrimposta. Io vedrei solo in questo una vera e reale guarentigia, perchè se lascieremo illimitato l'aumento della sovrimposta, ciascuno che sia di buona fede vedrà dove andranno a finire le finanze municipali.

Stabilito un *maximum* insuperabile, si avrebbe una guarentigia reale; supponiamo sia il 100 %

invece dell'attuale 50 % portato dalla legge, e quando a questo provvedimento non si volesse venire, dichiaro francamente che non mi sarà possibile di votare gli articoli 28 e 29. Si sa ormai; sono i nullatenenti che votano le spese nei Comuni; ma chi avrà da pagarle? Non le pagheranno certamente i nullatenenti e tutto ricadrà, *more solito* sui fabbricati e sull'imposta fondiaria.

Io questo non posso volere; per me è sempre assioma di giustizia l'antico adagio *chi rompe paghi!*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Nell'ultima parte del suo discorso l'onorevole senatore Di Sambuy, ha proposto di stabilire per legge un *maximum* fisso nella sovrimposta, ma io debbo fargli osservare che questo *maximum* non avrebbe nessun valore, e glielo dimostro. L'imposta fondiaria in Italia, e lo sa il senatore Di Sambuy e lo sanno tutti i senatori, è la più sperequata di tutte, tanto che si va da comuni in cui la proprietà paga all'erario l'uno per cento a comuni dove si paga il 15 e il 20 %. Ora lo stabilire, come proporrebbe il senatore Di Sambuy, che la sovrimposta possa andare solamente al 100 per cento produrrebbe questo effetto, che nei comuni in cui l'imposta è bassissima questo 100 per 100 è quasi nullo.

Cito un caso: quello della provincia di Grosseto. Osservando le statistiche si trova che tutti i comuni hanno una sovrimposta che va al di sopra del 200 % in alcuni luoghi fino al 500 %. Per essa il 100 di imposta erariale rappresenta una somma derisoria; molti dei suoi terreni, quando è stato fatto il catasto, erano incolti e pagavano una lira di sovrimposta, e adesso sono fertilissimi. Ora se si stabilisce che in quei comuni non si possa mai andare al di là del 100 per 100 bisognerebbe ridurre alla metà e in qualche luogo alla quinta parte l'attuale bilancio comunale, o sopprimere addirittura il comune.

Viceversa nei comuni dove l'imposta erariale è altissima, e parlando al senatore Di Sambuy ricorderò tutta la pianura che si estende da Torino a Cuneo, dove l'imposta erariale è talmente alta che il 50 % che si paga ora rappresenta già un 8 o 10 % del reddito, ponendo la facoltà di andare al 100 per 100 si verrebbe alla confisca della proprietà. Adunque ritenga l'onorevole

oratore che nelle condizioni in cui attualmente trovasi l'imposta fondiaria in Italia non è possibile stabilire nella legge una somma fissa di sovrimposta, perchè essendo questa ragguagliata all'imposta principale, sarebbe sperequata nello stesso modo ed in alcuni comuni si andrebbe addirittura alla confisca della proprietà ed in altri si renderebbe impossibile il funzionamento dei servizi comunali.

È molto più efficace invece, e più pratica, la garanzia che offre la nostra legge comunale e provinciale, e ripeto ciò che già disse e dimostrò chiaramente il relatore a nome dell'Ufficio centrale, che questo articolo 29 cioè, contro cui tanti reclami si sono sollevati, non cambia per nulla assolutamente l'articolo 284 della citata legge.

L'articolo 29 dice: quando in seguito a votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, il parere della Commissione Reale tiene luogo dell'autorizzazione di cui nel 3° comma dell'articolo 284 della legge comunale e provinciale. L'articolo 284 è espressamente richiamato dalla legge in esame la quale dichiara altresì che dell'articolo 284 viene modificata solamente quella parte che riguarda la competenza per deliberare ai termini dell'articolo stesso. . . .

Di Camporeale. C'è un equivoco.

Giolitti, ministro dell'interno. Quando un articolo ne richiama un altro e dichiara che quest'altro è modificato in un punto soltanto, evidentemente significa che in tutto il resto l'articolo non è cambiato, e rimane qual'era con tutta la sua efficacia. Ora io domando: Il sostituire la Commissione Reale ad una Giunta provinciale amministrativa rappresenta una diminuzione od un aumento di garanzia?

Non si può dimenticare che la Giunta provinciale amministrativa è in parte costituita di funzionari governativi, ma che la maggioranza è rappresentata dall'elemento elettivo. Ora la Commissione Reale è composta, è bene ricordarlo, di due consiglieri di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti, di un funzionario del Ministero delle finanze, due del Ministero dell'interno, ai quali la legge che ora stiamo discutendo, aggiunge due membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un membro del Consiglio superiore di sanità e un funzionario superiore del

Ministero di agricoltura, industria e commercio. È evidente che una Commissione composta così offre maggiori garanzie e non subirà le pressioni degli interessi locali come può subirne la Giunta provinciale amministrativa.

Dunque noi qui non cambiamo assolutamente nulla, se non questo: rinforziamo le disposizioni dell'articolo 284 dando la competenza a giudicare a un corpo che non subisce in nessuna maniera le influenze locali, a cui sono estranei tutti gli elementi elettivi e tutti gli interessi particolari. Ritenga pure l'onorevole Di Sambuy che se la nostra imposta fondiaria fosse perequata, potrei accettare la proposta di fissare un limite massimo; ma nello stato di sperequazione in cui si è in Italia questo è impossibile. E del resto che questa sperequazione ci sia, basta solo ricordare il tempo cui risalgono i catasti in Piemonte: l'imposta fondiaria è ripartita in proporzione al reddito che davano i beni stabili nel 1804; evidentemente in 99 anni il valore generale e la coltivazione dei terreni è cambiata completamente. In Toscana si riferisce al 1835, e da allora ad oggi è cambiata sostanzialmente: se si va in Garfagnana troveremo in vigore il catasto quando Ludovico Ariosto ne era il governatore. Nessuno può immaginare che queste stime fatte in quei tempi, abbiano ancora qualche correlazione col reddito attuale. Quindi data questa condizione di cose non è possibile fissare una percentuale. . . .

Di Sambuy. Salvo eccezioni. . . .

Giolitti, ministro dell'interno. Eccezione sarebbe tutto il Regno d'Italia, perchè nelle provincie meridionali si trova il catasto del 1800 ed in Sicilia del 1715, per cui siamo in un terreno nel quale è impossibile stabilire una cifra percentuale.

Io concludo, perchè questo argomento è stato abbastanza trattato dal relatore dell'Ufficio centrale, e non potrei che ripetere quello che egli ha detto. In sostanza qui noi non facciamo che aumentare le garanzie, e quanto ai prestiti ammettiamo che si possano fare per assumere un servizio pubblico, e si comprende che se un comune vuole impiantare un gazometro, o una condotta d'acqua, non potrà farlo con i mezzi ordinari del bilancio, ma in questa legge si stabilisce un ammortamento di questi prestiti, ed il piano di questo ammortamento deve far parte del progetto finanziario, il quale non può aver seguito se non è approvato dalla Commissione Reale. In fine se qual-

cuno può fare delle critiche a questa legge può farle per i vincoli, che si sono posti, i quali potranno sembrare eccessivi e che in molti casi renderanno difficile la municipalizzazione, ma non si può considerare questa legge come un pericolo, perchè non bisogna dimenticare, che anche le leggi attuali consentono di assumere dei servizi pubblici da parte dei comuni. Ora noi siamo arrivati ad un punto in cui siccome l'opinione pubblica s'impone a volere la municipalizzazione di alcuni servizi, questa assunzione di servizi si fa senza freni, senza valide garanzie, per semplice deliberazione di un Consiglio comunale e noi abbiamo avuto degli esempi di errori gravissimi stati commessi in questa materia. Ora io credo che una legge di freni come questa sia una garanzia delle più solide che si possano immaginare per la sicurezza delle finanze comunali.

Per non ripetere cose che ormai ho detto mi limito a queste semplici dichiarazioni pregando vivamente il Senato a voler approvare questi articoli.

Di Camporeale. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Camporeale. Malgrado che i discorsi uditi oggi dei senatori Tittoni e Luigi Rossi, mi darebbero occasione di fare parecchie osservazioni, vi rinuncio per terminare la discussione di questa legge come parmi desideri il Senato. Ma vi è un punto così grave sul quale debbo parlare, poichè, mi pare chiaro vi sia un equivoco che è necessario di chiarire.

L'onorevole relatore e il signor ministro, ci hanno detto oggi che nulla è mutato di quanto dispone l'articolo 284 della legge comunale e provinciale, salvo la questione di competenza; che cioè la facoltà di dare il suo giudizio sopra l'eccezione o meno è deferita alla Commissione Reale anzichè alla Giunta provinciale amministrativa. Ora questo non è conforme a quanto sta scritto nella legge che stiamo discutendo. L'articolo 29 dice espressamente che per potere attuare questi pubblici servizi il comune può valersi della sovrimposta ed a questo effetto sono abbassate le barriere che impedivano di servirsi della sovrimposta. Rileggo il primo comma all'articolo 29:

« L'eccezione oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo ».

In altri termini, all'articolo 284 della legge comunale e provinciale bisogna aggiungere un'alea, ove l'articolo 284 dice:

« Le Giunte provinciali amministrative possono autorizzare i comuni ad aumentare fino a questo limite la loro sovrimposta, quante volte l'aumento o l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizioni di legge o per contratto autorizzato prima della promulgazione della legge stessa, ecc », noi dobbiamo aggiungere un altro comma; il primo comma cioè dell'art. 29 e cioè: « sono autorizzati i comuni a sopra eccedere non solo nei casi tassativamente prescritti dell'attuale articolo 284, ma anche quando si tratta di assumere la diretta gestione dei pubblici servizi » (*Interruzioni*).

Non ci è verso di interpretare altrimenti l'articolo; è così.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Ma questa è una sua interpretazione, l'aggiunta la fa lei

Di Camporeale. Quanto io dico è assolutamente chiaro, altrimenti questo articolo 29 non avrebbe senso. Se vostra intenzione era di dir cosa diversa da quella che si legge nel testo del progetto di legge, spiegatevi chiaramente e non scrivete un articolo come quello che ci sta dinanzi.

Ciò mi sembra di una tale evidenza che io non comprendo come possa esservi discussione in proposito. È un'aggiunta che si fa all'articolo 284 colla quale i comuni sono autorizzati a servirsi della sovrimposta per poter tentare queste gestioni di pubblici servizi. Non solo per le spese obbligatorie, non solo per le spese derivanti da contratti anteriori alla legge del 1894, ma anche per le spese derivanti dal desiderio di attuare i pubblici servizi, i comuni potranno eccedere la sovrimposta.

Questo dice l'articolo 29 e non altro.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Una semplice osservazione. Quando qui si richiama l'articolo 284 esplicitamente e non lo si modifica se non in quanto alla competenza, evidentemente l'articolo rimane quale è. Dice l'onorevole Di Camporeale: ma allora non ha senso. Ma ne ha uno e chiarissimo. L'articolo 284 dice che, per regola, non si va al di là del 50 %; che però si può eccederlo con tutte le prescritte garanzie quante volte l'aumento, l'eccedenza dipendano

da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge. Dunque se si tratta di un servizio pubblico che è obbligatorio per disposizione di legge, allora si potrà eccedere, ma con tutte le garanzie stabilite nell'art. 284.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 28, del quale ho già dato ieri lettura.

Chi intende approvarlo, abbia la bontà di alzarsi.

(*Approvato*).

Art. 29.

L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.

Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza di sovrimposta, il parere della Commissione Reale, emesso ai termini dell'articolo 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 284 della legge comunale e provinciale e contro tale eccedenza od aumento non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via contenziosa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo Ieri quando sulla fine del mio discorso, l'onorevole ministro dell'interno mi osservò che l'articolo 284 rimane tale e quale, e che non c'è altro di nuovo se non questo, che è la Commissione Reale e non la Giunta amministrativa la quale giudica sulla domanda di eccedere il limite della sovrimposta, io mi sono acquetato, credendo di avere interpretato male l'articolo. Ma pensandoci poi, e seguendo la discussione, e soprattutto per effetto delle parole pronunziate dall'onorevole Di Camporeale, mi pare che non avessi torto di riflettere che per l'articolo 284 la Giunta provinciale amministrativa, può concedere bensì l'aumento della sovrimposta ma solamente quando si tratti di spese strettamente obbligatorie. Ora si tratta di farci entrare anche le spese relative alla municipalizzazione, le quali, per quanto mi consta finora, sono spese facoltative. . . .

Giolitti, ministro dell'interno. No, no, si tratta dei servizi obbligatori.

Colombo. Mi permetta l'onorevole ministro di osservargli, che il primo comma dell'articolo 29 dice:

« L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo. » Dunque si ammette nello stesso articolo 29 che queste spese per l'assunzione dei pubblici servizi possano avere carattere facoltativo e non obbligatorio. Se devono d'ora innanzi essere considerate come spese obbligatorie, allora dite chiaramente che sono da ritenersi obbligatorie le spese dipendenti dall'assunzione dei servizi pubblici in base all'articolo 1° della legge. Ma se, come evidentemente si desume dal primo comma dell'articolo 29, queste spese possono anche avere carattere facoltativo, allora l'articolo 284 della legge comunale e provinciale non è più rispettato. Ecco la impressione che io avevo anche ieri; sventuratamente non ho pensato lì per lì che ci era questa differenza fra le spese obbligatorie e le spese facoltative.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Il capoverso che noi discutiamo dice:

« Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza di sovrimposta, il parere della Commissione Reale, emesso ai termini dell'art. 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 284 della legge comunale e provinciale e contro tale eccedenza od aumento non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via contenziosa ». Dunque l'art. 284 non è modificato se non in quella parte che si riferisce all'autorità competente a dichiarare se ammette o no la eccedenza. Se poi questa sia ammissibile, in merito, rimane sempre l'art. 284 e io ho ricordato poco fa in una interruzione, di cui chiedo scusa all'onorevole senatore Colombo, che vi sono dei servizi pubblici obbligatori; ricordo la illuminazione, per dirne uno, che è obbligatoria. Dunque, se per impiantare questi servizi il comune deve eccedere la sovrim-

posta, in questo caso l'autorizzazione data dalla Commissione Reale tiene luogo dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. . . .

Colombo. E la prima parte? Legga la prima parte.

Giolitti, ministro dell'interno. — Il primo comma dice così:

« L'eccedenza oltre il limite legale delle sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo ».

Ora questo primo comma non autorizza in nessun modo l'eccedenza della sovrimposta, autorizza a fare una spesa facoltativa, ma coprendola con altri proventi, perchè ciò che riguarda la sovrimposta è regolato unicamente dalla seconda parte, e il senatore Colombo deve ricordare che, a termini della nostra legge, i comuni che eccedono di fatto la sovrimposta non possono più iscrivere nei loro bilanci nessuna spesa facoltativa.

Io ho ogni giorno delle questioni, perchè le provincie, sulle spese delle quali deve deliberare il ministro dell'interno, vorrebbero ancora fare spese facoltative ed io sono nell'obbligo di cancellarle. Ora, questo comma autorizza a fare ancora le spese facoltative dell'assunzione di questi servizi, perchè evidentemente non è possibile fare, per esempio, un servizio di pubblica affissione senza stampare la carta che si ha da affiggere, ma non autorizza in nessuna maniera ad eccedere la sovrimposta.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 29, del quale già ho data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova! la controprova!

Presidente. L'esito della votazione essendo incerto, si farà la controprova.

Chi non approva l'art. 29 è pregato di alzarsi.

L'art. 29 è approvato.

Art. 30.

Per i servizi che già esercitano direttamente, i comuni debbono, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, conformarsi alle disposizioni che regolano le aziende speciali, ovvero ottenere l'autorizzazione per l'esercizio in economia ai termini dell'articolo 16.

(Approvato).

Art. 31.

È data al Governo del Re la facoltà di provvedere all'ordinamento dell'Ufficio della Commissione Reale istituita con la legge 17 maggio 1900, num. 173, in corrispondenza alle attribuzioni ad essa conferite dalla presente legge, nonchè di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione della medesima, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Ora prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, devo dare comunicazione al Senato di un ordine del giorno, che è stato presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onorevole ministro.

L'ordine del giorno dice così:

« Il Senato invita il Governo del Re a studiare e proporre, nel più breve tempo possibile, tali modificazioni al presente sistema tributario locale, che garantiscano la reintegrazione ed il mantenimento di un ragionevole equilibrio fra le varie fonti di contribuzioni locali ».

Serena. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Serena. Il senatore Rossi nel suo eloquente discorso ha detto che se si fossero presentate da coloro che hanno parlato contro la legge proposte concrete, il Senato le avrebbe discusse e, trovandole giuste, le avrebbe accettate: invece gli oppositori vollero di nuovo combattere tutta la legge riaprendo la discussione generale che era stata chiusa ed esaurita.

Io avrei dovuto chiedere la parola per fatto personale per far rilevare al senatore Rossi che, avendo parlato una sola volta nella discussione di questa legge, presentai una proposta modestissima ma concreta. Però, sebbene quel tale sentimento di paternità di cui ha parlato il mio amico Tittoni, mi avrebbe consigliato a chiedere la parola per fatto personale, pure non l'ho chiesta perchè avendo il ministro dell'interno risposto trionfalmente a tutte le nostre osservazioni, con argomenti non sempre giuridici, ma certo con indiscutibile abilità politica, ed avendo il Senato rigettato le nostre proposte, noi non possiamo più ritornare a discuterle, e neppure a ricordarle. Io quindi, grato agli oratori miei amici che parlando dopo di me ricordarono la mia umile proposta con affetto quasi paterno, mi limito a fare un'ultima e anche più umile proposta, cioè a pro-

porre una modificazione all'ordine del giorno, la cui accettazione non implicherebbe il ritorno della legge alla Camera dei deputati. Io vorrei che nell'ordine del giorno dove si dice « nel più breve tempo possibile » si dicesse « entro il termine di un anno ».

Spero che almeno questa proposta sarà accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale per le ragioni che esporrò brevemente e sulle quali mi permetto di richiamare tutta l'attenzione del ministro dell'interno.

L'Ufficio centrale, che si è convinto della bontà di questa legge, e ne ha proposto a voti unanimi l'approvazione, non ha potuto però disconoscere le gravi conseguenze che potranno derivare dalla sua applicazione, se non si provvede a modificare al più presto il presente sistema tributario locale. In altri termini, l'Ufficio centrale ha riconosciuto che gli oppositori non avevano poi tutti i torti, perchè con l'ordine del giorno ha proposto al Senato d'invitare il Governo a presentare nel più breve tempo possibile (ed io direi entro il termine di un anno) una nuova legge diretta a reintegrare e garantire un ragionevole equilibrio fra le varie fonti di contribuzioni locali. Dunque lo stesso Ufficio centrale ammette che questo equilibrio è stato turbato. L'egregio mio amico, il relatore dell'Ufficio centrale, ha detto benissimo che la legge organica del 1865 assegnava ai comuni talune spese e in pari tempo li forniva di adeguata ed armonica materia imponibile, sicchè tutti i comunisti concorressero alle spese locali in proporzioni delle loro forze. E non solo l'equilibrio fu turbato da alcune leggi posteriori, ma da alcuni fatti che in questi ultimi anni influirono a paralizzare gli effetti delle leggi esistenti.

L'onorevole senatore Rossi, il quale diceva che non è esatto che con questa legge si venga a colpire soltanto la proprietà immobiliare, deve riflettere che in seguito al turbato equilibrio, a cui accenna l'Ufficio centrale, tutte o quasi tutte le spese locali si fanno ricorrendo alla sovrimposta sulla fondiaria e sui fabbricati, che assai poco rendono nella maggior parte dei comuni. Certamente le leggi che vi erano, vi sono ancora; la legge del 1865 vige tuttora, nè sono state abrogate le leggi sul dazio di consumo; ma le popolazioni abbattano i casotti daziari e al loro abbattimento battono le mani tutti quelli a cui preme di conservare la pelle.

Intanto i comuni, specialmente della mia provincia, agevolati dall'opera sapiente del prefetto senatore Caracciolo, con la distruzione degli odiati casotti hanno perduto chi 300 chi 400 chi 500 mila lire all'anno, e dovendo fare le stesse spese che prima facevano hanno dovuto per necessità aumentare la sovrimposta e ricorrere alla tassa di famiglia. Per questa tassa il regolamento provinciale stabiliva il massimo di 20 lire: ora il massimo si è elevato a lire 700, 800, 1000, 1200. Così la tassa di famiglia ha perduto il carattere di tassa sussidiaria, ed in realtà è diventata una nuova ed indiretta sovrimposta sulla proprietà immobiliare. Quindi, onorevole senatore Rossi, ella dice bene che stando alla lettera della legge che discutiamo non è solo la proprietà immobiliare che viene ad essere colpita, ma nel fatto la si colpisce in una misura veramente eccessiva. Per queste ragioni brevemente dette spero che il Governo accetterà la mia proposta e provvederà a ristabilire l'armonia turbata, nel più breve tempo possibile, cioè entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Siccome ho accettato l'ordine del giorno col serio proposito di fare questi studi e presentare un risultato concreto, così, se l'Ufficio centrale consente alla modificazione proposta dal senatore Serena, per parte mia non ho difficoltà, perchè il termine proposto è sufficiente a studiare e presentare qualche cosa di efficace.

Mezzanotte, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mezzanotte, relatore. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto, perchè con esso si rende più efficace l'invito rivolto al ministro dell'interno, mediante l'ordine del giorno, che è sottoposto all'approvazione del Senato.

Presidente. L'ordine del giorno sarebbe allora così concepito:

« Il Senato invita il Governo del Re a studiare e proporre, entro il termine di un anno, tali modificazioni al presente sistema tributario locale che garantiscano la reintegrazione ed il mantenimento di un ragionevole equilibrio fra le varie fonti di contribuzioni locali ».

Coloro che intendono approvare quest'ordine del giorno sono pregati di alzarsi.

È approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge che abbiamo discusso.

Prego il senatore segretario Taverna di fare l'appello nominale.

Taverna, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretarii a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

« Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni »:

Votanti	152
Favorevoli	85
Contrari	67

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Interpellanza del senatore Canevaro al ministro della marina sul seguito da lui dato per la grave offesa arrecata alla disciplina dalla lettera del capitano di vascello Prasca che fu pubblicata da alcuni giornali circa 50 giorni addietro.

II. Discussione del seguente disegno di legge: Disposizioni sui Manicomi e sugli alienati (N. 147).

III. Interpellanza del senatore Ginistrelli al ministro dell'interno sulla necessità di un progetto di legge, che definisca la responsabilità dei promotori degli scioperi, e sulla necessità di disciplinare le associazioni, che, sotto lo scopo del miglioramento delle classi operaie, abusando della libertà, procurano disordini, e arrestano il libero lavoro.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge: Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159,168.17 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 182).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 (N. 187).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40,292.35 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 183).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 186).

La seduta è sciolta (ore 18,45).

**Licenziato per la stampa
il giorno 16 aprile 1903 alle ore 11.**

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXXXII

TORNATA DEL 25 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Canevaro al Ministro della marina; parlano l'interpellante ed il Ministro della marina — L'interpellanza è esaurita — Inversione dell'ordine del giorno — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Ginistrelli al Ministro dell'interno; parlano i senatori Ginistrelli e Vitelleschi ed il Ministro dell'interno — L'interpellanza è esaurita.*

La seduta è aperta alle ore 15.40.

Sono presenti il ministro dell'interno e il ministro della marina, *interim* degli affari esteri.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Canevaro al ministro della marina.

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Canevaro al ministro della marina sul seguito da lui dato per la grave offesa arrecata alla disciplina dalla lettera del capitano di vascello Prasca che fu pubblicata da alcuni giornali circa 50 giorni addietro ».

Ha facoltà di parlare il senatore Canevaro per svolgere la sua interpellanza.

Canevaro. Onorevoli Colleghi. Una causa grave, e delicata molto, pende dinanzi al tribunale di Milano!

Fra i documenti che appartengono alla causa, taluni sono stati pubblicati sui giornali e accompagnati da commenti dolorosissimi!

Tra questi documenti vi è una lettera, privata è vero, ma che divenne di pubblica ragione, una lettera scritta da un capitano di vascello della marina, nella quale lettera questo ufficiale di grado superiore, per mezzo di un intermediario, dava consigli ad un giovane ufficiale di marina sul modo come egli poteva ingannare la legge e sottrarsi ai suoi obblighi di servizio militare!

Premeva a questo giovane di liberarsi dal servizio militare per soddisfare ad aspirazioni sue personali, le quali, se si fossero verificate, sarebbero tornate a danno di un altro ufficiale che veste lo stesso suo uniforme, e che è di grado a lui superiore!

Questa lettera fece una grande e penosa impressione anche fra quelli che non appartengono alle milizie di terra e di mare! È un'offesa evidente alla disciplina militare!

Questa lettera andò ronzando qua e là in diversi giornali d'Italia, e poi non se ne parlò più; fu tacitata la pubblica discussione!

Si credè, e talun giornale annunciò, che il Ministero della marina aveva preso subito un provvedimento di rigore; ma l'indomani fu smentito!

Ma questo non ha fermato i commenti dolorosi che di qua e di là, camminando per i porti e per le navi, finiscono per danneggiare la vera disciplina, quella compagine che si deve ad ogni modo conservare!

Non entrerò in maggiori dettagli; leggerò la lettera che, trattandosi di cosa così delicata, è bene che si possa giudicare con precisione e con coscienza.

« Cara signora! Ho preso informazioni circa quanto Ella mi ha scritto. La domanda da fare è molto semplice: il sottoscritto affetto da imperfezioni nella vista, che non gli permettono di continuare con sicurezza nella carriera, domanda di essere riformato a norma delle venti disposizioni. Si apporrà la firma e la lettera sarà diretta al Ministero della marina, Direzione servizi mili-

tari, Roma, in carta da bollo da una lira e venti. La domanda deve naturalmente seguire la via gerarchica.

« Il Ministero provvederà perchè il petente sia assoggettato alla visita medica. La Commissione si compone di tre ufficiali sanitari. Converrà che lo interessato esageri, ma con la maggiore naturalezza possibile, e in modo da non urtare la suscettibilità della Commissione, esageri le imperfezioni della sua vista.

« Conosciuti i nomi dei medici, non sarà difficile impressionarli favorevolmente, ed è a ritenersi che per poco che essi abbiano un appiglio a cui attaccarsi, si pronuncieranno volentieri nel senso desiderato, tanto più che non si tratta di recare alcun danno allo Stato; basta solamente che le apparenze della regolarità sieno salve. Non resta dunque che ad augurare che esista realmente la piccola imperfezione accusata ed io sarò ben contento di parlare, o di far parlare ai medici, al momento opportuno ».

E qui i complimenti di uso.

Questa lettera mi pare che parli eloquentemente contro la disciplina militare! È inutile che io entri in maggiori illustrazioni. Ora l'offesa grave è divenuta di pubblica ragione, ed io credo che la riparazione alla disciplina, che avrà creduto di dare o che darà il ministro della marina, deve essere ugualmente di pubblica ragione!

Con questo intento io ho presentata la mia interpellanza, onde il Senato possa sentire, di bocca del ministro, come la disciplina sia stata salvaguardata!

Per conto mio sarò lieto poi di potermi dichiarare perfettamente soddisfatto della risposta che il ministro mi potrà dare.

Morin, ministro della marina, interim degli affari esteri. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morin, ministro della marina, interim degli affari esteri. Ignoro se la lettera di cui l'onorevole senatore Canevaro ha dato lettura faccia, o non faccia, parte dei documenti relativi ad un processo ora in corso a Milano; ma so che essa è stata carpita a chi ne era depositario, e ne fu fatto un uso il quale è dal codice penale considerato come reato, e come tale punibile. Quella lettera venne pubblicata nel giornale di Milano « I Tribunali », insieme ad altri documenti, che veramente non si leggono senza un senso di disgusto e di ribrezzo, e muovono a sdegno verso

chi ha creduto di ricorrere a pubblicazioni di questo genere per scopi poco confessabili.

Ma, per capire bene la ragione della pubblicazione, bisogna leggere, non solamente la lettera, ma alcune considerazioni che accompagnano questo documento; dalle quali risulta che coloro i quali hanno fatto un uso così nobile di una lettera privatissima rubata non miravano a colpire il comandante Prasca che l'aveva scritta, ma il ministro della marina, il quale era assolutamente invulnerabile.

Tralascio tutto ciò che non si riferisce direttamente alla questione che stiamo discutendo, e vengo al primo periodo che veramente interessa, che è questo, « E in proposito, dice lo scrittore dell'articolo, è straordinariamente caratteristica questa lettera, proveniente da un addetto al gabinetto del ministro della marina, di cui come dicemmo, la signora è nipote ». Perchè la persona alla quale è stata diretta la lettera è la madre di questa nipote del ministro della marina.

Il comandante Prasca, scrittore della lettera, comandava allora la Regia nave « *Agordat* », che si trovava nel porto di Napoli, come appare dalla data *Napoli 7 luglio*. Molto probabilmente la lettera era anche scritta sopra carta che portava l'intestazione del nome della nave, o il suo monogramma, o il suo emblema, secondo l'uso invalso fra i comandanti e gli ufficiali dei bastimenti; ma tornava comodo asserire che il comandante Prasca era addetto al gabinetto del ministro, e si sperava che il pubblico, il quale generalmente beve grosso, non badasse se la lettera era datata da Napoli, o da Roma. E dopo l'esposizione della lettera, lo scrittore dell'articolo prosegue: « Ma, nonostante questi amorosi consigli circa il perfetto modo di schivare il servizio militare, consigli che per essere provenienti dallo stesso ministro della marina, sono davvero qualche cosa di sbalorditivo, il giovane Dal Pozzo non poté liberarsi! ».

È perfettamente inutile tacere i nomi perchè furono già portati a cognizione del pubblico.

Il fatto al quale si riferiscono la lettera e l'articolo è questo. Il sottotenente di vascello Dal Pozzo, supponiamo pure per incitamento di quelle persone, alle quali gli scrittori o gli ispiratori dell'articolo avevano dichiarato una guerra così leale, aveva intenzione di domandare le dimissioni. Ora un ufficiale il quale vuol lasciare il servizio si trova in uno di questi due casi: o ha completamente esaurito l'obbligo del servizio

militare, ed allora le dimissioni date lo liberano puramente e semplicemente da qualunque ulteriore vincolo; oppure non ha ancora esaurito tale obbligo, e le dimissioni, che nessun ministro gli può negare, hanno per lui questa conseguenza, che egli cessa di essere ufficiale, ma rimane ascritto alla sua classe di leva, e ne segue le sorti, come semplice marinaio.

Il sottotenente di vascello Dal Pozzo chiese puramente e semplicemente le dimissioni, cioè, non cercò in nessun modo di essere completamente esonerato da ogni obbligo di ferma militare. Io non so perchè abbia fatta la domanda di dimissione pura e semplice; a tale questione non mi sono mai interessato. Una cosa sola so e posso dichiarare a tale riguardo, ed è che, se il sottotenente di vascello Dal Pozzo avesse domandato una visita medica per essere liberato da ogni ulteriore obbligo di servizio militare, io avrei chiamato l'ispettore medico e gli avrei parlato così: la prego di provvedere a che la Commissione destinata a visitare quest'ufficiale sia composta dagli ufficiali sanitari i più rigidi e rigorosi che siano nel corpo, appunto perchè si è detto che una persona la quale mi è legata da vincoli di parentela s'interessava a lui.

E chi sa che forse, conoscendo con chi aveva da fare, chi era il ministro, il sottotenente di vascello Dal Pozzo si sia deciso a non domandare altro che le dimissioni pure e semplici. Ha domandato le dimissioni, è stato ascritto come semplice marinaio alla sua classe di leva, ed ora si trova in congedo illimitato. Nessuno ha pensato nemmeno a suggerirgli di imitare quello che generalmente fanno tutti gli ufficiali che si trovano nelle sue condizioni, di chiedere, cioè, di essere ascritto alla riserva navale col suo grado, per evitare la lusinghiera promozione da sottotenente di vascello a marinaio semplice.

Questo è precisamente il fatto al quale si è riferito l'onorevole senatore Canevaro.

Mi si potrà osservare che quanto ho esposto, se salva perfettamente il ministro da qualunque accusa di indebita ingerenza in tale fatto, non lo giustificerebbe egualmente di fronte all'addebito di soverchia indulgenza verso un ufficiale, che, secondo il senatore Canevaro, avrebbe violato in modo così grave le norme della disciplina militare. Ma, a questo proposito, io domando al Senato: è giusto, è morale, colpire un ufficiale perchè è venuta a cognizione dei superiori un'azione sua,

sia pure illegittima, e censurabile, per mezzo di una lettera confidenzialissima, scritta ad una signora, carpita ed abusivamente pubblicata?

Si può lealmente basarsi sopra prove di questo genere per punire uno dei più distinti comandanti della marina? Poichè tale è il capitano di vascello Prasca.

Sul conto di quest'ufficiale, che il senatore Canevaro vorrebbe che fosse stato trattato con tanto rigore, io avevo, poco tempo prima, ricevuto un rapporto dei più lusinghieri. Questo rapporto è del contrammiraglio ispettore delle torpediniere, imbarcato sulla nave *Etna*, di cui il capitano di vascello Prasca ha il comando. Credo di doverlo leggere al Senato:

« Il capitano di vascello Emilio Prasca, di non comune intelligenza, di vasta cultura, corretto e pregiato scrittore, amatore costante dello studio, è un ottimo comandante di nave, calmo ed avveduto.

« Quale capo di stato maggiore potrà esservi chi l'uguaglia, non certo chi lo superi per iniziativa, previggenza, metodo, laboriosità, e per lo spirito intelligente e solerte che guida ogni suo atto. Mente equilibrata, carattere leale, nobile, sommamente giusto, benevolo e cortese, egli acquista subito la stima, l'affetto ed il rispetto di tutti.

« Distintissimo nei modi, di parola attraente, garbato, esprime sempre idee chiare e giuste, la sua compagnia attira ed eleva lo spirito.

« Queste belle doti ed un sentimento elevatissimo del dovere rendono il comandante Prasca un ufficiale prezioso.

« Benchè la sua costituzione fisica appaia poco robusta, l'ho trovato attivo e resistente all'arduo lavoro professionale, ed in circostanze eccezionali, quanto lo si può desiderare dal più ben dotato comandante di nave.

« È con rincrescioso dubbio che, guardando nel futuro, non vedo sicuro per il Corpo il possesso di un distinto ammiraglio, quale per le sue doti affida di essere il capitano di vascello Prasca ».

Francesco Grenet

« *Contrammiraglio ispettore delle torpediniere* ».

Con quest'ultimo periodo l'ammiraglio deplora che il comandante Prasca, come è probabile, sia colpito dal limite di età prima di avere la promozione.

Ora dovevo io punire un ufficiale che merita rapporti simili a questo, per ciò che egli aveva potuto scrivere in una lettera privatissima che vide la luce per le circostanze e con lo scopo che ho esposto? Lo dovevo punire quando, sulla voce che egli fosse stato collocato in posizione di servizio ausiliario, qualche giornale aveva già detto: Il ministro cerca un capro espiatorio?

Io lascio al Senato di giudicare se dovevo realmente procedere ad un atto di rigore verso il comandante Prasca.

Il senatore Canevaro ritiene che si sia arrecata grave offesa alla disciplina militare da questo, che egli giudica essere un atto di colpevole indulgenza del ministro. Mi duole che le mie vedute siano assai diverse dalle sue. Io temo invece che alla disciplina dei corpi della marina nuoccia di più la presentazione di una interpellanza come la sua, sia pure, come non metto in dubbio in piena buona fede, con ottimi intendimenti.

Io, professo i principi i più larghi riguardo a ciò che è concesso ai militari in attività di servizio, che sono membri del Parlamento. Credo fermamente che un militare in attività di servizio, il quale sia senatore o deputato, abbia, nell'ambito delle attribuzioni parlamentari, il diritto il più illimitato di sindacato sull'opera del ministro da cui dipende. Ma questo, come qualunque altro diritto, può essere esercitato con un grado variabile di convenienza, di opportunità, di tatto, di misura.

Il senatore Canevaro, che è vice ammiraglio in attività di servizio, ha fatto, con la sua interpellanza odierna, atto realmente consigliabile? Su questa delicata quistione, non solo non esprimo, ma non formo nemmeno dentro di me un apprezzamento; mi rimetto con la più grande deferenza, con la più completa fiducia, a quella illuminata equità, a quella grande saggezza, che sono sempre state doti precipue di questa alta Assemblea. Il Senato giudichi, e tutti capiranno il suo giudizio, anche se esso non lo esprima.

Canevaro. Domando la parola.

Voci. Finiamo questa discussione.

Canevaro. Prego il signor Presidente di volermi accordare la parola. È un mio diritto rispondere, ed ormai, credo, è anche un dovere dei colleghi di ascoltarmi.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Canevaro. Nel difendermi sarò molto prudente, molto deferente al Senato, molto deferente ai miei doveri di senatore e di ammiraglio.

Posto che è piaciuto al ministro della marina, in una assemblea politica rispondere all'ammiraglio, non al senatore, che solo come senatore lo interpellava, dichiaro che non mi aspettavo che proprio fossi io portato come cattivo esempio di indisciplina nella marina!; questa è la prima volta che me lo sento dire! Io sono il più vecchio ammiraglio della marina, io sono il primo fra i vice-ammiragli per anzianità di grado, io sono il solo nel Corpo della marina che abbia quattro decorazioni al valore militare! Io non sono uso a parlare di me, ed il Senato non mi avrà mai sentito parlare della mia persona, ma oggi è necessario che io lo faccia perchè si giudichi se io sono capace di essere quello che può dare il cattivo esempio della indisciplina nella marina italiana! Ecco come nella mia carriera ho inteso la disciplina! Ero nel 1860 allo stato maggiore dello ammiraglio Persano in Sicilia; rinunciai al mio grado per andare volontario con Garibaldi; ebbi la medaglia al valor militare per essere andato otto volte al fuoco, e fui stimato e ringraziato dal generale! Ebbi due gradi nella marina di Garibaldi: terminata la campagna di Sicilia io feci una domanda (mi permetta il Senato queste lungaggini, ma io sono assalito fuori proposito ed ingiustamente e devo difendermi) deve esistere il documento, perchè conosciuto da molti, terminata la campagna di Sicilia io domandai di essere reintegrato nel mio posto di semplice sottotenente nella marina Sarda, dicendo che non intendevo valermi dei gradi avuti in Sicilia per prevalermene a danno dei miei compagni, e rientrai nella marina Sarda prima ancora che si facessero le annessioni e si stabilissero le anzianità dei corpi della marina! Rientrai al mio posto e fui chiamato a Torino insieme col comandante Burrone, sotto i cui ordini io servii in Sicilia. Il Ministro Cavour ci ricevè un dì alle 5 del mattino nel suo palazzo e ci ringraziò per questo atto generoso da noi fatto da veri buoni compagni, atto che avrebbe servito a lui di arma per regolare le cose nella fusione della marina alle annessioni!

Venne la guerra del 1866. Io sono andato volontario a quella guerra, mentre non mi spettava di andarvi; chiesi l'imbarco sul *Re di Portogallo*, e fui nominato facente funzione di capo di Stato maggiore dell'ammiraglio Ribotty. Questi fu l'unico forse che in mezzo a quella gravissima sciagura nazionale abbia saputo tenere alto il nome d'Italia! Ero a fianco di lui e posso accertare che

durante la battaglia sono stato da lui abbracciato sul palco di comando per i servizi che resi durante il combattimento!

Di questo passo signori potrei proseguire ancora parlando della mia matricola, ma tralascio il resto!

Ora io domando: è possibile che questo uomo, prossimo a lasciare il servizio militare, poichè fra quattro mesi me ne vado per ragioni di età, venga ad offendere la disciplina così per capriccio, per far danno a qualcuno, o per animosità verso un capitano di vascello, o verso un ministro?

Non lo credo ammissibile; ed io per parte mia lamento assai che il ministro della marina si sia servito di questo mezzo, che per molti può parere a grande effetto, e può avere effetto per quella stampa che si diverte a patrocinare chi sa farsi patrocinare, e lamento che egli abbia lanciato un'accusa di questo genere: magra difesa nel soggetto della mia interpellanza! Non ci dò peso per me, ed io soltanto lo deploro!

Voci: Forte, forte.

Canevaro. Deploro che il ministro abbia portato in Senato una questione simile!

E vengo al resto, perchè ritengo che la questione personale, anzi, che le questioni personali non debbano entrare in quest'aula. Così si potesse dimenticarle. . . . Per conto mio la questione personale è dimenticata e non esiste più!

Io deploro moltissimo l'intendimento perverso di quelli che hanno pubblicato la lettera e i documenti da me ricordati e che hanno fatto i commenti pure da me accennati. Io deploro moltissimo che alcuno si sia voluto servire di simili armi o per attaccare il ministro od in qualunque modo per offenderlo.

Certo che io posso dire quello che altre volte ho ripetuto in Senato: che non è questo certo l'intendimento mio verso il ministro, perchè ho troppo alta stima dei meriti di lui e dei servizi che egli ha resi al Paese, come ho la convinzione che egli può renderne ancora altri.

Quindi nemmeno lontanamente si può supporre che per caso io abbia influito in qualche modo in queste pubblicazioni o che ne abbia avuto piacere!

Ma, dice l'onorevole ministro, io sono il responsabile della disciplina militare e trovo che il Prasca non ha offeso la disciplina! Egli ha lasciato intendere così lontanamente che non è neanche morale il cercare di colpirlo!

Egli disse: non è morale se io colpisco il Prasca, e quindi vuol dire che non è morale che altri cerchi si colpisca, per ciò che egli ha scritto in una lettera privata, rubata, sebbene indisciplinata!

E qui mi pare ch'egli sbagli la sua difesa! Egli, ministro della marina, è il capo politico, il capo amministrativo del corpo della marina; egli ha la responsabilità della disciplina, verissimo! ma egli ha anche delle altre responsabilità! Egli ha quelle del funzionamento delle leggi che si riferiscono alla marina; egli ha la responsabilità del modo come funzionano i consigli e i tribunali di marina, i consigli di disciplina, i consigli superiori di marina e via via: egli ha tutte queste responsabilità! Ora quando vi sono delle mancanze che vengono ad essere reati considerati dal codice, mancanze gravi contro la disciplina, secondo stabilisce il regolamento come poi dimostrerò, quando succedono questi fatti, perchè tutto funzioni bene, e la responsabilità del ministro sia al coperto, bisogna che questi fatti non siano sottratti alla giustizia, al regolare andamento ed al funzionamento di tutte queste leggi; e non può lui, di sua iniziativa sottrarre nessuno alla giustizia! Sarebbe un precedente pericoloso, sarebbe stabilire un principio funesto! Questo è il mio modo di vedere, il Senato giudicherà. Ma, dice l'onorevole ministro, questa è una questione così bassa; questa è una lettera privata, rubata, venduta; come volete colpire questo uomo per una cosa simile, come può l'onorevole Canevaro occuparsene e credere che ferisca la disciplina militare? Ma, onorevole ministro, io so che nei regolamenti di disciplina sta scritto che si seguita l'ufficiale di marina e il militare anche nella vita privata; io so che vi sono degli articoli nel codice militare marittimo i quali dicono che talune mancanze, come talune di quelle che sono nella lettera del Prasca, anche commesse da semplici borghesi, sono considerate come reato militare, allorchè i borghesi tentano di persuadere il personale della marina a mancare ai propri doveri! Dunque non è più la lettera privata che bisogna considerare, bensì i propositi che in essa manifesta l'autore, propositi che costituiscono un vero reato, e lo dimostrerò.

L'onorevole ministro ci ha raccontato cose che io avevo voluto tacere, ma queste non hanno relazione con la mancanza commessa, io non mi son riferito nè a nomi nè a parentele, ho preso la lettera, e niente altro che la lettera, che è quella medesima appun-

to che ferisce la disciplina. Infatti il codice penale militare marittimo nell' articolo 146, che riguarda la mutilazione volontaria, dice: « L' individuo di marina che per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procurata sarà divenuto incapace di proseguire nel servizio, verrà punito con la reclusione ordinaria da tre a cinque anni ». L' articolo 203 del codice penale dice: « Chiunque appartenga al Corpo sanitario marittimo se nelle sue relazioni o nei certificati di visita che rilascerà agli individui di marina, avrà scientemente, contro verità, attestato l' esistenza di malattie o infermità ovvero avrà aggravato i pericoli delle malattie ed infermità esistenti, sarà punito con la destituzione la quale potrà secondo i casi essere accompagnata dal carcere militare ». Ora questo, appunto consigliava la lettera ed in questo modo offendeva tutto il corpo sanitario della marina, perchè faceva sospettare che i suoi membri fossero capaci di commettere questo reato, e i dottori fossero capaci di lasciarsi indurre, per una ragione o per l' altra, a dire il falso, pur di liberare un ufficiale dagli obblighi del servizio. Ma andiamo più in là. C' è la subornazione. L' articolo 188 dice:

« Qualunque persona, anche estranea alla milizia e al servizio della marina (si noti bene anche estranea) che con promesse, doni, artifici, o in qualsiasi altro modo atto a persuadere, avrà istigato o tentato indurre individui di marina a commettere un reato contemplato dal presente codice, incorrerà nel reato di subornazione.

E la lettera nientemeno che questo consiglia:

« Io sarei ben lieto, a tempo opportuno, di incaricarmi di passare una paroletta perchè ecc. ».

Art. 189. « Il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo qualora la subornazione non abbia avuto effetto, per mancanza di accettazione ».

Anche nel caso che non abbia effetto per mancanza di accettazione, egli colla lettera ha commesso un reato.

Ora che questo sia un reato, non c' è dunque dubbio; che sia considerato dal codice penale, non c' è dubbio del pari, e il codice penale va rispettato da tutti, nessuno deve esservi sottratto per nessuna ragione. Solo i tribunali devono giudicare se è il caso di esentare taluno dalla procedura e dalla pena, altrimenti vane sarebbero le parole di libertà, di uguaglianza, di progresso, di civiltà e simili; altrimenti vi sarebbe il più grande disor-

dine e in questo paese a nulla avrebbero servito le lotte per ottenere colla libertà l' uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge!

Ma ammettiamo pure che qualcuno dica: ma questo vecchio senatore è esaltato, chissà per qual motivo va in epico! Il codice è là, chi lo sa esaminare lo faccia!

Ma mettiamo che io sia andato troppo in là nel parlare di codice. C' è un regolamento di disciplina, il quale stabilisce delle pene per quelli che commettono gravi mancanze contro la disciplina. Vuol proprio il ministro della marina sostenere, a parte la mia indisciplina che è estranea al soggetto della mia interpellanza, vuol proprio sostenere che il capitano di vascello in questione, non ha commesso un atto grave di mancanza contro la disciplina? La disciplina, signori miei, bisogna capirla! La disciplina non è che un riassunto di tutte le virtù: amore alla bandiera, devozione al Re, il coraggio, l' abnegazione, il sentimento di compagnismo, il buon esempio da dare agli inferiori, ecc. ecc., tutte virtù colle quali si forma una compagine solida che sente fortemente l' onore e il dovere ed è pronta al sacrificio! Viene poi il castigo; ma il castigo non è che la forza brutale a disposizione della disciplina, per ricondurre alla virtù quelli che disgraziatamente se ne sono allontanati! Ora domando io se questo capitano, di cui a me duole di dover citare il nome, perchè ammetto abbia dei meriti e mi dispiace saperlo caduto in colpa, domando io se non ha offesa grandemente la disciplina? Dunque se l' ha offesa egli doveva essere assoggettato al regolamento di disciplina! Il ministro non aveva il potere, non aveva il diritto di sottrarre un individuo alla giustizia! Vi sono le Commissioni di inchiesta, le quali decidono se si deve procedere innanzi per andare sotto il Consiglio, o se se ne può fare a meno. Vi sono pure le inchieste per i tribunali militari. Vi sono i Consigli superiori di marina, ai quali, in caso dubbio, si ricorre per sapere come la pensano i vecchi soldati sopra un dato argomento disciplinare!

Ora è stato fatto qualche cosa di questo genere? No. Il ministro della marina ci ha detto molto chiaramente, in modo autoritario e con molta sicurezza di sè, che egli non ha creduto di dover far nulla, e che egli stima questo ufficiale come un uomo che potrà essere una gloria d' Italia. Mi auguro che diventi una gloria, non domando di meglio che glorie per l' Italia, da qualunque

parte vengano, ma finchè le glorie non arrivano, bisogna calcolare e temere dei cattivi esempi disciplinari e di ciò che essi possono funestamente produrre!

Secondo la tradizione e secondo prescrizioni tassative del regolamento di disciplina, quando un ufficiale si scosta dalla retta via, anche nella vita privata, devono gli ufficiali o superiori o quelli del suo grado, fare indagini, cercare di venire in chiaro delle accuse e devono o punire o riferirne al superiore perchè provveda.

Ora come volete che questi ufficiali usino di quest'arme, come volete che essi mettano con le spalle al muro questo ufficiale, dicendogli « che provi non vera l'accusa o che si allontani dal corpo, » come volete che facciano questo, quando vedono che al Ministero è caro questo capitano di vascello e se ne esaltano i meriti per sottrarlo senza vere buone ragioni al rigore della legge?!

Il corpo sanitario della marina, ad esempio, che è un corpo distintissimo, che è un corpo che per le sue particolari mansioni va spesso soggetto nella stampa a critiche ed accuse ingiuste, per risentimenti di parenti dei militari che troppo vogliono favoriti i loro figli, quel corpo si sente offeso dalla lettera qui in questione, offeso in pubblico, v'ha un documento scritto da un ufficiale di alto grado della marina e nulla può fare a difesa della sua dignità e del suo onore perchè l'offensore è persona grata al ministro, il quale lo ha diffatti sottratto ad ogni inchiesta della legge, dei superiori e dei compagni! Vedete che conseguenze funeste! È tutta la compagine che si sfascia.

Io, o signori, non voglio più abusare del tempo dei miei colleghi e concludo.

Premetto che dimentico ogni questione di carattere personale, ogni questione di carattere piccante; non ne parlerò più!

Io credeva e credo ancora adesso, che la sottrazione dell'autore della lettera ai giudici naturali non sia tutta colpa del ministro!

Egli ha troppe occupazioni e preoccupazioni gravi in questo momento, dovendo reggere due importanti dicasteri, e non avrà avuto il tempo di scendere nel dettaglio di questa questione, non avrà avuto tempo di rendersi conto delle impressioni e dei risultati funesti che ha prodotto alla disciplina militare! Non è possibile ad una mente elevata come la sua, non è possibile, che un antico militare non capisca che in questo ho ragione! Ei non ha avuto tempo, ma la mancanza disciplinare esiste ed è grave!

Io naturalmente non faccio mozioni perchè non era questo il mio scopo, non si tratta di metter bastoni fra le ruote o arrecare difficoltà ad un Governo! Non faccio mozioni perchè in questo caso vi enterebbe la ragione politica e se si votasse in favore del Ministero si santificherebbe l'offesa alla disciplina, mentre l'offesa è innegabile.

Non faccio mozioni perchè io considero che, malgrado la discussione spiacevole che si è fatta, la mancanza disciplinare è colpita e che la disciplina è salva e, rialzata, ne ho la coscienza, da me che la ho difesa, e per la serietà, l'interesse e la benevolenza colla quale il Senato ha ascoltato il mio lungo discorso!

Ringrazio e non dirò altro.

Morin, ministro della marina, interim degli affari esteri. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morin, ministro della marina, interim degli affari esteri. Mi permetta il Senato pochissime parole di replica al senatore Canevaro.

Io certo non avevo bisogno dei cenni biografici che egli ha esposti al Senato sulla sua vita militare e patriottica, per riconoscere tutti i meriti di questa vita. Certo per me tali cenni erano perfettamente inutili. Ma veniamo alla sostanza della questione che si è discussa.

Il senatore Canevaro ha fatto una esposizione terribile di articoli del codice penale che riguardano i casi di mutilazione volontaria e di artifizii per sottrarsi al servizio militare. Lascio al Senato il giudicare se vi sia proporzione fra quanto egli ha esposto a questo riguardo, e il caso di un ufficiale che deve decidere se gli conviene meglio di domandare puramente e semplicemente le dimissioni, restando ascritto alla sua classe di leva, ed anche eventualmente, per non essere semplice marinaio, chiedendo di essere ascritto alla riserva navale, oppure di domandare una visita medica per essere esonerato da qualunque ulteriore servizio, e per ottenere questo risultato conta su di un difetto di vista che ha, e che spera che i medici vorranno riconoscere nelle proporzioni da lui desiderate.

Il reato, che secondo l'onorevole Canevaro, avrebbe commesso il comandante Prasca, consisterebbe nel proposito manifestato di raccomandare ai medici di essere benevoli verso il sottotenente Dal Pozzo. Ma, ripeto, io non entro nella considerazione della natura del fatto, e dichiaro

che i superiori non potevano prenderne cognizione ufficiale a cagione della natura delle circostanze per le quali esso era diventato noto.

Canevaro. Domando la parola. (*Movimenti, conversazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Canevaro. Sarò brevissimo! Dichiaro che non rilevo la ripetizione dell'accusa del ministro a me diretta. Dopo tutti i fatti che ho descritto, spiegato e commentato, egli ritorna sulla stessa accusa a me diretta, per spostare l'argomento della mia interpellanza; non ne tengo conto e non mi offendo, onorevole ministro: giudicherà il Senato!

Presidente. Siccome non è stata presentata alcuna mozione, così dichiaro esaurita l'interpellanza.

Inversione dell'ordine del giorno.

Presidente. Ora l'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati ».

Debbo però avvertire il Senato che il senatore Ginistrelli desidererebbe che si discutesse prima l'interpellanza da lui presentata e che viene immediatamente dopo all'ordine del giorno.

Chiedo all'onorevole ministro dell'interno se consente a questa inversione dell'ordine del giorno.

Giolitti, ministro dell'interno. Sono perfettamente agli ordini del Senato.

Presidente. Allora interrogo il Senato se consente che la interpellanza del senatore Ginistrelli preceda la discussione del disegno di legge sui manicomi e sugli alienati. Non facendosi obiezioni, l'inversione dell'ordine del giorno si intende consentita.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Ginistrelli al Ministro dell'interno.

Presidente. Dò facoltà di parlare all'onorevole Ginistrelli per svolgere la sua interpellanza al Ministro dell'interno, e che è così formulata:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno sulla necessità di un progetto di legge, che definisca la responsabilità dei promotori degli scioperi, e sulla necessità di disciplinare le associazioni, che, sotto lo scopo del miglioramento delle classi operaie, abusando della libertà, procurano disordini, e arrestano il libero lavoro ».

Ginistrelli. Signori senatori, onorevole ministro dell'interno! Prima di svolgere la mia interpellanza sento il dovere di dichiarare che, dovendo fare dei paragoni, non intendo arrecar biasimo a coloro che riunirono le sparse membra della Patria, che anzi da questa Aula mando alla cara memoria di quelle anime generose il mio riverente saluto.

Chiunque domandasse la ragione perchè nell'Inghilterra, la più grande nazione industriale, gli scioperi non sono così frequenti come in Italia e in tutte le altre Nazioni continentali, si risponderebbe che la ragione sta nel regime di libertà col quale è stata governata quella nazione. Questa risposta è erronea e non mi sarà difficile il dimostrarlo.

Le opinioni assolute non trovano mai bene, allorchè uscendo dalla sfera della teoria si entra nel campo dei fatti, e non trovano riscontro nell'applicazione. Comunque questa teoria sia vera, perchè appoggiata sul fatto, ciò non pertanto da qualche tempo si è divulgato che la libertà è rimedio a se stessa e per dimostrare che ciò sia vero, si cita ad ogni istante l'esempio dell'Inghilterra, quasi come se colà si cibassero di libertà, bevessero il gin, il whisky, il brandy, la birra della libertà, e se così fosse, questa libertà dovrebbe esser alcoolica; discutiamola adunque con le leggi e converremo che purtroppo la nostra è alcoolica, e non già quella di oltre Manica.

L'onorevole ministro dell'interno pronunciava alla Camera dei deputati nel suo discorso del 21 giugno 1901 le seguenti parole: « la libertà ha degli inconvenienti talora gravi ma « passeggeri ed è una grande maestra; l'onorevole « Fracassi ci ha rammentato gli splendidi risultati che la libertà ha prodotto in Inghilterra ». Nel 14 marzo 1902 l'onorevole ministro Giolitti rispondendo all'onorevole Maggiorino Ferraris, diceva « essere con lo stesso d'accordo che in un « ordinamento regolare, logico, definitivo, dei rapporti fra capitale e lavoro, l'ideale sarà di tener « lo Stato completamente all'infuori di ogni ingerenza, ma noi non abbiamo ancora una legislazione su questa materia ».

La mia interpellanza si poggia sulle asserzioni del ministro dell'interno del 1901 e sulla dichiarazione del 14 marzo 1902, cioè che presso di noi non esiste una legislazione completa sugli scioperi. Dimostrerò che l'asserzione del signor ministro dell'interno è fallace e causa delle funeste conseguenze che

oggi si lamentano e che la sua dichiarazione di non aver noi leggi sugli scioperi, più che scusarlo, costituisce la sua involontaria confessione di accusa.

La libertà è nell'ordine e non arreca mai inconvenienti quando non esce dai suoi confini, che vengono determinati dalle leggi e dalla pronta applicazione ed esecuzione delle stesse. È purtroppo vero che la libertà è una grande maestra; ma essa non può essere intesa nel senso assoluto, e non è esatto ritenere che in Inghilterra siano ottenuti gli splendidi risultati mercè l'assoluta libertà, nè è meno esatto che la libertà produca inconvenienti passeggeri, e ciò viene provato dai fatti, perchè fin dall'inizio di questo nuovo sistema di libertà, l'Italia è in continui turbamenti per scioperi, quasi tutti provocati, nonchè per spargimenti di sangue. L'onorevole ministro dell'interno ha dichiarato che presso di noi manca una legislazione sugli scioperi. — E se è così, chi mai avrebbe potuto disapprovare un suo progetto di legge sugli scioperi? Le leggi si fanno quando se ne riconosce il bisogno, ed il valoroso statista previene e segue gli avvenimenti e presenta il progetto di legge prima, ovvero anche nel momento, che gli avvenimenti stessi ne facciano risentire la necessità, e in ciò consiste la scienza e l'arte di governo.

E debbo pure osservare all'onorevole ministro che vi sono alcuni principî di governo che si addicono a qualunque popolo e che se la scienza del diritto ebbe origine dalla sapienza romana, le leggi sociali furono fondate dagli statisti inglesi con la loro esperienza e con la loro pratica. Se vi è nazione nel mondo che dovrebbe essere dilaniata dagli scioperi certo è l'Inghilterra, eppure con la guerra che essa ha sostenuto, ha vissuto e vive tranquilla, e negli scioperi che di tanto in tanto si verificano, il Governo resta sempre estraneo per le leggi sociali, pratiche che ha studiate e promulgate fino dal 1793. D'altro canto è d'uopo convenire che gli scioperi presenti si fanno soltanto sotto il lato economico, e la più chiara e manifesta prova di ciò che dico, sta nel fatto che nessun movimento violento e politico si è manifestato durante la guerra. Non è la stessa cosa presso di noi, dove gli scioperi sono quasi sempre a scopo politico perchè provocati dai nostri umanitari, guidati da molti e nuovi Leroux. Il ministro dell'interno ha detto nel suo discorso del 14 marzo 1902, che gli scioperi sono

ricominciati e profetizza che continueranno per varî anni. Ora scusi, onorevole ministro, io dico che colla politica interna attuale gli scioperi non finiranno mai, perchè ella confonde o vuol confondere gli scioperi più o meno giusti e spontanei con quelli provocati dai vociatori di piazza. Fino a quando dunque non sarà votata la legislazione sugli scioperi, come esiste in Inghilterra, gli scioperi saranno continui ed i fatti di sangue di Candela, Giarratana e Berra si riprodurranno sempre con grande disdoro della nazione, aumentando miseria e disordine.

L'onorevole ministro dell'interno in tutti i suoi discorsi ripete che fa e farà rispettare l'ordine pubblico, e sta bene; ma non avendo noi una legislazione completa sugli scioperi, non si possono prevenire ed impedire tutti quei turbamenti che vengono in sù, da un centro all'altro dell'Italia.

Lo sciopero che gli operai fanno, o si propongono di fare, a seguito di discussione calma nelle loro associazioni, costituisce lo sciopero più o meno giusto e spontaneo che reagisce contro abusi dei capitalisti, e sta bene; ma non è permesso ai moderni umanitari di spingere le masse con parola violenta e nei meetings all'aperto. Furono questi i fatti che obbligarono il Parlamento inglese a pubblicare le leggi contro i provocatori degli scioperi.

D'altro canto non si può intendere un ministro dell'interno che non faccia rispettare l'ordine pubblico, ed in pari tempo non si può intendere l'onorevole Giolitti, che, mentre ha dichiarato e sostenuto non esistere la legislazione completa sugli scioperi in Italia, non voglia, poi, come legittima conseguenza, presentare un progetto di legge su questa materia.

L'Inghilterra deve la sua grande civiltà alla libertà graduale con la quale quei grandi statisti governarono quel popolo, e alla pronta e non interrotta esecuzione delle leggi che sono state promulgate quando se ne è riconosciuta la necessità. Se in Inghilterra non vi fosse la legge contro i provocatori degli scioperi, che rigorosamente si applica, quel paese sarebbe in continui disordini.

L'onorevole ministro Giolitti ha detto pure nel suo discorso del 14 marzo 1902 queste precise parole:

« Che il movimento degli scioperi non è politico, e che diventerebbe pericolosamente politico il giorno in cui si dichiarasse governo di classe e nemico della maggioranza del paese ».

Questo elastico e fosforescente ragionamento meriterebbe una severa confutazione, ma io dico solo che, per evitare che il Governo diventi governo di classe, sia necessaria ed urgente la legislazione completa sugli scioperi per definire la responsabilità dei promotori e di ritenere in tal modo tutti i cittadini eguali dinanzi alla legge.

Dimostrato che la libertà graduale e la severità nell'applicazione delle leggi ha reso grande e civile il popolo inglese, dimostrerò che in Italia non solo esiste maggiore e più grande libertà dell'Inghilterra, ma anche che dalla libertà, come s'intende presso di noi, ne deriva la miseria, la alterazione della vita intellettuale e materiale della Nazione e lo spostamento di tutte le classi sociali.

Fra i più difficili problemi dello Stato vi è quello dei limiti della sua azione; e fra i più grandi oppositori dell'intervento governativo si annovera quel dotto ma eccentrico sociologo di Herbert Spencer che nella sua « Statistica sociale » condanna quei Governi che esercitano l'azione dello Stato nella educazione, nella sorveglianza sanitaria, e financo nell'amministrazione delle poste. Ma il Governo inglese, uno al Parlamento, senza tener presenti queste esagerazioni, ha sempre esercitato una sorveglianza rigida su tutte quelle manifestazioni sociali che derivano dai bisogni nuovi delle popolazioni, diretti al miglioramento delle classi operaie, e ciò in opposizione di quanto si è fatto presso di noi che per la smania di progredire facendo salti nel buio, siamo giunti ad assistere con biasimevole indifferenza alla provocazione degli scioperi con grave danno della ricchezza pubblica e degli stessi operai.

Fra le prime manifestazioni e i primi bisogni delle classi operaie fuvi il mutuo soccorso, e l'esempio della previdenza delle *Friendly Society* impose nel 1793 a Sir George Rose di presentare alla Camera dei Comuni un progetto di legge, col quale riconoscendosi l'esistenza di un gran numero di società di mutuo soccorso, si stabilì che era dovere del Governo di proteggerle. Dal 1793 al 1819, il Governo e il Parlamento che seguirono quelle società, riconobbero che nei resoconti si verificavano frodi a danno dei soci; e fu promulgata la legge, sotto Giorgio III, onde impedire che le *Friendly-Society* tralignassero dallo scopo per il quale erano sorte. Molte altre leggi si promulgarono allo scopo di favorire, sorvegliare ed indirettamente dirigere le società di previdenza nel 1829, 1846, 1850, ma quella che oggi la regola

è la legge del 1875 che subì alcune modificazioni nel 1876 e si propose lo scopo di far conoscere a tutti i soci le più piccole frodi possibili.

La registrazione delle società di mutuo soccorso è obbligatoria ed è sotto il controllo di un capo Registratore governativo, che viene coadiuvato da un assistente e segretario per l'Inghilterra, Scozia ed Irlanda. Gl'impiegati governativi hanno il diritto di chiedere a ciascuna società i bilanci del capitale sociale, dei mobili, ed ogni cinque anni chiedono lo stato delle malattie e della mortalità dei soci stessi. Inoltre gl'impiegati governativi hanno diritto di nominare gli ispettori, e di riunire i soci nell'interesse del sodalizio. Tale organizzazione ed azione dello Stato ha prodotto effetti buonissimi, e molte frodi che sarebbero rimaste occulte, furono conosciute dai soci e punite severamente.

Questa ultima legislazione fu anche migliorata, perchè si nominò una Commissione Regia di grande autorità, presieduta da Sir Staffard Northcote, che restò a quel posto per molti anni e presentò alla Camera dei Comuni voluminosi blue-books sulle *Friendly-Society*.

Ora io domando: quale vigilanza ha esercitato il nostro Governo sulle Società di mutuo soccorso? Nessuna. E perciò i fondi sociali vennero appropriati dagli scaltri e dai disonesti che le fecero degenerare in società segrete contro le patrie istituzioni. Presso di noi si ritiene che la sorveglianza governativa offenda il principio di libertà, e per questo pregiudizio tutte le nuove forme dirette al miglioramento delle classi lavoratrici tralignano, ed il Governo che si surroga ai privati, istituisce il socialismo di Stato nell'interesse di caste privilegiate. Non bisogna confondere la vigilanza e la sorveglianza, come si esercita in Inghilterra con la sostituzione dello Stato ai privati; la sorveglianza è utile, benefica, e sostiene la vera libertà che poggia sull'ordine. Per contrario la sostituzione dello Stato ai privati è erronea ed oppressiva.

Il fatto innegabile è che l'Inghilterra col principio della sorveglianza ha fatto prosperare le Società di mutuo soccorso, che sono innumerevoli, e posseggono milioni di capitale, mentre noi, con una malintesa libertà, le abbiamo viste degenerare o distrutte appena istituite, con gravissimo danno delle classi lavoratrici, le quali, non avendo la vera mutua^e assistenza, si rivolgono al Governo chiedendo pane e lavoro.

Ecco, onorevole ministro, come si svolge l'azione dello Stato in Inghilterra, e mentre noi ci gonfiamo la bocca con le parole libertà e pubbliche libertà, abbiamo dato libero campo ai disonesti di gonfiare le loro tasche coi denari degli operai.

Maggior sorveglianza lo Stato inglese esercita sulle *Trade-Unions*, cioè Camere di lavoro.

Per la legge comune tutte le combinazioni delle Camere di lavoro furono ritenute illegali e come una cospirazione o restrizione del commercio, e furono punite colle multe e colla prigionia. Un operaio era libero di lavorare o no, ma se gli operai riuniti avessero voluto dettare condizioni al padrone, si ritenevano colpevoli di avere commesso un reato, sia per determinare il salario o limitare il lavoro, sia per impedire altri a lavorare.

Fino dal regno di Edoardo I dal 1239 al 1307, al regno di Giorgio IV, fu mantenuta in vigore la legge comune che si componeva da 30 a 40 articoli di legge del Parlamento, i quali tutti più o meno esplicitamente, furono fatti per impedire quello che si chiamò la *The organisation of labour*, cioè, la organizzazione del lavoro.

Il Senato mi permetta che dica qualche cosa sulla doppia organizzazione del lavoro.

Dapprima si cercò di impedire la organizzazione del lavoro da parte degli operai, ma poi si vide che non la si poteva impedire. E questa organizzazione non è la stessa di quella che si vorrebbe fare da parte dello Stato, che è una follia solo a pensarla.

Il progresso del sistema manifatturiero del passato secolo ed i movimenti che seguirono le modificazioni industriali in Inghilterra, furono seguiti da una vasta ed inaspettata estensione di movimento che le passate legislazioni per molto tempo e con grande perseveranza avevano cercato di reprimere. Fra la moltitudine di operai di manifattura delle grandi città ed in quelle dei contorni, le *Trade-Unions*, sotto la forma di società segrete, divennero numerose ed attive e si riconobbe che un metodo sommario di procedura era necessario, e si votò la legge 40.^a sotto Giorgio III, capoverso 106.

Con questa legge, votata nel 1800, si stabilì che ogni individuo d'accordo con altri nello scopo di aumentare i salari o di diminuire la quantità del lavoro o con qualsiasi manifestazione diretta a controllare colui che era a capo della manifattura o del commercio, sarebbe stato tradotto

innanzi al giudice di pace per essere condannato a tre mesi di lavori forzati o ritenuto per due mesi nelle case di correzione.

Il disordine causato per la depressione del commercio e l'introduzione delle macchine a vapore, obbligò il Parlamento a nominare una prima Commissione al principio del secolo passato nella sessione del 1824 per discutere tutte le questioni circa le *Trade-Unions*. La Commissione, dopo molto tempo, riferì alla Camera che la legge esistente era insufficiente a prevenire le questioni tra i padroni e gli operai e che per contrario opinava che la legge in vigore produceva una scambievole irritazione che avrebbe fatto sorgere nelle Camere di lavoro un carattere violento, che avrebbe prodotto danno alla pubblica tranquillità.

Si ritenne dalla Commissione che i padroni e gli operai dovevano esser liberi di definire tutte le controversie fra di loro, che la legge doveva essere riformata uno alla legge comune che riteneva i meetings criminosi. In seguito a questo rapporto fu votata in questo senso la legge di Giorgio IV, capoverso 95.

Ma i risultati immediati di questo cambiamento produssero inconvenienti spaventevoli ed allarmanti, che obbligarono il Parlamento nella sessione del 1825, a nominare una seconda Commissione per riesaminare i vari problemi e riconsiderare la legge che era stata proposta e votata. Questa seconda Commissione riferì in favore della riforma totale della legge di Giorgio IV, capoverso 95; in questo senso fu il decreto di Giorgio IV, capoverso 129 che nell'introduzione dichiara che la legge antecedente non fu trovata pratica e che quelle combinazioni, come erano state legalizzate, producevano danno al commercio, alla tranquillità del Regno e pregiudizio agli interessi dei padroni e degli operai. Questo decreto, mentre disponeva di rimettere la legge comune in pieno vigore, ritenne legittimo il diritto di riunione per fissare e determinare il prezzo del salario tanto da parte degli operai che da quella dei padroni. Si ritenne però soggetto al massimo della pena di tre mesi di prigionia ai lavori forzati e 20 lire sterline di multa, colui o coloro che avessero minacciato, intimidito, molestato o impedito sia direttamente che indirettamente altri, intenti al lavoro. Senonchè essendo, sorta disputa sulla vera interpretazione delle due parole *molestation* e *obstruction*, cioè molestia e impedimento, fu stabilito per la legge 22 Vittoria, capoverso 34, che non erano

da ritenersi colpevoli di *molestation and obstruction* colui o coloro che in modo pacifico e senza minacce dirette od indirette avessero persuaso altri a non lavorare.

Quest'ultimo comma della legge è quello che si chiama *Peaceful-Picketing*, cioè pacifica persuasione a non lavorare.

Era la legge sugli scioperi in queste condizioni di grandissima libertà e così si procedette avanti molti e molti anni; ma le violenze contro la proprietà, verificatesi a Manchester ed a Sheffield obbligarono il Parlamento a nominare una terza commissione che investigò e studiò dal '67 fino al '69.

Nel solo anno 1867 si pubblicarono 11 voluminosi rapporti fra i quali è memorabile quello di Sir W. Erle che tracciò con grande dottrina i limiti della libertà delle *Trade-Unions*.

Il risultato dello studio di questa terza Commissione fu dapprima una misura temporanea, accordando maggiore protezione ai fondi sociali delle *Trade-Unions*, e poscia si emendarono quegli statuti contrari alla legge e si stabilì che nessuno poteva essere punito di cospirazione per un atto non ritenuto criminoso e commesso da un solo individuo.

Tutte queste disposizioni fanno parte delle leggi intitolate « *The conspiracy and protection of property act 1885* » e con queste leggi infine si stabilì che colui che si rifiuta di terminare un contratto di servizio o d'impegno, che solo o in compagnia cerca di privare una città di acqua o di gas, che usa violenza, che si appropria degli strumenti di altri per impedire il lavoro, che solo, e qui richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno, o in compagnia cammini disordinatamente per le strade nello scopo di promuovere sciopero, viene punito con la multa di 20 lire sterline e con tre mesi di prigione ai lavori forzati.

Le *Trade Unions*, come le *Friendly Society* sono obbligate alla registrazione delle loro associazioni, al registratore governativo e ad inviare ogni fine d'anno i loro bilanci. Queste ultime disposizioni di legge dettero il colpo di grazia ai mestatori, e se molti di coloro che agitano fra noi le nostre popolazioni operaie commettessero in Inghilterra ciò che commettono in Italia, sarebbero inesorabilmente condannati, senza speranza alcuna di salvezza.

Da tutto ciò che ho detto si vede chiaro che in Inghilterra l'azione del Parlamento

e del Governo si è svolta con ammirevole perseveranza, solerzia e giustizia e che colà si sorvegliano e indirettamente si dirigono tutte le nuove forme di associazione, senza sostituirsi all'iniziativa privata e che in quel libero paese la libertà s'intende molto diversamente da quello che l'intende il ministro dell'interno. Che se, o signori, volesse sostenersi che il Regno Unito non abbia seguito il progresso, in questo caso io resterei fermo nelle mie convinzioni e domanderei: che cosa è oggi la libertà presso di noi? La libertà è intesa ormai in Italia come un modo di azione affrancato da ogni regola che si trasforma in abuso, altera la vita intellettuale e materiale della Nazione, e ciò si rivela dalla scienza sperimentale in opposizione di quei fatti e fenomeni che hanno fondamento in tutt'altra sede. E infatti, chi mai negherà che Bacone e Galileo furono grandemente benemeriti dell'umanità? Essi insegnarono alla ragione umana l'indirizzo a seguirsi con sicurezza sull'appoggio dell'osservazione del calcolo e dell'esperienza per la scoperta delle leggi alle quali sono sottoposte le forze della natura fisica e della materia. Ma non furono egualmente degni di lode coloro i quali, nell'intendimento di seguire l'opera immortale di quei grandi uomini, cercarono di applicare quel metodo nelle sfere di fatti e di quei fenomeni che hanno fondamento nel libero arbitrio dell'uomo, e termine nell'ordine a noi sconosciuto.

Da tutto ciò ne consegue che lo sviluppo materiale non implica l'assoluto sviluppo morale, ma che invece da quest'ultimo dipende il maggiore o minore sviluppo del primo.

Ora fino a quando la figlia del genio umano, come Guizot chiamò la filosofia, non sarà nè vera nè benefica, non potrà mai esistere la convinzione profonda che le leggi di armonia sociale non si trasformano nè si distruggono.

Le grandi scoperte delle scienze fisiche hanno insuperbito l'uomo che crede la Dea Libertà capace di dominare, squarciare ed intendere i misteri della natura, ma se così fosse, dopo quaranta e più secoli di studio, di lavoro e di esperienza, l'uomo dovrebbe dominare l'universo e tutto spiegare.

E poichè non è dato ciò conseguire, la nuova filosofia della libertà riformatrice nega tutto ciò che non può intendere e variando le forme e le combinazioni, con pomposo linguaggio riproduce come ultimo risultato le fantasticherie dell'Oriente e dei primi filosofi della Grecia.

E non saprei con maggior chiarezza dimostrare che quante volte il pensiero filosofico è erroneo, tutte le classi sociali diventano spostate nella vita intellettuale e materiale.

Se non che, l'onorevole ministro dell'interno potrebbe dirmi: Voi ci avete fatto una dimostrazione scientifico-pratica e ci avete detto quale è l'intervento governativo, e come si svolge l'azione dello Stato in Inghilterra; ma io come ministro dell'interno in Italia posso dimostrarvi che la miseria non esiste, o che almeno non è aumentata, e che la libertà, come la intendo io, ha prodotto l'aumento della rendita all'estero e l'abbassamento del cambio; adunque io sono nel vero, mentre voi vivete nei pregiudizi.

Questa risposta che l'onorevole ministro potrebbe darmi ha una parvenza di verità e ai furbi od agli ingenui potrebbe sembrare che io fossi stato messo fuori combattimento, ma ciò non toglie che non sia vera.

Primieramente l'aumento della rendita che produce, per necessaria conseguenza, l'abbassamento del cambio, si deve a tutti i ministri del tesoro, che rigidi, severi e tecnici hanno usato le giuste precauzioni per mantenere l'equilibrio del bilancio dello Stato, e poi c'è anche il merito nostro che ci siamo ben fatti scorticare. L'altra ragione e la più potente, è questa: con l'aumento della rendita italiana sono aumentati tutti i fondi pubblici, ma quale è la causa? Guardate le crisi commerciali del mercato mondiale le quali obbligano per prudenza chi ha denaro ad investirlo, non in operazioni commerciali nè in compra di terreni, ma invece sulle rendite pubbliche, comunque l'interesse sia meno fruttifero, ma più sicuro, ed ecco la ragione perchè tutti i fondi pubblici sono in aumento, meno il Turco e voi ne conoscete le ragioni.

Che la miseria sia aumentata, lo provano gli scioperi promossi e se si domandasse all'onorevole ministro quali sono gli effetti degli scioperi, vi direbbe l'arresto del lavoro.

E quali sono gli effetti dell'arresto del lavoro? la produzione mancata; ed infine quali gli effetti della produzione mancata? la ricchezza mancata. Volti e rivolti adunque a suo talento, onorevole Giolitti, il mestolo della sua libertà, troveremo sempre gli stessi fatti e gli stessi effetti, cioè provocazioni di scioperi, miseria, disordini e spargimento di sangue cittadino. Chè, se la sua encomiata e nuova teoria della libertà fosse vera, certo, chi l'attuasse, senza turbamenti, avrebbe il

diritto di essere ritenuto come un monumento di sapienza politica, da oscurare non solo i nostri valorosi statisti che fecero l'Italia ma anche i Melbourne, Peel, Pitt, Palmerston, Russel, Derby, Gladstone, Salisbury e Balfour, i quali tutti foggiarono la libertà sulle leggi e così innalzarono la patria loro a somma gloria, prosperità e progresso.

L'onorevole Presidente del Consiglio, che mi spiace non vedere al suo posto, citò nella tornata del 25 aprile 1902 il *Picketing* degli Inglesi e disse che per la legge del 1875 in alcuni casi fu ritenuto legittimo.

Ciò non è esatto; il *Picketing* è stato ritenuto legittimo in qualche caso con le leggi del 1824 e 1825.

Con le leggi del 1875 fu assolutamente proibito; può darsi che il *Picketing*, che non è altro che la punizione di sorveglianza onde impedire che un operaio vada o no a lavorare, qualche volta rimanga occulto all'ufficiale di polizia, ma quando è constatato, viene punito severamente dal giudice di pace ed è degno di nota che non tutte le *Trade-Unions* si avvalgono del *Picketing*, che riconoscono essere una violazione di libertà. Se qualcuno avesse, mi duole non poterlo dire al Presidente dei ministri, difficoltà su ciò che dico, potrebbe riscontrare la tornata della Camera dei Comuni del 14 maggio 1902 e gli atti del Congresso delle *Trade-Unions* tenutosi a Londra il 30 agosto 1902 e troverebbe esatte e precise le mie osservazioni.

Vengo ora alle ultime leggi del 1901-902.

Fin dal 1901 dopo vari giudizi, la Camera dei Lords, riconfermando la sentenza del 1° giudice signor *Iustice Farwel* nella disputa Taff Vale Railway Case, ha stabilito il principio che le *Trade Unions* sieno responsabili dei danni civili arrecati dai suoi membri ai privati o a qualsiasi ditta o compagnia.

La dottrina svolta dalla Camera dei Lords non può essere combattuta senza cozzare contro il principio di giustizia, che si compendia nella massima cristiana « non fare agli altri quello che non vuoi per te stesso ».

La Camera dei Lords, costituita in Alta Corte di Giustizia ha ritenuto che le *Trade-Unions* non possono valersi dei loro milioni per arrecare danno ai terzi o alle compagnie, ma possono usare dei loro milioni per proteggere i loro membri, e perchè meglio sia spiegata questa decisione, è d'uopo che io accenni all'origine di essa.

A Cardiff dove sono grandi miniere di carbone esiste una ferrovia che è chiamata col nome dei concessionari Taff - Vale.

Un bel giorno le *Trade-Unions* promossero uno sciopero generale e si arrestò immediatamente il traffico del carbone. Dopo qualche tempo non volendosi riprendere il lavoro, i concessionari della ferrovia adirono il magistrato in primo grado, in secondo grado e di rinvio, e finalmente poi le *Trade-Unions*, che subirono sempre condanne, ricorsero all'Alta Corte di Giustizia, che emise quella sentenza da me citata.

Le *Trade-Unions* nel 30 agosto 1902, giorno del congresso, protestarono contro questo principio stabilito, ma l'Alta Corte di Giustizia sta

. . . . come torre ferma che non crolla
Giammai la cima per soffiar di venti.

E la sentenza è stata eseguita col pagamento ingente versato dalle Trade Unions a Taff-Vale.

Le *Trade-Unions* destarono da principio in Inghilterra la stessa funesta impressione che hanno destato in Italia le Camere di lavoro. Ma se noi seguiremo, mettendo da banda la politica, la qual cosa è difficile veramente, il cammino pratico di quella nazione, non v'è ragione alcuna che desti paura. Il defunto professore inglese *Stanley Jevons* ha ritenuto che l'origine delle *Trade-Unions* rimonti alle tribù germaniche; ma noi con la più grande storia del mondo quale si fu la romana, possiamo essere certi che le *Trade-Unions* esistevano sin dai tempi dell'imperatore Publius Servilius sotto l'impero del quale esisteva il *Collegium Mercatorum*.

La legge romana fu assai gelosa dell'esistenza di queste corporazioni e nel Digesto troviamo che la formazione del collegio fu proibita ammenochè non fosse stata autorizzata dall'Imperatore ovvero dal *Senatus Consultum*.

La storia c'insegna ancora che in Inghilterra nel 1800 il Governo si adoperò con leggi restrittive a voler impedire l'organizzazione dei lavoratori, ma ben presto si avvide che non era possibile, ed allora le *Trade-Unions* ebbero piena libertà, ma è risaputo che tutti gli estremi sono viziosi, e le *Trade-Unions* abusarono della libertà ed il Parlamento pubblicò le leggi del 1875 che riportarono l'equilibrio in queste società, punendo severamente i promotori degli scioperi e proteggendo la libertà del lavoro.

Si obbligarono alla registrazione e fu così che

le *Trade-Unions*, sorvegliate dal potere esecutivo, non degenerarono. Che anzi produssero un miglioramento positivo nelle condizioni morali ed economiche dei lavoratori, e l'Inghilterra ad esse deve se il socialismo multiforme non ha attecchito, mentre che se fossero state abbandonate a loro stesse, avrebbero prodotto la continua agitazione che si verifica ora in Italia.

La legislazione inglese sugli scioperi può dividersi in sei periodi: Il primo comincia dal Regno di Edoardo I dal 1239 al 1307, al Regno di Giorgio IV in cui gli scioperi erano regolati dalla legge comune, che si componeva da 30 a 40 articoli del Parlamento.

Il secondo periodo comincia col 1800, nel quale vi furono varie modificazioni alla legge comune.

Il terzo periodo fu quello del 1824 nel quale si accordò la stessa libertà che oggi esiste presso di noi, ma il Parlamento fu obbligato a nominare una prima Commissione che modificò le leggi in senso restrittivo.

Il quarto periodo comprende lo studio della seconda Commissione nominata nel 1825, la quale definì con maggior rigore la responsabilità dei promotori degli scioperi.

Il quinto periodo è quello del 1867 nel quale si nominò una terza Commissione che studiò ed investigò dal 1867 al 1869, e si verificarono maggiori restrizioni causa le violenze contro la proprietà e si compilarono le leggi del 1875.

Il sesto periodo è quello del 1902 nel quale la Camera dei Lords, costituita in Alta Corte di Giustizia, restrinse maggiormente la libertà delle *Trade-Unions* perchè ne abusavano.

L'onorevole ministro dell'interno e quanti mi ascoltano possono facilmente persuadersi che la libertà in Inghilterra è senza paragone più ristretta di quella d'Italia, perchè poggiata sull'ordine e sulle leggi, le quali vengono severamente osservate.

E dirò qualche altra cosa; ho visto in Inghilterra, a causa di ostruzionismo, espulso per quindici giorni con la forza un membro del Parlamento. Colà non esistono privilegi parlamentari, i membri del Parlamento vengono arrestati quando escono dai confini della legge ed immediatamente dall'Autorità di polizia si partecipa l'arresto allo *Speaker* ossia al Presidente della Camera. Io non faccio commenti perchè sarebbero per me e per chi mi ascolta dispiacevoli. Se il Governo vorrà arrestare la lotta di classe e la provocazione degli scioperi non potrà esimersi dal presentare un completo progetto di

legge e dal disciplinare tutte le associazioni tendenti al miglioramento delle classi operaie.

Il principio associativo è un bisogno dell'umana natura, ma è pur vero che tutte le associazioni hanno bisogno di essere disciplinate onde non escano dai loro confini.

Ciò compresero gli statisti inglesi i quali fin dal 1793 istituirono l'Ufficio completo del Registro per le *Friendly-Society* e per le *Trade-Unions*, ed è per questa istituzione che gli scioperi non sono così frequenti come accade in tutte le Nazioni continentali.

In questo senso perciò presento una mia mozione che, sono sicuro, l'onorevole ministro dell'interno accetterà, perchè in caso contrario ella, onorevole Giolitti, sarebbe in contraddizione con quanto ebbe a rispondere all'onorevole Maggiorino Ferraris nella tornata del 14 marzo 1902.

Del resto, non accettando l'onorevole ministro dell'interno la mia mozione, io me ne appellerò al Senato.

Concludo: quando negli Stati costituzionali le diverse correnti organizzate obbligano il potere esecutivo a piegarsi alla politica elastica del sentimento, la decadenza delle istituzioni è già avvenuta. E in questo turbine di passioni che ci avvince, non sento più quella flebile canzone della Partenopea Sirena che ammaliava i naviganti in quel golfo dove risplende tutto il creato.

L'abbrunata regina delle lagune piange la caduta del suo storico campanile, ed ora, o signori, che tutto cade e si distrugge, mostriamoci almeno degni di trovarci e restare in questa Roma sì in questa Roma che pagana ieri, cristiana oggi, dettò sempre la civiltà al mondo!

Spariscono gli uomini, restano le idee; cada e si disperda il confusionismo politico, una è la speme: resti salva la patria (*Approvazioni*).

Presidente. Dò lettura della mozione presentata dal senatore Ginistrelli:

« Il Senato riconoscendo la necessità di definire la responsabilità dei promotori degli scioperi, invita il Governo a presentare un progetto di legge per disciplinare il diritto di associazione ».

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. L'interpellanza presentata dal senatore Ginistrelli era concepita in questi termini:

« Interpellanza del senatore Ginistrelli al mi-

nistro dell'interno sulla necessità di un progetto di legge, che definisca la responsabilità dei promotori degli scioperi, e sulla necessità di disciplinare le associazioni, che, sotto lo scopo del miglioramento delle classi operaie, abusando della libertà, procurano disordini, e arrestano il libero lavoro ».

Se il senatore Ginistrelli avesse intitolata la sua interpellanza in analogia al discorso che ha pronunziato, avrebbe dovuto formularla così: « Se il ministro dell'interno sia disposto a promulgare in Italia le leggi che vigono in Inghilterra ».

Se fosse stata proposta in questi termini l'interpellanza, allora mi sarei procurato tutti i dati che ora mi mancano per poter rispondere in modo esauriente. Ma io devo in questa materia confessare un mio pregiudizio: io credo cioè, che sia un errore copiare le leggi degli altri Paesi, perchè le condizioni sono diverse e non sempre è possibile applicare in un paese leggi state promulgate in un altro. Parlando dell'Inghilterra l'onorevole Ginistrelli ha detto che là ci sono molto meno scioperi che da noi. Evidentemente il periodo iniziale degli scioperi risale a più di 50 anni indietro, perchè la libertà di sciopero data da un'epoca in cui noi non parlavamo nè di questa nè di altre libertà. E qui apro una parentesi: Io sono obbligato ad adoperare la parola libertà, ma ritenga l'onorevole Ginistrelli che non lo faccio per recargli dispiacere (*Si ride*); lo faccio perchè non trovo una parola che esprima meglio questo mio concetto (*Parità vivissima*). Ora in Inghilterra avvengono ancora oggi scioperi colossali, di cui noi non abbiamo un'idea; ma perchè? Perchè quelle associazioni operaie hanno milioni e milioni a disposizione loro, e quando intraprendono uno sciopero possiedono mezzi sicuri per poterlo proseguire. Là ci sono due cose che da noi mancano ancora alla classe operaia: la cultura che è assai superiore nell'operaio inglese che nell'operaio italiano. In Italia si hanno una quantità di scioperi inconsulti che avvengono per mancanza di esperienza.

In Inghilterra gli scioperi si fanno raramente: 1^o perchè c'è maggior cultura nelle classi operaie, 2^o perchè le potenti società operaie dispongono di molti milioni e non arrischiano questi loro capitali, se non quando lo sciopero ha una causa giusta e si ha la quasi certezza di riuscire. Disse l'onorevole Ginistrelli:

In Inghilterra gli scioperi sono sempre economici, in Italia sono politici. Ma in che consiste la politica degli scioperi in Italia? Forse che c'è stata qualche classe operaia che abbia detto: mi metto in sciopero se non si fa questo o quell'altro dal Governo, se non si proclama la repubblica? Gli operai hanno chiesto o maggior salario o diminuzione di ore di lavoro e sfido l'onorevole Ginistrelli a provarmi che siano stati provocati da altre cause.

Dirà l'onorevole Ginistrelli: ma chi promuove gli scioperi sono molte volte persone che appartengono a partiti diversi da quelli ortodossi. E questo che cosa significa: significa che questi hanno avuto molte volte il torto gravissimo di non incaricarsi mai degli interessi delle classi operaie e ciò ha costituito la causa principale della loro debolezza. In sostanza che cosa desidera l'onorevole Ginistrelli? Che si definisca la responsabilità dei promotori degli scioperi e che si disciplinino le associazioni. Esaminiamo dunque questi due punti separatamente. Disciplinare la responsabilità dei promotori di sciopero. Per il promotore di sciopero che lo fa con violenza o minacce c'è il codice penale che provvede, precisamente all'articolo 166, il quale dice: « Chiunque con violenza e minaccia ecc. è punito con la detenzione fino a venti mesi »... Ma chi si limita a consigliare a un operaio: di chiedere un aumento di mercede non commette reato. Per stabilire che chi consiglia uno sciopero commette un reato bisogna prima che lo sciopero per sè sia un reato.

Allora domando io: che cosa è che desidera il senatore Ginistrelli? Io avrei preferito che invece di esporci minutamente la legge antichissima inglese ci avesse detto in pratica: io vorrei la tal cosa, perchè è molto più facile dire in generale che la legislazione sia incompleta, che non consigliare categoricamente quale è la cosa che si dovrebbe fare. Ora il proibire lo sciopero (vedo che anche il senatore Ginistrelli fa segno che non si può ed è evidente), sarebbe addirittura sopprimere la libertà individuale, e ristabilire la servitù. Io adunque domando: che si vuole? Disciplinare le associazioni, dice il senatore Ginistrelli, che sotto lo scopo del miglioramento delle classi operaie, abusando della libertà, procurano disordini e arrestano il libero lavoro.

Disciplinare! e quando? Dopo che hanno commessi questi fatti? ma allora c'è il codice penale che ci provvede. Evidentemente allora lei vuole disciplinare tutte le associazioni, vuole che il Governo entri ad esaminare tutte le associa-

zioni ciò che fanno, e che nessuno più possa riunirsi senza che ci sia accanto il delegato di pubblica sicurezza. A questo bisognerebbe giungere per stabilire a priori una vigilanza su tutte le associazioni. Ora io dico al senatore Ginistrelli (mi rincresce fargli una triste profezia poichè egli ha detto che se non lo fa il Ministero attuale lo farà quello che verrà), io gli profetizzo che una legge così non troverà nessun Governo in Italia che la presenti. Il senatore Ginistrelli ci ha ricordato che egli è un allenatore di cavalli e ha dato prova oggi di avere allenato anche la mente. Ella avrà visto che la cosa più difficile è far camminare indietro un cavallo: si figuri se è difficile far camminare il mondo indietro: è un'impresa molto più difficile che lei non riescirà a superare con tutta la sua abilità politica. (*ilarità*).

Dopo queste mie dichiarazioni credo che il senatore Ginistrelli non avrà bisogno che io faccia altri discorsi per dire che con sommo dispiacere di non far cosa gradita ad un egregio senatore, io non posso assolutamente accettare la sua mozione

Ginistrelli. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ginistrelli. L'onorevole ministro non si offenda, se io, non essendo un diplomatico, gli parlo chiaro. . . .

Giolitti, ministro dell'interno. Neanche io sono un diplomatico.

Ginistrelli. Ella si distingue per il suo tatto burocratico e crede coi suoi ripieghi e ritrovati di poter divergere gli argomenti e cavarsela per il rotto della cuffia. Non vale il dire che le associazioni del lavoro in Inghilterra fanno gli scioperi perchè sono ricche, che anzi per questa ragione non mettono a repentaglio la loro ricchezza per scioperi inconsulti, e cito la condanna subita dalla *Trade-Unions di Cardiff* che pagò somma ingente alla Compagnia ferroviaria *Taff-Vale*.

Io ho detto nel mio discorso, che voglia ella oppur no accettare la mia mozione, ciò mi lascia perfettamente indifferente, e le dico che se non l'accetta lei, l'accetterà certamente il suo successore. Se le società saranno disciplinate, miglioreranno le loro condizioni economiche e morali, come si è verificato in Inghilterra con le società di mutuo soccorso e con le *Trade-Unions* ed i disordini finiranno. Nè ella sarà obbligato a spargere altro sangue cittadino. Quando ella asserisce che non possiamo andare indietro, viene nettamente a significare che la Nazione inglese, gover-

nata con quelle leggi che le ho svolte e ch'ella non sapeva, è in regresso, cosa assolutamente insusistente, ed io son contento di trovarmi in buona compagnia con quei grandi statisti che composero il primo impero moderno del mondo, i quali, pur non avendo il suo tatto burocratico, mai conobbero ripieghi e ritrovati; suppongo almeno, sieno a lei superiori. Nè ella si accorge che si contraddice, poichè, mentre nella tornata del 9 febbraio asserì ch'io non conosceva i limiti della libertà dell'Inghilterra, oggi che le ho tracciate la storia e lo svolgimento della libertà di quella Nazione, nello stesso momento chiama quel paese retrogrado.

Gli scioperi d'Italia sono politici, non per la massa del popolo, ma per i promotori che ingannano gli operai.

Il popolo italiano è il migliore d'Europa, ma vien sedotto e demoralizzato da coloro che, atteggiandosi a difensori di esso, cercano di ascendere al potere.

Certo noi non abbiamo dato al nostro popolo l'educazione che ha avuto il popolo inglese; ed è doloroso l'aver perduto 43 anni in dannosi ritrovati.

L'onorevole ministro, vistosi scoperto nel suo giuoco, è ricorso ad uno specioso paragone. Mi ha detto che io ho messo il suo cappello a me dinanzi e mi sono esercitato alla confutazione. Ma perchè avrei dovuto prendermi tanto fastidio, mentre ero certo di avere l'onorevole ministro innanzi a me per combatterlo e confutarlo in tutta la sua grandezza?

Ella, onorevole Giolitti, non ricorda che *scripta manent, verba volant*. Nè potrà negare che nel 14 marzo 1902, rispondendo all'onorevole Maggiorino Ferraris, disse che non poteva disinteressarsi di spiegare la sua influenza negli scioperi perchè presso di noi manca la legislazione sugli stessi. Ora è chiaro che non accettando la mia mozione, ella è in aperta contraddizione con la dichiarazione da lei fatta che la sua politica è politica di classe nella quale trova la sua base. E prima di concludere ho il dovere di rispondere all'onorevole ministro che mi accusa di avere io scritta la mia interpellanza in modo non conforme alla proposta da me fatta nella tornata del 9 febbraio 1903. Io lo invito a leggere il resoconto di quella seduta e vedrà ch'io fondavo la mia interpellanza sui limiti della libertà, la qual cosa non avrei potuto fare senza svolgere la legislazione inglese sugli scioperi. Tutti i ritrovati,

i ripieghi e i sofismi burocratici s'infrangono contro la logica, e le buone ragioni.

Se l'onorevole ministro non accetta la mia mozione, non me ne dolgo; me ne appellerò al Senato, e nel caso che questo Alto Consesso la respingesse, non ne sarò scosso, tanto più che gli avvenimenti dolorosi che si sono svolti e si svolgono nel nostro Paese, obbligheranno il Senato a votarla in appresso, e ciò verificandosi, sarà una prova della verità di quanto ho esposto.

Vitelleschi. Chiedo di parlare.

Presidente. Nè ha facoltà.

Vitelleschi. Io non avrei mosso questa questione di mia intenzione, perchè temo che il trattarla così all'ultima ora di una seduta non abbia un grande risultato pratico; ma dacchè è stata proposta io non posso disconoscerne tutta l'importanza.

Il ministro ha risposto con la sua solita abilità, che il senatore Ginistrelli chiama burocratica ed io chiamerei amena, andando intorno al soggetto, ma non trattandolo sul serio. Ora, se nelle condizioni attuali del Paese una simile questione non trovasse in Senato altra eco che la risposta dell'onorevole Giolitti, il risultato di questa interpellanza sarebbe negativo perchè avrebbe fatto più male che bene. Io posso comprendere il sistema del Governo, l'ho detto altre volte, ma è una questione di misura. Io comprendo che la libertà, in parte si curi per se stessa, ma sono dell'avviso anche del senatore Ginistrelli che la libertà deve essere usata e in una certa misura anche diretta a seconda delle condizioni morali e politiche di coloro che ne usano. Quando il Governo e lo Stato se ne disinteressa completamente, è nella natura dell'uomo che se ne abusi, e prevalgono gli eccessi, specialmente nelle popolazioni che non ne hanno fatta lunga esperienza. Comprendo che non si possa parlare di proibire gli scioperi perchè ciò sarebbe inutile, come si è veduto in Inghilterra, ma pare a lei, onorevole ministro, che si possa rimanere indifferenti avanti a una specie di dissoluzione sociale, che forse si correggerà da sé o non si correggerà da se stessa, ma i di cui danni in ogni caso, giorno per giorno, sono incalcolabili? Egli è come se si abbandonasse un uomo agli stravizi contando che la stanchezza gli farà fare ragione. Ma prima di stancarsi può anche morire o rimanerne pregiudicato per tutta la vita.

Oggi in Italia non vi è più una industria sicura del domani, non vi è proprietà che si senta

sicura delle sue funzioni: si rende ella conto, signor ministro, del risultato di queste incertezze sopra l'economia pubblica? Ha fatto mai un calcolo approssimativo dei milioni che si sciupano ogni settimana, ogni 10 giorni di sciopero nell'attività della vita sociale?

Pare a lei che l'Italia sia così ricca, così potente da potere esaurire le sue forze in queste lotte?

Oggi i fiaccherai, domani i garzoni di scuderia e poi gli alunni delle scuole secondarie, verranno appresso quelli delle scuole elementari. Ella, onorevole signor ministro, ha troppo ingegno per rimanere spettatore indifferente di questo stato di cose, come se assistesse ad un torneo. Mi potrà dire che i provvedimenti da prendersi sono difficili nella misura e nel genere, e questo lo ammetto, e non saprei certo improvvisarli, ma che ella se ne esca così quasi scherzando, dicendo che non vi è nulla da fare, e che le cose vanno lasciate come stanno, potrà esser questa una sua opinione personale, ma credo che di questa sua risposta il Senato non si possa contentare.

In Inghilterra dove reagiscono tanti altri fattori, oltre le disposizioni di legge, non è men vero che alcuni anni or sono, quando gli scioperi si erano moltiplicati, avevano gravemente impensierito, e ho sentito quegli uomini di Stato discutere sul da farsi, dappoiché con la frequenza degli scioperi la mano d'opera diventa tanto cara che la manifattura non può mal sopportare la concorrenza, eventualità di un interesse vitale per l'Inghilterra. Londra nello stato ordinario conta ogni giorno un numero ingente di disoccupati che ho udito apprezzare fino a 100.000, cifra che si perde nei 4 milioni, perchè non son sempre gli stessi. Quando i disoccupati diventassero 200 o 300,000 le condizioni di quel Paese diventerebbero assai gravi.

L'onorevole Giolitti non si rende conto che gli scioperi, la municipalizzazione e tutte queste nuove costumanze, tendono a reagire sulla vita economica, sulla industria e sulla proprietà e più specialmente sulla disoccupazione. I disoccupati quando hanno fame non si disciplinano più. In Italia a forza di questa politica si sciupa la vita economica e la ricchezza del Paese e questo si traduce in gente che non ha da mangiare e allora non è più neppure questione di cannone, perchè per la gente che ha fame è indifferente la morte di cannone o di fame. Nella sua qualità di uomo di Stato ella non può restare indifferente, a que-

sto problema degli scioperi cronici e con obiettivo più o meno politico: ella deve procurarne la soluzione. Il problema non si risolve mandando i carabinieri all'ultimo momento e neppure rifiutandosi a prenderlo in considerazione.

Ella dice che non si possono impedire gli scioperi. Ecco, *secundum quantum*, ed in ogni modo se non si possono impedire, non è opportuno d'incoraggiarli. Oltre le leggi ed i decreti ci è qualche cosa nel sistema del Governo che forma l'ambiente, quando l'ambiente di un Governo è savio e sano, anche l'ambiente del Paese è calmo.

Quando invece l'ambiente del Governo è ritenuto favorevole a questa levata di scudi siccome è avvenuto in questi ultimi anni; quando si è formata la persuasione che il Governo sta più o meno con gli scioperanti, o almeno che è disposto a tollerarli, le cose vanno come vanno. È incredibile, anche in questi Paesi poco disciplinati, quanta sia l'influenza dell'ambiente che emana dal Governo. Fra impedire gli scioperi e incoraggiarli con parole o con istruzioni date agli ufficiali pubblici, corre un mondo.

Tutta questa è questione politica e politica grossa. Capisco fino ad un certo punto la situazione del Ministero, ma le difficoltà sono fatte per essere vinte e non per farsene trasportare. L'uomo di Stato non si deve lasciare trascinare, ma regolare gli avvenimenti. La situazione in Italia è grave, perchè l'abitudine presa di scioperare a torto od a ragione è diventata troppo abituale. In Inghilterra gli scioperi hanno sempre ragione di essere e sono discussi seriamente e serenamente; ma in Inghilterra non viene in testa a nessuna classe di cittadini che intenda scioperare, di rendersi conto dei risultati che possa ottenere. In Italia si sciopera per scioperare, senza un criterio neppure del possibile.

Ora questa malattia è deleteria per la prosperità del paese.

Io non dico che il Ministero debba necessariamente e immediatamente fare una legge per impedire gli scioperi. Ma il Governo non si può neppure tenere indifferente innanzi a questo stato di cose, perchè libertà, e autorità sono tutti mezzi per raggiungere la felicità. Una libertà che portasse la rovina di un paese non servirebbe a nulla: non si tratta che il popolo vada più o meno in carrozza, ma di non gettare sul lastrico masse di gente che non trovino lavoro e non abbiano di che vivere. Creda, onorevole ministro, che è questione grossa e che non si può trattare astrattamente: bisogna che l'uomo di Stato

se ne occupi, poichè ella sta a quel posto per fare della politica, non per fare della filosofia. Per tutte queste ragioni, quantunque io non aderisca all'ordine del giorno dell'onorevole Ginistrelli, quale è presentato, perchè non saprei imporre al Ministero di imporre una legge, io non vado fin lì, ma se alle parole presentare una legge si sostituissero le altre: *il Senato invita il Governo a studiare la questione*, credo che non sarebbe un chiedere troppo. E perchè non nominare una Commissione? Oggi si fanno commissioni su commissioni per tante altre cose. L'onorevole Ginistrelli ricordava che l'Inghilterra ha cinque volte nominato una Commissione per studiare questo argomento degli scioperi; e perchè non potrebbe far lo stesso il nostro Governo? E anzi così forse diminuirebbe la sua responsabilità e le sue difficoltà parlamentari. Studi, pensi, provveda o faccia studiare. Ma se poi in questa condizione precaria di esistenza in cui non c'è nessuno sicuro del domani, nessun industriale che possa rispondere della sua industria, nessun proprietario che si senta sicuro della sua proprietà, il Governo, il quale sta per governare e non, come per fare della filosofia, si dichiara assolutamente impotente a migliorarla, in questo caso questo Governo, me lo perdoni, non ha ragione di esistere. Farà una politica che lo manterrà su quei banchi, ma non corrispondente al benessere e alla prosperità del paese.

Io invito seriamente il Governo ed il Senato, che una volta messa qui questa questione gravissima, la quale così profondamente tocca tutti gli interessi del paese, non la si lasci cadere con la declinazione che ne ha fatto l'onorevole ministro.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Il senatore Vitelleschi parte da questo preconcetto e cioè che siamo al finimondo, che non vi è proprietà sicura, non vi è industria che cammini. Ora in questo momento che parliamo, e da due mesi a questa parte, in tutta l'Italia non ci sono che 2000 persone in sciopero a Roma; in tutto il resto d'Italia non esiste alcun sciopero. L'altro anno vi fu gran fioritura di scioperi; ma vi erano due cause grosse; era la prima volta che si toglieva la compressione violenta ed era naturale che nel passaggio da un regime di compressione ad un regime di libertà le forze riunite e compresse avessero cercato di espandersi.

Vi era poi, il grave disagio economico dei con-

tadini che avevano 40 centesimi al giorno e non potevano sfamarsi, tanto che nella leva non si trovavano quasi più uomini validi perchè non mangiavano. Si ha diritto di adoperare i cannoni per impedire a questa gente di dire: io non posso vivere con 40 centesimi?.....

Vitelleschi. Non faccia della retorica.

Giolitti, ministro dell'interno. Non è retorica la mia, di fronte a migliaia di uomini che avevano fame perchè i proprietari mancavano al loro dovere.

Voci: Non sposti la questione.....

Giolitti, ministro dell'interno. Io non sposto la questione e torno all'argomento. Il senatore Ginistrelli chiedeva una legge, il senatore Vitelleschi, più modesto ha detto: io dubito se si possa fare, ma per lo meno il Governo dovrebbe promettermi di studiare e di vedere che cosa si potrebbe fare. Oh, perchè il senatore Vitelleschi e il senatore Ginistrelli e tante altre persone così dotte e competenti e convinte della necessità di fare questa legge non si mettono insieme, non studiano e propongono essi qualche cosa di preciso?.....

Vitelleschi. Perchè non siamo ministri. Chiedo di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Ma se la maggioranza approverà questa proposta vi nominerà ministri. Bisogna avere un programma chiaro e preciso. Il venirci a dire: ci sono dei guai e il Governo deve provvedere è presto fatto; ma il Governo non è la provvidenza di Dio, egli deve fare una di queste due cose, o seguire le leggi che ci sono o farne delle nuove. Non c'è altra via. Le leggi che ci sono, in materia di scioperi, sono il codice penale il quale dice: Chiunque con violenza o minaccia restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria e del commercio è punito con la detenzione fino a venti mesi. Chi vuol lavorare ha il diritto di lavorare, se con violenze o minacce si vuole impedire c'è il codice penale, e io sfido chiunque a dire che il Governo non abbia provveduto alla libertà del lavoro; questo è stato riconosciuto da tutte le parti. Forse mai si è fatta un'azione così energica per l'applicazione di questa disposizione del codice penale. Ma le leggi inglesi, mi dice il senatore Ginistrelli, provvedono ai casi singoli. Ma questa è la forma della legislazione inglese che scende sempre nei minuti particolari, è un metodo diverso dal nostro; le leggi italiane non scendono in questi particolari, stabiliscono il principio lasciando al giudice di

applicarlo. Sono i tribunali che, caso per caso, giudicano se un dato assembramento con minacce o altro costituisca o no reato; questa è azione dell'autorità giudiziaria. Veniamo agli scioperi. Tutti sono d'accordo a riconoscere che lo sciopero non si può impedire: quindi necessariamente se lo sciopero è lecito non è reato perchè il codice penale dice: Chiunque con violenza o minacce cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro per imporre sia ad operai o padroni od imprenditori una diminuzione di salario, ovvero fatti diversi da quelli consentiti è punito colla detenzione fino a 20 mesi. Questo è in tutti i casi di sciopero. Però dove ci sono state minacce ci furono arresti e furono deferiti all'autorità giudiziaria, e qui in Roma l'unico sciopero che c'è, ha già portato a Regina Coeli 30 o 40 individui che in qualunque modo avevano cercato di minacciare e sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Che cosa può fare il Governo? Noi guardiamo al sistema complesso. Bisogna proibire gli scioperi? Se non si fa questo allora bisogna applicare le leggi che ci sono. Io non vedo una deficienza nel codice penale; poichè è l'autorità di pubblica sicurezza che agisce, arresta e denuncia all'autorità giudiziaria e questa applica il codice penale.

Io ripeto che, secondo me, tutto ciò che è lecito d'impedire, cioè la violenza, la minaccia è impedito dal codice penale, e che l'azione del Governo, nessuno può contestare, è stata energica più forse di quella che sia stata mai. Se si guarda solamente al numero degli arresti e dei processi che si sono fatti per violazione alla libertà di lavoro, o per minacce, non trovo nessun periodo in cui se ne sono fatti tanti. Di fronte a questa circostanza io dico che una certa quantità di scioperi è inevitabile in un paese di 32 milioni di abitanti dei quali, per lo meno, 25 milioni sono dei lavoratori.

Concludo quindi col dire che io ho sempre mantenuto e mantengo la rigida applicazione delle leggi che ci sono, ma non credo necessario di farne delle altre.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

Vitelleschi. Che cosa pensa, onorevole ministro, quando degli uomini che hanno una grande posizione politica predicano alle masse perchè facciano sciopero, rivendichino i loro diritti conculcati, in una parola predicano l'odio, la lotta di classe? Considera ella questo come un consiglio economico?

Cosa pensa ella degli scioperi generali? quando gente che non ha nulla che vedere nel dibattito sciopera per solidarietà? Non è questa la più terribile minaccia per riuscire nell'intento? Non pare che quegli uomini siano veramente, soggetti al codice penale? chi li ha mai toccati?

Giolitti, ministro dell'interno. Non è punito dal codice, se si contenta di un consiglio.

Vitelleschi. Ma chiama consiglio economico il provocare le popolazioni a fare cose in cui non hanno nessun interesse?

Adunque qui non facciamo della polemica, capisco fino ad un certo punto la sua politica, onorevole ministro, ma dico che, una volta posta la questione nella forma grave che ha in Italia, cioè come una malattia mantenuta viva per i loro scopi dagli uomini politici, a cui poi si presta la gente un po' per interesse, molti per un eccitamento artificiale prodotto da una pericolosa propaganda, bisognerebbe preoccuparsene. Ella ha l'arte di ridurre in miniatura i grandi quadri quando la loro mole la spaventa. . . .

Giolitti, ministro dell'interno. Dico la verità.

Vitelleschi. Ma che verità, può ella negare che sulla proprietà, e sulle industrie regni il panico? Se lo nega vuol dire che ella vive in un altro mondo. Vada a domandare a chi si propone di fondare una industria come la pensa, e osservi se quelli che già ce l'hanno non sono tutti trepidanti. Essi pensano che al momento che meno se l'aspettano saranno costretti a turbare tutta l'economia della loro gestione per le esigenze degli operai. E inoltre va notato che, per le condizioni di cultura del popolo italiano, queste domande per mezzo degli scioperi non presentano nessuna garanzia di essere ragionevoli. Gli operai inglesi sono meglio istruiti ed hanno dei capi che si intendono degli affari. Possono essere qualche volta esagerati, ma è sempre nei termini del possibile. Da noi invece si domanda per avere, senza curarsi se la domanda sia accettabile, sia pure possibile. I danni prodotti fino ad oggi da questa specie di rivoluzione simultanea sono già enormi economicamente parlando, certo non si vedono perchè nessuno può tenerne il conto. Il rimanere lungo tempo sotto questo incubo in una tale situazione è addirittura insostenibile.

Ella domanda a me un consiglio intorno a quello che deve farsi. È suo costume dopo avere, per quanto può, rimpicciolito le questioni, come suol dirsi, lavarsene le mani (*Ilarità*).

Non nego che questa sua non sia una maniera comoda di fare della politica per tenersi a galla, ma io ho troppa stima di lei per credere che ella non debba far altro mestiere che stare su quel banco.

Ella sa meglio di noi che la situazione è grave e che è urgente porvi rimedio; ritengo che lo si debba fare senza nuocere al principio di libertà e che si debba fare assegnamento sopra i correttivi che la libertà ha in sè stessa. Ma che non ci sia proprio niente da studiare e da provvedere, questo son certo che ne anche lei potrà ammetterlo. . . .

Giolitti, ministro dell'interno. C'è d'applicare la legge. . . .

Vitelleschi. È proprio quando si provocano le masse allo sciopero che Ella dovrebbe applicare la legge, ma non l'applica mai. . . .

Giolitti, ministro dell'interno. Non sono io, è l'autorità giudiziaria che deve applicare la legge. . . .

Vitelleschi. Ma se ella non procede in nome dell'ordine pubblico a segnalare i provocatori, l'autorità giudiziaria non ha che fare. . . .

Giolitti ministro dell'interno. Questa facoltà di arresto non è scritta nel codice penale. . . .

Vitelleschi. Ormai mi pare che la discussione sia inutile. E sia il caso di venire ad un voto.

Forse il senatore Ginistrelli potrebbe modificare la sua mozione e non parlare di legge, perchè forse è un concetto troppo assoluto e non ancora maturo, bensì di studiare e provvedere. Ridotta a questo modo la sua mozione, potrebbe essere messa ai voti. Quelli fra i nostri colleghi che crederanno che qualche cosa si debba fare in proposito la voteranno, gli altri la respingano pure, porteranno la responsabilità di avere incoraggiato il Governo a mantenersi in questa via che non è neppure semplicemente di energia passiva, ma di più o meno indiretto incoraggiamento. Del resto io ripeto che io non avrei mosso questa questione. Ma dal momento che è stata mossa, non credo che sia prudente di lasciarla morire così con una conversazione polemica.

Presidente. Il senatore Ginistrelli comprenderà che, stante il numero esiguo dei senatori presenti, non è il caso di porre ai voti la sua proposta; la ripresenterà in altra occasione, e sarà per il meglio.

Ginistrelli. Accetto e la ringrazio. La ripresenterò un'altra volta.

Presidente. Sta bene. L'interpellanza è esaurita. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Vigoni Giuseppe al Ministro degli affari esteri relativamente ai criteri direttivi della nostra politica coloniale in Africa, e più specialmente in seguito a recenti fatti e convenzioni che alterano lo stato di cose già convenuto, e profondamente compromettono l'avvenire economico della Colonia Eritrea.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (N. 147);

2. Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22);

3. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 159.168,17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 182);

4. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 (N. 187);

5. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 40.292,35 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 183);

6. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 173.897,42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 186);

7. Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167).

La seduta è sciolta. (ore 18,30).

Licenziato per la stampa
il giorno 22 aprile 1903 alle ore 19.

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LXXXIII

TORNATA DEL 26 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario — *Sunto di petizioni* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Fissazione di giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Luigi Rossi* — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Vigoni Giuseppe al Ministro degli affari esteri; parlano l'interpellante il senatore Pierantoni ed il Ministro della marina, interim degli affari esteri* — *L'interpellanza è esaurita* — *Discussione del disegno di legge « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati » (N. 147 A)* — *Parlano nella discussione generale i senatori Municchi e Faldella* — *Rinvio del seguito della discussione alla successiva tornata* — *Nomina di commissario.*

La seduta è aperta alle ore 15,30.

Sono presenti i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, e della marina, interim degli affari esteri.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

N. 150. — Il Presidente della Deputazione provinciale di Avellino trasmette una memoria nella quale sono esposti i voti approvati da quel Consiglio per provvedimenti a sollievo delle condizioni economiche di quella provincia.

N. 151. — Raffaele Cimmino cancelliere della pretura del 1° mandamento di Napoli, a nome anche dei suoi colleghi, fa voti perchè il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario sia modificato.

N. 152. — Antonino Garaio ed altri da Bagheria (Palermo) fanno voti perchè non sia approvato il disegno di legge sul divorzio.

Presentazione di un disegno di legge.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Discussioni f. 258.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti ».

Questo progetto fu già esaminato dal Senato nella passata Sessione; quindi io pregherei fosse rimandato alla stessa Commissione che già ebbe a riferire sul medesimo.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge. L'onorevole ministro chiede che esso sia rinviato per il suo esame alla stessa Commissione che ebbe già a riferirne nella passata Sessione. Se non vi sono opposizioni, la domanda del ministro si intenderà accolta.

Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza.

Rossi Luigi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rossi Luigi. Essendo presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, lo pregherei di dichiarare se e quando intenda rispondere alla mia interpellanza sulla esecutorietà delle sentenze straniere.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non avrei difficoltà, se il Senato consente, di rispondere a questa interpellanza nella seduta di sabato.

Rossi Luigi. Consento e ringrazio.

Presidente. Allora, se non vi è nulla in con-

trario, la interpellanza del senatore Rossi sarà discussa nella seduta di sabato prossimo.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Vigoni Giuseppe al ministro degli affari esteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento della interpellanza del senatore Vigoni Giuseppe al ministro degli affari esteri: «relativamente ai criteri direttivi della nostra politica coloniale in Africa, e più specialmente in seguito a recenti fatti e convenzioni che alterano lo stato di cose già convenuto, e profondamente compromettono l'avvenire economico della colonia Eritrea».

Il senatore Vigoni Giuseppe ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

Vigoni Giuseppe Onorevoli colleghi! Nella tornata del 18 giugno dell'anno scorso, mentre si discuteva il bilancio degli Esteri, associandomi ad alcune considerazioni dell'onorevole, Vitelleschi relatore, il quale manifestava il desiderio di una maggiore attività nella nostra politica coloniale, dopo avere sommariamente accennato alla importanza di questa questione pel nostro Paese, che ha sì larga corrente di emigrazione annua e che è nel momento del suo sviluppo industriale, io chiedevo all'onorevole ministro degli esteri quali fossero i suoi intendimenti di massima davanti al febbrile movimento di espansione di tutti gli altri paesi e davanti al loro lavoro costante di preparazione interna ad iniziative coloniali a mezzo di cattedre, di istituzioni, di sana propaganda.

Il ministro Prinetti mi ha risposto che per svolgere i suoi concetti sulla politica coloniale non bastava il breve tempo assegnato ad una interrogazione, ma si richiedevano parecchi giorni: che però, limitatamente alla sola colonia da noi posseduta, l'Eritrea, egli cercava di seguire una politica di pace e di tranquillità. Ed anche ultimamente, diceva, abbiamo stipulate convenzioni per definire in modo utile per noi le nostre frontiere, sia riguardo alla Etiopia, sia al Sudan egiziano, di modo che i rapporti coi paesi limitrofi sono diventati più chiari e più cordiali.

Queste utili definizioni di frontiere furono comunicate ai due rami del Parlamento coi documenti diplomatici distribuiti nello scorso dicembre unitamente alla relazione dell'onorevole Martini sull'andamento della colonia Eritrea. Ed è precisamente su queste convenzioni e su fatti ed altre convenzioni che seguirono, che io ho presentato

la mia interpellanza, perchè secondo me, tanto le convenzioni quanto i fatti sono di grave danno allo sviluppo avvenire della nostra azione coloniale in Africa.

Io ringrazio l'onorevole Morin di avere accettata la mia interpellanza presentata fino dai 12 febbraio u. s., mi dispiace però che la lunga chiusura del Senato abbia portato un altrettanto lungo ritardo nel suo svolgimento, perchè i danni accennati si riverberano sulla colonia nostra quanto sulla colonia francese nel mar Rosso, e mentre in Francia da due mesi la stampa coloniale, la stampa geografica, l'opinione pubblica, si sono agitati per questo argomento, accennando anche alle conseguenze che ne derivano alla colonia italiana, io non volevo che il nostro lungo silenzio fosse interpretato come una condiscendenza ai fatti compiuti, oppure come una trascuranza di questo nostro vitale interesse.

Citerò unicamente dei fatti, facendo pochissime considerazioni. Tutto il territorio su cui si svolge l'azione coloniale italiana nel mar Rosso e nell'oceano Indiano, o come sfera di influenza o come protettorato o come zona di occupazione, in linea generale, è tracciato da due convenzioni. L'una si interna dalla foce del Giuba, l'altra, dall'estremo confine Nord della colonia Eritrea, e le due, dopo percorsi vasti e variati territori si congiungono nelle regioni dell'Atbara e del Nilo Azzurro.

Consideriamo prima le convenzioni relative ai confini del territorio nostro nell'Eritrea propriamente detta, che furono distribuite ultimamente quali documenti diplomatici, annessi alla relazione Martini. Partendo da *Ras Casar*, il primo tratto di confine è delineato da una convenzione in data del 1895 firmata da Martini e da Parsons Pasha, poi ne segue una seconda in data 1º giugno 1899 firmata dal capitano Simone Bon Giovanni rappresentante l'Italia e da W. I. Walter rappresentante il Governo Inglese, indi una terza in data 16 aprile 1901 che riguarda l'ultimo tratto ed è a firma del delegato dell'Italia tenente Colli Di Felizzano e di Mister Talbot, commissario dell'Inghilterra. A quest'ultimo perfetto documento diplomatico è anche annesso un allegato nel quale sono descritti tutti i punti artificiali o naturali che servono alla limitazione della frontiera la quale nell'ultimo suo tratto corre lungo l'Atbara dal punto denominato El Egheri fino alla confluenza del Setit, confer-

mando così i nostri diritti sull'Atbara già sanciti dal precedente trattato anglo-italiano in data 15 aprile 1901.

Dopo di questo, fra i documenti diplomatici distribuiti noi ne troviamo uno curiosissimo, permettetemi di dirlo, perchè non è nè una convenzione nè un vero preliminare, è la descrizione di quanto si convenne in una riunione che ha avuto luogo in Roma al 22 novembre 1901 fra Martini, Agnesa, Ciccodicola, Bodrero per l'Italia e Rennell Rodd, Gleichen, Harrington per l'Inghilterra, intitolata: « Dichiarazioni relative alla sistemazione del confine Eritreo Sudanese Etiopico » senza un cenno che giustifichi il movente del convegno, nè additi da chi o da quali cause fu provocato.

Fatto questo, i delegati partono per la Etiopia, e il 15 maggio del 1902 il preliminare è convertito in convenzione firmata ad Adis Abeba da S. M. l'Imperatore Menelik, dal capitano Ciccodicola e dal colonnello Harrington. Ora, con questo atto si mutano radicalmente i confini e la superficie della nostra colonia stabiliti ab origine e precisati con l'ultima convenzione stipulata dal tenente Colli Di Felizzano pochi mesi prima ed ufficialmente comunicata, si rinuncia al nostro diritto sull'Atbara, e forse lo scopo di questa convenzione supplementare è precisamente quello di allontanarci da questo corso d'acqua; si acquista la provincia dei Cunama e si rinuncia a quella degli Homrah che precisamente va a confinare con l'Atbara, e si perde la via carovaniere per Kassala.

Io qui potrei sollevare una questione pregiudiziale, ma siccome il mio scopo non è questo non faccio che accennarla perchè l'onorevole ministro la raccolga e veda se è il caso di prenderla in considerazione. La pregiudiziale è questa: Se è legale, se è costituzionale che quattro funzionari del Governo nostro e tre delegati del Governo inglese che non risultano investiti di poteri straordinari, facciano convenzioni che alterano i confini del territorio italiano e ne variano anche la superficie, e senza che il loro operato sia posto in discussione al Parlamento, od ottenga il consenso legislativo. Ma non voglio insistere su questa questione pregiudiziale, la accenno solo per far vedere che anche essa può essere una irregolarità degna di rilievo.

Ora il 15 maggio 1902 i delegati dell'Inghilterra ottengono la firma di questa nuova convenzione dall'Imperatore Menelik, e contemporanea-

mente firmano collo stesso Sovrano una importantissima convenzione, la quale trae forse le origini da una nota in data 10 aprile 1891 e comunicata dall'Imperatore Menelik a tutti i Gabinetti di Europa, per premunirsi contro l'accerchiamento dal quale si vedeva minacciato e per rivendicare il diritto ai confini dell'Impero Etiope antico; vale a dire Tomat, il Nilo Azzurro, il Nilo Bianco e su fin verso l'Uganda e giù fino al lago Rodolfo. L'Inghilterra forse prendendo per base delle sue trattative queste vaste rivendicazioni di Menelik e pensando ai molti contatti che essa ha con quelle regioni inoltrandosi dal Sudan, ha trovato opportuno di concludere una convenzione in virtù della quale riconosce all'Etiopia il diritto ad un vastissimo territorio ed ottiene in compenso importantissime concessioni, e fra queste il diritto di attraversare i territori stessi colla ferrovia che collegherà Kartum all'Uganda, il diritto a una zona di terreno per impiantare eventualmente una stazione commerciale, nei pressi di Itang, sull'alto Baro, e più importante di tutto per noi e forse anche per lei, l'impegno assoluto da parte di Menelik di non toccare nè permettere che da altri sia toccato il libero deflusso di tutte le acque che dal lago Tzana, dal Nilo Azzurro e dal Sobat affluiscono al Nilo.

La notizia della convenzione firmata il 15 maggio del 1902 è stata seguita dalle altre notizie di grande importanza ed oramai accertate, che l'Inghilterra invia una imponente spedizione, che deve essere accolta solennemente da Menelik, per esplorare il Nilo Azzurro, e per constatarne la navigabilità dalle rive del Goggiam a Kartum, che ha già fatto fare studi intorno alla possibilità di opere idrauliche che valgano ad aumentare la potenzialità di quell'enorme serbatoio che è il lago Tzana, che ha già mandato a fare rilievi e preventivi per la grande ferrovia che deve salire fino all'Uganda ed eventualmente collegare il territorio etiopico deviando verso Adis-Abeba.

Tutto questo complesso di fatti e di convenzioni sapientemente predisposte, rivela il grandioso, l'ammirabile concetto direttivo della politica coloniale inglese nel Sudan, e facile è prevedere quale immensa rivoluzione commerciale si manifesterà in quel paese. Essa è stata rilevata dai Francesi che vedono menomata l'importanza della loro ferrovia Gibuti-Harrar e dubitano ormai della convenienza di farla proseguire fino ad Adis-Abeba come era progettato.

Quanto al danno che ne viene all'Italia, è evidente che tutti i commerci che da quei ricchi paesi dell'interno potevano defluire al mar Rosso, transitando per la colonia Eritrea, prenderanno la via del Nilo dove indubbiamente gli Inglesi col loro spirito di iniziativa e coi mezzi, dei quali dispongono, faranno di tutto per facilitare ogni mezzo di trasporto.

Gli Inglesi, intrapresa la guerra del Sudan, non scoraggiati dalle prime disfatte nei pressi di Suakim e sul Nilo, dopo un lungo periodo di preparazione hanno ripreso l'offensiva, hanno vinto il Mahdi, distrutto Ondurman e ricostruito Kartum, vendicato l'eccidio di Gordon, sfatate le conseguenze della infausta spedizione Marchand, e conquistato così il paese, incontrando enormi sacrifici di sangue e di danaro, al grido di « tutto per il Nilo » hanno poi concepito questa convenzione che risponde al concetto di, « tutto al Nilo », perchè facendovi affluire i commerci di quella regione vasta quanto fertile e ricca, fecondano le vittorie riportate, le terre gloriosamente conquistate.

Tutti sanno che dal mare Rosso salendo a 2800 metri, cioè all'altipiano, la vegetazione vi è ricca, ma in questa zona non si può sperare molto dalle coltivazioni per il declivio ripidissimo. All'interno invece, il declivio è lento, le acque dei fiumi cominciando dal Tacazzè fino al Nilo Azzurro sono cariche di limo, che rende i terreni eminentemente fertili, e nei pressi del lago Tzana la produzione è rigogliosissima, tanto che vi crescono spontanei il caffè ed altri preziosissimi arbusti.

Fin qui dovevamo lentamente spingere la nostra benefica e pacifica influenza per aumentare e migliorare la produzione a beneficio della nostra colonia, imponendoci coll'esempio, colla costanza nel lavoro, coll'ottenere dal Sovrano di quelle convenzioni che servono ad assicurare lo sfruttamento del suolo migliorando le condizioni morali e materiali dell'indigeno. Il Goggiam d'altra parte è ricco perchè vi affluiscono carovane fino dal Kaffa e dai paesi Galla e noi potevamo sperare che, almeno in parte seguendo le antiche vie, questo commercio passando per il Gondar defluisse poi a Massaua, come accenna anche l'onorevole Martini nella sua ultima relazione.

Ora è certo che la convenzione inglese che fa convergere al Nilo tutte le vie commerciali, e nega perfino l'acqua a chi volesse col lavoro e

colla irrigazione fecondare quelle fertili regioni, toglie a noi la convenienza di spingervi le nostre iniziative e sottrarrà alla nostra colonia Eritrea grandissima parte dei benefici che ne dovevano costituire la vera, la grande vita avvenire.

Io non voglio dare esagerata importanza alla convenzione predisposta in Roma il 22 novembre 1901, nè voglio dire che senza di essa gl'Inglesi non avrebbero stipulato il loro trattato con Menelik, ma è certo che quello è stato un primo punto di partenza nel quale tutto abbiamo dato e concesso senza avvederci delle conseguenze e di quanto era possibile e conveniente chiedere in cambio.

Ma vi ha di più. Il trattato del 15 aprile 1901 concluso a Roma tra l'onorevole Di Rudini e Lord Dufferin per la delimitazione dei confini tra l'Eritrea e il Sudan, stabilisce un diritto di passaggio in franchigia per gl'Italiani ed amici de-gl'Italiani e per tutte le loro merci che dalle vie del Goggiam e del Gondar scendono a Cassala toccando Ghedaref e l'Atbara, franchigia doganale che abbiamo perduto perchè abbiamo abbandonato questo passaggio e possiamo quindi computare al nostro bilancio passivo di quella convenzione.

Noi abbiamo commesso il primo errore nell'abbandono di Cassala, siamo passati pel filtro di questa seconda convenzione nella quale la cessione di ogni nostro diritto sull'Atbara, era certo preziosissima per gli Inglesi quale coefficiente utile del loro vasto programma, e col non pretendere compensi, che era doveroso intuire e chiedere quanto giusto di ottenere, siamo giunti alla attuale situazione veramente dannosa per l'avvenire della nostra azione in Africa, come più avanti avremo ancora campo di vedere.

Ora qui c'è qualche cosa per me di incomprendibile, e mi domando chi ha sollecitato quello strano convegno e con quali criteri se ne accettarono le conclusioni contrarie a quelle pochi mesi prima stabilite, perdendo antichi diritti, cedendo una provincia che ha il vantaggio di fronteggiare il fiume e che si sa essere fertile, ricchissima di vegetazione, popolata da fiere d'ogni sorta che forniscono il gran mercato mondiale di Amburgo, come descrive un viaggiatore italiano, il conte Pennazzi, nella sua opera « dal Po ai due Nili » e accettando invece in cambio l'altra dei Cunama che l'onorevole Martini ci descrive nella sua ultima relazione sull'andamento dell'Eritrea, ma che afferma che non conosceva quando fu ac-

cettata, perchè nella relazione stessa dice di essersi recato a visitare quel paese quasi completamente inesplorato in attesa che da Adis-Ababa ritornasse con la firma di Menelik la relativa convenzione già predisposta a Roma.

Ma vi è di più ancora; il trattato anglo-italiano del 24 marzo 1891, per la demarcazione della sfera d'influenza tra l'Italia e l'Inghilterra nella penisola Somala, stabilisce che a partire dalla foce del Giuba il confine della sfera d'influenza percorre il thalweg di questo fiume fino al sesto grado latitudine Nord, che segue fino al 35° meridiano Est di Greenwich, per non abbandonarlo fino all'incontro del Nilo Azzurro. All'articolo II è detto: « se però esplorazioni geografiche scientifiche e commerciali avessero da suggerire l'opportunità di alcuni cambiamenti in questa linea, resta aperto il campo ad amichevoli accordi tra l'Inghilterra e l'Italia per variare questi confini ».

Ora io domando se con questo stato di fatto e cogli accennati precedenti, l'Inghilterra, volendo stipulare la convenzione con Menelik che tocca quei territori e riguarda precisamente il libero deflusso del Nilo Azzurro, non doveva, almeno a titolo di cortesia, prevenire l'Italia, dalla quale non aveva ricevuto che concessioni e prove di deferenza, e ancora più se non era rigorosamente doveroso da parte di chi soprintendeva alla nostra politica coloniale di vigilare ed approfittare di quella occasione per ottenere almeno, una piccola parte del molto che ai nostri interessi potrebbe tornare utile precisamente in quelle zone e in quella circostanza.

Il trattato anglo-italiano del 24 marzo 1891, ha un punto debole, che certamente il ministro degli esteri conosce e che la più elementare prudenza mi consiglia di non accennare qui. Ma non era il momento opportuno quello di accordarsi con l'Inghilterra per consolidare quel punto, rassicurare i nostri diritti e togliere il pericolo di questioni in avvenire?

L'Inghilterra colla sua convenzione 15 maggio 1902 stabilisce i confini fra Sudan e Etiopia per modo che partendo da Tomat attraversando il Nilo Azzurro portandosi sul Sobat e ripiegando attorno alla terra del Kaffa, viene a finire in un punto che è caposaldo della nostra convenzione, vale a dire all'incontro del sesto grado col 35° meridiano Est di Greenwich. Migliore opportunità, migliore appiglio è difficile immaginare nè forse si ripresenterà spontaneamente per cercare di mi-

gliorare le condizioni di quel nostro territorio, e di quel nostro trattato, e io faccio voti perchè non venga giorno nel quale abbiamo a pentirci amaramente di tanta noncuranza.

È anche in quei pressi che le esplorazioni degli Italiani, che hanno costato la vita al Böttego, al Sacchi, e al Ruspoli, portarono alla soluzione del problema dell'Omo, alla dettagliata conoscenza dei laghi Rodolfo e Stefania, alla scoperta del lago Margherita, che sta precisamente a cavaliere del sesto grado, e quindi per metà entro e per metà fuori del confine della nostra sfera d'influenza.

E come mai non si è pensato, dopo queste gloriose e costose scoperte, di approfittare della fortunata opportunità del momento per chiedere l'applicazione dell'articolo II di quello stesso trattato che vuole che quei confini nostri possano di comune accordo essere migliorati qualora lo consiglino i risultati di ulteriori esplorazioni, od assicurarsi almeno, a mezzo di opportune convenzioni, il frutto delle produzioni e dei commerci di quelle zone, che a detta dei loro stessi valorosi esploratori devono costituire la ricchezza del nostro protettorato del Benadir e di tutta la penisola Somala?

Oltre a ciò il Giuba è fiume che si può dire nostro, perchè attraversa la nostra zona della penisola Somala e la sua esplorazione è pure dovuta al valore di uno dei nostri, il capitano Böttego. Non era il momento quello di interessarsi all'argomento e dati i buoni rapporti che esistono fra noi e Menelik, auspicando l'Inghilterra, ottenere una convenzione che assicurasse alla nostra sfera di influenza il defluire delle correnti commerciali in tutto quell'intricato caos degli affluenti del Giuba? E non era il caso forse di invocare anche qualche reciprocità di generosità a riguardo nostro dall'Inghilterra che possiede dirò la chiave del Giuba? Per chi si occupa di questioni coloniali è stato sempre questo un punto nero della nostra convenzione, e questo era proprio il momento opportuno per migliorarla.

Ma per farsi un giusto concetto della importanza della questione..... Mi spiace forse di tediare il Senato.....

Voci: No, no, parli, parli!

Vigoni Giuseppe...... Per farsi un concetto della importanza della questione bisogna rifare un po' di storia.

Quella non è una zona che ha richiamato l'attenzione di semplici *touristes* italiani, non è

un paese, nel quale senza studi, senza preparazione, o senza aspirazioni si sono avventurate tante iniziative private. Quello è un paese che per un complesso di circostanze ha richiamata l'attenzione nostra, di privati e di Governo, ha esercitato su molti di noi una specie di fascino, ha spontaneamente chiamata a sè una larghissima corrente di attività e di sacrifici italiani. Io credo che nessuna zona d'Africa ha destato tante aspirazioni, provocato tante nobili iniziative, ha costato tante vittime, prescindendo da quelle che troppo doloroso sarebbe il ricordare qui, ma dico di vittime di esploratori, di generosi, che colla bandiera della scienza sono andati a sacrificarsi a beneficio della colonizzazione italiana.

E queste spedizioni, lasciatemelo dire, in gran parte avevano veste ufficiale, erano iniziate, spinte, tutelate dal nostro Governo. Questo prova che si voleva là concentrare l'azione nostra, non solo dei dilettanti cacciatori della gazzella o del leone, ma quella della vera espansione coloniale italiana. Ricordiamo i primi inviti del cardinale Massaia, la prima spedizione del marchese Antinori che data dal 1876, l'impianto della stazione di Let Marefà che ha durato per anni, e il povero Chiarini, e il povero Cecchi, la spedizione della Società di esplorazioni di Milano, il povero Matteucci, il povero Bianchi, il Sacconi, il Porro, il Ruspoli, il Bòttego, il Sacchi. Tutti questi valorosi e molti altri purtroppo, hanno seminato di gloria e disgraziatamente di cadaveri quel terreno. Ora era doveroso, mi pare, da parte di chi dirige la nostra politica coloniale di non dimenticare quei disgraziati e di tutelare l'opera loro, di fare che questi loro sacrifici ritornassero a beneficio dell'espansione coloniale italiana, alla quale furono dedicati. Da quanto io sono venuto esponendo invece, mi pare proprio che non si è mai provveduto a coordinare tanto prezioso lavoro, non si è mai pensato a seriamente tutelare questa importante manifestazione della attività nazionale, si è lasciato che ogni spedizione agisse indipendentemente dalle altre, che ogni morto seppelisse con sè iniziativa e ideali, si sono dimenticate queste vittime e l'opera loro non fu nè giustamente apprezzata nè sfruttata pel patriottico intento cui era dedicata, ed ecco come siamo venuti alla interpellanza di oggi che accenna appunto alla negligenza con cui furono trattate tutte queste questioni da coloro ai quali furono affidate.

Io mi sono permesso di ricordare cose vecchie

perchè in Italia il pubblico si interessa pochissimo a questi argomenti e quindi spesso passano come ombre e non facendo l'impressione che pure dovrebbero fare, facilmente vengono dimenticate.

Ed è per provare come una parte di quelle esplorazioni, di quelle spedizioni, avessero un carattere ufficiale o per lo meno semi-ufficiale, fossero l'espressione di una tendenza del paese non solo ma anche del Governo, che io cito la spedizione prima del capitano Bòttego il quale presentava il suo progetto di esplorazione del Giuba e regioni adiacenti con questa relazione: « la parte centrale del paese dei Somali e dei Galla, che comprende l'alto e medio bacino dell'Uebi Scebeli e quello del Giuba, è inesplorata meno un piccolo tratto dalla foce a Bardera. All'Italia nella cui sfera l'influenza politica è compresa la maggior parte di quella estesa plaga di continente africano, incombe il dovere morale di compierne l'esplorazione. Con ciò verremo ad avere su questa regione non trascurabile, il diritto di possesso che è conferito dalla priorità della esplorazione. Sarebbe perciò dannoso lasciarci precedere da altri. Vuolsi che anche presentemente le carovane giungano con altrettanta facilità al Benadir che a Berbera e Zeila, gli sbocchi principali del commercio dei Galla e dei Somali. Se il Giuba è navigabile, sia pure con barche di piccola portata, sarà facile far affluire i prodotti di quei paesi alle nostre città dell'oceano Indiano. Se poi sarà constatato, come si ha fondamento di credere, che quel bacino sia costituito da regioni ubertose, nessuno può predire i vantaggi che ne ritrarrà la madre patria. Forse un giorno potranno indirizzarsi colà le nostre numerose emigrazioni le quali ora si disperdono rinunciando persino alla nazionalità. Così potremo dare un razionale indirizzo alla nostra futura espansione coloniale, senza correre rischio di profondere milioni e milioni in paesi che non ce li potranno mai rendere ». Ora il Presidente del Consiglio dei ministri, d'allora, onorevole Crispi, al quale è stato presentato il progetto, lo dichiarava essere corrispondente agli interessi d'Italia perchè abbracciava ampie regioni comprese nella nostra zona d'influenza, e assicurava che il Governo avrebbe concesso appoggi e aiuti alla spedizione. Questo è pubblicato nelle memorie del povero Bòttego. Questo progetto veniva infatti preso sotto l'egida della Società geografica italiana e sussidiato dal Ministero degli esteri; le armi, le munizioni, gli attrezzi relativi alla spedizione furono forniti dal Ministero

della guerra. Che volete di più? Non basta. Bòt-tego parte, compie felicemente l'esplorazione del Giuba, ritorna, ed organizza una seconda spedizione, la più importante, ed il Presidente della Società geografica, parlando dell'ardua missione affidatagli col favore di S. M. il Re e del R. Governo, dice che S. M. Re Umberto, che con tanto amore e generosità patrocinava queste ardite e patriottiche iniziative, vi concorse con 40,000 lire e il Regio Governo con 60,000.

Ma non basta: oltre questi concorsi pecuniari il Governo ha pure dato attrezzi, utensili, armi ed ha fatto accompagnare dalla nave da guerra *Dogali* la spedizione fino alla costa dei Somali. Maggior carattere ufficiale non saprei come si potrebbe imprimere ad un'impresa, ed il Governo avrebbe quindi dovuto sentire l'impegno, l'obbligo di raccogliere a prò del paese i frutti di tante spese e di tanti sacrifici.

Possono cambiare i ministri, ma certe iniziative non devono cadere.

Tutto mostra anche come uno scopo commerciale, coloniale, fosse unito a quello scientifico di queste spedizioni, i cui risultati furono tali da invitare ad una azione attiva non ad una ingiustificabile apatia.

Noi troviamo infatti, nel volume pubblicato dai tenenti Vannutelli e Citerni compagni di viaggio del povero Bòt-tego, espressioni tanto entusiaste che mi piace di brevemente ricordarle: « rimaniamo qualche minuto estatici, davanti al lago Regina Margherita a contemplare i monti coperti da bella verdura; qui la natura dappertutto offre bellezze sorprendenti che è difficile trovarsi altrove, sì da destare immagini più sorridenti, impressioni più dolci o liete di queste.

« Il lago ci appare sempre più bello avanzando, nè ci riesce trovare fra le bellezze della patria nostra immagine che regga al paragone con questa incantevole realtà.

« Non sappiamo staccare lo sguardo dalle feconde e pittoresche terre di questa incantevole regione ove tutto spira benessere, pace, abbondanza. Passando così per questi luoghi ubertosi, la cui amenità e bellezza, per quanto grandi si immaginino, saranno sempre inferiori al vero, dove la scienza e il commercio avrebbero largo campo a scoperte e guadagni, spontaneo ci sorge il desiderio di vederli fiorire a civiltà nel consorzio dei paesi già in quella maturi.

« La vita vi sarebbe facile anche a noi europei:

il lago offre ippopotami e pesce in abbondanza: il terreno fertilissimo prodiga ogni ben di Dio: le pelli, l'avorio i prodotti naturali basterebbero ad arricchire il commerciante..... »

Quando una spedizione quasi ufficiale, insistendo nelle esplorazioni che ad altri Italiani hanno già costato larghi sacrifici di sangue e di denaro per conoscere una vasta zona posta sotto la nostra sfera di influenza, porta di queste notizie, ed esiste una convenzione relativa alla zona stessa la quale lascia aperto il campo ad approfittare di questi risultati per essere migliorata, io credo che è proprio mortificante il vedere che si è lasciato tutto cadere nel dimenticatoio, molto più che non manca l'autorità della Società geografica italiana, la quale parlando di queste scoperte, parlando del lago Margherita e della esplorazione del Bòt-tego e del Ruspoli dice: « queste nobili spoglie sono là per testimoniare il diritto italiano, pagato al prezzo del supremo sacrificio, e ad affermare sempre più, se duopo vi fosse, la precedenza della scoperta italiana ».

Tutto questo per affermare come, prescindendo anche dal carattere della preparazione di questa ultima spedizione, coi sacrifici che abbiamo portato in quei paesi e col plebiscito di generose iniziative che vi abbiamo dedicate, vi abbiamo acquistato dei diritti sacrosanti. Ed io vorrei che se questi diritti finora furono tanto trascurati, almeno dall'oggi in avanti, se siamo in tempo, perchè poche occasioni favorevoli come quella che testè abbiamo perduta, si ripresenteranno, non si trascurino come per il passato, mostrando che la nostra politica coloniale ha degli ideali ai quali si aspira con criteri moderni, con solerzia, con giusti e seri concetti direttivi.

Io sono stato certamente prolisso e qualche volta vivace, (*Voci. No, no*) ma da molto tempo mi occupo di questa questione, che ritengo vitale per l'avvenire del nostro paese e sono avvilito e addolorato di tanto abbandono, mentre d'altra parte fui onorato dell'amicizia di molti di quei disgraziati che là sono sepolti e che cadendo col sole d'Africa in fronte certamente credevano che la loro opera sarebbe stata molto più apprezzata e che i loro sacrifici sarebbero stati molto più utilizzati a beneficio del paese, a beneficio della patria per la quale hanno lasciato la vita. Onore a loro.

Io attendo quindi una risposta dall'onorevole ministro e spero di potermi dichiarare soddisfatto,

perchè spero che egli potrà assicurare che quelle convenzioni disastrose che noi abbiamo concluso, o che abbiamo lasciato concludere da altri senza reclamare quel tanto di nostra cointeressenza che pure avevamo diritto di richiedere, hanno degli allegati i quali servono a tutelare i nostri giusti diritti. Ad ogni modo io sarò sempre fiero di aver portata la questione in questo eccelso ambiente e di avervi richiamato l'attenzione e il controllo della pubblica opinione.

(Vivissime approvazioni, molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore).

Morin, ministro della marina, interim degli affari esteri. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morin, ministro della marina, interim degli affari esteri. Il senatore Vigoni ed il Senato non si attenderanno, certamente, che io possa dare una risposta esauriente all'interpellanza che ora è stata svolta. Il mio carattere di ministro ad interim, reggente in via affatto passeggera il Dicastero degli esteri, non mi consente che io svolga la questione che è stata sollevata, con quella ampiezza di particolari e con quella sicurezza di vedute che si potrebbe attendere da un ministro titolare. È evidente che io non posso sostituire il criterio mio a quello di coloro che furono in carica effettiva del Ministero degli esteri prima che io ne avessi la reggenza, e non debbo pregiudicare i propositi di coloro che reggeranno questo Ministero in seguito.

Io mi limiterò, per conseguenza, a poche considerazioni, le quali specialmente saranno dirette a dimostrare che l'ultima convenzione che è stata fatta, da una parte fra l'Inghilterra e l'Etiopia, e dall'altra fra l'Etiopia e noi, non ha peggiorato il confine della Eritrea, ma lo ha migliorato.

Aggiungerò inoltre alcune osservazioni in risposta a ciò che il senatore Vigoni ha detto circa il pregiudizio che avrebbero potuto subire gli interessi coloniali nostri da una pretesa negligenza nel difenderli, specialmente di fronte all'Inghilterra.

Il senatore Vigoni ha dato una grandissima importanza al contatto che il nostro confine nell'Eritrea prima aveva coll'Atbara. Io veramente non saprei vedere questa importanza. L'Atbara non è un gran fiume, non è un corso di acqua navigabile. In qual modo l'aver il contatto coll'Atbara poteva assicurare all'Eritrea migliori comunicazioni commerciali con la valle del Nilo,

francamente non lo so comprendere. Quello che comprendo è questo, che il confine prima stabilito con quel cuneo sottile che arrivava all'Atbara, era peggiore di quello che abbiamo adesso. Noi, rinunciando a quel cuneo, abbiamo guadagnato, col paese di Cunama, una superficie almeno doppia di quella alla quale abbiamo rinunciato, e abbiamo migliorato il nostro contatto con l'Etiopia.

Questi mutamenti non hanno pregiudicato l'avvenire di nessuna corrente commerciale possibile dal Sudan verso l'Eritrea. Il commercio possibile col Sudan l'abbiamo perduto il giorno in cui abbiamo abbandonato Cassala. A quel fatto oramai non v'è più rimedio; non è più possibile che il commercio del Sudan sia attratto nell'Eritrea; noi dovremo limitarci al commercio che dai paesi più a mezzogiorno può venire alla nostra colonia.

Il senatore Vigoni accusa i negozianti che hanno concluso l'ultima convenzione di essere stati troppo deferenti verso l'Inghilterra con censurabile negligenza dei nostri interessi; ma crede egli che sia facile ottenere concessioni a nostro vantaggio, quando queste sono a danno dei negozianti che abbiamo di fronte?

Per altro, non è esatto che noi abbiamo concesso molto, e che nulla abbiamo avuto dall'Inghilterra; una parte del territorio che abbiamo incluso nel nuovo confine eritreo ci è stato concesso dall'Inghilterra, ed è trattando insieme con essa, che abbiamo ottenuto dall'Etiopia la provincia di Cunama ed il territorio limitrofo che ha aumentato la superficie della nostra colonia.

Il senatore Vigoni non si è limitato alla parte della nostra politica coloniale riferentesi alla Eritrea; ha spaziato più ampiamente, e ha esteso le sue considerazioni a tutte le zone di influenza che, a partire dal Giuba, e venendo in su, ci doveano essere riservate e che, secondo egli crede, per negligenza nostra, non ci furono acquisite. Egli ha avuto nobilissime parole, alle quali ogni italiano deve far plauso, quando ha rammentato le gesta gloriose dei nostri esploratori. Ma esplorare dei paesi e far riconoscere dei diritti su di essi sono due cose di diversa natura e di diversa difficoltà. Per riuscire sempre a far valere solidamente e con buon successo tali diritti (non illudiamoci), bisogna avere il prestigio di un paese forte; e non è da maravigliarsi se l'Inghilterra, a questo riguardo, ha più probabilità di riuscire di noi.

Può darsi che, come asserisce il senatore Vi-

goni, da parte nostra vi sia stata inabilità, negligenza; io non mi assumo il compito, nè di criticare, nè di assolvere coloro che hanno diretto negli anni decorsi la politica coloniale italiana; ma credo che il Senato ammetterà con me, che si trattava generalmente di quistioni difficili, tanto per il Governo, quanto per i negoziatori che trattavano in suo nome. Se il senatore Vigoni non riconosce queste difficoltà, io non posso che augurare che chi assumerà il Ministero degli esteri, dopo il mio interim, possa assicurarsi sempre il suo concorso in negoziati di tale genere.

Ma negoziare per ottenere ipotetici confini di grande ampiezza nelle zone interne d'influenza, può essere una bella cosa, e lo è difatti; ma praticamente vale di più cominciare a fare alcun che di solido e di utile sulla costa, dove non si tratta d'influenza teorica, ma di attività effettiva da esercitare.

Ora, giacchè dall'Eritrea siamo scesi, nella discussione, fino al Giuba, chiediamoci francamente: abbiamo nel Benadir fatto tutto quello che potevamo e dovevamo fare? Io credo di no. Cominciamo a fare là ciò che conviene, ciò che è ragionevole, ciò che è praticamente conseguibile, e se anche non saremmo riusciti a comprendere nella delimitazione delle zone d'influenza tutti quei paesi ai quali abbiamo diretto lo sguardo, potremo pur essere soddisfatti.

Io non saprei che cosa aggiungere di più. Riconosco che la mia risposta non è esauriente, non è completa, come potrebbe darla un ministro che non si trovasse nelle mie condizioni. Non mi lusingo per ciò che essa possa soddisfare completamente il senatore Vigoni. Spero solo che qualche cosa di pratico in questa mia modesta risposta egli e il Senato vorranno trovare.

Pierantoni. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pierantoni. Io parlo per fare una semplice dichiarazione.

L'onorevole nostro collega, il Vigoni, nella sua autorevole interpellanza, ha trattato due questioni: l'una che ha chiamata pregiudiziale, di grandissima importanza. Ha domandato se il Governatore dell'Eritrea, che è funzionario del Ministero degli esteri, abbia la potestà di cedere, permutare e acquisire territori coloniali senza il consenso del Parlamento.

In una seconda parte, con grande cognizione

dei luoghi, mosso dall'interesse italiano e da sentimenti che fanno vibrare tutti gli animi nostri, ha voluto dimostrare i gravi danni economici e morali che alcune convenzioni hanno recato alle speranze di una futura espansione coloniale italiana. Io non entro in questa discussione. So pertanto che vi hanno questioni che, indicate, non si possono abbandonare. Di questo numero è la questione della costituzionalità degli accordi internazionali. Ricordi il Senato che io fui relatore della legge sopra l'infuasto trattato di Uccielli e che ebbi il consenso non solo dell'Ufficio centrale, di cui mi pare che fosse presidente l'onorevole Cannizzaro, ma ebbi favorevole tutto il Senato per dare un *bill* di indennità ad accordi non consentiti dal potere legislativo e per respingere una dottrina sostenuta dall'onorevole Crispi, nuovissima nel diritto pubblico interno e internazionale, ossia che quando si tratta di territori extra-statutari il potere esecutivo possa fare a suo libito. Io ricordai le leggi che dichiarano territori dello Stato quelli coloniali e la impossibilità giuridica che il potere esecutivo, anche nella superbia di fare bene, possa fare da sè. Poichè si è accennato anche al Benadir ricorderò che fui il solo a non approvare quella convenzione e mi dispiace che il tempo galantuomo mi abbia dato ragione.

Quando si discuterà il progetto di legge sull'ordinamento della colonia Eritrea, mi riservo, se ne avrò le forze, essendo presidente di quell'Ufficio centrale, di trattare la questione della incostituzionalità delle convenzioni coloniali stipulate senza il consenso legislativo. La questione deve essere solennemente trattata e deliberata per impedire che nell'avvenire nuovi ministri, o stabili o esercitanti l'ufficio ad *interim*, dichiarino di non voler discutere quello che fecero i predecessori. Il concetto della responsabilità ministeriale e l'interesse nazionale hanno bisogno che il Governo osservi la determinazione e la divisione dei poteri dello Stato. Non dico altro; ho obbedito solo a un grande dovere di coscienza, perchè avevo la consegna, in questo primo giorno che sono tornato in Senato, di tacere, assolutamente tacere.

Vigoni Giuseppe. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Vigoni Giuseppe. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta che mi ha dato. Vedo e comprendo tutta la difficoltà e la delicatezza della sua posizione,

tanto che, confesso, non avrei osato fare questa interpellanza se non mi avesse spinto il grande amore che porto a questa causa, e più specialmente la mortificazione che provavo nel vedere che in Italia tutti tacevano su un argomento del quale in Francia da due mesi si va parlando da tutta la stampa geografica e coloniale, mentre le due Nazioni sono parimenti interessate e danneggiate. Io, riconoscente delle cortesie risposte date dall'onorevole ministro degli esteri, sono d'accordo con lui nel ritenere che poco a noi resta ad attendere dai commerci del Sudan dopo fatta la cessione di Cassala, quantunque qualche cosa si poteva ancora sperare, tanto che lo accenna l'onorevole Martini, governatore dell'Eritrea, nella sua ultima relazione ad onta della perdita della franchigia doganale per le nostre merci transitanti sull'Atbara, e della cessione della via degli Homrah. Ora colla convenzione fatta dagli Inglesi certamente ne resta sottratta ancora una parte maggiore che preferirà la via del Nilo a quella di Massaua, o quella di Suakim quando sarà costrutta la ferrovia, e per questo dico che l'Inghilterra, alla quale abbiamo concesso assai di più di quanto abbiamo per noi ottenuto nella convenzione del 22 dicembre, poteva da noi essere sfruttata per ottenere col suo appoggio morale quello che, dopo tutto è nei nostri sacrosanti diritti, e tanto abbisogna all'avvenire della nostra colonia, e allo sviluppo del nostro protettorato nella penisola somala. L'onorevole Morin ha fatto questione di regolarità di confini e di ampiezza tra le regioni scambiate, ma questa è una questione secondaria affatto, perchè in fatto di colonizzazione non si deve perdersi nel dettaglio di qualche metro o chilometro quadrato di più o di meno di possesso, ma con vista larga ed arguta si devono assicurare le vie commercialmente strategiche, quelle che assicurano alla breve zona occupata il traffico delle vaste regioni dell'interno. Io riassumo: la convenzione fatta per me ha persino un po' del misterioso: non so capire come, dopo sei mesi che si è stipulata da un delegato italiano e da un delegato inglese una regolare convenzione che viene distribuita come documento diplomatico, si possa tenere un convegno che ne altera tanto i termini e la sostanza, da distruggerla completamente.

Il credere quel convegno provocato da noi mi pare rechi offesa alla serietà di chi tratta la nostra politica coloniale, perchè proverebbe la mancanza assoluta di un serio indirizzo, di un unico

concetto direttivo. Devo quindi supporre che quel convegno fu desiderato, provocato dall'Inghilterra, e questo avrebbe dovuto bastare a darci diritto a chiedere quei compensi che dovevano essere ben conosciuti, dai nostri negoziatori, perchè a noi tanto utili. Il convegno di Roma, ratificato ad Adis Abeba, il 15 maggio 1902, fu seguito da altre convenzioni e da atti che assicurano all'Inghilterra lo sfruttamento di vaste regioni sottratte alle nostre speranze, e giungono fino a contatto di paesi sui quali abbiamo diritti di influenza e di priorità d'esplorazione ai quali gioverebbe una conferma od una sanzione.

Ora visto che noi abbiamo sempre dato, dalla cessione di Cassala al passaggio per Obbia, senza mai nulla pretendere nè ottenere, non potevamo chiedere alla potente nazione amica quel prestigio di un paese forte che l'onorevole Morin ha detto ci fa difetto, per ottenere dall'Imperatore d'Etiopia il miglioramento delle condizioni di una convenzione che ha un lato debole e che ha una porta aperta ad essere migliorata come nell'articolo 2° che già vedemmo? Non era anzi doveroso il farlo da parte di coloro, cui è affidata la tutela di questo interesse, dopo le eroiche gesta e i dolorosi sacrifici di tanti esploratori, che con tanto coraggio e tanta abnegazione hanno fatto conoscere, rispettare ed amare il nome italiano in quei lontani paesi?

Noi abbiamo sacrificato centinaia di migliaia di lire e la vita del povero Böttego, del povero Sacchi, del Ruspoli per l'esplorazione di quella zona; abbiamo i rapporti che ci dicono che sono regioni fertilissime, e che vi si sono fatti anche alcuni trattati d'amicizia con dei capi-tribù, ma lasciamo tutto cadere, non domandiamo nulla e lasciamo così isterilire anche le colonie che possediamo e i protettorati che teniamo alla costa. Chè se qualche desiderio si volesse esprimere, se qualche concessione si volesse ottenere, non si tratterebbe certo di cose così difficili da ottenersi come diceva l'onorevole Morin. Basterebbero convenzioni un po' a larghe vedute e dettate da esperienza e da cognizione di causa come quella dell'Inghilterra con Menelik, la quale in tre articoli garantisce che tutto il commencio dell'estesissima zona del centro dell'Africa è assicurata alla affluenza del Nilo. Così noi avremmo dovuto ottenere, od almeno cercare di ottenere che i commerci della zona esplorata da noi nell'alto Giuba e nella regione del lago Rodolfo e del lago Margherita affluissero alla nostra colonia.

Qui dissento radicalmente dell'onorevole Morin. Egli dice: noi abbiamo una estesissima costa, cerchiamo di fare qualche cosa e poi penseremo al resto. Ma mi perdoni onorevole ministro: assicuriamoci le zone, dalle quali devono provenire i commerci, che devono far fiorire queste coste, e poi su queste coste anche l'iniziativa e l'attività italiana potranno svilupparsi; ma se noi stiamo lì a fecondare le rocce madreporiche dell'oceano Indiano o del mar Rosso ed intanto permettiamo che altri all'interno s'impossessi di tutte le zone ricche e fertili, che altri all'interno si assicuri il deflusso delle vie commerciali, noi resteremo con la buccia e il frutto sarà goduto da altri. (*Benissimo*).

Presidente. Non essendo stata presentata alcuna mozione, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (N. 147-A).

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni sui manicomi e sugli alienati.

Interrogo l'onorevole ministro dell'interno se consente che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

Giolitti, ministro dell'interno. Dichiaro che accetto che si apra la discussione sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale, ma per semplificare la discussione faccio fin da ora una dichiarazione, ed è questa: Le obiezioni principali, che sono state mosse al disegno di legge e gli emendamenti che io vedo presentati, mi persuadono che la difficoltà, che crea ostacoli maggiori a questo disegno di legge, è il timore che il modo con cui era stato formulato l'articolo 1 del disegno ministeriale e l'articolo 8 del disegno di legge della Commissione, potesse avere per effetto di addossare alle provincie una spesa superflua, una spesa, cioè, non per mantenere coloro che essendo alienati di mente sono pericolosi, ma per il mantenimento di persone che più propriamente si devono considerare come semplicemente inabili al lavoro per difetto di mente. Io credo che, siccome questo disegno di legge ha per iscopo di provvedere a coloro che devono necessariamente essere ricoverati nei manicomi, perchè sono pericolosi a sè o agli altri, convenga restringere questo disegno di legge esplicitamente a questa categoria di persone. Io quindi proporrei che all'articolo 1, quale era

proposto dal Ministero, e quale è accettato dalla Commissione, nella sua prima parte, si aggiungano due parole per dire che devono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette, *per qualunque causa*, da alienazione mentale quando sieno pericolose a sè o agli altri, e poi lasciare l'articolo come è, e ciò per esprimere il concetto che devono essere custoditi tutti quegli individui che sieno alienati di mente nel senso del furore, e coloro che siano cretini od idioti, ma pericolosi. Tutti gli altri che non sono pericolosi vanno considerati semplicemente come inabili al lavoro, poichè è nelle stesse condizioni di fronte alla società così l'idiotia di mente, come il paralitico che non si può muovere.

Per escludere questa confusione fra quelli che sono pericolosi e coloro che sono semplicemente inabili ad un lavoro proficuo, io aggiungerei le parole: « *per qualunque causa affetti da alienazione mentale* » perchè, qualunque sia la causa, se l'alienato è pericoloso deve essere chiuso nel manicomio; quindi sopprimerei interamente quella disposizione che io aveva posta come 2º e 3º alinea dell'articolo 1 e che la Commissione aveva trasportato all'articolo 8 tra le disposizioni transitorie.

Con questa dichiarazione, che del resto ritengo sia divisa anche dall'Ufficio centrale, si eliminerebbero molte questioni, alle quali pure si riferiscono alcuni emendamenti che erano stati proposti dal senatore Municchi. Nel resto accetto che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale. Ho fatto questa dichiarazione perchè coloro, che parleranno nella discussione generale, sappiano già che la difficoltà, cui ho accennato, è eliminata.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di queste dichiarazioni.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Di San Giuseppe, segretario, legge. (V. stampato N. 147-A).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale; primo iscritto è il senatore Municchi a cui do facoltà di parlare.

Municchi. Onorevoli colleghi, dopo un quarto di secolo di tentativi inutili il Senato si trova un'altra volta a discutere la legge sui manicomi e sugli alienati. È questo il decimo dei progetti di legge che negli ultimi 25 anni sono stati presentati, ora alla Camera, ora al Senato. Davvero di

tanta esitanza ed inerzia parlamentare non può farsi colpa al Senato che nel 1892 e nel 1898 discusse in molte tornate con larghezza di discussione, con profondità di dottrina i progetti presentati nel 1892 dal ministro Nicotera e nel 1898 dal Presidente del Consiglio Di Rudini.

Neppure alla Camera dei deputati può attribuirsi il torto di non essersi occupata di questi progetti di legge e di non averli preparati per la pubblica discussione. Invero varie relazioni delle Commissioni della Camera sono state pubblicate ed alcune veramente magistrali del compianto Bonomo con la data del 1886. Anche sul progetto di legge votato dal Senato nel 1892, la Camera negli Uffici si pronunziò con concorde approvazione, come rilevasi da una dotta relazione dell'onorevole Panizza. Quindi il Senato e la Camera hanno compiuto il loro dovere di fronte a quei progetti di legge che furono sottoposti al loro esame e non si sa comprendere come in tanti anni questa legge non sia arrivata in porto. Comunque sia, deve darsi lode, e larga lode, all'attuale ministro dell'interno che ha presentato un progetto col proposito fermo di farlo finalmente convertire in legge.

Duole però a me di non potere, per sentimento di dovere e remissivamente, dare la mia piena approvazione a questo progetto e ciò sia perchè mi sembra incompleto, sia perchè trovo non lodevole, e per lo meno molto discutibile, il metodo cui s'ispira e s'informa. Sostengo che il progetto è incompleto ed a provarlo premetto come mi sembri che in questo tema di alienati e manicomi la legge debba mirare a raggiungere questi scopi:

1° tutelare la libertà individuale onde non avvenga mai che per odio malvagio di qualcuno, o per la cupidigia di godere o di impossessarsi della sostanza altrui, un disgraziato venga dichiarato falsamente pazzo, e così sia sequestrata la sua persona trascinandolo in un manicomio;

2° tutelare la sicurezza sociale, prevenendo con la coattiva custodia i pericoli ed i danni che i mentecatti nella loro incoscienza possono suscitare o produrre;

3° stabilire con criteri corretti e sicuri di diritto amministrativo la competenza passiva pel mantenimento dei montecatti poveri;

4° determinare i diritti della scienza che consacra le sue cure all'assistenza dei mentecatti, armonizzando nei limiti del possibile tali diritti

con quelli della amministrazione. Scienza ed amministrazione debbono cooperare insieme a che la cura dei mentecatti sia efficace, il che sventuratamente non avviene di sovente e che in tutti i modi siano mantenuti nel miglior modo possibile queste *dolorose genti che hanno perduto il ben dell'intelletto*, il più gran dono che Dio abbia dato all'uomo come caratteristica della sua dignità e come mezzo per compiere la sua nobile missione nel mondo.

Ora, se, tenendo conto degli scopi a cui deve essere preordinata una legge sui manicomi e sugli alienati, io porto la mia attenzione sul progetto in discussione, vedo che l'onorevole ministro con le sue disposizioni ha ottemperato alle esigenze della tutela, della libertà individuale, e della sicurezza sociale, ma non ha voluto occuparsi della parte amministrativa, come nulla ha disposto quanto ai diritti della scienza rappresentata dai direttori sanitari dei manicomi. Quindi il progetto è riuscito incompleto.

Quanto al metodo adottato nel compilarlo comincerò da una constatazione che a primo aspetto può parere non seria, mentre importante e seria è, come spero che voi, onorevoli colleghi, converrete, fissando su essa la vostra attenzione.

Ho detto che nove progetti di legge precederono quello che oggi si discute; ho parlato delle discussioni dotte e diligenti fatte in Senato nel 1892 e nel 1898. Ebbene quei progetti di legge, a cominciare dal primo del 1877 presentato dal ministro Nicotera, a passare per quello del 1884 del Depretis, per giungere agli altri del Crispi, del Di Rudini e dello stesso attuale ministro dell'interno, allora Presidente del Consiglio, insomma di tutti i ministri dell'interno che si sono succeduti in questo periodo di tempo nel nostro Paese, tutti, dico, questi progetti approvati dal Senato e proposti per l'approvazione dalle Commissioni della Camera dei deputati constano di un numero non breve di articoli.

Per esempio vi dirò che il progetto del 1892 e quello del 1898, per combinazione, sono composti di 47 articoli ciascuno, e la combinazione diventa ancora più singolare ai miei fini, quando osservo che anche il progetto presentato dall'onorevole ministro Giolitti nel 1893 aveva pur esso 47 articoli.

Invece il progetto attuale è composto di soli sette articoli e di due per le disposizioni finali.

Quindi ho dovuto domandarmi, ma è forse pos-

sibile che con una sintesi meravigliosa, e con un ammirando stile tacitiano si sia concentrato in sette articoli tutta quella vasta materia che era nei 47 articoli, con tanto studio due volte votati dal Senato del Regno? Mi sono dovuto però persuadere che il miracolo non è stato fatto, perchè poste pazientemente a confronto le disposizioni dello schema attuale con quelle dei tanti progetti precedenti e specialmente dei due approvati dal Senato, ho dovuto convincermi che sono in minor numero gli articoli del progetto attuale perchè tante disposizioni che nei progetti antichi si trovavano non esistono nel progetto attuale. Allora ho dovuto cercare un'altra spiegazione del fenomeno e l'ho trovata nella relazione con cui l'onorevole ministro presenta il progetto ed in quella diligente del nostro Ufficio centrale. Il ministro dice che la ragione della brevità dell'attuale progetto deve trovarsi principalmente in questo, che molte delle disposizioni che furono discusse, approvate, inserite nel progetto precedente sarebbero superflue e non avrebbero più ragione di essere oggi, mentre vigono ed hanno disposto in proposito la legge sugli istituti di beneficenza, l'altra sull'igiene e sanità pubblica, il codice civile, il codice penale, e la legge provinciale e comunale. Però osservo che nel 1892 e nel 1898 quando il Senato discuteva ed approvava i progetti esistevano da tempo, e codice civile, e codice penale, e legge provinciale e comunale e legge sugli istituti di beneficenza e legge sulla sanità ed igiene pubblica. Dunque l'argomentazione della relazione ministeriale non regge in questa parte: ma essa indica un'altra ragione ed io m'affretto a leggere in questo punto la relazione: « Ufficio della legge, essa dice, è quello di stabilire in forma imperativa i principî che debbono regolare una materia, lasciando al regolamento di svolgerli opportunamente ».

Questa stessa teorica è accolta nella dotta relazione del nostro Ufficio centrale nella quale leggesi: « Delle quali circostanze mette conto esporre in modo sommario i principali motivi, perchè il Senato possa far ragione dell'opera dell'Ufficio centrale, che togliendo dal tempo e dall'esperienza ammaestramento, è convinto di compiere più che altro una buona azione, preferendo a un lavoro compiuto in tutti i particolari, l'accettazione dei sommi principî, che daranno fondamento a un regolare e uniforme sviluppo dei manicomi ».

Qui la questione diventa altissima. Io non mi

metterò, onorevoli colleghi, a discutere largamente una questione di diritto costituzionale davanti a voi che mi potete essere maestri. Certo però che questa tendenza a poco dire nelle leggi per poi tutto disporre nei regolamenti, è molto pericolosa e costituzionalmente poco ortodossa. Permettetemi che io rammenti che un maestro di diritto costituzionale relativamente antico, ma sempre ammirevole e di grande autorità l'Hello, nel suo aureo trattato sul regime costituzionale, in proposito di questo sistema di fissare nella legge soltanto i principî, svolge una teorica contraria a quella dell'onorevole ministro e del nostro Ufficio centrale. Hello, se la memoria non m'inganna, dice: « quando il potere legislativo fissa un principio, esso si trova relativamente al potere esecutivo tra due scogli che sono egualmente da evitarsi. La legge se nulla dice, e stabilito il principio non ne trae le deduzioni traducendole in disposizioni legislative, può compromettere il principio stesso che ha voluto fissare: se invece dice troppo paralizza l'amministrazione che diventa strumento non intelligente dell'opera di applicazione; ma nel primo caso la legge aliena sè stessa, abbandonasi al potere esecutivo e pare che gli offra il dispotismo legale ». Per non cadere nell'uno e nell'altro eccesso, Hello conclude, occorre un grande amore al regime costituzionale ed una profonda esperienza della pubblica bisogna. Ora a me pare che col progetto in discussione saranno forse posti i principî, mancano certamente le disposizioni necessarie ad attuarli. Mi si dirà; ma badate che quelle disposizioni che voi lamentate di non trovare più nel progetto attuale non avevano carattere legislativo ed a torto gli antichi progetti s'impinzarono di una quantità di disposizioni che potevano riservarsi tutte al regolamento. In verità se questo mi si volesse dire, l'asserzione mi parrebbe assai ardata. Non sarà facile che il Senato, che in tante tornate e con l'opera dotta di tanti suoi autorevoli membri discusse ed approvò i progetti del 1892 e del 1898 abbia a persuadersi di aver fatto un lavoro inane e superfluo. Nel marzo del 1898 per la discussione del progetto sui manicomi rappresentò il Governo, l'allora sotto segretario di Stato, oggi riverito nostro collega, onorevole Arcoletto, e presero parte al dottissimo dibattito che si protrasse per sette sedute, gli onorevoli Tajani, che era relatore, Todaro, Borgnini, Serena, Bonasi, Saredo, Vitelleschi, Calenda, Porro (che

portò in questa discussione l'eco della dottrina somma del compianto Andrea Verga), Gadda, Pascuale, Canonico, Pellegrini, Bianchi e Pierantoni.

Ora, questo mingherlino progetto di legge pare che dica a tutti questi nostri illustri colleghi: voi vi affaticaste molto, credeste di fare una importante opera legislativa; invece perdeste il tempo e lo faceste perdere; non faceste una legge, ma un regolamento per il quale sarebbe occorsa l'opera di due segretari del Ministero dell'interno e non la solenne discussione in Senato. Parmi, ripeto, che sarà un po' difficile il voler persuadere il Senato che i passati progetti erano più voluminosi perchè contenevano disposizioni regolamentari. Del resto questo non è vero. Ma per provarlo non tedierò il Senato con una lunga disamina su tutte le disposizioni degli antichi progetti. Mi basta di aprire, come fo, quello approvato nel 1898, e, vedete, vi trovo nei primissimi articoli, disposizioni che non sono affatto nel progetto attuale. L'articolo 2, per esempio, si occupava delle case private di salute per i mentecatti; tema gravissimo perchè voi intendete che se occorrono disposizioni legislative per regolare i manicomi pubblici, che sono poi governati con grandi precauzioni di garanzia dalle amministrazioni provinciali e dalle Commissioni delle Opere pie, tanto più necessitano disposizioni per regolare queste case di salute che sono aperte ed esercitate a solo scopo di speculazione privata.

Nel progetto attuale vi è, sì, una disposizione nell'articolo 7, la quale provvede per la chiusura di queste case, ma il provvedere per la chiusura vuol dire togliere un inconveniente quando è avvenuto. L'importante è per le case di salute, prevedere e provvedere quando si aprono, onde gli inconvenienti non si verifichino, perchè pensate che queste sono a danno di quei disgraziati che là furono collocati per essere custoditi e curati, non per essere trattati soltanto come merce destinata all'altrui guadagno. Perchè adunque si è omessa ogni disposizione circa l'apertura delle case private di salute? È forse tema regolamentare? Mai più. È oggetto di legge questo di determinare chi abbia il diritto di aprire quelle case, quali documenti debbono esibirsi per ottenere la facoltà di aprirle, come ed a chi debbonsi presentare il piano edilizio e la relazione particolareggiata dell'ordinamento dell'asilo che vuolsi aprire; quali garanzie debbonsi esigere onde la speculazione sia esercitata umanamente

e proficuamente per i mentecatti che nelle case private di salute saranno ricoverati. Di tutto questo nella legge attuale, nulla esiste! Proseguo nell'esame sommarissimo del progetto approvato dal Senato nel 1898; nell'articolo 3, per esempio si disponeva per la nomina del direttore sanitario

Giolitti, ministro dell'interno. C'è l'articolo 35 della legge sull'igiene pubblica.

Municchi... L'articolo 35 si riferisce ad altri casi non a quello della nomina di un'importanza tutta specialissima, come quella dei direttori dei manicomi. Si nomineranno per concorso? Chi sarà in questo il giudice? Si ponga mente che il direttore del manicomio ha una potestà immensa, attesa l'indole del suo ufficio. Da lui dipende in sostanza, come dimostrerò tra poco, la tutela della libertà individuale contro inconsulte o malvagie reclusioni nei manicomi. Non dovrà la legge stabilire le norme e le garanzie per la nomina di Ufficiali pubblici di tanta e così delicata importanza? Gli antichi progetti provvedevano in proposito; l'attuale no. Passo oltre.

Gli antichi progetti contenevano disposizioni circa i manicomi consorziali, ed anche questo è un altro argomento importante, di cui il progetto in esame non si occupa. Voi intendete, onorevoli colleghi, che il costruire un manicomio importa una spesa immensa. Firenze, la mia città ha speso 2.800,000 lire per erigere il suo manicomio, nè so che cosa abbiano speso Milano, Torino, Genova, Napoli, Palermo, ed altre molte città per costruire i loro. Ora è facile comprendere come le provincie minori debbono tendere ad unirsi fra loro per fare dei manicomi consorziali e la legge deve stabilire le norme per regolare questi utilissimi e raccomandabili consorzi.

Proseguo nel sommarissimo esame. Lo stesso articolo 3 dell'antico progetto disponeva circa il numero dei medici e degli infermieri in proporzioni degli infermi. È questa una disposizione regolamentare? Apparentemente sì: sostanzialmente no. Vogliano l'Ufficio centrale ed il ministro osservare che in questa materia, quelle che sembrano disposizioni regolamentari sono sostantive, in relazione alla spesa cui esse danno luogo.

Il mantenimento dei mentecatti poveri è a carico della provincia. Ma quando si dice « provincia » si dice una parola non avente ancora un significato pratico, che assume quando si pensa che chi mantiene i mentecatti poveri sono i con-

tribuenti per l'imposta fondiaria, l'unica entrata in via di sovrimposta che abbiano le provincie. Ora quanto maggiore o minore è il numero dei medici e quello degli infermieri, altrettanto maggiore o minore è l'aggravio della provincia, e quindi la sovrimposta. E siccome non vi ha dubbio che tutte le disposizioni che hanno referenza diretta coi tributi debbono essere stabilite nella legge, così è chiaro che quelle disposizioni in apparenza regolamentari, sono, in relazione al loro effetto, sostantive. Infatti il Senato e la Camera nei varî progetti di legge sottoposti al loro esame avevano stabilito un medico ogni 120 infermi, ed un infermiere per almeno 12 infermi.

Quel numero da un lato rappresentava la garanzia che lo Stato ha il diritto di esigere pel sicuro e buon mantenimento dei mentecatti; dall'altro costituiva un freno alle esigenze dei direttori sanitari verso le provincie e quindi verso i contribuenti.

Passiamo all'altra disposizione che era in un articolo degli antichi progetti e che non si trova più nell'attuale, circa l'amministrazione dei manicomi.

Quell'articolo prescriveva che i manicomi provinciali sono amministrati dalle provincie cioè dal Consiglio provinciale o dalla Deputazione provinciale nei termini della legge comunale e provinciale; che i manicomi di proprietà delle Opere pie sono amministrati dalle Commissioni delle stesse; che i manicomi consorziali sono amministrati dai rappresentanti delle varie provincie riunite in consorzio quando il capitolato consorziale non stabilisca norme diverse.

Quell'articolo sparito dal progetto attuale, aveva poi un'importanza speciale anche di fronte ai diritti della scienza, perchè stabiliva che alle adunanze dei varî enti amministrativi nelle quali si trattassero questioni interessanti la sanità e la parte tecnica del manicomio, dovesse intervenire il direttore per essere udito con voto consultivo.

Non vi sembra strano, onorevoli colleghi, che disposizioni di così speciale importanza tanto amministrativa quanto sanitaria, e che avevano formato oggetto di dotta discussione in passato, siano stati tolti dal progetto sottoposto ora al nostro esame?

Dal mio canto modestamente ho cercato di rimediare (e se vi riuscirò ne sarò lieto) presentando alcuni emendamenti con i quali tendo a ristabilire sul tema qualche cosa di organico.

Comprendo che determinare nella legge il numero degli infermieri e quello dei medici, le disposizioni disciplinari, quelle per le pensioni del personale e altre simili, che tutte però hanno importanza amministrativa ed economica di fronte al bilancio della provincia, possa apparire opera di troppo dettaglio e non conveniente a svolgersi nella legge. Perciò col mio emendamento tendo a comporre un organismo per cui senza dare al potere esecutivo la facoltà di disporre con un suo regolamento, sia demandato invece alle amministrazioni provinciali ed alle Commissioni delle Opere pie di provvedere, sentito il direttore del manicomio, coi loro regolamenti che dovranno poi essere approvati dal Consiglio superiore di Sanità. Così avverrà che tutti questi regolamenti avranno possibilmente un carattere di uniformità in tutte le provincie del Regno.

Essendomi proposto di essere breve per non tediare il Senato, e anche perchè dovrò riprendere la parola per svolgere i miei emendamenti, se non siano accolti dal signor ministro e dall'Ufficio centrale, ho sommariamente ed in parte indicato ciò che nella legge dovrebbe trovarsi, e che manca nel progetto attuale.

Vediamo ora, brevemente, quello che vi è, per dedurne se sianvi aggiunte da fare.

Anche in questa parte ho presentato un emendamento.

Il progetto a garanzia della libertà individuale, stabilisce che debba divenire generale il sistema che vige in Toscana in forza del *motu proprio* granducale del 2 agosto 1838 per cui il ricovero provvisorio dei mentecatti nell'istituto di osservazione del manicomio e l'ammissione poi definitiva in questo, spettano all'autorità giudiziaria, cioè al tribunale in Camera di consiglio. Certamente questa statuizione della legge costituirà un progresso notevole sullo stato di cose attuale che presenta una grande incertezza circa le modalità per le ammissioni nei manicomi e circa le autorità competenti ad ordinarle. Ma non è da credere che il sistema sia o possa essere perfetto e che la garanzia sia completa specialmente per le amministrazioni provinciali, contro il pericolo d'essere costrette ad erogare troppa parte delle loro entrate per il mantenimento dei mentecatti.

Giudicheranno i tribunali; ma credete voi che in questo tema l'autorità che decide sull'ammissione nei manicomi abbia una grande potestà nel suo giudizio? No, non ci illudiamo; sarà sempre

il medico, il direttore sanitario che giudicherà sovraneamente, perchè quando esso, dopo averlo tenuto nell'istituto di osservazione avrà dichiarato che Tizio è mentecatto, non ci sarà mai presidente di tribunale, o tribunale in Camera di consiglio, che voglia assumere la responsabilità di dire il contrario. Come toscano appartengo alla regione dove vige il motu-proprio del 1838 e dove si dovrebbe credere che con la garanzia del giudizio del tribunale i manicomi avessero da ricoverare solamente quei pazzi pericolosi a sè, o agli altri, o alla pubblica morale, che si è sempre senza contestazione ritenuto debbano essere ricoverati nei manicomi a carico delle provincie, se poveri.

Ebbene, parli in proposito la statistica quale io rilevo da una bellissima relazione della Direzione di sanità al Ministero dell'interno, pubblicata nel 1899, veramente ammirevole e da consultarsi, perchè offre una quantità di dati statistici considerevoli sotto tutti i rapporti, morali, sanitari e sociali. Da questa relazione desumo che i pazzi in Italia, nel 1899, erano 36,275. La popolazione del nostro Regno, accertata col censimento del 1901 è di 32,966,307 abitanti. Fatta la proporzione fra il numero dei pazzi e quello della popolazione, abbiamo di pazzi, tra ricoverati nei manicomi, od in altri asili, o sussidiati in custodia privata, per ogni mille abitanti 1 : 10.

Nella provincia di Firenze la popolazione è di 945,324 abitanti e i pazzi fra ricoverati e sussidiati a domicilio sono 2297. Quindi per ogni 1000 abitanti abbiamo una proporzione di 2,43, più del doppio cioè della proporzione in tutto il Regno. Se restringiamo l'indagine ai pazzi ricoverati nei manicomi escludendo quelli che trovansi negli asili per cronici ed inabili al lavoro, ed i sussidiati in custodia privata, si ha :

Nel Regno.

Popolazione	32,966,307
Pazzi	32,275
Proporzione sui 1000 abitanti	0,98

Nella Provincia di Firenze.

Popolazione	945,324
Pazzi	1443
Proporzione sui 1000 abitanti	1,53

Eppure nella provincia di Firenze abbiamo la pellagra e l'alcoolismo, l'una e l'altro, cause di pazzie, in piccolissime proporzioni e disgraziatamente nella mia provincia non abbiamo le grandi

industrie, i grandi commerci, che sono causa di fortune ma anche di rovesci e quindi di disquilibri economici e morali. Come ci possiamo spiegare dunque che la provincia di Firenze abbia di pazzi quasi il doppio di quello che sono in tutto il Regno ?

Spirito bizzarro il fiorentino, sì, ma che a Firenze vi siano tanti pazzi non lo si capisce che col ritenere che siano qualificati mentecatti molti che non lo sono e che siano ricoverati nel manicomio non pochi che non vi dovrebbero essere.

Del resto anche in tutto il Regno sebbene in proporzioni minori che nella provincia di Firenze, abbiamo un aumento sensibilissimo in questo tremendo fenomeno della pazzia. Nel 1885 i pazzi erano 18,000 ; nel 1899 36,275 e più oggi. Nel 1885 le provincie spendevano 9 milioni per i pazzi, mentre ora spendono 18 milioni. Comprendo che bisogna tener conto dell'aumento della popolazione, ma questo non è in proporzione coll'aumento dei pazzi. So anch'io che le cambiate condizioni dei tempi, il turbinio delle passioni, il rapido avvicinarsi nelle private e nelle pubbliche faccende della seconda e dell'avversa fortuna, la febbre che ha invaso la vita moderna, la smania dei subitanei guadagni che cangia ad un tratto le più rosee speranze nelle più tetre delusioni, ed anche il conforto dell'oblio che la nauseata opulenza o la disperata miseria cercano non di rado nel veleno delle sostanze alcooliche o nell'abbruttimento del vizio, sono tante cause che possono spiegare in parte l'aumento della pazzia, dappertutto ed anche nella nostra Italia. Ma il fenomeno non rimane spiegato per intero. Sarà ardito il mio convincimento, ma io penso che con troppa facilità si rilascino certificati di pazzia e si ammettano nei manicomi alcuni individui che, saranno stravaganti, saranno alterati, ma mentecatti non sono. Mi sia permesso, di esporre in proposito intero il mio pensiero andando a cercare un esempio per analogia nel campo giudiziario, nel quale ho passato una grande parte della mia vita. Si giustifica in parte il sistema dei giurati sostenendo che il giudice togato, nel diuturno giudicare diviene, suo malgrado, schiavo della prevenzione, assume quasi una seconda natura, per cui finisce col considerare colpevole qualunque imputato venga sottoposto al suo giudizio. Quindi siamo andati in cerca di una coscienza vergine, scevra di ogni prevenzione, e si è trovata o si è creduto di trovarla, nel privato cittadino, perchè

giudichi senza prevenzioni e con le sole impressioni che fanno nella sua coscienza le risultanze del dibattimento. Ora non sembri audacia il pensare che anche per gli alienisti si possa argomentare come per i magistrati. Non è forse possibile che gli alienisti pure, a forza di vivere coi pazzi, a forza di studiare questa malattia così tremenda e strana nei suoi fenomeni, prendano una tendenza a considerare come pazzi tutti quelli che, non completamente sani certamente, sono presentati alle porte del manicomio?

Se l'esempio dei giudici togati sostituiti dai giurati ha del vero, mi sia concesso di credere che non sia temerità la mia, quando, quell'esempio porto nel campo degli alienisti. Nè con ciò ritraggo quello che ho detto sopra, cioè, che costituisca un progresso il sistema proposto nel progetto ministeriale di affidare all'autorità giudiziaria la decretazione, sentito il direttore sanitario, delle ammissioni nei manicomi, anche perchè altro sistema migliore non può escogitarsi. Soltanto occorre trovare nell'interesse delle provincie una possibilità di difesa contro il giudizio del tribunale, o meglio del direttore sanitario, che può riuscire nella generalità dei casi così grave per le finanze provinciali. Onde ho proposto un emendamento perchè alle provincie sia concesso, come ai parenti del mentecatto, il rimedio d'appello da svolgersi anche mediante nuove perizie per opera di medici e di alienisti diversi dal direttore sanitario che emise il primo giudizio.

Giacchè sono a parlare del direttore sanitario, debbo dire che mentre nel progetto ministeriale si tace circa i suoi diritti ed i suoi doveri, alla lacuna si è riparato, e lo si doveva fare, dallo Ufficio centrale con un'alinea nell'articolo 1, che con tutto il rispetto che ho per i miei colleghi dell'Ufficio, ai quali mi legano vincoli di amicizia e di stima grande, non posso fare a meno di dichiarare eccessivo nell'attribuire poteri troppo larghi al direttore sanitario dei manicomi. Bisogna a mio credere contemperare i suoi diritti con quelli dell'Amministrazione; devesi sperare nella concordia, tra essi, ma non debbono nella legge includersi disposizioni che si prestino alla sopraffazione dell'uno sull'altro elemento. Stiamo in guardia, perchè se non si regolano i reciproci doveri e diritti in modo sicuro, i direttori sanitari, i clinici, tenderanno sempre ad aggravare di troppo colle loro esigenze i bilanci delle provincie

Poniamo dei freni che sono necessari allo

esercizio del potere, nè con ciò intendo creare inceppamenti alla scienza a cui mi inchino e che ammiro nei tanti benefizi che ha arrecato ed arreca al mondo ed oggi più che mai col suo sistema positivo nello studio dell'analisi e degli esperimenti. Sì, ammiro la scienza in generale ed in particolare la psichiatria, nè voglio ad essa imporre inceppamenti dannosi. Anzi con uno dei miei emendamenti propongo che si ristabilisca nel progetto un articolo di quello approvato nel 1898 in cui si danno pieni poteri al direttore nella parte sanitaria ed anche in quella economica per ciò che riguarda il trattamento degli ammalati. Mi ricordo che nella discussione del 1898 l'onorevole Todaro fece un magistrale discorso, in cui svolse la teorica del ricambio sul cervello per effetto del nutrimento. Non mi azzarderò a riferire quello che egli disse; sarei un pappagallo e pronunzierei parole di cui non intenderei il significato; ma riferirò la conclusione geniale della sua argomentazione. Il medico, egli disse, deve essere padrone di ordinare la cura, i medicinali che creda, anche se costosissimi, e deve avere libertà nello stabilire la tabella dietetica, fosse pur gravosa per le finanze della provincia perchè all'effetto, l'onorevole Todaro diceva, che i savi pensino bene, e si possa negli alienati riportare il pensiero al suo dominio, occorre la buona nutrizione e rivolgendosi a noi concludeva, se volete pensar bene, cari colleghi, bisogna mangiar bene e digerire meglio. Gli amministratori commenteranno il precetto nel mantenimento dei mentecatti. Ma se i direttori debbono essere liberi nella direzione sanitaria, nel fissare la tabella dietetica e nel proporre quanto riguarda l'igiene, debbono però essere sottoposti a norme prestabilite in quanto in via amministrativa interessa la provincia. Nella mia esperienza come prefetto, in quella attuale come presidente della Deputazione provinciale, posso dire che i rapporti ufficiali con gli scienziati, con i clinici, per parte dei profani, non sono sempre facili. Essi vi parlano un linguaggio che voi non intendete, vi chiedono cose di cui non comprendete l'importanza, hanno esigenze cui si oppone la coscienza dell'amministratore, ma dovete chinare il capo ed assentire. Che se poi in qualche sanitario si aggiunge un po' di malvolere per altri fini, allora il guaio diviene più serio.

« Chè quando l'argomento della mente

« Si aggiunge al mal volere ed alla possa,

« Nessun riparo vi può far la gente. »

Qui vorrei finire per non abusare della vostra pazienza, onorevoli colleghi; però non posso fare a meno di fare un'osservazione remissiva all'onorevole ministro. La questione dei mentecatti, nei rapporti amministrativi è grave, anche perchè occorre distinguere tra le diverse specie della moltitudine di coloro che hanno perso il ben dell'intelletto.

Non tutti gli alienati sono pericolosi a sè od agli altri od alla pubblica morale; vi sono gli idioti per cretinismo, per alcoolismo, per pellagra, per altra causa morbosa qualunque.

Ora la legge comunale e provinciale parla del mantenimento dei mentecatti. Nacquero questioni in giurisprudenza sulla definizione all'effetto di stabilire chi dovesse essere considerato come mentecatto. Per molti anni la giurisprudenza giudiziaria e quella amministrativa andarono d'accordo nel ritenere che mentecatto debba qualificarsi l'alienato pericoloso, al cui mantenimento deve provvedere la provincia.

Rimaneva la massa degli idioti tanto più da considerarsi penosamente, in quanto il nostro Paese, tranne poche eccezioni in qualche provincia, non ha asili per codesti sventurati.

Quindi la giurisprudenza stabiliva che gli idioti non sono a carico della provincia, ma la necessità era più forte della giurisprudenza, ed in mancanza di asili per loro, gli idioti popolarono in gran parte i nostri manicomi. Oggi l'onorevole ministro aveva stabilito, nel progetto di legge che stiamo esaminando, che gli idioti dovessero essere ricoverati in asili a cura e carico della provincia ed io mi preparavo a sostenere questa disposizione per ineluttabile necessità delle cose.

Quanto però all'onere del mantenimento degli idioti, io avrei voluto dimostrare che la ragione per cui i mentecatti pericolosi a sè o agli altri o alla pubblica morale sono a carico della provincia sta in questo, che non volendo lo Stato addossarsi l'onere di questi individui *pericolosi all'ordine sociale* bisogna pur darlo ad un altro ente, che non può trovarsi che nella provincia che ha vasta circoscrizione e che, dopo lo Stato, rappresenta l'unità più adatta per la tutela della sicurezza pubblica. Oltre questa ragione, havvene un'altra che si desume dall'importanza dei manicomi, che, specialmente coi giusti precetti della scienza moderna, richiedono grandi capitali per la loro costruzione, esigendosi padiglioni uniti o separati, terreni all'intorno per gli stabilimenti di lavoro,

tanto utili anche nell'interesse della cura degli alienati, e per le colonie agricole. Ma se ogni comune avesse dovuto fare un manicomio per sè o le esigenze della scienza non sarebbero state soddisfatte, od i bilanci comunali sarebbero andati in rovina. Quindi si dette alla provincia il grave onere del manicomio ma limitatamente al mantenimento in questo dei mentecatti pericolosi. Gli altri idioti, oggi l'ha dichiarato anche l'onorevole ministro, non sono che individui inabili al lavoro, e come tali da mantenersi a carico dei comuni. Così fu ritenuto fino al 1899, quando piacque al Consiglio di Stato cambiare la sua giurisprudenza. Ma che il mantenimento degli idioti, considerati come individui inabili al lavoro, sia a carico dei comuni, lo dispone chiaramente la legge sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1899, negli articoli 81 e 82 combinati con l'art. 2 del Regio decreto legislativo del 19 novembre 1889, n. 6535.

L'onorevole ministro, col progetto di legge in esame li poneva a carico della provincia ed io avrei appoggiato per necessità di cose, lo ripeto, questa disposizione, purchè si fosse imposto ai comuni l'onere del concorso per un quarto nella spesa del mantenimento degli alienati.

Ma oggi l'onorevole ministro ha dichiarato di rinunciare alla progettata disposizione di legge circa gli alienati, lasciando impregiudicata per ora la questione del loro mantenimento. L'onorevole ministro così facendo semplicizza il dibattito circa il progetto attuale, ma mi permetto di osservargli che oggi i manicomi in Italia sono pieni di questi idioti. Se il progetto che discutiamo diverrà legge, come è importante che si verifichi presto, ribadendosi la regola che le provincie debbono mantenere i mentecatti pericolosi a sè o agli altri o alla pubblica morale, esse metteranno fuori dai loro istituti manicomiali tutti gli idioti. Dove andranno questi sventurati? Dove ci sarà la preparazione di asili per accoglierli? Se questi individui andranno ad elemosinare specialmente nelle grandi città, non saranno spettacolo di pietà e di disdoro per la civiltà del nostro Paese? Meglio sarebbe stato di risolvere questa importante questione, lasciando ferma la disposizione del progetto e chiamando i comuni a sostenere proporzionalmente e ripeto nella misura d'un quarto, l'onere del mantenimento degli alienati. La provincia non ha che un'entrata, la sovrimposta fondiaria; i comuni attingono su più vasta massa di contribuenti, perchè oltre la sovrimposta fondiaria hanno a loro disposizione il dazio con-

sumo, le tasse d'esercizio e rivendita, quelle sulle vetture e domestici, sul valore locativo, la tassa di famiglia ed altre. Perchè far gravare il mantenimento degli alienati su una sola specie di contribuenti, quelli per imposta sui terreni e sui fabbricati, mentre potevasi al tempo stesso sciogliere la questione degli idioti in relazione ai quali io prevedo che avverranno inconvenienti gravi? Il signor ministro ritiene che quello ch'io temo non si verificherà ed io rispettoso al suo pensiero e alla sua responsabilità, per questa parte non insisterò sull'emendamento che mi proponevo di presentare alle deliberazioni del Senato.

Comunque sia, bisogna che questa legge giunga in porto, ed anche la mia modesta cooperazione, con gli emendamenti che ho proposto, non ha altro fine, che quello di coadiuvare nei limiti delle mie podestà, come senatore del Regno, acchè il signor ministro raggiunga il suo nobile scopo di dare finalmente al paese una legge sui manicomi e sugli alienati.

Durante questo mio semplice discorso, onorevoli colleghi, che ringrazio della benevola attenzione con cui mi avete ascoltato, due pensieri ho avuti sempre fissi nella mente, l'uno di porre in rilievo la necessità umanitaria del buon mantenimento dei poveri alienati, l'altro di far salvo nei limiti del possibile l'interesse della provincia.

Concludo: Sì gli amministratori delle provincie adempiranno con tutta la loro intelligenza, e con tutto il loro cuore il dovere di mantenere ed assistere questi esseri sventuratissimi che sono i mentecatti; ma noi nelle nostre disposizioni legislative pensiamo anche agli altri ammalati e gravemente ammalati, che sono i contribuenti. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Faldella.

Faldella. L'onorando senatore Municchi, aprendo il fuoco su questo progetto, ha spiegato la sua combattività in modo grazioso, come si addice a fiorentino, ed io senza pretendere ad *allobrogo feroce*, riconoscendomi incapace di fare una variazione musicale sul tema, annunzio un'opposizione maggiormente radicale, inquantochè non mi contento nè della dichiarazione preliminare fatta oggi dal ministro Giolitti e neppure dell'organismo di emendamenti presentati dal senatore Municchi.

Ma ci tengo a premettere che il dissentire anche radicalmente intorno ad un progetto di indole

tecnica non induce nè significa scostarsi da una determinata linea politica: onde l'aperta opposizione a questo progetto di legge non menomamente l'amicizia politica verso l'onorevole ministro proponente, nel quale anche in tempi di nera burrasca ho salutato e seguito un valido e lucido campione della democrazia costituzionale. Anzi se in tema di manicomi non fosse follia il pretendere tanta efficacia alla modesta parola di un amico, vorrei a questo riguardo richiamare l'onorevole ministro ai principî della democrazia costituzionale, da cui questo progetto si è enormemente dilungato.

Poco democratica parmi la teoria preliminare, a cui discutere ci ha chiamati l'onorevole senatore Municchi, cioè la teoria di affidare alla legge soltanto alcuni principî sommari, lasciandone lo svolgimento ad un regolamento.

E duolmi che a tale teoria siasi pure accostato l'onorando relatore dell'Ufficio centrale. Con il maggiore rispetto che io professo alla pratica ed alla dottrina del ministro proponente e dei commissari dell'Ufficio centrale, io temo che essi abbiano conferito alla legge positiva gli attributi spettanti alla legge divina o naturale che si incardina nelle norme generali di fare il bene ed evitare il male, norme ingenerate e volitanti nell'*empireo cielo*, come disse Sofocle in *Edipo Re*: norme olimpiche, incancellabili, senza uopo di scrittura precedente.: *non scripta sed nata lex*. Invece la bisogna delle leggi positive è appunto di applicare i sommi principî ai casi pratici, e più l'applicazione sarà precisa e minuta, e minore margine sarà lasciato all'arbitrio di chi deve osservarle o farle osservare.

Affinchè nella bontà e nell'utilità delle leggi entri la maggiore copia di senso popolare, la democrazia non più contenta della rappresentanza elettiva si spinge alla diretta interrogazione di tutti i cittadini col *referendum*, ed un saggio di *referendum* si stabilì o si consentì nel progetto di municipalizzazione che abbiamo votato l'altra sera.

Ma anche quando non vogliamo passi arrischiati in avanti, almeno non retrocediamo mai dalla base di quella rappresentanza elettiva, di cui lo Statuto del Regno prescrive il concorso nella confezione delle leggi.

Se noi concediamo al Governo la facoltà di fare per i manicomi un regolamento, che abbia forza di legge, noi sciatiamo precisamente le persone elette secondo lo Statuto a *legiferare*. « Questo me-

todo non è certo consentaneo alle rette norme costituzionali, le quali vogliono che le leggi siano approvate dal Parlamento e non demandate al potere esecutivo, giacchè altrimenti si ritornerebbe al regime assoluto e con più scarse garanzie di quelle che allora si avevano ». Chi dice così è un ingegno lucido, pratico, e solido, come il vostro, onorevole ministro Giolitti, è l'egregio commendatore ingegnere Carlo Maggia, ammirevole ed ammirato presidente della Deputazione provinciale di Novara, al cui Consiglio ho tuttavia l'immeritato onore di presiedere.

Per non ripetere le citazioni, vi confesserò candidamente, che molta parte delle osservazioni pratiche desumerò dal memoriale di quella Deputazione; nè perciò temo l'accusa di plagiarlo, poichè questo memoriale fu stampato e distribuito con il naturale e ragionevole scopo di essere prodotto a questo alto Consesso.

Forse mi si obietterà l'esempio: se si vollero dare all'Italia i codici maggiori, bisognò pure che il Parlamento si restringesse a stabilire alcuni capisaldi, affidandone l'esplicazione e l'elaborazione a speciali Commissioni. Però in tali Commissioni era chiamato il fiore della rappresentanza elettiva; invece nello schema presente la preparazione del regolamento assorbente verrebbe solo lasciata al potere esecutivo, assistito unicamente dai suoi grandi corpi di ufficialità consultiva, senza che si accenni neppure per ombra alla rappresentanza elettiva.

Da ogni competenza appare poi rigorosamente esclusa la rappresentanza elettiva delle provincie che pur fecero sentire i loro pareri pratici nei congressi interprovinciali e che pure sono chiamate del tutto a pagare. Non importa che lo stesso Statuto del Regno ascriva i presidenti dei Consigli divisionali (ora provinciali) fra le categorie della coscrizione senatoria; nè meno importa che l'articolo 5 del progetto, approvato dal Senato, appena cinque anni fa, e che verrebbe riprodotto in uno degli emendamenti Municchi, affidasse l'amministrazione dei manicomi a rappresentanze elettive delle provincie. Secondo l'odierno disegno, la provincia paghi; del resto si direbbe perfino proibito di nominarla. Infatti secondo l'articolo 6 del presente schema nella Commissione per la vigilanza dei manicomi è chiamato un membro del Consiglio provinciale di sanità *esperto in cose amministrative* (tra parentesi chi gli dà l'esame di patente per simile esperienza è sempre il ministro dell'interno incaricato dalla relativa legge di proporre tutti i mem-

bri dei Consigli provinciali di sanità, da nominarsi con decreto Reale). Si tratta, si intende del Consiglio provinciale di sanità, non già del Consiglio provinciale amministrativo rappresentante dei contribuenti; di questo non ci è nessuna parola.

Sentii un collega dire perciò la funzione della provincia ridotta a semplice cassa per il mantenimento dei matti. E disse poco: imperocchè all'ufficio di cassiere è annesso ordinariamente un onorario. Invece la provincia in questo progetto è considerata soltanto come un ente taglieggiabile, *corvéable*. Pare un'ironia del caso che dopo votato un grandioso progetto di municipalizzazione dei servizi pubblici, venga in discussione un progetto, in cui si nega ogni principio, si combatte persino l'ombra di provincializzazione (*Ilarità*).

Io non sono di coloro che credono perfetto l'odierno organismo delle provincie, massime dal lato topografico. Ad ogni modo è innegabile che abbiamo una provincia nel nostro diritto pubblico interno e che questa provincia ha la sua rappresentanza legale scaturiente dai suffragi popolari, come la rappresentanza dei comuni. Ed è bene che così sia. Imperocchè dice il mio autore: « In « uno stato grande, nel quale i comuni abbiano tutta « la autonomia desiderabile, ma non siano staterelli, « è necessario, fra ogni gruppo di essi ed il Go- « verno centrale, un ente intermedio che in Italia « è la provincia e altrove ha altri nomi. Ma la « provincia non adempirebbe affatto le sue vere ed « utili funzioni, se la si convertisse in un istituto « di beneficenza, peggio poi, se in un istituto che « non regoli la beneficenza commessagli, ma paghi « semplicemente quel che altri regolano e ne sconti « magari gli errori ».

Ma quali sono le rivalse lasciate a questo ente considerato massimamente quale tributario? Le *risorse patrimoniali* ne sono poche o punte, tanto che un consigliere provinciale bozzettista in cerca di umorismo ha potuto definire la provincia « poco più di un'opera pia obbligata al ricovero dei pazzi e dei trovatelli, con il retaggio patrimoniale dell'erba che nasce lungo le scarpe delle strade provinciali ». Unico provento serio è la sovrimposta alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati. Tutta la tassa della ricchezza mobile se l'ha incamerata lo Stato.

Ora è giusto quanto dice l'onorevole ministro proponente nella sua controversa relazione, riguardo alla spesa pel mantenimento dei folli « apparire più equo e conveniente che ad essa provve-

dano le *classi agiate*, cioè quelle che pagano la detta sovrimposta ai tributi diretti? »

Ma dopo il riassunto dell'inchiesta agraria datoci da Stefano Jacini, che fu onore e lume di questo Senato, è ancora lecito chiamare agiata la maggioranza dei proprietari di immobili, è ancora lecito ripetere l'esclamazione proverbiale: *Beati possidentes!* ?

L'imposta fondiaria assorbe in media il terzo dei relativi frutti, quando non rivesta addirittura il carattere di una spogliazione, secondo la frase del Jacini. Questi disse pure santamente che « il rifiorimento dell'Italia agricola è un'impresa poco meno importante di ciò che era la creazione di un'Italia politica, una e indipendente ».

Si promuove forse tale rifiorimento importantissimo con il segnalare, ovvero sia bersagliare la relativa proprietà, addebitandole quasi l'espiazione di tutti i guai sociali? Parrebbe di no, anche secondo Monsieur de la Palisse.

Nella fattispecie occorre osservare, che la vita agricola per sè stessa è minore produttrice di pazzi che non la febbre dei subiti guadagni già citata dal senatore Municchi. Vi sono eccezioni di efferatezze padronali e di corrosioni, depressioni e rivolte servili, a cui correggere, quando non bastino le correnti progressive della opinione pubblica e dei costumi sociali in un ravvivamento cristiano, potrà essere indicata la ripresa di una legislazione sontuaria dagli archivi della storia.

Intanto l'immagine dell'agricoltore, che va a pagare la taglia, è certamente la similitudine popolare della malinconia sostituita localmente alla ninfa gentile del Pindemonte. Ma a parte codesta immagine, soprattutto dove la proprietà è divisa con il lavoro agricolo sanificato dalla luce e dall'aria e, se volete, anche dalla onesta poesia georgica, si va instaurando una specie di equazione sociale, che in proporzione di altri cespiti sociali, presenta il minor contingente di mentecatti da sequestrare. Invece il turbine dell'affarismo in alto, ed in basso l'agglomeramento meccanico, quasi contagioso delle opere scarse di aria e di luce, agita e isterilisce maggiormente i cervelli.

È ingiusta l'esenzione della ricchezza mobile dal mantenimento dei pazzi ed è poco meno che iniquo l'addossamento, ed ora l'addensamento nembo della relativa spesa alla sola proprietà fondiaria, rappresentata finanziariamente dalla provincia. In paragone di essa, nota il mio autore, « sarebbe pur sempre meno ingiusto di quel che

ora sia il riparto della spesa, quando gravasse in parte sulla agiatezza colpita dalle tasse comunali di esercizio, di famiglia, sulle vetture, ecc. e non interamente sulla proprietà fondiaria, la sola che le provincie possano ora colpire ». Senza contare che i comuni sarebbero meno corrivi a rilasciare i certificati di povertà, quando pur essi dovessero pagarne il fio.

Le provincie, quantunque da leggi successive abbiano visto spesso soffocato quel germe di libertà e di autonomia, che avrebbe dovuto essere sviluppato dalle prime leggi amministrative liberali del 1848, ciò nondimeno, come tutti gli organismi che traggono la ragione della loro vita dal suffragio popolare prima sorgente della vita pubblica, mostrano e mostrano una certa tendenza di difesa ed anche d'incremento, procurando, conforme a gloriose tradizioni italiane, di esercitare una più larga azione del governo locale anche là, dove la legge non la determina, pur che non la vieti.

Disse un mio giovane collega del Consiglio provinciale di Novara nell'ultima relazione del bilancio, studioso ed ingegnoso pubblicista, l'avvocato Mario Abbiate, che cito a titolo di onore: « L'opera legislativa e l'azione governativa sarebbero molto più proficue al paese e meglio risponderrebbero ai suoi bisogni, se dalle amministrazioni popolari regionali fossero maggiormente « aiutate. L'azione molteplice e multiforme dello « Stato ha bisogno di essere eccitata prima, integrata poi, e codesta duplice funzione di eccitamento e di integrazione dev'esser esercitata dai « comuni e dalle provincie, specie dalle rappresentanze provinciali che per la loro composizione più larga e varia non conoscono le deleterie « intestine discordie di molte rappresentanze comunali ».

Ciò si accorda a quanto disse ieri sera lo stesso ministro Giolitti: che le leggi si devono studiare sulle abitudini ed attitudini, ossia sugli atteggiamenti del paese, onde il paragone giolittiano tra l'opera del legislatore e quella del sarto che taglia i panni al dosso della gente. Ma il legislatore vestiarista del vostro ideale, per cui le leggi migliori sarebbero panni tagliati al dosso del paese, dove, onorevole ministro, potrebbe prendere meglio la misura legislativa, che osservando le rappresentanze più dirette, e più genuine dei comuni e delle provincie, ossia badando al flusso di vita perenne, che gli enti territoriali autarchici mandano all'Ente nazionale?

Mettiamo pure da parte quanto si potrebbe chiamare filosofia o poesia dell'avvenire provinciale; rimane certo che si è sviluppato un diritto provinciale. E se noi per avere la diagnosi dell'Italia presente schiumassimo gli atti de' Consigli provinciali, come fece relativamente il Taine per rintracciare l'origine della sua Francia contemporanea, non ci sarebbe inutile scorta la giurisprudenza provinciale. Oggi abbiamo presente, fragrante l'esempio della Deputazione provinciale di Roma, che ha rinunciato all'ufficio, perchè questa provincia non può sopportare i gravami imposti, se non recupera i mezzi ora sottratti dal Governo centrale.

Ma restiamo nel tema che stiamo trattando per questo progetto di legge, e constatiamo che in opera di difesa finanziaria relativamente al mantenimento di mentecatti addossati alle provincie, esse nel campo giudiziario e nel campo legislativo, erano pur giunte a sottrarre all'onere del proprio bilancio singolarmente le spese dei pazzi criminali e dei semplici imbecilli, per i quali ultimi l'onorevole ministro ha fatto testè una plausibile rimessione dalla minaccia contenuta nel progetto.

Il Governo, cui tocca per ragioni specialissime l'onere dei folli criminali, aveva già tentato riversarlo sulle provincie; ma ripetute sentenze di Tribunali, Corti d'appello e di Cassazione mantennero fermo nello Stato quell'onere. « Ci, ricorda « il mio autore, assodarono specialmente le Corti « di Torino e di Napoli ed illustrò il compianto « Saredo non solamente per la lettera e lo spirito della legge positiva, ma eziandio assorgendo « ai principi generali che non mutano, anche se « muta la legge, che però ad essi dovrebbe sempre conformarsi. Dissero quelle Corti che intieramente tocca allo Stato di provvedere al ricovero vero dei folli criminali, perchè il ricovero è « ordinato nell'interesse generale della società, « e per evitare i pericoli che la loro liberazione « abbia a produrre nuovi perturbamenti sociali, « mentre il ricovero dei mentecatti comuni costituisce una misura essenzialmente di interesse « locale »: interesse certamente più limitato che non sia la giustizia e la difesa sociale spettante ai precipi doveri dello Stato. Di vero la cura e la custodia dei folli non criminali può essere dovere di famiglia o mansione di industria medica. « Se non può dirsi, continua il presidente della Deputazione provinciale di Novara, che il ricovero

« sia surrogato dalla pena, è però certo che il ricovero vero forzato rappresenta non solo una cautela, « ma la reazione che la società si trova costretta « a contrapporre al malfattore incosciente e pericoloso, onde impedire nuovi danni alle persone ed alle cose, e durante tale ricovero forzato il criminale continua a restare come il « carcerato, sotto la esclusiva potestà dello Stato, « che anche per questo motivo deve mantenerlo ».

Il compianto nostro collega senatore Saredo, con quel suo ingegno spazioso e sottile, che penetrava in tutti i meandri della legislazione, per ritrarne le essenze a completa e perpiscua conclusione, illustrava singolarmente la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 gennaio 1893 e sentenziava addirittura, che il manicomio è il surrogato del carcere per i criminali mentecatti assolti; ciò oltrechè dai principi generali del diritto egli desumeva dalle particolari disposizioni dell'articolo 46 del Codice penale, dagli articoli 13 e 14 del Regio decreto 1 dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale, per l'articolo 15 della legge 14 luglio sulla riforma penitenziaria e per gli articoli 471 e seguenti del regolamento carcerario approvato con Regio decreto del 1 febbraio 1901, ritenendo a tenore della sullodata sentenza, che la spesa di mantenimento dei mentecatti delinquenti è a carico dello Stato.

Dai folli, che già diedero di piglio nel sangue e nell'avere altrui, trascorriamo agli innocui idioti, cretini, pellagrosi, epilettici e simili, il cui mantenimento per disposizione di legge e per la natura delle loro imperfezioni fisiche e intellettuali (come dice il mio primo autore, a cui ritorno) spetta razionalmente ad altri enti che non sono le provincie. « Invero, anche prima che provvedessero a tale riguardo le leggi sulla beneficenza e sulla sicurezza pubblica, tutte le volte « che l'autorità giudiziaria dal 1874 al 1885 dovette occuparsi di controversie circa la competenza della spesa pei cretini, ebei, idioti, imbecilli, « giudicò non essere a carico delle provincie. Ora « poi si hanno disposizioni legislative precise. E « se la loro applicazione incontra difficoltà gravissime, come dice la relazione ministeriale, ciò « non è motivo sufficiente per riversare senz'altro « le conseguenze di tali difficoltà sulle provincie « non atte a sopportarle, nè per l'entità della spesa, « nè per l'indole di essa ».

Ora mi allieto che l'onorevole ministro abbia dimostrato di ciò comprendere con la sua odierna

dichiarazione, per cui ha rinunciato al proposito di addossare alle provincie il gravame dei folli innocui. Accettiamo il ritiro della minaccia... e parliamone poco più.

Ma questo progetto di legge, quale ci venne presentato, non quale sarà modificato, si sarebbe detto addirittura una carica a fondo contra le provincie, e si direbbe tuttavia, che contra gli acquisti del diritto provinciale fatti nella legislazione e nella giurisprudenza, questo progetto sia un proposito di rivincita, per non dire di vendetta, della burocrazia centrale, e ciò soprattutto in materia di matti criminali, essendosi eliminato il polo opposto degli innocui. Infatti coll'ultimo capoverso dell'articolo 4º, venne proposto: *le spese per gli alienati giudicabili sono a carico dello Stato fino al giorno, in cui l'autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi.* « Donde la conseguenza che graverebbero sulle provincie appena « assolti dalla responsabilità penale. La relazione ministeriale afferma non esservi ragione « di esonerare le provincie, perchè quei folli in « nulla deferiscono dagli alienati comuni. Ma tale « affermazione, come già vedemmo, non può accogliere, sia perchè il criminale differisce spesso « dall'alienato comune, sia perchè il ricovero e la « custodia del criminale sono determinati sempre da motivi ben diversi e ben più gravi di « quelli che riflettono i mentecatti comuni, talchè « fra questi ed i criminali vi è distinzione netta « per diversità di carattere, di natura e di scopo ».

Riguardo gl'innocui, ora dimessi dal ministro, il nostro Ufficio centrale aveva generosamente proposto di trasportarne il gravame dall'articolo 1 del progetto, ad un articolo finale delle disposizioni transitorie. Però le povere provincie, calcolandosi *fermo* per loro il gravame della spesa, poco sollievo sentirebbero nel venir condannate, anzichè *in capite*, nella coda del progetto; tanto più che il vecchio adagio le ammonisce: *in cauda venenum*. Ma non è il caso di insistere su tale punto, poichè il ministro, se non ancora l'Ufficio centrale, ha già rinunciato a questo gravame.

Piuttosto passiamo all'ordine del giorno, che l'Ufficio centrale prepone in modo generico alla discussione degli articoli. Esso ha creduto generosamente di sgomberare ogni animavversione relativa all'onere finanziario accresciuto per le provincie, proponendo l'ordine del giorno preliminare in questi termini: Il Senato « Considerato che sia

« questione urgente dare assetto definitivo all'ordinamento finanziario dei manicomi; invita il « ministro dell'interno a studiare la questione e « a darvi sollecita soluzione con speciale disegno « di legge ». Non posso accoglierlo tale palliativo, perchè si sa per esperienza che la scusa degli studi è sempre cagione di lungo rinvio. Quando poi è espressamente autorizzata, diventa addirittura un rinvio *longissimi temporis*. E poi, pensandoci su, mi parrebbe quasi irriverenza verso il ministro proponente anche in tempo di scioperi scolastici, e mi parrebbe far torto a tutti, includendo un *oportet studere*, mentre ci si potrebbe rimproverare un *oportet studuisse*. Io accetterei solo l'ordine del giorno dilatorio, quando rimandasse la discussione degli articoli del presente progetto al periodo di tempo, in cui vi si potesse conglobare per necessaria connessione di causa l'assetto finanziario, che si aspetta dai nuovi studi.

Non sentendomi punto l'autorità di proporre simile rinvio radicale, mi limiterò a votare contra il progetto in blocco, se non verrà radicalmente e sostanzialmente migliorato. E ringrazio il Senato di avermi conceduta fin d'ora così ampia dichiarazione di voto negativo. Ma, mentre deporrorò nell'urna la palla nera contra lo schema, ravvisandovi una minaccia di quella che un nostro onorando collega chiamò tirannia burocratica, — nell'animo mio formerò voti positivi, perchè il ravvivamento e l'elevazione dello spirito religioso congiunto in equilibrio al pensiero civile, al miglioramento sociale e all'amore di patria, possano restringere la piaga dei mentecatti, che si allarga così paurosamente nella società contemporanea. (*Benissimo!*)

Presidente. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviata a domani alle ore 15.

Nomina di un Commissario

Presidente. Devo annunziare al Senato che essendo mancato ai vivi il senatore Sensales, ho chiamato il senatore Frola a surrogarlo nella Commissione che dovrà esaminare il progetto di legge presentato oggi dal Ministro di grazia e giustizia « sul concordato preventivo sulla procedura dei « piccoli fallimenti ».

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Sorteggio degli uffici.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sui Manicomî e sugli alienati (n.147-seguito).

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (n. 22);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159.168,17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (n. 182);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 (n. 187);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (n. 183);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42, verificatesi sulle asse-

gnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (n. 186);

Impianto di una stazione radiotelegrafica ultra-potente (Sistema Marconi) (n. 191-*urgenza*);

Ordinamento della Colonia Eritrea (n. 167).

La seduta è sciolta (ore 18,15).

**Licenziato per la stampa
il giorno 22 aprile 1903 alle ore 11.**

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXXXIV

TORNATA DEL 27 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario. — *Congedo* — *Sorteggio degli Uffici* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati » (N. 147-A)* — *Parlano i senatori Todaro, Municchi, Faldella, Di Sambuy, Inghilleri, relatore, ed il ministro dell'interno* — *La discussione generale è chiusa* — *Si rinvia alla successiva tornata la discussione degli articoli.*

La seduta è aperta alle 15.40.

È presente il ministro dell'interno.

Di Prampero, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

Presidente. Il senatore Di Marco chiede dieci giorni di congedo per motivi di salute. Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Sorteggio degli Uffici.

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli Uffici ».

Prego il senatore segretario Mariotti Filippo di procedere al sorteggio.

Mariotti Filippo, segretario. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

Albini
 Angioletti
 Arrivabene
 Avogadro di Collobiano
 Badini
 Bava-Beccaris
 Bertini
 Blaserna
 Bonasi
 Boncompagni-Ludovisi
 Borromeo

Cagnola
 Calenda *Andrea*
 Cambray-Digny
 Camerini
 Cardona
 Caselli
 Cavalli
 Cavallini
 Ceresa
 Cognata
 Compagna *Francesco*
 Cordopatri
 Corsini
 Cotti
 Cucchi
 Curati
 D' Ali
 D' Arco
 De Sonnaz
 Di Revel *Genova*
 Doria *Giacomo*
 Durante
 Fabrizi
 Farina
 Fazioli
 Fogazzaro
 Fontana
 Gamba
 Golgi
 Guarneri *Andrea*
 Guerrieri-Gonzaga
 Guglielmi
 Manfrin
 Morosoli

Morra
 Mussi
 Nannarone
 Odescalchi
 Paternò
 Pellegrini
 Picardi
 Pucci
 Quartieri
 Rattazzi
 Resti-Ferrari
 Ridolfi
 Rignon
 Riolo
 Rossi *Luigi*
 Sani
 San Martino
 Scarabelli
 Senise *Tommaso*
 Serafini
 Todaro
 Visocchi
 Zoppi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Adamoli
 Astengo
 Beltrani-Scalia
 Bombrini
 Bonelli *Raffaele*
 Borgata
 Borghese
 Buonamici
 Cannizzaro
 Capellini
 Caracciolo di Sarno
 Carle
 Cavasola
 Cerruti *Valentino*
 Chiala
 Chiesa
 Codronchi
 Colombo
 Colonna *Fabrizio*
 Compagna *Pietro*
 Comparetti
 De Angeli
 De Cristofaro
 De Siervo
 Di Groppello-Tarino

Di Marzo
 Doria D'Eboli
 Ellero
 Figoli Des Geneys
 Gabba
 Giorgi
 Giorgini
 Gravina
 Guiccioli
 Inghilleri
 Lanza
 Lorenzini
 Majelli
 Martelli
 Massarucci
 Mezzacapo
 Miraglia
 Monteverde
 Moscuza
 Municchi
 Parona
 Paternostro
 Petri
 Piedimonte
 Pierantoni
 Rossi *Angelo*
 Rossi *Giuseppe*
 Roux
 Sacchetti
 Saletta
 Saluzzo
 Sambiase-Sanseverino
 Sanseverino
 Siacci
 Tanari
 Tornielli
 Trinchera
 Vaccaj
 Vacchelli
 Vallotti
 Vischi
 Visconti-Venosta

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 Ascoli
 Arrigossi
 Atenolfi
 Blanc
 Bodio
 Bonelli *Cesare*

Boni
Calenda *Vincenzo*
Camozzi-Vertova
Candiani
Cantoni
Caracciolo di Castagneta
Carducci
Carnazza-Amari
Carta-Mameli
Casalis
Cefaly
Cesarini
Cittadella
Clementini
Colonna *Prospero*
Consiglio
De La Penne
Del Giudice
Del Zio
De Mari
De Renzi
Di Camporeale
Di San Giuseppe
D'Oncieu de la Batie
Driquet
Emo-Capodilista
Facheris
Fava
Frola
Gattini
Gemmellaro
Ginistrelli
Lampertico
Longo
Massarani
Mezzanotte
Miceli
Morin
Mosti
Nigra
Oddone
Oliveri
Orengo
Pasolini-Zanelli
Pavoni
Pessina
Piola
Pisa
Polvere
Ponzio-Vaglia
Schupfer

Secondi
Speroni
Sonnino
Tasca-Lanza
Taverna
Tittoni *Tommaso*
Torrighiani
Trotti
Villari
Vitelleschi

UFFICIO IV.

S. A. R. Principe Emanuele Filiberto
Arcoleo
Armò
Baccelli *Augusto*
Balenzano
Balestra
Besozzi
Bianchi
Boccardo
Borgnini
Caetani
Calcagno
Canevaro
Cardarelli
Carnazza-Puglisi
Carutti
Casana
Cerruti *Cesare*
Cibrario
Coletti
Colocci
Damiani
D'Antona
D' Ayala Valva
De Castris
Della Verdura
De Giovanni
De Martino
De Vincenzi
Dini
Di Prampero
Di Revel *Ignazio*
Di Sambuy
Di San Marzano
Doria *Ambrogio*
Faldella
Faraggiana
Finali
Fusco
Garneri

Ginori
 Greppi
 Lancia di Brolo
 Levi
 Lucchini *Giovanni*
 Mantegazza
 Maragliano
 Mariotti *Giovanni*
 Mazzolani
 Melodia
 Michiel
 Morisani
 Papadopoli
 Pascale
 Pasolini
 Patamia
 Pelloux *Leone*
 Piaggio
 Ricotti
 Rossi *Gerolamo*
 Ruffo-Bagnara
 Schiaparelli
 Schiavoni
 Senise *Carmine*
 Serena
 Spinola
 Tolomei
 Tranfo

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tommaso
 Accinni
 Amato-Pojero
 Aula
 Baccelli *Giovanni*
 Barracco *Giovanni*
 Barracco *Roberto*
 Barsanti
 Boncompagni-Ottoboni
 Bonvicini
 Bordonaro
 Borelli
 Cadenazzi
 Canonico
 Caravaggio
 Cerruti *Carlo*
 Chigi-Zondadari
 Cremona
 D'Adda
 De Cesare
 De Larderel
 Delfico

De Seta
 Di Casalotto
 Di Marco
 Di Scalea
 Doria Pamphili
 Faina *Eugenio*
 Faina *Zeffirino*
 Fè d' Ostiani
 Frescot
 Frisari
 Gherardini
 Giuliani
 Lanzara
 Luchini *Odoardo*
 Malvano
 Manfredi
 Marazio
 Mariotti *Filippo*
 Massabò
 Medici *Luigi*
 Mirri
 Ottolenghi
 Pagano
 Parpaglia
 Peiroleri
 Pelloux *Luigi*
 Pinelli
 Pongiglioni
 Ponti
 Ponza di S. Martino
 Primerano
 Prinetti
 Riberi
 Saladini
 Santamaria Nicolini
 Schinina di Sant'Elia
 Sormani-Moretti
 Strozzi
 Tajani
 Tittoni *Vincenzo*
 Tortarolo
 Trigona di Sant'Elia
 Tournon
 Vigoni *Giulio*
 Vigoni *Giuseppe*

**Seguito della discussione del disegno di legge:
 Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (N. 147-A)**

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati.

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

Todaro. Signori senatori! Nel suo magistrale discorso, pronunciato con tanta eloquenza in principio della discussione su questo disegno di legge, il senatore Municchi ricordava che fino dal 28 febbraio 1849, giorno in cui nel Parlamento Subalpino fu letta la petizione di Stefano Bonacossa che reclamava una legge speciale sui manicomi e sui mentecatti, sono stati presentati nove disegni di legge intorno a tale argomento, due dei quali dottamente e lungamente discussi ed approvati dal Senato; nessuno di essi però è divenuto legge dello Stato, tutti hanno naufragato.

L'onorevole senatore Municchi augura che il decimo disegno presentato ora dal ministro Giolitti possa arrivare in porto; ma soggiunge di non poterlo approvare, perchè lo trova difettoso ed incompleto, tanto nella parte che riguarda la sicurezza, quanto in quella che riguarda la sanità.

Onorevole Municchi, noi siamo qui per emendare questo disegno e per veder di colmare le lacune ch'esso presenta, e, qualunque sarà l'esito delle nostre discussioni, dovremo approvarlo; perchè è una necessità di avere anche poche norme fisse per legge, onde togliere la confusione che oggi regna sovrana nelle varie regioni d'Italia a proposito dei manicomi e dei mentecatti. È doloroso vedere questa importante e delicata materia retta con disposizioni contraddittorie! Ed Ella che è maestro in giurisprudenza, può meglio di me valutare il danno di questa confusione.

Io adunque voterò questo disegno di legge, sebbene convenga con lei ch'esso sia monco ed imperfetto, ricordandomi che il meglio è nemico del bene. Tuttavia prendo la parola per richiamare l'attenzione del ministro sopra alcuni punti fondamentali per il buon funzionamento di una simile legge, e soprattutto io voglio dimostrare la necessità di avere un personale adatto, che posseda tutte le conoscenze necessarie per compiere il non facile mandato affidatogli.

Il dovere dello Stato di tutelare la vita e gli averi delle persone, che abitano il suo territorio, nacque lo stesso giorno in cui esso assunse il diritto di governare e di amministrare. Perciò uno dei servizi più importanti del Ministero dell'interno, è quello che va sotto il nome di polizia,

la quale, in rapporto al fine, si distingue: in polizia di sicurezza, e in quella di incolumità, che Giampietro Frank chiamò polizia medica, e che oggi noi diciamo sanitaria, o più brevemente sanità.

Affinchè l'uno e l'altro ramo di questi due servizi rispondano efficacemente allo scopo, oltre alle buone norme sancite per legge, è necessario un personale adatto e capace per l'esecuzione delle disposizioni, che la legge stessa stabilisce. Non solo per l'applicazione della legge che discutiamo, ma per l'applicazione di tutte le leggi che riguardano la sanità, occorre che i medici, i quali sono chiamati a prestare il loro servizio allo Stato, abbiano conoscenze esatte d'igiene, di psichiatria e di medicina legale. Come io vo da più tempo sostenendo in Senato, e come si pratica da lungo tempo nelle altre nazioni civili, i medici che servono lo Stato, qualunque sia la loro missione, debbono conoscere in modo particolare igiene, psichiatria e medicina legale.

In Germania si richiede, difatti, la conoscenza profonda di queste tre materie, tanto che i medici, suddetti sono obbligati a fare su ciascuna di esse un corso speciale per due semestri e darne poi un esame rigoroso, il *physicatus examen*, ch'è ben diverso dall'esame di Stato, voluto in Germania dallo stesso ministro dell'interno per l'esercizio della professione medica. Da tempo antico è stata riconosciuta, sia in Germania, sia in Italia e altrove, la differenza che passa tra il *doctor medicinae* e il *doctor phisicus*, vale a dire tra quello che esercita liberamente la professione di medico, e quello che è destinato al servizio dello Stato. Quindi è che in Germania il diploma, che abilita all'esercizio libero della medicina, non ha valore per il medico che deve servire lo Stato: a costui si richiede uno speciale diploma che gli viene conferito nel modo sopradetto.

Da noi, invece i medici provinciali e gli ufficiali sanitari, sono tenuti a dare soltanto l'esame d'igiene; e i medici di questura, quelli delle carceri e quelli che si adibiscono alle perizie medico-legali, si reclutano senza neppure tale esame. È questo un errore gravissimo che dobbiamo al più presto correggere.

La polizia sanitaria o la sanità pubblica, poggia sopra la beneficenza, e lo Stein l'ha infatti chiamata, polizia di beneficenza; ma non è a credersi perciò che la beneficenza pubblica sia stata una creazione dello Stato moderno. Essa è più antica e risale

alle prime corporazioni del Medio Evo, tra le quali gli ordini cavallereschi, che ebbero per mira precipua la beneficenza, quali furono l'ordine dei Templari, quello dei Juanniti e quello dell'Assistenza agli ammalati. Da questi ordini derivarono gli asili di beneficenza e gli ospedali che, eretti in enti morali, sono oggi sotto la tutela del Ministero dell'interno.

L'origine dei manicomi è di data molto recente. Fino al secolo XVIII coloro che avevano perduto il bene dell'intelletto erano ritenuti come persone invase dagli spiriti maligni, e perciò confuse nei luoghi di pena coi peggiori delinquenti.

Fu l'italiano Vincenzo Chiarugi il primo che in quel secolo alzò la voce in difesa di questi disgraziati, dimostrando che essi sono ammalati, i quali, sotto una cura medica e razionale, possono migliorare e taluni anche guarire. In conseguenza di che, spezzate le catene che avvinghiavano i loro polsi, vennero trattati umanamente, e raccolti in speciali ospizi cui fu dato il nome di manicomi. Questi oggi sorgono da per tutto numerosi e, secondo l'esperienza e il progresso della scienza richiedono, sono divisi in altrettanti compartimenti per quante sono le affezioni della psiche.

I migliori manicomi sono quelli dell'Olanda, costruiti a padiglioni sopra una vasta zona di terreno. Un manicomio, costruito con un sistema così grandioso si trova da noi a Reggio Emilia, sistema che oggi hanno cercato di imitare gli altri nostri maggiori manicomi, e che speriamo col tempo di vedere attuato in tutti.

Ma in qualunque modo sia costruito un manicomio, certo non potrà farsi a meno di avere un padiglione che formi un istituto a sè, o almeno un reparto del tutto segregato dal manicomio stesso, e destinato esclusivamente ai ricoverati in osservazione.

Questo padiglione o riparto, a mio modo di vedere, deve essere prescritto per legge, ciò che non è contemplato nel presente disegno. Mi si dirà: provvederemo nel regolamento. Nel regolamento si potranno dire, è vero, le condizioni alle quali deve sottostare un tale locale secondo che le esigenze richiedono; ma la necessità che ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato da esso per raccogliere gli ammalati in osservazione, deve essere imposto per legge. Poichè i regolamenti possono disciplinare ciò che è convenuto nella legge e non più; altrimenti, come ben disse ieri l'onorevole senatore Municchi, s'invertiranno i poteri dello Stato.

Giacchè sono venuto ora alla discussione del presente progetto di legge mi si permetta di fare anche delle osservazioni sugli altri punti che sono fondamentali.

Il senatore Municchi ieri lamentava la mancanza in questo disegno di legge di una disposizione riguardante la nomina dei direttori e dei medici dei manicomi. Anch'io credo che sia un errore il non regolare per legge una parte così importante. Mi si dirà ancora: provvederemo nel regolamento, in base all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1888 sopra la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, legge alla quale si deve riferire la presente. In quella legge si parla, è vero della nomina dei medici provinciali, che dice doversi fare per decreto, ma non si parla dei direttori e dei medici di manicomio, nè si dice in che modo si debba procedere per nominarli.

Voi certamente lo potrete dire nel regolamento. — Sta bene; ma io faccio osservare che se la legge Casati non avesse stabilito che, salvo i casi contemplati negli articoli 69 e 73, i posti di professore ordinario di Università sono conferiti per concorso, la babilonia del nostro insegnamento superiore sarebbe ancora maggiore di quello che non sia oggi. A questo proposito ricordo che, nel disegno di legge presentato dal Nicotera nel 1892, fu approvato un articolo aggiuntivo, proposto da me, nel quale si stabiliva che i direttori e medici dei manicomi dovessero essere nominati a norma della legge Casati. Ritengo che una simile disposizione si avrebbe dovuto conservare anche in questo disegno. Mi raccomando che non sia dimenticata almeno nel regolamento, e passo oltre.

Nell'articolo 4 del disegno di legge, presentato dal ministro Rudini nel 1898 ed approvato dal Senato, si stabiliva, nell'interesse supremo della scienza, che i manicomi debbono fornire alle scuole di psichiatria delle Università i mezzi necessari per lo studio delle malattie mentali. Di ciò non si parla più nel disegno di legge, che discutiamo: eppure io mi aspettavo di vedere, in questa occasione, tradotto in legge un mio ordine del giorno approvato nel 1898 dal Senato, nel quale si raccomandava di conservare e sviluppare i gabinetti scientifici che già si trovano in vari manicomi, e di promuovere la loro creazione in quelli nei quali mancano! Spero che tutto questo non vorrete dimenticare nel regolamento.

Mi permetto intanto di richiamare l'attenzione

di tutti sopra un altro punto, a mio avviso, importante.

Io ho sostenuto due volte nel Senato, (nel 1892 a proposito del disegno di legge allora presentato dal Nicotera, e nel 1898 quando si discusse il progetto Di Rudini) che il certificato del medico, in forza del quale un individuo può essere chiuso in un manicomio, dovesse essere redatto da un medico che conosca in modo speciale le malattie mentali; poichè si sa che non tutti i medici posseggono tali conoscenze. Dissi allora le ragioni di questa mia proposta, e non sto ora a ripeterle.

Convengo però che, per effetto del secondo comma dell'art. 2 del presente disegno, le idee che svolsi allora hanno perduto in parte il loro valore; perchè, nello stabilire ora che vi dovrà essere un periodo d'osservazione sotto la direzione del direttore dello stesso manicomio prima che l'individuo sia riconosciuto per demente e come tale rinchiuso nel manicomio, si viene a garantirlo dal lato legale e sanitario: ma non viene con ciò a togliersi il pregiudizio popolare che pesa su di esso; poichè, quando un individuo è stato rinchiuso in un manicomio, o anche tenuto temporaneamente in luogo di osservazione, sia pure per errore del medico, peserà sempre su di esso il pregiudizio sociale. Chi toglierà infatti, alle persone la opinione che nel primo certificato del medico non vi sia qualche fondamento di verità?

E se costui esercita una professione, chi si affiderà più a lui?

La cosa è di una gravità materiale e morale grandissima ed ecco perchè io ritengo sempre che il certificato, in forza del quale si manda un individuo, anche in osservazione, per malattia mentale, deve esser fatto da un medico che conosca tali malattie. Se pel momento non possiamo essere sicuri del certificato medico, è desiderabile almeno che il luogo, nel quale si raccolgono tali ammalati in osservazione, sia qualche cosa di ben diverso dal manicomio; affinchè il pubblico possa avere il convincimento che l'essere un individuo stato in luogo d'osservazione non pregiudica in nulla lo stato della sua mente.

Badiamo, signori, la cosa è di capitale importanza; poichè si tratta della tutela della libertà individuale, e sarebbe una disgrazia se non cercassimo di garantirla in questa legge: io affermo essere più facile guardarsi dalla malvagità umana che non dall'ignoranza del medico.

In ultimo mi permetto di rilevare che la vi-

gilanza sopra i manicomi pubblici e sopra gli alienati curati a domicilio, per il modo in cui è redatta la disposizione che la regola in questo disegno di legge, non raggiungerà in pratica mai lo scopo. Una tale vigilanza, di sua natura, non può essere esercitata da una Commissione composta di più persone come vuole l'art. 6 di questo disegno di legge; perchè deve essere continuata ed indefessa, qualche volta anche giornaliera per gli alienati che si curano a domicilio. Ciò non può praticamente adempirsi da una Commissione, bensì dall'ufficiale sanitario, e dal medico provinciale ai quali dovrebbe farsene stretto obbligo.

Vi sono delle forme di alienazione mentale, dette cicliche, nelle quali ordinariamente alcuni mentecatti sono buoni e tranquilli, e si possono lasciare a domicilio; ma ciò non toglie che in dati momenti possano divenire pericolosissimi. Questi sono i matti che, per tutela di se stessi e della società, debbono essere vigilati assiduamente per rinchiuderli a tempo debito nel manicomio. Questo è il vero compito del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, i quali devono prevedere e prevenire i periodi critici di questi malati.

È vero che l'art. 6 dell'attuale disegno di legge riproduce perfettamente le disposizioni dell'art. 30 del disegno di legge, presentato dall'onorevole Di Rudini, e che fu approvato dal Senato; ma io ricordo che intorno a quell'articolo la lotta durò due giorni, e ricordo la parte che vi prese il compianto senatore Gadda, uomo eminente e perfetto conoscitore di cose amministrative. Egli dimostrò al Senato come una Commissione nel caso in specie non potrebbe approdare a nulla. Ma non ostante che tutto il Senato fosse stato convinto dalle ragioni addotte dal senatore Gadda, si votò quell'art. 30, riprodotto ora nell'art. 6, per la semplicissima ragione che si sapeva che i nostri medici provinciali non conoscono le malattie mentali.

Si disse allora, come si potrà ripetere adesso, che, per i manicomi vi sia una Commissione di vigilanza, nella quale almeno uno dei membri conosca le malattie mentali. Ed ora si sente talmente questa necessità che nell'art. 6 il Ministero vuole essere autorizzato a fare le ispezioni periodiche a' manicomi con persone tecniche.

Insomma dopo quanto io ho sostenuto fino dal 1892, per ottemperare al bisogno delle conoscenze delle malattie mentali pei servizi dello Stato, si è cominciato col nominare nel Consiglio superiore della sanità del Regno un nuovo membro

poi si è venuti a nominarlo anche in tutti i Consigli di sanità provinciale, ed ora si vuole il psichiatra anche per ispezionare i manicomi.

Tutto ciò sta bene; ma sono mezze misure che se fanno un certo effetto, non raggiungono lo scopo.

Lo scopo sarà raggiunto quel giorno in cui tutti i medici che sono chiamati a servire lo Stato, saranno obbligati a conoscere, oltre l'igiene, la psichiatria e la medicina legale, vale a dire le tre materie, la cui conoscenza è necessaria per tutti i servizi medici che si richiedono dallo Stato. Le Commissioni e gl'ispettorati sono cose inutili.

Quando il medico provinciale e l'ufficiale sanitario, che si trova in ogni comune, conoscono le malattie mentali, allora solo noi possiamo esercitare la vigilanza sui pazzi curati a domicilio, altrimenti no. Se i medici provinciali conoscono le malattie mentali possono andare ad ispezionare i manicomi, altrimenti è inutile di metterli nella Commissione. Quindi io insisto ancora una volta sulla mia antica proposta. Ma siccome in questa legge speciale non potrà inserirsi un articolo che riguarda tutti i medici fisici, destinati ai vari servizi dello Stato, così mi limito a fare un ordine del giorno, che spero l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale vorranno accettare.

Col mio ordine del giorno raccomando si stabilisca, da ora in poi, che tutti i medici dello Stato — medici provinciali, ufficiali sanitari, medici di questura, medici delle carceri, periti fiscali — debbano fare un corso speciale d'igiene, psichiatria e medicina legale, e di darne l'esame relativo sopra ciascuna di esse. Riceveranno allora un diploma che li abilita ad occupare i posti di medico a servizio dello Stato. Così sarà anche da parte dell'amministrazione facilitato il modo della loro nomina nell'ufficio posto a concorso.

Io sono sicurissimo che l'onorevole ministro accetterà questo ordine del giorno di buon grado, poiché mi consta che egli è già incamminato nella via che io desidero che percorra intera il Governo. So di fatto che fin dall'ottobre passato, ha chiamato qui un professore di medicina legale allo scopo di istruire gli ufficiali della questura nella psichiatria e nella medicina legale; e so che il corso fatto sopra queste due materie è riuscito con soddisfazione di tutti e che sarà perciò ripetuto.

Ora se la medicina legale, disciplina eminentemente sociale, che si giova dei postulati di tutta la scienza medica, e specialmente della antropologia e della psichiatria, per ricercare non solo il

delitto, ma soprattutto il delinquente; affinché, riconoscitene le prave tendenze, si possa con tutti i mezzi possibili preservare la società da fatti delittuosi; se la medicina legale, dico, è stata riconosciuta dal ministro Giolitti necessaria per i funzionari della questura, egli ammetterà *a fortiori* essere maggiore la necessità che la conoscano i medici che sono adibiti a tale servizio, ed io aggiungo che essa, come la psichiatria e l'igiene, è necessaria per tutti i medici al servizio dello Stato. (*Bene*)

Leggo adunque l'ordine del giorno che io presento e che confido l'onorevole ministro vorrà accettare.

« Il Senato, convinto della necessità che i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici della Questura debbano conoscere in modo particolare l'igiene, la psichiatria, la medicina legale, invita il ministro dell'interno a stabilire nel regolamento per l'esecuzione della legge, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, l'obbligo a tutti i medici al servizio dello Stato di fare un corso speciale nelle tre materie anzidette sulle quali debbano poi dare un esame ».

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Il senatore Municchi, cominciando ieri il suo discorso, accennò all'argomento principale che sta in difesa del sistema da me adottato per presentare questa legge al Parlamento. Egli ricordò che sono 26 anni che si portano innanzi ai due rami del Parlamento dei disegni di legge sui manicomi e che questo è il 10° progetto di legge che è stato presentato. Io credo che la ragione principale per cui non si riuscì a condurre in porto un disegno di legge su questa materia fu perchè i progetti comprendevano disposizioni troppo particolareggiate e minute. È certo che un disegno di legge di molti articoli, che disciplini minutamente una gran quantità di piccole questioni, solleva discussioni più lunghe, infinite obiezioni, senza calcolare poi che è molto difficile che, quando abbia ottenuto l'approvazione di uno dei rami del Parlamento, sia poi approvato dall'altro senza alcuna modificazione.

Ringrazio il senatore Todaro di avere oggi appoggiata questa mia tesi, della necessità assoluta di provvedere con un disegno di legge alla materia dei manicomi. Come ricordò l'onorevole Municchi

i fini che deve avere una legge di questo genere sono questi:

Tutelare la libertà individuale;

Tutelare la pubblica sicurezza e la incolumità delle persone;

Stabilire la competenza per la spesa;

Stabilire i diritti della scienza d'accordo colle esigenze dell'Amministrazione.

Credo che egli abbia esattamente definiti e classificati così gli scopi della legge, perchè realmente il primo e più essenziale, è la tutela della libertà personale. I metodi che si adottano oggi per ricoverare nel manicomio una persona, sono così diversi da provincia a provincia, e così privi di garanzie nella maggior parte delle provincie stesse, che fa davvero meraviglia il pensare come si sia potuto lasciare la libertà dei cittadini in balia di arbitri così enormi come quelli che oggi esistono in molte provincie.

Ho qui sott'occhio quella relazione che l'onorevole Municchi ricordò nel suo discorso di ieri, fatta dalla direzione generale della sanità pubblica. In un allegato sono indicati i metodi che si seguono provincia per provincia per l'ammissione dei malati nei manicomi.

Io non leggerò che qualcuno di questi metodi, perchè sono diversi da provincia a provincia, affinchè il Senato veda quanto poca o nulla sia la tutela della libertà individuale. Per esempio nella provincia di Genova il prefetto provvede al ricovero ed in caso di urgenza basta la richiesta scritta dell'agente di pubblica sicurezza. Nella provincia di Bergamo è il presidente della Deputazione provinciale che provvede al ricovero in via d'urgenza: l'accettazione può essere fatta dal medico-direttore del manicomio salvo informarne la Deputazione provinciale. Nelle provincie di Brescia e di Como: l'autorità di pubblica sicurezza provvede al ricovero: ogni ammissione viene comunicata al procuratore del Re.

Provincia di Pavia: il presidente della Deputazione provvede al ricovero, per l'ammissione di urgenza si provvede sulla richiesta del sindaco. Provincia di Padova: l'accettazione dei mentecatti si fa dai medici di guardia a seguito della semplice presentazione delle tabelle informative. Provincia di Rovigo: l'accettazione dei mentecatti si fa a seguito di presentazione diretta dell'individuo da parte dei sindaci e dietro il solo giudizio dei medici di guardia in caso di urgenza. Treviso: per l'accettazione dei mente-

catti basta la richiesta del medico o del sindaco e così via via, la numerazione continua. Ora evidentemente è qualche cosa di enorme che un cittadino, possa essere chiuso in un manicomio, tenuto lì privo della sua libertà personale, non solo, ma anche di quella fama che il senatore Todaro ha ricordato essere il patrimonio di un cittadino sopra una semplice richiesta di un sindaco o di un medico o di un ufficiale di pubblica sicurezza. Evidentemente i sequestri di persone in questo modo diventano di una facilità straordinaria!

Un individuo non molto acuto d'ingegno, non molto energico, ma che sia dotato di una pingue sostanza, che eccita la cupidigia di parenti lontani o vicini, può essere con facilità grandissima soppresso. Ora, la necessità di provvedere a che questo stato di cose cessi definitivamente, è di una evidenza intuitiva.

Il senatore Municchi, ha detto che il presente disegno di legge non provvede alla parte finanziaria, e questa fu pure la censura principale che fece ieri il senatore Faldella. Se con questo disegno di legge io venissi a gravare l'onere delle provincie comprenderei questa obiezione; ma la questione finanziaria è lasciata tal quale è attualmente, perchè io non credo che la questione delle finanze provinciali e comunali si possa risolvere per incidenza in occasione di un servizio, come è quello del quale ora parliamo. E del resto che cosa si proporrebbe di fare? Di trasportare questo onere dalla provincia al comune.

Ora praticamente, se noi ci limitassimo a far ciò, senza attuare delle riforme organiche complete sulla finanza delle provincie e dei comuni succederebbe questo, che il margine che si verrebbe a fare nei bilanci provinciali verrebbe immediatamente assorbito da altre spese ed i comuni dovrebbero poi chiedere altri sacrifici ai contribuenti per provvedere ai nuovi suoi oneri. D'altra parte il trasportare così puramente e semplicemente codesto onere dalle provincie ai comuni non risolve nessuna delle grandi questioni. Come opinione mia personale, che non ha nulla a che fare con questa legge, credo che il giorno in cui si vorrà riformare il sistema di tassazione delle provincie e dei comuni, e si vorrà rimediare a quella ingiustizia per cui alle spese provinciali provvede unicamente la proprietà fondiaria, bisognerà adottare un metodo simile a quello che vigeva nelle provincie meridionali,

dove le provincie non avevano un sistema di tassazione, non sovrimponevano, ma le spese provinciali erano ripartite sui comuni con criteri determinati con legge sotto la forma detta allora dei *Ratizzi*. Io credo che in una legge organica sulle finanze locali, questo sistema potrà essere il migliore, ma evidentemente, come il Senato comprende, sono tutte questioni che non possiamo risolvere ora incidentalmente. Per me, vista l'urgenza assoluta di disciplinare la materia dei manicomi, il modo migliore per non creare ostacoli quasi insuperabili è di lasciare la parte finanziaria come è attualmente. Il disegno di legge che sta ora davanti al Senato non tocca la questione finanziaria: le provincie non hanno nè aggravii nè sgravi.

Il senatore Municchi ieri criticò questo progetto di legge come incompleto. Io ho già detto le ragioni per le quali ho creduto necessario di togliere dal disegno di legge tutto ciò che non era materia essenzialmente legislativa e di rimandare il resto al regolamento. L'onorevole Municchi criticò, soprattutto, la mancanza di alcune disposizioni. Egli disse che bisogna provvedere anche alle case di salute private, ed in questo io sono perfettamente d'accordo con lui; ma gli osservo che per quanto riguarda l'apertura di case private provvede l'art. 35 della legge sull'igiene e sanità pubblica dove è detto che: « Nessuno può aprire o mantenere in esercizio istituti di cura medica, chirurgica, di assistenza ostetrica o stabilimenti balneari, idroterapici o termici se non con l'autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale ed il parere del Consiglio provinciale sanitario. Contro la decisione è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno ». Per la vigilanza provvede l'art. 6 del disegno di legge da me presentato ed accettato dall'Ufficio centrale, il quale dice che la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private è affidata al Ministero dell'interno ed ai prefetti ed è esercitata in ogni provincia, secondo le norme fissate dal regolamento, dal prefetto assistito da una apposita Commissione. Dunque per quanto riguarda il ricovero, viene stabilito che nessuno possa essere ricoverato in case private senza tutte le garanzie che sono stabilite in questo disegno di legge. L'art. 1 dice: « Sono comprese sotto la denominazione di manicomi, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengano ricoverati alie-

nati di qualunque specie ». Colla legge sull'igiene è provveduto alla apertura di queste case, la quale non viene consentita se non quando il prefetto ed il medico provinciale abbiano riconosciuto che esse rispondano alla necessità di una cura regolare, ed è assicurata la vigilanza continua dell'autorità sanitaria di pubblica sicurezza sopra queste case private. Il senatore Municchi trovò che sarebbe stato necessario disciplinare con legge la proporzione tra il numero dei medici e degli infermieri e il numero dei ricoverati. Io in verità credo che questa sia materia di regolamento e non di legge e in fondo poi anche il senatore Municchi, ha finito per accettare non solo che sia messo nel regolamento, ma che sia scritto nei regolamenti locali, e l'emendamento da lui proposto dice appunto che i regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni di indole mista, sanitaria e amministrativa, come quelle relative alla nomina del personale tecnico sanitario, al numero degli infermieri in proporzione degli infermi, ecc. Convegno con lui che questa materia sia anche meglio regolata con i regolamenti locali, anzichè con norme generali, perchè evidentemente il numero dei medici, e soprattutto degli infermieri, può essere opportuno di metterlo maggiore o minore secondo l'organizzazione del manicomio, secondo le disposizioni locali, secondo il genere delle malattie che predominano e simili.

Egli aveva proposto un emendamento per dichiarare nella legge chi è che amministra i manicomi. Ora io credo che ciò non occorra perchè per disposizione della legge comunale e provinciale il mantenimento dei mentecatti è una spesa obbligatoria per la provincia, e le disposizioni che determinano le attribuzioni del Consiglio provinciale e della Deputazione provinciale sono più che sufficienti a risolvere qualunque questione di competenza.

Aggiungo poi che in materia di manicomi vi sono delle circostanze così eccezionali che renderebbero pericolosa la disposizione proposta dal senatore Municchi per effetto della quale l'amministrazione del manicomio spetterebbe alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in conformità della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Citerò l'esempio di Roma. Qui il manicomio fu istituito da una antichissima Opera pia, la quale ha anche una rendita di circa 40 mila lire. Altre 8 o 900 mila lire all'anno le

mette la provincia. Ora con la modificazione proposta dal senatore Municchi noi faremmo amministrare le 8 o 900 mila lire concesse dalla provincia da una Commissione che non rappresenta se non un interesse minimo di 40 mila lire l'anno.

Io credo che miglior partito sia quello di lasciare le cose come sono, tanto più che non si sono mai verificati guai di nessun genere a questo riguardo.

I senatori Municchi e Faldella si sono molto preoccupati del grande aumento che c'è nel numero dei ricoverati nei manicomi. Il senatore Municchi ci ricordò pure che mentre in tutta l'Italia vi sono 36.000 dementi, e quindi all'incirca uno per 1000 o poco più, nella provincia di Firenze su 945.000 vi sono 2246 pazzi ricoverati.

Io ammetto che in molti luoghi si abusi, facendo ricoverare nei manicomi delle persone che non sono pericolose nè a sè nè agli altri e per ovviare appunto a questo male, come ho dichiarato ieri al Senato, ritengo che sia bene disporre come massima nell'articolo 1 che l'obbligo del ricovero riguarda solamente le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sè o agli altri o riescano di pubblico scandalo.

Il senatore Faldella si è occupato principalmente della situazione finanziaria, e mi ha criticato come se io commettessi un'eresia costituzionale, rimandando ai regolamenti una quantità di queste disposizioni. Io credo che esaminando bene il progetto di legge egli si persuaderà che tutto ciò che è materia legislativa è disciplinata per legge, e ciò che noi rimandiamo al regolamento riguarda norme così minute e così particolareggiate di esecuzione della legge che è bene non siano cristallizzate nella legge stessa. D'altronde i nostri regolamenti si fanno con tali garanzie da affidare della loro bontà, e se il Senato accetterà, come non avrei difficoltà di accettare la proposta del senatore Municchi, i regolamenti saranno in gran parte disciplinati su quelli ora vigenti nelle varie località, saranno votati dalle amministrazioni provinciali col parere del sanitario e del direttore del manicomio, e saranno quindi approvati dal Consiglio superiore di sanità, e con tutte le maggiori possibili garanzie. Se noi volessimo determinare per legge ogni cosa, ritenga pure il senatore Faldella che si finirebbe per creare per molte

province uno stato di cose impossibile, e procurare delle spese che in molti casi potrebbero essere evitate.

Il senatore Todaro ha sollevato oggi un'altra questione dicendo che con la legge si stabilisce come garanzia, oltre l'intervento dell'autorità giudiziaria, anche la presentazione del certificato del medico, la sorveglianza del medico provinciale, mentre è noto che i medici delle questure e gli ufficiali sanitari, non hanno sufficienti studi di psichiatria e di medicina legale.

In questo convengo con lui, e credo realmente, che questi ufficiali sanitari posti a disposizione del Governo per la tutela e la vigilanza sulla sanità pubblica, sui manicomi, sulle opere pie, su tutto ciò che interessa la sanità pubblica e ch'è funzione di Stato, dovrebbero avere delle cognizioni più estese e più profonde, e per parte mia accetto il suo consiglio e l'invito, che fa nel suo ordine del giorno, consiglio ed invito che del resto, come egli ha ricordato, è perfettamente d'accordo con la linea di condotta che sto seguendo, perchè in tutto ciò che riguarda l'organizzazione della pubblica sanità io ho adottato il sistema di nominare tutti gli ufficiali per pubblico concorso per assicurarmi di avere in modo assoluto tutto ciò che di meglio si può ottenere. Per quello che riguarda la pubblica sicurezza, io ho affidato ad un egregio professore, di medicina legale il prof. Ottolenghi, che aveva fatto studi specialissimi sull'applicazione dei servizi di polizia della medicina legale e degli studi antropometrici, l'incarico di fare un corso d'insegnamento speciale nella città di Roma; che è frequentato dai funzionari della pubblica sicurezza, ed anzi, ora quando bandisco esami per nominare alunni della pubblica sicurezza, come ho fatto ultimamente, appena li ho nominati, li mando a frequentare questa scuola affinchè questi alla loro volta andando in provincia portino queste conoscenze. È mia intenzione diffondere più che sarà possibile queste cognizioni scientifiche affinchè la polizia sia più che si può qualche cosa di scientifico, di razionale e di superiore e non semplicemente un ufficio materiale.

Io quindi di buon grado accetto l'ordine del giorno proposto dal senatore Todaro. Riservandomi all'occasione della discussione degli articoli di parlare più minutamente dei diversi emendamenti che sono stati presentati, io termino come ho cominciato, raccomandando al Senato di votare questa legge, perchè realmente siamo in una

condizione di cose che non è compatibile per uno Stato civile. Non abbiamo nessuna garanzia oggi della libertà individuale e siccome si tratta per lo più di persone di non grande levatura mentale credo che i guai e i delitti di questo genere sono più frequenti di quello che ciascuno possa immaginare, perchè una volta che un individuo è chiuso in un manicomio è molto difficile che si riesca poi a scoprire che è stato chiuso in frodo.

Quindi raccomando vivamente al Senato di approvare il presente disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Inghilleri, relatore. Signori senatori, trattandosi di alienati, non vorrei alienarmi la benevolenza del Senato (*Si ride*) e quindi dichiaro fin da principio che necessità mi fa essere veloce.

Occorre anzitutto che io esponga, non con il modo oratorio del senatore Municchi, che è coloritore abilissimo, tutto ciò che riguarda la sostanza del progetto, che è in discussione innanzi al Senato, ma così alla buona, alla casalinga, io esporrò solo le ragioni, per le quali l'Ufficio centrale del Senato ha creduto, con profonda convinzione, di approvare, salvo leggiere modificazioni, il disegno di legge che fu presentato dal ministro dell'interno.

Il senatore Municchi fece la esposizione, direi la *via crucis* di tutti i progetti di legge che dal 1877 fino ad oggi sono stati presentati e ricordò anche la domanda del Bonacossa che io ho letto; splendida, documentata domanda, che poi fu seguita anche da una relazione innanzi al Parlamento subalpino. Ma tutte queste leggi noi lo sappiamo quale destino hanno avuto, ed io ricordo una monografia di Victor De Bled intorno agli alienati in Francia e all'estero, che egli faceva presso a poco gli stessi lamenti circa i progetti di legge che sono stati presentati in proposito in Francia per la modificazione della legge del 1838.

Questo geniale scrittore ha rassomigliato l'opera del Parlamento al lavoro delle grandi dame, le quali agucchiando, lavorando, così alla stracca, lavori dolci ed arrendevoli, oggi cominciano e li lasciano domani, e poi li riprendono finchè la villeggiatura l'interrompe, e il lavoro non viene mai a compimento. Victor De Bled diceva: quale è il motivo? È il fato del Governo parlamentare francese. *A demain les affaires sérieuses*. Ma quale questo fato che incombe su tutti questi di-

segni di legge che si presentano in Italia? Io credo che sia soltanto quello di aver confuso le due questioni fondamentali intorno ai manicomi: la questione finanziaria e la questione giuridica. Non è possibile metterle insieme poichè il giorno che voi vorrete caricare di un centesimo il bilancio comunale, tutti coloro che rappresentano i comuni, andranno adagio ad approvare un disegno di legge che alle finanze non molto floride dei nostri comuni porterebbe un carico molto grave. Il senatore Municchi, che oltre essere un oratore distintissimo, è anche un bravo psicologo, dovrebbe farsi ricercatore delle cause di questo continuato insuccesso dei progetti presentati al Parlamento. Ma egli non ha saputo trovarne nessuna e non sa capacitarsi come ciò avvenga. Oltre però il motivo che io ho già rilevato, ve n'è anche un altro che è stato accennato dall'onorevole ministro: cioè, che quando avete una legge che è l'ordito, il tessuto di una sequela non piccola di articoli, non è facile sopra questa specie di codice mettere insieme il consentimento dei due rami del Parlamento. In ogni modo il senatore Municchi diceva una cosa importantissima: che ogni progetto di legge intorno ai manicomi deve avere un quadruplice scopo. Io in quanto a tre scopi sono d'accordo con lui, in quanto al quarto ne dubito un poco. Tutela dell'individuo: tutela della incolumità pubblica; consociazione, armonia, dei diritti della scienza coi diritti dell'amministrazione. Competenza passiva. Il senatore Municchi diceva: il vostro progetto è incompleto, sapete perchè? Perchè avete dimenticato di provvedere alle spese. Ma voi che siete, onorevole Municchi, dotto nelle materie giuridiche e nelle materie amministrative, quando giudicate un progetto di legge dovete giudicarlo in rapporto ai fini che quel progetto vuol raggiungere e questo progetto di legge è stato presentato unicamente perchè sia tutelata la libertà degl'individui, perchè sia provveduto anche alla incolumità pubblica. Orbene non vi pare che questo progetto di legge abbia raggiunto questo fine? Il senatore Municchi dice: il vostro progetto di legge non va in buona compagnia con lo Statuto. Questo è troppo: quando l'onorevole senatore ricordava la teorica di Hello, io, che in verità non sono molto amico delle teoriche, (le studio bensì, e quando debbo citarle, vado sempre un pò a rilento, perchè la teoria è sempre una materia duttile, malleabile, e si può applicare a piacere secondo l'ingegno e le vedute di chi l'espone),

io pensava ad un altro scrittore, il quale scrisse il trattato dei sofismi politici, il *Bentham*. Questo grande scrittore dopo di aver parlato delle assemblee deliberanti, faceva anche un altro trattato dei sofismi politici. Ma, intendiamoci, non intendo parlare di sofismi che abbia messo avanti il senatore Municchi, io parlo dei sofismi politici del *Bentham* nel senso di ostacolo a che una legge possa andare in porto, e tra questi sofismi ci è anche quello di trovare le leggi troppo innovatrici; c'è quello anche di trovarle contrarie agli Statuti fondamentali delle Nazioni e c'è anche quello delle diversioni. Ora, quando io sentivo citare questo argomento cioè che il progetto di legge è contrario ai principî statutari dicevo; questo è troppo, non vorrei che si volessero applicare le teorie del *Bentham* in questa materia, che ci fosse un sofisma politico, nel senso dato a questa parola da quel grande scrittore.

Voi rimettete tutto al regolamento, diceva ieri l'onorevole Municchi, e lo diceva anche quel geniale parlatore che è il nostro collega Faldella; voi rimettete tutto al regolamento, ma questo è abdicare i poteri propri, il potere di una assemblea al potere esecutivo. Io prego il senatore Municchi proprio a volermi dire quale è quella disposizione di legge per cui si rimette tutto al regolamento. C'è una legge in Italia che rimette tutto al regolamento ed era una necessità far ciò e il Parlamento lo ha fatto, ed è la legge sulla tutela dell'igiene e della sanità. Lì non c'è disposizione sia sull'igiene delle abitazioni, sia sull'igiene del suolo, sia sull'acqua potabile in cui in ogni capitolo il legislatore non si riferisca al regolamento. Ma in questa legge non c'è che una disposizione nell'ultimo articolo che si rimette al regolamento per pubblicare gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione della legge, ciò ch'è conforme allo Statuto. Vi è poi una delegazione legislativa per commisurare le pene pecuniarie alle trasgressioni alla legge e a quelle disposizioni regolamentari, che sono essenziali all'interno funzionamento dei manicomi; ma nella delegazione è stabilito che le penalità non possono superare le L. 1000. Non sarebbe stata opera pratica specificare nella legge tutti i modi, in cui deve un manicomio funzionare e fra questi modi ve ne sono alcuni relativi all'assistenza d'importanza grandissima, per guisa che il contravvenirvi non può lasciarsi senza una sanzione.

Gli antichi progetti si componevano di 47 articoli, l'attuale di 9 soltanto. Il progetto è piccino,

e per adoperare la parola del valoroso contraddittore è mingherlino, è inorganico, e solo con i proposti emendamenti vi si dà un po' d'organismo.

La bontà delle leggi, me lo insegna il senatore Municchi, non si misura dal numero degli articoli; bisogna solo esaminare qual è lo scopo che con un determinato disegno si vuol raggiungere e se con pochi articoli tale scopo si raggiunga. Questo è il principale, anzi l'unico esame, obietto dell'attuale discussione.

Il progetto è incompleto per quel che non ci è, e per quello che ci è. Questa formula adottata dal senatore Municchi richiamò ieri alla mia memoria il titolo di un'arguta monografia del celebre economista: Bastiat, intitolata: quel che si vede e quel che non si vede: *ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas*. Il Bastiat scrisse quell'opuscolo per distinguere il vero economista; senatore Municchi e in quel che ci è, e in quello che non ci è, non ha trovato nulla di buono.

Facciamo con riposato animo, un attento esame. È incompleto perchè mancano disposizioni sostantive come il numero dei medici e degl'infermieri. Mi perdoni, io chiedo in quale modo si possa fare con piena cognizione di causa una disposizione legislativa che determini per tutta Italia quale deve essere il numero degli infermieri. Egli sa meglio di me che la esclusione delle misure coercitive ha portato un grande aumento nel numero degli infermieri. Dopo che William Turque in Inghilterra, e poi il Pinel in Francia e il Chiarugi in Italia, vollero abolite tutte le misure coercitive, il numero degli infermieri ha dovuto crescere per necessità di cose. Ritengo essere assai malagevole con una formula generale determinare la proporzione aritmetica degl'infermieri, poichè essa dipende dalla struttura dei manicomi, dal numero dei padiglioni, dalla loro capacità e dalla qualità degl'infermi. Non è possibile costringere in una disposizione legislativa necessità pratiche, che variano fra un manicomio composto di un fabbricato unico, e un manicomio fatto a padiglione, o che mutano secondo la qualità degli alienati. Tali disposizioni sono per la loro essenza regolamentari, e il senatore Municchi n'è tanto convinto che ha proposto un articolo, per il quale tale materia si rimette ai regolamenti speciali che saranno deliberati dalle Deputazioni provinciali, e poi approvati dal Consiglio superiore di sanità.

Non è quindi incompleto il progetto quando egli riconosce, che la determinazione della propor-

zione degl' infermieri è materia di regolamento, come pure si deve riconoscere che materia di regolamentato è la questione relativa agli orari e al riposo degli infermieri.

Non si è provveduto nel disegno di legge alla amministrazione. Ma il ministro dell' interno ha risposto con quella lucidità di argomento e di parola che gli è propria; ricordo che qui fu fatta una lunga discussione per sapere a chi si dovesse dare l'amministrazione dei manicomi. Si fece una discussione lunghissima per deliberare se questa amministrazione apparteneva al Consiglio provinciale od alla Deputazione provinciale; e se appartenendo a questa essa, avrebbe potuto amministrare, *jure proprio* ovvero *jure delegationis* (*Interruzioni*). Mi permettano, è una mia opinione, abbiano un pò di tolleranza, si rispetti la mia opinione, come io rispetto la sua, senatore Municchi.

Quando ci è un articolo nella legge comunale e provinciale che dice che tutti gli stabilimenti provinciali appartengono all'amministrazione provinciale, allora faccio una prima domanda: Il manicomio è provinciale? Se è provinciale, allora è uno stabilimento un istituto provinciale? Sì; e se è istituto provinciale, va compreso nell' articolo 182, vuol dire che il manicomio appartiene all'amministrazione provinciale. Cosa è l'amministrazione provinciale? Di che si compone? Dal Consiglio provinciale e dalla Deputazione provinciale. Il Consiglio provinciale amministra per via di deliberazioni, quando non ci è il Consiglio provinciale vi è la Deputazione provinciale; ma allora abbiamo tutto quello che è necessario perchè si provveda a tutto ciò che occorre all'amministrazione dei manicomi; ed in questo caso io credo che sia superfluo pensare all'amministrazione di questi manicomi, quando la legge comunale e provinciale che è legge organica, nell' articolo 182 vi provvede in modo completo.

Ma vi sono i manicomi consorziali, e per questi la loro legge è la convenzione, è il proprio statuto, statuto il quale quando si tratta di manicomi interprovinciali deve essere approvato dal ministro dell' interno. Dunque mi pare che su questa parte il senatore Municchi dovrebbe dichiararsi soddisfatto, almeno non dare al progetto di legge il biasimo di incostituzionale, perchè tutto rimanda a regolamento, e di non provvedere a materie che sono sostanziali. Egli pur dichiarando che il progetto è incompleto, consente che si provvede alla tutela degl' individui; però l'in-

tervento del tribunale è garanzia per gl' individui, non per le provincie.

Non è una garanzia per le provincie l'intervento dell' autorità giudiziaria: come può il tribunale mettere un argine a questa proclività che vi è negli alienisti di ammettere tutti quelli che sono inviati al manicomio? E qui presentava una statistica del 1898. Di queste statistiche ve ne ha parecchie; le prime indagini statistiche su questo tema datano dal 1871; furono preseguite dal compianto Verga, indi dal Tamburini, onore della scienza e infine dalla Direzione generale della sanità, e in questo ultimo lavoro statistico del 1898 sono messi in evidenza i vari problemi, la cui soluzione affatica le menti dei psichiatri e degli amministratori.

Non ci può esser dubbio che questa malattia è in grande incremento. Ed il senatore Municchi che oltre ad essere un bravo giurista è anche ottimo sociologo, ne diceva le ragioni che non ripeto, perchè la sua formula comprensiva accenna alle varie cagioni di tale aumento. Mi basta ricordare ciò che scriveva il Maudsley, essere la follia il triste appannaggio delle razze progredite nella civiltà. È il bilancio passivo della civiltà: accanto ai grandi benefici, di cui essa è produttrice, vi sono anche dei mali. Mi pare una vera esagerazione attribuire alla facilità delle ammissioni ciò che è il portato di un complesso di circostanze etiologiche e sociali.

È vero che uno scrittore diceva che in sostanza ogni alienista è un mezzo alienato.....

Municchi. Io non ho detto questo.

Inghillieri. Non lo ha detto lei, lo ha detto uno scrittore.

Ma siamo giusti; questi cultori della scienza psichiatrica, sui quali pesa una grave responsabilità, quando un complesso di ripetuti fenomeni porge fondato argomento dello stato d'infermità di mente di un individuo, devono ammetterlo nel manicomio.

Crede il senatore Municchi che questa facilità di ammissione sia il prodotto di una mania spendereccia da parte dei direttori? Ma non siamo ingiusti; io ho voluto riscontrare quel che si è discusso in alcune riunioni di società psichiatriche, e ho dovuto convincermi, che anche gli alienisti si preoccupano molto delle condizioni economiche delle provincie. Per esempio, mi permetta il Senato che io legga queste parole di un psichiatra che è una illustrazione italiana. Il prof. Bianchi nell' XI Congresso diceva: « Un'altra maniera di

sfollamento dei manicomi è la consegna dei non guariti, ma tranquilli e governabili, alle proprie famiglie. A questo proposito è lunga per il manicomio di Napoli la esperienza della consegna dei malati alle famiglie non meno di 50 o 60 l'anno. Nel 1900 furono 64, nel triennio 1891-93 furono 142, nel quadriennio 1894-97 furono 310. Non è avvenuto mai alcun infortunio, pochissimi sono rientrati, talora furono rimandati a casa una seconda volta quasi tutti si sono rimessi al lavoro e così si è potuto contribuire al sollievo del bilancio della provincia ».

E poi continua :

« A noi corre l'obbligo di rimetterci sopra un terreno prettamente scientifico perchè non ci si venga a dire che il trattamento dei folli non sia ispirato a criteri men che razionali e di carità.

« È certo che nella maggior parte dei manicomi è in uso una dietetica comune, il che non è scientifico. La dieta carnea per gli epilettici non è consentita perchè aumenta la frequenza delle convulsioni e così il vino facilita ed aumenta le convulsioni e le impulsi di questi malati. Perchè ostinarsi nell' uso di una dietetica che, oltre a produrre danni agli ammalati, produce anche una spesa che grava sul bilancio delle provincie? »

Infine la splendida e dotta relazione letta dal professore Tamburini nel citato Congresso è la più evidente dimostrazione, che i psichiatri non deviando una linea dai postulati della scienza che insegnano, si adoperano *totis viribus* e nella misura del possibile a procurare onesti alleviamenti ai bilanci delle provincie.

Le dimissioni precoci sono fattrici di cura e di risparmio. Ho sott'occhio un articolo del dottore Tonoli, medico aiutante nel manicomio provinciale di Brescia, articolo pubblicato nella Rivista sperimentale di freniatria. Durante l'anno 1898, sul quale in modo speciale portammo la nostra questione, nel solo riparto femminile sopra un totale di 223 ammissioni, i licenziamenti raggiunsero la cifra di 173 e in ultimo conclude « Nessuno inconveniente abbiamo finora a sperimentare sopra un totale di 173 dimesse nel 1898, solo 14 a tutto il giugno 1899 furono le recidive, costituite nella massima parte da eccitamenti periodici e da forme pellagrose; una sola ammalata di amentia non si giovò della prova; per cui possiamo senz'altro affermare che con le dimissioni precoci i migliorati guariscono, gli stazionari, i gravi migliorano ».

Non ignoro che in qualche provincia il patronato familiare non rende i frutti sperati; si sa, che ogni istituto produce, se opera in conformità dei fini che vuol raggiungere. Il collocamento a custodia domestica, il patronato familiare debbono rispondere al duplice scopo di cura e di razionale risparmio, se si adotta il sistema del Tamburini seguito dal dottore Tonoli cioè che gli ammalati siano consegnati a persone quaside dentro il distretto del manicomio, per modo che il direttore sopra essi possa esercitare un' assidua vigilanza.

Ora, in qualche provincia, questo patronato familiare va esercitato in modo che anche a famiglie lontane dal manicomio si consegnano i dementi, per modo che non è più possibile nessuna vigilanza. In tal modo il sussidio che si dà a quelli che prendono in consegna gl' infermi, si converte in un vitalizio, in guisa che la provincia ha un continuo aumento di queste pensioni o vitalizi.

Credo di avere dimostrato che i psichiatri, i direttori dei manicomi si preoccupano delle condizioni finanziarie delle provincie e ve l'ho dimostrato infastidendo con la lettura di brani di monografie; ma ho adempito un dovere, perchè si conosca qual'è il vero stato delle cose, e perchè cotesta dimostrazione mi rende piana la via per trattare l'arduo tema dei poteri, che devono conferirsi ai direttori dei manicomi.

Non è possibile avere due grandi autorità, due direttori in uno stesso istituto, perchè non si potrebbero evitare i continui conflitti con danno dei manicomi. È una necessità d'ordine morale, d'ordine scientifico, che sia al direttore conferita piena autorità. Ma non faccia paura la parola piena autorità, perchè non si deve confondere la funzione amministrativa con la direttiva. Nessuno può mettere in dubbio che il direttore del manicomio il psichiatra, non deve aver che fare con l'amministrazione. Se il manicomio è provinciale, amministra la provincia, se è un manicomio interprovinciale, amministrano quei delegati che sono dal consorzio nominati, se è un manicomio appartenente ad Opera pia, amministra l'Opera pia in conformità del proprio statuto; ciò che concerne l'amministrazione è fuori di controversia. Ma pare a me anche fuori di controversia che al direttore, cui si dà la responsabilità del buon andamento del manicomio, si debbano dare i mezzi per raggiungere lo scopo, per cui sono

istituiti i manicomi bene organizzati, ai quali si vuol dare un assetto scientifico.

Tra i mezzi necessari per raggiungere i fini di un manicomio, importantissimo è il potere disciplinare del direttore. Il lavoro è metodo di cura; ordinatore, distributore dei lavori non può essere che il direttore: a lui spetta determinare la specie dei lavori a cui gli alienati devono essere addetti, a lui la destinazione degli infermieri. Costoro che sono in continuo contatto con gl'infermi, sono quasi gl'intermediari fra gli alienati e i medici.

Ora se il direttore si convince che un infermiere adempie male il suo dovere o che maltratta gl'infermi, gli si può negare la facoltà di applicare senza indugio, immediatamente, provvedimenti disciplinari? E se questo potere si volesse negare, non andrebbe scemata anzi perduta l'autorità morale del direttore, senza la quale nè vive, nè prospera una istituzione?

A me sembra e con me all'Ufficio centrale che il progetto è completo e per quel che ci è e per quel che non ci è, perchè esso mette insieme tutti i provvedimenti necessari alla tutela degli individui e della società.

In quanto alla competenza passiva delle spese, poche osservazioni debbo sottoporre all'attenzione dei senatori Municchi e Faldella.

Il voler chiamare tutte le attività sociali, tutte le manifestazioni attive e sociali, per il mantenimento dei manicomi ho reputato sempre una bella frase, ma non credo però che la frase abbia un contenuto positivo pratico.

Spiego così alla buona il mio concetto. Ammettiamo che vi sia un progetto di legge il quale imponga ai comuni il concorso di un quarto nella spesa dei manicomi.

Noi sappiamo come sono costituiti i bilanci comunali; tutte queste attività si compongono di tasse locali e la più importante è la tassa di famiglia. Noi vediamo ogni giorno che ci sono comuni di tremila, quattromila abitanti che hanno l'ardimento di elevare la tassa di famiglia sino a 500 lire e anche a lire 1000.

Si cerca di porre argine a questo dilagare di spese. Ma che volete? È una vera necessità alle volte, e quasi sempre bisogna rassegnarsi. E allora quale è la conseguenza di questa novità che si vorrebbe fare? Io credo che la conseguenza pratica sarebbe questa, me lo perdoni l'onorevole Municchi, che quel tanto che si risparmierebbe dalle provincie,

sarebbe portato sulla sovrimposta comunale. Non avrebbe più il nome di aggravio di sovrimposta provinciale, ma avrebbe il nome di aggravio di sovrimposta comunale. Io ho la convinzione che sarebbe una vera partita di giro, se non fosse peggio.....

Di Sambuy. Sarebbe meglio.

Inghilleri, relatore. Se non fosse peggio, ripeto, perchè il ministro dell'interno con quel suo criterio pratico diceva una cosa giusta, cioè, che le provincie già quello che ricavano, l'hanno stanziato in bilancio, e se date loro da pagare di meno per i pazzi, il di più lo spenderanno, e verrà l'aggravio maggiore per i comuni, ed allora naturalmente i comuni dovranno aumentare la sovrimposta. Ad ogni modo, a me pare, che questo è un problema di grandissima importanza che non si può così risolvere per incidente. Io, per esempio, ho una profonda convinzione che lo Stato deve concorrere in questa spesa.

Si tratta non di sola protezione degli individui, ma di tutela sociale. Per esempio, in Francia questa spesa è a carico dello Stato. In Inghilterra, il paese delle iniziative individuali, lo Stato vi concorre e vi concorreva nel 1886, per 16 milioni. Io son persuaso che quando verrà in discussione questa materia, si deve studiare se lo Stato debba concorrere nel mantenimento di coloro che sono ricoverati nei manicomi. Si è accennato al concorso dei comuni per contributi, ma come volete che un comune che non ha dei matti da ricoverare; possa essere costretto a pagare? Allora questo concorso dei comuni dovrebbe organizzarsi in altro modo, nel senso che ognuno mantenesse i propri malati in una determinata misura, fatta ragione del concorso dello Stato e della provincia.

Questa è una materia degna di studio e noi perciò abbiamo proposto un ordine del giorno interessando il ministro a volere studiare la materia, e a presentare un progetto, che deve essere organico, come lo desidera il nostro egregio senatore Municchi, un progetto organico, tanto più che esso andrebbe a modificare disposizioni di una legge organica quale è quella comunale e provinciale.

Rivolgo poche parole al senatore Todaro perchè in sostanza noi siamo d'accordo.....

Todaro. Vedremo agli articoli.

Inghilleri, relatore. L'ordine del giorno è accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale, in so-

stanza poi quanto all'articolo 2, che riguarda i certificati dei medici, ne discuteremo quando verrà in discussione l'articolo.

Ed ora mi permettano che io conchiuda senza perorazioni, perchè non sono oratore, invitando il Senato a votare questo progetto di legge.

Ho accennato così brevemente nella relazione ai vari molteplici sistemi che vigono in Italia per l'ammissione; il ministro dell'interno ha fatto di più, ha letto i risultati della inchiesta fatta nel 1899. È impossibile che duri questo stato di cose, è una vera onta per la civiltà di un paese, è una vergogna che in un paese civile non ci sia una legge che regoli il modo di ammissione di questi disgraziati.

Non è possibile che duri questo stato di cose.

Se la civiltà ha dato il colpo di piccone contro tutti i pregiudizi che un tempo esistevano verso gli alienati, siamo oggi concordi (ed io sono convinto che anche il senatore Municchi sarà cooperatore con noi) a dare l'ultimo colpo di piccone contro i pregiudizi che esistono verso gli alienisti, i psichiatri, che io dichiaro, perchè ne ho profonda cognizione, di essere veramente artefici di civile progresso, benemeriti dell'umanità. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Municchi.

Municchi. Non tedierò il Senato con un lungo discorso, ma si comprenderà, che avendo io già parlato una volta nella discussione generale, ed avendo l'onorevole ministro ed il relatore nei loro discorsi rivolte le osservazioni specialmente a me, ho il dovere di dare una brevissima replica.

Tanto l'onorevole ministro quanto il relatore mi hanno detto che ebbi torto quando sostenni che il progetto di legge era incompleto nella parte finanziaria. Intendiamoci bene: il tema degli alienati riguarda due specie di questi sventurati quelli che sono pericolosi a sé ed agli altri, od alla pubblica morale; e gli altri che semplicemente idioti per cretinismo, per pellagra, per alcoolismo o per altra causa morbosa non sono pericolosi. Sono due famiglie distinte di sventurati. Non c'è dubbio che le provincie debbono avere a loro carico il mantenimento dei mentecatti pericolosi; nessuno ha posto mai in dubbio questo dovere che viene dalla legge comunale e provinciale. La questione è per gli altri alienati non pericolosi. Ora nel progetto di legge dell'onorevole ministro, accettato dall'Ufficio centrale, si stabiliva che gli

idioti non pericolosi passavano a carico delle provincie. Allora io diceva, è incompleto il progetto nella parte finanziaria, perchè gli idioti non pericolosi non sono altro, e ne ha convenuto l'onorevole ministro, che indigenti inabili al lavoro. Questi per la legge e per il decreto legislativo del 1889 e per la legge sugli istituti di beneficenza del 1890 sono a carico delle Congregazioni di carità, delle Opere pie, dei comuni di domicilio di soccorso e quando questi enti non abbiano i mezzi per soccorrerli, sono a carico dello Stato.

Quindi io dicevo che il progetto in discussione era incompleto, perchè mentre con esso s'innovava sulla precedente legislazione dando l'onere del mantenimento degli idioti alle provincie, non si dava ai comuni od allo Stato l'obbligo per lo meno del concorso nella spesa pel mantenimento di questi disgraziati. Ma oggi l'onorevole ministro ha rinunciato alle disposizioni del progetto su questo argomento; l'Ufficio centrale è con lui consenziente di non parlar più di questo onere delle provincie, quindi è evidente che io avevo ragione nel sostenere che questa legge era incompleta nella parte finanziaria, come ora avrei torto nell'insistere su questo difetto che relativamente al mantenimento degli idioti, non esiste più.

Si è detto poi e specialmente dall'onorevole relatore che io senza ragioni avevo insistito nel dire che questo progetto di legge nascondeva in sé un po' il vizio di incostituzionalità, perchè troppo di sovente rinviava al regolamento, e l'onorevole relatore ha detto oggi che esiste una volta sola nel progetto questo rinvio. No, egregio senatore ed amico mio riverito, tre volte nel progetto di legge si rinvia al regolamento da farsi dal potere esecutivo. Al qual proposito, senza rientrare nella questione costituzionale, e lasciando in pace Hello e Bentham mi permetto di dire una cosa sola, cioè, che mi metto in sospetto quando nei progetti di legge veggio i rinvii al regolamento. La facoltà al potere esecutivo di fare regolamenti viene dallo Statuto, non vi è bisogno di parlare di ciò nei progetti di legge. Quando in questi e ripetutamente si rinvia ad un regolamento da farsi, allora penso che non si chiede più al potere legislativo la facoltà di fare disposizioni regolamentarie, facoltà esistente senza bisogno d'esser chiesta, ma si vuole piuttosto la delegazione dei poteri legislativi. Veda l'onorevole relatore ch'io aveva ragione in quanto ieri sosteneva.

Mi si dice: voi non volevate il regolamento e

presentate poi un emendamento in cui sanzionate questo sistema dei regolamenti.

C'è una bella differenza fra i due casi. Voi con il regolamento volevate dare delle facoltà legislative al potere esecutivo, io con l'emendamento voglio invece che per legge sia data la facoltà alle amministrazioni provinciali di regolare i servizi manicomiali con l'approvazione del Consiglio superiore di sanità.

È una giurisdizione che io propongo col mio emendamento, non chiedo facoltà eccezionali da attribuirsi al potere esecutivo di cui si potrebbero temere le esorbitanze, e ciò dico non per il ministro attuale, ma in genere per tutti i ministri dell'avvenire. Quando do questa facoltà ai poteri amministrativi che hanno la loro base nel suffragio elettorale, credete o signori, che sostengo una teoria di libertà e di costituzionalismo che non c'era affatto nel progetto di legge che era stato presentato. Ma oggi del resto noi combattiamo accademicamente perchè ho presentato degli emendamenti e ho ragione di credere che questi siano accettati dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale. Dunque a che combattere ancora?! L'onorevole relatore nel suo grazioso e bel discorso si è rivolto continuamente a me. Era un duetto fra noi, mentre ci stimiamo a vicenda e siamo tra noi amici. Era un duetto singolare. Egli ha la voce troppo bassa, io troppo alta; stoniamo maledettamente nel duetto, quasi fossimo uno strumento non accordato. (*Viva ilarità*).

Io voglio la concordia, quindi lasciamo da parte tutto questo, poichè non ci sono più questioni tra noi. Mi permetta però l'onorevole relatore che io risponda a due punti del suo ammirato discorso che più mi stanno a cuore.

Egli, onorevoli colleghi, ha censurato il sistema della consegna degli alienati alla famiglia o ad altri mediante sussidi pagati dalle provincie.

Questo sistema noi lo abbiamo in larghe proporzioni nella provincia di Firenze. Ma, intendiamoci bene, con questo sistema noi non consegniamo, nè potremo consegnare, i mentecatti pericolosi, noi consegniamo i disgraziati idioti e paghiamo alle loro famiglie un sussidio appunto perchè siano tenuti il meglio che sia possibile.

Non lo censuri, onorevole Inghilleri, questo sistema: poichè è ottimo, ed ha anche un lato importante nel riguardo morale e sociale, perchè, onorevoli colleghi, è una necessità, specialmente nei tempi attuali, ridestare il sentimento della

famiglia onde in essa trovare la base per la vita sociale, e codesto sentimento si desta aiutando i parenti a compire il dovere di non abbandonare in un manicomio, od in un asilo, i loro cari colpiti dalla sventura della perdita dell'intelletto.

A proposito di questi sussidi dati alle famiglie per la custodia e la cura a domicilio, io penso che in avvenire forse si modificheranno in parte i sistemi di assistenza in generale per gli infermi che ora si ricoverano negli ospedali.

Si sentiva il bisogno degli ospedali molto più prima che non ora, quando la povera gente era costretta a vivere in tuguri, nelle parti più brutte della città, senza godere i doni che Dio ha dato a tutti della luce e dell'aria. Ora, mediante la civiltà moderna, anche i poveri godono di questi elementi. Bisogna fare in modo che le famiglie sentano il dovere di cui oggi è possibile l'esecuzione, di mantenere nel proprio seno i loro cari ammalati.

Tutti noi, se dovessimo avere il pensiero di finire i nostri giorni nella corsia di un ospedale, abbandonati dai nostri figli, dai nostri parenti, dai nostri amici, vedendo nella corsia morire là uno, qua un altro, senza la speranza di avere alcuno che ci conforti e ci dica l'ultima parola d'amore al momento del gran passaggio alla vita futura, credete che noi vivremmo disperati tutta la nostra vita. Ora perchè anche le classi non abbienti non debbono avere la fiducia di essere curate e di morire nel seno della loro famiglia? Chi sa se in avvenire non dovrà prendere il massimo sviluppo il sistema dei soccorsi a domicilio col pagamento dei medicinali e con gli aiuti pecuniari alle famiglie bisognose.

Applicato da molti anni nella provincia di Firenze, questo sistema per gli idioti, non abbiamo ragione di lamentarcene. Lo perfezioneremo ora istituendo comitati locali di sorveglianza per evitare possibili inconvenienti. Così da una parte discarichiamo la provincia da una spesa troppo gravosa, perchè se non dassimo il sussidio dovremmo finire coll'avere degli idioti di più nel manicomio e dall'altra facciamo comprendere ai non abbienti, che uno dei primi doveri di questo mondo, è di assistere i propri cari, quando sono caduti in sventura. Se Firenze spende 120.000 lire all'anno pei soccorsi a domicilio, credo, onorevoli colleghi, che voi converrete con me, che sono bene spesi.

L'egregio relatore ha poi parlato dei clinici e specialmente dei psichiatrici, quasi come io fossi

un loro avversario. Ma ieri vi dissi quanto sia il mio ossequio e la mia devozione alla scienza che ha tanti meriti nei progressi della civiltà e vi dissi anche della mia stima verso i psichiatri. Ma lasciamo le parole, andiamo ai fatti che delle parole sogliono essere più eloquenti. Nei miei emendamenti non ho inserito io quello che attribuisce al direttore sanitario del manicomio la piena autorità nel servizio sanitario ed anche in quello economico per tutto ciò che riguarda il trattamento dei malati? E nell'altro mio emendamento sull'art. 1 non ho detto che i direttori dei manicomi debbono intervenire alle sedute della Deputazione provinciale e dei Consigli amministrativi con voto consultivo per tutte le questioni che riguardino la parte tecnico-sanitaria dei manicomi? Con questo credo di aver dato prova del conto in cui io tengo questi benemeriti scienziati, che si danno alla cura dei mentecatti e di averne dato prova nel modo che credo il più proficuo. È certo, egregi colleghi, che non di rado si sono manifestati screzi spiacevoli e dannosi fra le amministrazioni dei manicomi e i direttori sanitari.

Se voi accetterete quell'emendamento, per cui l'amministrazione porterà nel suo seno il direttore per avere da lui consigli, vedrete che se ne otterrà un vantaggio anche in questo, che il continuo avvicinarsi, il vivere e il discutere insieme smuserà angoli, prevenzioni e rancori, ed il trovarsi insieme la direzione sanitaria e l'amministrazione farà sì che viepiù concorreranno in mutuo accordo ambedue ad ottenere quello che tutti vogliamo, cioè l'assistenza efficace a questi sventuratissimi esseri che sono i mentecatti. Non aggiungo parola; spero che i miei emendamenti saranno accettati perchè riconosciuti necessari al completamento di questa legge. Anch'io non posso che unire la mia modesta parola a quella autorevole dell'onorevole ministro nel senso che questo progetto di legge venga con votazione la più larga possibile approvato dal Senato, perchè trattasi di legge necessaria reclamata dal sentimento umanitario e dalla civiltà moderna. (*Bene*).

Presidente Ha facoltà di parlare il senatore Faldella.

Faldella. Mi consenta il Senato, che alle parole da me dette ieri ne aggiunga altre poche in risposta alle orazioni odierne dell'onorevole ministro e dell'onorando relatore dell'Ufficio centrale. Questi ha premesso che in tema di alienati desiderava non alienarsi la benevolenza dei colleghi

anche contrari; bisogna dire, che con l'incanto della sua parola e della sua dottrina ci è pienamente riuscito, massime per mio riguardo, piuttosto sfiorando le mie osservazioni che combattendole. Nè l'egregio ministro con il suo piccone non le ha per nulla demolite.

Ricominciando dal pericolo di incostituzionalità insito nel dare al Governo soverchia facoltà di regolamento, poichè si son citati in questa discussione di diritto eminentemente costituzionale, molti santi padri pubblicisti anche esotici, da Hello a Bentham, mi sia lecito recare nel Senato italiano l'autorità di uno dei nostri grandi ed antichissimi predecessori, dico l'autorità dell'onorevole senatore Marco Tullio Cicerone, il quale nel suo trattato della Cosa Pubblica (*De Republica*), ha piantato per così dire, i cardini del governo costituzionale, e ha detto poi nel trattato speciale *De Legibus* (che venne tradotto in bell'italiano dal nostro compianto collega Carlo Negroni), essere le leggi chiamate appunto così dal principio elettivo. *Lex appellata a legendo*. Questa l'etimologia preferita dall'onorevole senatore Cicerone. Se invece noi, al pari dei deputati della Camera popolare, investiti della facoltà di legiferare diamo al regolamento ministeriale una potestà così organica come quella, che ora il Governo ci domanda per i manicomi, noi facciamo una vera abdicazione costituzionale.

Tanto il ministro proponente, quanto il relatore dell'Ufficio centrale vollero dimostrare vana la mia preoccupazione, che si elimini affatto la rappresentanza elettiva delle provincie dall'amministrazione dei manicomi; avendo io notato che in questo progetto le provincie sono soltanto indicate per pagare e nulla per amministrare. Invece gli onorevoli contraddittori mi additano bellamente l'articolo 201 della legge comunale e provinciale, che autorizza il Consiglio provinciale alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali, ai loro regolamenti e alla loro vigilanza. I manicomi, in quanto provvedono al mantenimento dei mentecatti poveri addebitato alle provincie dallo stesso articolo, si possono considerare come stabilimenti provinciali. *Ergo* vige per loro l'applicazione generale surriferita e preaccennata dall'articolo 182 della stessa legge, secondo cui « sono sottoposti all'amministrazione provinciale... le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro' della provincia e dei suoi circondari ». Così mi rispondono.

Ma il mio timore derivante dal silenzio relativo del presente disegno non è perciò senza fondamento; tanto è vero, che esso è partecipato da quasi tutte le rappresentanze provinciali, e corrisponde perfettamente alla prudenza del Senato, che nel progetto del 1898 affidava espressamente alla Deputazione o ad altre delegazioni dei Consigli provinciali l'amministrazione dei manicomi mantenuti da una o più provincie; e ciò con quell'articolo, che ancor ieri veniva riprodotto in un emendamento Municchi, ora ritirato.

Io però ancora domando: — A che si ridurrà il potere amministrativo delle provincie nei manicomi da esse spesati, se diamo al Governo la facoltà di codesto mastodontico regolamento, il quale investirebbe tutto l'organismo dei manicomi dalla sommità del medico dirigente ai bassi servizi delle scope? Imperocchè nella relazione del ministro proponente si legge per appunto: « Il regolamento per l'esecuzione della presente legge avrà *una importanza notevole* ». (È una confessione della premeditazione ministeriale.) « Perchè oltre a quanto concerne l'ordinamento delle ispezioni periodiche prescritte dall'articolo 6, ecc., ecc., dovrà contenere tutte le norme relative alla organizzazione dei manicomi, ai fabbricati di questi, ai laboratori scientifici, al personale sanitario, amministrativo, di custodia e di basso servizio, alle varie forme di cura degli alienati ».

Insomma, da siffatto regolamento saranno prescritte a priori persino le ricette che si devono particolarmente ordinare dai medici e spedire dai farmacisti. Via . . . non è forse eccessiva questa regolamentomania, che apertamente ci confessa il Governo centrale, domandandocene la relativa facoltà? Ma ciò riguarda ancora il primo punto, che diremo così, costituzionale.

Rientrando nella sostanza di questa legge, che l'onorando relatore dell'Ufficio centrale con vera leggiadria di erudizione ha voluto contornare di una modesta, ma sicura efficacia, io noto che soprattutto l'efficacia più pericolosa risiede nel gravame maggiore imposto alle provincie; e mi duole che tanto il ministro proponente, quanto l'onorando relatore dell'Ufficio centrale non abbiano accennato a questo tasto, che pure io ho toccato molto francamente.

L'onorevole Inghilleri ha citato una bellissima frase, quasi per consolarci della enorme jattura, che pesa sulla società, dilagandosi la piaga dei mentecatti. « È il bilancio passivo della civiltà! » Egli

ricordò per ammonirci che se noi accettiamo la civiltà in tutto lo svolgimento delle sue attività, che sempre più si moltiplicano tra tendenze spinte, urti, incroci, esaurimenti intellettuali e fisici, ed ostacoli materiali, accrescendosi infinitamente le comunicazioni e le disgregazioni ecc., noi dobbiamo anche accettare l'accresciuta passività della disorganizzazione mentale prodotta appunto dai maggiori sforzi di civili conquiste sulle corrispondenti rovine. Ma qui io domando all'onorando relatore, io domando all'onorevole ministro, perchè di questo bilancio passivo della civiltà si debba dare solo, unico carico alla istituzione della provincia col relativo tributo fondiario.

Però l'onorando relatore dell'Ufficio centrale, se bene ho inteso, non sarebbe alieno in teoria, od almeno *in fieri*, di ritenere compito dello Stato la custodia dei pazzi. D'altra parte, sempre in linea d'avvenire, l'onorevole ministro Giolitti acconsentirebbe di accettare per la relativa spesa il concorso dei comuni almeno nella forma, che egli ha allegato dei *ratizzi meridionali*. Ma dunque, se anche voi ritenete giusti certi principi, perchè ne negate l'immediata adozione ed applicazione, quando ne viene preciso il destro nella materia trattata e discussa? Ambedue, l'uno per una parte, l'altro per l'altra, ravvisate equo che alle spese dei manicomi contribuiscano Stato e comuni. Perchè volete ostinarvi ad aggravare invece le condizioni delle provincie? Spero di averlo dimostrato ieri, che le condizioni finanziarie delle provincie sarebbero doppiamente aggravate da questo progetto quale venne presentato.

C'era il maggior carico degli idioti innocui, che l'onorevole ministro, nella sua dichiarazione preliminare di ieri, ha ritrattato od eliminato. Rimane patentemente l'onere maggiore nella disposizione dell'art. 4º relativa agli alienati criminali. Mi spiace che di questi non abbiano oggi detto verbo nè l'onorevole ministro nè l'onorevole relatore. E si che ieri io ho citato precisamente la giurisprudenza giudiziaria provocata dalle provincie, e singolarmente illustrata dal nostro compianto collega Saredo, per cui era messo in sodo che la spesa degli alienati criminali doveva andare totalmente a carico dello Stato, il quale rappresenta in grande la società ed ha fra i suoi maggiori compiti la giustizia e la difesa sociale. Gli è vero che il ministro, nella sua relazione, ha affermato molto succintamente, che i folli criminali in *nulla differiscono* dagli alienati comuni.

Ma tale osservazione e il relativo ragionamento, mi permetta l'onorevole ministro, mi paiono un po' troppo da semplicista!

Insorge anche dal lato letterario, con la sua ghirlanda inoffensiva, la pazzarella di Shakespeare. Quale abisso tra Ofelia e quei tipi di jene che sono i mentecatti criminali! Gli stessi alienisti, che non sono poi sempre alienati, secondo l'arguzia un po' grave testè ricordata, — hanno proposto modelli di manicomi criminali, prescrivendo trattamenti speciali di cura e di custodia. Se noi leggiamo il libro più grandioso sulla materia, quello del Lombroso, intorno all' *Uomo delinquente*, vediamo passare in rassegna siffatti manicomi criminali nei paesi, dove vi è lo stato più fiorente della civiltà, e in conseguenza anche il bilancio passivo della pazzia vi è maggiore, e rileviamo che questi stabilimenti necessitano la più grande spesa.

Da noi la spesa degli alienati criminali, secondo la giurisprudenza giudiziaria, era stata esclusa dall'onere finanziario della provincia; invece, con questo progetto, vi si introdurrebbe con un modo che non voglio chiamare una burletta legislativa. Quando si legge nell'ultimo capoverso dell'articolo 4°, che le spese per gli alienati criminali sono a carico dello Stato, sembra, a prima giunta, che qualche cosa si metta a carico dello Stato; invece, se si prosegue la lettura, si vede tutto il carico risolversi sulla Provincia, dicendosi *le spese a carico dello Stato pei condannati fino al termine di espiazione della pena, e pei giudicabili fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi*.

È ovvia la deduzione. I condannati, perciò imputabili in qualche grado, sono soggetti di pena; e lo Stato non fa nessun regalo alle provincie ritenendoli per sè. I maggiori, più veri pazzi, sono gli assolti, perchè in loro l'infermità di mente tolse affatto l'imputabilità penale.

E tutti questi, con la relativa procedura, si riverserebbero sul bilancio provinciale. A ciò scongiurare, mi sento in dovere di proporre un emendamento, invocando il rispetto all'antica giurisprudenza illustrata, ripeto, dal nostro compianto e competente collega senatore Saredo.

Ora, per non dilungarmi maggiormente, essendo già l'ora tarda, mi riservo di parlare in altra seduta sull'art. 4.º

Ringrazio il Senato di aver voluto accordarmi

nuovamente la sua benevola attenzione, e rivolgo una preghiera agli egregi colleghi, affinchè, in questo tema di manicomi, non si lasci correre un progetto che, se non farà impazzire le provincie, minaccia pazzi danni alla finanza provinciale.

Presidente. Prego il senatore Faldella di far pervenire al banco della Presidenza i suoi emendamenti affinchè possano essere stampati.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

Di Sambuy. Chiedo venia al relatore dell'Ufficio centrale di averlo interrotto quando disse: ma debbono i comuni sottostare a spese quando non avessero dei mentecatti? Io feci male, ma dissi no, nessuno qui proporrebbe una simile cosa. Ma evidentemente i comuni, a modo mio di vedere, debbono pagare, e mi perdoni il Senato se mi permetto di inerloquire non come tecnico o come scienziato, ma solo come amministratore di provincia e come contribuente che sa come debbono essere equamente distribuiti gli oneri,

Temo di non essere presente quando si voterà l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, ma se sarò in quest'aula io proporrò un emendamento. E poichè adesso si presenta l'occasione per chiarire il mio concetto, mi si conceda farlo.

Qual'è il primo interessato nella questione dei mentecatti? Evidentemente lo Stato che deve tutelare la libertà dei cittadini, come diceva l'onorevole ministro, perchè non accadano eccessi mostruosi, e altresì per garantire la società contro le male azioni dei matti.

Ora se questo grande interesse ha lo Stato non è egli doveroso che lo Stato concorra nella spesa dei manicomi? Ecco il punto primo; e, secondo me, non vi deve essere dubbio che debba concorrere.

Dopo lo Stato la provincia, che finora ha dovuto sottostare sempre a questa spesa. È giusto che debba continuare lei sola a far le spese cioè cercando sull'imposta fondiaria quel tanto che è necessario per tale servizio pubblico. Ma no, non è giusto, debbono contribuire i comuni interessati, cioè quelli che hanno dei mentecatti al manicomio e vi debbono contribuire proporzionalmente.

Io credo che sarebbe bene che l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro accettassero che dopo il primo comma si aggiungesse un inciso che stabilisse le basi del concorso fisso dello Stato e del concorso proporzionale dei comuni. Ma io non oserei domandare tanto all'onorevole ministro e mi

contenterei che egli facesse una dichiarazione sulla giustizia di questo principio, cioè del concorso fisso dello Stato e del concorso proporzionale dei comuni che avessero disgraziatamente dei mentecatti al manicomio. Ha detto il collega Faldella che questo soverchio peso le provincie non lo possono sopportare. E qui mi preme rilevare una espressione dell'onorevole relatore il quale disse: *Ma questo peso lo volete far portar ai comuni? Che lo paghino le provincie o i comuni è la stessa cosa, è una partita di giro. No, egli è troppo buono amministratore e conosce troppo le nostre leggi finanziarie per non sapere che il concorso che i comuni dovrebbero dare quando avessero dei mentecatti al manicomio, può distribuirsi su altre fonti d'imposta e non unicamente sulla fondiaria.*

Mi perdoni il Senato se ho creduto di fare queste dichiarazioni che io spero potranno essere accolte almeno come principio dal ministro, dichiarazioni che ho fatto per quel po' di competenza che credo di avere in affari d'amministrazione.

Ma non vorrei, parlando di competenza, che fosse rivolta contro di me l'arma della competenza, perchè se no si finirebbe per dire che i più competenti per i manicomi sono i mentecatti stessi. (*Si ride*).

Inghilleri, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Inghilleri, relatore. Mi dichiaro in colpa verso il senatore Faldella perchè realmente ad un suo argomento non ho risposto. Agli altri argomenti, credo di avere dato risposta, perchè negli attacchi comuni ai due contraddittori, rispondendo al senatore Municchi rispondevo anche al collega Faldella.

L'argomento a cui non ho risposto è questo.

Per i mentecatti criminali, che sono prosciolti, perchè dare il carico alla provincia quando già ci sono sentenze dell'autorità giudiziaria che hanno determinato che questo carico va allo Stato? Se questo è il quesito a me pare che la relazione ministeriale e le poche parole della modesta mia relazione vi rispondano: l'infermo di mente durante il giudizio è a carico dello Stato, ma s'è prosciolto, si ritorna alle norme comuni.

Volete voi che chi ha commesso un delitto, e dichiarato incolpevole perchè in condizioni di incoscienza, sia a carico dello Stato? Ma la giurisprudenza ha riconosciuto che la spesa di questo in-

dividuo, ricoverato come pericoloso nel manicomio, deve andare a carico dello Stato, perchè è una spesa d'ordine generale. L'argomento prova troppo. Se fosse vero il principio ricordato dal senatore Faldella, coloro che sono affetti da mania incendiaria, e omicida, da cleptomania, e che senza aver commessi reati, sono ricoverati nei manicomi per la protezione sociale, dovrebbero essere mantenuti dallo Stato.

Dunque a me pare che il concetto dominante del progetto, è un concetto giuridicamente esatto; cioè che il matto il quale è stato prosciolto, non è più un matto delinquente, criminale nel senso giuridico, è un matto come qualunque altro, e va a carico della provincia. Ora mi si permetta di togliere un equivoco in brevi parole, poichè l'ora ci dà lo sprone ai fianchi. Il senatore Municchi ha creduto che io abbia osteggiato il concetto del patronato familiare. Niente affatto; anzi sono sostenitore caldissimo di questo patronato, sia omofamiliare, sia eterofamiliare. È superfluo che ne dica le ragioni, la colonia di Gheel è la più poderosa dimostrazione.

Quello che io ho dichiarato nelle mie osservazioni è che questo patronato familiare debba essere organizzato in modo da produrre i frutti voluti e che non si muti in pensione vitalizia cioè che è sussidio temporaneo. Il patronato familiare presuppone una vigilanza continua, assidua: organizzatelo bene e vedrete che non costerà 150 mila lire, ma il carico della provincia sarà ancora ridotto.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Debbo una parola di risposta al senatore Di Sambuy che mi ha rivolto un quesito. Egli si preoccupa principalmente della questione finanziaria, della quale parlai poco fa. Egli ritiene che bisognerebbe stabilire sin d'ora il principio del concorso dei comuni ai quali appartengono gli alienati. Ora io credo che questa questione vada studiata molto minutamente, per una considerazione che egli apprezzerà. Vi sono dei comuni poverissimi (e nella stessa provincia di Torino qualcuno ve n'è) nei quali, per disgraziate circostanze locali, è numeroso il numero degli alienati. Conosco dei comuni che hanno un bilancio comunale di L. 3000 l'anno, con cui devono far fronte a tutte le spese. Se a questi disgraziati comuni applicassimo il contributo per 4 o 5 ricoverati, noi dovremmo

raddoppiare addirittura il bilancio comunale. Io non dico che questa sia un'obiezione che impedisca di fare, dico solo che occorre studiare a fondo e determinare dei limiti. È molto difficile così a priori applicare una regola assoluta. Solo questa è l'obiezione che io volevo fare. Egli mi domanda una dichiarazione di principio, cioè che io riconosca in massima che dovrebbe concorrere lo Stato. È una dichiarazione di massima questa che io non sono competente a fare perchè i cordoni della borsa non li tengo io. Io posso ammettere questo, che riconosco non giusto che la sola proprietà fondiaria, che è il solo cespite della provincia, debba far fronte a queste spese. Ma come dissi, questo problema del reparto delle spese tra provincia e comune va studiato nel suo complesso e non è opportuno risolverlo per incidenza, perchè applicando ai comuni una quota abbastanza discreta di questa spesa per una quantità di comuni non produrrà nessun onere, per un'altra quantità potrebbe essere una causa di rovina. E poichè mi trovo a parlare chieggo scusa anche al senatore Faldella se non risposi alla sua obiezione speciale relativa ai manicomi criminali; non lo feci unicamente perchè questa discussione trova sede specialmente nell'art. 4, ma non ho difficoltà di dirgli fin d'ora che a me sembra, che la soluzione proposta col disegno di legge ministeriale, accettato dall'Ufficio centrale, sia la migliore possibile. Nell'art. 4 si dichiara che sono a carico dello Stato le spese per gli alienati esteri e questo non ha bisogno di spiegazione. Poi si dice: « le spese per gli alienati condannati o « giudicabili ricoverati sia in manicomi giudiziari, « sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a « carico dello Stato, per i condannati fino al ter- « mine di espiazione della pena e per i giudicabili « fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria di- « chiari non farsi luogo a procedimento contro « di essi ». Ora, dice l'onorevole senatore Faldella se sono matti saranno sempre assolti. No, ci sono coloro che sono condannati con circostanze attenuanti a pene molto minori in vista della loro debolezza di mente. ...

Faldella. Ma allora sono infermi leggermente; coloro che debbono essere condannati sono assolti quando sono riconosciuti veramente matti.

Giolitti, ministro dell'interno. Mi permetta il senatore Faldella di dubitare di questo suo criterio giuridico, perchè non sempre la condizione della infermità di mente porta a una assoluta inno-

cenza; ma domando: quando un individuo matto è stato sottoposto a un processo ed è assolto per inesistenza di reato, come faccio io a considerarlo ancora come delinquente e tenerlo a spese dello Stato come tale? Ma allora, onorevole Faldella, con questo criterio tutti i matti che sono nei manicomi finirebbero per essere a spese dello Stato, perchè non c'è un matto probabilmente che non abbia detto una volta una insolenza a un medico o ad un infermiere, e allora la provincia lo denuncia per questo al pretore, il pretore dichiara che è assolto perchè non è *compos sui*, ergo è delinquente e lo Stato deve mantenerlo.

In materia di questo genere bisogna procedere con criteri giuridici. . . .

Faldella. Quelli assodati dall'autorità giudiziaria.

Giolitti, ministro dell'interno. Finchè è sottoposto a processo penale lo mantiene lo Stato, quando è condannato a pene minori, ma ritenuto colpevole, allora lo mantiene lo Stato; quando è dichiarato che non esiste reato allora, io domando, ma che differenza c'è fra due matti uno dei quali abbia dato una bastonata e uno non l'abbia data, perchè uno lo debba mantenere lo Stato e l'altro la provincia? Questo sarebbe il colmo dell'illogico; ma ad ogni modo ne discuteremo a suo tempo.

Faldella. Sta bene, ne discuteremo.

Todaro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Todaro. Sarò brevissimo. Ringrazio prima di tutto il ministro e il relatore di aver accettato il mio ordine del giorno, ma non nascondo la mia meraviglia nel vedere il Senato passionarsi tanto per i bilanci comunali e provinciali. Riconosco giustissime le preoccupazioni a tale riguardo, ma in una legge sui manicomi ed i mentecatti, avrei desiderato che dopo tanto discorrere di interessi, comunali e provinciali, qualcuno si fosse ricordato dei poveri pazzi pei quali si fa questa legge. Il ministro ed il relatore, che si sono affaticati a rispondere a tutte le obiezioni, non hanno creduto necessario rispondere alle pochissime obiezioni, mosse da me, sopra il certificato del medico, sulla necessità di avere un padiglione, o riparto, necessario per tenere gli ammalati in osservazione, sopra i rapporti del manicomio con le cliniche e gl'istituti psichiatrici, sopra i gabinetti scientifici del manicomio e le altre osservazioni d'indole sanitaria. . . .

Inghilleri, relatore. Di questo parleremo nella discussione degli articoli.

Todaro. Dice l'onorevole relatore che ne parleremo; avrei desiderato che mi si dicesse che di tali osservazioni se ne terrà conto nel regolamento, perchè di molte cose che ho detto non so in quale degli articoli potrebbe cadere l'occasione di parlarne, constando questo disegno di pochi articoli. Non vi sono che gli articoli 2 e 6 che possono offrire occasione a discorrerne. Ed io all'articolo 2 presenterò un emendamento riguardante la necessità di imporre per legge un padiglione separato, o un riparto distinto: insomma un luogo che sia indipendente dal manicomio per raccogliere i ricoverati. Ora io affermo che tale ricovero dovrà essere stabilito per legge, onde obbligare tutti i manicomi pubblici e privati, a mantenere un luogo così speciale.

La questione è fondamentale e di un importanza altissima, quindi bisogna dirlo altamente per legge, ed essere poi rigorosi nell'applicazione, se non vogliamo avere lo spettacolo inumano di vedere confusi gli uomini sani di mente con i pazzi, con grave danno della libertà, dell'interesse morale e materiale di quegli individui, che stanno in osservazione, e che prima di essere rinchiusi è necessario sieno in manicomio, debbono essere dichiarati alienati dal direttore dello stesso manicomio.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Per quanto riguarda l'apertura dei manicomi privati ci è la garanzia della legge sulla sanità pubblica che richiede all'articolo 35 l'autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale e il Consiglio provinciale sanitario. Ora evidentemente si potrà stabilire nel regolamento che l'autorizzazione non si dia se non quando il manicomio sia organizzato in modo da garantire una vera e seria cura delle diverse forme di malattia, come parimenti sarà materia di regolamento lo stabilire rapporti tra manicomi e cliniche per l'insegnamento della psichiatria e perchè il manicomio fornisca alla clinica il materiale necessario per lo studio.

Sono due interessi così strettamente collegati tra loro che mi pare indispensabile che il regolamento provveda a questa materia. Aggiungo ancora riguardo ai manicomi privati che c'è la garanzia dell'articolo 7 dove è detto che nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento il prefetto, senza pregiudizio

delle sanzioni penali che fossero applicabili, può, sentito il Consiglio provinciale di sanità, al quale è per l'oggetto aggregato il medico alienista, di cui all'articolo precedente, sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede, sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di sanità, a seconda dell'indole della controversia.

Pei manicomi pubblici si provvede in conformità della legge che regola l'ente, al quale appartengono.

Quindi se quelle garanzie che sono state stabilite dalla legge sanitaria non venissero osservate, questa legge che ora è sottoposta ai voti del Senato dà il modo di revocare l'autorizzazione e di chiudere definitivamente questi manicomi privati che non avessero osservato la legge e i regolamenti che si faranno in esecuzione di questa legge.

Todaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Todaro. Una parola sull'ultima parte che riguarda precisamente il modo come deve essere tenuto un manicomio.

Il ministro conviene con quanto io ho detto, cioè che in ogni manicomio ci debbono essere tanti riparti quante sono le malattie mentali. Questo si potrebbe stabilire per legge, ma è così evidente, è così ovvio, che basta ricordarlo nel regolamento.

Ma per gli ammalati in osservazione l'obbligo di avere un luogo separato e distinto dal manicomio si deve imporre per legge; tanta è la sua importanza. Si potrà rimandare al regolamento la disposizione che concerne le condizioni che dovrà offrire un tal luogo. Ma è nostro dovere di stabilire che debba esser fatto in modo che non possa avvenire mai, in nessun caso, la confusione dei ricoverati in osservazione coi pazzi custoditi nel manicomio. Su ciò io insisto, e bramerei avere una risposta categorica.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Mi pare evidente che nel regolamento si dovrà giungere a questo, anche per la considerazione che a termine dell'articolo 2 di questa legge, si distingue fra coloro che sono ricoverati in via provvisoria, e si

dice che basta per questo ricovero un ordine del pretore sulla presentazione del certificato medico, mentre occorre un'altra procedura per poter ricoverare in via definitiva.

Quindi mi pare che la logica stessa conduca a quella separazione che desidera il senatore Todaro.

Todaro. Ringrazio l'onorevole ministro

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo domani alla discussione degli articoli.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Alle ore 14.30 — Riunione degli Uffici per la loro costituzione.

Alle ore 15 — Seduta pubblica.

I. Interpellanza del senatore Rossi Luigi al ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere se e come intenda, di concerto col ministro degli affari esteri, promuovere i provvedimenti opportuni a disciplinare i nostri rapporti di ragione privata all'estero, allo scopo di poter eseguire le sentenze rese dalle autorità giudiziarie italiane.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (N.147 - *seguito*).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159.168,17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 182);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 (N. 187);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 183);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 186);

Impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente « Sistema Marconi » (N. 191 - *urgenza*);

Modificazione alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22);

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167).

La seduta è sciolta (ore 18.35.)

Licenziato per la stampa
il giorno 25 aprile 1903 alle ore 11.

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



LXXXV

TORNATA DEL 28 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario — *Sunto di petizioni.* — *Svolgimento della interpellanza del senatore Luigi Rossi al Ministro guardasigilli.* — *Parlano i senatori Rossi Luigi e Pierantoni, ed il Ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — *L'interpellanza è esaurita.* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati » (N. 147 A).* — *L'art. 1, modificato, dietro proposta del Ministro dell'interno, è approvato.* — *All'art. 2 parlano i senatori Todaro, Municchi, Inghilleri, relatore, ed il Ministro dell'interno.* — *L'art. 2 è approvato con un emendamento del senatore Todaro.* — *Si approvano gli articoli da 1 bis a 3 con gli emendamenti proposti dal senatore Municchi.* — *All'art. 4 il senatore Faldella svolge un emendamento, che, dopo osservazioni dei senatori Levi, Municchi, Inghilleri, relatore, e del Ministro dell'interno, non è approvato.* — *Si approva l'art. 4 nel testo proposto.* — *Si approvano gli articoli da 5 a 7 con emendamenti del senatore Municchi.* — *L'art. 8 è soppresso.* — *Senza discussione si approva l'art. 8 bis.* — *Si approva l'art. 9 del progetto ministeriale.* — *Si approvano due ordini del giorno, l'uno dell'Ufficio centrale e l'altro del senatore Todaro.* — *Il senatore Inghilleri, relatore, riferisce sopra alcune petizioni.* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 187).* — *Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902, » concernenti spese facoltative » (N. 183).* — *Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159.168,17 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative » (N. 182).* — *Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative » (N. 186).* — *Votazione a scrutinio segreto.* — *Chiusura di votazione.* — *Risultati di votazione.*

La seduta è aperta alle 15,40.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dell'interno, della marina, della guerra e delle poste e telegrafi.

Di San Giuseppe, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Sunto di Petizioni.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

Discussioni, f. 265.

N. 153 — Giuseppe M. Enea, segretario della Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona, fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

N. 154 — La Deputazione provinciale di Como fa istanza al Senato perchè il disegno di legge sui manicomi e sugli alienati sia modificato.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Luigi Rossi al Ministro di grazia, giustizia e dei culti.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Rossi

Luigi al ministro di grazia e giustizia e dei culti « per sapere se e come intenda, di concerto col ministro degli affari esteri, promuovere i provvedimenti opportuni a disciplinare i nostri rapporti di ragione privata all'estero, allo scopo di poter eseguire le sentenze rese dalle autorità giudiziarie italiane ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Luigi per svolgere la sua interpellanza.

Rossi Luigi. Vi è noto, onorevoli colleghi, che, in ordine alla esecutorietà delle sentenze emanate dalle autorità giudiziarie straniere, vi è difformità di metodo nei vari Stati di Europa, e che l'Italia si trova in condizioni affatto speciali, perocchè la legislazione italiana è la sola la quale renda omaggio ai principî della solidarietà e della fede nella fratellanza dei popoli.

Il codice civile e il codice di procedura civile italiano riconoscono allo straniero la qualità di cittadino italiano e consentono che le sentenze rese da un tribunale straniero abbiano esecuzione in Italia, previo soltanto un esame sommario sulla competenza e sulle forme.

Così la terra classica, la culla del diritto è un campo aperto alla giustizia mondiale.

Lo straniero munito di una sentenza fatta da tribunali stranieri, la eseguisce in Italia, come sentenza resa da tribunali italiani.

Non così avviene negli altri Stati di Europa.

L'articolo 2123 del codice civile francese in relazione all'articolo 546 del codice di procedura civile, riconosce l'esecutorietà in Francia delle sentenze emanate all'estero, salvo sempre al cittadino francese il diritto di avere integre le proprie ragioni e quindi il diritto di fare opposizione contro il giudicato che gli sia stato intimato. Riproducono insomma le ordinanze del 1629.

Però, nei rapporti coll'Italia, la convenzione deroga alla legge; ora vige il trattato del 22 marzo 1860, stipulato col Re di Sardegna, ratificato dal protocollo 1 settembre 1860 firmato dal Duca di Taillierand e dal Conte di Cavour, in virtù del quale si eseguono in Francia i giudicati provenienti dall'Italia, quando siano rispettate le ragioni di competenza, quando la parte convenuta sia stata regolarmente citata, quando non vi ostino ragioni di ordine pubblico.

Veramente non sempre la giurisprudenza francese ha rispettato il trattato, e non mancarono giudicati di tribunali e di Corti francesi, i quali autorizzassero un cittadino francese a fare la op-

posizione qual'è stabilita dal codice civile. Però la giurisprudenza prevalente si è manifestata nel senso di rispettare il trattato: e attualmente le sentenze italiane si eseguono in Francia.

In Austria Ungheria, in Germania e in Spagna vi è una regola diversa. Colà vige il principio della reciprocità che deriva dalla legge e dalla pratica costante. E nei riguardi dell'Italia i rapporti sono disciplinati da ordinanze, in virtù delle quali le sentenze si eseguono, se sia rispettata la ragione della competenza, la regolarità del rito, le ragioni dell'ordine pubblico interno, e se la sentenza non sia *manifestamente ingiusta*.

Ora se abbandonate questo avverbio e questo aggettivo « *manifestamente ingiusto* » al fluttuante criterio degli uomini ed alle influenze locali, vedrete a quali dolorose sorprese possa trovarsi un cittadino italiano che vada in quei paesi ad eseguire una sentenza data da magistrati italiani.

Più grave è la condizione in cui ci troviamo nei rapporti coll'Inghilterra. Il sistema inglese è il seguente: si riconosce l'esecutorietà delle sentenze rese dall'autorità giudiziaria straniera; però il cittadino inglese ha sempre diritto di fare opposizione e di elevare nuovamente la contestazione della lite: tanto che la sentenza nostra passata in giudicata è appena un principio di prova al cospetto del magistrato inglese.

L'angolo-sassone è essenzialmente pratico, non si abbandona al sentimentalismo internazionale; e i suoi interessi li difende.

Peggio ancora ci troviamo nei rapporti colla Russia e col Belgio, dove vige il principio della reciprocità che deriva dal *patto internazionale*.

L'art. 10 della legge belga 20 marzo 1876, ha una disposizione insidiosa, la quale stabilisce che le sentenze di autorità straniere contro sudditi del Belgio, sono ivi eseguibili, quando il Belgio abbia parità di trattamento, nel paese da cui esse provengono in virtù di un trattato internazionale.

Onde ci troviamo in questa curiosa situazione che i cittadini belgi eseguono le loro sentenze in Italia, perchè il nostro codice civile ne dà a chiunque facoltà; ma il cittadino italiano non può eseguire sentenze nel Belgio perchè non ci è ivi concesso il *trattamento* a cui è subordinata la esecuzione delle nostre sentenze.

Pochi anni fa, io presentavo la stessa questione all'altro ramo del Parlamento, e il guardasigilli di allora, riconosceva la gravità dell'argomento e prometteva di provvedere.

Ars longa, vita brevis. Della buona promessa non rimasero che le lodevoli intenzioni, allora manifestate dall'onorevole ministro.

Ora io domando all'onorevole Cocco-Ortu, il quale conosce certamente l'argomento: intendete voi la gravità della questione? ne apprezzate la importanza, voi cui è affidata la tutela di tutti i diritti e dei diritti di tutti? non credete voi opportuno di promuovere i provvedimenti adatti a difendere le sentenze nostre, come contro di noi sono difese le straniere? E specialmente col Belgio con cui è più viva la corrente di affari, e flagrante il danno, non trovate necessario il rimedio? Ecco le domande a cui prego l'onorevole ministro di rispondere.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'onorevole senatore Rossi Luigi ha sollevato e svolto la questione sulla efficacia extra-territoriale delle sentenze pronunziate dai nostri tribunali, ispirandosi a tali principî e a tali concetti che non possono che trovare qui concordia di adesione e di consenso. Non solo è di comune utilità, ma è onesto domandare che le sentenze dei tribunali nazionali abbiano all'estero rispetto ed efficacia; poichè la legislazione nostra, come opportunamente ha ricordato l'onorevole interpellante, è, sotto questo aspetto, informata a un grande spirito di liberalismo. Essa, accordando l'esecuzione dei giudicati stranieri solo dopo semplice giudizio formale di delibazione, ha prevenuto non solo i progressi, ma le aspirazioni del movimento scientifico, che ebbero una prima manifestazione, se non sbaglio, nel congresso di Gand del 1864, e dieci anni più tardi solenne riconferma nei voti dell'istituto di diritto internazionale privato adunatosi in Ginevra. E certamente, se l'iniziativa del ministro di grazia e giustizia, eccitata dall'onorevole interpellante, bastasse, a quest'ora avremmo la parità di trattamento e la reciprocità da lui desiderata.

Infatti l'Italia, or volgono circa 30 anni, fu uno dei pochi Stati che aderirono alla idea di una conferenza promossa dal Governo olandese per la esecutorietà dei giudicati stranieri, senza che però tale iniziativa ottenesse l'adesione delle principali potenze. Più tardi, l'onorevole Mancini, che fu uno degli uomini che hanno dato più largo impulso all'opera intesa a regolare mediante con-

venzioni i punti più controversi di diritto internazionale privato, prese, anche egli, una iniziativa diplomatica in questo senso.

Questi ed altri precedenti, dei quali taccio per brevità, le stesse osservazioni dell'onorevole senatore Rossi, dimostrano che sono meno facili, di quel che altri pensi, gli accordi internazionali sopra tali materie, ma insieme danno conforto di augurali speranze, poichè quelle iniziative non furono, del tutto vane. Esse preludevano alle conferenze dell'Aja, promosse la prima dai Paesi Bassi, che ebbero l'adesione di non pochi Stati civili, e nella prima delle quali furono gettate le basi d'un programma generale per risolvere le questioni principali del diritto internazionale private; conferenze che succedutesi ad intervalli fino al 1900, ebbero per risultato quattro progetti di convenzione concernenti: il matrimonio, il divorzio e la separazione personale, la tutela, ecc.

È vero, che nelle medesime non si discusse dell'esecuzione delle sentenze, ma possiamo dire che ad uno studio e ad una soluzione su questo argomento preludevano gli accordi presi intorno alle materie analoghe delle commissioni rogatorie e della notificazione degli atti giudiziari disciplinate colla convenzione del 1896. Ma sebbene e per quanto questi precedenti siano, lo ripeto, confortanti, pure non incoraggiano a sperare che si ottenga lo scopo desiderato dall'onorevole senatore Rossi se non procedendo per la via tenuta negli ultimi accordi e secondando la tendenza di risolvere tale questione in conferenze internazionali alle quali partecipino o diano la loro adesione le varie Potenze.

Le trattative isolate punto o poco giovani, come apparisce dalle stesse considerazioni esposte dall'on. senatore Rossi, il quale ha giustamente ricordato con quale diversità di criteri e di norme le legislazioni degli Stati esteri regolano queste materie. Nessuno Stato, oltre il Portogallo, la Grecia e alcuni Cantoni svizzeri, ammettono il pieno riconoscimento giurisdizionale della sentenza straniera. Il Belgio, tranne con la Francia, non ha concluso accordi separati con altri Stati.

Ciò dimostra che è difficile arrivare come non si è arrivati che a rare soluzioni nei rapporti del diritto internazionale privato, se non mediante il metodo tenuto nelle ultime conferenze dell'Aja.

Ad ogni modo io posso dichiarare al senatore Rossi che in questa via persistereò seguendo le orme dei miei predecessori. Intanto, io non credo

che si debba ricorrere a rappresaglie, e meno a modificare di fronte agli stranieri la disposizione del nostro codice civile. È un vanto per l'Italia l'aver additato agli altri come in questa materia si deve procedere con spirito liberale, nè essa, fedele alle alte sue tradizioni giuridiche può nè deve dimenticare che, al disopra di esagerati scrupoli di sovranità territoriale, vi è la sovranità della giustizia e del diritto, che meritano l'omaggio degli Stati civili.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Pierantoni. Io non credevo che si potessero argomento sarebbe discusso in questa giornata parlamentare. È argomento sul quale non mi è dato tacere. Debbo dare maggiori notizie e fare alcune raccomandazioni. Il sistema italiano detto *giudizio di delibazione*, ossia la procedura che dà forza esecutiva alle sentenze straniere, riproducesse con lievi miglioramenti su punti accessori la legislazione sarda del 1859, rimuovendo la condizione della reciprocità convenzionale. Il sistema fu imitato da parecchie legislazioni, fu consacrato da patti internazionali, specialmente dalle Repubbliche latine. Il nostro sistema fu raccomandato da tutti gli uomini competenti, fu raccomandato dall'Istituto di diritto internazionale. La Corte di appello deve fare alcune indagini essenziali: 1° vedere se si tratti di una sentenza che davvero costituisca cosa giudicata, 2° se fu osservato il diritto della difesa, 3° se pronunziò magistrato competente; 4° che la sentenza non contenga norma contraria all'ordine pubblico.

Con dottrina e competenza l'onorevole amico mio, il senatore Rossi, ha ricordato alcune legislazioni straniere; ma i vari sistemi legislativi, che disciplinano l'esecuzione delle sentenze furono classificati in sei tipi differenti. Il cammino fatale sulla via della giustizia oggi è indicato a tutte le nazioni. Vi hanno paesi che non ancora acquistano una piena coscienza dei doveri, altri sono condannati dai loro ordini politici a rimanere sospettosi verso lo straniero, altri che segnarono e segnano la via del progresso. Non si può invocare la clausola della reciprocità senza tornare sopra la via delle rappresaglie e della barbarie. Supponete un povero polacco, un condannato politico, un esule che all'estero ottenne sentenza contro un italiano o un altro straniero, egli non riceve la protezione nello Stato a cui appartiene; e non dovrebbe conseguire il suo in Italia solo perchè il Governo, sotto cui

non vorrebbe gemere, non stipulò la stessa legislazione vigente fra di noi? Dovrebbe il legislatore italiano correggere alcuna parte del suo codice indicato come un modello di riforma, contenente sanzioni le quali, Giuseppe Pisanelli disse che in breve tempo avrebbero fatto il giro del mondo, e imitare la ingiustizia straniera? Ogni popolo che ha una coscienza giuridica propria deve dichiararla senza preoccuparsi di quanto facciano di ingiusto, di barbaro gli altri Stati inferiori?

Il sistema legislativo vigente pertanto non si ispirò solamente al principio di giustizia, ma ben anche a quello della utilità politica. La nostra legislazione, che rimosse molte suspizioni e antiche diffidenze fra l'italiano e lo straniero, chiamò capitali e valenti stranieri nella nostra patria. Gli stranieri, che vengono fra noi, formandosi una famiglia hanno una prole e danno nei loro figliuoli cittadini attivi alla società italiana.

Fra i nostri documenti diplomatici voi trovate un *Libro Verde* presentato nell'anno 1885 dal ministro di cui ha ricordato il nome l'onorevole ministro guardasigilli. Con esso furono comunicate alla Camera dei Deputati e al Senato le legislazioni di tutti i paesi sopra questo obbietto della esecuzione dei giudicati stranieri. Disgraziatamente il Belgio, è tra quegli Stati che non volle riconoscere ancora l'efficacia dei giudicati stranieri senza clausola convenzionale di reciprocità, benchè la legislazione del Belgio, specialmente nella materia internazionale, sia tra le più progressive.

Oggi il Belgio è governato da un partito che non ha simpatia politica per l'Italia, ma in quell'anno, mi permetta il Senato che io lo dica, era il *Barà* ministro guardasigilli, di parte liberale. Io fui mandato, ma a spese mie, nel Belgio per sapere le ragioni per le quali quella nazione non aderiva alle istituzioni italiane. Taccio le ragioni per le quali quel Ministro non potette aderire. Spesso la clausola della nazione più favorita ritarda una riforma, perchè un popolo è costretto a dare agli altri quello che concederebbe a Stato amico; spesso si ha diffidenza degli Stati prossimi alle frontiere. Molti Stati che hanno vicini molesti non possono accettare rapidamente riforme giuste. Reco un esempio: Quanto tempo dovette l'Italia nostra operare per avere un trattato di estradizione con la Grecia! Quali erano le grandi difficoltà? Molti greci sono sudditi della Turchia e di altri popoli non liberi; la Grecia, stipulando un trattato si sarebbe obbligata ad

estradare genti per sangue e per sentimenti greche.

Il ministro Mancini nel 1884 aveva ottenuto l'adesione degli Stati Uniti per una conferenza in Roma che si sarebbe occupata tanto della codificazione del diritto internazionale privato, quanto della esecuzione dei giudicati stranieri. Scoppiò il morbo terribile asiatico; il Governo dovette cedere il passo alla conferenza sanitaria sopra la conferenza giuridica.

Bisogna che l'Italia, la quale esercitò la più grande azione nello sviluppo del diritto internazionale, non sia neghittosa e indifferente a secondare le iniziative diplomatiche, che tendono alla riforma degli ordinamenti giudiziari civili.

Il Governo italiano sin dal 1867, inviò il Mancini presso i Governi stranieri per aprire trattative che dovevano addurre la codificazione del diritto internazionale privato. Al Mancini seguirono nei Consigli della Corona uomini di armi come il Robilant, uomini tecnici per altre materie come il Brin, altri, che non conoscevano specialmente il diritto. Costoro abbandonarono il manifesto della riforma della giustizia nella società internazionale. Per fortuna l'Olanda raccolse la iniziativa italiana; si tennero tre conferenze all'Aja; 27 furono gli Stati che accorsero al lavoro difficilissimo di codificare il diritto internazionale civile e la procedura internazionale.

Sia contento l'onorevole Rossi dei progressi ottenuti. Si fece rimprovero al legislatore italiano di avere abolita la clausola della reciprocità, gli si mosse rimprovero di avere abolita la cauzione *iudicatum solvi*, mentre altri popoli obbligavano i nostri italiani a fornire una somma per l'esito de' giudizi che promuovevano all'estero. Ebbene nel 1900 i 27 Stati consentirono ad abolire la cauzione *iudicatum solvi*. Il ministro ha ricordato le lettere rogatorie: io aggiungo che altre importanti assimilazioni furono stipulate per l'assistenza dei poveri innanzi ai tribunali.

Si gridò contro la abolizione dell'arresto personale, specie nella materia commerciale perchè in altri Stati l'italiano poteva patirlo. Ebbene anche in quei protocolli i 27 Stati abolirono l'arresto personale per debiti.

Io non ho la volontà di intrattenere il Senato sopra altre riforme stipulate. Nel manifesto delle riforme è indicata pure la uniformità del giudizio di delibazione, ma l'argomento fu differito. Queste notizie provano che bisogna avanzare e non retro-

cedere e che non il solo Belgio è tra i dubbiosi. Resti il sistema italiano come il faro di luce, che richiami i lontani. Ma per ottenere maggiori riforme occorre che il guardasigilli informi il paese dei progressi ottenuti, li faccia conoscere alla magistratura, al foro, ai giureconsulti. Il Governo prepari una scuola di giuristi che possano continuare questa opera molto difficile, alla quale io prestatì la poca forza del mio intelletto, tutta la energia dell'animo mio. Prepari studi e iniziative. Molti Stati istituirono presso i loro Ministeri comitati di giureconsulti tecnici che di continuo studiano le divergenze di legislazione e i modi di ottenere la riforma internazionale. Esortai più volte con lettere con discorsi i ministri degli affari esteri e i guardasigilli a fare qualche cosa di simile in Italia. Nulla potetti ottenere.

Dirò cosa che potrebbe essere giudicata un atto di vanità, ma che mi è s'ggerita da un sentimento di dolore. Due volte, nell'anno 1894 e nell'anno 1900, fui mandato alla conferenza dell'Aja, ma solo. Io sentivo la grande responsabilità di quel mandato, perchè mi trovavo fra i delegati di altri Stati che inviavano due, tre, quattro, persino cinque delegati. Si doveva fare economia di spese; si rispetti la nostra povertà (*Risa*). Quando domandai istruzione al ministro degli affari esteri e al guardasigilli, mi diedero carta bianca. Mi dissero: Fate quello che credete. Certamente ottenni un mandato di grande fiducia, ma io non amo assumere responsabilità con leggerezza. Sarei stato felice se avessi avuto accanto a me un collega col quale avrei potuto dividere il lavoro.

Sollevai anche il dubbio, se un semplice decreto del 1900, avesse potuto dare esecuzione alle convenzioni stipulate, o se i protocolli avessero bisogno del consenso legislativo. Deve esistere al Ministero degli affari esteri ed a quello della grazia e giustizia un mio rapporto con il quale invitai a studiare la questione. Questa rimase abbandonata. Quando io fui invitato ancora una volta ad andare all'Aja ricevetti sollecitazioni officiose dall'Aja, affinchè il Governo facesse palese il suo pensiero. Feci istanze, ma lo credereste? Non si sapeva neppure dove fossero quelle carte. Andai al Ministero di grazia e giustizia. La Commissione legislativa era stata sciolta e quelle carte per il parere erano state mandate ad un ufficiale del Ministero che io stimai sino dai banchi della scuola, ma che presta servizio nell'ufficio dello stato civile.

Noi ci sentiamo forti dei nostri grandi precedenti

legislativi, ma perderemo il posto di onore, che gli stranieri ci riconoscono, se non prepareremo cittadini dotti nella storia della riforma degli istituti giuridici internazionali e una diplomazia competente. Fatte queste dichiarazioni, sono lieto che l'onorevole ministro riconosca che solamente la concomitanza delle nazioni civili, potrà dare l'ultima mano alla grande opera. Non so che cosa possa egli fare per la difesa, come ha detto, delle ragioni degli italiani. La clausola delle reciprocità danneggerebbe lo stesso paese nostro. Io non voglio fare paragoni tra il Belgio e l'Italia, ma dica il mio onorevole amico Rossi: quanti sono gl'interessi che gl'italiani hanno in Belgio? Invece il Belgio ha forti capitali, moltissimi interessi ed affari in Italia.

Il popolo belga è un forte elemento di lavoro, di industria e di produzione economica. Esso va protetto, esso non desta sospetto per questioni politiche e non ha un Governo dal pugno di ferro che lo sorregga. Mi piace che gli stranieri trovino nella nostra legislazione quella giustizia che non distingue lo straniero dal cittadino, poichè innanzi alla giustizia esiste l'uomo coi suoi diritti civili senza sospicioni e ineguaglianze. (*Bene*).

Rossi Luigi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rossi Luigi. Ringrazio l'onorevole Pierantoni pel suo autorevole intervento e sono grato all'onorevole ministro per la cortese risposta.

Gli sono grato, colla piena confidenza che egli manterrà la promessa di promuovere le pratiche opportune per arrivare a quella parità di trattamento che fino ad ora è stato invanamente desiderato.

Se dopo quaranta anni (che tanti ne trascorsero dalla promulgazione del nostro codice civile in poi) altri ne passassero e la questione rimanesse insoluta, io riprenderei la mia arma, la sola che mi rimanga, e presenterei le mie proposte alla tribuna parlamentare.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Luigi Rossi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui manicomi e sugli alienati (N. 174 A).

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati ».

Il Senato ricorderà che ieri venne chiusa la discussione generale. Procederemo oggi alla discussione degli articoli.

Debbo avvertire il Senato che il signor ministro dell'interno, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che la prima parte dell'articolo 1 sia concepita così: « Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette *per qualunque causa* da alienazione mentale, ecc ». Con l'aggiunta delle parole *per qualunque causa* diventano inutili i due primi comma dell'articolo stesso, e quindi l'Ufficio centrale consente a ritirare il nuovo articolo 8 proposto, e che sta fra le disposizioni transitorie.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Con le nuove proposte deve scomparire anche l'ultimo capoverso dell'articolo 1 dove è detto: « Il direttore è responsabile dell'andamento del manicomio ed ha piena autorità sul servizio tecnico sanitario e su tutto il personale che vi è addetto » perchè, d'accordo coll'Ufficio centrale si accetta la formula proposta dal senatore Municchi in un articolo successivo. Di più nel secondo comma vanno corretti due errori di stampa; deve leggersi: « e in tal caso la persona che *le* riceve e il medico che *le* cura, ecc. ».

Presidente. Allora se nessuno fa osservazioni rileggo l'articolo 1 con le modificazioni ora indicate.

Art. 1.

Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale quando siano pericolose a sé o agli altri, o riescano di pubblico scandalo, e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere.

Può essere consentita dal tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, la cura in una casa privata, e in tal caso la persona che le riceve e il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal regolamento.

Il direttore di un manicomio può sotto la sua responsabilità autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma deve darne immediata-

mente notizia al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.

Pongo ai voti questo articolo 1.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Presidente. Leggo l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale ed accettate dall'onorevole ministro.

Art. 2.

L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e può esserlo da chiunque altro nello interesse degli infermi e della società.

Essa è autorizzata, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorietà, redatti in conformità delle norme stabilite dal regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in Camera di consiglio, sull'istanza del Pubblico Ministero, in base alla relazione del direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può, in caso d'urgenza, ordinare il ricovero in via provvisoria, in base a certificato medico, ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento.

Tanto il pretore, quanto l'autorità locale di pubblica sicurezza, nei casi suindicati, debbono provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato.

Con la stessa deliberazione dell'ammissione definitiva, il tribunale, ove ne sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che abbia la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'art. 330 del codice civile, sino a che l'autorità giudiziaria abbia pronunciato sull'interdizione.

È loro applicabile l'art. 2120 del codice civile.

Il procuratore del Re deve proporre al tribunale, per ciascun alienato, di cui sia autorizzata l'ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata, i provvedimenti che convenisse adottare in conformità delle disposizioni contenute nel titolo X, libro I, del codice civile.

Todaro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Todaro. Questo è l'articolo più importante del presente disegno di legge, poichè esso contempla l'ammissione degli alienati nel manicomio.

Ora l'ammissione in un manicomio, non è co-

me l'ammissione in un ospedale. Un manicomio non è nè un ospedale nè un carcere, ma qualche cosa che sta fra l'uno e l'altro.

Quindi l'ammissione in un manicomio è un fatto grave, che va circondato da tutte le cautele possibili, anzi soggiungo che non vi sono cautele che bastino; e qualunque sieno le precauzioni che noi possiamo escogitare in quest'articolo, credo sarà difficile potere eliminare tutti gli inconvenienti. I casi d'individui ammessi ingiustamente, o per nequizia o per ignoranza, in un manicomio non sono infrequenti. Quindi noi dobbiamo cercare che quest'articolo salvaguardi, per quanto più è possibile, la libertà dell'individuo e tuteli l'interesse del pubblico.

Ora io trovo che l'articolo è redatto bene; ma bisogna completarlo per rendere applicabili, con buon risultato, le disposizioni in esso contenute. Dico che l'articolo è fatto bene, perchè esso distingue i ricoverati provvisori in via d'osservazione, e quelli, riconosciuti pazzi che poi saranno definitivamente rinchiusi nel manicomio; per i primi basta, secondo il disposto dell'articolo, un certificato medico accompagnato da un atto di notorietà, sul quale si pronunzia il pretore; per i secondi, cioè per quelli che si devono chiudere definitivamente nel manicomio, è necessario il giudizio, intorno alla forma di pazzia, del direttore del manicomio, e l'autorizzazione del tribunale.

Io tralascio di ripetere quello che altra volta ho sostenuto, cioè che a mio modo di vedere, anche nel primo caso il certificato dovrebbe essere fatto da un medico, che conosca le malattie mentali; perchè, anche con la cautela oggi presa, è sempre una cosa grave lo sbaglio del primo certificato medico. Ma a parte ciò, la distinzione introdotta in quest'articolo di ricoverati provvisori in via d'osservazione, e di rinchiusi definitivamente nel manicomio per verificata malattia mentale, è una distinzione molto saggia. Però, onde rendere applicabile tale disposizione, è necessario stabilire in quest'articolo che ogni manicomio deve contenere due parti: il manicomio propriamente detto, ed un altro fabbricato distinto da esso, nel quale saranno ricoverati soltanto quelli che sono tenuti provvisoriamente in osservazione.

Oltre l'ignoranza che può avere il medico che redige il primo certificato, tutti sappiamo quanta difficoltà offrono alcune forme di pazzia per poterle riconoscere. Io oso affermare al Senato che ci sono forme di pazzia che non bastano uno, due

e più mesi d'osservazione per essere riconosciute anche dai più esperti psichiatri, e disgraziatamente queste sono le forme più pericolose per la società. E viceversa vi possono essere persone che a primo acchito sembrano pazzi, ed intanto non sono.

Se un individuo, giudicato come alienato va al manicomio, e di poi, riconosciuto sano, torna in società, credete che questo individuo ritorna nella società senza pregiudizio? Io domando a lor signori se prenderebbero al servizio una persona che sanno che viene dal manicomio? Domando se entrerebbero in una bottega per farsi la barba dove sanno che quello che fa la barba è stato al manicomio? Dunque vedete che l'essere ritornato dal manicomio è un pregiudizio gravissimo per un individuo. Tale pregiudizio si potrà in parte vincere quando noi avremo stabilito un luogo separato e distinto d'osservazione, che non suoni più manicomio.

Questo dovrà essere un punto essenzialissimo, e direi capitale di questa legge.

Ho detto ieri che i manicomi di regola sono distinti in altrettanti reparti per quante sono le malattie mentali, poichè uno dei metodi principali di cura di tali malattie è la separazione.

Io non voglio che il locale, destinato ai ricoverati in osservazione, sia simile ad uno di questi riparti. Invece il locale per i ricoverati in osservazione deve essere *locale speciale*, in modo che il pubblico sappia che quello non è un manicomio, ma un luogo di osservazione, e che l'individuo che vi è ricoverato non è stato ancora dichiarato pazzo.

Per queste ragioni credo che si dovrebbe aggiungere al secondo comma dell'art. 2 il seguente periodo: « ogni manicomio dovrà avere un locale « distinto e separato per accogliere il ricoverato « in via provvisoria ».

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta del senatore Todaro, perchè essa è perfettamente collegata alle disposizioni di questo capoverso. Poichè qui si dichiara che gli ammessi in via provvisoria debbano essere tenuti in osservazione affinché si possa giudicare se debbano o no essere ritirati definitivamente nel manicomio, mi par logico che questo luogo di osservazione debba essere sepa-

rato dal posto dove sono ricoverati quelli definitivamente riconosciuti come alienati.

Quindi se l'Ufficio centrale consente, per parte mia accetto volentieri questa aggiunta.

Municchi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Municchi. Veramente questi locali in cui si accolgono i ricoverati per la prima volta, e dei quali, secondo le disposizioni della legge che stiamo per votare, il ricovero sarà ordinato con decreto del pretore, si chiamano tecnicamente Istituti di osservazione. Quindi pregherei l'onorevole collega di mettere questa precisa frase perchè risponda al linguaggio universalmente accettato. Ma in ciò non insisto, se questa mia preghiera trova opposizione.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Pregherei il senatore Municchi di non insistere, perchè la parola *Istituto* può essere interpretata come istituzione separata, cosicchè debba anche avere una gestione separata, un direttore separato e via dicendo. Tecnicamente si userà quella parola, ma se la scriviamo nella legge c'è pericolo che si interpreti troppo largamente.

La questione mossa dal senatore Todaro è questa: che i malati in osservazione siano messi in locali separati per non trovarsi a contatto con chi è riconosciuto alienato definitivamente. Credo meno pericolose le parole *locale separato*.

Inghilleri, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Inghilleri, relatore. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la proposta del senatore Todaro, perchè, come disse il ministro dell'interno, non è che la specificazione di un concetto che si trova nell'articolo.

D'altronde credo che non ci sia manicomio che non abbia sale separate che si chiamano di osservazione. Credo che i manicomi importanti come quelli di Reggio-Emilia, di Torino, di Firenze abbiano sale separate per tenere in osservazione i malati che ancora non sono stati dichiarati alienati di mente.

Todaro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Todaro. Insisto sulla formula dell'inciso come l'ho redatta, poichè credo che sia sufficiente per l'articolo di legge. Nel regolamento, nel quale si

dovranno stabilire tutte le condizioni che deve offrire questo locale a seconda le esigenze richiederanno e l'esperienza dimostra necessarie, si potranno chiamare istituti d'osservazione o come si crederà meglio. Spetta al regolamento il dire come deve essere costruito ed organizzato il locale destinato ad accogliere i ricoverati in osservazione in via provvisoria. Ma si deve stabilire intanto per legge che tutti i manicomi, pubblici e privati, debbano avere per i ricoverati in osservazione, un locale distinto e separato dal manicomio stesso.

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho difficoltà di accettare la proposta del senatore Todaro.

Presidente, sta bene. Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Todaro: « Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria ».

Pongo ai voti questo emendamento; coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 2 così emendato.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Municchi, ha presentato due emendamenti all'articolo 1^o che sono accettati dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Municchi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Municchi. Farò una semplice osservazione. Nel progetto dell'onorevole ministro, accettato dall'Ufficio centrale, ha l'articolo 3 che si riferisce al licenziamento. Abbiamo approvato l'articolo 2 che riguarda l'ammissione e siccome, lo ripeto, l'articolo 3 riguarda il licenziamento, mi parrebbe che questo articolo dovesse venire discusso prima di quelli da me proposti, e ciò sia per la euritmia della legge, sia perchè si riferisce al precedente e cioè all'articolo 2; perciò mi pare che si dovrebbe ora discutere l'articolo 3.

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho difficoltà di accettare questa proposta.

Presidente. Allora darò lettura dell'articolo 3 nel testo proposto dell'Ufficio centrale.

Art. 3.

Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del presidente del tribunale, sulla richiesta del direttore del manicomio o su quella delle persone menzionate

nel primo comma dell'articolo precedente, sentito in quest'ultimo caso il direttore.

Contro il decreto del presidente è ammesso il reclamo al tribunale.

Il direttore del manicomio può ordinare il licenziamento, in via di prova, dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento e ne darà immediatamente comunicazione al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.

A questo articolo il senatore Municchi propone il seguente emendamento:

Art. 3.

Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del presidente del tribunale sulla richiesta o del direttore del manicomio o delle persone menzionate nel primo comma dell'articolo precedente o della Deputazione provinciale.

Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il direttore.

Sul reclamo degli interessati il presidente potrà ordinare una perizia.

In ogni caso contro il decreto del presidente è ammesso il reclamo al tribunale.

Il direttore del manicomio può ordinare il licenziamento, in via di prova dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento, e ne darà immediatamente comunicazione al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza.

Il ministro e l'Ufficio centrale accettano l'emendamento?

Giolitti, ministro dell'interno. Siamo d'accordo coll'Ufficio centrale di accettarlo.

Presidente. Allora pongo ai voti l'articolo 3 nel testo modificato dal senatore Municchi ed accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dò ora lettura dei due articoli aggiunti 1 bis e 1 ter proposti dall'onorevole Municchi ed accettati dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Art. 1 bis.

Il direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ed è responsabile dell'andamento

del manicomio e della esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni. Esercita pure il potere disciplinare nei limiti del seguente articolo.

Alle sedute della Deputazione provinciale o delle Commissioni e Consigli amministrativi, nelle quali debbansi trattare materie tecnico-sanitarie, il direttore del manicomio interverrà con voto consultivo.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 1 *ter*

I regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni d'indole mista sanitaria ed amministrativa, come quelle relative alle nomine del personale tecnico sanitario; al numero degli infermieri in proporzione degli infermi, agli orari di servizio e di libertà, ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi secondo i casi alla competenza dell'amministrazione o del direttore, e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.

Detti regolamenti dovranno essere deliberati, sentito il direttore del manicomio, dall'amministrazione provinciale o dalla commissione amministrativa, se trattasi d'opera pia, e saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità con le forme e modi stabiliti dall'articolo 198 della legge comunale e provinciale.

Chi approva l'art. 1 *ter* è pregato di alzarsi. (Approvato)

Questi due articoli prenderanno rispettivamente i numeri 4 e 5.

Veniamo all'art. 4^o (ora 6^o).

Competenza delle spese

Art. 4 (ora 6^o)

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'obbligo delle provincie di provvedere alle spese pel mantenimento degli alienati poveri.

La spesa del trasporto di questi al manicomio è a carico dei comuni nei quali essi si trovano nel momento in cui l'alienazione mentale viene constatata; quella per ricondurli in famiglia è a carico della provincia a cui incombeva l'obbligo del mantenimento; quella per trasferimento da un manicomio all'altro a carico della provincia che l'ha ordinato.

Le spese di qualunque genere per gli alienati esteri sono a carico dello Stato, salvo gli effetti delle relative convenzioni internazionali.

Le spese per i condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari sia in sezioni speciali di quelli comuni, sono a carico dello Stato, pei condannati fino al termine di espiazione della pena e pei giudicabili fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi. Negli altri casi, compreso quello contemplato dall'art. 46 del codice penale, la competenza della spesa è regolata dalle norme comuni.

Il senatore Faldella propone il seguente emendamento all'ultimo capoverso di questo articolo:

« Le spese per gli alienati delinquenti sono a carico dello Stato, quando la sentenza riconosca l'infermità di mente essere stata cagione del delitto ».

Ha facoltà di parlare il senatore Faldella per svolgere questo suo emendamento.

Faldella. Spero che il Senato non vorrà accusarmi (come Catilina) di abusare della pazienza sua, se sorgo ancora una volta a parlare su questo disegno di legge. L'onorevole collega Todaro, da scienziato, testè ravvisò il punto centrale dello schema nell'articolo 2, che regola l'ammissione nei manicomi. Ammetto che tale sia il punto centrale scientifico, ma secondo me il punto economico finanziario si incentra nell'articolo 4, contro cui specialmente le provincie fecero sentire il loro grido di dolore.

E non solo la provincia di Novara, di cui l'altro giorno lessi molta parte della rimostranza, ma possiamo dire tutte le provincie italiane, comprendendo quella dell'onorevole ministro proponente, quella dell'eccellentissimo Presidente del Senato e perfino quella dell'eccellentissimo Presidente del Consiglio.

L'onorevole ministro Giolitti ha voluto chiarirci, che la spinta ingenua, onde mosse a presentarci questo progetto, è stato un motivo nobile, pietoso, quasi drammatico, quello cioè di regolare in modo uniforme e preciso l'accettazione nei manicomi, evitando la possibilità degli indebiti sequestri di persone, ed assicurando a tutta l'Italia, unificata politicamente, e codificata civilmente, penalmente, commercialmente ecc. eziandio una unità, e se non un codice, un codicillo, in materia di sventura alienata.

Invece gli amministratori delle provincie, che neppure ritengo difettosi di sentimento in confronto del sentimentale ministro, hanno ravvisato in questo progetto un movente fiscale a nuovo carico delle finanze provinciali. Ed il *clou* delle relative rimostranze, ora che si è rinunciato a scaricare sulle provincie i semplici idioti, rimane l'onere dei mentecatti criminali, che si vorrebbero rinchiudere sul bilancio provinciale, dopo che esso era riuscito a svellerli.

L'onorando relatore dell'Ufficio centrale, che per la parola ed il raziocinio accaparrante si potrebbe chiamare una sirena giuridica, ha cercato dimostrarci che questo disegno non danneggia per nulla la finanza provinciale, anzi quasi, od addirittura senza quasi, l'avvantaggia. Io invece vedo chiaramente che la finanza provinciale soffrirebbe un notevole detrimento, se per questo articolo il Governo riuscisse a riversare il peso dei maniaci criminali sulle provincie che per una vittoria giuridica erano riuscite a caricarne lo Stato. Non presumendo io autorità di giurisperito, invoco dal Senato il permesso di leggere testualmente il ragionamento del compianto senatore Saredo. (Così ci parrà di risentire in mezzo a noi, un tratto della sua sapienza giuridica).

Egli aveva pubblicato nel giornale *La Legge* una monografia sul quesito: *Se compete allo Stato o alla Provincia la spesa pel mentecatto ricoverato in un manicomio, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria*. E rifiuse tale monografia nel suo amplissimo commento della *Nuova legge sull'amministrazione comunale e provinciale*; dove egli scriveva precisamente così:

« Noi siamo dopo matura riflessione condotti
« a dichiararci per l'opinione, secondo la quale,
« la spesa del ricovero dei maniaci imputati o ac-
« cusati chiusi in un manicomio per provvedimento
« di autorità giudiziaria deve andare a carico
« dello Stato. Il concetto direttivo della nostra
« legislazione in ordine agli imputati ed agli ac-
« cusati mentecatti è questo: che la loro infer-
« mità mentale li proscioglie bensì dal giudizio
« penale, ma non li rende all'antica condizione
« civile; in altri termini i mentecatti non cessano
« un momento di sottostare alla diretta potestà
« dello Stato, poichè passano da quella dell'auto-
« rità giudiziaria a quella di pubblica sicurezza;
« nè, compiuto questo passaggio, l'autorità giudi-
« ziarla li abbandona, chè li accompagna sempre
« anche nel manicomio, ne segue le vicende, ne

« chiede conto, e si riserva sempre la facoltà
« di procedere su di loro

« Abbiamo tutto un procedimento *sui generis*,
« per il quale l'imputato o l'accusato alienato di
« mente è sottratto alla condizione giuridica co-
« mune ed assoggettato ad un *jus singulare*. Una
« ordinanza od una sentenza lo fa uscire dalle
« aule penali, lo chiude prima provvisoriamente
« e poi definitivamente in un manicomio, e quando
« vengono a cessare le ragioni, che determinarono
« il ricovero definitivo, spetta al presidente del
« tribunale, sulla istanza delle parti, ed anche
« d'ufficio, ordinarne la liberazione

« Per ciò solo, che il mentecatto non è sot-
« tratto all'autorità giudiziaria, ne consegue che
« lo Stato ne assume su di sè la responsabilità
« della vigilanza, della cura e del mantenimento
« nel ricovero o nel manicomio, in cui fu chiuso,
« essendo evidente che l'ordinanza o la sentenza
« che impone al manicomio di ricevere il mente-
« catto, crea tra l'amministrazione di questi e
« lo Stato un vero *vinculum juris*. In tal caso
« *il manicomio è il surrogato del carcere* »

Con questa frase arditamente incisiva, già da me citata nella seduta di ieri l'altro, il compianto senatore Saredo suggellava l'opinione sua autorevolissima.

Ora l'ultimo capoverso dell'articolo 4 abbatte, rovescia, tutto questo sistema giuridico già passato in giudicato. In lingua povera il capoverso significa che lo Stato si assume la spesa dei condannati e carcerati benchè infermicci di mente; sarebbe troppo enorme, che lo Stato addossasse alle provincie anche la più chiara funzione del diritto penale carcerario, precipua ragione, per cui si organizza la forza pubblica statale in difesa degli onesti ed innocenti contra i malfattori. Ma, quando l'infermità di mente è così grande, da togliere la coscienza e la libertà anche al malfattore più terribile, per cui dall'art. 46 del codice penale ne è sancita l'impunità assoluta, ecco che questo capoverso di progetto incriminato quasi come una coperta partita di giro, rigira la spesa dello alienato criminale perniciosissimo alla provincia. Ciò danneggia evidentemente la provincia, mutando uno stato di legalità e di giurisprudenza e portando in grembo i pericoli più minacciosi per l'avvenire. Si intendono le minaccie più gravi per le povere finanze provinciali. Se gli scienziati alienisti abbracciano ed investono dei loro studi e delle loro cure incessanti questa

parte così pietosa e così ripugnante della umanità, sbrigliano addirittura la loro fantasia sanitaria riguardo al ricovero degli alienati criminali. I sullodati alienisti hanno certamente ragione di constatare, che gli alienati criminali si trovano in una posizione specialissima, essendo che la prigionia per cotestoro sarebbe una ingiustizia e la libertà sarebbe un pericolo per tutti. Quindi la medecina legale o penale si è scavizzolata a vagheggiare e stabilire un *quid-medium* tra la prigionia e la cura. E sorse la istituzione particolare dei manicomi criminali destinati, secondo un principe degli alienisti, a conciliare la umanità colla sicurezza sociale.

Un viaggio su libri in America, in Inghilterra, ed anche nel continente di Europa, ci mostra la formazione di codesti manicomi criminali, dove la scienza medica e giuridica ha tentato e introdotto grandiose innovazioni, che vanno persino al di là di quelle colonie o di quei villaggi di alienati, sorpassano direi quella Arcadia maniaca, che anche la fredda relazione ministeriale ha voluto prevedere, per la felicità e per l'unità dell'Italia alienata. Quei manicomi criminali sono stabilimenti magnifici, nei quali si possono esercitare costrizioni e divagazioni di ogni maniera: lavori nei campi e nei giardini, biblioteche, bigliardi; tutte le coercizioni per la sicurezza, tutti gli spiragli per esperimenti salutari e giuridici. Ma tuttocìo deve costare enormemente; e col libito lasciato al regolamento ministeriale, ognuno vede quale carico si minacci alle provincie. E non c'è da ridire. Siffatti stabilimenti hanno proprio da essere *specializzati* in modo *sui generis*.

Infatti i criminali mentecatti non si possono certamente curare nelle case di pena, e porterebbero il disordine, la paura, il ribrezzo nelle case di salute.

Oh non è mestieri in verità peccare di sentimentalismo (e meno degli altri ne peccano gli alienisti, che hanno continuamente *præmanibus* tale materia) per ravvisare l'assoluta incompatibilità di convitto tra la povera fanciulla, che ha smarrito il ben dell'intelletto per un tradito amore, e l'assassino, che la sfrenatezza della mente lancia, avventa nelle più oscure e crudeli profondità e torsioni del delitto!

Alle fanciulle impazzite d'amore, l'aerea fantasia può canterellare:

Noi sem qui ninfe, e nel ciel semo stelle.

Esse possono vedere ondeggiare davanti a sè

ninfe, ondine, che le invitano, le attraggono in un limpido lago. I pazzi efferati veggono e foggiano in sè le chimere cupe di tutto ciò, che più spaventa ed inorridisce, contamina e distrugge.

E l'orrore, nota il Lombroso, è pure per i congiunti, che sanno accomunati con mostri i loro cari infelici ed innocenti, anche se una breve parete separa il dormitorio della sventura da quello della mania delinquente e mostruosa.

Dai voli del sentimento calando alla questione finanziaria, l'assoluta necessità di separazione e distanza tra i due tipi, importa naturalmente la maggiore spesa per il tipo peggiore e più pericoloso.

Così in Inghilterra i manicomi criminali esigono una spesa tripla in paragone degli altri. In Inghilterra ed in America la mortalità è minore negli alienati criminali che negli alienati comuni e ciò quasi nelle proporzioni della metà. Il longevo maniaco delinquente è parente prossimo del delinquente nato, spesso incorreggibile. Lasciarlo o rimandarlo nella società, costituisce il maggior pericolo sociale, come ne ammaestra la storia, che addebita le peggiori convulsioni sociali all'estro contagioso, quasi affascinante dei maniaci criminali sulla folla. Perciò la loro pensione nei manicomi criminali ha da essere, pel maggior numero dei casi, vitalizia. Figuriamoci la spesa! Nè qui si arresta il crescendo. Bisogna ancora notare la tendenza progressiva della scienza psichiatrica a concedere a quasi tutti i criminali una mania discriminante. Si dice: un delitto senza causa è già per sè indizio di pazzia. Si cita Cesare Beccaria, secondo cui l'uomo sano non è capace di sentimenti inutilmente crudeli. Insomma è quasi un carattere di universalità che si tenta dare alla mania delinquente. Con la comodità fatta allo Stato di addossare le relative spese alle provincie, ne verrebbe la conseguenza finale che si farebbero mantenere dalle provincie quasi tutti i condannati o prosciolti.

Vedete: è un *crescendo* molto spaventoso, contro a cui credo che il Senato farebbe opera di salvezza per la finanza provinciale, accettando il mio emendamento così semplicemente espresso: *le spese per gli alienati criminali sono a carico dello Stato*.

Mentre io dimostro i gravi pericoli minacciati dal progetto alle provincie, l'onorevole ministro, si direbbe per ritorsione, fin da ieri sera ha voluto far balenare un maggior pericolo, che incomberebbe allo Stato per la teoria da me enunciata. Egli ha azzeccata la supposizione: che gli amministratori

provinciali quasi potrebbero azzeccare ad ogni maniaco ricoverato un delitto, e così riversare tutta la soma dei loro manicomi al Governo, perchè i maniaci delinquenti, o condannati o prosciolti, andrebbero a carico del Governo. Certamente il ministro nella sua arguzia non ha voluto supporre gli amministratori provinciali capaci di fabbricare un delitto come un contorno, direi un bozzolo, per avvolgere il baco di ogni alienato.

Il ministro per eccesso di difesa è soltanto uscito in un eccesso di arguzia. Ad ogni modo anche prendendo per base la sua arguta immaginazione, è facile eliminare i pericoli derivanti dall'azzardato supposto, che le provincie accusino tutti i loro alienati di qualche delitto immaginario per azzeccarli allo Stato, eziandio nel caso di ovvia necessaria assoluzione. Basta completare il mio emendamento, dicendosi che le spese per gli alienati delinquenti sono a carico dello Stato *quando la sentenza riconosca l'infermità di mente essere stata cagione del delitto*.

Così viene palmarmente eliminato il caso dell'inesistenza del reato, che ieri il ministro volle prevedere.

A tutte queste ragioni raccomando il mio emendamento, perchè col voto del Senato non soffra troppo detrimento il diritto provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Levi.

Levi. Non rientro nella discussione generale; avrei potuto e dovuto ripetere qui ciò che in opposizione al disegno di legge dissi agli Uffici; ma dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, dopo che vennero accettati gli emendamenti presentati dall'onorevole Municchi, come inizio di necessaria legislazione, accetto senz'altro il disegno di legge. Non comprendo poi la proposta dell'onorevole Faldella sembrandomi che l'ultimo comma dell'articolo 4 risponda a tutte le esigenze.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. L'emendamento Faldella proporrebbe che le spese siano a carico dello Stato, quando la sentenza abbia riconosciuto che l'infermità di mente è stata cagione del delitto. Ora quando l'assolutoria è data dai giurati, come si può giudicare se la sentenza abbia riconosciuto che l'assolutoria è stata data per infermità di mente?

Quindi, come vede l'onorevole Faldella, l'e-

mendamento, da lui proposto, non darebbe luogo che ad una infinità di litigi e contestazioni, e nella maggior parte dei casi, cioè nei casi più gravi, quando si tratta di reati di competenza della Corte d'assise, diventerebbe inapplicabile.

Io credo che la soluzione proposta col disegno di legge ministeriale ed accettata dall'Ufficio centrale, risponda realmente ai concetti di diritto i più precisi possibili, perchè dice: « le spese per gli alienati, condannati o giudicabili, ricoverati sia in manicomi giudiziari, sia in sezioni speciali di quelli comuni sono a carico dello Stato, per i condannati fino al termine dell'espiazione della pena, e per i giudicabili fino al giorno in cui l'autorità giudiziaria dichiara non farsi luogo a procedimento a carico di essi ». Ora quando invece si tratta di un individuo, di un disgraziato malato di mente, che non comprendendo assolutamente ciò che fa, ha commesso un fatto che materialmente costituiva un delitto, ma che è un atto di violenza impulsiva venuto dallo stato di malattia, come facciamo a dire: questo è un delinquente? Questo è un malato che deve ricoverarsi come tutti gli altri mentecatti.

La sola distinzione logica è questa: chi è sottoposto a giudizio, durante tutto il periodo giudiziario, è mantenuto dallo Stato, chi è condannato perchè si ritenne che la malattia mentale costituiva una circostanza attenuante, ma che non toglieva intieramente la responsabilità, costui è mantenuto dallo Stato, ma colui che è giudicato completamente innocente, perchè per causa della sua malattia ha compiuto un atto di violenza, per questo non vi è nessuna ragione perchè debba mantenerlo lo Stato.

Per queste ragioni, e perchè come dimostrarai, l'emendamento Faldella non sarebbe praticamente attuabile, perchè il giudizio dato dai giurati non distingue se la sentenza abbia riconosciuto sì o no che l'infermità di mente sia stata la causa unica del delitto, per queste ragioni dico, pregherei il Se- di voler votare l'articolo quale è stato concordato tra il Ministero e l'Ufficio centrale.

Faldella. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Faldella. Non a perpetuare un duetto ripetendo argomentazioni già strascicate a sazietà, ho richiesto di parlare, ma per difendermi dall'accusa di aver proposto un emendamento inaccettabile e quasi sconsiderato. Io non sono certamente un avvocato della forza dell'onorevole ministro,

che è stato pure un valente procuratore del Re; ci tengo ad essere soprattutto un semplice letterato, e più che dalla mia laurea in diritto, reclamo dal buon senso e dalla buona fede, che non si sottragga la cognizione e l'applicazione di un certo articolo del codice penale, che io pure so esistere e so leggere. È l'art. 46 che dice così: « Non è punibile colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti. Il giudice non di meno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordinerà la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge ».

Col mio emendamento mi sono riferito a questo caso preciso contemplato nell'articolo del codice penale, testè letto, ciò è il caso della assoluta infermità di mente. Nè saprei comprendere come questo caso possa essere sottratto al verdetto dei giudici del fatto, quando l'art. 494 del codice di procedura penale stabilisce: « Il presidente deve parimente proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano le imputabilità, quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento ». La questione del discernimento fu sempre contemplata tra i fatti sottoposti ai giurati. Non vi può pertanto essere confusione od equivoco.

La distinzione diventa sempre più patente.

Ripeto in riassunto: — L'onorevole ministro non fa nessun regalo alle provincie, ritenendo per lo Stato il debito dei carcerati, anche se condannati con diminuzione di pena per diminuita responsabilità morale.

La carcere non è mai il manicomio.

Con il mio emendamento fondato sull'art. 46 del codice penale, che lessi chiaramente, contemplo i rei assolutamente liberati dalla pena per infermità di mente. E siccome tra cotali rei liberati dalla pena possono notarsi gli esseri più inumani, i delinquenti più atroci, io veggo la giusta necessità di separarli dai pazzereelli comuni addebitati alla cura delle provincie.

Nessuna confusione per parte mia, onorevole ministro, onorandi colleghi contraddittori. Io veggo sempre più chiaramente la necessità di distinguere la missione dello Stato dalla missione delle provincie; distinguere la nozione del carcere da quella del manicomio, ed il manicomio ordinario dal manicomio criminale.

Per queste ragioni io insisto nel mio emendamento. Il Senato darà la sua sentenza. A me basta di avere adempiuto al mio dovere.

Inghilleri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Inghilleri, relatore. Io certo non sarò più fortunato del ministro dell'interno a persuadere il nostro collega, il senatore Faldella.

Esaminiamo il quesito brevemente quale è, non quale, nelle sue dotte divagazioni, il senatore Faldella lo ha presentato. Qui non siamo nel tema dei manicomi giudiziari. Io avrei desiderato che ci fossero delle disposizioni esplicite al riguardo, ma ho visto proprio la impossibilità della attuazione di tal progetto, perchè in tutti i disegni di legge in un articolo si diceva: *saranno istituiti manicomi giudiziari a spese dello Stato*, ma siccome ci vogliono parecchi milioni per costruirli credo che ha fatto bene il ministro dell'interno a presentare il disegno di legge senza questa famosa dichiarazione di fabbricare manicomi giudiziari, che per la spesa, non si sarebbero mai costruiti.

Il quesito è questo: A chi compete la spesa di quegli infermi di mente, di quegli alienati, i quali sono stati giudicati e prosciolti sia dai tribunali, sia dalle Corti di assise per il concorso di infermità di mente che ha tolto qualunque responsabilità in chi ha commesso il reato.

Mi permetta il senatore Faldella di dirgli che se io non ho feticismi per nessun nome, non mi abbia per questo tra gli iconoclasti del diritto; però sono un po' razionalista nelle discipline giuridiche; voglio essere persuaso.

Che significa, il manicomio è un surrogato del carcere? Quando avete un individuo che è stato giudicato e l'autorità giudiziaria ha dichiarato in forma solenne che questo individuo non ha commesso reato, in virtù di quale principio si deve ritenere che per questo individuo ricoverato è il manicomio un equivalente del carcere? Niente affatto. L'autorità giudiziaria in questo caso, in virtù dell'art. 46 non fa altro che dire: questo è un individuo pericoloso perchè affetto da mania omicida, da mania incendiaria, travagliato da cleptomania, non può stare nella convivenza civile. Direte che questo individuo va nel manicomio come in una prigione?

Niente affatto, va in una casa di salute.

Piuttosto il senatore Faldella ieri accennava ad un'altra ragione che ha una certa parvenza

di serietà, che cioè in qualche sentenza si afferma che tali individui sono per ordine dell'autorità giudiziaria ricoverati nei manicomi nell'interesse dell'ordine generale. E siccome ciò che concerne l'interesse generale, è di competenza dello Stato, allo Stato deve spettare l'onere della spesa dei prosciolti, pericolosi alla società.

Questo è un argomento che i curiali direbbero prova troppo, e quando un argomento prova troppo non prova nulla.

Ne dico in due parole la ragione.

Ma che forse quelli che vanno nel manicomio, non sono tutti individui pericolosi alla società?

Dunque gl'individui che sono ricoverati, in virtù dell'art. 1 nel manicomio come pericolosi alla società, sono nella identica condizione giuridica, di quelli che dichiarati non colpevoli per infermità di mente sono rinchiusi in un manicomio. Io non saprei come spiegare che lo Stato debba intervenire nell'un caso e nell'altro no. Siamo giusti: a me pare che la soluzione che dà il progetto sia la più conforme al diritto; l'alienato finchè è sotto giudizio, è a spese dello Stato, ma quando è prosciolto, cessa questa condizione giuridica speciale, si ritorna nelle condizioni generali, e si applicano le norme comuni. Ecco il motivo per cui con mio grande dolore non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Faldella.

Municchi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Municchi. Mi preme di dichiarare al senatore Faldella il perchè siasi elevata nella provincia, a cui egli appartiene, la questione che ha presentato al Senato, mentre questa questione non si è fatta in Toscana. In Toscana pel motu-proprio del 1838 le ammissioni nei manicomi sono sempre state ordinate dall'autorità giudiziaria; invece in Piemonte si facevano se non erro in alcune provincie per decreto del prefetto, in altre per atto del presidente della Deputazione provinciale; non mai certamente per pronunzia dell'autorità giudiziaria.

In questo stato di fatto fu promulgato nel 1889 il nuovo codice penale, il quale ha stabilito nell'art. 46 il principio umano e giusto della non punibilità di colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato d'infermità di mente da non avere la coscienza dei propri atti e la libertà di elezione, aggiungendo che il giudice nondimeno, ove stimi pericolosa la libertà dell'imputato pro-

sciolto, ne ordina la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge. Il R. decreto del 1 dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale determinò poi la competenza, stabilendo negli articoli 13 e 14 che il presidente del tribunale civile nel cui circondario fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza ai termini dell'art. 46 del codice penale, debba, ad istanza del Pubblico Ministero, e assunte le opportune informazioni, ordinare il ricovero definitivo in un manicomio, o la liberazione dell'accusato od imputato prosciolto perchè mentecatto.

Queste disposizioni circa l'ordinanza di ricovero nel manicomio nel suddetto caso speciale, nulla creavano di nuovo in Toscana dove, lo si è detto i ricoveri nel manicomio furono e sono sempre ordinati in tutti i casi dal tribunale. In quelle provincie invece in cui le ammissioni si facevano prima per decreto del prefetto o del presidente della Deputazione provinciale, quando fu attuata la disposizione nuova dell'intervento dell'autorità giudiziaria nel caso speciale previsto dall'art. 46 del codice penale, parve che in questo la spesa del ricovero e del mantenimento del pazzo non riguardasse la provincia. Si disse ma è l'autorità giudiziaria, è lo Stato in sostanza che pronuncia il ricovero; sopporti dunque lo Stato la spesa del mantenimento dell'imputato prosciolto. Questa deduzione era la conseguenza del cambiamento dello stato di fatto, ma non aveva alcuna base giuridica. Lo creda l'ottimo senatore Faldella non c'è qui un'intricata questione giuridica ed alla sua tesi resistono le ragioni elementari del diritto. Quell'individuo che ha commesso un misfatto in istato di pazzia e che viene perciò prosciolto, rimane nelle condizioni d'un pazzo qualsiasi che abbia compiuto un fatto ordinario qualunque. Dev'essere ricoverato nel manicomio perchè è pazzo pericoloso, e dev'essere mantenuto a carico della provincia come tutti i suoi compagni di sventura che siano poveri. L'onorevole Faldella vuole la prova della poca ragionevolezza della dottrina che fu, è vero, sostenuta una volta da Saredo il quale poi, come in tante altre questioni, cambiò di parere? Cito un fatto che disgraziatamente non è nè impossibile nè rarissimo. Un pazzo è nel manicomio; è a carico della provincia; un malaugurato giorno egli ammazza un compagno o un infermiere; naturalmente l'autorità giudiziaria non lo può condannare, perchè è un incosciente; ebbene secondo

la teorica del senatore Faldella quel pazzo che era mantenuto dalla provincia, perchè ha commesso un omicidio passerebbe a carico dello Stato. Ma questo sarebbe un assurdo. Non ho bisogno di aggiungere altro.

In questa come in tutte le altre questioni sono ormai d'accordo con l'onorevole ministro e con l'Ufficio centrale. E giacchè ho la parola colgo quest'occasione per ringraziare l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di avere accolto tutti gli emendamenti al progetto in discussione che sono stati da me presentati.

Faldella. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Faldella. Non resto persuaso neppure dalle nuove argomentazioni dell'onorando senatore Municchi aggiunte a quelle dell'onorando ministro Giolitti e degli onorevoli senatori Inghilleri e Levi. La grande differenza, che la scienza medica e la scienza giuridica riconoscono tra l'alienato semplice e l'alienato delinquente, non può essere colmata da una parola o da una frase. Se la provincia è già costretta ad accogliere nei suoi manicomi gli alienati *pericolosi a sè ed agli altri*, non si deve però confondere il pericolo, che esprime un male possibile futuro, col male di un misfatto commesso realmente. Non è qui opportuno fare una conferenza per richiamare tutta la letteratura scientifica consòna alla mia tesi.

Ancora persisto nelle mie convinzioni e nella mia proposta.

Presidente. L'emendamento del senatore Faldella è questo; all'ultimo capoverso dell'articolo 4 verrebbe sostituito il seguente:

« Le spese per gli alienati delinquenti sono a carico dello Stato, quando la sentenza riconosca che l'infermità di mente è stata la cagione del delitto ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 (ora 6) del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Ora leggo l'articolo 5^o del progetto che prende il numero 7.

Art. 5 (ora 7).

Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o più provincie, o comuni o istituzioni di pubblica

beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a provincie diverse, sono di competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso solo il ricorso alla IV^a Sezione ai termini dell'articolo 24 n. 4 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

(Approvato).

Art. 6 (ora 8).

La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al ministro dell'interno ed ai prefetti,

Essa è esercitata in ogni provincia, secondo le norme fissate dal regolamento, dal prefetto, assistito da una Commissione composta del medico provinciale, che la presiede, del membro del Consiglio provinciale di sanità, esperto in materie amministrative, di un medico alienista nominato dal ministro dell'interno.

Il ministro deve disporre ispezioni periodiche.

È applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Le spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono impostate nel bilancio del Ministero dell'interno, salvo rimborso dalle amministrazioni interessate, secondo le norme fissate dal regolamento, nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento. Alle dette amministrazioni è fatto salvo il regresso contro gli amministratori e gli impiegati responsabili delle trasgressioni.

Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise, anche nel merito, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, in camera di consiglio.

Al primo capoverso di questo articolo, il senatore Municchi propone il seguente emendamento, accettato dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale:

« Essa è esercitata in ogni provincia da una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal medico provinciale e da un medico alienista nominato dal Ministero dell'interno ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti questo emendamento. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 6 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 7 (ora 9).

Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo regolamento il prefetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili, può, sentito il Consiglio provinciale di sanità, al quale è per l'oggetto aggregato il medico alienista, di cui all'articolo precedente, sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio dei manicomi privati.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di sanità, a seconda dell'indole della controversia.

Pei manicomi pubblici si provvede in conformità della legge che regola l'ente, al quale appartengono.

(Approvato).

Presidente. Passeremo ora alle

Disposizioni transitorie e finali

Inghilleri, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Inghilleri, relatore. Sembra all'Ufficio centrale più opportuno modificare il titolo e non dire più « disposizioni transitorie » ma soltanto « disposizioni finali ».

Giolitti, ministro dell'interno. Si potrebbe addirittura togliere la intestazione.

Presidente. Allora se non sorgono obiezioni la intestazione è tolta.

Dell'articolo 8 del progetto dell'Ufficio centrale l'onorevole Municchi propone la soppressione.

L'Ufficio centrale ed il ministro hanno accettata questa soppressione; per ciò, se non si fanno proposte in contrario, l'articolo 8 si intende soppresso.

Art. 8 bis (ora 10).

Le disposizioni degli articoli 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 124 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati.

(Approvato).

Discussioni f. 267.

Art. 9 (ora 11).

Dal giorno dell'attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.

E data facoltà al Governo del Re di provvedere all'ordinamento di un ispettorato per i manicomi e di determinare col regolamento, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di sanità, le norme per l'esecuzione della presente legge e le penalità per le contravvenzioni alla legge e al regolamento medesimo. Tali penalità non potranno estendersi oltre le 1000 lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal codice penale pei reati da esso previsti.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Prego l'Ufficio centrale di consentire che resti all'articolo 9 la dizione del disegno di legge ministeriale. La differenza è pochissima, forse è più questione di parole che altro; ma prenderebbe una soverchia solennità l'istituto di cui si parla nel progetto dell'Ufficio centrale. Il progetto del Ministero parlava di ispettori della pubblica beneficenza, quello dell'Ufficio centrale parla di un ispettorato. Ora questa parola dà un aspetto troppo solenne, quasi come se si creasse una istituzione nuova. Invece mi pare che la dizione del progetto ministeriale corrisponda meglio ai bisogni dell'amministrazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Inghilleri, relatore. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare l'articolo ministeriale, però osserva che non vi è motivo di specificare che la vigilanza si eserciti per mezzo di ispettori della pubblica beneficenza; sarà esercitata per mezzo di ispettori che l'amministrazione sceglierà come crede. Quindi l'Ufficio centrale propone che si tolgano le parole « della pubblica beneficenza ».

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. È bene spiegare chiaramente il fine che mi propongo io e che in fondo è quello dell'Ufficio centrale. Adesso non abbiamo nessun servizio di ispezione delle Opere pie, della beneficenza, dei manicomi ecc. Non ho che quattro ispettori che servono per ispezionare le prefetture, ma nessun servizio speciale per

la parte dei manicomi e della beneficenza. Quindi io mi propongo di istituire due o tre posti di ispettori generali che possano vigilare il modo come funzionano i manicomi, come funzionano gli ospedali e le Opere pie; tutto un servizio che manca.

La formula adoperata dall'Ufficio centrale esprimeva lo stesso concetto perchè diceva di provvedere ad un ordinamento dell'ispettorato per i manicomi. Ora a me pare che ci sieno degli inconvenienti, perchè l'ispettorato esprime qualche cosa di più solenne, come ispettorato ferroviario o qualche cosa di simile; e poichè ho anche ispettori che possono essere adoperati per Opere pie, per questo proponeva col disegno di legge che il Governo fosse autorizzato a provvedere all'ispezione periodica con ispettori della pubblica beneficenza. Quella parola aveva quello scopo.

Presidente. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onorevole ministro?

Inghilleri, relatore. L'Ufficio centrale l'accetta.

Presidente. Allora leggo l'articolo 9, ora 11, nel testo proposto dal Governo.

Articolo 9 (ora 11).

Dal giorno dell'attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere all'ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d'ispettori della pubblica beneficenza, e di determinare col regolamento, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di sanità, le norme per l'esecuzione della presente legge e le penalità per le contravvenzioni alla legge e al regolamento medesimo. Tali penalità non potranno estendersi oltre le 1000 lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale pei reati da esso previsti.

Presidente. Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo adesso a trattare dei due ordini del giorno presentati l'uno dall'Ufficio centrale e l'altro dal senatore Todaro.

L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

« Considerato che sia questione urgente dare

assetto definitivo all'ordinamento finanziario dei manicomi;

« Invita il ministro dell'interno a studiare la questione e a darvi sollecita soluzione con speciale disegno di legge ».

Questo ordine del giorno è stato accettato dal Ministro dell'interno.

Lo pongo ai voti; coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora darò lettura dell'ordine del giorno del senatore Todaro, accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, convinto della necessità che i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici delle questure debbano conoscere in modo particolare l'igiene e la psichiatria e la medicina legale, stabilisce nel regolamento per l'esecuzione della legge sui manicomi e sugli alienati, l'obbligo che tutti i medici addetti al servizio dello Stato debbano fare il corso speciale delle tre materie anzidette sulle quali dovranno dare poi gli esami ».

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti; coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Inghilleri, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Inghilleri, relatore. Sono pervenute all'Ufficio centrale molte petizioni fatte dalle provincie. Esaminate diligentemente si è riscontrato che la loro sostanza si riduce a non voler pagare le spese per i manicomi.

Questo è stato già tema di lunga discussione nelle sedute di ieri e di oggi, nelle quali ha preso tanta parte il collega senatore Faldella e non si potrebbe ora tornare sopra questa materia. Queste petizioni propongono emendamenti ed aggiunte al progetto di legge ora approvato, e la discussione avvenuta in Senato è la più ampia risposta alle proposte fatte dalle provincie. L'Ufficio centrale, quindi, su queste petizioni propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Il Senato ha udito che l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice sulle petizioni riguardanti la legge ora approvata.

Coloro che approvano l'ordine del giorno puro e semplice, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159.168,17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 182).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 159.168,17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, ne dà lettura: (V. Stampato N. 182).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 9.312,31, verificatesi sull'assegnazione del capitolo 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 149.855,86 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 35 « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 187).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 225,000 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Presidente. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa e trattandosi di un solo articolo sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 183).

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di voler dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge: (V. Stampato N. 183).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa: passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 3.506,32, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 31 « Ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 36.786,03, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n° 51 « Spese di trasferta del personale, missioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 186).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

(V. Stampato N. 186).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 16.377,33, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 4 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 3515,65, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 10 « Indennità di tramutamento agli impie-

gati » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 73.220,94, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 13 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 9663,51 verificatasi sull'assegnazione del cap. 14 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di provisione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 3201,31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 21 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 589,48 verificatasi sull'assegnazione del cap. 25 « Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 19.263,93 verificatasi sull'assegnazione del cap. 28 « Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, compensi, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del

Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 8.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 7220,53 verificatasi sull'assegnazione del cap. 33 « Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Posti e borse di studio in Istituti agrari all'interno ed all'estero - Viaggi d'istruzione - Conferenze - Compensi e sussidi al personale insegnante e agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri Istituti d'insegnamento agrario. - Sussidi alle vedove di professori dei citati Istituti agrari » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato)

Art. 9.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 1207,70 verificatasi sull'assegnazione del cap. 64 « Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 10.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 11.875,24 verificatasi sull'assegnazione del cap. 82 « Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 11.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 11,24 verificatasi sull'assegnazione del cap. 83 « Spese di vigilanza e diverse per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 12.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 1168,94 verificatasi sull'assegnazione del cap. 91

« Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e commercio, per la Commissione del regime economico-doganale e per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Studi - Congressi - Inchieste industriali e commerciali - Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per il servizio dell'industria e commercio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato.)

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1327.11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 92 « Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli e del Regolamento per la sorveglianza sulle caldaie a vapore » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 12.205,44 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 110 « Trasporti ed imballaggi, assicurazione dei locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 11.218,90 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 114 « Sistemazione del palazzo, sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 20 luglio 1897, n. 333) (Spesa ripartita) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1330.17 verificatasi sull'assegnazione del capi-

tolo 122 « Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Prego l'onorevole senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale, per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Taverna, segretario, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Disposizioni sui manicomi e sugli alienati :

Votanti	71
Favorevoli	63
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 159.168,17 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative :

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 :

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative :

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative.

Votanti	71
Favorevoli	61
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di lunedì, 30 corrente, alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge :

Impianto di una stazione radiotelegrafica ultra-potente (Sistema Marconi) (N. 191 - *urgenza*);

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1883 (N. 190);

Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina (N. 192);

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa
il giorno 25 aprile 1903 alle ore 13

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LXXXVII

TORNATA DEL 30 MARZO 1903

**Presidenza del Vice-Presidente CANNIZZARO
poi del Presidente SARACCO.**

Sommario. — *Commemorazione del senatore Bonelli* — Parlano il Presidente ed il senatore Serena — *Discussione del progetto di legge: « Impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente (sistema Marconi) »* (N. 191) — Parlano i senatori Mariotti Filippo, Del Zio, Pierantoni, Blaserna, relatore, ed il ministro delle poste e dei telegrafi — Blaserna, relatore, riferisce su di una petizione, e propone l'ordine del giorno puro e semplice, che è approvato — La discussione è chiusa — L'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto — *Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni per la leva sui nati del 1883 »* (N. 190).

La seduta è aperta alle ore 15.35.

Sono presenti i ministri della marina, delle poste e telegrafi, della guerra e del tesoro.

Taverna, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

(Durante la lettura del verbale entra nell'aula il Presidente Saracco, che assume subito la Presidenza).

Commemorazione del senatore Raffaele Bonelli.

Presidente. Vi reco, onorevoli senatori, la triste notizia della perdita del marchese Bonelli Raffaele morto in Napoli. Negli ultimi giorni del viver suo ha manifestato il desiderio che non si faccia alcuna commemorazione. A me però incombe il dovere di ricordare al Senato che egli era l'ultimo di quella valorosa schiera di patrioti del Mezzogiorno che fu chiamata prima, a far parte del Senato. Onore o Signori, alla memoria del compianto senatore Bonelli (*Bene*).

Serena. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Serena. Aggiungerò pochissime parole alle nobilissime pronunziate dal nostro Presidente in memoria del marchese Raffaele Bonelli. Egli era lustro, decoro e vanto della mia provincia nativa di Bari. Egli ha mostrato a parecchie generazioni come si debba amare la patria, sinceramente e disinteressatamente, e il Senato perde con lui uno

degli uomini più virtuosi e intemerati che io abbia mai conosciuto. Prego il nostro Presidente di voler mandare le condoglianze del Senato alla famiglia del compianto senatore Bonelli. (*Benissimo*).

Presidente. Il desiderio espresso dall'egregio senatore Serena è già stato adempiuto dalla Presidenza.

Discussione del disegno di legge: Impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente (sistema Marconi). (N. 191).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente (sistema Marconi) ».

Prego il senatore segretario Taverna a voler dar lettura del disegno di legge, e della relativa Convenzione.

Taverna, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1902-1903 la spesa di lire 800.000, per l'impianto in Italia di una stazione radiotelegrafica ultrapotente, sistema Marconi, destinata a corrispondere con una stazione analoga che dovrà sorgere contemporaneamente nell'America del Sud, nonchè con le stazioni esistenti e da impiantarsi in avvenire.

Il comm. avv. Tancredi Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi, per conto del Governo italiano, ed il comm. Guglielmo Marconi per conto suo, della « Marconi's Wireless Telegraph Company Limited » di Londra e della « Marconi's Wireless Telegraph Company of America », hanno stipulato e sottoscritto la seguente

Convenzione.

Art. 1.

Alle condizioni stabilite dai seguenti articoli il comm. Marconi si impegna di fornire al Regio Governo italiano tutto quel materiale che detto Governo può desiderare o richiedere per l'impianto in Italia di una stazione radiotelegrafica extrapotente, destinata a comunicare con le stazioni extrapotenti della Marconi's Wireless Telegraph Company Limited di Londra e della Marconi's Wireless Telegraph Company of America e con quelle altre stazioni che dalle dette Compagnie, o da una di esse o da chi fosse da una di esse autorizzato, verranno impiantate nell'America del Sud od in altre parti del mondo, nonchè con quelle che il Governo italiano volesse impiantare nell'interno del Regno e nelle sue colonie, dove tali comunicazioni fossero possibili, nell'intelligenza che sia assicurato dalla Marconi's Wireless Telegraph Company Limited di Londra o da chi per essa, l'esercizio di almeno una delle predette stazioni nella Repubblica Argentina entro un limite massimo di tre anni dalla data della presente convenzione.

Art. 2.

La località scelta dal Regio Governo per lo impianto della stazione extrapotente dovrà essere tecnicamente riconosciuta adatta dal comm. Marconi, alla cui approvazione dovranno essere sottoposti i disegni ed i piani dei fabbricati da costruirsi dal Regio Governo per detta stazione.

Art. 3.

Tutto il materiale da impiegarsi nell'impianto della stazione, che non sarà fornito dalla Marconi's Wireless Telegraph Co., Lid. di Londra dovrà essere di gradimento del comm. Marconi. Verrà quindi accettato il parere di questi sulla scelta ed acquisto del materiale e macchinario occorrente per la stazione generatrice, il quale sarà provveduto a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

Il materiale fornito dal comm. Marconi o da chi da esso autorizzato sarà pagato all'atto della consegna in base alla nota specificativa che sarà presentata.

Art. 5.

Il montaggio ed il collaudo della stazione extrapotente in Italia sarà eseguito, sotto direzione del comm. Marconi, da personale in maggioranza italiano di fiducia di lui.

Per le spese di salario e di viaggio del personale estraneo all'Amministrazione italiana, il quale, a scelta del comm. Marconi, sia destinato al montaggio e collaudo degli apparecchi, verrà pagata la somma complessiva di lire italiane 25,000. Tale somma sarà versata al comm. Marconi per metà all'inizio dei lavori e per l'altra metà a collaudo compiuto.

Sono escluse dalla somma suddetta le competenze riguardanti il commendatore Marconi, al quale sarà corrisposta *ad personam* la somma di lire italiane 25,000, pagabile come sopra.

Art. 6.

L'inizio dei lavori non potrà essere protratto oltre i sei mesi e l'entrata in esercizio della stazione non oltre i tre anni dall'andata in vigore della presente convenzione.

Art. 7.

Il Regio Governo si riserva il diritto di fare assistere alla fabbricazione e preparazione di tutto il materiale in Inghilterra, o altrove ed al relativo montaggio in Italia, i suoi delegati tecnici.

Art. 8.

Collaudata in esercizio la stazione, il commendatore Marconi ne conserverà la responsabilità tecnica, ed il personale del Regio Governo destinato al suo funzionamento, dovrà essere di gradimento del predetto commendatore Marconi.

Art. 9.

Il servizio di questa stazione sarà disimpegnato in base ad una speciale convenzione atta a garantire la regolarità del servizio internazionale colle stazioni impiantate ed esercitate della Marconi's Wireless Telegraph Company Limited di Londra e della Marconi's Wireless Telegraph Company of America o da chi per esse o per una di esse, salvo le varianti che potessero risultare necessarie

o convenienti in seguito ad accordi internazionali accettati dal commendatore Marconi e dal Governo italiano.

Art. 10.

La stazione radiotelegrafica extrapotente italiana accetterà comunicazioni dalle sole stazioni di terra o dalle sole navi di altre nazioni munite di apparecchi forniti dalla Marconi's Wireless Company Limited o da chi regolarmente autorizzato da detta Compagnia, come da elenco che sarà periodicamente comunicato dalla stessa, o da chi per essa, salvo le varianti che potessero risultare necessarie o convenienti in seguito ad accordi internazionali accettati dal commendatore Marconi e dal Governo italiano.

Il Regio Governo si riserva però la facoltà di far corrispondere la stazione extrapotente italiana colle navi da guerra di altre nazioni, quand'anche non munite di apparecchi Marconi.

Art. 11.

Il Governo si riserva la facoltà di stabilire le tasse pei radiotelegrammi trasmessi dalla stazione extrapotente, in accordo con quelle che verranno stabilite per la corrispondente stazione dell'America del Sud o per altre stazioni esistenti ed eventuali destinate a comunicare colla stazione italiana.

Art. 12.

A titolo di prova ed a semplificazione di contabilità gli introiti di tasse radiotelegrafiche andranno a beneficio dell'Amministrazione che gestisce la stazione radiotelegrafica trasmittente di origine. Qualora tale sistema conduca ad una notevole provata sperequazione degli introiti, dopo un periodo di due anni di esercizio, e con preavviso di 6 mesi, è data facoltà ad una delle parti di denunziare il presente articolo della convenzione per sostituirlo con altro redatto di comune accordo.

Art. 13

Il Regio Governo e la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited di Londra, per sé e per chi per essa, assumono colla presente reciproco impegno di far proseguire fino a destinazione i messaggi in arrivo alle loro stazioni, salvo l'osservanza (per parte dei dispacci transitanti per le ordinarie vie telegrafiche) delle leggi e dei regolamenti in vigore nei vari Stati. Le note delle

spese sostenute per far proseguire detti messaggi fino a destinazione verranno saldate in seguito a confronto periodico dei relativi registri, nel modo che sarà stabilito.

Art. 14.

Il Regio Governo si impegna a non usare per iscopi commerciali, per un periodo di 14 anni dalla data della presente, che gli apparecchi del sistema Marconi.

Art. 15.

Tutte le migliorie che il commendatore Marconi od il personale alla sua dipendenza appor-tassero agli impianti radiotelegrafici potranno essere liberamente utilizzate dal Regio Governo senza ulteriore compenso ad alcuno.

Art. 16.

La presente convenzione, firmata dal commendatore Marconi e dal ministro delle poste e dei telegrafi, avrà effetto dal giorno previo compimento delle formalità di legge.

Londra addì 12 febbraio 1903.

Firmato : G. MARCONI.

Roma, addì 16 febbraio 1903.

Firmato : T. GALIMBERTI.

Presidente. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Mariotti Filippo, primo iscritto.

Mariotti Filippo. La dottrina, o signori, geometricamente esposta dal senatore Blaserna, onde si chiede al Senato il favore a questa legge, mi appaga tanto, che m'invaglia di sapere qualche altra cosa da lui. Fra le dubbiezze, che si leggono o si ascoltano, non sarà male che il senatore Blaserna, di tanta autorità in queste materie, dica l'avviso suo. E io gli domando addirittura: L'impianto della stazione potentissima è di sicuro successo? Ovvero è un grande ed ardimentoso esperimento? Quanto a me, se anche fosse un esperimento, attesa la sua grandezza, meriterebbe il favore del Senato, considerando le felici esperienze che Guglielmo Marconi ha fatto con universale meraviglia. A questa domanda risponderà di certo il relatore; e siccome a lui sono necessari alcuni minuti, per raccogliere i pensieri, io, in questo mezzo, parlerò di una cosa che ha una stretta attinenza colla telegrafia, e che può essere utile alla nostra vita civile. La telegrafia, con fili

e senza fili, ha creato una cosa nuova e la promuove di continuo, ed è la letteratura elettrica, con la quale si rende comune a tutte le genti l'usanza degli Spartani nello scrivere e anche nel parlare. Donde nasce la necessità dell'educazione delle menti nella loro giovinezza, perchè all'occasione si possa scrivere e parlare spartanamente.

A tutto ciò finora non si è badato, perchè l'innovazione è costante, ma non è rumorosa, e quindi non si è pensato alla corrispondente educazione. Nè meraviglia, o signori; poichè dai trovati dell'ingegno umano derivano non di rado effetti anche contrari alle intenzioni degli autori, sovente effetti diversi, e talora effetti impensati e anche strani.

Alessandro Volta scriveva una lettera, pubblicata da Cesare Cantù nella rivista francese *Le Correspondant*, nella quale, volgendosi ad un amico suo, di Milano, diceva che gli balenavano per la mente esperienze sorprendenti di elettricità. Fra esse quella di mandare a qualsivoglia distanza una scintilla; per esempio, da Como a Milano, e con questa scintilla far l'esperienza che allora era in uso, cioè lo sparo della pistola. Il che si poteva fare secondo lui con un filo di ferro, che, partendo da Milano, attraversasse campi e strade, e immerso poi nel lago giungesse a Como. E siccome temeva che il filo di ferro disteso in terra potesse avere nocimento dalla umidità, o da altra cagione, che ne impedisse l'effetto, immaginava il filo sostenuto da pali piantati qua e là. E tutto ciò per mandare una scintilla. Ora i fili sostenuti da pali avvilluppano, per dire così, tutta quanta la terra. Fili, o cavi sottomarini, attraversano tutti i mari per ogni verso, talmente che compresi insieme fanno 360 mila chilometri. Le città maggiori sono irretite da tanti fili di guisa, che guardando in alto, sembra che ogni città sia dentro una gabbia. E tutto ciò non per mandare scintille, ma i segni degli affetti e dei pensieri umani, la voce umana stessa che li significhi alle persone lontane!

Trent'anni prima di Alessandro Volta, nel 1748, Beniamino Franklin scriveva una lettera ad un amico suo ragguagliandolo di una diletta esperienza. Ed era questa. Egli da una sponda del nativo fiume Shuykil mandava una scintilla, che accendeva nell'opposta sponda lo spirito del vino; ma senza fili, conduttrice l'acqua.

Ora il Marconi vibra i suoi raggi, che attraversano arcanamente le montagne e l'oceano, per

congiungere l'Italia con la nostra Colonia Argentina. Ma per Volta, Francklin, Morse, Hertz, Righi e Marconi era impensabile la letteratura elettrica, della quale facciamo uso quotidiano negli affari privati, negli affari pubblici, nel giornalismo, nella diplomazia, nel Parlamento.

Con tutto ciò non si ha indizio che ad un ministro sia venuto il pensiero della necessità di una corrispondente educazione intellettuale; non si ha notizia che nelle scuole si addestrino i giovani a questa nuova letteratura, come già una volta si addestravano a scrivere le lettere.

Chiunque, anche mezzanamente osservatore, che entra in un ufficio telegrafico, si accorge che i telegrammi sono faticosi per tutti. Ognuno anche per natura prodigo di parole, ne diventa subito avaro, o mandi un saluto o tratti un affare. Disposto a spendere una lira ha in suo potere dieci sole parole, perchè cinque se ne vanno coll'indirizzo e con la firma. Scrive, cancella, riscrive, poichè non riesce a manifestare chiaramente il concetto suo. E perchè? Perchè deve fare una cosa, a cui non è stato in nessuna maniera abituato. Se poi per farsi intendere è costretto di aggiungere altre parole, si adira sapendo che ogni parola deve essere accompagnata da una moneta di rame. E se il telegramma esce dall'Italia, ogni parola deve essere accompagnata, per l'esportazione, da una moneta d'argento ed anche da una moneta d'oro; perchè talora si spende anche più di 20 lire per l'invio di ogni parola. La parsimonia delle parole adunque vuol dire risparmio di danaro.

Perchè nella scuola non si fa nulla a pro di questa nuova letteratura che si propaga tanto? Signori, mi pare che la risposta sia molto facile. La scuola finora è disgiunta dalla vita.

Io, signori, ho dovuto, per ufficio e per elezione, leggere nei tempi passati parecchi libri sull'educazione e sull'ordinamento degli studi. Li ho obbliti tutti; ma una sola cosa non ho dimenticato, la sentenza di un sapiente antico di Grecia, il quale richiesto da un padre che cosa si dovesse insegnare ad un figliuolo, rispose: « Quello che gli sarà utile quando sarà grande ». Pochi giorni fa, un amico mio, persona colta e gentile, mi diceva che aveva un figliuolo che frequentava il Liceo, bravo ragazzo e capace di scrivere composizioni anche su temi strambi; perchè bene spesso dai maestri si danno temi strambi, cioè su cose che un giovanetto non può sapere. Ma soggiungeva « un telegramma però io non glielo farei fare; perchè non

lo saprebbe fare ». Io gli risposi « Vi voglio parlare un segreto, onde vedrete che il giovane imparerà a fare dei telegrammi, e voi potrete misurare anche il valore del maestro ». E come? « Ogni volta che il giovane è costretto a fare una composizione, o letteraria, o filosofica, o scientifica, obbligatelo a tradurla in un numero determinato di parole. Egli allora sarà costretto a pescare nella sua composizione i pensieri principali, sarà costretto a trovare le parole proprie; e voi fino a tanto che non lo capite bene, non vi contentate. A poco a poco si addestrerà a far bene un telegramma; a dir cose, non già ad infilzar parole ». Io crederei giovevole un simigliante esercizio nelle scuole. Ogni composizione si riduca a telegramma.

Sapete, o signori, che a Berna si raccolgono le statistiche telegrafiche di tutti i paesi. Io ho veduto le ultime, cioè del 1901. E potrei riferire tanti numeri. Ma siccome non voglio essere cagione a voi di noia, anche fugace, vi darò contezza, per curiosità, della corrispondenza telegrafica di un paese dell'Oriente, cioè del Giappone. Essa fu, nel 1901, di sedici milioni di telegrammi. Ma ritorniamo in Europa, e vediamo la corrispondenza dell'Inghilterra e degli Stati, che compongono la duplice e la triplice. In Inghilterra la corrispondenza telegrafica nel 1901 fu di 93 milioni di telegrammi. E in Inghilterra, come del tempo, si fa uso meditato anche delle parole. E se lassù non s'insegna da maestri la letteratura elettrica, il maestro è l'esercizio incessante della parsimonia delle parole nella moltitudine degli affari. *Magister omnium rerum usus*, diceva Cesare. Ma vediamo la corrispondenza della duplice. Quella della Francia nel 1901 fu di 47 milioni di telegrammi: quella della Russia di 19 milioni. Della triplice la Germania va sopra tutte; essa ne contò 45 milioni; l'Austria Ungheria 21 milioni. E l'Italia? L'Italia o signori, come il Giappone: 16 milioni, nell'anno scorso. Ma io ho fatto una statistica a decennî; e ho visto che cresce continuamente, perchè nel 1862, un milione e mezzo; nel 72, 4¹/₂ milioni e mezzo; nel 82, 7 milioni e mezzo; nel 92, 11 milioni; nel 1902, 16 milioni.

Come vedete, o signori, i telegrammi crescono di continuo; e come la cartolina ha vinto la lettera, così il telegramma vincerà la lettera, e la cartolina; tanto più che una riforma telegrafica, quanto alle tasse, deve farsi, almeno nell'interno dello Stato, come si è fatto in altri paesi.

Ora se il telegramma per gli affari privati fa le veci della lettera, il telegramma nella diplomazia fa le veci dei rapporti. Non si fanno più i rapporti che si facevano prima; perchè si vuol saper subito quello che si pensa e si fa in ogni paese. L'Inghilterra anche in ciò fa meglio degli altri per la precisione e la concisione.

Io ho visto nella biblioteca del Ministero degli esteri i libri gialli, verdi, turchini, insomma i libri diplomatici, che prendono nome dai colori; ed ho notato che spariscono a poco a poco i rapporti scritti, perchè il telegramma è quello che prevale. Ma gli effetti della elettricità si veggono principalmente nei giornali più insigni di ogni Stato. L'impazienza di avere le notizie, la concorrenza dei giornali nel darle, hanno mutato la natura del giornalismo rimpetto a quella che era nel principio del secolo passato. A questo proposito consentite che io ravvivi qualche ricordanza. Nel 1800 Napoleone Console ha la notizia, il 7 febbraio, che è morto Giorgio Washington. Con uno dei suoi ordini del giorno, che parrebbero telegrammi, dispone che tutte le bandiere dell'esercito francese siano abbrunate per onorare quel grande. Washington era morto il 14 dicembre dell'anno precedente.

Ricordate la battaglia di Trafalgar, che diede all'Inghilterra l'impero dei mari. Quella battaglia avvenuta nel 1805, il 18 di ottobre, fu annunciata in un giornale di Londra il 6 novembre. In un giornale di Venezia intitolato *Le notizie del mondo* si lesse il 18 dicembre.

La battaglia di Austerlitz del 2 dicembre, dell'istesso anno, fu annunciata sulla *Gazzetta Universale* di Firenze il 14 dicembre; nè è ignoto che Napoleone era rapido in tutto, e molto più nell'annunziare alle genti le sue vittorie. La battaglia di Waterloo avvenne il 12 giugno: a Roma in un giornale *Le notizie del giorno* si seppe il 5 luglio. La morte di Napoleone del 5 maggio si seppe a Londra il 4 luglio, si lesse nella *Gazzetta di Firenze* il 20 luglio. Come vedete, o signori, andavano pigramente le notizie allora. Adesso tutto è impazienza, tutto è concorrenza; e dai giornali si vogliono dare succintamente informazioni, notizie, ultimi dispacci e corrispondenze che si accorciano; solo si sbriglia la rettorica negli articoli di fondo. Ma o signori, questi giornali sono puniti, perchè quando di essi si vuol sapere il giudizio di grandi avvenimenti in altri paesi, si dice il *Daily New* dice questo, la *Neue Freie Presse* dice

quest'altro, il *Figaro* scrive così, e via discorrendo. Insomma quello che è scritto in molte parole si riduce in un periodo. Eppure a tutto ciò non si bada per addestrare la gioventù alla educazione corrispondente.

Pensate al *Times*; esso è un giornale che io lo definirei la Storia universale di 24 ore. Tutto si abbrevia in quello. Ma io dissi fra me con italiana compiacenza: due opere non si possono abbreviare: gli *Annali* di Tacito e la *Divina Commedia* di Dante. Ora se il *Times*, per un capriccio, volesse pubblicare la *Divina Commedia*, potrebbe farlo in un numero solo, senza nessun incomodo. Si dice spesso: che giornale immenso è il *Times*! Io ho voluto ridurre a numero la sua immensità, con un lavoro di aritmetica assai facile.

Il giornale ha tante colonne; ogni riga di colonna ha 10 parole; ragguagliatamente le righe di una colonna sono 238; dunque 2380 parole per ogni colonna. Ogni pagina ha sei colonne; 16 sono le pagine del giornale; dunque facile il conto intero.

Sapete quante parole si stampano ogni giorno dal *Times*? 228,480 parole. E siccome la *Divina Commedia* per un conto che feci una volta, ha poco meno di 100 mila parole, il *Times* potrebbe stampare la *Divina Commedia*, che contiene le notizie dell'altro mondo, e gli rimarrebbero 128 mila parole per dare le notizie di questo mondo. Ma la brevità, signori, che produce l'elettricità, la vediamo fra noi: è la rovina, l'afflizione degli oratori. Un oratore viene qui con un meditato discorso. E lo deve meditare per rispetto all'Assemblea, perchè non s'improvvisa se non il meditato; altrimenti si corrono parecchi rischi.

Il discorso è come una persona fatta di ossa e di polpe; esso, nel *sommario*, diventa pelle e ossa; arrivato elettricamente nelle provincie è uno scheletro. Perchè i revisori dell'Assemblea premono il succo dei discorsi; i corrispondenti telegrafici fanno il sunto del sommario, e perciò la fatale trasformazione dei discorsi.

Quindi la necessità di pensare molto a quello che si deve dire, e dirlo brevemente. Perchè i discorsi quando sono pronunciati, fuori della cortesia di quelli che ascoltano, diventano clandestini per sempre; e se qualcuno li vuole ristampare, bisogna che preghi qualche amico e gli dica: «fammi il piacere di leggerli». Tutte queste cose mi pare che dimostrino la necessità di addestrare i giovani ad essere rapidi, ad avere nitido il pensiero e precisa l'espressione.

Io non parlo di ciò al ministro della istruzione; perchè non desidero regolamenti, nè programmi, nè circolari. Io mi volgo invece, ponendo fine al mio dire, al ministro dei telegrafi. Egli ha un libro intitolato: *Tariffa generale delle tassazioni dei telegrammi*. Ora è utile sapere dai giovani che le parole che si mandano in Africa, in Asia, in America, in Australia costano 5, 10, 15 e anche 20 lire ciascuna. Ebbene, il ministro mandi una copia del libro a tutte le scuole del Regno. Il vedere arrivare un libro dal Ministero delle poste e dei telegrafi richiamerà l'attenzione meglio che una delle solite circolari del Ministero della pubblica istruzione. Vi unisca poi l'onorevole ministro la legge da lui proposta sui telefoni. Inoltre aggiunga le notizie intorno al modo come si telefona oggi da città a città. Il che richiama alla mente il modo come si dipingeva una volta il tempo: con la clessidra e con la falce. Quando uno, pagate due lire, fa un discorso di tre minuti, per esempio, con Firenze, dopo tre minuti che ha parlato, la polvere della clessidra segna che i tre minuti sono passati, e arriva la falce, che sarà probabilmente di una signorina, la quale dirà: I suoi tre minuti sono finiti. E se quel povero uomo, che telefona, non ha meditato prima ciò che aveva da dire, rimane molto male; e se vuol telefonare ancora deve pagare altre due lire.

Una volta si insegnava a scrivere le lettere: ora non si fa nulla. E questa si chiama educazione nazionale? No. Ripeto che non desidero circolari. Ravvivate su queste cose l'attenzione degli Italiani, ed essi, non imbrigliati, faranno meglio di quello che facciano quando si impone loro di agire in una determinata maniera.

Gli antichi ci hanno lasciato l'esemplare dei telegrammi; e la razza italiana, quanto all'ingegno, non è mutata. A Berlino si va stampando ancora, nè so quando si finirà, il *Corpus Inscriptionum latinarum*. L'iscrizione è più difficile di un telegramma, perchè il telegramma si può prolungare spendendo; ma l'iscrizione dalla pietra misurata non può uscire.

Signori; la letteratura elettrica esiste; lo studio di essa è una necessità che richiede spesso altezza di pensieri e nobiltà di sentimenti; sempre limpido il concetto in limpida e concisa locuzione. La lucida brevità piace sempre, e secondo Dante, piace perfino in Paradiso;

La sua scrittura fian lettere mozze
Che noteranno molto in parvo loco.

Grazie, signori, di avermi benignamente ascoltato.

(Approvazioni.)

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore Del Zio.

Del Zio. Voi avete ammirata, onorevoli colleghi, la splendida relazione del valoroso senatore Blaserna, e siete certamente convinti della razionalità, e dell'opportunità delle sue conclusioni. Onde io mi credo felice ed onorato di associare il mio voto a quello del relatore, e della Commissione.

Credo però che sia interesse vero dell'argomento di sapere se il relatore intenda dire qualche cosa a proposito della petizione che è stata distribuita al Senato. Nel suo punto principale, essa dev'essere combattuta, e solennemente respinta, perchè poggiata sopra un errore di scienza e sopra un errore di fatto. L'errore di scienza è questo: suppone che nell'attuale Ministero non sia un principio logico comune a tutti i ministri; e che quindi stabilisce una solidarietà di diritti, di doveri ed anche di competenze.

In altri termini si crede che dal 1876 in poi la Nazione italiana, ed il Parlamento italiano con essa, non abbia chiara coscienza del principio logico di tutta la sua legislazione. Questo è un grande errore, e grande oblivione intellettuale. Se l'autore della petizione si fosse ricordato che per merito del nostro degnissimo Presidente furono riuniti in una sola legge, le tre leggi per la Società *DanteAlighieri*, per l'Esposizione di Como, e per la Società di previdenza degli artisti lirici e drammatici, costituita in Roma, fusione che ebbe anche il merito di aver forma perfetta dal suo relatore, onorevole Lampertico, e se si fosse ricordato che essendo ministro di agricoltura industria e commercio, l'attuale ministro delle finanze onorevole Carcano, venne a proposito del capitolo del bilancio che si riferiva alle scuole industriali, e particolarmente alla scuola *Alessandro Volta* di Napoli, richiamato alla coscienza del Parlamento e del pubblico il principio della fusione delle tre leggi, ed anche la bontà della forma ad essa data: se l'autore dico, della petizione si fosse ricordato di questa verità già stabilita nella coscienza dei due rami del Parlamento, e di una legislazione già da essi approvata, egli non sarebbe stato temerario a segno da oltraggiare la maestà del Parlamento dicendo essere stata estremamente leggera la votazione della Camera

elettiva sulla legge in questione, e che i 14 deputati, i quali non diedero favorevolmente il voto, non furono cittadini italiani. Io non debbo penetrare nella coscienza di essi, ma certamente il loro proposito non fu quello di non aver fede nella scienza, e nell'avvenire sempre più forte del risorgimento italiano.

Tale è l'errore della petizione nell'ordine ideale. Nel fatto poi, ha sconosciuto una certezza irrecusabile ed è che la generazione novella al seguito dei superstiti dell'antecedente non vive, non lavora con tutti i Ministeri, con tutti i partiti, che per una sola e somma realtà, la religione della scienza, e la monarchia della scienza, convertibili reciprocamente e in progresso, sempre più sicuro di sè.

Detto ciò, e lasciando al valoroso relatore, se crederà opportuno d'insistere su questo lato della questione, in generale, e della petizione in specie, dichiaro che ho preso la parola anche per un gentile riguardo al mio amico senatore Rossi Luigi, che essendosi dovuto momentaneamente allontanare da quest'assemblea, mi si raccomandava perchè facessi rilevare gli esposti concetti.

Ed ora debbo rivolgere una preghiera all'onorevole ministro, dopo che avrò letto un brano della relazione premessa alla legge

Una delle ragioni per le quali egli è stato così entusiasta nel proporre e nel fare accettare dall'altro ramo del Parlamento questa legge, fu, senza dubbio, e con molto suo merito, la seguente.

Si congiunge, si confonde col principio logico della legge un sentimento morale d'alta dignità nazionale. Questo sentimento morale egli lo espresse così:

« Signori senatori. — Inchinandoci dinanzi a questa nuova affermazione dell'ingegno umano, che è patrimonio universale, noi rendiamo un tributo di gratitudine al Marconi, all'uomo che della patria nostra ha tenuto alto e luminoso il nome nel mondo. Fortunati i tempi in cui è monumento di gloria, all'uomo di genio la fiducia dei contemporanei, perocchè miglior cosa sia sempre piuttosto l'eccedere in essa, che continuare a rendere meritevole la patria nostra dell'amara rampogna del poeta, un dì pur egli vanto e decoro di quest'Alta Assemblea:

Tal premj, Italia, i tuoi migliori; e poi
Che pro' se piangi, e 'l cener freddo adori
E al nome voto onor divini fai?

Ma colla sua lucidissima intelligenza il mini-

stro deve facilmente comprendere che con siffatta evocazione egli ha creato a me, come dicesi, un fatto personale; imperocchè, sebbene io sia stato l'ultimo fra i deputati e sia l'ultimo per merito e valore fra i senatori, ho però, per generosità del patriottismo lucano, un singolare titolo di legittimo vanto. Sono cittadino onorario di Montalbano Jonico, surto sull'antica Eraclea, e patria di quel Francesco Lo Monaco al quale Alessandro Manzoni dedicava il sonetto, cui appartiene la citata terzina. Ma perchè mai l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi non ha proseguito nell'appello della Nemese storica? Non è forse vero che se è nobile cosa rendere giustizia ai vivi, sia ancora più laudabile renderla agli estinti e non solo nella forma dei marmi, delle poesie, e di ogni genere di postume onoranze, ma per quanto è possibile, facendoli rivivere in mezzo a noi, e quasi in ricomparsa nel congegno della vita? Francesco Lo Monaco oltre d'essere un perseguitato, un esule martire della libertà meridionale, fu uno dei più grandi filosofi della nazione Italiana, fu il nostro Fichte contemporaneo a quello di Jena, gloria eterna di Rammeneau e della nuova Germania.

Francesco Lo Monaco, precorrendo i tempi, e da vero campione della rigenerazione italiana, chiaramente statui che la grandezza di una nazione è poggiata sulla industria, e che la forza della industria è tutta nella condizione matematica del mondo. E conoscendo e proclamando tale principio sublime di filosofia e di tecnica, pare proprio ch'egli desti tutti gli echi del passato, per incoraggiare i Darwin, gli Spencer, i Wallace e tutti i moderni scrittori di cosmografia, di cosmologia, di cosmofofia. Si compiaccia udire il Senato alcune righe che tolgo al capitolo l'Industria dei suoi *Discorsi filosofici e letterari*.

« L'industria, aguzzata dal bisogno, fu quella che pose l'uomo centomila leghe sopra il livello delle bestie; aggiungendo un nuovo mondo al mondo della natura... pose l'intelletto umano in mezzo alla sfera del gran tutto, per constatare i rapporti delle linee, che terminano alla conferenza.

« Così il mortale delibò le primizie del divino piacere di conoscere l'Io, il Creato e l'anello occulto che unisce l'uno all'altro. Così quell'essere, il quale prima non comprendeva che un luogo nello spazio ed un'istante nel tempo, ravvisò poi le cifre complicatissime dell'esteso e del

successivo, fondò sull'impero de' sensi l'Idealismo ed alla scienza fenomenale, che spesso è erronea, sostituì l'intuitiva che risale alle *verità eterne* ».

Ma più fortunato del filosofo tedesco, non separò nè tecnicamente, nè politicamente i diritti dell'uomo, delle nazionalità costituzionali e della federazione italiana ed europea dall'oggettivismo di tutte le tradizioni della Magna Grecia. Ogni sentimento, ogni idea, ogni palpito del generoso montalbanese faceva rivivere l'autorità di Archita, di Socrate, di Demostene, di Platone, di Aristotile. L'unità della legge fisica era identica, ma subordinata a quella dell'Etica, come vedesi dall'altro meraviglioso capitolo sul principio della morale. E solo con questa conoscenza e con questa verità l'uomo è il sovrano legittimo della natura e senza blasfema, o audacia sacrilega può dire con Terenzio: *Deus factus sum*.

Per queste idee e ricordi, tutto il problema della presente legge ha fondamento di soluzione. Ma con ciò non si vuol dire al Senato che tutto sia facile nelle grandi esperienze dei nuovi trovati, nelle ambizioni e speranze dell'umano sapere. Noi non possiamo impadronirci dello spazio e delle idee creatrici con un dominio così perfetto da non lasciarne altro alle generazioni future. Il ministro delle poste e dei telegrafi, e tutti di quest'Alta Assemblea, abbiamo coscienza dell'ignoto, del limite che si trova, e che ci sorprende in ogni ardua impresa. La libertà assoluta non è possibile. Vi sono incagli e difficoltà, anche sperperi, inseparabili dalle grandi applicazioni della scienza e dalle grandi invenzioni. Ma il Senato, secondo me, potrà additare il metodo di vincerle tutte, non già coll'aumento della spesa, ma raccomandando a tutti gli Italiani di penetrare nel significato ultimo del simbolo di questo nostro Palazzo.

Ebbi già l'occasione e l'onore di parlarne nel comitato, di farne preghiera al degnissimo nostro presidente, agli egregi questori, e ai cari amici onorevoli Blaserna, Cannizzaro, Colonna-Avella, Cefaly ed altri. È indispensabile di comprendere e far valere quanto è avvenuto nella serie delle rappresentazioni in onore dei grandi uomini della nostra *Rotonda*; questa successione dovrebbe essere espressa in atlante fotografico. Ed allora l'effigie del giovine Alessandro Manzoni e di Gino Capponi, quelle di Michele Amari e di Giuseppe De Maistre, avrebbero comparsa colle ultime e definitive di Gioberti e di Verdi, e si trovereb-

bero congiunte a quelle del Leopardi, in un empireo di gloria che nel principio logico comune dà significato vero e vero fondamento a tutte le scienze, discipline ed arti. Spero che il Senato vorrà accettare la mia preghiera, e permettere sia espressa così in un ordine del giorno:

« Il Senato fa plauso all'energica iniziativa del ministro delle poste e dei telegrafi, al voto solenne della Camera elettiva, e della nostra benemerita Commissione, invita il Governo, a fare eseguire l'Atlante fotografico delle *Variazioni della Rotonda*, come simbolo artistico sublimissimo del principio logico riaffermato ».

Blaserna, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Blaserna. Ringrazio gli onorevoli senatori Mariotti e Del Zio delle benevole parole, colle quali hanno voluto giudicare la mia relazione. La quale, essendo un po' breve, lascia necessariamente parecchi punti in sospenso. Ma prima che io entri a parlare della grande questione, per la quale siamo qui convenuti, permettetemi che dica alcune parole relative alle proposte, che hanno fatto i nostri colleghi Mariotti e Del Zio. Io sono perfettamente d'accordo col senatore Mariotti nel riconoscere, che la telegrafia prenderà di giorno in giorno sviluppo sempre maggiore, e non possiamo sapere nè calcolare fino a dove si arriverà in tale applicazione. Sono poi perfettamente d'accordo con lui nel riconoscere, che si deve poco a poco formare anche da noi, come in tutti i paesi del mondo, uno stile, chiamiamolo così, telegrafico, in cui si impari ad esprimere molto con poche parole. Perchè quando le parole ci sono contate, evidentemente questa necessità s'impone a tutti.

Non c'è dubbio alcuno, che Tacito e Dante resteranno i maestri eterni di questo nuovo stile, perchè veramente in questi due autori non si potrebbe togliere una parola di quello che dicono, senza nuocere al contenuto del loro pensiero. Mi pare dunque, che egli abbia fatto benissimo a richiamare la nostra attenzione su questa necessità, e sul grande vantaggio che vi sarà, se nelle nostre scuole si abitueranno i giovani ad adoperare poche parole, per esprimere molti concetti, anzichè adoperare molte parole per esprimere pochi e poveri concetti. Ripeto che siamo d'accordo su questo, e credo che il senatore Mariotti abbia fatto bene a richiamare la nostra attenzione su questo punto importante. In quanto al senatore Del Zio, egli ha fatto una proposta che esce fuori dal campo, pel quale

l'onorevolissimo nostro Presidente ha nominato una Commissione speciale e in nome della quale sono chiamato a parlare. Egli ha poi parlato di una petizione che è stata presentata al Senato, e sulla quale naturalmente più tardi, per debito di relatore, dovrò riferire.

Ed ora permettetemi ch'io entri nella materia che è posta all'ordine del giorno ed esponga con una certa esattezza lo stato, in cui la grande questione della radiotelegrafia si trova. L'onorevole senatore Mariotti mi ha fatto una domanda che rientra un poco, dirò così, nel programma di ciò che ci ha esposto. Con poche parole egli mi ha formulato una domanda così ponderosa, che non saprei rispondervi altrimenti che con un discorso. Non saprei essere breve, e ne chiedo venia al Senato. Si tratta di sapere, se votando questo piccolo disegno di legge, noi voteremo un esperimento ardimentoso, o se invece si tratti di un impianto stabile e di carattere industriale.

Io credo di poter dimostrare, che si tratta dell'una e dell'altra cosa. Ma la questione contiene in sè tutta quanta la storia del rapido sviluppo, che nelle mani del Marconi ha preso la radiotelegrafia; della quale, per essere chiaro, devo presentarvi, come in un quadro, lo stato in cui questo nuovo ramo della telegrafia si trova, e cosa si possa sperare del suo avvenire.

Voi sapete tutti, o signori, che già da 20 e più anni nei nostri laboratori si è sviluppata, e prevale oggidì, una grande teoria la quale ha cercato di riassumere, dirò così, in poche forme un insieme enorme di fenomeni apparentemente molto diversi. Questa teoria riguarda le ondulazioni del cosiddetto etere, quale è stato immaginato dai fisici, per spiegare prima di tutto i fenomeni della luce, più tardi per spiegare anche i fenomeni del calore raggianti e infine per spiegare la propagazione delle grandi onde elettriche. È un sistema di sintesi grandiosa, intorno a cui si lavora da cinquant'anni, e del quale ormai siamo sul punto di raccogliere anche dei frutti pratici. Al grande Maxwell, matematico e fisico inglese, si deve l'ardito concetto di avere voluto attribuire all'etere luminoso anche i fenomeni della propagazione della elettricità; ed è a questa teoria, che è stata fondata con larga base sperimentale dal giovane Hertz, che noi dobbiamo lo stato attuale della scienza in tale riguardo.

Ebbene, quando il Marconi si propose di applicare le onde elettriche alla telegrafia, vale a

dire, quando volle trasportare dei segnali a grande distanza, egli fece come hanno fatto e come fanno tutti gli inventori: egli prese i migliori congegni che esistevano, ed ha cercato di perfezionarli e di adattarli al nuovo uso, a cui lui li destinava.

In tutti i nostri laboratori si mandavano, col mezzo delle onde hertziane, dei segnali alla distanza di pochi metri, distanza sufficiente per studiare le proprietà delle onde. Egli ebbe l'ardimento di voler trasformare i cinque metri in cinque chilometri e poi in cinquemila chilometri. Ecco in cosa consiste il suo ardimento ed il proposito suo. Ebbene, o signori, per potervi arrivare, occorrono sempre, quando si tratti di onde, due strumenti, qualunque siano poi queste onde. Prendiamo il caso più semplice e il più conosciuto di tutti, per esempio le onde luminose. Occorre un congegno per produrre queste onde, e questo noi lo chiamiamo una candela o una lampada. Ci occorre poi un congegno per accorgerci dell'arrivo di queste onde, e questo noi lo portiamo in noi e si chiama occhio. Dunque per lo studio delle onde luminose la cosa è molto facile. Per le onde elettriche occorre pure questi due congegni; soltanto non li abbiamo in noi. Si trattava prima di tutto di provocare le onde e queste si possono produrre col mezzo della scintilla elettrica in certe condizioni, però, bene determinate. Bisogna che queste scintille abbiano un carattere, come noi diciamo, oscillatorio per provocare col mezzo delle proprie oscillazioni le onde elettriche. Ma la difficoltà stava altrove. Il nostro organismo non possiede un organo speciale per vedere queste onde elettriche; dunque bisognava concedere al nostro organismo un apparecchio, che sia capace di sentire la presenza di queste onde. E questo apparecchio è un semplicissimo tubetto, che contiene delle polveri metalliche, le quali, quando un'onda vi passa attraverso, dirò così, si appiccicano insieme e diventano conduttrici. Una corrente, che si voglia far passare attraverso questi tubetti, non passa fin tanto che l'onda elettrica non vi arriva; appena arriva quest'onda elettrica, le polveri si appiccicano insieme, la corrente passa, e a mezzo di questa corrente voi potete produrre tutti gli effetti che volete: per esempio mettere in movimento un apparecchio scrivente Morse, oppure mettere in movimento un campanello elettrico, insomma potete fare tutto quello che voi volete.

L'invenzione di questo piccolo tubetto fu fatta

in parte già da un nostro insegnante di scuole secondarie, il Calzecchi, e fu perfezionata in Francia da Branly. Fu l'invenzione di questo piccolo tubetto, che porta il nome di Calzecchi o di Branly, che ha reso possibile lo studio delle onde elettriche.

Ebbene, se voi prendete i primi impianti fatti da Marconi, vedrete che in fondo non vi era che un piccolo apparecchio per fornire le onde elettriche, provocando le ondulazioni, e alla seconda stazione un piccolo tubetto di Branly o di Calzecchi che sia. A questi apparecchi aveva unito un apparecchio scrivente di Morse, conosciuto da 60 e più anni. In fondo cominciò in un modo estremamente modesto; ma dove incomincia a mostrare il suo ingegno, è nell'estrema abilità con la quale ha saputo perfezionare tali apparecchi. Il tubetto di Branly, che è un apparecchio un po' grossolano, nelle sue mani diventò di una squisitezza straordinaria, ed acquistò una sensibilità tale che, mentre noi nei nostri laboratori non potevamo mandare segnali che a pochissimi metri egli potè subito incominciare a contare le sue distanze a chilometri.

Questo fu il suo primo grande merito; vi aggiunse poi una antenna, la quale era già stata immaginata da uno scienziato russo, il Popoff, quantunque questi se ne sia servito per un uso diverso. Egli invece vi aggiunse l'antenna, allo scopo di trasformare le piccole onde elettriche, che si adoperavano nei laboratori, in onde di una lunghezza straordinaria, di diecine e perfino di un centinaio di metri; dunque grandi e forti sono le ondate che egli ha cercato di avere.

La ragione si vede subito, guardando quello che avviene nel mare; quando le onde sono piccole, si capisce che non arrivano lontano; ma se volete produrre con le onde un forte effetto, bisogna che esse siano grandi; perchè allora si propagano a grande distanza. Questo fu lo scopo per cui egli vi aggiunse la così detta antenna.

Ora signori, con questi apparecchi, che non erano apparentemente una gran cosa, egli ottenne degli effetti sorprendenti: incominciò a telegrafare alla distanza di 5 chilometri, poi arrivò a 10, poi a 15, poi a 20, poi a 30; si poteva credere, e molti lo credevano, che al di là di questo limite non si potesse andare, perchè si supponeva che le onde si comportassero esattamente come le onde luminose. Ora voi sapete quel che avviene colla luce: i suoi raggi si propagano in linea retta

e quando c'entra di mezzo la curvatura della terra, la luce non arriva più!

Con i nostri fari arriviamo alla distanza di 20, di 30 chilometri; e se volete un faro di 40 chilometri, bisogna già erigere una torre molto alta, per vincere così la rotondità della terra.

Era dunque una opinione molto generale, questa, che non si potesse andare molto al di là di questa distanza massima dei fari. Però Marconi, continuando a sperimentare, specialmente con navi in movimento, si accorse presto che tali limiti non esistevano.

A poco, a poco arrivò a 50, a 60, a 100 chilometri, e questo primo gruppo di fatti si riassume nelle memorabili esperienze che egli due anni addietro ha eseguito in Inghilterra, dal Capo Lizard in Cornovaglia all'isola di Wight, alla distanza di 300 chilometri. Ora a 300 chilometri la curvatura della terra si fa già fortemente sentire. Se egli con le sue antenne avesse voluto ottenere questo effetto, che da una estremità all'altra si potessero vedere le punte, avrebbe dovuto dar loro un'altezza di quasi 2 chilometri, cosa già impossibile, quando si pensi che la torre Eiffel, che è un ardimento di costruzione meccanica, non è alta che 300 metri. Vedete adunque che sarebbe stato impossibile arrivare a 2 chilometri. Questo fu il primo, vero, grande successo da lui ottenuto, ed in seguito a questo egli volle subito tentare di andare addirittura dall'Inghilterra all'America, vale a dire alla distanza di 3 o 4 mila chilometri. Una nave partì dalla stazione di Poldhu nella Cornovaglia per recarsi in America, e durante il tragitto essa era in continua comunicazione con la stazione di Poldhu; ma appena giunse in Terranova, avvenne una protesta per parte della Società dei cavi sottomarini, la quale vantava un diritto esclusivo su quella zona di mare e perciò le esperienze furono sospese. Però più tardi Marconi trovò nel Governo canadese un forte appoggio, ed ottenne il permesso di impiantare una stazione a poca distanza dalla Terranova, nella Nuova Scozia, e di là poté mandare alla stazione di Poldhu, e da quella stazione fino a destinazione, i famosi telegrammi al Re d'Inghilterra e al nostro Re, che segnavano il congiungimento felicemente ottenuto fra l'Europa e l'America settentrionale per mezzo della telegrafia senza filo.

Ecco dunque, o signori, il secondo grande successo da lui ottenuto. Ma in pari tempo egli

fece ancora una lunga serie di altre esperienze, che meritano di essere citate, perchè rappresentano altrettanti progressi fatti dalla radiotelegrafia.

Quando il nostro Re si portò a Pietroburgo a visitare lo Czar, una nave italiana, la *Carlo Alberto*, partiva dall'Inghilterra per recarsi a Cronstadt a salutare i Sovrani. Questa nave era stata messa a disposizione del Marconi dal ministro della marina; e a bordo della nave si trovavano Marconi e i suoi apparecchi. Durante tutto il tragitto fino al suo arrivo a Cronstadt, egli si trovò continuamente in comunicazione con la stazione di Poldhu. Ora se voi gettate uno sguardo sopra la carta geografica, vedrete che un raggio, per arrivare dalla Cornovaglia fino a Cronstadt, vicino a Pietroburgo, ha dovuto attraversare una parte dell'Inghilterra meridionale, una parte della Danimarca, e una parte della Svezia meridionale prima di arrivarvi. Ora tutti questi paesi sono coperti di fili telegrafici e telefonici e noi sappiamo, e lo sapevamo da moltissimo tempo, che i fili metallici tesi sviano le onde hertziane. Noi ci serviamo nei nostri laboratori di questa proprietà che hanno i fili metallici, ciò non ostante le esperienze riuscirono; il che vuol dire che questi sviamenti avvengono per le piccole onde dei nostri laboratori, ma non hanno più grande importanza quando si tratta d'onde della lunghezza di 50 o 100 metri.

Ecco dunque un nuovo progresso da lui realizzato.

Poi la *Carlo Alberto* tornò da Cronstadt se ne venne alla Spezia e durante tutto questo lungo tragitto continuò sempre ad essere in comunicazione con la stazione di Poldhu. Qui nel Mediterraneo poté così corrispondere con quella stazione e se guardate sulla carta, vedrete che, secondo la diversa posizione che la nave aveva, il raggio doveva traversare tutta la Francia, i Pirenei, le Cevenne o le Alpi Marittime, per arrivare a Poldhu. Tutto ciò dimostra, che anche le alte montagne, come i fili telegrafici, non sono un ostacolo insuperabile alle onde elettriche, quando hanno una lunghezza considerevole.

Ebbene, o signori, queste sono delle grandi scoperte, che non valgono soltanto per il caso speciale di un telegrafo senza filo, ma che rimangono scolpite nella scienza, a cui il nome di Marconi rimarrà legato per sempre.

Ecco dunque, signori, i fatti importanti a cui è arrivato.

Ora egli, d'accordo con l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, vi propone un nuovo passo arditto. Si tratta di collegare l'Italia, con l'America meridionale e di preferenza con l'Argentina.

Se esaminate di nuovo la carta, vedrete che queste onde, per arrivare all'Argentina, devono percorrere, non solamente un arco di cerchio enorme, ma nello stesso tempo devono vincere la distanza di 12 mila chilometri.

Se si consideri, che tutta la circonferenza della terra è di 40 mila chilometri, si vede che è quasi un terzo della circonferenza terrestre che si tratta di percorrere.

Ora prima che io risponda al quesito, che l'onorevole Mariotti mi ha mosso, vediamo un po' quali siano le obiezioni che si sono fatte all'opera di Marconi.

Io non ho bisogno di dirvi, signori, che l'opera marconiana ha dei grandi entusiasti, dei grandi ammiratori, ma anche molti avversari. Sono avversari che vorrebbero fermarlo per fermarlo, o che vorrebbero fermarlo per raggiungerlo, o infine che fanno la critica per la critica.

Ora dagli avversari bisogna cercare d'imparare, e quindi vediamo, quali siano le obiezioni principali che si fanno all'opera sua.

Quando il Marconi cominciò con le sue prime esperienze, tutto il favore era per lui. Era una cosa nuova che colpiva, interessante a vedersi e a pensarsi; ma soprattutto il favore gli veniva anche dal fatto che tutti, o molti, credevano che al di là dei 30 o 40 km. non si potesse andare.

Dunque si trattava di un servizio paragonabile a quello dei nostri fari, o se volete, dei nostri semafori. E allora, che si faccia questo servizio colla luce o che lo si faccia colla elettricità senza filo, era presso a poco lo stesso.

Ma quando Marconi ebbe l'ardita idea di voler congiungere l'Inghilterra con l'America, appena arrivato in America, il giorno stesso in cui mise il suo piede in Terranova, gli venne una protesta per parte della Società dei cavi sottomarini; e questa protesta ha avuto un grande effetto, perchè ritardò le sue indagini per moltissimo tempo. Allora si sprigionò subito dopo, soprattutto in Inghilterra, e dall'Inghilterra venne fino a noi, tutta una serie di critiche di questo suo tentativo.

Cominciarono a dire, che era tutta una illusione, poichè Marconi aveva affermato d'aver sentito i segnali (allora li sentiva per mezzo del suo

detector) ma che era una affermazione senza ulteriore prova: cominciarono a dire che non era possibile che potesse avvenire ciò. Un altro sentenziò, ch'egli aveva avuto il torto di scegliere la lettera S per farsela mandare come segnale, poichè questa lettera nel linguaggio di Morse è composta di tre punti, ed egli sentiva nell'orecchio tre tic, che potevano essere provocati da perturbazioni atmosferiche. Un terzo sentenziò, che se invece di prendere la lettera S avesse presa la lettera V, la quale oltre ai tre punti ha anche una linea, avrebbe potuto essere più sicuro; e così di seguito: tutta una serie di critiche che proprio, vi assicuro, mi fecero l'impressione di una cosa puerile; poichè a questa esperienza nessuno aveva assistito e lui stesso non l'aveva neppure descritta. Come volete mettervi a criticare una cosa quando, non si può avere nemmeno una descrizione di essa? Era una prova, dirò così, dell'antipatia che andava crescendo contro l'opera marconiana, antipatia che veniva dall'interesse leso o almeno dal timore di questo interesse leso. Ebbene, signori, se devo dirvi la verità, io questa grande paura, che hanno le Società dei cavi sottomarini della nuova telegrafia, io non la capisco e credo che sia proprio esageratissima. Vedete, tutte le volte che si tratta di una cosa nuova, si capisce che quelli, che hanno degli interessi nella cosa vecchia, debbano allarmarsi. Se io fossi azionista, come lo dissi già in altra occasione, forse ragionerei anche io a quel modo; ma siccome le delizie del dividendo non le conosco, (*Ilarità*) ringrazio il cielo di avere conservato la mia serenità di giudizio e di poter giudicare dall'alto su questa questione. Ora io dico: se si trattasse d'impiantare, in rivalità alle Società dei cavi sottomarini, altri cavi sottomarini, per fare loro direttamente la concorrenza, per obbligarli forse ad abbassare i prezzi e via dicendo, capirei questi timori delle Società; perchè allora esse direbbero, che i bisogni non sono nè aumentati nè mutati, e che, dal momento che dovessero dividere quella torta in due parti, anzi che tenerla per sè, è evidente che a ciascuna verrebbe meno. È vero, che ogni nuovo impianto porta con sè un aumento di clientela; ma quando si tratta di un impianto fatto esattamente sulla stessa base, con le stesse norme, con gli stessi concetti, l'aumento di clientela può rimanere piccolo o almeno si può dubitare di ciò.

Ma la cosa cambia di aspetto, quando si tratti di un impianto nuovo, con dei concetti nuovi e

con dei bisogni nuovi. Il grande valore della telegrafia senza filo non consiste nel volere fare la concorrenza ai cavi sottomarini, consiste soprattutto nel poter fare dei servizi, che coi metodi fino a qui conosciuti non riescono possibili; ed è in ciò che sta la forza della invenzione di Marconi; ed è questa la ragione della enorme simpatia, colla quale la grande maggioranza del pubblico l'ha accolta. Prendiamo alcuni esempi. Una nave si trova in mezzo al mare, nell'Atlantico; non si hanno notizie di lei, si teme sia perita: ebbene, col telegrafo senza filo possiamo domandare alla nave stessa dove sia. La domanda che va in tutte le direzioni, deve raggiungere la nave; e se essa è in buone condizioni, potrà rispondere e dire dove si trovi ed in quali condizioni di trovi.

Tutto ciò con la telegrafia ordinaria non si può fare. Adesso avrete potuto leggere sui giornali, che il Marconi ha ottenuto la licenza di poter impiantare, a bordo delle navi e colle coste d'Inghilterra, un servizio di messaggi. Tutti i battelli che partono dall'Europa per andarsene in America e che impiegano 7, 8, 15, 30 giorni secondo la linea che percorrono, rimangono tutto quel tempo senza notizie. Or bene, egli vuole organizzare una specie di giornale di bordo, dove ogni giorno arriveranno delle notizie dalla Europa, che saranno poi stampate in un bollettino, come sono i telegrammi dell'agenzia Stefani presso di noi. Questo è un servizio, che nessun altro telegrafo del mondo può fare, e quindi si tratta di colmare una grande lacuna e non di mettersi a fare l'antagonismo con le altre linee. Se si esaminano caso per caso tutti i punti più importanti si arriva a questa conclusione, che la più gran parte dei servizi, che la telegrafia senza filo è chiamata a prestare, non ha niente a che fare coi servizi esistenti; e quindi non sono società che si sovrappongono l'una sull'altra, perchè l'una schiacci l'altra, ma sono società che si mettono una accanto all'altra, e dove l'una serve a colmare i vuoti dell'altra. Qualche cosa di simile noi lo abbiamo visto anche, per esempio, per i telefoni. Quando è venuto fuori il telefono, tutti cominciarono a dire: il telefono ucciderà il telegrafo; perchè il grande vantaggio, che si ha, di poter parlare di viva voce, di comunicare cogli amici lontani, ecc., vale molto di più che non un freddo telegramma dato col mezzo della telegrafia ordinaria. Ebbene, di tutto ciò non c'è stato niente; la telegrafia ha continuato nel suo sviluppo e il

telefono ha colmato tutte quelle lacune, a cui la telegrafia non è in grado di provvedere. Ecco dove sta la questione. Qualche cosa di simile l'abbiamo visto anche per la illuminazione elettrica. Voi rammentate probabilmente che, quando Edison per la prima volta aveva mandato fuori un grande programma, dove annunciava che egli aveva risolto il problema, così detto, della suddivisione della luce, creando le lampadine a incandescenza che ora si adoprano, ci fu un panico in tutte le borse del mondo. Le azioni delle Società del gas scesero a rompicollo, e ci furono in pochi giorni delle perdite di 100 o 200 lire per azione. Io mi rammento che allora il senatore Allievi, nostro compianto collega, venne da me a domandarmi, se io credeva veramente che la luce elettrica aveva già ucciso il gas. Io mi misi a ridere e gli dissi, che la luce elettrica era appena nel nascere, e non aveva ancora fatto niente; e che quando si tratti di una grande industria, fondata sopra larga scala, ci vuol altro per distruggerla. Essa rassomiglia ad una piramide a larga base, che per scalarla e per rovesciarla troppo ce ne vuole. Finchè si tratti di un obelisco, per così dire, con un pugno lo si può abbattere; ma una piramide a larga base, prima che voi la possiate scalare e rovesciare, dovete ricorrere a forze potenti; e poi, quando l'avete scalzata, essa finisce per trovare una nuova base e continua ancora sempre ad essere stabile più che mai. Ecco quello ch'io dissi allora, e voi vedete bene che le cose sono avvenute così.

Io domando: dove mai le Società di gas si trovano in cattive condizioni? Stanno tutte meglio di prima non ostante la luce elettrica, non ostante tutti i progressi che questa dimostra continuamente.

Da tutto ciò concludo, che non so comprendere tutta quella grande paura e quindi la grande ostilità che le Società dei cavi sottomarini fanno alla nuova radiotelegrafia. Proprio è il caso di non occuparsene.

E vedo, con gran piacere, che anche in Inghilterra, questo modo di vedere, a poco a poco, va prendendo base.

In un articolo di giornale si diceva: che ragione c'è di voler impedire a Marconi di provare il suo servizio? Se è proprio così cattivo come tanti dicono, non reggerà neanche sei mesi avanti alla concorrenza. E questa è la verità vera: lasciatelo adunque provare e vedremo cosa ne accadrà.

Io credo quindi, che anche quella ostilità che il *Post Office* inglese ha mostrato verso l'opera marconiana, stia per cessare; e ciò per varie ragioni, e soprattutto per la nomina di una Commissione di inchiesta, nella quale è interessato non solo il *Post Office*, ma anche tutti gli altri Ministeri, che vi si trovano rappresentati. Io credo che questi studi dureranno un po' a lungo; ma ritengo che con essi l'ostilità contro l'opera marconiana cesserà.

Ed ora ad un'altra obiezione vorrei rispondere. Molti hanno incominciato a dire: che bisogno c'è di andare tanto in là? Noi possiamo fare una serie di piccoli impianti, come per esempio questo nostro della Maddalena e del monte Mario, impianti di 200 o 300 chilom. di distanza, che possono render grandissimi servizi. Perché volete andar tanto in là? La ragione è semplice. La vera ragione di essere del sistema marconiano è nel mare. Bisogna che le navi, finchè navigano, siano in rapporto con la terra; questo sarà sempre il principale vantaggio che esso ci recherà. Ora finchè si trattasse del nostro Mediterraneo, con piccoli impianti si potrebbe provvedere; ma quando andate nell'oceano Atlantico, bisogna che le onde possano arrivare a quella grande distanza. È una necessità assoluta delle cose. Ma questo non vuol dire, che perciò si verranno a soppiantare i cavi sottomarini. Essi continueranno, e per lunghissimo tempo, a funzionare; solo oltre ad essi vi sarà ancora tutto un gruppo di servizi nuovi, ai quali i cavi non sono minimamente in grado di provvedere.

Un'ultima questione, o signori, che è stata sollevata, e che è per avventura la più importante di tutte: quella che riguarda la così detta sintonia, o come si esprime generalmente, il segreto telegrafico. Intendiamoci: qui ci sono due questioni, diverse che non si devono confondere. Il segreto in telegrafia non esiste. Vi pare questo un segreto, se per mandare un telegramma, poniamo, a Parigi, quando si va all'ufficio telegrafico, il primo che ve lo legge, è l'impiegato telegrafico. Se c'è una frase che possa dare a pensare al Governo, questo telegramma prima di essere spedito se ne va al Ministero dell'interno. Il ministro dell'interno ha troppo da fare per occuparsi di queste piccole cose, ma i suoi impiegati del gabinetto sono fatti a posta per questo, e quindi io domando che cosa diventa il vostro segreto? La stessa sorte accadrà al telegramma,

se per caso, arrivato a Parigi, ha la disgrazia di urtare i nervi di qualcuno. Vedete che un vero segreto telegrafico non esiste. C'è quel proverbio antico arabo che dice: Quando una cosa è saputa da due non è più segreta.

Il rimedio che si ha contro questo stato di cose, sta nel dispaccio cifrato, con la speranza che nessuno sia buono di decifrarlo, cosa che accade benissimo, ed abbiamo molte esperienze a questo riguardo. Ma la questione non riguarda in modo speciale la telegrafia senza filo; c'è però un'altra questione che riguarda la telegrafia senza filo, ed è questa: quando si spedisce un telegramma, il segnale, diciamo così, se ne va in tutte le direzioni, tutti gli apparecchi che si trovano in giro sono in grado di riceverlo. La stessa cosa accade della luce. Se adesso per esempio ci calano giù una lampada per darci un segnale, la vediamo tutti in qualunque parte della sala ci troviamo.

Da ciò nacque il grande problema della così detta sintonia e la necessità di trovare un modo di sintonizzare due apparecchi per cui possano corrispondere fra di loro, senza che perciò tutti gli altri se ne accorgano e ne possano essere disturbati. Ecco in che consiste il vero problema della sintonia. Per fare comprendere in che cosa consiste la soluzione di questo problema, dirò che nei nostri laboratori facciamo esperienze, per dare esempi di sintonia; ma gli apparecchi non sono ancora entrati negli usi del Senato, altrimenti avrei potuto portarli qui. Per dimostrare praticamente in che cosa consista il problema, posso però citare un esempio, che tutti comprenderete senza essere specialisti.

I nostri occhi ci permettono di vedere la luce bianca e la luce colorata di qualunque colore essa sia, ed è un grande vantaggio per noi; ma supponete che avessimo gli occhi fatti diversamente, supponete che uno avesse l'occhio per vedere il solo colore rosso, un secondo per il giallo, un terzo per il verde ed un quarto per l'azzurro. Calando in mezzo a questi individui una lampada e volendo con essa fare dei segnali, spegnendola ed accendendola in modo convenzionale, se io ho interesse di dare il segnale a colui che ha la vista per il colore rosso, avrò un mezzo semplicissimo: circonda questa lampada con un globo rosso che darà raggi rossi, ed i segnali saranno veduti da colui che ha l'occhio suscettibile al rosso; e tutti gli altri che hanno l'occhio per il giallo, per il verde e per l'azzurro non vedranno niente

Così adunque posso mettermi in comunicazione con persone determinate, o se volete con stazioni determinate. Se invece voglio dare questo segnale a tutti, cosa farò? Invece di adoperare un globo rosso, giallo o verde, adopererò un globo bianco, perchè il bianco contiene il rosso, il giallo, il verde e l'azzurro, e quindi tutti vedranno questo segnale bianco; l'uno lo vedrà rosso, l'altro lo vedrà in giallo, il terzo in verde, ma tutti lo vedranno e quindi vi è la possibilità di comunicare con tutti.

Ebbene questo problema della sintonia ha preoccupato le menti di tutti coloro, che s'interessano alla radiotelegrafia, già da parecchi anni, e vi è stata una grande discussione per sapere a chi spetti la priorità dell'invenzione.

Pare ormai dimostrato che il professore Braun di Strasburgo, e Marconi subito dopo, hanno trovato una soluzione non identica e l'hanno trovata in modo indipendente l'uno dall'altro. Però delle esperienze del Marconi noi ne abbiamo delle descrizioni molto particolareggiate. Esse furono fatte al Capo Lizard in Cornovaglia, appunto fra questo Capo e l'isola di Wight. In queste esperienze fu risolto il problema. Egli aveva sulla linea sua due, tre, quattro stazioni diverse; poteva comunicare con l'ultima e quella comprendeva, mentre tutte le altre stazioni intermedie non ricevevano niente, dunque era una vera sintonia che otteneva. Poi egli attaccò alle antenne due apparecchi di sintonizzazione diversa, come sarebbe a dire, per il colore giallo e per il colore verde e all'altra stazione pure alla medesima antenna due apparecchi per il colore giallo e per il colore verde. Servendosi dell'apparecchio giallo, si mandava l'avviso all'altra antenna che lo trasmetteva solo all'apparecchio giallo, e servendosi del segnale per il verde l'antenna metteva in comunicazione solo il verde. Questa è proprio una soluzione soddisfacente di sintonia, ma si può dire che queste esperienze furono fatte relativamente a distanze piccole. Adesso andiamo a migliaia di chilometri e si può domandare, se questa sintonia si potrà ottenere anche per le grandi distanze.

Io esprimo solo una mia convinzione, perchè non ho nessuna notizia diretta su di ciò; ma sono convinto che Marconi deve aver fatto esperienze tra l'Europa e l'America prima di essersi lanciato nei telegrammi ufficiali.

Però non deve fare meraviglia, se egli di tutto ciò non ha parlato.

Si tratta della grande differenza, che passa tra le ricerche di scienza pura e le ricerche di scienza applicata. Nelle ricerche di scienza pura, appena fatta una scoperta, la si fa conoscere con tutti i particolari possibili e al più presto possibile, per avere la priorità della scoperta; mentre per le ricerche d'indole pratica si tiene nascosto il più che si può la scoperta, perchè ci sono altri interessati a copiarla.

Mi direte che, quando si è preso un brevetto, si è assicurati. Ma ciò, fino a un certo punto, è vero, ma solo fino a un certo punto; perchè, provatevi ad andare davanti ad un Tribunale per giudicare, se un brevetto è rubato o no.

Io, come perito, vi dichiaro che potrei sostenere questa tesi: che in fatto di novità di elettricità tutto viene da Volta, che è stato il solo che avrebbe avuto il diritto di prendere il brevetto. Tutto il resto è una conseguenza della sua scoperta.

D'altra parte si può sostenere con la stessa probabilità di riuscita, che basta cambiare pochi fili in un congegno del resto identico, per dire subito: vedete, con questi fili si è cambiato il concetto dell'istrumento e il mio è un istrumento nuovo. Il vostro brevetto in questo modo se ne va.

Quindi il modo migliore per conservare i brevetti, è sempre ancora di farli conoscere il più tardi possibile e il meno possibile.

Ecco dunque signori, come sta la questione.

Devo però, per completare questo quadro che cerco di darvi dello stato attuale della questione, dirvi che vi è un punto, sul quale ancora rimangono dei dubbi e veri dubbi.

Questi non concernono le grandi distanze, perchè, per queste, sono convinto che la sintonizzazione si può ottenere.

Il dubbio rimane piuttosto per le piccole distanze. Io vi citerò un'esperienza fatta nel mio Istituto. Quindici giorni addietro, uno dei miei assistenti, il dottor Maiorana, piantò un'antenna e vi aggiunse il solito apparecchio da lui costruito con gran cura; e tutte le volte che dalla stazione radiotelegrafica di monte Mario si mandava un telegramma all'isola di Caprera, questo telegramma si riceveva anche da noi; per cui per noi il segreto non esisteva.

Però quando l'isola di Caprera mandava la sua risposta, questa non arrivava fino a noi. A grande distanza la sintonia esiste; ma per piccole distanze, per ora, la sintonizzazione può non esistere

Perchè questa differenza? Ve la posso anche dire, perchè fin là siamo arrivati a saperlo. Ritorniamo al nostro esempio di prima, che vi ho citato per la sintonizzazione delle lampade. Supponiamo ancora i nostri occhi fatti per il rosso, per il giallo, per il verde, per l'azzurro; quando voglio colla lampada segnare rosso, v'ho detto che si mette un vetro rosso intorno; diversamente o giallo, o azzurro. Ora l'esperienza dimostra che i vetri colorati non lasciano passare un colore solo, ma parecchi. Per esempio, specialmente il colore azzurro lascia passare un po di rosso, un po di giallo, e soprattutto un po di verde; voi vedete che, se stiamo a piccola distanza da questa lampada, più o meno tutti la dobbiamo vedere. Per fortuna però questi colori, chiamiamoli secondari, sono molto deboli, sono rappresentati nell'elettricità da onde più piccole e non vanno molto lontano; ad una certa distanza non sono più sensibili e allora veramente incomincia la vera sintonia, ma per distanze piccole questa sintonia forse non esiste. Voglio sperare che Marconi, il quale ha vero genio inventivo, riesca a risolvere anche questa questione. Ma se anche non la risolvesse, vi è già una soluzione preveduta fin d'ora dal Governo Francese. La soluzione sta in questo, che se l'esperienza coll'antenna, che ho fatto al mio Istituto, mi fossi permesso di farla in Francia, ci sarebbe stata subito un'osservazione molto severa da parte del Governo francese; e siccome in questo ci entra anche l'interesse del fisco, vi sarebbe stata una multa e forse una multa grave; perchè il Governo francese ha già dichiarato che appartiene a lui la telegrafia senza filo e che nessun altro, se non è autorizzato dal Governo, può farla; quindi non è permesso di elevare delle aste e andare a carpire dei telegrammi. Ma io credo e spero che non sarà necessario di arrivare a questa *extrema ratio*, e che sarà possibile di trovare una soluzione per la sintonizzazione a piccole distanze; forse si sarà obbligati a prendere delle disposizioni, che intorno ad una grande stazione fino ad una certa distanza, altre aste non vengano adoperate; e una soluzione anche migliore consisterà nel collocare le grandi stazioni fuori di città, dove già per tante e tante ragioni conviene di farlo; perchè la sorveglianza è molto più facile. Voi vedete, o signori, da tutto questo insieme di cose da me esposto, che al giorno d'oggi la questione della radiotelegrafia ha fatto dei progressi enormi e si trova in uno stato, dirò così, di grande maturità.

Ora, si domanda a noi, che vogliamo fare il passo ardito di andare a dodici mila chilometri di distanza fino all'Argentina; credete voi che riuscirà tale esperienza? Se io devo dire la mia propria opinione, non esito un istante a rispondere che riuscirà; perchè del resto, tutto il terreno è già scientificamente preparato. L'influenza della curvatura della terra è già dimostrato che non esiste; l'influenza dei fili telegrafici è già dimostrato che non è un ostacolo; le alte montagne anch'esse non hanno grande importanza. Noi, per arrivare all'Argentina, dovremmo attraversare il vecchio Atlante, ma tutto questo non ispaventa niente e sono sicuro che la cosa riuscirà.

Può darsi che i primi apparecchi, che si collocheranno, non saranno sufficientemente forti; potrà darsi che si dovrà rinforzare gli apparecchi per ciò che riguarda le antenne e anche per ciò che riguarda le scintille; può darsi benissimo che si incontreranno delle difficoltà pratiche di questo genere; ma io sono sicuro, per parte mia, che l'esperienza riuscirà e se sono riuscito a trasferire anche nell'animo vostro questa quasi sicurezza, io sarò bene lieto della mia esposizione che mi sono permesso di fare.

Però non vorrei terminare questo mio discorso, senza toccare ancora un punto che mi interessa moltissimo.

L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, nella sua relazione all'altro ramo del Parlamento, ha espresso il suo dispiacere, che le prime esperienze del Marconi si siano fatte fuori d'Italia. Ora io capisco questo suo patriottico sentimento e lo divido anche fino ad un certo punto; ma noi altri uomini di scienza siamo abituati a considerare tutta la terra, o se volete, almeno tutta la riunione delle nazioni civili, come un paese solo.... Che si faccia un'esperienza qua o là, pur che l'esperienza sia fatta e pur che il nome di un nostro connazionale vi sia riunito, per noi è lo stesso.

Vedete, il Marconi avrebbe potuto anche ottenere in Italia un certo appoggio fin da principio; ma, egli per potere fare le sue esperienze, ha avuto bisogno di una società per azioni, la quale ha fatto delle cose veramente straordinarie; perchè ha formato un grosso capitale, di molti milioni, ed ha dato al Marconi, per così dire, pieni poteri per fare le sue esperienze. Si sono spesi parecchi milioni nelle esperienze del Marconi, prima che egli sia giunto al punto in cui ora si trova.

Ora, io non conosco che due nazioni, che sieno capaci di ciò, e queste sono l'Inghilterra e l'America. Il capitale francese è estremamente guardingo; il tedesco è ancora di troppo recente data e si dibatte nei se, nei ma e nei forse. Non vi sono che due nazioni, che siano capaci di fare questo; io l'ho sempre detto e sempre proclamato: cioè l'Inghilterra e l'America. Ora a me non dispiace niente affatto di vedere che l'Italia, oltre all'esportazione di braccia, faccia anche delle esportazioni d'ingegno. Io credo che è un modo molto più sicuro di affermare la sua grande importanza, anzichè quello di rimanere rinchiusi fra di noi e di fare dei piccoli tentativi i quali, più o meno, non approdano per mancanza di mezzi sufficienti; salvo poi a gridare contro gli altri e a dire: vedete noialtri avevamo fatto tutto questo, ma voi ce l'avete portato via.

Io credo che è molto meglio così, che sia riuscita questa grande esperienza. Ma è precisamente per ciò, che io approvo molto il concetto del nostro onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, di avere approfittato dell'occasione; perchè anche l'Italia riprenda la via dei grandi esperimenti; e questo qui è certamente uno di quelli, che segneranno una traccia indelebile nella storia della radiotelegrafia.

Quanto poi, come vi ho detto, alla probabilità del successo, io ne sono, per parte mia, quasi sicuro. Ed ora sono finalmente in grado di rispondere alla domanda, che mi ha fatto l'onorevole mio amico Mariotti dicendo, che, naturalmente, se riesce, questa non sarà mica soltanto un esperimento da gabinetto. Una volta che noi abbiamo l'impianto, non v'è nessuna ragione al mondo per non servirsene anche per un servizio governativo e industriale; sarà un servizio industriale più o meno limitato o più o meno largo, questo lo deciderà l'esperienza stessa. Ma è certo che si tratta, non solamente di un'esperienza di gabinetto fatta in grande, ma si tratta veramente di un impianto industriale che vogliamo fare.

Queste, o signori, sono le osservazioni che ho creduto di esporvi. Io spero, per queste ragioni, che voi darete il voto favorevole a questo disegno di legge, non solo perchè si tratta di tenere alto il decoro dell'Italia, ma anche perchè si tratta veramente di fare una cosa importante. E quando si pensa che per tutto questo, ci si chiede una somma che non servirebbe neanche a costruire un chilometro di ferrovia in montagna, mi pare che

questo tentativo si possa farlo e che meriti di essere fatto (*Vive approvazioni*). Diciamo di più, ancora, che noialtri tutti non facciamo altro, che seguire l'esempio che ci fu dato dall'alto. L'amato nostro Re, alla cui larga e soda cultura non poteva sfuggire l'importanza del tentativo marconiano, ha dato il primo esempio nell'incoraggiare il nostro giovane inventore; nell'istesso tempo il Ministero della marina lo ha seguito in modo brillante. Certamente quando si potrà fare la storia completa dell'opera marconiana, si vedrà che la « Carlo Alberto » ha fornito un appoggio enorme a molte ricerche, e il nome della nostra nave ormai appartiene alla storia; perchè non vi ha dubbio, che essa assieme ai suoi bravi ufficiali di marina vi ha preso una parte brillante.

Noi, col nostro voto, non facciamo che appoggiare la nuova proposta, che ci viene da questo Governo, cioè di fare una esperienza grandiosa. Auguriamoci che l'effetto teorico e pratico sia così grande, come io mi immagino che dovrà essere, e come son quasi sicuro che lo sarà. (*Vivissime approvazioni - Applausi prolungati*).

Presidente. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle poste e dei telegrafi.

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. Risponderò brevissimamente alle domande rivoltemi dagli onorevoli senatori Mariotti e Del Zio ed a qualche osservazione fatta dal senatore Blaserna, il dotto relatore di questo progetto di legge.

L'onorevole Mariotti rivolgeva veramente la sua domanda principale al relatore, ma debbo rispondergli anch'io. È di sicuro successo, chiedeva l'onorevole Mariotti, od è soltanto un grande e ardimentoso esperimento quello che ci viene proposto? Per la parte scientifica ha già dato il suo chiaro parere il senatore Blaserna; per mio conto non posso tacere che, se si trattasse soltanto di un grande e ardimentoso esperimento, non io mi troverei qui a sostenere questo progetto di legge, perchè non è compito del ministro delle poste e dei telegrafi di istituire esperimenti scientifici, chè ciò entra nella competenza del mio egregio collega dell'istruzione pubblica.

Io propongo al Senato questo progetto di legge nella piena convinzione di aprire un nuovo servizio di Stato a scopo esclusivamente commerciale in armonia con l'indole affatto tecnica ed amministrativa del mio Ministero. Perchè, è bene lo si sappia, non fu Guglielmo Marconi

che venne a cercare il Governo italiano; ed è ben lontana da lui l'idea di far di questo progetto di legge una qualsiasi speculazione.

L'iniziativa è invece partita completamente dal Governo; fui io a cercare Guglielmo Marconi; fui io a fargli la proposta e fu per alto sentimento d'italianità che egli accettò, e non a scopo di speculazione o di lucro. Sol che si rifletta alla tenuità della somma impostata per la spesa, ed all'irrisorio compenso che ne verrebbe all'inventore, si può andar sicuri che per tanto poco non si gabba nè la scienza nè il mondo. E se Guglielmo Marconi ha accettato l'ardua prova, si è perchè quel giovine ha alta la coscienza di sè, e vigorosa la fede nella sua scoperta, ch'egli pone a servizio del suo, del nostro Paese. Si è aperto adito ai dubbi e di questi dubbi che io ho letti anche espressi in recenti pubblicazioni di alti intelletti italiani, con voce benevola si è fatto eco qui in Senato l'onorevole senatore Mariotti prima, e l'onorevole Del Zio poi; ma a questi due miei dottissimi, non potrei dire contraddittori, ma io domando: Quale scoperta scientifica non è stata circondata da dubbi?

E qui voglio ricordare con sentimento di vera riconoscenza e affetto, gli onorevoli senatori Cannizzaro, Colombo e Blaserna, illustrazioni della scienza, che nel nome di essa si uniscono nella loro sapiente maturità a salutare il genio che sorge, e che già tanta gloria ha raccolto, di Guglielmo Marconi. Essi non lo ostacolano, ma ripetono qui in Senato l'espressione della loro fiducia e tengono alzate le mani sopra il capo di lui che procede sulla luminosa via dell'avvenire, come le teneva Mosè sopra il popolo di Israello, quando avanzava verso la Terra promessa. (*Approvazioni*).

Mi sia lecito ricordare al Senato come la nostra Italia abbia dato per la prima, e sola, ospitalità o conforto a quel Gaulard, che fu tanto caro a Galileo Ferraris; a quello la cui invenzione del trasformatore ha reso possibili i giganteschi progressi della distribuzione dell'energia a distanza. E ricordo ancora con animo commosso le parole del grande Poincaré, che commemorandone la morte all'Istituto di Francia, davanti all'uditorio muto e addolorato, pronunziava alte parole di affetto e di riconoscenza all'Italia madre protettrice del genio a qualsiasi nazione appartenga. (*Benissimo, bravo*).

L'onorevole Mariotti ha dissertato sulla letteratura elettrica. Io conosceva già l'opuscolo « *Sulle*

tasse dell'alfabeto » che ebbi dalla sua cortesia, poichè gli scritti di lui non v'ha chi volentieri non legga.

E vorrei che l'onorevole Mariotti fosse buon profeta, prevedendo il giorno in cui la gioventù che sorge sia nello scrivere più laconica, ma lo prego di osservare che nella telegrafia non vi sono solo i conflitti fra l'aritmetica e la retorica; ve ne sono anche fra l'aritmetica e la lingua; perchè quei *verrotti*, *abbraccierotti*, ecc. ecc., sono forme poco belle; e quindi sono perfettamente d'accordo con lui nel far voti che il mio collega dell'istruzione pubblica ottenga che nelle scuole s'insegni una forma migliore e tacitiana: se non degna del Davanzati, almeno, come la sua, breve, e pura sempre nella compilazione dei telegrammi. È vero che ciò non piacerà molto al mio caro collega del tesoro, perchè egli nella brevità intravede una nociva ripercussione sugli introiti dell'erario. (*Parità*).

Comunque, io posso dire all'onorevole Mariotti che la differenza notevole fra i 93 milioni di telegrammi spediti dall'Inghilterra ed i 16 milioni spediti dall'Italia, non proviene soltanto da questioni di cultura, ma e più sicuramente dal minor costo del telegramma in Inghilterra, il quale perciò è molto più accessibile alle piccole borse di quello che non sia il telegramma italiano.

D'altronde il telegrafo è improduttivo in ogni parte del mondo, e l'Inghilterra vi rimette quindi per questo servizio maggiormente dell'Italia, dove per ogni telegramma lo Stato spende 7 centesimi più di quel che riscuote, ciò che però non mi toglie l'obbligo di studiare i mezzi per mettere il servizio telegrafico sempre più alla portata delle classi meno fortunate.

Sto appunto studiando e, se non mi verrà meno il consenso del collega del tesoro, spero di istituire fra breve la *cartolina telegrafica*, una specie di telegramma differito di non più di dieci parole, alla tasa di 50 centesimi, da trasmettersi durante il giorno, quando le linee sono libere, od altrimenti di notte, per essere recapitato entro le 24 ore al più tardi, con la prima distribuzione postale. Con ciò io credo di avvicinare la telegrafia alle popolazioni e contribuire alla formazione dello stile breve, giacchè la cartolina ancor più del telegramma costringe ad un meditato studio delle parole nella minima misura che occorre ad esprimere i concetti; e mi auguro uno stile telegrafico tale che non sia offesa la grammatica, sia

rispettata la rettorica ed insieme, se è possibile, sia protetta la solidità dell'erario dello Stato.

L'onorevole Mariotti ha parlato della celerità delle notizie, e l'onorevole Blaserna ha discorso del giornale che oggi si stamperebbe sulle navi che attraversano l'oceano, come di una ipotesi.

Trattasi di meglio che d'una ipotesi. Io ho qui sotto gli occhi un numero di giornale, nel quale si accenna, che già a bordo di alcune navi vi è oggi il "Bollettino Cunard", il quale riporta tutte le notizie di quel che accade sopra la terra. Tale "Bollettino", che prima era di quattro pagine, ha trovato tanta fortuna che attualmente è già arrivato ad otto ed anche queste oggi paiono insufficienti. Questo giornale che si stampa a bordo quotidianamente pubblica i telegrammi, che il piroscalo in rotta riceve in qualunque punto dell'Atlantico dalle stazioni radiotelegrafiche Marconi, ed i passeggeri conoscono così quelle notizie che non potrebbero leggere se non all'arrivo, e, come è facile immaginare, il successo è stato enorme.

Vede l'onorevole Mariotti che siamo ben lontani dai tempi in cui la notizia della morte di Napoleone impiegava oltre un mese per arrivare da Sant'Elena a Trieste.

Dirò infine all'onorevole Mariotti che accetto ben volentieri la proposta sua, di comunicare cioè l'estratto delle tariffe telegrafiche ed anche la legge telefonica alle scuole; non so con quanto profitto perchè son molto scettico a questo riguardo: ma se non mi scalda la sua fede, considero la cosa come buona ed opportuna e la farò. L'onorevole Del Zio ha parlato di una petizione che è stata trasmessa al Senato: è una petizione che mi ricorda quella fatta quando Stephenson progettò la prima linea ferroviaria ed in cui si consigliava il Parlamento inglese a non accordare l'assenso perchè i fischi della locomotiva spaventavano le bestie che erano attorno nei campi! Ma il Parlamento d'Inghilterra intese invece che i fischi della locomotiva erano fischi di scherno alle superstizioni del passato e preludevano ad un migliore presente e ad un più prospero avvenire. Quando si vedono in una petizione delle stranezze madornali come quella di confondere Cornelio Herz, di cui si parlò per una certa compra di decorazione, già direttore dei telefoni di Parigi, con Enrico Rodolfo Hertz, il giovane scienziato, morto a 37 anni, probabilmente senza onorificenze, ma circondato dalla

gloria migliore, quella immortale della scienza; quando le argomentazioni di una petizione si basano su errori siffatti, sembrami non si possano prendere sul serio. Del resto ad essa ha risposto ampiamente il Roiti direttore della scuola di Fisica, del R. istituto sup. degli studi di Firenze, là dove scrive: « Ho la coscienza di adempiere ad un sacro dovere di buon cittadino incoraggiando, per quanto è in me, le prove del giovine e ardito inventore che hanno tutti segnalato. In questo primo stadio dell'invenzione non pretendo che i danari spesi tornino a vantaggio immediato del commercio, mi basta siano utili alla scienza pura ed applicata, e questa presto o tardi ce li renderà ad usura ». Ha risposto anche nella sua dotta relazione l'onorevole Blaserna e le sue opinioni egli ha confermate collo splendido discorso che ha pronunziato poco anzi al Senato.

Io mi soffermerò invece sopra quanto chiedeva l'onorevole Del Zio in nome del senatore Rossi, se cioè il Governo possa impegnarsi a termine dell'art. 10 della convenzione, riguardo all'uso degli apparecchi e per le corrispondenze colle navi che non abbiano gli stessi apparecchi della società Marconi. Io ho studiato questo argomento, e quanto a me ritengo che la presente convenzione non può essere discussa articolo per articolo, e votata articolo per articolo come una legge, mentre di questa legge la convenzione è annessa e connessa. Approvando il disegno di legge per lo stanziamento proposto dal Governo, è implicita l'approvazione del contratto accessorio, per cui la legge ha esecuzione; contratto la cui stipulazione è di facoltà del potere esecutivo secondo la costante giurisprudenza parlamentare.

Su questo non credo cada dubbio, ma per dissipare ogni equivoco faccio preghiera all'illustre presidente, che come è consuetudine, nello annunziare l'approvazione dell'articolo di legge dica: « e con l'approvazione dell'articolo di legge è anche approvata l'annessa convenzione ».

Io comprendo e sono d'accordo coll'onorevole Blaserna quando dice che la scienza ha per patria il mondo, che un'esperienza fatta dove che sia interessa il mondo intero; ma avrei provato un senso di rammarico, se a queste esperienze, che altrove avevano già avuto un così buon risultato, non si fosse associata l'Italia con una prova decisiva. Io comprendo benissimo che gli Inglesi dispongono del loro danaro in misura più larga che non si faccia da noi, ma quando si consideri che la Società

Marconi di Londra ha posto 8 milioni a disposizione di G. Marconi; 20 milioni ha messo a sua disposizione la Società Americana, che un'altra società si sta aprendo adesso a fondo illimitato nel Canada, il quale a sua volta ha dato 500.000 lire per le esperienze, non mi sembra di aver corso troppo, ma di avere compiuto un dovere d'italiano proponendo lo stanziamento di 800.000 lire perchè l'Italia si associasse col fatto a questa imponente affermazione della scienza, e che nelle ardite applicazioni della elettricità non indugiasse più oltre la patria di Volta che alla elettricità diede l'origine prima.

È ben vero, ed io lo ricordo a cagion d'onore per l'orgoglio nazionale, che l'Italia aveva già partecipato con la « Carlo Alberto » a questi esperimenti del Marconi, e ricordando che Samuele Morse sul « Sully » concepì il primo apparecchio telegrafico a segnali permanenti, per cui l'invenzione Voltiana ebbe la più importante applicazione, mi conforta il pensare che non più su di una nave che porta il nome di un illustre francese, ma sopra una nave italiana che ricorda il Re martire, esule, cercatore in lontani lidi della morte e dell'oblio pregando all'Italia ed ai suoi fati il trionfo vicino, si sia svolta questa luminosa pagina del progresso, e che su questa nave, su cui vigila triste e pensoso l'angelo di una grande memoria nostra, aleggi ora il fato della gloria che da essa apriva il volo alle nuove conquiste della civiltà. (*Bene!*)

Quanto alla preghiera mossami dall'onorevole Del Zio, se egli intende farne una raccomandazione, la posso accettare, ma se il Senato credesse di venire ad una votazione al riguardo, debbo fargli osservare che non è di mia competenza dare esecuzione a quanto essa domanda.

L'onorevole Blaserna ha parlato da par suo dei fenomeni della sintomia, e sulla efficacia di essa nella prefata questione ha espresso qualche dubbio. Io non sono scienziato e non posso a questo riguardo interloquire, ma ho il dovere di chiarire il Senato.

Non potendo per difetto di tempo porre il quesito all'illustre inventore ancora lontano, ho interpellato colui che gli fu compagno in tutte le sue peripezie, che vide svolgersi sotto i suoi occhi tutte le fasi dell'esperienza, voglio dire quel giovane marchese Solari, tenente di vascello, che ha accompagnato Guglielmo Marconi non soltanto con la fede che riscalda il marinaio Italiano, ma anche con acume scientifico e di cui lo stesso Mar-

coni in un telegramma, che mandava a me di recente fece chiara e ben meritata lode. Ed ecco che cosa mi rispose il marchese Solari circa l'efficacia della sintomia nel sistema Marconi: « Può essere opportuno il ricordare che durante un periodo di sei mesi la Regia nave *Carlo Alberto* visitò parecchi dei porti che sono fra i più conosciuti in Europa per l'installazione di telegrafia senza fili; nessun segreto fu tenuto delle ore destinate alla ricezione, e quelle ore erano generalmente da tutti conosciute, eppure nessuna informazione pervenne che qualche altra nave o locale stazione radiotelegrafica abbia ricevuto uno dei messaggi trasmessi da Poldhu alla *Carlo Alberto*, da questa regolarmente controllata. Qualora poi si facesse l'obbiezione che la sintomia debba essere dimostrata sufficiente entro distanze molto minori di quella esistente fra Poldhu e Niel, potrà essere ricordato un fatto del quale la conferma è completamente data dal pubblico. È noto come una delle parti più remunerative del lavoro commerciale condotto dalle compagnie tecnicamente dirette da Guglielmo Marconi sia precisamente quella basata sulle comunicazioni radiotelegrafiche tra navi e costa; ebbene non una delle tante navi della Cunard-Line, dell'America-Line, della Beaver-Line, della Nord-German-Lloyd, della compagnia transatlantica e di altre, portanti apparecchi Marconi e giornalmente comunicanti colle numerose stazioni inglesi e irlandesi della compagnia Marconi, situate a brevi distanze da Poldhu è stata disturbata, durante i vari mesi di esperienza compiuta, tra queste ultime stazioni e la R. nave *Carlo Alberto*. E se, come ha riferito l'onorevole Blaserna, il professore Majorana ha potuto raccogliere i telegrammi che venivano spediti da monte Mario all'isola di Maddalena, ciò è potuto avvenire perchè gli apparati di monte Mario non sono gli ultimi perfezionati da Guglielmo Marconi, sono quelli forniti da oltre due anni addietro, quando il Marconi li regalava al Ministero della marina italiana senza garantire la loro sintonia che era ancora nel periodo sperimentale. Quindi noi non ci troviamo di fronte che ad un caso particolare, già previsto dall'autore e che nelle successive trasformazioni e perfezionamenti degli apparati radiotelegrafici ha potuto far scomparire. Del resto noi ne abbiamo una prova: La compagnia dei cavi ha fatto annunciare sopra i giornali inglesi che essa sorpren-

deva tutti i telegrammi che venivano spediti dalla stazione di Poldhu verso il Canada; ma io per molti giorni ho cercato nei giornali inglesi che se ne pubblicasse uno, almeno, e fino ad ora posso accertare il senatore Blaserna, che nessun giornale inglese ha comunicato un solo telegramma che sia stato sorpreso fra quelli lanciati da Marconi attraverso l'oceano.

Ed è a ritenersi che se le società lo avessero potuto fare, si sarebbero dati inoltre premura di far constatare il fatto.

Quindi io riposo perfettamente a questo riguardo, e quando anche succedesse diversamente, non è soltanto in Francia che il Governo è armato su questo punto.

Per l'articolo 2 della legge del 1859 sopra i telegrafi è interdetto assolutamente, con sanzione di pena corporale, di esercitare in qualsiasi modo un apparato di trasmissione elettrica a scopo telegrafico. Fino adesso lo Stato non ci ha badato perchè si facevano delle esperienze particolari e da uomini come il prof. Maiorana; ma quando sorgesse vicino a Roma una stazione radiotelegrafica per conto dello Stato, evidentemente sarà cura del ministro delle poste e dei telegrafi di esercitare la polizia all'intorno, e quando spuntassero altre antenne le farebbe indubbiamente abbassare a termine dell'articolo 2 della legge del 1859 e salvo le pene in essa comminate che arrivano a un anno di carcere. Perciò anche su questo punto il Senato può stare tranquillo. Infine il senatore Blaserna trionfalmente rispondeva a chi domandava: Perchè fare questa stazione ultrapotente? perchè spingersi fino alle lontane Americhe? Però il senatore Blaserna ha risposto da scienziato, ed io debbo al riguardo una risposta come ministro. Il movente è uno solo e l'accennava il senatore Mariotti nel suo discorso: il costo dei telegrammi dall'Italia all'America è carissimo, fino a 5 o 6 lire per parola. Il popolo non può assolutamente servirsi di questo rapido mezzo di corrispondenza.

E quando si considera che noi abbiamo 4 milioni di emigrati nell'America del Sud, i quali non appartengono alla classi ricche ed agiate ma alle classi più povere, alla gente che va a cercare oltre patria lavoro e guadagno, è evidente l'opportunità di proporre una stazione radiotelegrafica che congiunga al più presto la madre patria con questi suoi figli lontani. E quando ancora si consideri la differenza che passa tra il costo del telegramma trasmesso sui cavi e quello del radiotelegramma

che non supererà i 30 centesimi la parola, si comprende facilmente quale notevole vantaggio ne avranno i nostri laboriosi connazionali.

E quand'anche, per le incertezze di un primo impianto, sia difficoltosa qualche giorno la corrispondenza, essa sarà sempre di gran lunga più rapida di quel mese che occorre oggi per portare una lettera dall'Italia alla Repubblica Argentina.

Ecco il concetto primo che mi ha mosso a proporvi questa legge. Ma mi vi ha spinto anche un sentimento di patriottismo: il desiderio di contribuire a rialzare verso questi nostri operosi lontani emigrati il concetto della madre patria; quel sentimento così profondamente radicato nel nostro popolo in qualunque plaga del mondo esso si trovi, che tanto bene ha espresso il poeta romanesco nei suoi sonetti sulla scoperta della America. Bisogna sentire dalla bocca di Marconi quanta esplosione di patriottico giubilo infiammava i nostri bravi emigrati al Canada alla notizia del grande successo del loro connazionale! Con quanta gioia essi salutavano l'imponente avvenimento accompagnando con i palpiti del cuore il telegramma lanciato dalle spiagge Canadesi per il nostro Re. Si abbracciavano, piangevano dalla commozione, quasi che in quell'istante sentissero venire a loro dolce e confortatrice la grande parola della patria.

Questo, onorevoli senatori, è il sentimento che mi ha guidato; ed è nel nome di questa nostra Italia, madre antica del lavoro e della gloria, che io chiedo la vostra alta approvazione. (*Vivissimi applausi*).

Pierantoni. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pierantoni. Onorevole signor ministro, io ho ammirato l'efficacia della sua parola e la piena competenza con cui ha parlato. Nessuno in questa assemblea può negare il voto al disegno di legge che Ella ha tanto bene illustrato. Però ho pensato di darle due notizie per fare la raccomandazione di ottenere da Guglielmo Marconi su di esse esplicite informazioni quando il Marconi nella gloria ben meritata verrà in Roma. L'illustre nostro cittadino sarà richiesto di numerose interviste, soffrirà i patimenti che spesso sono l'appannaggio della istessa gloria. Non io penso di chiedergli dirette informazioni. Da molti anni i giuristi, i quali studiano le attinenze del diritto di guerra con i diritti della neutralità, domandano che sia dichiarata la neutralità dei cavi sottomarini internazionali in tempo di guerra. L'Isti-

tuto di diritto internazionale e numerosi professori dimostrarono la necessità di questa dichiarazione. Io, due anni or sono, ne feci conferenza presso l'associazione della stampa. Le associazioni degli armatori di Inghilterra, degli armatori di Amburgo e quelli di Brest e di altri paesi, raccomandarono allo stesso Istituto di diritto internazionale di elaborare, sotto forma di trattato internazionale, regole uniformi riguardanti le collisioni delle navi o gli urti marittimi.

Grandi sono le discrepanze esistenti fra le legislazioni dei diversi paesi marittimi, onde in casi di collisioni accade che una nave sia condannata come colpevole da uno Stato e assolta invece da un altro, ovvero che sia condannata una nave innocente. L'Istituto di diritto internazionale, l'anno passato sedendo a Bruxelles nell'Accademia delle scienze, trattò i due argomenti già altra volta studiati. Io ebbi ad annunziare che entrambi gli argomenti avrebbero ricevuto la loro soluzione dalla invenzione del Marconi, perchè riesce facile tagliare un cavo immerso nelle acque del mare, ma ritenni e ritengo che il cielo e l'aria non saranno proni dalla forza. Per questo ho ascoltato con morale piacere l'ultima dichiarazione dell'onorevole ministro che persone terze non potranno impedire la trasmissione dei dispacci, ovvero tradirne il segreto.

Lessi che si può applicare l'apparecchio Marconi alle navi mercantili naviganti nel buio, nella foschia. Quando le sirene non si ascoltano bene e i segnali pirotecnici diventano invisibili l'apparecchio Marconi dando avviso da navi a navi impedirà immensamente i danni che ora si deplorano, ridurrà a casi straordinari gli urti marittimi.

Alcuni colleghi dell'Istituto del diritto internazionale risposero con un po' di scetticismo a questa mia previsione. Ma lessi più tardi, con gioia, che navi da guerra a distanza di 60 chilometri, che sono circa 30 miglia marittime inglesi, hanno navigato in continua corrispondenza e che due capitani dalle loro rispettive navi fecero una partita agli scacchi. Ho letto che già si fecero applicazioni della invenzione ai piroscafi transatlantici.

Interpelli Ella il Marconi, il benemerito marchese Solari e il ministro della marina al fine di sapere quale certezza possiamo avere che lo apparecchio sarà subito applicato alla navigazione marittima mercantile per darle quella sicurezza che occorre ottenere sui mari. L'Oceano depurato dai pirati, dalla vergogna della tratta degli schiavi

deve andare immune dagli infortuni cagionati dal mutamento delle condizioni atmosferiche, che rendono inefficaci gli avvisi comandati ad impedire gli urti delle navi. Fatte queste raccomandazioni, voterò con entusiasmo la legge che è in deliberazione. (*Approvazioni*).

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. Sono al caso di rispondere subito esaurientemente alla prima domanda fattami dal senatore Pierantoni e credo anche alla seconda.

Con la prima domanda, se non ho frainteso, egli chiede quando Marconi verrà in Roma. Posso assicurarlo, dalle informazioni avute di recente, che egli sarà qui verso il 27 aprile. Mi auguro che non sia costretto a fare come Roberto Stephenson che circondato da troppi ammiratori dovette riparare a bordo della « Titania »!

Quanto alla seconda domanda, riflettente la possibilità con la radiotelegrafia di prevenire gli infortuni in mare, credo di poter dire all'onorevole Pierantoni che il sistema Marconi dà anche su questo importante punto grandi speranze, e, più ancora che speranze, certezza. Di recente una nave procedeva nei pressi di Poldhu, in mezzo alla nebbia bassa, radente il mare, mentre in alto brillava il sereno ed era vicina a dare negli scogli. Ma la nave aveva a bordo apparecchi Marconi e ne profitto per chiedere alla stazione vicina come avrebbe potuto orientarsi. Dalla stazione si rispose: mandate una vedetta in cima all'albero di maestra e vedrete la terra.

Così fu fatto e, scoperta la riva vicina, la nave poté dirigere la rotta e approdare senza inconvenienti.

È un esempio questo che conforterà il senatore Pierantoni e che legittima le speranze sulla portata dell'invenzione Marconi, volta anche al fine di allontanare molti infortuni marittimi fino ad oggi deplorati.

Presidente. Ricordo all'on. Del Zio che non è il Governo che deve provvedere a ciò che egli chiede col suo ordine del giorno ma il Senato col suo bilancio interno.

Egli quindi potrebbe ritirare ora il suo ordine del giorno e ripresentarlo quando si discuterà il bilancio interno del Senato.

Del Zio. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Del Zio. Se l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi vorrà colla sua consueta gentilezza d'animo e perspicacità d'ingegno penetrare nella mia

proposta sarà tranquillo nell'accettarla. Essa ha due parti: la prima dice « Il Senato facendo plauso all'energica iniziativa dell'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ed al voto solenne della Camera elettiva e della nostra benemerita Commissione, invita il Governo ecc. ecc.

Così è chiaro dunque per questa prima parte che sono stato largo di ammirazione all'onorevole ministro, alla Commissione e all'inventore, facendo per essi ogni augurio che far si poteva.

Veniamo alla seconda. Per essa io mi aspettava più benevola accoglienza da parte dell'onorevole Galimberti. E difatti io ho letto al Senato quel paragrafo della relazione ministeriale, che è il più bello, il più lodevole e il più meritevole d'essere appoggiato da quest'alta assemblea. Imperocchè qualunque siasi il pregio di una invenzione, se non è rivestita di carattere morale, non sarà mai degna dell'essere intelligente che è l'uomo, e della società italiana che meglio personifica la legge sovrana.

Forse l'onorevole ministro ha dimenticato una circostanza; fatale. Ed è che fra gli ultimi suoi discorsi sul *servizio telefonico*, e quelli per l'attuale legge sulla radiotelegrafia del Marconi egli ha fatto qualche cosa di grande per la nazione italiana. Ricordando i versi del sonetto di Lo Monaco, e il nome di Alessandro Manzoni egli ha ricordato la più grande crisi della storia ultima del mondo; ha ricordato Federico Confalonieri, i martiri dello Spielberg, e poi quelli di Ferrara e di Mantova e per contraccolpo tutti gli altri delle altre regioni. Del mio non ho introdotto che il ricordo di quel capitolo dei *Discorsi*, che proclama la legge unica di tutte le scienze fisiche e morali ed è per questo che mi aspettava non già un ringraziamento ma una risposta più consenziente.

In ultimo bisogna considerare, che se ho parlato contro la petizione, la mia parola è stata di protesta, non di disprezzo; perocchè altrimenti il disprezzo, ed è cosa impossibile supporre, ricadrebbe sugli onorevoli colleghi della Giunta per le petizioni; sugli onorevoli Di Marco, Lanzara, Miceli ed altri. Non si può fare nelle petizioni una cernita a capriccio, e prendere soltanto quelle che ci piacciono. E d'altra parte il Blaserna, il Roiti, il Righi, il Colombo sono stati in corrispondenza epistolare collo Stefanoni che io non ho conosciuto. Ho giudicato il reclamo degno di confutazione non di mutismo.

Riassumo dunque i miei sentimenti sulla legge

e ringrazio i colleghi della buona attenzione. Noi siamo nella religione e nella monarchia della scienza. Perciò l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi non ha bisogno, per l'iniziativa di virtù, di invocare la competenza nè l'assistenza di quello della pubblica istruzione, e viceversa, perchè tutto il Ministero rappresenta nella nuova Italia questa conversione reciproca della verità col progresso.

Ho solo aggiunto facciamo la storia delle Variazioni della nostra Rotonda perchè simbolo artistico, il più appropriato al principio.

Nè vale dire confidate ancora nella discussione sul bilancio interno del Senato. Vi confido, ma è anche bene avvalermi del mio diritto di senatore facendo pubblico appello alla logica e al buon senso di questa ragionevole assemblea per la soluzione definitiva

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. Mi rincrescerebbe che l'onorevole Del Zio avesse riportato dal mio discorso un'impressione diversa da quella che è nei miei sentimenti. Io ho ringraziato l'onorevole Del Zio della benevolenza dimostrata al progetto di legge; ma non ho assolutamente disprezzato nessuno, perchè nessuna cosa che giunga fin qui è degna di disprezzo, ed il Senato può rendermi giustizia. Io ho confutato alcune obiezioni che mi venivano mosse, ho anche accettato dall'autorità dell'onorevole Rossi la sua osservazione intorno alla procedura ed ho risposto nei modi che mi consentivano la pratica e l'esperienza. Ella ha accennato ad Alessandro Manzoni del quale anch'io ho fatto cenno nella mia relazione, ma il sentimento di reverenza verso il genio italiano è comune al Senato. E come ho citato Manzoni, io potevo ripetere i magnanimi versi di G. Carducci in occasione dell'arrivo in Italia delle ceneri di Foscolo dall'Inghilterra, di quel Carducci che è vanto ed illustrazione del Senato ed a cui io auguro di poter presto riprendere in florida salute i lavori parlamentari. Non posso che ringraziare l'onorevole Del Zio della benevolenza dimostratami, ma non posso accettare il suo ordine del giorno, perchè non saprei in quale capitolo del bilancio far gravare la spesa occorrente per mandare ad effetto la sua proposta. Debbo far notare ancora, come ha già osservato l'illustre Presidente, che l'esame della proposta dell'o-

norevole Del Zio è di assoluta competenza del Senato; ma se egli vuole ch'io unisca la mia modesta parola all'autorevole sua raccomandazione perchè il suo desiderio si compia, sono bene lieto di associarmi a lui.

Presidente. Prego l'onorevole Del Zio di non insistere sulla sua proposta, non essendo questo il momento opportuno, poichè la questione, ripeto, è unicamente di competenza del Senato.

Del Zio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Del Zio. Ringrazio l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della risposta che si compiacque darmi, e ritiro il mio ordine del giorno, ossequente all'invito del nostro Presidente.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole relatore per riferire su di una petizione.

Blaserna. relatore. In adempimento di un dovere come relatore, debbo riferirvi sopra una petizione della quale si è già parlato e sulla quale già l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ci ha fatto conoscere il suo autorevole parere; tuttavia bisogna bene che il relatore ne dica qualche parola. È una petizione del cav. Stefanoni, con preghiera che la legge ora in parola sia respinta dal Senato.

Conosco da molto tempo il signor Stefanoni.

Quando il Marconi venne qui a Roma per farci conoscere i primi risultati delle sue esperienze, lo Stefanoni si presentava all'Istituto fisico asserendo, che era tutta una illusione quella della telegrafia senza filo, che era un errore grossolano e domandava che fossero fatte delle esperienze all'Istituto per dimostrare l'erroneità di tale concetto.

Io non era presente, quando fece questa dichiarazione; ma gli assistenti risposero che sbagliava, che era cosa della quale non si poteva dubitare. Si poteva dubitare se era possibile andare molto lontano, ma che la cosa fosse possibile, non poteva essere messa in dubbio. Tuttavia, insistendo, disse che egli era pronto a dare mille lire a chi gli faceva un'esperienza a trecento metri di distanza in sua presenza e sotto il suo controllo. Ma quando gli fu risposto che si accettava la scommessa, egli tacque e si allontanò.

Io credevo che dopo di ciò egli avesse abbandonata la sua idea.

Le esperienze di Marconi fecero molto chiasso in tutto il mondo e il dubitare della loro esistenza e della loro sincerità, pareva proprio una cosa

strana. Tuttavia vedo dalla petizione che egli ha mandato una quantità di lettere; ha scritto a molti altri professori d'Italia per domandare il loro parere; fra le altre c'è qui una lettera fra gli allegati, che egli scrisse al professore Ròiti dicendogli: « Ma voi come potete credere a questa cosa? Come potete ammettere questa o quell'altra? » Voi sapete che il Ròiti è uno dei nostri scienziati più distinti; egli rispose che le obiezioni dello Stefanoni, 50 anni fa, avrebbero avuto un certo peso, ma che la scienza aveva camminato e che al giorno d'oggi non sarebbe più possibile sostenere quello che egli sosteneva. Allora lo Stefanoni rispose con vere impertinenze, come accade pur troppo tanto spesso. Io sono abituato a questo genere di polemiche; si rivolgono ad uno di noi, dicendoci: « Illustre signore, noi siamo vostri discepoli, ecc., ecc. » Quando poi si risponde in modo che non conviene a loro, la parola illustre scompare immediatamente, e si trasforma in assai peggio! Lo Stefanoni non è proprio al corrente della scienza; quindi io propongo che si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

Ma poichè l'onorevole Presidente mi ha data la parola, vorrei anche esprimere un desiderio.

È stato espresso da alcuni il dubbio, che forse la Convenzione annessa al disegno di legge non appare sufficientemente collegata colla legge medesima.

La vostra Commissione è nello stesso ordine di idee, e d'accordo coll'onorevole ministro e in conformità di quanto fu deliberato nell'altro ramo del Parlamento, prega l'onorevole Presidente di voler dichiarare, prima di mettere ai voti questo disegno di legge, che, votando la legge, si intende anche votata la Convenzione che vi è annessa.

Presidente. Come il Senato sa, trattandosi di un progetto di legge che consta di un articolo unico, non si vota per alzata e seduta; il progetto si vota solo a scrutinio segreto. E poichè tanto il ministro quanto il relatore mi invitano a dichiarare che, approvando il progetto, s'intende che il Senato abbia approvato anche la Convenzione, la quale non è veramente allegata alla legge, ma è stata presentata contemporaneamente ad essa, così avverto gli onorevoli senatori che, approvandosi l'articolo unico, del disegno di legge si intende approvata anche la Convenzione. Di questa dichiarazione si terrà conto nel processo verbale dell'odierna seduta.

Ed ora pongo ai voti la proposta dell'Ufficio

centrale sulla petizione di cui ha parlato l'onorevole relatore.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: Disposizioni per la leva sui nati nel 1883 (N. 190).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Disposizioni per la leva sui nati nel 1883 ».

Prego il senatore segretario Taverna di dar lettura del disegno di legge.

Taverna, segretario, legge.

(V. stampato n. 190).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli iscritti della leva sulla classe 1883 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, nel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

(Approvato).

Art. 2.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1881 e 1882 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella prima categoria nella leva sulla classe 1883, assumeranno, quelli nati nel 1881, la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1882 la ferma di anni due.

(Approvato).

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1883 ed arruolati nella prima categoria che dovranno as-

sumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato domani, insieme con l'altro, a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

1° Impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente (Sistema Marconi).

2° Disposizioni per la leva sui nati nel 1883.

II. Interpellanza del senatore Pisa al ministro del tesoro sulle vicende e sugli effetti della legge 12 giugno 1902, relativa alla creazione del nuovo consolidato 3,50 per cento.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1° Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina (192);

2° Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (22);

3° Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1.222.438,21, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (193);

4° Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 31.354,22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (194); Provvedimenti per l'istruzione superiore (180); - *urgenza*);

5° Ordinamento della Colonia Eritrea (167);

La seduta è sciolta alle ore 18,40.

Licenziato per la stampa
il giorno 25 aprile 1903 alle ore 19.

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXXXVII

TORNATA DEL 31 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Pisa al ministro del tesoro; parlano l'interpellante ed il ministro del tesoro* — *L'interpellanza è esaurita* — *Approvazione del progetto di legge: «Assegnazione straordinaria per anticipazione a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina» (N. 192)* — *Chiusura di votazione* — *Discussione del progetto di legge: «Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro» (N. 22 A)* — *Parla nella discussione generale il senatore Cannizzaro* — *Rinviasi il seguito della discussione alla tornata successiva* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alla ore 15,40.

Sono presenti i ministri della marina, dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:*

Impianto di una stazione radiotelegrafica (sistema Marconi);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1883.

Prego il senatore segretario Di Prampero di voler procedere all'appello nominale.

Di Prampero, segretario, fa l'appello nominale.

Presidente. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Pisa al ministro del Tesoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca: «*Interpellanza del senatore Pisa al ministro del Tesoro sulle vicende e sugli effetti della legge 12 giugno 1902, relativa alla creazione del nuovo consolidato 3.50 %*».

Il senatore Pisa ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

Pisa. Onorevoli colleghi. L'onorevole ministro Di Broglio sa per prova quanta sia la deferenza personale che ho per lui e in quanta considerazione io tenga l'opera sua coscienziosa al Dicastero del tesoro. L'odierna mia interpellanza muove dunque soltanto dal dovere di chiedergli chiarimenti intorno alla esecuzione ed agli effetti della legge 12 giugno 1902 relativa alla creazione del consolidato 3.50 %; legge che consentendo pienamente con lui negli scopi a cui mirava, propugnai pur io, come meglio poteva, allorchè fu portata alla discussione in questa Aula. Che se nello svolgere questa interpellanza, o anche dopo avutane risposta, esporrò dei dubbi o farò degli apprezzamenti non in tutto conformi alle idee dell'onorevole ministro, son certo che vorrà ravvisarli soltanto come espressione delle intime mie convinzioni, attinte all'esame sereno dei fatti. D'altronde l'ottima situazione delle nostre finanze, il buon andamento del tesoro, il miglioramento della circolazione e la scomparsa dell'aggio, in cui oltre all'opera dei suoi predecessori ebbe pur parte quella dell'onorevole Di Broglio, creano a mio avviso lo stretto obbligo della massima cura, della più intelligente ed oculata cautela, per mantenere tutto quanto, attraverso tanti sforzi e così alterne vicende, si è potuto conseguire per muovere avanti un ultimo passo decisivo verso lo scopo grande a cui da lungo tempo mira il paese. Esso dopo così numerosi e gravi sacrifici, dopo avere

collaborato strenuamente coll'infessato lavoro e con la cresciuta produzione, ha diritto di attenderlo con impazienza e una lieve deviazione o peggio ancora una eventuale delusione, non troverebbe presso al paese stesso facile giustificazione.

Ora, che ciò accadesse troppo mi dorrebbe per l'onorevole ministro Di Broglio e per gli uomini eminenti che stanno ora al Governo e che hanno reso al paese dei grandi servizi. Ciò premesso per dare a quanto sarò per dire il suo vero carattere, la chiara ed esclusiva motivazione vengo senza altro all'argomento.

Scopo precipuo, lodevole ed opportuno della legge 12 giugno 1902 era la creazione di un nuovo titolo di rendita con interesse più rispondente alle migliorate condizioni del credito in Italia. Tale tipo doveva essere naturalmente internazionale, per poter conseguire l'obiettivo di sostituire a suo tempo l'altro tipo di rendita internazionale già esistente e di cui il corso si era già consolidato da tempo al di sopra del valore nominale. Ora, siccome per sua buona ventura l'erario non aveva bisogno, nè credeva utile di accendere nuovi debiti, così molto opportunamente si divisò di aprire largamente la via al nuovo consolidato 3,50 %, usufruendone per gli eventuali bisogni di cassa, per la conversione utile di debiti già esistenti del tesoro e specialmente per la conversione di altri debiti dello Stato, di carattere internazionale e d'importo rilevante. L'ammontare di questi debiti a carico dello Stato o da esso garantiti era di circa 1391 milioni e mezzo e la massima parte ne era formata dalle obbligazioni ferroviarie 3 %, che sole salivano ad un valore nominale di 1121 milioni circa. Su queste obbligazioni ferroviarie 3 % si concentravano il massimo sforzo e la massima lusinga per la conversione, come è provato dall'articolo 4 della legge del giugno, che dà più larghe facoltà al ministro per i premi, autorizzandolo a dare sino a 20 centesimi per lotti di 60.000 obbligazioni ciascuno, di queste ferroviarie 3 %. Sono ormai trascorsi più di nove mesi dalla data della legge, più di sette mesi da quella del regolamento, e la prima emissione, come è notorio, ebbe luogo il 30 settembre ultimo scorso. Credo perciò che non parrà frettolosa indiscrezione la mia se chiedo oggi all'onorevole ministro come proceda l'esecuzione di questa legge, come se ne svolgano gli effetti e più precisamente quanta sia la rendita 3,50 % effettivamente emessa e oggi in circolazione sul mercato; quante le obbligazioni

ferroviarie convertite e quante specialmente le obbligazioni ferroviarie 3 %.

Data la chiara, logica motivazione della legge 12 giugno, come risulta dalle relazioni ministeriali al Parlamento e come è consentita dalle relazioni delle Commissioni del Senato e della Camera, l'intento a cui si doveva tendere per conseguire la più rapida e facile esecuzione della legge e assicurare ad un tempo il successo del nuovo titolo 3,50 % da essa creato, mi pare che si possa riassumere per comune consenso di Governo e Parlamento presso a poco così: creare alla nuova rendita 3,50 % un mercato largo e internazionale e un mercato insieme facile e reale. Per creare l'internazionalità e la larghezza del mercato al nuovo titolo era necessaria una emissione piuttosto copiosa, sia pure graduale, e l'azione contemporanea del Governo per aprirgli i mercati esteri e ottenerne la quotazione a quelle borse principali e specialmente a Parigi. Per effettuare l'emissione copiosa e graduale, il mezzo si presentava, secondo me, ovvio ed era suggerito dalle prescrizioni della legge stessa: larga conversione delle obbligazioni e specialmente di quelle ferroviarie 3 % approfittando delle favorevoli disposizioni dei portatori, esistenti specialmente quando la legge fu promulgata. Con ciò si veniva pure a conseguire lo scopo della realtà del mercato e dei corsi, perchè si sarebbe diffusa una sufficiente quantità di questi nuovi titoli sul mercato interno e sui mercati esteri; dando la possibilità di quella larghezza di trattazioni che è necessaria per far sì che il corso di un titolo corrisponda, presso a poco, al suo valore reale.

Ora a quanto ammonti oggi la rendita 3,50 % effettivamente emessa non mi è dato di affermare che per ipotesi assai dubitative. L'onorevole ministro del tesoro potrà solo esporre cifre positive e sicure. A me soltanto è dato di arguire, abbastanza sicuramente, la quantità probabile che ne esisteva alla fine dello scorso anno.

Settantacinque milioni furono certamente emessi il 30 settembre ultimo scorso e questa emissione, relativamente piccola, non ebbe luogo sotto i migliori auspici, nè in modo da attrarre al nuovo titolo la simpatia delle principali borse italiane. È noto in fatti che al momento di ritirare questo nuovo consolidato 3,50 % dal tesoro, sulla fine di settembre, i riporti su questo nuovo titolo salirono a saggi assai alti; dal 5 al 5 e mezzo, dal 6 al 6 e mezzo, al 7 % e più; per parlare più chiaramente l'inte-

resse del danaro necessario ai compratori di questo titolo per ritirarlo salì a questo alto interesse del 7 % e più, con dannosa ripercussione sugli interessi, in genere, degli affari e ciò per la mancanza di contanti nei compratori, e perchè, come suol dirsi in gergo di borsa, quel nuovo titolo non era ancora piazzato e si trovava in mano della speculazione. Si deve anzi all'intervento provvidenziale della Banca d'Italia, che mise a disposizione degli operatori una trentina di milioni, a condizioni relativamente facili, se si poterono a quell'epoca evitare degli incagli spiacevoli nelle principali borse d'Italia.

E si noti che si trattava di una emissione relativamente minuscola, per la quale si vociferò persino che fosse occorso l'intervento indiretto del tesoro, che avrebbe anticipato i 30 milioni alla Banca d'Italia.

Comunque sia, da un comunicato semi-ufficioso apparso verso la fine dell'anno, sui giornali, risulterebbe che a quell'epoca erano stati emessi 2.888,000 lire circa di rendita per la conversione di debiti del tesoro, cioè 82 milioni e mezzo circa di capitale nominale. Dall'esposizione finanziaria fatta dall'onorevole ministro, sempre alla fine dell'anno, risultavano convertite a quell'epoca 220.000 obbligazioni per 110 milioni di valore nominale, che avrebbero assorbito circa 77 milioni e mezzo della nuova rendita 3,50 %. Ora, aggiungendo agli 82 milioni e mezzo, che sarebbero stati impiegati nella conversione dei debiti già esistenti del tesoro, i 77 milioni e mezzo circa che sarebbero stati utilizzati nella conversione delle 220.000 obbligazioni, si avrebbe per la fine dell'anno scorso un totale di circa 160 milioni di nuova rendita 3,50 % allora esistente sul mercato, ed effettivamente emessa.

È abbastanza ragguardevole questa cifra che ho accennato per creare al nuovo titolo 3,50 % la larghezza e la internazionalità di contrattazione che gli è necessaria per fissarne il corso corrispondente al suo valore reale e per iniziare almeno la via al grande scopo ultimo a cui è destinato, alla sostituzione cioè al vecchio consolidato italiano 4 % netto? La risposta non è dubbia e suona sfavorevole se data anche solo da chi abbia cognizioni rudimentali dell'andamento sui grandi mercati dei valori di Stato internazionali. Con 160, 180, 200 milioni di un valore di Stato internazionale, non è possibile quella larghezza di contrattazioni necessarie per assicurarli un

corso corrispondente al valore reale, e chiunque comprende facilmente che bastano poche e relativamente non notevoli operazioni per alterarne il corso senza fondato motivo.

Oggi il nuovo 3,50 per % vale circa 98 e 90 e detratta la mezza cedola maturata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, con questo corso il nuovo 3,50 per % avrebbe guadagnato circa 2 punti sul saggio di emissione.

Corrisponde questo corso al valore reale del nuovo 3,50 per %?

Io non me ne farei mallevadore, e credo che nessuno potrebbe farsene mallevadore tanto più dando un'occhiata al corso del nostro 5 % già esistente. In fatti il nostro 5 % ora segna circa 102,65 e se ne vengono detratti i 3 mesi d'interesse maturato, si ha un distacco di prezzo fra questi 2 valori di circa 3 punti e 60 a 3 punti e mezzo. Ora se si facesse la proporzione sul valore che dovrebbero avere i due titoli, presa in considerazione la differenza d'interesse, questo distacco sarebbe grandemente maggiore, si eleverebbe a 8 punti o 9. Ma non è questo il calcolo da fare, perchè è notorio che in generale, sulle borse, i titoli con l'interesse minore si tengono relativamente più alti dei titoli con interesse maggiore; piuttosto conviene confrontare con l'andamento dei titoli analoghi su mercati esteri. Se confrontiamo questi titoli analoghi sui mercati esteri, troviamo che, solidissimi fondi di Stato, che portano il 3,50 e rispettivamente il 4 % hanno in media un distacco di 7 punti; abbiamo visto che noi invece abbiamo un distacco di 3 punti e mezzo; ossia il distacco fra il nostro 3,50 % e il 4 % sarebbe della metà circa di quello esistente in altre borse estere, per valori esteri 3 e mezzo e 4 %. Per dare ad un valore internazionale di Stato, come è il nostro 3,50 per %, quella realtà e larghezza di contrattazione necessaria a poterne fissare il valore reale, non si azzarda una cifra dicendo che almeno occorrerebbe una somma che si avvicinasse al miliardo. Come vede il Senato si è bene distanti dalla cifra che accennai di 180 o 200 milioni ora esistenti.

Data questa condizione di cose, nessuna meraviglia che il nostro 3,50 per % sia tuttora un valore internazionale solo di nome e non di fatto, essendo sconosciuto e non trattato su tutti i principali mercati esteri. Alla Borsa di Parigi, che è sempre stato il maggior mercato dei nostri fondi di Stato, e che spesso ne funge

da regolatore, il nostro 3,50 per % non è quotato che alla *Coulisse*, cioè nel campo di azione dei sensali *marrons*, non patentati, e della speculazione su valori secondari.

Ora, lasciatemelo dire, non è questo l'ingresso che si poteva desiderare sul mercato internazionale al nostro nuovo consolidato 3,50 % per dargli quel credito che merita e per spianargli la via a quella maggiore conversione a cui è destinato

E questo esordio poco soddisfacente nell'esecuzione della legge del 1902 e nel conseguimento dei suoi fini immediati, a quali cause è dovuto? Non le analizzerò tutte perchè allargherei la discussione soverchiamente, e forse dannosamente in materia così delicata. Mi soffermerò soltanto su una delle cause ultime che mi sembra la più evidente: ed è la meno larga e troppo parsimoniosa esecuzione nel presente, senza riguardo alle conseguenze avvenire, della legge 12 giugno 1902 e specialmente dell'articolo 4. In questo articolo 4 sta racchiuso, a mio modo di vedere, il concetto informatore della legge, il mezzo savio, pratico, opportuno per dargli la maggiore efficacia, per assicurare celeremente le sorti del nuovo 3,50 %, per allargarne le basi e per dargli tutto l'elaterio che gli è indispensabile per potere compiere prossimamente questa alta funzione di sostituirsi facilmente e spontaneamente al consolidato 4 % netto. E infatti colle prescrizioni dell'articolo 4 si dà modo al tesoro, compiendo celeremente, senza sacrificio del tesoro stesso, anzi con qualche suo utile, si dà modo al tesoro, dico, convertendo un miliardo e 400 milioni circa di obbligazioni ferroviarie, o la maggior parte di esse, di emettere un ammontare rilevante della nuova rendita 3,50 per %, creandole quel mercato largo, internazionale, che merita e saprebbe mantenere.

La sola conversione delle obbligazioni 3 % ferroviarie, obbligazioni che sono 2.241.654, impiegherebbe 787 milioni circa in capitale nominale del nuovo 3,50 %, somma più che sufficiente per dargli impiego stabile e sicuro e per assicurare al nuovo titolo un mercato reale e largo.

Invece, di queste obbligazioni, secondo riferisce l'esposizione finanziaria dell'onorevole ministro, alla fine dell'anno non se ne erano convertite che 220 mila per un importo di circa 77 milioni e un quarto di capitale nominale del nuovo consolidato, ossia neppure il decimo del totale di queste obbligazioni ferroviarie 3 %. E si noti che solo

4 o 5 lotti di 60 mila obbligazioni ciascuno, che si sarebbero potuti assai facilmente convertire, allorchè la legge fu promulgata, a termini dello articolo 4, avrebbero dato un risultato maggiore di quello ottenuto con le lunghe e laboriose trattative, che hanno difficoltàato l'esecuzione della legge.

Si noti poi che, profittando delle disposizioni favorevoli dei portatori del titolo a quell'epoca, e data questa conversione facile di alcuni grossi lotti, l'esecuzione della legge del 1902, non è azzardato il dirlo, avrebbe potuto oggi essere a buon punto.

Ma l'onorevole ministro del tesoro, nella sua esposizione finanziaria, si dichiara soddisfatto dell'esito ottenuto fino alla fine dell'anno, perchè egli ha conseguito (dando 8 centesimi circa invece dei 15 e dei 20 a cui era facoltizzato dalla legge) un risparmio pel tesoro e perchè ha impedito, col frenare l'emissione, che ve ne fosse uno stock, una quantità soverchia, fluttuante sul mercato. Se questa preoccupazione di mantenere alto il corso del 3,50 %, se questo risparmio hanno rallentato la conversione e l'emissione, compromettendole indubbiamente almeno in parte, se hanno in qualsiasi modo rinviato sia pure di poco, a scadenza più lontana quella grande operazione per cui il bilancio potrà alleggerire il proprio passivo di una quarantina di milioni all'anno; se questo risparmio e questa preoccupazione hanno momentaneamente contribuito a ciò, come si può dichiararsene lieti e come si può trovarne argomento a legittima soddisfazione? Potrò ammetterlo quando l'onorevole ministro me ne convinca; potrò ammetterlo quando prossimi eventi, che non mi sembrano probabili, gli diano ragione.

Oggi debbo constatare con dispiacere che per quanto si può scorgere, l'esecuzione della legge 12 giugno 1902, non ha proceduto con quella facilità, con quella speditezza, con quella energia e larghezza di vedute che erano necessarie per ricavare dalla legge stessa tutti quei benefici effetti di cui era certamente suscettibile.

Due erano i metodi che si potevano adottare: o aver l'occhio al futuro e specialmente al grande intento ultimo del 3,50 %, dando esecuzione larga e rapida alla legge 12 giugno 1902; oppure sfruttare il presente, cercando di coartare il mercato colla limitazione dell'emissione e cercando di effettuare piccoli risparmi che intralciavano l'esecuzione della legge, senza preoccuparsi del grande fine ultimo che essa si prefiggeva. L'ono-

revole ministro del tesoro ha preferito questo secondo metodo, e se posso augurarglielo, non mi è dato di sperare con fondamento che gli arrida quel successo per cui il suo nome sarebbe stato meritoriamente collegato con una delle pagine più belle, più splendide della finanza italiana.

Presidente. Ha facoltà di parlare il ministro del tesoro.

Di Broglio, ministro del tesoro. La conclusione del discorso dell'onorevole senatore Pisa non costituisce certo un apprezzamento favorevole dell'opera mia. Indubbiamente l'onorevole interrogante ha portato qui dentro le sue considerazioni sulla applicazione della legge del giugno 1902 con criteri obiettivi; però il Senato comprenderà che la materia di cui l'onorevole Pisa lo ha intrattenuto per natura sua è tutt'altro che obiettiva; è di genere ben diverso. Emettere dei titoli di debito pubblico, eseguire il riscatto di altri, operare delle conversioni, in pratica altro non significa che fare degli affari, e fare degli affari vuol dire mettere in movimento degli interessi, talvolta collocarli di fronte gli uni agli altri, tal'altra provarne l'attrito e l'antagonismo. In una materia così delicata ogni dichiarazione del ministro del tesoro può essere facilmente sfruttata. Sicchè ritengo di avere concorde il Senato se affermo che la parola mia deve essere necessariamente sobria e prudente. L'annunciare qui dentro un indirizzo, una tendenza qualunque negli affari che il tesoro ha compiuto o che per avventura intende di compiere, non sarebbe certo opera fuori di pericolo e forse di danno.

Il senatore Pisa, nel suo discorso, ha sostenuta la tesi, che se il ministro del tesoro fosse stato più largo nella misura dei premi da concedersi ai portatori delle obbligazioni ferroviarie, la loro conversione si sarebbe fatta in proporzioni ben più estese, ed il nuovo titolo 3,50 per cento avrebbe quindi preso quella larga base che gli è necessaria perchè possa diventare il fondamento di altre operazioni ben più importanti, le quali sono nel desiderio di tutti noi. In altri termini, secondo il senatore Pisa, il ministro del tesoro doveva pagare le obbligazioni ferroviarie più care di quanto abbia creduto di pagarle.

L'onorevole interrogante ha voluto criticare anche il modo con cui avvenne l'emissione del nuovo titolo. Mi fermerò brevemente su questa parte, per non far rinascere sgradevoli ricordi. Mi limito a dire che l'emissione del nuovo titolo nella sua prima

fase ha incorso in una di quelle contingenze accidentali che sono frequenti nel campo degli affari; però nelle emissioni fatte il tesoro si era munito delle più ampie garanzie, nè vi fu un istante nel quale sorgesse il dubbio che l'interesse dello Stato non fosse interamente tutelato. In fatto gli assuntori tutti, senza alcuna distinzione, fecero onore ai loro impegni, che ebbero pieno e puntuale soddisfacimento. Però, come è ben naturale, chi assume una emissione non lo fa per tenere nel cassetto il nuovo titolo, bensì collo scopo di negoziarlo ulteriormente, di portarlo cioè sul mercato. Così fu anche per gli assuntori del 3,50, all'infuori della Banca d'Italia che non negoziò affatto la sua quota. Ora volle il caso che allorquando si dovette passare alla consegna dei titoli, una crisi monetaria molto aspra travagliasse il maggior numero dei mercati. In quel periodo della fine di settembre infatti abbiamo avuto alla borsa di Londra una misura d'interesse superiore al 4%, fatto insolito; ebbimo a Nuova York in alcuni momenti il saggio delle anticipazioni in misura per noi quasi incredibile: nulla quindi di strano, nulla che giustifichi di addebitare l'emissione del 3,50, se nelle borse italiane, per alcuni giorni, i riporti salirono al 4, al 5, e mi si dice anche al 6%. Però questo stato di cose cessò rapidissimamente e mi preme di dire al senatore Pisa che l'intervento della Banca d'Italia si svolse in modo assai semplice, e senza alcun danno, anzi con profitto dell'Istituto. La liquidazione di fine settembre era laboriosa così per il 3,50 come per gli altri titoli, e poichè la Banca era già uscita dal limite normale della circolazione, ed il restringere gli sconti e le altre operazioni in quel momento di crisi monetaria sarebbe riuscito fatto perturbatore del mercato, così si convenne fra l'Istituto ed il Tesoro, che questo avrebbe mantenute, ma *senza pagare alcun interesse*, alcune anticipazioni statutarie, benchè non ne avesse bisogno per i suoi servizi, poichè in tal guisa diveniva possibile alla Banca d'Italia di accrescere la sua circolazione senza accrescerne il distacco dal limite normale. Come si vede fu un'operazione affatto inocua per il Tesoro, il quale non sentì altra conseguenza se non di tenere le sue casse abbondantemente rifornite, senza pagare un centesimo di interesse, e fu una operazione che tornò utile anche all'Istituto poichè esso ebbe per tal modo a disposizione per le sue operazioni di riporto ed altro qualche diecina di milioni, per i quali non pagò alcuna tassa di circolazione.

Vede dunque il senatore Pisa che niente di grave e di straordinario riuscì necessario perchè la emissione del 3,50 si verificasse senza il minimo inconveniente. Il senatore Pisa ha detto che il nuovo titolo deve servire, in un periodo di tempo più o meno vicino, ad altre operazioni, ed evidentemente egli ha alluso alla grande operazione della conversione del 5 %; conviene dunque, egli disse, che tale titolo abbia una larga espansione sul mercato. Per avere questa larga espansione il senatore Pisa ritiene che l'unico mezzo alla portata del tesoro sia quello di convertire largamente le obbligazioni ferroviarie 3 %, le quali ormai sono quasi l'unico debito redimibile che sia suscettibile di conversione, poichè altre obbligazioni hanno un valore di borsa tale da rendere le loro conversioni non giovevoli per i portatori.

In tesi generale, posso andar d'accordo col senatore Pisa. Però mi si permetta di affermare come io creda che un nuovo titolo soltanto allora acquista il suo consolidamento, soltanto allora si impadronisce seriamente del mercato quando vi entri per il suo valore intrinseco e per i requisiti che lo fanno preferire dai capitalisti ad altri titoli congeneri. Una introduzione repentina, provocata con mezzi indiretti, artificiali, sarebbe a mio avviso molto pericolosa, poichè un'introduzione fatta in tal guisa evidentemente non sarebbe che l'effetto dell'influenza della speculazione. Ora la speculazione, quando ha ottenuto i risultati che essa voleva raggiungere, non offre più veruna garanzia che si adoperi ulteriormente per conservare quell'alto credito del titolo che è riuscita a provocare in modo non naturale e per obbiettivi affatto diversi dagli scopi che deve avere il tesoro. È quindi questione, anche in questa materia, come del resto nella maggior parte delle cose umane, soprattutto di misura; ed io non credo di aver mancato nel criterio della giusta misura. Le leggi del 1894 e del 1895, che tentarono di promuovere un forte indirizzo di conversione dei debiti redimibili autorizzavano la concessione ai portatori delle obbligazioni ferroviarie di un premio di 25 centesimi per ogni 100 lire di nuova rendita da darsi in cambio.

Siccome allora non si deduceva la tassa di circolazione, così i 25 centesimi corrispondevano, meno leggere frazioni, ai 20 autorizzati dalla legge ultima. Cosa si è fatto con quelle leggi? Si sono convertite poco più di 100 mila obbligazioni in

6 o 7 anni. La legge del 1902, applicata da me, ha raggiunto già la conversione facile, spontanea, *non affaticata*, onorevole Pisa, di circa 330 000 obbligazioni. L'opera mia fu dunque tutt'altro che inerte, ed essa continua; però continua con quel criterio di prudenza che mi credo imposto dal dovere di tutelare il giusto interesse dello Stato.

Del resto non è il fatto d'averne 50 o magari 100 milioni di più di un titolo, che possa agevolare o ritardare una operazione colossale, di un consolidato che rappresenta una massa sola, compatta di ben 8 miliardi.

Ben altro occorre, onorevole Pisa, e ritenga pure che se di questa conversione del consolidato 5 per % si fosse parlato meno, se si fosse seguito il suggerimento che io mi sono permesso di dare in altra sede, di non tenerne discorso con troppa leggerezza, noi forse ci troveremmo a migliore partito. È evidente che il mezzo principale, non dirò unico, per ottenere la conversione di un titolo di debito pubblico è quello di far sì che il medesimo raggiunga nella sua quotazione un prezzo notevolmente superiore alla pari. Noi avevamo raggiunto più del 104, ed al netto della cedola più del 102: si è creduto allora che la conversione del 5 % si risolvesse in cosa semplicissima, e si sono allarmati i portatori facendo credere prossimo l'avvento di questa operazione. Quale fu il risultato? L'arresto del movimento ascensionale del titolo, poichè difficilmente si compra oggi a 105 o più, quello che si crede possa essere rimborsato domani a 100. Non è dunque la piccola causa che inquieta e preoccupa il senatore Pisa, ma ben altre sono le difficoltà che rendono malagevole la futura operazione.

Il senatore Pisa ha soggiunto: il ministro avrebbe avuto la possibilità, senza troppo scomodarsi, di fare la conversione di quattro o cinque lotti di obbligazioni ferroviarie di 60 mila obbligazioni ciascuno.

Credo che la cosa potesse verificarsi; dico credo, mentre offerte formali per questa operazione non ebbi mai, ma me ne venne parlato, come si fa di solito negli affari, per terzi intermediari, dicendomi però che sarebbe stato necessario che io accordassi il premio massimo dei 20 centesimi. Anzi taluno voleva persuadermi che io avessi dato un certo affidamento di tale premio inserendone la facoltà nella legge del 1902. Non posso dire che ritenessi tali suggerimenti ispirati da solo e verace amore per il Tesoro italiano, intendevo che la spinta

era diversa, nè me ne meravigliava conoscendo che negli affari la molla principale, se non unica, è quella dell'interesse. Però da parte mia trovava luogo una diversa valutazione. È vero che io avevo proposto, ed i poteri legislativi avevano assentito, che la conversione delle obbligazioni ferroviarie si potesse eseguire dal Tesoro anche col premio massimo dei 20 centesimi. Ma alla proposta di tale *massimo* ero stato indotto da due considerazioni. La prima era quella dello scarso successo ottenutosi con un eguale premio già concesso con le leggi del 1894 e 1895; la seconda consisteva nel rapporto fra il valore dell'obbligazione, al momento in cui presentavo al Parlamento il disegno di legge, ed il valore presumibile che avrebbe raggiunto il nuovo consolidato. In proposito di tal valore non erano poche le diffidenze, ed io non aveva forse molti seguaci quando lo apprezzava, fra me, ben più alto di quello che avrebbe potuto presumersi in relazione al tasso del 5 per $\%$. Certo non poteva disconoscere che il saggio dell'interesse che vari Stati pagano ai loro creditori tende generalmente a scemare, nè dimenticare che all'estero si stava per compiere un'operazione, che fu ormai compiuta, per la quale il distacco fra il nostro 5 per $\%$ ed un altro consolidato pur costituito da parecchi miliardi si sarebbe molto accentuato. La misura d'interesse da noi fissata per il nuovo titolo rimane ancor superiore di mezzo punto ai titoli di altri Paesi con i quali ormai possiamo gareggiare in materia di credito finanziario.

Ho la convinzione che in Italia si ha l'abitudine non troppo felice di denigrarci, di diminuirci troppo da noi stessi, e talvolta per motivi sui quali amo di sorvolare. Ritengo che il credito italiano oggidì non ha nulla a temere dal confronto col credito di altri Stati, che pur vanno annoverati tra i forti per solidità e sicurezza delle loro finanze, e penso quindi che nessuna ragione esiste perchè un distacco troppo grave debba mantenersi tra il saggio di interesse corrisposto dall'Italia ai suoi creditori, e quello dato da altri Stati coi quali noi ci troviamo in molta analogia di condizioni, se non economiche, certo finanziarie. Nè potevo non riflettere che il nuovo titolo portava la garanzia della immunità da future conversioni per 15 anni, altro vantaggio considerevolissimo, data la tendenza generale alla diminuzione dell'interesse dei capitali, che si manifesta non solo nei titoli di debito pubblico, ma general-

mente in ogni altro impiego di danaro. Parvemi dunque certo che il tranquillo impiego, che l'impiego sicuro al 3.50 per un lungo periodo di anni, avrebbe dovuto attrarre le simpatie dei capitalisti. Ma nel momento in cui presentavo la proposta del premio di conversione, potevo affidarmi senz'altro a questa mia fiducia? Certo la mia convinzione era giustificata, ma non era prudente che ne facessi il fondamento per le future operazioni del Tesoro italiano. Questa base doveva essere più positiva, doveva cioè dedursi principalmente dal rapporto e dalla differenza di interesse fra il 5 $\%$ antico ed il 3.50 nuovo.

Come dissi, il 5 $\%$ valeva allora 102 circa ex-coupons, il ragguaglio del 3.50 netto avrebbe dovuto essere l'89. Parmi evidente che se era possibile prendere il 90, il 91, forse il 92 come base dei miei calcoli, non potevasi certo arrivare al 96, quale fu il prezzo di emissione.

Un brevissimo conteggio dimostrerà facilmente che io mantenni l'operazione della conversione con criteri costanti, e piuttosto più che meno favorevoli ai portatori delle obbligazioni. Non calcolando la tassa di circolazione, il reddito di una obbligazione ferroviaria è di 12 lire. Convertendo a parità di rendita questo reddito, si devono dare 342.85 lire di capitale di 3.50 $\%$ per ogni obbligazione: concedendo un premio di 20 centesimi per ogni 100 lire di capitale nominale della nuova rendita consegnata in luogo della obbligazione, si sarebbero aggiunte lire 19.60, si sarebbero cioè consegnate lire 362.45 al portatore dell'obbligazione. Ma erano 362 lire nominali. Ora valutando il 3.50 al prezzo di rapporto col 5 $\%$ o qualche punto più in su, per esempio: a 92 lire, avrei dato un capitale effettivo di 333 lire circa. Se non che, cosa è la conversione? Non è che un baratto, una permuta, un titolo per altro titolo. Ma se il valore presunto di uno dei titoli viene a mutare ed a risultare molto diverso, evidentemente vengono a mutarsi anche quelle condizioni per la permuta e per il baratto, che da principio parevano convenienti e proporzionali. Nel caso presente, valutando, per supposto, il 3.50 a 92 si calcolava di dare, come dissi, effettive 333 lire; invece raggiuntosi il 96 si sarebbero date effettive 348 lire: si sarebbe adunque commesso un errore grossolano mantenendo un premio che nei suoi effetti era divenuto ben più alto, ben più vantaggioso di quello supposto da principio.

L'onorevole senatore Pisa soggiunse: Il mini-

stro del tesoro aveva due sistemi: uno largo, l'ideale, l'avvenire; l'altro restrittivo, piccino!

Io dimostrai già che l'avvenire non è affatto compromesso dalla prudenza mia, ma devo soggiungere che anche l'interesse *piccino del momento* val pure abbastanza. Sa l'onorevole Pisa cosa ha voluto dire per il tesoro dello Stato l'aver potuto compiere l'operazione di conversione delle 330.000 obbligazioni col premio dei nove centesimi in luogo dei 20? Ha voluto dire un risparmio di tre milioni e 3/4 circa.

Io mi sono sentito già ripetere quando non ho voluto accordare il 3 1/2 a 93 e 1/4, e fissai il prezzo al 96, che non dovevo badare alla piccola differenza; ma la piccola differenza significava 2 milioni e 1/4: ebbene 2 1/4 prima, 3 milioni e 3/4 adesso, fanno nell'insieme ben 6 milioni.

Ora, se sopra operazioni di 200 milioni circa io avessi gettato, *in puro vantaggio della speculazione*, ben sei milioni, confesso che non mi sentirei tranquillo nella mia coscienza. Pensi, onorevole Pisa, che a levare dai contribuenti 6 milioni non è cosa nè facile nè gradita. Ma vi ha di più. Quando avessi accordato ad alcuni il premio massimo di 20 centesimi non avrei potuto discendere più da tal misura.

È vero che taluno diceva: ma voi prendete intanto questi quattro o cinque lotti di 60.000 obbligazioni e date il premio massimo di 20 centesimi, quando avrete preso questo grosso pacco di obbligazioni, il resto verrà poi a quelle condizioni che a voi piacerà. Dichiaro che ho trovato più equo e più corretto di non seguire questo suggerimento e di fissare invece un prezzo ragionevole per tutti indistintamente. (*Bene*).

Ebbene, avendo fissato questo prezzo ragionevole, ottenni già un risparmio di 3 milioni e tre quarti circa, ma il vantaggio sarebbe ben maggiore se si dovessero convertire tutte le obbligazioni ferroviarie: si arriverebbe allora sui 21 milioni, e spero che l'onorevole interrogante non voglia valutare anche questa somma come una quantità trascurabile.

Il senatore Pisa ha soggiunta un'altra considerazione, che io, non tanto come ministro quanto come italiano, avrei desiderato avesse omessa. Il senatore Pisa, lasciandosi, me lo permetta, trasportare dalla foga della sua argomentazione, ha detto il 3,50 è quotato sul grande mercato di Parigi non nel *Parquet* ma alla *Coulisse*, è negoziato dagli agenti minori, tra i titoli di debito pubblico

di secondo ordine. Ho già altrove dichiarato, e lo ripeto qui nel modo più assoluto, che se il nostro 3,50% è uscito d'Italia, questo avvenne per il credito del titolo senza che da parte del ministro del tesoro siavi stata ingerenza alcuna in qualsiasi forma, nè indiretta nè diretta. Ma certo quando è emesso un titolo, ed è entrato in commercio nessuno può impedire che lo si porti sui mercati dove può essere più utilmente collocato. Non ho seguito l'andamento recente di questo titolo all'estero, ma a tutto dicembre conosce l'onorevole Pisa a quanto si pagava il 3,50 fuori d'Italia? Al 6 dicembre lo si pagava a Parigi alla pari, vale a dire un punto più di quello che si sia mai raggiunto in Italia; al 20 dicembre lo si pagava 100 e 65; al 27 dicembre lo si pagava a 100 e 80. Vede quindi, l'onorevole Pisa, che questo titolo deve avere qualche cosa di buono in sé, qualche buona virtù che lo fa desiderare anche dal capitale straniero. E non so come si possa equamente collocarlo tra i valori secondari, ed andare ripetendo che il procedimento del ministro del tesoro fu nocivo al suo credito. La censura mi pare raggiunga l'assurdo! Non per vana presunzione, ma mi sento di poter augurare ai miei successori che le future operazioni che dovrà eseguire il Tesoro italiano, raggiungano quel successo che ha ottenuto la emissione del 3,50%. (*Approvazioni*). Nessuno certamente poteva lusingarsi che il nuovo titolo ottenesse tanto sollecitamente un saggio così elevato.

Io credo di avere risposto in gran parte alle osservazioni del senatore Pisa, e se potesse tranquillarlo un'altra mia parola, soggiungerò che egli è piuttosto in errore quando ritiene che l'unico mezzo, od il principalissimo mezzo di diffusione del 3,50 consista nella conversione delle obbligazioni ferroviarie. No, onorevole Pisa, altri mezzi vi sono per diffondere il nuovo consolidato, ed io posso assicurare il Senato che qualcuno di questi mezzi sarà tra non molto proposto al Parlamento.

Non tema adunque il senatore Pisa che il 3,50% non possa raggiungere, anche senza *sacrifici inutili* per il tesoro, quella espansione che sta nei suoi desideri. E ritenga del pari l'onorevole Pisa, che non è buona amministrazione il gettare dei milioni oggi, nella vaga lusinga di preparare per domani operazioni vantaggiose: il danaro segue l'interesse del giorno, ed è questo lo stimolo che occorre saper creare ogni qual volta rendasi necessario di ricorrere al capitale.

Abbiamo creato il nuovo indice regolatore del credito italiano, e l'abbiamo portato rapidamente ad una altezza di apprezzamento, della quale dobbiamo essere ben soddisfatti. Badiamo a consolidare questa confortante situazione: asteniamoci sopra tutto dal deprezzare noi stessi questo utile strumento che deve servirci per arrivare a meta più felice e più desiderata. (*Approvazioni*).

Pisa. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pisa. Mi corre obbligo di ringraziare l'onorevole ministro della sua risposta così diffusa; ma sarei non sincero se dicessi che le sue cortesi spiegazioni mi abbiano convinto. Mi limiterò ad accennare pochi punti da lui toccati, sui quali vi è un dissenso radicale tra le considerazioni sue e il modo con cui ritengo doversi considerare la posizione fatta al nuovo 3,50 per % dalla esecuzione data finora alla legge del 12 giugno dall'onorevole ministro. L'onorevole ministro mi ha accusato di aver portato la discussione su un terreno non obiettivo, su un terreno pratico. Confesso che non capisco questo argomento; si trattava della esecuzione di una legge, e l'esecuzione della legge è un fatto eminentemente pratico.

Ha soggiunto l'onorevole ministro che egli non voleva nè fare affari, nè provarli, ed io mi guarderei bene di suggerire cose simili al ministro del tesoro, ma chiesi a lui semplicemente perchè non avesse data energica ed efficace esecuzione alla legge del giugno 1902; ho soggiunto che mi constavano le lunghe e laboriose trattative per ottenere quello che a termini di legge si sarebbe facilmente ottenuto, e con vantaggio del tesoro. E qui accenno ad un punto importantissimo, e sul quale evidentemente vi è errore di calcolo.

L'economia ravvisata dal ministro per i risparmiati 12 centesimi e mezzo sulle 330 mila obbligazioni sarebbe molto inferiore alla cifra da lui accennata. . . .

Di Broglio, ministro del tesoro. Quale?

Pisa. Dai conti fatti che potrò porre a disposizione del ministro risulta che, risparmiando anche 12 centesimi e mezzo sulla somma di 787 milioni che costituiscono le obbligazioni 3 % da convertirsi, si sarebbero risparmiate circa 900,000 lire. Vede dunque il ministro che qui vi è da una parte o dall'altra un evidente errore di calcolo, e la tesi sua sarebbe stata meno insostenibile se si fosse trattato di molti milioni di economia, i quali d'altronde non ci avrebbero

giovato a raggiungere lo scopo che tutti desideriamo. Si è detto dal ministro che la crisi del settembre è stata prodotta dai mercati esteri; io ho qui uno specchio degli interessi praticati su questi mercati dalla fine di settembre alla fine di ottobre, e ne darò lettura: agli Stati Uniti l'interesse per gli affari fine settembre liquidazione da 4 a 5 %: Inghilterra 3 e un sedicesimo: Germania 2 e 5/8: Francia 2 e 5/8; in Italia si arrivò al 7 % e più. La crisi ci fu, ma soltanto per noi e non sugli altri mercati esteri e la riprova si ha anche nell'andamento poi del mese seguente in cui non vediamo una diminuzione dell'interesse su tutti questi mercati esteri tranne che in Italia. Ma faccio grazia di queste cifre superflue al Senato.

Mi è bastato di provare che pur troppo nella nostra crisi del settembre non è stato movente la condizione del mercato internazionale, nè una crisi forte all'estero che si ripercotesse in Italia. D'altronde sono note le altre ragioni, le più chiare, di questa crisi del settembre. Questa crisi è stata puramente e semplicemente prodotta dall'applicazione meno facile, meno larga, della legge del giugno 1902.

Le grandi banche, che sono grandi serbatoi di danaro e nello stesso tempo anche si occupano in commissioni di affari, avendo visto segnato dalla legge, nell'articolo 4, che si offrivano 20 centesimi di premio per pacchi di 60 mila obbligazioni, fecero naturalmente incetta di queste obbligazioni per avere questi pacchi pronti da portare al cambio.

Dovevano pagarle queste obbligazioni e naturalmente per pagarle occorrevano forti somme. Cosa ne è avvenuto? Che alla fine del settembre queste grosse banche si trovarono naturalmente sotto il peso del pagamento che dovevano fare di tutte queste obbligazioni che avevano raccolte, le quali obbligazioni d'altronde non potevano portare al tesoro, perchè esso non corrispondeva questi 20 centesimi, ma era disposto soltanto a dare 8 o 9 centesimi per obbligazioni alla spicciolata.

Ciò ha costituito naturalmente una ristrettezza grande del danaro sulle borse, un intralcio grave negli affari, ed è stata una delle cause maggiori della liquidazione disastrosa del 30 settembre 1902.

Ma l'onorevole ministro ha voluto occuparsi della diceria da me accennata, del concorso indiretto del tesoro per facilitare la liquidazione

del 30 settembre. Ora questa diceria doveva naturalmente spargersi perchè aveva un fondamento su qualche cifra che risulta dalle situazioni della Banca d'Italia. Mi basterà citare queste cifre al Senato. Nella situazione della Banca d'Italia si trova questo:

Al 31 agosto 1902 la circolazione per conto del tesoro era di 14 milioni; il credito del tesoro per servizi diversi 50 milioni e mezzo.

Al 30 settembre (veniamo alla data incriminata) abbiamo: circolazione per conto del tesoro 44 milioni. Quattordici più trenta, ha detto il pubblico; dunque sarebbero stati i 30 milioni anticipati dal tesoro alla Banca d'Italia. Il credito del tesoro era salito a 92 milioni e mezzo con un aumento di 40 milioni. Non capiva il pubblico perchè essendo cresciuti presso la Banca d'Italia i fondi disponibili a favore del tesoro, si avesse poi dovuto aumentare la circolazione per conto suo di una trentina di milioni.

Questo è stato il motivo che ha dato luogo alle voci da me citate.

Finalmente il ministro gentilmente mi ha comunicato che ora sono 330.000 le obbligazioni convertite.

Certo non mi sento il coraggio ancora di fargliene le felicitazioni.

Con questa cifra si va a circa 115 milioni e tre quarti di capitale nominale della nuova rendita per obbligazioni convertite e aggiunti pure gli 82 milioni dei debiti del tesoro convertiti prima, avremo oggi una emissione totale di 197 milioni ossia 200 milioni circa di rendita 3,50 %.

Mi pare, me lo perdoni l'onorevole ministro, che con un ammontare simile, si venga a porre sotto la vera luce la situazione e a togliere ogni importanza alle cifre di cui ella si dichiarava così soddisfatto, riguardo ai corsi praticati alla *Coulisse* di Parigi sopra la pari, per insignificanti partite; è troppo ovvio. Quando si tratta di un ammontare così minimo, un valore internazionale si può spingerlo facilmente in alto, ma è naturale che questo non sia il prezzo corrente, il prezzo che affida la generalità dei seri contraenti.

Io sarei desideroso di vedere al di sopra della pari stabilmente il 3,50, ma per avere affidamento della sua resistenza a questi corsi alti, occorre una emissione ragguardevole, come dissi testè, emissione che sia in relazione coll'importanza del titolo e che non si debba fermare sui 200 milioni appena.

D'altronde disse l'onorevole ministro: stia tranquillo onorevole Pisa che il tesoro ha altri mezzi per diffondere il 3,50 ed allargarne la circolazione senza ricorrere alla legge del giugno 1902.

Ma non ne dubito punto, onorevole ministro, ma credo e persisto a credere che la legge 12 giugno 1902, desse *il miglior modo* al tesoro per popolare questo titolo e per diffonderlo senza alcun pericolo. Si trattava in poche parole di sostituire nelle mani dei portatori nazionali ed esteri delle obbligazioni ferroviarie, di sostituire a queste obbligazioni il 3,50. Era naturale che questi portatori che eran ben felici di tenere nel loro portafoglio le obbligazioni 3%, sarebbero stati altrettanto felici di tenere il nuovo 3,50 % italiano, che avrebbe acquistato un impiego stabile ed una diffusione senza pericolo, e non avrebbe dato ora la preoccupazione al ministro del tesoro di escogitare nuovi mezzi per vedere di aumentarne la emissione. Come del resto si legge nella relazione ministeriale di quell'epoca, la legge 12 giugno 1902 era il mezzo più pratico ed opportuno per preparare la via largamente al 3,50 come sarebbe stato nell'interesse del tesoro e del paese in generale. Dice l'onorevole ministro, a proposito di quanto asserii sulla Borsa di Parigi, che non ha seguito questo titolo all'estero. Ma io non ho chiesto all'onorevole ministro del tesoro di seguire questo titolo all'estero: io credo che l'onorevole ministro del tesoro doveva *indirizzarlo* all'estero; poichè si trattava di un titolo internazionale, a cui occorreva di preparare quel mercato internazionale, del quale ha bisogno per vivere largamente. Avrebbe dovuto, e qui insisto daccapo, preparargli la Borsa di Parigi, non la *Coulisse*; ottenergli la quotazione. E qui antivenendo ad una obiezione del ministro del tesoro che mi potrebbe citare circostanze oggi meno favorevoli, mi corre l'obbligo di accennare a parole sue e precisamente al suo discorso del 18 giugno 1902 alla Camera, allorchè rese conto della prima operazione conclusa per i 75 o 80 milioni del 3,50 %. Egli disse: « Aggiungo che gli assuntori esteri, perchè si trattava di offerte di stranieri per questa emissione, oltre all'impegno di far quotare il titolo alla Borsa di Parigi, ecc. ecc. »

Adunque pare, onorevole ministro, che vi siano stati degli esteri che le avevano offerto di far quotare alla borsa di Parigi la rendita nuova 3,50 % italiana a quel tempo. Soggiunse l'onorevole ministro: « ma poichè non poteva attribuirsi

grande importanza all'impegno della quotazione. » Ma come? Io non posso supporre che il tesoro italiano tratti con banche estere se non degne di venire a contatto col tesoro italiano. E qui si deve trattare di grandi banche estere degne di ciò, ed allora un loro impegno credo dovesse meritare qualche considerazione. Soggiunse l'onorevole ministro: « Un'altra considerazione mi spinse a tale risoluzione; era evidente che non avrei potuto ragionevolmente pretendere che gli assuntori esteri, qualora la quotazione non si fosse ottenuta, rinchiudessero i titoli nelle loro casse e non li negoziassero. » Ma il Senato ben sa che queste banche di rispettabilità e forza tale da poter venire a contatto col tesoro italiano devono essere quelle che posseggono qualche miliardo di deposito, e 75 milioni li potrebbero tener molto facilmente nelle loro casse come parte minima di investimento dei loro depositi.

Di Broglio, ministro del tesoro. Ma non li hanno tenuti....

Pisa. Dunque questo timore non lo comprendo, a meno che nell'ipotesi, non ammissibile, che si trattasse di banche, di case, che non fossero degne di venire a contatto col tesoro italiano. Si doveva trattare adunque di offerte serie e ciò debbo crederlo fino a prova contraria, si trattava di offerte serie fatte a quell'epoca per ottenere questa quotazione alla Borsa di Parigi, quotazione che sarebbe stata un grande passo per conseguire la vera internazionalità del nuovo titolo 3.50%. E qui concludo per non tediare più oltre il Senato.

In ogni modo è vero che l'onorevole ministro del tesoro ha ottenuto qualche risparmio dando solo 8 centesimi e mezzo invece del massimo che la legge gli accordava la facoltà di dare.

È vero altresì che è riuscito a tenere alto il corso del 3.50 col frenarne l'emissione come egli stesso dice nella sua esposizione finanziaria della fine dell'anno scorso. Ma non è davvero calcolabile quanto questo sistema possa costare all'erario e all'economia nazionale, se anche menomamente ha ritardato quella grande operazione di credito per cui il nostro bilancio potrebbe diminuire il proprio passivo di una quarantina di milioni all'anno.

Mai, onorevoli colleghi, mai finora, per un cumulo di circostanze favorevoli, avevamo avuto occasione più propizia e non conveniva proprio sacrificare questa occasione ad economie transitorie e relativamente piccole. Ci sono dei momenti nella storia economica delle nazioni in cui s'im-

pone la grande politica finanziaria delle vedute larghe e profonde, ed abbiamo attraversato appunto uno di questi periodi. Spettava e spetta alla responsabilità dell'onorevole ministro del tesoro il comprenderla e lo applicarla, il Parlamento non può che accennarla. Io perciò credo di aver compiuto un dovere (per doloroso che fosse, sempre un dovere), e spero che possa ancora corrispondere l'azione larga, intelligente e geniale del Governo.

Di Broglio, ministro del tesoro domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Broglio, ministro del tesoro. Dirò brevissime parole per alcune rettifiche di fatto, mentre in materia di conti le cifre bisogna che sieno sinceramente accertate. L'onorevole senatore Pisa ha detto inesatta la mia affermazione che sulle 330 mila obbligazioni, essendo riuscito ad ottenerne la conversione a meno di 9 centesimi in luogo di 20, il risparmio del Tesoro fu di tre milioni e tre quarti circa. Egli invece, stando a calcoli che disse non suoi, ma che gli sarebbero stati costruiti da un contabile espertissimo, limita questo risparmio a sette od ottocento mila lire. . . .

Pisa. Non su quella somma di 330 mila obbligazioni, ma in tutta l'operazione. . . .

Di Broglio. Tanto meglio, ossia tanto peggio per il suo contabile. Ma è un conto tanto facile che davvero non so come il senatore Pisa non possa farlo da sè. Io mi permetto di consigliare l'onorevole Pisa o di prendersi un diverso contabile, o di provarsi a farli lui i calcoli. Le differenze sono così enormi da non essere lecito di portarle qui dentro senza averle accertate. Non è conveniente, senza essere ben sicuri di sè, contraddire un ministro del tesoro, il quale con dati precisi afferma un risparmio di tre milioni e tre quarti sulle operazioni fatte ed un altro di 17 su quelle a farsi, e dirgli che tutto il vantaggio non può superare che le 8 o 900 mila lire!

Bisogna essere ben sicuri, onorevole Pisa, del proprio conteggio prima di avere il coraggio di portarlo qui con un tanto contraddittorio! Mi perdoni se devo farle tale dichiarazione molto franca ma altrettanto giusta. Ma il conto ella può farselo facilmente anche a memoria. Vogha starmi attento un istante. Quando il Tesoro italiano dà un premio di 9 centesimi, aggiunge circa 9 lire (precisamente 8.85) alle 342,85 di capitale che stanno in rappresentanza della rendita di 12 lire della obbligazione da conventirsi in rendita 3,50, ossia

quando il Tesoro eseguisce una conversione con 9 centesimi di premio dà in tutto lire 351,70 per ogni obbligazione. Invece se il Tesoro facesse la stessa conversione col premio di 20 centesimi, alle 342,85 dovrebbe aggiungere L. 19,60 ossia dovrebbe dare in tutto L. 362,45 per obbligazione. La differenza è di L. 10,75 per ogni obbligazione. Moltiplichi le dette lire 10,75 per il milione e 900 mila obbligazioni ancora esistenti e troverà la cifra di 20 milioni e 425 mila lire, e colle frazioni date in meno dei 9 centesimi si arriverà giusto e preciso ai 21 milioni circa che ho dichiarato. Ma vuole un conto ancor più facile? Eccolo. Il premio si dà per ogni cento lire di capitale nominale di nuova rendita. Siccome per ogni obbligazione occorrono, a parità di rendita, 343 lire circa di nuovo consolidato, così ne segte che, accordando soli 10 centesimi di premio, si devono dare 35 centesimi di maggior rendita per ogni obbligazione. Accordando un premio di 20 centesimi se ne darebbero 70 per obbligazione, differenza 35: ma 35 centesimi di rendita equivalgono al decimo delle lire 3,50 d'interesse che corrispondono al capitale di 100 lire, equivalgono adunque a 10 lire di capitale per obbligazione: ora 10 lire per un milione e 900 mila obbligazioni equivalgono a 19 milioni. Ma io diedi soli 9 centesimi scarsi. Un centesimo è il decimo di 10, e se 10 centesimi danno 19 milioni, un centesimo dà 1.900.000 lire. E così arriviamo a 20.900.000 lire ossia ai 21 circa da me dichiarati. Non le pare esatto e facile il conteggio?

Su di un altro argomento il senatore Pisa ha voluto insistere malgrado che mi fossi doluto che l'avesse toccato già una prima volta, ed è l'argomento della quotazione all'estero. Signori, io certo non disconosco l'utilità che può avere un nostro titolo dalla quotazione all'estero. Ma non si deve esagerare questa utilità. Io penso intanto che, fin dove il Tesoro italiano può fare da sé, deve fare da sé, e che è ormai tempo di desistere dal credere che in tutto abbiamo bisogno dell'appoggio dell'estero per riuscire nei nostri obiettivi. Or bene per la operazione che il Tesoro italiano ha compiuta e per altre che potrà eseguire tra breve esso non ha alcun bisogno del capitale estero. Le conversioni di debiti redimibili, a cui ho accennato, si possono facilmente eseguire col capitale italiano. Dirò di più: le può intanto eseguire da se il Tesoro italiano, salvo a liquidarle con molta calma e con molta tranquillità. Le condizioni del Tesoro in Italia non sono più quali erano in ad-

dietro; il ministro del tesoro ora ha mezzo di moderare e di sorreggere il mercato italiano. Certo occorre un po' di attenzione, e di previdenza; ma creda il senatore Pisa, che se domani si ripettesse una manovra la quale tendesse a deprimere il 3,50%, non troverebbe il ministro del tesoro nè impreparato nè sprovvisto, come non lo trovò nè sprovvisto nè impreparato alla fine di settembre. (*Bene*).

La quotazione all'estero, senatore Pisa, non si ottiene per beneplacito di banchieri esteri; occorre un diverso intervento. Non avrei nessuna difficoltà di chiedere tale intervento se non mi fossi accorto che sussistono alcune modalità tecniche le quali, per il momento, creano qualche ostacolo, od almeno qualche difficoltà.

Allorquando uno Stato estero negozia un suo prestito, poniamo sulla piazza di Parigi, si conosce l'ammontare preciso di tale prestito, e come è composto, vale a dire in quante serie è ripartito e di quanti e quali titoli lo si costituisce; e la quotazione avviene per l'ammontare preciso che è indicato dallo Stato emittente e colle specificazioni delle sue serie e de' suoi titoli.

Ebbene per il nostro nuovo consolidato questi dati di fatto non si possono offrire nel momento presente.

L'emissione del nuovo 3 e mezzo ha cominciato da 80 milioni, arriva oggi a 200, e quando eseguiremo altre conversioni per noi facilmente ottenibili arriverà molto al di là del miliardo; ma non per questo il nuovo titolo avrà ancora compiuto il suo cammino, poichè il suo punto di arrivo è ben più lontano e più alto. Non incontrerei alcuna difficoltà per una quotazione parziale, ma questo equivarrebbe a spezzare quell'istrumento che abbiamo creato appunto perchè possa costituire la pietra angolare dell'edificio del nostro debito pubblico. La quotazione parziale porterebbe con sé l'ineguaglianza, e forse il discredito del nuovo consolidato, e non cadrò certo in errore così grave. (*Approvazioni*).

Presidente. Non essendosi fatte proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Chiusura di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Approvazione del disegno di legge:

Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina (N. 192).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge:

Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina.

Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge:
(*V. stampato n. 192*).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 346,410 da erogarsi in anticipazioni ai comuni della provincia di Messina nei limiti e per gli scopi indicati nei seguenti articoli.

La detta somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno dell'esercizio corrente.
(Approvato).

Art. 2.

Sul fondo indicato all'articolo 1 saranno concesse anticipazioni ai comuni della suddetta provincia, i quali ne facciano domanda, purchè dimostrino non solo di essere stati danneggiati dalle malversazioni verificatesi nella gestione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria, ma anche di avere iniziati o regolarmente dati in appalto, prima della scadenza del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 19 luglio 1894, n. 338, lavori per la costruzione di strade obbligatorie, ovvero di non avere ancora estinti al momento della promulgazione della presente legge, debiti di qualsiasi natura contratti a causa della costruzione delle strade medesime.

L'anticipazione da concedersi ad ogni singolo comune dovrà servire esclusivamente al proseguimento dei lavori, o alla estinzione dei debiti

sopraccennati, e non potrà eccedere la misura del danno sofferto dal comune stesso per effetto delle avvenute sottrazioni, contabilmente accertate.

Esistendo divario fra la misura di tale danno e la spesa occorrente per completare i lavori o pagare i debiti anzidetti, l'anticipazione non potrà accordarsi che limitatamente alla somma minore.

Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i comuni per le strade costrutte o in costruzione, ai sensi della citata legge 19 luglio 1894, n. 338.

(Approvato).

Art. 3.

L'importo delle somme che potranno ricuperarsi, mediante l'esperimento delle necessarie azioni contro le persone tenute a rispondere delle sottrazioni verificatesi pel fondo speciale per la viabilità obbligatoria, sarà dedotto dal debito dei comuni proporzionalmente all'ammontare dell'anticipazione a ciascuno di essi concessa.

Le somme che non si potessero ricuperare dovranno essere restituite all'erario dai comuni nella indicata proporzione.

(Approvato).

Art. 4.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del ministro dell'interno, del ministro del tesoro e di quello dei lavori pubblici, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.
(Approvato).

Procederemo poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80; per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22-A).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Interrogo anzi tutto l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto.

Presidente. Prego allora il senatore segretario Taverna di dar lettura del progetto di legge.

Taverna, segretario, legge: (V. stamp. n. 22-A)

Presidente. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

Cannizzaro. Signori senatori!

Tra le modificazioni che il progetto di legge che discutiamo propone alla legge sugli infortuni nel lavoro del 1898 evvi l'aumento delle indennità da assicurarsi agli operai nel caso di invalidità permanente sia assoluta, sia parziale.

Ed inoltre, vi è la disposizione che il pagamento dei sussidi e delle indennità non incominci dopo il sesto giorno, come è prescritto nella legge sinora vigente, ma dal giorno stesso in cui avvenne l'infortunio. Queste modificazioni accrescono certamente l'onere della assicurazione, onere che è a tutto carico dei proprietari o esercenti delle varie industrie.

Mi affretto a dichiarare che in tutte quelle industrie che sono abbastanza remunerative, da sopportare aumenti di spesa, l'aumento della indennità a favore degli operai è conforme a giustizia sinchè non raggiunga il totale risarcimento del danno, che l'operaio ha sofferto per l'infortunio; totale risarcimento, che non è certamente raggiunto dalle indennità prescritte dalla legge del 1898.

Ma, ripeto, ciò è giusto per quelle industrie, che possono sopportare aumento di spesa, compreso quello per le indennità nelle malattie professionali, che il nostro Ufficio centrale propone introdurre. Ma per quelle industrie, che non sono in grado di sopportare spese maggiori di esercizio, che si trovano cioè in condizioni, che ogni aumento di spesa le obbligherebbe a cessare, per tali industrie è giuocoforza scegliere il male minore: o la cessazione dell'industria che non può sorreggere il carico imposto loro o contentarsi di una indennità minore per gli operai che abbiano sofferto infortuni. Il ministro che propose questo progetto di legge aveva già rivolta la sua attenzione al nuovo onere che si aggiungeva agli esercenti delle varie industrie e, come egli stesso si espresse nella sua relazione, *volle pesare quanto era possibile cogli elementi di indagine non perfetti e non completi di cui disponeva, volle pesare il nuovo onere* e dallo studio tecnico che riporta nella relazione, venne alla conclusione che il nuovo onere, che per effetto di questo pro-

getto di legge si aggiunge sull'esercente, non eccede il 12 % della somma che pagava precedentemente per effetto della legge del 1898. Volle fare di più, volle calcolare l'onere totale che l'industria italiana sopporta per effetto della assicurazione per l'indennità e, presa l'industria italiana in blocco, trovò che essa non ha finora sopportato che l'onere di 5.318,764 per anno, calcolando poi l'onere che corrisponde all'assicurazione di ogni singolo operaio in media fra le diverse industrie, ha asserito (non discuto le operazioni che hanno condotto a questo risultato) che quest'onere, anche accresciuto di quello che viene dalla nuova legge, non raggiunge la somma di cinque lire per ciascun anno e per ciascun operaio. Cifra molto confortevole che c'incoraggia ad accrescere l'onere attuale in favore degli operai e che ci incoraggerebbe ad imporre all'industria italiana in blocco anche l'assicurazione di indennità per le malattie professionali, cioè, per quelle malattie che si contraggono per effetto del lavoro industriale. Purtroppo però, o signori, quella è una cifra media, tratta da uno studio in blocco, nella quale sono comprese le industrie in cui c'è pochissimo rischio a confronto di quelle che hanno rischio elevatissimo, fra le quali primeggiano le minerarie e sopra tutto le industrie delle miniere dello zolfo in Sicilia, le quali sono ordinate e continuano ad esserlo in modo che il rischio è così elevato che la cifra per ciascun operaio si eleverà moltiplicata per più volte quella che è asserita dalla relazione. Di più le dette industrie delle miniere di zolfo per la loro organizzazione debbono sopportare maggiore onere di assicurazione per il numero di operai che impiegano, non adoperando macchine. Si può ben dire che la spesa totale per l'esercizio di dette miniere, di quelle sopra tutto che non adoperano combustibile per fondere lo zolfo, sia la spesa di mano d'opera e quindi il premio di assicurazione per ogni operaio, moltiplicato per il loro numero, costituisce un onere, molto più elevato di quello di tutte le altre industrie. Non è quindi da meravigliarsi se l'aumento proveniente da questo progetto di legge possa pesare più che su altre industrie sulle piccole miniere di zolfo. In Sicilia pur troppo questa è l'opinione che si è manifestata in quella regione, la cui vita economica è interamente collegata con la fortuna di quelle miniere. Ivi è venuto il convincimento manifestato da tutte le autorità e da cittadini, del tutto indipendenti dagli interessi par-

ziali degli esercenti, che questo sopraccarico di tassa potrà cooperare a produrre la sospensione del lavoro in molte di quelle piccole miniere nelle quali lavorano parecchie migliaia di operai. Tale pericolo è uno spettro che impaurisce quei cittadini, quelle autorità civili, e quei municipi, poichè hanno avuto l'esperienza della grave perturbazione economica dell'ordine pubblico e della sicurezza, altra volta prodotta dalla sospensione del lavoro nelle miniere di zolfo.

Perciò molti dei municipi di quelle regioni si sono rivolti ad alcuni senatori siciliani, fra i quali me, l'onorevole Inghilleri, l'onorevole Di Camporeale, pregandoci di richiamare l'attenzione del Governo, dell'Ufficio centrale e del Senato sul pericolo dell'applicazione di questi nuovi aggravii alle loro piccole miniere di zolfo, che costituiscono il maggior numero delle miniere che sono in azione. Il loro timore è fondato anche sulla previsione che l'industria degli zolfi in Sicilia sia vicina a dovere affrontare una dura prova per la cessazione della società Anglo-Siciliana, la quale ha salvato, rialzando i prezzi degli zolfi, da quella crisi che minacciò l'ordine sociale del centro dell'isola. Cessando tra due anni la società Anglo-Siciliana, si teme un grave perturbamento nei prezzi degli zolfi sul mercato e si teme che aggiungendo a quella causa di crisi l'aumento di onere proveniente dal progetto che discutiamo, la crisi si determinerà con sicurezza.

I municipi siciliani, coi quali io invero non ho alcuna relazione personale, si sono rivolti a me, forse rammentando che fui relatore delle leggi minerarie che si sono applicate specialmente alle miniere di zolfo. Io ed i miei amici non abbiamo voluto impegnarci prima di avere informazioni. Per intraprendere un esame dettagliato non avevamo i mezzi; non potevamo far altro che prendere l'opinione delle persone che hanno seguito nell'isola l'andamento e le vicende dell'industria zolforifera. Abbiamo chiesto informazioni all'Ufficio delle miniere che è vicino al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e dagli ingegneri di quell'Ufficio ci sono stati esposti i motivi per cui si aumentavano le indennità a favore degli operai.

In riguardo però alla quistione se le piccole miniere di zolfo in Sicilia potranno tollerare tutto l'aumento di onere imposto dal progetto che discutiamo ci furono date assicurazioni vaghe e senza alcuna cifra che contraddica quelle pubbli-

cate in Sicilia in appoggio dei reclami che ci sono stati manifestati.

Ci si disse in generale che il sopraccarico non è poi tanto grave. Da nessuno di loro si escluse però assolutamente la possibilità che alcune piccole miniere di zolfo siano obbligate a sospendere il lavoro. Non ci si disse se poche o molte, ma certo il ragionamento vale per tutte, poichè sono tutte allo stesso livello. Noi ci rammentammo lo stato dell'isola quando circa 40.000 operai erano senza lavoro all'arrivo del Commissario regio con pieni poteri in Sicilia.

Ci formammo il concetto che i tecnici non attaccavano grande importanza alla cessazione di quelle miniere che non potranno sopportare l'obbligo loro imposto per il loro cattivo ordinamento; a noi parve però che l'importanza ci fosse giacchè una crisi prodotta dalla contemporanea chiusura di molte miniere metterebbe parecchie migliaia di operai sul lastrico senza la speranza di potersi rivolgere ad altre industrie; e ciò per l'interno dell'isola è una vera catastrofe sociale.

Chiedemmo informazioni a persone dell'isola che giudicammo competenti e ad ingegneri non siciliani residenti nell'isola, da nessuno di loro ci venne l'assicurazione che il pericolo non ci fosse e che il timore sorto nelle regioni delle miniere fosse senza serio fondamento.

Abbiamo dunque creduto di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato su questo fatto credendo che sia dovere di tutto il Governo di prevedere ed all'uopo prevenire.

Quali sono i rimedi? Si potrebbero proporre alcune disposizioni speciali per la speciale industria delle miniere di zolfo in Sicilia diminuendo gli oneri, se non definitivamente, almeno per il tempo che passa la procella di quella crisi che si teme. Esempi di disposizioni principali nella legge stessa ci sarebbero, quelle cioè per i servizi marittimi. È vero che fu detto che la cassa degli invalidi suppliva a quel che si dava di meno colla legge degli infortuni; ma chi ha seguito la discussione sa che si volle tenere molto conto della condizione economica speciale di quella industria e della necessità di non turbarne lo sviluppo: ma noi non abbiamo gli elementi per proporre una diminuzione di onere per legge, diminuzione che avrebbe un certo carattere di permanenza; abbiamo il desiderio ed anche un po' la speranza, che passando la crisi temuta possa anche l'industria mineraria di Sicilia sopportare

l'intero onere. Allora ci siamo rivolti, o signori, ad un articolo di legge esistente in questo progetto, importantissimo articolo, che è quello che dà autorizzazione al Governo di riunire in sindacati obbligatori molte miniere al fine preciso di poter sostenere l'onere delle assicurazioni degli operai.

Permettetemi ora di mettere in evidenza un punto che è sfuggito al relatore del nostro Ufficio centrale, ed è che l'art. 23 è un articolo proposto, nato e destinato esclusivamente alle miniere di zolfo di Sicilia. Avete un bel colorire o generalizzare, quell'articolo avrà quella principale applicazione. Io non ho che a leggere le parole del ministro che presentò il progetto di legge, con le quali giustificava l'aggiunta di questo articolo. Il ministro dopo aver detto che secondo la legge in vigore gli industriali possono sottrarsi all'obbligo dell'assicurazione qualora costituiscano sindacati di assicurazione mutua, le cui modalità sono indicate dall'art. 17 della legge attualmente in vigore, aggiunse: « tali sindacati funzionano come una « mutua assicurazione di rischi, ed offrono modo di « provvedere al servizio delle indennità, in caso di « infortuni sul lavoro, assai più economicamente « che col sistema dell'assicurazione a prezzo fisso ». « È una forma quindi da raccomandare sempre « quando medie e piccole industrie, non largamente « remuneratrici, non possono sopportare agevolmente l'onere dell'assicurazione. Prosegue poi: « L'esperienza però ha dimostrato che nell'industria « dell'estrazione dello zolfo in Sicilia dove più viva « è riconosciuta la convenienza di un sindacato « la costituzione di esso sia riuscita impossibile ».

E qui descrive le condizioni speciali di quella industria.

Segue; « Questa singolar condizione di cose, fatta presente da numerose istanze pervenute al Governo, da rapporti dell'ufficio minerario di Caltanissetta, ecc., ecc., e confermate da interrogazioni ed interpellanze presentate da alcuni onorevoli colleghi, non potevano non indurmi ad escogitare provvedimenti per assicurare la normale applicazione della legge anche rispetto a quelle industrie per le quali, data la particolarità del loro esercizio se ne appalesava meno agevole l'applicazione. »

« Perciò credetti opportuna la proposta contenuta nell'articolo, allora 20, di dare facoltà al Governo di dichiarare obbligatoria la costituzione dei sindacati di assicurazione mutua, la quale può

risultare necessaria tanto per la industria zolfifera quanto per altre industrie che si trovino o possano trovarsi in condizioni simili. »

« Quei sindacati possono negli statuti tener conto di tutte le peculiari esigenze e modalità dell'esercizio dell'industria e possono quindi adattare a queste gli obblighi che derivano dalle leggi ». L'articolo che riguarda i sindacati obbligatori nacque per il bisogno dell'industria mineraria di Sicilia di cui è descritta l'organizzazione difettosa.

Ora non appare, che l'Ufficio centrale abbia notato ciò. Non sarebbe stato male di intitolare quell'articolo: « *Prescrizioni speciali per l'industria degli zolfi in Sicilia* », perchè l'articolo è destinato soltanto a quelle.

Ora nel costituire quei sindacati il Governo ha piena conoscenza dello stato di tutte le miniere, di tutti i loro bilanci; nulla gli può sfuggire. Egli ha l'autorità di fare lo statuto, di imporlo, di determinare le quote di pagamento di ciascuna delle miniere, di determinare le garanzie perchè possono essere pagate poi da quella cassa le indennità, garanzie che possono essere gravissime per i membri di quelle associazioni. Solo dovrà rispettare la misura dell'indennità al riguardo aumentata da questa legge. Egli è perfettamente giudice quando impone a ciascuna miniera la quota che deve corrispondere, alla misura dell'indennità che si deve dare agli operai in caso d'infortunio. Ora se il ministro, si trova in questa posizione, di riconoscere che quelle miniere non possono tollerare tutto l'onere che loro impone, cosa farà? Non potrà imporre cosa che non può essere sostenuta; potrà decidere la chiusura di queste miniere. Egli è il solo giudice di poter dire fino a che limite possono tollerare l'aumento imposto dalla legge nuova. Dovrebbe avere la facoltà di modificare la misura delle indennità da accordare agli operai in modo da ridurre l'onere da imporre alle miniere consociate a quel limite che possa essere da loro tollerato; e dovrebbe avere anche la facoltà di correggere le modificazioni introdotte, quando mutano le condizioni economiche delle miniere. Certo è grave, o signori, il dare al Governo l'autorizzazione di modificare la misura delle indennità, ma mi pare che da questo articolo egli abbia attribuzione di non minore gravità.

Quella di modificare l'aumento delle indennità non ha alcun pericolo. Il ministro avrà presente tutto lo stato economico delle miniere; e quando

vedrà che possono sopportare l'onere intero non l'attenuerà di certo. Quando poi si troverà nel caso di dovere ordinare la chiusura contemporanea di miniere che potrebbero vivere discretamente, diminuendo l'onere di quel tanto che è indispensabile perchè la miniera possa sopportarlo, è utile che abbia la facoltà di farlo. Non si corre nessun pericolo di abuso perchè il Governo non dà che un giudizio tecnico e per darlo non gli manca nessun elemento. Egli ha sott'occhio tutte le condizioni economiche delle miniere che deve consociare, Farà gli affari degli esercenti a danno degli operai? Non lo credete. Nella nostra proposta non mancano le cautele cioè l'avviso di consigli superiori; se volete anche imponete che sieno anche udite le Camere di lavoro. Di ciò invero non vi sarà bisogno, perchè si faranno udire anche non richieste, non mancano i difensori degli interessi degli operai, specialmente nelle condizioni attuali, col vento che spira il pericolo può essere dall'altro lato, cioè che si dia troppo peso agl'interessi degli operai a danno degli esercenti le miniere.

Io ho convincimento sicuro, che se il Governo farà una diminuzione dell'onere, e perciò della indennità, lo farà proprio fino al limite possibile che la industria la possa tollerare, e per ciò fare non gli manca la conoscenza, perchè io ripeto che quando fa queste cose ha tutti gli elementi per farle e ne sa tanto quanto ne possono sapere gli stessi esercenti; aiutato poi dagli ingegneri delle miniere i quali hanno una tradizione ottima, un vero sentimento di umanità per gli operai. Ci sono delle buone qualità, o signori, che si collegano alle professioni che uno esercita; bisogna dire che la tradizione del nostro piccolo corpo degli ingegneri minerari è tale che assicura che gli interessi degli operai saranno custoditi forse più e meglio di quello che non facciano le Camere del lavoro.

Contro la nostra proposta non evvi che la questione di una massima, anzi dirò, di un principio astratto.

Noi abbiamo guardato le cose dal punto di vista pratico. Non si tratta che di estendere le attribuzioni grandissime che ha il Ministero nel regolare i sindacati. Mentre che egli ha tutte queste attribuzioni, può la sua azione essere completamente neutralizzata e malgrado l'interesse che il Governo può avere di prevenire una crisi, dovrà invece determinarla. Mi si dirà, (e forse

il ministro ne ha le orecchie piene), sono esagerazioni questi pericoli. Avrei aspettato una dimostrazione in cifre per discutere proprio l'onere delle piccole miniere di zolfo. Badate che queste piccole miniere bisogna conoscerle per capire le speciali loro condizioni; bisogna sapere che sono in tale equilibrio instabile che la più piccola diminuzione di prezzo del prodotto o il più piccolo aumento di spese ne minaccia la esistenza immediata. Ad ogni modo coloro che credono che sono esagerazioni avranno la fiducia nel ministro che non farà uso di questa facoltà. Datela pure, non come abbiamo scritto noi, se volete in altro modo, cioè indicandola come rimedio estremo. Io non consiglierai al Governo di volere essere disarmato completamente per prevenire una grande crisi nell'industria zolforifera in Sicilia, ed a determinare tale crisi, cioè, la sospensione del lavoro, può certamente contribuire l'aumento delle spese imposte alle piccole miniere, soprattutto quando per altre cause sono in difficili condizioni economiche.

Quel giorno il ministro, che ora rifiuta la facoltà da noi proposta, dovrà pentirsene.

Presento ora il mio emendamento; lo abbandono all'Ufficio centrale perchè possa manifestare le sue opinioni quando discuteremo l'articolo 23. Il concetto del mio emendamento è questo: Che il Governo abbia nella costituzione dei sindacati oltre le attribuzioni indicate anche quella di modificare la misura delle indennità, però non mai al di sotto di quelle che sono nella legge attualmente in vigore, e ciò soltanto quando fosse indispensabile per impedire la chiusura di quelle miniere. Dunque si direbbe: « Il Governo del Re ecc. avrà facoltà, « ecc. Qualora sia costituito per le miniere di zolfo « un sindacato obbligatorio in esecuzione dell'articolo precedente, la misura della indennità dovuta « in tutti i casi di infortuni di lavoro, sarà determinata con decreto Reale, udite le Camere di commercio, il Consiglio provinciale, il Consiglio di Stato e (si potrebbe anche aggiungere) il Consiglio « di previdenza; e potrà colle medesime forme essere riveduta o di ufficio o su istanza dei sindacati. « Ma in nessun caso la misura della indennità « potrà essere inferiore a quella stabilita coll'articolo 9 della legge 17 marzo 1898 ».

Badi l'Ufficio centrale che se esso affermerà che le piccole miniere possono sopportare quell'aggravio, prenderà sopra di sé tutta la responsabilità di tale asserzione e a conti fatti non mi resterà che il desiderio di essermi ingannato.

Del resto quando saremo all'articolo 23 potremo tornare a discuterne. (*Approvazioni*).

Presidente. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Annunzio con vivo compiacimento al Senato che il progetto di legge: Impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente (sistema Marconi) è stato approvato ad unanimità di voti da 78 senatori votanti. (*Vive approvazioni*).

Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Disposizioni per la leva sui nati nel 1883:

Senatori votanti	78
Favorevoli	76
Contrari	2

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22-*seguito*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.222.438 21, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 193);

Approvazioni di maggiori assegnazioni per la somma di lire 31.354 22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-1902 (N. 194);

Provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 180 *urgenza*);

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

**Licenziato per la stampa
il giorno 27 aprile 1903 alle ore 10.**

F. De Luigi.

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXXXVIII

TORNATA DEL 1 APRILE 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Commemorazione del senatore Devincenzi* — Parlano, oltre il presidente, il senatore Pierantoni ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro » (N. 22 A)* — *Parlano nella discussione generale i senatori De Angeli e Dini, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *La discussione generale è chiusa* — *All'articolo 1 parlano i senatori De Angeli, Dini, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Si rinvia l'articolo 1* — *Senza discussione si approva l'articolo 2* — *Si approva l'articolo 3 dopo osservazioni del senatore Dini, relatore* — *Senza discussione si approva l'articolo 4* — *Sull'articolo 5 parlano i senatori Dini, relatore, De Angeli, Pisa ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Si approva l'articolo 5 nel testo modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Senza discussione si approvano gli articoli dal 6 al 10.*

La seduta è aperta alle 16,10.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze.

Di San Giuseppe, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Commemorazione del senatore Devincenzi.

Presidente. Signori Senatori. Con vero e profondo dolore vi annunzio che stamane alle otto è mancato ai vivi, in età di 89 anni compiuti, il venerato collega nostro, Giuseppe Devincenzi, già deputato di Atri per l'8^a, 9^a e 10^a legislatura, salito poscia agli onori del Senato sino dal 12 marzo 1868.

Se il nome di Giuseppe Devincenzi non suonasse di per sè il più grande elogio del caro estinto, non saprei resistere alla tentazione di ricordare innanzi a voi i meriti e le virtù preclari del venerato patriota che abbiamo perduto.

Già deputato al Parlamento Napoletano, nei giorni

di effimera libertà del 1848, Giuseppe Devincenzi fu subito chiamato dai suoi compaesani a sedere nei Consigli della Nazione, appena l'Italia diventò libera ed una, e non è mestieri che io dica a voi con quanto onore egli abbia corrisposto alla fiducia dei suoi elettori, poichè vi è pur noto che meritò, nel 1862 e nel 1871, di essere chiamato dalla Maestà di Re Vittorio Emanuele II a sedere nei Consigli della Corona nella qualità di ministro dei lavori pubblici, lasciando dietro di sè il migliore ricordo del valor suo, e del suo carattere schietto ed intemerato.

Senatore del Regno, il nostro Devincenzi partecipò attivamente ai lavori di questo Alto Consesso, fino a che la tarda età non lo costrinse a rimanere entro le domestiche mura. Ma non volle, neanche qui, rimanere in ozio, versato qual era nelle materie dell'agricoltura; agronomo insigne, enologo distintissimo soprattutto, non abbandonò di un sol giorno i suoi studi prediletti che seppe tradurre stupendamente sul terreno della pratica applicazione.

Onore o colleghi, onore alla memoria del perduto amico. E così voglia Dio che in questa Italia nuova sorgano altri uomini altrettanto degni di ammirazione e di memore affetto, quale fu in vita Giuseppe Devincenzi. (*Vive approvazioni*).

Pierantoni. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pierantoni. Io non mi aspettavo, venendo nella scuola, di soffrire tal dolore, che, se tocca i vostri cuori, vivamente ferisce il mio. Ciascuno di noi ha una patria dentro la grande patria italiana. Adolescente dovetti abbandonare la mia montagna natale, ma ero educato al culto di quei nostri abruzzesi, i quali soffrivano con eroismo le condanne del Borbone ed avevano dovuto cercare la via dell'esilio. Fra molti era Giuseppe Devincenzi. Vivendo esule a Londra, si rese caro a tutti gli uomini di Stato inglesi che caldeggiavano la redenzione d'Italia, la quale, maestra un tempo delle genti, viveva sotto Governi che erano la negazione di Dio.

Tornato dall'esilio, il Devincenzi vide lo stato deplorabile in cui erano le nostre terre benedette dal raggio del sole, maledette dalle male signorie. Contrario alle idee feudali, alla coltura estensiva, ai latifondi, dedicò la forte volontà alla coltura intensiva delle terre di sua famiglia.

Due anni or sono, dopo lungo tempo, visitai la mia regione natale. Il collega ed amico mi telegrafò facendomi invito di visitarlo nella sua campagna; mi avvertì che potevo scendere in una stazione che ha nome Rosburgo. Rimasi sorpreso della indicazione; nelle nozioni mie geografiche non sapevo che nella regione abruzzese vi fosse un borgo che aveva nome dalle rose. Un medico aveva dato tal nome ad una riunione di ville che eran sorte dopo il ritorno del Devincenzi.

Colà giunto, l'amico, stremo di forze, m'invitò a visitare tutto quanto aveva fatto come agricoltore. Aveva fondata una grande cantina sperimentale, i cui vini rivaleggiano col Bordeaux e sono in vendita sul mercato di Roma; aveva allacciato le acque del Vomano e introdotta la coltura intensiva; aveva acquistati dall'Inghilterra bellissimi stalloni e giovani madri, e prodotta una razza di cavalli molto ricercata. L'agricoltura ora è fatta per mezzo di macchine, e nei suoi campi, in cui viveva signore, amato dalle plebi e dai coloni, faceva educare molti giovanetti contadini, che andavano ricercati in

altre regioni per recarvi la esperienza e la virtù che raramente si ottengono mediante le scuole agrarie. Ricordatevi che, pur soffrendo tanto nella salute, egli ogni anno veniva in Roma a raccomandare l'istituzione del credito agrario. In Napoli di recente aveva ristampate le proposte del conte Cavour per lo sviluppo economico delle contrade meridionali, e raccomandata l'istituzione del credito agrario.

Di uomini simiglianti l'Italia ha bisogno. Egli soffrì per la redenzione della patria, diede esempio ai proprietari dell'esercizio di energie utili a loro stessi, all'aumento della ricchezza nazionale e al benessere popolare.

L'ambizione politica può essere talvolta superiore ai meriti e rimanere mal soddisfatta; ma l'amore per l'agricoltura, l'amore per il lavoro e per la educazione delle classi umili costituiscono il dovere e nell'avvenire formeranno l'elogio di coloro, che non vissero quando si doveva rischiare la vita per la rivoluzione politica, ma che debbono lavorare oggi alla redenzione economica d'Italia. Rendo grazie al Senato di avermi ascoltato con bontà, e domando perdono, se nella mia emozione, non ho ricordato tutti i meriti di quell'uomo che mi trattò dal primo momento che tornò dall'esilio, non con la austerità con cui tanti altri trattavano i giovani, ma con l'affetto che la carità del natio loco gli ispirò verso di me. (*Bene*).

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il Governo si unisce di gran cuore all'amaro rimpianto col quale il Senato accompagna alla tomba l'intelletto ed il cuore elevatissimi del senatore Devincenzi. Io poi debbo singolarmente dolermi di questa luttuosa dipartita, per ciò che egli mi precedette nell'ufficio che ora io copro, spargendo in esso tanta luce di sapienza. Richiamando alla memoria l'azione di quell'uomo grande si dimostra come egli seppe precorrere i tempi e determinare quali sarebbero stati i mezzi più acconci onde l'agricoltura italiana sarebbe tornata in fiore.

Le parole dette dall'illustre Presidente e dall'egregio senatore Pierantoni mi dispensano dal dire di più. Ripeto anche una volta che il sentimento del Governo è unanime a quello del Senato nel rimpiangere la perdita di così grande Uomo (*Benissimo*).

**Seguito della discussione del disegno di legge :
Modificazioni alla legge 17 marzo 1898 N. 80 per
gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22 A)**

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, N. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore De Angeli.

De Angeli. Onorevoli colleghi, con la legge 17 marzo 1898 abbiamo fatto il primo passo sulla via lunga e difficile delle assicurazioni obbligatorie; e già fino da quando questa legge venne approvata, si riconobbe che non era riuscita perfetta. È, del resto, della natura delle leggi sociali, l'aver un carattere di progressivo e graduale perfezionamento, e di procedere a gradi, così come avvenne anche in Germania, la terra classica delle assicurazioni operaie. Ben fece quindi il Governo a presentare, dopo tre anni soltanto dall'attuazione della legge, il presente progetto di modificazione, per riempire alcune lacune e correggere alcune imperfezioni, che si sono manifestate nella sua applicazione. Ed io sono favorevole al progetto, malgrado che dalle modificazioni proposte possa venire un aggravio non indifferente all'industria; la quale, del resto, è dovere riconoscerlo, è sempre stata pronta a seguire il Governo nello studio di migliorare le condizioni degli operai, anzi possiamo dire che fu la classe industriale quella che spinse il Governo sulla via delle assicurazioni obbligatorie, come fu quella che fece introdurre nella legge attuale tutte le prescrizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, che, già prima della legge, essa aveva organizzate mediante associazioni libere.

Io quindi non posso che render lode al ministro, che ha presentato questo disegno di legge, e all'Ufficio centrale del Senato che, con le proposte contenute nella sua elaborata e dotta relazione, ha grandemente migliorato questo progetto quale era uscito dall'approvazione della Camera dei deputati.

Però, lo stesso Ufficio centrale riconosce implicitamente che il progetto, così modificato, non può reputarsi ancora perfetto; e sono d'accordo col relatore nel prevedere che altre modificazioni

verranno in seguito presentate per il progresso di questa legislazione.

Ora io non ho l'intenzione di proporre modificazioni sostanziali, perchè credo che sia conveniente non ostacolare il nuovo passo che facciamo nella via del miglioramento della legge stessa, e perchè confido nella sollecitudine dell'onorevole ministro, il quale non trascurerà certamente di far seguire il movimento della legislazione presso gli altri paesi per conformare, fin dove è possibile, la nostra legislazione ai progressi di essa.

Mi permetta però l'onorevole ministro che io gli rivolga una raccomandazione.

L'Ufficio centrale del Senato, alla fine della sua relazione, propone un ordine del giorno, per raccomandare all'onorevole ministro di presentare un progetto di legge per provvedimenti speciali, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. Ora quella delle malattie professionali è una questione molto grave, già dibattuta in altre assemblee, senza che si sia potuto venire ad una conclusione pratica neppure all'estero, tanto è apparso difficile una soluzione che soddisfaccia completamente. Per superare le difficoltà e risolvere radicalmente la questione, io penso che si debba arrivare all'assicurazione obbligatoria di tutte le malattie in genere degli operai, comunque esse avvengano, come fu pure accennato nell'altro ramo del Parlamento. Perciò la mia raccomandazione al ministro consiste nel pregarlo di dare una maggiore estensione agli studi che egli ha ordinato facendo esaminare e studiare appunto se sia il caso di proporre l'assicurazione obbligatoria per tutte le malattie, cioè, non soltanto per le professionali, come raccomanda anche l'Ufficio centrale, ma per tutte le malattie in genere degli operai, per la quale assicurazione dovrebbero naturalmente concorrere non soltanto gli industriali ma altresì gli operai stessi, come avviene in altri paesi ed occorrendo anche lo Stato. Questa soluzione, quando fosse coordinata con le disposizioni della legge sugli infortuni del lavoro, potrebbe rendere possibile e facile il perfezionamento di questa. Infatti, ammessa l'assicurazione di tutte le malattie, si potrebbe elevare l'attuale periodo di 5 giorni, nei quali non sono compensati gli infortuni, portandolo a 4 o 5 settimane, od anche più come è stabilito nei paesi, nei quali appunto esiste l'assicurazione delle malattie, ciò che condurrebbe anche tra noi ad una grandissima semplificazione della legge sugli infortuni del la-

voro. Per tal modo sarebbero considerati infortuni soltanto quelli che son tali veramente, laddove ora sono considerati come infortunii moltissimi leggeri casi, i quali si risolvono in brevissimo periodo di tempo e potrebbero essere equiparati alle malattie ordinarie, con una semplificazione ed economia di lavoro burocratico e di spese, che sono ora soventi maggiori dell'indennizzo.

Sarebbero, ripeto, considerati infortuni le lesioni di lunga durata prodotte nel lavoro e per queste potrebbe adottarsi anche un miglioramento nel sistema dell'indennità nel senso di sostituire alla indennità attuale in una somma determinata, una rendita vitalizia, come hanno stabilito le legislazioni più progredite. La questione, certo molto grave, mi pare degna di studio da parte dell'onorevole ministro. Combinata l'assicurazione degli infortuni con quella delle malattie, e portato ad un più lungo periodo la carenza degli infortuni, adottata la rendita vitalizia in luogo dell'indennità, si otterrebbe una legge, se non perfetta come quella germanica, certamente tale che, pur conservando quella libertà nel modo di assicurazione, che noi abbiamo voluta, e con ragione, mantenere nella nostra legge, si avvicinerrebbe il più possibile allo ideale di una legislazione generale per gli operai colpiti sia da infortuni sia da malattia.

Certo il nuovo aggravio che verrebbe all'industria sarebbe sensibile, ma gl'industriali troverebbero un compenso nei minori casi considerati oggi come infortuni, che ne costituiscono il maggior numero, compenso che servirebbe, almeno in parte, a sopperire all'aggravio, che imporrebbe loro il concorso nella spesa dell'assicurazione sulle malattie. Non dobbiamo poi dimenticare che in moltissimi stabilimenti già esistono Casse padronali o miste, per le malattie, che diventerebbero inutili, quando la legge ne rendesse l'assicurazione obbligatoria. Con ciò io avrei finito la raccomandazione che mi sono permesso di rivolgere all'onorevole ministro, e della quale io spero vorrà tenere conto nei suoi studi.

Ritornando ora al progetto in esame, non volendo, come ho detto, presentare proposte di modificazioni sostanziali che, pur essendo utili, potrebbero incagliare l'approvazione di esso, che segna, come ho riconosciuto, un passo nel miglioramento della legge, mi limiterò soltanto a qualche emendamento. Primo fra questi, lo dico fin d'ora, riservandomi di parlarne quando verrà in discussione l'articolo relativo, è quello che riguarda il

periodo, così detto, di carenza per il pagamento dell'indennità.

Come vi è noto, per l'art. 7 della legge attuale, l'assicurazione ha effetto soltanto per gli infortuni, le cui conseguenze abbiano durata maggiore di cinque giorni; ed in relazione a questo principio l'art. 9 fa decorrere l'indennità, nei casi d'inabilità tanto assoluta, quanto parziale, soltanto a cominciare dal sesto giorno.

Nel nuovo progetto di legge, tenuto fermo l'articolo 7, che non consente indennità per gli infortuni che non superino i cinque giorni, si modifica l'art. 9 nel senso che per gl'infortuni di durata maggiore l'indennità è dovuta fin dal primo giorno.

La relazione su questo progetto di legge presentata alla Camera dei deputati dal compianto onorevole Gianolio, sopra questo punto riguardante la decorrenza delle indennità, così si esprimeva intorno all'art. 5:

« Quest'articolo merita studi e attenzione speciale.

« Esso comincia dal portare due innovazioni amendue dirette a migliorare la condizione degli operai, e in conseguenza ad aggravare il peso dell'assicurazione per gli imprenditori e industriali.

« Restando fermo sempre l'art. 7 per cui l'obbligo dell'assicurazione e il diritto a indennità sorge solo per lesioni, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni, quando vi siano inabilità temporanee si vorrebbe togliere la franchigia dei cinque giorni sopprimendo ai numeri 3 e 4 dell'art. 9 della legge le parole *cominciando dal sesto giorno*.

« Poichè in questa materia si suole fare appello alle leggi di nazioni più progredite di noi in fatto di industria, e che prima di noi hanno regolato le indennità per infortunio, giova ricordare che in generale tutte le leggi dei maggiori Stati ammettono un periodo di franchigia.

« La legge tedesca segna diversi periodi, e solo al principio della quattordicesima settimana la pensione è pagata dall'Associazione di assicurazione. Per la legge austriaca la pensione è a carico dell'assicurazione solo a partire dalla quinta settimana.

« Vero che in questi paesi vi sono le Casse delle malattie, la cui azione si combina con quella degli infortuni. Ma quelle Casse sono per due terzi alimentate da contributi degli operai, e questi per tal modo concorrono essi pure a diminuire

sensibilmente il peso degli infortuni a vantaggio dell'industria.

« In Inghilterra l'assegno settimanale non comincia a decorrere che alla terza settimana.

« In Francia l'indennità giornaliera parte dal quinto giorno.

« Per tal guisa oltrechè si ha un piccolo concorso degli operai, più facilmente si possono evitare le simulazioni che sono così facili nei piccoli infortuni.

« Ora, se in generale è riconosciuta la opportunità di questo periodo di franchigia, non si comprende perchè abbia a farsi diversamente da noi.

« Nella relazione si accenna il caso miserando di operai che avendo sofferto una incapacità al lavoro, per otto giorni, hanno liquidato tre mezze paghe. Ma questi operai hanno la buona ventura di poter presto riprendere il lavoro, e per questi brevi periodi di malattia non mancano soccorsi di società operaie, di istituzioni diverse.

« Che se in Sicilia, come accenna la relazione ministeriale, ricorrono soventi tanti casi miserevoli che hanno richiamato l'attenzione degli ispettori governativi, si provveda con leggi speciali.

« Sarebbe però bene che si perdesse il mal vezzo di fare leggi generali per bisogni che sono sentiti soltanto in alcune regioni d'Italia.

« La vostra Commissione impertanto non ha creduto di accettare la proposta di sopprimere qualsiasi franchigia, e le è sembrato che non si dovesse neppure discendere al disotto dei cinque giorni, per mettersi in correlazione coll'obbligo della denuncia ».

Alle giuste osservazioni del relatore della Camera, io aggiungerò che il far partire dal primo giorno il pagamento dell'indennità non è tanto una questione di maggiore o minore dispendio nell'assicurazione, ma è una questione di ordine morale, allo scopo di evitare molte frodi che pur troppo dobbiamo deplorare specialmente negli infortuni di pochi giorni.

Una volta stabilito, che l'operaio ammalato fino al sesto giorno avrà l'indennità fino dal primo, non vi sarà operaio, almeno nella maggioranza, che guarisca al terzo, al quarto o al quinto giorno in cui non otterrebbe indennità. La malattia si prolungherà al di là per poter percepire l'indennità su tutto il periodo di tempo. D'altra parte, con la soppressione che si vorrebbe fare all'articolo 9 della legge attuale, si verrebbe a

stabilire anche una vera ingiustizia, perchè l'operaio che sta ammalato sei giorni prenderebbe l'indennità per tutti i sei giorni, mentre che quello che sta ammalato cinque giorni o meno, non prenderebbe nulla.

Infatti l'art. 7, come ho ricordato poc'anzi, dice che quando la malattia non sorpassa i cinque giorni l'operaio non ha diritto ad indennità. Di conseguenza due operai che si siano feriti nello stesso momento, si troverebbero trattati in modo diverso quando la ferita dell'uno venisse guarita un giorno prima dell'altro; ed io, che vivo in mezzo agli operai, non saprei in verità con quali argomenti dimostrare a quello fra i due che non prende alcuna indennità, che ciò sia giusto.

A mio avviso, dunque, la soppressione non è assolutamente nè logica nè giusta, e neppure in armonia con alcuna delle leggi estere ad eccezione di quella Spagnola. Io ritengo che tutti gli altri paesi in materia di assicurazioni operaie, siano molto più innanzi di quello che non possa essere la Spagna, e non mi pare che la legge italiana, che pure ha moltissime disposizioni lodevolissime, debba prendere ad esempio in questo punto proprio la Spagna.

Concludendo io credo che il togliere la disposizione che è nella legge attuale, costituisca per così dire una vera fabbrica di piccoli infortuni, e sia tutto l'opposto della prevenzione degli infortuni stessi.

Non comprendo per quali ragioni alla Camera dei deputati il relatore, che pure nella relazione aveva esposto giuste considerazioni, nella discussione, senza spiegarne i motivi, ritirasse gli emendamenti della Commissione, accettando in questa parte il progetto quale era stato presentato dal Ministero, sopprimente la franchigia dei primi cinque giorni.

Il nostro Ufficio centrale, di cui ho letto con molta attenzione la elaborata relazione, di questo argomento non fa alcun cenno. Però io non dubito che dopo le poche osservazioni che mi sono permesso di esporre al Senato, specialmente nel campo pratico, non dubitò, ripeto, che l'Ufficio centrale non avrà difficoltà di accettare che si ristabilisca l'articolo quale è nella legge vigente, cioè che il pagamento parta dal sesto giorno dell'infortunio.

E mi riservo, all'articolo opportuno, di presentare analogo emendamento.

Dini, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Dini, relatore. Sono lieto di poter constatare che, in sostanza, le osservazioni fatte sopra questo progetto di legge non riguardano i principi fondamentali di esso, ma soltanto alcuni punti specialissimi.

Le osservazioni fatte ieri dal collega Cannizzaro riguardano gli articoli 23 e 24 del disegno dell'Ufficio centrale, quelli cioè dei sindacati obbligatori, ed un'industria determinata, come quella delle zolfare di Sicilia. Le osservazioni fatte oggi dall'onorevole De Angeli riguardano per prima cosa l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, col quale si invita il Ministero a presentare un progetto di legge per l'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, e riguardano poi un secondo punto: quello cioè della soppressione del così detto periodo di carenza, o periodo di franchigia, nei casi delle inabilità temporanee.

Alle osservazioni fatte dall'onorevole Cannizzaro che si riferiscono proprio a una disposizione speciale della legge e ad un'industria speciale, risponderò dettagliatamente quando saremo agli articoli 23 e 24 che si riferiscono a questa disposizione.

Al collega De Angeli avrò occasione di rispondere nelle brevi considerazioni che mi accingo a fare intorno a questo disegno di legge.

Il mio compito si limiterà ora ad esporre al Senato in che cosa consiste il complesso della legge.

Questa, lo dice il suo titolo, si riferisce a modificazioni della legge del 1898 per gli infortuni degli operai sul lavoro.

La legge del 1898 pose fine a tutti i dibattiti, a tutte le interminabili discussioni che vi erano state e nella Camera e nel Senato, per trovare modo di venire in soccorso, in maniera sicura, agli operai che erano stati colpiti da infortuni sul lavoro.

Quella legge vi provvide collo stabilire il principio del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria; ed essa, nel suo insieme, ha pienamente corrisposto alle aspettative. È un fatto che dopo quella legge gli operai colpiti da infortunio, o le loro famiglie, sono state indennizzate o soccorse; e tutte le liti, tutte le questioni, che vi erano per l'avanti tra operai ed industriali, si può dire che non si sono più presentate, o per lo meno si sono ridotte al minimo. Fu una legge provvida che ristabilì, almeno per una parte, la pace tra gli operai e gli industriali.

Ho detto però che quella legge ha corrisposto nel suo insieme, nè ho parlato di dettagli; e ho detto così soltanto, espressamente; perchè una legge che veniva dopo tanti dibattiti, dopo tante discussioni e titubanze, non poteva riuscire perfetta, anche nei dettagli; non poteva risultare completa e provvedere a tutte le esigenze. E infatti nell'attuazione di quella legge si sono riscontrate delle lacune, delle imperfezioni.

La legge che oggi il Governo ci presenta tende appunto a togliere di mezzo, per quanto è possibile, le lacune e imperfezioni che si sono riscontrate nella legge del 1898. Essa in fondo consta di quattro punti principali.

Il primo di questi punti riguarda l'estensione della legge del 1898 a varie classi di operai che non erano state considerate nella legge stessa. Il secondo riguarda una variazione delle indennità che si attribuiscono agli operai e alle loro famiglie nel caso di infortuni sul lavoro. Il terzo riguarda un cambiamento nell'erogazione dell'indennità nel caso di morte dell'operaio. Il quarto, riguarda l'istituzione dei sindacati obbligatori: e su questi quattro punti, più specialmente, come sulle modificazioni che l'Ufficio centrale ha creduto di portare al progetto di legge approvato dalla Camera, dirò poche parole al Senato.

Il primo punto, quello cioè che si riferisce alla estensione della legge del 1898, ad industrie che non furono considerate in questa, era naturale che dovesse comparire nel presente disegno di legge.

Lo svolgersi continuato delle industrie, lo sviluppo loro, porta con sé evidentemente che oggi si debba fare posto nella legge ad industrie che non vi furono incluse e non potevano includersi allora. Il principio che si mise nel 1898 che in queste leggi si dovesse procedere per grado, e si dovesse esplicarle soltanto gradatamente, fece sì che allora non tutte le industrie già esistenti fossero considerate in quella legge. Ma dopo che la legge fu approvata, e si è ormai riscontrato che nella sua applicazione non ha portato quegli inconvenienti, quei danni all'industria che si temevano, è naturale che si venga e si dica: estendiamo questa legge anche ad altre di quelle industrie alle quali allora non fu applicata.

Di qui l'aggiunta per parte del Ministero, l'aggiunta per parte della Camera e l'aggiunta per parte dell'Ufficio centrale di alcune industrie non comprese nell'articolo primo della legge del 1898.

Di queste ne parleremo dettagliatamente, se sarà necessario, quando verremo alla discussione dell'articolo stesso. Certo però, tutte quelle industrie che sono state aggiunte, e da parte del Governo, e da parte della Camera elettiva, e da parte dell'Ufficio centrale del Senato, son tutte industrie che meritano di essere considerate ora nella legge; sono industrie, agli operai delle quali è giusto che si provveda nel caso che siano colpiti da infortunio sul lavoro.

E, intendiamoci bene, io credo che questo sia un altro passo che si fa dopo la legge del 1898, ma non credo che con questo si debba ritenere di avere finito.

Un primo passo, il più importante, perchè dette luogo alla legge fondamentale, fu quello del 1898, un altro passo è quello che facciamo ora; ed altri si faranno, ne sono certo, in avvenire; perchè è mia convinzione particolare, che però ritengo finirà per essere divisa da tutti, che a poco a poco questi provvedimenti per gl'infortuni degli operai sul lavoro dovranno estendersi a tutti gli operai, o almeno a tutti quegli operai che sono contemplati nella legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Questo spiega quelle parole della mia relazione che l'onorevole De Angeli mi ha fatto l'onore di ricordare; e con ciò ho finito sul primo dei punti principali del disegno di legge.

Passo al secondo punto: variazione delle indennità attribuite agli operai e alle loro famiglie nel caso d'infortunio.

La legge del 1898, stabiliva che tanto nel caso di morte dell'operaio, quanto nel caso di inabilità permanente assoluta, cioè quando (è ben duro a dirsi) l'operaio sia ridotto inabile a qualunque lavoro, e resti un essere che nella famiglia alla quale appartiene non serva affatto, e solo debba essere mantenuto, si dovesse dare la stessa quota d'indennità, cioè cinque salari annui.

È stato osservato, e giustamente, nell'attuazione pratica della legge, che ci era ben differenza nei due casi. (È doloroso entrare in queste differenze, ma bisogna che ne parli!)

Nel caso di morte l'individuo non c'è più; invece nel caso d'inabilità permanente esso esiste tuttora, e non solo si deve pensare alla famiglia che ha sofferto della disgrazia toccata all'individuo, ma bisogna pensare anche all'individuo stesso; quindi se pel sentimento, per gli affetti intimi, apparisce ben più grave il primo caso, per le cir-

costanze pratiche della vita è certo più grave il secondo.

È quindi naturale che, nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità che si assegna debba essere alquanto maggiore di quella che si assegna nel caso di morte; ed era una incongruenza della legge del 1898, quella per la quale si stabiliva che si assegnasse la stessa indennità tanto in un caso quanto nell'altro.

La proposta del Ministero, accettata dalla Camera e dall'Ufficio centrale, provvede a questo inconveniente. Mentre si conservano i 5 salari annui d'indennità in caso di morte, si stabilisce che nel caso di inabilità permanente assoluta, questi 5 salari diventino 6; e così si stabilisce pure che nel caso di inabilità permanente sì, ma parziale, invece di dare 5 mezzi salari, come stabilisce la legge del '98, se ne diano 6, per metter anche questa indennità in relazione, con l'aumento che si è fatto per il caso d'inabilità assoluta.

Resta la questione dell'inabilità temporanea, ed è qui che viene fuori la questione sollevata dal collega De Angeli.

Nel caso d'inabilità temporanea la legge del 1898 dice: fino a 5 giorni non si dà nessun compenso; mentre a partire dal sesto, quando la malattia dura oltre i 5 giorni, si dà una mezza giornata per ogni giorno che dura l'inabilità dopo il quinto giorno. La legge proposta invece, tendendo a migliorare in ogni punto le condizioni fatte agli operai in casi d'infortunio dice: quando l'inabilità temporanea durerà meno di 6 giorni noi continuiamo a non darvi nulla; ma quando l'inabilità dura più di 5 giorni diamo la mezza giornata per ogni giorno d'inabilità a partire dal primo invece che dal sesto.

E poichè è stato sollevato il dubbio che questo concetto pel caso dell'inabilità di durata inferiore a 6 giorni, non apparisca troppo chiaro dal progetto di legge come è stato formulato, noi presenteremo un leggerissimo cambiamento in modo che sia messo fuori dubbio che quando, l'operaio sia inabilitato per meno di 6 giorni, esso non debba aver nulla; e in ciò la cosa combina colla legge del 1898. Quando però l'operaio sia inabilitato al di là di 5 giorni, mentre la legge del 1898 comincia dal sesto giorno a dare l'indennità, la nuova la darà dal primo. Ecco la differenza.

Perchè questo? La cosa, come ha accennato il collega De Angeli, fu proposta dall'onorevole Za-

nardelli, ministro del tempo per l'agricoltura, nel suo progetto di legge. La Commissione della Camera, relatore il compianto Gianolio, non accettò questa proposta e conservò quel periodo di 5 giorni nei quali non si dà indennità secondo la legge attuale; ma nella discussione la Camera approvò la proposta Zanardelli.

I verbali di quella seduta della Camera non sono molto diffusi su quel punto; ma certo si è che nella discussione il compianto Gianolio ritornò alla proposta primitiva ministeriale, e accettò che questo periodo dei 5 giorni di franchigia o di carenza che dir si voglia, fosse abolito, e l'indennità si desse a partire dal primo giorno. Ripeto, a giustificazione di questa non è detto nulla nei rendiconti della Camera, o almeno poche parole ci sono; a me pare che l'onorevole Gianolio dicesse soltanto, ed il nostro ministro Baccelli, che era allora presente alla Camera lo ricorderà forse, che per mettersi d'accordo col Governo la Commissione accettava che si abolisse questo periodo di carenza.

Perchè dunque fu abolito? Per trovare le ragioni non possiamo riportarci che a quanto dice l'onorevole Zanardelli nella sua relazione, con la quale presentò il progetto di legge alla Camera e che mi permetto di leggere.

La relazione dice:

« Un altro miglioramento nel servizio delle
« indennità sta nella proposta di sopprimere la
« franchigia dei primi cinque giorni nei casi di
« invalidità temporanea totale o parziale, quando
« l'infortunio abbia cagionato incapacità al lavoro
« per oltre cinque giorni.

« Tale proposta entra anch'essa nella nuova
« formula dell'articolo 9 della legge quale risulta
« dall'articolo 5 del disegno di legge in esame.

« Per tal modo si viene con tutta giustizia ad
« eliminare casi pietosi di operai, i quali, avendo
« sofferto una incapacità al lavoro, di otto giorni,
« per esempio, hanno liquidato tre mezze paghe,
« con le quali hanno dovuto provvedere alle spese
« di cura e di mantenimento proprio e della famiglia per otto lunghe giornate.

« Il provvedimento è stato invocato da tutti
« coloro i quali hanno esaminato da vicino gli
« effetti della nuova legge, ed anche dagli ispettori
« governativi i quali hanno visitato le miniere di
« zolfo in Sicilia, dove ricorrono sovente casi tanto
« miserevoli. Ed io di gran cuore mi induco a
« secondare quei voti, quantunque anche l'aboli-

« zione della franchigia dei primi cinque giorni
« produca un qualche maggiore onere per gl'in-
« dustriali ».

Queste sono le parole con le quali il ministro Zanardelli accompagnò alla Camera la proposta dell'abolizione dei cinque giorni di franchigia; esse, dobbiamo ritenerlo, son quelle che indussero la Camera ad accettare quest'abolizione, come hanno indotto anche l'Ufficio centrale ad accettarla.

Non si è dissimulato l'Ufficio centrale le differenze che verranno ad esservi tra la legge nostra, se sarà approvata così, e le leggi che si hanno all'estero.

È un fatto che all'estero non vi è che la Spagna che non ha questo periodo di carenza, e là le indennità incominciano dal primo giorno; mentre per le altre nazioni, cominciano, ad esempio, dopo tredici settimane in Germania, e dopo quattro giorni in Francia; ma, lo ha detto il collega De Angeli, la Germania si trova in condizioni specialissime perchè essa ha le Casse di assicurazioni in caso di malattia, e la Francia dà le spese di assistenza medica e farmaceutica fino a cento lire. Da noi invece, come ebbe a dire l'onorevole Zanardelli, colla legge attuale abbiamo degli operai che restano per otto giorni con tre sole mezze paghe, colle quali devono provvedere alle spese di cura e di mantenimento proprio e della famiglia per tutto questo tempo; e non si può disconoscere che su questo punto la legge attuale è incompleta e imperfetta.

Or dunque io comprendo le difficoltà che sollevò il collega De Angeli, ma d'altro canto mi sento stringere da certi riguardi che credo si debbano avere per questi poveri operai che sono colpiti da un infortunio; e penso quindi che si debba oramai restare alle proposte che sono state approvate dalla Camera, e piuttosto si debba eccitare il Ministero a presentare quanto prima un progetto di legge che provveda all'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, estesa anche, se si vuole, secondo l'osservazione del collega De Angeli, a tutte le malattie degli operai.

Io credo poi che quando si sia provveduto all'assicurazione obbligatoria per le malattie, verrà a diminuire per gl'industriali l'aggravio delle assicurazioni sugli infortuni, perchè gli operai saranno più robusti, ed avendo maggiori mezzi di cura saranno meno esposti alle lunghe infermità in casi d'infortunio.

Oltre a ciò, come diceva l'onorevole De Angeli,

se si tratterà di assicurazione di tutte le malattie non ci sarà ragione allora che provveda a questa assicurazione soltanto l'industriale, perchè non trattandosi solo delle malattie inerenti al lavoro, ma anche di quelle che vengono dalla natura dell'uomo, sarà naturale, e sarà giusto, che l'operaio sia chiamato esso pure a concorrere all'assicurazione; e sarà allora che potremo ristabilire il periodo di carenza, e potremo benissimo andare anche al di là dei cinque giorni, ed arrivare magari anche al punto della Germania cioè alle 13 settimane; con che verrà a diminuire di molto l'aggravio che ora ha l'industria in conseguenza della legge sugli infortuni.

D'altra parte i calcoli che ho chiesto al Ministero di fare, e che ho voluto io stesso esaminare, mostrano che gli aggravii che può portare l'aggiunta di questi cinque giorni d'indennità, cioè la soppressione di questo periodo di *carenza*, non possono dirsi davvero eccessivi.

È vero che il collega De Angeli disse che non era questa per lui la questione: ma in ogni modo è bene che io faccia rilevare che questi aggravii saranno soltanto dal 3 al 4 % dell'onere attuale.

Vi sono industrie per le quali il premio per l'assicurazione dagli infortuni è il 15, il 20 per mille, e quindi per queste gli aggravii dovuti all'abolizione della carenza, saranno appena 8 decimi di millesimo; sarà dunque una cosa proprio meschina questo aumento di onere.

L'onorevole De Angeli dice essere un'altra la questione; e io suppongo che egli tema che dopo la nuova legge il medico, diciamo chiaro, nel fare il certificato relativo a quelli che hanno una incapacità di 3 o 4 giorni si lasci commuovere e faccia risultare una incapacità di sei giorni, per fare entrare l'operaio nel periodo nel quale viene ad usufruire della indennità stabilita dalla legge.

È vero: potrà avvenire questo, ma bisogna ammettere però che i medici non vogliono dire la verità; ciò che io debbo ammettere che solo raramente avverrà; e ammesso pure che questo avvenga, non si può non rilevare che anche ora i medici possono dire ugualmente, quando la malattia dura 5 giorni, che dura 7 od 8, in modo da far avere all'operaio una indennità che altrimenti non avrebbe avuto; quindi se un tale inconveniente ci sarà per la soppressione della carenza, corrisponderà a un dipresso a quello che molto probabilmente ci è ora.

E d'altronde sopprimendo la carenza si ha il vantaggio di non trovarsi in quei casi pietosi che ricordava l'onorevole Zanardelli nella sua relazione; quindi io pregherei il senatore De Angeli a non insistere su questo punto; e nello stesso tempo pregherei il ministro, il quale so che ha iniziati studi per l'assicurazione delle malattie, a volerli spingere innanzi il più possibile, onde presentare al più presto il relativo progetto di legge al Parlamento, con che verrà completamente a sparire l'inconveniente accennato dal senatore De Angeli.

Il terzo punto delle modificazioni della legge riguarda l'assegnazione dell'indennità nel caso di morte dell'operaio.

In quasi tutti i progetti, che erano stati presentati alla Camera e al Senato avanti il '97, questa indennità, nel caso di morte dell'operaio, veniva attribuita a coloro che dalla morte dell'operaio erano rimasti danneggiati.

Il Senato però, nel 1897, nella discussione del progetto di legge modificò questa disposizione, forse perchè ne venivano mille questioni pel modo di fare il reparto dell'indennità fra i danneggiati nei vari gradi di parentela; e stabili che queste indennità venissero attribuite agli eredi del defunto come se si fosse trattato di una parte del patrimonio del defunto stesso; cioè non si attenne allora al principio che l'indennità dovesse servire a risarcire i danni di coloro che avevano sofferto per la morte dell'operaio.

Tale disposizione portò grande discussione in Senato in quella occasione; ma in ogni modo finì coll'essere approvata, sanzionando così il principio che dava agli eredi tutta l'indennità che la legge stabiliva pel caso di morte.

Il progetto di legge quale era venuto dalle discussioni e dall'approvazione del Senato passò alla Camera, presso la quale il Governo e vari oratori insistevano perchè venisse approvato tale e quale, senza farci nessuna modificazione.

Ci furono lotte grandissime nella Camera, e lotta grandissima in particolare ci fu sopra questo punto, ma finì per trionfare il principio che nessuna modificazione dovesse essere fatta al progetto di legge, e ciò pel desiderio di finirla una buona volta e di avere una legge sugli infortuni.

D'altronde bisogna pensare che era dal 1879 che la legge passava dal Senato alla Camera o viceversa, senza che si riuscisse ad avere un provvedimento definitivo. Si erano prima proposti progetti di legge

che avevano a base l'inversione della prova nei casi di infortunio, e questi incontrarono, e giustamente, difficoltà enormi tanto nella Camera che nel Senato. Poi venne il principio del rischio professionale, dell'assicurazione obbligatoria; e le difficoltà si fecero allora minori, ma alcune ancora restarono, perchè si temeva che le industrie venissero ad avere danni enormi dal nuovo aggravio; ma dopo che la Camera ebbe davanti a sé il progetto del 1897 già approvato dal Senato, essa finì ai primi del marzo del 1898 per accettarlo senz'altro.

Ripeto però: essa lo accettò a malincuore e colla fiducia che sarebbe stato modificato quanto prima, come era stato detto anche in Senato, quando fu ammesso il principio che andasse agli eredi la indennità stabilita pel caso di morte.

Il progetto di legge che ci viene presentato riporta le cose al punto primitivo, e stabilisce di nuovo quello che si proponeva nei progetti anteriori; cioè che la indennità assegnata all'operaio nel caso di morte non vada agli eredi ma a coloro che dalla morte sua hanno maggiormente sofferto.

E ciò è naturale. Vi sono dei figli, la moglie, dei fratelli, delle sorelle, degli ascendenti, ai quali la morte dell'operaio può avere arrecato danni immensi. Perchè non pensare a loro, e pensare invece agli eredi, fra i quali può anche esservene qualcuno ricco, o esservi una persona lontana che non conosca neppure l'operaio defunto?

Il progetto attuale dunque toglie questo inconveniente, facendo una graduatoria fra quelli che si può con maggiore probabilità ritenere che abbiano sofferto danno dalla morte dell'operaio; e ad essi attribuisce in date proporzioni le somme provenienti dalla assicurazione, cioè i 5 salari.

L'Ufficio centrale del Senato ha approvato pienamente questo principio, pur modificando in qualche punto il reparto, come avrete potuto vedere dalla relazione che ho avuto l'onore di presentare.

Secondo il progetto approvato dalla Camera veniva ad esempio fatta una gran parte al coniuge superstite, cioè nel maggior numero dei casi alla vedova, dimenticando in certi casi i fratelli e sorelle, e rilasciando solo una piccola quota agli ascendenti. Nè veniva fatta distinzione tra figli che abbian meno di 12 anni, e che quindi siano del tutto inabili al lavoro, e figli tra i 12 e 18 anni che possono in qualche modo col lavoro procurarsi qualche cosa per vivere.

L'Ufficio centrale del Senato ha voluto rimediare a questi inconvenienti e ha stabilito un altro reparto; ha cercato di provveder meglio ai bambini che non arrivano ai 12 anni, un po' meno a quelli che, avendo più di 12 anni, possono guadagnarsi da sé qualche cosa. Così pure in certi casi ai fratelli e sorelle che vivevano a carico del defunto, in mancanza dei discendenti e degli ascendenti abbiamo assegnato una porzione dell'indennità, e non abbiamo dato tutto alla vedova come voleva il progetto della Camera. Era giusto che in questi casi i fratelli e le sorelle non fossero dimenticati completamente dopo la morte dell'operaio, tanto più che la vedova, rimaritandosi e avendo già presa tutta intera l'indennità, non si sarebbe più menomamente occupata di loro.

Noi dunque a tutti questi casi abbiamo pensato; avremmo voluto fare di più e meglio; ma si capisce che, avendo poco materiale da distribuirsi, non si poteva attribuirlo in misura equa e conveniente a molti.

Per ciò che riguarda i figli in età diversa, inferiore o superiore ai 12 anni fino ai 18, come per gli ascendenti, i reparti son fatti tenendo conto delle annualità vitalizie come è detto chiaramente negli articoli della legge che vi proponiamo; e noi pensiamo che questo sia il sistema migliore.

Il quarto punto, sul quale credo mio debito richiamare in modo speciale l'attenzione del Senato, è quello dei sindacati obbligatori.

L'art. 17 della legge del 1898 stabilisce il principio che, a facilitare l'assicurazione, si possano costituire dei sindacati ai quali si accordano certe facilitazioni. Però è avvenuto che di questi sindacati, malgrado le facilitazioni che l'articolo 17 accordava, se ne sono costituiti pochissimi. Certo di questi sindacati non si sono bene apprezzati i vantaggi; eppure vi erano dei luoghi e certe industrie per le quali solo coi sindacati, o almeno più specialmente con questi, si sarebbe potuto più facilmente provvedere all'esecuzione della legge!

Questo, come diceva ieri l'onorevole Cannizzaro, va inteso più specialmente per la Sicilia dove sono le industrie zolfifere; e invece là non solo non si sono costituiti i sindacati, ma anche la legge non è stata che lentamente applicata, e in parte dirò non è stata applicata affatto.

Il Ministero col progetto di legge attuale, intende avere il modo di toglier via questi inconvenienti, ed ha ragione.

Il Ministero ha chiesto alla Camera, che l'ha accordata, la facoltà di costituire sindacati obbligatori dove è necessario costituirli, per poter meglio assicurare l'esecuzione della legge; e la Camera ha accordato questa facoltà stabilendo certe garanzie, certe particolarità, come quella di sentire i Consigli provinciali, le Camere di commercio, e il Consiglio di Stato.

E l'Ufficio centrale trova giusto, quando queste prescrizioni siano strettamente osservate, di accettare pienamente la proposta del Governo.

Anzi l'Ufficio centrale va anche più in là. La relazione Zanardelli, dopo avere parlato di sindacati obbligatori da costituirsi per la Sicilia in particolare, perchè in Sicilia non era stata eseguita la legge altro che in parte, concludeva poi che potendo esservi altre industrie per le quali fosse necessaria la costituzione di questi sindacati obbligatori, era opportuno accordare la facoltà al Governo in modo generale, pur sempre pensando più specialmente alla Sicilia. L'Ufficio centrale invece, trovando giusti i desideri e le considerazioni espresse in pubblicazioni pervenute al Senato, ritiene che questi sindacati obbligatori debbano farsi non solo per la Sicilia, ma anche altrove, e non solo dove questo è proprio necessario per la esecuzione della legge, ma anche dove sia conveniente per una migliore esecuzione della legge stessa.

Ed è per questo che all'articolo 23 del disegno di legge, alla parola « necessario », l'Ufficio centrale proporrà che si sostituiscano le altre « necessario o conveniente » onde le facoltà del Governo siano più estese.

La costituzione di questi sindacati diminuirà le frodi che attualmente si fanno, in quanto che appartenendo gli esercenti al sindacato, avranno essi interesse a procurare che frodi non avvengano, e per di più essendo sul posto avranno modo ben più facile di raggiungere questo intento, e di procurare che le cose si facciano regolarmente. Gli esercenti inoltre procureranno che gl'infortuni diminuiscano, essendovi a ciò direttamente interessati essi stessi; sorvegliaranno, procureranno che sieno osservati i regolamenti preventivi; e nell'insieme certamente diminuiranno le spese, e si avranno rilevanti vantaggi per l'industria là dove questi sindacati saranno costituiti.

Per queste considerazioni dunque, l'Ufficio centrale concorda pienamente di accordare al Governo la facoltà di costituire i sindacati obbliga-

tori, e questo anche con sufficiente larghezza; ma sempre però bene inteso quando ci siano le garanzie richieste dalla legge, cioè il parere della Camera di commercio, quello del Consiglio provinciale e quello del Consiglio di Stato, e siano osservate le altre norme che la legge stabilisce.

Questi sono i punti fondamentali del disegno di legge; altri potrei ricordarne, ma dovrei dilungarmi ancora di troppo, il che non voglio fare per non tediare il Senato; e del resto sui singoli articoli potrò parlare diffusamente se il Senato lo crederà necessario.

Io non mi fermo dunque su altri punti; salvo uno soltanto, sul quale credo opportuno trattenermi un momento; cioè sull'articolo 22 della legge del 1898 al quale la Camera avrebbe apportato una modificazione.

L'articolo 22 è quello che tratta della responsabilità civile che resta in caso di colpa grave all'industriale.

Questo articolo, nella discussione della legge del 1898 sollevò le più grandi questioni al Senato e alla Camera, dubitandosi che colle disposizioni che contiene, restasse in tutta la sua ampiezza la responsabilità civile all'industriale, sicchè questi venisse ad avere insieme e l'aggravio dell'assicurazione e tutta la responsabilità civile che aveva prima.

Vi furono discussioni lunghissime, interminabili, ma l'articolo stesso finì per essere approvato.

Quell'articolo di cui tanto si temeva, nel fatto è stato un articolo provvido che ha tutelato efficacemente l'industria; poichè in seguito a quello, tutte quelle liti che si temeva che restassero, sono invece quasi completamente cessate. La Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro, la quale nel tempo che fa le assicurazioni ordinarie fa anche quelle che chiamano combinate, che valgono appunto a provvedere anche al caso della responsabilità civile dell'industriale, la Cassa nazionale dico non ha avuto che 5 o 6 liti dal 1898 ad ora, mentre prima ne aveva un'immensità; e questo stà a dimostrare appunto che le disposizioni dell'articolo 22 della legge hanno troncato tutte quelle liti e tolto l'incentivo a farle.

L'articolo è stato provvidenziale per le industrie; ed essendo dunque un articolo che ha così ben corrisposto, il modificarlo è cosa alla quale bisogna pensare seriamente prima di farla.

Alla Camera dei deputati però, in seguito ad una discussione non breve, ma dalla quale non ap-

parisce bene, stando a quanto si legge nei resoconti delle sedute, per quali ragioni il Governo e la Commissione si acconciassero ad accettare la modificazione che finì per essere introdotta, apportando una modificazione a quell'articolo.

In seguito a quella modificazione, l'industriale non solo rimarrebbe come prima responsabile in ordine a quell'articolo delle colpe proprie o di quegli che ha preposto alla direzione del lavoro, ma finirebbe in sostanza per rimanere responsabile anche della colpa di un operaio qualunque, e così salterebbe fuori di nuovo quasi tutta quanta la responsabilità civile antica, quando rimanesse fermo l'emendamento che fu approvato dalla Camera.

Su tale emendamento perciò l'Ufficio centrale recisamente, unanime, si è dimostrato contrario. L'Ufficio centrale ha detto: l'articolo ha prodotto buonissimi effetti, l'articolo resti quello che era; e non si introduca là dentro una disposizione la quale può portare chissà quali e quanti inconvenienti per l'industria. Esso propone dunque che si ritorni all'articolo quale fu approvato dalla Camera e dal Senato nel 1898, preciso, preciso, senza portarci cioè la modificazione che fu portata dalla Camera, e per la quale, ripeto, non risulta chiaro neanche dagli atti parlamentari, quali ragioni la giustificassero.

Dopo ciò in sostanza io non ho per ora altro da dire; ho cercato di indicare meglio che potevo qual era il complesso della legge, e vi ho spiegato i nostri intendimenti per l'art. 22. Aggiungerò solo che tutti gli oneri che vengono dalla nuova legge, in fondo, non portano un forte aggravio all'industria.

Dai calcoli fatti risulta che gli aumenti che si avranno negli oneri degli industriali per le assicurazioni saranno dal 20 al 21 % dell'onere attuale, che è calcolato a millesimi; quindi corrisponderanno a un quinto, o poco più, dell'onere attuale. E se si pensa che per le industrie peggiori, le più difficili e pericolose, come quella del cotone fulminante e della dinamite, il premio attuale dell'assicurazione è del 68 per mille e colla nuova legge venendo ad essere un quinto di più, sarà dall' 81 all' 82, non si può dire davvero che i nuovi oneri saranno insopportabili. E questo, come ho detto secondo i calcoli fatti nel modo più preciso, tenendo conto di tutto, e cioè degli aumenti nelle indennità, dell'abolizione del periodo di carenza e di tutti quegli altri maggiori aggravii che la legge porta.

Di fronte ai vantaggi di una legge sugli infortuni, vantaggi sì per gli operai che per gli industriali, nuovi aggravii così minimi all'industria non mi spaventano affatto.

D'altra parte colle disposizioni dell'articolo 1 che includono nella legge nuove ed estese classi di operai, vi sarà oltre un milione di operai che verranno a fruire dei vantaggi di questa legge, e che ora aspettano ansiosi che la legge stessa sia approvata; io credo quindi che non si debba tardare più oltre nel darle la nostra approvazione. E io voglio sperare appunto che il Senato l'approverà sollecitamente, e la Camera poi, malgrado le modificazioni apportateci da noi, nel solo intendimento di fare il vantaggio degli operai e degli industriali ad un tempo, la Camera stessa vorrà pienamente approvarla. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Onorevoli senatori. Conoscete a prova l'animo mio sempre deferente, finchè potrò, alla sapienza del Senato. Accetto quindi tutte le modificazioni che al disegno della Camera sono state portate nell'intendimento di migliorare la legge. Voi avete già la persuasione che leggi di codesta natura sono rinnovabili a breve distanza, perchè sono leggi fondate sulla casuistica, epperò leggi di loro natura analitiche. Se fosse questa come nei tempi antichi una legge sintetica, allora affermati i grandi principii, il potere esecutivo che doveva tutelarli sarebbe stato in diritto con atti propri di aggiungere nuove categorie, sempre nel senso dalla legge volute.

Ma dacchè queste leggi hanno avuto il loro principio, si è preso andamento diverso; nè certo l'Italia lo cambierà, perchè in questo modo convengono oramai tutte le nazioni che sentono la necessità di provvedere al proletariato. Infatti il Senato aggiungendo e modificando ha già migliorato la legge. L'onorevole senatore De Angeli forse non sapeva che io stesso ho accettato dall'altro ramo del Parlamento un ordine del giorno inteso ad estendere i benefizi dell'assicurazione obbligatoria contro qualunque incidente morboso. È però larga materia di studio in codesto argomento, anzi larghissima, ma credo che si raggiungerà lo scopo. Io stesso ho avuto l'onore di accennare alla necessità dello studio intorno le malattie professionali; e quando uno dei più eletti impiegati che stanno nel Ministero dell'agricoltura, industria e commercio

ha avuto il mandato di rappresentarmi al Congresso di Düsseldorf, ha avuto a quel Congresso viva approvazione perchè siffatto indirizzo non vi era ancora nettamente formulato. Ed oggi si studia, e si studia alacramente da molti e da molte parti su codesto non facile argomento, ma argomento necessario per la provvidenza legislativa.

Il relatore che già mi ha preceduto con sì nobile e circostanziato discorso, mi scorcia la via. Non ripeterò ciò che egli ha detto, tanto più che egli stesso, come il senatore De Angeli, si sono riservati agli articoli, quante volte credessero sopra ciascuno di questi rinnovare una discussione per migliorare la legge. Quindi non parlerò dell'articolo 23 e nemmeno del successivo in questo momento, riservandomi a dire quali sono le ragioni persuadenti il Governo a tenere una linea direttrice la quale non si volga specialmente o individualmente ad una qualità di lavoro, ad una specie di lavoratori, ma tenendo quel principio che da Aristotile fino ad Hegel, nella filosofia legislativa, grandeggia necessariamente, e ripeterò che le leggi si fanno per tutti e non si fanno per pochi.

Certo il Senato ha fatto un'opera santa, e non è questa la prima; esso nel movimento attuale cammina diritto, ed è ingiusta la prevenzione che qui si trovi eventualmente resistenza, quando la esperienza dimostra che qui hanno luogo nobili iniziative.

Andiamo dunque alla discussione degli articoli e se verrà l'obbligo a me di riprendere modestamente la parola, lo farò nella intenzione di tutelare la legge, sicuro dell'assenso del Senato. (*Approvazioni*).

Presidente. Nessun altro domandando di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa; procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'articolo 1° della legge 17 marzo 1898, n. 80, è modificato nel modo seguente:

« La presente legge si applica agli operai addetti:

1. All'esercizio delle miniere, cave e torbiere, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte; alle imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle pel carico, trasporto e scarico dei materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni; alle imprese per produzione di gas, o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle imprese per collocamento, riparazione e ri-

mozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime;

2. Alle costruzioni e imprese seguenti qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporti per via terrestre, per fiumi, canali e laghi, imprese di navigazione marittima comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico; lavori di bonificazione idraulico; lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti; costruzione e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali;

3. Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai;

4. A prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo;

5. A prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

Essa si applica pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare.

De Angeli. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

De Angeli. Ho domandato la parola sul numero tre di questo articolo, il quale non è altro che la riproduzione del numero tre della legge attuale, che dice: « agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali qualora vi siano occupati più di cinque operai ».

È accaduto a me di constatare qualche caso, che può ripetersi, il quale non sarebbe compreso in questo articolo. Il caso, cioè, di un infortunio avvenuto per mezzo di macchine mosse, non da agenti inanimati nè da animali, ma dall'uomo che nella legge non è compreso.

Mi pare, poichè ci si presenta l'opportunità, che sarebbe il caso di eliminare questo inconveniente. Io proporrei quindi di dire: « agli opifici industriali, nei quali si fa uso di macchine, qualora non siano mosse direttamente dall'operaio che le usa e qualora nell'opificio siano occupati più di cinque operai ».

Del resto, mi rimetto al giudizio dell'Ufficio centrale.

Presidente. Il senatore De Angeli propone questo emendamento nel numero terzo: « agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine qualora fossero mosse direttamente dall'operaio che le usa e qualora nell'opificio siano occupati più di cinque operai ».

Prego l'Ufficio centrale di dire il suo pensiero intorno a questo emendamento.

Dini, relatore. Io pregherei l'onorevole De Angeli a voler accedere a questa modificazione: « agli opifici industriali ecc. nei quali si fa uso di macchine mosse da operai, da agenti inanimati o da animali ».

Presidente. Il senatore De Angeli accetta questa modificazione?

De Angeli. Non avrei difficoltà ad accettare questa modificazione; però osservo che dicendo *da operai* sarebbe compreso anche l'operaio che le usa.

Presidente. Dunque si dovrebbe dire: « macchine mosse da operai, da agenti inanimati, ecc. ». Prego l'onorevole ministro di volere esporre la sua opinione in proposito.

Baccelli, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Per me questa è una frase che dilucida anche più. *Superfluum non vitiat*, e quindi sarei disposto ad accettare l'emendamento.

De Angeli. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

De Angeli. Ho fatto la mia osservazione, perchè può avvenire il caso che un operaio debba mettere in movimento una manovella e questa possa dare movimento ad altre macchine ove sono adibiti altri operai.

Convengo che la cosa può accadere in casi eccezionali ma sarebbe chiarire la dizione dell'articolo.

Presidente. Pare a me che sia opportuno inviare l'articolo all'Ufficio centrale, perchè esaminino la questione mossa dal senatore De Angeli e ne riferisca domani al Senato.

Se nessuno fa obiezioni, tanto l'emendamento proposto dal senatore De Angeli, quanto l'articolo 1, saranno discussi e votati domani.

Art. 2.

In fine dell'articolo 2 della legge è aggiunto il seguente paragrafo:

4. Chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente. (Approvato).

Art. 3.

Alla prima parte e al primo capoverso dell'articolo 6 della legge è sostituita la disposizione seguente:

Devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai di cui nell'art 1.

Dini, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Dini, relatore. Questa disposizione è stata messa perchè nella legge del 1898 si consideravano gli operai, che prestano servizio presso le caldaie a vapore, funzionanti fuori degli opifici. Ora questa disposizione è stata messa nell'articolo 1, quindi viene naturale di cambiare l'articolo attuale.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

In fine dell'art 7 della legge si aggiungono i seguenti capoversi:

Agli effetti della legge si considera quale imprenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'articolo 1, quando vi siano impiegati più di cinque operai.

Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso di impalcature, o di ponti fissi o mobili.

Rispetto agli operai di cui al n. 4 dell'articolo 1, l'obbligo dell'assicurazione è a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 15, della legge 9 giugno 1901, n. 211, rispetto agli operai di cui al n. 5 dell'articolo primo.

Chiunque mediante ritenute sui salari, dirette

o indirette, fa concorrere gli operai alla spesa dell'assicurazione stipulata ai termini della presente legge, è punito con multa estensibile sino a lire 4000.

(Approvato.)

Art. 5.

All'art. 9 della legge sono sostituiti i tre seguenti:

Art. 9.

La misura delle indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio dovrà essere la seguente:

1° nel caso di inabilità permanente assoluta l'indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai minore di lire 3000;

2° nel caso di inabilità permanente parziale sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle lire 500;

3° nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera, ed uguale alla metà del salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

4° nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà giornaliera e uguale alla metà della riduzione che per effetto dell'inabilità stessa dovrà subire il salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

5° nel caso di morte l'indennità sarà uguale a cinque salari annui.

Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico.

Art. 9 bis.

L'indennità assicurata per il caso di morte sarà devoluta secondo le norme seguenti:

a) se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, gli uni e gli altri minore di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo,

l'indennità sarà ad essi devoluta repartendola secondo le disposizioni seguenti.

Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità vitalizie temporanee costanti ed uguali fra loro fino al compimento del dodicesimo anno di età, e ridotte del 50 per cento per gli altri sei anni successivi fino al compimento dei 18 anni di età.

Qualora taluno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, sarà determinata in modo definitivo e inappellabile, con ordinanza del pretore, la parte d'indennità che dovrà essere ad esso assegnata, e la parte rimanente sarà distribuita fra gli altri discendenti colle norme precedentemente indicate;

b) se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera a), ma ascendenti viventi a suo carico, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino annualità vitalizie eguali fra loro;

c) se il defunto non lascia nè discendenti nè ascendenti nelle condizioni indicate alle lettere a) e b), ma fratelli o sorelle viventi a suo carico, minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi ripartita colle stesse norme stabilite sotto la lettera a) pei discendenti;

d) qualora sia sopravvivente il coniuge, esso avrà diritto:

1° a due quinti dell'indennità se concorre coi discendenti dei quali alla lettera a), e gli altri tre quinti saranno come sopra assegnati ai discendenti:

2° a metà della indennità se concorre con gli ascendenti dei quali alla lettera b), e l'altra metà sarà come sopra assegnata agli ascendenti;

3° a tre quinti della indennità se concorre con fratelli o sorelle nelle condizioni indicate alla lettera c) e gli altri due quinti saranno come sopra assegnati ai fratelli o sorelle.

Qualora non esistano nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle nelle condizioni indicate sotto le lettere a), b) e c), l'indennità è per intero devoluta al coniuge.

Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

In mancanza degli aventi diritto di cui alle

lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* l'indennità è devoluta al fondo speciale stabilito coll'articolo 26.

Con Regio decreto promosso dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della Previdenza, saranno stabilite le tabelle dei coefficienti per la repartizione della indennità secondo le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del presente articolo.

Art. 9 *ter*.

L'Istituto assicuratore, oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9, pagherà l'indennità per l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi saranno considerate come provvisoria sulla indennità spettantegli ai sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9.

Qualora l'indennità spettante all'operaio a titolo di inabilità permanente parziale sia inferiore alla somma pagatagli o a quella che dovrebbe essergli pagata come indennità giornaliera ai termini dei numeri 3 e 4 dell'articolo 9, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece della indennità dovutagli per inabilità permanente.

Le indennità giornaliere saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Le indennità per il caso di inabilità permanente e per il caso di morte devono essere liquidate entro otto giorni dalla presentazione dei necessari documenti, e pagate entro otto giorni da quello in cui gli operai o i loro aventi diritto all'articolo 9 *bis* hanno accettato la liquidazione proposta dagli Istituti assicuratori.

Nel caso di ritardo nel pagamento dell'indennità di cui nel capoverso precedente decorrerà sopra di essa l'interesse nella misura commerciale.

Colle norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento il capo o esercente dell'impresa industria o costruzione non potrà rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità giornaliere di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9, quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.

Nel regolamento debbono essere stabilite norme per la concessione di anticipazioni come provvisoria agli aventi diritto di cui all'articolo 9-*bis* nel caso di morte dell'operaio.

L'imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all'operaio o ai suoi aventi diritto di cui

all'articolo 9-*bis* avrà diritto di rivalersi, nella misura consentita dalla legge o dal regolamento, sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione dell'indennità, o anche alla scadenza di ogni mese, se si ritardi la liquidazione definitiva.

Dini, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Dini, relatore. Ho domandato la parola per dare un semplice schiarimento.

L'Ufficio centrale ha diviso in tre parti l'articolo unico approvato dalla Camera, facendo così dell'articolo 9 della legge tre articoli distinti; e ciò per maggiore chiarezza. Un primo articolo riguarda il quantitativo delle indennità, cioè le somme da attribuirsi all'operaio, o alla famiglia dell'operaio defunto; il secondo riguarda il modo di erogazione di queste indennità in caso di morte; il terzo riguarda le epoche nelle quali queste indennità debbano essere pagate, e le anticipazioni da farsi all'operaio o alla sua famiglia. In altri termini dunque, il primo articolo è per l'ammontare, il secondo per la distribuzione, il terzo per il modo di pagamento della indennità e per le anticipazioni. E così coll'articolo 5 del disegno di legge l'articolo 9 della legge del '98 si scinde in tre articoli 9, 9 *bis* e 9 *ter*.

Su questo articolo 5 ha parlato or ora il collega De Angeli, perchè è quello appunto che si riferisce anche alla soppressione della carenza, o della franchigia di 5 giorni nei casi d'inabilità parziale temporanea e alle osservazioni dell'onorevole collega ho risposto nella discussione generale, nè altro ora potrei aggiungere.

È sorto poi, per parte di qualcuno, il dubbio, e l'ho accennato or ora nella discussione generale, che soppressa questa franchigia l'indennità debba essere attribuita anche quando la malattia duri meno di sei giorni, cioè anche se duri due o tre giorni soltanto. No. Questo non dispone la legge. La legge intende che si debba sempre tener conto di quello che dispone l'articolo 7, cioè che l'assicurazione viene fatta solo per i casi di morte, o d'inabilità che superi i 5 giorni. Dunque le indennità, trattandosi d'inabilità temporanea, non saranno date quando l'inabilità stessa duri soltanto 5 giorni o meno.

In ogni modo perchè non ci possa essere equivoco di sorta, l'Ufficio centrale propone che nel primo periodo dell'articolo dove dice: « *La misura delle indennità assicurate agli operai in*

caso di infortunio dovrà essere la seguente », si dica invece: « *La misura delle indennità assicurate agli operai nei casi di infortunio di cui all'articolo 7 dovrà essere la seguente* », perchè s'intenda appunto nel modo il più esplicito che si tratti soltanto di quegli infortuni che portano la morte o infermità che durano più di 5 giorni.

Presidente. Ha facoltà di parlare il senatore De Angeli.

De Angeli. Ringrazio l'onorevole relatore delle cortesie risposte, che si è compiaciuto dare alle mie osservazioni, e sono lieto che egli concordi con me sull'opportunità di estendere gli studi per l'assicurazione obbligatoria a tutte le malattie.

L'onorevole relatore parlando poi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5, di cui ci stiamo occupando, per giustificare la modificazione proposta alla legge attuale si è riferito ai motivi esposti nella relazione che precede il progetto presentato dall'onorevole Zanardelli alla Camera, che io perfettamente conosceva.

In quella relazione il Governo si è preoccupato semplicemente di qualche caso pietoso osservato in Sicilia; ma non mi pare che per questi casi isolati della Sicilia, come fu giustamente osservato nella relazione dell'onorevole Gianolio alla Camera dei deputati, si possa estendere a tutta Italia una modificazione così importante come questa. Io debbo osservare, d'altra parte, che specialmente nelle regioni essenzialmente industriali vi sono anche Casse padronali, e Casse di mutuo soccorso, che in molti casi provvedono a pagare il sussidio per i giorni di malattia che precedono il sesto che non vengono calcolati nell'assicurazione.

Debbo poi rilevare che quella relazione ministeriale esamina la questione esclusivamente sotto un aspetto sentimentale, che certo tutti apprezziamo e dividiamo, ma trattandosi di elaborare una legge generale di questa specie, non è possibile prescindere dalle condizioni tecniche e dal portato dell'esperienza. Ora tutti sanno che la questione è stata largamente dibattuta in Congressi tecnici, nei Parlamenti stranieri e anche in quello italiano, e da tutti si è finito per riconoscere la necessità di un periodo di carenza, più o meno lungo a seconda delle condizioni dei diversi paesi.

Non si è neanche tenuto conto che i giorni di carenza, pei quali non è pagata alcuna indennità, rappresentano anche, in certo modo, il contributo dell'operaio stesso, poichè, come sanno tutti, dapprincipio si voleva far partecipare anche l'operaio al pagamento della quota di assicurazione al-

meno pei casi d'infortunio che avvengono per colpa propria, e pei quali è pur corrisposta l'indennità a carico dell'imprenditore.

Non si è poi tenuto conto della legislazione di tutti gli altri paesi industriali, fatta eccezione, come ho detto, della Spagna. Riguardo agli inconvenienti e alle frodi che possono verificarsi debbo dichiarare, che non ho inteso di fare alcuna allusione ai medici, come mi sorge il dubbio abbia inteso l'onorevole relatore.

I medici sono quasi sempre nella impossibilità di constatare, se la durata della malattia sia di due o tre giorni in più o in meno; l'operaio non è visitato ogni giorno, dovrebbe esserlo ogni settimana, ma non sempre ciò avviene, trattandosi quasi sempre di lesioni traumatiche: l'operaio si presenta al medico per avere il certificato quando è guarito, e gli è facile di ottenerlo per qualche giorno di più o di meno a seconda del momento in cui si presenta alla visita. Questo dico per escludere che io abbia voluto fare allusione alcuna all'opera dei medici.

Per ultimo debbo ricordare che l'onorevole relatore non mi ha risposto, certo per dimenticanza, alla osservazione che ho fatta e che mi pare molto grave: che cioè, togliendo il periodo di carenza e lasciando solo sussistere riguardo agli operai il cui infortunio non sorpassi i 5 giorni, si sanziona una stridente ingiustizia. E appunto a questo proposito, io stesso avevo chiarito che l'ingiustizia deriva dal fatto che, restando in vigore l'articolo 7, per gli infortuni della durata di non oltre 5 giorni, la nuova disposizione dell'articolo 9 verrebbe applicata solo a coloro per i quali l'infortunio durerebbe più di 5 giorni. Ora, io ripeto, l'operaio colpito da un infortunio che dura 5 giorni non riceve indennità, quegli colpito da uno che dura 6 giorni, ottiene l'indennità per tutti i sei giorni. È giusto questo? Se si tratta di due operai che si ammalano nello stesso tempo, uno guarisce in 5 giorni e l'altro resta malato un giorno di più, il primo non prende nulla e l'altro tutto.

Per tutte queste ragioni mi dispiace di non poter aderire all'invito fattomi, di rinunciare alla mia proposta. Non è questa, come ho già detto, una questione di economia e di spesa maggiore o minore, è questione di giustizia e di un principio sancito in tutte le altre leggi sugli infortuni; quindi io insisto nel sostenere, come sempre ho sostenuto in altre occasioni, che è un errore tecnico togliere a quest'articolo la disposizione che è nella legge attuale,

che cioè l'indennità per l'infortunio che dura oltre 5 giorni sarà pagata solo a partire dal sesto giorno. Perciò propongo l'emendamento seguente ai numeri 3 e 4 dell'articolo 5°, alla parola: *tutta la durata dell'inabilità*, aggiungere quelle della legge attuale, *cominciando dal sesto giorno*.

Pisa. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pisa, dell'Ufficio centrale. Sono dolente di dover dissentire dal collega De Angeli in quanto testè ha esposto; dolente perchè alla sua pratica di questa dolorosa materia, è forse superiore la mia e mi dà risultati contrari. Da 22 anni milito in questo pietoso campo degl'infortuni del lavoro ed ebbi ad occuparmi degli effetti della assicurazione degli infortuni, quando non sotto-stava a vincoli legali e prima ancora che sorgesse la Cassa Nazionale; ebbi ad occuparmene perchè ogni giorno nell'ufficio che coprivo sfilavano davanti a me queste tristi figure di operai feriti nel compimento del più sacrosanto dovere, del lavoro, fatto per mantenere sè e la famiglia. Sono centinaia di migliaia di casi che in questi 22 anni mi sono passati sotto gli occhi e l'impressione continua, l'impressione spontanea che ne ebbi è questa, che assolutamente c'è il dovere sociale di soccorrere il più largamente che sia possibile coloro che si fanno male lavorando, compiendo il primo dovere umano. Ora è precisamente nei primi giorni di malattia, che furono tralasciati dalle nostre leggi, è sul principio che si vedono questi effetti dolorosi della mancanza dell'aiuto sociale. Come sa l'onorevole collega De Angeli la legge dell'assicurazione obbligatoria venne dopo la fondazione della Cassa Nazionale, la quale nelle sue polizze poneva l'esclusione non solo di 5 giorni, ma di due settimane. La stessa Cassa Nazionale, prima che venisse l'obbligo di legge, ridusse a 10 giorni questa carenza, impietosa da questi mali a cui non poteva provvedere. Mi perdoni, onorevole De Angeli, le parole dell'illustre Zanardelli rivolte alla Sicilia contemplano le industrie in genere, e se porgono un esempio, porgono un esempio eloquente che si riferisce a fatti continui di ogni giorno. Ogni giorno succedono, fortunatamente, degli infortuni per lo più non gravi e si domanda se vi potrebbe essere giustizia nel far sì che coloro che si feriscono più leggermente, perchè l'infortunio fu lieve, non abbiano alcun compenso nella disgrazia che hanno avuto per la medesima causa dei loro colleghi colpiti più gravemente,

sempre sul lavoro. È chiara la conseguenza per tutte le industrie italiane. Io voglio parlare della nostra settentrionale; nell'Italia settentrionale, fortunatamente, i salari sono un poco più pingui che non nell'Italia meridionale, e si può fissare una media di due lire e mezzo, e nelle grandi città anche di 3 lire. Ebbene se si verifica il caso di un operaio carico di famiglia, e di famiglia minorenni, di famiglia che non può lavorare, il quale abbia 3 lire al giorno e che per effetto dell'emendamento che vorrebbe proporre il senatore De Angeli, sia privato di qualsiasi sussidio o sia privato delle 15 lire che gli anderebbero nel caso che si mantenga il testo del disegno di legge, persista il testo della legge, crede l'onorevole De Angeli che sarà piccola disgrazia per quella famiglia? Io tutti i giorni dovendo constatare questi casi vedo in moltissimi, nella maggioranza, che è necessario il soccorso. Ora qui abbiamo una legge di previdenza sociale: piuttosto che all'elemosina si deve invece ricorrere all'azione della legge. Dice l'onorevole senatore De Angeli: ma abbiamo nell'alta Italia molte Casse di soccorso. Sono lieto di porgere al senatore De Angeli un omaggio personale. È vero che nelle industrie da lui dirette vi è una Cassa di soccorso ed è vero che in molte grandi industrie dall'alta Italia vi sono Casse di soccorso, ma tutti quegli altri industriali e vedo quanti sono e non azzardo una cifra dicendo io che ne ho le statistiche tutti i giorni sotto gli occhi, che saranno per lo meno il 70%, tutti gli altri industriali che hanno operai e non hanno Cassa di soccorso e perciò non possono porgere aiuti alle loro maestranze per i piccoli infortuni? Di tutti questi industriali che, torno a dire, non esagero la cifra valutandoli al 70 o all'80%, di tutti questi industriali, ossia di tutte le loro maestranze, non vuole preoccuparsene l'onorevole senatore De Angeli? Anzi vi sarebbe più stridente ingiustizia, perchè questi poveri operai guardano con invidia i loro colleghi che sono nello stabilimento De Angeli o in altri stabilimenti, i migliori, i più grandi, che sono al coperto di queste piccole disgrazie, mentre essi malgrado che siano tutelati da questa legge di assicurazione degli infortuni, oggi si vedono privi del pane?

Aggiunge il senatore De Angeli. ma c'è una specie di contributo degli operai in questi 5 giorni. L'onorevole senatore De Angeli m'insegna che si è discusso lungamente nello stadio prepa-

ratorio di questa legge che, come disse testè benissimo il mio collega, è stato assai lungo in Italia, si discusse lungamente, ripeto, sopra l'opportunità di far contribuire l'operaio nelle spese dell'assicurazione degli infortuni.

La discussione fu lunga, fu profonda, ma fu chiusa con decisione che fa onore al Parlamento italiano. Si disse: si tratta d'infortuni di lavori, si tratta di rischio professionale, si tratta che nella maggioranza dei casi sono implicate le necessità stesse dell'industria; non si discenda perciò al minimo contributo che può dare l'operaio. Ciò che abbiamo cacciato dalla porta, onorevoli colleghi, non lo facciamo rientrare dalla finestra, facendo che contribuiscano gli operai ora coi primi 5 giorni come si proporrebbe. Ma non basta; il senatore De Angeli cita l'esempio delle legislazioni estere. Francamente non abbiamo qui un grande campo di osservazioni da prendere in considerazione. Egli ha citato la Germania. Certo questa fu la prima; ma in essa la questione è stata risolta da tempo, perchè quella acutissima che fu l'illustre Bismarck, ha organizzato tutta l'azione di previdenza a favore delle classi operaie in un modo veramente straordinario e che desta l'invidia di ogni nazione civile. Bastano poche cifre per dimostrarlo: in Germania, dove si è introdotta l'assicurazione per le malattie che appunto può sopperire alla carenza, si hanno oggi 10 milioni di operai assicurati contro le malattie; 17 milioni $\frac{1}{2}$ di operai assicurati contro gli infortuni; 12 milioni e 600 mila operai assicurati contro la invalidità e la vecchiaia. E ci sono dati in un ultimo bilancio che si è potuto fare sulle indennità concesse, secondo i quali risulta essersi elargiti a questi tre scopi, agli operai colpiti da malattie, da infortuni o invalidi e vecchi, tre miliardi 143 milioni di marchi.

Sono cifre colossali che mostrano come quella nazione non è solo alla testa del progresso industriale, ma anche alla testa della legislazione sociale.

Dunque tornando all'argomento, in Germania è naturale che ci sia una lunga carenza, ma io credo che gli autori della legislazione germanica si sarebbero ben guardati dal suggerire una carenza anche minima, di 5 o 6 giorni, carpando un tozzo di pane all'operaio colpito da disgrazie sul lavoro, qualora non avessero già trovato, che era provveduto al caso col grande meccanismo da loro organizzato dell'assicurazione su tutta

la linea. In Austria si è copiata la legislazione germanica. Risparmio perciò nuove parole al Senato. Cito l'Inghilterra; essa, tutto il mondo lo sa, si basa finora su sistemi affatto diversi delle nazioni continentali. Non vuole applicare ancora i meccanismi coattivi che noi abbiamo introdotto; dunque è fuori di luogo l'esempio. In Francia si parla di 10 giorni, ma c'insegna l'onorevole De Angeli come l'industria francese sia molto più radicata della nostra, e naturalmente in condizioni migliori. In Francia si può credere verosimilmente che le Casse di soccorso sono generalizzate presso gli industriali grandi e piccoli, ciò che pur troppo mi duole non si possa oggi affermare per il nostro paese. Dunque non calza nè anche l'esempio francese. Non parlo della Spagna perchè, sebbene paese industrialmente secondario, ha mostrato con quel provvedimento di volere entrare in una linea di condotta che è quella suggerita dall'onorevole Zanardelli, la più umana e sociale.

Ma si è parlato incidentalmente dei medici, e convergo con l'onorevole De Angeli che egli non abbia creduto certo, e non vorrà mai insinuare qualche cosa di malevolo a carico del ceto così distinto e benemerito della società, di cui abbiamo un illustre campione qui al banco dei ministri; di un ceto che avendo tante benemerenze verso la società, non può essere nemmeno lontanamente sospettato di spingere la sua benevolenza verso le classi operaie, al punto di farsi con loro complice di una frode; perchè sarebbe una frode quella di attestare che un individuo sta ammalato più di quello che lo è realmente oppure che è ammalato per malattia che deve durare 7 o 8 giorni mentre non è affetto che da una scalfittura che si risana in 5 giorni. È fuori di caso il dubbio del volere accennare neppure alla buona fede medica, e se non si può intaccare la buona fede medica non vedo, dato il meccanismo dell'assicurazione, come si possa oggi pretendere un indennizzo non competente, perchè tutti sanno che non si può aver diritto all'indennizzo verso una assicurazione senza presentazione di un certificato medico. Ma vi è di più. Le Società di assicurazione che tutelano i loro interessi e la morale, hanno un servizio medico proprio, il quale è incaricato, in caso dubbio, di controllare i casi sospetti. Vede dunque l'onorevole De Angeli che siamo abbastanza sicuri della frode. Del resto la questione si riduce a poco, in quanto che oggi

si tratta di distinguere le malattie come risultano dal certificato medico. Dunque la questione non si basa solo su i primi 5 giorni, nel senso che le malattie durino meno di 5 giorni, che è uno dei tanti casi di inabilità temporanea, la quale come bene disse l'onorevole mio contraddittore, sale a cifre altissime negli infortuni.

E vengo da ultimo alla ingiustizia. Ho fatto molta attenzione all'argomento di ingiustizia citato dal senatore De Angeli, ma confesso che non sono riuscito ad afferrarlo nel senso espresso da lui.

Ma ingiustizia vi sarà sempre fino a che non si venga alla radicale decisione di dire: daremo l'indennizzo agli operai dal giorno in cui si sono fatti male. Perchè fino a quando non si adotti questo principio, la ingiustizia viene dai fatti medesimi. È chiaro che uno che si ferisce e che per questa ferita non può lavorare per 5 giorni, non piglia niente, mentre uno che si ferisce e che per questa ferita è inabilitato al lavoro per 7 od 8 giorni, prenderà 7 od 8 giornate di indennità; e colla vecchia legge il caso era simile, uno che si feriva e si asteneva dal lavoro per 5 giorni, non prendeva niente, e vi era di più, perchè chi era inabile per 6 o 7 giorni prendeva solo un giorno o due di indennità.

Ingiustizia ci sarà sempre e non è dato di toglierla subito per intero. Ma è necessaria molta prudenza nei progressi che si fanno da legge a legge, imitando anche in ciò il brillante esempio della Germania, che annualmente ha variato la sua legge di assicurazione. Moviamo un passo innanzi, ma con prudenza. Un passo innanzi sarà quello promesso dal ministro, se potremo avere a scadenza non lontana la legge di assicurazione obbligatoria contro tutte le malattie, la quale compenserà anche coloro che si feriscono in modo così lieve da impossibilitarli al lavoro solo per 5 giorni.

Concludo, col pregare caldamente l'onorevole preopinante a non voler sciupare questa buona azione che si fa con la legge, persistendo in quel suo emendamento. Io faccio appello al suo cuore di industriale benemerito, e ben noto, affinchè voglia acconciarsi alle ragioni che, alla meglio, mi sono permesso di esporre e voglia consentire che si mantenga nella nuova legge questo passo piccolo, che moviamo avanti sulla via della riparazione sociale, per gli infortuni del lavoro.

Baccelli, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Baccelli, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io vorrei pregare il Senato di non indugiarsi troppo nella ricerca di una legge perfetta. Forse ci colpirebbe nell'attesa lo squillo finale della tromba di Giosafat.

Queste sono leggi di natura loro imperfettissime, ma che si andranno via, via, perfezionando secondo che l'esperienza dimostrerà di doverlo fare. Ma tutto è qui labile, cominciando dal certificato medico.

Perchè il volere obbligare i medici e chirurghi a dar giudizi anticipati su quanto potrà durare una infermità, sarebbe spesso una cosa molto lontana dal possibile. Bisognerebbe che il certificato fosse fatto poi. E poi, come? Non pensate onorevoli senatori agli strascichi di certe infermità di certi traumatismi? Diciamo un esempio solo; abbiamo l'influenza addosso. È vero che questa non è malattia che si contrae per l'esercizio del lavoro, ma serve ad esempio. Possiamo avere casi di influenza che durino tre soli giorni. Or bene andate ad imporre al convalescente che al quarto giorno vada a lavorare. Si sa perfettamente che questa specie di infermità anche in apparenza lieve tronca i nervi e dà una convalescenza assai più lunga della malattia.

Dei traumatismi, avete qui uomini che sono nelle più alte vette del sapere, ma i traumatismi non sono uguali l'uno all'altro. Vi sono traumatismi in apparenza leggeri che portano effetti a volta non misurabili a tutta prima.

Dunque se vi fate a ben considerare, tutto il complesso della legge è fatiscente, aspirando ad una perfettibilità ch'è naturale, sebbene la perfezione sia chi sa quante miglia lontano.

Se dunque il Senato, come mi auguro, vorrà alla legge venuta dall'altro ramo del Parlamento accordare, colle modificazioni miglioratrici, il suo suffragio, avrà fatto opera degna, opera giusta, opera sapiente. Ma se il Senato credesse che legge siffatta possa uscire anche da questo alto Consesso colla perfezione raggiunta, mi permetterei affermare che sarebbe la rarissima volta nella quale il Senato si troverebbe in errore.

Io dunque prego il Senato a volersi contentare della legge come è venuta dalla Camera e dei miglioramenti che vi ha apportato la Commissione.

Nè sarà lontano il tempo in cui la legge che oggi approverete tornerà nuovamente davanti a voi per essere anche meglio costituita. La preghiera dunque che io faccio al Senato è di voler

troncare gl' indugi, perchè ancora talune questioni sorgeranno e non saranno lievi.

Presidente. Insiste il senatore De Angeli nella sua proposta di emendamento?

De Angeli. Io non ho certamente l'idea di contrapporre la mia competenza a quella dell'onorevole Pisa, e mi limiterò ad una brevissima risposta. Dalle sue parole parrebbe che io abbia voluto fare una proposta nuova

Pisa. No, vuol tornare all'antico.

De Angeli . . . ma questo non è. Si tratta non di tornare all'antico, ma di conservare una disposizione della legge che presentemente è in vigore, legge che è stata pure discussa ed approvata non è gran tempo dalla Camera e dal Senato. Quindi non mi pare di insistere in cosa che sia fuori del ragionevole.

Io non avrei sostenuto questa tesi, se non fossi convinto che adottando la modificazione proposta, si peggiora la legge, non certamente nel senso che sia peggiorata la condizione di coloro che debbono ricevere l'indennizzo, per i principi che deve salvaguardare la legge stessa. D'altra parte, non comprendo come, col ragionamento fatto dall'onorevole Pisa, si possa credere utile di togliere questa limitazione per quelli che hanno una malattia di 6, 7, 8 giorni, mentre non si propone la stessa misura per coloro che hanno un infortunio che non dura al di là dei 5 giorni. Su tutte le altre questioni non voglio insistere più oltre, poichè le ragioni da me esposte precedentemente rispondono già alle osservazioni fatte dall'onorevole Pisa, ed anche pel desiderio di non tediare il Senato; mi limito solo, per ragione di principio, a ripetere, che non posso ritirare il mio emendamento.

Pisa, dell'Ufficio centrale. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pisa, dell'Ufficio centrale. Due parole soltanto, per non tediare più oltre il Senato. Io credeva di essermi espresso abbastanza chiaramente; ho detto che sarebbe desiderabile che fosse tolta ogni e qualsiasi limitazione, ma ho soggiunto che fra me e l'onorevole De Angeli vi è un divario; egli vuol tornare indietro, mantenere, cioè la legge vecchia; noi dell'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, vogliamo muovere un passo avanti, non intendendo che sia l'ultimo, ma un prudente passo avanti allargando questa questione della carenza.

Presidente. Il Senato deve ora decidere sull'emendamento proposto dall'onorevole De Angeli, che consiste nell'aggiungere le parole « comin-

ciando dal sesto giorno » ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9. L'Ufficio centrale ed il ministro non accettano questo emendamento. Tuttavia lo metto ai voti; coloro che credono di approvarlo abbiano la bontà di alzarsi.

(Non è approvato.)

L'Ufficio centrale, come il Senato ha inteso, propone che il primo paragrafo dell'articolo 9 venga formulato così: « La misura dell'indennità assicurata agli operai nei casi d'infortunio di cui all'articolo 7 dovrà essere la seguente ».

Il ministro ha accettato questo emendamento

Lo pongo ai voti. Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 5 del progetto di legge, così emendato. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 6.

Ai due capoversi dell'art. 10 della legge sono sostituiti i seguenti:

Per salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'art. 9, s'intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite massimo di L. 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, *ma per non meno di sei mesi*, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i dodici mesi antecedenti all'infortunio, per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

Per giornata effettiva di lavoro s'intende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

Quando per la natura del lavoro o per altre ragioni l'operaio sia occupato nelle imprese o negli stabilimenti per meno di sei mesi, qualunque

sia la forma sotto la quale viene retribuito, il salario giornaliero e il salario annuo saranno determinati colle norme che saranno fissate nel regolamento.

(Approvato.)

Art. 7.

Alla prima parte dell'art. 11 della legge è sostituita la seguente :

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gl'Istituti d'assicurazione avranno facoltà di chiedere la revisione della indennità qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

Avvenendo la morte dell'operaio prima della fine del detto termine di due anni dal giorno dell'infortunio, avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità gli aventi diritto di cui all'art. 9 *bis* della legge, e gli Istituti d'assicurazione; ma la domanda dovrà essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro l'indicato termine di due anni dal giorno dell'infortunio.

Dini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dini, relatore. Faccio osservare che a questo articolo 11 della legge vigente vi sono poi le altre disposizioni che restano invariate rispetto al caso che sorgano controversie sulla determinazione della indennità e si tratti dell'indennità temporanea giudicata ecc.

A proposito di questo articolo, l'Ufficio centrale presenta un ordine del giorno che si trova a pagina 7 della relazione

Presidente. Gli ordini del giorno si voteranno in ultimo.

Dini, relatore. Allora sta bene.

Presidente. Nessuno facendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 7 testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 8

All'articolo 12 della legge è aggiunto il seguente capoverso :

In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del tribunale.

(Approvato.)

Art. 9

All'articolo 13 della legge è sostituito il seguente :

In ogni caso di inabilità permanente assoluta, e in quei casi di inabilità permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione dell'indennità sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità, liquidata a norma dell'articolo 9, nn. 1 e 2, sarà versata a cura dell'Istituto assicuratore, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai per gli effetti di cui nelle disposizioni del presente articolo.

Fino alla scadenza del termine di due anni di cui all'articolo 11 e eventualmente del giudizio di revisione, la Cassa Nazionale di previdenza pagherà all'operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versatele.

Qualora l'operaio muoia prima della scadenza dei due anni dal giorno dell'infortunio ed eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito al detto giudizio, dedotta la somma già pagata a titolo di sussidio, secondo la disposizione del precedente capoverso, sarà devoluta agli aventi diritto di cui all'articolo 9-*bis*, e in mancanza di essi al fondo speciale di cui all'articolo 26, quando in seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza dell'infortunio. Fuori di questo caso tale indennità sarà devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del codice civile.

Qualora l'operaio sopravviva al di là dei termini qui indicati, l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito a giudizio di revisione, dedotte le somme già pagate come sopra a titolo di sussidi, sarà dalla Cassa Nazionale di previdenza convertita in rendita vitalizia.

In casi eccezionali soltanto, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà, su domanda di questo, da presentarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei due anni, o eventualmente del giudizio di revisione, autorizzare il pagamento in capitale di tutto o parte del residuo d'indennità contemplato nel capoverso precedente.

(Approvato.)

Art. 10.

All'art. 16 della legge è sostituito il seguente:

Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a), quando non ricorra l'applicazione dell'art. 17, nn. 2 e 3.

Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento, salvo sempre quanto è disposto dall'art. 17, nn. 2 e 3, per le Casse e pei Sindacati.

Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai, di cui nella prima parte del presente articolo, stipulati con Società o imprese private di assicurazione. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Società o impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni.

(Approvato)

Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22 A - seguito);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.222.438,21, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 193);

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 31.254,22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 194);

Provvedimenti per l'istruzione superiore (Numero 180 - *urgenza*);

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa
il giorno 28 aprile 1903 alle ore 10.

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXXXIX

TORNATA DEL 2 APRILE 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario.— *Messaggio del Presidente della Corte dei conti.*—*Ringraziamenti.*—*Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.*—*Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, N. 80, degli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22-A) ».*—*Sull'articolo 1, rimasto sospeso, parla il senatore Dini, relatore.*—*Si approva l'articolo 1 con un emendamento dell'Ufficio centrale.*—*Osservazioni del senatore De Angeli all'articolo 5 e risposta del relatore senatore Dini.*—*Si approvano senza discussione gli articoli 11 e 12.*—*Si approva l'articolo 13 con un emendamento proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio.*—*Senza discussione si approvano gli articoli 14 e 15.*—*All'articolo 16 parlano i senatori Cannizzaro e Dini, relatore, ed il ministro delle finanze.*—*Si approva l'articolo 16 con un emendamento proposto dallo Ufficio centrale.*—*Senza discussione si approvano gli articoli 17 e 18.*—*Si approva l'articolo 19 nel testo modificato dall'Ufficio centrale.*—*Senza discussione si approvano gli articoli 20, 21, 22.*—*All'articolo 23 parlano i senatori Dini, relatore, Cannizzaro, Pisa, dell'Ufficio centrale, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.*—*Si approva l'articolo 23.*—*Dopo prova e controprova non è approvato l'articolo 23 bis, proposto dai senatori Cannizzaro, Inghilleri e Di Camporeale.*—*Si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale.*—*Senza discussione si approvano gli articoli 24, 24 bis proposto dallo Ufficio centrale, 25, 26 e 27, ultimo del progetto.*—*Si approva un secondo ordine del giorno dell'Ufficio centrale con un emendamento del senatore De Angeli, accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e dall'Ufficio centrale.*—*Si approva un terzo ordine del giorno dell'Ufficio centrale.*—*Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 31.354,22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 194). »*—*Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.220.438,21, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative (N. 193). »*—*Osservazioni del senatore Dini.*

La seduta è aperta alle 15.45.

Sono presenti il ministro di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della guerra.

Di San Giuseppe, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura di una lettera per-

venuta al Senato dal Presidente della Corte dei conti.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

« Roma 1° aprile 1903.

« In esecuzione del disposto nella legge 15 agosto 1867 N.° 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella 2^a quindicina del mese di marzo ultimo scorso non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva.*

Il Presidente

« G. FINALI ».

Presidente. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Ringraziamenti.

Presidente. Il marchese Bonelli ringrazia il Senato delle parole pronunziate in questa aula in commemorazione del compianto senatore Bonelli.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

Presidente. Annunzio al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha inviato alla Presidenza una proposta di legge « sulle case popolari », d' iniziativa della Camera elettiva, e da essa approvata nella seduta del 30 marzo prossimo passato.

Il progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Visconti Venosta. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Visconti Venosta. È stato trasmesso dalla Camera al Senato il disegno di legge sulle case popolari, ora annunciato; il Senato sta per prendere le sue vacanze, e in questa epoca certamente non saranno brevi.

Per mettere a profitto questo tempo e potere studiare maturamente questo importante progetto di legge, io proporrei di delegare al nostro illustre presidente la nomina di una speciale Commissione, per l'esame di questo disegno di legge.

Presidente. Il Senato ha udito la proposta del senatore Visconti Venosta, e cioè, di delegare al presidente la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulle case popolari.

Chi approva questa proposta abbia la bontà di alzarsi.

(Approvata).

Mi riservo di fare conoscere in una prossima tornata i nomi dei componenti la Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge degli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22 A.)

Presidente. Riprenderemo ora l'esame del disegno di legge degli infortuni degli operai sul lavoro, e prego il relatore di voler riferire sull'esito della conferenza che l'Ufficio centrale ha tenuto col senatore De Angeli e col ministro, riguardo alle proposte modificazioni dell'articolo 1^o, rimasto ieri in sospenso.

Dini, relatore. L'Ufficio centrale accetta la pro-

posta del senatore De Angeli e lo ringrazia di averla presentata, in quanto che esplica e completa le disposizioni contenute in questo disegno di legge.

In seguito a questi accordi il n. 3^o dell'articolo 1^o verrebbe così modificato.

« 3^o Agli opifici industriali, nei quali si fa uso di macchine, qualora concorrano le due condizioni, che le macchine non siano mosse direttamente dagli operai che le usano, e che siano occupati nell'officina più di cinque operai ».

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti il n. 3^o dell'articolo 1 nel nuovo testo letto dal relatore. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 1 così modificato.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

De Angeli. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Angeli. Chiedo semplicemente uno schiarimento all'art. 5, che è stato votato a modificazione dell'art. 9 della legge attuale. All'ultimo comma è detto:

« In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica e per il certificato medico ».

Ieri mi è sfuggito di rilevare che i certificati medici sono diversi; uno per l'infortunio quando è avvenuto, parecchi poi possono essere i certificati per l'eventuale proseguimento della malattia, e infine quello della guarigione.

Ora io vorrei chiedere all'Ufficio centrale se dicendo: « per il certificato medico », si intende il primo certificato, oppure anche gli altri.

Dini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dini, relatore. L'Ufficio centrale intende che si tratti del primo certificato medico, di quello, sempre necessario, che deve essere unito alla denuncia dell'infortunio. La legge parla di un certificato medico, dunque non può essere che quello. Per me è chiaro, e io ritengo che anche l'onorevole ministro intenda nello stesso modo, come ritengo che nel regolamento sarà diminuita la tariffa relativa.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. È precisamente così.

De Angeli. Ringrazio il relatore dello schiarimento datomi.

Presidente. Come il Senato ricorda, la discussione si è ieri arrestata all'articolo 10 che fu approvato. Leggo ora l'articolo 11 nella nuova dizione proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro:

Art. 11.

Alle disposizioni del 1° capoverso del n. 2 e del 1° capoverso del n. 3 dell'articolo 17 della legge, sono sostituite le seguenti:

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata se questi operai non sono più di 2000, e a tre volte l'importo del premio stesso, e in ogni caso a 40.000 lire, se gli operai sono in numero superiore a 2000.

I sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire 10 per ogni operaio assicurato fino ad un massimo di lire 250.000.

Pongo ai voti l'articolo 11; chi lo approva è pregato alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

All'ultimo capoverso dell'articolo 19 della legge sono sostituiti i due capoversi seguenti:

I capi o esercenti d'impresе, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai prima del cominciamento dei lavori; e entro dieci giorni da questo, devono fare la denuncia di cui nella prima parte del presente articolo.

Quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al cominciamento di esso, dovranno però gli operai che vi sono addetti essere assicurati nel più breve tempo possibile; e in ogni caso non più tardi di cinque giorni dal principio del lavoro, se questo continua oltre tale termine. Se prima dell'assicurazione si verificasse qualche infortunio, i capi od esercenti saranno essi tenuti a corrispondere la dovuta indennità, e il relativo credito a favore degli operai o delle loro famiglie, in questo come in ogni altro caso in cui non vi sia assicurazione,

sarà garantito dal privilegio di cui all'articolo 1956 del codice civile con iscrizione al n. 5 dell'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 13

Al 2° e 3° capoverso dell'articolo 20 della legge, sono sostituiti i seguenti:

Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Nello stesso regolamento saranno fissate le norme per la denuncia, e le indicazioni che dovrà contenere.

Dini, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Dini, relatore. È stato rilevato che le disposizioni di questo articolo 13 presentano in pratica imbarazzi e lungaggini, in quanto costringono a molte formalità determinate che potrebbero essere senza nessun inconveniente abbandonate. Per questo l'Ufficio centrale pensa che l'articolo 20 debba essere modificato per modo da lasciare al regolamento di stabilire la maggior parte di quelle formalità che più risulteranno indicate per la pratica esecuzione della legge; e l'Ufficio stesso perciò propone che all'articolo 13 del disegno di legge, si sostituisca il seguente:

Art. 13.

All'articolo 20 della legge, è sostituito il seguente:

« Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve denunciare nei modi e termini che saranno stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 27, la stipulazione del contratto di assicurazione.

« Egli deve pure, con le modalità, garanzie e norme che saranno stabilite nel regolamento, mettere il Governo e l'istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nell'assicurazione e quali siano i rispettivi salari e le giornate di lavoro da essi fatte. Le omissioni e irregolarità che si verificassero nella denuncia predetta e nella osservanza delle modalità, garanzie e norme di cui nel precedente capoverso, saranno punite con ammenda da L. 50 a L. 100 senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite dall'art. 21 ».

Debbo inoltre rilevare che parecchie petizioni chiedevano che nella legge si includesse anche una disposizione per stabilire che ci sarà il libro di paga, perchè il Governo e le società d'assicurazione, volendolo, potessero fare i necessari confronti rispetto agli operai impiegati in quella data impresa assicurata. Le disposizioni relative al libro di paga ora sono già stabilite nel regolamento; ma si voleva che fossero stabilite esplicitamente nella legge, fissando anche certe particolarità rispetto a questo libro.

È sembrato però all'Ufficio centrale, che non convenisse fissare per legge tante particolarità, potendo darsi che convenga in certi casi di fare il libro di paga in un modo piuttosto che in un altro, o anche sostituire a questo qualche altra cosa che permetta ugualmente di fare i necessari riscontri; e l'Ufficio centrale perciò ha formulato l'articolo con una certa larghezza, per modo che il Governo nel regolamento possa tenere conto di tutte le circostanze.

E siccome si chiedeva anche che il libro di paga fosse sottoposto alle disposizioni dell'art. 25 del codice di commercio, quelle cioè che stabiliscono che i libri devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza interlinee e senza trasporti in margine ecc., ossia con tutte quelle norme che garantiscono che il libro non venga alterato, così senza stabilire modi tanto tassativi, abbiamo lasciato al regolamento di fissare le necessarie garanzie, intendendo appunto che queste saranno quelle contenute nell'art. 25 del codice di commercio, o altre consimili; e io credo che il ministro non avrà difficoltà di dichiarare che egli pure accetta il nuovo articolo, pel quale s'intende che le facoltà che gli rilasciamo debbano essere interpretate nel modo che ho ora indicato.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io non ho difficoltà alcuna di accettare questa nuova dizione dell'art. 13.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 13 nel nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

All'articolo 21 della legge è sostituito il seguente:

Coloro che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, oppure, scaduto

o risoluto il contratto, non lo rinnovano, o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di L. 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, fino al massimo di L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa di cui all'art. 26 della presente legge.

Coloro che, essendo colpevoli di mancato pagamento del premio convenuto o per qualsiasi altra causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio durante il periodo della sospensione sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa predetta.

(Approvato).

Art. 15.

Agli ultimi due capoversi dell'art. 22 della legge sono sostituiti i seguenti:

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che per effetto di questa legge viene liquidata al danneggiato o agli aventi diritto di cui agli articoli 9-bis, o agli eredi nel caso previsto dall'art. 13.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo, trattandosi del danneggiato o degli aventi diritto di cui all'art. 9-bis, o degli eredi nel caso previsto dall'art. 13, non sarà pagato che per la sola parte per la quale eccede la indennità liquidata a norma di questa legge.

(Approvato).

Art. 16.

Sono esenti dalla tassa di bollo e registro tutti gli atti riferentisi sia ai contratti di assicurazione che ai pagamenti di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrono per la esecuzione della presente legge.

Saranno inoltre esenti dalla tassa di deposito le somme o i valori depositati presso la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti assicuratori, Casse private o Sindacati in garanzia degli obblighi portati dalla presente legge.

L'onorevole relatore a nome dell'Ufficio centrale propone che al primo comma dell'art. 16, testè letto, venga sostituito quest'altro: « Sono esenti dalle tasse di assicurazione e dalle tasse di bollo e registro, i contratti di assicurazione stipulati ai termini della presente legge, e tutti gli atti riferentisi sia a questi contratti, che ai pagamenti di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, e quanti altri documenti occorrono per la esecuzione della legge stessa ».

Dini, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Dini, relatore. Ho domandato la parola per spiegare questa modificazione. L'articolo 16 del disegno di legge dell'Ufficio centrale, che corrisponde al 17 del progetto della Camera, non appariva nella legge del 1898.

È venuto in parte dalla primitiva proposta di legge dell'onorevole Zanardelli e poi, in modo più esteso, dalla discussione della Camera, essendosi inteso alla Camera di esentare da tutte le tasse i contratti di assicurazione. Però nella dizione approvata dalla Camera le cose non sono poi venute così esplicite e chiare, poichè nell'articolo approvato è stato detto semplicemente così: « Sono esenti dalle tasse di bollo e registro, ecc. ». È vero che in questa dizione si può ritenere che si comprendano anche le tasse di assicurazione, perchè la legge sulle tasse di assicurazione all'art. 13, dice che esse tengono luogo delle tasse di bollo e registro, ma è un fatto che potrebbero poi nascere questioni nell'interpretare questa disposizione. Perchè tali questioni non sorgano, e non restino dubbi, noi abbiamo creduto opportuno di chiarire la cosa con la disposizione letta testè dal presidente, che verrebbe a sostituirsi al primo comma dell'articolo.

Carcano, ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Carcano, ministro delle finanze. Io pregherei l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale a voler considerare se non sia più opportuno mantenere l'art. 17 come è stato votato dalla Camera dei deputati. Qui si tratta di esenzione da tasse; il modificare la formula in modo da comprendervi più di quello che è stato deliberato dall'altro ramo del Parlamento mi pare meno regolare e non opportuno. Io non credo che le tasse di assicurazione vadano comprese tra le tasse di bollo

e di registro. In ogni modo, io mi permetto di fare al relatore questo dilemma: Se le tasse di assicurazione sono già comprese nella formula, non c'è bisogno di aggiungervele; se non vi sono, non è il caso di introdurre una nuova larghezza, che sarebbe eccessiva.

Io spero che il relatore dell'Ufficio centrale vorrà essere cortese di aderire alla mia preghiera di non insistere nella modificazione, e di consentire che il Senato abbia da approvare l'art. 17, che riguarda tassativamente materia tributaria, così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. L'onorevole ministro propone che si ritorni al progetto presentato dal Ministero?

Carcano, ministro delle finanze. Precisamente.

Cannizzaro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cannizzaro. Richiamo l'attenzione del Senato sopra un principio che il ministro delle finanze ha manifestato, che il Senato, cioè, non possa modificare le disposizioni che riguardano le finanze. Lo Statuto dice che l'iniziativa delle leggi di finanza dev'essere della Camera; ma il Senato ha sempre usato la facoltà di introdurre emendamenti; di modo che se una legge che viene dalla Camera per l'esenzione delle tasse, si limita a quelle di registro, ed il Senato invece crede che si debba estendere ad altre, esso ha piena facoltà di deliberare siffatta estensione. Perciò la difficoltà costituzionale cennata dall'onorevole ministro delle finanze non credo che abbia fondamento; e noi non potremmo accoglierla.

Noi possiamo discutere se sia bene o no introdurre la estensione proposta della esenzione di tasse a favore dei Sindacati.

Dini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dini, relatore. Il pensiero dell'altro ramo del Parlamento, secondo quello che risulta dai resoconti della Camera, fu quello di esentare da tutte le tasse i contratti di assicurazione, i processi verbali e tutti gli atti ricordati in questo art. 17 del progetto di legge. Non fu questo è vero il pensiero primitivo del Governo; ma la Camera volle così, e io credo che la Camera facesse bene, perchè è giusto facilitare queste assicurazioni che siamo noi ad imporre.

L'emendamento venne lì per lì alla Camera e invece di scrivere la cosa così chiara come la proponiamo noi, si scrisse soltanto: « Sono esenti

dalle tasse di registro e bollo, ecc.», ma certo pensando di accordare l'esenzione da tutto, inquantochè secondo l'art. 13 della legge 26 giugno 1896 sulle assicurazioni, nelle tasse di assicurazione sono compenstrate tutte quelle di registro e bollo; per modo che col dire: sono esenti dalle tasse di registro e di bollo, si viene in sostanza a fare sì che siano esenti anche dalle tasse di assicurazione. Noi dunque ora col nuovo articolo non facciamo che esprimere più chiaramente il concetto della Camera, in modo da non lasciare affatto luogo a questioni.

Nessun dubbio che noi abbiamo il diritto di modificare le disposizioni di un disegno di legge, anche per ciò che riguarda le tasse, come accennò l'onorevole Cannizzaro; ma qui poi, ripeto io ritengo che noi non modifichiamo nulla, e soltanto rendiamo più chiare le cose, perchè l'intendimento della Camera nel caso attuale fu certo quello di esentare gli atti in questione da tutte le tasse. Soltanto la dizione non fu chiara, e noi abbiamo sentito la necessità di regolarizzare la dicitura di questa disposizione per non lasciare dubbi di sorta.

Se il ministro lo desidera, possiamo lasciare per un momento in sospenso l'articolo perchè egli abbia il modo di fare anche per suo conto un esame di questa questione; ma non ne vale proprio la pena, perchè leggendo la legge sulle assicurazioni, egli vedrà che l'art. 13 dice che in queste tasse di assicurazione sono comprese le tasse di registro e bollo, e quindi esentando da queste, si viene di necessità ad esentare anche da quelle. Del resto se anche così non dovesse essere, il ricavato di queste tasse sarebbe così mite, che certamente, coll'abbandonarle, il danno dell'erario verrebbe ad essere talmente piccolo da non valere la pena di fermarcisi; mentre mettendo chiare le cose, vengono queste anche a semplicizzarsi, con vantaggio di tutti.

Carcano, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carcano, ministro delle finanze. Mi sembra che il relatore dell'Ufficio centrale consenta ad un differimento per un esame più profondo...

Presidente. Non mi pare che questo sia opportuno di fare in una questione così semplice. Si tratta di una spiegazione che l'Ufficio centrale crede di dare, il Senato voterà poi come crederà meglio.....

Carcano, ministro delle finanze. Io mi ri-

metto alla sapienza del Senato; dirò soltanto che non ho inteso sollevare una grossa questione pregiudiziale e costituzionale, come quella accennata dal senatore Cannizzaro, ma piuttosto una questione di opportunità e di merito. Il relatore dell'Ufficio centrale ha ammesso che questo articolo è stato introdotto durante la discussione nella Camera dei deputati senza che fosse inteso il ministro delle finanze. E anche per ciò pareva a me che, estendendolo ora ulteriormente, fosse un andare ancora al di là in codesta via di esoneri di tasse, che merita di essere considerata; poichè credo che l'introdurre continuamente esenzioni e privilegi, rende le imposte più esose ed ingrate ai contribuenti, e più difficile l'adottare riforme ampie e generali nelle aliquote che generalmente si riconoscono troppo elevate!

Per queste considerazioni, io avevo pregato l'Ufficio centrale a voler ponderare se non era il caso di lasciare l'articolo come era, senza introdurvi una modificazione, o superflua o eccessiva.

Ad ogni modo mi rimetto al giudizio del Senato.

Dini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dini, relatore. Ripeto che l'Ufficio centrale non ha inteso di aggiungere esenzioni ma solo di chiarire l'articolo come è venuto dalla Camera. L'Ufficio centrale ritiene che nell'articolo come è venuto dalla Camera ci sia già la esclusione dalle tasse di assicurazione, ma solo pel modo con cui è stato presentato possono restarvi dei dubbi; e noi abbiamo cercato di chiarirlo.

In ogni modo, si vogliono favorire o no queste assicurazioni che noi stessi imponiamo? Se si vogliono favorire, esentiamole esplicitamente anche dalle tasse di assicurazione, come senza questione furono esentate dalle tasse di bollo e registro, e come io penso sempre che abbia voluto fare la Camera.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'intero articolo 16 colla modificazione presentata dall'Ufficio centrale.

« Sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni e dalle tasse di bollo e registro i contratti di assicurazione stipulati ai termini della presente legge, e tutti gli atti riferentisi sia a questi contratti che ai pagamenti di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, e quanti altri documenti occorrono per la esecuzione della legge stessa.

« Saranno inoltre esenti dalla tassa di deposito

le somme o i valori depositati presso la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti assicuratori, Casse private o Sindacati in garanzia degli obblighi portati dalla presente legge ».

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 17.

All' articolo 25 della legge è sostituito il seguente:

I capi o esercenti d'impresе, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'articolo 1, devono nel termine di tre giorni dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte, o l'incapacità al lavoro per più di cinque giorni, sotto pena di un'ammenda da L. 50 a 100.

(Approvato).

Disposizioni speciali per i trasporti marittimi.

Art. 18.

Sono considerati come operai per gli effetti della presente legge, tutte le persone componenti l'equipaggio di una nave sotto bandiera italiana che siano retribuite con salario o con stipendio, fatta eccezione del pilota pratico. Coloro però il cui salario o stipendio annuale superi L. 2100 non fruiscono delle disposizioni della presente legge.

Sono considerati come imprenditori per gli effetti della presente legge gli armatori delle navi, o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

(Approvato).

Presidente. Prima di dar lettura dell'articolo 19, debbo avvertire il Senato che, per errore di stampa, è stato omissso nel progetto modificato dall'Ufficio centrale l'ultimo capoverso dell'articolo 20 del disegno di legge approvato dalla Camera elettiva.

Premessa questa avvertenza, rileggo e pongo ai voti l'articolo 19.

Art. 19.

L'obbligo dell'assicurazione imposto dalla presente legge, non dispensa dalla prestazione delle cure e dal pagamento dei salari nei casi e modi stabiliti dagli articoli 537 e 539 del codice di commercio.

L'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'articolo 9, nn. 3 e 4, decorre, nei casi di

cui all'articolo 537 del codice di commercio, dal giorno in cui cessa il pagamento dei salari dovuti a norma di quest'ultimo articolo.

Nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'articolo 9 la misura delle indennità per la gente di mare è ridotta nelle proporzioni seguenti:

1° nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà uguale a quattro salari annui, e non mai minore di L. 2000;

2° nel caso d'inabilità permanente parziale, sarà uguale a quattro volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle L. 500;

3° nel caso di morte l'indennità sarà uguale a tre salari annui.

A partire dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge, i contributi per la Cassa invalidi della marina mercantile saranno a carico esclusivo degli armatori, ai quali si applica pure l'ultimo capoverso dell'articolo 4.

(Approvato).

Art. 20.

Se la nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'articolo 633 del codice di commercio, e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio di essa, gli aventi diritti di cui all'articolo 9 *bis* potranno ottenere l'indennità assicurata per il caso di morte

Il termine di un anno fissato dall'articolo 15 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Il pagamento dell'indennità non avrà luogo se non mediante quelle cautele che siano concordate o in difetto stabilite dal pretore.

Queste cautele dovranno essere mantenute per il periodo di tre anni dalla scadenza dei sei mesi. Trascorso il triennio, saranno sciolte.

Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie sicure, a seconda delle conseguenze che siansi avute da quell'infortunio, si regoleranno i rapporti tra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso l'indennità e colui che si credeva perduto.

(Approvato).

Art. 21.

L'indennità è dovuta anche se l'infortunio sia avvenuto durante il viaggio di ritorno, quando anche questo, per causa indipendente dalla volontà dell'operaio, sia fatto *per via terrestre* o sopra una nave diversa da quella sulla quale l'operaio stesso era arruolato.

(Approvato).

Art. 22.

L'obbligo della denuncia di cui all'articolo 25 spetta al capitano o padrone della nave.

Il capitano o padrone deve stendere processo verbale di tutte le circostanze che abbiano prodotto e accompagnato un infortunio sul lavoro che avvenga a bordo della nave, facendone menzione nel giornale di bordo.

Il verbale deve essere sottoscritto da due testimoni.

Qualora sulla nave vi sia un medico il processo verbale deve essere firmato anche da lui.

Il processo verbale sarà unito alla denuncia dell'infortunio.

In caso d'infortunio durante la navigazione, il termine di tre giorni per la denuncia decorre dal giorno del primo approdo in un porto dello Stato o in un porto straniero in cui esista un regio ufficiale consolare.

In quest'ultimo caso la denuncia sarà presentata al regio ufficiale predetto.

(Approvato).

Sindacati obbligatori.

Art. 23.

Il Governo del Re ha facoltà di dichiarare obbligatoria con Decreto Reale, sentiti le Camere di commercio, i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, la costituzione di un sindacato di assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria, quando, per la natura di essa e per le particolari condizioni di luogo, sia riconosciuto necessario ricorrere a questo mezzo per meglio assicurare l'esecuzione della legge degli infortuni sul lavoro.

I sindacati obbligatori devono comprendere almeno 15,000 operai.

Presidente. A questo articolo 23 i senatori Cannizzaro, Inghilleri e Di Camporeale, contropongono un emendamento ed un articolo aggiuntivo.

Ne do lettura:

Art. 23.

Il Governo del Re, *specialmente per quanto riguarda le miniere di zolfo in Sicilia, ha facoltà . . . ecc.*

Il resto identico.

Art. 23 bis.

Qualora sia costituito per le miniere di zolfo un sindacato obbligatorio in conformità dell'articolo precedente, la misura delle indennità dovute in tutti i casi di infortunio sul lavoro, sarà determinata con Decreto Reale, udite le Camere di commercio, il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato e potrà con le medesime forme essere riveduta di ufficio o sopra istanza dei sindacati; ma in niun caso la misura delle indennità potrà essere inferiore a quella stabilita con l'articolo 9 della legge 17 marzo 1898.

Dini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente, ne ha facoltà.

Dini, relatore. Ieri nella discussione generale mi riservai di rispondere a questo articolo alle osservazioni che su esso aveva presentato il giorno innanzi il nostro collega Cannizzaro. La deferenza che ho per lui e la gravità della questione che egli sollevò mi costringono, e il Senato spero vorrà permettermelo, ad intrattenermi alquanto sulla questione medesima; e ciò tanto più che dovrò, con mio dispiacere, concludere che non possono essere accettate le proposte che il senatore Cannizzaro volle farci, e dovrò pregarlo di non insistervi.

L'onorevole Cannizzaro prima di tutto fece una succinta analisi delle disposizioni del disegno di legge, e rilevò in particolare che in questo disegno si proponeva un aumento di indennità nei casi di infortunio, e si proponevano i sindacati obbligatori. Sono questi i due punti, sui quali egli fermò più specialmente la sua attenzione.

Parlerò poi dei sindacati obbligatori; e intanto ricorderò che quanto allo aumento dell'indennità il collega Cannizzaro ci disse: Per quelle industrie per le quali questi aumenti sono sopportabili io trovo giustissimo che si facciano, e quindi approvo pienamente la legge. Ma vi è un'industria alla quale questi aumenti, ove fossero applicati, ne verrebbe, o almeno, dirò meglio, ne potrebbe venire la rovina, cioè l'industria degli zolfi in Sicilia; e quindi egli concluse: applicate pure a tutte le altre industrie italiane le nuove

disposizioni ma per l'industria degli zolfi in Sicilia, per la quale è possibile che ne venga la rovina se queste disposizioni le saranno applicate, si lasci facoltà al Governo di applicarle completamente o no, fissando solo che il Governo nell'applicarvi la legge, per ciò che ha riguardo alla misura delle indennità, non debba restare al di sotto delle disposizioni sancite dalla legge del '98. Mi pare di avere interpretato pienamente il concetto dell'onorevole Cannizzaro.

Or dunque, egli in sostanza venne a dire presso a poco così: fate la legge per tutte le industrie italiane, tranne per quella degli zolfi in Sicilia; e per questa resti facoltà al Governo di fare come crederà meglio nello interesse dell'industria stessa, non al disotto dei limiti fissati dalla legge del '98.

E in questo egli fu mosso non già dal desiderio di avere un privilegio per la nobile sua isola natia, che questo non sarebbe possibile in lui, ma da un sentimento elevato; quello cioè, come ho già detto, che ove le nuove disposizioni venissero applicate alle industrie della Sicilia, queste verrebbero a soffrirne immensamente fino al punto di andare incontro al pericolo di una crisi gravissima, che potrebbe portare a vedere migliaia e migliaia di operai gettati sul lastrico dall'oggi al domani.

L'onorevole Cannizzaro si fece eco qua dentro dei reclami, così egli disse, che a lui e ad altri colleghi nostri vennero inviati dai sindaci di parecchi comuni della Sicilia, da personalità spiccate, e da altri enti locali.

Veramente tutti sappiamo come nel maggior numero dei casi le petizioni ed i reclami vengono fatti, e qual valore ad essi possa attribuirsi; e il più spesso perciò deve tenersene conto solo fino ad un certo punto; ma ad ogni modo poichè questi lamenti sono venuti, poichè un nostro collega amato ed illustre come il senatore Cannizzaro li ha qui riportati, noi dobbiamo discuterli ampiamente.

Egli ci ha detto che i nuovi oneri che verranno all'industria degli zolfi in Sicilia in conseguenza della nuova legge, porteranno o almeno vi è il caso che portino là un vero disastro; noi dobbiamo vedere quali siano questi oneri, quale entità essi abbiano.

Il collega Cannizzaro nelle sue considerazioni ha anche accennato ad alcune pubblicazioni che di recente furono fatte intorno agli effetti della legge proposta per quell'industria; ed io quelle pubblicazioni ho letto, ponderato e studiato proprio colla massima attenzione, anche perchè le que-

stioni vi sono trattate con una particolare competenza. Nelle stesse pubblicazioni sono messi in evidenza gli oneri che l'industria zolfifera si crede che venga ad avere con la nuova legge; questi oneri sono quelli appunto dei quali ha parlato qui il nostro collega Cannizzaro.

Io dissi già ieri al Senato, quali ritenevo che sarebbero stati i nuovi oneri per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni, in conseguenza della nuova legge, vi dissi già che calcoli fatti con il maggior scrupolo, con la maggior precisione portavano che i nuovi aggravii sarebbero stati dal 20 al 21 per cento dell'onere attuale, avrebbero portato cioè un quinto all'incirca di aumento.

Siamo nel campo delle probabilità, e con dati statistici ancora imperfetti e incompleti, e si comprende quindi che all'atto pratico potranno venirne delle differenze; ma queste non potranno essere che lievi. Certo però, ripeto, nei calcoli che io ho fatto fare dal Ministero, e che ho voluto rivedere io stesso, è stato tenuto conto proprio di tutti i nuovi vantaggi che si fanno con questo disegno di legge agli operai, e si sono poi anche ingrossate espressamente le cifre per andare sempre più sul sicuro; e dirò anzi che è specialmente per questo, e perchè l'onorevole Zanardelli nel primitivo suo disegno di legge faceva agli operai vantaggi minori di quelli che furono poi deliberati dalla Camera, e che noi già abbiamo accettato, che i calcoli della sua relazione lo portavano a un onere alquanto minore. Si può dunque ritenere di essere nel giusto dicendo che l'aumento d'onere, non sorpasserà o almeno si aggirerà intorno al quinto dell'onere attuale.

Il collega Pisa poi, che voglio sperare prenderà egli pure la parola e meglio di me potrà sostenere la questione, che ora facciamo, dimostrerà che ci è ragione di sperare che il nuovo onere sarà anche minore. Egli che si rivolse alla Cassa Nazionale di assicurazione, che sarà poi quella che farà tutte o quasi tutte le assicurazioni, quella dunque che deve guardare con occhi aperti, con occhi di lince, a quanto ammonteranno questi oneri per non rimetterci, il collega Pisa, dico, ci mostrerà che gli oneri calcolati dalla Cassa Nazionale sono anche minori del 21 per cento dell'onere attuale.

La fonte dalla quale provengono al collega Pisa questi dati è la principale, interessata e potremmo quindi esserne già tranquilli, ma andando pure con estrema larghezza possiamo sempre dire che i nuovi saranno dal 20 al 21 per cento. Ebbene nei calcoli che presenterò per sommi capi per mostrare

che i timori per maggiori aggravii delle industrie degli zolfi, dei quali si è fatto eco il nostro collega Cannizzaro, non sono giustificati, io non partirò dai dati pure attendibilissimi che ci può fornire il collega Pisa, nè da quelli che risultano dai calcoli che ho fatto fare, e che poi ho rifatto io, ma prenderò a base i dati, alla mia tesi ben più sfavorevoli, che si sono presentati dagli oppositori (proprio quei dati stessi dei quali si è valso il collega Cannizzaro), per dimostrarvi che gli aumenti che vengono sono talmente insignificanti che se le piccole industrie siciliane dovessero perire per essi si dovrebbero ritenere già presso a cadere, e quasi direi solo artificialmente in vita.

Le industrie dello zolfo, per ciò che riguarda il rischio, sono classificate dalle società di assicurazione in due classi. Vi è una classe di quelle che hanno speciali pericoli, e una di quelle che hanno pericoli minori.

La classe dell'industria zolfifera che ha maggiori pericoli è la dodicesima, ed io trovo nelle tabelle dei premi che per quella classe il premio è del 41,26 per mille di salario. La classe che ha minor pericolo, sempre trattando dell'industria degli zolfi, è la undicesima e per questa il premio è di lire 27,83 per mille; vale a dire per assicurare gli operai in queste industrie, sopra ogni 1000 lire di stipendio, l'industriale deve pagare alla società di assicurazione lire 41 e 26 all'anno per l'industria zolfifera di maggiore pericolo, e lire 27,83 per le altre.

Ora nelle pubblicazioni, delle quali si è portato l'eco qui dentro, gli oppositori ci dicono: Noi dobbiamo pagare il 41 e 26 per mille con la legge vecchia; poi noi abbiamo le spese accessorie, cioè le spese delle denuncie per l'assicurazione, dei libri che dobbiamo tenere, e alcune altre; tutte spese queste, conseguenza della legge sugli infortuni, che ingrossano la cifra delle L. 41,26 per mille che dobbiamo pagare di premio alle società assicuratrici. Calcolano queste spese accessorie nell'uno e 74 per mille in modo da portare tutto al 43 per 1000, e concludono quindi col dire che sopra 1000 lire di stipendio degli operai, comprese le due lire circa di spese inerenti all'assicurazione, hanno ora per gl' infortunii l'aggravio del 43 per mille.

Essi dicono poi: dopo la nuova legge si farà un aumento, e questo lo calcolano, non come il col-

lega Pisa nel 15% circa, e non come me del 20 al 21%; ma vanno al 25%, ed io dico: prendiamo pure a base questo 25%, ossia il quarto invece del quinto d'aumento; ma questo naturalmente non sulla indicata cifra del 43 per mille, ma sul vero premio del 41,26 per mille; sono dunque 10,32 da aggiungere al 43 per comprendere le spese, e si fanno così 53,32 per mille, e non 56 per mille come si dice in quelle pubblicazioni, nelle quali l'aumento del quarto viene calcolato sul 43 anzichè sul 41,26 e le spese vengono aggiunte prima e dopo e quindi due volte. Talchè gli industriali che colla vecchia legge del 98, secondo gli oppositori, devono spendere per gli infortuni 43 lire ogni 1000 lire di stipendio; con gli aggravii nuovi ne dovranno pagare 53,32; ed io vi ammetterò questo senz'altro.

Quanta è ora la mercede media che ha un operaio degli zolfi in Sicilia?

Ecco qui: io ho voluto andare sul sicuro, mi sono procurato una pubblicazione ufficiale delle miniere, cioè la rivista sui servizi minerari del 1901, e questa a pagina 96 dice: « Intorno alla mercede media giornaliera degli operai è da notare un leggero miglioramento, essendo salita da lire 1,89 a lire 1,91 ».

La media dunque giornaliera dei salari degli operai nelle miniere in Sicilia è di lire 1,91 al giorno; vi saranno i carusi che guadagnano una lira e forse meno, e vi saranno altri, e sono pochi, che guadagneranno le 4 e le 5 lire, la media secondo i dati ufficiali viene ad essere questa di lire 1,91 e io l'accetto senz'altro, come devono naturalmente accettarla tutti.

Le giornate di lavoro, considerate da questa legge coll'articolo 6 che abbiamo votato ieri, sono 300, che a lire 1,91 danno la somma di 573 lire all'anno, su queste la tassa di assicurazione e spese accessorie calcolate, come dissi, come suggeriscono gli oppositori al 43 per mille, colla legge vecchia erano lire 24,64; e colla legge che facciamo ora calcolate al 53,32 ascendono a 30,55; dunque la differenza portata dal disegno di legge è di sole 5,91 all'anno per ogni operaio.

Una industria degli zolfi dove sieno impiegati 100 operai, come in media credo che si troveranno in quelle che chiamano piccole industrie, avrà un maggiore aggravio per circa lire 591 all'anno, e che all'atto pratico, come vi dirà il collega Pisa, si ridurrà anche assai minore; e si

potrà dire che una industria dovrà cadere in conseguenza della nuova legge perchè questa in confronto alla vecchia darà in un anno un aggravio maggiore di così poca entità?

Una maggiore spesa di lire 5,91 per operaio non corrisponde su 300 giorni di lavoro, neppure ad aumentare di due centesimi al giorno la sua mercede; e l'aumento di soli due centesimi al giorno nelle mercedi degli operai deve fare cadere quelle industrie?

Io non metto in dubbio che le piccole industrie degli zolfi in Sicilia si trovino in condizioni assai gravi, ma non saranno certo le nuove disposizioni quelle che le faranno cadere. O quelle industrie sono già in condizioni tali che non possono reggersi in nessun modo, e cadranno allora naturalmente di suo, e non potrà gettarsene la colpa sulla legge; ma se questo non è, gli aumenti derivanti dalla nuova legge per gli infortuni non saranno certo quelli che potranno portarle alla rovina. Quindi non credo che per le condizioni, nelle quali quelle industrie si trovano si possa chiedere con ragione che non si debba applicare la nuova legge alla Sicilia.

Io voglio sperare che le industrie solifere in Sicilia, per le piccole miniere, non si trovino in condizioni estremamente disgraziate; ma se esse vi si trovano, io credo si debba attribuirlo ad altre circostanze, per esempio a non avere tenuto conto dei grandi progressi della scienza e delle sue applicazioni. Le grandi industrie si sono valse di tutti questi progressi, e le piccole invece non se ne sono valse affatto e usano ancora i sistemi primitivi; di qui il loro stato di estrema inferiorità. In ogni modo, ripeto, il minuscolo aumento, del quale ho parlato, non può essere quello che ne determina la rovina se già alla rovina non sono. D'altronde queste tasse di assicurazione se giovano agli operai, giovano anche agli industriali perchè servono a garantirli dai danni che possono venire a loro in conseguenza degli infortuni dei loro operai; ed è giusto quindi che gli industriali le sopportino.

Ora dunque, siccome i senatori Cannizzaro, Inghilleri e Di Camporeale, ci proponevano un emendamento sotto forma di articolo aggiuntivo, col quale, onde queste industrie non corressero il pericolo di essere rovinate, si stabiliva di metterle in condizioni speciali di fronte al resto d'Italia, così, risultando ora alla evidenza che le condizioni che vengono fatte alla industria dalla nuova legge non saranno certo quelle che porteranno per l'in-

dustria degli zolfi la temuta rovina, mi pare che non sia proprio il caso di fare delle eccezioni.

Io non credo quindi, e non lo crede l'Ufficio centrale che possa accettarsi l'articolo 23 bis proposto dal senatore Cannizzaro, il quale è così concepito:

« Qualora sia costituito per le miniere di zolfo un sindacato obbligatorio in conformità dell'articolo precedente, la misura delle indennità dovute in tutti i casi di infortunio sul lavoro, sarà determinata con decreto Reale, udite le Camere di commercio, il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato e potrà con le medesime forme essere riveduta di ufficio o sopra istanza dei sindacati; ma in niun caso la misura delle indennità potrà essere inferiore a quella stabilita con l'articolo 9 della legge 17 marzo 1898 ».

Io non vedo proprio per quale ragione si possa fare questa eccezione per l'industria siciliana degli zolfi; e d'altra parte pensiamo che se oggi questo si facesse per gli zolfi, domani altre industrie chiederebbero uguale trattamento.

L'industria siciliana traversa un periodo critico, ci ha detto l'egregio nostro collega, ed io non voglio negarlo; non è men vero però che altre industrie, dovendo sostenere la concorrenza dell'estero, si reggono esse pure in mezzo a mille difficoltà.

Un piccolo aggravio può essere per loro fatale; eppure queste industrie sopportano tranquille questo per gli infortuni, cercando di sopperirvi con altri opportuni provvedimenti; nè vengono a chiedere eccezioni in loro favore.

Se noi andiamo a mettere oggi l'esempio dell'eccezione per gli zolfi, anche le altre industrie che si trovano in condizioni critiche ci verranno poi a chiedere, e con ragione, eguale trattamento.

A nome quindi dell'Ufficio centrale, dichiaro che non possiamo aderire a questo emendamento.

Il senatore Cannizzaro, e anche gli autori delle pubblicazioni che sono state più volte ricordate, a giustificare la loro domanda, asseriscono che già nel disegno di legge si sono fatte eccezioni per altre industrie, ma in ciò cadono assolutamente in errore.

Si è fatta, essi dicono, l'eccezione per la gente di mare, per gli armatori; e ciò perchè essi rilevano che mentre all'articolo cinque del disegno di legge si stabilisce che tutti gli altri industriali, in caso d'invalidità permanente, devono pagare sei salari all'operaio, e in caso di morte cinque sa-

lari alla famiglia, per gli armatori invece all'articolo 19 si dice che in caso d'inabilità permanente debbono pagare quattro salari ed in caso di morte tre; e in seguito a questa differenza che essi credono costituisca eccezione e privilegio per gli armatori ci dicono, vedete: come avete fatte eccezioni per altri, fatele anche per noi.

Ma non c'è eccezione, non ci sono privilegi per effetto di questa differenza, o signori; tutt'altro!

Gli armatori della marina mercantile a cui si riferiscono queste osservazioni hanno già altri aggravii; quelli cioè che vengono loro dalla legge sulle Casse degli invalidi, e quello che viene loro dall'articolo 537 del codice di commercio, il quale stabilisce che, in caso di infortuni, fino a 4 mesi interi deve essere pagata dall'armatore l'intera mercede al marinaio colpito da infortunio, e impone altri obblighi. La legge nostra dice che deve esser dato la metà del salario fino a 3 mesi mentre, là si parla dell'intero salario fino a 4 mesi. La legge (notate che è una legge) sulle Casse degli invalidi, dice che in caso di infortunio al marinaio che ne è colpito, secondo la sua età e secondo gli anni di navigazione che ha, deve esser data una pensione variante da 100 a 200 lire all'anno e anche più finchè campa. Oltre a ciò poi questa pensione in caso di morte si riversa per una parte alla vedova e ai figli: e se il marinaio non arriva a un certo numero d'anni di navigazione, esso deve avere un determinato sussidio annuo rinnovabile, o speciali sovvenzioni. Ma, o signori, 100 lire all'anno di pensione al marinaio colpito da infortunio finchè esso campa e riversibile in parte alla vedova e ai figli, corrispondono bene ai due salari di meno che gli si danno col presente disegno di legge!

La legge sugli infortuni che facciamo ora, rispetto alla gente di mare non è che il complemento, un'aggiunta a quelle leggi là; poichè ora noi diciamo agli armatori: oltre ai carichi che avete da quella legge sulla Cassa degli invalidi e dal codice di commercio avrete anche questi altri; avrete insieme e le vecchie disposizioni e le nuove.

Aggiungete che nella legge della Cassa sugli invalidi è detto che i marinari devono pagare essi pure una quota per costituire quella Cassa; la legge attuale invece prescrive (l'abbiamo votato ora) che quella quota che si pagava dai marinai, d'ora innanzi sarà a carico degli armatori. Dunque gli armatori conservano ancora interi, e resi anzi più onerosi, tutti gli aggravii derivanti dalla legge

della Cassa per gli invalidi, e dal codice di commercio, e avranno inoltre tutti gli aggravii che verranno loro dalla nuova legge che discutiamo. I quattro salari, o tre secondo i casi, e poi tutti i carichi che vengono dalle leggi precedenti formano bene i cinque o sei salari che riguardano tutte le altre industrie!

Signori! Se dovessimo pensare a tener conto dei reclami che ci sono venuti da tante parti, dovremmo fare ben altro. Abbiamo reclami che ci dicono che in Sicilia la industria zolfifera sarà rovinata dalla nuova legge; e per converso abbiamo i reclami che ci vengono dagli armatori, in una petizione che sarà corsa nelle mani di tutti, che ci dicono che la marina mercantile sarà rovinata da queste disposizioni. E se noi accettassimo di fare qualche cosa di speciale rispetto alla industria zolfifera di Sicilia, perchè non avere accettato di farla rispetto agli armatori?

Si è detto, ingiustamente, che nella Camera solo gli armatori sono stati validamente tutelati e difesi, ed è per questo che per loro sono state fatte eccezioni.

Ma alla Camera come si è discusso per quelli, si è discusso e ben lungamente, anche per l'industria degli zolfi. Qui invece abbiamo votato gli articoli sugli armatori senza che nessuno dicesse una parola, senza che una voce si levasse a sostenere le loro petizioni, mentre per l'industria degli zolfi discorriamo e discorremmo già ieri l'altro, e ne discorro anche io in questo momento. Dunque si potrebbe per noi dire ora e con maggior ragione il rovescio, cioè che qui non furono difesi gli armatori, e lo furono invece e largamente gli industriali degli zolfi.

Ma, difese e tutelate alla Camera e al Senato queste industrie o no, certo non ci è da fare eccezioni, nè per gli uni imprenditori nè per gli altri; e come sono sicuro che non cadrà la marina mercantile pei nuovi aggravii, così, come già dissi, io ritengo che l'industria zolfifera non potrà soffrire per questo minimamente, e rimarrà precisamente nelle stesse condizioni d'ora.

Non si parli dunque di eccezioni da includersi nella legge, e vogliano gli onorevoli colleghi non insistere nel loro articolo aggiuntivo che queste eccezioni stabilirebbe per l'industria degli zolfi. L'Ufficio centrale ne fa loro viva preghiera; io in particolare la faccio.

Qui poi mi corre il debito di aggiungere che l'onorevole Cannizzaro rilevò che la legge nel proporre l'istituzione di sindacati obbligatori ebbe

più specialmente in mira d'istituirli per l'industria degli zolfi in Sicilia, ed è giusto.

Lo dissi già ieri; sarà un bene, più specialmente per l'industria siciliana degli zolfi; ne convengo io pure, che questi sindacati s'istituiscano, perchè la legge sugli infortuni in Sicilia non si è potuta applicare completamente, e si applicherà invece indubbiamente quando saranno costituiti i sindacati obbligatori.

Gli operai non devono essere tutelati soltanto nelle altre parti d'Italia ma anche in Sicilia, e anzi là devono esserlo anche di più, perchè i pericoli delle industrie zolfifere sono fra i maggiori; si costituiscono dunque là sindacati obbligatori. Con questo poi non solo verrà assicurata l'applicazione della legge per gl'infortuni anche in tutta l'industria della Sicilia, ma, come ho rilevato già ieri, e lo rilevò il collega Cannizzaro avanti ieri, ne verranno anche altri vantaggi immensi, perchè gli stessi imprenditori interessati nel sorvegliare, procureranno che avvengano meno infortuni, provvederanno che siano osservati i regolamenti preventivi sugli infortuni, e provvederanno perchè non si commettano frodi; e con tutto questo e per le minori spese che naturalmente ci saranno, l'applicazione della legge verrà a riuscire di gran lunga meno onerosa; quindi, non possiamo che invitare il Governo a fare sì che questi sindacati obbligatori siano costituiti in Sicilia, al più presto possibile.

Ma con questo però non vogliamo dire che si debbono istituire questi sindacati solo nella Sicilia, come in sostanza risulterebbe da un altro emendamento che propone il collega Cannizzaro, quello che cioè egli propone all'art. 23. Noi vogliamo invece che questi sindacati obbligatori possano istituirsi dappertutto, perchè anche per altre industrie, in particolare, ad esempio, per quella appunto della marina mercantile, colla quale si sono fatti confronti, i sindacati possono essere di una utilità immensa per le ragioni che sopra e anche ieri accennai.

Ed è anzi per questo che allo stesso art. 23 propongo fin d'ora che verso la fine del primo comma dell'articolo stesso la parola « necessario » si muti nelle altre « necessario o conveniente »; e ciò per allargare sempre più questa istituzione, potendo anche darsi, ad esempio, che ci siano industrie che chiedono esse stesse al Ministero di esser costituite in sindacato obbligatorio, senza che ciò sia necessario per meglio assicurare la

esecuzione della legge; ed è bene che il Governo abbia facoltà di farlo.

Intendiamo dunque noi, che si debba andare con larghezza, salvo ad osservare le garanzie dell'art. 23 e seguenti; e non possiamo quindi, come già dissi, accettare l'emendamento Cannizzaro all'art. 23, che in sostanza limiterebbe questi sindacati alla Sicilia.

Anzi, poichè parlo dei sindacati obbligatori, rileverò ora che il collega Cannizzaro ieri l'altro fece un appunto alla mia relazione, perchè in quella neppure accennai che i sindacati obbligatori dovevano essere costituiti in Sicilia; ma debbo dire che fu con animo deliberato che non accennai a questo.

Prima di tutto era detto nella relazione Zanardelli che le industrie siciliane degli zolfi erano state per lui come il movente principale per la proposta di quei sindacati obbligatori, pur concludendo che si dovesse dare facoltà al Governo di istituirli per tutto; ed io che già avevo detto in principio, in modo generale, di riferirmi sempre alle relazioni precedenti del Governo e della Camera, per tutti quei punti che non avevano sollevato obiezioni nell'Ufficio centrale, non avevo bisogno di dire nulla della Sicilia; e se ne avessi detto qualche cosa, non avrei potuto che ripetere meno bene le cose dette dall'onorevole Zanardelli.

Per questo dunque, e anche perchè penso che questi sindacati, sempre con le garanzie fissate dalla legge, debbano essere istituiti dappertutto dove sarà conveniente farlo, non potevo mettere nella mia relazione nessuna parola che potesse tendere a farli limitare alla Sicilia.

Ma fatta questa dichiarazione personale, mi affretto ad aggiungere che, siccome noi dell'Ufficio centrale per i primi riconosciamo che la Sicilia è quella parte del Regno dove è bene che i sindacati siano costituiti subito, così, mentre non accettiamo l'emendamento limitativo dell'art. 23 proposto dall'onorevole Cannizzaro, e lo preghiamo di non insistervi, proponiamo al Senato un ordine del giorno col quale si invita il Governo ad istituire questi sindacati obbligatori più presto che sia possibile in Sicilia.

Rispetto al secondo emendamento dell'onorevole Cannizzaro, cioè al suo articolo aggiuntivo 23 *bis*, ho già detto che non lo accettiamo; e ciò perchè noi non possiamo ammettere che, s'includa nella legge una eccezione che non sarebbe giustificata, e che distruggerebbe la legge stessa per la Sici-

lia, per modo da far sì che avremmo una legge pel resto d'Italia e per la Sicilia no, e là alla legge sarebbe sostituito il beneplacito del Governo, con piena abdicazione dei suoi poteri per parte del Parlamento.

Nell'intendimento però che questi sindacati obbligatori si istituiscano, ed abbiano le maggiori facilitazioni possibili, noi proponiamo per essi un articolo aggiuntivo d'ordine generale; e di questo spero che anche il senatore Cannizzaro vorrà rimanere soddisfatto.

L'articolo 5 della legge che abbiamo votato ieri, stabilisce che nel caso di morte quando manchino le persone alle quali di diritto va distribuita l'indennità, la somma corrispondente debba essere assegnata al fondo dell'art. 26, cioè a quel fondo che, fra gli altri scopi, ha in particolare quello di dare i mezzi al Governo, per venire in soccorso degli operai colpiti da infortunio, quando gl'industriali non abbiano soddisfatto alle prescrizioni della legge e siano insolventi.

Ora quando gl'industriali siano riuniti in sindacato obbligatorio, può essere che anche tra loro vi sia qualcuno che non osservi le disposizioni di legge e che sia insolvente, e se il sindacato coi suoi statuti si assume l'obbligo di sovvenire esso agli operai colpiti da infortunio e dipendenti da industriali diventati insolventi, è giusto che allora abbiano questi sindacati quelle somme che altrimenti sarebbero andate al fondo dall'art. 26, e l'Ufficio centrale perciò ritiene che debba tradursi in una disposizione di legge questo concetto, estendendo in pari tempo la penalità dell'art. 21 a coloro che contravvengono all'obbligo di partecipare al sindacato. Per questo l'Ufficio vi presenta come articolo aggiuntivo, da mettersi dopo quello di numero 24, il seguente:

« Articolo 24 *bis* ». Agli esercenti della industria per la quale è costituito un sindacato obbligatorio, che contravvengano all'obbligo di partecipare al sindacato stesso, si applica la disposizione dell'art. 21, e non è valida per gli effetti della presente legge, l'assicurazione che essi avessero stipulato colla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, o con società private di assicurazione.

« Il sindacato non è tenuto in mancanza degli aventi diritto di cui all'art. 9 *bis*, a versare le indennità che a questi sarebbero spettate al fondo speciale di cui all'art. 26, qualora, con disposizioni del suo statuto si obblighi a pagare in caso

d'insolvenza dei predetti esercenti incorsi nelle sanzioni, di cui all'art. 21, le indennità dovute per gl'infortuni accaduti ai loro operai. È pure devoluta a favore del sindacato, che assume l'obbligo predetto, la somma eguale all'ammontare spettante all'operaio o ai suoi aventi diritto che ai termini dell'articolo 21 dovrebbe essere versato al fondo speciale stabilito dall'articolo 26 ».

L'Ufficio centrale presenta inoltre come già dissi, il seguente ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo a costituire il più presto che sarà possibile i sindacati obbligatori nella Sicilia » e dopo ciò io spero che il senatore Cannizzaro vorrà recedere dalle sue proposte e associarsi alle nostre, assicurando così a questa legge benefica la piena approvazione del Senato.

Cannizzaro. Domando la parola.

Presidente. Prego il senatore Dini di volere inviare le sue proposte al banco della Presidenza.

Prima di dare facoltà di parlare al senatore Cannizzaro credo opportuno di stabilire i termini della questione.

Il senatore Cannizzaro, d'accordo coi colleghi Di Camporeale ed Inghilleri, ha proposto due emendamenti.

L'uno è una semplice aggiunta all'articolo 23; dove si parla della costituzione obbligatoria dei sindacati di assicurazione mutua degli esercenti, egli vorrebbe che si aggiungesse: « specialmente per quanto riguarda le miniere di zolfo in Sicilia ».

L'altro è un articolo aggiuntivo che dice: « Qualora sia costituito per le miniere di zolfo un sindacato obbligatorio in conformità dell'articolo precedente, la misura delle indennità dovute in tutti i casi di infortuni sul lavoro sarà determinata con decreto Reale, udite le Camere di commercio, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato. Potrà con le medesime forme essere riveduta di ufficio o sopra istanza dei sindacati. In nessun caso la misura delle indennità potrà essere inferiore a quella stabilita dall'articolo 9 della legge 17 marzo 1898 ».

L'Ufficio centrale ha dichiarato che non accetta queste proposte del senatore Cannizzaro e dei suoi colleghi, ed in loro vece presenta un ordine del giorno e un articolo aggiuntivo.

L'ordine del giorno dice: « Il Senato esprime il voto che il Governo si valga, e più sollecitamente che potrà, delle disposizioni dell'articolo 23 per la costituzione dei sindacati obbligatori

per l'industria degli zolfi in Sicilia e passa all'ordine del giorno ».

Il senatore Cannizzaro ha facoltà di parlare.

Cannizzaro. Sarò brevissimo. Mi compiaccio che l'Ufficio centrale riconosca che la costituzione dei sindacati obbligatori è precisamente di una importanza speciale per le miniere di zolfo in Sicilia. Credo però, che più che la raccomandazione che fa con un ordine del giorno, avrebbe giovato l'associarsi alla proposta nostra di estendere cioè la facoltà del Governo del Re nel costituire i detti sindacati.

Persisto nel credere che senza tale facoltà gli ostacoli e le difficoltà a costituire i sindacati saranno probabilmente insuperabili, salvo il caso che venga un periodo di grande prosperità nell'industria dello zolfo la quale prosperità non è ancora preveduta come probabile. Senza grande calcolo di cifre il mio amico Dini, ha or ora rammentato che in Sicilia non si è riusciti ad applicare totalmente la legge ora vigente, per quanto si crede e si dica debolissimo, l'onere è sopportabilissimo.

Pure non si sono vinte le difficoltà per fare accettare questo onere a tutte le miniere. Ora applicando i sindacati si tratta di superare questa difficoltà, e di applicare la legge del '98. Ora se per applicare quella legge dovete ricorrere all'opera dei sindacati obbligatori, come vorrete applicarne una nuova che porta aggravii maggiori? Io credo, ed il ministro lo vedrà al fatto, che le difficoltà saranno gravissime, mentre che una attribuzione speciale data al Governo del Re per la costituzione dei sindacati, non solo non sarebbe fuori di regola, ma non arrecherebbe inconvenienti come ho già dimostrato.

Il Governo non farà eccezione che nei casi indispensabili, e con quelle facoltà potrà gradatamente ricondurre alla regolare applicazione della legge tutte le miniere di zolfo in Sicilia.

Io, qualunque sia l'esito, insisto sul secondo emendamento, e rinunzio al primo, ritenendo di interpretare anche il sentimento dei colleghi con me proponenti.

Queste disposizioni erano speciali per l'industria dello zolfo, per quanto l'onorevole Zanardelli ne abbia voluto fare una disposizione generale, ma se si vuole generalizzare io non insisto; quanto al secondo, ripeto, che qualunque sia la votazione, io non posso ritirarlo, perchè sono convinto che sarebbe di grande utilità all'opera del Go-

verno diretta a far rientrare nella osservanza della legge le miniere dell'isola.

L'onorevole ministro vedrà a quante difficoltà andrà incontro, ed allora dovrà seriamente provvedere.

L'onorevole ministro ci ha detto che si faranno altre leggi e che questa che discutiamo va considerata come una legge che andrà trasformata.

Per conto mio dichiaro che desidero di essermi ingannato, desidero che venga tale prosperità alla industria degli zolfi in Sicilia, da poter sopportare questo onere, e auguro al ministro che possa disdirmi, e che possa formare i sindacati col doppio scopo di ricondurre quest'industria alla osservanza della legge precedente, e nello stesso tempo che essa possa sopportare anche il nuovo onere.

A nome anche dei miei colleghi dichiaro che rinunzio al primo emendamento, ma che insisto sul secondo anche perchè gli argomenti adottati dal mio amico Dini non mi hanno convinto.

Pisa, dell'Ufficio centrale. Chiedo di parlare.

Presidente Ne ha facoltà.

Pisa, dell'Ufficio centrale. Realmente il relatore ha talmente mietuto nel campo di questa materia che a me non resta che da spigolare e assai poco. Però dopo le parole dell'onorevole collega Cannizzaro, che certo meritano la massima deferenza dell'Ufficio centrale, e credo anche di tutto il Senato, mi parrebbe di venir meno a questa, serbando il silenzio. Sarò più breve che mi è dato, in argomento non facile, ma debbo pure una parola di risposta a quanto espose al Senato così chiaramente e così lucidamente, come è sua abitudine, l'illustre collega Cannizzaro, della cui amicizia grandemente mi onoro.

In fondo, l'illustre nostro collega recede dal primo emendamento e mantiene solamente il secondo, con cui vorrebbe dare una facoltà speciale al Governo nell'applicazione dei pesi portati all'industria da questa legge per l'assicurazione. E questa facoltà speciale, egli la vorrebbe limitata alla sua nobile isola, alle miniere di zolfo, diciamo più esattamente.

Dice l'illustre senatore Cannizzaro: l'industria degli zolfi in Sicilia attraversa una crisi la quale è forse ora sul suo esordio e che potrà acuirsi in guisa da dare il deplorabile risultato di mettere sul lastrico migliaia e migliaia di lavoratori.

Lo anima perciò un nobilissimo sentimento; perchè, come disse l'altro giorno, egli non è con-

trario a questa legge d'indole sociale. Egli vuole il bene degli operai. Ma il bene degli operai lo vuol congiunto anche alla possibilità della vita dell'industria.

Egli dice, perciò, che in questo caso non si può applicare alla Sicilia una legge di previdenza sociale, che finirebbe coll'uccidere l'industria che dà cibo agli operai e che produrrebbe perciò il non senso di provvedere agl'infortuni di operai, ai quali mancherebbe il lavoro e col lavoro il pane.

L'obiezione è gravissima e merita tutta l'attenzione del Senato. Questa obiezione ha attratto anche tutta l'attenzione dell'Ufficio centrale, perchè di tale gravità da richiedere tutta la nostra ponderazione.

Ora l'Ufficio centrale crede in coscienza di poter assicurare il Senato, che il timore espresso dall'illustre nostro collega, non è soltanto esagerato, ma, se si riguarda alla evidenza dei dati che l'Ufficio centrale stesso ha raccolto, non ha la base di fondamento necessaria.

E mi spiego. Si è parlato di gravami assai forti che produrrebbe questa modificazione della legge all'industria in genere.

Questo gravame assai forte non esiste.

E infatti, se noi pigliamo per base la cifra totale dei premi di assicurazione che è pagata dagli industriali ogni anno in Italia, cifra, che risulta dal pregevole studio dal compianto onorevole Gianolio che ne fece relazione alla Camera, vediamo che il totale dei premi pagati dagli industriali italiani si aggira sui 4 milioni e mezzo annui. La Cassa Nazionale di assicurazione sugli infortuni, che ha oggi una grande parte di queste assicurazioni e che naturalmente possiede un'ufficio di statistica dei più distinti, diretto da uno dei migliori attuari (il professore Ulisse Gobbi il di cui nome cito a titolo di onore) la Cassa Nazionale dico, dopo accuratissimo studio fatto su cifre assai importanti, poichè solo nel decorso esercizio ha assicurato per 203 milioni di salari, ha potuto accertare (ho qui le comunicazioni di detta Cassa) che l'aumento portato da questa legge sui premi corrisponderà in media al 18 % dell'ammontare di questi premi stessi. Ora applicando questo coefficiente del 18 %, ne viene un'aumento annuo della spesa degli industriali di circa 810 mila lire. Sommando i 4 milioni e mezzo con queste 810 mila lire si ha un totale di 5,310 mila lire: cifra molto minore di quella prevista dal compianto collega senatore Auriti, allorchè sostenne e fece

votare la legge del 1898; poichè in quell'epoca l'illustre e compianto collega Auriti suppose a carico degli industriali questo peso in cifre che stavano fra 6 milioni e 6 milioni e 200 mila lire al massimo.

Ora, i fatti hanno provato che questa sua previdenza, era maggiore della reale, ed è titolo di lode a quell'illustre nostro defunto collega. Ed oggi cogli aumenti che si avranno dalle modificazioni della legge che raccomandiamo al Senato, si starà ancora al disotto di questa previsione della legge del 1898, ossia ci si fermerà a 5 milioni, 310 mila lire circa, invece di 6 milioni e 200 mila lire, previste come carico all'industria dal nostro compianto Auriti.

Venendo ora allo zolfo, che è la materia oggi direttamente in questione, mi sono fatto premura di analizzare la cosa con la massima attenzione, per la deferenza dovuta ai firmatari dell'emendamento proposto oggi al Senato, e i risultati sono chiari e assai semplici.

L'aumento di premio medio che si dovrà pagare sulla vigente tariffa per la nuova legge è calcolato dalla Cassa Nazionale (che ha assicurato una enorme somma di salari anche per lo zolfo, giacchè l'anno scorso la Cassa Nazionale assicurò per 9 milioni, 810 mila lire di salari in pure miniere di zolfo) la Cassa Nazionale, dunque, ha calcolato quest'aumento al massimo (ed è nel suo interesse di calcolarlo al massimo perchè è un istituto che finora ha dovuto assicurare la maggior parte di queste industrie e deve essere pronta a fare altrettanto in avvenire) ha calcolato al massimo del 14 % l'aumento del premio portato dalla legge odierna, ossia 14 % di aumento sul premio attuale.

Il che significa (essendo il premio attuale di 41, 26 per mille) precisamente un 5,77 per mille sui salari, se l'assicurazione è fatta semplicemente a base di legge; chè se è fatta dall'industriale anche con la garanzia della responsabilità degli infortuni verso i terzi (salendo il premio a 43, 21 per mille), allora questo aumento portato dalla legge cresce al 6,04 per mille dei salari. Pigliando l'esempio di una piccola miniera, perchè appunto è specialmente delle piccole miniere che molto a buon diritto si sono occupati i nostri colleghi (e supponendo una piccola miniera con cento operai, pare che l'ipotesi possa reggere, supponendo dunque una miniera con cento operai e supponendo che questi operai abbiano 3 lire al giorno, mentre i documenti ufficiali provano che

la media dei salari delle miniere è molto al di sotto, ne verrebbe per esempio, che con questi cento operai a 3 lire al giorno la miniera spende 300 lire di salario al giorno.

Siccome la miniera non lavora in media più di 240 giorni all'anno (cioè da 220 a 240, ma applicheremo i 240 per essere più larghi nel calcolo) ne verrebbe un totale di spesa annua per salari in questa miniera di 300 lire giornalieri moltiplicate per 240 giorni ossia precisamente di 72.000 lire all'anno. Applicando alle 72.000 lire annue rispettivamente gli aumenti del 5,77 per 1000 e del 6,04 per 1000 ne viene a questa miniera, che occupa 100 operai un aumento di spesa per l'assicurazione di L. 415 all'anno circa (L. 4,15 per operaio all'anno) oppure un aumento di 434,88 all'anno, nella ipotesi dell'assicurazione più larga, il che corrisponde a un aumento di L. 4,34 all'anno per operaio.

Chiedo scusa al Senato di essere entrato nel dettaglio di questo calcolo. Siccome si tratta di una industria che deve premere a tutti, oltre che ai nostri colleghi siciliani, era doveroso credo, per noi dell'Ufficio centrale, di studiare a fondo le conseguenze che questa legge poteva portare a questa industria che, come abbiamo riconosciuto, non attraversa tempi felici.

Ora, francamente si domanda l'Ufficio centrale, una spesa per una piccola miniera che elargisce L. 72.000 di salari all'anno, una spesa maggiore di L. 415 o 434 all'anno, può essere tale da spegnerne la vita? L'Ufficio centrale non ha esitato, come credo non esiterà il Senato, a rispondere negativamente. Pur troppo altre ben maggiori cause possono contribuire al malessere di questa industria ed io auguro che queste cause abbiano a cessare, e auguro che anche in questa nostra nobilissima isola prevalga quel principio di associazione che, in certi casi, s'impone alle industrie indebolite per far sì che possano procedere con forze unite, con maggior vigoria a quella prosperità necessaria a mantenere la propria esistenza. Ma francamente l'Ufficio centrale non crede, in coscienza, che questi aggravii che ho testè citati siano tali da poter alterare seriamente il bilancio di queste miniere. Posto ciò, si domanda l'Ufficio centrale: è utile, è opportuno, è necessario che in una delle leggi sociali s'introduca un sistema affatto nuovo? (E lo chiamo affatto nuovo, perchè mirerebbe a creare un regime speciale per una data industria e per una data regione d'Italia).

Ora noi abbiamo altri grandi paesi che ci hanno preceduto su questa via e nessuno ha mai posto un principio simile nella legge, e si comprende. Questi grandi paesi hanno veduto talora qualcuna delle loro industrie attraversare delle crisi gravissime, ma naturalmente anche queste crisi gravissime che hanno visto attraversare a qualche loro industria, non li hanno mossi dal concetto generico dell'eguaglianza della legge per tutto il paese e per tutte le industrie, perchè d'altronde il metodo stesso di questa legge sull'assicurazione porta in sé il correttivo pei casi di crisi. — La legge dell'assicurazione obbligatoria viene a pesare sull'industria, in quanto l'industria fiorisce, in proporzione di quanto può fare l'industria. E mi spiego meglio: se un industriale trova il tornaconto a lavorare molto, ha molti operai, e paga molto negli stipendi ed allora paga, naturalmente, un certo coefficiente per l'assicurazione. La sua industria va decadendo. Diminuisce il numero degli operai, gli diminuisce l'aggravio della spesa di assicurazione, che è una delle piccole spese dell'azienda. Chiude l'azienda. Sparisce il gravame dell'assicurazione. Quindi sembrerebbe proprio non il caso d'introdurre questo sistema eccezionale tanto più in materia di assicurazione obbligatoria, e date le conseguenze di cui abbiamo cercato di sviscerare in cifre la portata. D'altronde poi, me lo perdoni l'illustre amico e contraddittore senatore Cannizzaro, è proprio opportuno di allargare in una legge le facoltà del potere esecutivo? . . .

Cannizzaro. Ma voi le allargate

Pisa, dell'Ufficio centrale. Noi non diamo in questa legge che le pure facoltà necessarie, e si capisce, perchè in leggi complicate come quelle di indole sociale è impossibile, a meno di non fare leggi interminabili e talmente fitte di prescrizioni minori, da non essere facilmente applicabili e decifrabili, è impossibile di accennare tutte le minute disposizioni, ma ci siamo guardati bene dal dare facoltà al Governo, oltre allo stretto necessario, oltre, cioè, alla parte che riguarda la pura applicazione degli articoli.

Ma nelle questioni di massima, e qui entriamo in una questione appunto di massima, poichè si tratta di fissare per quanto l'industriale deve assicurarsi per ovviare agl'infortuni del lavoro, per indennizzarne i suoi operai; in queste questioni di massima, a mio modesto avviso, noi faremmo opera assai poco prudente allargando, e dando

facoltà speciali al potere esecutivo. Non è certo perchè vediamo oggi a quel banco l'illustre Baccelli, che riteniamo ciò meno prudente, ma sta il fatto che una volta concessa questa facoltà, si dovrebbe concedere non per la sola industria degli zolfi, ma anche per altre che si potessero trovare in crisi gravissime. Il Senato comprende facilmente il pericolo a cui si andrebbe incontro, pericolo di tutti i generi, pericolo di ingerenze meno che lecite, pericolo di ingiustizie che la legge non potrebbe più ovviare, quando la sua applicazione fosse in balia del potere esecutivo.

Non sembra perciò all'Ufficio centrale abbastanza prudente di entrare in questa via della facoltà speciale al Governo, tanto più che questa facoltà speciale si risolverebbe in una deroga, perchè se ho bene inteso, l'emendamento proposto parla di lasciare la facoltà al Governo di fissare la misura delle indennità con decreto Reale, e in modo che queste indennità non siano in nessun caso minori di quelle fissate dalla legge del 1898; in altre parole significa dare facoltà al Governo, in casi di crisi incipiente o già inoltrata, di ritornare per alcune industrie ai limiti della legge del 1898. Per ciò deroga (diciamo chiaramente il significato di questo articolo aggiunto), deroga per l'industria dello zolfo in Sicilia dei miglioramenti della legge attuale.

Chiedo scusa al Senato di essermi dilungato in argomento, ma premeva all'Ufficio centrale di porre in chiaro la questione, su cui spero ancora che l'illustre senatore Cannizzaro non vorrà costringere il Senato a venire ad un voto.

Baccelli, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Onorevoli senatori, nelle brevi parole che ebbi l'onore di indirizzare al Senato motivai la ragione perchè alcun desiderio di modificare profondamente la legge non potrebbe essere accolto favorevolmente dal Governo. Ma quando mi fu noto quello dell'illustre senatore Cannizzaro e di altri suoi colleghi dell'isola, io mi feci un dovere di informarmi dello *status præsens* di questa industria solfifera; e prego il senatore Cannizzaro di credere che, proprio per deferenza a lui, io ho voluto fare codesta recentissima ricerca che sottopongo alla sua veggenza ed alla sua giustizia.

Prima però di leggere il documento ufficiale,

senza ripetere le parole così ben dette da due dei rappresentanti dell'Ufficio centrale, io credo che il senatore Cannizzaro sarà primo ad ammettere che non si possono chiedere ad una legge d'indole sociale, che ha così evidenti ragioni di umanità, la difesa di una singola industria pericolante. Questa difesa, ove occorra, deve cercarsi per altre vie, nè credo che sarebbe impossibile raggiungerla, specialmente nella questione attuale che concerne i zolfi della Sicilia. Nè sarebbe giusto fare per i zolfi soltanto ciò che pur dovrebbe esser fatto per altre industrie assai più pericolose, le quali avrebbero, dato l'esempio, il diritto di domandare al potere legislativo misure speciali, le quali si allontanano sempre dai sani criteri di una legge. Finalmente la misura delle indennità per tutto il ceto operaio in codesta legge, è divenuto uno dei capi saldi e costituisce ormai un diritto inalienabile del nostro proletariato.

Ragioni, dunque, di questo genere persuadono me pure a pregare l'illustre senatore di ritirare la sua proposta. Ora, per mantenere la promessa che feci di presentare un rapporto particolareggiato ed esatto sulle condizioni nelle quali si svolge in questi giorni l'industria zolfifera in Sicilia, ho l'onore di leggere al Senato questo documento ufficiale: « Le condizioni dell'industria dello zolfo in Sicilia sono buone, come lo provano i risultati dell'esercizio 1902 ».

L'esportazione, infatti, fu in tale anno in aumento di tonnellate 8354, notando che il maggior cliente dei zolfi siciliani, gli Stati Uniti d'America, esportarono 87.000 tonnellate, circa, più dell'anno precedente. Essendosi poi nell'anno stesso diminuita alquanto la produzione totale dell'isola, per ridurre a giuste proporzioni col consumo, restò in tal modo assicurata la stabilità, anzi il miglioramento dei prezzi per l'anno in corso. Le zolfare che sono provviste di impianti meccanici oltrepassano oramai il centinaio e danno una produzione che è, circa, il 60 % della produzione totale. Le piccole solfatare non provviste di impianti meccanici non danno, in media, che una produzione di circa 300 tonnellate ciascuna. Non sono in esse occupati che 14 o 15.000 operai, mentre il numero totale degli operai occupati nelle zolfare siciliane è di circa 32.000. Non si crede che vi sia pericolo che la società, o sindacato anglo-siciliano, corra il rischio di sciogliersi per molti anni, giacchè i coltivatori delle miniere siciliane sanno per prova che quel sindacato è la migliore

garanzia contro le crisi che sarebbero inevitabili, senza sostituirvi nulla di equivalente.

Si pensa anzi che l'esperienza ormai fatta permetterà di perfezionarne sempre meglio il funzionamento.

Le condizioni del mercato estero rispetto alla produzione siciliana degli zolfi vanno migliorando sempre più. Basta leggere per persuadersene l'articolo di Carlo Schnatterbech nel quale dimostrasi che la concorrenza delle piriti per la fabbricazione dell'acido solforico ha oramai raggiunto tutto il suo sviluppo e che da essa lo zolfo siciliano non ha più nulla a temere.

Risulta dall'ispezione generale fatta alle solfate della Sicilia d'ordine di codesto Ministero, che uno dei provvedimenti più fortemente sentiti a sollievo di quegli operai era appunto di regolare le indennità in caso di infortunio nel modo che venne adottato nel progetto di legge ora in discussione.

Se dunque lo stato delle cose è questo, come ufficialmente risulta al Governo, e come il Governo ha il dovere di significare a questo alto Consesso, mi sarà permesso ancora una volta di pregare l'onorevole senatore Cannizzaro a volersi contentare di queste spiegazioni; tanto più che io accetto l'ordine del giorno per i sindacati obbligatori, e dichiaro al Senato, all'Ufficio centrale e all'onorevole senatore Cannizzaro che questo desiderio sarà per conto mio soddisfatto.

Cannizzaro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cannizzaro. Io mi auguro francamente che tutti i timori che ho manifestati siano senza fondamento. Ma tutta la descrizione così aurea, rosea, fatta dal ministro sul prossimo avvenire dell'industria della estrazione dello zolfo in Sicilia, non risponde alle notizie che da altre sorgenti abbiamo avute. Che il timore ci sia che le piccole miniere non possano tollerare il nuovo aggravio, è il nostro convincimento. Io non posso augurarmi di meglio che il ministro abbia riferito cose esattissime; del resto anche se approvato, il nostro emendamento non avrebbe nociuto per nulla, perchè in faccia alla annunciata prosperità il ministro non si sarebbe valso della facoltà che aveva di diminuire l'onere. Soltanto se queste condizioni auree non si verificheranno, il ministro si troverà nella difficoltà gravissima riguardo alla organizzazione dei sindacati. Questa facoltà non potrebbe dare al ministro che la potenza di organizzare

anche i sindacati quando l'andamento industriale fosse meno favorevole. Dunque siccome io credo che il nostro emendamento non potrebbe arrecare danno alcuno, e siccome non posso ritirarlo, perchè ciò vorrebbe far credere di esser convinto di quanto ha detto l'onorevole ministro, mentre io non sono convinto di tutto ciò che è stato detto dal ministro e dall'Ufficio centrale, così prego di metterlo ai voti.

Presidente. Dunque Ella, onorevole Cannizzaro, desidera che il Senato si pronunzi sull'articolo aggiuntivo.

Cannizzaro. Precisamente.

Presidente. Allora verremo ai voti. Rileggo l'art. 23 nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

Art. 23.

Il Governo del Re ha facoltà di dichiarare obbligatoria con decreto Reale, sentiti le Camere di commercio, i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, la costituzione di un sindacato di assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria, quando, per la natura di essa e per le particolari condizioni di luogo, sia riconosciuto necessario o conveniente ricorrere a questo mezzo per meglio assicurare l'esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro.

I sindacati obbligatori devono comprendere almeno 15,000 operai.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Cannizzaro, Inghilleri e Di Camporeale.

Art. 23 bis.

Qualora sia costituito per le miniere di zolfo un sindacato obbligatorio in conformità dell'articolo precedente, la misura delle indennità dovute in tutti i casi di infortunio sul lavoro, sarà determinata con decreto Reale, udite le Camere di commercio, il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato e potrà con le medesime forme essere riveduta di ufficio o sopra istanza dei sindacati; ma in niun caso la misura delle indennità potrà essere inferiore a quella stabilita con l'art. 9 della legge 17 marzo 1898.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'articolo non è approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

« Il Senato esprime il voto che il Governo si valga il più sollecitamente che potrà delle disposizioni dell'art. 23 per la costituzione dei sindacati obbligatori per l'industria degli zolfi in Sicilia e passa all'ordine del giorno ».

Metto ai voti quest'ordine del giorno; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 24.

I sindacati obbligatori sono esenti dal versamento della cauzione fissata nell'art. 17, n. 3. L'entità e la forma delle garanzie che essi dovranno prestare saranno determinate nel Regio decreto di cui all'articolo precedente. Essi dovranno costituire gradualmente un fondo di riserva nei modi e limiti da stabilirsi nello stesso Regio decreto.

Su tutto quello che si riferisce a queste garanzie e al fondo di riserva da costituirsi dovrà essere inteso il Consiglio di Stato.

La riscossione dei contributi dovuti dai componenti il sindacato sarà fatta dall'amministrazione di questo con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Per tutto il resto si applicano ai sindacati obbligatori le disposizioni contenute nella legge del 17 marzo 1898, n. 80, concernenti i sindacati volontari, in quanto non sia diversamente stabilito nel Regio decreto suddetto.

A questo punto l'Ufficio centrale ha presentato un articolo aggiuntivo che dovrebbe prendere il numero 25, il quale suona così:

« Agli esercenti dell'industria per la quale è costituito un sindacato obbligatorio, che contravengono all'obbligo di partecipare al sindacato stesso, si applica la disposizione dell'articolo 21, e non è valida per gli effetti della presente legge, l'assicurazione che essi avessero stipulato con la Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, o con società private di assicurazione.

« Il sindacato non è tenuto in mancanza degli aventi diritto di cui all'articolo 9 bis, a versare le indennità che a questi sarebbero spettate al fondo speciale di cui all'articolo 26, qualora, con disposizione del suo statuto si obblighi a pagare in caso d'insolvenza dei predetti esercenti incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 21, le indennità dovute per infortuni accaduti ai loro operai. È pure devoluta a favore del sindacato

che assuma l'obbligo predetto, la somma eguale all'ammontare spettante all'operaio e ai suoi aventi diritto che ai termini dell'articolo 21 dovrebbe essere versato al fondo speciale stabilito all'articolo 26 ».

Metto in discussione questo articolo aggiuntivo presentato dall'Ufficio centrale.

Se nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Nella prima parte dell'articolo 26 della legge sono soppresse le parole: « e nell'ordine di precedenza con cui vengono indicati ».

(Approvato).

Art. 26.

Le disposizioni contenute nella presente legge entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione di essa nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 27.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le disposizioni necessarie perchè vengano modificati in conformità delle norme stabilite nella presente legge i contratti di assicurazione già in corso e le altre disposizioni transitorie occorrenti per la sua attuazione.

È pure data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge 17 marzo 1898, n. 80, e della presente legge e di emanare il regolamento per la esecuzione, di essa.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Presidente. Discuteremo ora i due ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale il primo dice così: « Il Senato invita il Governo a presentare un progetto di legge per provvedimenti speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali degli operai, in armonia colla legge degli infortuni sul lavoro, esposta all'ordine del giorno ».

De Angeli. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

De Angeli. In relazione alle considerazioni che ebbi l'onore di esporre al Senato nel corso della discussione generale, in merito alla racco-

mandazione rivolta all'onorevole ministro sulla opportunità di studiare la questione della assicurazione obbligatoria contro le malattie degli operai in genere e non soltanto contro quelle così dette professionali, come propone l'Ufficio centrale, ed in seguito alle risposte favorevoli che ebbero la cortesia di darmi l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, io spero non si avrà difficoltà di accettare gli emendamenti che mi permetto di proporre all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

Io proporrei di sostituire alla parola « *presentare* » la parola « *studiare* », di omettere le parole « *per provvedimenti speciali* » e la parola « *professionali* » e di aggiungere alla parola « *malattie* » la parola « *comunque cagionate* ».

Così la dizione dell'ordine del giorno emendato risulterebbe del seguente tenore:

« Il Senato invita il Governo a studiare un progetto di legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli operai, comunque cagionate, in armonia colla legge per gli infortuni sul lavoro e passa all'ordine del giorno ».

Presidente. Consente l'Ufficio centrale a queste modificazioni?

Dini, relatore. L'Ufficio centrale consente.

Presidente. E il ministro ha osservazioni da fare?

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Certo la proposta del nobile senatore è una proposta di cuore, e come tale io l'accetto; ma poi a quattro occhi parleremo delle difficoltà; e siccome è sempre bene di tenersi in limiti più ristretti, quando l'obiettivo sia accessibile, così a me, individualmente, parrebbe già un gran passo quello iniziato nello studio delle malattie professionali, ma, ripeto, che nonostante questa osservazione, io non mi ricuso di accettare le modificazioni all'ordine del giorno che ha proposto il senatore De Angeli.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'ordine del giorno nel testo emendato dal senatore De Angeli ed accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro:

« Il Senato invita il Governo a studiare un progetto di legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli operai, comunque cagionate, in armonia colla legge per gli infortuni sul lavoro, e passa all'ordine del giorno ».

Lo pongo ai voti.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi. (Approvato).

Ora darò lettura di un secondo ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro.

« Il Senato invita il Governo a presentare entro un breve termine, e in ogni modo non oltre il 1904, un progetto speciale di legge inteso a rendere più semplice e più spedita la procedura, e a diminuire la spesa per gli avvocati e periti nei casi di controversie nell'applicazione della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo ai voti. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Approvazione del disegno di legge.

Approvazioni di eccedenze di impegni per la somma di lire 1.222.438,21 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 193)

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Approvazioni di eccedenze di impegni per la somma di lire 1.222.438,21 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative

Prego il senatore segretario Mariotti Filippo, di dar lettura del progetto di legge.

Mariotti Filippo, segretario, legge. (*V. stampato n. 193*).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 33.789,78, verificatesi sull'assegnazione del capitolo 7 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 5776,97, verificatesi sull'assegnazione del cap. 9 « Ministero - Spese di manutenzione ed addatta-

mento di locali dell'amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 5.165,79, verificatasi sull'assegnazione del cap. 14 « Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 21.504,85, verificatasi sull'assegnazione del cap. 18 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 4068,88, verificatasi sull'assegnazione del cap. 19 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 25.593,90, verificatasi sull'assegnazione del cap. 22 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la eccedenza d'impegni per L. 457.492,70, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 27 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della soprattassa di esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3^a) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la eccedenza d'impegni per L. 66.274,15, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la eccedenza d'impegni per L. 12.050, 39, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 37 « Musei, gallerie e scavi d'antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Rimunerazioni per eventuali servizi straordinari », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la eccedenza d'impegni per L. 21.196,85, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 38 « Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento dei locali; riscaldamento ed illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la eccedenza d'impegni per L. 24.694,38, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 40 « Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi », dello stato di previsione della spesa del Ministero del-

l'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 31.354,22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-192, (N. 194).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 31 354,22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (n. 194).

Prego il senatore segretario Mariotti Filippo, di dar lettura di questo disegno di legge.

Mariotti Filippo, segretario, legge: (*V. stampato N. 194*).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 300, iscritta al cap. 141 *quater*; « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 12: Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1900-901 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150, iscritta al cap. 141 *quinquies*: « Eccedenza di impegni verificatasi al cap. 15: Spese postali (Spesa d'ordine) dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3000 iscritta al cap. 141 *sexies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 26: Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1900-901 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 800, iscritta al cap. 141 *septies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 45: Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Personale (Spese fisse) - Stipendi, rimunerazioni e paghe ai lavoratori straordinari, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1899-900 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2500, iscritta al cap. 141 *octies*; « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 57: Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni - dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 800 iscritta al cap. 141 *novies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 56: Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei Regi licei e ginnasi - Acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per le biblioteche, nei gabinetti di fisica, di chimica e storia naturale e per l'insegnamento della geografia nei licei e nei ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manuten-

zione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli, non ammessi a convitto, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1898-99 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4600 iscritta al cap. 141 *decies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 71: Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore - Compensi ed indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti del personale insegnante, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 200, iscritta al cap. 141 *undecies*: Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 77: Indennità per ispezioni dei Regi provveditori agli studi, alle scuole tecniche, sussidiate dallo Stato - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 50, iscritta al cap. 141 *duodecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 84: Incoraggiamenti e sussidi ad enti morali e ad insegnanti per l'istruzione agraria, il lavoro manuale educativo, i lavori donneschi e l'economia domestica - Conferenze magistrali, esercizi pratici e spese varie, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto

consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19.062,72, iscritta al cap. 141 *terdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 86: Sussidi e spese per l'istruzione primaria e magistrale nelle provincie napoletane (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861), dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1900-901 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni, verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 40, iscritta al cap. 141 *quaterdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 45: Sussidi all'istruzione primaria, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1888-89 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni, verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Dini, della Commissione di finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Dini, della Commissione di finanze. Il progetto di legge testè approvato, veramente sarebbe stato desiderabile che avesse una lunga discussione, in quanto che è strano che si venga tutti gli anni con progetti di legge di eccedenze di spese di oltre un milione, per il bilancio della Pubblica Istruzione, senza che resti più possibile al Parlamento di fare un controllo efficace sopra queste spese.

Ormai le spese sono fatte e sta benissimo che si approvino, non ho nulla che dire; le ho approvate in seno alla Commissione di finanza e le approverò anche ora; ma poichè non vedo qui nessun ministro che possa risponderci, è pur bene che per lo meno resti negli atti del Senato un richiamo al Governo sopra queste eccedenze tanto gravi, affinchè negli anni avvenire non si presen-

tino più. Del resto così è stato detto anche nella relazione, e in seno alla Commissione permanente di finanza, della quale sono sicuro di rendermi interprete con queste parole.

Anche nella relazione è stato rilevato che nell'esercizio 1899-900 vi fu un'eccedenza di L. 1.347.419, nel 1900-901 vi fu pure eccedenza per L. 1.422.753; e nel 1901-902 ci viene presentata ora un'eccedenza per L. 1.222.438; si vede dunque che il male è cronico, e queste eccedenze dipendono in buona parte dal fatto, che nei bilanci preventivi non si assegnano ai singoli capitoli le somme che l'esperienza ha già fatto ripetutamente apparire necessarie. Si presentino dunque i bilanci preventivi in regola, colle assegnazioni necessarie, e dopo si esiga che i Ministeri restino nei limiti delle previsioni; allora queste eccedenze non si avranno più, o almeno non in una misura così rilevante, e anche l'Amministrazione avrà modo di procedere più regolarmente.

Salvo questo richiamo, del quale io spero che il Governo vorrà fare il debito conto, non ho altro da aggiungere.

Presidente. Dichiaro al senatore Dini che delle raccomandazioni da lui fatte a nome della Commissione di finanze, sarà tenuto conto nel processo verbale.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto seguenti disegni di legge;

1.^o Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina

danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina (192);

2.^o Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (22);

3.^o Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.222.438,21 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (193);

4.^o Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 31.354,22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (194).

II. Discussione dei disegni di legge:

1.^o Provvedimenti per la istruzione superiore (180 - *urgenza*);


2.^o Ordinamento della Colonia Eritrea (167).

La seduta è sciolta (ore 18,15).

Licenziato per la stampa
il giorno 28 aprile 1903 alle ore 13

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



XC.

TORNATA DEL 3 APRILE 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario. — *Presentazione di una relazione — votazione a scrutinio segreto — Nomina di Commissione — Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'istruzione superiore » (N. 180) — Parlano nella discussione generale i senatori Arcoletto, Carnazza-Amari, Cantoni e Lampertico — Rinviati il seguito della discussione alla tornata successiva — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri dell'interno, della pubblica istruzione, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti e del Tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Presentazione di una relazione.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato una relazione sui provvedimenti di concentrazione, raggruppamento, trasformazione e revisione di statuti delle istituzioni pubbliche di beneficenza dal 17 gennaio 1891 al 30 giugno 1902.

Questa relazione, per disposizione dell'articolo 102 della legge 17 luglio 1890, si doveva presentare tutti gli anni, però quella annuale non essendo stata fatta, io ho creduto opportuno di riassumere in una relazione sola tutta la serie dei provvedimenti presi in applicazione della legge stessa. Da ora in poi sarà più semplice l'opera del Governo il quale renderà conto,

anno per anno, di ciò che si farà ulteriormente.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'interno della presentazione di questo documento, che farà parte degli atti del Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, approvati nella seduta di ieri:

Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina (N. 192);

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,222,438 21, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 193);

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 31,354 22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto con-

suntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 194).

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Ossequente al mandato ieri conferitomi dal Senato, ho nominato i senatori Cefaly, Colonna Prospero, De Angeli, Mariotti Giovanni e Vacchelli a componenti la Commissione speciale incaricata di esaminare il progetto di legge « Sulle Case popolari », e riferirne poi al Senato.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione superiore » (N. 180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione superiore ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 180).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Primo iscritto, è il senatore Arcoleo, al quale do facoltà di parlare.

ARCOLEO. Signori senatori, sarò brevissimo e mi sarei limitato al voto, se non si trattasse di qualche dubbio di coscienza, perchè il progetto di legge non mi ha veramente prodotto una piena fede.

Questa leggina va lodata perchè, a differenza di tante altre consorelle, che sotto forme apocriefe di ritocchi, insidiano il bilancio, invece coopera a dare nuove risorse; ma temo che possa, mutato aspetto, essere in parte un contributo al tesoro.

Lodo il ministro per aver preso l'iniziativa facendo omaggio ad un progetto di legge che veniva dalla Camera dei deputati e che in sostanza riproduceva desideri espressi dal Senato in un ordine del giorno proposto dall'onorevole relatore Dini.

Certo il fine di questa legge è ben determinato, togliere alla tassa qualsiasi aspetto fiscale, farla divenire stimolo di incremento agli studi specialmente positivi, dar mezzo al mi-

nistro di poter provvedere agli alti bisogni, anzi alle necessità della coltura superiore.

Solo resta a vedere se questi scopi, così ben determinati, sieno circondati di tali garanzie da farli raggiungere o non fare perdere invece per via molti dei suoi risultati.

Il ministro ha trovato l'unico modo che gli era possibile, egli non poteva certo fare appello al buon volere del Parlamento per accrescere il bilancio della istruzione superiore, che presso molti oggi pare perfino una spesa di lusso; non poteva chiederla quando si dicono spese improduttive quelle che servono alla difesa interna ed esterna dello Stato; non in momenti in cui il bilancio dell'agricoltura rappresenta qualcosa di irrisorio di fronte alle trasformazioni della società odierna: non in momenti in cui perfino il bilancio di grazia e giustizia è costretto a vivere di espedienti e di piccole risorse. Dunque la mia lode è piena e sincera al ministro per aver trovato la sola via per provvedere ai bisogni della coltura superiore.

Certo una grande sproporzione fra il fine e i mezzi appare nel nostro bilancio anche per ragioni speciali, perchè si è dovuto mantenere le tradizioni delle varie regioni, le quali avevano pure in tempi di ignoranza portato largo contributo di dottrina, e che perciò dovevano mantenersi anche quando le Università potessero parere eccessive.

Difatti sotto ogni punto di vista si è stati restii a dare una soluzione al problema, per la ragione che il Parlamento si è trovato di fronte al soverchio numero delle Università, perchè completarle non si può, distruggerle non si deve.

In questa penosa situazione sono avvenuti, come degli strati sopraposti nel nostro bilancio, donde il ministro deve provvedere ai bisogni veri con mezzi inadeguati, e spesso anche fornirli ad Università, in cui i bisogni non rappresentano che tradizioni di glorie passate, o convenzioni, per le quali si è dovuto dinanzi alle iniziative locali adottare pareggiamenti che ormai hanno messo allo stesso livello tutte le Università del Regno.

Ora comprendesi bene quante angustie vengono al bilancio da questo stato di cose; un livello artificiale ha potuto spingere a provvedere similmente ad Università le quali non corri-

spondevano agli stessi bisogni, e molto meno alle stesse necessità. Ma se furono le minori pareggiate alle maggiori sotto il punto di vista di stipendio, corre un altro debito. Pareggiare le Università maggiori alle esigenze, anzi alla necessità della scienza. A questo ha creduto di provvedere il ministro con un aumento di tasse universitarie, informate a questo principio, cioè che laddove più grande è il beneficio, ivi più intenso sia il sacrificio; cosicchè si costituisca una specie di corrispondenza tra gli studenti che chiedono di più alla coltura specialmente nelle scienze positive; e le risorse nuove, che non devono attingersi al tesoro, ma ad una contribuzione spontanea. Per altro soccorreva in questo l'analogia, perchè molte tasse si pagano volontariamente dagli studenti, soprattutto dove si tratta di assistere agli esperimenti nelle scienze positive e nelle cliniche.

Adunque il principio informatore della legge non può che trovare largo suffragio non solo presso la classe colta, ma anche presso tutte le altre; in quanto risparmia i pesi ai contribuenti e muta soltanto il carattere dell'imposta in un più equo modo di contribuzione, nel senso che i giovani stessi ne raccolgono il frutto laddove pagano la tassa.

Logicamente sorge la conseguenza che il provento di questo volontario contributo debba servire per sviluppare gli organismi, laddove condizioni speciali hanno creato a talune Università bisogni diversi dalle altre. Secondo questi criteri le Università dovrebbero avere in sè quei mezzi che possono in certo modo educarle ed amministrarsi da sè ed a svolgere gli atteggiamenti scientifici senza bisogno della tutela dello Stato. Ormai sarebbe tempo di uscire dal periodo minorenni e riconoscere per lo meno agli istituti superiori forza e competenza di potere dirigere le spese ai fini veri dell'alta coltura.

Naturalmente questo principio nelle sue conseguenze trovava difficoltà e temperamenti. Da un lato il ministro sentiva il bisogno di restituire i decimi sottratti alle biblioteche ed alle dotazioni; si era decimato il decoro della scienza; non è permesso fare dell'economie in un bilancio povero, sottraendo risorse alle biblioteche, ai gabinetti, che ogni anno erano costretti a chiedere nuovi provvedimenti al Governo ed al Parlamento. D'altra parte il ministro si sentiva stretto da alcuni urgenti

bisogni rispetto al miglioramento di locali, e voleva anche l'addentellato per poter iniziare delle convenzioni che potessero trasformare, o creare nuovi edifici presso alcune Università. Questi scopi hanno avuto però tale prevalenza da poter indurre ad un criterio che sviava dalla logica conseguenza del principio, cioè il provento invece di essere attribuito all'Università, veniva dimezzato; e così si stabiliva, secondo l'articolo votato dall'altra Camera, che una metà rifuisse al bilancio, cioè al Tesoro, e un'altra metà rimanesse agli istituti superiori.

Esprimo qui un dubbio, e spero che il ministro e l'Ufficio centrale vogliano in questo darmi degli schiarimenti, che tolgano certe preoccupazioni della mia mente. Quando il provento è diviso per metà, si stabilisce un criterio distintivo: cioè da una parte avete considerato le Università come organismi che vivono da sè, hanno una certa iniziativa di sviluppo e possono provvedere ai bisogni dell'alta coltura; da altra parte le considerate come meccanismi sotto la tutela e l'azione diretta dello Stato?

Guardiamo l'applicazione di questo metodo. Le Università, così dette maggiori per numero di studenti, per complesso di Facoltà (non tutte hanno 4 o 5 Facoltà raggruppate) possono certamente crearsi delle risorse, che bastino a soddisfare a questi bisogni dell'alta coltura.

A quali altre esigenze provvederà il ministro, perchè l'altra metà rimane al Tesoro?

Vi hanno dei decimi da restituire alle biblioteche ed alle dotazioni. Le altre risorse sarebbero dunque a vantaggio delle Università minori, o delle maggiori? Delle minori no, perchè parecchie Università hanno tre Facoltà (Parma, Modena, Cagliari), altre ne hanno due (Siena, Sassari), qualche altra (Macerata) ne ha una soltanto.

Provvederà il ministro ai bisogni delle Università maggiori? In tal caso per una metà ha fiducia in questa, perchè dà loro le risorse che vengono dall'aumento delle tasse; per l'altra metà deve concedere lui stesso.

Vi ha un'osservazione da fare a questo proposito; che una parte di queste spese va destinata agli edifici; ma questo è tale obbligo, che nessun Governo o Parlamento potrebbe rifiutarsi a provvedere. Vale per costituire una iniziativa per quelle convenzioni che devono

servire di base ai consorzi per sviluppare certe Università minori? non si preoccupa allora il ministro del pericolo di aumentare gli oneri degli enti locali? E non vede l'agitazione continua degl'insegnanti, che da alcune Università vogliono emigrare in altre: e che ogni giorno si è compulsati nelle facoltà delle Università maggiori da domande di professori che non vogliono restare nelle Università minori! Io non accenno a questo quasi che non ritenga necessario il provvedere a tutti gli istituti superiori.

Nessuno più di me ha rispetto per le Università, cosiddette minori, che rappresentano, non solo una tradizione di patriottismo, ma anche un largo contributo scientifico. Dico solo: se mancano i gabinetti; se non vi sono dei laboratori; se non esistono varie facoltà, a che si deve provvedere con quell'altra parte che resta al ministro?

Non dubito che egli provvederà saviamente. Ma in questo caso darà alle Università maggiori, come concessione, quello che avrebbe potuto stabilire per legge. Egli, infatti, rispondendo lealmente nell'altra assemblea, a chi lo interpellava in proposito, disse che se anche le Università maggiori avessero bisogno di altre risorse, saprà provvedere. E nessuno ne dubita, specialmente di lui, che ha con molta equanimità provveduto a varie esigenze scientifiche di molte Università; e che non ha mai risposto negativamente a domande delle facoltà, sia che esse riguardassero lo sviluppo delle scienze positive, sia delle morali e politiche. Non vorrei essere tradito dalla parola nelle preoccupazioni e dubbi che ho esposto; ed aspetto chiarimenti dal ministro e dall'Ufficio centrale. Non ho presentato emendamenti nè proposte perchè voglio guardare la cosa dal punto di vista della possibilità; e nessuno più di me aspira a che la legge possa essere votata. Ma non so coscienziosamente eliminare quei dubbi che derivano dalle stesse conseguenze che si riferiscono al principio fissato dalla legge.

Vi ha un'altra osservazione che mi pare anche più radicale. Il progetto di legge intende a migliorare le condizioni dei gabinetti e del personale, sia assistente che inserviente; a migliorare le dotazioni delle biblioteche e del rispettivo personale; a provvedere alle borse

di studio ed ai posti di perfezionamento. Ma non trovo una parola che si riferisca ad uno dei bisogni più vivi dell'alta coltura, onde possa esser compreso nei fini della legge anche ciò, che si riferisca allo sviluppo scientifico nelle facoltà giuridiche e letterarie.

Or bene, è vero che lo sviluppo delle scienze positive ha ormai grande sopravvento; è vero che noi cultori di scienze morali e politiche non possiamo fare esperimenti, ma solo nutrirci di esperienza, perchè non abbiamo il mezzo, per via di esperimenti, di riprodurre il fenomeno subordinato alla legge necessaria della natura.

Noi per via dell'esperienza possiamo trovare delle analogie perchè c'è un fattore, quello della libertà, che sconvolge tutti i presupposti e le norme prestabilite, e quindi non ci offre modo di poter dare quel suggello di esperimento, che le scienze positive possono imprimere in tutti i loro rami.

È pur vero che il sorgere di nuove discipline oggi ha educato all'analisi, ha spinto a cercare nel complesso dei fenomeni anche delle leggi, subordinate alla necessità di cose e di natura: non possono quindi sfuggire la Facoltà giuridica e la Facoltà di filosofia e lettere al metodo ed alle applicazioni positive. Nè può negarsi l'altro fenomeno del criterio di specificazione, che induce sempre più a sdoppiare gli insegnamenti, a ravvicinarli più alla vita, perchè possano queste discipline morali, politiche, filosofiche e letterarie tendere a formare il cittadino; se per via di gabinetti, di cliniche e di laboratorii possiamo provvedere all'uomo infermo, e studiare i cadaveri, non sarà poi male che si possa provvedere a formare l'uomo nella pienezza delle sue forze ed attitudini. Questo sviluppo dell'alta coltura sarebbe assolutamente eliminato dallo spirito e dalla lettera della legge, perchè le parole sono categoriche, e l'articolo 4 non lascia dubbi, onde bisogna chiarirle nei sensi che ho espresso. Ora occorre guardare al principio di giustizia distributiva. Il numero dei giovani che si dedicano alle lettere ed alle scienze giuridiche comprende pressochè una quarta parte, o dirò anche un terzo del numero totale che si può fare ascendere a 27,000 studenti, dunque circa un terzo di giovani in Italia, pagheranno tasse, cioè faranno il sacrificio senza corrispettivo,

perciò nessuna somma potrà distrarsi dai fini stabiliti dalla legge.

È vero che non occorrono spese, quante per i laboratori e i gabinetti, ma nessuno negherà la necessità di creare delle istituzioni scientifiche e pratiche anche in seno a queste Facoltà, in modo che avvicininò l'alta coltura alla vita sociale. Le Università rappresentano spesso una specie di accademia al di fuori di ogni movimento della vita nazionale. Quando si tratta di contribuire allo sviluppo della coltura, sotto questo punto di vista si crede che siano delle spese per fabbricare dei professori, o degli avvocati o degl'impiegati. Non è vero, vi sono alcuni bisogni nella società odierna, sentiti dai vari Stati per la trasformazione inevitabile che il tempo induce; ed applicati in parte in Italia, che non può sottrarsi al movimento generale, onde tutte le scienze devono indurre a pratiche applicazioni.

Noi vediamo qui e là sorgere alcune discipline, le quali tendono riavvicinarsi alla vita; troviamo, per esempio, nelle nuove applicazioni dell'elettrotecnica farsi un più largo posto in alcune sedi, come a Milano; troviamo a Napoli il tentativo di una scuola industriale in seno alla scuola di applicazione in cui ha contribuito in parte il Comune, la Camera di commercio, ed un consorzio; si notano qui e là alcuni speciali atteggiamenti della scienza, ai quali il ministro ha tentato di provvedere. Basta citare la scuola diplomatica coloniale qui in Roma, la quale rappresenta uno di questi bisogni; e non avrei che ad accennare anche a una scuola diplomatica consolare fondata in Napoli nel 1878 con un decreto ministeriale, che non fu registrato, ma che malgrado ciò, diede luogo a delle cattedre che esistono, in modo incerto ed inorganico, perchè gli insegnamenti non hanno, come a dire, un atto di stato civile.

Perchè coteste discipline non debbono avere uno sviluppo pieno, per quanto possano riuscire feconde, e diventare stimolo all'attività e creare nell'Università delle attitudini da mutarle in fattore economico? Ho accennato questo, per sottoporre al ministro le mie osservazioni, nel senso che egli si preoccupi anche della necessità di provvedere ai bisogni della Facoltà giuridica e letteraria, appunto perchè se pure non occorra tanta urgenza e copia di mezzi, non può lo Stato rendersi estraneo a questi bisogni.

È vero che l'Ufficio centrale, per mezzo del suo ingegnoso relatore, ha trovato modo di cercare nella parola dotazione qualche cosa che possa provvedere a questi bisogni. È vero, ma la votazione avvenuta in seno all'Ufficio centrale con cui fu respinto l'emendamento che voleva proporre uno degli autorevoli suoi membri, il senatore Ponsiglioni, induce sempre più il dubbio che lo spirito e la lettera di questa legge intenda limitare puramente e semplicemente il beneficio del provento ai gabinetti e alle biblioteche. Nè io posso arrestarmi alle sole osservazioni del senatore Ponsiglioni. Egli limita il suo emendamento ai seminari e alle librerie speciali delle varie Facoltà.

Ma è questo solo il bisogno? Il ministro non si preoccupa dell'applicazione del suo stesso nuovo regolamento, in cui stimola le Facoltà a raggruppare parecchie discipline e costituire quei nuclei che servono come di ponti levatoi dalla scuola alla vita? Non sa lui che l'applicazione del regolamento indurrebbe ad una spesa di centinaia e migliaia di lire che si dovrebbero naturalmente domandare al bilancio dello Stato, ma che il Governo, il Parlamento negheranno sempre e a cui non si potrebbe provvedere che dando una parte di quelle risorse alle quali si ha diritto; perchè, infine, i giovani di legge, filosofia e lettere, che sono sottoposti con la presente legge all'aumento delle tasse, devono giustamente averne il beneficio. Fo rilevare un'altra considerazione: non solo vi ha il diniego assoluto di ogni risorsa e beneficio a cotesti giovani, ma vi ha l'inversione, perchè una gran parte di queste risorse andrà a beneficio delle altre Facoltà; cosicchè gli studenti di legge, ad esempio, in Napoli, pagheranno un larghissimo contributo di tasse senza alcun compenso, questo contributo sarà assorbito per metà dalle altre Facoltà, e per l'altra metà dal bilancio dello Stato. È giusto questo? Corrisponde al principio organico della legge? Nè alla parola « dotazione » posso dare altro significato. Qui, nelle assemblee, non abbiamo altro vocabolario che il bilancio, e nella sua nomenclatura la parola « dotazione » serve per i gabinetti e laboratori. Qualche volta è usata complessivamente rispetto a certi istituti che sono sorti in forza di convenzione, e allora anche suffraga l'art. 7 del presente progetto di legge, in cui si accenna alla dotazione dell'isti-

tuto di perfezionamento di Firenze, cioè si indica quel complesso di cifre che si riferisce all'intero istituto, comprendendo anche le spese del personale e del materiale scientifico. Ma nel bilancio la parola «dotazione» non fu mai adoperata nè per gli insegnamenti nè per il personale sotto qualunque punto di vista considerato, nè in alcun modo per le librerie speciali delle Facoltà o per le istituzioni chiamate seminari. Aggiungo un altro argomento; due volte sole il bilancio della pubblica istruzione usa la parola «dotazione»; una volta per dare la larghissima concessione di L. 400 al laboratorio di economia politica a Torino, ed un'altra per dare la dotazione di 2000 e più lire al Circolo-giuridico di Siena, che ne ha diritto perchè sono risorse che vengono da un consorzio. E quelle L. 400 che mi fanno di elemosina e di questua per il laboratorio di economia politica a Torino, mi preoccupano perchè nessun aiuto potrà mai sperarsi in base alla presente legge dalle Facoltà giuridiche, filosofia e lettere. Passo ad un'altra osservazione, ed è questa: il provento va per metà all'Università, ma quello intiero dei giovani iscritti alle altre Facoltà servirà unicamente per i gabinetti e per i laboratori. Mi si risponde, e non avete voi le biblioteche? o forse queste non possono provvedere a cotesti bisogni?

Ma la scienza non è libro soltanto, l'insegnamento non è sviluppo solo delle idee. È la trasformazione delle idee in attitudini, affinché l'intelligenza divenga volontà e si muti in azione. Questo non si può fare che quando il metodo d'insegnamento sia diretto in forma d'istituti a certe applicazioni, dalle quali non si può prescindere, e a cui non può provvedere il bilancio dello Stato.

Chiedo anche al ministro che non disdegni la sua fattura. Ha istituito alcune discipline di pratica forense per quegli studi, che non possono rimanere sole nel campo astratto sia nel ramo penale che civile.

Aggiungo che cotesto bisogno di aggruppamenti con caratteri di istituti si acuirà sempre più man mano che saranno istituiti dallo Stato nuovi insegnamenti. Ormai non basta il Codice civile, occorre per la coltura giuridica conoscere le varie leggi complementari, tributaria, sociale, le varie applicazioni, e scoperte in rapporto al diritto. Occorre apprendere nuovi rami

del diritto pubblico anche allo scopo professionale. Gli istituti ed i seminari saranno una vera necessità.

Il ministro ha dunque creato nuove discipline, incoraggiato le Facoltà a raggrupparle.

Con quali risorse provvede? Perchè non lascia alle Facoltà questo principio di autonomia, questa iniziativa propria, onde esse si possano svolgere in coerenza alle condizioni di tempo e di luogo? Notino che se non si provvede oggi non si provvederà mai, ed allora resteremo sempre nel campo perfettamente astratto.

Riassumendo queste osservazioni, io lodo il principio organico, e non in astratto solamente, ma per l'applicazione fattane con aumento di tasse per tutta la studentesca a qualsiasi Facoltà appartenga.

Il mio desiderio sarebbe che tutto il provento, salvo i decimi da restituire alle biblioteche ed alle dotazioni, dovesse essere a beneficio delle Università, ma se questo non può conseguirsi, perchè non determinare almeno i fini della legge, nel senso che non ne sieno escluse due Facoltà.

Io prego gli onorevoli senatori di preoccuparsi di questa situazione di cose, perchè quasi un terzo della tassa diverrà assolutamente fiscale, perchè i giovani pagheranno senza avere beneficio alcuno.

E qui avrei finito il mio discorso, ma mi occorre fare qualche cenno rispetto ai puntelli che l'autorevole Ufficio centrale ha dato a certe disposizioni della legge, quando si è avveduto di alcune lacune, e quando ha considerato che nella legge molte cose non potrebbero avere una pratica applicazione, proponendo per ciò tre ordini del giorno.

Io ne dirò ora qualche cosa perchè non riferendosi ad articoli determinati, darà anche occasione al ministro di illustrare meglio le sue idee.

Ha detto, e bene, l'Ufficio centrale che questa legge non mira a sfollare le Università, il che sembrava dovesse essere uno dei suoi fini.

Il proletariato borghese dipende da un complesso di fatti sociali che non si possono spostare con articoli di legge,

Dipende dall'attitudine fatale della democrazia la quale si spinge sempre in alto, o (pare contraddittorio, ma pur troppo e così) vuole essere prolifica di gerarchia, cosicchè quanto più si

allarga la scuola popolare, tanto più la spinta è in alto, perchè ciascuno si sollevi, non nella propria sfera, ma nella superiore. E questo movimento in alto dà luogo, poi ad un altro movimento di retrocessione, epperò dall'Università vengono i residui passivi in pregiudizio di quegli attivi della scuola media e della scuola popolare.

Quando si apre un concorso per cui basti la sola licenza tecnica si presentano in gran numero coloro che son forniti di laurea ed allora invece di avere un'acclimatazione ed espansione, abbiamo un movimento di rincorsa anzi un travaso.

A questo certo non può nè deve provvedere una legge che ha fini più modesti. L'Ufficio centrale se ne è preoccupato ed ha proposto un ordine del giorno in cui guarda la cosa con quella serena e leale coscienza matematica che ciascuno riconosce nel suo relatore.

Egli ha detto: Ma se dovesse restare in piedi l'ordine del giorno votato dall'altra Camera e che formò condizione virtuale di una parte dei votanti, il preventivo finanziario del progetto va via, perchè fissando gli otto decimi, come media, che possa dar diritto alla dispensa di metà della tassa, il congegno finanziario per un terzo viene assolutamente a mancare. E però l'Ufficio centrale si è affrettato a presentare un ordine del giorno con cui interpreta l'ordine del giorno dell'altra Camera, ne deduce altre applicazioni, fissa nuovi criteri, e invece di attribuire la media degli otto decimi agli studenti universitari, lungo i vari corsi, la limita soltanto agli studenti che vengono degli istituti tecnici e dai licei.

Permettano che anche qui io esprima i miei dubbi. Sono inesperto dei metodi di questa alta assemblea e non so se una Camera debba preoccuparsi di quello che fa un'altra. Io non so se un ordine del giorno votato dall'altra assemblea possa essere qui discusso, interpretato, modificato. Ma guardo virtualmente all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e mi domando: ma è proprio l'autorevole Ufficio centrale che deve scuotere la mia fede?

Non dovrebbe essere più ortodosso rispetto alla legge che propone così come è? L'ordine del giorno è contro il testo della legge, che eccettua in genere dalla dispensa per tutti i

corsi « i giovani di segnalato valore e disagiata condizione ».

Or bene l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale limita lo spirito della legge ed esclude dal beneficio della mezza dispensa i giovani dell'Università. Perchè, quando mi parla di quelli che si segnalano nell'istituto tecnico e nella licenza liceale, s'inverte la nomenclatura; quelli non sono studenti di Università ma di istituto tecnico e di licenza liceale che si trovano sulla soglia dell'Università e riguarda gli studi che fecero in quegli istituti non nell'Università.

E allora in che modo si concilia il testo della legge con l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale?

Se anche però dovesse essere scartata (e non ne dubito) dall'acume e dalla eloquenza del relatore questa osservazione preliminare, resterebbe sempre l'altra: come volete qui modificare qui un ordine del giorno della Camera che viene sottoposto alla nostra discussione e al nostro voto? Perchè se non si fosse vagliato quel che in altra sede si fece, se la questione fosse assolutamente impregiudicata, in tal caso resterebbe la applicazione pura e semplice del testo di legge. Ma quando l'ordine del giorno Battelli viene qui discusso possiamo noi interpretarlo altrimenti per il rispetto che si deve al voto dell'altra assemblea, per le dichiarazioni del ministro che l'accettò e che quindi interpretò il fine dell'art. 2 nel senso allora votato dall'assemblea? Come può sfuggirsi a questa difficoltà? Anche qui aspetto schiarimenti.

Un'ultima osservazione sopra una questione da cui potrei prescindere se nell'art. 4 non trovassi un inciso che riguarda la questione degli esami. Il ministro nel suo progetto, che fu guastato per via (e bisogna dirlo ad onor suo) non parlava di esami, chè ne aveva stabilito le norme in un regolamento nuovo, le cui disposizioni potranno essere più o meno discutibili, ma che rappresentano un metodo, un esperimento. È venuta la Commissione dell'altra Assemblea ed ha insinuato dopo un inciso (nemmeno in un capoverso) una disposizione che collega insieme in un connubio forzato le tasse e gli esami.

Non so come in un progetto organico si possa innestare una norma che riguarda tutt'altra

materia. In ogni modo, pur volendo fare rimanere la legge quale è, mi permetto di domandare un chiarimento all'Ufficio centrale. Ne parlo oggi per non tornare a discorrere nella discussione degli articoli.

L'Ufficio centrale ha cercato di trovare la pietra filosofale su questa materia, che è regolata dalla legge Casati, a cui spesso si ricorre a torto; e nessun ministro ha avuto il coraggio e la modestia di presentare un solo articolo al Parlamento. La legge Casati è estesa a tutto il Regno, cosicchè in ogni disposizione di legge e di regolamento si dice: « La legge Casati, ecc., salvo le leggi speciali »: Boncompagni e Ridolfi in Toscana, Uddulena in Sicilia, Imbriani nelle provincie meridionali, Albicini in Bologna e così via via. In mezzo a tante eccezioni la legge Casati diventa una Apocalisse. Questo punto è chiaro; tale legge ha detto: non vi sono che due sessioni di esami: la ordinaria in luglio, la straordinaria in ottobre, norme fondate sulla logica e sul buon senso. Il ministro ha voluto mantenere fermo questo criterio ed ha accettato che la Commissione insinuasse in un articolo una disposizione con cui si riprende il testo della legge Casati; ma poi ha aggiunto una specie di temperamento, e cioè: nelle Università in cui vi sia molta folla di studenti, possono gli esami essere prolungati, senza arrecare nocimento agli studi ed alle lezioni. Però l'Ufficio centrale si è preoccupato del pericolo che si aggiunge sotto altra forma una nuova sessione a quelle di luglio e di ottobre: ed ha pensato: se prolungamento significa continuità, debbono essere prolungati fino a due mesi dopo l'apertura delle Università. Proprio quei due mesi che servono alle Università numerose, come Napoli, per esaurire la sessione normale, così questo prolungamento non avrebbe pratica applicazione. Io non credo che il ministro accetti quest'ordine di idee se vuole provvedere alle Università dove è tanta folla di esaminandi. Nè basta l'art. 114 del regolamento che trovò gravi difficoltà; ed io mi permetto di fare osservare all'alto consesso la contraddizione in termini che esiste in tutte queste disposizioni.

Gli esami dunque sono in luglio e in ottobre, ma quando voi ammettete i giovani a loro arbitrio in qualunque altro tempo, allora le sessioni sono tre, perchè possono non presentarsi alla prima, nè alla seconda.

Così è avvenuto: i giovani in nome della libertà chiedevano un solo mese per esame; i Consigli accademici, in nome dell'autorità, li concedono in ciascun mese.

Domando all'Ufficio centrale: con la sua proposta intende escludere che vi possa essere un periodo di esame suppletivo? Perchè se ammette solo un prolungamento per due mesi, vuol dire che esclude un'altra sessione.

DINI, *relatore*. Precisamente.

ARCOLEO. Ora se questo, nelle sue forme esteriori, può parer giusto, nella pratica non soddisfa affatto.

Se si tratta di provvedere alla grande folla di studenti universitari, come vuole che basti il solo prolungamento di due mesi?

In tal caso il ministro deve ritirare l'articolo 114 del nuovo regolamento e non deve mai ammettere alcuno esame suppletivo.

È ciò possibile? È giusto?

Ma su questo mi riservo di presentare un emendamento.

Vi ha un'altra proposta nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, e riguarda la distribuzione dei fondi che per metà restano agli istituti superiori. Orbene, in quella disposizione, che forma il contenuto dell'ordine del giorno, io non trovo nulla che possa dar luogo a quella arbitraria interpretazione della parola « dotazione » con cui il relatore credette rispondere all'emendamento del senatore Ponsiglioni.

Io non posso oltrepassare i confini imposti alla discussione generale.

Sto a vedere se il Senato voglia procedere, rispetto a questa legge, per via di emendamenti, o di ordini del giorno o di dichiarazioni.

Io confesso, che non do molto valore agli ordini del giorno e alle dichiarazioni; non per poca fiducia al ministro, sulla cui sincerità non c'è ombra di dubbio; non per mancanza di rispetto all'autorevole Ufficio centrale, ma perchè gli ordini del giorno sono, per se stessi, così fragili ed hanno una natura così elastica che formano, direi, la parte decorativa dei progetti di legge.

Io non lo credo, ma se l'Ufficio centrale e il ministro possono determinare questo concetto, cioè che la legge attuale provvede non solo ai laboratori e Gabinetti, ma a tutte le

Facoltà in genere, non avrò alcuna ragione di presentare un emendamento.

Però vorrei, in ogni caso, associarmi all'Ufficio centrale per quanto riguarda la distribuzione, e le norme (che io non so se il ministro accetterà).

Mi riservo all'uopo di proporre un'aggiunta, perchè si presenti in allegato nello stato di previsione la ripartizione delle somme, il che darebbe luogo non a sindacare l'opera del ministro, ma a prendere atto del modo con cui queste risorse sieno state applicate ai diversi rami di insegnamento. Ed ora mi auguro che questo Alto Consesso voglia col suo voto contribuire a migliorare le condizioni dell'alta cultura in cui è rappresentata gran parte del progresso civile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carnazza-Amari.

CARNAZZA-AMARI. Signori senatori. Se io non fossi stato iscritto a parlare su questa legge, non domanderei la parola, perchè tutto ciò che potevo dire sull'argomento è stato largamente esposto dall'onor. Arcoletto, e la mia parola servirà per esprimere in buona parte una adesione a quanto egli ha sottoposto al Senato.

Il problema dell'istruzione superiore in Italia è molto antico, e fino dai primordi del nostro risorgimento, a cominciare dal Matteucci per andare al Coppino, dallo Scialoja al Correnti, dal Gallo al Baccelli e ad altri valenti uomini, si è messo ogni sforzo per potere presentare una legge organica fondamentale, che tutta intera disciplini l'istruzione pubblica e specialmente quella superiore.

I tentativi sono falliti, malgrado i propositi di tutti a raggiungere siffatto scopo, e fallì sino anche quello dell'onor. Baccelli, il quale proclamava un principio vero, cioè l'autonomia delle Università. La ragione di questo risultato negativo io credo di trovarla in ciò, che nel nostro paese, sotto il regime parlamentare, le riforme generali incontrano grandi ostacoli, perchè colpiscono molti interessi, ai quali non si sa rinunciare; ed io auguro all'onor. guardasigilli che la sua riforma giudiziaria possa giungere in porto, malgrado vada incontro a questi inconvenienti, e forse sarebbe stato migliore consiglio che, invece di rompere le verghe tutte in un fascio, romperle gradatamente.

Ora questo mi pare che abbia voluto tentare l'onor. ministro della pubblica istruzione, il quale, anzichè formulare un progetto generale, fondamentale della istruzione superiore, ha unicamente presentato il presente quesito da risolversi dal potere legislativo. Ciò fa sperare che gradatamente gli altri problemi universitari potranno, con leggi speciali, essere risolti; poi quando queste leggi saranno complete, si potrà venire ad una legge generale, che tutta governi la istruzione superiore del Regno. Certamente che non si può gradire che questo sistema sia stato iniziato con una legge di tasse, ma con questo io non diminuisco la lode all'onor. ministro, perchè il presente disegno di legge fu di pura iniziativa parlamentare. Egli non fece che raccogliarlo, modificarlo e presentarlo al Parlamento.

Quale è lo scopo di questa legge? Venire in soccorso di questi grandi mendicanti che sono gli istituti di istruzione pubblica superiore.

Queste Università, da tempo lamentano lo stato disagiato in cui si trovano, poichè mancano dei mezzi anche elementari, per sopprimere degnamente ai vari insegnamenti; i laboratori sono sforniti; tutto ciò che occorre per la scienza è manchevole, e si è avuto persino in alcune di esse lo spettacolo di professori i quali non possono far lezione perchè non hanno i mezzi di riscaldamento nei loro laboratori: e vi dirò di più: di recente io ho assistito nella mia Catania, nella mia Università, ad uno sciopero di giovani nell'Istituto d'igiene, e quello sciopero era legittimo, perchè il professore si negava di far lezione, a causa che il gabinetto in cui egli doveva darla ai giovani, era vicino ad un padiglione di tubercolosi, e avvenne che due giovani presero la tubercolosi e ne morirono, e si sospettò giustamente che l'avessero contratta nei locali dell'Istituto d'igiene. Di ciò si fece rimostranza all'onor. ministro, ed a sua lode, e prendo questa occasione per ringraziarlo, cercò di provvedere, stanziando nel suo bilancio una somma per fabbricare un nuovo Istituto d'igiene.

Questo Istituto ancora non funziona, ed il titolare del medesimo è costretto a dover dare lezioni teoriche della sua scienza, senza poter venire agli esperimenti pratici. Dunque che si debba venire in soccorso delle Università nessuno può negarlo.

È questo un bisogno la cui soddisfazione non può essere ulteriormente ritardata.

Ma con quali mezzi?

Il senatore Arcoleo vi dimostrò come gli artifici finanziari non avrebbero potuto rispondere allo scopo.

L'antica pretesa, il vecchio concetto di riduzione delle Università ha fatto ormai il suo tempo. Questi Istituti, comunque essi si trovino, hanno origine nella storia, sono connaturati all'indole delle popolazioni pei quali le varie città, le varie provincie hanno un antico affetto e quindi non è possibile sopprimerli.

Dicendo ciò la mia parola non è sospetta, perchè io appartengo ad una Università che ha più di 1000 studenti, che è uguale alle maggiori del Regno, malgrado non abbia nè la scuola di applicazione, nè la scuola veterinaria, nè la scuola agraria. Essa ha unicamente le quattro Facoltà principali, cioè la giuridica, la medica, la fisica, la letteraria e la filosofica.

Potrete voi andar contro la storia e distruggere questi antichi monumenti per i quali l'affezione delle popolazioni è profonda, per i quali hanno fatto ogni sacrificio?

Io ricordo un fatto della storia del mio paese e della Università di Catania. Nel 1421, quando la Sicilia era soggetta agli Aragonesi, venne a Catania re Alfonso, e siccome non aveva ancora riconosciuti i privilegi dello Studio catanese, che poco dopo nel 1444 doveva essere dichiarato come l'Università dei Siciliani, *Syculorum Gymnasium*, la municipalità di Catania non lo fece entrare; mandò una Commissione a domandargli prima se riconosceva i privilegi dello Studio catanese. Gli si disse: Se riconoscete questi privilegi, entrate, altrimenti la porta non si apre. Allora gli si portò il messale, andò il municipio in corpo, il notaio, i testimoni ed ei giurò che riconosceva lo Studio catanese e così i catanesi aprirono le porte (*Si ride*).

Dunque, signori senatori, l'espedito della riduzione delle Università è fuori luogo. La proclamazione dell'autonomia, che forse un tempo sarà la sola che possa risolvere questo problema, non è del momento; ma i bisogni frattanto incalzano. Ed a questi l'attuale disegno di legge, in modo limitato, circoscritto, provvede; cioè, non dirò con l'inasprimento (la parola è dura), ma con un aumento della tassa sugli studenti.

È legittimo questo aumento? Io lo vidi impugnato e sostenuto nell'altro ramo del Parlamento; in quest'aula nessuno lo ha contrastato e credo che nessuno vorrà contrastarlo.

Si è detto giustamente: quello che pagano gli studenti non è una imposta, è una tassa, nel senso che è la soddisfazione, il pagamento, il corrispettivo di un servizio che si riceve. Lo Stato può essere tenuto a dare la istruzione elementare, in un certo modo quella secondaria perchè servono a formare l'uomo.

Ma la istruzione superiore, la quale ha lo scopo precipuo dell'alta cultura nazionale, di far progredire la scienza, tuttavia checchè si dica, checchè si spera, checchè debba essere in un ideale di vera e reale costituzione degli istituti superiori di pubblica istruzione, in fatto, le Università servono maggiormente a formare degli elementi professionali, per cui deve essere pagata.

Dunque non è male che i giovani, i quali si trovano in questa condizione, paghino alquanto di più ciò che ricavano dalle Università: questo non può essere certamente censurato, molto più quando si rifletta che lo Stato spende per le Università L. 10,959,888 88, e le tasse universitarie non ne rappresentano che la quarta parte cioè L. 2,600,000, vuol dire il 25 per cento, e ciò, quando si pensa che in Germania, come dimostrò il Lexis, lo studente paga da 1200 a 1500 marchi all'anno; quando in Inghilterra sono i giovani che pagano i professori, e così pure negli Stati Uniti l'insegnamento è a carico degli studenti.

Non si può adunque accusare questa legge d'ingiustizia, appunto perchè si chiede la tassa maggiore, come un corrispettivo ad un servizio che rende benefici e guadagni a coloro che se ne servono. Laonde io accetto in massima parte il disegno di legge presentato dal ministro ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

D'altra parte è da notare che, a diminuire lo effetto delle tasse verso le classi meno agiate, il progetto provvede con allargare quella dispensa di tasse che i giovani conseguono, quando hanno raccolto i 9 decimi dei punti loro assegnati negli esami: venendosi con l'art. 4 a stabilire di poter fissare una larghezza maggiore.

L'ordine del giorno approvato dalla Camera, interpretato dal senatore Arcoleo, stabilisce la

dispensa per chi abbia raggiunto la media dei 9 decimi e la esenzione dalla metà tassa per chi abbia conseguito gli otto decimi. Su questa misura l'Ufficio centrale giustamente fece delle osservazioni, dimostrando come, con tal misura, gl'introiti che sarebbero derivati dalla nuova legge, sarebbero stati in maggior parte annullati.

A dir vero, se la nuova legge deve aprire le porte della università anche alle classi meno agiate, non deve però distruggere i proventi che possono derivare da questo aumento di tasse.

Che si compensi l'ingegno con l'esenzione della tassa, lo si comprende, ma che poi questo compenso si estenda ad un livello d'ingegno molto mediocre è quello che preoccupò l'Ufficio centrale e preoccupa anche me, perchè quando voi stabilite le esenzioni, anche di metà della tassa, per chi ha conseguito gli otto decimi, allora moltissimi saranno coloro i quali potranno conseguire questa, e potranno anche conseguirla coloro che sono stati bocciati in una delle materie, quante volte in un esame di riparazione abbiano ottenuto l'idoneità e quando facendo la media raggiungano gli otto decimi.

Dunque opportunamente l'Ufficio centrale cercò di rimediare a quest'obbietto interpretando l'ordine del giorno della Camera.

Il senatore Arcoleo però ha detto che l'ordine del giorno della Camera in modo alquanto evidente si riferisce a tutto il corso universitario, di guisa che non si riferisce alle sole ammissioni all'Università, come ha cercato di interpretare l'Ufficio centrale, perchè i punti conseguiti per la licenza liceale o dell'istituto tecnico, sono in un corso precedente e diverso da quello dell'Università.

Io veramente non vorrei accettare in modo assoluto l'interpretazione fatta dal senatore Arcoleo contro quella fatta dall'Ufficio centrale, molto più che non può distruggersi quell'ordine del giorno della Camera, in modo che qualora non fosse il caso di fare entrare una parola qualunque nella legge, cosa che non sarebbe neanche conveniente, perchè ciò è materia di regolamento, e allora non c'è altro mezzo che accettare la interpretazione fatta dall'Ufficio centrale, la quale, verso il ministro, produrrà l'effetto che nel regolamento potrà tenerla presente, e potrà schivare le strane e pericolose misure di ammettere la esenzione,

anche a metà, per coloro i quali conseguono gli otto decimi dei punti.

Si dice che l'aumento della tassa produrrà la diminuzione dei giovani nelle Università. Ora io non lo credo, perchè questi non esiteranno ad entrare per due o trecento lire di più che dovranno pagare.

Se poi le Università fossero sfollate, forse non sarebbe un gran male, sarebbe così diminuito il gran numero di spostati che travagliano sè ed il paese, molto più quando si riflette che il numero degli studenti cresce in modo vertiginoso ed allarmante. Da una statistica pubblicata dall'Ufficio centrale risulta che nell'anno 1875-76 gli studenti universitari erano 10,121, e nell'anno 1901-02 hanno raggiunto la cifra di 26,433, vuol dire in 25 anni sono aumentati per una volta e mezzo.

Da queste ragioni sorge che anche per questa parte io approvo il progetto di legge; convengo nei pensieri e negli opinamenti dell'Ufficio centrale, però, nel resto permetterà il Senato e l'onorevole ministro che io divida intieramente tutti i dubbi, se non i pericoli, rilevati dal senatore Arcoleo.

Ebbene, voi volete che i giovani studenti facciano una maggiore contribuzione, come tassa di esame, per sollevare le Università, e sta bene, e allora perchè non versare intieramente questi maggiori proventi nell'Università medesima?

Perchè, invece di stabilirne la sola metà, non ammettere quel principio che è nell'art. 6 dove si dice: « Il maggiore provento delle tasse riguardanti gli Istituti di magistero femminile di Roma e di Firenze sarà assegnato per intiero con lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a vantaggio degli istituti stessi »?

E lo stesso si dice anche nell'art. 7 per l'istituto di studi superiori e pratici di perfezionamento di Firenze.

Dunque, anche per coerenza della legge medesima, sarebbe ben giusto che l'intera somma venisse versata nella cassa delle Università, e queste sapranno, come meglio potranno, amministrarle.

Si avrà così occasione di sperimentare in proporzione limitata che cosa potrebbe essere l'autonomia dell'Università, perchè sarebbe un'autonomia patrimoniale per quanto riguarderebbe

gl'introiti che derivano da queste maggiori tasse.

Ma le tasse sono pagate da tutti i giovani che appartengono alle quattro Facoltà universitarie, per cui devono andare a beneficio di tutti. Invece le parole della legge sono così fattamente espresse, per quanto si parla di dotazioni, le quali verrebbero a beneficio delle Facoltà fisiche e non di quelle speculative, morali e razionali, quando queste danno il maggior contributo, perchè nella popolazione scolastica, la Facoltà giuridica rappresenta per lo meno il terzo dei giovani; di guisa che costoro verranno a contribuire una somma maggiore, la quale non tornerà a loro beneficio, almeno non apparisce evidente che a questo scopo sia destinata.

Nè il dire che questa somma riguarda anche le biblioteche rimuove l'inconveniente, perchè le biblioteche sono comuni a tutta l'Università, • ciò qualora si trattasse di biblioteche esclusivamente universitarie. Diguisachè se la contribuzione è fatta dai vari giovani delle diverse Università, bisogna che siano ripartite in guisa che tutte le Facoltà vi partecipino in proporzione di quello che hanno versato.

Io non presento sul momento nè emendamenti, nè ordini del giorno, mi riservo negli articoli di presentarli, se occorre: faccio solo per ora questi rilievi. Io aspetto la risposta che potrà darmi l'onorevole ministro della pubblica istruzione e l'Ufficio centrale, e in seguito prenderò le mie deliberazioni.

Però prima di lasciare la parola, il Senato mi permetterà una lieve digressione, la quale forse non riuscirà sgradita nemmeno allo stesso ministro, cioè che è antico il problema in Sicilia della dotazione dei sei milioni alle Università siciliane. Questo fatto è da tutti conosciuto, deriva da una legge. Quelle popolazioni hanno cercato di trovare rimedio avanti ai Tribunali, dove hanno trovato sinora la porta chiusa.

Ebbene, l'onorevole ministro che dal canto suo ne ha sicuramente la volontà, mi permetta che io gli rivolga una raccomandazione, perchè si trovi una volta una via di uscita da questa situazione. In tal guisa, non semplicemente si verrà a pagare un debito, a rispettare un diritto, ma si verrà a conquistare quella fiducia che quelle popolazioni devono avere

verso l'intero paese e verso il Parlamento. E non credo che sarà disgradevole all'onorevole ministro che anche in quest'aula sorga una voce che faccia questo ricordo, non perchè si dubiti della sua inclinazione e del suo desiderio che la cosa abbia una soluzione, ma solo per mostrare come l'animo delle popolazioni siciliane è in tal guisa esulcerato che mi ha spinto a fare siffatta digressione. Ed ora ringrazio il Senato della benevolenza con cui ha ascoltato le mie poche parole e chiedo scusa della digressione che ho fatto per amore del mio paese. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cantoni.

CANTONI. Io sono dolentissimo di dover parlare in questo momento su questa legge, perchè sia per l'importanza sua, sia per i gravi dubbi che non solo in me ma anche in altri alcune sue disposizioni più rilevanti hanno suscitato, questa legge richiederebbe una lunga e pacata discussione: cosa che in questo tempo, in cui il Senato sta per prendere le sue ferie consuete, non è possibile.

Io credo però mio dovere, per l'affetto che porto alla scuola, per il lungo e costante amore con cui ho studiato le questioni universitarie, di esporre brevemente, per quanto mi sarà possibile, le gravi obiezioni sorte nell'animo mio contro questa legge, la quale fu certamente pensata e fatta con ottimi intenti e avrebbe anche potuto produrre benefici effetti, quando si fosse ispirata a criteri migliori e si fosse tenuta entro limiti di maggiore equità e giustizia. Invece essa, così com'è, mi pare che non contenti nessuno, a cominciare dall'Ufficio centrale, il quale, come si vede chiaramente dalla relazione, vorrebbe modificarla profondamente, e l'avrebbe certo modificata, se non avesse voluto evitare l'inconveniente di rinviare la legge alla Camera.

Quanto a me, date le condizioni accennate e ritenendo impossibile in questo momento di ottenere che la legge sia emendata, mi restringerò a combatterla in quei punti, che a me paiono più difettosi.

Questa legge non è nuova per il Senato, e il concetto che l'informa è già stato esposto in varie occasioni, e specialmente dal relatore senatore Dini nella discussione del bilancio del 1901-02. Il senatore Dini propose allora un or-

dine del giorno il quale venne in massima accettato dal ministro, però come semplice raccomandazione, avendo egli dovuto fare delle riserve. Ma la proposta venne molto chiaramente rinnovata nella relazione del senatore Cremona sul bilancio del 1902-03; ed anche allora il ministro ebbe a fare le sue dichiarazioni favorevoli. Io stesso dichiarai che non era contrario in massima ad un *ragionevole* aumento di tasse universitarie, soggiungendo però subito che un tale provvedimento non dovesse essere solo, ma dovesse essere accompagnato da altri che alleggerissero i soverchi pesi che gravano sugli studenti delle università italiane, in grado forse maggiore che tutti quelli degli altri paesi. Io facevo, per esempio, osservare che in alcune Facoltà il corso degli studi è più lungo da noi che altrove. E per vero in Francia bastano generalmente due anni per ottenere nella Facoltà di lettere la licenza e poter entrare quindi, mediante l'esame di aggregazione, nell'insegnamento secondario; per la medicina bastano cinque anni, mentre da noi se ne richiedono sei; così per entrare nell'avvocatura basta in Francia la licenza che richiede solo tre anni.

In Germania le cose sono poco diverse; per prendere gli esami di Stato, che abilitano all'insegnamento, basta aver frequentata una Università per sei semestri; se ne richiedono pure sei per le carriere giuridiche e nove per la medicina.

Io diceva adunque che per rendere più tollerabili e meno odiose queste nuove tasse era necessario alleggerire gli studenti per altri rispetti, accennando appunto alla convenienza di non accrescere gli anni di facoltà, anzi di scemarli alquanto senza arrecar alcun danno agli studi; il che si poteva benissimo conseguire con un migliore ordinamento degli esami, il quale ci darebbe il modo di accrescere il numero delle lezioni, senza allungare l'anno scolastico. Lasciando da parte i tumulti universitari che, sebbene in grado minore, avvengono pure fuori d'Italia, ed anche le vacanze che hanno, specialmente in Germania, una discreta durata, ciò che diminuisce d'assai il numero delle lezioni, nelle nostre Università sono gli esami, pei quali perdiamo due mesi e mezzo, che in altri paesi sono interamente consacrati agli studi. Quindi si vede come, abolendo o almeno

riducendo di molto gli esami, si potrebbe abbreviare alquanto il corso degli studi senza alcuno scapito di questi, anzi con vantaggio. E a tale concetto si accostò anche il ministro, il quale nella discussione del bilancio per il 1902-903 ebbe a dire: « Credo anch'io che rimedio più efficace agli inconvenienti che si lamentano nell'Università e per riparare ai tumulti universitari, sia l'esame di Stato che toglierebbe gl'inconvenienti ora cagionati dagli esami particolari, ai quali si attribuisce soverchia importanza ».

Io poi accennava alla convenienza di dare ai nostri studenti una maggiore libertà di studio, la quale non si paga mai troppo cara; e credo che, se i futuri studenti delle nostre Università fossero obbligati a pagare di più, acquistando maggior libertà, vi si rassegnerebbero. Invece avranno, pur troppo! le maggiori tasse senza la libertà.

Ma un'altra osservazione voglio fare: alla Camera e qui, nella relazione del senatore Cremona, si accennava alla necessità di riparare ai gravi inconvenienti prodotti da certi abusi che si sono venuti infiltrando nelle nostre Università e in qualche loro istituzione, dando luogo a non lievi sperperi di danaro. Così si è notato che va ormai crescendo di troppo in qualche Università il numero dei professori ordinari o straordinari, che si moltiplicano di soverchio gli incarichi, ecc. Ma il punto sul quale fu più vivamente e qui e alla Camera richiamata l'attenzione del Ministero, è la necessità di un riordinamento della libera docenza e dei corsi liberi. Prima di proporre nuove tasse si sarebbe dunque dovuto prima porre un freno agli abusi e agli sperperi, o almeno le due cose si sarebbero dovute fare insieme. Cominciare da un aumento di tasse, non mi par dunque cosa nè giusta, nè prudente.

Io quindi devo notare come primo difetto di questa legge che essa non sia preceduta o accompagnata da altre disposizioni le quali paionmi tra le più urgenti.

Ad ogni modo anche esaminando la legge in se stessa, come viene presentata, altri gravi difetti ci appariranno; prima di esporre i quali però voglio anch'io fare un cenno del primo ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, ordine del giorno del quale ha parlato già il senatore Arcoleo con competenza molto

maggiore della mia. Però egli, pur facendo gravissime osservazioni, diede con qualche riserva il suo giudizio. Essendo io meno competente di lui, parrà ad alcuno che io dovrei essere ancora più riservato; ma io credo che un senatore, quando ha un'interna e profonda convinzione, deve esporla nettamente e francamente quand'anche vi siano altri che possano parlare con maggior autorità di lui; e così farò io rispetto a quest'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è stato difeso con una grande sagacia dal nostro relatore. Egli ha visto giustamente il pericolo gravissimo che c'è nell'ordine del giorno votato dalla Camera e nell'articolo secondo.

E in che modo vi vuole riparare?

Presentando un altro ordine del giorno il quale, evidentemente, è contrario a questo articolo e all'ordine del giorno relativo, che fu accettato dal relatore e dal signor ministro e votato dalla Camera.

Come si può dunque da noi presentare un nuovo ordine del giorno che contraddice a quello?

A me pare che il Senato non abbia, in questi casi, che una di queste tre vie: O lasciare che il Governo, con la sua responsabilità, faccia dell'ordine del giorno votato dalla Camera quello che crede, sotto la sua responsabilità; o presentare altro ordine del giorno conforme, in modo da vincolare sempre più il ministro nel senso voluto dalla Camera; o, per ultimo, se è dell'avviso della Commissione, votare un emendamento che modifichi l'articolo 2 e annulli implicitamente l'ordine del giorno della Camera, alla quale starà poi di approvare o no quell'emendamento.

Il votare un ordine del giorno contrario, per non fare un emendamento, oltrechè non avrebbe alcun effetto, ha l'aria, lo dirò francamente, di un artificio o di un atto di impotenza. Perciò io credo che l'Ufficio centrale, date le convinzioni sue, non abbia altra via che di presentare un emendamento in cui si dica che gli studenti hanno la mezza dispensa con otto decimi soltanto nel primo anno del loro corso universitario e non nei seguenti. L'emendamento è necessario, se si vuole il provvedimento, perchè di quella distinzione non c'è parola nè nell'ordine del giorno votato dalla Camera, nè nei diversi discorsi pro-

nunciati dai deputati. È una cosa affatto nuova. Voi direte che gl'intenti della legge vengono, senza quel provvedimento, a mancare, e che non è possibile supporre che la Camera volesse cosa così contraria all'intento della legge da essa medesima votata! A questo ha risposto anticipatamente l'onorevole Arcoleo dimostrando che, molto probabilmente, questo ordine del giorno ha indotto molti deputati, che erano poco propensi alla legge, a votare in suo favore, perchè, come hanno dichiarato esplicitamente anche i proponenti, esso veniva a togliere ogni carattere antidemocratico che la legge potesse avere.

Però con tutto questo io sono d'accordo col l'Ufficio centrale nel riconoscere che, senza il provvedimento di cui parliamo, la legge corre il rischio di non dare quel beneficio finanziario che i proponenti volevano. Ora, se convinto di questo l'Ufficio centrale avesse proposto un emendamento, anzichè un ordine del giorno, altri emendamenti si sarebbero potuti proporre, e forse in tal modo si poteva fare una legge molto migliore.

Anche se si doveva attendere un mese, non sarebbe stato gran male; giacchè è assai meglio avere un po' tardi una legge buona che una cattiva subito.

Qualcuno però mi dirà: se, lasciando intatta la legge quale venne dalla Camera coll'ordine del giorno relativo, quella legge viene a perdere ogni efficacia, perchè volete combatterla? perchè volete combattere la nuova tabella di tassa che vi è unita? La risposta è molto ovvia. Sono coloro i quali approvano la legge nelle sue disposizioni principali, e specialmente nella tabella quelli che debbono preoccuparsi e discutere intorno all'efficacia più o meno grande delle sue disposizioni; ma chi disapprova queste in sè medesime deve combatterle come sono e negli intenti che esse si propongono, tanto più se si considera lo scarso valore che hanno gli ordini del giorno. Certamente, se il Senato approvasse un ordine del giorno conforme a quello della Camera, vi sarebbe una grande probabilità che il regolamento si conformerebbe ad esso, senza però averne una piena sicurezza. Approvandosi invece un ordine del giorno dell'Ufficio centrale o altro simile, il ministro sarebbe liberissimo di fare quel che vuole, non potendo assumere impegni in senso contrario.

Non rimane quindi ad un oppositore che di esaminare la legge in quello che essa è e vuol essere, nelle sue positive disposizioni e nei fini che essa si propone. Ho già detto che un limitato aumento di tasse sarebbe forse ammesso da tutti, certo da una grande maggioranza; ed anche il senatore Cremona nella sua già citata relazione parlava di un aumento *ragionevole*; e a questo sarei disposto anch'io. Ora un tale aumento dev'essere esaminato sotto tre aspetti:

1° nei criteri o nei principî da cui dev'essere regolato;

2° nella sua misura;

3° nell'uso che si deve fare dei proventi derivabili da esso.

Del terzo punto non mi occuperò particolarmente, poichè di esso hanno già parlato molto bene gli onor. Arcoletto e Carnazza. Voglio però accennare solo che anche qui ci sono dei gravi pericoli; tanto vero che l'Ufficio centrale ha creduto bene di presentare un ordine del giorno per meglio regolarlo, ordine del giorno che veramente avrebbe bisogno di essere chiarito. Ciò dimostra che la legge, come è, si presenta pericolosa anche per questa parte.

Ma ancora il *modo* dell'erogazione dà luogo a gravi dubbi.

Com'è noto, la metà degli accennati proventi è attribuita alle Università; quindi ne dispone il Consiglio accademico.

Debbo osservare al ministro che se questa legge fosse approvata, sarà bene che il Consiglio accademico torni come era prima del vigente regolamento, il quale ha ridotto di troppo il numero de' suoi componenti. Poichè con questa legge gli si danno nuove e gravi attribuzioni, vi devono essere almeno due rappresentanti per Facoltà, e non uno solo, come è ora. In questo, come in qualche altra cosa dovremmo imitare la Francia, il cui esempio io invoco qui con molta maggior ragione di quel che faccia l'Ufficio centrale in un altro punto.

La Francia con una legge di 4 articoli ha trasformato tutto il suo regime universitario, dando ad esso un nuovo, vigoroso, insperato svolgimento.

In quegli articoli la legge francese, adottando arditamente un sistema chiaro e preciso e non un sistema ibrido come fa il progetto di legge, concedeva alle Università l'autonomia ammini-

strativa, assegnando a ciascuna di esse tutti i proventi rispettivi delle tasse di studio, cioè le tasse di iscrizione, quelle di biblioteca e di laboratorio, delle quali debbono usare esclusivamente a vantaggio dell'insegnamento.

Ora, in conformità a questa legge, si fece un regolamento col quale si dava l'amministrazione nelle mani del Consiglio accademico, componendolo del rettore, dei decani o presidi delle Facoltà e di due altri membri eletti da ognuna di queste. E quand'anche si volesse sostenere che tre per ogni Facoltà sono soverchi, due almeno sono indispensabili per la gravità dell'ufficio attribuitogli dall'attuale progetto.

Vengo ora all'esame dei criteri coi quali questo ha stabilito l'aumento delle tasse in ogni Facoltà.

Se noi leggiamo l'ordine del giorno del senatore Dini e la relazione del senatore Cremona del 1902, appare chiaramente che lo scopo principale per cui si voleva fare un aumento di tasse universitarie era di accrescere le dotazioni delle cliniche, dei gabinetti e dei laboratori, insomma le dotazioni di istituti esistenti specialmente nelle Facoltà di medicina e di scienze.

Nella già più volte citata relazione del 1902 il senatore Cremona esprime il suo voto per un aumento di tasse precisamente sul cap. 28 che concerne il materiale delle Università.

E appunto a proposito delle *dotazioni delle scuole superiori e degli istituti scientifici*, l'illustre relatore scrive: « Coteste dotazioni, sono insufficienti ed invariabili, mentre nei paesi civili che seguono il progresso delle scienze, sogliono esser suscettibili di ogni desiderato incremento. Per colmo di sventura nell'esercizio 1892-93 furono assoggettati all'amputazione di un decimo ».

E segue rallegrandosi che stessero avanti alla Camera due progetti di legge concernenti un aumento di tasse, il quale darebbe *un cospicuo fondo, una parte del quale basterà subito, fin dal principio, a reintegrare le dotazioni amputate*.

Appare chiaramente da ciò che l'intento principale di questo invocato aumento era di sussidiare gli istituti universitari, che per la massima parte appartengono alle due Facoltà di medicina e di scienze.

Del resto il voto espresso dal senatore Cremona si accordava pienamente coll'ordine del

giorno proposto dal senatore Dini nel 1901 e con ciò che il ministro stesso aveva detto nella discussione del bilancio 1901-902. Anzi questi espresse colla massima brevità e precisione il suo concetto dicendo *essere necessarie le tasse speciali il cui provento sia esclusivamente devoluto a beneficio delle scuole anzichè del pubblico erario*. E nella sua relazione fatta alla Camera nel presentare la legge che discutiamo, il ministro accennava allo scopo particolare che deve avere questo aumento, affermando che esso *non aveva carattere fiscale, poichè i maggiori pesi imposti, dovendo servire al miglioramento del servizio, ridondano a vantaggio di coloro che debbono sopportarli*.

Ora vediamo cosa si è fatto colla tabella che ci sta dinanzi; e vediamo se il principio accennato dal ministro e da altri vi è stato osservato. E poichè, tanto i proponenti alla Camera, quanto il senatore Dini nella sua relazione ci portano l'esempio della Francia e della Germania, portiamolo anche noi per dire che appunto in quei paesi il principio annunziato dal Ministero è stato applicato, mentre è del tutto violato nel progetto di legge che stiamo discutendo.

In Germania, infatti, vi sono tasse speciali di laboratorio e le iscrizioni che si pagano dagli studenti pei corsi sperimentali, per le cliniche ecc., sono molto superiori a quelle che si pagano pei corsi teorici. Così in Francia gli studenti di scienze naturali pagano da 200 a 800 lire secondo la qualità degli istituti in cui fanno i loro studi o i laboratori di cui si servono e secondo il tempo in cui vi rimangono; e gli studenti di medicina pagano per le cliniche e gli altri loro istituti speciali lire 250.

Ora io non vorrei che altri credesse che io con tali confronti voglia proporre un notevole aumento di tasse per gli studenti di medicina e di scienze. Si è discusso lungamente intorno alla ragione delle tasse universitarie, pretendendo alcuni di fondarle sul principio che debbono pagarsi gli studi superiori appunto coloro che ne approfittano acquistando con essi i titoli necessari per l'esercizio delle professioni. Con tale criterio sarebbe giusto e naturale che lo Stato facesse pagare delle tasse speciali molto rilevanti a quegli studenti che si valgono degli istituti universitari più costosi, in proporzione del costo e dell'uso che ne fanno.

Si fa considerare come le spese che fa il Governo ora e che dovrà fare sempre più in seguito per gl'istituti scientifici, per le cliniche mediche, ecc., sono veramente enormi; si può dire che un istituto di medicina, o un istituto di fisica o una clinica costino quanto tutta una Facoltà di legge o una Facoltà di lettere.

Quest'ultima osservazione è vera e giustifica una moderata tassa speciale per gli studenti di quegli istituti, ma che essi debbano pagare una tassa proporzionale a quelle enormi spese non lo troverei giusto; giacchè, se quegli studenti traggono un vantaggio individuale dagli istituti universitari, è pure un interesse grandissimo dello Stato il promuovere il progresso scientifico, che è poi anche la causa e il fondamento del progresso nelle professioni e quindi indirettamente in tutta la vita civile e politica. Perciò la società intera è interessata a quelle scuole e deve desiderare che esse fioriscano e che gli studenti vi accorranò in numero sufficiente e tale che se ne possa fare una buona scelta.

Noi non dobbiamo dunque, nell'istituire queste tasse, seguire un principio assoluto, ma un principio discretivo; e tra coloro i quali pel fatto che gli studenti profittano degli istituti vorrebbero imporre una tassa rilevantissima, e gli altri che dal giusto principio dell'interesse dello Stato ne traggono la falsa conseguenza che non debbono pagar nulla, riconosceremo che la verità sta in giusto mezzo.

L'interesse principale è dello Stato; lo Stato deve avere gabinetti, istituti in condizione adatta alle esigenze della scienza; ma coloro che ne profittano debbono pure contribuirvi in una certa misura, poichè generalmente le professioni a cui danno adito questi istituti sono professioni lucrose molto più di quelle a cui conducono gli studi, per esempio, di matematica pura e di lettere.

Ora, se dopo esaminati gli indicati principî, noi cerchiamo con quali criteri abbiano proceduto i proponenti della legge nel formare la tabella delle tasse, dovremo riconoscere che il loro procedimento non si può con alcuno di quei principî giustificare. Essi partirono semplicemente dalla considerazione dell'estremo bisogno in cui gli istituti universitari si trovano, fissarono la somma che occorreva per sussidiarli convenientemente, e senza altro tassarono tutti

gli studenti, a qualunque Facoltà appartenessero, in un modo pressochè uniforme.

La conseguenza fu che i più ingiustamente colpiti furono precisamente quelli di legge e soprattutto quelli di lettere.

Io non intendo parlare in particolare della Facoltà legale perchè non ho la competenza necessaria; ma poichè fu presentato al Parlamento un *Allegato* (N. 146 bis della Camera), col quale si pretende dimostrare che in altri paesi e specialmente in Francia ed in Germania si paga molto più che non in Italia, proverò che ciò non è vero neanche per la Facoltà legale.

Infatti l'*Allegato* ci dà che nella Facoltà di legge in Francia gli studenti per compiere i loro studi debbono pagare la somma enorme di 1995 franchi. Ora questa somma è completamente sbagliata, perchè in essa sono erroneamente comprese: 1° le tasse che pagano gli studenti quando hanno terminato lo studio liceale e ottengono il primo baccellierato per entrare nell'Università; 2° la tassa d'immatricolazione di 60 lire, la quale in Francia non è pagata dagli studenti sottoposti alle tasse d'iscrizione; 3° le tasse che si pagano per ottenere la laurea, mentre questa in Francia come in Germania non è necessaria nè per essere avvocato nè per essere magistrato; in Francia basta la semplice licenza, la quale si ottiene dopo tre anni di studio.

Fatte queste correzioni, la vera somma delle tasse che gli studenti di giurisprudenza pagano in Francia per ottenere la licenza, e quindi per entrare nelle loro rispettive carriere, salvo quella di professore universitario per cui si richiede il dottorato, è di franchi 1130; mentre nel nuovo progetto gli studenti italiani pagheranno 1185 lire; e quindi anche per questo riguardo avranno la palma del martirio nelle tasse; aggiungendo ancora che, mentre in Italia per entrare nelle carriere legali occorrono quattro anni, in Francia, come si disse, ne bastano tre.

Ma le condizioni vengono ancor più aggravate per gli studenti della Facoltà di filosofia e lettere. In tutti i paesi, e anche nel nostro attualmente, s'impongono tasse molto moderate agli studenti che si avviano all'insegnamento secondario, sia perchè questi vengono generalmente reclutati nelle classi meno ricche, sia

perchè la carriera e cui sono destinati è poco lucrosa; ed è tale specialmente fra noi. In Francia, dove il primo stipendio che riceve un professore titolare di liceo è di 3500 franchi, gli studenti di lettere pagano per avere la licenza che li abilita poi a concorrere all'esame di aggregazione, non più di 230 o 260 franchi. L'*Allegato* già citato ne calcola di più, perchè commette gli stessi errori già da noi indicati per la Facoltà legale.

Si vede dunque come nella Facoltà di lettere gli studenti italiani, già più aggravati dei francesi prima, lo saranno ancor molto di più col nuovo progetto, il quale ha più che raddoppiate per essi le tasse, portandole da 450 lire a 915 comprese 110 lire per la scuola di magistero, mentre negli altri paesi simili scuole sono gratuite; anzi i migliori allievi vi sono per solito stipendiati o sussidiati.

Ma le condizioni dei nostri studenti di filosofia e lettere non sono più gravi soltanto rispetto alle tasse: lo sono ancor più per rispetto agli anni dello studio. In Francia lo stretto obbligo è di un anno; per solito se ne fanno due, e dopo un altro anno di preparazione domestica fanno generalmente il loro esame di aggregazione. In Germania lo studente della Facoltà filosofica ha, come già si disse, l'obbligo di sei semestri di studio e poi si presenta agli esami di Stato, prendendo quell'abilitazione che meglio gli piace; così può aspirare all'abilitazione nelle lingue e letterature antiche, nelle moderne, nella storia, nella geografia, ecc. ecc. Al presente invece, coi regolamenti vigenti, lo studente di lettere in Italia deve, per avere la laurea completa in lettere, studiare otto anni. Ed allora non solamente paga il doppio, ma quasi il quadruplo della tassa attuale, perchè deve ripetere anno per anno tutte le tasse di iscrizione, di esami, ecc.; mentre con l'istituzione degli esami di Stato, quale esiste in Germania, lo studente non sarebbe obbligato a dichiarare, durante il corso universitario, a quale materia intende particolarmente dedicarsi; seguirebbe i corsi che gli paiono più adatti; e dopo prenderebbe quegli esami di Stato per cui si sentirebbe meglio preparato. Avendo tale libertà, lo studente tedesco può anche spendere nell'Università più del francese coll'iscriversi a molti corsi. Ma le spese obbligatorie per diventar

professore nelle scuole secondarie non raggiungono, neanche in Germania, la metà di quello che dovranno spendere i nostri studenti di filosofia e lettere per avere uno solo dei quattro diplomi.

Perciò io vorrei pregare il ministro a trovare col regolamento qualche modo onde riparare a questo gravissimo eccesso, a cui si è andati incontro aumentando agli studenti della Facoltà di lettere le tasse in proporzione maggiore che non a quelli di medicina e di legge, senzachè vi sia l'attenuante del maggior costo del loro insegnamento o, almeno finora!, quello di un maggior vantaggio o lucro nella carriera. Si va dicendo che ora abbiamo plethora di professori nelle scuole secondarie, plethora di laureati in filosofia e lettere; ma sono passati appena pochi anni che si concedevano esami di abilitazione per l'insegnamento secondario, facendo pagare agli aspiranti 36 lire di tassa e sottoponendoli a una meschinissima prova. E ancor oggi, mentre non è lecito ad alcuno di essere dichiarato medico, ingegnere o avvocato se non ha compiuti regolarmente i suoi corsi e presi i suoi esami all'Università, altri può con una pubblicazione anche di mediocre valore, essere abilitato senza tasse ed altro all'insegnamento della filosofia, delle lettere, della storia. Con tale aumento di tasse bisognerebbe almeno pareggiare a questo riguardo la Facoltà di lettere alle Facoltà di medicina e di legge.

Io concluderò ricordando che si è parlato anche qui della necessità di sfollare le Università; ma io credo che questa necessità non vi sia assolutamente; anzi si deve desiderare che le Università siano più frequentate, non accrescendo gli ostacoli all'ingresso dei giovani e rendendo quelle più adatte alle varie e complesse condizioni della vita presente; e questo, secondo me, è l'intento primo che dovremmo proporci. L'Università dovrebbe essere adattata a tutte le professioni per le quali si richiede una istruzione superiore, compreso il commercio e l'agricoltura. Nei programmi delle Università tedesche accanto ai corsi di filosofia, di matematica, di calcolo sublime troverete i corsi di agraria e di ciò che si attiene al commercio e all'industria. Nell'Università di Halle esiste una scuola agraria superiore, ed il direttore di essa è un professore della Facoltà filosofica,

mentre gli studenti sono pure iscritti alla stessa Facoltà e considerati come parte di essa.

Questo dev'essere dunque l'ideale nostro.

Lo Stato italiano ha il gran merito di aver concesso ai professori una piena libertà scientifica; ed è bastato questo perchè nelle nostre Università sorgesse un gran movimento scientifico, pel quale noi possiamo rallegrarci di poter reggere, senza troppo svantaggio, al confronto delle nazioni più progredite. Ora noi dobbiamo dare pure maggiore libertà agli studenti; non la libertà di far chiasso e quella d'impedire, come si fece qualche volta, agli stessi professori di insegnare, ma la libertà di studio, una libertà per la quale essi possano scegliere i loro corsi e prepararsi quindi alle professioni che più loro talentano, e nel modo che essi credono più conveniente. Concedete senza timore questa libertà e vedrete le nostre Università acquistare maggior vigore e fioridezza, mentre diverranno più tranquille e più rispondenti alle esigenze della moderna civiltà. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

LAMPERTICO. Nel momento in cui devo parlare non ho altro rifugio che quello di valermi di una eloquenza telegrafica, prima ancora che sia compilato quel libro di insegnamento per lo stile telegrafico che si augura il mio collega senatore Filippo Mariotti.

Io non parlerò di articoli singoli della legge come si è parlato di quello concernente le sessioni di esame. Non parlerò nemmeno dell'*ordine del giorno* proposto, se non per fare una osservazione che mi pare di precipua importanza, e cioè che qualunque ordine del giorno che il Senato si risolvesse di approvare deve approvarlo, non come un'interpretazione dell'ordine del giorno approvato dalla Camera, ma come cosa sua.

Io mi auguro che la legge venga approvata perchè sono già molti anni che ne venne riconosciuta la necessità.

Nella relazione sul bilancio dell'istruzione alla Camera dei deputati fin dal 1869 si è messo bene in rilievo che nella nostra *industria scientifica*, se si può così esprimersi, manca o è insufficiente quella *strumentazione* che abbiamo in generale nelle altre industrie.

E se quanto alle altre industrie si è progred-

dito molto, quanto alla industria scientifica siamo ancora ben lontani dal rispondere alle necessità della scienza che ogni giorno più diventa sperimentale.

Ed invero oggidi il concetto speculativo si viene speditamente accostando alla applicazione pratica; si passa prontamente dall'idea teorica in generale agli *axiomata* media, e di là con uno sforzo perseverante, all'arte operativa (1).

Si parlò specialmente del carattere *professionale* delle Università, ma le Università hanno un carattere che è molto più importante ancora, cioè hanno l'intendimento, lo scopo, l'ufficio di promuovere l'alta coltura intellettuale, la quale, se per qualche momento può parere oziosa speculazione di solitari pensatori, viene il momento, in cui si risolve nella potenza della nazione. E di vero, come bene fu detto, quella curva la quale viene meditata nella solitudine di un gabinetto, diventa poi l'anima di una bocca da fuoco o di un propulsore che contribuisce alla sicurezza ed alla difesa della Patria.

Ho ascoltato con moltissima attenzione i discorsi tutti che si sono fatti, ma ora mi occuperò più particolarmente dei due discorsi del senatore Cantoni e del senatore Carnazza-Amari.

Il senatore Cantoni ha espresso un desiderio, un voto, un augurio, che in qualche modo non consuona con l'opinione espressa dal senatore Carnazza-Amari. Eppure mi pare, che gli alti pensieri, che sono stati espressi dall'uno e dall'altro, possano benissimo conciliarsi.

Ed invero il senatore Cantoni si sarebbe augurato che prima di venire a questo disegno di legge si fossero introdotte delle riforme nell'ordinamento delle università, e particolarmente si fosse agevolata la via agli studi, che in qualche maniera possono essere incagliati o non favoriti con questo disegno di legge.

Ma a questo ha risposto, direi, antecedentemente l'onorevole Carnazza-Amari, che ha fatto l'osservazione, che gli altri disegni di legge risalgono a venti due anni or sono col disegno di legge Baccelli dell'anno 1882, poi i disegni di legge Gianturco e Gallo, poi Baccelli di nuovo. Essi non vennero approvati principalmente, perchè quello, che concerneva l'assetto delle finanze dell'Università, venne conglobato con tutto un nuovo ordinamento delle Univer-

sità medesime. Il quesito allora acquistava tanta ampiezza, e così ardue difficoltà, che si capisce, perchè non abbia approdato. Credo che il voto dell'onorevole Cantoni piuttosto, che essere contrastato, debba essere favorito da questo disegno di legge, perchè è certo, che quando l'assetto finanziario delle Università si trovi in condizioni migliori di quelle in cui si trova oggi, anche le riforme delle discipline universitarie diventeranno certissimamente più facili.

D'altra parte non mi saprei acconciare ad una nuova dilazione, salvo sentire e le risposte del ministro e quelle del relatore dell'Ufficio centrale, specialmente quanto al discorso poderoso e vasto del senatore Arcoleo. Certo è, che il Senato deve pensarci molto, ma molto, prima di venire ad una nuova dilazione. Esso altrimenti mancherebbe anche a se stesso, perchè, come ha bene accennato il senatore Cantoni nella tornata del 26 giugno del 1901, non venne, è vero, votato l'ordine del giorno, ma esso venne sostanzialmente accettato dal Senato e più particolarmente, sotto certe riserve dal Ministero della pubblica istruzione.

Un'osservazione fatta dal relatore dell'Ufficio centrale nella sua relazione mi pare, che debba essere raccolta e meditata con grande ponderazione, perchè, quanto alle tasse, noi siamo ancora, dice il relatore dell'Ufficio centrale, alle tasse, le quali sono state stabilite colla legge del 1870. Mi conceda il relatore dell'Ufficio centrale dire, che bisogna anzi andare più in là. Questo studio delle tasse universitarie comincia, si può dire, con la legge del 1859, a cui poi sono venute dietro la legge del 1862, del 1866 e del 1870. Vi fu bisogno prima di tutto di stabilire una certa uniformità; basti dire quello che oggi può parere incredibile, che vi era diversità di tassa non solamente da Università ad Università, ma ancora nella stessa Facoltà. Grande diversità inoltre vi era quanto all'attribuzione dei proventi, si devolvessero allo Stato o si applicassero agli istituti particolari.

Ora ciascuno vede, quanto sono mutate le condizioni da quel tempo, perchè non si debba tardare più oltre a mettere in relazione anche le tasse scolastiche colle mutate condizioni sociali.

☞ In fine dei conti nelle tasse scolastiche si contiene un principio di giustizia distributiva.

(1) Messedaglia.

Da principio la proposta del Governo ha sollevato molte inquietudini, molte apprensioni, molte querele; ma queste erano tutte fondate sopra una falsa supposizione; gli studenti ragionevolmente protestavano di non voler essere frodati nella loro legittima aspettazione, quando si sono iscritti al corso universitario. Ma a questo provvede l'art. 1 della legge, che non dà esecuzione alle disposizioni che sono nella legge contenute, se non con un certo intervallo di tempo.

Io devo anche richiamare il Senato ad una osservazione, che certamente mi pare aggiunga valore alla necessità di venire ad una definizione. Stanno davanti all'altra assemblea due convenzioni, una convenzione per « l'assetto e miglioramento all'Università di Pisa e stabilimenti scientifici », ed un'altra simile per Padova. Ora questi disegni di legge, su cui è stata fatta anche la relazione nella Camera dei deputati, e per cui non deve tardare l'approvazione del Parlamento, sono tutti fondati sopra la supposizione, che ci sia l'approvazione alla legge delle tasse scolastiche.

Nè voglio chiudere queste poche parole senza associarmi ai voti espressi particolarmente dal senatore Cantoni, quanto all'insegnamento delle lettere. Quanto al modo, come dissi anche io, e come è necessità, sentirò quali siano le opinioni e le intenzioni del ministro, sia sul modo di applicare la legge così come ci viene proposta, sia sopra provvedimenti che possano, quando che sia, essere adottati. Ma io penso che l'insegnamento letterario sia di una massima importanza per lo stesso insegnamento scientifico; ed infatti, se non si ha un potente insegnamento letterario, l'insegnamento scientifico, per così dire, si sgrana, si risolve in tante cognizioni particolari, che la mente ha poi difficoltà di unire insieme, senza poter condurre a legittime illazioni, senza dare al pensiero fruttuoso svolgimento, e bene adegnata espressione.

Non temo, no di certo, che venga a diminuire il numero degli studenti. Pensiamo che nel 1875-76 gli studenti erano 10,121 e ora al 1901-902 sono 26,435.

Io, a dire il vero, proprio non crederei, che fosse un gran male, che, progredendo l'industria, come fortunatamente mi pare che possiamo riprometterci, una parte almeno di

quelli che frequentano le università trovino istruzione più adatta nei vari istituti, che vengono più direttamente alla pratica applicazione. Io particolarmente conosco una scuola, la quale ebbe già ampie testimonianze di lode e di incoraggiamento dal Senato del Regno e che ormai compie i 25 anni della sua istituzione, la scuola fondata dal compianto senatore Alessandro Rossi. Ora io posso dire un fatto al Senato, che forse non mi lagnerai se il Senato mettesse anche in dubbio, perchè è un fatto, di cui gli istituti universitari non possono festicitarsi, che non uno dei giovani, i quali escono da quella scuola industriale, non uno rimane senza avere un collocamento adatto, e certamente più proficuo di quello che possa essere l'impiego in uno studio di avvocato o di notaio.

Ma, come io mi sono associato volentieri, e fin da ora, a tutto quello, che il Senato potrà d'accordo con l'altra Assemblea e col Governo del Re fare per l'insegnamento letterario, altrettanto io sono d'accordo coi voti espressi dal senatore Arcoleo per le scienze sociali e giuridiche, poichè infatti come ha ben detto il senatore Arcoleo, anche qui c'è un largo campo a studi speciali e a istituti, dirò così, accessori, i quali vengono a completare, ad integrare, a rendere più efficace, più benefico l'insegnamento.

Molti dei miei colleghi, quasi anche se vogliamo in aria di rimprovero che io accetto con quel rispetto che ho sempre loro professato, sentono una grande ripugnanza di votar leggi senza che queste vengano in nessuna parte mutate. Non pregiudico, come dissi già anche iteratamente, quello che dirà l'onorevole ministro della pubblica istruzione, quello che dirà l'onorevole relatore; ma, senza che io mi arroghi autorità od autorevolezza, molti di quelli che appartengono da molti anni al Senato, sanno che io non sono mai stato uno dei più alieni dall'introdurre emendamenti nelle leggi che ci pervengono dalla Camera dei deputati, ed ho concorso ben volentieri a togliere perfino un pregiudizio, che ci avrebbe impedito d'introdurre emendamenti nelle leggi di finanza, perchè era invalso il principio, che le leggi di finanza si dovessero accettare o respingere ma non emendare.

Oramai la storia del Senato italiano in questi

ultimi anni ha dimostrato, che si possono benissimo emendare senza che per questo ne derivino conflitti. Che però il rinviare una legge alla Camera dei deputati quando questa legge si appalesi necessaria ed urgente, sia per me una voluttà, questo poi no. Se la necessità vi è, bisogna adattarsi, ma, se non vi è, facciamone a meno. Altrimenti ritorna al pensiero un prefetto, come si dice ora, degli ultimi tempi del Governo austriaco, chiamato a presiedere gli esami di Stato presso l'Università di Padova. Siccome il professore era piuttosto facile per coloro, i quali venivano ad essere esaminati, egli si rivolgeva al professore e gli diceva: almeno faccia a meno di passarne anche uno solo, per la moralità dell'esame. (*ilarità*).

Ora io non vorrei che per la moralità del principio costituzionale mantenuto nel senso più rigido, toccasse questa sorte al disegno di legge che ci sta dinanzi. Mi auguro che questo non sia, perchè io veggio in questo disegno di legge non già un ostacolo, che fermi il progresso degli studi come è stato manifestato da alcuni di quelli che hanno parlato prima di me, ma io credo che invece esso sia un avviamento ad altre riforme, se non a riforme, come si suol dire veramente organiche, ma riforme che effettuino nei limiti del possibile anche molti di quei voti che sono stati espressi particolarmente dal senatore Cantoni e dal senatore Arcoleo, e ai quali voti mi auguro di prestare per quanto posso e valga la mia cooperazione, senza che essa intanto pregiudichi quelle che di bene mi riprometto da questo disegno di legge. Spero di avere applicato a tutto rigore, e sia pure con un telegramma alquanto costoso, la eloquenza *telegrafica*. (*ilarità. Benissimo*).

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, rimanderemo a domani la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

Avverto il Senato che domani la seduta incomincerà alle ore 14.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della vota-

zione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 31,354 22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	80
Favorevoli	64
Contrari	16

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,222,438 21, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	80
Favorevoli	61
Contrari	19

Il Senato approva.

Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella cassa della prefettura di Messina:

Votanti	80
Favorevoli	69
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro:

Votanti	80
Favorevoli	67
Contrari	13

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 14.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 180 - *urgenza - seguito*).

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziate per la stampa il 30 aprile 1903 (ore 10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XCI.

TORNATA DEL 4 APRILE 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Seguito della discussione generale del progetto di legge: « Provvedimenti per l'istruzione superiore » (N. 180) — Parlano i senatori Del Giudice, Vischi, Cerruti Valentino, Ponsiglioni, Dini relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica — La discussione generale è chiusa — Si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale — Il senatore Arcoleo svolge un suo ordine del giorno, accettato dall'Ufficio centrale, ed approvato dal Senato con una modificazione proposta dal ministro dell'istruzione pubblica — Il senatore Arcoleo svolge un altro ordine del giorno, che, dopo dichiarazioni ed osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica e del senatore Dini, relatore, è ritirato — Il ministro dell'istruzione pubblica accetta come raccomandazione un ordine del giorno del senatore Vischi — Si approvano, senza discussione, gli articoli 1, 2 e 3 del progetto di legge — All'art. 4 il senatore Ponsiglioni ad un suo emendamento sostituisce un ordine del giorno, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro, ed approvato dal Senato — Si approva l'art. 4 — Senza discussione si approvano gli articoli da 5 a 8, ultimo del progetto — Il progetto di legge è rimandato per la votazione segreta alla prossima seduta pubblica — Augurii al presidente — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 30.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« Il sindaco di Galluccio (Caserta) fa istanza al Senato, a nome di quel Consiglio comunale, perchè venga sospesa ogni deliberazione circa il disegno di legge per « Modificazione alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di S. Maria Capua Vetere ».

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione superiore » (N. 180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione superiore ».

Come il Senato ricorda, ieri si iniziò la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Onorevoli colleghi! La discussione di ieri non ha dissipato due obiezioni che mi si affacciarono alla mente quando lessi attentamente il disegno di legge di cui ci occupiamo; e credo mio dovere di esporle brevemente nella speranza che le obiezioni medesime possano essere rimosse dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale.

Una riguarda la ragione intrinseca dell' aumento di tasse scolastiche ch'è l' oggetto precipuo di questo disegno di legge. Il fine cui mira la legge è degno ed è consentito da tutti: si tratta di provvedere in qualche misura alla deficienza degl' istituti e delle biblioteche universitarie. Ma i mezzi coi quali si vuol raggiungere tale fine a me non sembrano adeguati. In verità il mezzo più naturale e legittimo sarebbe quello di ricorrere al bilancio dello Stato trattandosi di un interesse eminentemente universale. La funzione universitaria infatti non rappresenta un mero interesse di classe, ma serve principalmente a promuovere l' alta coltura che importa allo Stato come e non meno di qualsiasi altro interesse pubblico; e se le condizioni del bilancio non permettevano ora di provvedere a siffatti bisogni, sarebbe stato forse meglio, per non compromettere l' avvenire, di sospendere ogni riforma ed attendere un momento più propizio.

Invece si è voluto procedere per altra via. Si è adottato il criterio, che i mezzi necessari a dotare meglio gl' istituti universitari fossero attinti alla borsa di quei medesimi studenti che si giovano dell' Università. La tassa aumentata sarebbe così come il corrispettivo di un servizio. Ma, pur ammettendo questo criterio, sarebbe stato opportuno applicarlo logicamente. Non vedo la ragione perchè tutti gli studenti universitari, di tutte le categorie, debbano essere chiamati a concorrere per le dotazioni degli istituti, dei gabinetti, dei laboratori quando molti di essi non se ne servono; perciò sarebbe stato più equo, in omaggio alla giustizia distributiva, aumentare le tasse dei laboratori, e imporre una tassa generale di biblioteca, perchè questa serve a tutti, come esiste da parecchi anni in Francia, e come fu proposto in un progetto dal Correnti quando fu ministro della pubblica istruzione.

Ma estendere codesto onere indistintamente a tutti significa, come ben disse il senatore Arcoleo, imporre, per es., agli studenti di legge e di lettere un contributo per un servizio a cui non partecipano. E notate che il contributo di codeste categorie di studenti non è poi tanto tenue, come a prima vista appare. L' aumento per le tasse degli studenti di legge sarebbe di 81.25 all' anno e per gli studenti di lettere di 88.75. Or bene, nelle condizioni pre-

senti della borghesia, e specialmente della piccola borghesia, specie in alcune regioni, questo sacrificio è abbastanza grave perchè non debba su di esso essere richiamata l' attenzione di questo alto Consesso.

Nè è a credere che da tale inasprimento di tasse potesse venirne una certa selezione, un qualche sfollamento nella popolazione universitaria.

Un effetto simile, qualora derivasse da cause naturali e legittime, io credo, a differenza dell' opinione espressa dall' amico senatore Cantoni, sarebbe un beneficio. Ma il volere sfollare le Università per via di aumento di tasse, quando non è stato preparato il terreno, e quando mancano tutti quei provvedimenti e quegli istituti i quali possano determinare nuove correnti all' operosità individuale, mi pare un mezzo non atto prima di tutto a raggiungere lo scopo; e poi, quand' anche potesse raggiungerlo in parte, non sarebbe scevro di altri inconvenienti.

Del resto, non insisto su questo argomento, perchè nessuno crede davvero che con questa disposizione di legge possa conseguirsi un effetto simile. Adunque si ravvisa una certa perplessità e incoerenza nel criterio che informa il principio su cui poggia l' aumento di tasse; incertezza sulla quale hanno già discorso gli onorevoli Arcoleo e Cantoni, onde io passo oltre all' altra obbiezione che, a mio giudizio, è ancora più grave.

Io temo forte, o signori, che l' aumento di tassa, di cui è parola nel progetto di legge, comprometta una riforma negli studi universitari, la quale fu sempre invocata, e con mirabile concordia, sia dalle persone più competenti, sia anche dal Parlamento. Se noi consultiamo tutti i progetti di legge i quali dal 1870 in poi furono presentati all' una e all' altra delle assemblee legislative, e dei quali alcuno ottenne anche l' approvazione della Camera dei deputati, noi troviamo sempre una disposizione che rimette in vigore le tasse o retribuzioni dei corsi stabilite già, e assai provvidamente, dalla legge Casati nel 1859.

La legge Matteucci del 1862 recise questo ramo verde, e forse uno dei rami più rigogliosi della legge Casati, e allo scopo di pareggiare gli stipendi inuguali nelle varie Università delle regioni composte ad unità di Regno pochi

anni innanzi, volle incamerare allo Stato le tasse di retribuzione.

L'abolizione fu inopportuna, e non mancarono i tentativi di rimedio. Infatti il progetto Scaloria, quello del 1885 del Baccelli, discusso e votato dalla Camera dei deputati, l'altro progetto Baccelli, di alquanti anni dopo, contengono tutti il ristabilimento delle tasse di iscrizione.

Le stesso voto fu manifestato nel 1887 dal Congresso universitario di Milano, il primo e unico congresso di professori universitari tenuto in Italia.

Io non so quale sia in proposito l'opinione dell'onor. ministro della pubblica istruzione, ma credo che egli debba consentire nell'opinione della utilità di siffatta riforma; giacchè la retribuzione ai corsi è uno dei mezzi più efficaci per rialzare la funzione didattica nelle nostre Università, uno dei mezzi più adeguati per togliere in grandissima parte le magagne che ora deturpano la privata docenza.

Orbene, io domando se l'aumento di tassa contenuta nel presente disegno di legge non sia d'ostacolo alla riforma che tutti speriamo vedere attuata in un avvenire non lontano.

E per verità, quando le tasse cui soggiacciono gli studenti sono così alte da non poter sopportare nessun altro incremento, per quanto tenue, essa riforma è quasi per certo impedita, a meno che lo Stato non rinunci a parte delle iscrizioni che ha incamerato. Senonchè noi siamo abituati ai procedimenti del fisco; esso raramente rilascia quello che ha preso. Difatti in quei progetti accennati non si pensò mai di tornare alla primitiva disposizione della legge Casati, cioè a dire alla restituzione, per parte dello Stato, di quelle tasse di iscrizione che fino dal 1862 egli aveva confiscato, ma le tasse d'iscrizione si aggiunsero come nuovi oneri per gli studenti. E la stessa via si terrebbe probabilmente anche dopo.

Il pericolo dunque che la sperata riforma futura incontrerebbe nel non lieve peso imposto alla studentesca col presente disegno di legge non è vano; e me ne dispiace perchè vi scorgo un ostacolo al miglioramento dell'insegnamento universitario.

Io spero che l'onor. ministro voglia dare delle spiegazioni le quali valgano a vincere questa mia obiezione, tanto più che con un ordine del

giorno approvato nell'altro ramo del Parlamento egli ha preso impegno di presentare nel più breve tempo un disegno atto a migliorare le condizioni della libera docenza. E non so come un miglioramento qualsiasi possa conseguirsi senza il ristabilimento delle retribuzioni ai corsi.

Queste sono le due obiezioni le quali mi rendono titubante di fronte a tale progetto, e dichiaro francamente che dalle risposte che saranno per dare l'onorevole ministro e il relatore dell'Ufficio centrale mi regolerò nel mio voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. Il senatore Arcoleo ieri, difendendo questo disegno di legge, che pure è di grave aumento di tasse, disse che il medesimo doveva trovare largo favore presso la classe delle persone colte.

Il mio gentile amico non si accorgeva che così involontariamente mi dava il rammarico di farmi capire la ragione per la quale questo disegno di legge non trova presso me un grande favore.

Non è già che io sia deciso a votare contro. In questa che è la più alta delle assemblee politiche, la politica ha le sue esigenze, e consiglia sempre ad avere benevolenza verso un ministro amico. Ho bisogno di avere dall'onorevole ministro talune delucidazioni che valgano a distruggere qualcuno dei più forti dubbi che mi agitano, per poter votare con miglior coscienza e più sicuro a favore di questo disegno di legge.

Ho udito lodare la franchezza della relazione ministeriale, ove annunzia di voler ricorrere all'aumento delle tasse universitarie, quale fonte, la più certa, sicura e facile per trarre i mezzi atti a migliorare gli edifici, a fornire di più proporzionate dotazioni i gabinetti, e ad altri bisogni somiglianti. Dico il vero, pure unendomi alla lode alla franchezza, perchè questa mi è simpatica sempre, non resto molto tranquillo nel vedere il Governo camminare su di una via che mi sembra alquanto pericolosa. Io credo che la pubblica istruzione, come la amministrazione della giustizia, abbia il diritto di ricorrere al bilancio dello Stato, perchè l'una e l'altra esercitano funzioni e somministrano benefici di grado così generale e così alto, attinenti non pure ai bisogni morali, ma anche ai

bisogni materiali del paese, da non consentire la pretensione di farle vivere con le loro proprie risorse.

Ma ove non posso aggiungere la mia lode a quella degli altri è alla parte della relazione, dove dice: « Così coloro che profittano degli studi intrapresi nelle Università forniranno i mezzi per provvedere ai bisogni materiali dell'istruzione superiore ed alle urgenti necessità derivanti dal moderno indirizzo scientifico ». Dico non posso aggiungere la mia lode perchè credo che queste parole trovino una larga confutazione negli articoli del disegno di legge.

Si è voluto in termini diversi dire: Non vi preoccupate di questo aumento d'imposte perchè esso non avrà scopo fiscale, noi devolveremo a beneficio degli stessi studenti quanto da loro piglieremo.

Ma abbiamo saputo ieri che vi è una parte di questi contribuenti, e il senatore Arcoleo ce ne indicò anche il numero, circa il terzo della studentesca, la quale parte pagherà e non approfitterà dei benefici che sono riservati agli altri. Alludo agli studenti di giurisprudenza e di lettere.

Ora se il disegno di legge si fosse proposto di dar ragione della citata promessa fatta nella relazione avrei dovuto trovare o gli studenti di giurisprudenza e di lettere esenti dal maggiore onere, ovvero una disposizione quale vedo in un emendamento del senatore Ponsiglioni; giacchè, in quest'ultimo caso, sarebbe questione di vedere se vien rispettata la ragione e proporzione, ma vedrei almeno indicata, prestabilita, promessa, una qualsiasi maniera di beneficio.

Da quanto ho detto fino a questo punto è facile argomentare che sarei felicissimo se potessi aver consenziente il Governo e l'Ufficio centrale nell'esonerare gli studenti di giurisprudenza e lettere da questo onere maggiore; ma che, se ciò non fosse possibile, amerei che per ragioni di giustizia distributiva, per ragioni di coerenza con le stesse premesse della relazione, venisse accettato l'emendamento del senatore Ponsiglioni, perchè, ripeto, così soltanto vedrei reintegrato il concetto del Governo proponente. Ovvero desidererei che, come è stato ricordato ieri dal senatore Cantoni ed oggi dal senatore Del Giudice, quello che pur si fa in altri paesi, cioè di aumentare la dotazione dei gabinetti,

di migliorare le condizioni delle biblioteche, con una tassa a coloro che dai gabinetti e delle biblioteche si vorranno giovare.

È così che noi potremmo trovarci in quel concetto che è soltanto enunciato nella relazione del ministro, ma che poscia non si trova più nei singoli articoli della legge.

Ma il senatore Carnazza-Amari disse ieri: occorre pure venire in aiuto di questi grandi mendicanti che sono gli Istituti superiori di istruzione.

Io, dico francamente, non negherei il mio aiuto, quantunque vedessi sempre la solita inclinazione di aiuto diretto più alle persone che alle cose, più agl'impiegati che agli studi, in modo che ora si parla poco di gabinetti, ma principalmente di inservienti, di personale in genere, e non si dimenticano le propine; ma domanderei al mio buon amico senatore Carnazza-Amari ed al Governo: e non vi ricordate che occorre di recarsi un po' in aiuto dei poveri padri di famiglia? Ma signori, il senatore Del Giudice ha detto cosa molto conforme al vero: le condizioni economiche del paese, specialmente quelle della piccola borghesia che in più larga misura ricorre alle risorse della vita professionale, sono così stremate da non tollerare un aumento di tassa. Io nella pratica della vita vedo molti giovani rivolgersi a certe Università (come per esempio quella di Macerata) solamente perchè ivi trovano agevolazioni nel pagamento delle tasse. E ciò che vuol dire? Vuol dire che le tasse, anche nell'attuale misura, non sono facilmente sopportabili e per essere erogate dai giovani abbisognano di agevolazioni.

Ora, se questo è vero, come vorrete allegramente aumentare le tasse che sono già per loro stesse abbastanza gravose?

Io credo d'indovinare se non il proposito per lo meno l'effetto sicuro di questo progetto di legge, cioè quello dello sfollamento delle Università.

Si dice non verosimile lo sfollamento delle Università per un così modesto aumento di tasse, e si aggiunge che il disegno di legge promette favori e sorrisi a tutti i giovani bravi e volenterosi. Alla prima osservazione ho risposto già dimostrandovi che le tasse, quali sono, non possono essere pagate da molte famiglie della piccola borghesia, e che queste molto meno domani potranno pagarle aumen-

tate. In quanto ai favori che promette ai giovani, vorrei non dire quanto mi sta nell'animo. Alla Camera si cominciò col promettere larga concessione di borse di studio, alla Camera si consentì a concessioni di esenzioni di tasse in larga misura; oggi assistiamo, non dico ad un accapigliamento, perchè qui dentro ciò è un po' difficile a verificarsi (*si ride*), ma per lo meno ad un vivace dibattito circa la misura delle concessioni e si arriva fino a litigare sul numero dei punti, chi ne vorrebbe 9, chi 8, e tutto ciò per dimostrare come siamo ben disposti a facilitare l'ingresso alle Università ai giovani bravi, ma sforniti di sufficienti mezzi.

Ma, o signori, non sarei alieno dal votare addirittura un progetto di legge ispirato al concetto di sfollare le Università. Lo voterei nel solo caso in cui il Governo avesse già modificato l'insegnamento nella scuola secondaria. Allora vedrei, come parrebbe accennasse il senatore Del Giudice, la gioventù avviata a diverse esplicazioni della sua attività con una istruzione elementare ed una istruzione secondaria aventi fine a se stesse ed informate a vera modernità. Ma presentemente con un'istruzione elementare così insufficiente, da consegnare alla società analfabeti, nella media in proporzione di due terzi di quanti alunni ne aveva ricevuto; con giovani che all'età di 10 anni sono costretti niente di meno a decidere sul loro avvenire, sulle loro inclinazioni, sulle loro vocazioni, dovendo essi, a 10 anni, dire se intraprendere studi classici o studi tecnici, poichè sempre si promette quella tale scuola media, che non vien giammai; con un'istruzione tecnica che vorrei qualificare con le parole dette alla Camera un giorno dal mio amico onor. Giolitti, cioè che di tecnico ha solamente il nome; ed infine con una istruzione classica in larga misura, offerta abbondantemente quasi sempre gratuita, la quale contribuisce a creare una superficialità di coltura e di carattere e non permette al giovane di sfermarsi per via, perchè gli studi fatti non sono sufficienti a qualsiasi attività della vita sociale, e i diplomi conseguiti non abilitano che ad umili cariche, domando io quando voi avrete con questa legge, non dico sbarrate, ma chiuse garbatamente le porte degl'Istituti Superiori in faccia a molti giovani, quale sarà l'avvenire, la destinazione di costoro? Non prevedete da ora che molto facilmente codesti giovani an-

dranno ad aumentare il numero, sventuratamente non piccolo, di spostati che ci regala, dei tribuni in piazza e dei delinquenti nelle carceri?

Ed ora, detto ciò, non dovrei concludere come ho cominciato, cioè dimostrando la mia buona inclinazione, più per deferenza politica e personale, di votare a favore del disegno di legge presentato dal mio buon amico onor. ministro Nasi; ma dovrei concludere come la logica m'imporrebbe, cioè: aspetterò prima che mi proponiate una riforma dell'istruzione secondaria e poi voterò le riforme che direttamente o indirettamente modifichino l'istruzione universitaria. Dirò come manifestazione di fiducia verso di lui, che mi accontenterò per votare a favore, che egli mi prometta di non ritardare la riforma dell'istruzione secondaria. Più di fabbricare avvocati ed ingegneri dobbiamo fabbricare buoni cittadini, e i buoni cittadini sono fatti più dall'istruzione secondaria che dall'istruzione universitaria; ma ricordatevi il mio avviso, cioè che fin quando manterrete l'istruzione secondaria quale oggi è, non è lecito a voi di chiudere le porte dell'Università, perchè ai giovani, oggi, se negate d'arrivare all'Università imponete i peggiori sacrifici e i peggiori pericoli della vita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti Valentino.

CERRUTI V. Il disegno di legge che sta davanti al Senato, è certamente ispirato a intendimenti nobilissimi e degni di ogni encomio; ne do quindi lode al ministro associandomi per questo rispetto pienamente ai benevoli apprezzamenti fatti nella relazione dell'Ufficio centrale e da vari fra gli oratori che mi hanno preceduto. Ma la mia lode, lo dico subito, non è senza riserve: cioè io do lode al ministro non tanto per la sostanza e per la forma del presente disegno di legge, alle quali dovrò fare diverse critiche, quanto perchè esso, malgrado le sue imperfezioni, sembrami offrire pegno sicuro che il ministro vorrà affrontare coraggiosamente tutto il vasto e ponderoso problema dell'istruzione superiore, e procurerà, sia pure un po' per volta, di risolverlo. Se questo è il pensiero del signor ministro, io non saprei che incoraggiarlo, dato che le mie parole avessero tanta autorità da suonare incoraggiamento.

Come ho accennato, sopra questo disegno di legge nutro de' dubbi, e mentre desidero di

dargli voto favorevole, nello stesso tempo desidero di dare un voto illuminato. Mi permetta dunque l'onorevole signor ministro che io gli rivolga varie interrogazioni: spero che le sue risposte saranno così soddisfacenti da troncane ogni mia esitazione.

Comincerò da alcune osservazioni d'indole generale.

A me pare (forse sbaglierò), che questo disegno di legge abbia un vizio di origine. Parmi che vi si tenti di disciplinare materie troppo eterogenee o almeno che non hanno tra loro una necessaria dipendenza. Da un lato vediamo stabilite nuove tasse o aggravate alcune già esistenti; dall'altro in certa maniera vediamo pignorate le nuove tasse o aggravati di tasse a scopi prefissi e per servizi pubblici a cui lo Stato sarebbe in obbligo di provvedere, secondo le esigenze de' servizi medesimi, colle forze ed in proporzione delle forze generali del bilancio, non già co' proventi e subordinatamente ai proventi di veruna tassa speciale. Io credo che questo non sia conforme ai principi della buona amministrazione dello Stato.

Vi sono delle ragioni fortissime, che hanno la mia intera approvazione, per aumentare le tasse universitarie. Già l'aumento delle tasse universitarie è oramai un dovere di giustizia distributiva. Dal momento che abbiamo aumentate, e in misura tanto notevole, le tasse per la istruzione secondaria, non c'è nessun motivo plausibile per conservare le tasse universitarie quali furono istituite trentatré anni or sono.

Pertanto non faccio obiezioni contro il proposto aumento di tasse: confesso anzi che esso non mi sembra per nulla eccessivo, salvo in qualche caso speciale su cui richiamerò più tardi l'attenzione del Senato. Ma non posso dissimulare che l'aver mescolato insieme la istituzione di nuove tasse o l'aggravio di tasse antiche col pignoramento loro a scopi determinati, creerà delle gravi difficoltà nell'attuazione pratica della legge.

Già ne abbiamo avuto i primi sentori qui in Senato. Il senatore Arcoleo, il senatore Cantoni hanno detto: ma come mai voi avete aggravato con provvedimento generale tutte le tasse universitarie per gli scopi che sono qui indicati nella legge, i quali scopi sono perfettamente indifferenti agli alunni della Facoltà giuridica, della Facoltà letteraria? vale a dire, perchè mai

avete aggravato la mano anche sopra i giovani iscritti alle Facoltà di lettere e di giurisprudenza, i quali costituiscono la grande maggioranza della popolazione universitaria, per procurarvi delle somme da spendere a beneficio quasi esclusivo degli alunni della Facoltà medica e della Facoltà di scienze?

Le obiezioni degli onor. Arcoleo e Cantoni credo che in gran parte si possano distruggere ma un certo fondamento di ragione lo hanno, e lo conserveranno sempre quantunque non sia difficile, ripeto, trovare buoni argomenti per eliminarle.

Intanto una prima difficoltà nell'attuazione pratica della legge ci è stata rivelata per bocca di autorevoli senatori; ma ne incontreremo delle altre per via.

Si capisce dunque che io non abbia visto e non veda di buon occhio una simile miscela. Ed ho motivo di persistere nel mio avviso anche per un'altra considerazione più importante, cioè perchè con tale miscela in certo qual modo si viene ad accreditare la perniciosa opinione che lo Stato debba disinteressarsi dell'istruzione superiore, che l'istruzione superiore debba essere esclusivamente pagata da coloro che ne traggono profitto immediato. Ora questo concetto che intesi con efficace parola respinto dal senatore Vischi, anch'io non lo potrei accettare. L'Università dirige l'azione sua a due scopi essenziali; ad uno scopo che potrebbe dirsi puramente accademico, promuovendo il progresso della scienza e la diffusione dell'alta coltura, e poi anche ad uno scopo pratico, abilitando all'esercizio di certe professioni; ma ritengo che de' due scopi prefissi alle Università il secondo debba riguardarsi come subordinato rispetto al primo.

Lo scopo principale dell'Università è il culto della scienza, è la diffusione dell'alta coltura scientifica, che in sostanza si trasforma poi immediatamente o mediatamente anche in ricchezza materiale e tangibile per la nazione. Ora ai mezzi per il primo dei due scopi volete proprio che abbiano a provvedere i giovani i quali frequentano l'Università? A questo scopo evidentemente deve provvedere lo Stato. Comprendo che in vista dei fini professionali si debba richiedere dai nostri giovani un sacrificio pecuniario maggiore del presente, ma l'alto intento

scientifico dell'Università non so pensarlo altrimenti che come un onere dello Stato.

Se il disegno di legge fosse stato spezzato in due parti indipendenti, una concernente l'aggravio od aumento delle tasse, ed un'altra diretta a concretare i mezzi per sopperire ai bisogni delle Università, molte delle eccezioni sollevate in Senato non sarebbero sorte. Ma tiriamo via; ormai la legge è quella che è.

Un'altra osservazione di indole generale io sottopongo alla contemplazione del signor ministro, ed è questa: non so se meditatamente o fors'anche impensatamente, è stato mutato in modo sostanziale il carattere delle tasse universitarie rispetto a quanto disponeva la legge 11 agosto 1870. Non dico che sia stato bene o male averlo mutato, ma dico che è stato mutato sostanzialmente.

La legge dell'11 agosto 1870 che è quella presentemente in vigore, stabilisce una tassa di immatricolazione all'Università e poi una tassa complessiva per ogni Facoltà che è di 720 lire per la giurisprudenza, la medicina e l'ingegneria, di 360 lire per le lauree onninamente scientifiche, come quelle di matematica pura, fisica, chimica, ecc. ecc.; e altre tasse minori per diplomi di ordine inferiore. È vero che la legge soggiunge: La ripartizione di questa tassa nei diversi rami di studio sarà fatta con decreto reale, ecc., ma il carattere della tassa principale stabilita dalla legge del 1870, conformemente del resto allo spirito della legge Casati, è sempre quello di tassa diploma. Vale a dire: Chi vuole la laurea in legge, in tutto dovrà pagare tanto ecc.

Sebbene sia consentita virtualmente la suddivisione in rate annuali per comodo dei giovani contribuenti, non è men vero che le resta sempre il carattere di una tassa, starei per dire, globale. E a riprova di quanto dico, basta che io citi il nuovo regolamento universitario emanato dal ministro Nasi il quale nell'art. 120 consacra alla tassa questo carattere e glielo consacra seguendo pareri ripetutamente espressi dal Consiglio superiore dell'istruzione pubblica. Chi dopo aver conseguito una laurea all'Università vuole conseguirne un'altra, quale tassa dovrà pagare?

Questo è il quesito che fu diverse volte sottoposto al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Ebbene, il Consiglio superiore reiteratamente e il nuovo regolamento universitario dell'anno passato hanno riconosciuto come massima che, in omaggio alla legge dell'11 agosto 1870, per ogni diploma di laurea si debba pagare la tassa integrale quale è stabilita nella legge medesima. Venne fatta una sola eccezione per le sopratasse di esame. Le sopratasse di esame, introdotte colla legge del 30 maggio 1875, servono a compensare gli esaminatori dell'opera loro.

Su queste il Consiglio superiore ritenne equo che all'aspirante ad una nuova laurea, quante volte ottenga abbreviazione di corso, fosse concessa una riduzione proporzionale al numero degli esami dai quali resta dispensato.

Ma rispetto alla tassa di diploma, che è stabilita dalla legge del 1870, non si ammette riduzione od amputazione di sorta.

Dunque quante sono le lauree o i diplomi che altri desidera conseguire, altrettante volte deve pagare la rispettiva tassa di diploma. Ora nella tabella A della nuova legge, di questa tassa globale non si fa più menzione. Vi si parla della tassa di immatricolazione, delle sopratasse per gli esami speciali e per gli esami di laurea ecc., come si parla della tassa di iscrizione annua. Al qual proposito ecco la domanda che io mi permetto di rivolgere al signor ministro: Come interpreta egli le disposizioni della nuova legge circa le tasse rispetto al principio sancito nell'articolo 120 del regolamento universitario attualmente in vigore?

DINI, *relatore*. Si modificherà il regolamento.

CERRUTI V. Sta bene modificare il regolamento, ma il regolamento bisognerà modificarlo o no secondo la interpretazione che si vorrà dare alla tabella A della nuova legge.

Questa è dunque un'altra questione.

Quando la nuova legge sarà entrata in vigore, certo è che a seconda di tale interpretazione, l'art. 120 del regolamento o verrà conservato così com'è, o mutato radicalmente.

E qui desidero di essere illuminato.

Lascio da parte le considerazioni di ordine generale, e passo a quelle di ordine speciale, fermandomi per un momento sull'art. 4 che è l'articolo essenziale della legge. Esso stabilisce come dovrà essere erogato il maggior prodotto delle tasse. Ebbene di questo maggior prodotto, a norma dell'articolo, metà verrà riversato alle Università e metà invece rimarrà a dispo-

sizione del Ministero. Ma così dell'una come dell'altra metà una parte verrà destinata in aumento delle dotazioni, e su questo non ho nulla da eccepire. Un'altra parte servirà prima di tutto al miglioramento degli assegni al personale assistente ed al personale inserviente, poi all'istituzione di borse di studio e di posti di perfezionamento, e finalmente (ma di questo dovrò fare particolare discorso) ad aumentare gli stanziamenti per le dotazioni e per il personale delle biblioteche universitarie. Dunque vede il Senato: del maggior prodotto delle tasse una parte senza dubbio verrà assegnata allo scopo che io e tutti i cultori della scienza desideriamo, cioè ad aumentare le dotazioni degli istituti scientifici. Ma sono però messi, direi quasi, sulla stessa linea colle dotazioni anche il personale assistente, il personale inserviente, le borse di studio e i posti di perfezionamento. Ora qui si tratta di persone, cioè di enti vivi, mentre gl'istituti scientifici, malgrado lo zelo de' loro direttori, sono sempre enti morti. E le persone, quando v'è di mezzo il loro interesse, si agitano, nè contro le loro pressioni è facile la difesa.

Il signor ministro farà, io spero, delle dichiarazioni molto esplicite relativamente al modo come intende disciplinare la distribuzione del maggior prodotto delle tasse; per altro malgrado la migliore volontà del ministro, all'atto pratico, non so quanta parte di tale prodotto residuerà a vantaggio delle dotazioni. Nè dico questo per sole considerazioni di ordine astratto.

Posso addurre a giustificazione de' miei timori elementi positivi di fatto. Ad esempio, il personale inserviente delle Università, non so se il ministro lo sappia, si è organizzato in federazione nazionale, si è costituito in una specie di lega di resistenza. Potrei dare lettura di una lettera che ho ricevuta ieri sera stessa da Genova dove pare sia la sede centrale di tale federazione. Il presidente della federazione chiede notizie precise sul personale subalterno dell'Università di Roma, per valersene nella compilazione di un nuovo piano organico del personale subalterno delle Università, che egli si dice incaricato di presentare al signor ministro.

Ho citato questo fatto solo per mostrare come il personale subalterno si coalizza: una volta coalizzato finirà certo per pretendere e forse anche per ottenere più di quanto il ministro sia

oggi disposto a concedere. Del resto è fatale che questo avvenga veduto l'espresso e formale impegno contenuto nella legge, non circoscritto da opportune limitazioni.

L'art. 4 della legge, come già dissi, contempla anche le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie. Il diligentissimo relatore dell'Ufficio centrale, per interpretare il significato genuino di questo articolo, ha lavorato molto ed ha cercato di dimostrare che tra le biblioteche universitarie si dovevano includere anche le biblioteche degli istituti scientifici.

Ma io non credo ammissibile una tale interpretazione: non lo credo perchè quando si parla di biblioteche universitarie, agli effetti di legge, per sapere di quali biblioteche si tratti, bisogna prendere la definizione che risulta dal bilancio o dall'Annuario del Ministero della pubblica istruzione.

Le biblioteche degli Istituti costituiscono parte del materiale scientifico degli Istituti medesimi e non hanno personale speciale: cosicchè non possono di loro natura cadere sotto l'impero dell'art. 4 della presente legge. Teniamo dunque come fuori di questione, che per biblioteche universitarie si debbono intendere le biblioteche designate con questo titolo nell'Annuario del Ministero dell'istruzione pubblica.

Ora, quanti hanno pratica di Università, sanno che biblioteche universitarie vere e proprie nello stretto senso della parola non ce ne sono; ci sono biblioteche che hanno avuto origine, che si sono sviluppate in servizio delle Università e che hanno ancora coll'Università qualche attinenza: ma le biblioteche, così dette universitarie, sono universitarie semplicemente di nome, di fatto non lo sono.

Un tempo, molti anni addietro, il relatore dell'Ufficio centrale certamente se ne deve ricordare almeno per quanto concerne l'Università di Pisa, le biblioteche universitarie formavano parte integrante dell'Università e il bibliotecario era sovente un professore; oggi non è più così.

Il personale delle nostre biblioteche, sia che si tratti di biblioteche universitarie o no, è compreso sotto un ruolo unico.

Fino al 1885 ogni biblioteca aveva almeno un organico speciale; ma esso fu abolito col regolamento del 1885, ed oggi per ogni biblioteca, a qualunque classe appartenga e quale

che ne sia la denominazione, il Ministero destina quel personale che crede necessario per il disimpegno dei servizi.

Ma questo personale nelle biblioteche cosiddette universitarie non dipende per nulla dall'autorità accademica; ed anche la dotazione assegnata a tali biblioteche solo in parte viene erogata a servizio dell'Università.

Una parte, come è naturale, va assorbita nelle spese generali; una parte resta a disposizione del bibliotecario che può comprare quei libri che crede; un'altra parte finalmente il bibliotecario non la può spendere che dopo aver sentito il parere di una Giunta di vigilanza composta generalmente dei Presidi delle Facoltà; e niente altro. E l'autorità universitaria come non ha giurisdizione sul personale, non ha nemmeno diritto di esercitare una vera sorveglianza sulle spese relative alle prime due parti della dotazione o sull'andamento dei servizi.

È anche da osservare che certe biblioteche, le quali un tempo avevano la qualità di universitarie, oggi non l'hanno più. A Torino, per esempio, la biblioteca universitaria, nata e cresciuta in seno all'Università, ha perduto tale carattere ed acquistato quello di biblioteca nazionale; Palermo ha biblioteca nazionale e non biblioteca universitaria; e così potrei citare altri casi.

Ora guardate un po' la dicitura dell'art. 4 (ove non s'introducano delle opportune cautele) quanto può essere pericolosa. Lascio stare le dotazioni. Il ministro potrebbe dirmi: una parte del maggior provento delle tasse lo destinerò ad accrescere le dotazioni delle biblioteche che in qualche maniera servono alle Università e precisamente ad accrescere la parte che è sottoposta al riscontro della Giunta di vigilanza; ed allora io non avrei nulla da opporre. Ma quanto al personale, la cosa corre ben diversamente: il personale di tutte le biblioteche forma un corpo unico.

Il personale che è oggi in una biblioteca universitaria, domani può essere trasferito in un'altra che non lo sia; il numero degli impiegati vi può essere variato da un giorno all'altro a beneplacito del Ministero senza che l'autorità accademica abbia diritto di interloquire. Prendiamo l'esempio di Roma.

In Roma, oltre la biblioteca Alessandrina che è universitaria, sono altre biblioteche, come la

Nazionale, la Casanatense, l'Angelica, ecc.; un impiegato che è oggi nell'Alessandrina, domani sarà alla Nazionale, posdomani alla biblioteca Angelica. Supponiamo che si trovi presentemente alla biblioteca Alessandrina e che ottenga il miglioramento di condizioni previsto dall'art. 4. Passando alla biblioteca Nazionale, m'immagino che vi passerà col miglioramento concessogli quando era all'Alessandrina; mi par difficile che, se ha avuto un aumento di soldo, glielo si possa togliere col trasferimento. Ebbene, quando questo impiegato passerà alla Nazionale, un altro dalla Nazionale o da altra biblioteca passerà all'Alessandrina, otterrà egli pure un miglioramento e così via; mi par dunque evidente che, se non si escogita un qualche correttivo, il prodotto delle maggiori tasse universitarie finirà per essere assorbito in proporzione non piccola dagli aumenti di stipendio al personale di tutte le biblioteche dello Stato.

Non sarò certo io a dolermi che si migliorino le condizioni del personale delle biblioteche; per ragioni di ufficio ho passato molto tempo nelle biblioteche e ho imparato a stimarne il personale, massime quello presente, che è degno sotto ogni rispetto di tutta la considerazione del Governo, ma vi domando: il miglioramento del personale delle biblioteche deve proprio essere fatto a spese degli studenti universitari? Questo è il problema...

DINI, *relatore*. Ma questo non è esatto.

CERRUTI V. Ma questa sarà una sua opinione; la logica porta invece alla conseguenza che ho dedotto io. E basti quanto alla prima parte dell'art. 4.

Aggiungerò appena poche parole sull'ultima parte dell'art. 4 e poi sull'art. 2, che furono già minutamente analizzati da altri oratori.

L'art. 4 contiene in coda delle disposizioni circa gli esami. Veramente non si comprende come disposizioni relative ad esami siano potute entrare in questo articolo, ma ci sono e prendiamo l'articolo come è.

L'Ufficio centrale si è preoccupato delle conseguenze funeste che potranno derivare da tali disposizioni, ed io ne convengo. Ne convengo, me ho inteso anche le considerazioni fatte dall'onorevole senatore Arcoleo relativamente alle condizioni speciali dell'Università di Napoli; ed io, che dodici anni or sono ho dovuto eseguire un'inchiesta nell'Università di Napoli, ebbi occasione di

occuparmi anche della quistione relativa agli esami e capisco che il senatore Arcoleo ha perfettamente ragione. Ma al male non si rimedia che con una riforma radicale nel sistema degli esami. Io mi auguro che l'onor. ministro a questa riforma voglia venire. Se non si procederà ad una riforma del sistema degli esami, credo che di qui a qualche anno nella Università di Napoli non resterà più tempo per le lezioni.

Con lo sminuzzamento e quasi polverizzazione dei corsi, colla creazione non sempre meditata di tante nuove cattedre, coll'obbligo di un esame speciale per ogni insegnamento, evidentemente quando una Università conti come quella di Napoli da 5 a 6000 scolari, se poi il loro numero andrà ancora crescendo, come pare che faccia, si finirà per dover dedicare, se non tutto l'anno, buona parte di esso a fare esami. È un inconveniente questo che le Università piccole non sentono, ma appena il numero degli scolari eccede il migliaio, il problema degli esami comincia a diventare di soluzione non facile. Dunque io non mi preoccupo delle conseguenze non buone, che potrà avere l'ultima parte dell'art. 4, non perchè non comprenda tutta la gravità delle osservazioni dell'Ufficio centrale, ma perchè è mio intimo convincimento che ad una riforma nel sistema degli esami si dovrà inevitabilmente venire.

Così pure quanto all'art. 2 per il quale l'Ufficio centrale ha anche manifestato delle apprensioni in causa di un impegno che pare abbia assunto il ministro avanti all'altro ramo del Parlamento, non ho motivi per non dichiararmene contento. L'art. 2, come è scritto, l'accetto completamente, perchè risponde ad un principio di equità, ed applicato a dovere, permetterà di essere molto rigorosi nella esonerazione completa dalle tasse. Ma si osserva: il ministro ha accettato nell'altro ramo del Parlamento un ordine del giorno, che abbassa le condizioni di studio per la esonerazione sia parziale sia totale dalle tasse, e che attuato alla lettera distruggerebbe in proporzione sensibile il beneficio economico che si aspetta dalla legge. Senonchè l'onor. Arcoleo ci ammoniva ieri, se ho inteso bene, che gli ordini del giorno e le raccomandazioni accettate dai ministri nella discussione delle leggi sono roba fragile, e che le leggi vanno prese e intese pura-

mente e semplicemente nel testo quale esce approvato dal Parlamento. Io non sono così scaltrito nella vita parlamentare come lo è l'onor. Arcoleo, e non so quale efficacia pratica abbiano gli ordini del giorno accettati dai ministri; non lo so perchè la mia esperienza è troppo breve. Nel caso speciale poi ignoro anche quale significazione e quale estensione il ministro crederà di dover dare all'ordine del giorno approvato dalla Camera, e su questo sentiremo le sue dichiarazioni; ad ogni modo, l'articolo com'è, applicato con saviezza, son convinto che possa dare ottimi risultati, e questo indipendentemente dagli ordini del giorno più o meno ventilati od accettati.

Ho ancora alcuni rilievi da fare relativamente alla tabella delle tasse. A proposito di questa tabella desidererei di conoscere dal signor ministro quali criteri siano stati seguiti nel fissare le cifre delle varie tasse che vi sono indicate. La tabella poteva essere compilata in una forma più chiara ma al difetto ha rimediato l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale con una tabella suppletiva, alla quale mi riferirò costantemente nelle mie argomentazioni.

Premetto che in massima gli aumenti di tasse io non li trovo eccessivi. Porterò un esempio.

Un piccolo calcolo per la Facoltà giuridica dimostra che se oggi si applicassero ancora le cifre segnate nella tabella annessa alla legge Casati, cifre che nemmeno ai tempi in cui la legge fu promulgata, parvero esagerate, con 19 esami, quanti sono prescritti per ottenere la laurea, l'ammontare totale delle tasse salirebbe a L. 1545.

Invece, a tenore della legge presente, il laureando in legge non pagherà che 1185 lire, cioè 360 lire meno di quello che dovrebbe pagare qualora per questo lato si richiamasse in vigore la legge Casati. Ecco perchè io in senso assoluto non trovo che gli aumenti di tassa siano eccessivi.

Ma quando faccio un esame comparativo fra le varie Facoltà, resto sorpreso da una disparità di trattamento, che non mi so spiegare, o meglio che mi spiego subito, ma solo in parte, considerando che si volle abbandonare il concetto della tassa complessiva adottato nella legge del 1870. Fino a dimostrazione contraria il criterio seguito dal legislatore del 1870 mi sembra più razionale, anzi il solo razionale.

Come già dissi, per le tre Facoltà che conducono a professioni lucrose, giurisprudenza, medicina ed ingegneria, la legge del 1870 aveva stabilito una tassa complessiva di 720 lire, più 40 lire di immatricolazione; la legge del 1875 vi aggiunse una sovratassa di esame di 100 lire.

Per le lauree, puramente scientifiche e dottrinali, come la laurea in filosofia e lettere, la laurea in matematica pura, in fisica, in chimica e scienze naturali, lauree il cui valore commerciale è minore, conservata intera la tassa d'immatricolazione, aveva ridotto alla metà, cioè a 360 lire la tassa complessiva, e la legge del 1875 a sua volta fissata in L. 50 la sovratassa di esame. Ma nella tabella dell'attuale disegno di legge che cosa troviamo?

Per la giurisprudenza troviamo che in tutto si dovranno pagare 1185 lire con un aumento in cifra tonda del 38 per cento sulla tassa attuale. Per la medicina si va a 1275 lire, con un aumento del 48 per cento.

Per l'ingegneria invece abbiamo un aumento comparativamente minore. Si pagheranno 1250 lire con un aumento del 34 per cento.

Per la filosofia e lettere, la matematica pura, le scienze naturali, ecc. (escludiamo la tassa per la scuola di magistero, che ritengo del resto ragionevolissima) si passa da 450 a 805 lire con un aumento del 79 per cento.

Ma un salto, pel quale non so vedere ragione sufficiente, è nella tassa per la laurea in chimica o farmacia. Da 450 si va a 950 lire con un aumento del 111 per cento. Ora, in fondo, questa laurea, salvo il titolo, ha su per giù lo stesso valore pratico di quella in chimica pura per la quale la tassa totale è di L. 805. È vero che gli studi per la laurea in chimica pura si compiono in quattro anni, invece quelli per la laurea in chimica e farmacia ne richiedono cinque a causa dell'anno solare di pratica. E così l'aspirante alla laurea in chimica e farmacia deve pagare una volta di più la tassa d'iscrizione (L. 125) e una volta di più la sovratassa d'esame (L. 20), in tutto L. 145. Il conto torna: ma perchè pretendere un maggior sacrificio pecuniario per un diploma, che dal punto di vista commerciale non ha importanza maggiore del diploma di laurea in chimica pura?

Per il semplice diploma professionale in farmacia ora si pagano 200 lire; colla nuova ta-

bella se ne pagheranno 510, cioè un aumento del 155 per cento.

Veniamo a' notai e procuratori.

Oggi pagano 200 lire e per avere il diploma debbono fare due anni di studi. Secondo la nuova tabella pagheranno 705 lire, con un aumento del 252 per cento, la durata degli studi pur rimanendo la stessa.

Per la laurea in scienze agrarie oggi si pagano 168 lire; con la nuova tabella se ne pagheranno 560, aumento 233 per cento. A questo punto mi rivolgo all'onor. relatore dell'Ufficio centrale, che è più esperto di me in materia. Di scuole agrarie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica ne abbiamo due sole: la scuola agraria di Bologna, che è nel primo anno di vita e non ci può somministrare per ora indicazioni di grande valore, e la scuola agraria di Pisa, che ha una vita assai lunga. Se i giovani che frequentano la scuola agraria di Pisa appartenessero generalmente a famiglie agiate, fossero nella pluralità figli di ricchi possidenti, non troverei nulla di strano in un aumento di tassa tanto elevato: anzi l'aumento mi parrebbe anche esiguo. Non so per altro se ciò sia vero; l'onor. Dini ce lo potrà dire; le notizie che io ho, proverebbero il contrario, ma su questo particolare mi rimetto alle informazioni che l'onorevole Dini ci vorrà comunicare. Dove per altro non è dubbio che si tratta di persone appartenenti a classi sociali relativamente poco facoltose, è negli alunni delle scuole di veterinaria, i quali oggi pagano 168 lire e colla nuova tabella ne dovranno pagare 510, aumento 203 per cento. Invero, non c'è bisogno di grande esperienza per sapere che agli studi di veterinaria persone molto agiate, in generale, non si dedicano. Non parrà dunque strano che io desidero dal signor ministro una spiegazione sui criteri che hanno servito di scorta per stabilire aggravii di tasse, secondo rapporti dei quali non mi riesce di scoprire ragionevole spiegazione.

Un'altra domanda ancora farò all'onor. ministro, e questa sarà l'ultima: perchè in questo disegno di legge sono stati inclusi gli istituti superiori di magistero femminile? Una ragione sommaria è riportata nella relazione dell'Ufficio centrale, ma non mi soddisfa. L'Ufficio centrale dice: « Sinora negli istituti superiori femminili si pagava troppo poco, sebbene vi si rilasciassero de' diplomi professionali: è giusto

che ora si paghi di più ». La mia obiezione non tocca la proporzione più o meno grande della nuova tassa rispetto all'antica: la mia è una obiezione di principio: perchè in una legge di tasse universitarie si includono gli istituti superiori di magistero femminile che non sono istituti universitari? Il Senato sa che gli istituti superiori di magistero femminile ripetono la loro origine sostanzialmente dalla necessità riconosciuta di provvedere ad un'istruzione complementare della donna: gli istituti ricevettero successivamente anche un carattere professionale, inquantochè furono abilitati a preparare in certe materie delle insegnanti per le scuole femminili; ma il loro carattere originario e principale fu sempre quello di una scuola di ordine secondario a complemento dell'istruzione della donna. Ma la tendenza dei due istituti superiori di magistero femminile di Firenze e di Roma fu sempre quella di trasformarsi un po' per volta quasi di straforo in una specie di Università femminile. Non ho nulla in contrario a che i due istituti si sforzino di elevare le loro condizioni economiche e didattiche, ma troverei sommamente esiziale che si trasformassero in Università vere e proprie. Ora io temo che a questo ci si arriverà. Intanto hanno ora ottenuto di essere compresi in una legge universitaria per le tasse, e di vedersi accresciuto le tasse in modo esorbitante, da 80 lire a 675: somma così vicina a quella di 805 lire che devono pagare gli iscritti alla Facoltà di filosofia e lettere, da rendere spiegabili nuove insistenze per la parificazione ad istituti universitari. I motivi per i quali io reputo sommamente inopportuna e dannosa la trasformazione dei due istituti in Università femminili li ho già esposti in altra sede e nulla finora mi induce a cambiare opinione.

Convengo che istituti d'ordine secondario, anche più elevati de' comuni istituti secondari, ci possano essere con carattere, non saprei ora come dire, con carattere muliebre, se si vuole; ma quando si pretende di dare agli istituti indirizzo universitario dove la scienza dovrebbe essere insegnata nella sua integrità, secondo il suo stato presente, e co' metodi appropriati a ciascuna disciplina, la differenza di sesso non può avere alcuna importanza. Io vorrei sapere dal mio amico Dini se vi può essere un calcolo differenziale ed integrale per le donne ed

un altro calcolo differenziale ed integrale diverso per gli uomini; certo non vi può essere, dunque finchè gli istituti superiori di magistero femminile cercano di migliorare il loro assetto interno, nessuna difficoltà di assecondarne le ragionevoli aspirazioni; ma se vorranno trasformarsi in Università, no. Perchè quante volte sieno donne le quali amino di fare studi superiori, l'Università è aperta anche per loro.

E con questo io avrei terminato le osservazioni principali che intendeva di fare al disegno di legge. Sarò lieto se così il relatore dell'Ufficio centrale come il signor ministro vorranno dare alle mie osservazioni tali risposte che mi consentano di dare voto favorevole. Non nascondo che ho delle dubbiezze sopra gli effetti della legge pur riconoscendo che qualche vantaggio materiale le Università lo riceveranno.

Non occorre che io dica quanto sarei dolente se le mie parole dovessero contendere alle nostre Università un beneficio sia pur modesto, alle nostre Università che meritano aiuti ben maggiori e da tanto tempo. Ma non posso, non debbo celare le mie preoccupazioni.

Io non so se il beneficio sarà tanto grande quanto sembra sperare il relatore dell'Ufficio centrale; forse sì, forse no; naturalmente non mai come in questa circostanza amerei di essere falso profeta.

Non solo vorrei che il vantaggio fosse quale prevede il relatore dell'Ufficio centrale, ma molto più grande. La mia preoccupazione non sta in ciò. La mia preoccupazione è diversa: passata questa legge, poichè i bisogni urgenti dell'istruzione superiore resteranno sempre, e alla maggior parte di essi la legge non potrà provvedere, il ministro si sentirà, ancora, il coraggio di chiedere al Parlamento i mezzi adeguati per soddisfare a tali bisogni? Che il ministro ne possa avere il pensiero, non dubito; sono certo che il ministro desidera di fare il meglio che per lui si possa a favore dell'istruzione superiore e per sopperire alle deficienze delle nostre Università, ma non si può pretendere dal ministro che vada a chiedere quello che forse non potrà ottenere. Ecco dunque quale è la preoccupazione che io ho: temo che il ministro non abbia a trovarsi disarmato di fronte al Parlamento perchè alle sue richieste potranno rispondere: Abbiamo messo a vostra disposizione le tasse universitarie che vi of-

frono margine sufficiente per tutti i bisogni delle Università: servitevi di quelle.

Nell'esprimere questo dubbio conservo sempre la speranza che il signor ministro sia in grado di dissiparlo, nel qual caso ben volentieri darò il mio voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ponsiglioni.

PONSIGLIONI. Mi ero iscritto per parlare sull'art. 4; ma il presidente con atto di cortesia di cui lo ringrazio, mi consente che io parli prima che si chiuda la discussione generale.

Dell'emendamento da me proposto all'articolo 4 gli oratori presso che tutti si sono occupati, facendo adesione al concetto che l'informa.

Io veramente non potevo augurare miglior fortuna di questa alla modestissima mia proposta; e non posso dissimulare la compiacenza che mi è derivata dal consenso dei colleghi, perchè mi ha convinto che io veramente avevo interpretato un desiderio che quanti si occupano d'istruzione non possono non sentire, dando una occhiata alla legge; e avevo additato una lacuna e segnalato una ingiustizia che in essa si contiene.

E poichè non è da oggi, cioè dal momento in cui questa legge viene in discussione, che la ingiustizia alla quale ho fatto allusione si verifica, col mio emendamento all'art. 4 io chiedo che in fine della prima parte, dove sono indicati i modi di erogazione dei nuovi proventi che si attendono da questa riforma, sia aggiunto: « e per la istituzione e l'incremento di seminari e di liberie speciali presso le Facoltà giuridiche, filosofiche e letterarie ».

Fra queste Facoltà e le altre, che più propriamente si chiamano sperimentali, una certa disparità di trattamento si è praticata da lungo tempo. Fin da quando è cominciato il nuovo assetto politico in Italia si è speso pochissimo, in relazione alla estensione dei bisogni, per la istruzione superiore, ma quel tanto che si è speso, in proporzione alle misere condizioni della finanza, si è tutto o presso che tutto rivolto a beneficio delle scienze fisiche e naturali. E questo fatto non può essere per me, come per nessun altro che ha avuto l'onore di appartenere all'insegnamento universitario, argomento di sorpresa o di censura.

Era necessario che così si facesse perchè,

appunto quando si è costituito il nuovo Stato italiano, si presentava tanto spiccante, tanto umiliante, il contrasto tra i mezzi di cui disponevano le scienze sperimentali (mezzi primitivi da potersi chiamare preistorici) con i bisogni veri di queste scienze progredienti, e con quanto di grande si faceva all'estero, che bisognava pure far cessare questo vergognoso stato di cose.

Il provvedimento che fu preso, bisogna subito aggiungere, produsse ottimi risultati. Avvenne infatti che un risveglio, onorevole per la dignità del paese, e di cui anche gli stranieri ci tengono conto, si è manifestato nei cultori delle scienze fisiche e mediche.

Da questo indirizzo amministrativo, che io mi sono guardato bene di criticare, una conseguenza necessaria è derivata, cioè che le scienze di pura speculazione, e le scienze miste, come sarebbero le scienze giuridiche e le scienze sociali, si trovano rispetto alle altre in una specie di condizione di inferiorità. Sentono una certa mancanza di vita, una certa anemia, il che è un danno, non solo per queste scienze, ma per tutto l'istituto universitario, che rappresenta una unità organica.

Avviene di esso come dell'albero: se un ramo intristisce, gli altri rami se ne risentono, e ne soffre l'albero intiero, cioè l'Università.

Un'intima armonia presiede alle parti tutte dello scibile e le associa fra loro: così dei progressi delle discipline fisiche si avvantaggiano le morali, e lo sviluppo di queste indirizza e rinvigorisce lo sviluppo di quelle.

Naturalmente, dato questo squilibrio fra le varie Facoltà, la media cultura generale nel nostro Istituto universitario non poteva raggiungere l'altezza desiderata. Avveniva ben diversamente all'estero, dove, pur destinando mezzi ingenti all'incremento degli studi sperimentali, in pari tempo non si era perduto di vista che si doveva una cura proporzionale ed egualmente amorevole per le scienze di alta speculazione, e soprattutto per le scienze sociali e politiche che hanno tanta influenza sui destini della società, che hanno pur tanta influenza nello svolgimento della ricchezza materiale.

Inoltre la disparità di trattamento, che si presentava come un fatto dannoso per le scienze tutte, si presentava anche, rispetto alla Facoltà di giurisprudenza, come fatto ingiusto, per quella circostanza che fu generalmente ricor-

data da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, cioè perchè effettivamente gli studenti di giurisprudenza, che sono rispetto agli altri i più numerosi, contribuiscono effettivamente in una misura maggiore, mediante le tasse, alle spese dell'Università. Il Senato ha già udito, e a me giova ripetere che in alcuni dei maggiori Atenei d'Italia, dove più numerosi sono gli studenti di legge, questi pagano all'erario più di quanto l'erario spende per le loro scuole.

Come e quando rimediare a questo inconveniente se non in una legge come la presente, che riguarda aumento di tasse, e facendo partecipare ai benefizi di questo aumento tutti quelli che vi contribuiscono?

Qualunque sia stata l'origine di questa legge, certo è che non si doveva e non si deve lasciarla passare allo stadio di applicazione senza che i giusti diritti e i giusti interessi delle Facoltà dimenticate siano difesi e tutelati. Ed ecco la ragione del mio emendamento.

Proponendo che si tenga pur conto in qualche guisa dei bisogni delle scienze giuridiche e morali, a me (come d'altronde agli onorevoli colleghi tutti che han preso parte a questa discussione) è parso di fare opera giusta e riparatrice.

Il mio emendamento si concreta in sostanza nell'applicare alle varie scienze il principio della perequazione — mi si perdoni la parola poco elegante, ma che ha un perspicuo significato nel nostro linguaggio parlamentare. Si tratta di perequare non già le tasse (queste pur troppo lo sono già) ma i benefizi che dalle tasse possono rifluire sulle diverse Facoltà.

Non nascondo una certa meraviglia, e di questa è trapelato anche qualche cosa nei discorsi tenuti ieri e oggi, non nascondo, dicevo, una certa meraviglia che in una occasione così opportuna come quella che offriva la presente legge si sia perduto di vista un provvedimento di così evidente giustizia.

Il senatore Cantoni ieri, rifacendo la storia fino dall'origine di questo progetto di legge, parlando di ordini del giorno votati in Senato e alla Camera dei deputati, e ricordando la relazione del senatore Cremona, ha in certa guisa spiegato il fenomeno, cioè ha dimostrato come fino dal principio questa legge mirasse esclusivamente al beneficio delle scienze sperimen-

tali, ad arricchire i gabinetti, a migliorare le condizioni delle scienze mediche e fisiche.

Il mio emendamento intende ad ottenere, come ho già notato, che una parte del provento che si ricaverà dalle nuove tasse sia dedicata ad istituire presso alcune Facoltà librerie speciali e Seminari. Esaminiamo i due modi di erogazione da me proposti.

Hanno giustamente notato ieri il senatore Arcoleo ed altri che i libri non sono la scienza, e questo è vero. Ma sono però lo strumento più necessario e più universale per acquistare la scienza, e vi sono delle scienze, come quelle di pura speculazione, le quali non possono trovare altro modo di diffusione e di svolgimento se non quello dei libri. E mostrerebbe (nessuno di noi è in questo numero) mostrerebbe di non conoscere quanta effettiva spesa importi l'acquisto di libri, specialmente di libri stranieri, col'estensione che prendono le letterature relative ai diversi rami di scienza, chi non capisse che quando pure si volesse sul serio costituire una libreria speciale per ogni facoltà, ci sarebbe da utilmente e completamente impiegare tutti i fondi che si ricaveranno colle nuove tasse scolastiche. Ma una parte almeno di questi desideri può essere raggiunta, desideri che tanto più vivamente sentono coloro che hanno passato, come è accaduto a me, la vita negli istituti universitari.

Bisogna essere in una grande città e in una grande Università come è Genova (dove sono io) per vedere ciò che accade rispetto ai libri nell'insegnamento di giurisprudenza e di scienze letterarie e filosofiche. A Genova non ci sono a disposizione dei professori di legge neanche i testi di diritto, neanche i codici, neanche le leggi speciali, perchè l'unica copia del *corpus iuris* che c'è, è di una edizione non perfetta e non recente; ed in quanto alle leggi speciali e in quanto ai libri che occorrono continuamente al professore per fare le lezioni ce n'è penuria assoluta.

Che si ha da dire dei giovani che devono intraprendere degli studi, fare delle ricerche, scrivere delle monografie? Andranno cercando questi libri nella biblioteca che si chiama dell'Università e che giustamente, come diceva l'onor. Cerruti, è una biblioteca pubblica, vera e propria, dove c'è una povertà da non dirsi e l'impossibilità, quando i libri ci fossero, di

esser messi a disposizione degli studenti? Quindi la necessità assoluta che ciascuna facoltà, e segnatamente le facoltà di scienze di pura speculazione, abbia quella quantità di libri indispensabili per l'incremento di questi studi, quantità di libri che nella nostra coltura scientifica farebbe scomparire quella disparità che si verifica, non già in fatto d'ingegno o in altezza di vedute, ma che risulta dalla mancanza di mezzi d'informazione e di erudizione.

Nè i libri sono l'unica cosa di cui hanno bisogno gli studenti oggidì. La funzione della scuola, la funzione della lezione è manifestamente incompleta, così come si svolge oggi. I giovani usciti dalla lezione, spesso interrotta o spezzata dai ritardatari, qualche volta tumultuaria, si sparpagliano per la città, sono abbandonati a sè stessi, non sentono che l'attrattiva del divertimento e non hanno il mezzo di assimilare quelle cognizioni che fuggevolmente e incompletamente hanno raccolto nella scuola.

Occorre quindi che per questi giovani e per i professori che hanno la volontà di imprimere la loro orma sul progresso scientifico siavi una sede dove riunirsi e raccogliersi; sede dove a comodo loro disposizione si trovino libri, documenti, disegni e rilievi statistici, e quant'altro materiale scientifico è necessario ai tempi nostri agli studiosi, segnatamente agli studiosi di scienze sociali.

In questa sede i giovani possono convenire per associarsi a gruppi, secondo l'affinità delle inclinazioni, per intraprendere ricerche, sotto la guida dei loro professori o di chi li rappresenta, per vagliare insieme, confrontare e controllare i risultati delle indagini fatte. Ecco in che consiste il seminario da me proposto, che in sostanza ha la funzione medesima del laboratorio per le scienze propriamente sperimentali.

Questi seminari possono instituirsi gradatamente, segnatamente presso le grandi Università, dove non è penuria di giovani volenterosi che hanno la santa ambizione di emergere - e di rendersi benemeriti della patria contribuendo al progresso della sua cultura e della sua gloria più schietta.

In codeste grandi Università non è neppure penuria di professori e di maestri, che considerano il loro ufficio come un sacerdozio e

consacrano tutta l'anima loro alla scienza e alla istruzione.

Ciò che io chiedo per l'Italia è quanto da molti anni si pratica altrove.

Per non parlare che dei paesi di cultura tedesca, dalla quale non è ingiusto prendere le mosse quando si voglia ricercare il migliore ordinamento degli studi, mi basterà accennare che a Berlino, a Lipsia, a Monaco di Baviera, a Vienna e perfino ad Insbruck sono seminari filologici, archeologici, seminari storici e seminari giuridici, seminari di economia politica; essi sono largamente dotati, con sedi proprie, con materiali abbondanti e perfetti da potere intraprendere qualunque ricerca, portare a compimento qualunque studio.

Io credo che questa mia modesta proposta, sotto una o sotto un'altra forma voglia accettarsi, deve innanzi tutto tornare gradita al ministro, che è distinto e innamorato cultore di quell'ordine di studi al quale si riferisce la proposta medesima; e deve essere di gran cuore accettata da quanti comprendono l'intimesso che stringe le varie scienze fra loro; e sanno che vera cultura nazionale non esiste quando si limiti alle discipline fisiche, e non abbia per base lo studio dei problemi dello spirito, dei problemi del diritto, e non sia illuminata e ingentilita dalla letteratura, da quella *humanitas* di cui ieri con parola eloquentissima parlava il mio amico e maestro senatore Lampertico e della quale riconosceva il supremo titolo a partecipare equamente dei frutti che si ricaveranno da questa legge.

La mia proposta, come diceva testè, è modesta: tanto modesta che l'onor. senatore Arcoleo, alla cui cortesia ho già reso omaggio, ieri me ne faceva quasi un gentile rimprovero dicendomi: ma, e vi contentate di tanto poco? E non vi sono altri mezzi per aiutare le scienze giuridiche e filosofiche? Non sapete che in dipendenza dei nuovi regolamenti, in dipendenza di leggi già sancite, vi sono degli aggruppamenti possibili di scienze che danno luogo ad istituti nuovi, a organismi nuovi, da svolgersi nelle Università? Non sapete che nell'ultimo regolamento si parla anche della cattedra di pratica civile e della cattedra di pratica penale, e che vi sono delle cattedre che reclamano professori, cioè che reclamano stipendi? Non si potrebbe trovare il mezzo di retribuire i pro-

fessori, ricavandolo dal provento di questa legge?

Ebbene, onor. Arcoleo, mi permetta che le dica: io ben volentieri mi associerei al suo desiderio se non capissi che è pressochè inverosimile che possa attuarsi. C'è già tanta carne al fuoco, contenuta in quell'articolo 4, dove si parla di dotazioni, dove si parla d'inserienti di Università, dove si parla di personale di biblioteche, dove si parla di non so quante altre cose, per sperare appena che una modesta ed esigua parte rimanga disponibile per impiegarsi efficacemente come io propongo nella fondazione di librerie, nell'istituzione di seminari. Quindi se noi c'includessimo anche quest'altra pretesa, probabilmente correremmo il rischio a cui andrebbe incontro chi volesse fare una festa di nozze senza avere i mezzi corrispondenti per imbandire il pranzo. Il popolo, con un motto arguto notissimo, che io mi guarderò bene dal riferire, ci farebbe comprendere che abbiamo torto, perchè vogliamo raggiungere l'impossibile. Stiamo dunque ai termini modesti in cui è circoscritto l'emendamento; ad ogni modo ci starò io per quanto mi riguarda.

Se l'onor. ministro mostrerà di accogliere il concetto, dovessi pure mutare la forma, ma rimanendo integra la sostanza e radicandosi completa in me la fiducia che sarebbe attuato il concetto; se il Senato, come io ho ragione di sperare, vorrà anche esso fare buona accoglienza alla mia proposta, io, come già dichiarai nell'Ufficio centrale, al quale mi onoro di appartenere, voterò la legge vincendo ogni altra esitanza.

Queste esitanze sono di diverso ordine, ed io mi guarderò bene di parlarne in questo momento. Ma se esse reprimono nell'animo mio (e probabilmente nell'animo di molti altri che pur daranno voto affermativo) ogni impulso di entusiasmo per questa legge, sono in definitiva eliminate dal favore che merita il principio a cui la legge s'informa.

Questo principio (date le condizioni in cui versano le nostre Università e la nessuna speranza, pel momento, di far meglio con altri mezzi) mi pare civilmente opportuno. E soprattutto mi pare supremamente giusto e conforme alla dottrina democratica bene intesa: perchè chi domanda allo Stato la istruzione superiore

e in pari tempo gli chiede un diploma ossia un titolo per esercitare le professioni più lucrose e per accedere ai più elevati pubblici uffici, deve contribuire equamente alle spese necessarie allo Stato medesimo. Nè si dica che con questa legge si chiude la porta dell'Ateneo ai giovani poveri di danaro e ricchi c'ingegno. La porta per costoro resta aperta - e ciò, più che giusto, è sommamente vantaggioso all'interesse di tutte le classi sociali, di tutto lo Stato. Ma stiamo attenti invece che la porta non resti troppo aperta e addirittura spalancata, in guisa da lasciar entrare i deficienti di pecunia e di intelligenza, che poi diventano per disgraziata necessità i guasta-mestieri della vita pubblica, i turbatori della civil convivenza.

Io credo che il ministro, opportunamente provocato dall'Ufficio centrale, farà a questo riguardo le più rassicuranti dichiarazioni, in guisa da indurre il Senato a dare la sua approvazione a questa legge. Ma nessuno dei senatori, approvandola, ammetterà che questa legge debba essere un punto di fermata, una *battuta d'aspetto*, per dirla in frase volgare. Tutti noi invece vogliamo che questa legge sia un avviamento e quasi una caparra, che impegni il ministro a presentare con sollecitudine quei provvedimenti più larghi e più conclusivi, che da troppi lunghi anni le Università italiane aspettano dall'azione del Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, proporrei al Senato, se nulla ha in contrario, di dichiarare chiusa la discussione generale, riservando la parola al ministro e al relatore.

Domando al Senato se approva questa proposta.

Chi l'approva abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

La discussione generale è chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DINI, *relatore*. Dopo la dotta discussione che si è fatta per due giorni in quest'aula intorno a questo progetto di legge, dopo le elaborate relazioni che su esso furono fatte alla Camera, all'ora in cui siamo, io procurerò di essere il più breve possibile nel rispondere ai vari oratori che mi hanno preceduto. Questi oratori hanno sviscerato del resto il progetto per lungo e per largo in tutte le sue parti, e nulla quindi a me resta a dirne per spiegarne le

linee principali. Non pochi di essi poi si sono pronunciati favorevoli al progetto stesso, salvo tutt' al più a chiedere all' Ufficio centrale ed al ministro di dare degli schiarimenti, delle dilucidazioni sopra alcuni punti del progetto medesimo.

A questi oratori io mando i miei ringraziamenti più vivi; ad essi poi, come agli altri, darò quelle dilucidazioni che saranno del caso in ordine ai vari articoli della legge dei quali hanno discusso; e lo farò, ripeto, nel miglior modo e colla maggiore brevità che mi sarà possibile.

Da vari colleghi ieri mi si fece l'onore di ricordare che questo progetto di legge trae la sua origine da un ordine del giorno che io presentai al Senato due anni fa in occasione del bilancio della pubblica istruzione; cosa questa che io mi sarei guardato bene dal dire se non lo avessero ricordato altri.

Ma poichè si è tirato in campo quel mio ordine del giorno, dirò chiaramente, per prima cosa, che il mio movente nel presentarlo fu quello di venire in aiuto ai gabinetti e agli stabilimenti scientifici, di dare i modi per vedere migliorati i locali universitari, i modi per vedere migliorate le condizioni delle biblioteche universitarie; e questo non già per una Facoltà o per un'altra soltanto, ma per tutte le Facoltà; naturalmente per le scienze sperimentali in particolare, perchè secondo me sono quelle che più ne hanno bisogno. E essendo tutte le Facoltà sorelle, aiutandosi l'una coll'altra a vicenda, e della floridezza dell'una avvantaggiandosi anche le altre, non pensai che si dovessero poi fare questioni se per le une si fosse venuti a spendere più o meno che per le altre.

Il Senato allora, sebbene non ci fosse proprio un voto speciale di approvazione del mio ordine del giorno, e più esplicitamente il ministro, si mostrarono in massima favorevoli ai concetti che in quell'ordine del giorno si contenevano; e quell'ordine del giorno è stato tradotto poi nei progetti presentati alla Camera prima per iniziativa parlamentare e poi dal Governo.

Lo dico chiaro, anche per rispondere ad attacchi che più o meno apertamente sono stati fatti; presentando quell'ordine del giorno non pensai affatto al personale insegnante; io pensai

che prima si dovesse provvedere all'insegnamento e alla scienza, salvo a riservarsi di pensare poi un giorno, come è giusto, anche al personale insegnante. (*Approvazioni*).

E giacchè l'occasione mi si presenta, dirò di passaggio che anche per il personale insegnante delle scuole secondarie vale quello che io penso per ciò che riguarda i professori di Università; e mi duole perciò di vedere continuamente riuniti in congresso e in comizi gli insegnanti secondari... ora anche gl'insegnanti fanno i comizi!... per dire al Governo: pensate a noi, ai nostri stipendi, penserete poi al miglioramento dell'istruzione! Io invece dico, pensiamo prima alla scienza, e poi penseremo ai professori. (*Benissimo*).

Bisogna porre le cose in chiaro, sono un senatore spicciolo, non sono e non sarò mai ministro, e posso dire più liberamente quello che penso...

PONSIGLIONI. E chi lo sa?

DINI, *relatore*. ... ed è bene in ogni modo che qualche voce che dica questo chiaramente, apertamente, vi sia.

Io dunque ebbi il solo ideale di ottenere che migliorassero le condizioni scientifiche delle nostre Università, perchè è doloroso vedere la scienza andare a battere, come un mendico, alla porta del Ministero per chiedere aiuto, e sentirsi rispondere tutti i giorni: « andate in pace, non abbiamo che darvi ». Più e più volte, e dalla Camera e dal Senato, ci siamo rivolti al Governo affinchè fossero poste in bilancio le somme necessarie per migliorare le condizioni dell'istruzione superiore, e ci siamo sentiti rispondere, non è possibile.

Quando dunque dal bilancio dello Stato non è possibile ottenere i mezzi che sono necessari per mettere le nostre Università nelle condizioni nelle quali debbono essere messe perchè i nostri professori, fra i quali ce ne sono pure dei valentissimi, possano fare tutte quelle esperienze e quegli studi che sono necessari per il progresso della scienza, per continuare a tener alto il nome italiano come è stato tenuto alto in passato, e lo è tuttora, io dico che noi abbiamo il dovere di cercare di provvedere.

Il bilancio dello Stato non ci dà i fondi; come si può fare?

Come coll'aumento delle tasse nelle scuole secondarie si provvide negli anni decorsi a

migliorare gli stipendi degli insegnanti di quelle scuole, così coll'aumento delle tasse per gli studenti universitari si provveda ora al miglioramento delle condizioni delle nostre Università e dei nostri istituti scientifici. Le famiglie dei giovani dovranno così fare dei sacrifici; e siccome questi non possono bastare, io penso che lo Stato dovrà poi persuadersi a venire esso pure, e seriamente, in aiuto alla istruzione superiore; ma intanto prendiamo quello che si può avere da un ragionevole aumento delle tasse.

I mezzi che ora daremo alla scienza, i sacrifici che le famiglie faranno per darglieli saranno poi compensati al 100 per 100 dalla scienza stessa; essa ce li restituirà trasformati in altrettanti vantaggi per l'umanità, come ha restituiti centuplicati quelli che le sono stati dati qui e fuori, con tutte le scoperte che essa ha fatte specialmente nell'ultimo trentennio, col telegrafo senza fili, col telefono, coi tram, coi grandi progressi industriali e meccanici, coi miglioramenti nelle condizioni sanitarie ed igieniche per le quali si accresce la durata media della vita, e con mille e mille altre cose.

Io dissi fino d'allora come io non temevo che un aumento delle tasse universitarie potesse portare una diminuzione nella popolazione scolastica. Questa diminuzione non l'ha portata l'aumento delle tasse nelle scuole secondarie, e non la porterà io credo nelle Università e negli istituti superiori.

D'altra parte se anche avvenisse una diminuzione nella popolazione scolastica, non sarebbe cosa questa da doverci impensierire, poichè, come ho fatto notare nella mia relazione, gli studenti delle Università ed altri istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, da 10,000 circa che erano nel 1875 sono diventati 26,500 l'anno scorso, senza contare le giovinette delle scuole superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze e i giovani delle scuole speciali di Aquila di Bari e di Catanzaro coi quali si sale già a più di 27,000; e se a questi si aggiungono i giovani degli istituti superiori dipendenti da altri Ministeri, come le scuole superiori di agricoltura, scuole navali di Livorno e di Genova ed altre scuole superiori, si arriva senz'altro a più di 30,000!

Siamo 32 milioni di abitanti in Italia e più di 30,000 sono gli studenti delle scuole superiori!

Ce ne è uno per mille! Ma... leviamo i vecchi, i bambini, le donne, gli adulti; e domando io se questo uno per mille non sia una cifra addirittura enorme! Non ci sarebbe dunque davvero da impressionarsi per l'avvenire della coltura nazionale se questo numero dovesse diminuire. Ma io sono persuaso che il numero degli studenti non diminuirà per l'aumento delle tasse universitarie; e quindi io dico senz'altro: aumentiamole pure, se questo deve giovare alla scienza.

Ero sicuro di questo allorquando presentai il mio ordine del giorno, ne sono sicuro oggi che sostengo il progetto di legge che di quell'ordine del giorno è la conseguenza.

Il progetto presentato alla Camera, prima di iniziativa parlamentare, e poi dal Governo, è stato attaccato qui in Senato da vari oratori in alcuni punti, o almeno si sono chieste sopra alcuni punti varie delucidazioni.

I punti sostanziali sui quali si sono portate le osservazioni degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto sono i seguenti:

1. Per quello che riguarda la esenzione dalle tasse e le mezze esenzioni (art. 2).

2. Per quello che riguarda l'assegnazione di una metà della quota che verrà dai maggiori proventi alle singole Università, in dipendenza del numero degli studenti che sono iscritti all'Università stessa (art. 4).

3. (è stato solo l'onorevole Cerruti, mi pare, che ha parlato su questo punto). Personale inserviente dei gabinetti, e personale e dotazioni delle biblioteche (sempre art. 4).

4. Parecchi altri oratori poi, l'onor. Arco-
leo, l'onor. Cerruti, l'onor. Cantoni, l'onor. Del Giudice, e l'onor. Ponsiglioni (che ha presentato anche un emendamento), si sono molto soffermati sul dubbio che mentre gli studenti delle facoltà di legge, lettere e filosofia e di matematica pura pagheranno i loro aumenti di tasse, essi non avranno poi nessun vantaggio da questi aumenti.

Sopra quest'ultimo punto risponderò a tutti gli oratori insieme, poichè tutti hanno fatto su questo presso a poco le stesse considerazioni; e all'onorevole Cantoni, come all'onorevole Cerruti, risponderò pure a suo tempo sulle altre questioni che essi hanno sollevato.

Incomincio da ciò che riguarda l'esenzione e le mezze esenzioni, delle quali parecchi ora-

tori hanno parlato, e dico per primo cosa che a proposito di queste, l'articolo della legge è un articolo che, così come è scritto, io l'accetto pienissimamente.

Quell'articolo in sostanza è presso a poco quello 123 della legge Casati. Solo nella legge Casati si parlava di esenzioni per intiero, e l'articolo attuale parla anche di esenzioni per metà delle tasse.

Per mia parte ammetto che in certi casi, anche le mezze esenzioni possano esserci; però non ammetto che nè esenzioni complete nè mezze esenzioni, si diano con larghezza eccessiva, in modo che questi aumenti di tasse si debbano fare quasi per avere il modo di poter sgravare una parte degli studenti, e non dei più valorosi.

Le mezze esenzioni e le esenzioni si diano a quelli che veramente le meritano, a quelli che per la loro condotta, per il loro studio, per il loro ingegno, assicurano di essere giovani valorosi e che, per circostanze speciali di famiglia, non potrebbero continuare la carriera universitaria, e conseguire i gradi accademici se dovessero sopportare il peso delle tasse universitarie.

Per esser sicuro di questo l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno che trovasi incluso nella sua relazione.

E a proposito di quest'ordine del giorno, dirò che, siccome nella Camera dei deputati ne fu presentato e accolto un altro, secondo il quale potrebbe credersi alla prima che le esenzioni e le mezze esenzioni dovessero farsi in modo assai più largo, anche per giovani di non gran valore, così io nella mia relazione dovrei fare necessariamente alcune considerazioni che mettessero in chiaro tutto, e dicesero nel modo più chiaro ed esplicito che noi vogliamo che le esenzioni e le mezze esenzioni si facciano sì ma solo per quelli che veramente le meritano. Ma fatte tali considerazioni, l'ordine del giorno, che abbiamo presentato, abbiamo inteso di presentarlo come un ordine del giorno del Senato, indipendentemente da quello che ha fatto la Camera; e con questo mi pare di aver risposto ad un'obiezione fatta in proposito dal senatore Arcoleo e se non erro anche dal collega Lampertico, al quale anzi invio ora speciali ringraziamenti per l'appoggio esplicitamente favorevole che col suo autorevole

discorso d'ieri volle dare a questo progetto di legge.

Il collega Arcoleo poi espresse anche il dubbio che l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale o almeno le mie considerazioni non fossero in piena armonia colle disposizioni dell'art. 2 del disegno di legge; ma io credo invece che tanto le mie considerazioni, quanto l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale si trovino coll'art. 2 del disegno di legge in perfetta armonia.

E infatti il senatore Arcoleo, almeno se ben compresi, osservò che non potevamo riferirci agli studi fatti nei licei o negli istituti tecnici perchè l'articolo della legge si riferisce agli studi universitari; ma io rilevo che questo articolo parla di studi in genere, e poi giovani del primo anno non può riferirsi che agli studi secondari, perchè essi allora non ne hanno fatti altri, e parmi quindi che contraddizione colla legge non ci sia affatto. In ogni modo poi, siccome l'Ufficio centrale non tiene a mantenere l'ordine del giorno nel modo preciso con cui l'aveva presentato, e gli basta solo che di esso si mantenga la sostanza, presenta ora un nuovo ordine del giorno in termini più generali che spero appagherà i desideri di tutti. Questo ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato del Regno, ritenendo che è compito del Governo di incoraggiare agli alti studi solo gli ingegni eletti, invita l'onor. ministro della pubblica istruzione a stabilire norme giuste e severe anche per il conferimento delle mezze dispense dalle tasse scolastiche stabilite dalla presente legge ».

Con quest'ordine del giorno dunque noi intendiamo, e speriamo che voglia intenderlo ugualmente il ministro, che si debbano dare norme giuste ma severe, che debbano strettamente osservarsi per potere accordare anche soltanto le mezze esenzioni, per modo da assicurare che le esenzioni e le mezze esenzioni vengano accordate solo ai giovani valorosi d'ingegno eletto; e queste norme rigorose debbono essere stabilite nel regolamento. E così, lo ripeto, noi speriamo, che possano essere conciliati i desideri di tutti quelli che hanno fatto osservazioni sopra l'ordine del giorno che era incluso nella relazione, e in particolar modo dei colleghi Arcoleo, Carnazza-Amari e Cantoni.

L'onor. Arcoleo volle poi fermarsi sulla disposizione che lascia ai Consigli accademici la metà dei maggiori proventi, e lascia al Ministero l'altra metà, chiedendo in particolare, quale uso il Ministero avrebbe fatto della metà rimasta a sua disposizione.

Francamente io dico che avrei preferito che nella legge questa disposizione non fosse stata introdotta, e fossero rimasti tutti i maggiori proventi delle tasse al Governo.

Ho più fiducia nel Governo, lo dico chiaro, che nei Consigli accademici (*ilarità*); questa è una mia opinione personale; io credo che il Governo, lontano dalle pressioni e dagli attriti e qualche volta anche dalle gelosie locali, avrebbe provveduto con maggior larghezza di vedute e con tutta equità, tenendo sempre conto dei veri bisogni della scienza; ma insomma la disposizione nella legge c'è, e siccome non è cosa per la quale convenga fare modificazioni e rimandar la legge alla Camera, io pure ho detto; accettiamola senz'altro.

D'altra parte poi c'è un'altra considerazione che può giustificare questa disposizione.

Questa è la prima volta che si stabilisce per legge una disposizione per la quale le università avranno facoltà di amministrare una parte del loro patrimonio, destinandolo ai bisogni scientifici; sarà dunque questo un principio di attuazione di quella autonomia che si è provato tante volte di accordare alle università senza accordarla mai.

Sono più di venti anni che se ne parla, senza mai riuscire a concluder nulla; cominciamo dunque a vederla in pratica al seguito di questa legge, e avremo così il modo di giudicarne almeno in parte gli effetti.

Anche per questa considerazione dunque noi crediamo che si debba accettare la disposizione di legge che ci viene proposta.

Il collega Arcoleo poi ci disse ieri: quale uso farà il Governo di tutte le somme che rimangono a sua disposizione?

Intendiamoci bene; quando al Governo resta soltanto la metà dei maggiori proventi e con questi deve provvedere a tante cose che la legge ha determinato, leviamoci di mente che gli rimangano grandi somme, delle quali possa liberamente disporre.

Nella mia relazione l'ho detto; i provvedimenti che facciamo ora sono qualche cosa e

non dobbiamo per nulla rifiutarli; ma come sono ridotti non provvedono ai bisogni universitari altro che in parte, e al resto prima o poi sarà necessario che il Governo ci pensi.

Tolta la parte che va direttamente alle università, sono soltanto circa 700 o 750,000 lire che rimarranno a disposizione del Governo, e queste con tutti gli obblighi che la legge gli impone.

Il Governo deve intanto restituire i decimi alle biblioteche, e a tutte le dotazioni universitarie; dovrà in ordine all'art. 5 della legge concorrere cogli enti locali ai miglioramenti e alla costruzione degli edifici universitari; dovrà provvedere al personale degli inservienti e degli assistenti dei gabinetti e a tante altre cose.

Tutti questi saranno già vantaggi sensibili per le università delle quali queste dovranno andar liete; ma dopo di questo non rimarrà davvero molto margine a disposizione del Governo, nè è quindi il caso di soffermarvisi troppo ora.

Del resto l'onor. Arcoleo che si preoccupava del modo con cui sarà fatta l'erogazione dei maggiori proventi che verranno dalle tasse al Governo, dava nello stesso tempo un suggerimento che a mio credere rimedia a tutto, e che il Governo dovrebbe senz'altro accettare.

L'onor. Arcoleo diceva: almeno se il Governo ci presentasse ogni anno in allegato al bilancio gli articoli relativi all'erogazioni delle somme che ha a sua disposizione! Or bene, questo appunto io prego il ministro a voler dichiarare che lo farà.

Egli già secondo la legge deve presentare col bilancio, le proposte degli stanziamenti relativi; trovo naturale che li presenti tutti riuniti in uno stesso allegato del bilancio in modo che a colpo d'occhio si possa vedere subito se nell'erogazioni hanno prevalso interessi scientifici, o interessi personali, parlamentari od altro; e quando l'onorevole ministro dichiarerà che questo allegato al bilancio sarà presentato, mi pare che l'onor. Arcoleo potrà dirsi pienamente soddisfatto, poichè, ove veramente ne sia poi il caso, sarà ben più facile allora di insorgere contro gli inconvenienti che l'onor. Arcoleo teme che possano avvenire; e, ove questi effettivamente avvenissero (il che non credo), colla discussione

dei bilanci alla Camera e al Senato potremo farli sparire, o almeno attenuarli di molto.

Ora poi a proposito di queste erogazioni, viene la questione sollevata da tanti oratori qua dentro; quella cioè che gli studenti delle Facoltà giuridiche, letterarie, filosofiche e matematiche vengono ad avere un aumento di tasse, senza che sia detto che si provvederà ai bisogni speciali della loro Facoltà, che del resto saranno molto minori di quelli delle altre Facoltà.

Nella legge, è vero, qualche parola che riguardi queste Facoltà in modo speciale non c'è, ci sono soltanto delle parole generali; ma queste, appunto per essere generali, si riferiscono a qualsiasi Facoltà e comprendono quindi anche quelle giuridiche, letterarie e scientifiche senza alcuna retribuzione.

Io credo dunque che colle parole della legge si possa già, e si debba intendere, che si dovrà provvedere anche a queste Facoltà in quanto possano avere dei bisogni; ma del resto se il senatore Arcoleo e gli altri colleghi che hanno questi dubbi, lo credono opportuno potranno presentare un ordine del giorno che varrà a maggior schiarimento.

In particolare poi al senatore Ponsiglioni che ha presentato un emendamento in questo senso, io faccio preghiera di ritirarlo sia perchè, come dissi, credo che nella legge la disposizione già ci sia, sia perchè egli può raggiungere lo stesso suo intento col presentar solo o insieme cogli altri colleghi un ordine del giorno che esprima quei concetti, i quali del resto sono i miei, e non possono essere che quelli di tutti, perchè quando la legge dice all'art. 4: « aumentare gli stanziamenti ecc. sia per le dotazioni ecc. » ci entrano proprio tutte le Facoltà.

Ad ogni modo, venga pure, se si vuole un ordine del giorno del Senato a confermare questi concetti; il Governo ci dovrà poi presentare l'allegato al bilancio, e vedremo allora se esso ha tenuto conto o no dell'ordine del giorno stesso.

Voci. Un ordine del giorno non serve a niente!

DINI, *relatore.* No: in questo caso anche un ordine del giorno servirà. Saremo noi infatti che dovremo approvare il bilancio ogni anno, e se questo non sarà in corrispondenza con l'ordine del giorno che oggi voteremo, il Senato e la Camera potranno fare le loro os-

servazioni e chiedere che si provveda in corrispondenza. Quindi mi pare che senza fare più oltre delle questioni sopra questo punto, il senatore Ponsiglioni, e gli altri colleghi possono essere soddisfatti di un ordine del giorno che li assicuri anche più.

Passo ora a un altro punto, e questo toccato soltanto dall'onor. Cerruti, sempre sullo stesso art. 4.

Egli ha sollevato alcune difficoltà per l'assegnazione da farsi di parte dei maggiori proventi delle tasse al personale inserviente dei gabinetti, e a quello delle biblioteche come sulle dotazioni di queste, e ora risponderò poche parole alle sue osservazioni, incominciando da quelle relative al personale inserviente.

Quante volte non si è parlato qui ed alla Camera del miglioramento delle condizioni di quei disgraziati inservienti, molti dei quali hanno soltanto 700 o 800 lire all'anno?

Il miglioramento però non è stato mai fatto; e ora, mentre tutto si migliora nei gabinetti, nei locali pel materiale; per le dotazioni, e per gli assistenti, al basso personale che pure vive nei gabinetti, e in quelli presta i più umili servizi, dovrebbe il Governo negare un leggero aumento di 200 e magari anche di sole 100 lire all'anno, da prelevarsi non già dal bilancio ma dai nuovi proventi delle tasse? Ma, Dio mio, dobbiamo proprio, onor. Cerruti, ribellarci a questo? Quanto è poi questo personale inserviente dei gabinetti in Italia?...

ARCOLEO. Non c'è ruolo.

DINI, *relatore.* No, onor. Arcoleo, il ruolo può dirsi che ci sia. Quando, lo ricordo sempre con piacere, noi ci trovavamo nella Giunta del bilancio alla Camera ad occuparci insieme del bilancio dell'istruzione, il ruolo non c'era e le cose erano variabilissime; ma ora nel fatto il ruolo c'è, poichè la legge del 1897 impedisce al Governo di prendere inservienti straordinari senza le norme rigide stabilite da quella legge, e così il numero degli inservienti resta sempre ora presso a poco lo stesso. Potrebbe dirci l'onor. ministro del tesoro, e mi dispiace di non vederlo al suo posto, quanti nuovi inservienti straordinari ha permesso dacchè è ministro; e si troverebbe che fra tutti sono ancora quelli che c'erano nel 1897, o soltanto pochissimi più.

Dunque essi sono relativamente pochi, e un aumento di 200 o 100 lire a questi disgraziati

è poca cosa, e se anche va su questi maggiori proventi, delle tasse universitarie, lasciamoceli andare, e non facciamo osservazioni. È una proposta venuta dalla Camera e non sarebbe davvero opportuno, e direi anche neppure umano, che noi la respingessimo e facessimo una modificazione alla legge per questo.

Vengo ora alla questione, accennata pure dal collega Cerruti, del personale e delle dotazioni delle biblioteche universitarie. Le dotazioni di queste biblioteche sono segnate in bilancio in un'apposita tabella che scorrerò di volo.

Ecco qui: nell'alleg. 22, all'art. 36 del bilancio pel 1902-903, trovo i seguenti stanziamenti per dotazioni alle biblioteche:

Bologna Bibl. Univers.	. L.	12,000
Cagliari id.	. »	5,000
Catania id.	. »	4,940
Genova id.	. »	12,000
Messina id.	. »	5,000
Modena id.	. »	1,500
Napoli id.	. »	25,000
Padova id.	. »	12,000
Pavia id.	. »	12,000
Pisa id.	. »	12,000
Roma id. (Alessandrina)	»	17,000
Sassari id.	. »	5,000

Da ridursi poi ciascuno
dei soliti due decimi

tutti colla indicazione di biblioteche universitarie; mentre per le altre biblioteche di Catania, Cremona, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino e Venezia vi sono gli stanziamenti con altre indicazioni diverse, e nessuna universitaria.

Certo dunque si è che il bilancio distingue bene le biblioteche universitarie da quelle che non lo sono; e certo è pure che quando all'articolo 4 del nostro disegno di legge si parla di dotazione da prelevarsi dai maggiori proventi delle tasse universitarie, si intende che queste devono essere accordate alle biblioteche indicate nel bilancio e da tutti riconosciute come universitarie e non alle altre, nè ambiguità possono esservi.

Vi è poi anche un regolamento per le biblioteche, approvato con decreto reale, il quale prescrive il modo e le forme con cui queste dotazioni devono essere erogate, e certo il senatore Cerruti non lo ignora. L'art. 63 di questo regolamento dice: « nelle biblioteche universitarie la giunta di vigilanza ecc. », vi è dunque

anche una Giunta di vigilanza, che credo sia composta del rettore, del direttore della biblioteca, e di alcuni professori.

Voci. Ora non è più così.

DINI, *relatore*, Sarà che ora non sia più così. Era così pochi anni fa, e ora non so precisamente bene se e come sia stata modificata; ma certo questa Giunta ci è ancora, ed ha sempre un carattere tutto e esclusivamente universitario. Aggiungo che, sempre secondo il regolamento (art. 67 e 68), sei decimi della dotazione di queste biblioteche sono assegnati alla Giunta di vigilanza, la quale li ripartisce fra le Facoltà e scuole; e io stesso nella mia Facoltà di matematiche ho preso parte ogni anno a deliberazioni per proporre acquisti di libri sulla somma rimasta a favore della Facoltà dopo le prelevazioni per i suoi periodici per la continuazione di opere, ecc.; e questi sei decimi di dotazione lasciati completamente alla Giunta di vigilanza per le Facoltà e scuole non sono poi una parte tanto meschina, come parmi che il senatore Cerruti dicesse.

Gli altri quattro decimi sono lasciati dal regolamento a disposizione dei bibliotecari, ma coll'obbligo di tener conto del fine a cui le biblioteche sono destinate, cioè tener conto delle proposte degli studiosi (art. 67) che sono poi in conclusione i professori e gli studenti; e così in fondo anche gli altri quattro decimi vengono destinati tutti o quasi tutti alle Università.

La legge dice di aumentare le dotazioni alle biblioteche universitarie, dunque anche con questo si vengono a dare fondi alle Università, esclusivamente a queste; e io perciò non comprendo davvero come si possono fare obiezioni fondate, e trovare difficoltà per la relativa disposizione della legge.

Vi è poi, sempre nell'art. 4, la disposizione relativa al personale, contro la quale ha insistito pure, in modo speciale, l'onor. Cerruti.

Dapprima questa disposizione non ci doveva essere; non ci era nel progetto del ministro, non ci era nel progetto di iniziativa parlamentare, non ci era in quello della Commissione. È venuta alla Camera; è la Camera che l'ha voluta.

Ma vediamo un poco spassionatamente: questa proposta che cosa porta? Porta gli inconvenienti previsti dal senatore Cerruti? Vi sono tutte quelle difficoltà a cui egli accennava? È

proprio vero che siccome adesso c'è il ruolo unico per le biblioteche, non si potrà dare aumento al personale delle biblioteche universitarie, perchè altrimenti questo personale non potrebbe più passare coi traslochi alle biblioteche non universitarie?

Per me la disposizione introdotta dalla Camera pel personale delle biblioteche poteva non esserci, ma essendovi io credo proprio che non crei nessuna di quelle difficoltà che ha voluto vedere il senatore Cerruti.

Un ruolo unico per le biblioteche c'è, e questo deve restare, e resterà. Ma anche col ruolo unico una parte del personale viene destinato alle biblioteche universitarie e il rimanente alle altre; mettiamo, ad esempio, per intenderci meglio, che essendovi complessivamente 100 impiegati per le biblioteche, una metà, 50, siano delle biblioteche universitarie e 50 delle biblioteche non universitarie. Se pel miglioramento del personale, cioè di questi 100 individui, occorreranno 60 mila lire; siccome 50 sono addetti alle biblioteche universitarie e 50 a quelle generali, la metà della somma necessaria per questo miglioramento, cioè 30 mila lire andrà a carico del fondo che sarà formato coi maggiori proventi delle tasse, e le altre 30 mila lire andranno a carico del bilancio dello Stato.

Dove sono dunque le difficoltà, onorevole Cerruti? Come può dirsi che vengono impediti il ruolo unico, i traslochi da quella disposizione della legge? Io credo che il concetto da me esposto sia quello che ebbe il ministro quando accettò la modificazione richiesta dalla Camera; quindi l'aggiunta fatta dalla Camera delle parole « Personale delle biblioteche » non altera affatto l'economia della legge.

Posso dirvi anche qualche cosa di più preciso e determinato. Io credo che sia già preparato al Ministero il ruolo nuovo pel miglioramento del personale delle biblioteche, e credo che gli aumenti importino all'incirca la somma di L. 70,000 tutti insieme. Dunque se, ad esempio, le proporzioni sono quelle che io diceva poc' anzi, 35 mila lire andranno a carico del fondo delle tasse e 35 mila a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione; talchè anche per riguardo all'entità della somma non v'è proprio da impressionarsi davvero.

L'onor. Cerruti ha fatto poi un confronto

tra le tasse portate dall'attuale tabella e quelle della legge Casati.

Questa legge, però, più non esiste in questa parte, giacchè vige la legge Sella. Purtroppo le tasse d'iscrizione ai corsi non ci sono più...

CERRUTI V. Ci sono ancora...

DINI, *relatore*. Parlo di quelle che si pagavano, secondo la legge Casati, ai professori e ai liberi docenti...

CANTONI. Questo è un corrispettivo di quelle...

DINI, *relatore*. Le tasse d'iscrizione ai corsi non si pagano più, e io pure spero che finiremo presto per tornare a metterle; ma intanto ora non ci sono.

Ma, tornando ora all'argomento, ripeto che l'onor. Cerruti ha fatto il confronto delle tasse della tabella attuale con quelle della legge Casati, mentre invece avrebbe dovuto farlo colla legge Sella.

Aggiungerò anzi che vi è un'altra legge, o meglio un decreto-legge del 28 giugno 1866, n. 3021, col quale si modificano in parte queste tasse, e il confronto allora potrebbe farsi anche con questo.

Quel decreto, del quale io debbo la conoscenza alla cortesia del senatore Lampertico, riguarda ad un tempo le tasse pei passaporti (*ilarità*) e quelle per l'insegnamento tecnico, liceale ed universitario, ma più specialmente le tasse sui passaporti, e senza il suggerimento dell'onor. Lampertico mi sarebbe stato ben difficile trovarlo.

A parte ciò, io dico che il confronto per conoscere i veri aumenti che ora si portano alle tasse universitarie deve essere fatto unicamente colla legge Sella. E se questo noi facciamo troveremo che se questi aumenti sono sensibili (sono il primo a convenirne) non possono dirsi però eccessivi; nè vi è poi ragione di lamentare tanto gli aumenti stessi specialmente per ciò che riguarda gli studenti di lettere, di filosofia e di matematiche pure, come hanno fatto gli onorevoli senatori Cantoni, Del Giudice e Cerruti, e per ciò che riguarda gli studenti di chimica e farmacia, di agraria, di veterinaria e di notariato, come ha fatto il senatore Cerruti.

Rispetto alle tasse dei giovani delle lettere e delle scienze risponderò contemporaneamente agli onorevoli Cantoni, Cerruti e Del Giudice.

L'aumento che si è fatto è forte, ma è giusto.

Signori! in conseguenza degli uffici che ho, io vivo continuamente in mezzo ai giovani di lettere e di scienze, sono affezionato a loro quanto può essere umanamente possibile, tutti lo sanno; ma riconosco che qui vi è una questione di giustizia di fronte a tutti gli altri studenti universitari, e non mi rammarico perciò degli aumenti di tasse che loro si richiedono.

Le tasse per le Facoltà di lettere e scienze erano basse e furono tenute basse espressamente nel 1870, appunto per le ragioni dette ieri dall'onor. Cantoni. Era difficile allora di avere insegnanti per le scuole secondarie, provvisti della laurea, tantochè, per averli almeno abilitati all'insegnamento, si facevano allora anche certi esami speciali di abilitazione; e l'onor. Cerruti lo ricorderà bene, poichè vi avrà preso parte egli pure, come vi ho preso parte io. Si facevano dunque esami di abilitazione per avere giovani che avessero i titoli necessari per potere andare ad insegnare nelle scuole secondarie, perchè i laureati mancavano; e in vista appunto di questa deficienza di giovani dottori in lettere e filosofia o in matematiche si tennero basse espressamente le tasse nel 1870, onde eccitare i giovani ad iscriversi in maggior numero alle Facoltà corrispondenti.

Con un concetto simile nel 1882, quando furono istituite le scuole superiori femminili di magistero di Roma e di Firenze, furono stabilite borse di studio, appunto per avere delle giovinette che si iscrivessero a quelle scuole, perchè si faceva sentire il bisogno di avere per le scuole normali nuove e buone insegnanti; ma nel 1893, poichè il bisogno di avere queste nuove insegnanti era diminuito, ed era andato crescendo straordinariamente il numero delle giovinette iscritte alle dette scuole di Roma e di Firenze, si soppressero le borse di studio, e ora con questa legge si impongono loro anche le tasse.

Così ora, poichè c'è pleora di laureati anche nelle Facoltà di lettere e di scienze, non c'è più ragione di far loro i privilegi che furono fatti nel 1870, e non sarebbe giusto affatto che mentre i giovani di tutte le altre Facoltà pagano tasse forti, quelli delle Facoltà di lettere e di scienze continuassero a pagare tasse più basse.

L'aumento per le tasse degli studenti di lettere e di scienze viene così a figurare mag-

giore di quello che si fa per gli altri, ma questo non è già perchè per le lettere e per le scienze siano troppo forti le tasse nuove, ma perchè erano rimaste troppo basse le vecchie. È naturale quindi, onor. Cerruti, che si abbiano rapporti diversi fra le tasse nuove e le vecchie per le diverse Facoltà, e che questi rapporti risultino tra i maggiori per le lettere e per le scienze.

E questo pure deve dirsi, onor. Cerruti, per le tasse degli studenti di chimica e farmacia e per quelli di agraria e di veterinaria. Gli studenti di chimica e farmacia si avviano ad una professione delle più lucrose, ed è giusto che paghino assai più d'ora, come è giusto che gli studenti delle scuole d'agraria e veterinaria paghino tasse molto maggiori di quelle bassissime che furono stabilite quando gli studi di queste scuole non erano molto sviluppati, e sono rimaste sempre le stesse.

Di scuole d'agraria universitarie non c'è che quella di Pisa, e pure io, pisano, vi dico che sarebbe ingiusto che là gli studenti di agraria seguitassero a pagare quello che pagavano prima, quando tutti gli altri studenti pagano tanto di più, e quando i giovani delle scuole di agraria di Portici e di Milano pagano già da anni tasse più forti anche di quelle che imponiamo con questa legge per quelli di Pisa.

Infine per le tasse degli studenti di notariato, l'onor. Cerruti se farà meglio i suoi riscontri vedrà che non ci è l'errore che ha creduto di trovarci; forse ha fatto equivoco fra le varie tabelle annesse ai progetti; e l'aumento apparentemente forte è precisamente quello che avrebbero come studenti di giurisprudenza ai quali vengono equiparati per le tasse, perchè la maggior parte di essi passano poi agli studi per la laurea.

Del resto poi non mi pare proprio che sia il caso di andare a fare nè questa nè altre questioni tra una Facoltà ed un'altra, anche perchè non venga fatto di pensare a sentimenti di egoismo e di disunione che non devono esistere, e di fatto non esistono, fra le varie Facoltà.

Le tasse sono aumentate per tutte le Facoltà e scuole, sono messe al giusto tenendo conto di tutto; e io credo che debbano lasciarsi quali sono proposte nella legge.

Il collega Cerruti poi ci ha detto: voi cam-

biato sistema, finora la tassa era complessiva per tutti gli anni, globale, egli ha detto; ora la tassa diventerà annuale: e questo pure gli ha dato occasione di critica.

Io dico invece che il progetto ha fatto bene, benissimo, a stabilire la tassa annuale.

Il senatore Cerruti per giustificare le sue osservazioni si riferiva ad un articolo del regolamento generale universitario, l'art. 126, e a pareri del Consiglio superiore, e io rilevo che queste disposizioni del regolamento, questi pareri del Consiglio erano giusti di fronte alla legge, non potevano essere diversi finchè vigeva la legge Sella del 1870 che stabiliva la tassa complessiva; mutando ora la legge, dovranno di necessità mutare e il regolamento e i pareri del Consiglio superiore, e io per mia parte ne sarò lieto perchè le cose saranno più eque.

E difatti era giusto che ad un giovane che dopo presa la laurea in matematica volesse anche quella di fisica, gli si concedesse di prenderla con un solo nuovo anno di studi, ma al tempo stesso si obbligasse a pagare le tasse universitarie per quattro anni di corso che non faceva? A me la cosa appariva quasi crudele, e poichè la legge nuova rimedia a questo inconveniente, io la trovo giustissima.

L'onor. Cantoni, fra le varie e dotte osservazioni che ci ha fatto, si è fermato in particolar modo a rilevare che la legge non provvede che ad una parte dei bisogni universitari, mentre vi sono tante altre cose alle quali si dovrebbe provvedere.

Convengo con lei, onorevole Cantoni; ma... è una completa legge universitaria che ella vorrebbe, e come ben disse ieri l'onor. Lampertico: venite avanti con una tal legge universitaria, e se vi riesce di portarla in porto noi vi applaudiremo di gran cuore.

Ma... sono venti anni che si va di tentativo in tentativo per fare questa benedetta legge universitaria, e fin' ora non si è riusciti a nulla. Quindi, onor. Cantoni, lasci che venga approvata questa legge sulle tasse e così almeno si provvederà intanto ad alcuni dei bisogni universitari più urgenti, e oltre a ciò, come diceva pure l'onor. Lampertico sarà allora d'assai spianata la strada all'approvazione della legge complessiva che ella con tanto ardore richiede.

Io poi dico anche di più; lasci l'onorevole Cantoni che sia approvata questa legge, ci aiuti anzi a farla approvare, e allora potrà egli stesso, con quei concetti che ha, presentare al Senato un progetto di legge che comprenda quello che in questa legge non c'è e che egli vorrebbe che ci fosse; mentre se egli volesse fare la legge complessiva, siccome questa conterrebbe anche le disposizioni sulle tasse, non potrebbe presentarla affatto a noi, dovendo allora un tal legge essere presentata prima alla Camera.

Lasci dunque sbrogliare il terreno da questa parte che, riguardando la questione finanziaria, toglie a noi il diritto di presentare proposte concrete al Senato; e quando questa difficoltà sarà tolta di mezzo con l'approvazione di questa legge, l'onorevole Cantoni, egli lo sa, perchè ne abbiamo parlato più volte insieme, potrà anche avermi a compagno nel presentare uno o più progetti di legge nei quali siano racchiusi tutti quei concetti che ieri egli ha svolto così bene innanzi al Senato. E forse allora quei concetti stessi potranno essere approvati dal Senato, e andando poi alla Camera con l'approvazione autorevole di questo alto Consesso, potrà darsi anche che riescano a diventare leggi dello Stato. Ma intanto, onorevole Cantoni, non insista ora perchè si facciano tutte insieme queste cose, che certo difficilmente si riuscirebbe di farle approvare dai due rami del Parlamento.

La legge Casati è del 1859, e fu fatta con pieni poteri; e dopo di quella non si sono potute avere altre leggi d'istruzione superiore all'infuori di quella Matteucci del 1862 e di quella Bonghi del 1875, che sono leggi speciali; non potendo dirsi leggi d'istruzione il decreto legislativo del 1866 che ho ricordato poc' anzi, e la legge Sella del 1870, poichè queste erano leggi di carattere strettamente finanziario, e presentate solo come tali, nelle quali si trovavano incluse disposizioni sulle tasse universitarie come sulle altre tasse.

Leggi universitarie un po' vaste non è stato mai possibile averle approvate dalla Camera e dal Senato, malgrado i numerosi tentativi che si sono fatti, specialmente dal 1880 a ora; e dirò anche che ultimamente alla Camera, mentre si discuteva questo progetto di legge non fu possibile estenderlo coll'aggiungervi sem-

plicemente, come alcuni proponevano, una disposizione che richiamasse in vigore quella dell'art. 2 della legge Bonghi sulle tasse d'iscrizione per la libera docenza. E se si fosse insistito nel volere aggiunta questa disposizione alla legge, o anche, se si fosse soltanto trasformata in un ordine del giorno come in ultimo i proponenti chiedevano, il progetto di legge, pur già quasi in porto, minacciava di naufragare, o almeno di essere rimandato in alto mare.

Lasciamo dunque che passi ora così; e siccome il ministro ha preso impegno alla Camera di presentare un disegno di legge sulla libera docenza (ed io per parte mia mi feliciterei se invece di lasciarli presentare a noi presentasse egli anche altri progetti universitari), auguriamoci che intanto presenti presto il progetto che ha promesso; ma non insistiamo per conglobare altre cose con quelle del progetto che discutiamo, altrimenti non si andrà in fondo neppure con questo.

Non so se ho dimenticato di rispondere ad alcune delle osservazioni fatte dagli oratori che mi hanno preceduto; se le ho dimenticate vogliono i colleghi scusarmi; vi risponderà l'onorevole ministro. In particolare egli vorrà rispondere, io spero, all'onor. Vischi che ha espresso un concetto al quale mi associo pienamente. Egli ci ha detto: poichè si rende più difficile ai giovani l'ingresso all'Università, fate delle proposte relative alle scuole secondarie che assicurino l'avvenire dei giovani anche senza andare alle Università, fate cioè che quelle scuole siano anche fine a sè stesse; e io mi associo a lui nell'esprimere questo voto all'onor. ministro, e spero che egli vorrà secondarlo.

Io non so, dicevo, se dovrei rispondere ancora a qualcuno; ma ad ogni modo io non posso che far raccomandazione al Senato, e specialmente agli oppositori, di non voler lasciare sfuggire questa occasione che offre alla scienza italiana un milione e mezzo, o per lo meno, quando si facciano larghe esenzioni, un milione e trecentomila lire.

Al progetto di legge già approvato dalla Camera non manca che il nostro voto per poter dire: voi scienza italiana avete questa somma a vostra disposizione, voi che siete stata mendica fino a ieri avrete dimani non tutto, ma certo

una parte non disprezzabile di quello che vi occorre, e che avete da tanto tempo agognato. Se noi non approviamo tale qual'è questo progetto di legge, di esso non si parla più; e siate sicuri che allora molto probabilmente le tasse universitarie si aumenteranno ugualmente in un non lontano avvenire, ma sapete dove andranno allora i maggiori proventi di queste? Andranno nelle entrate generali, andranno al tesoro, invece che alle Università alle quali vanno ora con questo disegno di legge; come al tesoro sono sempre andate con tutte le leggi precedenti e ci vanno tuttora.

Credo sia stato un miracolo dell'onorevole ministro dell'istruzione quello di ottenere dal ministro del tesoro che queste somme vadano per intero alle Università; è il primo esempio io credo di proventi di determinati servizi che vanno per intero a migliorare i servizi stessi. Ricordino tutti quante volte si è cercato di ottenere questo nell'amministrazione delle poste, nè ci è mai riuscito di spuntarla. La cosa ormai è spuntata per l'Università; siamo grati al ministro, ed il Senato dia il suo voto alla legge. Il Senato che in ogni circostanza ha avuto sempre larghi ed alti ideali, si potrà dire una volta di più benemerito della scienza italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Signori senatori. Se la discussione così dotta e lunga non potrà finire questa sera, non sarà certo per colpa mia.

Io non ho che dichiarazioni brevissime da fare; la legge non è stata oppugnata nei suoi intenti, ma solamente discussa nelle applicazioni e negli effetti, che hanno in taluni sollevato dubbi e timori.

Ad essi ha risposto or ora l'onor. relatore, in modo che parmi esauriente; credo quindi di fare atto rispettoso verso il Senato, astenendomi da ogni ripetizione inutile.

Vorrei avvalermi anch'io della forma telegrafica, se non temessi di imitare malamente l'onor. Lampertico, al quale mi affretto a rivolgere speciali ringraziamenti per l'appoggio dato alla legge. Nè tralascio di ringraziare gli altri oratori, i quali più o meno hanno espresso giudizi benevoli verso gl'intendimenti della legge. L'onor. Cantoni è stato il più contrario al pro-

getto, ma lo spirito critico, che è nell'abitudine del suo alto intelletto, si è messo in contrasto con la bontà dell'animo suo e col suo grande affetto per l'alto insegnamento; perciò non ha fatto proposte; e mi lusingo che finirà per votare in favore della legge; come spero che voterà pure l'onor. Cerruti V., che pure ha trovato molte obiezioni da sollevare intorno ai vari articoli di questo progetto.

Domando scusa ai singoli oratori, se non rispondo particolarmente alle varie questioni, di cui essi hanno parlato.

Parmi che tali questioni si possano ridurre a tre punti essenziali: il riparto della spesa, la esenzione dalla tassa e gli esami, di cui si parlò ieri, specialmente dall'onor. Arcoleo.

Quanto al riparto della spesa la questione fu ampiamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, ed io feci dichiarazioni precise, che ora posso confermare. La somma che andrà a disposizione dell'erario come sarà distribuita? È il primo quesito posto dall'onor. Arcoleo. Andrà a beneficio delle minori Università, creando artificialmente maggiore sviluppo degli insegnamenti e della popolazione scolastica? Io risposi già a questa medesima obiezione, assicurando che il Governo avrebbe fatto uso giusto della somma; un impegno preciso intorno alla maniera di distribuirla non può essere preso; è una di quelle facoltà amministrative, che il Governo si deve riservare. Non ho però difficoltà di corrispondere alla richiesta del senatore Arcoleo, assicurandolo che, se il nuovo bilancio sarà fatto da me, vi comprenderò l'allegato coi dati dimostrativi del modo onde questa somma verrà distribuita.

Se anche le maggiori Università avessero bisogni superiori ai mezzi propri, il Governo farà il dovere suo, sovvenendole, nella misura dei fondi disponibili. Non mi sembra fondata la obiezione che gli aumenti di tassa siano richiesti ingiustamente a tutte le Facoltà, mentre non rappresentano un corrispettivo di servizio. A questo argomento ha già l'onorevole relatore risposto con opportune considerazioni, dimostrando che alcune tasse erano tenute basse dalle tabelle precedenti; proporzionarle meglio non era fuori proposito. Ma l'obiezione cessa completamente, rispondendo in modo affermativo alla proposta del senatore Ponsiglioni; perchè io mi dichiaro prontissimo a

sovvenire tutte le istituzioni, che possono essere comprese nelle Facoltà letterarie giuridiche e di scienze speculative.

I così detti seminari si possono considerare come Istituti scientifici; e per quanto sia limitato il significato della parola dotazione, come il senatore Arcoleo bene osservava, essa si può bene applicare a ogni specie d'Istituti scientifici.

La legge non esclude quelli che dovranno sorgere, per naturale incremento degli studi ed anche per l'azione del Governo; il quale non mancherà di promuovere le nuove scuole, con le dotazioni occorrenti per lo studio.

Accettando la proposta del senatore Ponsiglioni, credo di avere eliminato la principale causa di obiezione contro la legge.

Ciò detto per il riparto della somma, vengo all'altra questione: dispensa dalle tasse. La questione è risolta dalla formula nuova che presenta l'Ufficio centrale nel suo ordine del giorno. Veramente la formula precedente era incompatibile con l'ordine del giorno votato dalla Camera e accettato da me, ma in termini generali, così come l'Ufficiale lo presenta, io non ho difficoltà alcuna di accettarlo.

Vuol dire che nel compilare il regolamento per l'applicazione di questa legge io farò tutto il possibile perchè siano conciliati gli intenti di giustizia verso i giovani valorosi, che non hanno mezzi di fortuna, con il miglioramento di servizi che si propone la legge.

Ultima questione è quella degli esami. L'onorevole senatore Arcoleo ha detto che la proposta aggiunta sotto la forma di raccomandazione dall'Ufficio centrale viene a guastare completamente il concetto prevalso nell'altro ramo del Parlamento; ed io sono d'accordo con lui.

Dapprima la Commissione della Camera si era limitata a proporre che non si potessero dare sessioni di esami oltre le due stabilite dalla legge Casati; sopravvennero i disordini universitari, che indussero la Commissione e la Camera a modificare l'articolo, cercando d'impedire che, per l'uso da grande tempo invalso (specialmente nelle Università più frequentate da studenti come quella di Napoli) di concedere esami straordinari, si eludesse la legge.

Fu quindi previsto e disciplinato anche col caso degli esami suppletivi, e fu detto: « Nelle

Università ov'è maggiore il numero degli studenti, le sessioni degli esami possono essere prolungate per decreto ministeriale su proposta del Consiglio accademico, purchè non s'interrompa il corso normale delle lezioni. Lo studente non potrà presentarsi all'esame che una sola volta per ogni sessione ».

Ora quest'articolo non avrebbe nessuno effetto se si mettesse in esecuzione la proposta fatta dall'Ufficio centrale; gli esami suppletivi, se debbono rispondere ad uno scopo pratico, debbono esser fatti nei periodi di vacanza, per non interrompere l'insegnamento, e a beneficio di quei giovani, com'è detto nel regolamento universitario, che per giustificati motivi non abbiano potuto presentarsi alla sessione ordinaria; altrimenti si va incontro all'inconveniente accennato dall'onor. Arcoleo.

I giovani non possono ora fare a meno di presentarsi alle sessioni ordinarie, perchè non potrebbero usufruire degli esami suppletivi, senza dimostrare al Consiglio accademico, che per giustificati motivi perdettero il beneficio della detta sessione.

L'articolo della legge fu fatto appositamente dalla Commissione parlamentare, e votato dalla Camera per raggiungere tale scopo; e senza di ciò sarebbe stato inutile ripetere quanto la legge Casati aveva già stabilito. Però gli esami suppletivi non debbono rappresentare sessioni straordinarie, ma benefici concessi per ragioni particolari di equità ai giovani, che li meritano e nelle Università in cui la quantità della popolazione scolastica impedisca che nella sessione ordinaria si compiano tutti gli esami.

Questo effetto vien meno con la proposta dell'Ufficio centrale; e prego quindi il Senato di votare l'articolo così come venne approvato nell'altro ramo del Parlamento e per gl'intenti cui ho accennato. Io non risponderò ad altre questioni particolari sollevate dai vari oratori, tanto più che di siffatti argomenti si è discusso tanto volte in quest'assemblea, ed io potrò in occasione del bilancio aver modo di fare le opportune dichiarazioni.

Il senatore Cantoni, per esempio, ha parlato della libertà degli esami; ne abbiamo discusso parecchie volte; se egli vuole rifaremo la discussione; ma in questo momento non mi pare necessario, nè utile.

Ora non si discute di ciò che è da proporre

in una legge futura, ma di quello che conviene deliberare per l'aumento delle tasse.

L'onor. Vischi mi dice che a malincuore e per deferenza, della quale gli sono gratissimo, voterà la legge, ma che avrebbe desiderato veder prima proposta e discussa la riforma dell'istruzione secondaria. Tutti ormai sanno che la riforma della istruzione secondaria è pronta. Io mi sono impegnato a presentarla e tengo a mantenere questa promessa, che corrisponde ad un vero bisogno. Ma non dipende da me stabilire l'ordine dei lavori parlamentari; altre necessità hanno impedito che il mio progetto venisse innanzi.

L'onorevole Vischi sa bene che l'indugio non può significare abbandono dell'impegno preso.

Quanto alla necessità di altri progetti per l'insegnamento superiore, io dichiaro ancora una volta che dividere il problema della riforma scolastica in leggi particolari, in piccoli progetti, è appunto il metodo da me preferito. Ed anche l'onor. senatore Cerruti, oggi ha detto che avrebbe meglio gradito la proposta attuale, se fosse stata divisa in due parti: ma io lo prego ad accettarla così come potè farsi.

Non mancherò, appena mi sarà possibile, di provvedere con altri progetti di legge ad altre necessità dell'alto insegnamento. Uno già ho preso impegno alla Camera di presentarlo, ed è quello per la riforma della libera docenza. Prego quindi l'onor. Del Giudice, che ha parlato su questo argomento, di tenersi soddisfatto di questa mia assicurazione, ed io procurerò di risolvere tutte le questioni, alle quali egli ha accennato.

L'onor. senatore Carnazza-Amari richiamò la mia attenzione sopra un altro argomento speciale, di cui egli si interessa come mio conterraneo. Io tengo a dichiarargli che non ho mancato di fare il mio dovere, ma trattandosi di milioni, e di non pochi milioni, le difficoltà e la responsabilità dei ritardi non si può personificare e molto meno personificare in me...

CARNAZZA-AMARI. Ed io non l'ho rimproverato.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma, siccome in Sicilia si fanno comizi e voti, è bene dichiarare che il Governo procurerà di corrispondere nel miglior modo possibile ai voti delle Università siciliane. Feci già opportune comunicazioni ai rettori.

Il voto mio nei consigli del Governo non può che affrettare la soluzione del problema.

Concludo: poichè è indiscutibile ed evidente che questa legge viene ad offrire all'alto insegnamento un mezzo facile, pronto di far fronte a bisogni riconosciuti ed urgenti, poichè tutte le Università domandano dotazioni che non possono altrimenti ottenere, io dico che il desiderio di altre riforme non può, non deve ritardare questa, che è già prossima alla sua attuazione.

Si possono in vario modo e in proporzione diversa risolvere singole questioni, che hanno attinenza con le materie comprese in questa legge, senza abbandonarsi ai dubbi ed ai timori, che sono esagerati. Per la parte che si riferisce alle biblioteche io posso assicurare all'onorevole Cerruti che la riforma delle biblioteche è pronta; e sarà un atto di giustizia.

Come è stato rilevato dall'onor. relatore, essa trova non contraddizione ma sussidi negli effetti di questo disegno di legge.

Io spero con le mie dichiarazioni di aver dissipati i timori espressi dai singoli oratori e che ormai rimanga nell'animo di tutti soltanto la visione dei bisogni e degli intenti, a cui la legge deve corrispondere. E come dopo lunghissima discussione, ebbe il voto favorevole della Camera, così io non dubito che il Senato, che è stato sempre tutore affettuoso e sapientissimo dell'alto insegnamento, vorrà onorare del suo suffragio questo disegno di legge (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla discussione degli articoli, sarà opportuno che il Senato si pronunzi sui vari ordini del giorno presentati.

Il primo è stato presentato dall'Ufficio centrale in surrogazione di quello che aveva prima proposto nella relazione, e dice così:

« Il Senato del Regno, ritenendo che è compito del Governo di incoraggiare agli alti studi solo i giovani d'ingegno eletto, invita l'onor. ministro della pubblica istruzione a stabilire norme giuste e severe anche per il conferimento della mezza dispensa dalle tasse scolastiche stabilita dalla presente legge ».

Accetta l'onor. ministro quest'ordine del giorno?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Come ho già dichiarato, lo accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Un secondo ordine del giorno viene proposto dall'Ufficio centrale, ed è concepito così:

« Il Senato, pure riconoscendo che con l'attuale progetto di legge non si provvederà che in parte ai bisogni delle Università e Istituti superiori, e nuovi provvedimenti saranno indispensabili fra breve, confida che intanto nelle annuali proposte per la erogazione dei maggiori proventi che in conseguenza di questa legge verranno a disposizione del Governo e dei Consigli accademici, si procurerà, anche con opportune disposizioni dei regolamenti, che, dopo provveduto alla graduale restituzione dei decimi ai vari stanziamenti relativi alla istruzione superiore e alle biblioteche, gli ulteriori miglioramenti delle condizioni dei gabinetti e stabilimenti scientifici e delle biblioteche, vengano fatti più specialmente là dove l'insegnamento viene dato con maggiore sviluppo e dove si ha maggior lavoro ed una maggiore produzione scientifica, avendo inoltre più specialmente in mira di meglio dotare i gabinetti e laboratori annessi alle cattedre fondamentali e di maggiore importanza, piuttostochè destinare i fondi a crearne dei nuovi per insegnamenti accessori già istituiti o da istituirsi ».

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. In sostituzione di quest'ordine del giorno ne ho presentato uno io. Vorrei che il ministro chiarisse il suo pensiero su questi due ordini del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno che è stato presentato dal senatore Arcoleo in sostituzione di quello dell'Ufficio centrale dice così: « Il Senato esprime il voto che sia nominata una Commissione Reale la quale adotti le norme da seguire nella ripartizione della metà del provento lasciato a disposizione delle Università dall'art. 4 della legge, in rapporto agli stanziamenti per l'istruzione superiore ed ai bisogni dei gabinetti, stabilimenti scientifici, biblioteche universitarie e speciali e istituti delle Facoltà giuridiche letterarie e filosofiche ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Arcoleo per svolgere il suo ordine del giorno.

ARCOLEO. Ringrazio il ministro dei chiarimenti che ha dato sulla parola *dotazione* che non ha creduto profanare forzandola ad esprimere quello che nel bilancio, e per natura sua non esprime. L'ha detto già l'onorevole relatore che *dotazione* non si può riferire che al materiale!

Non potrei seguire l'onor. Ponsiglioni nella retrocessione gentile ma che non mi pare altrettanto logica presentando prima un emendamento e poi non so, forse limitandosi ad un ordine del giorno, perchè l'emendamento nella sua essenza significa lacuna della legge a cui non si poteva che con una modificazione riparare, e non può essere sostituito dall'ordine del giorno.

D'altra parte, il ministro ha fatto categoriche dichiarazioni, che io avevo già presupposto, che cioè egli non avrebbe mai mancato di dare risorse anche agli istituti delle Facoltà di lettere e di scienze, e politiche; ma la questione non sta nel concedere da parte del ministro: sta nell'affermare come legislatori, un diritto che viene quale corrispettivo di 10 mila studenti, che non possono trasformarsi per opera nostra in semplici contribuenti, perchè se dovessero pagare un così grave aumento di tassa ed il beneficio dovesse rifluire solo alle altre Facoltà ovvero anche al Tesoro, resterebbe senza pratica applicazione il principio organico della legge.

Quindi sottometto al Senato questa mia modesta proposta e credo che il ministro non vorrà rifiutarla.

Non vengo a forzare il significato dell'art. 4, le leggi sono quello che sono, e noi facciamo opera improvvida a dare saggio causidico con interpretazioni sottili contraddittorie e inefficaci, però la legge mi soccorre perchè quell'articolo dice che, sarà restituita al Tesoro la metà del provento che deriva dalle tasse universitarie e questa metà sarà in aumento degli stanziamenti per l'istruzione superiore. Ora questa parola stanziamenti è generica e complessiva, riflette il personale e il materiale, non si riferisce a questa o ad altra speciale dotazione, epperò io trovando l'addentellato nella stessa voce stanziamenti per l'istruzione superiore, che corrisponde al criterio della legge ne deduco la conseguenza, che questo principio venga fissato in un ordine del giorno, non

come interpretazione ma come applicazione. La legge riferendosi nel suo articolo, agli stanziamenti per l'istruzione superiore sia per dotazioni, per gabinetti, per biblioteche, non fa che un'enumerazione come se si dicesse: lascio tutto quello che possiedo, e poi seguisse l'indicazione per dettaglio: che non limita la totale trasmissione.

In questo senso, ripeto, il mio ordine del giorno è di applicazione non di interpretazione e il ministro con la sua autorità può confermare tal criterio all'assemblea; il quale per altro s'informa allo scopo ed al principio organico della legge. L'ordine del giorno dice: L'onor. ministro nominerà una Commissione la quale adotti norme per la ripartizione della metà del provento che deriva dall'articolo 4 in rapporto sia agli stanziamenti, per l'istruzione superiore, sia per quanto debba attribuirsi per i bisogni dei gabinetti, degli stabilimenti scientifici, delle biblioteche speciali universitarie, e degli istituti delle facoltà giuridiche e letterarie. Siamo dunque nella legge, si tratta di esecuzione; abbiamo la garanzia in una Commissione Reale; il ministro ci appoggia con la sua autorità. Il Senato approvando il mio ordine del giorno non fa che dare una più pratica applicazione a quello che sommariamente era indicato nell'art. 4. Così i miei dubbi sarebbero eliminati e non parlo in senso personale perchè sono dubbi a cui partecipano tutti compreso il ministro che aveva fatto obbietto di concessione ciò che io chiedo come affermazione di un diritto. Quindi se crede di accettare la mia proposta io ne sarò lietissimo, perchè in tal caso si potrà rinunciare a qualsiasi emendamento, e togliere quello che io credo il maggiore ostacolo alla legge.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale consente nella sostituzione dell'ordine del giorno del senatore Arcoleo?

BLASERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non abbiamo difficoltà di consentire.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io accetto l'ordine del giorno come lo propone l'onor. Arcoleo ma colla rettifica che egli stesso ha suggerito. Cioè invece di dire: « a disposizione del Governo », si dica: « a disposizione delle Università ».

PRESIDENTE. Con questa modificazione, pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Arcoleo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do ora lettura di un terzo ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, così concepito:

« Il Senato esprime il voto che nel regolamento generale universitario venga stabilito che i prolungamenti delle sessioni degli esami che possono essere accordati per decreto ministeriale in base all'art. 4 della presente legge non possano oltrepassare i primi due mesi dell'anno scolastico ».

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Poichè l'onor. ministro ha dichiarato di non potere accettare questo ordine del giorno, e si potrà, occorrendo, tornarvi sopra in altro momento, l'Ufficio centrale dichiara di non insistervi, e lo ritira senz'altro.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. È una questione questa che mi interessa moltissimo.

Io ringrazio l'onor. ministro delle sue dichiarazioni, ma debbo rilevare che queste vengono a confermare che le sessioni di esame sono tre.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. No, no.

ARCOLEO. E glielo provo.

Ammetta che volontariamente un giovane non si presenti al primo e nè al secondo esame; si presenterà alla terza sessione.

Io invece propongo un limite interno, virtuale, che spero il ministro, in nome dell'ordine ed anche per vantaggio dei giovani, vorrà accettare. Esso consiste nel far sì che possano usufruire di questo esame suppletivo in qualsiasi tempo (perchè non conto il mese specialmente nelle Università dove vi è molta affluenza) quei giovani i quali abbiano compiuto i corsi biennali e finali e non si siano presentati in una delle due sessioni precedenti.

In questo modo il terzo periodo di esami, ossia il suppletivo, acquista carattere di esame di riparazione, non ha il carattere di esame di lusso o arbitrario, e così avete due limiti: uno primo, perchè lo si concede a quel giovane il quale ha fornito una prova di studi, avendo compiuto un corso biennale o finale, e d'altra parte non si ammette il vagabondaggio e si co-

stringe lo studente a presentarsi per lo meno in una delle due sessioni. Perchè, onor. ministro, io son qui per affermarlo con la mia esperienza; quando in Napoli si è aperta in ottobre la sessione di esami, non si è presentato alcuno; nel novembre su 600 iscritti al mio corso se ne sono presentati 60, ed ho dovuto tenere esame fino a tutto dicembre. Quando lei avrà messo quei limiti, che io propongo, il giovane sentirà il dovere di presentarsi per lo meno una volta. Si tratta di modificare l'art. 114 del regolamento nel senso che limiti l'applicazione: cioè che questi esami straordinari potranno essere fruiti dai giovani che non si sieno presentati in uno dei due periodi ordinari. La necessità, non l'arbitrio, può giustificare l'eccezione.

PRESIDENTE. Interrogo l'Ufficio centrale se consente col senatore Arcoleo, ovvero se mantiene il suo ordine del giorno.

DINI, *relatore*. Ritiriamo il nostro ordine del giorno; però crediamo opportuno che non si venga con un altro ordine del giorno a pregiudicare la questione, perchè pare a noi che quell'ordine del giorno porti proprio alla terza sessione.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Arcoleo desidera che sia mantenuta l'applicazione dell'articolo 114, ed io intendevo dire precisamente la stessa cosa. L'articolo 114 del mio regolamento provvede appunto al bisogno di esami suppletivi nelle grandi Università, ed in questi termini: « Nelle Università in cui per il gran numero degli studenti o sia sperimentato insufficiente, il tempo assegnato alla sessione ordinaria... è in potere del Consiglio accademico l'ammettere all'esame suppletivo speciale di licenza e laurea preferibilmente in uno dei periodi in vacanze, gli studenti che, per giustificati motivi, da esaminarsi caso per caso non poterono prima di quelle sessioni ». Ora se l'articolo è applicato come lei desidera, e come è giusto, inconvenienti non si possono verificare. Non è il caso di parlare di terza sessione; gli esami suppletivi corrispondono ad altra ipotesi. Vi sono Università in cui non è possibile stabilire il termine degli esami; l'importante è che l'esame non metta disordine negli studi e che

l'esame suppletivo si faccia nel periodo delle vacanze. Questo è lo spirito dell'art. 114.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Mi dispiace di essere impenitente, la divergenza tra me e l'onorevole ministro è grave perchè egli dice che ha diritto ad un esame suppletivo il giovane che non si è presentato nelle due sessioni, io invece affermo che abbiano diritto soltanto coloro che non si presentarono in una delle due sessioni. Non si può lasciare all'arbitrio perchè molti fanno la domanda e non si presentano. Quanto alle vacanze ne abbiamo fatto la prova, e i giovani hanno mancato all'appello dicendo che quelli erano giorni di vacanza e non di studio, e allora perchè non si fanno disposizioni pratiche? Io non restringo la libertà che il ministro ha voluto loro concedere, in molti casi e in molti luoghi, ma non la voglio sconfinata come apparve finora, le assicuro che il limite da me proposto è savio, è concreto; cioè si consente il beneficio agli studenti quando non si siano presentati in una delle due sessioni ed abbiano compiuti i corsi biennali o finali.

Onorevole ministro, faccio onore alle sue stesse disposizioni, lei ha stabilito questi corsi biennali e noi tutti le abbiamo dato lode perchè ciò ha messo un ordine negli studi. Metta ora un ordine negli esami con norme precise; ora specialmente che l'art. 4 riafferma il principio della legge Casati escludendo nella sostanza e nella forma qualsiasi periodo suppletivo di ordine generale che equivalga ad una terza sessione.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Se non ha altro da dire, mi sembra che abbia qualcosa da fare. (*Si ride*). Mi pare che ella abbia proposto un emendamento all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale; la prego di farlo pervenire alla Presidenza.

ARCOLEO. Io ho già redatto questo nuovo ordine del giorno, ma desidererei sapere se l'onorevole ministro lo accetta.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. La questione pare molto facile, ma nella sua pratica applicazione non lo è, per la diversità di

condizione delle Università. Stabilire disposizioni minute, per evitare difficoltà in questa materia, è cosa inutile. Credo sufficiente l'articolo 114 del regolamento, che dà ai Consigli accademici la facoltà di regolare l'applicazione di queste norme secondo le necessità dei singoli atenei. Ad ogni modo l'art. 114 non respinge il concetto dell'onor. Arcoleo; e se egli vuol farne oggetto di raccomandazione, io non ho difficoltà di accettarla, benchè abbia una fiducia limitata nel suo valore pratico. Le Università e i Consigli accademici poi, di fronte alle situazioni particolari delle cose, troveranno molte difficoltà a mantenere quei limiti che egli desidera prestabilire, e più che altrove a Napoli, dove l'onor. Arcoleo ha fatto la sua esperienza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del senatore Arcoleo è il seguente: « Il Senato esprime il voto che nel regolamento generale universitario venga stabilito che degli esami suppletivi, di cui all'art. 4, potranno fruire i giovani che abbiano compiuto i corsi biennali o finali, e per giusti motivi non si siano presentati in una delle due sessioni ».

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. In quanto al nostro ordine del giorno ho già detto, a nome dell'Ufficio centrale, che dopo la preghiera fatta dall'onorevole ministro noi non v'insistiamo. In quanto poi a quello che ora ha presentato il collega Arcoleo, io gli faccio viva preghiera di non insistere perchè si metta in votazione.

Il suo ordine del giorno può far nascere delle questioni, può far nascere dei dubbi se non per l'Università di Napoli, che si trova in condizioni speciali, certo per le altre Università.

L'articolo di legge che noi andiamo a votare non parla di sessioni suppletive, ma parla di prolungamento di sessioni, facendole andare cioè un poco più in là del tempo in cui terminano ordinariamente. Dice l'art. 4: « Nelle Università ove è maggiore il numero degli studenti le sessioni degli esami possono essere prolungate per decreto ministeriale »; dunque si ammette che una sessione possa prolungarsi, ma, anche prolungata, resta tutta una sessione sola, e non altro; invece se si accetta quest'ordine del giorno, si viene a dire che il Senato è esso il primo ad ammettere che vi possa es-

sere una sessione nuova, la suppletiva, oltre a quella ordinaria.

Io credo dunque che un voto del Senato su tale ordine del giorno non ci possa essere, perchè può far nascere il dubbio che noi vogliamo intendere che oltre l'ordinaria sessione ce ne possa essere un'altra; e prego quindi vivamente il collega Arcoleo di non insistere nel suo ordine del giorno che potrebbe pregiudicare, come ho già detto, se non l'Università di Napoli, certo tutte le altre Università.

PRESIDENTE. Onor. Arcoleo, insiste nel suo ordine del giorno?

ARCOLEO. Una volta che il ministro accetta il mio ordine del giorno come raccomandazione, mi contento di questo, e consento che non sia posto ai voti....

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ripeto che l'accetto come raccomandazione, per servirmene nell'applicazione dell'articolo 114 del regolamento.

PRESIDENTE. Essendo stato l'ordine del giorno del senatore Arcoleo accettato dal ministro come semplice raccomandazione, è inutile porlo ai voti.

Il senatore Vischi, in conformità a quello che disse nel suo discorso, propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, riconosciuta l'urgente necessità di una riforma degli studi nelle scuole secondarie, invita il Governo a presentare al Parlamento l'opportuna proposta e passa alla discussione degli articoli ».

Il senatore Vischi vuole svolgere questo suo ordine del giorno?

VISCHI. L'ho già svolto nel mio discorso, non mi resta che ad affidarlo al voto del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo l'Ufficio centrale per sapere se lo accetta.

DINI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. E l'onor. ministro?

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Come raccomandazione lo accetto; ho già dichiarato quello che dovevo su questo argomento; non posso come ministro della pubblica istruzione prendere impegni e deliberare intorno alla presentazione di un disegno di legge, presentazione che dipende dal volere collettivo del Governo e dall'ordine che si vuol dare dal Gabinetto ai lavori parlamentari.

Il desiderio mio è quello dell'onor. Vischi, quindi accetto di buon grado il suo ordine del giorno come raccomandazione e lo ringrazio di avermela fatta.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Io ho presentato l'ordine del giorno precisamente quando il ministro ha fatto intendere al Senato che avrebbe dovuto fare un po' di concorrenza agli altri lavori che si propone di apprestare il Governo, ed ho creduto di rendere un servizio alla cosa pubblica e a lui dando alla raccomandazione, la forza d'un voto del Senato.

Quando egli mi dice che gli basta che io gli esprima questo desiderio come raccomandazione, non pretendo altro da lui, confidando che farà seguire alle promesse i fatti.

PRESIDENTE. Anche per quest'ordine del giorno, accettato dal ministro come raccomandazione, è inutile la votazione del Senato.

Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

A cominciare dall'anno scolastico 1903-1904 le tasse e soprattasse scolastiche, per le Università e per gl'Istituti superiori, compresi gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, sono fissate dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

TABELLA A.

Università ed Istituti superiori.

Tassa d'immatricolazione:

per gli studenti di giurisprudenza, notariato, lettere e filosofia, medicina, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia. L. 75

per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia » 50

Tassa d'iscrizione annuale:

per gli studenti di giurisprudenza e notariato » 220

per gli studenti d'ingegneria » 165

per gli studenti di medicina » 155

per gli studenti di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia, lettere e filosofia » 125

per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia » 75

Sopratassa annuale per gli esami speciali. » 20

Sopratassa per l'esame di laurea o di diploma:

per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia » 30

Per tutti gli altri » 50

Tassa di diploma:

per gli studenti di veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia » 50

Per tutti gli altri » 100

Scuole di magistero, presso la Facoltà di lettere e filosofia e presso quella di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Tassa (unica per il biennio, che si paga nel 2° anno). » 75

Sopratassa per l'esame di diploma » 35

Restano invariate le tasse e sopratasse in vigore per i corsi di ostetricia.

Il giovane che non abbia conseguita l'approvazione in un esame speciale, dovrà pagare la sopratassa di L. 10, per essere ammesso a ripeterlo secondo le norme vigenti.

Chi non abbia conseguita l'approvazione nell'esame di laurea o di diploma, dovrà pagare nuovamente la sopratassa all'uopo indicata nella presente tabella, per essere ammesso in conformità delle norme vigenti alla ripetizione di esso.

Nel rimborsare la quota delle tasse di iscrizione ai liberi docenti finchè il libero insegnamento non sia altrimenti sistemato, non sarà tenuto conto dell'aumento portato dalla presente tabella.

TABELLA B.

Istituti superiori di Magistero femminile.

Tassa per l'esame di ammissione	L.	30
Tassa d'immatricolazione	»	50
Tassa annuale d'iscrizione	»	100
Tassa annuale per l'esame di promozione	»	20
Tassa per l'esame di diploma	»	40
Tassa di diploma	»	75

(Approvato).

Art. 2.

Ai giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica potrà essere accordata la dispensa per intero o per metà dalle dette tasse e soprattasse, secondo le norme e i criteri da fissarsi per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

Coloro i quali, in seguito a domanda presentata dopo il 1° febbraio 1903, otterranno l'abilitazione alla libera docenza o il trasferimento di essa da una ad altra Università od Istituto, dovranno, per l'emissione del relativo decreto, pagare le tasse fissate dalla tabella C annessa alla presente legge.

TABELLA C.

Tassa pel decreto di abilitazione alla libera docenza.	L.	250
Tassa pel decreto di trasferimento della abilitazione stessa da una Università ad un'altra	»	100

(Approvato).

Art. 4.

I maggiori proventi complessivi annuali delle tasse in confronto a quelli risultanti dal consuntivo per il 1901-902, serviranno ad aumentare, nello stato di previsione della spesa pel Ministero della pubblica istruzione, al di sopra di quanto siasi effettivamente verificato al consuntivo suddetto, gli stanziamenti relativi all'istruzione superiore, sia per le dotazioni e per il personale assistente e inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie.

A ciascuna Università ed Istituto superiore sarà restituita annualmente la metà dei maggiori proventi rispettivi, per erogarsi, su deliberazione del Consiglio accademico approvata dal Ministero, agli scopi previsti in questo e nel successivo articolo della presente legge.

Le soprattasse d'esame continueranno ad es-

sere nella nuova misura erogate interamente per propine ai membri delle Commissioni esaminatrici; e sarà sempre, in ogni caso, vietata qualunque sessione di esame oltre le due normalmente stabilite dalla legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Nelle Università ov'è maggiore il numero degli studenti, le sessioni degli esami possono essere prolungate per decreto ministeriale su proposta del Consiglio accademico, purchè non s'interrompa il corso normale delle lezioni. Lo studente non potrà presentarsi all'esame che una sola volta per ogni sessione.

Il senatore Ponsiglioni propone il seguente emendamento a questo art. 4:

In fine nella prima parte dell'art. 4 aggiungere le parole: « e per la istituzione o l'incremento di seminari e librerie speciali presso le Facoltà giuridiche, filosofiche e letterarie ».

PONSIGLIONI Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI. Ringrazio l'onor. signor ministro delle dichiarazioni fatte, e che sono favorevoli allo scopo al quale mirava il mio emendamento e ne prendo atto; io ritiro l'emendamento e lo sostituisco con un ordine del giorno che mando alla Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno del senatore Ponsiglioni:

« Il Senato confida che il ministro della pubblica istruzione nel regolamento per l'applicazione di questa legge vorrà dichiarare espressamente che i maggiori proventi delle tasse universitarie saranno in debita proporzione erogati anche a beneficio di librerie speciali, seminari e istituti analoghi presso le Facoltà giuridiche, letterarie e filosofiche ».

Accetta il signor ministro quest'ordine del giorno?

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale l'accetta?

BLASERNA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 4 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi stessi serviranno inoltre per stanziare nella parte straordinaria del suddetto stato di previsione, in aggiunta delle somme che nella parte stessa costituiscono presentemente la dotazione annuale per spese in servizio della istruzione superiore, le somme o le rate annuali di esse, che in base a nuove convenzioni speciali con gli enti locali e previo concorso di questi, facciano carico allo Stato per costruzioni, e miglioramenti di edifici delle Università e degli Istituti superiori.

(Approvato).

Art. 6.

Il maggior provento delle tasse riguardanti gli Istituti superiori di magistero femminile di

Roma e di Firenze sarà assegnato per intero con lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a vantaggio degli Istituti stessi.

Le sopratasse d'esame saranno erogate interamente per propine ai membri delle Commissioni esaminatrici.

(Approvato)

Art. 7.

La quota d'aumento delle tasse e sopratasse riguardanti le varie sezioni dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze è assegnata nella sua totalità all'Istituto stesso, in aumento della dotazione stabilita dalla convenzione approvata con la legge 30 giugno 1872, n. 885.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge non saranno applicabili agli studenti che alla promulgazione di essa si trovino ad avere cominciato regolarmente un corso in una Regia Università, o in uno degli altri Istituti ai quali la legge si riferisce.

(Approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta nella prossima seduta pubblica del Senato.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

Auguri al Presidente.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Credo d'interpretare il pensiero di tutti i miei colleghi, augurando al nostro egregio presidente, che con tanta pazienza e costanza ha diretto fino ad oggi i nostri lavori, la buona Pasqua. (*Approvazioni vivissime da parte di tutti i Senatori presenti*).

PRESIDENTE. Ed io da parte mia ringrazio e contraccambio a tutti i signori senatori il gentile augurio. (*Applausi*).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

XCII.

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggi del Presidente del Consiglio — Messaggi del Presidente della Corte dei conti — Comunicazioni — Comunicazione della Presidenza — Presentazione di progetti di legge — Congedi — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla circoscrizione dei Tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere » (N. 199) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Visocchi, Pierantoni, Caselli, relatore, e Talamo, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti — Chiusura della discussione generale — Senza discussione si approvano i due articoli del progetto — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Correzione di un errore nell'art. 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio » (N. 110 bis).*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, della guerra ed il sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

IL PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Sunto di petizioni:

« N. 157. — Il sindaco e 166 comunisti di Carinosa (Caserta), fanno voti al Senato perchè sia approvato il disegno di legge per Modificazioni alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e Santa Maria Capua Vetere.

« 158. — La Giunta municipale di Terranova di Sicilia (Caltanissetta) fa voti perchè sia mo-

dificato il disegno di legge sull'Ordinamento giudiziario.

« 159. — Il Consiglio comunale di Burgio (Girgenti) fa voti perchè non sia approvato il disegno di legge sul divorzio.

« 160. — Il sindaco e 157 comunisti di Mondragone (Caserta), fanno voti, perchè sia approvato il disegno di legge per Modificazioni alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere.

« 161. — Il Consiglio comunale di Ruvo (Bari) fa voti, perchè sia modificato il disegno di legge sull'Ordinamento giudiziario.

« 162. — Il Consiglio comunale di Siracusa fa voti, perchè il disegno di legge sull'Ordinamento giudiziario sia modificato.

« 163. — La Deputazione provinciale di Caltanissetta, fa istanza perchè siano apportate modificazioni al disegno di legge sull'Ordinamento giudiziario.

« 164 al 174. — Le Associazioni fra i commercianti, industriali ed esercenti di Verona,

Venezia, Adria, Udine, Rovigo, Vicenza, Milano, Bergamo, Lodi, Brescia, fanno istanza al Senato, perchè il disegno di legge sulle Cancellerie e segreterie giudiziarie sia modificato.

« 175. — I funzionari delle cancellerie e segreterie (anonime), fanno voti, perchè non siano introdotte modificazioni nel disegno di legge sulle Cancellerie e segreterie giudiziarie.

« 176. — Il Consiglio comunale di Marsala, fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sull'Ordinamento giudiziario.

« 177. — La contessa Elena Filippini fa istanza al Senato, per asserita denegata giustizia.

« 178. — Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere fanno istanza al Senato perchè venga approvato il disegno di legge per l'aggregazione del mandamento di Carinola al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

« 179. — Il sindaco di Mignano (Caserta) a nome di quel Consiglio fa istanza al Senato perchè venga tenuta sospesa qualsiasi deliberazione circa il disegno di legge sulla circoscrizione dei tribunali di Cassino e Santa Maria Capua Vetere ».

Messaggi del presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di due messaggi del presidente del Consiglio pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« Roma, 23 aprile 1903.

« Mi onoro di partecipare all'E. V. che S. M. il Re, con decreto in data del 21 corrente, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro segretario di Stato per gli affari esteri, rassegnate dall'onor. ingegnere Giulio Prinetti, deputato al Parlamento. Con decreti in data del 22 aprile ha poi nominato l'onor. vice-ammiraglio Costantino Morin, senatore del Regno, ministro segretario di Stato per gli affari esteri e l'onor. contra-ammiraglio Giovanni Bettolo, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per la marina.

« Finalmente, con decreto pure in data del 22 aprile, ha accettato le dimissioni da sottosegretario di Stato per la marina rassegnate

dall'onor. vice-ammiraglio Luciano Serra, deputato al Parlamento.

« Voglia gradire i sensi della mia profonda osservanza.

« Il presidente del Consiglio dei ministri
« G. ZANARDELLI ».

« Roma, 2 aprile 1903.

« Mi onoro di partecipare all'E. V. che con decreto in data del 28 corrente mese S. M. il Re ha nominato sottosegretario di Stato per la marina il signor comm. Carlo Leone Reynaudi, contrammiraglio.

« Voglia gradire i sensi della mia profonda considerazione.

« Il presidente del Consiglio dei ministri
« G. ZANARDELLI ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio di queste partecipazioni.

Messaggi

del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura di due lettere del presidente della Corte dei conti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« Roma, 15 aprile 1903.

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853 il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del mese corrente non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente
« G. FINALI ».

« Roma, 1 maggio 1903.

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina del mese di aprile u. s. non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di queste partecipazioni.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza varie comunicazioni; prego il senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma, 11 aprile 1903.

« In osservanza dell'art. 142 della legge comunale e provinciale, mi pregio trasmettere a codesta eccellentissima Presidenza l'elenco dei sindaci rimossi per decreto Reale durante il primo trimestre del corrente anno. All'elenco sono unite le copie delle relazioni fatte a S. M. il Re.

« Per il ministro
« RONCHETTI ».

« Roma, 23 aprile 1903.

« In osservanza di quanto dispone l'art. 18 del regolamento 12 marzo 1885, n. 3003, per l'esecuzione della legge sul risanamento della città di Napoli, pregiomi trasmettere all'E. V. due esemplari della relazione della Giunta comunale sui lavori compiuti durante l'anno 1901.

« La relazione stessa è stata esaminata, con dichiarazione di prenderne atto, dalla Commissione consultiva pel risanamento, istituita presso questo Ministero nella sua seduta dell'8 corrente.

« Per il ministro
« SANTOLIVIDO ».

« Roma, 30 aprile 1903.

« In ossequio delle prescrizioni contenute nell'art. 33 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e nell'art. 19 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 mi pregio trasmettere a codesta eccellentissima Presidenza la relazione per l'anno 1901 sulla amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

« Il presidente
« G. BOCCARDO ».

« Roma, 28 marzo 1903.

« È pervenuta dal Ministero della guerra a questo del tesoro una istanza diretta a codesta

onorevolissima Presidenza, con cui i rappresentanti delle Società Reduci di Crimea, Torino, Milano, Genova e Cagliari chiedono che ai veterani bisognosi superstiti della campagna di Oriente 1855-56 sia devoluto un assegno vitalizio sul fondo fissato dal testo unico 9 giugno 1898, n. 274, a misura che vengono ad estinguersi per morte dei titolari gli assegni goduti dai veterani del 1848-49.

« Già precedentemente analoghe domande vennero avanzate da altre Società; ma tanto il Ministero della guerra quanto quello dell'interno, a cui pure si rivolsero i richiedenti, non ritennero opportuno di prendere l'iniziativa di un disegno di legge che si informasse agli accennati voti.

« Ciò posto, lo scrivente, pur riconoscendo l'importanza della campagna di Crimea, per la quale, come ben si dice nella istanza, venne scritta una pagina gloriosa della storia d'Italia, e le benemerenzze di coloro che vi presero parte, non crede possa, per parte sua, prendere quella iniziativa che gli altri Ministeri ricordati non stimarono di prendere. E questo tanto più in quanto la Giunta generale del bilancio, nella sua relazione sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1903-904, ha fatto vive raccomandazioni perchè non venga preso alcun provvedimento che importi un ulteriore aggravio al debito vitalizio dello Stato ed ha proposto perfino, in riguardo agli assegni ai veterani del 1848-49, che sia chiuso addirittura il periodo di accettazione delle domande dirette ad ottenere la ricompensa nazionale anche per evitare eventuali iscrizioni di non benemeriti.

« Il Ministro
« DI BROGLIO ».

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Ho il dovere di comunicare al Senato una lettera del nostro collega Canevaro, così concepita:

« Prego Vostra Eccellenza di voler fare accettare dal Senato le mie dimissioni da membro della Commissione generale del bilancio.

« Devotissimo
« CANEVARO. »

Se non si fanno osservazioni in contrario, si procederà domani alla nomina di un membro nella Commissione di finanze in sostituzione del dimissionario senatore Canevaro.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della marina.

BETTÒLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Modificazioni alla legge 6 marzo 1898 relativa all'Avanzamento nei corpi militari della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. A nome del mio collega il ministro del tesoro, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge: il primo si riferisce allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904; il secondo concerne l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1902-03.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor ministro degli affari esteri della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo: di un mese il senatore Delfico e di otto giorni il senatore Pascale, per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, la votazione a scrutinio segreto sarà fatta dopo che si saranno discussi alcuni dei progetti di legge portati all'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, la votazione è rinviata a domani.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla circoscrizione dei Tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere » (N. 188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 188).

PRESIDENTE. La discussione generale sopra questo disegno di legge è aperta.

Ha facoltà di parlare il senatore Visocchi.

VISOCCHI. Con rincrescimento io prendo la parola su questo disegno di legge che riguarda la mia provincia e che pare destinato a migliorarne la circoscrizione giudiziaria; ma lo fo per non mancare all'adempimento del mio dovere, sembrandomi che le osservazioni che si contrappongono a questo progetto non debbano essere ignorate dal Senato.

Questo disegno di legge dispone alcuni mutamenti nella circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere, le quali mutazioni da un lato favoriscono il desiderio del mandamento di Carinola, ma dall'altro lato sono in opposizione ai desideri del mandamento di Mignano. E in conseguenza, se all'attivo di questa disposizione possiamo mettere il contentamento di alcune migliaia di cittadini, dall'altro vi è contrapposto lo scontentamento di altrettante migliaia o poco meno di cittadini, e quindi non si può dire che questa legge abbia il merito di produrre un contentamento, giacchè produce un simile scontentamento; e ciò considerando i mandamenti.

Ma grave è il danno e lo scontento che si reca al tribunale di Cassino, perchè il mandamento di Carinola, che ora si vuol smembrare dalla sua giurisdizione, è assai più importante di quello di Mignano per popolazione, per ricchezza e per abbondanza di affari, e questa diminuzione d'importanza ad uno dei tribunali della provincia di Caserta, non è cosa che nuocia solamente alla città di Cassino, ma nuoce a tutti i 300,000 abitanti, i quali al tribunale di Cassino sono ora legati per i loro interessi giudiziari. E però questo disegno di legge invece di produrre giusto contentamento, produr-

rebbe danni e scontenti degni della considerazione del Senato.

Ed il danno attuale che viene da questo cambiamento di circoscrizione non è il solo, ma vi è da temere anche un danno successivo, perchè a lato del mandamento di Carinola, che ora si aggregherebbe al tribunale di Santa Maria, vi è un altro mandamento, quello di Sessa Aurunca, il quale, vista la facilità di cambiar circoscrizione, verrebbe con le medesime istanze a dire che anche esso si trova in maggior prosimità al tribunale di Santa Maria anzichè a quello di Cassino, e domanderebbe uno smembramento simile a quello che si fa ora. Avvenendo ciò, si avrebbe nella nostra provincia un tribunale ingrossato smisuratamente ed un altro estremamente assottigliato, e ciò non è certo di vantaggio alla proporzione ed eguale importanza che debbono avere i tribunali e che finora nella mia provincia è stata mantenuta.

La provincia di Caserta che ha circa 800,000 abitanti, fu dalla Commissione che regolò la circoscrizione giudiziaria del Regno, ripartita fra due tribunali: la parte più popolosa dei tre circondari di Caserta, Nola e Piedimonte con circa 500,000 abitanti, fu assegnata al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e gli altri due circondari di Sora e Gaeta, che han circa 300,000 abitanti, formarono la circoscrizione del tribunale di Cassino e la circoscrizione amministrativa fu serbata d'accordo con quella giudiziaria. Ora invece quest'armonia sarebbe rotta ed il circondario di Carinola, che fa parte amministrativamente del circondario di Gaeta, verrebbe stralciato e dato al tribunale di Santa Maria, e parimente il mandamento di Mignano entrebbe nella circoscrizione giudiziaria di Cassino, mentre il circondario di Caserta cui appartiene, resta per intero a far parte della circoscrizione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Chiaro apparisce che queste disposizioni di legge vengono a turbare notevoli interessi del circondario del tribunale di Cassino e tutto l'assetto della circoscrizione della provincia; e tutto ciò, o signori, per quale ragione?

La ragione più importante è questa: che i cittadini del circondario di Carinola possano più brevemente andare a Santa Maria che non a Cassino, dove vanno attualmente.

Ora io domando: Pochi minuti, una mezz'ora di ferrovia con alquanti chilometri di più, sono

veramente cosa tanto incomportabile a chi sostiene una lite, e possono essere ragione sufficiente per cui si debba fare tanto sconvolgimento nella circoscrizione giudiziaria di una provincia?

Io credo che non valga la pena, e in conseguenza, fatto il bilancio, visto che per contentare pochi, questa legge reca danno notevolissimo a molti e maggiori interessi; io credo che la convenienza sarebbe non concedere l'approvazione a questo disegno di legge e lasciare le cose nello stato in cui si trovano, evitando così alle popolazioni il disagio ed il danno di veder con troppa leggerezza turbate le tradizioni, i legami, tutte le convenienze che si sono già create da tanto tempo con l'esistenza, più che cinquantenne ormai, di due tribunali.

Ho inteso parlare di convenienze dell'erario. Dico subito che queste convenienze non ci sono, perchè se da un lato c'è da pagare qualche cosa di meno ai testimoni per le loro trasferte, dall'altro lato la spesa sarà a gran dovizia superata da ciò che si dovrà pagare per le pernottazioni.

Si, o signori, il caso è questo: oramai una inveterata abitudine ha dimostrato chiaramente che gli orari ferroviari non si possono in quel percorso cambiare. Ebbene, per necessità di quegli orari, i cittadini del circondario di Mignano, per quanto prossimi al tribunale di Cassino, quando vi si recano a fare le loro cause al mattino, non possono tornare a casa la sera, e così tutti i testimoni sono obbligati a pernottare a Cassino, ed in tal modo le vantate convenienze dell'erario anche se ne vanno a monte.

Ma, dopo tutto, una considerazione mi pare molto importante, ed è che il presente disegno di legge fu presentato ed approvato dalla Camera dei deputati prima della discussione del disegno di legge di riforma giudiziaria, ed allora non era fuor di luogo pensare a cangiamenti di circoscrizione.

Ma oggi con quella legge in vista che muta *ab imis fundamentis* tutto l'ordinamento dei giudizi, mi par ragionevole di non far cangiamenti che forse domani si troveranno inopportuni.

E per questa e per tutte le altre ragioni addotte, mi pare degno della saggezza del Senato non dare la sua sanzione al presente disegno di legge, conservando così alle cose l'assetto attuale che non è utile cambiare ora.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Il mio onorevole amico, il senatore Visocchi, ha detto che nella sua provincia vi sono 800,000 abitanti. Io vi dico che ve ne ha uno il quale non abita continuamente in quella provincia, che studiò nella storia quella regione, conobbe nel tempo della guerra nazionale, la frequentò come rappresentante politico di Capua Antica.

Presso a Caserta io passo alcuni mesi dell'anno, lontano alle lotte degli interessi, sempre rispettabili, che se opposti e frazionati, recano danno ai grandi interessi della patria e della giustizia.

Il preopinante con abile e simpatica forma vi ha detto: In fine che cosa vi domando? Vi domando di lasciar stare le cose come sono. Traducendo in forma parlamentare questa istanza significa la raccomandazione di respingere una legge che fin dal 1871 fu reclamata, che andò raccomandata con voto unanime dal Consiglio provinciale, che fu deliberata non ostante l'opposizione di coloro che difendono l'utilità detta di Cassino contro gli interessi maggiori delle popolazioni.

Io non sono un tiepido fautore delle competenze del Senato; desidero che l'assemblea emendi e rigetti le leggi quando le ragioni, per le quali si addimandi o la emendazione o il rigetto di una legge sono fondate.

Quali sono le ragioni addotte dal collega Visocchi?

Ha parlato del malcontento popolare. I rappresentanti amministrativi della regione non ebbero notizia di detta mala contentezza. Dove le prove di essa?

La legge, lo comprendo, può perturbare gli interessi di qualche avvocato, di alcun patrocinatore ed usciere. Felice l'amico Visocchi che per il ricco censo non appartiene a queste tre rispettabili categorie!

Le statistiche prodotte alla Camera, documentate e raccomandate al Senato, provano che si tratta di una lieve differenza nel numero delle cause. Vi è un ideale, al quale l'educazione pubblica deve accostare il pubblico costume: quello, cioè, che i litigi vadano man mano scemando.

Egli ha detto che la legge assottiglia un tribunale e ne ingrossa un altro, e che lo scam-

bio de' mandamenti scontenta tutti gli abitanti di Cassino che sono immedesimati nei loro interessi col tribunale sedente in quella storica città. Ai tribunali sono tradotti gli accusati, in essi si va per le cause civili e per gli espedienti di giurisdizione volontaria: guai se tutti i cittadini italiani non avessero coscienza della osservanza delle leggi e civiltà per evitare tribunali. Pare a me che la ragione di malcontento non esista.

Egli ha aggiunto: Potrà succedere che dopo questa legge altra simile sia chiesta da Sessa Aurunca.

Ora noi non possiamo occuparci che di questa unica legge. Quali saranno le intenzioni degli abitanti di Sessa Aurunca, quali potranno essere le ragioni loro, le vaglieremo se varranno a motivare una legge. Una ipotesi remota non può paralizzare la giusta azione del potere legislativo. La relazione ha indicate le ragioni essenziali e fondamentali che raccomandano l'adozione della legge al Parlamento, la più facile distanza per cercare la giustizia civile per rispondere ai rigori della giustizia penale, e per compiere l'ufficio di giurati o di testimoni. Qualunque siano le forme diverse degli ordinamenti giudiziari, tutti gli scrittori e i legisti raccomandano che la giustizia sia nel miglior modo possibile vicina alle parti, che sia celere e bene amministrata. L'onor. Visocchi sa bene che in taluni paesi, specialmente in Inghilterra, le giurie sono persino ambulanti. Quando più vicina siede la magistratura ai luoghi che danno materia ai giudizi, meglio si assumono le prove, meglio si raccoglie la verità.

Un'altra ragione è l'economia dello Stato. In Italia troppo si abusa della prova testimoniale nei giudizi e troppo disagio si arreca ai testimoni; il risparmiare una mezza ora di tempo è cosa di per se stessa utilissima. Il dovere dei cittadini di rispondere alle intimazioni della giustizia dev'essere comandato col minore disagio possibile.

Credo che l'on. Visocchi abbia obbedito ad un sentimento di amore locale che io rispetto, perchè ciascuno di noi ha una patria nella patria; ma non penso che si abbia il caso di dover respingere questa legge. Sarebbe strana una specie di conflitto, quando a noi mancano le ragioni per far ciò. Perchè il Senato dovrebbe dissentire dalla maggioranza dell'altro ramo del Parlamento ed opporsi al voto del Consi-

glio provinciale? E badino i colleghi che se io ho parlato di questa legge, posso dichiarare che la città di Capua Antica ha tali tradizioni, tale forza di vita civile, per cui è pienamente disimpegnata nella disputa. Quella città che fu la sede cospicua di un tribunale che comprendeva tutta la provincia, quella città valorosa, nel 1860, soffrì le grandi vicende della guerra unitaria e che fu teatro principale della battaglia del Volturno, vide dall'ordine nuovo delle istituzioni giudiziarie fondato un altro tribunale che ridusse la giurisdizione prima provinciale. La popolazione riconobbe la virtù del provvedimento che accostò la giustizia alle parti. Ora il medesimo principio ispira questa legge modesta per cui il mandamento di Carinola dalla giurisdizione del tribunale di Cassino è aggregato a quello di Santa Maria Capua Vetere e il mandamento di Mignano, cessando di far parte della circoscrizione di Santa Maria Capua Vetere, passa sotto quella di Cassino. La legge è giusta e utile. Io comprendo che vi sieno avvocati e procuratori che possono avere interesse capitalissimo che questa legge non sia approvata, perchè coloro che si sono acquistati clienti nel territorio di Carinola possono perderli. Essi invece debbono rivolgere le loro cure e la loro azione per ispirare fiducia ai litiganti di Mignano. Essi abbiano fede nella loro sapienza ed onestà, e i vantaggi che temono di perdere oggi li ritroveranno domani. Votiamo la legge. Essa sarà rispettata e porrà fine ad una agitazione, che sollevata dal minor numero dura da lungo tempo. Altro non dico.

CASELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASELLI, *relatore*. Sono pervenute al Senato due petizioni, una del sindaco di Mignano, che fa voti affinchè il Senato sospenda qualsiasi deliberazione circa il disegno di legge sulla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere, un'altra in senso inverso è del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere.

Se debbo dire un'altra parola su ciò che ha detto l'onor. Visocchi, debbo aggiungere al Senato che questo disegno di legge indubitatamente favorisce gl'interessi di Carinola senza danneggiare il mandamento di Mignano, anzi il mandamento di Mignano ha quella stessa utilità che Carinola desidera di avere.

Dice l'onor. Visocchi: se oggi si approva questo disegno di legge, che già è stato approvato dalla Camera, domani verranno altri comuni, altri mandamenti a fare simili richieste.

Giustamente osserva l'onor. Pierantoni: se verranno, allora si provvederà; ma adesso, che cosa abbiamo? Abbiamo che Carinola chiede di essere aggregata a Santa Maria Capua Vetere perchè è vicinissimo a questo comune; ed il tribunale di Cassino ha per compenso il mandamento di Mignano.

Gli interessi che si dicono lesi sono minimi e sono di alcuni privati e non dei due mandamenti, epperò non se ne può tener conto, e non approvare un disegno di legge che già è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Non ho da aggiungere altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia, giustizia.

TALAMO, *sottosegretario di Stato pel Ministero di grazia, giustizia e culti*. Il Governo, in simili questioni di circoscrizione giudiziaria, si è sempre astenuto da qualsiasi ingerenza, e se ne è astenuto avvisando che in questa delicata materia si debba lasciar libero il campo alla iniziativa parlamentare, perchè l'impulso venga da coloro che direttamente rappresentano gli interessi locali.

Non posso però non rilevare che questa piccola questione, che qui oggi si agita, nata in provincia di Terra di Lavoro, non è da oggi, è dal 1884 che si è fatta viva, e i cittadini di Carinola, per organo del loro Consiglio comunale, e di quello provinciale, hanno fatto sempre arrivare voti al Governo perchè si modificasse quella circoscrizione giudiziaria.

Che la proposta modificazione presenti dei vantaggi non mi pare dubbio. Basta scorrere una carta topografica di quei luoghi per accorgersi che i cittadini di Carinola si trovano più vicini a Santa Maria Capua Vetere che non a Cassino. E poi checchè dica in contrario l'onor. Visocchi, vi sarebbe anche un piccolo vantaggio per l'erario dello Stato.

Ma io non posso fare altro che quello che fu fatto alla Camera, cioè rimettermene al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1904 il mandamento di Carinola cessa di far parte della circoscrizione del tribunale di Cassino, ed è aggregato a quello di Santa Maria Capua Vetere; e dalla stessa data il mandamento di Mignano cessa di far parte della circoscrizione di Santa Maria Capua Vetere ed è aggregato a quello di Cassino.

(Approvato).

Art. 2.

Con Decreto Reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge « Correzione di un errore nell'art. 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La-Masa, al cambio, al rimborso, al premio » (N. 110 bis).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge intitolato:

« Correzione di un errore nell'art. 2 della legge del 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La-Masa, al cambio, al rimborso a premio ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Al primo capoverso dell'art. 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, è sostituito il seguente:

« Il diritto al rimborso ed al premio per le obbligazioni, tanto di prima che di seconda emissione, cesserà quando non sia esercitato entro il termine di cinque anni ».

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa; trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, nella prossima seduta sarà votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

1. Votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanze.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento della Colonia Eritrea (n. 167);

Cancellerie e segreterie giudiziarie (n. 179);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro romano (189) - *urgenza*);

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (n. 195);

Case popolari (n. 196).

3. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'istruzione superiore (n. 180);

Modificazioni alla circoscrizione dei Tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere (n. 188);

Correzione di un errore nell'art. 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni di prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio (n. 110 bis).

La seduta è sciolta (ore 16 e 45).

Licenziato per la stampa il 15 maggio 1903 (ore 18)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

XCIII.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario. — *Elenco di omaggi — Commemorazione del senatore Casalis — Parlano il presidente ed il ministro degli affari esteri — votazione a scrutinio segreto — Nomina di scrutatori — Discussione del progetto di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 167) — Parlano nella discussione generale, i senatori Carta-Mameli e Pierantoni, presidente dell'Ufficio centrale — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Vigoni Giuseppe e Pierantoni, presidente dell'Ufficio centrale — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

I prefetti delle provincie di Alessandria, Cuneo, Modena, Padova, Novara, Vicenza e Torino, degli *Atti* dei rispettivi Consigli provinciali per gli anni 1901 e 1902;

Il presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, degli *Atti* di quell'Istituto;

Il direttore della R. Scuola navale superiore di Genova, dell'*Annuario scolastico 1902-903*;

Il sindaco di Firenze, degli *Atti* del Consiglio comunale di Firenze per l'anno 1900;

I rettori delle R. Università di Padova, Modena, Pisa, Macerata e Parma, dell'*Annuario scolastico 1902-903* delle rispettive Università;

Il direttore del Banco di Napoli, della *Relazione sulla gestione 1902* di quell'Istituto bancario.

Il direttore del Banco di Sicilia, della *Relazione sulla gestione 1902* di quell'Istituto;

L'onor. deputato Leopoldo Pullè, di una *Commemorazione sul duca Guido Visconti di Modrone*;

L'ing. Girolamo Iacuzzo, di un suo opuscolo dal titolo: *Riforma della legge forestale*;

Il presidente della R. Accademia dei Lincei, dei fascicoli 11 e 12 delle *Notizie degli scavi di antichità*.

L'avv. G. B. Boraggini, di una *Commemorazione del comm. Francesco Pozzo, sindaco di Genova*;

Il prof. Elia Millosevich, di una sua *Commemorazione di Angelo Secchi*;

Il procuratore generale della Corte d'appello di Casale, della *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto giudiziario di quella Corte*;

Il procuratore generale della Corte d'appello

di Napoli, della *Relazione statistica dei lavori compiuti al distretto giudiziario di quella Corte*;

Il senatore Vischi, di una sua pubblicazione intitolata: *La disfida di Barletta*;

Il signor Enrico Celani, di una sua memoria sopra un *Erbario di Gherardo Cibo*, conservato nella R. biblioteca Angelica di Roma;

Il signor conte Giuseppe Grabinski, di un suo opuscolo intitolato: *Il contratto di lavoro*;

Il direttore della R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna delle seguenti pubblicazioni:

1. *Annuario scolastico 1901-902 e 1902-03 di quella R. Scuola*;
2. *Programma d'insegnamento*;
3. *Regolamenti*;
4. *Elenco dei laureati dal 1878 al 1902*;
5. *Pubblicazioni del personale insegnante attuale*;

Il direttore del R. Istituto tecnico superiore di Milano, del *Programma dell'anno scolastico 1902-903*;

Il prof. Mario Mandalari, di un suo *Saggio bibliografico sulla letteratura dell'Ateneo di Catania*;

Il presidente della Deputazione provinciale di Firenze, delle seguenti pubblicazioni:

1. *Rendiconto dei conti dell'anno 1901*;
2. *Bilancio preventivo per il 1903*;
3. *Bilancio preventivo del manicomio di Firenze*;

Il direttore dell'officina deposito riparto e scambio di pubblicazioni ufficiali internazionali di Montevideo, delle seguenti pubblicazioni:

1. *Messaggio del presidente della repubblica dell'Uruguay all'alta Assemblea generale nell'inaugurazione del secondo periodo della ventunesima legislatura*;
2. *Diario delle Sessioni della Camera dei senatori della repubblica orientale dell'Uruguay. Tom. 76 (1900)*;
3. *Proprietà e tedor, della stessa repubblica, dal 1876 al 1881 inclusivo*;

Il direttore generale della statistica, degli *Annali di statistica febbraio 1902*, degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile*;

Il dott. Carlo Fabbris, di una sua *Memoria per la riforma di una legge che istituì la*

Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

Il direttore del R. Archivio di Stato in Lucca, di una *Memoria* di quel Regio Archivio;

Il presidente del Consiglio di Stato, dell'*Annuario 1903*, con le notizie statistiche dei lavori compiuti nel 1902 da quel Consiglio;

Il direttore della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde, della *Relazione del bilancio dell'esercizio del 1902*;

Il prof. Nicola Sponga, di un suo lavoro sulla *Ragioneria di Stato ed ordinamento contabile in scrittura doppia*;

Il presidente del Comitato provinciale per la costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Roma, della *Relazione sulla attendibilità del progetto dell'ingegnere Luigi Naldoni*;

Il presidente dell'Associazione «Patria pro Trieste e Trento», di una *Petizione alla Camera dei deputati per sollecitare dal Governo nazionale la sistemazione dei rapporti territoriali tra l'Italia e l'Austria-Ungheria*;

Il signor conte Carlo Alberto Gerbaix De Sonnaz, del volume 3°, parte 2ª, dei suoi *Studi storici sul Contado di Savoia e Marchesato in Italia*.

Commemorazione del senatore Casalis.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Ricevo or ora da Torino l'infausta notizia, che poche ore addietro moriva colà il nostro collega Bartolomeo Casalis.

La carriera politica del Casalis cominciò nel 1848, quando, scoppiata la guerra, disertò l'Ateneo di Torino per arruolarsi volontario dove si combatteva per la libertà e l'indipendenza della patria.

Posate le armi, il nostro Casalis si addottorò in legge, ed appena trentenne fu inviato dal collegio di Caselle a sedere nella Camera Subalpina, nella quale diede prova di singolare attività, che lo pose di un tratto in evidenza, tosto che i destini d'Italia si andavano maturando coll'opera dei migliori suoi figli. Quindi avvenne, che il Casalis andò prima come Consigliere di governo presso Luigi Carlo Farini, Dittatore dell'Emilia, poi al seguito di Agostino Depretis, Prodittatore in Sicilia, nella qualità di suo Capo di Gabinetto, ed inviato finalmente a Napoli in missione, vi rimase in qualità di

adetto ai Gabinetti particolari di Nigra, di Farini e del Principe Eugenio di Savoia Carignano, fino a che fu inviato a governare la Provincia di Avellino, dove si segnalò in singolar modo nella repressione del brigantaggio.

Prefetto successivamente a Catania, Macerata, Genova e Torino, Bartolomeo Casalis tenne più tardi la Direzione generale della pubblica sicurezza, facendo prova di singolare energia; ma, Uomo di combattimento qual esso era, lasciò la carriera appena sentì che l'opera sua non appariva più utile e rispondente alle esigenze del tempo. Laonde si ritrasse a vita privata, quando, venuto il 1880, il Governo del Re lo elevò alla dignità di Senatore.

Io non mi dilungherò a parlare più oltre dei meriti acquistati dal nostro Casalis nella vita pubblica, che gli procurò onori bensì, ma molti avversari e buon numero di fidati amici ad un tempo. Ora egli non è più; ma rimarrà grata memoria di lui, patriota ardente ed amministratore fermo e sicuro.

Sia pace all'anima sua. (*Benissimo*).

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, *ministro degli affari esterie* In nome del Governo, che ho l'onore di rappresentare, mi associo al lutto del Senato per la perdita dell'egregio uomo, di cui l'onorevole presidente ha testè pronunziato la commemorazione ed il meritato elogio (*Bene*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un membro della Commissione per le finanze.

Prego il senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno fungere da scrutatori della votazione.

Essi sono i signori senatori Giorgi, Guglielmi e Pucci.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea ».

Prego il signor senatore, segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 167*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale fu testè data lettura. Ha facoltà di parolare, per ordine di iscrizione, il senatore Carta-Mameli.

CARTA-MAMELI. Se ben rammento, fu Voltaire che un giorno definì il Canada: ghiaccio, orsi e sassi. I fatti provarono che il Canada conteneva qualcos'altro: conteneva i germi, gli elementi di futura prosperità. Oggi l'importante *Dominion* inglese, con 5 milioni e mezzo di abitanti, coi suoi traffici sempre progredienti, coi suoi 39,000 chilometri di ferrovie (noi in Italia ne abbiamo 16,000) e con 7000 navi mercantili, è un paese fiorente.

Taluni fra noi che volevano essere arguti, definirono l'Eritrea: sabbia, sassi e mosche. Le mosche furono uno degli argomenti sussidiari per patrocinare l'abbandono della colonia. Ma anche l'Eritrea contiene qualche cosa d'altro.

L'antiafricanismo in Italia, anni sono, assunse le forme di una vera malattia, e di questa malattia se ne giovarono i partiti. Ricordiamo che, dopo una sconfitta non ingloriosa — perchè se i nostri ufficiali e i nostri soldati non poterono vincere per mala direzione, seppero eroicamente morire — si levò un gran clamore in Italia chiedente la fuga dall'Africa. Sì, la fuga: questo chiedevano i discendenti degli antichi conquistatori del mondo. Si dirà: era una minoranza; ma tra una maggioranza che tace e una minoranza che grida, si fa sentire più la minoranza. E fu allora che furono tolte le rotaie dalle ferrovie, acciò non partissero rinforzi. Noi abbiamo dato in quell'epoca un triste spettacolo all'Europa.

Ora i partigiani antiafricanisti sono indeboliti, ma non domi; tanto vero che pochi mesi or sono abbiamo visto che in una città, la quale è pure patriottica, una turba inqualificabile riuscì ad impedire che si rendesse onoranza ai nostri poveri caduti che combatterono e mori-

rono per il prestigio d'Italia e l'onore della bandiera. Autorità ed oratori se ne dovettero tornare via mogi, mogi: la piazza aveva trionfato.

Ma lasciamo questi tristi ricordi. Pare oggi che sia spuntato il giorno della riabilitazione per la Colonia Eritrea. Si sente ancora qualche voce, ma ormai fioca, che patrocina ancora l'abbandono della Colonia.

Invano l'illustre Schweinfurth, lo Schoeller, il nostro egregio collega, senatore Giuseppe Vigoni, la Commissione Reale del 1891 e il Commissario civile dimostrarono che la Colonia non è quel paese che a taluni piacque dipingere.

Io non riassumerò i giudizi da loro espressi: soltanto mi limiterò a richiamare l'attenzione del Senato sopra la seconda relazione del R. Commissario civile, relazione largamente documentata. Essa è ricca di notizie e di apprezzamenti, che giovano a dare una idea chiara del vero stato delle cose. Cotesta elegante relazione prova coi documenti annessi, come — e lo dico altamente — l'onor. Martini abbia governato e governi saggiamente la colonia.

Egli fece visitare l'Eritrea da un uomo di competenza indiscussa, dal dott. Gioli-Bartolommei, il quale stette sei mesi nella Colonia, e fece con rigoroso metodo scientifico e con criteri pratici, molteplici esperimenti di coltura per vedere ciò che la colonia poteva dare. Né basta; l'onor. Martini chiamò agricoltori pratici, e non puramente teorici, per le colture speciali coloniali, e fece sperimentare queste colture in vari punti. E qui dirò, fra parentesi, che la coltura del frumento nella colonia è talmente aumentata, che l'amministrazione militare, la quale quattro anni or sono pagava un ettolitro di farina 52 lire, l'anno passato lo pagò 26,75.

Ma anche più importanti sono i risultati ottenuti dagli esperimenti di coltura propriamente coloniale. Un coltivatore di cotone praticissimo fatto venire dall'Egitto, impiantò campi sperimentali in vari punti. I risultati da esso conseguiti sono riassunti nel seguente brano della Relazione: « Furono intrapresi (gli esperimenti) a Cheren, a Mai Ainè, a Godofelassi, a Adi Ugri e ad Agordat nella zona soggetta alle piogge estive; a Ghinda, a Sabezzame, ad Archico, a Filfil, a Salomonà nella zona che gode delle piogge invernali. Buonissimi i risultati in

Mai Ainè e in Archico, ottimi in Agordat. A Mai Ainè la pianta compie il suo ciclo di vita in circa 20 settimane, raggiunge l'altezza maggiore di un metro, ramificandosi prontamente, cuoprendosi con grande facilità di fiori sulle branche ascellari e caricandosi di capsule enormi, le quali formansi e giungono a maturazione anche dopo la fine delle grandi piogge. Calcolasi che a Mai Ainè si possa avere un raccolto medio di chilogrammi 700 per ettaro. Questi risultati di Mai Ainè sono tanto più notevoli in quanto che poco lungi da quella località si stende, in condizioni uguali o migliori, la pianura di Hazamè, vasta di parecchie decine di migliaia di ettari e, in buona parte, già compresa nel dominio diretto della Colonia ».

« In Archico, sebbene là veramente si abbiano le grandi distese sabbiose che tanto nocquero al buon nome della colonia, il cotone americano, senza speciali cure, dette fino gr. 75 per pianta e in un ettaro possono aversi ventimila piante... Ma dove si ebbero risultati veramente ammirevoli fu ad Agordat; ivi si ottennero prodotti che il direttore di queste colture non si peritò di affermare superiori a quelle che ottengono nelle migliori zone dell'Egitto. Le piante raggiungono l'altezza dei due metri e cadono talvolta al suolo travolte dal peso delle loro bacche, che giungono talora al numero di 120, 130 e più ».

Ora se si pensa che la nostra industria cotoniera spese nel 1902 — come risulta dalla statistica del commercio speciale pubblicata dal Ministero delle finanze — spese, come ho detto, lire 157,491,594 per fornirsi di materia prima, in Egitto e nell'India, — se pensa a ciò, i risultati ottenuti nell'Eritrea farebbero intravedere un avvenire molto lusinghiero per la nostra industria cotoniera, la quale è in continuo sviluppo, e provvedendosi con minor dispendio, potrebbe lottare vantaggiosamente con la industria estera nei grandi mercati di consumo africani e indiani. Però — non parrebbe cosa credibile, ma è vera — a questo risultato pone un impedimento il Governo: i prodotti veri dell'Eritrea, e non i soli prodotti di transito, sono colpiti nei porti dello Stato come fossero prodotti esteri, e stando così le cose, tanto vale far venire il cotone dall'Egitto perchè havvi un risparmio di trasporto.

Su questo punto prego la cortesia dell'onorevole ministro degli esteri di rassicurarmi affermando, se è possibile, che il Governo vorrà d'ora innanzi seguire un altro sistema.

Ciò che si dice del cotone si potrebbe dire del caffè, che nella colonia promette ottima riuscita. Ora entrerò nell'esame del disegno di legge.

L'Eritrea per l'Italia corrisponde a ciò che si chiama colonia della Corona in Inghilterra. Vediamo cosa fa l'Inghilterra, maestra in cose coloniali. Nelle colonie della Corona, l'Inghilterra cerca l'uomo adatto — come del resto fa sempre per ogni pubblico ufficio — lo nomina governatore e gli dà ampi poteri. Rispetta le consuetudini locali e non pretende di introdurre o di promulgare in quei paesi le leggi inglesi, giustamente considerando che sarebbe nocevole applicare leggi fatte per paesi civilissimi, a gente che si trova in condizioni ben diverse. Dunque, lascia ampi poteri al governatore; e il Governo centrale si riserva soltanto il controllo e il diritto di veto.

Con questo disegno di legge si procede altrimenti. Le facoltà del governatore sono ristrettissime. Esso deve ricorrere quasi sempre al Governo centrale. Ora a me pare pericoloso che si voglia governare da Roma, con criteri europei, un paese semi-barbaro. Sapete che accadrà? Sovente il Governo, non sapendo come regolarsi, altro non farà che mettere la sabbia su ciò che avrà in precedenza stabilito il governatore. In sostanza si avrà un'inutile perdita di tempo, un ritardo di 15 o 20 giorni nel provvedere.

Il disegno di legge, che ora esaminiamo, autorizza la pubblicazione dei nostri codici e delle nostre leggi nell'Eritrea con delle opportune modificazioni. Su queste parole: *opportune modificazioni* richiamo l'attenzione del Senato perchè ci dovrò ritornare sopra.

Il progetto lascia soltanto che lo stato personale degli indigeni e le relazioni di diritto privato tra essi, siano regolati secondo le consuetudini locali. E questa è buona disposizione. E del pari disposizione commendevole è quella per la quale il nostro Codice penale non si applica agli indigeni, ma si mantiene in vigore il così detto diritto penale eritreo, convenientemente modificato dal governatore, perchè si capisce che certe pene barbare non si possono infiggere all'ombra della nostra bandiera.

Là, ad un ladro si tagliava una mano, od anche le due mani; e questa barbara pena il Governo d'Italia non può certo permettere.

Ma, in massima, si può affermare che nella Eritrea havvi una coscienza giuridica e morale ben differente della nostra, onde il nostro Codice penale sarebbe assolutamente inadatto.

Il mio vecchio amico, non per età, ma per data di amicizia, il senatore Sonnino, nella sua relazione racconta un fatto al quale ha assistito. Il fatto è questo: Una famiglia di Abissini, famiglia mediocrementemente affezionata, invocò che il capo di essa, il quale era in carcere, ricevesse le *curbasciate*, ma uscisse dal carcere, non già perchè il carcere fosse un soggiorno molto penoso, tutt'altro — per loro era un soggiorno di buon nutrimento e di ozio — ma perchè il padre di famiglia non lavorando, non poteva guadagnare e soccorrere la famiglia.

A questo proposito mi ricordo di un altro fatto caratteristico che lessi 5 o 6 anni fa in un libro sull'Eritrea, libro, se non m'inganno, dell'onor. Martini. Ecco il fatto. I carabinieri avevano arrestato tre indigeni fuori di Massaua e li accompagnavano al carcere. Entrati nell'abitato, una folla di indigeni si avvicinò, ma come vedrete, non per curiosità sola. Nel tragitto, infatti, avvenne che i tre arrestati diventarono cinque, poi otto; e i carabinieri, arrivati alla porta del carcere, dovettero durare non poca fatica per impedire che vi entrassero coloro che non avevano titoli validi per essere ammessi nel soggiorno desiderato. Enotate che nella prigione di Massaua non abbiamo introdotto tutte quelle dolcezze e quelle distrazioni che la filantropia moderna vagheggia per rendere diletta e lieta la vita carceraria ai malfattori. Il giorno in cui ci lasceremo vincere dalle tendenze filantropiche, bisognerà invertire in Africa la missione dei carabinieri e rinforzare la guardia al carcere, non perchè non scappino quelli che ci sono dentro, ma perchè non ce n'entrino degli altri che sono fuori e aspirano ad entrarci. (*Si ride*).

Da questi casi vedete come il concetto della pena sia diverso nella colonia e nella madrepatria.

Una importante disposizione è quella riguardante l'accertamento delle terre demaniali di libera disponibilità e la concessione di queste terre. Bisogna che il ministro dica se il Go-

verno vuole colonizzare o no. Se intende colonizzare, può influire fino ad un certo punto, per avviare sin da ora una parte della corrente dei nostri emigranti, che ora varcano l'Atlantico per fecondare terre non nostre. È per noi di supremo interesse, non solo economico, ma anco politico, colonizzare specialmente l'altipiano. Abbiamo colà bisogno di coloni che coltivino e fecondino una terra consacrata da tanto nobile sangue e che essi rimangano italiani e non diventino stranieri dopo due generazioni, ma rimangano sempre italiani di pensiero, di lingua e di cuore.

Il Governo, se intende colonizzare, ha sin da questo momento oltre 100,000 ettari di terreni demaniali disponibili.

Ma perchè la colonizzazione sia possibile, bisogna anzitutto che il Governo si studi di far cessare la trista e ingiusta leggenda alla quale ancora da taluni si presta fede. Come volete che il nostro contadino voglia andare nell'Eritrea della quale ha sentito sempre parlare in modo sì sfavorevole, della quale ha sempre sentito dire che è un paese assolutamente sterile e inabitabile? Occorre che questa ingiusta leggenda cessi.

Ora vengo a un altro argomento di grande importanza: l'istituzione del Consiglio coloniale.

Il Consiglio coloniale è un buon istituto. Esso esiste anche in altri paesi; il nostro Consiglio — secondo il disegno di legge — presenta il vantaggio di essere composto di poche persone, di undici, compreso il presidente, che è il sottosegretario di Stato per gli esteri. Un collegio troppo numeroso farebbe minor bisogno, ed oltre a ciò potrebbe credersi un Parlamentino dell'Eritrea a Roma. In Germania il Consiglio coloniale è composto di 35 persone, noi abbiamo fatto bene e tenerci in un numero più ristretto; ma il nostro Consiglio coloniale, che ha compiti gravissimi e molteplici, trova da una disposizione di questo disegno di legge limitato soverchiamente il tempo, ed è umanamente impossibile che faccia bene. Per esempio, esso è sentito sull'applicazione o modificazione del Codice penale, del Codice di procedura penale, del Codice civile, del Codice di procedura civile, del Codice di commercio, del Codice sulla marina mercantile; similmente è sentito sopra tutte le leggi che il Governo vuol estendere alla

colonia, e poi sulle norme relative alla ripartizione delle terre demaniali; e tutto questo deve fare in 18 mesi. Ora è evidente che in 18 mesi non è possibile fare tutto cotesto lavoro in modo serio e ponderato.

Si potrà dire che si prorogherà il termine, ma questo non è un buon sistema. So che l'Eritrea è avvezza alle proroghe, ma non si fa una disposizione di legge col preconetto che non si potrà applicare.

Ora vorrei concludere; e parrebbe che la conclusione dovrebbe esser questa: che il mio voto sarà contrario al disegno. Eppure tale non è la conclusione mia. Cotesta è una legge che presenta questa specialità: può essere buona e può essere cattiva. *A priori* non si può dire come sarà. A me sembra mediocre, ma può diventare buona o cattiva secondo che il regolamento sarà buono o cattivo, — secondo che l'applicazione di essa sarà buona o cattiva, perchè la legge si riferisce in tante parti — e delle più importanti — al regolamento. Essa non segna che certe grandi linee; c'è tutto a fare. Ora, se nel regolamento, se nell'applicazione della legge il Governo si ispirerà a larghi ed a pratici criteri, allora questa legge sarà buona, se no, no. Io regolerò il mio voto secondo le dichiarazioni che prego la cortesia dell'onor. ministro degli esteri di fare a questo proposito; e finisco con le parole con le quali il mio egregio amico, senatore Sonnino, cominciò la sua dotta relazione: *Nolite me considerare quod fusca sim...*

La colonia già tanto ingiustamente spregiata a mio avviso (e spero che sia l'avviso del Senato) merita tutte le sollecitudini del Governo e del Paese. Ed ho finito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Pierantoni.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Signori senatori. Innanzi che io prenda a parlare ho il dovere di rendere vivissime azioni di grazie ai miei colleghi dell'Ufficio centrale che per l'amicizia loro personale e per le tradizioni di cortesia, che sono un prezioso tesoro della nostra Assemblea, mi vollero serbare l'onore immeritato della presidenza, quando una ostinata infermità mi impediva di portare allo studio di cotesto disegno di legge, non corredo di dottrina, ma l'antico amore e l'ar-

dente zelo che mi accesero dagli anni primi a conoscere gli ordinamenti e le questioni coloniali.

Ricordate, onorevoli colleghi, che ai 26 marzo l'onorevole nostro collega, il senatore Giuseppe Vigoni, che fece parte della spedizione di esplorazione comandata dal Matteucci e promossa da vari cittadini milanesi, tra i quali ricordo il Camperio, interrogò l'onorevole ministro degli affari esteri sopra alcuni documenti che erano stati comunicati alle assemblee legislative perchè davano la prova di essersi in gran parte tradite le speranze dell'espansione pacifica della colonia dell'Eritrea per concessioni di territori. L'onorevole collega nel suo discorso accennò ad una verità costituzionale di grave momento, ossia, all'incostituzionalità delle così dette dichiarazioni che delegati inglesi avevano stipulato con delegati italiani. Per esse ufficiali civili cedettero ai primi alcuni territori, prendendo invece una nuova provincia, la Cumana, sterile, devastata dalle razzie e dalla guerra del Tigre, di cui informa il Martini nella sua relazione dotta ed utilissima.

Io chiesi la parola, dopo che l'onorevole ministro degli affari esteri rispose che, reggendo interinalmente quel Ministero, non poteva dare ampie spiegazioni all'interpellante e dichiarai che mi riserbavo di parlare quando questa legge sarebbe recata a discussione.

Oggi dunque io compio il dovere e tratterò in primo luogo questo poderoso argomento. Intendo dimostrare che la tradita osservanza non solamente dei limiti che l'art. 5 dello Statuto pone al potere esecutivo nelle obbligazioni internazionali, ma ben anche la violazione delle due leggi del 22 luglio 1882 e del 1° luglio 1890, che segnarono i poteri delegati ai governatori per stipulare i trattati, recò i gravissimi danni deplorati e creò in pari tempo gravi pericoli. I danni sono irreparabili, perchè le concessioni furono fatte all'Inghilterra, la quale non ascolterebbe reclami. I pericoli si debbono prevenire. Parlo del passato per preservare la patria da nuovi danni, e invocherò esplicita la dichiarazione che il Governo d'ora innanzi si atterrà alla stretta osservanza del Patto Costituzionale e delle leggi organiche della Colonia.

Riprendendo la parola in altra seduta mi permetterò, se l'egregio amico e relatore me lo permetterà, di rispondere al mio onorevole

amico il senatore Carta-Mameli, il quale ha accennato alle speranze, che i risultati della colonizzazione accendono, e in pari tempo ha creduto che la legge in esame contenga molto di nuovo mentre in massima parte la legge ripete il diritto già esistente.

CARTA-MAMELI. Domando di parlare.

PIERANTONI. Non credo che vi sia fatto personale. Non ho parlato ancora della legge.

La sola cosa di nuovo che la legge contiene è l'istituto di un Consiglio coloniale, che dispensa il Consiglio di Stato, di cui il Mameli è lume ed ornamento, dal dare pareri sopra i decreti reali, con i quali si esercita il potere legislativo nella Colonia, onde i decreti sono efficaci come gli atti del potere legislativo.

Indicherò di poi alcuni provvedimenti che io stimo necessari affinchè la colonia, che si manifesta agricola e commerciale diventi una colonia di popolazione. In questa trattazione ho la certezza morale di meritare la tacita approvazione del mio onorevole collega, che non avrà motivo di chiedere la parola per fatto personale. Infine mi permetterò per l'osservanza di un principio costituzionale di pregare i miei egregi colleghi che abbandonino l'*ordine del giorno* che hanno proposto. Il Senato ha troppo angusti pavimento e pareti per contenere una esposizione degli ordini del giorno che votò e che non furono tenuti in considerazione. Ma io consiglio l'abbandono per un rispetto dell'articolo 74 dello Statuto. Le leggi sottoposte al nostro esame possono andar respinte, emendate o aumentate; ma non è permesso interpretare la legge, che non si vuole correggere, per *ordini del giorno*, perchè le interpretazioni autentiche si deliberano dopo che la legge fu pubblicata e riescì oscura nella sua applicazione, e le interpretazioni debbono essere fatte col concorso dei due rami del Parlamento e della sanzione reale, come tutte le leggi.

Pertanto a sgombrare dalla nebbia questa atmosfera parlamentare indicherò in via preliminare alcuni fatti, che fanno credere nuova questa legge.

Una volta le leggi erano presentate da uomini sapienti che le accompagnavano con amplissimi studi, con statistiche, con notizie storiche e giuridiche. Il metodo osservato dai nostri maestri e dai maggiori uomini di Stato poteva essere ridotto, quando, volendosi aumentare o

correggere un istituto o un diritto vigente, i proponenti avessero fatto un breve riassunto del presente per addimostrare la utilità della riforma.

Invece col proporsi come nuove leggi che sono la riaffermazione del diritto costituito, salvo lievi correzioni e aumenti, si produce questo effetto: illustri colleghi, i quali, dovendo compiere altri doveri, non hanno la possibilità di essere assidui in questa assemblea, o che furono nominati senatori da poco tempo, stimano nuove e poco ponderate sanzioni quelle che sono raccomandate dal lungo tempo e dalla buona esperienza. Io penso che se si fosse richiamato il diritto esistente, molte preoccupazioni ed obiezioni non sarebbero annunciate.

Per esempio, mi basta notare soltanto che mentre si parla con paura di un Codice della Eritrea e di leggi da commettere all'esame del Consiglio degli Undici, credendosi che tutto si debba fare *ex-novo*, io posseggo un Codice dell'Eritrea stampato nel 1892 in Napoli per uso degli italiani che vogliono recarsi nella colonia, il cui esame poteva esser guida alle nostre discussioni, quando il Ministero non ci die' ancora la collezione delle leggi. Mi sia permesso il ricordare ch'io più volte spronai i ministri affinché fosse tradotto il FHATA NEGHEST, codice del diritto religioso e politico dell'Abissinia. Allora soltanto vinsi la lentezza o la pigrizia amministrativa, quando recai in questa assemblea un fascicolo di quel Codice già tradotto in latino dai nostri alleati tedeschi. L'illustre prof. Guidi ebbe il mandato di tradurre quel Codice, ma solamente l'anno scorso fu pubblicato e dato alle biblioteche. Esso andò stampato in due esemplari, l'uno nella lingua amarica, e l'altro nella traduzione italiana, dall'Istituto Orientale di Napoli.

Se voi prendete ad esame, onorevoli colleghi, i lavori che prepararono l'ordinamento della colonia di Assab, la Relazione che presentò tutti gli elementi topografici, storici, religiosi e i principî fondamentali meditati per ottenere l'aumento, a cui la colonia era destinata, vi racconterete l'insegnamento che il ministro che iniziò la espansione coloniale e propose quella legge in un commento, che fu celebrato da tutte le nazioni civili, provvide in gran parte a quello che oggi sembra nuovo, e che fece buon esperimento dal 1882 in appresso.

Dette queste cose, per ritogliere dalla incertezza gli animi dubbiosi che temono le ardite innovazioni, io delibo alcuni degli argomenti accennati.

Stimo necessario un Istituto di un Consiglio che metta in relazione le proposte del governatore coll'esame obbiettivo degli interessi della colonia. Da lungo tempo i Ministeri si compongono per risultanze parlamentari, per confederazioni di gruppi parlamentari, non di rado per simpatie personali, o per la utilità di talune espressioni geografiche; onde spesso diventa ministro di una speciale amministrazione colui che meno conosce la materia alla quale deve attendere. Se nella commedia del Beaumarchais si fece la satira dell'antico regime, che dava gli uffici ai favoriti, anche il governo parlamentare permette nuove censure ed epigrammi. Quindi noi dobbiamo desiderare che accanto agli uomini del momento e delle combinazioni politiche, seggano consulenti che, scevri dalle ambizioni del potere, non segnati alle cadute, che sogliono essere repentine, abbiano volontà e dottrina speciale per servire la patria. La buona scelta di tecnici fornirà ai ministri non ancora sperimentati nella politica, abili nell'esercito, nella marina, nella ingegneria, ma nuovi nella vita parlamentare, quegli indirizzi tecnici positivi, nei quali l'uomo d'ingegno, che siede nel Consiglio della Corona, troverà la soluzione utile tanto al rispetto della tradizione, quanto al graduale progresso delle riforme.

Ed ora tratto la controversia costituzionale. Accade spessissimo che ministri e deputati che vogliono esser certi delle delimitazioni poste tra il potere esecutivo e il potere legislativo, si fermino al solo articolo 5 dello Statuto e leggendo in esso che: *Il Re fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, unendovi le comunicazioni necessarie, e che i trattati che importassero un onere alla finanza, o variazioni di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere*, ragionino a questo modo: se queste due materie soltanto obbligano a invocare la legge, per le altre è lasciata mano libera al Governo.

Il Senato ricorda che io a viso aperto combattetti questo errore, che ridurrebbe la potestà del Parlamento. In alcune relazioni parlamentari,

in parecchi discorsi, invocai l'autorità dei commentatori dello Statuto italiano, specialmente l'autorità di Pellegrino Rossi, dimostrai che l'articolo 5 dello Statuto fu imitato dalla Costituzione francese corretta nel 1830, ch'esso comanda che il potere esecutivo non debba toccare il legislativo, e dimostrai che tutti i trattati che contengono obbietti legislativi devono essere consentiti dalla Camera. Basta leggere l'articolo 5 delle Disposizioni Generali intorno all'applicazione delle leggi, che ha valore costituzionale e che reca che soltanto la legge posteriore può derogare l'anteriore. Feci la storia degli abusi continuamente fatti dal potere esecutivo contro la ragione parlamentare, deplorando che non si attinga alle piene e pure fonti del diritto positivo. Se fossi Papa manderei oggi la scomunica a certi professori (*risa*) che raccomandano nei loro manualetti l'errore di credere il solo articolo 5 dello Statuto che determina pei trattati l'azione del Governo. Sappiamo noi che tre invece sono le categorie dei trattati che debbono aver effetto per legge.

Io non stancherò il Senato ricordando i voti vostri con i quali l'Assemblea ribadì questa verità costituzionale. Mi basta ricordare la mia Relazione del 17 giugno 1890, sulla dolorosa convenzione di Ucciali, che fu cagione di danno e di vergogna. L'onor. Crispi aveva stipulato una prima convenzione nel 2 maggio 1889, che non sottomise al voto del Parlamento, un'altra ne stipulò al 1° ottobre dello stesso anno. Io col consenso dei colleghi dell'Ufficio Centrale feci richiamare il Governo ai limiti della sua potestà.

Mi basti ricordare tra le altre la lotta sostenuta contro l'onorevole Visconti-Venosta che si ostinava a non presentare all'approvazione delle Camere le Convenzioni dell'Aia: cito a titolo di onore la condotta del ministro Zanardelli, che venuto al potere, riconobbe la verità di ciò che reclamavo: onde presentò alla nostra Assemblea tre disegni di legge che furono approvati: la legge che conferisce agli arbitri internazionali le immunità diplomatiche; la legge che estende il testamento militare ai prigionieri nemici; la legge che dà la franchigia di transito e di dogana ai doni ed ai sussidi che si possono mandare ai feriti e ai prigionieri in tempo di guerra.

Si obietterà forse che il diritto coloniale

variò per i territori coloniali la disposizione statutale. Rispondo al dubbio da me supposto. Quando Francesco Crispi, prese l'*interim* del Ministero degli affari esteri, dopo la strage di Dogali, per consumare la vendetta dei nostri soldati trucidati, sognò un impero coloniale. Venne a chiedere al Parlamento una legge, che estendesse ai maggiori possedimenti contigui ad Assab, la legge Mancini del 22 luglio 1882 con lievissime modificazioni.

Quella legge riaffermò i cardini fondamentali del nostro diritto coloniale, che tuttora perdura. Quali essi sono? Ho sotto gli occhi il sapiente lavoro di P. S. Mancini, che fu largamente studiato, sulla legislazione straniera. Quell'uomo di Stato dimostrò come fosse impossibile all'Italia di trarre esempio da quel movimento coloniale, che durò dal sec. XIV fino al sec. XVIII. L'uomo che condusse innanzi le esplorazioni coloniali e che da Assab giunse fino a Massaua e ai suoi dintorni, espose i sistemi moderni di ordinamento coloniale vigenti presso gli olandesi, i francesi e gli inglesi, i quali ultimi hanno tre sistemi distinti oltre l'ordinamento specialissimo dell'India dove vi sono vice-reami e principati. Nella impossibilità di trovare un tipo unico di ordinamento richiamò l'attenzione del Parlamento sopra due punti estremi, che segnano il principio e la fine della varietà dei sistemi indicati. Taluni popoli colonizzatori vorrebbero ridurre sollecitamente le genti nuove, poco civili, diverse per lingue, per religioni, per costumi, per razza, per colore, alla osservanza del diritto nazionale. Tale pretensione è impossibile, assurda, provocatrice di disordini. Basta solo pensare che i negri, anche fatti cristiani, diffidando dei bianchi usano dire: « Il diavolo poi non è tanto bianco quanto si crede ». (*Si ride*).

Una voce. Nero...

PIERANTONI. Bianco, perchè sono i negri che parlano e che si fingono un diavolo ad immagine nostra. Chi non ha letto quanto si scrisse sull'Africa o non vi pose i piedi, non mi interrompa. Dall'altro lato, vi sono popoli che vorrebbero lasciar persistere le colonie colle loro consuetudini, colle loro leggi, colle loro superstizioni, e non agire in nessun modo per introdurre civiltà, progresso di ordinamenti, volendo semplici colonie di sfruttamento.

Tra questi due opposti sistemi il Mancini raccomandò un sistema medio. Quando si vuole

avviare una emigrazione in paese, che non sia quello segnato dai confini delle Alpi e dei mari bisogna assolutamente studiare la conciliazione del diritto degli indigeni col diritto proprio di ciascun cittadino italiano. Arduo, difficile lavoro da compiersi con prudenza, con abnegazione. Pur seguendo questo sistema il Ministro proponente, sopra l'esempio di tutte le nazioni colonizzatrici, delle legislazioni con le quali gl'Inglesi e altri popoli combinarono la coesistenza del diritto musulmano col diritto europeo, dovette proporre come base fondamentale dell'azione del Governo la delegazione al potere esecutivo della potestà di fare per Decreti Reali le leggi che debbono ricercare la coesistenza giuridica di tribù diverse per razze, per il clima, per l'ordinamento della famiglia, per le credenze, le superstizioni religiose e per le lingue. Si volle rispettato il diritto penale indigeno in gran parte. Sorse la necessità di introdurre nuove disposizioni perchè vivendo le razze sottoposte alla signoria italiana in una degenerazione di antico incivilimento, le nuove proli, a poco a poco possano essere iniziate alla nostra civiltà e alla fine acquistare la nostra nazionalità. Per dare un esempio, dico che nel collegio militare di Roma vi è un giovane abissino che porta il cognome di un ufficiale che lo raccolse, il Mondella, il quale è uno dei più intelligenti della scuola, assai ben amato dai colleghi.

Quel ministro iniziatore della espansione coloniale die' questo monito: che la patria e il Governo non dovevano consentire la fondazione di compagnie privilegiate sull'esempio olandese della Compagnia delle Indie orientali la prima che sorse nel 1602. Tali Società più potenti di molti principi, fondate pel commercio, costituite sul monopolio, subordinate tutte a questo scopo unico, trascuravano ogni altro ufficio di governo civile, purchè le colonie rendessero e pagassero. Per tale ragione io fui il solo oratore che a viso aperto combattei la legge per la Società commerciale del Benadir.

Dimostrai che si voleva da quella Società l'impossibile e che con un milione non si fa nulla. Il nostro presidente spesso nei suoi discorsi parlamentari diceva che non si fanno le nozze coi fichi secchi.

Non intendo ripetere quanto dissi. Che si pretende nella periferia di dieci miglia marittime oltre le quali s'incontrano quelle popola-

zioni feroci spinte dall'odio mussulmano. Il Corano comanda in alcuni versetti di estirpare gli infedeli. Quando si consentono cose condannate dalla storia si preparano danni alla patria. Oggi una preoccupazione agita le menti. Voleva inoltre l'onorevole ministro proponente che la colonia fosse innanzi tutto pacifica, agricola e commerciale, e che gl'Italiani si astenessero dal mandare governatori militari. Gli uomini di guerra non possono non volere la guerra, hanno il sentimento dell'onore militare, l'amore della vittoria da dare alla bandiera; hanno il torto di applicare tali sentimenti contro le orde e le tribù che fanno incursioni e rapine. Gl'Inglesi si conducono altrimenti nella guerra contro i ladroni, contro le razze quasi selvaggie.

Ed io, se alcune lettere non contenessero apprezzamenti non favorevoli su altri postulanti di quel tempo potrei rendere pubbliche quelle del cardinale Massaia, che, come voi sapete, fu colui che sin dal 1856 primo propose a Vittorio Emanuele Re di Sardegna, di cercare paraggi e stazioni commerciali nel mar Rosso quando si aspettava l'apertura dell'istmo di Suez.

Quell'illustre uomo rispose al ministro del suo amato Re che lo aveva richiesto d'informazione di preferire Antonio Cecchi ad ogni altro. (*Bene*).

Ricordate queste regole fondamentali della colonizzazione, esamino ora una parte dell'articolo 2 della legge luglio 1889, che fu ripetuto nella legge del 1890 e che tuttora impera. Il comma di detto articolo reca fra le potestà date al Governo di *stipulare coi Sovrani e capi delle prossime regioni convenzioni di amicizia e di commercio e di stabilire con essi patti di buon vicinato e per la sicurezza della colonia italiana*. Il ministro Mancini spiegò la ragione di questa sanzione in questi termini. Questa potestà, scrisse, *già sarebbe per effetto dello Statuto del Regno compito normale del Governo; importava nondimeno farne oggetto di espressa clausola nel disegno di legge acciò apparisca già data in certo modo*, ANTICIPATA APPROVAZIONE A QUEI LIEVI ONERI FINANZIARI *che potessero derivare da quei patti di BUON VICINATO e di reciproca agevolezza*. Si andava in quel tempo studiando l'ordinamento dello Stato del Congo, si facevano voti per fissare le regole, con le quali il trattato di Berlino, in cui la mente italiana altamente si distinse per proposte di ragione internazionale, doveva dare alle nazioni

modo alla espansione coloniale senza guerre europee.

Nel pensiero della espansione coloniale il sommo giurista preveniva gli accordi detti d'*hinterland*, e i protettorati. La prima volta che la parola *hinterland* fu pronunciata nelle assemblee politiche non era compresa dal maggior numero. Fu di poi spiegata con la frase *zona d'influenza*, parola morbosa. (*Ilarità*).

MORIN, ministro degli affari esteri. È nella legge del 1890?

PIERANTONI. La legge del 1° luglio 1890 riprodusse la sanzione della legge 22 luglio 1882, onorevole signor ministro. Infatti all'art. 2 si legge: *di stipulare coi Sovrani, capi delle regioni finitime o prossime ai possedimenti italiani convenzioni di amicizia e di commercio, e stabilire con essi patti di buon vicinato e per la sicurezza della colonia*. La sola variazione che si riscontra è questa. La legge, che prese nome dal Mancini, reca *Sovrani o capi delle prossime regioni*; il Crispi, sognando un impero africano, per conquiste e protettorati aggiunse alle parole *REGIONI PROSSIME ai confini*, anche o *FINITIME*, che è del pari. Questa aggiunta fu anche una inutile innovazione fatta per darsi l'aria di emendare, perchè *finitimo* vale anche *vicino*.

Non voglio ripetere cose che il Senato conosce: la storia delle arti della diplomazia con le quali i popoli europei e americani, con doni di organetti, di fucili, di conterie, col dono di qualche uniforme vecchio e il patto di pensioni, sono usate a vincere le ritrosie dei soldani. Sopra tutti gli altri popoli gl'Inglesi hanno sempre saputo con *auro loquenti* ottenere tutto. Quando si stipularono i protettorati, la Camera e il Senato votarono le indennità annuali.

L'*hinterland*, sappiamo che cosa valga. È il contratto dei forti che agognano di toccare le terre altrui. Le potenze colonizzatrici per evitare dissidi e contestazioni stabiliscono le *sphere d'influenza*, cioè talune linee, nelle quali ciascuna di esse cerca di far sudditi i popoli barbari, e dall'altro lato reciprocamente si impegnano a non farsi concorrenza.

Queste convenzioni mi rappresentano alla mente un episodio che avvenne in Napoli presso lo sbarco delle navi. Scesero da un postale due tunisini. Due guide o fattorini si accostarono ai viaggiatori per offrirsi da ciceroni. L'un disse all'altro: Tu *succhiati* Mamhet e io *succhiero*

Ali (*ilarità*). Innalzate a potenza maggiore questa volgare proposta, e intenderete i fini delle così dette *zone di influenza*.

Ora è manifesto che lo Statuto e le leggi speciali, che regolarono la coesistenza del diritto coloniale con l'azione del Governo rappresentativo, non consentirono che si possa recare varietà al territorio dello Stato (e i possedimenti coloniali sono territori di Stato) senza il consenso delle Camere legislative (*Bene*).

Nel tempo in cui si iniziò la fortuna coloniale italiana, sedevano legislatori eminenti patrioti che esortavano il Governo e gli davano consigli.

Ricordo a titolo di onore il Cavalletto, eroico cittadino che fu nostro collega. Egli raccomandò l'istituzione tanto importante dei dragomanni, ovvero interpreti, assai difficile a trovarsi, tanto che i Commissari dell'Eritrea amministrano giustizia a quelle popolazioni e ne ascoltano i reclami mediante interpreti locali. Allora si pensava di utilizzare la Scuola Asiatica orientale di Napoli che ha 120 mila lire di rendita. Il sapiente pensiero, anche da me caldeggiato, fu impedito da una lite che gli amministratori dell'Istituto Cinese sollevarono e dalla sottomissione di quella scuola al Ministero della pubblica istruzione, terminato il lungo litigio.

La legge Mancini, e numerosi *Libri verdi*, frequentemente presentati alle Camere, spiegavano in qual modo si dovesse intendere la codificazione coloniale. Anche le discussioni parlamentari istruiscono.

Se qualcuno vuol consultare documenti, legga i discorsi del nostro compianto collega il senatore Caracciolo, quelli del Pantaleoni, le amplissime risposte date dal ministro nelle due assemblee. Il Governo dichiarò e fece menzionare nell'art. 4 della legge l'applicazione nel territorio coloniale dei Codici e delle leggi italiane per i rapporti di cittadinanza, di famiglia, di stato civile e di successione e di quanto non era derogato con speciali norme legislative ed amministrative. Per le popolazioni indigene si sanzionò il rispetto delle loro credenze e pratiche religiose, che i rapporti di famiglia, di matrimoni, le successioni, e tutto il diritto privato fossero regolati dalla legislazione consuetudinaria quando però quelle legislazioni non si apponessero alla morale universale, all'ordine pubblico, nè fosse ad esse derogato da espresse disposizioni.

Venne l'ora, per me e per altri tormentosa, delle maggiori espansioni coloniali. Le stragi degli esploratori furono sempre occasione di vendette militari che addussero occupazioni ed espansioni territoriali.

Un drappello di truppa partì da Napoli il 5 febbraio 1885 sul *Gottardo*, e compì l'occupazione di Massaua. Il senatore Vitelleschi, che non ho il piacere di vedere in quest'aula, manifestò il pensiero lungamente ripetuto nelle opere e nelle relazioni dei nostri esploratori, raccomandato dalla Società geografica e dalla stampa divulgato, cioè che si prendesse l'Harrar. Ricorderò la stazione del celebrato Antinori, la lunga dimora che vi fece, i viaggi fortunosi del Chiarini, la prigionia del Cecchi, di Bianchi e di tanti altri.

Il ministro rispose in questi precisi termini: « Sono in grado di dichiarare che di quel territorio noi abbiamo fatto oggetto di studi accurati ed altrettanto facciamo di tutti quei territori adiacenti che possano offrire alle nostre speranze commerciali e colonizzatrici CAMPO E SEDE OPPORTUNA. Posso aggiungere di più che siamo in questo momento alquanto commossi dalle notizie che ci giungono da quel vasto e fertile territorio dell'Harrar, dove industriali e commercianti italiani che vi si trovano stabiliti, non sono più tranquilli e sicuri, perchè la numerosa guarnigione egiziana, che finora vi teneva l'ordine e la quiete, in massima parte si è ritirata ».

Che dicevano queste parole? Sono assai chiare. Correano accordi tra il ministro Mancini, il Gladstone e lord Grenville per ottenere il consenso inglese che il nostro Governo da Zeila si avviasse ad occupare l'Harrar, la terra promessa della nostra espansione agricola e commerciale. Vi erano difficoltà che il mio amico l'onorevole Adamoli deve sapere. Benedetto Cairoli aveva trovato molta opposizione ad assicurare all'Italia il possesso di Assab. Quando lo voleva per la patria acquistare dal Rubattino, Lord Rosebery sostenne a spada tratta il diritto degli Egiziani e della Turchia a riprendere quella posizione.

Qui cade l'opportunità di fare una rivelazione, per quanto io sia alieno dal parlare dell'opermia. Io fui mandato a Londra perchè il ministro, stimando prossima la caduta del Ministero liberale, e conoscendo l'animo dei conservatori,

i *tory*, bramava di ottenere il consenso del Governo inglese all'occupazione dell'Harrar. I diplomatici, (potrei invocare la testimonianza di quelli che hanno seggio in questa Assemblea) non possono dire ai ministri stranieri come i trappisti ai loro fratelli « ricordiamoci che dobbiamo morire », (*ilarità*). Essi sono ossequiosi coi Ministri politicamente moribondi, che vorrebbero vivi dopo che li ebbero sperimentati benevoli verso il Governo, che rappresentano.

Il conte Nigra scriveva di non poter richiedere il desiderato consenso esponendo la preoccupazione di una crisi politica. Altrimenti poteva parlare un uomo parlamentare, intimamente legato al Ministero. Ecco la ragione, per cui obbedii alla volontà paterna. Ero a Parigi; mi comandò di andare a Londra. In Londra io ottenni il consenso; fu dato ordine al colonnello Leitenitz di tenersi pronto per partire. In questo mentre sorse nella Camera elettiva una discussione parlamentare delle più strane. Le nostre truppe avevano occupato Archico ed il ministro diceva che Massaua era il centro del nostro raggio di occupazione.

Nella pubblica votazione il Ministero ebbe 147 voti favorevoli; una congiura dell'urna diede per risultato un solo voto di maggioranza!

Questo fatto, onor. Carta-Mameli, segnò una triste ora della vita parlamentare italiana. La stampa delle nazioni civili biasimò la occulta perfidia. Il ministro Mancini diede le dimissioni. Non valsero esortazioni a farlo rimanere nel Consiglio della Corona. Se ne ritrasse, contento però di aver fatto il suo dovere e di avere iniziato una impresa che ora trova aderenti coloro che tanto dolore recarono a quell'uomo, tanto ricco di cuore, quanto di mente.

Siede in questa assemblea un collega che ha dedicato grande cura a studiare la storia contemporanea, il senatore Chiala, che vedo con piacere ritornato ai nostri lavori. Egli scrisse che l'onor. Mancini « abbandonava il Ministero lasciando in condizioni tranquille e sicure il territorio occupato, e che, mediante la missione Ferrari, aveva dissipato nell'animo del Negus le sinistre impressioni che aveva cagionata la occupazione di Massaua, che le missioni del Ferrari e dell'Antonelli avevano di molto agevolato lo stabilimento di relazioni amichevoli con la regione meno inci-

vile dell'Africa centrale. » Quel ministro aveva proposto una legge per un cavo sottomarino

Ora io non rifarò la storia dolente dei fatti che condussero il nostro paese alle sventure africane, comuni pertanto a quasi tutte le nazioni che vogliono troppo osare.

Il ministro Robilant, tanto festeggiato dalla destra parlamentare, stimò un valore da trascurare la questione coloniale. La strage di Dogali diede l'ambito potere al Crispi. Appena egli prese l'*interim* del Ministero, presentò la legge che, come ho detto, imitò quella del luglio 1882.

Occorreva qualche correzione, bisognava togliere la parola Assab e dire quella maggiore dell'Eritrea. La legge Mancini prometteva una relazione biennale, la legge riaffermata promise una relazione annuale al Parlamento.

Fu relatore di quel progetto il fratello del nostro relatore, l'onor. deputato Sidney Sonnino, che approvò la legge, e volle modificare nei poteri conferiti al Governo quello di contrarre prestiti e accendere debiti, il cui servizio d'interessi o di rimborso sia a carico del bilancio coloniale quando il rimborso totale oltrepassi il termine di cinque esercizi dalla data dello impegno preso. Le facoltà concesse al Governo duravano fino al 31 dicembre 1899.

L'onor. Crispi volle fare svolgere l'ardente idea di un Impero coloniale mediante l'alleanza con Menelik, lo riconobbe Re dei Re, stipulò con lui una convenzione il 1° maggio ad Ucciali ratificata a Napoli, altra maggiore ne stipulò il 1° ottobre. La prima convenzione non era stata approvata dalle Camere legislative. Io fui relatore di questo secondo doloroso patto. Raccolgendo l'animo di molti senatori, alcuni viventi, altri defunti, dimostrai nella relazione che l'onor. Crispi si era posto fuori il diritto costituzionale e il diritto coloniale, perchè si era arbitrato di fare trattati diversi da quelli contemplati nell'art. 2 della legge 1° luglio 1890, senza sottometerli all'approvazione del Parlamento, trattati recanti aumento e variazioni di territorio. Ebbi con me consenzienti i membri dell'Ufficio centrale, l'espertissimo Artom, il Maiorana-Calatabiano, il Tittoni e il Malusardi, per richiamare il ministro alla osservanza delle norme costituzionali delle quali ho parlato, nel trattato 1° ottobre che disse *addizionale*.

Nella relazione presentata in Senato ai 17 giugno 1889 su questa Convenzione fra l'Italia e l'E-

tiopia visto che essa compiva e in parte modificava il trattato del 2 maggio 1889, in nome dell'UFFICIO CENTRALE feci lo studio di due questioni: ricercai se fosse nella podestà del Parlamento di dare approvazione al precedente trattato; e se con l'approvazione si potesse correggere un FATTO ANORMALE ASSAI BREVE TEMPO DURATO. Esaminai gli articoli del trattato 2 maggio, e avendo dimostrato che contenevano uffici di protezione e concessione di servizi a favore di un Re straniero conchiusi che occorreva il consenso del Parlamento. Il trattato poneva la zecca al servizio del Re dei Re di Etiopia, gli dava la protezione della diplomazia nostra, gli aveva procurato un prestito di due milioni con la Banca Nazionale, garantito dal reddito della dogana di Harrar.

Si conobbe l'uso che si fece di quei danari dati a mutuo. Si comprarono i fucili di scarto, quelli che erano stati presi nella capitolazione dell'esercito pontificio ai 20 settembre 1870. Lo credereste? Uno spagnuolo, cavaliere di cappa e spada ha scritto che il dito di Dio ispirò Menelik a comprare i fucili degli eroi del Papato usati a punire i soldati italiani. Abberrazione, ipocrisia, mancanza di un vero sentimento religioso. (*Bene!*).

In quella Relazione, per lo studio fatto dei migliori scrittori sopra l'Africa, per le informazioni avute dal Cecchi, scrissi come fosse imprudente l'affidarsi all'amicizia di Menelik. Taluni avevano preveduto un successore che avrebbe potuto diventare infesto a noi; io prevedi i casi assai frequenti di sedizioni, di usurpazioni militari e la ripresa delle guerre feudali. Io scrissi: « L'impero etiopico, spezzato in piccoli regni e feudi, smise l'antico splendore, l'antica civiltà. L'aristocrazia abissina, prima rese principati autonomi lo Scioa, l'Asmara, il Tigrè, poi suddivise le provincie di questi principati in molti feudi minori. Il militarismo, ferace di gravi rivolte, produce in Abissinia guerre continue che hanno molta immagine con la storia del nostro medio evo ». Il Cecchi aveva scritto nel capitolo XVIII della sua opera, *Il governo in Abissinia*: « Allo stesso modo che nella storia del nostro feudalismo troviamo re ribelli all'imperatore, principi ribelli ai re, e così via parlando, accade frequentemente nell'Abissinia, che qualche re si manifesti ostile all'imperatore, qualche ras, proprio Degjasmacc, al ras dal quale di-

pende, e resta anche punito, attese le condizioni del paese e le difficoltà che incontra l'imperatore o il re o il ras a domare la rivolta ».

Le guerre fra gli etiopi e i musulmani, l'invasione dei Galla nell'Abissinia e l'arte diplomatica, che trasse i ras ribelli ad ottenere il supremo impero di Negus Neghest con l'aiuto straniero, furono i fatti da me indicati. Erano cagione di grande responsabilità per il Governo gli aiuti pecuniari dati al fine di fare accrescere le armi e i modi di guerreggiare. Quindi come relatore io concludeva scrivendo: *L'Italia ebbe altri ideali di giustizia; Dio voglia che possa conservarli intatti perchè recenti casi fanno dubitare della possibilità di questo augurio.*

Venne l'ora triste della espiazione, la necessità di una guerra provocata con grande imprudenza. Nel discorso 24 marzo 1896 sulla legge per cui il Governo chiese un assegno di venti milioni per la guerra, tra i due opposti pareri di coloro che volevano lo sgombrò immediato dei territori e di altri che volevano la conquista di tutta l'Abissinia, io raccomandai il ritorno alla « *espansione coloniale limitata, prudente, temperata, conforme all'indole delle colonie moderne e alla utilità economica che noi in un TEMPO ASSAI REMOTO NE POTREMO AVERE restaurando le forze economiche* ».

La bellissima Relazione del Martini che io vidi con piacere nominato governatore, perchè egli che fu uno dei più ostinati anti-africanisti, poscia diventò un gran convertito sulla via dell'Eritrea, nel capitolo in cui tratta delle condizioni politiche della Colonia ne ricorda che nel febbraio 1901 dejak Makonnen invase e raziò la Colonia; ricorda le prede fatte, gli schiavi catturati e narra che l'ordine fu ripristinato soltanto quando ottenne il consenso del Negus Neghesti di potere entrare nei confini dell'Abissinia e punire i colpevoli.

Ora, voi lo sapete, esistono diversi pretendenti alla successione di Menelik, e, facciamo attenzione di un fatto. Antico è il desiderio dei Re di ottenere l'aiuto dei preti, ma i preti di quei paesi non consacrarono Imperatore Menelik.

Si commise l'imprudenza, nelle marcie militari, di toccare Adua, che non è la città santa, ma è la città della mano-morta religiosa, la ricchezza di tutti i preti, i quali, a qualunque religione appartengano, prendono sempre e non

rendono mai. (*Bene*). Queste furono le avvertenze da me date, questo fu il richiamo alla onesta osservanza dell'art. 5 dello Statuto posto in relazione coll'art. 1 della legge sopra l'Eritrea. Qui mi permetta il mio onorevole amico Giorgio Sonnino che io gli dica, che in un sol punto sono dissidente da lui: quando colla sua docile penna scrisse che *errammo tutti perchè impreparati*. Non so quali furono gli errori ch'egli commise. (*Risa*). Il Senato non ha responsabilità nelle sventure della politica africana.

Presto la storia, Nemesi implacabile, tribunale degli uomini di Stato e delle nazioni, condannò la superbia di chi credette che nelle forme presenti politiche l'audacia e l'assoluta volontà potevano imporsi. La guerra costò cinquecento milioni, addusse danni gravissimi. Fu stipulata la pace coll'Eritrea e la restituzione di territori. Il territorio ridotto rimase sotto l'impero della legge del 1° luglio 1900, ripetizione, lo ripeto, della legge del 1882; onde si rassicurino gli animi dubbiosi pensando che la legge attuale poco contiene di nuovo.

Io non ripeterò ciò che disse il nostro egregio collega Giuseppe Vigoni sulla bontà delle terre restituite. Invece esaminerò i brevi documenti diplomatici che l'onorevole Prinetti presentò alla Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1902.

Quali prove essi offrono? Ai 7 dicembre 1898 fu dal Regio commissario civile del Re e dal governatore di Suakim determinato il confine egiziano ed italiano a nord della colonia Eritrea.

Al 10 luglio 1900, il valoroso capitano Ciccodicola, come rappresentante il Re d'Italia in Etiopia e re Menelick regolarono la questione di frontiera rimasta aperta dalla conclusione del trattato di pace nel 1897. Una carta geografica dimostra alla scala di 1,000,000, il confine tra l'Eritrea e l'Etiopia.

I confini stabiliti per il trattato di pace del 1900 e per accordi con l'Inghilterra erano intangibili: i territori che erano in quella zona erano territori dello Stato italiano. Pertanto, o signori, appresi due cose altamente dolorose nell'esame dei documenti.

Il Governo autorizzò il capitano Ciccodicola a stipulare nell'articolo 2 della delimitazione di frontiera, l'obbligo per il Governo italiano di non vendere, nè cedere ad altra potenza il ter-

ritorio compreso in una linea proposta dal Menelick al maggiore Nerazzini nel 1897.

Patto così umile doveva essere consentito dai governanti italiani? Vinco lo sdegno mio. (*Bene*). Continuerò.

Muta la scena! Siamo in Roma ai 22 novembre 1901. Sopra un foglio di carta intitolata: *Dichiarazione relativa alla sistemazione del confine eritreo-sudanese-etioptico*, il Martini, il Ciccodicola, assistiti da due ufficiali del Ministero degli esteri, e tre delegati inglesi convennero, che per completare la delimitazione della frontiera, una grande linea di territorio, già riconosciuto dominio italiano, si desse all'Inghilterra. L'agente italiano e l'agente inglese s'impegnarono di far ottenere all'Italia una zona di territorio che comprendesse tutta la tribù dei Cumana fino al Mareb.

Si dirà che si fece una rettificazione di frontiera, ma per dire ciò bisogna perfino disdire quello che hanno scritto gli stipulanti. Quel foglio non è un protocollo, perchè i protocolli li stipulano i diplomatici autorizzati. La dichiarazione relativa alla completa determinazione della frontiera, non ratificata da ministri, reca queste testuali parole: *in compenso di questa estensione del confine etiopico si adopreranno per ottenere da Menelik la cessione all'est della linea Iodluc-Maniteb di una zona di territorio che comprende tutta la tribù Cumana*. I delegati aggiungono: *se i predetti negoziati dopo un ragionevole lasso di tempo non fossero coronati da successo, le trattative saranno riprese in Roma*.

Da ultimo fu stipulato: *fino a che non sia intervenuto il consenso dell'Imperatore di Etiopia, sull'accomodamento contemplato nella presente dichiarazione, questa dovrà rimanere segreta*. (*Sensazione*). E questo protocollo deve rimanere segreto fino a quando non avremo ottenuto il consenso di Menelik.

L'articolo 5 dello Statuto, che comanda che le variazioni di territorio non si possono più fare senza il consenso dei due rami del Parlamento, non fu osservato.

È questo adunque, ben studiato, un progetto di permuta tra due parti, che si obbligano di invocare il consenso di un terzo. Non si sa se il consenso fu ottenuto. Quindi il trattato è obbligatorio, e non è compiuto. Non è lecita variazione di territorio dello Stato senza una legge.

Io guardo in viso a coloro che sedendo in

quest'aula furono compagni miei nel pubblico insegnamento. Dicano essi: si può permettere le variazioni di territorio non consentite dallo Stato? La fierezza dei popoli a mantenere alto il dominio dello Stato e la volontà delle nazioni, sole competenti a cedere territori, furono tali che i francesi sono ancora orgogliosi della resistenza che Francesco I fece alla cessione della Borgogna che aveva pattuita a prezzo della sua libertà. Io potrei leggere qui pagine degli uomini più ben voluti da quella parte della Camera (Destra). Potrei citare il nostro rimpianto amico, il prof. Palma, che nel trattato di Diritto costituzionale esclude la possibilità di concessioni o promesse o fatte così arbitrariamente. Ed io aggiungo che l'Italia, la quale, come disse il barone Ricasoli, ha terre da recuperare ma non da barattare, deve vigilare attenta e procedere lentamente e con onore nello acquisto delle terre che non sieno connazionali. (*Bene*).

Le colonie, o signori, le fanno i popoli che hanno eccesso di capitali, e noi, non ci illudiamo, siamo ancora col corso forzoso, con un sistema di tasse gravoso e con l'atroce spettacolo di popolazioni che insorgono per fame, chiedendo pane ed offrendo lavoro. Altra volta si poneva in uso la repressione violenta. Oggi abbiamo consiglieri della Corona, che nel Parlamento deplorano la condizione dei poveri infelici torturati dalla miseria. Noi sappiamo che conviene cercare le colonie quando vi sia eccesso di produzione, noi questo eccesso per ora non lo abbiamo. È vero che con la denuncia del trattato di commercio che fece la Francia e col sistema di protezionismo, l'aggio che salì fino al 14 per cento, permise alle industrie di svolgersi e di formarsi. Noi però non abbiamo possibilità di lottare con gl'Inglese e con gli altri popoli che da tanto tempo lavorano.

Che dite voi di un altro fatto, che si raccoglie da altro documento? Il Martini benchè una legge avesse riconosciuto il protettorato su Beilul, con suo decreto, autorizzato dal Governo centrale, incorporò il protettorato, violando lo Statuto, l'articolo 4 della legge 1° luglio 1890 e la legge speciale, la quale aveva assegnato il sussidio al Soldano, e la legge del bilancio, che aveva stanziata la remunerazione. Io dimostrerò che da questa legge esce esclusa la possibilità di fatti simiglianti. Per fare della colonia Eritrea una colonia di popolazione con-

viene che gli italiani e gli stranieri sappiano che l'Italia è sicura del possesso del territorio da colonizzare.

Ringrazio i colleghi dell'attenzione con la quale mi ascoltarono e prendo argomento da quanto ho lungamente detto per dire ai ministri: Io fui lungamente zelante, ostinato a parlare in difesa delle libere istituzioni, de' principî certissimi del nostro diritto pubblico. Voi lo sapete, onor. Morin, questo sentimento del dovere, la fede ostinata nel giuramento di salvare le istituzioni contro l'empirismo e la baldanza dei ministri mi recarono dolori che accolsi come il tesoro della mia coscienza per soddisfazione della mia vita morale. Persisterò in questi sentimenti nella certezza che la vittoria è promessa alla ragione. (*Bene*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un membro nella Commissione di finanze.

Prego i signori senatori sorteggiati come scrutatori di voler procedere allo spoglio delle schede.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale del progetto di legge sull'ordinamento della colonia Eritrea.

Ha facoltà di parlare il senatore Giuseppe Vigoni.

VIGONI GIUSEPPE. Io sono davvero mortificato di parlare dopo l'eloquentissimo discorso del collega Pierantoni. Io non potrò certamente parlare con altrettanta dottrina, e non mi dilungherò in tante narrazioni di dettaglio sulla storia della nostra colonizzazione in Eritrea, ma voglio sperare che i miei colleghi saranno tanto benevoli da tollerare che io faccia qualche osservazione pratica sulla legge che ci è presente.

Leggendo la relazione, io mi sono profondamente confortato nel vedere che il Governo pensava, come è detto nell'intestazione della legge, ad un ordinamento della colonia nel senso di tutelarne l'incremento, e ad una maggior speditezza e semplicità nella sua amministrazione; ma devo anche confessare che sono stato un pochino disilluso, passando alla lettura della legge, nel vedere che all'incremento

della colonia essa proprio non provvede, mentre al suo ordinamento provvede in modo che, secondo me, ne rende molto più complicato l'ingranaggio burocratico.

Io non faccio colpa, nè censura agli egregi componenti della Commissione parlamentare e del Senato, dei quali riconosco tutta l'autorità e la competenza; anzi io credo che, se essi fossero stati dal Ministero incaricati di studiare un progetto di legge per l'ordinamento e per lo sviluppo della colonia, avrebbero compilato un progetto molto, ma molto diverso da quello che ci è presentato.

Evidentemente, come succede in tutte queste circostanze, per riguardi doverosi più che utili, non hanno osato cambiare il piatto loro presentato, hanno riveduta la legge, l'hanno in qualche modo leggermente modificata con aggiunte e suggerimenti contenuti nella relazione, ma sono nell'intima convinzione che il lavoro elaborato del ministro non corrisponde alle loro convinzioni, nè alle loro aspirazioni.

Il progetto infatti tocca provvedimenti giudiziari e risolve alcune norme amministrative, secondo me, però, tutt'altro che semplificandone l'applicazione, anzi rendendone più complesso l'ingranaggio, ma non contiene un solo provvedimento di carattere pratico, utile, atto allo sviluppo economico della colonia. Dopo venti anni che noi possediamo quelle terre, dopo un lungo periodo fortunato di pace, oramai trascorso, il giorno in cui l'onor. Martini, governatore della colonia, ci ha presentato una relazione interessantissima, dettagliatissima, nella quale dichiara che il frutto è maturo, perchè gli studi suoi, o da lui provocati, ci mostrano come si possa sfruttare la colonia dal lato industriale, commerciale ed agricolo, proprio in questo momento io mi sarei aspettato un provvedimento di legge, il quale avesse un carattere un po' più pratico, che tendesse a fare quello che fanno soprattutto gli Inglesi e tutte le altre nazioni, che interpretano la colonizzazione nel suo vero senso e scopo.

Ora in questo progetto di legge io nulla vedo che abbia questa tendenza. Pensiamo che l'Inghilterra, finita la guerra del Sudan, ha immediatamente iniziato quel colossale lavoro che è la diga di Assuan, lavoro che oggi è compiuto e che assicura la fecondità di milioni di ettari nel basso Egitto. Pensiamo che mentre l'In-

ghilterra arrivava vincitrice a Kartum, e decretava questa opera ciclopica, iniziava già gli studi di un'altra diga per aumentare il serbatoio dell'acqua fecondatrice del Nilo azzurro al lago Dembea, e progettava la ferrovia commerciale, che a traverso la regione del Sobat, occupata da Menelik, si protende all'Uganda, e contemporaneamente concepiva il trattato del 15 maggio 1902 di Addis-Ababa per assicurare il deflusso di tutte queste acque al Nilo, e quindi alla diga da lei costruita. Pensiamo alla praticità di quel problema; pensiamo all'uso che ha fatto l'Inghilterra delle sue forze vive, mentre noi dopo venti anni di occupazione dell'Eritrea stiamo sciupandole per provvedere ad ordinamenti burocratici pure necessari, ma che certo non sono i primi che si devono applicare per lo sviluppo materiale di una colonia, e vedremo quanta diversità di spirito d'iniziativa e quanta ragione di sconforto vi siano.

Un altro grave difetto del progetto di legge che ci sta dinanzi è che, contrariamente alle leggi generali dettate dalla esperienza, rende la matassa più complicata con l'accentrare tutto sotto il potere di Roma. Questo risulta da tutti gli articoli. Ma prima di passare agli articoli, desidero soffermarmi sulla relazione.

Io mi unisco al relatore nelle considerazioni da lui fatte quando dice: « Se vogliamo che si ridesti nel popolo lo spirito di impresa che muove e commuove tutta l'Europa, e che si interessi della nostra colonia, dobbiamo abbondare in pubblicazioni che parlino dell'Africa, che ne descrivano le abitudini, le ricchezze, le singolarità geografiche, etnografiche e naturali, bisogna insomma che s'insegni a conoscerla nella parte che ci appartiene come una provincia italiana ».

Io forse esorbito un po' dall'argomento, ma ha esorbitato anche l'egregio relatore con queste parole. Perciò, visto che siamo in tema di colonizzazione di Eritrea, e che così raramente si discute di questo argomento, mi permetto di aggiungere alcune altre considerazioni che sono importanti coefficienti del complesso problema.

Non basta farla conoscere questa Eritrea, farla simpatizzare, come dice l'egregio relatore, ma se si vuole fare della colonizzazione, atteso che in questa via il Governo è stato trascinato,

bisogna preparare gli elementi che sappiano colonizzare, che sappiano attendere agli uffici coloniali, mentre noi vediamo che abbiamo ora una grande e dannosa scarsezza di uomini pratici per l'uno e per l'altro di questi uffici. Ora è necessario che, se si vuol fare sul serio una sana colonizzazione, si provveda a tutto quello che è insegnamento ed istruzione coloniale. Ed io di questo parlo unicamente perchè, giacchè siamo sull'argomento, voglio rivolgere una calda raccomandazione all'onorevole ministro, che può e deve provvedervi.

In pochi paesi la questione coloniale, per cento ragioni che ora sarebbe troppo lungo e inopportuno ricordare, è poco simpatica e poco studiata e di riverbero poco famigliare come da noi, ed è quindi assolutamente necessario che con un indirizzo educativo il Ministero provveda a preparare questi elementi per l'avvenire. Di questa necessità io ricordo che se ne è convinto il ministro Nasi, quando or sono due anni venne al Congresso geografico di Milano, e nel suo discorso in risposta al mio (chè io presiedevo quel Congresso), discorso pieno di entusiasmo per la colonizzazione, manifestò la convinzione della necessità di fare qualche cosa per questa importante manifestazione dell'attività nazionale.

Passò un anno, e visto che non se ne era fatto niente, l'anno scorso, rivolgendo un'interrogazione all'onor. Prinetti, allora ministro degli esteri, ricordai questo desiderio.

L'onor. Prinetti non mi diede altra risposta che questa, per vero poco soddisfacente: « Se si tratta d'istruzione, ci pensi il ministro competente! »

Ora, francamente, mi pare che i due ministri, come tutti i ministri, devono esser solidali nel raggiungere un comune ideale.

D'altra parte, in tutte le nazioni, quanto riguarda quel complesso di coefficienti che si attengono alla grande questione coloniale, è sempre, e da per tutto, affidato alla responsabilità del ministro degli esteri, ed in lui si deve concentrare l'unità di iniziativa e d'azione.

A me dispiace di tediare il Senato col dilungarmi su questo argomento che, come dico, è forse un pochino esulante dalla legge presentata, ma parmi che abbia esulato dalla legge anche il senatore Pierantoni; epperò, per quanto con molto minore dottrina, mi permetto di seguirne

l'esempio, quantunque la mia autorità sia scarsa in questo alto consesso.

Io parlerò però colla autorità degli altri, di quelli che all'estero specialmente si sono seriamente occupati di questo argomento. Io ricorrerò alla autorità di monsieur Froidevaux, che è stato incaricato dall'Istituto coloniale internazionale di Bruxelles di studiare la questione dell'insegnamento coloniale presso le diverse nazioni di Europa, per farne una relazione che sarà svolta nel prossimo convegno, alla fine del mese corrente, a Londra.

Da questo studio importantissimo, recentemente pubblicato sull'insegnamento coloniale risulta che nelle Università inglesi non vi sono corsi regolari di questa materia, e l'Inghilterra è il solo paese che si occupi di colonizzazione e non abbia studi speciali.

E perchè ciò? perchè la colonizzazione in Inghilterra è eminentemente familiare, perchè là si parla continuamente dell'India, dell'Africa e d'ogni altra regione, e dei modi di colonizzarle, per guisa che le idee pratiche vengono assorbite nelle conversazioni quotidiane, e non si sente il bisogno di uno speciale insegnamento. Si tengono però nelle scuole pubbliche conferenze istruttive sulla colonizzazione, e nei giardini di Kew si danno insegnamenti razionali di botanica coloniale, per preparare gli allievi alle coltivazioni produttive delle colonie.

In Francia, oltre la scuola coloniale di Parigi, con decreto del luglio 1889 si è stabilito un corso semestrale facoltativo di istruzione coloniale nella Facoltà di giurisprudenza, sotto il titolo di legislazione ed economia coloniale. A Bordeaux la Camera di commercio ha dotato l'Università locale di una cattedra coloniale con carattere specialmente economico, ed a Marsiglia nel 1899 l'amministrazione comunale ha votato lire 10 mila per istituire presso le Facoltà di medicina cinque corsi coloniali. In Germania non è ufficialmente organizzato un regolare e completo insegnamento coloniale, ma il Governo ed i privati, immedesimati della sua importanza, hanno alacramente raggiunto l'intento, istituendo insegnamenti speciali atti a preparare quella, che con sante aspirazioni già battezzarono la Germania d'oltre mare. Ad Amburgo per iniziativa cittadina e col concorso del Governo si è aperto un istituto di medicina na-

vale e coloniale; nel Belgio con decreto Reale 1893 si è creato a Gand e a Liegi un corso intitolato: *Il regime coloniale e la legislazione del Congo*.

Questo io succintamente ricordo per far vedere come in tutte le altre nazioni civili, in cui si vuol fare, o si deve fare, perchè ormai è dovere occuparsi di colonizzazione, vi si prepara il popolo ed i futuri funzionari, mentre in Italia niente di tutto questo si fa, e se ne vedono pur troppo le dolorose conseguenze.

L'egregio signor Froidevaux nel breve riassunto sull'insegnamento coloniale da presentarsi alla riunione di Londra conchiude con questi suoi concetti tratti dall'esempio e dalla esperienza: « un insegnamento coloniale generale deve esistere in ogni metropoli, perchè un insegnamento di questo genere è di una reale utilità; questo insegnamento deve essere considerato un esercizio di alta coltura intellettuale e orientato in un senso rigorosamente scientifico e diretto ad uno scopo assolutamente disinteressato. Esso deve lasciare ad altre istituzioni sussidiate naturalmente dal Governo, di un carattere differente, la preparazione assolutamente speciale e immediatamente diretta e pratica per l'impresa coloniale. L'insegnamento coloniale deve avere delle linee molto larghe e molto semplici. La geografia, l'etnologia, la storia, le scienze fisiche e naturali costituiscono questi quadri ».

Non continuo per non tediare il Senato: basta avere accennato a questo per mostrare come in altri paesi da uomini che con studi e competenza si occupano di questa materia si venne a conclusioni, delle quali mi spiace constatare che in Italia non si ha nemmeno la più lontana idea.

Ritornando alla nostra legge, io trovo che il Consiglio coloniale è persino troppo numeroso, data l'esiguità dei nostri possessi coloniali, ma lo accetto pertanto quale venne proposto.

Non posso però qui entrare nell'ordine d'idee dell'onorevole relatore, quando vuole escludere da questo ufficio coloniale il commissario generale per l'emigrazione.

Io non dispero che un giorno o l'altro, e speriamo presto, anche nella colonia Eritrea si possa avviare una corrente della nostra emigrazione, ed allora perchè volete togliere questo rappresentante dell'istituzione che protegge,

che dirige e che avvia la nostra emigrazione nei paesi stranieri?

Oltre a questo, un altro concetto mi persuade dell'utilità che quel commissario sia membro anche della Commissione coloniale, ed è questo. Io oso sperare che questa Commissione coloniale non sia istituita per la sola Eritrea. Noi abbiamo oggi anche il Benadir. Noi dobbiamo sperare di allargare la nostra influenza all'estero e di avere qualche colonia. Vogliamo tutte le volte che dovremo prendere in considerazione una nuova colonia venire al Parlamento per domandare la nomina di una nuova Commissione coloniale per quella speciale colonia?

In tal modo avremmo una sequela di Commissioni con le stesse attribuzioni. Io vorrei che la Commissione che oggi si propone fosse destinata a tutte le colonie nostre presenti e future e a tutto quanto concerne la colonizzazione italiana, e contasse quindi nelle sue attribuzioni anche l'interessarsi al grave e complesso problema della nostra emigrazione.

Sulla questione dell'espansione coloniale, che è da noi gravissima, specialmente nei rapporti dell'emigrazione, mi dispiace di non essere d'accordo con l'egregio amico Pierantoni.

L'onor. Pierantoni ha detto: per fare della espansione coloniale aspettiamo di avere la sovrabbondanza di produzione; ma noi abbiamo una ben più penosa sovrabbondanza, quella della produzione di uomini che debbono per forza cercar lavoro in altre terre, e creano così la nostra enorme emigrazione, alla quale è doveroso provvedere, e sarebbe assai utile poterla avviare in terre nostre. L'abbondanza di produzione industriale, vorrei che potesse essere tutta consumata in paese; il che significherebbe che ne sono migliorate le condizioni economiche. Ma se vogliamo garentirci anche contro l'eventuale futura sovrabbondanza di questa produzione, creda l'onor. Pierantoni che non è più possibile starcene con le mani alla cintola. Davanti a questa corsa veramente febbrile di tutte le Nazioni per ipotecare ogni palmo di terreno ancora disponibile nel globo, se anche noi non provvediamo ai casi nostri e non preveniamo gli eventi, quando tutto sarà in mano di altre Nazioni, anche amiche, non dubitate che la legge naturale della concorrenza farà chiudere le porte altrui alla sovrabbondanza della nostra produzione, e per lei non vi sarà più sfogo.

Ma come già dissi, la nostra maggiore preoccupazione per ora deve essere quella della sovrabbondanza di produzione umana.

Noi vediamo giornalmente degli scioperi in ogni angolo d'Italia, scioperi di uomini che domandano pane e lavoro; ciò vuol dire che la popolazione è sovrabbondante alla terra, vuol dire che quei che domandano lavoro in casa non hanno mezzi per emigrare, e vogliono lavorare qui dove non trovano il modo di farlo.

A questo scopo fino ad oggi il Governo ha rimediato con dei palliativi, col mandare dei soccorsi, col raccomandarsi alle Congregazioni di carità, col creare e far creare lavori pubblici, o privati, onde dar lavoro a queste genti. È una vita artificiale questa, che non può a lungo continuare. Quando si devono creare lavori pubblici per dar da mangiare a sì gran numero di disoccupati, l'espansione coloniale per mettere a posto l'emigrazione è cosa che stringe, e ci obbliga ad occuparci e agire seriamente. È quindi vicino il giorno in cui questa Commissione per l'emigrazione, spero, dovrà occuparsi di tutto quanto ha rapporto colle nostre colonie e colla nostra colonizzazione. Per questo insisto che sia mantenuto il posto al commissario generale per l'emigrazione nella Commissione coloniale.

Ma io vorrei che un altro membro figurasse in questa Commissione. Il ministro degli esteri ha il diritto alla nomina di cinque di questi membri, e quello che vengo a proporre potrà essere compreso tra questi cinque, e lo sarà certamente per il suo carattere e per la sua veste, ma io vorrei che assolutamente vi avesse un posto ufficiale. Intendo alludere al Presidente della Società geografica italiana. A questo proposito, io mi permetterei di rivolgere un'altra preghiera al ministro degli affari esteri. Questa istituzione è certamente benemerita della scienza, ma mentre riceve dal Governo un largo sussidio di circa 30,000 lire all'anno, non si occupa assolutamente di colonizzazione e rifugge anzi, oso dire, dall'occuparsene; ora io vorrei che anche qui si diventasse un po' pratici, come si fa in tutti gli altri paesi, e si fruisse dell'opera di questa istituzione per sussidiare e facilitare l'iniziativa ufficiale. L'epoca delle grandi scoperte, delle grandi esplorazioni geografiche è ormai finita, ed è ormai anche giunto il giorno, nel quale il sussidio che si dà alla Società geo-

grafica, dovrebbe essere concesso, per indurla ad uno studio maggiore della questione coloniale, per modo che si possa fruire degli studi, delle esplorazioni, dei sacrifici fatti in passato.

Vi cito un esempio: quando si sono ideate le due spedizioni del Bottego, la loro organizzazione è stata affidata alla società geografica. Per le spese pensò S. M. il Re Umberto, il Governo, e anche sottoscrizioni private. Ma l'organizzatrice delle spedizioni è stata la Società geografica ed è quello che si fa in tutti i paesi dell'estero, perchè, qualunque cosa avvenga, la responsabilità del Governo non resta impegnata. La Società ha fatto partire sotto la sua bandiera le due spedizioni, evidentemente organizzate, con un intento pratico oltre che scientifico, quello di migliorare la condizione del nostro trattato del '91, il quale all'art. 2 dice: « Se le esplorazioni geografiche in quelle zone lo consiglieranno, si potranno migliorare i confini della zona d'influenza ».

Ora, quelle spedizioni mentre costarono la vita al povero Bottego, non avrebbero potuto dare miglior risultato, tanto dal lato scientifico, che da quello della utilità pratica, eppure che cosa ne ha cavato il Governo nostro, oltre la gloria? Niente! Non era dovere della Società geografica di insistere presso il Governo perchè, in base a questi risultati favorevoli, pubblicati nel volume del Vannutelli e del Citerni per cura della stessa Società geografica, venisse con l'Inghilterra a trattative per il miglioramento di quei tali confini della nostra zona d'influenza nell'interno della penisola somala? Io non so se la Società geografica ha fatto ciò; se lo ha fatto, gliene rendo merito, ma allora mi domando perchè il Governo non ha ascoltato la voce di quell'istituto, che deve goderne la più illimitata fiducia e rappresentare tutto quello di più competente che in materia si possa immaginare?

Dunque qui c'è una prova che la Società geografica non è chiamata ad occuparsi (come sarebbe utile e opportuno) della questione coloniale, e che fra lei e il competente Ministero non v'ha l'affiatamento necessario onde rendere efficaci i sacrifici incontrati e l'opera comune, ed a questo credo necessario rimediare.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5, che il relatore afferma giustamente i principali del progetto di legge, trattano della promulgazione dei Codici

nostri nella colonia, chiedendo l'autorizzazione per introdurre quelle modificazioni che saranno reputate necessarie per adattarli all'ambiente. Ora, quando io penso che questo progetto è già predisposto da due anni, perchè fu presentato all'altro ramo del Parlamento un anno fa, ma era stato già predisposto prima, e che noi occupiamo l'Eritrea ormai da venti anni, e che ancora oggi invece di presentare dei Codici studiati e appropriati si viene a domandarci di applicare i Codici nostri con quelle modificazioni che si reputeranno necessarie.

Francamente, non posso molto lodarmi della speditezza della nostra procedura. Ma v'ha di più; io domando perchè si deve chiedere al Parlamento la licenza, il permesso, di applicare i nostri Codici, per portarvi quelle modificazioni che saranno trovate necessarie ed utili per adattarli all'ambiente, quando oggi è provato, da tutti quelli che studiano la colonizzazione, che le leggi del paese non sono adattabili nè agli Europei nè agli indigeni delle colonie, e tanto per gli uni che per gli altri sono necessarie leggi speciali.

Anche su questo che è un argomento molto complesso sul quale io non mi sento l'autorità, la competenza, di dare un giudizio mio, io do un giudizio che mi sono formato studiando un pochino la questione, esaminando quello che fanno gli altri, quindi mi sono appigliato a tutto quello che vi è di più nuovo, direi di più moderno, ed infatti gli studi basati sull'esperienza fatta da tutte le altre nazioni e concretati nella relazione che è presentata all'Istituto coloniale internazionale di Bruxelles, perchè tra otto o dieci giorni sia svolta ampiamente nella riunione che avrà luogo a Londra.

È il sig. Chailley-Bert che è stato incaricato dall'Istituto coloniale internazionale di Bruxelles di fare lo studio di questa materia.

Ora l'autore dopo di aver parlato di tutto quello che è stato fatto da tutte le altre nazioni nelle colonie, per portare gli esempi e per venire alla conclusione pratica, accenna all'Inghilterra, la quale per molto tempo ha voluto reggere la sua principale colonia, l'India, con le leggi del paese per quanto anche lievemente adattate ai costumi degli indigeni, ma dopo aver sostenuto una lotta accanitissima, anche col noto governatore Hastings, il quale non voleva tollerare questo stato di cose, per-

chè vivendo sul luogo ne vedeva i danni, ha dovuto persuadersi della necessità di un Codice per gli Indiani e di uno per gli Europei residenti laggiù.

L'autore dice: abbiamo poi un esempio molto rimarchevole e che fa molto onore alla Francia, ed è questo, che dopo occupata la Tunisia ha nominato una Commissione la quale studiasse un Codice civile e commerciale, opera rimarchevolissima, unicamente per la Tunisia. Così dice, dopo aver fatto tutti questi spogli dei lavori compiuti dagli altri, possiamo oggi affermare che vi è una tendenza generale, se non assolutamente unanime, a riconoscere che per l'europeo abitante nelle colonie sono necessarie leggi speciali. Così noi in Tunisia riconosciamo un principio molto interessante, quello cioè di mantenere assolutamente intatte le leggi musulmane per i musulmani stessi, salvo per un piccolo numero di articoli del Codice penale. Così dopo molte altre considerazioni, che io qui non citerò, egli dice che il principio fondamentale è stato di dichiarare che ci vogliono leggi speciali per le possessioni, per l'India tra le altre, e che le leggi per la metropoli non possono assolutamente convenire neppure agli europei abitanti nelle colonie.

Queste considerazioni sono dettate dall'esperienza, e sono ciò che di più recente e nuovo è stato scritto e stampato in merito. La mia conclusione, dopo aver pensato come si devono fare queste leggi e chi deve farle, continua l'autore, è che colui il quale debba far la legge è, tranne rarissime eccezioni, l'autorità locale, la quale conosce i bisogni, gli usi ed i costumi del paese. E più avanti egli aggiunge che, fortunatamente, da qualche anno si è prodotto nello spirito una evoluzione che fa sì che tutte le nazioni colonizzatrici obbediscano allo stesso orientamento, e tendano a credere che la legislazione coloniale deve tenere conto delle leggi degli indigeni, delle loro religioni e dei loro pregiudizi, salvo ad introdurre a poco a poco con le volute cautele certe modificazioni, delle quali la morale del nostro paese sembra dover assicurare il rispetto.

Ma mi pare di aver abbastanza dimostrato, non con la povera autorità mia, ma con quella di chi oggi si può dire il più competente in Europa su questa materia, che ci vogliono leggi speciali e che queste leggi debbono es-

sere studiate sul posto. Ora in questa condizione di cose venirci a proporre di approvare l'applicazione dei codici nostri, per introdurvi in seguito le modificazioni che siano necessarie, mi pare una cosa non rispondente agli studi più seri e recenti. Sarebbe molto meglio che lo studio fosse fatto, e dopo venti anni avrebbe potuto esserlo; e sarebbe meglio che, prima di venirci a fare approvare un progetto di legge di cui la base fondamentale è questa, si venisse qui invece a presentarci i codici già uniformati ai bisogni del paese. Altrimenti queste dilazioni, delle quali è già fatto cenno nella nostra legge, porteranno a Dio sa quando, l'applicazione delle disposizioni legislative che oggi stiamo per approvare.

A questo punto mi torna opportuno fare una osservazione, che a molti parrà grave e che io faccio come uomo non di molta dottrina, ma come uomo pratico. Nel progetto che discutiamo tutte le facoltà per informare appunto le nostre leggi alle accennate condizioni sono riservate al Governo del Re, sentito il governatore della colonia. Così traspare dagli articoli 2, 3 e 4; più specialmente poi dall'art. 8, dove non si tratta di applicazione della legge, ma dell'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità. Questo accertamento secondo la legge è affidato al Governo del Re. Così pure, secondo l'art. 9, il Governo del Re su proposta del governatore, e sentito il consiglio coloniale, provvederà intorno alle tasse, imposte, dazi doganali, tributi indigeni, ecc.

Ora, o signori, io vorrei proprio che al governatore fosse conferita una maggiore autorità e una maggiore responsabilità. Questo vuole l'esperienza e questo si fa nelle altre nazioni. Egli sentirà allora maggiormente impegnato il suo amor proprio, egli potrà allora fruire del prestigio che avrà guadagnato in faccia agli indigeni, e l'andamento amministrativo della colonia sarà molto semplificato.

Mandate al governo della colonia un uomo di piena fiducia, come credo sia l'attuale governatore, e senza complimenti ringraziatelo dei servizi resi, o destituitelo se non vi soddisfa, o se manca al suo dovere: ma permettetegli di esplicare liberamente le sue iniziative, lasciategli la necessaria libertà di azione, entro certi confini stabiliti; insomma riconoscete in lui quasi i pieni poteri. È per questo che prima di

tutto io vorrei un progetto di legge che stabilisca le facoltà, le attribuzioni, i diritti, i doveri, le responsabilità del Governatore.

Mi si permetta, nella opportunità di questa discussione, di manifestare il mio desiderio, e credo sia anche il momento psichico di farlo, dopo la presentazione dell'ultima interessante, esauriente relazione Martini.

A suffragare la mia parola anche qui voglio citare qualche esempio. Io ricorro all'autorità di altri, ed anche qui mi rivolgo ad una relazione presentata al recente congresso di Londra, sulla politica della metropoli, e sulla sua azione nelle colonie. Il ragionamento, il più volgare buon senso e l'esperienza storica, secondo l'autore — il signor Arturo Girault, incaricato dall'Istituto coloniale internazionale — portano a basare ogni politica coloniale sul principio della decentralizzazione, tanto per le finanze che per la legislazione, il governo, l'amministrazione, la giustizia e l'armata.

Il governatore di una colonia non deve essere il semplice esecutore delle volontà ministeriali; egli deve avere la sua politica, della quale evidentemente deve essere responsabile innanzi al Governo, ma che deve dirigere a suo modo, finchè del Governo goda la fiducia.

A conferma di questa massima limpidamente illustrata con esempi e considerazioni, l'autore di quel lavoro ricorda le parole di Stuart Mill che dice: « Non è certo che il dispotismo di 20 milioni di uomini sia migliore di quello di pochi o di uno solo, ma è certo che il dispotismo di coloro che non hanno mai visto o inteso i loro soggetti, ha probabilità di essere peggiore di quello di coloro che hanno visto, conosciuto e imparato.

I migliori colonizzatori furono infatti gli inglesi, che col loro spirito pratico annettono minore importanza al testo dei regolamenti, alle circolari del potere centrale, che non al carattere ed all'esperienza personale degli uomini che hanno incarico di amministrare le colonie. La Spagna ha seguito una via opposta, e può dirsi che quella concentrazione, che faceva governare gli affari del nuovo mondo da Madrid, è stata la causa del suo sfacelo. Fra le ragioni di malcontento degli americani denunciate al Re Carlo III, quella sulla quale maggiormente si insiste è la distanza a cui si trova l'autorità suprema: ed il giorno in cui

la Spagna volle dare l'autonomia a Cuba e Portorico, era troppo tardi.

La Francia fece per due secoli politica coloniale di concentrazione e le fu dannosa. Rispetto all'Algeria, nel 1892, Jules Ferry scriveva che il governatore generale era annichilito, ridotto ad un decoro costoso quanto inutile, ad un ispettore di colonizzazione nel palazzo di un Re fanullone. Ed è per questo che dal 1898 in poi la Francia si è decisa ad indirizzare l'Algeria su di una via radicale di riforme, riconoscendo precisamente i poteri del governatore. In Tunisia fin dal principio fu applicato il decentramento, e i rapidi progressi hanno mostrato la superiorità di questo sistema.

Porto un altro esempio pratico ed è questo: per la Tunisia, appena fu possesso della Francia, furono subito approvati articoli di legge che davano i poteri al governatore (art. 1°). Il rappresentante del Governo della Repubblica francese in Tunisia porta il titolo di residente generale, dipende dal ministro degli esteri (art. 2). Il residente generale è depositario dei poteri della Repubblica nella reggenza, ed ha sotto i suoi ordini i comandanti delle truppe di terra e di mare, e tutti i servizi amministrativi relativi agli europei e agli indigeni.

Art. 3. Egli solo ha il diritto di corrispondere col Governo francese eccezione fatta solo per gli affari di carattere prettamente tecnico.

Per il Madagascar è adottato l'identico testo di legge. Per l'Indo Cina la legge è fatta nel 1891 ed è così concepita: Art. 1°. Il governatore è il depositario dei poteri della Repubblica. Egli ha solo il diritto di corrispondere col Governo.

Art. 2. Il governatore generale organizza i servizi dell'Indo Cina e regola le diverse attribuzioni.

Così è per il protettorato Annam e Tonchino e così per tutte le colonie, che sono sempre affidate all'iniziativa e al valore dell'uomo che le regge, e che merita la piena fiducia del Governo e del paese.

Mettete un uomo di fiducia e competente, e lasciate che lui con la sua autorità, immedesimandosi all'ambiente, agli usi, ai costumi degli abitanti della colonia, porti tutta la responsabilità della sua azione. Noi invece facciamo una legge nella quale tutto si richiama a Roma, tutto si richiama al potere centrale...

Voci. No, no.

VIGONI. È così. È detto chiaro, e non abbiamo ancora alcuna comunicazione a tutt'oggi, di leggi o provvedimenti che riguardino le attribuzioni, i diritti e più specialmente, i doveri di questo governatore e accennino allo sviluppo economico della colonia. Non sappiamo nè manco come chiamarlo, perchè nella legge si chiama governatore, nella sua relazione l'onor. Martini modestamente si firma commissario civile.

Non ha nemmeno il battesimo; non sappiamo quali sono le sue attribuzioni, mentre, secondo me, è in lui che dobbiamo confidare; è il generale di armata che mandiamo a comandare un corpo di truppe, e lasciamo a lui naturalmente tutta l'iniziativa e tutta la responsabilità delle sue azioni. Ora detto questo non voglio maggiormente dilungarmi.

Confesso che mi trovo in un bivio molto difficile. Mi duole rifiutare il mio modestissimo voto ad un provvedimento di legge, il primo, si può dire, un po' concreto che riguardi questa povera nostra colonia, dopo 20 anni che l'abbiamo occupata. Nello stesso tempo che ne vedo i difetti, io darei il mio voto quando l'onorevole ministro Morin, per i suoi precedenti certamente non digiuno di cognizioni coloniali, e informato all'esperienza altrui, mi dicesse che qualche leggera impressione gli hanno pur fatto le mie osservazioni, che delle mie aspirazioni egli terrà conto, e che s'impegna in breve tempo a portare quel complesso di leggi e di provvedimenti che possono servire a dare un vero impulso allo sviluppo economico della nostra colonia (*Approvazioni*).

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'egregio collega Vigoni delle cortesie parole che mi ha indirizzate. Egli però ha voluto confutarmi la parte che riguarda i provvedimenti necessari ad inviare la nostra popolazione nell'Eritrea, che io non ho trattato oggi, ma che ho semplicemente accennato. La tratterò domani.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro nella Commissione di finanze:

Senatori votanti	97
Maggioranza	49
Il senatore Candiani	ebbe voti 53
» Lanzara	16
» Sani	8
Schede bianche	4
Altri voti dispersi.	

Proclamo quindi eletto il senatore Candiani, che ha ottenuto la maggioranza dei voti, a membro della Commissione di finanze.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 180);

Modificazioni alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere (N. 188);

Correzione di un errore nell'art. 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio (N. 110 *bis*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento della Colonia Eritrea (N. 167 - *Seguito*);

Cancellerie e Segreterie giudiziarie (N. 179);
Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 195);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 182 - *urgenza*);

Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1903 (ore 16).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

XCIV.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del progetto di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 167) — Parlano i senatori Pierantoni, presidente dell' Ufficio centrale, Adamoli, dell' Ufficio centrale, il ministro degli affari esteri ed il relatore, senatore Sonnino — La discussione generale è chiusa — Rinviata la discussione degli articoli alla successiva tornata — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle finanze, dei lavori pubblici ed il sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Oramai quasi perfettamente guarito dalla malattia che per tanto tempo lo ha travagliato, il senatore Mezzacapo domanda un congedo di quindici giorni; se non si fanno osservazioni il congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti per l'istruzione superiore;

« Modificazioni alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere;

« Correzione di un errore nell'art. 2 della legge 21 luglio 1902, n. 310, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni di prestito Bevilacqua La Masa, al cambio, al rimborso, al premio ».

Prego il senatore, *segretario*, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Ordinamento della colonia Eritrea ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI, *presidente dell' Ufficio centrale*. Signori senatori, ieri io dimostrai riassumendo le origini delle leggi 22 luglio 1882 e 1° ottobre 1890, le ragioni dell'articolo 2 delle medesime; dimostrai che il potere esecutivo osservò l'art. 5 dello Statuto, nonchè il diritto coloniale intorno la determinata potestà di stipulare accordi internazionali. Dichiarai che mi davo

la cura di fare quest'ultima dimostrazione nella certezza che il Governo, mantenendo le promesse che Giuseppe Zanardelli annunciò al primo momento in cui venne al potere nel paese: *il rispetto semplice e puro della costituzione* e il riconoscimento dell'azione del potere legislativo superiore all'esecutivo, anche nelle questioni dubbie, non avrebbe esorbitato nell'avvenire dalla osservanza della divisione dei poteri.

Che il Ministero degli affari esteri non commetterà altra volta gli errori deplorati me ne affidano la probità e il sentimento dell'onorevole Morin, il quale è valoroso militare, e sarà geloso osservante del giuramento, che ha recentemente prestato al Re, di osservare fedelmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Parimenti io stimai dovere il dimostrare che la legge 1° ottobre 1890 non fu che la ripetizione della legge 22 luglio 1882, modificatrice della prima, perchè fu estesa alle maggiori terre dette Eritrea.

Dimostrai che sanzionò due mutazioni, l'una di restringere la potestà del governatore a contrarre mutui, prestiti e l'altra di dare al Consiglio di Stato, questo Cireneo del potere legislativo, l'ufficio di esaminare i decreti che si sarebbero preparati per la colonia stessa.

Dopo il discorso dell'onor. collega Vigoni, il quale preventivamente mi confutò innanzi che io avessi parlato, è mio dovere di ricordare a lui, che la legge in discussione, meno l'istituzione del Consiglio coloniale, e qualche disposizione secondaria, come quella che libera il Consiglio di Stato, non sia altro che la ripetizione della legge 1° ottobre 1890, che nulla ha da vedere con la Società commerciale del Benadir.

I colleghi dell'Ufficio centrale non potevano mettere in dubbio la piena cognizione che i colleghi preopinanti hanno del diritto regolatore della colonia, onde è facile il dimostrare che gli esempi citati dall'onor. Vigoni, e i voti suoi sono espressione in parte non pertinenti alla legge presente, e in parte furono esauditi. Egli avrebbe altrimenti parlato se avesse distinto l'ordinamento della Colonia dal Benadir, che non ha nulla da fare con la Eritrea, vuoi geograficamente, vuoi per la sua natura speciale di una Società commerciale che io altamente deplorai come la imitazione microscopica di viete istituzioni con la Eritrea.

L'onor. senatore Vigoni se confronta la legge in tutte le sue parti con l'ordinamento economico, amministrativo e giudiziario della colonia, si convincerà che la legge è quasi tutta applicata. Dal momento che il legislatore italiano, sopra l'esempio delle nazioni colonizzatrici, riconobbe la necessità di non lasciare alla competenza del Parlamento di ordinare le colonie e introdusse il sistema della delegazione dei poteri, oggi noi troviamo negli atti vigenti e nella stessa Relazione del Martini, il riassunto di quello che già si è fatto. Non sarò io colui che vorrà negare il merito del lavoro del Martini, ma ricordiamoci che egli fece parte della Commissione d'inchiesta mandata nella Eritrea e che l'editore di Napoli, il Pietrocola, raccolse e ridusse in codice, che si acquista a buon prezzo gli ordinamenti vigenti. La relazione scritta sul diritto costituito, dimostra che si fece e si vuol fare ritorno ad una colonizzazione agricola e commerciale, la quale dovette cancellare le tracce terribili della colonizzazione militare e restituire i concetti fondamentali che l'on. Mancini primo espose.

L'Italia non può imitare altri popoli e specialmente il popolo francese che svolse per lungo tempo la colonizzazione militare. Se fosse necessario, darei la prova del ritorno alla prima legge del 22 luglio 1872 riaffermata nel 1890: noi vedemmo eliminati i tribunali militari, i governatori militari, e iniziata una colonia sul tipo migliore che si possa oggi immaginare.

È facile dai libri e dalle riviste contemporanee citare esempi stranieri; ma facciamo un po' di esame di coscienza. Io non parlo del senatore Vigoni, ma gli Italiani sogliono viaggiare poco, e prendono quasi sempre i barbogianni bianchi stranieri per cigni (*bene*); e tutto ciò che si fa all'estero è cosa cara, ottima, degna di esempio! Soltanto il nostro Governo è impreparato, è principio di una burocrazia, che bisogna condannare alla rupe Tarpea! Io, non uso alle adulazioni, mi permetto di dire che abbiamo funzionari, i quali, attraverso la rapida vicenda dei cambiamenti ministeriali danno prova di abnegazione, di dottrina, di amore immenso, nel dovere di servire lo Stato e di studiare il progresso della patria. Non fu intenzione dell'Ufficio centrale di lanciare qualche freccia a quei funzionari. Io, per ragioni di ufficio, conosco il direttore generale della divisione coloniale, l'Agnesa; lo

ammirai nei banchi della scuola, lo pregio pel lavoro che compie.

Vorrei che il Ministero facesse uso dei commissari Regi. I maggiori ufficiali dello Stato venendo a sostenere nelle assemblee leggi speciali, darebbero prova diretta della sapienza e dello studio di cui sono forniti.

Non preparano essi le risposte alle diurne interpellanze alle quali rispondono ministri e sottosegretari?

E non è da credere che chiunque viaggia per diletto in Africa possa sapere qualche cosa di più dello studioso nella materia pel solo fatto di esservi stato.

Io non visitai l'Abissinia, ma altre parti dell'Africa, e dallo studio meditato di tanti libri e dalle relazioni di viaggi trassi la convinzione che bisogna diffidare del maggiore numero degli esploratori che muovono con un preconcetto e vedono tutto buono e tutto traducibile in atto.

Certamente ammiro la Società geografica, ma conosco le sollecitazioni alle quali il Governo dovette resistere; società laudabile, è vero, che ricorda pertanto il proverbio tedesco che dice: « chi vede l'albero non vede la foresta ».

Gli esploratori, innamorati di accrescere le cognizioni geografiche e di aumentare il commercio, spesso trascurano il problema complesso dell'acquisto e dell'ordinamento delle colonie e affrettano un cammino che deve avvenire lento e proporzionato allo svolgimento delle altre forze economiche e intellettuali del paese.

Si può seriamente parlare di ciò che fece la Francia che dal momento in cui fece la spedizione sotto Carlo X, profuse tesori per l'Algeria, onde solamente oggi vediamo il presidente Loubet lodare i risultati della colonizzazione?

Si può non riconoscere che la Francia con tutti i sacrifici che fece e che fa, manca dell'elemento colonizzatore essenziale, dell'uomo, essendo grande il maltusianismo delle gentili donne francesi.

Lasciamo stare l'Algeria che è giunta a tal punto nell'assimilazione, in taluni grandi centri, dell'elemento indigeno con quello francese, che ha concesso persino il diritto di rappresentanza parlamentare alla popolazione nazionalizzata.

Se i fati di una colonia italiana sono segnati nelle remotissime pagine della storia futura io m'immagino che un giorno qui saranno senatori eletti da elettori bianchi e neri nella trasformazione del nostro ordinamento. Allora di noi non avanzerà che la pietà di un ricordo; forse qualcuno cercherà in qualche pagina dei nostri discorsi questo vaticinio.

Parimenti si erra parlando del Belgio, non si comprende che i paragoni sono possibili soltanto tra istituti eguali.

Il Belgio che ebbe la fortuna di un mezzo secolo di pace e di lavoro, diventò potente e ricco a tal punto che un giorno Leopoldo II pensò di dare sbocchi alla ricchezza e al lavoro del suo popolo. Non bisogna dimenticare che lo Stato del Congo è uno Stato di forma nuovissima, riconosciuto nel consorzio degli Stati per il Trattato di Berlino dell'anno 1885: fenomeno nuovo lo disse la mente elettissima di Rolin Jacquemyns il glorioso fondatore delle Istituto di diritto internazionale, che dopo aver servito la patria nel Ministero ultimo del partito liberale andò agli stipendi del Re del Siam per introdurre idee e istituzioni europee in quella regione asiatica. Voi lo sapete, lo Stato del Congo sorse come una associazione internazionale e il Trattato di Berlino riconobbe la libertà di quei fiumi, la libertà di coscienza, la libertà per tutte le confessioni religiose, la neutralità de' fiumi Congo e Niger e stabilì tante altre disposizioni per le quali è impossibile di confondere una colonia di Stato con uno Stato indipendente unito al Belgio per *unione personale*.

Ieri ricevetti un libro del professore Descamps, senatore belga, dal titolo *Africa novella*. Espone l'arduo lavoro compiuto dal popolo del Belgio, e nelle sue pagine rende onore ai lavori italiani che noi, o non conosciamo, o non approviamo. Posso ricordare che il primo libro, che fece conoscere l'ordinamento di quello Stato, uscì da un concorso bandito dalla Università di Roma. Il giovane, che vinse la prova, aumentò il suo lavoro in modo che tre anni or sono Arturo Rousseau lo fece tradurre in francese.

Quando l'onorevole collega Vigoni parlava ieri del regime del Congo, delle sue ordinazioni, pensavo che se volesse la imitazione di quell'ordinamento, troverebbe che non per leggi, ma per decreti, si fece quanto già è fatto da noi e quanto si deve fare.

L'accenno rapidamente.

Dopo che il Re del Belgio fu riconosciuto come Re del Congo, per *unione personale*, ebbe conferito il potere di ordinare la colonia. Il Re istituì in Bruxelles un Governo centrale con Ministeri proprii autonomi, quali il segretario generale degli affari esteri, quello delle finanze, un terzo dell'interno, nonchè un tesoriere generale, e con questi Ministeri autonomi istituì un Governo locale, che ricevette sempre da Bruxelles gli ordinamenti della giustizia penale e della giustizia civile e commerciale, istituì un Consiglio speciale per le questioni di competenza e perfino una Commissione speciale per la protezione delle razze negre. Quindi si raccoglie che da quel Governo centrale, che esiste in Bruxelles, il regime fondiario ed il catasto, il sistema finanziario e monetario furono ordinati. Quando a Leopoldo II fu presentato il modello della moneta che si doveva coniare per lo Stato africano, volle che vi fosse scritto: *Travail et progrès*. (*Bene*).

Di poi si provvide al sistema sanitario, alle opere di carità, alle missioni, ai viaggi per gli studi scientifici, ai servizi postali, alle strade ferrate, alla protezione degli indigeni. Coronò l'opera l'Atto antischiavista. Ma noti l'onorevole Vigoni, che il nostro ministro degli affari esteri, prima ancora dei lavori della Conferenza di Bruxelles, lavorò a purgare il Mar Rosso dalla vergogna del commercio degli schiavi, perchè non appena l'Italia pose la sua signoria in Assab e vide esercitata la tratta degli schiavi per quel mare che, da interno era diventato internazionale, e la via più breve per le Indie, stipulò accordi col Ministero inglese per ottenere la repressione del barbaro traffico.

Con quanto ossequio e simpatia gli stranieri ci rendono il giusto merito che noi italiani non sappiamo darci! Odio l'orgoglio nazionale esagerato, ma in pari tempo non sento la umiltà e la sfiducia, che altri espongono. Siamo un popolo che seppe fare una delle più gloriose rivoluzioni di cui la storia parli, facemmo sacrifici ed eroismi tali che la letteratura va affidando alla poesia, alla storia corretta da viste partigiane e da omissioni. Oggi siamo argomento d'invidia persino per ciò che riguarda le condizioni della finanza in confronto ai bilanci degli altri paesi.

Non ci lasciamo quindi vincere dalla sfiducia, lavoriamo con energia: *sursum corda*. (*Bene*).

Io non voglio altrimenti dilungarmi: mi piace pertanto che il mio egregio collega, che ieri ci fece una narrazione di ciò che si fa per l'insegnamento coloniale, dicesse una grande verità: che nelle Università inglesi non si insegna il diritto coloniale, perchè egli pensa che lo insegnano i padri di famiglia a casa. Mi piacque ch'egli tacesse della Francia.

Non è esatto il dire che sono i padri di famiglia che fanno lezioni coloniali. L'Inghilterra che ha tuttora privilegi di feudalità e la nobiltà operante al Governo della patria, conserva il diritto di primogenitura e il maggiorascato, la libertà di testare ai padri di famiglia; invece tanti popoli, specie nei latini, figliuoli degeneri, tirano cambiali sul patrimonio paterno *a babbo morto*. Il giovane inglese sa che la vita è lavoro e fatica, e che egli deve farsi una posizione; altri giovani si rendono pigri e lenti come lo sono i nostri, condannati dalle nostre leggi scolastiche ad una vita di una deplorabile immobilità. La scuola elementare obbligatoria, il liceo, l'istituto tecnico e la Università formano una gioventù pigra, inerte che per gli eccessivi lavori coi quali si opprime l'intelletto, è costretta ad usare gli occhiali innanzi tempo e a frodare gli studi.

Gli Inglesi viaggiano, corrono di sito in sito, sanno che la vita è scuola, che il lavoro è la migliore istruzione. La Francia, dopo i grandi disastri sofferti nel 1870, che cosa fece? Istituì insegnamenti di diritto internazionale in tutte le provincie dove sorsero Facoltà giuridiche; fondò numerose riviste speciali; e non bastò. Il Taine ed altri maggiori intelletti riconobbero che gl'insegnamenti a sistema napoleonico, che gl'insegnamenti classici non bastavano più alle nuove richieste del secolo, vollero creare la scuola libera di scienze sociali. Sorse una Società commerciale la quale cominciò a fare i primi esperimenti; più tardi il duca di Galliera diede alla Società un milione e mezzo. Ella, onor. Vigoni, accetterà da me in dono un annuario di quella ricca istituzione e vedrà che provando e riprovando, essa tenta sempre, ma ancora non raggiunge uno scopo finale; forse non lo raggiungerà, perchè la grande potenza commerciale di taluni centri, come per esempio, la Camera di commercio di Lione, han fatto

a loro spese una grandiosa inchiesta sui mercati mondiali che tornò tanto utile ai nostri studi, e dalla quale in gran parte è uscito un libro di cui fo lode, il libro del Teso. Questi lavori valgono le scuole di pura teoria. Io lodo la forte e generosa Milano ove un Bocconi, che die' sangue di famiglia all'Africa, assegnò una forte somma di danaro per fondare una scuola di commercio da cui molto la patria spera. Simiglianti persone valorose, questi esempi d'istituzioni indirizzate a vantaggio del ceto popolare, valgono a darci fede.

Lo straniero rende onore al nostro ingegno, ma pensate che succede della nostra scienza quello che avviene delle nostre industrie.

Per tanto tempo i Francesi comprarono le uve in Italia e noi pagammo il frutto del sole italiano che ritornò come vino francese tra noi. Alcuni libri nostri imitati da stranieri sono da noi citati come testi.

Rivendichiamo la priorità delle idee. Presso Caserta, in San Leucio, vi è una fabbrica di tessuti stupenda e nessuno compra quei tessuti, i quali vengono inviati a Lione e là prendono la marca francese, poi ritornano in Italia e sono pagati una volta e mezzo di più. Il Vigoni sa che molte delle merci italiane debbono andare all'estero per prendere una marca straniera e poi ritornare in Italia per essere vendute a un prezzo superiore.

In Italia esiste ancora l'antico vizio della servitù intellettuale dalla quale dobbiamo emanciparci, così come ci salviamo dalla servitù politica ed economica.

Ho dette queste cose per rassicurare l'animo di chi ha affermato impossibile che in 18 mesi il Consiglio coloniale possa dare pareri sopra tutti i decreti e le leggi da adattarsi alla Colonia. Se codeste leggi non esistessero, se fossero da compilare per la prima volta, io credo che l'obiezione sarebbe più che fondata; ma, onorevoli colleghi, tutto è fatto in massima parte; occorrono solamente ritocchi. Parecchi Stati pensano di rifiutare la *merce uomo*, che si chiama il lavoratore italiano ed anche ieri a sera il telegrafo die' la notizia che dopo il viaggio del Loubet si pensa di comminare la visita medica e una piccola tassa agli italiani che approdano in Tunisia.

L'America del Nord chiama operai inkilled i nostri italiani, perchè le virtù dei nostri operai muovono a sdegno gl'indigeni, perchè l'operaio

nostro è economico, laborioso, ubbidiente, resistente al lavoro e accetta più modesta mercede. Me ne appello a chi ha retto l'ambasciata nell'America.

Dopo che giunsero i nostri agricoltori negli Stati Uniti avvennero due fenomeni (io dissi altre volte al Parlamento); si accese l'odio dei negri liberati contro i calabresi e gli altri coloni meridionali. Per il ridotto salario sorsero il pauperismo e la delinquenza, sì che si aumentò il barbaro costume del *linciamento*.

Per impedire danni, per ridurre la immigrazione, gli Stati introducono leggi che comandano condizioni di salute, di età e di istruzione. Queste leggi, che nascondono soddisfazioni date alle masse popolari, furono provocate dallo allarme che ha gettato nei popoli nostri amici la legge dell'emigrazione che io tanto combattei, perchè promette assidua protezione agli emigranti.

Si vorrebbe avviare le fiumane dell'emigrazione nelle terre soggette a sovranità italiana, e si deliberò una legge di protezionismo tale, per cui speculatori, non tutti disonesti, con patenti di Stato vanno a ricercare i poveri contadini e a promettere loro un Eldorado che non vive più che nella fantasia dei tempi. E si promise a quella gente umile, mossa dalla speranza di un migliore avvenire, l'asilo nei porti di imbarco, capanne migliori dei loro tuguri. Si promise il medico che curi le malattie, un magistrato nuovo, un delegato di pubblica sicurezza, che concili per gli arbitrati le controversie sorgenti nell'ora della partenza, e non basta, navi sicure e igieniche, vitto sano e abbondante.

Quando sono arrivati a destinazione si vorrebbe esercitare in paesi, che spesso non tollerano la giurisdizione volontaria del console, un'azione di alta ingerenza nei contratti del lavoro tra gli operai e le faziende.

La lettura di un opuscolo, pochi giorni or sono arrivato qui, di un brasilero, che reca: « Perchè io sono orgoglioso di essere brasilero », prova che gli stranieri non permetteranno mai al Governo degli Italiani di raggiungere quello che si è promesso con quella legge.

Ora si pensa di rendere possibile l'avviare la fiumana degli Italiani nella colonia Eritrea, perchè sinora abbiamo colonia senza coloni.

Credo di avere fra le mie carte l'ultima statistica della popolazione dell'Eritrea.

Colà vive una popolazione di 231 mila anime; la guerra distrusse molte genti. Come sono ripartiti questi abitanti? Di Austriaci ce ne sono appena sette, uno a Monkullo e altri sei in altre località; di Francesi ve ne sono appena tre, di Greci trecentocinquantanove, di Svedesi quindici, di Armeni quattro, di Baniani e Indiani, che sono coloro che hanno in mano tutto il commercio, centosettantasette, di Egiziani sessanta, di Soriani venticinque, di Turchi sette. La rimanente popolazione è musulmana.

I musulmani sono milletrecentocinquantasei, il rimanente sono Italiani. Ma com'è composta questa cifra? Dagli impiegati, dai fornitori, da coloro indicati nella relazione Martini i quali ebbero concessioni di terreno, da quei pochi caffettieri, e da qualcuno che è lustrascarpe. Alcuni rimasero colà dove avevano seguito l'esercito d'operazione.

Quali sono le gravi difficoltà per avere una grande immigrazione italiana? L'uomo in Abissinia, come disse lo Schweinfurth, è il prodotto meno rigoglioso; sono i costumi, la mancanza di igiene ed alcuni morbi, dei quali quei poveri infelici domandavano di essere guariti dal Massaia, il vaiolo, che rendono poco rigogliosa la riproduzione. Mancano le donne bianche; è vero che il mio onorevole amico, il relatore, è andato a prendere un versetto del *Cantico dei cantici* per dire *non mi maledite perchè sono nera*.

Il sole oscurò la bella sulamita, ma quelle donne che non hanno sviluppato il sentimento del pudore, puzzano di burro (*ilarità*) e non sono richieste per fare belli innesti. E qui posso dire che questo fu uno dei maggiori problemi che fu studiato dal ministro a cui per devozione io servii. Ferdinando Lesseps diede la notizia della degenerazione e sterilità della razza europea dopo alcune generazioni. Si studiò per sapere se davvero mandando degli Italiani laggiù avremmo prodotto un bruttissimo tipo di meticci.

Io mandai al Ministero da Parigi la notizia che non fosse da temere che sopra gli altipiani che si andavano ad occupare, la popolazione non sarebbe rimasta ferace. Nel Ministero degli affari esteri deve esistere il rapporto di un maresciallo dei carabinieri che annunciò il

primo mulatto nato dagli amori di un soldato calabrese con una delle sulamite di quel paese. (*Ilarità*). I nostri conservano la potenza della moltiplicazione della specie dinanzi ad un popolo che si va riducendo.

Una delle altre difficoltà è quella della lingua. In una notizia pubblicata nella *Rivista industriale scientifica* di Napoli è fatto l'elenco dei dialetti che si parlano in quel paese.

Il Senato sa che le tre lingue principali di quel paese sono l'arabo che è la lingua ufficiale, la lingua tigriga e la lingua amarica. È provato che quelle popolazioni hanno abitudine ad apprendere la lingua italiana per quanto occorra ai loro bisogni. Gli ufficiali, con cui ho parlato, mi dissero che gli ascari, valorosi combattenti, hanno imparato bene la lingua italiana nelle parti necessarie all'adempimento del loro dovere e possono servire di aiuto al loro commercio. Però i nostri impiegati che debbono amministrare la giustizia, dare ordini, ascoltare reclami, hanno bisogno assoluto degli interpreti per comprendere i diversi dialetti di quelle tribù.

Dopo che abbiamo veduto le difficoltà gravi che nascono da questa serie di ostacoli, esaminiamo gli ostacoli nascenti dalla diversità delle razze e delle religioni.

Un toscano, il Conti-Rossini, capo degli ufficiali degli affari civili, fece di recente la statistica delle religioni. Vi sono 80,000 cristiani cofti, e che specie di cristiani!

Le truppe di Menelik commisero atti atroci, ferocie inaudite sopra i cadaveri e i prigionieri.

Non taccio pertanto che si provocò il sentimento religioso di quella gente, perchè i nostri inesperti militari vollero persino entrare in Adua e abbattere quel trono dell'Imperatore che era stato il capolavoro del povero Naretti. Il sentimento religioso per il culto delle immagini ha attinenza col cattolicesimo. I cofti hanno in grado superlativo il culto della Madonna, l'*eterno femminino* che venne da tutte le religioni antiche e che fortemente perdura!

Per la idolatria delle immagini il ministro Crispi che volle fare di Menelik e di Makonenn gli strumenti dell'aumento territoriale dell'Italia, reclutò, quando la missione abissina visitò Roma e altre città, pittori disoccupati, fece dipingere mostruose Madonne, che il mio

amico certamente non pone tra le donne del *Cantico dei cantici*. (Risa)

Di musulmani ve ne sono 200 mila, vi sono 10,000 pagani, 29,000 cattolici. Si dovrebbe credere che i nostri governanti abbiano perduto il ben dell'intelletto se pensassero di sottomettere i musulmani al diritto italiano, al diritto europeo.

Fu invocato l'esempio degli Inglesi che nell'India rispettarono il diritto musulmano. Altre volte io dissi, e si legga del pari la relazione Mancini, che noi pure riconoscemmo la necessità di rispettare il diritto che meglio risponde alla vita, alle idee giuridiche e religiose dell'Oriente. Gli Inglesi fecero raccogliere pel loro Impero indiano in forma di *Digesto* i più autorevoli testi di quella giurisprudenza, onde se ne ha la codificazione. Noi sin dall'ora prima della colonizzazione lo rispettammo. Il diritto musulmano scientificamente è un ramo del diritto romano giunto a minore perfezione per diversità di ambiente e di storia, per la proprietà religiosa, per il diverso ordinamento della famiglia che ha ancora la poligamia, mentre i popoli monogamici debbono difendersi dalle seduzioni che adduce la violazione della fedeltà coniugale ora cagione di separazioni e un giorno, che spero non lontano, cagione di divorzio.

Perchè in Assab si riconobbe la necessità di rispettare il musulmano, il Mancini volle un Cadi con diritto di giurisdizione cui andasse affidata l'amministrazione della giustizia in nome del Re d'Italia. Il Cadi avrebbe ricevuto l'investitura dal governatore. E ben sapete, o signori, che anche nel diritto commerciale si riconobbe l'utilità pratica di lasciare in esecuzione il diritto musulmano commerciale, che per le sue forme speditissime meglio risponde alle stipulazioni elementari di quelle genti africane a contatto con le asiatiche. Ma per regolare le relazioni degli Europei con gli indigeni, per impedire le frodi che sogliono essere l'opera delle Società commerciali e de' commercianti uscenti dalle adulte civiltà bisogna dare agli Europei un Codice di tipo europeo.

Se non bastasse a me l'invocare la relazione, potrei citare l'autorità del conte di Cavour che parlò nel Congresso di Parigi del valore del diritto commerciale musulmano. Dal primo mo-

mento si organizzò un tribunale, un magistrato giudicante con una forma di arbitrato.

Oggi si conferisce ancora una volta la potestà al Governo di pubblicare i Codici, ma rispettando le consuetudini, che anche nel commercio europeo hanno grande efficacia di legge.

Per la gente abissina di religione cofta che vive nella colonia vige il Fetha Neghest il Codice di cui io parlai, Codice religioso, politico e di diritto civile. La sola questione delicata è questa. Se, come tutti desideriamo, sembra non remoto il giorno in cui più numerosi italiani andranno nell'Africa italiana, e si svolgeranno i commerci tra gli indigeni, gli Italiani con altre genti, il diritto si avrà codificato nelle sue parti. L'Ufficio centrale si è preoccupato della potestà data della pubblicazione di un Codice penale. Questa preoccupazione fu esposta dallo stesso relatore come un suo sentimento personale.

Esso Codice è necessario, perchè si possono avere casi di delinquenze miste, in cui sia da valutare responsabilità penale di un italiano e di un indigeno con altri stranieri. Da chi li farete giudicare? Non dai mussulmani non potendosi applicare il Codice Abissino che ha il taglione, l'evirazione ed altre orrende sevizie incompatibili col nostro diritto.

Sorge quindi la necessità di pubblicare un Codice che sia l'adattamento della legislazione italiana a questi casi. E credete che tutto questo sia un lavoro impossibile? Io non so perchè a noi senatori e ai deputati, non si mandino disegni che corrono già nelle mani di privati. In Massaua vi è un valoroso magistrato, il D'Ame-lio, il quale, d'accordo col procuratore del Re di Massaua medesima, ha già preparato un progetto di Codice penale per invito del Martini. Nel Codice italiano vigente vi sono due gradazioni di pene che sono una simulazione, perchè mancano i luoghi penitenziari sufficienti alla espiazione secondo legge. Nel progetto (l'ho veduto perchè me lo ha prestato un mio antico studente tornato dal Mar Rosso) si propone d'introdurre accanto alle pene che possono tormentare gli Europei le *curbasciate* di cui scrive l'onorevole Sonnino nella relazione, per informare sopra un fatto notissimo, che quei popoli si contentano più facilmente di essere fustigati che di andare in carcere, perchè non risentono il danno che priva le famiglie del loro lavoro. In pari tempo,

perchè tutti i popoli feudali dell'Europa ebbero *ab antiquo* il sistema delle pene ordinato sulle multe e le confische e perchè il danaro è la grande cupidigia di quelle genti, specie dopo che al sale e ad altri oggetti, che funzionavano da moneta, fu sostituito il tallero e poi la moneta fatta coniare da Crispi su cui il rimpianto Re Umberto fu effigiato come Carlo Mago con tanto di corona in testa. La legge penale per quei paesi darebbe il potere al magistrato di applicare queste pene secondo la qualità dei delinquenti.

Rimane nel Codice sanzionata la pena di morte. Io fui e sono un abolizionista; ma comprendo che conviene avere una coscienza giuridica fatta a tale riforma. È strano di sentir dire che si vogliono introdurre in quei paesi le delicatezze delle nostre carceri. Questa è un'amara ironia. La carcere è tal dolore che non piace a chicchessia. L'uomo nel carcere è uccello di bosco; frequenti sono i casi di fughe tentate, altre sono consumate.

Detto questo, non voglio fare un maggiore esame di questo Codice. Potrei dimostrare che si propone di togliere la distinzione tra la premeditazione e la volontarietà. Questa distinzione manca persino nel diritto penale inglese. Potrei dimostrare altre modificazioni, ma non è necessario che io più esami in Senato un disegno, che sarà studiato, emendato e poscia adottato.

Per questa parte della legislazione in sostanza rispettasi l'antico sistema dell'Impero di Carlo Magno, quando nella grande coesistenza delle razze vigevo le leggi personali.

Come fare altrimenti?

Per esempio, s'intende applicare la successione italiana a quelle persone che cambiano tanto facilmente moglie e che ne possono avere due o tre? Come applicare la quota di riserva al coniuge superstite quando le mogli son tre? (*Risa*).

Basta leggere il Codice fatto per i tribunali d'Egitto per persuadersi che nella varietà delle razze ciascun popolo porta con sé la legge personale che regola la sua capacità giuridica, i rapporti di famiglia e la successione.

Non bisogna credere che tutta l'Italia sia il mondo, e che da per tutto si possano introdurre le nostre istituzioni.

Avvertirò che l'ordinamento giudiziario com-

posto nel 1882, variato nel tempo della infausta guerra, coi tribunali militari, fu già studiato e mandato ad esecuzione con decreto del 14 ottobre 1902, onde si potranno introdurre poche modificazioni.

Da molto tempo gli appelli erano recati alla Corte di Ancona. Fu istituita dal 1902, una magistratura di appello che ha sede in Massaua. Una ordinanza del governatore introdusse persino la tariffa per i testimoni. Se l'amico Vigoni vuole studiare questo ordinamento giudiziario, io l'offro a lui. Per equivoco disse che non si sono fatti che espedienti amministrativi. L'onor. mio amico non ricorda che la colonia fu divisa in quattro grandi residenze a cui ora se ne aggiunse una quinta, e che le residenze hanno un commissario, specie di prefetto civile, e un residente militare.

Come in quasi tutte le colonie, simiglianti ufficiali concentrano nelle mani loro una grande quantità di potere.

Mi dispenso dal dire che questo ordinamento della colonia non fu fatto e preparato dal Martini. Egli non è un giurista, non pretende a legislatore; ma come succede in tutti i Governi, egli pregia l'opera de'competenti, la riconosce adeguata all'ambiente, e le dà forza imperante. Anche nel governo rappresentativo un ministro dà nome al lavoro legislativo; l'onor. Vacca mise il suo nome al Codice che a torto si disse del Pisanelli. Così il governatore dell'Eritrea dà il nome pure a decreti-leggi che egli non pretese di fare.

Aggiungo questa notizia importante, che le genti delle tribù spesso sono vittime della perfidia dei loro capi, poichè in quei paesi vive un'aristocrazia, la quale per i suoi matrimoni, fatti da sedicenti nobili con nobili, adduce la degenerazione della famiglia. Appena fu applicato l'ordinamento che die' il diritto di andare in appello ai commissari italiani, le genti delle tribù tanto sentirono il vantaggio conferito che spesso anche prima di chiedere giustizia agli sceicchi si presentano in appello invocando i responsi dei nostri commissari come più equi.

Questo è lo stato delle cose, almeno quanto al diritto civile e penale e al giudiziario.

Dirò infine che l'ordinamento organico della colonia fu ritoccato con decreto dell' 11 febbraio 1900. Vedano dunque i colleghi che questa legge poco adduce di nuovo. Forse fu compilata come legge nuova per dare la soddisfa-

zione a coloro, che oggi governano, di poter dire noi abbiamo ordinata l'Eritrea.

Però io che esprimo liberamente le mie convinzioni, non tacerò il difetto fondamentale di questa legge. Il suo titolo è maggiore del contenuto. È chiamata *legge dell'ordinamento della colonia*, ma non contiene neppure un'ombra di ordinamento, è in gran parte la ripetizione della concessuta delegazione del potere legislativo a coloro che potranno migliorare l'ordinamento vigente.

Non è nuovo l'errore di dare titoli pomposi a minime leggi, ovvero di nascondere sotto un titolo altri obbiettivi legislativi.

È all'ordine del giorno del Senato la legge dell'Agro romano. Tutti dal titolo crederanno che la legge sia limitata semplicemente all'Agro romano, invece si parla della vendita dei beni ecclesiastici, demaniali di altre provincie. Così nella legge per la emigrazione fu toccato il Codice civile nel titolo delicato della cittadinanza.

Ora parlerò di un altro obbietto, cioè dell'ordinamento militare. Il nostro egregio relatore cita l'India in cui con poche truppe gl'Inglesi mantengono molti milioni di anime sotto il loro dominio. Però sono forza di sottomissione le credenze religiose. Quelle genti spesso muoiono di fame. Quanti sono i militari che noi abbiamo nella Colonia Eritrea? 4014, quanti bianchi? 666, tra i quali 141 sono ufficiali.

Tali milizie sono ordinate in quattro battaglioni, ora non si fa sciupio di forza; si deve studiare la conciliazione della sicurezza colla massima riduzione delle forze. Però ai giorni sereni sogliono seguire i giorni torbidi. Non io parlerò della insurrezione indiana. Conviene sempre tenere asciutte le polveri.

Procedendo innanzi io voglio indicare, per il lungo studio che ne feci, le riforme che credo opportune.

Non bisogna illudersi. Si è fatta molta lode della relazione scritta dal Martini sopra gli studi della produzione agricola della colonia. La relazione riassume notizie lungamente studiate e divulgate.

L'onorevole Martini era l'uomo adatto, perchè fu uno dei commissari della Commissione d'inchiesta. Egli riproduce notizie antiche; ma ben le riproduce per il frequente cambiamento dei Ministeri e dei membri della Camera elettiva. Il Martini onestamente indica la legge 1882

che ordinava un *punto franco* e dava franchigie di dogana per invitare i nostri commercianti ad accorrere nella colonia.

Il Martini scrive del Muntzlicher che il volume che lasciò è stimata l'opera per eccellenza. Si sapeva sin dal 1882 che si poteva ottenere una grande produzione di tabacco e di cotone, e la faba arabica, come direbbe il prof. De Gubernatis, cioè il caffè (*Ilarità*). Innanzi tutto bisogna avvertire che noi abbiamo una legislazione, che, contro i precedenti della legge 1882 si sanzionarono dazi che debbono impedire lo svolgimento di queste coltivazioni. Nella prima legge, lo ripeto, si riconobbe la necessità di assicurare per 30 anni la esenzione delle tasse e si fece un punto franco. L'onor. Crispi tolse queste protezioni e pose le tasse.

Nella relazione del 17 giugno 1890 io, suffragato dal consenso de' miei colleghi, scrissi quanto segue: « La storia finanziaria delle colonie insegna che giova meglio per qualche tempo dare la franchigia alle carovane, perchè siffattamente operando s'incoraggia il commercio, e s'invitano le carovane a preferire le vie di transito, gli sbocchi protetti da nuova bandiera, altrimenti sono disseccate le fonti delle industrie e dei commerci ».

Dissi con l'autorità del Mancini che anche i dazi marittimi, quelli doganali, d'importazione e di esportazione e di transito recavano danno.

Il Martini scrive nella sua relazione che tutti i commercianti domandano che si dia almeno il punto franco. Egli non richiama il diritto dell'anno 1882 abolito. Penso inoltre che non bisogna avere molte illusioni. Si spera che molti europei e molti italiani possano andare laggiù a coltivare le plaghe di terra indicate nella relazione? Ma per fare opera utile bisogna avere un po' di capitale, bisogna acclimatarsi, bisogna costruire case che non si trovano in quelle contrade.

Sapete che cosa sono le capanne abissine. Nidi d'insetti quali le termiti e di tristi persecutori.

Conoscete i mali dominanti. Anche nelle migliori zone la stagione delle piogge sgomenta gli animi. In quel periodo di tempo si rimane inerti. E poi? Lo leggeste? Manca il combustibile.

Noi deploriamo l'opera vandalica nella penisola nostra, che la guerra e la necessità delle

povere genti costrette a cercare il legname per il fuoco fecero alle foreste. Se non si ottiene il combustibile, aspra sarà la vita.

Se la vicenda delle stagioni impedisce il lavoro per non breve durata di tempo, il lavoro non darà risparmi. La mano d'opera oggi è poco remunerata perchè non vale che 7 lire al giorno nel tempo in cui non si può lavorare. Impedita la necessità suprema della vita, il lavoro, il risparmio va pienamente distrutto. Queste sono considerazioni opportune a farsi (*Bene*).

Qui nessuno ha parlato di Belzebù, Dio dell'oro, e io ne parlerò persuaso come il problema delle miniere aurifere è un problema assai complesso. L'onor. Vigoni me ne darà testimonianza.

Anche in Milano sorsero un tempo illusioni perchè si annunciò che filoni d'oro fossero in Domodossola. Si gridò: abbiamo trovato l'oro. Ma la fortuna di trovare un terreno con un quarzo aurifero è nulla o poco, se non si trovano facili le condizioni dell'acqua necessaria al movimento delle grandi macchine, una qualità di quarzo pregevole e abbondante che compensi le spese di estrazione, quelle di trasporto, e fornisca gli interessi, ossia la rendita remuneratrice del capitale, nonchè offra buoni lucri. Studiai negli anni passati molti libri inglesi quando scrivevo della questione inglese contro l'Africa australe. Appresi dai più dotti ingegneri inglesi che l'Africa potrà dare ancora per 50 anni lo sfruttamento di quelle miniere, se sarà buona la qualità del prodotto; ma appresi del pari che le miniere offrono questo terribile pericolo. Se sono impiegati i neri, i neri che sono vissuti sempre al raggio del sole, quasi nudi lavorando nei pozzi, specie di caverne, contraggono il vizio, dell'alcolismo e malattie che presto li disfanno.

In tutte le miniere del Transvaal, appena quella povera razza riesce a raccogliere un piccolo gruzzolo di danaro, lascia la pena della bolgia e corre a comprare qualche piccola zolla di terreno. I ricercatori d'oro, gli operai bianchi, sono tristi, pieni di vizi; il pudore mi vieta di dire quello che lessi delle loro prave azioni. Si ricordi l'onor. Vigoni, tanto competente negli studi di geografia, che cosa successe nella California all'annuncio della scoperta delle miniere d'oro. Corsero in folla i ricercatori d'oro, commisero delitti, gare invereconde. Non appena le miniere furono sfruttate, la California

sorse potente per virtù del lavoro e dell'agricoltura. (*Bene*).

Si faccia adunque attenzione che la concorrenza fra bianchi e indigeni è sempre una delle grandi difficoltà a chiamare i nostri coloni laggiù. Come ve li manderete? Qui mi piace augurare all'ingegnere Nathan e al suo compagno la maggiore fortuna possibile, auguro che essi possano trovare l'oro migliore del mondo, non io li invidierò.

Ma il denaro, ch'essi troveranno non ancora lavorato, a chi andrà? In gran parte agli stranieri. Una Società inglese si è obbligata a spendere il capitale di due milioni. Essa ha dovuto importare operai europei per coltivare quelle miniere; simiglianti operai non cambiano mestiere, e nel caso di abbandono del lavoro o di sfruttamento delle miniere, se ne andranno. È vano lo sperare che dopo di avere coltivato le miniere, se saranno divenuti agiati, vorranno diventare in buon numero abitanti dell'Eritrea. Per principio di giustizia desumo argomento in favore degli agricoltori e de' commercianti dall'esame dei patti stipulati con la Società esploratrice.

La convenzione stipulata dal Martini, autorizzato a trattare con questi signori per la coltivazione della miniera, conferisce privilegi ed esenzioni; ma solamente il 5 per cento è promesso all'Italia. Si deve quindi ascoltare il grido di dolore per cui si reclamano diversi trattamenti quanto ai dazi dagli agricoltori.

La colonia Eritrea è terra italiana e dipende dalla sovranità italiana, sottostà all'*imperium*, e alla *iurisdictio* dell'Italia, alle leggi, alla polizia ed alla forza armata italiana; l'Amministrazione è sottoposta al sindacato del Parlamento che riceve le relazioni e vota il bilancio. Gli impiegati che sono colà mandati, sono trattati meglio degli impiegati italiani, i militari appartengono sempre all'esercito italiano.

Io fui relatore in questa assemblea della legge per le pensioni. I cittadini e i lavoratori che vogliono recarsi nell'Eritrea non sono sottoposti al diritto comune.

L'onor. Baccelli qui venne a deplorare che l'Italia soffre la crudele necessità di acquistare dalla Russia e dall'Asia ingente quantità di grano per alimentarsi.

Si è fatta lode all'onor. Martini di aver narrato nella relazione che il grano, che in talune

parti si chiama *dura* e in altre *sorgo*, l'anno scorso fu tanto abbondante che non si aveva modo di custodirlo. Il merito fu di Giove Pluvio, perchè la grande produttività dipese essenzialmente dalla buona stagione. Intanto esiste l'impossibilità per quelle genti di poter introdurre grano a consumo degli Italiani quando il territorio è parte del nostro Regno.

La nostra legge considera, nella materia delle tasse, l'Italia africana come terra straniera. Il Governo non ha considerato che in dolorosi momenti, quando la pietà delle famiglie volle ricondurre nelle tombe loro i cadaveri dei caduti in guerra, si riconobbe che il trasporto dei cadaveri dovesse essere considerato come fatto da provincia a provincia e non da Stato a Stato. Un altro caso doloroso fece riconoscere la Colonia come territorio italiano. Quando il Livraghi si rifugiò in Svizzera e ne fu chiesta la estradizione, dedusse l'impossibilità della domanda, sostenendo che il trattato di estradizione stipulato tra il Regno d'Italia e la Svizzera non comprendesse la Colonia. Il Ministero m'invitò a scrivere un parere. Io sostenni che, qualunque siano gli aumenti di territorio, il Regno li comprende, e che perciò il patto di estradizione si dovesse applicare anche al territorio coloniale. In un solo caso il Livraghi poteva fare valida opposizione, se doveva andar giudicato da tribunali straordinari. Il Consiglio federale della Svizzera ammise la regola oggi da tutti professata.

E nullameno quegli industriali, commercianti e produttori debbono sottostare alle tasse d'importazione come se fossero russi o americani!

L'abbondanza dei cereali è stata tanta che si poteva acquistare un quintale di grano a 12 lire, mentre in Italia si pagano per quintale da 25 a 26 lire: vedete differenza! Ho fatto alcuni calcoli. Chi compera il grano nell'Asmara, come potrebbe spedirlo in Italia?

Il trasporto dall'Asmara a Massaua costa L. 3 al quintale. Una lira e 50 centesimi si spende per lo sbarco e l'imbarco ed abbiamo un aumento a 16 lire: L. 5 occorrono per il trasporto da Massaua a Genova: siamo a L. 21. Non ricordo con precisione, ma la tassa per il passaggio del canale di Suez credo che sia di una lira al quintale, e siamo a L. 22. La tassa di introduzione è di L. 7.50. Così il grano che

costa L. 12 al quintale, arrivando a Genova dovrebbe costare L. 29. È chiarissima la impossibilità della introduzione.

Quali sono le ragioni che raccomandano un diverso regime? Vediamo. Io non pretendo di essere un uomo di finanza; ma posso dire l'animo mio. Se i produttori vedranno l'abolizione del dazio e fatta lucrosa la introduzione in Italia chiameranno la mano d'opera; molti italiani con piccoli capitali potranno chiedere la concessione di terre: la Navigazione Generale avrà maggiori introiti, saranno sviluppati i commerci, e, benchè le Società siano potenti verso il Governo, esso potrà ridurre le sovvenzioni; il bilancio della colonia avrà maggiori introiti per la maggiore affluenza di popolazione, la quale pagherà dazi e tasse, e infine la patria si emanciperà dalla necessità di pagare all'estero forti somme per l'acquisto del grano. (*Bene*).

Vi sono svantaggi eventuali. Il primo sarà un minore introito nella dogana della penisola, ma non si tema la concorrenza tra gli italiani che coltivano il grano nella penisola e quelli che lo coltiverebbero nell'Eritrea, perchè grandissima è la deficienza di tale prodotto anche dove si ebbe in antico il granaio dell'Italia. Invece l'aumento del benessere degli indigeni potrà mutare i loro costumi e spronarli al consumo dei nostri prodotti.

Tutti quanti dicono che non è possibile di coltivare il grano anche con la tassa del 750 perchè lo stesso prezzo di lire 26 non è remuneratore. Sappiamo pure che da quando il Banco di Napoli fu liquidato in gran parte per trasformare la coltivazione nelle Puglie, abbiamo l'imbarazzo della produzione del vino non l'imbarazzo del grano: ora che si chiede il servizio diretto dei Municipi, il prezzo basso dei grani è necessità sociale e politica.

Lo stesso si potrebbe dire di tante altre piante tessili che sono indicate nel libro del Martini. Lo stesso accade per il tabacco il quale è soggetto alla stessa fiscalità doganale. Ma per il tabacco esiste un'altra anomalia. Il tabacco che s'introduce nella colonia è soggetto ad un dazio di dogana in minima misura che varia da lire 3 a 7 per chilogramma. Questo è il dazio per i sigari.

Pel tabacco più grossolano, generalmente consumato con masticazione dagli indigeni, l'intro-

dotto dall'America e dall'India, si paga soltanto la tassa di 75 centesimi per chilogramma.

Così si accresce la cattiva abitudine dell'indigeno trattato meglio che non lo sia l'italiano che deve fumare le sigarette. Confesso che detesto l'uso del fumo e soltanto per esser logico offro a voi, fumatori, argomenti per meditare tali cose. Se vi sarà un Consiglio coloniale sapiente e giusto i ministri ne ascolteranno i responsi. Arduo è il mandato di scegliere nei Governi parlamentari gli uomini veramente competenti. Lodo pertanto la disposizione della legge, che dà potestà al ministro di chiamare per talune questioni uomini specialmente competenti.

E qui dico apertamente che non approvo la dichiarazione scritta dal relatore che si doveva eliminare dal Consiglio coloniale il capo dell'emigrazione. A parte l'antica amicizia e la stima vivissima, che mi uniscono a Luigi Bodio, io che non guardo agli uomini, ma alla necessità di taluni anelli di congiunzione fra uffici ed uffici, ritengo sia importante che il Consiglio vada informato continuamente del movimento dell'emigrazione italiana. Il capo dell'ufficio dell'emigrazione fornirà dati e consigli, esporrà le sue idee.

E qui, o signori, dichiaro che più che le scuole è importante di pensare alla lingua italiana che deve essere diffusa in quei paesi. Se Roma fu vinta dalla Grecia per il genio della sua civiltà, quelle popolazioni sentiranno la grandezza dell'Italia quando ne comprenderanno la lingua.

Signori senatori, io domando scusa se ho troppo abusato della vostra attenzione che m'incoraggiò a parlare.

Ho sacrificato la necessità del riposo, che mi era comandato, al pensiero di segnare un'orma della mia buona volontà in questa materia. Se io ho errato, direte almeno che il mio errore fu felice, perchè fu ispirato dall'idea della grandezza della patria e da quella della redenzione delle nostre misere plebi. (*Approvazioni*).

ADAMOLI (*dell'Ufficio centrale*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI (*dell'Ufficio centrale*). Dopo gli appunti che sono stati fatti al progetto di legge per l'ordinamento dell'Eritrea, nei poderosi discorsi degli oratori che parlarono ieri, mi con-

ceda il Senato di esporre le ragioni che mi indussero ad accettarlo, e ad associarmi alle conclusioni dell'egregio nostro relatore.

Lo farò con poche parole, e con argomentazione affatto piana e obbiettiva.

Sebbene la questione coloniale sia assai complessa, io penso che nel caso nostro, trattandosi di un progetto già approvato dall'altro ramo del Parlamento, compilato e vagliato da persone competenti, si possa esaminarlo nelle sue grandi linee, e riassumere l'esposizione del problema in pochi termini generali.

Se io propongo il quesito: Che cosa dobbiamo fare in Eritrea? Ognuno risponde, ne sono persuaso, semplicemente così:

Promovere l'immigrazione; una immigrazione sana e feconda, che dia profitto a sè stessa, faccia prosperare la colonia, e riverberi la sua prosperità sulla Madre patria.

Facilitare e aiutare i commerci; i commerci di importazione e di esportazione, e l'affluenza delle carovane da e per le regioni dell'interno.

Ispirare agli indigeni un sacro rispetto per l'autorità italiana; una fiducia sempre crescente nella nostra potenza; avviarli senza scosse sulle vie del progresso e del benessere.

Per attirare l'emigrante bisogna, innanzi tutto, rassicurarlo che esso troverà nelle sue nuove stanze, un governo stabile e saggio, e la protezione di buone leggi, rettamente applicate.

Senza un simile fondamento nessun uomo di cuore oserebbe invitare dalla Colonia i suoi compaesani a raggiungerlo; nessun uomo di cuore italiano si periterebbe a mandare altri laggiù.

Promulgate le buone leggi, che non si scostino troppo dai testi della Madre patria, e, costituita una buona amministrazione, è compito del Governo locale, onde riescire nell'intento della colonizzazione, di studiare le condizioni etnografiche, agricole, minerarie del paese; di indagare i migliori sistemi di coltivazione, le qualità dei prodotti meglio adatti a ciascuna plaga; stabilire nelle plaghe che promettono risultati remuneratori, un catasto geometrico esatto, onde poter assegnare lotti bene determinati.

Compiute queste ed altre analoghe operazioni preliminari, nelle quali il nostro commis-

sario si è dimostrato valente, adoperarsi con ogni sforzo d'industria e d'ingegno a procurare la costituzione di società, sia di capitalisti, sia cooperative (non escludendo bene inteso il concorso individuale) le quali assumano l'impresa dello sfruttamento dei territori.

Per lo sviluppo del commercio, una volta che sia dato affidamento indiscutibile di pace e di sicurezza, conviene proseguire nella costruzione delle vie di comunicazione; aprire quegli sbocchi e quei passi che riescono più naturali alle carovane; rendere sempre meno gravoso il peso dei balzelli; e soprattutto evitare le angherie superflue.

Tutte cose che furono iniziate e proseguite dal nostro Commissario.

Quanto ai rapporti cogli indigeni, attenerci all'assioma di non urtare le loro tradizioni, le loro usanze, i loro codici, in quanto non sieno contrari alla morale. Poi accaparrarli ed avvincherli con la fermezza, con l'imparzialità, con il tatto, con le doti personali di chi deve dirigerli. Le quali doti, come tutti sanno, esercitano nei paesi incolti un prestigio assai maggiore che fra i popoli civilizzati.

Ora io mi sono chiesto: Giova il presente disegno di legge a raggiungere questi intenti, che si affacciano ovvii alla mia mente?

Non mette esso troppi ceppi all'attività individuale del Governo della colonia; a quella attività che deve essere la molla più potente per l'incremento della colonia stessa?

A me è parso che il progetto soddisfi sufficientemente agli scopi che ci proponiamo. E quanto ai legami, non gravi, messi all'autorità del governatore, li stimo equi, e consoni alla situazione attuale dell'Italia; dove in tutti è saldo il proposito di non accrescere, ma di scemare le spese della colonia Eritrea. E prudenza insegna di prevenire, e non di aspettare a reprimere, troppo costose audacie.

La promulgazione delle leggi fondamentali, che garantiscono il colono italiano le persone e le sostanze, è devoluta al Governo centrale. E tale mandato appunto il progetto sancisce.

Provvidamente però in esso si accenna al conto che si deve tenere delle condizioni speciali in cui si trovano laggiù i regnicoli, ed alle opportune modificazioni da introdursi alle leggi che reggono la madre patria.

Provvidamente esso determina i limiti alle

concessioni, alla accensione dei debiti, alle diminuzioni delle tasse, dai quali non deve esorbitare il Governo della colonia.

Pare però a me che entro tali limiti, non eccessivi, il governo locale abbia campo e spazio per esercitare la sua attività, per manifestare la sua iniziativa a incoraggiare compagnie e individui nel porre a frutto la regione.

Pare a me che qualora il Governo dell'Eritrea davvero intenda applicarsi con intelletto d'amore a colonizzare sul serio, troverà in questa legge un appoggio, non un impedimento.

Lo stesso si dica per quanto riguarda i traffici. Nulla qui scorgo che intralci l'azione della autorità coloniale nel modificare il sistema doganale quando occorra, e nel provvedere alle vie di comunicazione.

E se, per forza di cose, *il loco più caro n'è tolto*, cioè gli sbocchi dell'Atbara e alla Vallata del Nilo, non manca modo almeno di non lasciar sfuggire le relazioni commerciali d'oltre il Mareb.

Gli indigeni sono trattati, nel disegno che ci sta dinanzi, nel modo più corretto e più conforme alle norme dettate dalle altre nazioni colonizzatrici, nè su questo punto intendo dilungarmi.

Concludo pertanto osservando che ai provvedimenti proposti accede anche il Commissario Martini.

Ora il Martini ha fatto e fa buona prova.

È amato e rispettato dagli indigeni sudditi e vicini.

Ha promosso l'incremento della Colonia con effetti innegabili.

È ormai l'uomo della situazione, non in teoria ma in pratica.

Quando le proposte, accettate dal Commissario, collimano col concetto che ci formiamo qui dei bisogni della Colonia, l'appoggio al disegno di legge mi pare giustificato.

Durante il cammino la soma si aggiusterà, quando si riscontrino inconvenienti, come accade in tutte le cose umane. Il progetto lascia adito a correggere, a migliorare.

Io credo che noi, votando questo progetto, il quale del resto in gran parte conferma disposizioni già in vigore, diamo facoltà di fare opera buona.

E auguriamoci che l'impulso vigoroso e fe-

condo, che le leggi non possono infondere, aleggi sui destini della Colonia. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Io mi propongo di rispondere con molta sobrietà agli onorevoli senatori che hanno parlato in questa discussione; per conseguenza non seguirò le dotte ed interessanti dissertazioni che alcuni di loro hanno creduto opportuno di fare su argomenti i quali hanno bensì indiretta e lontana attinenza col tema della legge che è dinnanzi al Senato, ma che non sono propriamente nel tema della legge stessa.

Seguendo questa traccia, io potrò essere più obbiettivo e preciso e, per quanto mi potrà riuscire, più efficace. Perciò non prenderò le mosse da dove alcuni degli onorevoli preopinanti hanno incominciato, e non dirò ciò che, a mio avviso, fin dall'origine della nostra colonia, si sarebbe dovuto fare in essa, e non si è fatto, o, piuttosto, ciò che non si doveva fare e che invece si è fatto.

Prenderò a considerare puramente e semplicemente lo stato della colonia quale è attualmente, e quale può divenire mediante l'applicazione di buone leggi, e mercè ciò che è tanto importante quanto l'applicazione di qualunque ottima legge, l'azione personale di uomini adattati a far progredire questa colonia sulla via della prosperità e del progresso.

Che la nostra colonia Eritrea non abbia in sè gli elementi per diventare un Canada, secondo il paragone esposto ieri al Senato a proposito di essa dall'onor. Carta-Mameli, è certo; che di questa colonia assolutamente non si possa far nulla, che si debba disperare di ogni suo avvenire è un'altra esagerazione.

Io credo che la colonia Eritrea possa avere un avvenire, se non splendido, almeno soddisfacente. Gli oratori che abbiamo uditi ieri hanno esposto le loro idee e i loro dubbi circa la natura di questo avvenire. Dovrà l'Eritrea, alcuni di loro hanno chiesto, essere colonia di sfruttamento, dovrà essere colonia commerciale, dovrà essere colonia di popolazione?

Io dirò: colonia di sfruttamento assolutamente no; colonie di sfruttamento secondo l'antico tipo spagnolo nessuno di noi ne vorrebbe, nè la località certamente vi si presterebbe.

Potrà essere, in una certa misura, la colonia Eritrea colonia commerciale, e forse anche colonia di popolazione a base agricola; ma molto limitatamente, perchè a questo genere di avvenire si oppone un ostacolo grave. Questo ostacolo sta nella natura della popolazione indigena che preesisteva alla nostra occupazione.

In quella colonia noi non siamo nelle stesse condizioni in cui si sono trovati, e si trovano tuttora i coloni europei che hanno popolato l'America, l'Australia e talune parti dell'Africa; dove le razze indigene, di tipo inferiore e refrattarie a qualunque civilizzazione ed a qualunque progresso, sono andate sempre assottigliandosi, e vanno scomparendo. Io non credo che questo potrà avvenire nella colonia Eritrea; non credo che là potrà mai avere luogo la sostituzione completa, o larghissima, della razza bianca alla razza indigena. Ad ogni modo ritengo che la base agricola di una prosperità futura nella colonia Eritrea può esistere, e, a questo riguardo, mi riferisco alla lucida e soddisfacente relazione del R. commissario onorevole Martini. Ritengo che quanto è esposto in quella relazione lasci, a buon diritto, sperare bene della colonia.

Ma prima di procedere innanzi a ragionare della legge che è proposta al Senato, io debbo preoccuparmi di una questione che chiamerò pregiudiziale, la quale è stata posta dal senatore Pierantoni in un modo talmente solenne, che, a proposito di essa, l'egregio uomo ha ritenuto di dovermi rammentare che, nella mia qualità di ministro, avevo giurato di rispettare lo Statuto. Questa questione è quella che si riferisce alla determinazione per legge, non solo dei limiti della colonia, ma della esistenza stessa legale della colonia.

La questione è certamente importante, e di altissima giurisprudenza, e male mi avventurerei a discuterla con l'onorevole senatore Pierantoni, se dovessi necessariamente farlo.

Finora la colonia Eritrea è stata considerata come territorio extra-statutario. Crispi, che era un giurista, sosteneva che dovesse essere così, e finora tutte le variazioni di territorio, che si riferiscono a questa colonia, non sono state mai sottoposte all'approvazione del Parlamento. Se questo criterio sia costituzionalmente corretto, oppure no, dipende dal significato che si intende dare alla parola « Stato », usata

nell'art. 5 dello Statuto, che l'onorevole senatore Pierantoni ha citato.

Io non so se coloro che hanno redatto la legge fondamentale della nostra costituzione prevedessero che il regno di Sardegna, per cui quella legge è stata fatta, avesse delle colonie; ad ogni modo, io che non sono un giurista, forse mi allontanerei piuttosto dall'opinione del Crispi e mi accosterei a quella del senatore Pierantoni; ma però non posso non osservare che, per non violare in alcun modo lo Statuto riguardo alla colonia Eritrea, dato che questa debba ritenersi come parte integrante del territorio dello Stato, dovremmo in quella colonia convocare i comizi, per dare ad essa una rappresentanza elettiva in Parlamento.

Come il Senato certamente vorrà ammettere, questa è un'alta questione, che non può da solo risolvere il ministro degli esteri; è una questione gravissima, che dovrebbe essere discussa nel Consiglio dei ministri e risolta col consenso collegiale di essi, e non può essere trattata in occasione di una discussione incidentale come quella sorta per il progetto che stiamo esaminando; e dichiaro che io intendo di lasciare questa questione complementemente impregiudicata, anche perchè non riconosco alcun bisogno di vederla sciolta in relazione alla discussione del disegno di legge del quale ci stiamo occupando.

Questo disegno di legge tratta dell'ordinamento dell'Eritrea quale essa è in fatto; se lo stato di fatto della colonia corrisponda con lo stato di diritto, non credo sia questa l'occasione di doverlo dichiarare.

Questo disegno di legge è stato variamente giudicato da senatori che hanno parlato a riguardo di esso. L'onor. Vigoni lo ha giudicato molto severamente, trovandolo soverchiamente accentratore, voluminoso e complicato. Lo ha giudicato più favorevolmente il senatore Adamoli.

Dichiaro francamente, che forse io lo avrei compilato in un modo alquanto diverso, e confesso che, alla prima lettura che ne ho fatto, ha lasciato anche in me l'impressione di essere un po' troppo redatto nel senso di accentrare le attribuzioni presso il Ministero, e di togliere all'amministrazione locale della colonia quella larghezza di facoltà che credo sia condizione indispensabile in qualunque stabilimento colo-

niale, perchè esso possa prosperare. Ma mi affretto a soggiungere, che dopo un esame più accurato e più ponderato di tutti i suoi articoli, ha seguito in me una persuasione un po' diversa, ed ho dovuto riconoscere che in base a questa legge, il Governo può bensì, se vuole, accentrare assai; ma può pure, con illuminato criterio, lasciare molta libertà alle autorità che stanno nella colonia, le quali sono in posizione di giudicare di tutte le esigenze locali, in modo certamente migliore, e può permettere a queste autorità di sviluppare largamente la loro azione senza una soverchia dipendenza dal potere centrale lontano.

È vero che, nelle prescrizioni contenute in questo disegno di legge, continuamente si dice: Il ministro degli esteri disporrà, il Governo farà. Ma ciò è pure necessario che sia; perchè, se per legge si stabilisse che ogni responsabilità di quanto si riferisce alla colonia incombe esclusivamente al suo governatore e non ne è nemmeno investito alcun ministro, il Parlamento non saprebbe a chi domandare ragione del modo in cui procedono l'amministrazione, lo sviluppo e il progresso della colonia stessa.

Se mi è lecito fare un paragone, che mi è suggerito dalla mia professione di marinaio, dirò che il servizio della colonia può essere decentrato, come è decentrato il servizio di un bastimento che naviga in mari lontani. Anche il comandante di questo bastimento non risponde dell'opera sua direttamente al potere legislativo, ma ne risponde verso il ministro, ed il ministro, alla sua volta, è quello che ne risponde dinanzi al Parlamento.

L'onor. senatore Vigoni, che fra gli avversari del disegno di legge è quello che lo ha più vivamente criticato, ha fatto ad esso alcuni appunti che, in verità, io non sono riuscito a comprendere. Egli ha detto che questo disegno di legge contiene prescrizioni relative all'ordinamento, ma non presenta traccia di quei provvedimenti che possano promuovere la prosperità della colonia, che possano produrre nell'Eritrea qualche cosa di simile a quello che abbiamo veduto recentemente in Egitto, per esempio i grandiosi lavori di Assuan.

Ma, onor. senatore Vigoni, che cosa voleva che fosse questa legge? Una legge di lavori pubblici? Non mi pare che dovesse esser tale. Essa è una legge sotto l'impero della quale

tutti gli elementi di ricchezza e di progresso della colonia possono svilupparsi, in quanto lo comporti il grado della loro potenzialità. Se questa potenzialità esiste, la legge provvede a che essa possa svolgersi. Ciò è quanto deve fare la legge; al resto devono provvedere gli uomini che della legge saranno esecutori.

Non analizzo, perchè è cosa che potrà farsi più esattamente, se sarà necessario, nella discussione degli articoli, ma cito un esempio.

All'art. 11 è detto:

« Il Governo del Re ha facoltà per la Colonia Eritrea di contrarre mutui ed accendere debiti per provvedere alle spese di costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di utilità pubblica concernenti sia la viabilità, sia la raccolta delle acque a scopo agricolo. L'onere complessivo annuo del bilancio coloniale per interessi e quote di rimborso non dovrà superare la somma equivalente ai due terzi delle entrate locali computate sulla media dell'ultimo quinquennio ».

Ecco un provvedimento che, sulla base delle risorse della colonia, permette di procurarsi somme di danaro, per erogarle in opere pubbliche; e se queste opere non potranno essere paragonabili ai grandi lavori di Assuan che l'onor. Vigoni ha citato, ciò dipenderà, non da vizio della legge, ma dal fatto che l'Egitto è, e sarà per molto tempo, una regione di risorse immensamente superiori a quelle dell'Eritrea.

L'onor. senatore Vigoni ha fatto appunto al modo col quale è composto il Consiglio coloniale, perchè non vi figura, come membro designato, il presidente della Società geografica. Osserverò a questo riguardo che, se vi possono essere casi in cui l'intervento del presidente della Società geografica nel Consiglio coloniale debba essere riguardato come utile, nulla vieta che egli sia chiamato a farne parte eventualmente, come uno di quei membri la cui designazione compete al ministro. Non pare che ciò basti al senatore Vigoni; il quale giunge fino ad attribuire alla mancanza di un consigliere ben pratico di geografia quella deficienza di tutela dei nostri legittimi diritti e interessi, che, a suo avviso, sarebbe da rimproverarsi al Governo in relazione a taluni negoziati che in passato hanno avuto luogo fra noi e l'Inghilterra.

Ma, onor. Vigoni, se in tale campo si sono avuti degli insuccessi, come ella crede, io non

penso che ciò abbia mai dipeso da ignoranza geografica, ma bensì da difficoltà di altra natura. Gli è che il negoziare ed ottenere da chi ha interessi contrari ai nostri non è facile.

Io non negherò che talvolta il cattivo esito di un negoziato possa essere attribuibile alla inabilità del negoziatore; ma non credo che eventuali deficienze di siffatta indole sarebbero prevenute dalla presenza costante nei Consigli coloniali del presidente della Società geografica; come non credo che l'opera di lui in vantaggio della colonia possa essere esercitata con maggiore profitto di quella di funzionari che abbiano in esso diretta ingerenza, connessa con responsabilità corrispondente.

L'onor. senatore Pierantoni ha detto che questa legge è la ripetizione della legge del 1890.

PIERANTONI. Salvo poche modificazioni ed aggiunte.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Devo riconoscere che in questo disegno di legge c'è molto della legge del 1890; vi sono però anche molte parti nuove, e vi è poi soprattutto di importante questo, che, mentre la legge del '90 lasciava il Governo libero di applicare le disposizioni legislative citate, o di non farlo, il disegno di legge che attualmente è dinanzi al Senato prescrive che dentro 18 mesi ciò debba avvenire.

Un'altra cosa devo trattare, in relazione a quanto ha detto l'onorevole senatore Pierantoni, e questa si riferisce alla maggiore o minore opportunità dell'ordine del giorno che l'onorevole relatore propone, che è il seguente:

« Il Senato ritiene che, coll'esenzione da espropriazione della unità minima di proprietà rurale di cui al secondo paragrafo dell'art. 2, si debba intendere, per debiti, anche quelli verso l'erario ».

Io non potrei avere alcuna difficoltà, che il Senato votasse quest'ordine del giorno; ma, se ho da esprimere la mia opinione riguardo alla opportunità di esso, debbo associarmi all'onorevole senatore Pierantoni e dire che, in primo luogo, quest'ordine del giorno, perchè abbia validità di esprimere un'interpretazione regolarmente sancita dal Parlamento di un articolo della legge, bisognerebbe che fosse votato dalle due Camere.

In secondo luogo poi, non credo che il biso-

gno di dare questa spiegazione esista, perchè mi pare che l'articolo sia abbastanza chiaro.

Ecco che cosa dice l'ultimo comma dell'articolo 2:

« Nella legislazione di cui nel presente articolo, sarà sancita, per la proprietà fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unità minima di proprietà rurale con i relativi accessori, la quale non può essere oggetto di espropriazione per debiti ».

Laddove la legge non stabilisce eccezioni io non credo che eccezioni si possano creare.

L'articolo è redatto in maniera che la prescrizione in esso formulata riesce assolutamente generale, quindi non vedo nessuna necessità che si voti l'ordine del giorno che l'onorevole relatore propone, e pur non essendo contrario allo spirito di esso, lo pregherei di non insistere nel presentarlo, perchè mi sembra superfluo.

E dopo ciò, a riguardo di questo disegno di legge io concluderò dicendo, come il senatore Carta-Mameli, sarà una legge che potrà risultare buona o cattiva, secondo il modo nel quale verrà applicata.

Tanto nella compilazione del regolamento quanto nelle disposizioni che in base ad esso saranno emanate, io mi propongo di fare il possibile perchè l'applicazione della legge risulti buona; e nella speranza di riuscire in questo proposito, prego il Senato di voler dare ad essa la sua approvazione. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sonnino, relatore.

SONNINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, è la prima volta che ho l'onore di presentarmi come relatore di una legge, e perciò invoco tutta la vostra indulgenza, se non saprò compiere completamente il mio dovere.

L'onor. ministro ha risposto agli oratori che mi hanno proceduto e mi dispensa in gran parte di aggiungere altre osservazioni. Debbo ringraziare il senatore Carta-Mameli delle gentili parole che mi ha indirizzato a proposito della mia relazione. Il senatore Pierantoni ha accennato all'ordine del giorno che abbiamo presentato, pregandoci di ritirarlo, e alle considerazioni da lui svolte, l'onor. ministro è venuto in aiuto, facendo però delle dichiarazioni, le quali mi sembrano completamente soddisfacenti. Una volta

che da tutte le parti si dichiara che non vi è equivoco sul modo col quale è compilato l'articolo, a cui si riferisce quell'ordine del giorno non abbiamo ragione di insistervi.

Il senatore Pierantoni però — mi permetta di dirlo — sebbene distintissimo avvocato e conoscitore profondo dei nostri Codici, mi sembra sia caduto in qualche equivoco, quando ha accennato al così detto Codice abissino, perchè la pubblicazione che gentilmente mi favorì per un momento e che ho potuto sfogliare, non è altro che una raccolta di effemeridi; di *Codice*, nel senso giuridico della parola, non ha altro che il nome sulla copertina. Leggendo le cose in essa pubblicate, trovo che si tratta: della legge di occupazione di Assab; di una convenzione della società Rubattino col Governo oltre qualche considerazione sul diritto musulmano, e decreti, circolari, ecc., ecc.; ma tutto questo non si può dire che sia un vero Codice. Dunque, non è giusto dire, come egli afferma, che questa legge non rinnova niente. I nostri Codici non sono stati sempre applicati in quella colonia, e basta leggere la relazione dell'onor. Franchetti, per vedere gl'inconvenienti che derivano dalla mancanza di esatta opinione intorno a questa questione, se cioè, le leggi italiane debbano avere vigore nell'Eritrea, quando non siano ivi promulgate.

Egli poi ha accennato all'odio che hanno gli Abissini per noi. Debbo dire la verità, ed è che ciò a me non risulta; vi è un odio di casta e di classe tra mussulmani e Abissini: gli Arabi chiamano gli Abissini, *Abesci*, ossia con disprezzo: razza mista; gli Abissini non mangiano un animale ucciso da un mussulmano ed altrettanto fanno i primi; ma verso di noi non vi è nessun odio di razza; abbiamo anzi vari esempi di grande fedeltà dimostrata da quei soldati, che come attendenti seguirono i nostri ufficiali in tempo di guerra.

All'onor. Vigoni, che ha fatto severe critiche alla legge, mi pare abbia ampiamente risposto l'onor. ministro, e mi sembra superfluo aggiungere molte considerazioni.

In quanto al commissario generale della emigrazione, che egli desidera conservato e che avevamo proposto di non includere tra i membri del Comitato coloniale, dirò che noi ritenemmo che egli fosse quasi un'appendice necessaria a questo Comitato coloniale, per le informazioni

che potevano occorrere, ma non necessariamente competente dei bisogni della colonia.

C'è del resto l'articolo della legge che dà facoltà al Governo di aggregare a questo Comitato le persone che crede utili; e tanto più potrà servirsi del commissario per l'emigrazione, il quale è sempre a disposizione del Governo.

Ad ogni modo questa non è una questione di molta importanza; fu una opinione, per la quale dicemmo le ragioni; è un semplice desiderio nostro nel quale non insistiamo.

L'onor. Pierantoni giustamente trova che in questa legge c'è molto di quella del 1890: e giustamente dico, perchè in questa legge si ripetono in gran parte le cose dette in quella prima.

In quanto alle osservazioni del senatore Vigoni che lamenta non si siano determinate tante cose alle quali egli accennava, principalmente quella di specificare i doveri ai quali doveva attendere il governatore, conviene osservare che questa non è una legge organica che disciplina materie speciali, ma è una semplice delegazione che facciamo al governatore, perchè studi e proponga le leggi che occorrono per la colonia.

La legge del 1890 contempla, come questa, lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato, le condizioni della proprietà immobiliare, e dei rapporti di diritto tra stranieri ed indigeni, l'ordinamento giudiziario e finanziario, le leggi civili e militari, purchè non portino spesa. Si stabiliva inoltre in quella legge che si dovessero pubblicare le leggi civili e penali del Regno con opportune modificazioni, purchè non toccassero lo stato personale degli Italiani; e l'art. 2 riguardava le concessioni di terreni a scopo agricolo e la facoltà di regolare e sospendere le imposte per il periodo di 10 anni.

Queste disposizioni sono in gran parte ripetute nel progetto odierno, il quale nel suo intento finale non differisce da quello del 1890, ma lo completa.

Questo progetto non è perfetto: i suoi meriti principali sono: la creazione di un Consiglio coloniale, riconosciuto necessario e che si è imposto anche ad altre nazioni: la facoltà concessa al governatore di stabilire il contingente militare; l'aver autorizzato questo a creare concessioni industriali, ed aver ristretto la facoltà

della esenzione dalle imposte a soli cinque anni con l'obbligo di riferirne al ministro, e finalmente l'aver stabilito il principio dell'esonero dalla espropriazione per le quote minime. I difetti invece secondo me sono: il tempo imposto per la promulgazione delle nostre leggi, e poi, come ho accennato nella mia relazione, la disposizione che vieta di poter creare monopoli.

Considerando nel suo complesso questa legge, mi pare che abbia due scopi: uno politico ed uno amministrativo.

All'intento politico si giungerà mediante l'opera del Comitato coloniale, il quale potrà essere utilissimo per dare consigli intorno alla condotta che dobbiamo usare nella politica africana interna ed in riguardo alle altre nazioni. Ora per parlare della questione sollevata, secondo me, opportunamente dall'onor. Pierantoni, relativamente ai confini di influenza che furono modificati, e sollevata pure dall'onorevole Vigoni in altra occasione, è giusto ricordare che l'Inghilterra nel dicembre scorso ha pure cambiati i limiti tra la sua zona e l'Eritrea e li ha corretti, imponendo anche condizioni speciali all'Abissinia; condizioni che sono indicate all'art. 3 di quella convenzione.

Ivi Sua Maestà l'Imperatore Menelik si obbliga verso Sua Maestà Britannica di non costruire e permettere di far costruire, alcun lavoro attraverso il Nilo Azzurro ed il lago Zana, che possa arrestare o modificare il deflusso delle loro acque nell'Atbara e nel Nilo Azzurro, altro che d'accordo col Governo di Sua Maestà britannica e del Sudan.

Ora lo scopo di questo è evidente. L'Inghilterra si preoccupa ancora di quella antica minaccia che l'Etiopia possa in qualche modo diminuire le acque nell'Atbara, che poi si versano nel Nilo Azzurro e creare delle difficoltà alla navigazione. Questo concetto è antichissimo, ed il timore anticamente si estendeva molto più in là, perchè si riteneva che il Re degli Etiopi potesse quasi affamare l'Egitto deviando le acque del Nilo. E a questo alludono i versi dell'Ariosto:

Si dice che 'l Soldan, re dell'Egitto,
A quel re dà tributo, e sta soggetto
Perchè è in poter di lui dal cammin ritto
Levare il Nilo e dargli altro ricetto,
E per questo lasciar subito afflitto
Di fame il Cairo e tutto quel distretto.

Questa sarà una esagerazione, ma la possibilità di diminuire la quantità di acqua che va verso l'Egitto è certissima, derivando l'Atbara ed anche il Nilo Azzurro il quale principia sotto il Lago di Zana, e facendole deviare sotto il Mar Rosso.

Ma oltre a questo l'Inghilterra ha in mira di crearsi un campo libero per la costruzione delle sue linee secondarie, le quali si dovranno allacciare alla linea principale che dal Capo deve giungere al Cairo. Ora sembra giusto che se noi siamo stati chiamati dall'Inghilterra a modificare quel confine che avevamo concordato con l'Abissinia, e ci siamo gentilmente prestati a questo, così pure, per reciprocità e per cortesia, l'Inghilterra avrebbe dovuto, discutere con noi o almeno informarci, ufficialmente a tempo, su questa modificazione dei suoi confini coll'Abissinia, la quale è compresa nella nostra zona d'influenza.

Abbiamo sentito parlare di molti errori che furono fatti nella colonia, ed è vero. Noi abbiamo errato in molte cose, ma secondo me principalmente, trascurando il clero locale.

La nostra colonia è diversissima da quelle degli altri paesi. Come voi sapete essa è cristiana, e la sua religione è rappresentata dalla chiesa cofta che non differisce in gran cosa dalla chiesa greca. Il cristianesimo, secondo la leggenda, fu importato nell'anno 330 da S. Frumentino che naufragò su quelle coste del mar Rosso. Egli introdusse il simbolo di Nicea, ma dopo la invasione dei musulmani nel 700 l'Abissinia fu tagliata fuori dal resto del mondo civile, e Menelik poté con orgoglio dire in una lettera indirizzata alle potenze, nel 1° aprile del 1900: « l'Etiopia è stata come un'isola di cristiani in un mare di pagani: per 12 secoli l'Onnipotente l'ha difesa, e così spero che sarà nell'avvenire ». È naturale quindi che si lamentasse pure che noi andassimo a convertire dei cristiani, mentre tutto il resto dell'Africa era da conquistarsi alla fede di Cristo.

Per provare quanto è forte il sentimento religioso in questa popolazione, o almeno il sentimento di orgoglio che hanno per questa loro religione, dirò che il primo saluto che vi fanno è: « Anna Cristos: io sono cristiano ». Le donne per ingraziarsi, per rendersi quasi degne di voi, dicono che sono cristiane. A maggior prova di questo sentimento, citerò un altro piccolo aneddoto. Quando Ismail mandò un esercito per

rivendicare la sconfitta di Goundet inviò come comandante suo figlio Hassan, il quale fu sconfitto a Gura mentre Munziger rimaneva ucciso nell'Aussa. Il principe fu fatto prigioniero, e per liberarlo l'Imperatore non si contentò di una cospicua somma per il riscatto, ma volle tatuargli sul braccio una croce con la leggenda: « Questo è il segno del re cristiano ». Anche i nomi che danno ai ragazzi, indicano il sentimento religioso che è sempre vivo ed occupa tutta la mente loro. Giacchè in quei popoli, come accadeva in antico anche da noi, manca il concetto della nazionalità, e tutto si compendia nella religione che li unisce e dà loro vita ed unità politica. Ecco ad esempio qualche nome, « Raddà » che vuol dire Salvatore; « Ghebre Mariam » che vuol dire servo di Maria. « Teclai-manot » fondamento della religione ecc., ecc., tutti nomi che avete sentito ripetere altre volte e che hanno un significato assai chiaro. Quei popoli sono osservantissimi di tutte le principali feste, della Pasqua, del Natale ecc. Date queste condizioni di cose abbiamo noi fatto nulla per lusingare il loro amor proprio? abbiamo fatto nulla nell'ordine di queste idee per attirarci a noi? No. Abbiamo trovato i Lazzaristi che ci hanno dato qualche fastidio e li abbiamo mandati via, ed al loro posto abbiamo lasciato che venisse il padre Michele da Carbonara con i suoi frati, e certamente costoro fanno opera buona e caritatevole, ma noi dobbiamo considerare la cosa dal punto di vista dell'esigenze politiche.

Non ho bisogno di ricordare la famosa Messa di Enrico IV, giacchè esempi più moderni li abbiamo avuti in questi giorni dove, potenti Imperatori protestanti, sono venuti a Roma ed hanno creduto di andare ad inchinarsi al Vaticano non solo per un interesse politico, ma coll'intento pure di rendere ossequio al sentimento dei loro sudditi cattolici; così pure il presidente Loubet, essendo ultimamente in Algeria, pensò regalare la bandiera Francese alle milizie indigene, ma sormontata da una mezza luna, e circondata dai colori del profeta.

Rimontando anche più indietro rammentiamoci che Costantino il grande quando fece l'Editto di Milano, fervente nella sua fede, arrivò a Roma e con le proprie mani concorse a edificare la prima basilica cristiana

..... quando Laterano
Alle cose mortali andò di sopra

Ma, come i suoi predecessori, volle assumere titolo di Pontefice Massimo, concesse ai Quiriti di riedificare il tempio della Concordia e rimise in moda le funzioni degli auguri che andavano ricercando l'avvenire nelle viscere degli animali. Ora se questa politica è stata buona in tutti i tempi e fu considerata utile da questi grandi monarchi passati e presenti, credo che anche noi dobbiamo, nel nostro piccolo, tenerne gran conto. Per la parte amministrativa, come accennai, manca la cognizione diffusa di ciò che sia l'Abissinia. Io ho lamentato nella mia relazione la deficienza di carte geografiche e di altre pubblicazioni; in ciò hanno convenuto agli onor. Vigoni e Pierantoni, il quale ultimo rammentava pure la mancanza d'ogni cognizione intorno alla lingua del paese. Questo è davvero un gravissimo inconveniente che abbiamo duramente scontato coll'art. 17 del trattato di Ucciali. L'Amarico non è insegnato, mi pare, che a Napoli nel collegio orientale; ma pur troppo anche lì non si presentano studenti, e il professore spesso non ha di fronte a sé che uno o due scolari e qualche volta non può fare neppure lezione.

Non mancano però da noi egregi cultori delle lingue abissine. Fra questi cito il professore Ignazio Guidi che ha tradotto il famoso Fethà Neghest; ma, come giustamente ha osservato in un suo recente articolo il signor Decio Volin-schi, nella scuola diplomatica coloniale, tra i vari studi che si fanno nulla è detto intorno alle lingue orientali.

Ora all'art. 17 del decreto che la istituisce si dice che tale scuola avrà per fine di accrescere la coltura superiore, convenientemente preparare gli aspiranti alla carriera dipendente dal Ministero degli affari esteri e in generale di promuovere la diffusione di quelle cognizioni scientifiche che meglio giovano alle emigrazioni, ai commerci, all'espansione pacifica dell'Italia all'estero...

PIERANTONI. Domando la parola.

SONNINO, *relatore*... Ora giustamente egli fa osservare, che fra queste cognizioni, bisognerebbe comprendere anche lo studio della lingua. Quella veramente intesa in tutta l'Abissinia è l'Amarica. Nelle nostre provincie si parla specialmente il Tigrè ed il Tigrino che sono antiche corruzioni della lingua Gheez, la quale è

rimasta nel rituale liturgico, ma l'Amarica è la lingua ufficiale e più o meno da tutti compresa.

Il progetto di legge, come abbiám detto nella relazione, delega al Governatore di stabilire il contingente militare. Abbiamo ivi accennato ad una opinione, che qui non è luogo di illustrare più ampiamente, vale a dire che sarà necessario di star pronti a qualunque avvenimento, e di non fidarsi troppo della pace apparente, né di cercare solamente l'economia. Io non ho la competenza in questa materia per indicare i provvedimenti da prendersi per raggiungere questo scopo; ma ad ogni modo ho creduto mio dovere di richiamare su questo argomento l'attenzione del Governo.

Le concessioni di cui si parla nella legge riguardano l'agricoltura e le industrie. Nella legge del 1890 le concessioni sulle industrie non erano in nessun modo considerate.

Sarebbe bene a questo proposito che o a Roma, o a Napoli, o in altre città importanti si aprissero delle esposizioni industriali permanenti, come è stato fatto in altri paesi, a Vienna, a Buda-Pest, a Philippeville in Algeria, ed ora ultimamente dal rappresentante del Governo americano nelle Filippine, a Manilla. Questi musei servono a far conoscere non solo ai regnicoli ma anche ad altri, le risorse del paese, e possono indurre anche i capitali forestieri a tentare imprese in Abissinia. Lasciamo stare le teorie più o meno ortodosse intorno ai capitali esteri che vengono ad impinguarsi da noi. Questo è certo, che per fare prosperare la Colonia occorrono capitali. Che questi siano forestieri, o che guadagnino poco o molto non ci riguarda, se a noi pure portano ricchezza; e quando mancano in Italia non vi è altro rimedio che cercarli altrove.

In quanto alla giustizia che pure è un tema trattato nella legge, sino ad ora il Governo non ricorreva per i suoi pareri che al Consiglio di Stato; come i privati dovevano ricorrere al tribunale di Ancona, per appellarsi dalle decisioni locali. Ma come è possibile, o signori, immaginare che valentuomini che hanno passato la loro vita sui codici nostri, sul diritto romano, sul diritto canonico e simili, possano capire le esigenze, i bisogni, la filosofia del diritto che si deve applicare in Abissinia? Non si tratta di un popolo selvaggio il quale non abbia tradi-

zioni, si tratta di una antica civiltà decaduta che ha le sue molteplici esigenze.

Il famoso codice, come vi abbiamo detto, è stato compilato nel concilio di Nicea dai 318 vescovi che vi erano convocati. Esso contempla il diritto civile, il diritto canonico e il diritto penale. È detto nella prefazione che esso è l'estratto di tutti i libri di Dio e rappresenta, o mi sembra che debba rappresentare, il famoso simbolo di Nicea. Di esso il professore Guidi ha fatto una traduzione letterale e anche il capitano Gennaro Di-Stefano, che era ufficiale istruttore al Tribunale dell'Asmara ha fatto su di esso uno studio, servendosi di interpreti. Certamente per ciò che riguarda gl'indigeni bisognerebbe tenerne sempre gran conto. I Tribunali togati, come ha accennato chiaramente l'onor. Martini nella relazione, non sembra che rispondano perfettamente ai bisogni locali. E si capisce, perchè ivi la pompa esterna, la forma della pena, la velocità della esecuzione delle sentenze sono le cose più necessarie per imporre il rispetto della legge. Il processo evolutivo di certe idee è dovunque il medesimo, e come nel medio evo così in Africa non s'intende la giustizia disgiunta dalla forza. Da un prepotente si ricorre ad un altro più forte. La figura della giustizia con una bilancia in una mano e la spada nell'altra non è per essi un pensiero astratto, ma è un'idea concreta rappresentata dalla persona che amministra la giustizia. Dove l'azione individuale è forte, perchè l'organismo sociale è debole, quel concetto naturalmente si estrinseca in colui che eseguisce la sentenza. La parola Kebir in arabo vuol dire grande, e nella mente di quella gente se chi è grande, non è potente, merita almeno di esserlo. Molti re africani non devono la loro corona ad altra qualità che alla loro forza o alla statura loro.

Le leggi a parer mio devono scaturire dai bisogni naturali alle condizioni di una data civiltà; nè possono essere importate. La giustizia secondo le razze e i tempi ha fisionomia diversa. Quando Iehova domina nella religione, la vendetta sociale ed il taglione appaiono come Nemesi nelle pene. L'equità si apprezza in quei paesi più della legalità, perchè risponde ad un bisogno immediato; e altresì la rapidità, più che la procedura, perchè non se ne comprende la lontana ragione.

Onorevoli colleghi! Io ho finito. I possessi nostri di Assab, Massaua e del litorale fino ai contrafforti di Ghinda erano tutto quel che possedemmo per molti anni, ed era naturale che i molti fastidi che questi ci davano, le poche risorse che ne cavavamo, facessero sì, che in Italia non ci fosse molta simpatia per la nostra Colonia.

Dopo Dogali, molti nostri concittadini andarono per rivendicare l'onore della patria, ma quella dimostrazione militare, sebbene raggiungesse il suo intento, di allontanare cioè l'imperatore Giovanni, non era però tale da creare molti entusiasmi. Ritornarono quei bravi soldati ribadendo nella popolazione le antiche avversioni; descrissero il caldo insopportabile di quelle regioni, la miseria, il sudiciume di quelle popolazioni, e quelle spiagge furono condannate come maledette. Ci fu un momento in cui si parlava seriamente di abbandonare la Colonia. Per fortuna venne il generale Baldissera, il quale, dopo la morte del re Giovanni, sconfitto a Metemà, aiutato dall'avanzarsi di Menelik, che per il trattato di Ucciali veniva in nostro aiuto con 60 mila uomini, occupò con velocità le tre provincie del Serae, dell'Oculè Kusai e dell'Hamassen. Venne poi la Commissione d'inchiesta, che, sebbene creata di elementi i quali si erano dichiarati poco favorevoli ad ogni permanenza in Africa, pure si persuase che la Colonia era utile e poteva dare affidamento di compensarci dei sacrifici costati.

Certamente dopo avemmo nuovi dolori e nuovi disinganni per colpa nostra: certamente, per le lunghe guerre civili il paese non è tornato ancora in condizioni perfettamente normali, ma colla pace assicurata, colla giustizia che ora si amministra, la quale è grandemente apprezzata da quelle popolazioni, avendo io stesso veduto venire da lontanissime provincie degli indigeni per avere una sentenza dai nostri residenti; certamente dico, che non potrà andar molto che quel paese potrà ricompensarci dei danni sofferti.

Colla presente legge il ministro Prinetti nella sua relazione dice che spera che sarà semplificata e resa più spedita l'amministrazione della Colonia ed io pure lo spero. Ma posso anche intendere i dubbi e i timori che si debbono presentare alla mente di coloro, che avranno

la grande responsabilità di esplicitare il vasto programma che stiamo per votare. Non è certo lavoro questo che si possa compiere in 18 mesi nè in 18 anni. L'isolamento in cui si trovò l'Abissinia gli hanno impedito di comunicare, come dissi, col mondo civile, ed essa non potè progredire, nonostante la superiorità della sua religione. Ora imporre d'un tratto codici, leggi, regolamenti nostri sarebbe come se l'immaginassimo applicati, quattordici secoli fa, all'Europa.

Ci pensi chi dovrà eseguire il grave mandato, di conciliare tempi e bisogni moderni con tempi e bisogni così antichi e diversi degli attuali. (*Approvazioni*).

PIERANTONI, *presidente dell'ufficio centrale*. Domando la parola per fare una riserva su quanto ha detto l'onor. Sonnino.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore Pierantoni di riservare le sue osservazioni agli articoli per poter chiudere ora la discussione generale.

PIERANTONI. Consento.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rimanderemo a domani la discussione degli articoli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'istruzione superiore:

Senatori votanti	94
Favorevoli	62
Contrari	32

Il Senato approva.

Modificazioni alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere:

Senatori votanti	94
Favorevoli	73
Contrari	21

Il Senato approva.

Correzione di un errore nell'art. 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa, al cambio, al rimborso, al premio:

Senatori votanti	94
Favorevoli	81
Contrari	13

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento della Colonia Eritrea (n. 167-*Seguito*);

Cancellerie e segreterie giudiziarie (n. 179);

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (n. 195);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro romano (n. 189 - *urgenza*);


Case popolari (n. 196).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 19 maggio 1903 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



XCV.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 167)* — *All'art. 1 parlano il senatore Vigoni Giuseppe ed il ministro degli affari esteri* — *Si approva l'art. 1* — *All'art. 2 parlano il senatore Pierantoni, presidente dell'Ufficio centrale, ed il senatore Sonnino, relatore* — *Si approva l'art. 2* — *All'art. 3 parlano i senatori Carta-Mameli, Pierantoni, presidente dell'Ufficio centrale, e Morin, ministro degli affari esteri* — *Si approva l'art. 3* — *Presentazione di progetti di legge* — *Ripresa della discussione* — *Senza discussione si approvano gli articoli da 4 a 15* — *All'art. 16 parlano i senatori Pierantoni, presidente dell'Ufficio centrale, e Morin, ministro degli affari esteri* — *Si approva l'art. 16* — *Senza discussione si approva l'art. 17, ultimo del progetto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cagnola domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, il congedo si intenderà accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 167).

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri fu esaurita la discussione generale del progetto di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea », passeremo alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Consiglio coloniale composto del sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri presidente, del direttore dell'Ufficio coloniale e del commissario generale per l'emigrazione, che ne sono membri nati, di due funzionari, uno dell'amministrazione della guerra, l'altro dell'amministrazione del tesoro, e di altri sei membri di riconosciuta competenza, nominati con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, da rinnovarsi per un terzo ogni anno e che possono essere riconfermati.

Oltre che sugli argomenti indicati dalla presente legge, il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la Colonia.

Ove la specialità degli argomenti da esaminare lo faccia ritenere opportuno, il ministro degli affari esteri può, per lo studio di una determinata questione, aggregare al Consiglio

persone di riconosciuta competenza ed esperienza tecnica o locale, le quali non avranno diritto di voto.

Saranno gratuite le funzioni di consigliere coloniale così effettivo come aggiunto salvo il rimborso delle spese ai membri residenti fuori di Roma.

VIGONI GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGONI GIUSEPPE. In seguito alle osservazioni da me fatte l'altro ieri, domando se l'onor. ministro accetta che al secondo comma il quale dice: «Oltre che sugli argomenti indicati dalla presente legge il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la Colonia», alla parola «colonia» sia sostituita la parola «colonizzazione» perchè allora per lo meno avremo un Consiglio il quale potrà essere di suffragio al ministro od al sottosegretario degli esteri per qualunque argomento che concerni la colonizzazione italiana, sia si tratti di espansione maggiore, quanto di sviluppo di una colonia qualunque che all'Italia appartenga già, come, per esempio, quella del Benadir. Relativamente poi al presidente della Società geografica, a me pare che sarebbe bene fosse indicato nella legge, come membro d'ufficio, ed insisto principalmente in questo perchè dal modo col quale il ministro mi ha risposto, io credo di essere stato frainteso.

Io ripeto in poche parole quale è il concetto mio. Il Governo sussidia abbastanza largamente, cioè con 30,000 lire annue, la Società geografica italiana; ora atteso che l'epoca delle grandi esplorazioni geografiche ormai è finita, si potrebbe chiedere da questa istituzione, così largamente sussidiata, un concorso, un aiuto per il Governo e per il paese, di carattere un pochino pratico, e per questo, invitarla ad occuparsi, fra le altre cose, fra gli altri studi, anche di questioni coloniali. In questo modo si avrebbe nel presidente della Società stessa, l'aiuto nato, il più competente consulente per la Commissione coloniale che si vuole istituire.

MORIN, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, ministro degli affari esteri. Io credo che l'onor. senatore Vigoni Giuseppe non abbia tenuto abbastanza presente la circostanza che

questa legge è fatta per la colonia Eritrea, e non è applicabile, in quanto è tale, ad altre colonie e specialmente alle colonie di ordinamento diverso, quale sarebbe quella del Benadir. Se egli tien presente ed ammette queste condizioni di base, allora credo vorrà riconoscere che avere nella redazione dell'art. 1° la locuzione che il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la colonia, oppure la colonizzazione, torna presso a poco lo stesso; perchè qualunque questione di colonizzazione, nei limiti della colonia, è una questione che si riferisce alla colonia stessa, e non crederei che valga proprio la pena, per un concetto il quale, tanto secondo la locuzione sua, quanto secondo la locuzione adottata dai relatori del disegno di legge è, presso a poco, espresso in modo equivalente, di far tornare la legge all'altro ramo del Parlamento.

In quanto concerne l'opportunità di stabilire in modo tassativo che il presidente della Società geografica sia membro del Consiglio, mi duole di non poter convenire coll'onor. senatore Vigoni. Come ho dichiarato ieri nella discussione generale, ammetto che vi possano essere circostanze in cui il parere illuminato del presidente della Società geografica possa risultare prezioso nel Consiglio coloniale; ma impone che questa persona, la quale non è un funzionario governativo, e, per ragione del suo ufficio, non ha necessaria ingerenza in atti del potere esecutivo, debba assolutamente esserne consigliere, non mi pare che sia da ammettersi. La ragione che ha addotto il senatore Vigoni del sussidio che il Governo dà alla Società, non mi pare sufficiente per stabilire nella legge la prescrizione che l'onor. senatore Vigoni vorrebbe introdurre. È vero, il Governo sussidia la Società geografica, ma col suo sussidio non varia il carattere di questa Società, che è eminentemente una Società di studi, una Società di ricerche.

Le esplorazioni geografiche, dice il senatore Vigoni, hanno fatto il loro tempo. Non lo credo, non mi pare che la superficie del globo sia talmente nota, e che non vi sia più niente da ricercare in essa dal punto di vista geografico; ma, ad ogni modo, se pure fosse vero che la geografia della terra è talmente conosciuta che non occorra più continuare negli studi geografici, la conseguenza che bisognerebbe trarre da questa condizione di cose è che diverrebbe inutile

la Società geografica, e non che il suo presidente debba venire a consigliare l'amministrazione delle colonie...

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Sicchè io riterrei non vi sia utilità a variare le disposizioni dell'art. 1, e pregherei il Senato a volerle mantenere quali sono state presentate al suo giudizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare è al senatore Vigoni.

VIGONI GIUSEPPE. Mi dispiace di riprendere la parola, ma non posso stare sotto la censura mossami dal ministro di essere un uomo che crede inutili gli studi geografici.

Non ho detto nè pensato mai questo, e spero che le parole del ministro a questo riguardo, non avranno eco fuori di questa aula.

Dico solo che dal momento che si sussidia e largamente, questa Società, si potrebbe essere un po' pratici e utilitari, informandoci, del resto, a quanto si fa negli altri paesi; richiamiamo questa Società ad occuparsi, oltrechè degli studi prettamente geografici, anche della applicazione pratica degli studi stessi, cioè della colonizzazione. Con questo avremo un compenso anche materiale del sussidio accordato, compenso tanto importante in cui tutti parlano ed agiscono nel senso della colonizzazione, ed avremo nella personalità del presidente della Società l'individuo propriamente indicato per essere uno dei membri di questo collegio consultivo del ministro.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'onorevole collega Vigoni sa bene che col mese venturo scade la proroga della legge che più volte prorogò quella del 1890. La modesta emendazione, che egli propone, obbligherebbe il Senato a rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Io che stimo altamente l'opera della Società Geografica credo che in questo articolo vi sia la porta aperta per accogliere il desiderio espresso. Dopo la nomina de' cittadini pertinenti al Consiglio, sei dei quali sono già indicati per gli uffici ch'esercitano, il Ministero ha soltanto altri sei consiglieri da scegliere; ha del pari il

diritto di invitare sovente le persone competenti per lo esame di questioni speciali.

L'Italia, come colonia territoriale di Stato, ha la sola Eritrea; il Benadir nulla ha da vedere con questa legge.

Stimo meglio che il mio illustre collega il prof. Della Vedova e gli altri uomini eccellenti, che compongono la Società geografica, attendano allo studio dei progressi della geografia e delle esplorazioni. Per quello che riguarda la colonia possediamo abbondanti studi di geografia; lasciamo quindi che le forze operose dello studio sieno avviate per altre plaghe, nè si ripeta il pericolo di mandare esploratori per altri paesi, i quali, se trucidati o fatti prigionieri, sollevano il grido della vendetta, e adducono le spedizioni militari contro popoli selvaggi. Ricordiamoci quanto ci costò la guerra dell'Africa: 500 milioni e dolori che non hanno prezzo.

Creda pure l'onor. Vigoni, che se si voleva emendare la legge, più che attenersi ad una piccola determinazione di persone, altri numerosi emendamenti si potevano fare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sopra l'art. 1, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia i Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e penale e quello per la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modificazioni di cui nel paragrafo primo dell'art. 3, ferme fino allora, riguardo ai medesimi le disposizioni degli art. 6, 11 e 12 del Regio decreto 5 maggio 1892, n. 270, e la giurisprudenza finora in uso nella Colonia.

Nella legislazione di cui nel presente articolo, sarà sancita, per la proprietà fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unità minima di proprietà rurale con i relativi accessori, la quale non può essere oggetto di espropriazione per debiti.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io risposi al senatore Vigoni di aver detta una cosa giustissima, quando osservò che in 18 mesi si debba compiere un lavoro che sulle prime faceva credere il tempo non troppo bene misurato.

Pigliando argomento da una frase da me letta nel lavoro del nostro relatore, ossia che questa legge facilmente avrebbe richiesto leggi di proroghe, osservai che tutti gli Stati coloniali sentono la continua necessità di variare gli ordinamenti secondo l'esperienza e i fenomeni economici che sorgono. Di poi mi permisi di dire che il Codice dell'Eritrea esisteva già in gran parte. Il mio amico Giorgio Sonnino volle confutare questa mia affermazione; riconobbe che io ero un buon avvocato, e di questo giudizio lo ringrazio; è vero, sono avvocato da qualche tempo in posizione ausiliaria, per non dire giubilazione; ma aggiunse che avevo errato, mostrando a lui il Codice dell'Eritrea. Io, parlando, mi riferiva all'art. 14 della legge, in cui è detto che entro due anni dalla pubblicazione della presente legge si pubblicheranno tutti gli atti in vigore nella colonia e saranno compresi nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno, e notando che il Ministero non ci aveva mandati documenti, lodai l'opera dei privati, e citai il Codice dell'Eritrea compilato in Napoli, Codice che contiene gli ordinamenti pubblicati per la colonia sino al 1892. Di poi citai le aggiunte e gli altri ordinamenti posteriori, quello organico, che divise la colonia in quattro provincie, l'ordinamento giudiziario di recente data, e fornii la notizia, non ricevuta dal Ministero, che avevo esaminato un disegno di Codice penale preparato dal D'Amelia e dal De Luca, magistrati funzionanti nella Eritrea.

L'onorevole mio amico ha preso la parola *codice* nel senso strettissimo di legge emanata dal potere legislativo, perchè conosce la evoluzione del diritto moderno, che divide le legislazioni per obbietti, onde si hanno il Codice penale, il civile, il commerciale, il marittimo, il militare ed altri. Invece quasi tutti i popoli che non hanno avanzata civiltà, hanno Codici complessi. Codice vuol dire collezione di leggi riunite.

L'amico mio, e non della ventura, parlò temendo che il Governo possa esser preso da una sentimentalità giuridica, e ricordò che quei

popoli hanno bisogno di essere frenati, e credette che il nostro Codice penale non si possa applicare a quella regione.

Avverto anzitutto che la Francia, in tutte le colonie dove pose la sua bandiera, pubblicò i suoi Codici per una ragione molto semplice. Se si brama che popoli europei colonizzatori e cittadini si rechino nelle terre acquistate alla madre patria, la popolazione nazionale deve conoscere le leggi che regoleranno i suoi diritti e correggeranno i suoi eccessi. Se per luogo tempo nella colonia non può imperare tutto il sistema dei diritti garantiti dallo Statuto, a promuovere, (dimostrai la impresa difficilissima), una corrente di emigrazione, bisogna far trovare il diritto nostro ai nostri connazionali. Io parlai del Codice penale dell'Abissinia, che solamente rimarrà in parte applicato nella colonia. Non fu possibile applicarlo così come esso era, non appena la giustizia punitiva fu amministrata nel nome del Re. Non sarebbe possibile sottomettere ad esso gli Italiani, gli Europei. Il progetto mantiene due pene terribili, necessarie per quei popoli, le scudisciate e la pena di morte, e la confisca. Nella Relazione da me fatta al Senato nell'anno 1890 ricordai il sistema penale abissino. Quel Codice sanziona il taglione, la bastonatura, prodiga la pena capitale in modo feroce, per lapidazione mediante la spada e la lancia, per abbruciamento; sanziona il taglio delle membra ai delinquenti, li seppellisce sino alla bocca dentro terra, e prodica altre varie specie di tormenti, quali la sospensione per il collo o per la lingua all'uopo traforata.

Il colpevole, mani e piedi legati, le palpebre recise, e unto di miele è sottoposto al sole e alle punture delle vespe e di altri numerosi insetti. La notte è gettato in un letamaio. Il supplizio dura fin quando non arriva consolatrice desiata la morte (*Sensazione*). La vendetta del sangue è un dovere sacro. Più oltre non dico. Ora per quanto erroneamente si possa credere che il diritto penale sia stata opera di sentimentali, io penso che l'Italia se avesse applicate queste pene si sarebbe disonorata. Quindi già nella legge fondamentale della colonia si era detto che si rispettavano le leggi esistenti eccetto quelle che offendevano il sentimento della morale univessale.

Dopo ciò potrò prestare al mio amico Giorgio

Sonnino il progetto di Codice penale per convincerlo che quando sarà pubblicato, egli forse avrà paura di consigliare qualche suo amico di andare nell'Eritrea. (*ilarità*).

Debbo scagionarmi da un'altra confutazione che di una affermazione mia volle fare lo stesso collega. Negò che il FHETA NEGHEST sia un Codice; ci disse una collezione di massime. Il Senato sa che i costumi, i responsi dei giureconsulti, le leggi singole furono raccolti in Codice. Con questo metodo gli Imperatori fecero raccogliere le leggi; onde avemmo i Codici di Teodosio, di Costantino, di Giustiniano, dei Visigoti. Le stesse Decretali furono raccolte da un Graziano che fu monaco toscano. Il FHETA NEGHEST, che ho qui sotto gli occhi, significa LEGISLAZIONE DEI RE ed è il Codice ecclesiastico e civile di Abissinia.

Non per rappresaglia, ma per esattezza mi permetto di fare una osservazione. Disse il relatore che forse gl'Inglesi vollero la retrocessione di Cassala perchè gli Italiani potevano deviare le acque del Nilo Azzurro e citò come reminiscenza storica una ottava dell'Ariosto nel canto 33 delle Arpie. Non cerchiamo, onorevole collega, il diritto internazionale nei canti di quel grande poeta che tanto sorprese il Cardinale che ascoltò la lettura dell'*Orlando Furioso*. Oggi in un'assemblea politica come la nostra non si può dire che si possa temere la deviazione delle acque dei fiumi internazionali! La scuola giuridica italiana, da Angelo da Perugia sino ad Alberigo Gentile, insegnò che delle acque si può fare soltanto *uso innocuo*. Non è possibile deviare o ridurre il volume delle acque in modo che danneggi i riveraschi inferiori. Mi sono permesso di fare questo ricordo, perchè gli Stati a Parlamenti stipularono lo scambio degli atti loro parlamentari. Sono studiate le discussioni delle assemblee, e non vorrei che si credesse che noi dell'Ufficio centrale fossimo invasi dal furore di *Orlando Furioso*. (*ilarità*).

SONNINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, lo prego però di rimanere alla discussione dell'articolo secondo.

SONNINO, *relatore*. Io non abuso della pazienza del Senato, dico soltanto che mi pare sia stato attribuito alle mie parole un significato che non hanno.

Quanto alla pubblicazione del Codice dirò che non ho inteso in nessun modo di mettere in dubbio l'erudizione del mio amico Pierantoni. Soltanto faceva notare che quella pubblicazione non aveva il senso che dava lui alla parola « Codice », perchè fuori che nella copertina, il resto era una pubblicazione di effemeridi, di circolari, ecc., che non avevano nessun carattere ufficiale. Non so neppure se quella pubblicazione comprende tutti gli atti emanati nell'Eritrea.

Quanto alla pubblicazione del Codice di Francia nelle sue colonie non ne so abbastanza, ma questo non toglie che nella legge che discutiamo si dica appunto che saranno pubblicati e promulgati i nostri Codici in Eritrea con opportune modificazioni; non c'è quindi da ridir nulla su ciò.

Non ho poi mai detto nè fatto credere che desiderassi in qualche modo che fossero applicate nell'Eritrea tutte quelle orribili pene che l'onorevole Pierantoni ci ha descritto: ho soltanto detto che nello studio che si deve fare per la legge da applicarsi nell'Abissinia si dovrà anche tener conto della tradizione, degli usi e delle disposizioni contenute nel Codice di quel paese.

In quanto alla deviazione delle acque non ho neppur detto che l'Inghilterra abbia voluto in qualche modo toglierci dall'Atbara, perchè noi avevamo qualche pensiero di deviarne le acque; questo credo che non sarebbe neppure facile nè possibile per noi, dove confiniamo. Dicevo solo che nella convenzione tra l'Inghilterra e l'Abissinia, pur si contemplava il caso e la possibilità che l'Abissinia potesse fare questa deviazione, perchè l'Atbara ha origine precisamente nell'Abissinia in prossimità del lago Tsana, e il Nilo Azzurro prende anche origine dalla base di quel bacino. Questo non riguarda direttamente noi, riguarda l'Inghilterra e l'Abissinia, ed a questo proposito diceva che sarebbe stato utile che fossimo stati consultati anche noi poichè l'Atbara si trova nella nostra zona di influenza.

Ho già detto ieri che non insisteva nell'ordine del giorno riguardante l'art. 2. Dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro, il quale trovava inutile questo ordine del giorno, perchè gli sembrava che fosse abbastanza chiaro l'articolo; non abbiamo ragione di insistere, tanto

più che l'ordine del giorno non è un articolo di legge che obblighi alcuno. E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto a partito l'art. 2 testè discusso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re, con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, ha facoltà di estendere alla Colonia Eritrea, le leggi e i regolamenti del Regno, ordtandovi le modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli Italiani, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove.

I provvedimenti di cui al paragrafo precedente, al primo paragrafo dell'art. 2 e all'ultimo paragrafo dell'art. 4 saranno applicabili solamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato, sono regolate secondo le consuetudini locali, le religioni e le razze.

Per gl'indigeni vige il diritto penale speciale, fondato sulle consuetudini locali, salvo le modificazioni che vi vengano introdotte con decreto motivato del governatore.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Ieri l'altro, nel finire il mio discorso, dichiarai al Senato che riservavo il mio voto, e che l'avrei dato favorevole, qualora l'onor. ministro degli esteri avesse avuto la cortesia di dire che nell'applicazione di questa legge intendeva di procedere con criteri molto larghi per rimediare alle mende della legge stessa. All'onor. ministro, nel medesimo tempo, facevo osservare che avviene veramente una cosa singolare nei nostri porti, ed è che i prodotti dell'Eritrea, non di transito, ma prodotti veri e propri della regione, pagano in Italia come se fossero provenienti dall'estero, ed io soggiungevo: che, anche estendendo in grande misura la coltivazione del cotone nella colonia, poco o nessun vantaggio ne avrà la nostra industria cotoniera. Se a Genova, a Napoli, e così

via, per potere entrare nel territorio del Regno il cotone dell'Eritrea deve pagare un dazio doganale come il cotone dell'Egitto, evidentemente conviene all'industriale provvedersi dall'Egitto, perchè risparmia la spesa di più lungo trasporto e quella speciale di transito nel canale di Suez.

Se si vuol fare qualche cosa nell'Eritrea per incoraggiare la coltivazione, la primissima cosa da farsi è sopprimere, o almeno attenuare grandemente i dazi doganali, che colpiscono i prodotti della colonia.

Su questo punto l'onor. ministro non mi ha risposto, ed io lo pregherei ora, a proposito di questo articolo che autorizza il Governo ad estendere tutte le leggi dello Stato, quindi anche le doganali alla colonia, di darmi qualche assicurazione in proposito.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Carta-Mameli subordina, secondo la dichiarazione che ha fatto nella discussione generale e che ha ripetuto adesso, il suo voto favorevole alla legge che è dinanzi al Senato alla condizione che il Governo dichiari che di questa legge sarà fatto un uso molto largo. Io posso senz'altro allora contare sul voto favorevole dell'egregio collega; perchè prometto nel modo più esplicito che per quanto da me può dipendere, questa legge sarà applicata nel modo più largo possibile, e intendo che questa larghezza di applicazione consista principalmente nel dare attribuzioni vaste e ampi poteri all'autorità che è sul luogo.

Ma tutta la larghezza di applicazione di questa legge, che è legge di ordinamento della colonia Eritrea, non può portare a disposizioni che vadano fuori dall'ambito di essa. Ora, per quanto io sappia, l'imporre o non imporre diritti di dogana sopra merci provenienti dall'Eritrea e che traversano il confine dello Stato in Italia, non è applicare la legge dell'Eritrea. La legge che colpisce di un dazio nei porti italiani le merci provenienti dall'Eritrea è certamente legge che interessa l'Eritrea, che può incoraggiare oppure mettere degli ostacoli al progresso e allo sviluppo dell'Eritrea, ma non è legge di ordinamento dell'Eritrea. Stiamo nel tema: la questione che l'onor. Carta-Ma-

meli solleva è questione importantissima, questione grave, questione che merita tutta l'attenzione del Parlamento, ma non è questione che sia ora sul tappeto; è una questione della quale, non solo il ministro degli affari esteri si deve interessare, ma che riguarda principalmente la competenza del ministro delle finanze. Ad ogni modo, ripeto, non è questione che sia ora in discussione a proposito della legge della quale il Senato si sta occupando.

Presentazione di progetti di legge.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro del tesoro, i seguenti progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione e della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903;

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-903;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 4816 08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902;

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi cinque progetti di legge, che, per ragioni di competenza, saranno rinviati all'esame della Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sull'articolo 3 del progetto di legge sull'Ordinamento della colonia Eritrea.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Mentre ringrazio l'onorevole ministro degli affari esteri delle dichiarazioni che si è compiaciuto fare, di voler cioè procedere nel formulare il regolamento e nell'applicazione della legge con criteri molto larghi, naturalmente dichiaro a mia volta che voterò il progetto di legge, ma debbo osservare che sul punto che riguarda i dazi con cui vengono colpiti i prodotti dell'Eritrea nei nostri porti, io, forse, mi sono male espresso o l'onorevole ministro mi ha male inteso.

Io non pretendevo e non pretendo che in questa legge che riguarda l'ordinamento dell'Eritrea, si aggiunga una disposizione la quale esenti da dazio, in tutto o in parte, i prodotti della colonia che entrano nei nostri porti; ma solo lo pregavo a proposito di questa legge, di vedere il modo, o di sopprimere, o gradatamente diminuire questi dazi.

Egli dice che è una questione grave di cui si deve interessare, non solo lui, ma tutto il Governo, ed io lo intendo; però confido molto nella efficacia della parola persuasiva dell'onorevole ministro degli esteri per veder di convertire, se è convertito lui, come credo, i suoi colleghi.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Abbiamo già detto che questa legge nel titolo promette più di quello che contiene; infatti reca la denominazione di ORDINAMENTO DELL'ERITREA, ma sanziona soltanto sopra l'esempio delle leggi precedenti una delegazione di poteri fatta per determinati obbiettivi al Governo al fine di ordinare la colonia. Cosa certa è pertanto, onorevole ministro, che l'Ufficio centrale nell'esaminarla, ebbe un solo documento, la relazione del Martini. Sopra le informazioni che essa dà, gli oratori hanno creduto di aggiungere raccomandazioni. Nessuno di noi può credere che in questa sede si possano modificare leggi di finanza; ma dagli Atti Parlamen-

tari si raccolgono i voti, si traggono le raccomandazioni che il Governo deve o dovrebbe studiare.

Lo stesso Martini in un capitolo detto PROVVEDIMENTI discute la questione del grano e propone, tacendo del dazio di protezione del 7 per cento, che sarebbe possibile la importazione del grano eritreo in Italia se la Navigazione Generale consentisse una sensibile riduzione dei prezzi di trasporto.

Io senza sgomentarmi della risposta fatta dall'onorevole ministro al collega Carta-Mameli aggiungerò un'altra raccomandazione. Ciascuno conosce il modo primitivo con cui i coloni dell'Eritrea arano le loro terre. Hanno buoni bovi, un po' gobbi, perchè gl'innesti non sono avvezzi alle inclemenze e alle asprezze di quel clima, ma usano per arare una specie di grossi chiodi. Se si permettesse l'introduzione, applicando la tariffa fissata per i chiodi, di piccoli aratri, non potendosi pretendere che si adottino aratri moderni, si darebbe un utile alle fabbriche italiane che attendono alle produzioni metallurgiche e agli agricoltori che meglio dissoderebbero le terre da seminare. Prego quindi l'onorevole ministro d'informare di questa raccomandazione il collega delle finanze, perchè esamini la possibilità della proposta.

Il Senato sa, lo ripeto, che la legge del 1882 nella parte che assicurava franchigia di dogana fu abolita nel 1890. Quella dava un porto franco alle mercanzie e ai prodotti.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Saranno stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti:

1° L'ordinamento giudiziario della Colonia per quanto concerne i non indigeni e i rapporti tra questi e gli indigeni.

2° Le norme speciali che devono regolare la conoscenza delle controversie fra gli indigeni, e dei reati di indigeni a carico di altri indigeni.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della

presente legge il Governo del Re con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, ed in special modo fra Europei od assimilati e le varie razze indigene od avventizie che popolano la Colonia.

(Approvato).

Art. 5.

Saranno pure stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti l'ordinamento amministrativo coloniale.

Entro i confini dell'organico e del bilancio, il governatore della Colonia ha facoltà di introdurre negli organi amministrativi le modificazioni richieste dai bisogni coloniali, mandandole ad effetto ed informandone immediatamente il ministro degli affari esteri.

(Approvato).

Art. 6.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore.

Il governatore, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà all'approvazione del Governo del Re, previo parere del comandante le truppe che unirà alle sue proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti.

(Approvato).

Art. 7.

Nei rispetti della Colonia Eritrea, tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re vengono esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Il ministro del tesoro ha nella Colonia Eritrea una sua tesoreria, la quale, oltre agli incarichi ad essa affidati direttamente da quel Ministero, provvede al servizio di Cassa per conto dell'Amministrazione coloniale.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re provvederà all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto concesso ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal governatore, sia con concessioni temporanee a Società, o con concessioni temporanee o perpetue ad Europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito.

Il Governo del Re ha facoltà:

1° Di alienare fabbricati di proprietà demaniale.

2° Di concedere nei centri abitati terreni a scopo edilizio, sia in proprietà assoluta e perpetua, a titolo oneroso o gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, e di regolare le concessioni di tal natura già fatte.

3° Di concedere miniere.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il governatore e il Consiglio coloniale, promulgherà le disposizioni intese a regolare nella Colonia la divisione in lotti delle terre di libera disponibilità dello Stato, le norme e le competenze relative alle concessioni delle terre stesse a qualsiasi scopo, a titolo oneroso e gratuito, ed alla decadenza eventuale di queste concessioni, nonchè a determinare i limiti entro i quali queste concessioni possono riportare la sanzione del governatore ed oltre i quali dovranno riportare la sanzione del ministro degli affari esteri sentito il Consiglio coloniale.

Fino a questa promulgazione rimarranno in vigore nella Colonia per le concessioni di terreni, a qualsiasi scopo, la legge 1° luglio 1890, n. 7003, e le norme amministrative in uso, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re, su proposta del governatore e sentito il Consiglio coloniale, provvederà per decreto Reale intorno alle tasse, imposte, dazi doganali e tributi indigeni nella Colonia.

Ove speciali circostanze impongano esenzioni o diminuzioni o suggeriscano aumenti di tributi alle popolazioni indigene, il governatore avrà facoltà, limitatamente all'esercizio in corso, di decretare le esenzioni o diminuzioni, come

pure di decretare gli aumenti entro il limite di un terzo, riferendone immediatamente al ministro degli affari esteri.

(Approvato).

Art. 10.

Per un quinquennio dalla promulgazione della presente legge non potranno essere stabilite nella Colonia nuove privative governative.

Trascorso il quinquennio, non potranno stabilirsi se non per legge.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re ha facoltà per la Colonia Eritrea di contrarre mutui ed accendere debiti per provvedere alle spese di costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di utilità pubblica concernenti sia la viabilità, sia la raccolta delle acque a scopo agricolo. L'onere complessivo annuo del bilancio coloniale per interessi e quote di rimborso non dovrà superare la somma equivalente ai due terzi delle entrate locali computate sulla media dell'ultimo quinquennio.

L'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari per la linea Sahati-Asmara, nè oltre dieci per i suoi eventuali prolungamenti e per le altre opere menzionate nel paragrafo precedente.

Il Governo del Re ha pure facoltà di concedere a privati o a società l'esercizio della ferrovia Massaua-Asmara.

Per l'esercizio delle facoltà concesse dal presente articolo il Governo del Re provvederà con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia ed il Consiglio coloniale.

(Approvato).

Art. 12.

Il bilancio della Colonia Eritrea agli effetti della legge di contabilità fa parte integrante di quello del Ministero degli affari esteri.

Il governatore ha facoltà di stornare da un articolo all'altro del bilancio coloniale con suo decreto pubblicato nel bollettino ufficiale della Colonia, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Ai documenti finanziari di cui all'articolo 27

della legge di contabilità generale dello Stato, concernenti la Colonia Eritrea, sarà unita una speciale relazione illustrativa dei medesimi, nella quale si darà pure contezza dei mutui e dei debiti contratti. Nella medesima relazione sarà pubblicato l'elenco delle concessioni di terre e delle altre concessioni fatte nella Colonia durante l'anno finanziario, e tutti i dati statistici concernenti il patrimonio pubblico.

Ogni biennio all'epoca suddetta il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione generale sull'amministrazione e sull'andamento della Colonia.

(Approvato).

Art. 13.

Entro due anni dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re curerà la compilazione e la pubblicazione di una raccolta di tutti gli atti dell'autorità pubblica in vigore nella Colonia, e la distribuzione della medesima ai membri dei due rami del Parlamento.

Saranno messi a disposizione dei membri del Parlamento nei rispettivi archivi i fascicoli del bollettino ufficiale della Colonia Eritrea entro il più breve tempo possibile dopo la loro pubblicazione nella Colonia.

Tutti i decreti Reali concernenti la Colonia Eritrea saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno.

(Approvato).

Art. 14.

Gli atti dell'autorità pubblica, posteriori alla promulgazione della presente legge, avranno vigore nella Colonia Eritrea solamente dopo la loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Colonia: gli atti anteriori non vi avranno vigore, dopo trascorsi 18 mesi dalla promulgazione della presente legge, se non siano compresi nella raccolta da compilarli a norma del paragrafo primo del precedente articolo.

(Approvato)

Art. 15.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo consuntivo sul rendiconto generale della Colonia e sulle relative contabilità.

A tal uopo il Ministero degli affari esteri comunicherà direttamente alla Corte dei conti tutti

i documenti giustificativi occorrenti per l'esercizio di tale sua attribuzione.

La Corte dei conti giudica i conti del tesoriere e degli agenti dell'amministrazione coloniale ed esercita sopra gli ufficiali stipendiati sul bilancio della Colonia la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 16.

Ogni disposizione generale e speciale contraria alla presente legge è abrogata.

Non potrà mai la presente legge in alcuna parte invocarsi contro sentenze od altre disposizioni emanate dalle autorità prima della sua promulgazione.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
L'onorevole ministro degli affari esteri sa bene che solenne è il momento in cui la nave è presso al porto. Si fa il lavaggio del bastimento, si danno ordini e disposizioni per essere ammirate nel porto; talvolta si aspetta il pilota se l'entrata non è sicura, si raccomanda assolutamente il silenzio; gli occhi sono rivolti al timoniere. Io in questo momento sono il timoniere, obbedisco al comando del nostro Presidente che volle che io oggi rispondessi all'onorevole ministro degli affari esteri intorno al rispetto dovuto all'art. 5 dello Statuto, che vuole i trattati territoriali approvati da legge.

Onorevole signor ministro, io potrei ringraziarla della preferenza che darebbe al mio pensiero, perchè ella disse che tra l'opinione professata un tempo dall'onor. Crispi e la mia preferirebbe la mia. Ma qui non si tratta di scegliere fra due pareri, invece di osservare la legge fondamentale dello Stato.

Ricordo la origine dell'opinione stranissima. L'onor. Crispi per difendersi da una mozione parlamentare che gli voleva dare biasimo, perchè non aveva presentato alle Camere legislative, per l'adesione, la Convenzione del 2 maggio 1889, rispose: « Non ho presentato al voto della Camera il trattato 2 maggio 1889, perchè la colonia è governata extra-statutaria ».

Qui non è luogo a rimanere perplessi tra il sì e il no. Non trattai, nè tratto una questione ch'ella deve rassegnare al Presidente del Consiglio, nè al Consiglio non sapendo io che dovrebbero decidere.

Se si trattasse di emettere un provvedimento, di dare una disposizione di Governo, il Consiglio dei ministri dovrebbe essere interrogato. Invece la legge definisce chiaramente i poteri, che il Parlamento conferisce al Governo. Solamente per la triste notizia acquisita dai documenti diplomatici che il governatore dell'Eritrea con un suo decreto incorporò alla colonia il protettorato di Reita e di Beilul, e che lo stesso governatore, ch'era in licenza in Roma, e un delegato inglese stipularono una convenzione segreta con cui contro i confini già determinati al nord con il governatore di Suakim giù nel possedimento inglese dal Sudan e infine dal lato occidentale, dopo alcun tempo sottoscrissero un compromesso che contiene una cessione di amplissimo territorio, e in cambio l'Inghilterra promette la provincia Cunama per tutta la estensione che comprende la tribù di tal nome, quasi interamente distrutta. Si obbligarono gli stipulanti di ottenere il consenso dell'imperatore Menelik alla detta cessione; nello stesso foglio detto *dichiarazione* è convenuto che l'Italia non potrà mai vendere, nè cedere quel territorio senza ottenere il consenso dell'Imperatore etiopico.

Conscio della responsabilità nostra, parlai per trarre dal passato un monito per l'avvenire. Sono già passati circa tre anni, i poteri legislativi non reclamarono e non fecero alcuna censura; quindi conviene soltanto andare sicuri che non saranno più ripetute le infauste pretese di colui, che dicendo extra-statuale la colonia provocò guerra rovinosa derivata da un trattato male studiato e non discusso dalla rappresentanza popolare e dal Senato.

L'arbitraria violazione dello Statuto cagionò la spesa di mezzo miliardo, lo spargimento di sangue generoso e addusse dolori che il tempo può calmare, ma non distruggere.

Ora parlo per vieppiù dimostrare che la legge, che siamo per deliberare, toglie ogni pretesto a ripetere l'abuso che nuovi danni addurrebbe. L'articolo ultimo reca che ogni disposizione contraria alla presente legge rimane abrogata.

Nell'art. 2 della legge 1890 è detto che era

data facoltà al Governo di stipulare coi sovrani o capi delle regioni finitime o prossime ai possedimenti italiani convenzioni d'amicizia e di commercio e stabilire con essi patti di buon vicinato o per la sicurezza della colonia. Per detta sanzione, di cui indicai lo scopo il Governo del Re potette stipulare convenzioni di amicizia che furono i protettorati. Il Ministero degli affari esteri; rispettando l'art. 5 dello Statuto chiese quella sanzione al Parlamento per ottenere l'approvazione degli accordi e il pagamento delle annualità anche per la considerazione che le convenzioni di buon vicinato con le popolazioni africane, i trattati di buona amicizia non recano il carattere di reciprocità. Non è lecito supporre italiani che volessero varcare i confini della colonia per fare razzie nelle terre attigue abitate da popolazioni incivili. Invece la stessa relazione del Martini ci prova quanto sia facile la violazione delle frontiere da parte delle tribù limitrofe a scopo di predare. Per prevenire tali danni si concedono pensioni ai capi. Oggi stesso mentre parliamo un dispaccio annuncia che l'Africa francese ieri patì la violazione della frontiera da una tribù per razzia.

Il ministero, che fa abrogare l'art. 2 della legge 1890 ritira al potere centrale la facoltà di stipulare i trattati. Siccome costantemente riconobbe che le dette convenzioni per avere effetto avevano bisogno dell'approvazione legislativa di leggi solo perchè adducevano lieve spesa annuale da 600 a 1200 talleri, così riconosce che le variazioni di territorio parimenti addimandano il consenso legislativo.

Il pagamento di un onere finanziario per determinare i detti accordi imperanti oltre i confini a stipulare hanno riscontri nella storia. Quando i mari italiani andavano infesti da pirati si pagavano tributi ai bey di Tunisi e di Tripoli per ottenere che impedissero ai loro sudditi di fare incursioni sul mare contro le navi mercantili; oggi si stipendiano i Soldani per non volere le incursioni dei briganti di terra. Nel passato pel dolore del patriottismo italiano si esclamava: a tanto siamo ridotti che dobbiamo pagare persino tributi ai soldani e ai bey dell'Africa settentrionale? Invece Venezia ancora potente e la stessa Inghilterra pagarono simiglianti tributi perchè la necessità economica spingeva a fare lieve sacrificio di denaro per evitare maggiori spese di guerra.

Nel consentire i sussidi di protettorato i ministri proponenti le leggi applicarono l'art. 5 dello Statuto là dove dice che i trattati, che recano onere alle finanze, vogliono approvazione legislativa. Fu forse mutilato l'articolo stesso? Si dispensò forse il Governo dal chiedere il consenso legislativo per la variazione dei territori dello Stato? Abrogata la legge del 1890 l'azione dell'art. 5 dello Statuto conserva pienissimo impero.

Non bisogna ripetere che la colonia è un territorio extrastatuale. La frase fu un ripiego usato che può ingannare gli inconsci e i partigiani.

L'onor. Crispi disse: per volersi il rispetto dello Statuto bisognerebbe introdurre la rappresentanza elettiva nella Eritrea. Ma Italiani colà non erano, e se vi fossero stati col potere elettorale avevano il diritto nel periodo elettorale di recarsi a dare il voto nei paesi ove erano iscritti elettori così come si va da provincia a provincia, da città a città in tempo di elezioni.

Onorevole ministro, la stravagante difesa dell'arbitrio commesso dal Crispi fu respinta dalla Camera tanto che si presentò una mozione per infliggere una censura al ministro il quale aveva ommesso di presentare all'approvazione delle Camere legislative la convenzione 2 maggio 1899. La mozione, per la grande potenza che aveva quell'uomo sulla maggioranza e per il consiglio dato al proponente di non far compromettere una sanzione dello Statuto da un colpo di maggioranza, fu abbandonata.

Scorsero alcuni mesi, e il 1° di ottobre il Crispi stipulò il tristissimo trattato che prese nome da Ucciali. Quel ministro disse la convenzione un'aggiunta alla convenzione del 2 maggio e la presentò alla Camera dei deputati. Quindi Francesco Crispi fece emendazione del primo suo errore.

Quando la convenzione venne al Senato i senatori dell'Ufficio centrale, essendo io relatore, raccolsero l'agitazione che si era sollevata nella Camera dei deputati, e le opinioni espresse dai senatori competenti negli Uffici; onde l'Ufficio centrale, sentì la necessità di prevenire altro abuso.

Nella relazione io scrissi: «L'onor. Crispi non sottopose la prima convenzione all'approvazione dei due rami del Parlamento, ma poichè oggi ci dichiara che questa è una convenzione ag-

giunta, noi con la legge con cui si approva il trattato intendiamo di avere approvato i due trattati ».

Lo stesso Crispi, che aveva antica amicizia con me, diè ragione all'Ufficio centrale; onde accettò senz'altro la corretta dichiarazione autentica fatta da noi del dovere del ministro degli esteri di osservare lo Statuto.

La legge non consente dubbiezze. È vero che non vi è diritto elettorale laddove non vi sono italiani cittadini di pieno diritto, ma in tutto il disegno di legge si riconosce l'azione dello statuto. La legge reca che il Governo del Re amministra la colonia per mezzo del Ministero degli affari esteri, che il Governo del Re ne fa il bilancio, che l'approvazione dei conti è affidata alla Corte dei conti che il Parlamento riceve una relazione annuale per esercitare il sindacato politico. Come si potrebbe pensare, quando la legge essendo territoriale si estende a tutto il territorio che compone la colonia fino ai suoi confini, che un Ministero, un bizzarro governatore o un impertinente possano cambiare il dominio italiano con altre terre attigue, ovvero cedere un solo brandello della colonia? Col rispetto del canone costituzionale per cui soltanto una legge nuova potrebbe variare la legge esistente, la più elementare ragione disdice le dubbiezze del ministro degli affari esteri.

Supponga l'onorevole ministro che io, cedendo alle suggestioni della relazione Martini, annoiato di questa vita, mi fossi condotto dentro i confini della colonia, vi avessi ottenuta alcuna concessione di territorio, edificata una modesta casa e preso ad esercitare un'industria, che avessi condotto con me coloni, e che avessi fatto spese, impiegato modesto capitale, sarebbe possibile che Ferdinando Martini, il senatore Adamoli o l'amico Vigoni, nominati governatori, osassero cambiare il territorio, varcare i confini facendomi così da cittadino italiano protetto dalla legge nazionale cadere o sotto l'Etiopia o sotto il dominio inglese? Sarebbe possibile un atto simigliante di governo? (*Sensazione*).

Dunque essendo la legge territoriale, è impossibile nel linguaggio parlamentare e giuridico il dire: la colonia è *un fatto*. La colonia è un dominio italiano, un territorio dello Stato che la legge ora vigente e quella che sarà

pubblicata, comprendono in tutte le sue parti. Farei torto alla sapienza del Senato se volessi insistere su questa certissima verità.

Ma l'onorevole ministro degli affari esteri stimò che vi fosse una questione difficile a risolversi perchè disse che bisognava interpretare l'articolo 5 dello Statuto per sapere che cosa volle significare con la parola « Stato ».

Onorevole ministro Ella, forse imita il Bastiat, che nelle *Armonie economiche*, scrisse che sarebbe da dare il premio di un milione a chi sapesse dire il valore della parola « Stato »? (*Risa*).

Noi sappiamo che cosa significa la parola dello Statuto. Dovunque si organizzano sopra territori società politiche, superiori alle famiglie, con poteri costituiti, con *imperio* e *giurisdizione*, colà è uno Stato, sia il Governo assoluto o feudale, repubblicano o teocratico, monarchico o di forma diversa. Casa Savoia possiede l'ordine dell'Annunziata da conferirsi a coloro che aumentano lo Stato. Non saprei comprendere come nella dovizia della scienza politica italiana, e in tanto progresso di ragione pubblica non si dovesse comprendere dai governanti il valore dei *trattati territoriali* e la ragione per cui il Parlamento li deve approvare.

Ricordai che sino dall'epoca in cui vivevano governi a *Stati generali* o di *ceti*, si professò la regola che le conquiste, le compere fatte dai Sovrani costituissero un demanio nazionale che nessuno poteva più toccare; onde per essere inalienabile ogni parte del suolo su cui avevano giurisdizione i baroni, su cui vivevano i comuni, le corporazioni di arte e mestieri e il clero e il potere Regio, occorreva il consenso degli *Stati* per farne cessione. Anche le colonie erano e sono parte del suolo della patria. Sono famose le ripulse sorte negli *Stati generali* quando Carlo II vendette a Luigi XIV la città di Dunkerque senza che i Comuni avessero dato prima il consenso. Altre questioni nel 1783 la storia registra quando il Re d'Inghilterra cedette alla Spagna l'isola di Minorca senza neppure comunicare la notizia al Parlamento.

Venne la Rivoluzione francese, la quale abolì l'ordinamento dello Stato per ceti, e la Costituzione repubblicana francese del 22 luglio 1795 fu la prima che ordinò che tutti i

trattati territoriali che implicano varietà di territorio dovessero ricevere l'approvazione del Parlamento, perchè dalla perdita o dall'aumento di un territorio dipendono debolezze finanziarie, sorgono responsabilità politiche, pericoli e casi di guerra, per cui il popolo che deve pagare la imposta del sangue e l'altra del danaro, detto il nerbo maggiore delle guerre deve dare il consenso per voto dei deputati, che lo rappresentano (*bene*).

La nazione ha il diritto di consentire che la patria si riduca o si aumenti per voto della sua rappresentanza legale.

Bastava leggere le motivazioni delle Costituzioni, da cui noi imitammo il nostro diritto fondamentale, per intendere che tutti i trattati territoriali, sieno trattati di cessione, o di acquisto coloniale, di vendita, di permuta o di cessione non possano altrimenti essere validi che per consenso della Camera dei deputati e del Senato.

Io vo' citare a titolo di onore il lavoro di un egregio ufficiale amministrativo, che prima ebbe ufficio nella biblioteca del Senato, il quale uscito dalla scuola romana e oggi è uno dei più illustri funzionari dello Stato, Carlo Schanzer. Egli in un breve libro raccolse i fatti storici, i testi delle Costituzioni, la comune dottrina degli scrittori stranieri e citò gli atti parlamentari che danno lume al *jus receptum*. Nel diritto inglese, in quello degli Stati-Uniti ovunque occorre la necessità del consenso del Parlamento, trattandosi di alienare territori coloniali. Non è concepibile che il Governo del Re possa di sola sua autorità smembrare il territorio dello Stato, cederlo a potenza amica. Voglio anche rendere onore all'onor. Di Rudini. Interrogato da me nel giorno 16 giugno 1891 affinchè avesse impedito che alcuni trattati di materia legislativa fossero sottratti al voto delle Camere, mi rispose che per la doverosa osservanza dell'art. 5 dello Statuto, che vuole sottoposto al Parlamento, i trattati che contengono materia legislativa, i trattati che portano oneri alle finanze e gli altri che portano variazione al territorio dello Stato, avrebbe usata grande diligenza; ricordo che aveva presentato a noi prima la convenzione di protettorato con i capi degli *Habab*, poi l'altra convenzione col sultano dell'*Obbia*; e infine una terza convenzione col sultano dei Migiurtini.

L'onor. Di Rudini disse correttissime le dimo-

strazioni da me fatte in quella discussione, soltanto dichiarò: « Onorevole Pierantoni, io non voglio mai mancare al dovere di ogni ministro di presentare i trattati territoriali e di onere alle finanze all'applicazione del Parlamento, solo però tengo a dichiarare che i trattati per le zone d'influenze sono alla prudente discrezione del potere ministeriale, salvo a darne notizia al Parlamento, innanzi al quale è responsabile ».

Per questi precedenti continuerò a sorvegliare gli atti del Governo per difendere la potestà del Parlamento. Intanto io dichiaro che non feci alcun monito al mio onorevole amico il ministro Morin; ma invocai l'alta sua probità, e dissi che io aveva piena fiducia che avrebbe osservato fedelmente il giuramento di essere obbediente allo Statuto e alle altre leggi dello Stato. Son certo che non toccherà i santi cardini del Governo rappresentativo, malgrado la incertezza con cui ha parlato.

Rendo grazie ai miei colleghi dell'Ufficio centrale, i quali hanno voluto che io facessi la rivendicazione della nostra potestà legislativa, per preservarla da remote offese. E consideri infine, onor. Morin, ch' Ella, che appartiene a questa assemblea senatoriale, deve volerli gelosi delle nostre prerogative, perchè l'andamento delle cose parlamentari si rende molto difficile lo adempiere il nostro dovere. Riguardo ai bilanci fu sempre deplorato che impari tanta lentezza nell'azione della Camera elettiva, che quando i bilanci sono a noi trasmessi manca assolutamente il tempo di studiarli e discuterli; talchè noi ci troviamo in quella condizione in cui si trovarono i legati del Papa inviati a Barnabò Visconti, i quali o dovevano bere l'acqua del naviglio, o mangiarsi le cordicelle delle bolle papali. (*Risa*). In altri termini, il Senato deve approvare cose non corrette, censurabili. Pel dilemma di rispettare l'anno finanziario, per la necessità di non fare mancare la riscossione delle imposte senza il consenso del Parlamento. Questa legge accrescerà ancora più il fardello dei nostri lavori, che resteranno tuttora coatti. Prima si aggiunse al bilancio dello Stato quello del Fondo per il culto, che nessuno guarda e nessuno discute, ora si aggiunge anche il bilancio dell'Eritrea. Ebbene, permettete a noi di poter rimanere ligi al dovere e custodi della concomitanza de' poteri sanzionata in questa materia dei trattati territo-

riali. Il potere esecutivo e quello legislativo uniti insieme debbono discutere le variazioni dei territori dello Stato. Sono certo che l'onor. Morin stimerà il lavoro da me fatto, poichè è l'ultima parola che in questa discussione è uscita dal mio labbro. (*Approvazioni*).

MORIN, *ministro degli esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Risponderò con brevi e poche parole a ciò che il senatore Pierantoni ha testè detto con quella larga dottrina che tutti gli riconoscono sull'argomento che ci intrattiene, e con quella abbondanza di argomentazioni che è il carattere distintivo della sua fluente eloquenza.

Ho dichiarato nella discussione generale che, fino ad ora, la colonia Eritrea era stata considerata come territorio dipendente dallo Stato, ma non come territorio facente parte integrale di esso, e che, per questa ragione, si era sempre dal Governo riconosciuto che lo Statuto non era applicabile a quella, come a nessun'altra colonia, in tutta la sua integrità; e io ho fatta questa osservazione, che se realmente si violasse lo Statuto non sottoponendo alla Camera tutte le questioni relative alla determinazione del territorio della nostra colonia, esso sarebbe violato del pari con il fatto che non si aprono nella colonia i comizi affinché sieno dagli indigeni che vi risiedono eletti i deputati che devono votare le imposte. Da questo dilemma non si sfugge; o gli abitanti dell'Eritrea sono italiani con diritti pari agli altri, e allora eglino non devono pagare tasse che non sieno votate dai loro rappresentanti, o non lo sono, e allora si devono ammettere convenienti eccezioni nell'applicazione ad essi della legge fondamentale relativa alla costituzione del Regno...

PIERANTONI. Non ho detto questo.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Ad ogni modo questa è una questione che non ho trattato. Io vi ho accennato indirettamente, dicendo che, se essa deve essere risolta in modo diverso da quello che lo è attualmente di ciò si dovrà occupare il Consiglio dei ministri.

All'onor. Pierantoni non pare che la questione sia di competenza del Consiglio dei ministri; ma mi permetterò di fargli osservare che qualunque disegno di legge, prima di essere pre-

sentato al Parlamento, deve essere approvato dal Consiglio dei ministri; a maggior ragione poi lo deve essere quando esso tratta di una questione che interessa principi così importanti del nostro diritto pubblico e implica la responsabilità di varie amministrazioni.

Io avrei dato una ben povera risposta come rappresentante del Governo, disinteressandomi di questa questione, solo perchè è una questione che deve essere esaminata dal Consiglio dei ministri, e l'onorevole senatore Pierantoni, o qualunque altro membro di questa assemblea, avrebbe dovuto rimbeccare immediatamente e dire: se la questione deve essere portata al Consiglio dei ministri, portatecela, ma qui parlate in nome del Governo che rappresentate. La ragione per la quale io non ho creduto di dover seguire l'onor. Pierantoni nello svolgimento completo di questa questione è precisamente questo, che la questione è estranea alla legge che noi discutiamo. Se il senatore Pierantoni crede che finora si sia fatto male a procedere nella guisa nella quale si è proceduto relativamente alla delimitazione dei confini delle colonie, e si debba d'ora innanzi procedere in modo diverso, proponga una mozione a questo riguardo. Io gli ho detto, fra le altre cose, questo, che potrei anche accostarmi alla sua opinione per la questione specialmente dell'approvazione per parte del Parlamento dei trattati che implicano variazioni di territori. Ma la questione è estranea al tema che ora si discute; ecco perchè io non ho creduto di seguirlo in tutte le argomentazioni che ha presentato al Senato. Sicchè non mi resta che dichiarare che non credo di venir meno ai miei doveri e non posso accettare, per questa speciale questione, il cortese ammonimento che il senatore Pierantoni mi dirige di voler attenermi al giuramento che ho di fedeltà allo Statuto.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Onorevole signor ministro, io credo che ella sia incorso in un equivoco. Certamente questo disegno di legge fu presentato al Consiglio dei ministri dall'onor. Prinetti prima che fosse presentato alla Camera elettiva; avendolo approvato il Consiglio, il Ministro ottenne per decreto Reale, l'autorizzazione di presentarlo al Parlamento. Che altro vorrebbe dal Gabinetto a cui appartiene? Io non ho mai pensato

di dire che si debba pubblicare nell'Eritrea la parte dello Statuto che ordina le elezioni, o la legge elettorale. Nell'Eritrea vi sono pochissimi italiani. Se sono cittadini attivi hanno diritto di recarsi ai loro collegi elettorali.

Ella vuol fare elettori i negri, i turchi?

MORIN, *ministro degli affari esteri*. No.

PIERANTONI.... Ella non mi può attribuire pensieri che non esposti.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Si viola lo Statuto perchè non si limitano i limiti per legge!

PIERANTONI. Lo Statuto consta di varie parti. Io voglio osservata l'attinenza del potere legislativo con l'esecutivo e l'azione concorde del Governo del Re ed il Parlamento: entrambi debbono deliberare sul territorio dello Stato.

Perchè non ancora si dichiarano i diritti dell'uomo e s'introducono i diritti politici nell'Eritrea? Ella, che senza volerlo dire dice: *o tutto o niente*, vuole argomentare all'arbitrio ministeriale. Ella inesattamente afferma che la questione è estranea alla materia. Non si tratta di una questione. Debbo dire, mi dispiace il dirlo, che non è vero quello che Ella afferma, ossia che finora si è governata la Colonia fuori la Costituzione. Ho ricordato che avvenne un solo caso in cui mancò l'approvazione della convenzione 2 maggio 1889, e che si riparò alla deplorata omissione con la legge la quale approvò il trattato di Ucciali dell'ottobre 1889.

Potrei citare altri documenti parlamentari, che rimuovono le dubbiezze, e tra gli altri la relazione del fu deputato Piccardi, giureconsulto di chiarissima fama, padre del nostro collega, la quale, quando nel 1882 fu discussa la legge nella Camera dei deputati, illustrò il diritto del Parlamento a consentire lo aumento o la variazione del territorio dello Stato.

Ho citato i precedenti dell'onor. Rudini. Solo perchè in un momento di lotta parlamentare uscì una frase infelice dal labbro dell'onorevole Crispi, ella vuol credere alla incertezza del significato dello Statuto? Se oggi deliberiamo una legge per l'ordinamento dell'Eritrea non applichiamo alla colonia lo Statuto nella parte, che pone in movimento i poteri dello Stato? Io non ho la volontà di proporre una mozione, perchè Ella non fece alcun danno. Ha esposta una opinione disdetta dalle leggi e dalla condotta de' suoi predecessori ed ha dato prova

della sua modestia, perchè intende riferirne ad autorevole cittadino, all'onor. Zanardelli. Io già dissi che l'onor. Zanardelli nel marzo dell'anno passato fece qui solenni dichiarazioni conformi alle mie dimostrazioni. Poichè vedemmo per un equivoco o un abuso consumato nell'opera della rettificazione dei confini imposta la guerra infausta io ho tratto dal passato un monito a prevenire la ripetizione di caso somigliante. Consulto pure il Presidente del Consiglio. Egli non darà mai autorizzazione al governatore della colonia Eritrea o al ministro degli esteri di mutare in alcun modo il territorio della colonia. Questa legge con l'ultima disposizione, che abroga ogni legge precedente, costringerà tutto il territorio sotto la sovranità dell'Italia così come ora vi è sottoposta.

Lo ripeto: leggi simiglianti sono territoriali. Basta conoscere le regole più elementari del diritto per dare ragione al mio pensiero. Con dolore ho ascoltato l'onor. ministro una seconda volta parlare di un monito che gli avrei fatto. No davvero! Io obbedisco al dovere di rispettare le leggi dello Stato, e non ho fatto a lei alcuna intimazione. Ella avvezzo al comando militare può trovare poco agevole la prolungata discussione parlamentare; non io smetterò di compiere il mio ufficio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 16. Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Colonia Eritrea.
(Approvato).

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi approvato per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo, di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Ordinarmento della colonia Eritrea:

Senatori votanti	73
Favorevoli	56
Contrari	16
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Cancellerie e Segreterie giudiziarie (N. 179);
Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 195);
Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189 - *urgenza*);
Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 21 maggio 1903 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

XCVI.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO

Sommario. — *Commemorazione del senatore Mosti-Trotti-Estense* — Parlano il presidente, il senatore Finali ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — *Congedo* — *Discussione del progetto di legge: « Cancellerie e segreterie giudiziarie »* (N. 179-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Astengo, Massabò, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — *La discussione generale è chiusa* — *Si approvano senza discussione gli articoli da 1 a 11* — *Sull'art. 12 parlano il senatore Massabò, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *L'art. 12 è approvato* — *Senza discussione si approva l'art. 13* — *L'art. 14 dopo osservazioni del senatore Massabò, relatore, e del ministro di grazia e giustizia e dei culti, è approvato con una modificazione proposta dal relatore* — *Senza discussione si approvano gli articoli da 15 a 19* — *Si approva l'art. 20 con la modificazione proposta dal senatore Biccelli Giovanni, presidente dell'Ufficio centrale, ed accettata dal ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *Senza discussione si approvano gli articoli da 21 a 25, ultimo del progetto* — *Si approva un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *Il senatore Massabò, relatore, riferisce su alcune petizioni* — *Dopo osservazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti, si approvano le proposte dell'Ufficio centrale* — *Discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti »* (N. 195) — *Non ha luogo discussione generale* — *Senza discussione si approvano gli articoli da 1 a 24* — *All'art. 25 parlano i senatori Carnazza-Puglisi, Lucchini Giovanni, presidente e relatore dell'Ufficio centrale, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *Si approva l'art. 25* — *Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 16.

È presente il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Commemorazione
del senatore Mosti Trotti Estense.**

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Anche oggi una triste notizia vi reco. Ricevo a mezzo del telegrafo l'annuncio del de-

cesso del Marchese Mosti-Trotti-Estense avvenuto stamane in Ferrara. Dirò adesso brevemente di lui.

Il nostro bravo Collega comandò, nel 1848 i Bersaglieri del Po e servì di poi brillantemente nell'esercito nazionale.

Deputato al Parlamento per Ferrara, prese parte attiva alle discussioni ed ai voti più importanti di quell'assemblea nel corso di due Legislature fino a che nel 1886 fu elevato agli onori del Senato. Frattanto i suoi concittadini di Ferrara, testimoni del patriottismo e delle sue virtù pubbliche e private, lo prescelsero

ripetutamente ai più ragguardevoli uffici nelle amministrazioni locali.

Il Marchese Mosti-Trotti-Estense lascia dunque grata memoria di sè, appresso dei suoi compaesani. Ne lo prova il fatto che in occasione del 50° anniversario dello Statuto andarono a gara per offrire al Marchese Mosti-Trotti-Estense una pergamena di onore in segno di ossequio e di affettuosa riconoscenza, giustamente orgogliosi che pel valore dei Bersaglieri del Po da esso ordinati e condotti alle battaglie per la indipendenza d'Italia, il popolo Ferrarese, fino dai primi albori del risorgimento nazionale, abbia saputo dar prova del suo affetto verso la grande Patria italiana.

Onore alla memoria del nostro eccellente Collega Marchese Mosti-Trotti-Estense. (*Vivissime approvazioni*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Mi è stato dolorosissimo l'annuncio dato dal nostro presidente, perchè sono pochi giorni che ebbi notizie di lui, notizie che rasscuravano alquanto sulla sua salute.

Tancredi Mosti era un superstite di quella generazione che ebbe i maggiori entusiasmi nel 1848; egli non solo condusse una compagnia di bersaglieri alla prima guerra dell'indipendenza, ma l'arredò e in parte la stipendiò col suo denaro. Egli poi dopo fu fatto segno a persecuzioni gravi e fu arrestato dal potere, che, insieme a quello pontificio, travagliava le nostre misere provincie.

Sostenne il carcere, sostenne i processi con dignità e con fermezza incrollabile, di modo che furono obbligati a dimmetterlo, per non aver potuto strappargli in nessun modo una confessione che potesse compromettere lui od altri.

Dal 1859 al 1866 ha preso parte a tutte le guerre dell'indipendenza; fu ben amato, anzi prediletto dal generale Cialdini, la cui stima e l'amicizia verso un soldato vale il più grande elogio.

Io ho voluto ricordare queste cose perchè il Senato comprenda di quanto affetto, di quanta stima era degno questo nostro collega. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In nome del Governo mi associo alle parole con tanto calore di eloquenza pronunciate dal nostro illustre presidente e dal senatore Finali. Esse sono un giusto tributo di onoranza alla memoria di un cittadino e d'un patriotta benemerito per eminenti e indimenticabili servigi. (*Benissimo*).

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore D'Alì ha chiesto un congedo di dieci giorni per motivi di salute.

Non facendosi osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Discussione del progetto di legge: « Cancellerie e Segreterie giudiziarie » (N. 179-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Cancellerie e Segreterie giudiziarie ». Interrogo l'onorevole ministro Guardasigilli se intende che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale oppure se mantiene il testo da lui presentato.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto che la discussione si apra sul disegno modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 179-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io voto questo progetto di legge perchè sarà già tanto di guadagnato e voto anche gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale e l'ordine del giorno, ma, l'aumento della carta bollata per i giudizi avanti i giudici conciliatori confesso che lo voto senza entusiasmo, perchè la giustizia dei giudici conciliatori viene a costare troppo salata.

Ma quello che mi preme è di domandare all'Ufficio centrale, e specialmente all'onorevole relatore, di cui ho letta la bella relazione, se con questo progetto i diritti acquisiti dei vicecancellieri di cassazione e dei segretari di Procura generale sono abbastanza tutelati, perchè, se non lo fossero, proporrei una piccola ag-

giunta, una disposizione transitoria. E faccio questa domanda perchè non ho bene capito in che modo sono tutelati questi diritti acquisiti.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. Il senatore Astengo ha sollevato due obiezioni soltanto in ordine all'odierno disegno di legge.

Egli ha dichiarato che non è entusiasta di questo progetto in quanto aumenta la tassa del bollo per le cause di conciliazione.

A vero dire anche l'Ufficio centrale non si mostrò molto entusiasta per questo lieve aumento di tassa, e le ragioni sono svolte ampiamente nella relazione alla quale, a scanso d'inutili ripetizioni, mi riferisco e che rispecchia fedelmente la perplessità onde sono stato lungamente agitato. Ma posto nel bivio o di fare l'aumento o di respingere una legge che costituisce un debito di onore per il Governo e per il Parlamento, perchè si tratta di sciogliere, di mandare ad effetto una promessa ultra-ventennale, l'Ufficio centrale non ha esitato ad accettarlo. Però lo ha temperato con l'ordine del giorno, di cui rivendico l'iniziativa e la paternità e che m'autorizza a sperare, sempre quando sia accettato dal Governo, che in un prossimo rimaneggiamento delle tasse giudiziarie debba prevalere il principio della proporzionalità in relazione del valore della causa, tanto più che questo principio ha già trionfato in un disegno di legge del quale è stato autore l'attuale guardasigilli, quello degli onorarii dei procuratori, presentato al Senato nello tornata del 4 giugno 1901 e di cui ho avuto l'onore d'essere anche il relatore.

Orbene in questo progetto, che oggi è legge dello Stato, il valore delle cause all'effetto della determinazione del compenso è stato distinto in tre categorie: cause di valore *lieve*, cause di valore *medio* e cause di valore *considerevole*, secondochè la causa sta al disotto delle lire 2000, ovvero oscilla fra le lire 2000 e le 20,000, ovvero eccede le lire 25,000.

Parmi che lo stesso criterio si dovrebbe adottare per l'applicazione della tassa del bollo in conformità anche ad un indeclinabile principio proclamato nello Statuto, quello della proporzionalità dei tributi.

Quanto all'altra questione sollevata se siano lesi i diritti acquisiti dei vice-cancellieri di

Cassazione e dei segretari, crediamo questa preoccupazione non fondata.

A vero dire, quando lessi una petizione pervenuta all'Ufficio centrale tanto io che il detto Ufficio fummo unanimamente disposti a trovar modo di evitare questo inconveniente, ma dopo avere attentamente considerato il disposto dell'art. 19, che sarebbe quello che provvede sull'argomento, e esaminato il testo dell'art. 254 sull'ordinamento giudiziario, siamo venuti nella ferma convinzione che questa preoccupazione non abbia seria ragione di essere.

Invero su che si fonda il reclamo? Attualmente i cancellieri di tribunali sono divisi in tre categorie: 3000, 3500 e 4000 lire e i vice-cancellieri di Cassazione in due categorie, 4000 e 3500 lire.

Il progetto fonde queste categorie e invece di tre classi le divide in due classi 4000 e 3500. Ora alcuni segretari di Procura generale e vice-cancellieri di Cassazione temono che per effetto di questa fusione i cancellieri di tribunali che sono più anziani per ragion di nomina possano prevalere a quelli, che sono bensì meno anziani per ragion di grado ma che sono in una posizione superiore per ragione della classe.

Ma coloro che si sono preoccupati di questo dubbio non hanno posto mente che secondo l'art. 19 del progetto si fa rimando all'art. 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, per procedere alla graduatoria. Ora questo articolo stabilisce bensì che si procede col criterio dell'anzianità della nomina, ma prevede il caso che il grado sia diviso in più classi, retribuite con diverso stipendio, e in questo caso speciale, che è il nostro, stabilisce che l'anzianità si misuri dal giorno in cui si è entrati in questa classe, per cui i vice-cancellieri di Cassazione, e segretari di Procura generale che godono dello stipendio di 3500, da molti anni, ossia prima dei cancellieri di tribunali che saranno promossi a 3500, conservano la loro posizione privilegiata e non hanno nulla a temere.

Io quindi non credo fondato il dubbio del senatore Astengo e l'Ufficio centrale è unanime nel ritenere che si possa mantenere tale e quale il disegno di legge come è stato corretto dall'Ufficio centrale senza che siano lesi i diritti acquisiti da quella benemerita classe per cui si è interessato il senatore Astengo.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le assennate ed acute osservazioni dell'onor. relatore mi dispenserebbero di aggiungerne altre per conto mio. Io convengo con lui e con l'onorevole senatore Astengo che non può essere accolta con entusiasmo la proposta che si riferisce alla tassa di bollo nei giudizi davanti i conciliatori. Ma la proposta del disegno di legge è la sola che offra il modo di risolvere convenientemente il problema del miglioramento delle condizioni economiche del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie senza aggravare il bilancio e domandare ai contribuenti circa un milione: tanto quanto si spende per tale miglioramento. Soprattutto non v'era altro mezzo dopo che non trovò favore quello proposto nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati. Del resto il riordinamento delle tasse giudiziarie, che si informa al concetto attuale colla legge del 1882 a mio giudizio non aggrava i litiganti, non impone un onere grave agli umili, ai poveri; e ciò contrariamente ai dubbi espressi dall'Ufficio centrale. Infatti, i calcoli della relazione sulle varie dimensioni della carta bollata ed altre osservazioni di ugual natura, non escludono che le sentenze che ora si trascrivono sui fogli di carta bollata da 10 centesimi (ed io ne ho vedute moltissime) si scrivano in modo che spesso la intestazione e i nomi delle parti riempiano la prima facciata. Quando si adopererà un foglio di carta di dimensioni più grandi, in cui si devono scrivere, osservando le disposizioni della legge, non meno di sedici sillabe per ogni linea, noi raggiungeremo l'intento che i litiganti nelle sentenze che richiedono un solo foglio di carta bollata, non debbano spendere più di quanto oggidi devono pagare; e se occorreranno più fogli di carta bollata, risparmieranno in raffronto alle spese che ora devono sostenere. Quindi anche quando non si assicuri un guadagno ai litiganti non s'imporrà ad essi un aggravio.

In quanto poi ai funzionari ai quali ha accennato l'onor. Astengo, le spiegazioni date poc' anzi dall'onor. Massabò sono di una chiarezza tale che non lasciano luogo a dubbio e credo sieno sufficienti ad eliminare ogni timore. Solo aggiun-

gerò che i 193 funzionari ai quali si accenna, godono alcuni lo stipendio di 4000 lire, altri di 3500, altri di 3000 lire. Il progetto di legge sopprime l'ultima classe. Quindi quelli che sono retribuiti a 3000 avranno un vantaggio, ma non potranno avere la precedenza sopra quelli che oggidi godono uno stipendio superiore. Mi pare evidente il vantaggio di tutti senza pregiudizio per nessuno. Date queste spiegazioni, spero che l'onorevole Astengo potrà essere soddisfatto e tranquillo.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io ringrazio l'onor. ministro guardasigilli e il relatore delle esaurienti spiegazioni che mi hanno dato, delle quali sono molto soddisfatto e ne prendo atto, così voterò con più piacere questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Presso ogni Corte, tribunale o pretura vi è un cancelliere. Vi possono essere vice-cancellieri, e, presso le Corti e i tribunali, anche vice-cancellieri aggiunti.

(Approvato).

Art. 2.

I cancellieri, i vice-cancellieri, i vice-cancellieri aggiunti e quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura.

(Approvato).

Art. 3.

Il numero complessivo dei funzionari addetti alle cancellerie e segreterie, e lo stipendio ad essi assegnato, è stabilito nella tabella annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1903

Tabella organica proposta dall' Ufficio centrale.

Numero degli impiegati	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGATI	Classi	Num. per classi	Stipendio	
				Individuale	Per classe
5	Cancellieri di Cassazione	1	5	7,000	35,000
20	Cancellieri di Corte d'appello	1	8	6,000	48,000
		2	8	5,000	40,000
5	Segretari di Procura generale di Cassazione.	3	9	4,500	40,500
11	Vice-cancellieri di Corte di Cassazione.	1	91	4,000	364,000
20	Segretari di Procura generale di appello	2	102	3,500	357,000
162	Cancellieri di Tribunale.				
102	Vice-cancellieri di appello.	1	37	3,500	129,500
7	Vice-cancellieri aggiunti di Cassazione.	2	37	3,200	118,400
2	Sostituti segretari di Procura generale di Cassazione . .	3	37	2,800	103,600
1549	Cancellieri di Pretura	1	1194	2,300	2,746,200
493	Vice-cancellieri di Tribunale.				
96	Vice-cancellieri aggiunti di Corte di appello.				
162	Segretari di Regia Procura				
3	Sostituti segretari aggiunti di Procura generale di Cassazione				
85	Sostituti segretari di Procura generale di appello. . . .	2	1194	1,900	2,268,600
1241	Vice-cancellieri di Pretura.				
416	Vice-cancellieri aggiunti di Tribunale	1	1894	1,500	2,841,000
71	Sostituti segretari aggiunti di Procura generale di appello				
166	Sostituti segretari di Regia Procura				
				Organico nuovo. L.	9,091,800
				Organico attuale »	8,124,900
				Differenza in più »	966,900

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 colla tabella di cui ho dato ora lettura.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 4.

Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può applicare temporaneamente un vice-cancelliere od un vice-cancelliere aggiunto, o un sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. La durata dell'applicazione dev'essere preventivamente fissata nel decreto del primo presidente.

(Approvato).

Art. 5.

Verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza o di impedimento del cancelliere, del vice-cancelliere o del vice-cancelliere aggiunto, possono essere assunti a farne le funzioni il cancelliere o uno dei vice-cancellieri aggiunti addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, o il segretario o vice-segretario addetto al pubblico ministero, o un alunno, o, in loro mancanza, un notaro esercente.

(Approvato).

Art. 6.

Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario, e vi possono essere pure sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti.

(Approvato).

Art. 7.

I segretari, sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti del pubblico ministero sopr'intendono alla segreteria dell'ufficio, assistono il capo in tutti gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci.

(Approvato).

Art. 8.

In caso di mancanza od impedimento del segretario o dei sostituti segretari ed aggiunti,

può essere destinato a farne le veci un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto della Corte o del tribunale, a cui è addetto l'ufficio del pubblico ministero.

(Approvato).

Art. 9.

Ai posti stipendiati nelle cancellerie e segreterie giudiziarie saranno nominati soltanto gli alunni che hanno compiuto il tirocinio in conformità delle vigenti disposizioni.

In via di eccezione possono essere nominati a posti, non superiori a quello di cancelliere di tribunale, anche coloro che esercitano funzioni giudiziarie o che fanno parte del Ministero di grazia e giustizia, purchè questi abbiano appartenuto all'ordine del personale delle cancellerie.

Per le promozioni a qualunque grado nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non è più richiesta la laurea.

(Approvato).

Art. 10.

Gli alunni non possono ottenere la nomina al posto di vice-cancelliere di pretura, o ad altro equiparato, se non hanno l'età di anni ventuno compiuti, e non hanno superato l'esame di abilitazione ed ottenuta la dichiarazione di eleggibilità agli uffici di cancelleria e segreteria.

(Approvato).

Art. 11.

I vice-cancellieri di pretura, i vice-cancellieri aggiunti di tribunale, i sostituti segretari, i sostituti segretari aggiunti non possono essere promossi prima di aver compiuto quattro anni nel grado.

La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado è conferita per ordine di anzianità, osservate le norme indicate negli articoli 14 e seguenti della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

In ogni sede di Corte d'appello è istituita una Commissione incaricata di sorvegliare il

personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Commissione è composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere d'appello eletto dalla Corte in assemblea generale e per un biennio.

Il primo presidente d'accordo col procuratore generale destina ogni anno un funzionario di cancelleria a fare da segretario della Commissione.

Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione la Commissione agli effetti dell'art. 14 sarà composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere eletto in assemblea generale per un biennio della suprema Corte di cassazione di Roma.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. L'art. 12 è stato modificato dall'Ufficio centrale in due punti: per ciò che concerne la formazione della Commissione distrettuale ed anche per ciò che concerne la istituzione di una Commissione centrale. E ciò allo scopo di colmare una lacuna che pareva si riscontrasse nel primitivo progetto in quanto non si occupava dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione. È però rimasto il dubbio se si dovesse anche far menzione di quei funzionari di cancelleria e segreteria che sono applicati al Ministero di grazia e giustizia.

Veramente crediamo che la classificazione di costoro debba essere fatta dalla Commissione del distretto, di cui formavano parte prima di essere chiamati a prestare servizio presso il Ministero. Ad ogni modo l'Ufficio centrale desidererebbe che l'onorevole ministro manifestasse anche il suo avviso circa la classificazione di questi pochi impiegati, i quali appartengono all'organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ma che prestano servizio presso l'Amministrazione centrale.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia. e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Veramente avrei desiderato, anche per non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, che fosse stato possibile non apportarvi emendamenti; ma, come ho notato,

alcuni di quelli che vi furono introdotti sono utili ed opportuni e perciò li accettai come acconsentito anche a quello dell'art. 12.

Quanto agli applicati, il mio desiderio sarebbe che non ne occorressero, ma la necessità del servizio e il desiderio di evitare aumenti di organici, e maggiori spese per servizi transitori costringe talvolta a valersi dell'opera di quei funzionari. Del resto, non è di ciò che ora conviene parlare, ma della questione di chi deva giudicare intorno agli applicati chiamati dalle cancellerie giudiziarie al Ministero.

Or a me sembra che, ad onta di qualche inconveniente, sia più giusto lasciare che gli applicati siano giudicati dalle Commissioni distrettuali degli uffici giudiziari da cui sono tolti per essere applicati al Ministero; ed in questo concetto, quindi, sono d'accordo con l'Ufficio centrale.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. Con queste spiegazioni avute dal ministro e di cui prendiamo atto, crediamo non dover proporre altre aggiunte all'art. 12.

PRESIDENTE. Non rimane quindi che mettere in votazione l'articolo dell'Ufficio centrale del quale ho dato lettura.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

La Commissione indicata nell'articolo precedente deve essere dai capi degli uffici giudiziari informata della capacità, operosità e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto che valga a dimostrarne il merito o il demerito.

Essa prende nota delle informazioni, le esamina e procede a quelle ulteriori istruzioni che siano necessarie, interroga, se ne è il caso, il funzionario interessato, e propone i provvedimenti opportuni, esprimendo sempre il suo giudizio con una deliberazione motivata.

(Approvato).

Art. 14.

La Commissione distrettuale deve compilare alla fine di ogni anno un elenco di tutti i fun-

zionari delle cancellerie e segreterie del proprio distretto, e, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio, e quanto altro possa far prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, gli assegna il numero dei punti che crede proporzionato al suo merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti in quanto alla capacità, dieci in quanto alla operosità, e dieci in quanto alla condotta del funzionario, e con voto orale e motivato, manifesta al presidente quanti punti stima giusto di assegnare per la capacità, quanti per la operosità e quanti per la condotta.

Il presidente vota per ultimo.

La somma totale dei voti dei commissari e del presidente è annotata al margine del nome del funzionario.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. Mi pare che in armonia alle modificazioni che l'Ufficio centrale ha introdotto nell'art. 12, nel quale sono stabilite due Commissioni, quella distrettuale e quella presso la Cassazione, all'art. 14 invece di dire « la Commissione distrettuale », bisogna dire « la Commissione distrettuale e la Commissione centrale presso la Corte di cassazione », oppure dire « le Commissioni predette debbono » ecc., od anche basta la parola *Commissione*. La parola *distrettuale* ad ogni modo deve essere soppressa...

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Basta togliere la parola *distrettuale*.

PRESIDENTE. Mi sembra però che anche in altra parte dell'articolo si parla di *distretti*.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. L'osservazione dell'onorevolissimo presidente è esatta, ma togliendo la parola *distrettuale* si può riferire tanto al distretto della Corte d'appello che alla Cassazione.

PRESIDENTE. Ad ogni modo io prego di mandarmi una proposta concreta per iscritto.

La nuova formula dell'art. 14 sarebbe la seguente « Le Commissioni di cui nell'art. 12 devono compilare alla fine di ogni anno un elenco di tutti i funzionari », ecc. Il resto identico.

Se nessuno fa osservazioni, pongo ai voti l'articolo 14 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

L'elenco indicato nell'articolo precedente è sottoscritto da tutti i membri e rimane depositato negli atti della Commissione.

Una copia conforme dell'elenco e delle relative deliberazioni della Commissione è trasmessa al ministro guardasigilli.

Il funzionario otterrà, ove la richiegga, notizia della deliberazione che lo riguarda ed avrà diritto di far pervenire nel termine di 20 giorni le sue osservazioni, provocando la revisione del giudizio.

La Commissione delibererà sentito, ove lo creda, il reclamante.

(Approvato).

Art. 16.

Il funzionario, che nell'elenco annuale riporta per tre anni consecutivi più di quattro quinti dei voti, è segnato nell'elenco dei funzionari distinti, ed in caso di vacanze a posti superiori gli è calcolato, agli effetti della anzianità, per anni quattro il periodo dei tre anni nei quali si è distinto.

Il funzionario che ha riportato nell'elenco annuale meno dei tre quinti del numero totale dei voti, non può nell'anno successivo essere promosso, quand'anche giungesse il suo turno di anzianità; e perde ogni diritto alla promozione chi per cinque volte non ha conseguito più dei tre quinti dei voti.

(Approvato).

Art. 17.

Oltre al giudizio annuale sul merito dei funzionari la Commissione distrettuale, nonchè la Commissione centrale per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione rispettivamente, è chiamata a dare il suo parere:

quando si tratta di sottoporre un funzionario di cancelleria o segreteria a provvedimenti disciplinari;

quando si tratta di affidargli un ufficio od incarico diverso da quello che esercita.

(Approvato).

Art. 18.

Finchè non sia altrimenti disposto con legge, i cancellieri seguiranno ad esigere il decimo ed i diritti di copia ed a dividere coi funzionari di segreteria i proventi che attualmente riscuotono.

(Approvato).

Art. 19.

Entro tre mesi dall'attuazione della presente legge il guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, distinti per gradi e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge, secondo l'anzianità della rispettiva nomina, con le norme stabilite dall'art. 254 della legge sull'ordinamento giudiziario.

I funzionari che nella nuova graduatoria dovessero per ragioni dell'anzianità essere collocati in una categoria retribuita con stipendio inferiore a quello di cui sono provvisti, seguiranno a percepire l'attuale loro stipendio a titolo di maggiore assegno, finchè non raggiungano la categoria superiore.

(Approvato).

Art. 20.

Nei primi tre anni dall'attuazione della presente legge le promozioni nel personale delle cancellerie e segreterie si faranno metà per merito e metà per anzianità; però sempre sulla proposta motivata delle Commissioni distrettuali.

Tra i funzionari indicati dalle Commissioni distrettuali come promovibili per merito, la promozione non può essere conferita che al più anziano nel grado o nella categoria.

BACCELLI GIOVANNI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI GIOVANNI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Al primo comma di questo articolo bisogna sostituire alla parola « distrettuali » la parola « anzidette » ed al secondo comma invece di « Commissioni distrettuali » bisogna dire « Commissioni stesse ».

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole ministro se accetta la variazione.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 20 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti di cui all'art. 19, n. 1, nella legge 4 luglio 1897, n. 414, saranno scritti sulla carta bollata di ordinaria dimensione da centesimi 30 (compreso l'aumento di due decimi) quando il valore del procedimento non superi L. 30, e sulla carta, pure di ordinaria dimensione, da centesimi 60, quando il valore ecceda le 30 ma non superi le 50 lire.

Le disposizioni dell'art. 30 della detta legge sono estese alla scritturazione della carta bollata per gli originali e le copie degli atti giudiziari in tutti i procedimenti di competenze dei giudici conciliatori, ferme per il resto la disposizioni dell'art. 19, n. 1, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

(Approvato).

Art. 22.

Per gli originali dei verbali di conciliazione e delle sentenze definitive dei conciliatori aventi per oggetto un valore di oltre 30 a 100 lire, la tassa fissa di registro stabilita dall'art. 132 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, è trasformata in tassa di bollo, la quale sarà corrisposta mediante impiego, per il primo foglio di carta bollata di prezzo comprensivo anche della stessa tassa di registro. Nei casi in cui manca il corrispondente tipo di carta bollata, verrà fatto uso per il primo foglio di carta di prezzo immediatamente inferiore, supplendo alla deficienza mediante marca da bollo da applicarsi con le norme da stabilirsi nel regolamento, sotto la solidale responsabilità del conciliatore e del cancelliere.

(Approvato).

Art. 23.

La presente legge per quanto riguarda gli stipendi sarà attuata dal 1° luglio 1903.

A tale effetto la maggiore somma di L. 973,100 sarà iscritta in aumento del capitolo delle spese di personale per una metà nell'esercizio 1903-04 e per intero nell'esercizio successivo.

L'aumento di stipendio sarà attribuito dapprima ai vice-cancellieri di pretura e vice-cancellieri aggiunti di tribunale e successivamente a quelli di grado superiore.

(Approvato).

Art. 24.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 163 dell'ordinamento giudiziario, rispetto ai vice-cancellieri in servizio presso le Corti di cassazione al 1° gennaio 1903.

(Approvato).

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

(Approvato).

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. Pregherei di porre ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, tanto più che si ha la speranza che anche il ministro, almeno stando alle dichiarazioni fatte nel corso della discussione, non si opponga all'accoglimento di quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto della necessità che il nuovo organico debba essere coordinato coll'importante riforma dell'ordinamento giudiziario, per cui il Governo ha spiegato le più vive sollecitudini, invita il Governo stesso a voler studiare ed esaminare se non sia opportuno affrontare e risolvere il problema del rimaneggiamento delle tasse giudiziarie nel senso di alleviare la sorte degli umili litiganti degli uffici di conciliazione e delle preture, adottando il sistema della proporzionalità in relazione al valore della causa ».

Interrogo l'onor. ministro se accetta questo ordine del giorno.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho difficoltà ad accettare quest'ordine del giorno.

Non debbo però tacere che la questione sollevata nell'ordine del giorno dall'Ufficio centrale, fu da me studiata, e so che non è molto facile una soluzione, la quale riesca a conciliare gl'interessi dell'erario, che sono quelli di tutti i contribuenti con la proporzionale e graduale progressione delle tasse giudiziarie, che non potrebbe effettuarsi senza un aggravio notevole per le cause di maggior valore. Ad ogni modo posso impegnarmi a studiare di nuovo l'importante argomento, e in questo senso accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *dell'Ufficio centrale*. Nella tabella letta dall'onor. presidente è incorso un errore di stampa. Dove si fa la somma dei vice-cancellieri di Pretura fino a sostituti segretari ecc. è scritto il numero di 1194 mentre invece deve dirsi 1894. Le somme restano intatte perchè sono esatte.

PRESIDENTE. Di questa correzione sarà tenuto conto nel processo verbale. Intanto avverto il Senato che il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto lunedì, dopo il suo coordinamento sul quale riferirà il relatore dell'Ufficio centrale.

MASSABÒ, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ, *relatore*. A proposito di questo disegno di legge sono pervenute al Senato numerose petizioni specialmente da parte degli interessati e di alcuni commercianti. Noi non crediamo di doverci occupare singolarmente di queste petizioni perchè le questioni che sono state sollevate hanno avuto la loro definizione nei diversi articoli della legge che sono stati proposti al Senato. Quindi implicitamente abbiamo risolto queste questioni; e per conseguenza su quasi tutte le petizioni proponiamo l'ordine del giorno puro e semplice.

Senonchè ve n'è una fra tante che merita di essere presa in benevola considerazione, ed è

la petizione sporta dai cancellieri di Pretura i quali hanno insistito ed insistono vivamente perchè sia migliorata la loro condizione, e invocano due sorta di ragioni. La prima si fonda sulla supposizione che da questo aumento di carta bollata sia per derivare all'erario un beneficio di gran lunga superiore a quello che è necessario per fronteggiare la spesa, perchè essi fanno il calcolo che essendo 8260 circa gli uffici di conciliazione, il maggiore introito procedente dall'aumento della carta bollata, non sia minore di cinquanta centesimi in media per ogni ufficio ciò che frutterebbe un provento annuo di circa 500 mila lire superiore alla somma occorrente per fronteggiare il nuovo carico del bilancio e permetterebbe ad un tempo di migliorare più efficacemente la sorte dei cancellieri di Pretura, i quali insistono affinchè lo stipendio della prima classe sia elevato a L. 2500 anzichè a L. 2300 e quello della seconda classe sia innalzato a L. 2200 a vece delle L. 1900 stabilite dal progetto, ciò che importerebbe una maggiore spesa di sole lire 358,200 inferiore di gran lunga al presunto maggior ricavo dell'aumento della carta bollata.

Ma questo ragionamento, per quanto in apparenza seducente, non può essere accettato perchè i calcoli e le previsioni fatte dal Governo in base a dati statistici, che noi abbiamo chiesto, contrastano notevolmente con quelle poste innanzi dagli interessati.

E nel contrasto di queste previsioni noi crediamo d'accostarci a quelle fatte dal Governo, non dovendosi dimenticare che trattandosi di cause in cui il valore non eccede le L. 50 si verificherà facilmente questo inconveniente, che cioè, essendo le relative sentenze di loro natura inappellabili, le cause stesse massime nei piccoli centri, dove il conciliatore esercita largamente ed autorevolmente la sua missione conciliatrice quasi sempre si transigono senza che nei verbali degli uffici di conciliazione ne rimanga traccia. E ciò tanto più avverrà di fronte all'aumento della carta bollata.

Quindi questo calcolo del 1,500,000 lire è un calcolo fantastico ed aereo. Se in questa parte non possiamo però accogliere il reclamo, resta la seconda ragione che ha una certa parvenza di equità e merita di essere presa in considerazione.

Risulta effettivamente da un esame fatto che

ai cancellieri occorrono circa 20 anni per giungere alla seconda classe ed in media 36 per giungere alla prima, e si verifica molto spesso che l'ufficio di cancelliere di pretura rappresenta il bastone di maresciallo per la massima parte dei funzionari.

Ora essendovi molti funzionari laboriosi e vecchi che non possono aspirare ai miglioramenti proposti per i gradi più elevati, noi crediamo di dover deferire questa istanza al Ministero di grazia e giustizia, affinchè nel ritocco che presto dovrà farsi all'organico, dovendosi questo coordinare necessariamente colla riforma sull'ordinamento giudiziario che sta dinnanzi la Camera e che tutto fa presumere possa presto tradursi in atto si voglia seriamente studiare e tenere presente questo reclamo e, qualora vi sia modo e margine, assecondare i voti di questi benemeriti funzionari che sono i cancellieri di pretura.

Conchiudendo, a nome dell'Ufficio centrale, propongo l'ordine del giorno puro e semplice per tutte le altre petizioni e per quella dei cancellieri di pretura propongo che sia mandata al Ministero con voto favorevole.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nulla ho da aggiungere a quanto ha detto il relatore sulla prima parte della petizione, poichè gli eventuali maggiori proventi, ai quali nella medesima si accenna, non sono in alcun modo realizzabili. Per le entrate sulle quali si fa assegnamento nel disegno di legge, si è pigliato a base un dato sicuro, quello cioè del numero delle sentenze. Ma, calcolando sopra questa base, è certo che noi non arriveremo a coprire neppure le 900 mila lire necessarie per gli aumentati stipendi.

Rispetto ai miglioramenti invocati, e che mi sono raccomandati anche dall'Ufficio centrale, non potrei assumere alcun impegno. Certamente io desidererei che tutti i funzionari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e specialmente i cancellieri di Pretura, che adempiono funzioni penose e delicate, che prestano ottimi e zelanti servigi, e molte volte in sedi disagiate, desidererei che si trovassero in condizioni economiche migliori. Bisogna però considerare che formano un personale numerosissimo

e che bisogna conciliare le loro aspirazioni colla condizione e con le sorti dei contribuenti. Ma questo disegno di legge migliora molto le condizioni di quelli impiegati; e di ciò dovrebbero ora essere paghi e grati.

Io non posso assumere un impegno che sarebbe oggi intempestivo e anche non serio.

PRESIDENTE. Il signor ministro dunque non si oppone alle conclusioni dell'Ufficio centrale, ed udite le sue dichiarazioni, il Senato non dissenterà dalle proposte dell'Ufficio centrale che pongo ai voti.

Coloro che le approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge:

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato n. 195).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Del concordato preventivo.

Art. 1.

Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo.

Le società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale.

I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell'adunanza dei creditori essere

approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l'inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili; e, se si tratta di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, o i motivi per i quali non può indicarli immediatamente.

(Approvato).

Art. 3.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, dichiara, con decreto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a reclamo, inammissibile il ricorso:

1° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell'articolo 816 secondo alinea del codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

3° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall'articolo 855 secondo alinea del codice di commercio.

In tali casi, ove risulti che il ricorrente ha

cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara d'ufficio il fallimento.

(Approvato).

Art. 4.

Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;

prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

nomina un commissario, che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne alla adunanza dei creditori;

assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

(Approvato).

Art. 5.

Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l'intero giudizio, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunci legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma, a se-

conda delle distanze, un avviso contenente: i nomi del debitore e del commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti.

(Approvato).

Art. 6.

Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'articolo 28.

L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunci giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

(Approvato).

Art. 7.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rimpetto agli altri creditori il corso degl'interessi sui medesimi.

I crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 8.

Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordi-

narie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio.

(Approvato).

Art. 9.

Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiuti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente.

(Approvato).

Art. 10.

Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell' attivo, che dolosamente ha omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il giudice delegato ne riferisce in camera di consiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento.

(Approvato).

Art. 11.

Il commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l' elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

In caso di bisogno chiederà agli interessati i necessari schiarimenti.

Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in cancelleria almeno tre giorni prima della adunanza stabilita per il concordato.

(Approvato).

Art. 12.

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Dopo la lettura del rapporto del commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai compararsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni.

(Approvato).

Art. 13.

Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito; o il debitore non meritevole del beneficio; o le proposte di lui non accettabili.

Il debitore ha facoltà di rispondere, e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale, con la indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo.

(Approvato).

Art. 14.

Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all' ipoteca, privilegio o pegno.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per

la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo art. 16, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, privilegio o pegno per l'intero credito.

Il tribunale nel giudizio di omologazione terrà calcolo dell'eventuale aumento della attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

(Approvato).

Art. 15.

Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini inso al quarto grado inclusivo. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell'anno dalla domanda di concordato.

I trasferimenti di crediti, posteriori al decreto che convoca i creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

(Approvato).

Art. 16.

Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera al giudice delegato o al cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed alligate al medesimo.

(Approvato).

Art. 17.

Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni.

(Approvato).

Art. 18.

Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motiva' o sul merito del concordato.

Nell'udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

Il tribunale potrà invitare in camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

(Approvato).

Art. 19.

Il tribunale, nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

(Approvato).

Art. 20.

Il tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del beneficio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato, non minore del 40 per cento, sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

Se invece il concordato non è omologato, il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento.

(Approvato).

Art. 21.

Salvo patto contrario, stabilito o nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale, il debitore non può, prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni, e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso

da quello richiesto dalla natura dello esercizio industriale o commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato.

(Approvato).

Art. 22.

Le sentenze che accordano o negano l'omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20 debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio.

Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive.

(Approvato).

Art. 23.

Ogni sentenza pronunciata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura, entro quindici giorni dalla inserzione dell'estratto di essa nel giornale degli annunci giudiziari del luogo.

L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, o alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla corte in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni a pena di nullità.

(Approvato).

Art. 24.

Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del commissario giudiziale.

Il compenso dovutogli è liquidato dal giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

Al provvedimento del giudice delegato si applica la disposizione dell'art. 377 del codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 25.

La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato.

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto il senatore Carnazza-Puglisi, che ha facoltà di parlare.

CARNAZZA-PUGLISI. Ho chiesto la parola su questo articolo 25 per rivolgere due interrogazioni all'Ufficio centrale e all'onor. ministro di grazia e giustizia, forse perchè non arrivo a comprendere qual significato possa avere quest'ultima parte dell'articolo, o non ho saputo trovare nelle relazioni del ministro e dell'Ufficio centrale una ragione alla disposizione.

Dico subito qual è il mio dubbio e formulo le mie domande.

L'ultimo comma dell'art. 25 suona così:

« I creditori di una Società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo l'omologazione del concordato ».

Prima domanda: Questa Società, la quale ha concordato, di che natura è? Non può essere nè è una Società anonima, nè una Società in nome collettivo, ma deve essere necessariamente una Società in accomandita, perchè si parla di soci illimitatamente responsabili in confronto a soci naturalmente limitatamente responsabili. Ora mi permetto di domandare: come può avvenire il concordato in una Società in accomandita coi soci limitatamente responsabili, quando sono i soci illimitatamente responsabili quelli che esclusivamente possono e devono avere la rappresentanza della Società medesima?

Una seconda domanda: È principio, mi pare, sanzionato da tutte le leggi in materia civile e commerciale, e, specialmente in materia com-

merciale, richiesto da una esigenza di interesse pubblico generale, che nell'esistenza di obbligazioni solidali il creditore abbia il diritto di rivolgersi a suo talento a chiunque dei suoi debitori e chiedere individualmente o collettivamente ai medesimi il pagamento integrale di ciò che gli è dovuto. Epperò mi permetto di domandare: perchè un creditore della Società che ha l'obbligazione personale e solidale di tutti i soci illimitatamente responsabili, non può domandare il pagamento ai medesimi se non dopo l'omologazione del concordato? Quando questi soci, secondo l'intenzione dell'articolo 25, incontestabilmente non godono del beneficio del concordato? Mi pare che sarebbe questa una deroga ai principî generali sulla solidarietà e una deroga che è contro l'interesse dei bisogni del commercio. Io prego tanto l'onor. ministro quanto l'Ufficio centrale a volermi dare qualche spiegazione o a volermi rispondere sopra le due domande perchè io potessi comprendere il significato della disposizione.

LUCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI GIOVANNI, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale* Il senatore Carnazza-Puglisi chiede perchè nell'articolo 25 si faccia precetto ai creditori di una Società di non poter pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato. A questo proposito egli prima ha detto: ma perchè parlate di Società e di soci illimitatamente responsabili? non si può dare che un solo caso in cui ci siano soci illimitatamente responsabili passibili della disposizione dell'art. 25, vale a dire quello la Società in accomandita nella quale vi sono soci illimitatamente responsabili e altri limitatamente responsabili. Io rispondo intanto a questa prima domanda del senatore Carnazza. Il progetto di legge non accenna a forme diverse di Società, parla soltanto di soci illimitatamente responsabili. Ora basta aprire il Codice di commercio e leggere l'articolo 78 per persuadersi che vi sono due Società le quali hanno soci illimitatamente responsabili. Società in nome collettivo sono quelle, dice il Codice, « nelle quali le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e Società in accomandita sono quelle nelle quali l'obbligazione sociale è garantita

dalla responsabilità illimitata di uno o più soci ecc.

Ora a mio modesto avviso questo articolo 25 non distingue e comprende quindi tutte le Società in cui vi sono soci che hanno responsabilità illimitata.

Veniamo alla seconda domanda del senatore Carnazza. Egli, se ho bene afferrato il concetto suo, dice: quando io ho più persone illimitatamente responsabili del pagamento, io posso rivolgermi a chi credo; e voi invece con questo articolo 25 mi fate un precetto limitativo e mi dite che non potrò domandare il pagamento ai soci illimitatamente responsabili se non quando sarà stato omologato il concordato. Ora a me pare che la teoria generale enunciata dal nostro egregio collega abbia già una eccezione per disposizione del Codice di commercio stesso. Perchè veda, l'egregio senatore Carnazza, l'articolo 106 del Codice di commercio così prescrive: « I soci in nome collettivo sono obbligati in solido ecc. », tuttavia i creditori della Società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci prima di aver esercitata l'azione contro la Società.

Capisco che qui si potrebbe fare distinzione e certo me la farà il senatore Carnazza, che è così acuto nelle sue domande. Ma io rispondo a mio avviso sempre, (perchè il ministro poi dirà il suo) che cosa vuole l'articolo 25 di diverso da quello che la legge ordina nei casi generali? Niente. La legge vi dice coll'articolo 25: che voi potrete esercitare la vostra azione soltanto dopo che il concordato sarà stato omologato, con che parifica la omologazione del concordato all'azione che il creditore doveva esplicitare prima, in confronto della Società, ai termini di questo articolo 106. Il debitore vero, reale, è la Società. Bisogna dunque che prima il creditore spieghi la sua azione in confronto della società e poi andrà contro gli altri debitori, i quali hanno bensì una responsabilità, ma non l'hanno se non in quanto sia dimostrata la insufficienza di colui che assunse l'obbligazione, cioè dalla Società.

Pare dunque a me che questo articolo 25 non contrasti per niente il principio generale di legge perchè si limita a parificare il caso del creditore il quale espliciti prima la sua azione contro il debitore principale per poscia esplicitarla contro i debitori sussidiari col caso

in cui il commerciante proponga il concordato e il tribunale omologhi questo concordato. Questa è una pratica che bisogna adempire, che bisogna esaurire prima per potere andare poi contro gli altri soci responsabili.

Queste brevi considerazioni, spero, potranno togliere i dubbi del nostro egregio collega Carnazza-Puglisi; ad ogni modo il ministro forse saprà dare più esauriente risposta.

CARNAZZA-PUGLISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARNAZZA-PUGLISI. Ho domandato la parola per rispondere al presidente dell'Ufficio centrale, mentre il ministro ha fatto sue le risposte date dall'on. Lucchini.

Mi duole di dover dire all'egregio presidente dell'Ufficio centrale: primo, come la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25 relativamente al concordato non riguarda i debitori solidali ma bensì i debitori a responsabilità limitata...

LUCCHINI G. Illimitatamente responsabili.

CARNAZZA-PUGLISI. ... e se riguardasse tutti indistintamente con l'interpretazione data si avrebbe una posizione curiosa, cioè: che è stato consentito il concordato e, malgrado lo stesso, si ha diritto a domandare l'intero. Ora questo è un errore di principio, perchè, se il concordato è stato consentito coi creditori personali e solidali della Società, evidentemente non c'è obbligazione di costoro nè individualmente nè collettivamente. Se poi il concordato è consentito nell'interesse dei creditori a limitata responsabilità, allora io comprendo perchè i creditori con responsabilità limitata non potranno essere richiesti oltre il concordato stabilito. I soci con responsabilità illimitata saranno richiesti del di più per completare l'adempimento dell'obbligazione; ma supporre che la disposizione riguardi i creditori illimitatamente responsabili, mi permetta l'egregio relatore, che io lo ritenga perfettamente in opposizione con la disposizione dell'articolo del progetto. Questo articolo è chiarissimo: « I creditori di una Società non possono pretendere il pagamento del residuo (cioè di quello che è dovuto al di là del concordato) dai soci illimitatamente responsabili.

Ora la mia domanda è semplicissima, chi fa questo concordato? La Società, ma la Società

da chi è rappresentata, quando vi sono soci illimitatamente responsabili? Certamente da costoro; ma è curioso che un concordato si faccia da coloro che sono illimitatamente responsabili, e si faccia nell'interesse di coloro che sono limitatamente responsabili, o in altri termini, che non hanno interesse al concordato. Perchè? Perchè al di là di quella somma da essi contribuita non devono giammai rispondere di nulla.

Questa evidentemente è una disposizione la quale, se io mal non ricordo è stata alquanto modificata dal progetto primitivo, ma ha lasciato sempre la stessa difficoltà appunto perchè ammette una ipotesi che non può essere, anzi è espressamente esclusa da tutto il Codice di commercio vigente.

Vengo alla seconda interrogazione per diluire un equivoco, me lo permetta l'onor. relatore.

Egli ha invocato l'articolo 106, se male non ricordo, del Codice di commercio dove si dice che i creditori non possono agire contro i soci illimitatamente responsabili, se non dopo sperimentata la loro azione sul patrimonio della Società.

Le studio accurato, sopra tutto il sistema della legge chiarisce questa disposizione. Il Senato mi ammaestra, come secondo il Codice la costituzione delle Società in nome collettivo può essere fatta in duplice modo; uno specialmente contemplato dalla legge, cioè in cui i soci contraendo la Società contribuiscono una determinata *posta*, la quale non esclude però la di costoro personale e solidale responsabilità di fronte ai terzi; però non essendo condizione di essenza per la costituzione della Società in nome collettivo la contribuzione della *posta* di fronte ai terzi, si può costituire la Società in nome collettivo senza contribuzione di *posta*, perchè in tal caso il patrimonio della Società in nome collettivo giuridicamente è costituito dal patrimonio completo di tutti i soci e dalla responsabilità solidale dei soci medesimi. Ora con l'aiuto di questa distinzione l'onor. relatore trova la esattezza della disposizione dell'articolo 106. Perchè se la Società è stata costituita con la contribuzione della *posta* sociale e quindi con la costituzione del patrimonio, certamente si deve andare prima ad escutere la *posta* sociale, come quel patri-

monio che è stato offerto ai creditori per rispondere delle obbligazioni della Società. Ma se la Società è stata costituita senza contribuzione di posta, e pel principio generale che la posta sociale è costituita dall'intero patrimonio dei soci e dalla responsabilità personale e solidale di essi in tal caso sarebbe anche un non senso dire: andate sul patrimonio della Società. Ma questo di che si costituisce? Esclusivamente dal patrimonio personale di ognuno dei soci e dalla loro responsabilità personale e solidale. Dunque io ho diritto di rivolgermi incontestabilmente ad ognuno dei soci. Ma, ripeto anche indipendentemente da questo, qui si parla di debitori solidali e di debitori personali. Ora io non comprendo come a me creditore il quale ho il diritto di rivolgermi o contro Tizio persona o contro la Società, si debba dire: voi non avete il diritto, nella esistenza di un concordato preventivo che si propone dalla Società, di domandare l'adempimento dell'obbligazione a quel socio che si è obbligato personalmente; ma dovete aspettare viceversa la omologazione del concordato preventivo; e dopo omologato questo avete il diritto di dire, non pagatemi integralmente, ma di dire: io ho avuto il 40 per cento per effetto di questo concordato preventivo; pagatemi il 60. Ripeto ciò a me pare una deroga ai principî generali, conseguentemente insisto nelle mie interrogazioni. Se le risposte sono quelle che sono state date, il Senato farà come meglio crede, in quanto a me però porto il convincimento che sieno in opposizione ai principî generali della nostra legislazione.

LUCCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore e presidente dell'Ufficio centrale*. L'egregio senatore Carnazza, così competente in questa materia, fa delle considerazioni che evidentemente ci trarrebbero a discutere un terzo del Codice di commercio, senza dire che ad ammettere proprio senza beneficio d'inventario qualcuna delle sue affermazioni, io ci penserei assai. Per esempio, questa, che, quando c'è che una Società in nome collettivo, ma non c'è un patrimonio diverso dal patrimonio personale dei soci, non si debba prima agire in confronto della Società. Il senatore Carnazza mi dirà che in giurisprudenza abbiamo questo caso, può essere ma noi

facciamo le leggi, non le interpretiamo e il Codice di commercio parla molto chiaro.

Io però non intendo addentrarmi troppo in questa questione. Vorrei soltanto, in linea di fatto osservare all'egregio collega Carnazza che l'articolo 25 non fu dalla Camera mutato per niente. Ci fu, è vero, una mutilazione in questo articolo, ma in argomento ben diverso da quello trattato dal senatore Carnazza. Mentre il testo del Senato diceva: «i creditori di una Società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci limitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato e purchè questo ne contenga la espressa riserva», dizione che non fu combattuta dal collega Carnazza; la Camera ha creduto di togliere le ultime parole con una considerazione molto ovvia, a mio parere indiscutibile. Ha detto: ma perchè volete esigere che nel concordato si affermi la riserva di chiedere quello che vi è dovuto dai soci illimitatamente responsabili? No, questo è un di più e lo ha tolto. Del resto la disposizione sulla quale discutiamo è proprio quella che era stata approvata dal Senato due anni fa. Lungi da me l'intendimento di muovere censura all'egregio senatore Carnazza, il quale ha diritto di proporre emendamenti anche laddove la legge non subì modificazioni nell'altro ramo del Parlamento, ma ho voluto ristabilire la verità dei fatti, il che non nuoce mai.

Ed ora cedo la parola al signor ministro, se crederà di dovere parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non dirò che poche parole, sebbene non sia senza interesse discutere coll'onorevole senatore Carnazza, così profondo conoscitore delle questioni di diritto commerciale. Ma il relatore ha già chiarito in gran parte quanto può riferirsi alle obiezioni dell'onorevole senatore Carnazza, ed ha opportunamente notato che questo articolo fu già approvato dal Senato. Inoltre non potrei addentrarmi nella casistica delle questioni d'interpretazione sollevate dal senatore Carnazza, perchè, come egli ha detto, il concetto della legge è chiarissimo e mi pare che sia pericoloso, specialmente da questo banco, fare commenti sull'applicazione che potrà avere la legge in questa od in quella ipotesi, perchè gli

interpreti della legge sono i magistrati. Soprattutto mi pare che l'onorevole senatore Carnazza non abbia tenuto conto che qui discipliniamo un istituto nuovo, che è quello del concordato preventivo con norme, le quali si propongono di arrestare le esecuzioni individuali e di facilitare anche alle Società il concordato preventivo. A tal fine si stabiliscono alcune limitazioni di tempo all'esercizio di alcuni diritti e null'altro. Infatti questo concetto prevale anzitutto nell'art. 7, secondo il quale i creditori non possono intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare diritti di prelazione sopra mobili del debitore o inscrivere ipoteca fino a che dura la procedura del concordato. E così ugualmente nell'articolo in questione è detto che fino a che non sia omologato il concordato i creditori colle Società a responsabilità illimitata non possono esercitare i loro diritti verso i soci. Queste disposizioni sono in armonia coi principî e gl'intenti ai quali è informato, ai quali l'onor. Carnazza non si è mostrato favorevole. Non mi sorprende quindi che nelle singole disposizioni veda le contraddizioni e le incertezze di diritto che trovava nel concetto della stessa legge.

Potremo discutere due giorni e non riusciremo intenderci, perchè partiamo da principî opposti. E del resto mi pare che l'onorevole senatore non ricorra opportunamente a raffronti con altre disposizioni del Codice di commercio, poichè esso nulla dice specificatamente circa il concordato concesso ad una Società nella quale o tutti o alcuni soci sono illimitatamente responsabili. Questa lacuna è colmata dall'art. 26 rispetto a quei soci, e ciò in confronto anche a norme identiche adottate in altre legislazioni.

CARNAZZA-PUGLISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARNAZZA-PUGLISI. Mi duole, onorevole ministro, che ella abbia detto che partiamo da concetti opposti. Io ho compreso benissimo il progetto fino dal primo momento, e non è che l'ho combattuto per questione di principio; io l'ho combattuto perchè ho creduto che si potessero avere le medesime conseguenze con appena un lieve ritocco di qualche disposizione nel Codice vigente. Ma non credo dovere entrare in questa dimostrazione. Per mostrare all'onor. ministro come la contraddizione è nel progetto di legge, basta solo osservare che nello stesso articolo

si legge: « I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato conservano impregiudicati i loro diritti contro il coobbligato » ciò che è riconoscimento di un principio generale. Ora siamo precisamente, egregio signor ministro, nei termini identici. Io ho due persone obbligate, ho obbligata la Società ed ho obbligato l'individuo; sono due persone diverse perchè la Società commerciale costituisce un ente per sè distinto e separato da quello dei soci. Ebbene, che cosa si dice con tale disposizione? Prima si dice che il diritto si conserva, e poi che non si può esercitare se non dopo la omologazione del concordato! Del resto l'onorevole ministro non può credere che io abbia il partito preso di oppormi mentre ha dovuto convincersi viceversa che non ho accennato a nessuna delle disposizioni introdotte, perchè ho la convinzione che le leggi corrono secondo i tempi.

PRESIDENTE. Non facendosi alcuna proposta, metto ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Attesa l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di lunedì alle ore 15, della quale leggo l'ordine del giorno:

1. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 179).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 195 - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 201);

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 202);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Mini-

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1903

stero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 203);

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 N. 204);

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 4816 08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902 (N. 200);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189-*urgenza*);

Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 22 maggio 1903 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



XCVII.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi — Ringraziamenti — Presentazione di un disegno di legge — Coordinamento del disegno di legge: « Cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 179). Il senatore Baccelli Giovanni, presidente dell' Ufficio centrale, riferisce sulle proposte dell' Ufficio centrale che sono approvate — Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 195) — Senza discussione si approvano gli articoli dal 26 al 43, ultimo del progetto — Discussione di un ordine del giorno dell' Ufficio centrale — Parlano i senatori Carnazza-Puglisi, Lucchini Giovanni relatore, e presidente dell' Ufficio centrale ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — L'ordine del giorno è approvato — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-1903 » (N. 201) — Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-1903 » (N. 202) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 203) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 204) — Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 4816 08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 200) — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti ed il sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Intervengono più tardi i ministri della guerra e degli affari esteri.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Boccardo domanda 15 giorni di congedo per motivi di salute.

Il senatore Carta-Mameli domanda 15 giorni di congedo per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono pervenuti all' Ufficio di presidenza i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Devincenzi per le onoranze rese al suo congiunto.

hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'articolo 16.

(Approvato).

Art. 29.

Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera, accompagnate dall'elenco di cui al precedente articolo, anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell'adunanza, o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'articolo 26.

(Approvato).

Art. 30.

I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.

(Approvato).

Art. 31.

Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal

quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'articolo 851 del codice di commercio.

(Approvato).

Art. 32.

Sulla istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione.

(Approvato).

Art. 33.

Nel caso contemplato dall'articolo precedente, i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.

Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.

(Approvato).

Art. 34.

Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento.

Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed sperimentate le altre garanzie costituite, il concordato non sia completamente eseguito,

hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'articolo 16.

(Approvato).

Art. 29.

Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera, accompagnate dall'elenco di cui al precedente articolo, anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell'adunanza, o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'articolo 26.

(Approvato).

Art. 30.

I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.

(Approvato).

Art. 31.

Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal

quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'articolo 851 del codice di commercio.

(Approvato).

Art. 32.

Sulla istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione.

(Approvato).

Art. 33.

Nel caso contemplato dall'articolo precedente, i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.

Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.

(Approvato).

Art. 34.

Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento.

Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed sperimentate le altre garanzie costituite, il concordato non sia completamente eseguito,

ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente.

Dichiarato il fallimento, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 35.

Le disposizioni degli art. 864, 866 e 867 del codice di commercio, per quanto siano applicabili, sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

(Approvato).

Procedura dei piccoli fallimenti.

Art. 36.

Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila, può chiedere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori.

La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli art. 7, 8 e 9.

Il presidente nomina d'ufficio un commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario.

(Approvato).

Art. 37.

Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in pretura e alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

Nell'adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

Questi presenta le sue proposte di concordato.

Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle. Non riuscendo, le risolve quale arbitro amichevole compositore.

Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese

a maggioranza di voti e di somma come all'art. 14 e osservato il disposto dell'art. 15.

Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale, per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera.

(Approvato).

Art. 38.

Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re.

L'azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto pel titolo di bancarotta fraudolenta.

(Approvato).

Art. 39.

Il verbale di concordato, redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio, è senz'altro esecutivo in confronto del debitore, dei coobligati e dei fideiussori. Al detto concordato si applica il secondo alinea dell'art. 25.

Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime, o, in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori.

L'onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell'art. 24.

Se le proposte di concordato sono respinte; o il concordato è annullato nel termine e per motivi stabiliti all'art. 32; o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell'articolo 816 del codice di commercio, il debitore è considerato fallito.

(Approvato).

Art. 40.

Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila il pretore rimette la conoscenza dell'affare al tribunale.

Questo, sentito il debitore in camera di consiglio, provvede in conformità degli articoli 3, 4 e 10.

(Approvato)

Art. 41.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all'infuori del verbale di concordato.

(Approvato).

Disposizioni comuni.

Art. 42.

Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'articolo 1 o 36, il tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformità dell'articolo 36.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile.

(Approvato).

Art. 43.

Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purchè all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel

giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire cinquemila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'articolo 42.

Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice non può esser proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto.

(Approvato).

Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto, debbo dar lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo del Re ad iniziare senza ritardo gli opportuni studi allo scopo di concretare e presentare un progetto di legge che istituisca e regoli una procedura collettiva di esecuzione anche per i non commercianti ».

Il ministro guardasigilli nella seduta dell'altro ieri ha dichiarato che accettava quest'ordine del giorno; quindi do facoltà di parlare al senatore Carnazza-Puglisi che si è iscritto per parlare su di esso.

CARNAZZA-PUGLISI. Ho chiesto la parola sull'ordine del giorno presentato, perchè l'Ufficio centrale ha fatto suo quello che fu presentato nell'altro ramo del Parlamento.

Io particolarmente non mancai di presentare le mie difficoltà all'egregio guardasigilli ed al mio amico il presidente dell'Ufficio centrale.

Gentilmente l'onorevole guardasigilli mi rinviò alle dichiarazioni dal medesimo fatte nell'altro ramo del Parlamento, le quali effettivamente, se non in tutto, mi permetta che lo dica, in parte, servivano ad appagare il mio desiderio. Ho trovato anche più arrendevole l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale; non di meno mi permetto di pregare l'onorevole guardasigilli perchè voglia ripetere al Senato quelle dichiarazioni non solo, ma anche aggiungere qualche cosa di più, perchè ritengo che l'obbietto della questione sia tale da legittimare, se non altro, il mio desiderio.

L'ordine del giorno, sotto modeste sembianze, a mio debole intendimento, tende alla risoluzione di una grave questione che come nuova si è voluta sollevare oggi, mentrechè, effettivamente, potrei dire e dimostrare che non abbia nulla di novità.

Ma ciò che m'interessa, e ciò che credo in-

teressi al Senato nel votare l'ordine del giorno è l'idea che il concordato, legge che è stata votata, se si considera anche come mezzo di esecuzione collettiva verso o contro i commercianti, tale non fosse considerata e tale non dovesse riguardarsi verso e contro coloro i quali hanno esclusivamente delle obbligazioni civili. In altri termini che il concordato non si applichi alla materia civile.

L'egregio ministro nell'altro ramo del Parlamento limitò le sue dichiarazioni assicurando la Camera che il concordato non sarebbe abilito nell'interesse del commercio; ed io posso essere pienamente d'accordo con lui in questo. Egli fece anche intravedere che il concordato non avrebbe potuto e non potrebbe in certo modo anche applicarsi ai debitori civili, ma havvi una parola che secondo me può indurre in equivoco. Quindi io prego l'onor. guardasigilli a volerci rassicurare nel senso che, come egli è pienamente convinto che il concordato sia istituito nell'interesse del commercio e dei commercianti e come tale da conservarsi, forse anche migliorandosi nel costoro interesse, dall'altro canto non possa e non debba applicarsi nelle materie civili, non possa e non debba applicarsi a coloro specialmente che esercitano l'industria agricola che non è affatto un atto di commercio. Questa industria riguarda atti di natura giuridica perfettamente distinta e separata: la quale non ammette che sia regolata dai principî direttivi dell'industria commerciale.

L'applicare le medesime regole all'uno e l'altro fatto giuridico per me sarebbe un grave errore e siccome nell'attualità si è annunziata l'idea d'un Codice unico, io non vorrei che quest'ordine del giorno potesse servire di addentellato per far dire che il potere legislativo ha manifestato, anche a proposito di questo disegno di legge, il concetto di voler unificare le leggi che regolano questi due rami diversi dell'industria.

Pertanto mi auguro che l'onor. ministro voglia assicurare il Senato, come ha assicurato l'altro ramo del Parlamento, che solo ripeto, il concordato sarà conservato nell'interesse esclusivo del commercio, ma che altresì non sarà applicato nè nell'interesse dell'industria agricola, nè in generale agli affari civili.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI GIOVANNI, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale*. Io sono lietissimo di parlare oggi, non fosse altro perchè dopo una discussione abbastanza lunga, sarà questa la prima volta che mi trovo d'accordo con l'egregio collega Carnazza-Puglisi. Che la questione inclusa nell'ordine del giorno già votato dalla Camera dei deputati sia tutt'altro che nuova è cosa conforme a verità; io stesso nella mia precedente relazione al Senato, ho citato come e quando nacque e ricordai la discussione importante svoltasi alla Camera e sostenuta specialmente dal compianto deputato Varè.

Le convinzioni del deputato Varè erano in questo argomento assai radicali, perchè egli domandava nientemeno che l'identità di procedimento tanto contro il debitore commerciante quanto contro il debitore non commerciante. Ora su questo punto io non esito a schierarmi con l'egregio senatore Carnazza-Puglisi, perchè io pure sono d'avviso che la natura dell'obbligazione sia sostanzialmente diversa allorchè si tratta di debitore civile piuttosto che di debitore commerciante e basterebbe a giustificare codesta opinione l'osservazione che, in massima, il commerciante lavora sul credito e sui capitali altrui, mentre invece il debitore civile, d'ordinario, vive esclusivamente sul patrimonio o suo o sul suo lavoro personale, in altre parole vive coi suoi denari...

Voci. Se li ha...

LUCCHINI GIOVANNI, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale*. Se li avrà o non li avrà questa è un'altra questione, certo è che il commerciante spessissimo si presenta come gestore della ricchezza altrui, mentre tale non è la sfera d'attività del non commerciante, perciò sono perfettamente d'accordo con il senatore Carnazza-Puglisi nel ritenere che identità di procedura non ci debba essere. Ma egli a sua volta consente con me che le spiegazioni date dal ministro guardasigilli alla Camera suonano precisamente in questo senso.

Infatti che cosa rispose il ministro guardasigilli alla Camera? Rispose con queste precise parole, che io mi permetto di leggere al Senato perchè mi pare che così la discussione sarà molto agevolata.

« L'onor. Landucci », disse il ministro guardasigilli, « non ha svolto il suo ordine del giorno,

ma se dovessi intenderlo nel suo significato letterale, mi sorgerebbe il dubbio che miri alla soppressione del fallimento coll'istituzione di un giudizio di concorso comune a tutti i cittadini. Se avesse, come pare, questo senso mi sarebbe difficile accettarlo ».

Dunque su questo punto siano perfettamente d'accordo tutti e tre, il ministro, il senatore Carnazza Puglisi e il senatore Lucchini. Viene ora un secondo punto accennato dal senatore Carnazza-Puglisi se cioè si deva o non si deva estendere al debitore non commerciale il nuovo istituto che abbiamo creato. E qui il senatore Carnazza-Puglisi vi dice: Guardatevi bene dal farlo perchè potrebbe essere pericoloso, anche se voi voleste limitare questa estensione al solo debitore civile agricolo.

Ebbene, nemmeno questa è questione nuova, tutt'altro, e il senatore Carnazza-Puglisi sa meglio di me che ci è qualche valentissimo commercialista il quale invece sostiene l'opportunità, o meglio la necessità, di estendere l'istituto del concordato agli agricoltori perchè, dice codesto egregio commercialista, è inutile negare o illudersi, oggi l'agricoltura, se fatta razionalmente e modernamente, non può essere altro che industria. Il vasto campo su cui essa deve esplicarsi, il bisogno di macchine costose, di anticipazioni di capitali le imprimono tutto il carattere industriale e commerciale.

D'altra parte è anche vero che gli agricoltori o almeno taluni agricoltori si mostrarono molto esitanti, trepidanti anzi, di fronte a questa proposta, specie perchè essi sono convinti che quando l'agricoltore sarà parificato al commerciante gli riuscirà assai più difficile trovar fiducia e credito. Questo parmi il concetto fondamentale. Ora io nulla voglio affermare o negare in proposito, non sono nè abbastanza agricoltore, nè abbastanza industriale per pronunciare un giudizio assoluto sopra una questione, la quale esige specialmente conoscenza piena e pratica degli affari. Però se interpreto bene il pensiero del ministro guardasigilli mi pare che nella sua risposta al deputato Landucci non ci sia una manifestazione di simpatia verso questa estensione, piuttosto una espressione di antipatia. Infatti così parlò il ministro: se l'ordine del giorno Landucci ha quel significato, cioè ha il senso di studiare se si possa estendere la presente legge ai non commercianti e

specialmente agli agricoltori, come fu domandato e proposto un'altra volta e come accennai nella mia relazione, non esiterei di accettare l'ordine del giorno che potrà essere argomento di studi ed eccitamento a nuove riforme. Resta sempre però che il ministro guardasigilli non ha fatto altro che accettare un tema di studi e non ha punto pronunciato il suo giudizio in proposito.

Ciò posto, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare l'interpretazione che il guardasigilli ha dato all'ordine del giorno Landucci, perchè l'Ufficio centrale si preoccupa soltanto di una cosa ed è questa: egli vuole che anche i creditori civili abbiano una procedura collettiva di esecuzione che tuteli i reciproci interessi.

In questo campo io spero aver consenziente l'egregio senatore Carnazza-Puglisi, al quale non possono essere ignote le enormità che oggi avvengono per difetto appunto di questa procedura collettiva.

Non fosse altro, a tutti è noto il fatto che basta che ci sia un creditore più furbo degli altri, più sollecito e poco leale, perchè costui, in una procedura di questa specie, giunga ad impossessarsi di tutti o della maggior parte dei beni del debitore con danno gravissimo di tutti gli altri creditori.

Ora bisogna cercare di riparare a questo guaio che offende non solo la giustizia, ma anche la moralità, e si potrà ripararlo, se non con un progetto di legge, con una procedura collettiva di esecuzione anche per i non commercianti.

Credo inutile discutere più a lungo, perchè, se il tema è seducente, non è propizia l'ora, soltanto dirò all'egregio senatore Carnazza-Puglisi che noi veneti, usciti dal regime austriaco, dobbiamo purtroppo constatare che l'Austria, in fatto di leggi amministrative e anche d'ordinamenti giudiziari, precorreva di molto, ma molto, le leggi e gli ordinamenti del nostro Regno. Ad esempio ricordo, quantunque fossi allora giovanissimo, e non avessi nemmeno cominciato ad esercitare l'avvocatura, che nel Veneto c'era un procedimento speciale di carattere collettivo, col quale anche i creditori civili, entro certi limiti, trovavano garantito il loro diritto. Era un procedimento difettoso anche quello, certo è però che sarebbe preferibile averlo, piuttosto che non aver niente come è il caso nostro.

Io, a nome dell'Ufficio centrale, non saprei quali altri schiarimenti dare; mi lusingo di avere soddisfatto anche l'egregio senatore Carnazza-Puglisi, e se il ministro guardasigilli accetterà il nostro ordine del giorno come ha accettato quello dell'onor. Landucci alla Camera, sia pure con le stesse interpretazioni, restrizioni ed estensioni, l'Ufficio centrale sarà a sua volta pienamente soddisfatto.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Le spiegazioni date dal relatore intorno all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale sono in armonia colle dichiarazioni che feci alla Camera rispetto a un identico ordine del giorno presentato dall'onor. Landucci.

Farei opera superflua se mi trattenessi a dare maggiori schiarimenti in proposito, nè l'onorevole senatore Carnazza-Puglisi vorrà che io esponga con quali intendimenti o con quali concetti io intenda por mano agli studi che ho promesso di compiere per vedere se e entro quali confini si possano concretare in proposte legislative i concetti espressi in quell'ordine del giorno, anche secondo il significato che gli attribui nell'accettarlo.

Qualunque sieno le mie opinioni personali, devo tenere conto di un complesso di considerazioni, come io già dissi alla Camera, con le parole che il relatore non ha ricordato. Anzi in quella occasione, pur non opponendomi recisamente al pensiero di estendere alle industrie agricole l'istituto di cui discutiamo, soggiunsi ed avvertii che quanto è espressione di voti scientifici non sempre pienamente corrisponde alle condizioni reali, e talvolta precorre i tempi. E ciò dissi calcolatamente, perchè la scienza, che volge lo sguardo verso aspirazioni e perfezioni ideali, precorre spesso l'avvenire: avvenire che può essere lontano o vicino secondo la diversa maturità del tempo. Sta al senno ed alla prudenza del legislatore di attuare prima o poi, di affrettare o ritardare i postulati e i desiderî della scienza nelle riforme degli istituti giuridici.

Quindi, ripeto che, accettando l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, non posso che farlo con le riserve e le dichiarazioni che feci all'altro ramo del Parlamento.

CARNAZZA-PUGLISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARNAZZA-PUGLISI. Ringrazio l'onor. ministro e l'egregio presidente dell'Ufficio centrale per le dichiarazioni fatte.

L'ordine del giorno suona pertanto che il Governo studierà, ma intanto si riserva ogni e qualunque sua opinione. Ogni e qualunque apprezzamento sulle diverse opinioni in altri termini lascia il tempo che trova, e su di questo siamo perfettamente d'accordo.

Giacchè ho la parola, mi permetta poi l'egregio relatore che io gli dica che quando si parla di procedimento collettivo, anche noi nell'antico reame delle Due Sicilie avevamo un procedimento collettivo per un decreto del 1824 che riguardava una categoria speciale di creditori, ma la nuova legge, e non la legge italiana, ma il Codice francese, mandò a monte tutti questi diversi sistemi.

La questione grave per cui io sono lieto di avere ottenuto le fatte dichiarazioni riguarda il procedimento collettivo in materia commerciale, che non mi sembra esatto, potersi o doversi adottare nelle materie civili. Del resto restando la questione impregiudicata non mi resta che ringraziare l'onor. ministro e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del ministro, dell'Ufficio centrale e del senatore Carnazza-Puglisi non rimane che porre a partito l'ordine del giorno.

Lo rileggo:

« Il Senato invita il Governo del Re ad iniziare senza ritardo gli opportuni studi allo scopo di concretare e presentare un progetto di legge che istituisca e regoli una procedura collettiva di esecuzione anche per i non commercianti ».

Coloro che approvano questo ordine del giorno sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-1903 » (N. 201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 17,930 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-1903, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti per somma eguale in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 3. — Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	L. 7,000
» 7. — Acquisto di libri e pubblicazioni diverse per uso degli Uffici amministrativi del Ministero, o per essere distribuiti o dati in dono ad Uffici dipendenti, ad associazioni ed istituzioni diverse. — Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni affini di qualsiasi natura	» 10,000
» 56. — Boschi - Stipendi, indennità ed assegni (<i>Spese fisse</i>)	» 930
Totale	L. 17,930

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 14. — Spese di stampa per diffondere i riassunti delle pubblicazioni del Ministero aventi carattere di speciale utilità pratica	L. 10,000
» 35. — Sussidi a cattedre ambulanti ed a scuole governative, provinciali e comunali o ad altri istituti che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante. Posti e borse di studio presso le cattedre ambulanti di agricoltura	» 1,000
» 36. — Sussidi e incoraggiamenti a consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita	» 3,000
» 38. — Studi sperimentali sul bestiame - Consiglio zootecnico	» 2,000
» 54. — Razze equine - Foraggi	» 1,000
» 62. — Spese per l'applicazione della legge forestale e della legge sui beni incolti dei Comuni; locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali	» 930
Totale	L. 17,930

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge composto di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 202).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato, n. 202).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di L. 629,000 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.

Nuove e maggiori assegnazioni.

Cap. 7.	Spese d'ufficio	L.	26,000
» 8.	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali . . »		3,000
» 10.	Spese di stampa e per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero. — Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative. . . . »		28,000
» 11.	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria »		5,000
» 20.	Provvista e riparazione di mobili ed strumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874). »		5,000
» 22.	Spese per indennità di visite e di traslocazioni. . . . »		35,000
» 27.	Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse). — Indennità diverse e sussidi ai detti cantonieri . . . »		16,000
» 28.	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F »		3,000
» 32.	Sussidi ai comuni e consorzi per opere pubbliche ai termini dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F »		70,000
» 39.	Opere idrauliche di 2 ^a categoria. — Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse). »		3,000
» 48.	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi a minori opere di difesa »		7,000

Cap. 52. Agro romano. Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica.	
Stipendi e indennità diverse (Spese fisse) »	5,000
» 53. Manutenzione e riparazione dei porti »	50,000
» 58. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali »	90,000
» 60. Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse). »	7,000
» 62. Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4 ^a classe della seconda categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095). »	30,000
» 72 <i>quater</i> . Spese per la Commissione incaricata dello studio di riforme da apportarsi alla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> »	5,000
» 280 <i>ter</i> . Saldo delle somme dipendenti da vertenze relative alla costruzione del porto di Reggio Calabria (legge 14 agosto 1870, n. 5822), alle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Genova (leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519), e alla sistemazione del porto di Lido (legge 1 ^o agosto 1887, n. 4838). »	236,000
» 299 <i>ter</i> . Studi relativi a progetti di nuove strade ferrate . . »	5,000
	L. 629,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 1. Ministero. Personale di ruolo (Spese fisse) L.	10,000
» 18. Genio civile. Personale di ruolo (Spese fisse) »	200,000
» 23. Spese diverse pel Genio civile »	30,000
» 30. Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> »	10,000
» 35. Opere idrauliche di 1 ^a categoria. Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse). »	2,000
» 40. Opere idrauliche di 2 ^a categoria. Fitti e canoni (Spese fisse) »	5,000
» 42. Casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente. »	16,000
» 46. Opere idrauliche di 4 ^a categoria. Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , modificata con la legge 30 marzo 1893, n. 173 »	15,000
» 47. Opere idrauliche di 5 ^a categoria. Sussidi giusta l'art. 99 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , modificata con la legge 30 marzo 1893, n. 173. »	75,000
» 54. Escavazione ordinaria dei porti »	250,000
» 55. Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione ordinaria dei porti. »	16,000
	L. 629,000

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire duecentotrentaseimila (L. 236,000) da iscriversi in uno speciale capitolo (280 *ter*) nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903 con la seguente denominazione: « Saldo delle somme dipendenti da vertenze relative alla costruzione del porto di Reggio Calabria (legge 14 agosto 1870, n. 5822), alle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Genova (leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519) e alla sistemazione del porto di Lido (legge 1° agosto 1887, n. 4838) ».

(Approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:
« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 203).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 549,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 2. Ministero. Retribuzione ordinaria e straordinaria agli scrivani ed inservienti giornalieri.	L.	12,800
» 2 bis. Ministero. Personale straordinario. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse)	»	200
» 3. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	»	7,000
» 4. Ministero. Spese d'ufficio	»	60,000
» 5. Ministero. Manutenzione, riparazione ed addattamento dei locali	»	11,000
» 9. Funzioni pubbliche e feste governative	»	30,000
» 16. Spese di stampa	»	22,000
» 17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	»	18,000
» 19. Compensi e gratificazioni agli impiegati dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari	»	4,000
» 24. Spese casuali	»	30,000
» 30. Archivi di Stato. Manutenzione dei locali e del mobilio	»	5,000
» 36 bis. Gazzetta Ufficiale del Regno. Personale. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse)	»	400

Cap. 48. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità e ai Consigli provinciali sanitari »	30,000
» 50. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica »	4,000
» 52. Spese varie per i servizi della sanità pubblica. Medaglie ai benemeriti della salute pubblica »	5,000
» 53. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica »	5,000
» 56. Stazioni sanitarie. Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio assunto in via temporanea »	5,000
» 62 bis. Ufficiali ed impiegati di sicurezza pubblica. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) »	1,500
» 67. Gratificazioni agli impiegati, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, nonchè agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini, per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi. »	12,000
» 68. Indennità di soggiorno ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica destinati in località di confine, oppure isolate e malsane »	200
Cap. 72 ter. Servizio sanitario ed istruzione delle guardie di città. Personale. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) »	3,000
» 78. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri »	5,000
» 83 bis. Carceri. Personale aggregato. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) »	1,900
» 85. Carceri. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari. Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica »	6,000
» 95. Carceri. Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio »	200,000
» 97. Carceri. Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie »	5,000
» 100. Carceri. Servizio delle manifatture. Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie »	50,000
» 101. Carceri. Servizio delle manifatture. Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »	15,000
Totale . . L.	549,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 6. Consiglio di Stato. Personale. (Spese fisse) L.	3,000
» 6 bis. Consiglio di Stato. Personale. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) »	2,000
» 33. Amministrazione provinciale. Spese d'ufficio. (Spese fisse) »	2,000
» 37. Gazzetta Ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie. Spese di stampa e di posta »	10,000
» 45. Medici provinciali. Stipendi ed indennità. Personale. (Spese fisse) »	14,000
» 54. Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti. Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti. »	5,000
» 58. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie. Per- sonale. (Spese fisse) »	6,000
» 62. Ufficiali ed impiegati di sicurezza pubblica. Personale. (Spese fisse) »	100,000
» 64. Guardie di città. Personale. (Spese fisse). »	25,000
» 74. Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città. Sussidi ai coatti assegnati nei comuni del Regno »	4,000
» 77. Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri »	15,000
» 82. Carceri. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico. (Spese fisse) »	10,000
» 83. Carceri. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istru- zione »	20,000
» 86. Carceri. Premi d'ingaggio agli agenti carcerari »	10,000
» 91. Carceri. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, com- bustibile e stoviglie »	290,000
» 92. Carceri. Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri »	10,000
» 104. Carceri. Fitto di locali. (Spese fisse) »	10,000
» 109. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione. (Spese fisse) »	2,000
» 110. Assegni di disponibilità. (Spese fisse) »	11,000
Totale . . . L.	<u>549,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico il progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:

« Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire un milione cinquecentomila (L. 1,500,000) in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Cap. 12. Indennità di traslocamento agli impiegati	L. 40,000
» 13. Ispezioni e missioni amministrative . . . »	350,000
» 24. Spese casuali. . . . »	100,000
» 66. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti	450,000
» 80. Indennità di via e trasporto di indigenti per ragione di sicurezza pubblica, spesa pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . . . »	110,000
» 122. Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai Reali carabinieri . . . »	450,000
Totale L.	<u>1,500,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico il progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 4816 08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 4806,08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 200).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1492 36 iscritta al capitolo n. 59 *bis* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 13 - Corpi di cavalleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900 901.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2457 38 iscritta al capitolo n. 59 *ter* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 14 - Armie e servizi di artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900 901.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 808 65 iscritta al capitolo n. 59 *quater* « Saldo delle contabilità relative al capitolo

n. 16 - Corpo invalidi e veterani » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 57 69 inscritta al capitolo n. 59 *quinquies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 - Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

(Approvato)

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di tutti i progetti di legge approvati nella seduta di sabato e nella odierna.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Cancellerie e Segreterie giudiziarie:

Votanti	71
Favorevoli	61
Contrari	9
Astenuto	1

Il Senato approva.

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti:

Senatori votanti	71
Favorevoli	63
Contrari	7
Astenuto	1

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	7
Astenuto	1

Il Senato approva.

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	6
Astenuto	1

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti	71
Favorevoli	61
Contrari	9
Astenuto	1

Il Senato approva.

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1903

spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti	71
Favorevoli	62
Contrari	8
Astenuti	1

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 4,816 08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti	71
Favorevoli	62
Contrari	8
Astenuti	1

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189 - *urgenza*).

Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 23 maggio 1903 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 18 MAGGIO 1903

Cancellerie e Segreterie giudiziarie

Art. 1.

Presso ogni Corte, tribunale o pretura vi è un cancelliere. Vi possono essere vice-cancellieri, e, presso le Corti e i tribunali, anche vice-cancellieri aggiunti.

Art. 2.

I cancellieri, i vice-cancellieri, i vice-cancellieri aggiunti e quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura.

Art. 3.

Il numero complessivo dei funzionari addetti alle cancellerie e segreterie, e lo stipendio ad essi assegnato, è stabilito nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 4.

Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può applicare temporaneamente un vice-cancelliere od un vice-cancelliere aggiunto, o un sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. La durata dell'applicazione dev'essere preventivamente fissata nel decreto del primo presidente.

Art. 5.

Verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza o di impedimento del cancelliere, del vice-cancelliere o del vice-cancelliere aggiunto, possono essere assunti a farne le funzioni il cancelliere o uno dei vice-cancellieri aggiunti addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, o il segretario o vice-segretario addetto al pubblico ministero, o un alunno, o, in loro mancanza, un notaro esercente.

Art. 6.

Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario, e vi possono essere pure sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti.

Art. 7.

I segretari, sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti del pubblico ministero soprastanno alla segreteria dell'ufficio, assistono il capo in tutti gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci.

Art. 8.

In caso di mancanza od impedimento del segretario o dei sostituti segretari ed aggiunti, può essere destinato a farne le veci un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto della Corte o del tribunale, a cui è addetto l'ufficio del pubblico ministero.

Art. 9.

Ai posti stipendiati nelle cancellerie e segreterie giudiziarie saranno nominati soltanto gli

alunni che hanno compiuto il tirocinio in conformità delle vigenti disposizioni.

In via di eccezione possono essere nominati a posti, non superiori a quello di cancelliere di tribunale, anche coloro che esercitano funzioni giudiziarie o che fanno parte del Ministero di grazia e giustizia, purchè questi abbiano appartenuto all'ordine del personale delle cancellerie.

Per le promozioni a qualunque grado nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non è più richiesta la laurea.

Art. 10.

Gli alunni non possono ottenere la nomina al posto di vice-cancelliere di pretura, o ad altro equiparato, se non hanno l'età di anni ventuno compiuti, e non hanno superato l'esame di abilitazione ed ottenuta la dichiarazione di eleggibilità agli uffici di cancelleria e segreteria.

Art. 11.

I vice-cancellieri di pretura, i vice-cancellieri aggiunti di tribunale, i sostituti segretari, i sostituti segretari aggiunti non possono essere promossi prima di aver compiuto quattro anni nel grado.

La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado è conferita per ordine di anzianità, osservate le norme indicate negli articoli 14 e seguenti della presente legge.

Art. 12.

In ogni sede di Corte d'appello è istituita una Commissione incaricata di sorvegliare il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto.

La Commissione è composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere d'appello eletto dalla Corte in assemblea generale e per un biennio.

Il primo presidente d'accordo col procuratore generale destina ogni anno un funzionario di cancelleria a fare da segretario della Commissione.

Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione la Commissione sarà composta del primo presidente,

del procuratore generale e d'un consigliere eletto in assemblea generale per un biennio della suprema Corte di cassazione di Roma.

Art. 13.

Le Commissioni indicate nell'articolo precedente devono essere dai capi degli uffici giudiziari informate della capacità, operosità e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto che valga a dimostrarne il merito o il demerito.

Esse prendono nota delle informazioni, le esaminano e procedono a quelle ulteriori istruzioni che siano necessarie, interrogano, se ne è il caso, il funzionario interessato, e propongono i provvedimenti opportuni, esprimendo sempre il loro giudizio con deliberazione motivata.

Art. 14.

Le dette Commissioni devono compilare alla fine di ogni anno un elenco di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie di cui sopra, e, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio, e quanto altro possa far prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, gli assegnano il numero di punti che credono proporzionato al suo merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti in quanto alla capacità, dieci in quanto alla operosità, e dieci in quanto alla condotta del funzionario, e con voto orale e motivato, manifesta al presidente quanti punti stima giusto di assegnare per la capacità, quanti per la operosità e quanti per la condotta.

Il presidente vota per ultimo.

La somma totale dei voti dei commissari e del presidente è annotata al margine del nome del funzionario.

Art. 15.

L'elenco indicato nell'articolo precedente è sottoscritto da tutti i membri e rimane depositato negli atti della Commissione.

Una copia conforme dell'elenco e delle relative deliberazioni della Commissione è trasmessa al ministro guardasigilli.

Il funzionario otterrà, ove la richiegga, notizia della deliberazione che lo riguarda ed avrà diritto di far pervenire nel termine di 20 giorni le sue osservazioni, provocando la revisione del giudizio.

La Commissione delibererà sentito, ove lo creda, il reclamante.

Art. 16.

Il funzionario, che nell'elenco annuale riporta per tre anni consecutivi più di quattro quinti dei voti, è segnato nell'elenco dei funzionari distinti, ed in caso di vacanze a posti superiori gli è calcolato, agli effetti della anzianità, per anni quattro il periodo dei tre anni nei quali si è distinto.

Il funzionario che ha riportato nell'elenco annuale meno dei tre quinti del numero totale dei voti, non può nell'anno successivo essere promosso, quand'anche giungesse il suo turno di anzianità; e perde ogni diritto alla promozione chi per cinque volte non ha conseguito più dei tre quinti dei voti.

Art. 17.

Oltre al giudizio annuale sul merito dei funzionari la Commissione distrettuale, nonché la Commissione centrale per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione rispettivamente, è chiamata a dare il suo parere:

quando si tratta di sottoporre un funzionario di cancelleria o segreteria a provvedimenti disciplinari;

quando si tratta di affidargli un ufficio od incarico diverso da quello che esercita.

Art. 18.

Finchè non sia altrimenti disposto con legge, i cancellieri seguiranno ad esigere il decimo ed i diritti di copia ed a dividere coi funzionari di segreteria i proventi che attualmente riscuotono.

Art. 19.

Entro tre mesi dall'attuazione della presente legge il guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, distinti per gradi

e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge, secondo l'anzianità della rispettiva nomina, con le norme stabilite dall'art. 254 della legge sull'ordinamento giudiziario.

I funzionari che nella nuova graduatoria dovessero per ragioni dell'anzianità essere collocati in una categoria retribuita con stipendio inferiore a quello di cui sono provvisti, seguiranno a percepire l'attuale loro stipendio a titolo di maggiore assegno, finchè non raggiungano la categoria superiore.

Art. 20.

Nei primi tre anni dall'attuazione della presente legge le promozioni nel personale delle cancellerie e segreterie si faranno metà per merito e metà per anzianità; però sempre sulla proposta motivata delle anzidette Commissioni.

Tra i funzionari indicati dalle Commissioni stesse come promovibili per merito, la promozione non può essere conferita che al più anziano nel grado o nella categoria.

Art. 21.

Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti di cui all'art. 19, n. 1, nella legge 4 luglio 1897, n. 414, saranno scritti sulla carta bollata di ordinaria dimensione da centesimi 30 (compreso l'aumento di due decimi) quando il valore del procedimento non superi L. 30, e sulla carta, pure di ordinaria dimensione, da centesimi 60, quando il valore ecceda le 30 ma non superi le 50 lire.

Le disposizioni dell'art. 30 della detta legge sono estese alla scritturazione della carta bollata per gli originali e le copie degli atti giudiziari in tutti i procedimenti di competenze dei giudici conciliatori, ferme per il resto la disposizioni dell'art. 19, n. 1, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Art. 22.

Per gli originali dei verbali di conciliazione e delle sentenze definitive dei conciliatori aventi per oggetto un valore di oltre 30 a 100 lire, la tassa fissa di registro stabilita dall'art. 132 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897,

n. 217, è trasformata in tassa di bollo, la quale sarà corrisposta mediante impiego, per il primo foglio di carta bollata di prezzo comprensivo anche della stessa tassa di registro. Nei casi in cui manca il corrispondente tipo di carta bollata, verrà fatto uso per il primo foglio di carta di prezzo immediatamente inferiore, supplendo alla deficienza mediante marca da bollo da applicarsi con le norme da stabilirsi nel regolamento, sotto la solidale responsabilità del conciliatore e del cancelliere.

Art. 23.

La presente legge per quanto riguarda gli stipendi sarà attuata dal 1° luglio 1903.

A tale effettola maggiore somma di L. 973,100 sarà iscritta in aumento del capitolo delle spese di personale per una metà nell'esercizio 1903-04 e per intero nell'esercizio successivo.

L'aumento di stipendio sarà attribuito dapprima ai vice-cancellieri di pretura e vice-cancellieri aggiunti di tribunale e successivamente a quelli di grado superiore.

Art. 24.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 163 dell'ordinamento giudiziario, rispetto ai vice-cancellieri in servizio presso le Corti di cassazione al 1° gennaio 1903.

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

TABELLA ORGANICA.

Numero degli impiegati	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGATI	Classi	Num. per classi	Stipendio	
				Individuale	Per classe
5	Cancellieri di Cassazione	1	5	7,000	35,000
20	Cancellieri di Corte d'appello	1	8	6,000	48,000
		2	8	5,000	40,000
5	Segretari di Procura generale di Cassazione	3	9	4,500	40,500
11	Vice-cancellieri di Corte di Cassazione	1	91	4,000	364,000
20	Segretari di Procura generale di appello	2	102	3,500	357,000
162	Cancellieri di Tribunale				
102	Vice-cancellieri di appello	1	37	3,500	129,500
7	Vice-cancellieri aggiunti di Cassazione	2	37	3,200	118,400
2	Sostituti segretari di Procura generale di Cassazione	3	37	2,800	103,600
1549	Cancellieri di Pretura	1	1194	2,300	2,746,200
493	Vice-cancellieri di Tribunale				
96	Vice-cancellieri aggiunti di Corte di appello				
162	Segretari di Regia Procura				
3	Sostituti segretari aggiunti di Procura generale di Cassazione				
85	Sostituti segretari di Procura generale di appello	2	1194	1,900	2,268,600
1241	Vice-cancellieri di Pretura				
416	Vice-cancellieri aggiunti di Tribunale				
71	Sostituti segretari aggiunti di Procura generale di appello	1	1894	1,500	2,841,000
166	Sostituti segretari di Regia Procura				
				Organico nuovo L.	9,091,800
				Organico attuale »	8,124,900
				Differenza in più »	966,900

XCVIII.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggio del presidente della Corte dei conti — Congedo — Presentazione di progetti di legge — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), concernente il bonificamento dell' Agro romano » (N. 189-A) — È aperta la discussione generale — Parlano i senatori Finali, Odescalchi e Faina Eugenio — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, della marina, della guerra e delle finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Sunto di petizioni:

« N. 180. — L'Unione Operaia, Società anonima cooperativa edificatrice di Firenze, fa voti al Senato perchè il disegno di legge sulle case operaie sia modificato.

« 181. — Il presidente del Comitato promotore per le case popolari in Genova, fa voti al Senato perchè nel disegno sulle case popolari sieno introdotte modificazioni ».

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Di San Giuseppe di dar lettura di una lettera pervenuta dalla Presidenza dell Corte dei conti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma 16 maggio 1903.

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina del mese corrente non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Il presidente
G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Curati domanda un congedo di tre giorni per motivi di famiglia. Se non si fanno opposizioni, questo congedo sarà accordato.

Presentazione di progetti di legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega del Tesoro, i seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1902-903;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 140,255 44 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative.

Approvazioni di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli della stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903;

Approvazione di maggiori assegni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903.

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che per ragione di competenza saranno inviati alla Commissione permanente di finanze.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificazione dell'Agro romano » (N. 189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 6 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a) concernente il bonificazione dell'Agro romano ».

Interrogo il signor ministro di agricoltura, industria e commercio se consente che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, salvo al ministro di fare le proposte che crederà opportune.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io pregherei il Senato di aprire la discussione sul disegno di legge del Governo.

PRESIDENTE. Allora io dovrei interrogare il Senato, il cui voto potrebbe avere un significato superiore forse ad una semplice formalità. Ad ogni modo io mi rimetto al volere del signor ministro.

Come il Senato ha inteso, siamo in presenza di un disegno di legge presentato dal signor ministro e di un altro presentato dall'Ufficio centrale del Senato. Ora io debbo sentire quale sia in proposito il parere del Senato.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Io non ho inteso recare offesa a chicchessia; intendevo soltanto che tutte le osservazioni, le quali saranno fatte dall'Ufficio centrale, potessero essere presentate benissimo come modificazioni al testo del Governo. Nell'altro ramo del Parlamento non si fa mai questione su ciò, ma se credesse il Senato che questa mia proposta non fosse riverente verso questa altissima Assemblea, io cederò immediatamente. Ripeto però che non ho mai inteso di portare offesa alla riverenza dovuta al Senato.

PRESIDENTE. Perdoni il sig. ministro, ma dal mio labbro non è uscita parola, che neppure in lontano modo potesse essere interpretata nel senso da lui indicato.

Io farò quello che si fa in tutti i Parlamenti. Non so quello che si faccia altrove: so però che sempre, quando si tratta di un progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale, si interroga il ministro se consenta o no che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Una volta che la questione è posta in questo senso, consento che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. S'intende che il signor ministro potrà fin dal primo articolo presentare, se lo crede, come emendamento, il suo progetto invece di quello dell'Ufficio centrale. Perciò nulla rimane pregiudicato.

Intanto si darà lettura del progetto presentato dall'Ufficio centrale, e prego il signor senatore segretario Arrivabene di voler procedere alla lettura del progetto modificato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 189-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, per ordine d'iscrizione, il senatore Finali.

FINALI. Appena resa libera Roma e riunita all'Italia, anche prima che fosse qui trasportata la capitale del Regno, il Governo sentì il dovere di occuparsi delle condizioni del territorio noto col nome di Agro romano, e istituì una Commissione la quale doveva studiare e suggerire i provvedimenti legislativi, economici, amministrativi e finanziari, i quali conducessero alla bonifica di questo territorio ed al suo risanamento.

Il problema dato da studiare a questa Commissione, che era presieduta dal sempre compianto nostro collega Giuseppe Gadda, non era lieve; e le condizioni delle finanze in quel tempo erano difficili assai; ma per fortuna sopravvenne il mezzo di dare un principio di esecuzione, anzi un forte impulso, a questa rinnovazione territoriale del deserto malsano in mezzo al quale si trovava la capitale. Questa occasione fu la legge abolitiva degli ordini religiosi, la quale ne indemanò i beni, e per gli enti ecclesiastici conservati ordinò la conversione dei loro beni; legge la quale fece venire in mano dello Stato 66 mila e più ettari di terreni dell'Agro romano, vale a dire più che il terzo della sua intera estensione.

Disgraziatamente l'uomo che aveva la principale autorità nel governo d'allora, il cui nome è associato onorevolmente alla liberazione di Roma, che aveva per Roma un vero culto, e che in tutti i modi ne propugnava il lustro, il decoro, la prosperità, ed ho già nominato Quintino Sella, era soprattutto preoccupato delle condizioni del bilancio, il quale veramente versava in grandi angustie: e così di quella occasione favorevolissima, invano desiderata per secoli e secoli, il Governo non si valse, e quella grande massa di beni non fece altro che estendere il latifondo, e non produsse alcun miglioramento nei rapporti agrari, economici, igienici e sociali.

Io fui dolente di questo, e trovandomi al Ministero di agricoltura, industria e commercio dopo poco, ebbi una grande ambizione, cioè di attaccare il mio nome alla bonifica dell'Agro romano.

Aveva io la fortuna di essere in buone rela-

zioni personali col principe Alessandro Torlonia, il quale tra il '73 ed il '74 aveva compiuto la bonificazione del Lago di Fucino. Aveva egli dei forti capitali disponibili, e soprattutto, aveva disponibile tutto il personale tecnico che gli aveva diretto quel colossale lavoro. Io mi misi d'accordo con lui; si combinò un progetto di legge, che si deve trovare ancora tra gli atti del Ministero di agricoltura, industria e commercio; progetto di legge che non portava alcun nome, ma che promulgato che fosse, avrebbe trovato chi si sarebbe presentato per dargli esecuzione, e che avrebbe potuto condurre la bonifica agraria e idraulica senza spesa alcuna diretta dello Stato, senza che il bilancio dello Stato per questa impresa avesse da spendere nulla.

Disgraziatamente una questione di competenza tra quel Ministero, che allora non aveva quell'importanza che ha raggiunto adesso, e quello dei lavori pubblici, che si presentava circondato dei suoi ispettori de' suoi ingegneri e altri alti funzionari; per quella questione di competenza che fece intervenire altri, con i quali il principe Alessandro Torlonia non voleva trattare, la cosa andò a monte.

Io trattava con lui, nè su quelle basi poteva pensare a trattare con altri, perchè aveva la garanzia dell'opera compiuta al lago Fucino; ora immaginate a che condizione oggi saremmo se veramente Alessandro Torlonia avesse, quasi trent'anni fa, assunta la bonifica dell'Agro romano.

Ho detto che io vi aveva messo un po' di amor proprio; ma ben più mi interessavano le condizioni di Roma. Mi pareva, per fortunata combinazione, poter conseguire un grande e singolare beneficio, ed era proprio dolente di quel risultato negativo.

Per rendere più amaro il ricordo, successe che nel 1875 a Milano fui presentato dal re Vittorio Emanuele all'imperatore Guglielmo I, a cui la riconoscenza nazionale della Germania ha dato il nome di Grande.

Il Re mi fece l'onore di presentarmi, mettendomi innanzi nella mia qualità ufficiale. Sapete, o signori, quali furono le prime parole che mi rivolse l'imperatore Guglielmo?: « Ah, lei è il ministro di agricoltura, industria e commercio? Che cosa ha fatto per la bonifica dell'Agro romano? Io l'ho visto molti anni fa e mi parve che la condizione desolata di quell'agro fosse

la più evidente espressione dell'incuria del Governo a cui quel territorio era soggetto».

Io gli diedi delle spiegazioni, e gli parlai degli studi e dei progetti che al riguardo avevamo fatti. Allora l'Imperatore si rivolse al Re d'Italia, che mi era vicino, e gli disse: « Maestà, ma non devono più restare attorno alla vostra capitale il deserto e la malaria. Io credo bene che la Vostra Maestà intenderà che è un dovere di onore, che il suo Governo giustifichi e nobiliti la sua presenza a Roma, con la bonificazione e il risanamento del territorio in mezzo al quale la capitale è stabilita ».

Quell'incontro, quel giorno e quelle parole, ben lo potete credere, non me li sono mai scordati.

Ma la Commissione nominata il 20 novembre 1870 era sempre in vita e non si veniva ad una conclusione. Fu allora che un uomo, nelle cose economiche ed agrarie molto esperto, Antonio Salvagnoli, nostro collega, degno per questo solo di passare alla storia, non meno degnamente del maggior suo fratello Vincenzo, d'iniziativa sua propose al Senato la prima legge sulla bonifica dell'Agro romano.

Sarà onore di quell'uomo e del Senato, di avere preso in considerazione quel progetto, che divenne poi la legge del novembre 1878; ed è onore di uno dei nostri colleghi di essere stato dotto, eloquente, direi quasi appassionato espositore dei motivi che raccomandavano la proposta del senatore Salvagnoli; quel senatore è l'onorevole Vitelleschi.

Venne fuori la legge del 1878, la quale era ristretta a dei fini di bonifica idraulica, di modo che dovette a quella legge farsene succedere un'altra, quella dell'8 luglio 1883. In quella prima legge per iniziativa mi pare dell'attuale onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, fu inclusa la bonifica agraria entro una zona di 10 km. dal miliario aureo. Quelle due leggi hanno però portato pochi frutti; sarebbe ingiusto peraltro il dire nessuno, perchè alcune opere di bonifica sono riuscite egregiamente e con vantaggio degli imprenditori; e solo che ne sia riuscita qualcuna, ciò prova che col buon volere e l'intelligenza e con adeguati impieghi di capitali l'opera del bonificamento poteva eseguirsi più largamente e con profitto.

Abbiamo poi compiuto nella parte inferiore

dell'Agro romano opere importantissime rispetto alla bonifica idraulica.

La presente legge che cosa fa? Fa quello che oggi le condizioni del bilancio permettono, e che sarebbe colpa imperdonabile differire ancora.

Questa legge offre davvero il mezzo di provvedere alla bonificazione agraria col garantire prestiti di denaro occorrenti per questa bonifica ad un saggio mitissimo, quale è quello del due e mezzo per cento. Ma questa concessione, se io non prendo errore, porta un sensibile, un grande incremento di valore immediato a favore di tutti i proprietari delle terre che vorranno godere di questi premi; perchè l'aver mezzi di fare delle bonifiche ad un saggio così ridotto è un beneficio, il quale si trasfonde in aumento del prezzo dei terreni.

Il progetto di legge poi non si occupa solo di idraulica e di produzione agraria e di cambiamento di colture, ma si occupa altresì delle case degli abitatori, dei ricoveri del bestiame, e (quel che era stato trascurato sempre) si occupa di dotare il territorio di una rete stradale, senza la quale o è impossibile o si renderebbe troppo dispendioso ogni intento di migliorare la condizione culturale economica del territorio.

Vi sono anche altre disposizioni informate ad uno spirito civile ed umano, quali sono quelle che provvedono all'igiene, all'educazione e alla buona convivenza delle famiglie le quali sono destinate a popolare questi territori. Io quindi nel suo concetto generale, approvo questa legge; e mi compiaccio di non aver sentito delle obiezioni gravi; anzi non ne ho sentita alcuna che si riferisca al concetto generale della legge.

Le obiezioni le ho intese fare soprattutto all'art. 7 del progetto ministeriale, il quale determina, senza che occorran perizie od estimazioni, in un multiplo inflessibile di 80 volte l'imposta fondiaria, il valore da attribuirsi a quei terreni che convenga espropriare, perchè i loro proprietari non vogliono o non credono potersi assoggettare agli obblighi di procurarne la bonifica.

Io mi sono occupato grandemente, di ciò (approfittando un po' dalla mia esperienza e ricorrendo anche a notizie che potevano fornirmi uomini versati in questa materia) e son venuto

nella convinzione che il multiplo invariabile di 80 volte l'imposta sia scarso e che si potesse elevarlo a cento; sarebbe aumentarlo di 1/1. E il multiplo di cento è portato dal diritto comune per determinare la competenza giudiziaria, rispetto al valore.

Però se qualcuno proporrà un altro sistema di valutazione che mi paia accettabile io non lo rifiuto *a priori*; lo esaminerò anche io, e sarò ben lieto se si potrà trovare una formula nella quale la maggioranza del Senato possa andare facilmente d'accordo. Io ripudio qualunque concetto il quale voglia significare pena verso i proprietari per non aver proceduto alla bonifica; ma credo però che dall'insieme della legge, debba venir fuori un tornaconto per quei proprietari i quali alle opere della bonifica volenterosamente si prestano.

Io quindi mi accosterei al concetto ministeriale, con questa sola differenza, che il multiplo di 80 volte l'imposta lo porterei a cento. Quello che non potrei accettare è il sistema delle perizie singole per ogni terreno che fosse da espropriare. Ho già detto che questi terreni, per effetto della legge, vengono a conseguire un aumento di prezzo, che è ingiusto che vada a beneficio di chicchessia; e poi bisogna essere bene ignari delle cose di questo mondo per non sapere a quali inconvenienti, a quali perdite di tempo, a quali danni si vada incontro col sistema delle perizie.

In questi dati, che ho qui davanti, risulta che la stima di una delle tre tenute espropriate in dipendenza della legge del 1883 si trascina da cinque anni, e che si cominciò niente meno colle differenza che passa tra 300 mila lire e tre milioni e mezzo. Quindi io non potrei acconsentire di accettare che per ogni singolo fondo si dovesse fare una perizia.

Vi sono parecchi articoli che per me non sarebbero accettabili senza modificazioni; ma tutte queste modificazioni che io sarei per proporre sono tutte a vantaggio dei proprietari e a vantaggio della bonifica che si vuole fare.

Per esempio, nell'art. 1 si ha l'aria di fare una concessione ai fabbricati rurali che si vanno a costruire. Ma niente affatto! Si dà l'esenzione dall'imposta per dieci anni, ma perchè darla per dieci anni, mentre i fabbricati rurali l'hanno permanente in forza della legge

generale d'imposta? Quello che manca e che si deve dire è che, mentre la legge generale esenta dall'imposta i fabbricati rurali, se appartengono ai proprietari dei terreni a cui servono, l'esenzione dall'imposta si concede per un decennio ancorchè i fabbricati non appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono.

Così per le permutate vorrei molta maggiore larghezza. Il Ministero proponeva una cosa da niente, ammetteva l'esenzione dalla tassa per le permutate di terreni il cui valore non fosse più di 1000 lire. L'Ufficio centrale porta questo valore a 5000 lire; ma è ancora poco; non è il valore dello stabile che entra in permuta che debba fornire il criterio dell'esenzione dall'imposta; è la differenza del valore fra i due enti permutati che deve fornire il criterio, se il contratto debba o non debba andare esente dall'imposta; e così potranno senza pagamento di tassa farsi permutate considerevoli, che giovinno alla bonifica sia idraulica che agraria.

Così in qualche sito bisognerà pure dire, usando anche di termini larghissimi, in che rapporto il prestito deve stare col valore del terreno. Ogni legge di credito fondiario, dice la metà; mettete pure i 3/4 o i 4/5; ma parmi necessario che sia determinato un massimo per questi prestiti, affinchè su dieci ettari non si possa pigliare un prestito di somme indeterminate.

Così v'è un altro articolo in cui si ha, a creder mio, una contraddizione in termini; si dà al Governo la facoltà di riordinare i consorzi che ora esistono, e poi si dice che si manterranno tutti i 91 consorzi ora esistenti. Qui ci sono alcuni dei miei colleghi i quali appartengono a provincie dove i consorzi tra i proprietari nei rapporti idraulici hanno recato grandissimi benefici; ma essi non possono che ridere a pensare che fra quei novantuno vi sono dei consorzi i quali s'estendono a non più che 200 ettari.

Ma un consorzio perchè sia attivo, potente, e vantaggioso, deve avere un largo comprensorio. Ciò lo s'intende tanto, che si domanda (e in questo vanno d'accordo il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio centrale) di poter riordinare i consorzi. Ma il riordinamento dei consorzi vuol dire qualche cosa di razionale e di tecnico; e se ci mettete che si debbono con-

servare tutti i consorzi esistenti, non so in che consisterà l'opera del riordinamento.

Io ho avuto l'onore di essere il primo a parlare in questa discussione che tratta di un argomento così grave, giustificandomi col ricordare certi precedenti i quali riguardano la mia persona; e spero che il Senato non mi voglia far colpa di ciò.

Io ho vivissimo desiderio che questa legge raggiunga il fine; e perciò io credo che si debba evitare qualunque appiglio che possa fare accusare la legge di intenti meno equi e meno civili; ma non possiamo arrivare al fine, se ci mettiamo troppo tenacemente e indeclinabilmente a sostenere le nostre idee e le nostre opinioni. Bisogna avvicinarsi, bisogna con qualche opportuno temperamento trovare quella concordia di opinioni, quella opportuna scelta di mezzi, i quali aiutino a conseguire un fine, che posso dire comune a tutti noi; perchè non posso immaginare che qui dentro ci possa essere alcun minore interesse, il quale contrasti alla soddisfazione di questo grande interesse nazionale.

Mi auguro che lo studio o la riflessione porti a questa concordia, ma finirò con un antico motto romano: *Salus publica suprema lex esto.* (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. ha facoltà di parlare il senatore Odescalchi.

ODESCALCHI. Nessuno spirito di opposizione mi muove, nè contro la legge, nè contro il fine che per questa legge si vuol raggiungere, e ancor meno mi muove spirito di opposizione contro il mio amico ministro che l'ha presentata, ma appunto perchè egli mi è amico, sento il dovere di parlare più liberamente; e mi permetterà di dirgli intiero il mio pensiero approvando tutto quello che mi sembra lodabile, e facendo obiezioni per alcune parti del progetto di legge che non mi persuadono. Per entrare efficacemente a discorrere di un così arduo problema, quale è quello della bonifica dell'Agro romano, problema che è rimasto immutato, per quanto se ne sappia, per due mila anni, problema, la cui soluzione è stata provata da tutte le forze del Papato con mezzi e leggi ancor più dragoniane di quella che potrebbe sembrare quella ora in discussione, i cui risultati però furono sempre nulli. Che cosa prova ciò? Prova che il problema è dif-

ficile soluzione e che i mezzi per risolverlo debbono essere lungamente e attentamente studiati.

Anzitutto conviene sbarazzare la via da alcuni pregiudizi comuni. Moltissimi credono che lasciate allo stato attuale le terre dell'Agro romano non siano redditizie. Me ne appello a tutti i colleghi proprietari. Spesse volte a noi avviene di trarre maggior reddito lasciando le terre a pascolo anzichè coltivarle a grano, specialmente agli attuali prezzi dei cereali. In secondo luogo, malgrado tutte le difficoltà che esistono, è un errore il credere che bonificando si facciano tanti guadagni e di molto si aumenti il proprio reddito. E di ciò posso dirne qualche cosa perchè possiedo terre, che se non sono comprese nel perimetro tracciato dal lapis dell'onorevole ministro sono nelle identiche condizioni di natura, di terreno e d'igiene alle altre dell'Agro romano sottoposto alla presente legge, ed ho provato con fatti, più che coi discorsi alla Camera ed al Senato, discorsi che forse avrei fatto meglio a non pronunziare, ho provato coi fatti che bonificando sopra una scala abbastanza vasta, tanto a Bracciano che a Santa Marinella, che non sono contrario ai progressi agricoli. Debbo dire però che ne ho ricavato una grande soddisfazione di amor proprio; ma quanto alle mie rendite sono diminuite anzichè accresciute per effetto delle bonifiche fatte.

E che queste bonifiche da me siano state fatte ne è testimonio il ministro, che una volta mi fece l'onore di venirle a visitare.

Ora io credo che prendendo le cose in massima, chiunque fa bonifiche di terreni, se le cose vanno bene può ritrarre il 2 e mezzo o il 3 per cento al massimo, non oltre, a meno di condizioni specialissime.

Tutto ciò io non dico per iscoraggiare, ma per affrontare le difficoltà quali esse sono; e giacchè voglio sbarazzare la via di alcune idee preconette, mi permetta l'onorevole relatore, di cui attentamente io ho letto la relazione, di dirgli che evidentemente non avendo l'esperienza, la annuale abitudine di visitare queste proprietà, ha potuto vedere alcune di queste bonifiche con leggiere lenti d'ingrandimento.

Enumerando il poco fatto finora, ha tributato meritata lode ed ha esteso questa ancora ad alcune bonifiche fatte fuori della zona prescritta

dalla legge attuale. Ebbene, in quella prima zona, l'unica bonifica fatta sul serio è quella della tenuta della Cervelletta e credo ancora di altra tenuta appartenente al Torlonia. Ma questa bonifica è avvenuta all'infuori di qualunque azione di legge e per condizioni speciali del luogo. Gli edifici non si sono dovuti fabbricare perchè esistevano abbandonati, e non vi fu che da restaurarli.

Di più, cosa rarissima nell'Agro romano, questa tenuta era ricca di acque, di modo che vi si è potuta introdurre l'irrigazione.

Riguardo al risultato della tenuta del cavaliere Bertone, dirò che è un piccolo pezzo di terra sul quale è stata messa una scuderia da corsa, è cosa lodevolissima, ma di poca importanza agriaria.

Finalmente, a titolo di lode, è citata la tenuta dell'illustre nostro musicista, il tenore Marconi. Prima di tutto farò osservare che il medesimo si trova in condizioni specialissime perchè, per bonificare, bisogna avere del denaro da impiegare e a lui, per aver denaro basta che canti, cosa che non possiamo fare nè io, nè altri dei miei colleghi, proprietari dell'Agro romano. (*Ilarità vivissima*).

Questa bonifica l'ho veduta moltissime volte e si riduce alla costruzione di una vaccheria, a 20 o 25 alberi fruttiferi piantati e ad un fosso di scolo.

È un'ottima cosa questa, e altri forse non avrebbero potuto fare ciò, ma non è una tenuta da citarsi come un grande risultato agricolo.

È citato anche, a titolo di onore, la trasformazione fatta a Carano dal generale Garibaldi. Non la conoscevo, benchè amicissimo dei Garibaldi, e non era mai andato a vederla.

Sapevo soltanto che eglino vi avevano piantata una vigna; sono andato a trovarli per avere delle informazioni esatte. Mi hanno detto: « sì, abbiamo piantato una vigna »; « ma, dico io, come bonifica igienica che risultai avete avuto? ». « Vi si prendono le febbrie gualmente come prima, e le prendiamo anche noi ». « Ma come risultato economico e finanziario? ». « Ci abbiamo rimesso da sei a settecentomila lire ». È stata una cosa lodevole, un utile miglioramento nel senso agricolo, non però finanziariamente riuscito. Ora veniamo alla legge; e mi consenta, l'onorevole ministro, di parlare con tutta franchezza. Vediamo come questa legge è stata formata. Ve-

ne fu un'altra, di cui fu l'anima o il relatore, non ricordo bene, nel 1883, l'onor. Baccelli. Credo che allora fosse un altro il ministro di agricoltura, ma in ogni modo egli ne fu strenuo sostenitore. Eravamo più giovani allora e tutti noi lo seguimmo ricchi di entusiasmo, quanto poveri di esperienza; la legge fu approvata fra gli applausi. Sono passati 15 a 20 anni, ed i risultati, malgrado la poesia dell'onorevole relatore, sono talmente minimi che quasi li chiamerei impercettibili. Ora l'onorevole ministro ha presentato una legge di modificazione, di correzione a quella del 1883. Io avrei vagheggiato un altro sistema: una cosa male riuscita l'avrei addirittura abolita ed avrei preferito che egli avesse presentato una legge nuova di pianta. So bene che a Michelangelo fu dato un marmo rovinato da un suo predecessore ed egli ne cavò la mirabilissima statua del David; ma l'onorevole ministro perchè si è voluto dare la bega di Michelangelo e non ha invece eliminato la cosa storpiata, e non ne ha creato una nuova di pianta, invece di correggerne una difettosa? E poi, onorevole ministro, e qui parlo con tutta la libertà che si usa da amico ad amico: perchè ella ha elaborato questa legge soltanto con alcuni impiegati del suo Ministero, eliminando tutti noi, che pur su questo argomento abbiamo lavorato e che qualche lieve contributo di esperienza avremmo potuto portare, contributo di esperienza che sarebbe stato utile onde dare un carattere più studiato, più pratico alla presente legge? E per prima obbiezione le domando: perchè estendere a dieci chilometri e non a cinque la zona di bonifica?

Non sarebbe egli stato forse più prudente, per lavorare efficacemente, cominciare sopra una superficie meno vasta e terminata questa proseguire sopra un'estensione ancora più larga? In secondo luogo, chiedo, perchè in tale diversa qualità di terreno una legge unica, e per qual motivo scegliere la forma sferica? So che Giotto preferiva questa forma onde è rimasto celebre il detto: tondo come l'O di Giotto, ma questa obbiezione, che potrà sembrare uno scherzo, pure vi è la sua ragione e la sua ragione è stata dimostrata anche dalla presente legge la quale ha fatto un cono alla forma sferica ed ha aggiunto un pezzo della valle dell'Aniene e perchè? Perchè i terreni sono più fertili e per conseguenza più facilmente boni-

ficabili. Continuando a parlare della diversità di terreno non istarò a ridire tutto ciò che è scritto nella relazione ma questa diversità è grandissima; vi sono alcune vallate che hanno profondità di terreno che le rende suscettibili ad essere solcate con qualunque forma di aratro, fino alle profondità che si ottengono facendo uso di strumenti più perfezionati, come sarebbe l'aratro Sax. Ve ne sono altre che hanno profondità minori, e queste non sono lavorabili che con gli strumenti di coltura superficiale.

Ve ne sono finalmente (e generalmente queste si trovano sulle vette delle colline) di quelle le quali talvolta hanno una profondità minima che non eccede i tre o quattro centimetri, come è pur detto nella relazione medesima, i quali non sono lavorabili che col piccone e con la mina. Cosa vuol dir questo? Vuol dire che non sono lavorabili se non impiegandovi capitale talmente enorme per i lavori che è assolutamente impossibile che possano risultare remunerativi.

Ora perchè applicare la stessa legge di espropriazione ai terreni bonificabili e ai terreni che materialmente non sono bonificabili? Io credo, onor. ministro, il problema della bonifica dell'Agro romano, sia assai complesso ed esiga diverse forme di lavori per risolverlo. Esige lavori idraulici, lavori di trasformazione di coltura, e infine lavori igienici, nei quali per ora dobbiamo in un campo scientifico non ancora determinato, giacchè l'onor. ministro sa bene che la tanto decantata distruzione delle zanzare distrugge solamente, ed è ormai provato uno de' veicoli del germe della mal aria, ma non è ugualmente provato che sia l'unico...

Voci. Parli più forte.

ODESCALCHI. ... Quindi io domando all'onorevole ministro, che saprà rispondere meglio di chiunque se non vi sia una difficoltà del problema da risolvere per la quale conviene tener conto ancora delle diverse giaciture dei terreni da bonificarsi.

L'onor. ministro conosce meglio di me che la malaria non si estende a lunghe distanze, ma che talvolta l'aria è buona o tollerabile in un dato punto ed a un chilometro di distanza, o anche meno, è cattiva, senza che il livello del terreno cambi sensibilmente. Dunque secondo ma anche questa era una questione che obbliga specificarsi meglio a mettere norme

diverse ed obblighi diversi per compiere le bonifiche.

Bisogna lavorare più prontamente ed efficacemente nei terreni ove la malaria è meno temibile e rimandare a tempo più lontano i posti più mefitici, simili quelli per esempio di Carano, proprietà del generale Garibaldi, il quale ha dovuto lottare con difficoltà grandissima cagione di miasmi pestilenziali e soggiacere alle conseguenze economiche che ho riferito. Ora di queste parti dell'Agro romano che cosa farete? Le sottoporrete alla legge dell'espropriazione? E quando le avrete espropriate, il proprietario che le comprerà poi le lascerà in ugualissimo stato nel quale le teneva il proprietario antecedente, perchè a nessuno potete imporre l'impossibile. Ma che cosa conviene fare in queste parti dell'Agro romano.

Qui dirò un mio antico convincimento, pel quale spero non trovare grande obiezione dall'onor. ministro, perchè conosco i suoi antichi convincimenti in proposito. Io credo dunque che non si risolverà efficacemente il problema se non si intraprenderà su larga zona il rimboschimento.

Ricordiamoci che i Romani antichi quando coltivavano quest'Agro, esistevano i boschi sacri, nei quali sotto severissime pene, era inibito di tagliare gli alberi. Si ha anche la necessità della difesa dei boschi dal punto di vista igienico, lo riconosciamo anche ora per un fenomeno che constatiamo ogni giorno in un paese sano, per taglio di boschi fatti in direzione di alcuni venti diventa immediatamente infestato dalle febbri. Il rimboschimento procura ancora un altro vantaggio, quello di arrestare la discesa disordinata delle acque, e quello di bonificare le valli adiacenti diminuendo l'estrema siccità.

Per affermare questa mia idea ho l'onore di presentare un ordine del giorno al Senato che spero avrà assenziente l'onor. ministro, e che spero avrà la fortuna di essere votato dal Senato, se questa fortuna non l'avrà, rimarrà come affermazione di una mia convinzione personale. Questo ordine del giorno suona così:

« Il Senato invita il ministro dell'agricoltura e del commercio a presentare una legge per il graduale rimboschimento per opera dello Stato (giacchè questo è impossibile sia opera

dei privati) di quelle zone dell'Agro romano che non sono suscettibili di essere ridotte a coltura intensiva ».

Ora mi pare di aver detto abbastanza e mi riassumo per non abusare della tolleranza del Senato.

Se io dicessi che la legge è nociva direi male; se io dicessi che in questa legge non vi è molto del buono, parlerei contro il mio conviucimento; credo che l'esenzione dalle tasse per un dato periodo, i mutui di favore siano tutti incitamenti e facilitazioni, a fare, non moltissimo però, perchè, se prendete un estimo di un terreno posto intorno a Milano troverete che il valore del sopra suolo vi è stimato due volte più di quello del terreno, dunque per ridurre un pezzo dell'Agro romano allo stato in cui si trovano per l'avanzata agricoltura i terreni vicini a Milano bisogna avere da spendere due volte il valore della terra. Ciò non toglie che se non si farà tutto si potrà fare qualcosa anche con somme minori, e sono certo che quei lavori daranno un impulso, e qualche utile risultato ne otterremo.

In quanto alla parte coercitiva che vuol che le dica, la mia testa sarà fatta male, ma non credo affatto alla sua efficacia. Giacchè ho veduto che leggi draconiane e coercitive sono state promulgate per la conservazione degli oggetti d'arte in Grecia e in Italia; e non ho mai veduto un esodo più completo di oggetti d'arte che sotto l'impero di queste leggi.

Per l'Agro romano ho constatato che leggi molto più draconiane di quelle contenute forse in alcuni degli articoli di questa legge, che non hanno prodotto alcun risultato. Temo moltissimo che le misure coercitive siano una superfetazione inutile che non darà nessun pratico risultato.

Questo ho detto per esprimere il mio convincimento. In quanto poi a ciò che farò per riguardo alla situazione parlamentare dirò che l'art. 7 come ci è venuto votato dalla Camera in un momento, con poca discussione è secondo me, ingiusto.

Se volete punire qualcuno bisogna che la sua colpa sia evidente; ma punire colui che non ha bonificato un terreno che è rimasto tale quale è da duemila anni non mi pare serio. E se pure colpa vi fosse non è colpa grave, perchè attenuata da sì lunghi antecedenti.

Ma ho fede sufficiente nell'onorevole ministro per credere non vorrà farne una questione ed accetterà i miglioramenti introdotti all'articolo settimo dal nostro Ufficio centrale, i quali rendono questo articolo accettabile. E allora credo che ogni seria opposizione cesserebbe. Quanto a me, se voterò questa legge lo farò per una metà con fede ed entusiasmo, e per l'altra metà da miscredente, al ministro poco potrà importare; il voto rimarrà lo stesso, e spero che egli non mi costringerà a rifiutarlo. Non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

FAINA. E. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA EUGENIO. L'onor. Finali ha narrato l'antefatto della legge del 1878, ma non ha poi ricordato i criteri e le ragioni delle leggi che si sono succedute in materia. Credo che accennarle, sia pur brevissimamente, sia cosa opportuna, onde meglio poter apprezzare il valore della legge che abbiamo sott'occhio. Mi pare che il senatore Finali abbia detto che la legge del 1878 aveva solamente uno scopo idraulico. È vero; ma il risanamento idraulico, a quanto risulta dalle relazioni, non era che un mezzo per raggiungere lo scopo della bonifica agraria, essendo convinzione generale, che, ottenuto il risanamento idraulico, la bonifica agraria si sarebbe svolta naturalmente per la sola forza delle leggi economiche. Fu l'onor. Baccelli, allora deputato, che propose e fece introdurre nella legge un comma in cui veniva più specificatamente indicato il fine della bonifica agraria. Ma, come accade degli emendamenti che si introducono durante la discussione, quel comma non si trovava a suo agio nella legge, tanto vero che in un altro articolo, il 7, la bonifica agraria figurava tra quelle opere, le quali avrebbero dovuto essere fatte a tutta cura e spesa del Governo. Basta accennare questo, per comprendere quanto grave e sproporzionato impegno avesse assunto lo Stato. A parte questo, il concetto della legge del 1878 è anche oggi, a mio modo di vedere, ottimo: la legge distingue la grande bonifica delle paludi che mette a carico del Governo, e la bonifica del restante Agro romano (anche oltre la zona dei 10 chilometri proposta dall'onor. Baccelli) divisa in due parti, la grande e la piccola canalizzazione.

I lavori dal 1878 all'83 procedono tanto a

rilento, che il desiderio di affrettare la bonifica agraria fece sorgere la legge del 1883, la quale non ha niente a che vedere con quella del 1878.

La legge del 1883 dice in sostanza: visto che la bonifica idraulica va a rilento, provvediamo intanto a quella agraria; e così impone ai proprietari, nella zona dei dieci chilometri, l'obbligo della bonifica e, in caso di rifiuto, dà al Governo il diritto dell'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Nè l'una nè l'altra legge sortirono il loro effetto; per quanto riguarda la legge del '98, non è terminato ancora il prosciugamento delle paludi, dico, non è terminato perchè un ordine del giorno votato dall'altro ramo del Parlamento domanda al Governo che si affrettino i lavori in modo da compierli entro i cinque anni, ciò vuol dire che se quel voto non sarà esaudito, ce ne vorranno ancora 15 o 20; del risanamento idraulico dell'Agro romano poco è stato fatto per la grande canalizzazione, quasi nulla per la piccola ed il drenaggio.

Nè sorte migliore ebbe la legge del 1883; si tentarono tre espropriazioni, e con quale risultato non occorre dirlo, tanto che dopo venti anni di esperienza il Ministero ha creduto conveniente presentare un progetto di legge, secondo il quale, ritenuto che l'insuccesso è dovuto all'inerzia colposa ed all'incapacità dei proprietari, propone come unico rimedio il sistema dei premi e delle pene; premi ai volenterosi, pene ai restii.

Questo il concetto informatore del progetto ministeriale, e lo svolgimento era logico; largheggiava in premi, puniva severamente con un'imposta speciale; ammetteva l'espropriazione, ma non la considerava veramente come una pena, perchè consentiva la procedura stabilita nei casi di espropriazione per causa di pubblica utilità, con la sola variante dell'applicazione della legge sulla Sardegna, che richiama quella su Napoli, la quale non importa che una lieve modificazione o restrizione dei criteri estimativi.

La Commissione che esaminò la legge nell'altro ramo del Parlamento, non divise pienamente i criteri a cui si informava il progetto governativo; credè che più che all'inerzia od alla mala volontà, o alla incapacità dei proprietari, il mancato successo della bonifica

agraria fosse dovuto alla mancanza di tornaconto. Quindi provvide con facilitazioni, prestiti ed esenzioni da imposte, se non concesse come premi, bensì come compenso, onde far sì che con questi contributi indiretti dello Stato, laddove il tornaconto non c'era, il tornaconto sorgesse.

Escludendo il concetto della colpa, ma riconoscendo che effettivamente un po' d'inerzia ci fosse da parte dei proprietari, ammise l'espropriazione, ma tolse la pena della sovraimposta; ammise l'espropriazione con leggere modificazioni alle proposte del Governo, modificazioni che il Ministero accettava di gran cuore perchè restringevano ancora i criteri estimativi; cioè le facoltà dei periti; fra le altre tolse via dal calcolo periziale le cave di tufo, di rena, ecc. che fossero in esercizio da meno di un anno. Ma quella Commissione trovò che vi erano altre cause più gravi nell'insuccesso della bonifica agraria, prima fra tutte la mancata bonifica idraulica, e con un apposito articolo dispose che venissero affrettati e meglio condotti ed amministrati i lavori di risanamento; poi la mancanza di pubblici servizi, cioè viabilità, acqua potabile, scuole ecc., ed anche a questo provvide.

La Camera accettò tutti i criteri della Commissione, arrestandosi ad un punto solo, cioè agli inconvenienti che nascevano dal sistema delle perizie, e ritornò in campo di nuovo il concetto della colpa.

Invece della espropriazione per causa di pubblica utilità fu proposta l'estensione a questi casi del metodo con cui si procede all'espropriazione per mancato pagamento dell'imposta, come metodo più sollecito e più facile a mettersi in pratica.

Il Ministero dichiarò che per parte sua era indifferente e lasciò arbitra la Camera di risolvere in favore dell'uno o dell'altro sistema; la Camera scelse il secondo.

Visto il voto della Camera, il Ministero, coerente alla sua dichiarazione, fece propria la deliberazione della Camera stessa e tale l'ha portata avanti al Senato. Notate, perchè è giusto, che nella relazione al Senato il Ministro di agricoltura riconosce che oltre le cause, le quali figuravano nel suo primo progetto di legge, ne esistono delle altre di cui si era già preoccupato e che intendeva rimuovere con apposito

disegno di legge, divenuto ormai inutile visto che agli inconvenienti lamentati hanno provveduto, consenziente il ministro, la Commissione parlamentare e la Camera.

L'Ufficio centrale ha accettato nelle sue linee generali il progetto di legge quale è venuto dall'altro ramo del Parlamento; si è arrestato sul metodo con cui procedere alle espropriazioni. Il concetto dell'Ufficio centrale è, se lo ho bene compreso, questo: esclusa la colpa, esclusa la pena, la procedura, quella stessa che nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità, con la differenza sostanziale, senza parlare di modificazioni minori, dell'asta pubblica non come vendita diretta, ma come mezzo di controllo del giusto prezzo segnato dalle perizie. Questo credo che sia il concetto dell'Ufficio centrale.

Esposta la storia, possiamo riconoscere facilmente quali siano state le cause vere dell'insuccesso della bonifica agraria. Molta colpa credo debba attribuirsi ad un fatto che non dipende certo da alcuno: la mancata continuità nell'indirizzo del Ministero di agricoltura. Non per colpa d'uomini; a quel Ministero abbiamo veduto sempre uomini di valore, a volte di valore eccezionale. Ma, signori, mentre in Egitto, dove si sono compiute così grandi opere a beneficio dell'agricoltura, lord Cromer rimane al potere dal principio della occupazione ad oggi, e non si parla ancora del suo ritiro, noi dalla legge del '78 in poi abbiamo veduto succedersi al Ministero di agricoltura nientemeno che 22 ministri. Come è possibile che una legge, la cui attuazione doveva dipendere principalmente dall'indirizzo personale di un uomo, potesse recare buoni frutti, quando un ministro di agricoltura, in media, non rimane al Ministero che un anno?

È inutile insistere di più su questo punto.

Un'altra causa (e lo dico perchè ne sono convinto sinceramente) è la mancanza, o la poca osservanza delle leggi per la tutela della salute, dell'igiene dei lavoratori.

Una delle cause per cui tanto si è gridato contro l'Agro romano, non è già l'aspetto che offre la campagna. Chi attraversa le bonifiche del Ferrarese riceve impressione forse più sfavorevole di quella della campagna romana e si che sono terreni nei quali si sono profusi fior di quattrini, ma ha lo spettacolo di abita-

zioni veramente miserabili, veri villaggi abissini e dei peggiori, alle porte della capitale. Le leggi vi sono per la tutela dei lavoratori e se le leggi esistenti non bastano a garantire la salute dei contadini dell'Agro romano, se ne facciano delle altre; nessun partito conservatore può aver punto paura di leggi di questa sorte. La legislazione inglese, del popolo meno rivoluzionario che esista, ha un'intera raccolta di leggi in materia, promosse generalmente dai partiti più avanzati, attuate sempre dai conservatori. Io credo che se questo lato della questione fosse stato più curato dal Governo, molti pregiudizi contro l'Agro romano sarebbero spariti.

Per quanto riguarda l'azione dei proprietari, a parte il concetto di colpa di cui parlerò a suo tempo, non si può disconoscere che, salvo rispettabilissime eccezioni, manca nei proprietari e nei mercanti di campagna romani la fiducia nell'impiego di capitali in agricoltura o nel sussidio della scienza all'esercizio dell'industria agraria, elementi indispensabili l'uno e l'altro per qualsiasi agricoltura progressiva. È questa una conseguenza di tradizioni più che secolari che solo col tempo si potranno modificare, ma intanto per amore del giusto non voglio tacere che questa non sia stata una delle cause che hanno rallentata l'esecuzione della legge.

Ma la causa principale consiste in un errore di metodo nell'azione legislativa ed esecutiva.

In tutti i paesi del mondo è la bonifica idraulica, che precede l'agricola. Non si può parlare seriamente di bonifica agraria fin che le acque superficiali o sotterranee non siano state sistemate.

Quando l'Inghilterra tolse i dazi protettori della produzione frumentaria, la prima cosa che fece fu la legge sulle bonifiche idrauliche dicendo ai proprietari: voi con il prosciugamento ed eventuale irrigazione mediante le acque sotterranee, sarete compensati largamente della protezione mancata.

Noi al contrario invece di concentrare tutta l'attività nostra e i nostri mezzi nell'affrettare la bonifica idraulica, ci siamo lanciati nell'ignoto.

Abbiamo voluto far precedere la bonifica agraria a quella idraulica, e che cosa è avvenuto? che non si è fatto nulla e si sono avuti

degli insuccessi, ed i rari esempi veramente riusciti si riscontrano, solo o là dove la bonifica idraulica non era necessaria, o dove le acque furono allacciate ed adoperate per l'irrigazione.

Alla bonifica idraulica avrebbero dovuto seguire provvedimenti per la viabilità, per l'acqua potabile ed in genere per tutti i servizi di pubblica utilità compreso quello di pubblica sicurezza, perchè là dove non vi è la sicurezza non è possibile di fare, non dico una coltura intensiva, ma neanche una coltura normale.

Tanto vero ciò che i grandi Consorzi dell'Alta Italia hanno domandato che la provvista dell'acqua potabile e la rete stradale fossero comprese nel progetto di bonifica; non l'hanno ottenuto perchè effettivamente dall'una all'altra cosa c'è differenza: alla viabilità come agli altri servizi altre leggi provvedono; ma l'esempio non è per questo meno calzante.

Qualora si fosse proceduto nella bonifica dell'Agro romano coll'ordine che le leggi naturali impongono, forse oggi noi potremmo porre il problema ben diversamente, così: compiuta la bonifica idraulica, compiuta la rete stradale, provvista l'acqua potabile, assicurata la sicurezza, forniti gli altri servizi pubblici, vediamo quale sia stato il risultato del libero giuoco delle leggi economiche, quali benefici economici e civili siansi ottenuti. E allora sì, riconosciuta, che non ostante questi lavori lo scopo a cui si mirava non è stato raggiunto, sarebbe, il caso di chiedere che lo Stato intervenisse col denaro dei contribuenti anche nella bonifica agraria dell'Agro romano. Ma tutto questo non si è fatto. Oggi, a volere essere logici, messo da parte il concetto della bonifica agraria, dovremo limitarci per il prosciugamento delle paludi, a ripetere il voto già emesso dall'altro ramo del Parlamento, perchè quest'opera venga compiuta entro il quinquennio, a meno che il Ministero consenta più radicali provvedimenti, e per le altre opere di risanamento idraulico, viabilità e via discorrendo, dobbiamo limitarci ad approvare la legge. Ma possiamo noi rinviare la questione della bonifica agraria? No; ragioni politiche, delle quali gli uomini politici devono far sempre il massimo conto, ce lo vietano; sia pure illogico il metodo seguito, oggi ci siamo e anche alla bonifica agraria in qualche modo bisogna provvedere.

Trattando della bonifica agraria esclusiva-

mente dal lato tecnico, noi possiamo considerare Roma contornata da tre zone, come tutte le grandi città indistintamente.

Vi è una prima zona immediatamente intorno alla città, quella che si dice il suburbio nel senso più ristretto, a destinazione economica prevalente di area fabbricabile, che non consente impieghi stabili di capitale per aumentarne la produzione agricola. Un terreno non aumenta di un soldo il suo valore per fabbricati rurali, scassi, irrigazione ecc. quando si sa che tutto questo dovrà sparire per lasciare il posto a vie e a case civili.

Intorno a questa prima zona, che possiamo considerare veramente presso a poco parallela all'andamento perimetrale della città, ve n'è una seconda che non ha, in fatto, una figura egometrica regolare, ma alla quale noi, un po' all'americana, e non ne faccio torto all'onorevole ministro, perchè non si poteva fare altrimenti, abbiamo dato legislativamente la figura geometrica del circolo.

Questa seconda zona è quella che gode veramente, del così detto monopolio agrario, ossia di quel privilegio che viene ad alcuni terreni dal fatto di essere prossimi alla città; non tanto prossimi da diventare area fabbricabile, non tanto lontani che non ci si possa andare facilmente e piacevolmente. Questi terreni sono più specialmente destinati a ville, case di compagna, orti e piccole colture altamente intensive, favorite dalla vicinanza della città; ortaggi, fiori, pollame, uova e via discorrendo, sono prodotti che si avvantaggiano largamente di questo monopolio di posizione.

Questa zona a Roma legalmente è di dieci chilometri di raggio dal miliario aureo; effettivamente è una striscia sottile e di forma irregolarissima, perchè limitata dalla malaria circostante. D'ordinario, intorno alle grandi città non infestate da questo malanno, la seconda zona è molto estesa e a distanza presso che eguale dal centro; non così da noi, perchè l'esistenza della malaria, anche non grave, non consente quella speciale destinazione che la natura ha assegnato ai terreni prossimi ai grandi centri abitati. Mentre alcuni quartieri costruiti recentemente in località salubri si sono estesi come lunghe braccia fuori della cinta urbana, altri tentativi in altre località hanno fallito; e così la terza zona a destina-

zione esclusivamente agraria, il vero Agro romano, non solo entra nel raggio dei dieci chilometri, ma in qualche punto quasi si accosta alle mura della città, e non c'è rimedio, almeno finchè il risanamento completo non avrà fatto sparire la malaria.

Lo Stato ha diritto e ragione di esercitare un'azione sua su queste zone che conterminano la città? E in qual modo? L'azione dello Stato non può avere che una sola ragione e un solo scopo, quello di modificare l'azione esclusiva delle forze economiche, quando torni a danno dell'interesse pubblico.

A Milano (e lo stesso fenomeno comincia a delinearsi a Roma) le abitazioni sono care, e l'alto valore del terreno eleva a sua volta il costo dei nuovi fabbricati e conseguentemente delle pigioni.

Uomini e riviste che rappresentano le idee più conservatrici sono d'accordo nel riconoscere che il problema ha assunto a Milano una importanza sociale ed economica notevolissima, perchè i proprietari della prima zona, quella del terreno fabbricabile, aspettano il momento opportuno per vendere e non gettano facilmente sul mercato il loro terreno, tanto che si forma quasi una zona di aspettativa, dietro la quale i terreni della seconda zona cominciano a diventare fabbricabili, rimanendo nell'intervallo una zona non fabbricata. Questa è una questione viva ed in alcuni casi urgente, ma che rispetto alla legge che esaminiamo non ci riguarda. Per la seconda zona non è il caso di far nulla, perchè là dove non c'è malaria la legge economica facilmente compie l'opera sua. Dove invece si concentra tutta la questione è su quella terza zona che per ora la legge ha limitato ai dieci chilometri di raggio, alle tenute che essendo entro al raggio dei dieci chilometri per un terzo, si estendono per gli altri due terzi anche al di fuori, e alla valle dell'Aniene; come vedete già il confine geometrico comincia a sparire ed è naturale e logico.

Quale ragione ha lo Stato d'intervenire, a qual fine e come? La ragione è il decoro della Nazione, il fine è una coltura più intensiva, il modo altro non può essere che quello di offrire dei compensi che servano a coprire le perdite che verrebbero ai proprietari dalla trasformazione agraria. Ho inteso poco fa l'onor. Odescalchi dire che la trasformazione agraria a

coltura progressiva non è generalmente un buon affare. E così dev'essere. Dal momento che lo Stato crede necessario, per spingere a farla, di contribuire lui e non leggermente (si tratta di condonare per dieci anni l'imposta fondiaria, di esentare per un uguale periodo di tempo dall'imposta il bestiame che verrà ricoverato nelle stalle, e di concedere mutui di favore al saggio del 2.40 per cento mettendo a carico dello Stato la differenza) se lo Stato si decide a questo, è evidente che non vi si decide per i begli occhi dei proprietari romani, ma perchè è profondamente convinto che la trasformazione agraria, lasciata a sè stessa, se non sempre, nella generalità dei casi, non sarebbe remunerativa.

Qualora, nonostante compensi accordati per pareggiare la perdita, i proprietari attuali, o quelli del domani, perchè la legge considera anche questo caso, non si risolvessero a fare della coltura progressiva, lo Stato ha diritto di sostituirli.

Se la legge raggiungerà il suo scopo molte illusioni cadranno. Si illudono coloro che credono che la campagna romana potrà trasformarsi come quelle dei dintorni di Firenze, di Torino o di Napoli, perchè, a bonifica compiuta, essa su per giù presenterà, così ad occhio l'aspetto attuale, con la differenza che vi saranno dei centri fabbricati più fitti e meglio costruiti di quello che non siano oggi.

La legge, nell'accordare i compensi, non determina il sistema di coltura da adottarsi, e lascia libero il proprietario di scegliere la grande coltura estensiva intensificata o la piccola intensiva, la bergamina lombarda che va dagli 80 ai 150 ettari circa, o il podere toscano che non supera 10 o 12 ettari coltivabili.

Non prescrivendosi il tipo e dando la legge eguali compensi a tutti indistintamente, quale sarà il tipo di coltura preferito? Non è difficile prevederlo: quello che meglio risponderà alle leggi del tornaconto.

Nella maggioranza dei casi, evidentemente, sarà la grande unità colturale che è il tipo tecnicamente più adatto alla campagna romana e non vi sarà niente di male.

Non citerò le bonifiche olandesi, tante volte portate a modello, ma, senza uscire dall'Italia, le grandi bonifiche dell'Alta Italia, del Ferrarese, di Rovigo, del Basso Po in genere, hanno delle

unità di proprietà che oscillano da 1000 a 2000 ettari, per salire fino a 16 mila.

Le suddivisioni di questa grande unità non sono mai inferiori a 300 a 400 ettari. La ragione del fatto è evidente. Un solo gruppo di fabbricati contiene oltre 200 capi vaccini; una sola persona ha in custodia da 8 a 12 bestie. Vedete quale e quanta economia di locali e di personale; ma vi è di più: nelle grandi unità culturali, massime dove il terreno per la sua configurazione si presta (ammetto che il terreno della campagna romana sia molto accidentato, ma pure la più gran parte di esso e tutta la valle dell'Aniene è piana) dove la macchina può funzionare, la macchina è il vero e naturale sostitutivo dell'uomo, è il lavoratore dell'avvenire ed il suo avvento è a tutto beneficio dei lavoratori, perchè il lavoro manuale dell'uomo-motore non può essere pagato caro senza elevare il costo di produzione e per conseguenza del prodotto; certo con le macchine si diminuisce il numero dei lavoratori, ma se ne eleva la funzione e il salario, perchè altro è lo stipendio che si può dare ad un fuochista, altro è quello che si paga ad uno zappatore.

Se poi vogliamo dalla questione della campagna romana elevarci a più larghe concezioni, scrutando l'avvenire vedremo che tutto ciò che si può fare utilmente nel Sud d'Italia, in Sicilia, in Sardegna, non è altro che insistere sulla intensificazione della coltura estensiva. L'ex-feudo siciliano, i siciliani lo sanno meglio di me, oscilla dai duecento ai trecento, ai cinquecento ettari; su questa vasta superficie, senza eccessive anticipazioni di capitale, e solo mercè la intensificazione delle colture, dovuta principalmente all'energia e al sapere dell'agricoltore, è possibile elevare il prodotto a 20 e 30 volte la semente, e così soddisfare il voto espresso dall'onorevole ministro di agricoltura, quando disse sperare che l'Italia riuscirà, siccome già è riuscita la Francia, a produrre tanto grano da non sentire più la ripercussione del dazio doganale sul prezzo del pane. Non concediamo, dunque, la intensificazione della coltura estensiva.

La sostituzione dei proprietari. Questo è lo scoglio più grande della legge sulla quale, del resto, credo che il Senato consenta. Due sistemi stanno di fronte; la espropriazione in base alla legge sulla riscossione delle imposte; la espro-

priazione sopra una base un po' incerta che sarebbe quella della espropriazione per causa di pubblica utilità, ma radicalmente trasformata con l'introduzione dell'asta pubblica. L'espropriazione in base alla legge sulla riscossione delle imposte è metodo che seduce per la sua semplicità, non essendovene altro che possa procedere più economicamente e più speditamente. Ma questo metodo è giusto, è utile, è politico? Che il metodo dell'espropriazione pel mancato pagamento dell'imposta costituisca una pena, lo hanno detto tutti quelli che l'hanno sostenuto, e lo stesso titolo della legge « per mancato pagamento d'imposta » specifica la colpa a cui la pena si riferisce. Che il multiplo della imposta fissato per legge non rappresenti il valore del fondo, se altre ragioni mancassero, lo proverebbe il fatto che l'onorevole nostro illustre collega Finali ha dichiarato che, secondo i suoi calcoli, per avvicinarsi al giusto prezzo si dovrebbe andare a cento volte l'imponibile, mentre altri calcoli, fatti pure da uomini valenti, lo facevano scendere a 80 e perfino a 60.

Basta questa indeterminatezza nella scala del multiplo per concludere che non si può prendere questo metodo, come metodo di perizia, e di stima del giusto prezzo. È dunque una pena; ma la pena include la colpa. E vi è colpa da parte dei proprietari se non credono conveniente assumere a proprio rischio e pericolo l'impresa di bonifica indicata dalla legge del 1883. È colpa il rifiuto d'impiegare i propri capitali in un'impresa aleatoria? Evidentemente no. Che l'impresa sia aleatoria lo prova il fatto che il legislatore del 1883, nella persuasione che la bonifica, così come era intesa, fosse remunerativa, non accordava compensi, mentre il legislatore del 1903, ammaestrato dalla esperienza, li accorda e in larga misura. Ora nessuno può obbligare un cittadino a dedicare l'opera sua e i suoi risparmi in una impresa determinata e correre il rischio relativo.

Comprendo la legge forestale che limita nell'interesse pubblico la disponibilità del fondo, segnando regole alla trasformazione delle colture, ma non capirei una legge che dicesse al proprietario: voi dovete rimboschire a vostre spese.

Non potendo esistere una legge di tale natura, manca la possibilità di violarla; mancata la violazione manca la colpa e mancata la colpa

non mi pare possibile sostenere il concetto della pena.

Ma, si può osservare, vi sono nella storia dei momenti in cui per gravissime ragioni sociali conviene tollerare uno strappo al diritto per evitare mali maggiori. È questo il caso?

Che cosa chiede la legge? Una bonifica a base capitalistica, tanto vero che un articolo aggiunto, mi pare dalla Camera, prescrive che quando lo Stato debba rivendere i terreni, non possono essere ammessi a concorrere che persone le quali provino di avere i capitali sufficienti per compiere la bonifica.

È dunque bonifica a base capitalistica non a base di lavoro, e tutta la questione si riduce a consentire al proprietario, nuovo capitalista, di pagare al proprietario vecchio capitalista come lui, anzi, generalmente, meno di lui, una somma minore del giusto prezzo; si toglie all'uno per dare all'altro. Dove è qui la ragione sociale della violazione del diritto privato?

Si possono comprendere provvedimenti, anche violenti, quando mirino ad altissimi fini sociali come la trasformazione in massa dei proletari rurali in piccoli proprietari. Ne abbiamo un esempio nella legge sulla colonizzazione del bosco del Montello, già proprietà dello Stato.

Con quella legge lo Stato rinunciò alla sua proprietà, vendè una parte del fondo, divise il resto tra i contadini e con il prezzo ricavato dalla vendita, fornì ai nuovi proprietari le anticipazioni necessarie.

Pare che questa operazione sia proceduta abbastanza bene, dal momento che vi sono ancora degli avanzi che la presente legge propone di impiegare utilmente per proseguire questa forma di colonizzazione nei beni demaniali. Esempi di trasformazioni più o meno violente si riscontrano anche altrove nella storia moderna e nella contemporanea. La grande rivoluzione francese creò in Francia una grande massa di nuovi proprietari rurali i quali oggi costituiscono, diremo così, l'esercito conservatore degli ordinamenti sociali, tanto che quel nobile paese, non ostante le sue vicissitudini politiche, poche scosse economiche ha risentito.

La stessa Inghilterra, per dirimere la secolare contesa che le ha creato in casa un nemico irreconciliabile, non ha esitato e non esita a ricorrere in Irlanda a provvedimenti radicali,

fino a modificare per legge patti vigenti liberamente consentiti dalle parti.

Ma qui non si parla nemmeno di cedere a piccolissimi lotti a lavoratori diretti il terreno, perchè la malaria impedirebbe loro di vivere sulla loro proprietà. Dove è dunque la ragione sociale che giustifichi, o spieghi almeno, questo strano metodo di espropriazione?

Vi sono infine considerazioni politiche che non mi consentirebbero di entrare in questo ordine di idee.

La legge speciale, una volta votata, porta con sé la tentazione dell'estensione a casi simili. Serva di esempio la legge per Napoli, il cui articolo 13, in cui viene modificata la procedura delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, è stato riprodotto ogni qual volta si è avuto bisogno di un metodo più spiccatico; cito la legge per la Sardegna, art. 27, e la prima edizione del progetto che esaminiamo, art. 2; e si che la legge per Napoli parlava di fabbricati urbani, quella per la Sardegna e per l'Agro romano di terreni a coltura agraria. Estesa oggi la procedura della espropriazione per mancato pagamento delle imposte dirette alla espropriazione per il rifiuto di bonificare, dove ci arresteremo?

Come impedire l'applicazione del nuovo istituto giuridico alla Sicilia, alla Sardegna, dovunque un movimento momentaneo ed irreflessivo spinga l'opinione pubblica ad invocare una trasformazione agraria, anche quando il tesoro non abbia i mezzi per i favori ed i privilegi che il presente disegno di legge accorda ai proprietari dell'Agro romano? Il pericolo è tanto maggiore in quanto che, come ho detto, non si tratta qui di una bonifica a base di lavoro, ma esclusivamente a base capitalistica; saranno probabilmente interessi capitalistici l'arvati di pietà per gli umili, la peggiore forma d'ipocrisia, che spingeranno il Parlamento alla estensione di una legge, la quale offre sì largo campo alla speculazione.

L'Ufficio centrale ha prescelto altro metodo; ha ripreso cioè il concetto dell'espropriazione per ragioni di pubblica utilità, con alcune variazioni. Esaminandole spassionatamente, sembra a me che le proposte dell'Ufficio centrale non rispondano completamente allo scopo, soprattutto perchè hanno dei legami molto lievi e troppo disparati colla legge comune.

L'Ufficio centrale ha tentato di unire l'asta coll'espropriazione a causa di pubblica utilità, ammettendo che prima si espropri e poi si proceda all'asta.

Il punto di partenza è la perizia, e questa sarebbe la questione principale se, come io mi auguro, non si trovasse un componimento. Al sistema sancito dalla legge del 1865 si è obliettato la lunghezza e complicazione della procedura e le differenze fantastiche, fra le varie perizie per lo stesso fondo, differenze che vanno, come ha detto l'onor. Finali, da 300,000 lire a 3,000,000. (Prendo le cifre grosse).

Primo rimedio, a cui tutti sono ricorsi, è una diversa formazione del Collegio peritale su cui abbiamo tre proposte; la primitiva ministeriale che affida la nomina al presidente della Corte d'appello, il quale deve scegliere tre periti dentro tre date categorie; la proposta della Commissione della Camera che compone il Collegio peritale di tre periti nominati uno dal presidente della Corte d'appello, uno dal ministro e uno dal Consiglio provinciale; la proposta dell'Ufficio centrale simile alla precedente, con la sostituzione del proprietario al Consiglio provinciale e in suo difetto della Deputazione provinciale.

Le differenze sono meno gravi di quel che paiono, e potranno comporsi alla discussione degli articoli. Con tutti e tre i sistemi, l'arbitro è sempre il perito nominato dalla autorità giudiziaria, ma il vantaggio del Collegio peritale consiste nella formazione di un verbale unico, che rende difficili, se non impossibili, quelle discrepanze enormi che talvolta si verificano quando due periti lavorano ciascuno per conto proprio. Il Collegio peritale e la presentazione di una unica perizia è già di per sé una garanzia, cui può aggiungersi l'altra dei limiti assegnati ai criteri stimati.

L'Ufficio centrale del Senato ha fatto sua la restrizione già proposta dall'altro ramo del Parlamento, e ne propose un'altra di grande importanza, la esclusione del maggior valore che può avere il fondo considerato come terreno fabbricabile, e la forma della proposta è tale da non escludere la possibilità di ulteriori limitazioni.

Credo che a questo lavoro di determinazione dei criteri e stimativi, mal si presti un corpo legislativo.

È già molto che il Senato abbia proposte due restrizioni, ma per mia parte almeno, se venisse una proposta che permettesse di formulare una specie di regolamento al quale i periti dovessero attenersi nel compilare le stime di cui alla presente legge, io questa proposta sarei disposto a votarla.

Seconda questione: *l'espropriazione a prezzo reperibile da determinarsi dopo l'esperimento d'asta*. Questo non lo comprendo. Il concetto dell'Ufficio centrale è che lo Stato comincia dall'espropriare in base al prezzo peritale. In base a questo prezzo si apre l'asta; se vi è gara lo Stato deve aumentare l'indennità nella stessa proporzione; se l'asta rimane deserta lo Stato riduce l'indennità di un decimo. Questo metodo non solo ha l'inconveniente di mancare affatto di qualsiasi precedente nella nostra legislazione, ma presenta pericoli forse impensati. Immaginate: si mette all'asta un fondo in base ad un prezzo peritale di 100 mila lire. L'asta sale magari al doppio. Lo Stato diventa debitore dell'espropriato di 200 mila lire. Se questo aumento è stato un sogno di menti illuse, di gente con pochi capitali che ha sperato di potersi ingegnare in qualche modo, lo Stato è sempre esposto per 200 mila lire. E se dovrà poi rivendere, c'è il pericolo che il fondo torni al suo vero prezzo di 100 mila lire e lo Stato si trovi sulle spalle un debito di 200 mila lire, contro un fondo che effettivamente ne vale la metà.

Questo pericolo costituisce un lato molto facilmente vulnerabile del progetto dell'Ufficio centrale, ma il rimedio non è difficile, perchè basterebbe stabilire che nell'asta lo Stato non compie che l'ufficio di intermediario. In altri termini, nell'aggiudicazione per asta pubblica, il contratto corre tra il proprietario e il compratore, con questa garanzia al proprietario, che se l'offerta supera la base d'asta, l'acquirente debba pagare subito l'aumento da lui proposto, e per la differenza, ossia pel prezzo originario d'asta, lo Stato si sostituisca al venditore, anticipando a questo il prezzo, e diventando egli creditore di fronte al compratore. Nessun pericolo dunque pel proprietario, perchè egli ha già incassato, all'atto della vendita, l'aumento del prezzo d'asta e per il rimanente ha pagato lo Stato; nessun pericolo per lo Stato, il quale non potrà mai pagare il fondo

più del prezzo d'asta. Questo semplice provvedimento mi pare che toglierebbe uno dei maggiori difetti del progetto della Commissione.

Ho inteso fare una obiezione, quella di un sospetto ostacolo alla divisione in otti. Si è detto: bisogna che lo Stato entri prima esso in possesso del fondo per poterlo esaminare a suo agio e studiare il modo più opportuno della divisione dei lotti. Io non vedo questa necessità.

Dei fondi dell'Agro romano possibili di espropriazione, secondo la tabella dell'Ufficio centrale, soltanto tre superano i 500 ettari, le grandi unità sono poche; il maggior numero delle tenute non superano i 300 ettari. Come ho detto poco fa l'Agro romano non si presta al tipo dei piccoli poderi da 5 a 10 ettari, almeno finchè non sia debellata la malaria, e compiuta la rete stradale; ma con tutto ciò se la divisione in lotti sarà creduta conveniente, ci si verrà quando non siasi trovato l'acquirente per il fondo intero.

Una lacuna poi ho trovato nel progetto di legge. Tanto quello del Ministero, quanto quello dell'Ufficio centrale, non indicano l'uso che farà lo Stato dei fondi e dei lotti che gli pervengono e che egli non riesci ad esitare. Che farà lo Stato di questa roba? La venderà al ribasso secondo il criterio personale del ministro del tempo? Li terrà in amministrazione? La legge non dice niente.

Non avrei difficoltà a concedere al Governo facoltà di rivendita con un ulteriore ribasso, non maggiore del decimo, ma non oltre, o anche di costituire, quando non si potesse vendere, l'enfiteusi, esclusa sempre la conduzione diretta per conto dello Stato.

Lo Stato può attendere che il prezzo delle terre rialzi per venderle, ma in questo caso meglio l'affitto che l'amministrazione diretta.

La Commissione di vigilanza sugli Istituti di emissione ha avuto molte volte occasione di vedere quante difficoltà si oppongono alla vendita dei beni pervenuti alle banche; fra queste, principalissimo il fatto che una grande parte dei fondi sono condotti per conto dell'Istituto da amministratori, i quali godono di una posizione sociale ed economica che non lasciano con facilità. È l'amministratore che deve mostrare i fondi, è lui che deve trovare il compratore, ma l'interesse suo personale è in opposizione col-

l'interesse pubblico, e le smobilizzazioni non si fanno.

Complessivamente i pochi provvedimenti, le leggiere modificazioni che ho accennato alle proposte dell'Ufficio centrale, e che vanno dall'articolo 7 al 12, hanno a mio credere due vantaggi: uno quello di evitare i pericoli indicati, e l'altro, che per me non è disprezzabile, di formare un complesso che ha già un addentellato nella legislazione vigente, nell'istituto giudiziario della vendita volontaria dei beni immobili dei minori (art. 825 a 833 del Codice di proc. civ.). Quell'istituto disciplina tutta la procedura della vendita presso a poco nel modo che ho indicato, ammette l'asta con facoltà di stabilire le modalità di pagamento, abbrevia e semplifica le formalità legali. Collegare, fin dove è possibile, le leggi speciali col diritto comune, è prudenza di savio legislatore; bisogna bene seguire nel suo movimento l'evoluzione del pensiero, anche giuridico, ma non dimenticare per la visione dell'avvenire la necessità del presente, la sapienza dei nostri predecessori.

Ed ho finito. Il Senato ha davanti a sé una legge di grande importanza e l'ufficio suo in questo momento è dei più solenni che spettino al Senato nei paesi retti a governo parlamentare.

Nei paesi a governo parlamentare, la Camera, emanazione diretta, direi momentanea del paese, deve naturalmente risentire più vivo il movimento, tumultuario talvolta, della pubblica opinione. Ed è bene, perchè l'esperienza prova che quando nell'altro ramo del Parlamento incombe alta la quiete e tutto pare tranquillo, le acque imputridiscono. Ma appunto per questo è ufficio del Senato contemperare le esigenze della pubblica opinione con quelle norme generali di diritto che formano la base del consorzio civile. Io mi auguro che questa legge vada in porto e che riesca al Senato dimostrare come siano conciliabili le ragioni della economia nazionale con le ragioni del diritto, il progresso con la giustizia. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rimanderemo a domani il seguito della discussione di questo progetto di legge.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15;

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1903

Discussione dei seguenti disegni di legge :

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª) concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189 - *urgenza* - *Seguito*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 206);


Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 24 maggio 1903 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche





XCIX.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Ringraziamenti* — *Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189-A) — Parlano i senatori Vitelleschi, Beltrani-Scalia, Casana, relatore, Taverna ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — La discussione generale è chiusa — Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, delle finanze, del tesoro, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, e dell'interno.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Casalis ringrazia il Senato delle onoranze rese alla memoria del caro congiunto.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (Serie 3ª) concernente il bonificamento dell'Agro romano** » (N. 189 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « **Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), concernente il bonificamento dell'Agro romano** ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Io comincerò dal rendere le dovute lodi alla relazione e al suo relatore per avervi, pur facendo la apologia della legge, come era suo ufficio, innestato quel tanto di equità che vi mancava tanto nella sostanza che nella forma. Però il suo ufficio di relatore l'ha naturalmente indotto a trattare gli argomenti conformemente allo scopo e cioè ad esagerare la importanza di alcuno e scemare quella di qualche altro. Ed io mi propongo con brevi parole di rettificare alcuni di questi apprezzamenti. E me lo permetto, autorizzato dall'essermi trovato per caso, durante tutto il tempo della mia vita senatoriale, mischiato in questa questione.

Cominciai coll'essere collaboratore dell'inchiesta agraria, ed ho poi fatto due relazioni sopra questo stesso tema. E giacchè l'onorevole Finali mi fece l'onore di menzionarmi (e gli rendo grazie delle parole cortesi di cui si è servito) io debbo qui dichiarare [che fui relatore, e appassionato relatore, della legge del 1878, ma non volli prendere parte a quella del 1883; me ne tenni perfettamente in disparte perchè altrettanto credeva alla qualunque possibile utilità della bonifica idraulica, altrettanto allo stato delle cose, non credeva alla bonifica

agraria fatta per legge. Si farà, ma non si farà per legge.

Questa dichiarazione mi è necessaria, perchè la mia esitazione di oggi non paia in contraddizione colla passione di allora. Il bonificamento dell'Agro romano quale si intende con questa legge è un desiderato di 1500 anni, forse 2000, perchè all'epoca di Augusto, Orazio già parla dell'epoca *favorevole ai testamenti*, e più tardi Giovenale accenna al *letifer autumnus*. Dunque è una storia antica; è da dopo la guerra civile che si cominciò a lamentare la desolazione della campagna vicino a Roma.

Si sono dati d'attorno a questo problema Imperatori e Papi, e questi ultimi hanno una storia di sforzi e tentativi fatti, incominciando dalle *domus culta* dei Papi dell'ottavo secolo, arrivando a Bonifacio VIII, il quale 500 anni or sono s'interessava allo stesso scopo del quale si occupa oggi il suo lontano nepote che fa parte dell'Ufficio centrale; da Bonifacio VIII a Leone X, da Leone X fino a Pio VI sono moltissimi i Papi che se ne sono occupati con i grandi mezzi che avevano a loro disposizione; ma con i risultati che noi possiamo constatare.

Io mi ricordo ancora, mia vita durante, di tentativi privati, e ne cito a titolo di onore uno fatto dal principe Borghese nella tenuta di Torre Nuova, ove condusse 40 famiglie per colonizzare. Queste sparirono una dopo l'altra senza che abbiano lasciato traccia di sè. Il Governo italiano si è anch'esso occupato di questa questione, e per dire il vero, l'onor. Finali ha citato ieri un fatto di grande importanza e cioè che il Governo italiano, nel principio della sua gestione, ebbe in mano, per la soppressione delle corporazioni religiose, settantaquattromila ettari di terreno a sua piena disposizione e coi quali poteva fare ogni sorta di esperimenti, e se li avesse fatti, a quest'ora non ci troveremmo nello stato in cui ci troviamo; ci troveremmo per lo meno in presenza di un vero e definitivo esperimento.

L'onor. Finali ha detto che il Sella si arrestò per la preoccupazione finanziaria. Mi permetta l'onor. Finali di non poter consentire con lui in questa apprezzazione poichè io non saprei vedere la preoccupazione finanziaria, perchè un esperimento di tal fatta non era cosa da imporre delle preoccupazioni nel bilancio dello Stato. E tanto più che si poteva semplicemente

vendere con frazionamenti di lotti e con obblighi di bonifiche.

Quello che vogliamo fare oggi noi, si poteva fare allora. Perchè non l'ha fatto? Io non lo so e mi rincresce che non l'abbia fatto, e non approvo che non l'abbia fatto. Ma io sono piuttosto disposto a credere che il Sella che era piuttosto pratico, e come tutti gli spiriti molto pratici, non facile a farsi delle illusioni, non ci abbia creduto. Ha fatto solo la trasformazione politica di questi beni, che a lui importava senza curarsi di altro. Il Governo italiano pentito di aver lasciato passare questa occasione, con quello che si chiama lo spirito dell'indomani, ha cominciato a fare leggi, e a nominare Commissioni.

Di una di queste Commissioni, che ha durato molto tempo, io ho fatto parte; mi pare che siamo stati 8 o 10 anni insieme sotto la presidenza di Ubaldo Peruzzi che nomino a titolo di competenza e di onore e alla fine ci siamo disciolti per esaurimento, perchè in adempimento di quella legge non vi era nulla da fare.

Debbo dire che dopo tutti questi tentativi, non in causa di questi tentativi, ma dopo tutti questi tentativi, le condizioni della campagna romana si peggiorarono e non è che adesso per la forza delle cose, che comincia a notarsi un certo progressivo miglioramento ma allora le condizioni peggiorarono.

Anticamente nella campagna romana, con quella agricoltura pastorizia ed elementare, vi erano pur nullameno dei grandi allevamenti di grosso bestiame. C'era produzione grande di latticini, e vi erano razze di cavalli che avevano acquistato un posto nel mercato europeo.

Io mi ricordo di aver veduto ad Hyde-Park, alla grande passeggiata di Londra, due cavalli romani che si consideravano come la buona riuscita di un allevamento straniero. Inoltre a quell'epoca i signori erano agiati e ci era tutta una classe che si chiamava di mercanti di campagna, una classe borghese, solida, robusta, attiva, che a suo modo lavorava e che ha avuta una certa importanza economica, ed ha preso anche una parte attiva nel movimento italiano. Tutto questo è sparito. Allevamenti non ci sono più, razze di cavalli non ci sono più o sono poche. Dei signori una gran parte sono andati in rovina, i mercanti di campagna sono spariti. Ecco i risultati di questa enfasi che sorse

per il miglioramento della campagna romana. Però, ripeto, non fu l'effetto dei provvedimenti che non fecero nè caldo nè freddo, ma fu l'effetto delle improvvise ed eccessive imposte, le quali però tornano in argomento in questa materia, perchè generalmente le maggiori imposte si compensano con un certo svolgimento di prosperità, e quindi dove è stata possibile l'attività industriale si è messa in proporzione coll'accrescimento delle imposte.

La poca elasticità della campagna romana ha fatto sì che questo non potendosi fare, questa grossa improvvisata delle imposte ha racimolato i risparmi e ha reso impossibili le grosse industrie che richiedevano grossi capitali.

È dunque anche questa una prova delle condizioni speciali di questo Agro e come male si presti a una ginnastica forzosa.

E quindi io dico che quello che non è riuscito a fare ad Imperatori e Papi, ed intorno al quale si è arrabattato il Governo italiano per 30 anni, non è probabile sarà operato con un tocco e sana da questa legge. Ciò non di meno io do lode all'onor. ministro di avere presentato questa legge, non per la legge in se stessa, ma per mantenere viva questa idea e perchè di questi tentativi che si fanno, qualcuno lascia sempre una qualche traccia, e può darsi che a forza di tentativi un qualche risultato si otterrà.

E perciò anche questo si può prendere in considerazione, ma a condizione che sia fatto a base razionale.

Perchè un rimedio sia razionale bisogna che tenga conto, che curi le cause del male. L'onorevole ministro mi insegna che il tempo degli empirismi è finito.

Ora perchè un rimedio sia razionale, come dicevo, bisogna che curi le cause della malattia. Quali sono le cause delle malattie e le condizioni nell'Agro romano?

Permettetemi di riprendere le cose un pochino *ab alto* per poter condurre il mio ragionamento. Queste cause coi loro effetti non si limitano all'Agro romano, si manifestano in una vastissima zona dai contrafforti degli Appennini al mare, dal Capo Circeo a Follonica, è tutta una zona su per giù sottoposta alle stesse condizioni. Le cause sono complesse, talmente complesse che per quanto io abbia sempre seguito tutto quello che si è scritto o detto in

questa materia, in fondo, delle precise determinazioni non sono mai state date: ma all'ingrosso e a grandi linee queste cause sono tre.

Le condizioni del clima, le quali, in combinazione con l'idrografia e l'orografia e la composizione dei terreni, producono la malaria; le condizioni proprie del terreno, le quali lo rendono meno atto a certe coltivazioni, e particolarmente alle più produttive; in ultimo lo stato secolare della regione che si compone di tanti fattori; mancanza di popolazione, mancanza di viabilità, mancanza di acqua, e mancanza di sicurezza pubblica. Ora restringendoci alla nostra zona di 10 chilometri, vediamo in quale misura siano curabili questi mali. La malaria! Il relatore, e qui è uno degli argomenti che mi piace di rettificare, il relatore che ha capito che si trovava davanti alla più grossa difficoltà, la ha girata, confortandosi in due diversi punti della relazione, colle reticelle e colla campagna antimalarica. Quanto alle reticelle sta bene che le zanzare siano un veicolo per la malaria; ma dove la prendono? Nessuno lo sa. Io ricordo che quando fecero quell'esperimento quei dotti inglesi che vennero qui per studi in proposito, raccolsero alcuni di questi animali che sono considerati come veicoli della malaria, e prima di esportarle in Inghilterra le hanno fatto mordere un febbricitante e dopo le hanno condotte con sè e hanno così esportato la febbre.

Le zanzare avevano dunque preso la febbre dal febbricitante, e a questo chi l'aveva data? Un'altra zanzara; ed a questa? Insomma il vero è che saranno le zanzare o non saranno, ma questo fenomeno non si produce che in certe regioni, che sono molte nel mondo e tra le quali c'è la nostra.

E poi vi dirò che quando foste ridotti a dovervi difendere colle reticelle, come delle pecore in mezzo alle reti, l'attività industriale sarebbe assai limitata. Male si può lavorare, si deve passare tutta la vita con le maschere al viso e con le reti alle finestre. Dunque il male c'è ed è grosso, e la campagna antimalarica è precisamente una prova di ciò. Io sono stato poco entusiasta di questo grande rumore che si fa intorno alla campagna antimalarica come se la malaria fosse una peste. Anche al Consiglio comunale ho espresso varie volte il mio parere che cioè si esagerasse, e che questa cura della malaria si potesse fare in forma meno dannosa.

In ogni modo la cura si fa, rende dei veri servizi; e purtroppo i risultati che ci vengono dalle statistiche accennano che essa corrisponde ad un vero bisogno. Ora, come si cura questa malaria?

La malaria non si cura che con grandi e grosse opere ossia colle opere di bonificamento idraulico, e queste opere riguardano lo Stato; sone grosse intraprese alle quali questa legge non provvede e ciò spiega come io mi interessassi invece molto alla legge del 1878 che di questi lavori si occupava.

Perchè, riconoscendo l'esistenza del male è egli possibile sanare questa piccola oasi in mezzo ad una plaga malsana? Si potrà sanare sanando tutta la plaga. Ma io non credo che sia possibile di creare un ambiente specialmente sano a poca distanza dalle paludi Pontine, dal Delta del Tevere e delle maremme toscane!

Dunque di queste grandi opere la legge presente non si occupa, e non si occupa quindi della prima causa delle speciali condizioni della nostra campagna, non solo ma offende direttamente questo concetto; e mi spiego. Fra i bonificamenti che questa legge vuole c'è quello della valle dell'Aniene; ora tutti sanno che l'Aniene è un fiume non regolato, senza argini e che 4 o 5 volte l'anno cagiona delle grandi inondazioni; come volete bonificare un territorio dove 4 o 5 volte l'anno le inondazioni portano via tutti i lavori fatti. Quindi, se non fate prima quei lavori che renderanno possibile la regolarizzazione di questo fiume, in modo che queste inondazioni invece di 4 o 5 volte all'anno avvengano una volta, o magari non avvengano mai, è inutile presumere che alcuno intraprenda il bonificamento di questa zona, chi volete che vi spenda i suoi denari? E d'altronde vi pare che il rettificare un fiume sia un lavoro da farsi dall'oggi al domani e per opera privata?

Questa è dunque la più grossa difficoltà che si presenta in questo problema. Veniamo alla seconda: le condizioni del terreno. Sono andato a rivedere la vecchia inchiesta, ed ho trovato che i terreni vulcanici stanno nella provincia di Roma come sei a dieci: ed è detto poi, ma non ho trovato la cifra, è detto, che questi sono caratteristici dell'Agro romano. Abbiamo adunque una grande quantità di terreno che non è più profondo di 11 centimetri.

Come si può coltivare con così poca profondità? Questa è una domanda alla quale pur si deve una risposta.

Non vi è terra! Ma si dice che tritutando il tufo si può arrivare a renderlo fertile, specialmente per certe colture. Ho letto uno studio fatto da un competente che è di recente pubblicazione, il quale afferma che per questo lavoro occorrerebbero 200 milioni, ed io questi milioni nella legge non li vedo. E questo è un secondo ostacolo che non veggo trattato, cioè quello dei terreni che non sono adatti che a poche specie di coltura.

Veniamo al terzo, vale a dire allo stato secolare di fatto. E prima di tutto la mancanza di popolazione, la quale dipende dalle altre due cause delle quali ho parlato. Dove l'uomo non trova da vivere e per sopra più rischia di morire, l'uomo in quei luoghi non vi si reca. Voi vedete gli uomini correre in tutti gli angoli dell'universo, dai poli alla zona torrida, ma qui non vengono, e non ci vengono perchè non ci sono le condizioni per la vita; quindi mancanza di popolazione alla quale pure la legge non può provvedere.

La mancanza di viabilità! Come quella di non avere approfittato dei beni delle soppressioni religiose, è questa un'altra colpa del Governo; sono colpe che io non rammento per accusarlo, perchè causate da tante e tante difficoltà, ma bisogna constatare le cose come sono. Vi pare che la città di Roma abbia una rete stradale che corrisponda ad una capitale? Io credo che ve ne siano delle migliori nel Transwal. Le strade principali, le grandi strade come la Casilina, la Cassia, la Prenestina ecc. sono strade tenute in condizioni senza esempio. Basta arrivare nelle Marche, nelle Romagne per vedere come sono tenute le strade. E ho parlato delle principali, ma queste principali non hanno comunicazione di sorta fra di loro.

Quando voi uscite da una porta siete condannati ad andare indefinitamente avanti a voi ma non potete giungere alla porta vicina.

Vi sono delle strade consorziali e private le quali sono assolutamente inservibili. Giorni sono poco mancò che non mi fiaccassi le gambe per andare alla famosa tenuta di cui si occupò ieri l'onor. Odescalchi e cioè per passare dalla via Cassia alla via Flaminia. Come volete che tutti questi proprietari si occupino di bonifi-

camento quando non hanno modo di arrivare alle loro tenute e non hanno modo di fare i trasporti perchè manca la viabilità? Come si fa a trasportare delle macchine e i prodotti? Bisognerebbe passare per quelle che si chiamano carrareccie, ossia traccie di sentieri privati e; ancora, se i proprietari lo consentono; perchè potrebbero impedirlo. Dirò anzi che anticamente i proprietari erano più tolleranti e supplivano, si aiutavano tra di loro lasciando aperte delle comunicazioni campestri; ora con tutti questi provvedimenti essi si sono messi in guardia, e le comunicazioni sono anche più difficili e questa è una difficoltà grandissima. Come si fa a bonificare un paese senza strade?

Tutti pensano a tracciare strade anche nei paesi più selvaggi, qui invece, dove siamo da 20 secoli, mancano ancora le strade; ma viceversa vogliamo il bonificamento.

La sicurezza pubblica! Noi che viviamo in altro ambiente non abbiamo idea dello stato di fatto in riguardo alla sicurezza pubblica nella campagna romana, ma se si volessero interrogare i proprietari dell'Agro romano per sapere quali sono le condizioni della sicurezza pubblica vi convincereste di quello che io sostengo cioè che non è possibile opera di bonificamento dove non è viabilità nè sicurezza pubblica.

Non solo le persone non sono al sicuro, ma quel che non è meno importante per lo scopo di questa legge che le opere che vi concernono non sono protette. Potrei citare degli incidenti che sono perfino comici.

Un mio amico, che aveva fatto un casale e poi nell'estate si era allontanato, quando tornò non trovò più altro che le mura; avevano portato via tutti gli infissi, le tegole, perfino gli arpioni delle porte.

Come volete non tener conto delle condizioni di questa gente tanto più degna di interesse quanto meno lo ispira, la quale fa cose inaudite?

Potrei dare dei dettagli curiosi per mostrare l'uso che si fa da quella gente delle bonifiche che si offrono loro.

Poi vi è la mancanza di acqua. Come volete fare dei bonificamenti senza terre e senza acque? Vi è una gran parte della campagna che ne manca assolutamente.

Fin qui non veggio niente a cui abbiano a

che vedere i proprietari, eppure ho citato tutte le grosse e le vere cause.

Il primo difetto di questa legge dunque è l'essersi diretta proprio a coloro che hanno il meno a vederci. Questa legge è esclusivamente diretta ai proprietari perchè sono i soli a cui la legge si rivolge con sanzione. Tutti gli altri provvedimenti sono platonici. C'è un articolo che dice che si farà un piano di rete stradale.

Noi sappiamo cosa vuol dir questo. Il ministro delle finanze è disposto a cavare i milioni che occorrono per questa rete stradale? Non ci ha detto nulla.

Ho veduto, per esempio, che per i miglioramenti igienici, che sarebbero pure di grandissima importanza, si fa assegnamento sul Comune.

Ora se il ministro avrà posto gli occhi sopra una certa descrizione delle condizioni del Comune che è stata presentata al Governo, si potrà rendere conto se si possa fare assegnamento che si facciano presto tanto le reti stradali, quanto gli stabilimenti e le stazioni sanitarie. E quindi la verità è che invece di fare questa legge, sarebbe stato più pratico di fare tutti questi lavori che sono essenziali per rendere possibile un bonificamento. Quando fossero fatti questi lavori, quando l'aria fosse migliorata, quando le strade fossero accessibili, quando ci fosse la sicurezza delle persone e delle cose, il bonificamento verrebbe da sé almeno nella misura che è possibile.

Perchè infatti cosa restava a fare da parte dei proprietari? Gli edifici: e questi io ammetto che si debbano rendere obbligatori, perchè veramente è stato, per un lungo periodo, scandaloso, che non ci fossero ricoveri sufficienti nelle case: e, eventualmente, delle trasformazioni di coltura: di questo parleremo dopo.

Ma invece la legge domanda ai proprietari il bonificamento in genere; un altro grosso difetto di questa legge. Che cosa si vuol dire con questa parola? Che cosa si contiene in questa ingiunzione? La legge non lo dice, se ne riporta a un'altra legge e questa a un regolamento. E intanto voi fate giudice e arbitra una Commissione. Ma come abbandonare agli arbitri di una Commissione gl'interessi più vitali dei cittadini in condizioni nelle quali le dimande potranno anche chiedere cose im-

possibili; e senza alcuno appello possibile, perchè avete escluso gli appelli! Ora veniamo al regolamento, che ci indurrà a parlare anche della trasformazione delle colture. Voi dunque avete fatto un regolamento alla legge del 1883. Ecco quale è il regolamento, e udite ciò che i disgraziati proprietari dovrebbero fare:

« Costruzione dei fabbricati per uso degli abitatori, e per ricovero degli animali, per conservazione dei prodotti; opere tendenti ad assicurare l'acqua potabile per l'abbeveramento del bestiame (come se fosse in facoltà di ogni proprietario di trovare dell'acqua potabile quando non ce n'è); provvedere alla sistemazione delle strade coordinando queste alle strade dipendenti dai consorzi: comuni, provincie, ecc. (ora queste strade non esistono); alle scavazioni dei fossi di scolo dei singoli appezzamenti (anche questo suppone un ordinamento idraulico che non esiste); alla chiusura dei fondi sottoposti a migliore coltura; alla coltivazione delle piante legnose », ecc.

Ora, nella relazione che fece allora la Società degli agricoltori, che è un lavoro molto importante del deputato Cadolini, si valuta l'importo di tutti i lavori che, se fossero possibili, dovrebbero essere eseguiti dai proprietari fra le 1000 e le 2000 lire all'ettaro, il che equivale al valore del fondo. Del resto è conosciuto che quando si voglia impiegare dei fondi alla bonifica agraria bisogna metterci il valore presso a poco del terreno. Ora è altresì conosciuto che quell'impiego di capitale è poco remunerativo, non rende che tardi, in modo intermittente e il reddito è sempre assai mite. Si può affermare in tesi generale che meno eccezioni nella industria agricola, i capitali rendono in senso inverso della loro quantità. Le terre meglio coltivate della Lombardia si può dire che rendono presso a poco l'1.50 o il 2 per cento salvo casi eccezionalissimi per condizioni speciali, ma come linea generale rendono l'1.50 o il 2 per cento dei capitali che si sono impiegati.

Ecco perchè i miglioramenti agrari non si fanno che quando ci sia risparmio e abbondanza di capitali, perchè allora solo quest'1.50 o 2 per cento riesce remunerativo. Quando si devono fare a debito sono sempre rovinosi; voi, invece, credete di fare una gran cosa accordando ai proprietari la facoltà di far dei de-

biti sia pure al 2 per cento, che diviene poi con l'ammortamento 3.50 o del 4 per cento e siccome nel vostro miglioramento agrario non verrete ad ottenere che un reddito dell'1.50 o del 2 per cento, evidentemente voi fate la rovina dei proprietari.

Ora, o signori, quando siamo in termini di coltura e di agricoltura, che è un'industria, non si può uscire dai termini del tornaconto. La legge che governa tutte le industrie, compresa l'agricoltura, è il tornaconto. Voi non potete obbligare nessuno ad operare a suo danno. L'idea di obbligare della gente a fare, a giudizio di una Commissione, dei lavori che possono riuscire rovinosi a prezzo di perdere la sua proprietà, sotto il titolo di bonificazione, è un raffinamento di crudeltà che lascerebbe credere che l'illustre amico Baccelli tenga a perpetuare, in senso ostile, il titolo che gli fu dato con intenzione di cortesia, e cioè di Caracalla II. (*Ilarità*). Se a bonificare la campagna romana ci fosse stato il tornaconto, sarebbe bonificata da gran tempo. Qualcuno ha tacciato i Romani d'ingardi. I lavori del Fucino fatti da un romano potrebbero smentire l'accusa. Ma se questa fosse la causa, sarebbero venuti imprenditori dalle altre provincie e anche da fuori d'Italia. Il fatto si è che non è venuto nessuno. Mi correggo, alcuni sono venuti, ma sono presto ripartiti. Questa è la verità. E ciò non ostante io ho detto e mantengo che quando voi avreste fatto tutto quello che è il compito dello Stato, aiutando l'accrescimento della prosperità, il resto nei termini del possibile e contentandosi il Governo di esigere dai proprietari certi lavori precisi, determinati, che si possono esigere verrebbe da sè. Quindi, secondo me, il sistema della legge, nello scopo voluto, è sbagliato sia in questa come nella legge precedente, perchè sposta la competenza e la cronologia del da farsi, ma poichè la legge c'è, accettiamola; può darsi, come ho detto, che qualche utile ne uscirà sempre, purchè non sia fatto a carico di un ceto di cittadini, che non si commetta un'ingiustizia. Volete fare un tentativo? E volete proporre ai proprietari dell'Agro romano di fare un tentativo pel miglioramento delle condizioni dell'Agro? Sta bene; se essi consentono al vostro tentativo li avrete a collaboratori, se non consentono al vostro tentativo voi passerete la proprietà ad altri

proprietari, valendovi di questo diritto di espropriazione, ma a condizione che sieno indenizzati del valore che gli togliete. E in questo caso è un processo innocuo, che riuscirà come riuscirà.

Voi eliminerete i proprietari presenti; verrà un'altra mandata di proprietari nuovi i quali, probabilmente, non riusciranno meglio, e allora vi accorgete che non è una faccenda da farsi per legge; ma se questo non accade, tanto meglio; dopo due o tre di questi mutamenti avrete ottenuto quello che voi desiderate. Quello che è una sovrana ingiustizia è quello di dire a 70 individui: perchè avete la disgrazia di trovarvi vicino a Roma, perchè il Governo non ha fatto le strade, perchè vivete in paese d'aria cattiva, perchè avete una quantità d'inconvenienti, di cui voi siete le prime vittime, io vi obbligo a rovinarvi, se no vi spossesso.

Ora, il progetto del Ministero era nè più nè meno che questo; e anche indipendentemente dalle eventualità esso già contiene una grossissima ingiustizia di cui non è stata apprezzata tutta la portata, perchè in sostanza quando voi a queste terre gli date degli obblighi molto problematici, voi le svalutate. È certo che se io dovessi comprare terreni oggi, non li comprerei nella campagna romana, perchè io non so quale sarà l'effetto di questi provvedimenti. E non vi siete fermati lì; ma arrivate anche a dire quale è il valore per cui il terreno deve essere espropriato e questo valore quando voi lo stabilite in quota fissa, di cui tanto la Commissione quanto il *memorandum* fatto dai proprietari romani vi dimostrano insufficiente, voi semplicemente svalutate, screditate tutti questi terreni.

Quanto vale una terra dell'Agro romano dopo questa legge? Nessuno può dirlo. Certo, non il valore che aveva prima.

Ora, io non ci ho nessun interesse, io non possiedo neanche una zona di terreno, ma sento profondamente nell'animo questa ingiustizia sopra settanta individui che voi sottoponete ad una legge speciale di confisca non si sa perchè, perchè si trovano a stare vicini a Roma. Ma se è vero che noi romani sosteniamo in quest'aula una tesi che ci riguarda, e che mi fa specie non sia stata sostenuta ugualmente nell'altro ramo del Parlamento, noi sosteniamo anche un principio che interessa grandemente tutta l'Italia.

L'onorevole Faina ieri disse cose verissime, quando fu proposta per condizioni eccezionalissime la legge di Napoli, nessuno pensava che sarebbe, come è divenuta in fatto, una formula amministrativa. Oggi si trova per ragioni meno gravi, perchè le condizioni interne della città di Napoli sotto qualche rapporto potevan giustificare quella misura, ma le condizioni secolari dell'Agro romano non sono precisamente le stesse, una nuova forma di espropriazione, che diventerà anche essa un tipo, che sarà invocato per ognuna di queste imprese, che ci impone di tanto in tanto una strapotente aura popolare per le quali si domanderà una espropriazione alla maniera dell'Agro romano. Di modo che a poco a poco fra la legge di Napoli e quella di Roma si stabilirà il principio che quando il pubblico ha bisogno, a torto o ragione, della vostra proprietà, vi si prenderà con certe formule determinate che le stabilisce colui che spossessa senza il consenso di colui che è spossessato.

Questo è gravissimo: quando non ci sarà più proprietà, troveremo modo di campare anche sotto quel regime, si troverà un qualche altro modo, ma fino a che ci è questo regime che si fonda sulla proprietà, bisogna rispettarlo, perchè non ci è di peggio che avere un regime e offenderlo tutti i giorni.

Ecco perchè ho dato lode alla Commissione la quale ha modificato la proposta ministeriale. Anche nella soluzione della Commissione ci è sempre un diritto speciale ed ostile fatto a questi disgraziati, ma è già una forma, data la vita parlamentare che vive di transazione, meno ostica.

Amesso che l'espropriazione possa farsi, ma senza danno dell'espropriato; e secondo le norme della giustizia, resta a scegliere tra i due sistemi, il sistema della quotazione fissa sopra un'aliquota qualunque dell'imposta o il sistema della perizia. Evidentemente alla giustizia non risponde che quello della perizia.

Perchè un'aliquota fissa, qualunque sia, non può valere per tutti i terreni. Ce ne sarà uno che se ne avvantaggerà e un altro che ne avrà danno. Ad ogni modo certo non è fondata sulla giustizia, è un concetto informato all'idea di pena che coglie chi coglie, a ragione o a torto, ed al quale io non mi potrei mai associare.

Invece la perizia è l'unica forma esistente per dire quale è l'equivalente del bene di cui voi

volete spossessare il proprietario. La perizia lasciata a sè stessa cogli antichi sistemi presentava taluni inconvenienti di cui poi ci siamo spaventati troppo presto; perchè che cosa al mondo non ha inconvenienti? Una causa un po' prolungata è preferibile alla mancanza di giustizia. Io non mi sento questo terrore per la forma ordinaria della espropriazione. Ma insomma si è sulla strada che il fine giustifica i mezzi. E ammettiamo pure di mettere un limite a queste perizie, ammettiamo che sia una unica come propone la nostra Commissione: su questi particolari parleremo nella discussione degli articoli. Ma certo una sola cosa risponde a giustizia, ed è che quando voi per un grande interesse colpite della gente che non ha colpa, se questo interesse non è stato meglio curato e che ne è vittima essa stessa, non potete farlo altrimenti che osservando verso di loro la più perfetta giustizia.

Quindi io faccio adesione alla proposta della Commissione e spero che l'onor. Baccelli, il quale, per essere ministro, non deve poi dimenticarsi affatto di essere un nostro concittadino, mi vorrà aiutare per rendere questa giustizia ai nostri concittadini, vale a dire che non siano sacrificati così leggermente ad un concetto che, per quanto nobilissimo, rimane ancora molto problematico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Beltrani-Scalia.

BELTRANI-SCALIA Signori senatori!

Confesso che sono veramente scoraggiato nel prendere la parola, dopo ciò che ha detto l'oratore che mi ha preceduto, perchè io sperava e credeva che l'onor. Vitelleschi sarebbe stato un difensore di questa legge, tenendo presenti le belle parole dette nelle sue relazioni e nei discorsi fatti al Senato.

L'onor. Finali e l'onor. Vitelleschi hanno fatto la storia di questa legge: confesso che l'ho studiata anch'io un poco, e, senza andare nei tempi lontani, ciò che risulta, dal secolo passato fino ad oggi, sono principalmente due fatti: il primo, che le leggi non sono state applicate come avrebbero dovuto, malgrado fossero talvolta leggi draconiane, non per difetto della legge, ma per difetto degli uomini; il secondo, che tanto la Camera quanto il Senato, quando si è trattato della bonifica dell'Agro

romano, sono stati concordi nel volerla a costo di qualunque sacrificio.

L'onor. Finali diceva ieri che aveva avuto l'ideale del bonificamento dell'Agro romano: confesso che anch'io ho avuto questo ideale, e non me ne pento. Però più fortunato di lui, ebbi occasione di farne un esperimento alle Tre Fontane, e devo assicurare il Senato che esso riuscì benissimo, tanto per la parte economica, quanto per la parte sanitaria, sul quale riguardo il ministro Baccelli con maggior competenza potrà dire i risultati ottenuti: più ostinato di lui ebbi l'onore di presentare nel marzo del 1901 un apposito progetto di legge che il Senato aveva ammesso a lettura, che gli Uffici avevano approvato, che io ritirai, perchè il ministro di agricoltura mostrò il desiderio che fosse lasciata al Governo l'iniziativa di questa riforma, e che non era senza qualche valore, perchè non domandava sacrifici al Comune nè danari alla Cassa depositi e prestiti, perchè si limitava a fare esperimenti in un circolo ristretto, perchè dava al Governo i mezzi per conoscere se veramente la bonifica dell'Agro romano fosse un problema insolubile.

La bonifica delle Tre Fontane andò perduta come molti altri esperimenti ed è inutile tornarvi sopra.

A proposito di questa nuova legge si sono risollevate molte questioni che erano state già discusse e risolte, come quella di sapere se la bonifica idraulica possa essere separata dalla bonifica agraria, se la costruzione di una rete stradale debba o non debba far parte di un progetto di legge che riguardi il bonificamento dell'Agro romano. Noi dobbiamo esaminare il progetto che ci viene presentato e fare il meglio che possiamo; dal canto mio ho talune osservazioni da fare sopra questo progetto di legge, e cioè: sull'obbligo della bonifica in cinque anni, sull'art. 5 che riguarda il tasso non superiore al 4%, sulla sostituzione dell'amministrazione ai proprietari quando non bonificano, sul collegio peritale, sulla Commissione centrale, e sui lavori stradali da affidare ai condannati; ma di tutto questo parlerò quando saranno discussi i singoli articoli.

Ho sentito che la questione vitale si volge sull'art. 7 del progetto di legge, ed io dichiaro che non sono favorevole ai periti, specialmente quando essi devono fare l'interesse dell'Ammi-

nistrazione; però non sono nemmeno favorevole al sistema dell'ottantuplo o del centuplo, perchè mi pare un criterio molto ipotetico, come diceva il senatore Vitelleschi; ma fra le due proposte, cioè a dire, fra la perizia che può danneggiare l'Amministrazione, aumentando i prezzi dei fondi, o quella dell'ottantuplo che può danneggiare i privati, voterò per la perizia, perchè nel primo caso è il paese che paga, mentre nel secondo invece sono i privati che sarebbero danneggiati.

Per ora la sola domanda che io vorrei fare al signor ministro è questa: trattandosi di una bonifica immensa, di una opera grandiosa, ha l'Amministrazione un piano già concretato su quello che deve e che vuole fare?

Su questo punto prego il ministro di darmi una risposta ed ho finito.

Nel 1847, quando sorse l'alba della nostra epopea, un filantropo, Martini-Lupi, propose un progetto di bonificazione dell'Agro romano; progetto col quale voleva attuare questa riforma istituendo piccole colonie, e procedendo gradatamente di anno in anno.

Il papa Pio IX aveva accolto questo progetto, ma gli eventi politici lo fecero dimenticare.

Io auguro che il Parlamento voti questa legge e che il ministro Baccelli possa completamente attuarla. Sarà quello il più grande titolo di benemeranza che avrà verso il paese.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, ha facoltà di parlare il signor relatore.

CASANA, *relatore*. La questione dell'Agro romano è molto complessa e molteplice; ed è perciò che preoccupò e direi quasi stancò le menti dei legislatori, già prima d'ora, per una lunga serie di anni: ma la difficoltà che sorge dalla complessità del problema e dall'incertezza di tanti punti che ad esso si connettono, si aggrava anche molto per vari preconcetti che in diverso modo si sono radicati. Quale conseguenza di tutto questo insieme di difficoltà, si sono veduti succedersi due leggi, ed ora il progetto di legge in esame; quest'ultimo, innanzi all'altro ramo del Parlamento, camminò incerto fra proposte e controproposte; innanzi al nostro Ufficio centrale diede luogo ad un faticoso studio, ed infine ora in quest'Aula suggerì apprezzamenti e proposte le une dalle altre assai disparate.

Senonchè, è tanto alto l'interesse al quale questo progetto si connette, da farmi sperare che da tutte le parti si vorrà portare un sentimento spassionato e, facendo ognuno di noi sforzo su se stesso, abbandonare qualunque inflessibilità di convinzione al fine di ottenere che la nuova legge, completando le precedenti, riesca un reale avviamento a quel risultato che, con cuore di italiani, tutti desideriamo vivamente.

L'Ufficio centrale ha già dato opera per quanto poteva in quel senso: esso non mancherà di tenere conto delle osservazioni che già si sono fatte e di quelle che fossero ancora per farsi da questo alto Consesso, e giova sperare che in questo modo si possa riuscire a dar tal forma finale al progetto di legge che possa essere accolto con largo suffragio dal Senato. Ma per giungere a questo bisogna cominciare a rendersi bene ragione degli scopi che con le leggi precedenti e con questo stesso progetto di legge s'intende raggiungere. Evidentemente si vollero combattere i tre nemici del buon nome italiano che nell'Agro romano fanno torto alla civiltà, al progresso economico, al sentimento umanitario: la malaria, il minimo prodotto agrario, la poca popolazione.

Le leggi precedenti non riuscirono complete, nè perfette; ma dei risultati ne hanno pur dati e nel procedere oltre ciò apparirà anche più chiaramente. In ogni modo l'attuale progetto di legge viene appunto per completarli, aggiungendo quelle disposizioni che l'esperienza ha dimostrato necessarie. Gli intendimenti di quelle leggi e del presente progetto, concordano nel volere innanzi tutto combattere il più grande nemico, che è la malaria.

Ha ragione il senatore Vitelleschi, che con tanto amore si è occupato da lungo tempo di questa questione, ha ragione quando più specialmente indicò quella come la vera causa delle condizioni sfavorevoli dell'Agro romano. Ma quanto si è già attuato con le leggi precedenti fu già un passo notevole nel senso di combatterla. Io non sono in grado di addentrarmi nella parte scientifica della questione, ma come tutti voi e come qualunque che ha a cuore il nome d'Italia, la prosperità di Roma, ho seguito e seguo tutto quello che si è detto e si è fatto al riguardo.

Ora da tutto ciò risultò in modo incontestabile che le grandi paludi, lo stato acquitrinoso dei terreni, e la presenza dell'anofele, che fu oggetto degli splendidi studi del prof. Grassi, sono tutte cause che contribuiscono a far sorgere e a mantenere la malaria.

Con la legge del 1878 pertanto si è cominciato a prendere di mira tutti quegli enormi stagni e pantani che ammorbavano tanta parte dell'Agro romano, ed è questo stato un passo notevole perchè ciò che era stabilito in quella legge al comma *a* dell'art. 2 si può dire che in massima parte è stato fatto. Il bonificamento delle paludi di Maccarese e di Ostia è a tal punto da aver dato degli efficacissimi risultati; manca bensì una serie di opere per facilitare le comunicazioni, manca un'altra serie d'opere che assicurerà e renderà meno onerosa la manutenzione della bonifica, ma si può constatare con soddisfazione che le paludi, i laghi, i bassifondi interni enumerati nella legge del 1878 furono già prosciugati. Dunque la grande bonifica, cioè quell'opera che di natura sua non poteva essere eseguita che dal Governo, è stata fatta. Senza alcun dubbio rimangono, assai discosti dall'Agro romano, altri centri di indole paludosa risanare; giova sperare che il paese, rinvigorito nelle sue finanze, possa senza troppo ritardo applicare anche ad essi energia e mezzi finanziari adeguati.

Ora perchè la bonifica idraulica sia completa, occorre ancora che siano ben sistemati tutti i colatori, qui detti *fossi*, che sono i naturali mezzi di deflusso tanto delle acque superficiali quanto delle acque sotterranee che scaturiscono dal suolo. Al riguardo vi è senza alcun dubbio stata una grande trascuranza. I Consorzi, ai quali questo compito era stato affidato dalla legge del 1878, pressochè nulla fecero, ed a questa deficienza il progetto di legge mira a portar rimedio.

L'Agro romano è una superficie ondulata e accidentata in cui si alternano i poggi, gli altipiani, le parti vallive; per cui si comprende che il deflusso delle acque abbia ad essere in quelle condizioni molto meno facile ed esso esiga per conseguenza che i Consorzi abbiano una direzione tecnica illuminata la quale curi a che queste operazioni si facciano e bene; tanto più è necessario questo studio accurato in quanto che tutto fa presumere che questo

Agro romano, compreso fra le falde degli Appennini ed i colli laziali, riceva da questi per vie sotterranee delle abbondanti somministrazioni di acque le quali penetrano nel sottosuolo e volta a volta ne pullulano come sorgive, aggravando le condizioni di quel mancato deflusso delle acque, che è indispensabile perchè l'ambiente e i terreni siano risanati.

Qui mi si permetta di fermarmi un momento intorno ai consorzi. Fu censurato che nel progetto di legge si vogliano mantenere distinti i bilanci dei vari consorzi, che ora sono novantuno.

Orbene, lo stesso accenno da me fatto sul modo in cui è confermato l'Agro romano, spiega come fosse inevitabile che i consorzi corrispondessero ai vari bacini o comprensorii; ed allora viene naturale che, pur adottando una direzione tecnica ed una amministrazione unica al fine di dare loro un impulso vigoroso ed impedire lo sperpero con spese di pura amministrazione, si mantengano nello stesso tempo i bilanci separati; se si facesse altrimenti, si andrebbe contro equità; non sarebbe giusto infatti che quelli che hanno la fortuna di essere in un comprensorio nel quale le spese sono minori, avessero da pagare una quota parte per le spese del comprensorio, che, per le sue condizioni naturali, è molto più aggravato.

Fatta dal Governo la parte di bonifica che gli spettava — e dico fatta, perchè l'onorevole ministro accolse l'eccitamento dell'altro ramo del Parlamento a concentrare in soli cinque anni l'esecuzione di quanto ancora resta a fare — provveduto ad un migliore e più energico indirizzo dei consorzi che devono sistemare i colatori naturali, a completare la bonifica idraulica non resta più che quella parte, direi bonifica di dettaglio, la quale naturalmente incombe ai proprietari.

Bisogna che questi curino il prosciugamento di quelle parti dell'Agro romano, in cui le acque del sottosuolo o generano terreni acquitrinosi, od altrimenti, anche senza arrivare a quell'estremo, esercitano tuttavia due influenze perniciose, una d'indole agraria, l'altra d'indole igienica.

Chi percorre quelle parti dell'Agro romano, non può a meno di accorgersi dal colore stesso della vegetazione, dalle lische che sorgono, che sotto, sia pure a profondità notevole, vi sono delle acque le quali recano, come già dissi,

grave danno all'igiene della regione, non meno che alla produzione agraria.

Riesce quindi manifesto che questa parte di bonifica resta di sua natura strettamente collegata alla bonifica agraria, nè sarebbe possibile scinderle. Ma perchè al proprietario si possa richiedere che effettui questa bonifica idraulica ed agraria accoppiate, bisogna ad esso poter dare assicurazione che quei collettori, nei quali le acque di sfogo del sottosuolo debbono avere il deflusso, siano sistemati e regolati.

Le varie conformazioni orografiche del terreno, le diversità degli spessori del suolo, la disforme natura del sottosuolo, la presenza a maggiore o minore profondità di acque sotterranee in correlazione coi diversi livelli dei terreni che possono essere ridotti pianeggianti, costituiscono un complesso di circostanze così speciali, per ciascuna porzione dell'Agro romano, per ciascuna tenuta, da dimostrare manifestamente come non si possa paragonare quella regione con le grandi lande dell'America, e nemmeno delle nostre bonifiche ferraresi, dove i terreni, per amplissime distese pianeggianti, possono ammettere quella coltura estensiva intensificata, che senza alcun dubbio è dal solo lato economico preferibile, come colla sua conosciuta competenza disse il senatore Faina. Ma nella questione che ci occupa la parte economica rappresenta uno solo dei tre vantaggi che si vogliono raggiungere, e la coltura estensiva intensificata, se pur si potesse generalmente adottare, non risponde al lato sociale della questione, pel quale si mira all'addensamento della popolazione, nè gioverebbe completamente dal lato igienico, pel quale occorre appunto l'opera intensa dell'uomo.

Avendo accennato all'abbinamento necessario della trasformazione, agraria e della trasformazione idraulica, viene spontaneo di soffermarsi ora sull'affermazione, replicatamente prima di ora e anche oggi in quest'aula enunciata, che cioè la trasformazione agraria dell'Agro romano non sia remunerativa. Tutte le affermazioni recise peccano generalmente appunto per il fatto di essere troppo assolute. Errerebbe chi volesse dire senza riserve che la trasformazione dell'Agro romano è certo remunerativa, ma mi sia concesso aggiungere che non sono maggiormente nel vero coloro, i quali alla loro volta affermano che essa non è remunerativa.

Si hanno ormai bastanti esempi per farsi della questione un adeguato concetto. Senza alcun dubbio si può presumere che quelle parti, nelle quali si sono intrapresi lavori, o per iniziativa spontanea dei proprietari, o perchè attratti a concorrere alla bonifica promossa dal Governo colle espropriazioni, si siano scelte le località dove le condizioni naturali erano le più favorevoli. Essi sono però importanti in quanto dimostrano quello che si può ottenere in altre parti dell'Agro a quelle analoghe.

Abbiamo una serie di esempi, che sono poca cosa rispetto all'estensione dell'Agro romano, e persino poca cosa rispetto alla porzione coltivabile della zona di 10 chilometri, ma che senza dubbio rappresentano prove sperimentali efficacissime.

Ebbene, in quegli esempi ci sono parecchi casi, in cui non solo la trasformazione fu remunerativa, ma lo fu largamente.

La legge coi vantaggi che essa offre, colla preoccupazione della espropriazione, che può far sorgere, spingerà i proprietari a ben studiare le loro tenute e là dove troveranno uguali buone condizioni a trasformarle; la legge in ogni caso, se questi proprietari non sono in grado per qualunque ragione, intellettuale o finanziaria, di procedere a quella riforma, apre la via a che altri vengano e portino il contingente di nuove energie, di speciali attitudini e di perseveranti volontà a profitto di quella trasformazione agraria; talchè credo di non azzardare, affermando che man mano nell'Agro romano andranno trasformandosi quelle parti più favorevoli; queste trasformate, apriranno la via a prendere coraggio e trovare tornaconto alla trasformazione di altre meno favorevoli, rimanendo soltanto alcune parti, per le quali, tutto prosperando attorno a Roma, la pressione della popolazione addensata, il bisogno in questa popolazione di trovare sfogo alla sua opera, farà considerare come utile risorsa, la trasformazione anche di quelle ultime porzioni dell'Agro, come abbiamo veduto essersi fatto in altre regioni d'Italia.

Si dice che nei poggi vi è troppo poca altezza di suolo coltivabile, che hanno al di sotto il tufo, per cui assolutamente null'altro si può fare che lasciarli a prateria.

Senza alcun dubbio, nella grande varietà delle condizioni dell'Agro, perchè è questo un punto

da non dimenticare, vi sono dei luoghi, nei quali effettivamente sotto a quel piccolissimo strato di terra vi è tufo di natura tale che non può in nessun modo concorrere, qualunque sia la lavorazione, alla trasformazione agraria e dare elemento alla vegetazione.

Ma ciò non basta per escludere che nel rimanente la trasformazione si possa fare: saranno poche porzioni isolate che resteranno pressochè solo a pascolo in mezzo al rimanente ridotto a coltura estensiva; ma anche in molti luoghi dell'alta Italia benchè considerata giustamente come intensamente coltivata, vi sono molte parti che non danno il tornaconto della coltivazione, e restano nelle condizioni modeste di brughiera, o poco altro.

Riguardo al tornaconto, si può fare un'altra osservazione.

Coloro i quali dicono di aver fatto la trasformazione senza trovarvi il tornaconto, in che modo hanno imputato le spese capitali investite allo scopo? Se quelle spese capitali le ammortizzassero in un lungo periodo di anni, forse quello che ora da essi è reputato danno potrebbe risultare un utile.

D'altra parte bisogna pur tener conto di un altro fatto economico: se per la stessa pianura lombarda, in cui da secoli è concentrata tanta energia di opera e di danaro, ed ora è modello di coltivazione, si volesse rifare il conto, puramente in via contabile, di tutte le somme che ivi si sono investite, certamente si arriverebbe al risultato di un ammontare molto superiore al valore attuale; potrebbe sembrare che sarebbe stato meglio mettere da parte le somme ivi investite; ma non dimentichiamo un fatto importante. Quelle terre sono diventate fattrici di tale produzione economica, che essa rappresenta non soltanto una gloria del paese, ma un vantaggio reale della Nazione e per le popolazioni stesse di quelle regioni un non lieve beneficio. (*Approvazioni vivissime*).

D'altronde se alcuni esperimenti di trasformazione possono non aver dato buoni risultati, ciò può pur essere per un altr'ordine di considerazioni. Perchè questi esperimenti riescano, non solo è necessaria la buona volontà del proprietario, e che egli abbia i mezzi pecuniari, e che non manchi di sufficiente cognizione agraria, ma bisogna che egli vi possa dedicare tutta l'opera sua, che egli diriga la trasforma-

zione colla vigilanza continua, collo studio permanente di tutto ciò che bisogna fare, colla permanenza di agricoltore sul luogo: in questa regione, in cui la coltura estensiva è completamente nuova, nessun fatto, nessuna osservazione bisogna trascurare perchè tutto vi si adatti, perchè tutto converga all'ambito risultato. Questo hanno fatto quei proprietari e quei conduttori di stabili, nei quali si son effettuate con successo le trasformazioni agrarie, rispetto alle quali per una parte talune relazioni hanno forse troppo esaltati i buoni risultati, mentre per altro verso si errò da alcune persone, accogliendoli con troppo e sistematico scetticismo. Si vada a vedere come quei proprietari e quei conduttori con la loro intelligenza, con la loro opera personale continua sul luogo, perseverante, tenace, traendo profitto da ogni circostanza, abbiano potuto quei risultati ottenere, e lo scetticismo dovrà necessariamente cedere il posto ad una confortante fiducia.

Vi sono delle località, nelle quali le acque che sgorgano abbastanza alte dalle falde di un poggio, condussero con relativa facilità alla trasformazione del fondo vallivo in piani decrescenti, irrigati successivamente collo scorrere delle acque da un piano all'altro, mentre in quelle stesse località, ed in altre, si è pure fatto convergere negli appezzamenti più bassi le acque del drenaggio degli appezzamenti superiori.

Ma vi sono altri casi nei quali l'acqua, pure essendo nel sottosuolo molto abbondante, non sgorga dal drenaggio abbastanza alta da potere poi scorrere in altri appezzamenti resi pianeggianti, perchè rimangono più alti delle bocche di sfogo del drenaggio degli appezzamenti superiori.

Così avviene ad esempio a Bocca Leone. Senonchè quel proprietario che è un intelligente Aquilano, immaginò di trarre partito delle acque del drenaggio dell'appezzamento superiore, riversandole in un profondo fosso attraverso la sua proprietà, ch'egli chiude, quando vuole irrigare per rigurgito gli appezzamenti inferiori i quali non sarebbero abbastanza bassi per ricevere naturalmente le acque dalle bocche di drenaggio; se nel frattempo quel rigurgito arresta il colto di prosciugamento, ciò non reca danno, perchè avviene per periodi di tempo relativamente brevi. E perchè il Senato possa farsi un

concetto come in taluni siti vi sia abbondanza di acqua sotterranea, dirò che ivi appunto il prosciugamento di un appezzamento di poco più che 13,000 metri quadrati con 13 bocche di sfogo di drenaggio dà una portata che mi fu affermato quasi costante tutto l'anno, e che io non esito affermare non essere inferiore certamente ai 100 litri al minuto secondo. In altri luoghi infine le acque sotterranee valsero a fornire l'acqua potabile. Alla Cervelletta, ad esempio, la fattoria è fornita di acqua potabile sollevata mercè un molino a vento; e dai molini a vento si potrà nell'Agro romano trarre grande partito, perchè è ivi permanente la brezza.

Perchè la trasformazione possa essere fatta, occorre, come già ho accennato prima, che si sia atti ad attuarla e curarla nella sua esecuzione; orbene, ciò non può farsi che per tenute di non eccessiva estensione. Ecco perchè qualora si ricorra alla espropriazione, bisogna che la prova dell'asta possa essere fatta, a giudizio della Commissione di vigilanza, colla tenuta divisa convenientemente, ove occorra, in lotti. La divisione in lotti ha anche il vantaggio che più facilmente farà concorrere all'asta dei buoni agricoltori, richiedendo minor necessità di mezzi finanziari; e questi agricoltori potranno anche accorrere dalle altre regioni di Italia.

Vengo alla questione della espropriazione. L'Ufficio centrale del progetto di legge che venne dalla Camera dei deputati accettò il sistema dell'asta. L'Ufficio centrale ritiene per altro che, perchè l'asta possa realmente essere compensatrice equa e giusta delle espropriazioni, perchè essa non abbia a lasciar l'adito aperto a quelle losche combinazioni che influirebbero sinistramente sul suo risultato, sia indispensabile un prezzo d'asta abbastanza prossimo al vero valore; così si eviterebbe pure, qualora per circostanze speciali mancassero gli accorrenti all'asta, che il proprietario rimanga espropriato con un compenso inferiore al valore della sua proprietà.

Nel progetto di legge, come era stato presentato dal Governo, la base dell'asta doveva essere l'ottantuplo del tributo erariale. Gli onorevoli senatori, che avranno avuto la pazienza di leggere la relazione, avranno già rilevato come possa quella base essere sembrata sufficientemente equa, essendochè coloro i quali sostennero quella tesi, fecero probabilmente un

conto sommario di media, vale a dire, riassunsero cosa erano i tributi erariali dei proprietari di tutta la zona, ne confrontarono il multiplo coll'estimo di quella stessa zona, e poterono di fatti trovare che nel suo complesso l'ottantuplo dava un risultato anche superiore all'estimo. Ma corrisponde questo estimo alla realtà? Esso trae origine da un *motu proprio* del 6 luglio 1816 ordinato dal papa Pio VII, e fu eseguito secondo le istruzioni generali per le stime dei fondi rustici, emanate in data dell'11 luglio 1883. Innanzi all'altro ramo del Parlamento fu affermato che quell'estimo era stato corretto sotto il Governo italiano, ma, mentre è vero che la pubblicazione delle correzioni fu fatta con decreto del Governo italiano del 17 dicembre 1871, l'origine della pubblicazione e le correzioni stesse sono in correlazione alle norme del 1823. Quando nel 1835 era stato pubblicato il risultato dell'estimo, insorsero tante proteste, che si credette con un nuovo *motu proprio* di ordinare l'11 luglio 1835 l'immediata revisione di quel catasto. La revisione per il distretto di Roma era bensì terminata fin dal 1864, ma siccome non lo erano quelle di altri distretti, si soprassedette, e così fu solo nel 1871, quando fu finita tutta la revisione, che si provvide alla relativa pubblicazione, e da essa risultò per l'estimo della provincia di Roma una diminuzione.

Quindi non è che quell'estimo fosse stato corretto con i criteri moderni; esso è ancora sempre l'estimo fatto con i criteri delle Istruzioni del 1823. Ora, quale risultato ha esso dato? La presidenza generale del Censo aveva nel 1869 pubblicato una relazione, in cui erano riassunti i confronti fra l'importo delle vendite nel distretto di Roma nel decennio 1855-1864 e l'importo corrispondente del valore d'estimo. Or bene, questi rapporti, che sono divisi anche per ciascun comune, danno per Roma il risultato, che l'effettivo prezzo di vendita di quelle 813 contrattazioni era due volte e un terzo quello che risultava dall'estimo.

Così pure può osservarsi con profitto quanto avvenne per la provincia di Ancona: ivi l'estimo era stato fatto con gli identici criteri con cui era stato fatto quello di Roma. Ora, la provincia di Ancona dal nuovo catasto ebbe un risultato di reddito, che a seconda che lo si capitalizzi al quattro od al cinque per cento, dà

rispettivamente un aumento di valore capitale in ragione di 2.29 ovvero di 1.84. Siamo dunque di fronte alla prova provata che l'ottantuplo del tributo erariale, nemmeno quale media, è lontano dal rappresentare il vero valore. Ma oltretutto la diversità del tributo erariale è, tra una proprietà e l'altra, così forte da condurre al risultato, che prendendo esempi certi di vendite od a trattativa privata od all'asta, si arrivò a valori capitali varianti da 205 ad 80 volte il tributo erariale. Ma io posso ancora affermare che, se gli esempi potuti prendere in considerazione non diedero risultati inferiori a 80 volte il tributo erariale, di essi deve tuttavia esservene gran copia. Ed infatti perchè il complesso dei veri valori delle tenute della zona possa corrispondere all'estimo corretto, ad esempio col coefficiente del catasto di Ancona, bisogna che a contrapposto dei multipli così alti da salire fino a 205 vi siano degli altri multipli del tributo erariale certamente al disotto dell'ottantuplo. Come si fa a prendere per criterio del prezzo d'asta un elemento così variabile? Qualunque sia la combinazione che si voglia fare, lo si assuma in modo assoluto, lo si inserisca tra due limiti, certamente esso corrisponde ad una base così poco sicura, così fallace, che l'Ufficio centrale non ha creduto assolutamente di poterlo accettare.

E qui io devo fare una dichiarazione. Fino a questo punto, e fino a rifiutare quale prezzo d'asta in modo assoluto l'ottantuplo del tributo erariale, l'Ufficio centrale ha avuto la fortuna di essere unanime; senonchè, quando l'Ufficio centrale credette di concretare quel sistema che sembrava agli altri colleghi dell'Ufficio centrale rispondere ai requisiti necessari, di cui dirò dopo, il senatore Melodia desiderò bensì che non si facesse parola della sua tendenza verso un'altra soluzione, ma si riservò al riguardo piena libertà di voto e di azione; quindi, da ora innanzi, parlando dell'Ufficio centrale, si deve intendere l'Ufficio centrale colla riserva di cui ho detto dianzi.

Ora, l'Ufficio centrale ha creduto che la proposta fatta soddisfacesse ai tre postulati che sembravano dover essere i termini, entro cui fosse opportuno contenere la soluzione; vale a dire nessun premio ai proprietari negligenti, nessun danno allo Stato, nessuna lungaggine di procedura.

Il Senato giudicherà se l'Ufficio centrale ha raggiunto lo scopo. Senza alcun dubbio, vivo dev'essere l'interesse di tutti noi per la realizzazione dello scopo di questo progetto di legge, il quale con più fede negli uni, con qualche titubanza negli altri, dà speranza che si sia sulla via di ottenere, sia pur solo grado a grado, la sospirata bonifica dell'Agro romano. A questo scopo non inutile dovrebbe essere stato l'invito alla concordia, che coll'autorità della sua parola ci rivolse il senatore Finali; e per conseguenza quando sia rispettato il principio di giustizia verso i proprietari, che per nessuna ragione debbono essere espropriati senza avere il corrispettivo giusto della loro proprietà, epperò non si parli in nessun modo di prendere per base i tributi erariali, perchè per l'Ufficio centrale è cognizione ormai acquisita che essi condurrebbero all'ingiustizia, io amo credere che si sarà tutti concordi nel non fare questione di forma.

Finisco pertanto col voto, analogo a quello del senatore Finali, che dallo studio fatto di buon accordo emerga una soluzione la quale dia a noi la soddisfazione di lasciare, magari ai nostri nepoti, il contento di vedere questa regione, oggi poco rispondente al sentimento umanitario, al progresso civile ed allo sviluppo economico, trasformata come tutti da buoni italiani desideriamo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Taverna per una dichiarazione.

TAVERNA. Ho domandato la parola per una dichiarazione. Il mio amico senatore Vitelleschi, nel suo bel discorso, ha detto che si era fatto troppo rumore intorno alla campagna antimalarica.

Questo è un apprezzamento, e come tale io non posso che rispettarlo. Però, nella mia qualità di presidente della Croce Rossa, la quale Associazione eseguì in questi tre ultimi anni la campagna antimalarica anzidetta nell'Agro romano, tengo ad esporre due cifre al Senato sui risultati conseguiti. In questi tre anni la Croce Rossa curò 8610 malarici; ma nell'ultimo anno la quantità dei malarici fu notevolmente minore di fronte agli altri due. Se questo sia merito della campagna di due anni prima o conseguenza di altre ragioni non so, ma constato il fatto.

Mi piace altresì di constatare che di tutto

il personale della Croce Rossa, che si componeva di 80 individui, che passò le stagioni estive di questi anni in località veramente cattive e per alcune delle quali l'abitarvi era ritenuto lo stesso che prendere la febbre, in questi tre anni nessuno fu colpito dalla malaria, e non si ebbe che un caso solo di febbre dichiarata e un caso in cui rimase incerto se si trattasse di febbre malarica contratta o di recidiva di una febbre avuta prima. Naturalmente questo personale aveva l'obbligo di prendere tutte le precauzioni richieste per premunirsi contro le punture delle zanzare. Se queste precauzioni siano state la causa unica o una delle cause del buon risultato conseguito, io solo non so, ma mi piace di constatare anche questo fatto. E non ho altro a dire (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Comincerò il mio breve discorso dalle ultime parole del valorosissimo relatore. Sarò breve, perchè la questione generale è risolta da più lustri, e mi riservo di esprimere partitamente il mio pensiero, quando dovrò dar ragione dei singoli articoli al Senato. Me non anima che un desiderio solo: quello di comporre così grave questione con soddisfazione di tutti; quello di cooperare acchè non compiasi alcun attentato contro la proprietà, avendo già avuto l'onore di dichiarare in quest'aula che, in tempi di civiltà progredita, la proprietà è un dogma inalterabile, ma che la proprietà nel secolo ventesimo deve essere interpretata in modo da non poter mai isolarsi dalle necessità della convivenza sociale. La proprietà, dunque, deve essere difesa, ma ingentilita e divenuta coefficiente prezioso di forza economica e di progresso civile.

Nell'inizio della questione non dissimulo che mi colse un certo sgomento; perchè mi pareva che così grave argomento si dovesse limitare alla discussione dell'art. 7 della legge, trasandando assolutamente quanto altro vi è di altamente sereno e provvido nella legge stessa. Ma dall'insieme della discussione generale ho avuto il conforto di persuadermi che il Senato intende e vuole affrontare il problema nella sua integrità.

Quante speranze, quanti doveri si debbono compiere oggi innanzi a voi, senatori egregi,

che, prima di ogni altro corpo dello Stato, immaginaste fosse vostro compito di patrioti e di legislatori ascoltare la regale parola di Vittorio Emanuele II ed il fervido voto di Giuseppe Garibaldi; e incominciaste qui dall'inviare alla Camera dei deputati il primo disegno di legge sul bonificamento dell'Agro romano per i rispetti puramente idraulici. Era il 1878, ed io mi ricordo allora, tanto più giovane, di aver avuto la fortuna di essere relatore per la Camera di quel disegno di legge e di avervi aggiunto il concetto della bonifica nei rispetti agricoli. La quale aggiunta tornò naturalmente in Senato e fu da voi approvata; cosicchè la legge, nei suoi massimi postulati, si può dire già da voi sapientemente giudicata.

Non manca che un lavoro di perfezionamento e d'integrazione per rendere efficace ed operativa la legge.

Ora vediamo in qual modo si possa raggiungere questo fine arduo e generoso. Ho ascoltato con grande attenzione e con pari ossequio tutti gli oratori, e li ringrazio tutti. Neppure lo scherzo del Caracalla... (*ilarità*) mi dispiace; perchè quel titolo mi fu dato da un francese illustre; il quale non ripensando, in un momento di lirismo, alla storia di quell'imperatore, ammirava soltanto la grandezza del monumento. Nella festività fraterna di una collezione internazionale, pareva a lui di poter salutare l'Italia in me con quel titolo, che io, ricordata la storia, cortesemente respingo. (*ilarità*).

Dunque, grazie a tutti.

Non credo meritare l'accusa di voler mettere i 70 uomini degnissimi, che possiedono una porzione dell'Agro romano, nelle distrette di coloro che dovessero essere senza ragione espropriati, e barbaramente espropriati. Dichiaro subito che l'istituto di espropriazione qui non entra come mezzo unico e precipuo di azione, ma solo come complemento di sanzione, e rappresenta davvero il presupposto di un'eccezione, che non si verificherà mai. Il disegno di legge è fondato invece su tutti i benefizi che il Governo si propone di offrire a tutti coloro che volenterosamente sentiranno il debito umano e civile di compiere il risanamento della campagna che circonda Roma. E se io non vado errato, i benefizi sono tali e tanti, quanti forse un giorno sarebbe stato follia sperare.

E ripeto qui che nessuno di quei signori, che

hanno coscienza degl'interessi propri e cuore italiano in petto, respingerà i favori del Governo per chiudersi assolutamente in un diniego irragionevole e per lasciarsi espropriare; cosicchè mi sento quasi sicuro che il mezzo straordinario ed eccezionale dell'espropriazione nella zona bonificabile non sarà mai domandato.

Ed ora veniamo a noi. Certo l'animo mio si rinfrancò quando vidi gli oratori allontanarsi dalla gretta controversia dell'articolo 7; da una questione cioè sulla quale io spero che c'intenderemo. Mi confortai osservando che si tornava un'altra volta a considerare nella sua ampia complessività, come benissimo ha detto il dotto e cortese relatore, la questione del bonificamento dell'Agro romano. Ho sentito ingrandirsi in me il rispetto a questa Assemblea, quando ho udito argomentazioni tendenti a dimostrare che qui la questione economica è superata per importanza dalle ragioni igieniche, politiche e sociali. Prima d'ognialtra è venuta fuori la parola: malaria! Pur troppo essa conteneva un significato di gravità e di dolore; ma la malaria ha avuto diverse vicende, secondo che l'opera dell'uomo si è esercitata su questa campagna con criteri utili al bonificamento o ad esso contrari. Quali tempi vi piace di scegliere? La storia è la maestra della vita. Io accetto tutte le date, e quella che a voi piacerà di preferire. Cominciamo *ab ovo*. Non 20 secoli, ma sono 27 secoli che stiamo qui. E in questo proposito non vi sia discaro ricordare il secondo *de legibus*, quando Cicerone diceva di Romolo: « *locumque delegit fontibus abundantem...* » e questo risponde a chi lamenta la scarsezza dell'acqua: « *et in regione pestilenti salubrem* ». La scelta del luogo fu ottima; l'agricoltura risanò la regione malsana.

Noi abbiamo fatto un gran progredire nelle analisi scientifiche; di esse dobbiamo occuparci, senza però uscire dai confini dell'argomento.

È un invito al quale non resisto. Ma ho l'obbligo di confessare che certe sintesi secolari di nobili menti non sono state mai da nessuna analisi smentite. Ed oggi siamo precisamente a questo: che l'esperienza antica è stata ampliata e rafforzata dall'esperimento scientifico moderno.

Ora chi può negare che tutte le leggi che sono state portate qui, per il bonificamento della campagna romana, non avessero lo scopo

di diminuire questa condizione fatale della malaria?

L'egregio relatore ha dimostrato che nessuna di quelle leggi fu priva di importanza. Ciascuna di esse segnò una lunga distesa dello stadio percorso; ed oggi siamo presso a toccare il termine del lungo e faticoso viaggio.

Siccome io credo che il Senato debba essere animato dallo spirito di ricondurre la gloriosa capitale d'Italia ai tempi suoi più fiorenti, allora riprendo la storia.

E potrei riportare molti testi di storici, i quali dicono che cosa fu Roma. Mi restringo ad una citazione sola: « *Omnia loca circa urbem habitata sunt sine moenibus* ». Ed era tutta una metropoli di cittadini, dal comizio fino ai monti sabini ed al mare, attraverso a ville, giardini, boschi, pascoli, campagne ubertose, razionalmente coltivate. Questa felice condizione durò fino a che Roma non fu privata della sede dell'Impero. L'agricoltura, durante questo lungo periodo, si uniformò alle leggi della trasformazione e dell'adattamento, ma non decadde mai! Vi pare che sia questo il quadro delle campagne che ora circondano la vostra Roma, la Roma italiana, la Roma della terza epoca storica?

Nè basta tutto questo: perchè il concetto di tanta ricchezza di abitazioni e di ben culti poderi circostanti di Roma e di questo ire e redire dalla campagna alla città di gente infinite, non si limitava soltanto a quello che noi si direbbe il suburbio, ma si estendeva, come le braccia di Briareo, a perdita d'occhio.

Non vi parlerò della giurisdizione antica di Roma che padroneggiava mille e seicento leghe di lunghezza su mille di larghezza, nè della romanità, che sentivasi non meno fiera e potente agli ultimi confini dell'immenso dominio, che nel raggio compreso fra il Palatino e il Campidoglio.

Troppa grandezza! Noi la ripensiamo come un fatto passato e irrevocabile; forse nemmeno ci attentiamo di emettere per tanta felicità un piccolo atto d'invidia; ci punge solo la necessità di tornare ad essere una città salubre coi contorni redenti dall'infezione malarica. Intendiamo però che il centro politico della vita italiana assurga alla grandezza del pensiero nazionale e della civiltà moderna.

Vogliamo principalmente questo: che la sede

del Governo e del Parlamento non emerga come oasi in un deserto popolato di miserie e d'infezioni.

Ed eccoci ritornati nell'argomento della salute pubblica.

E a questo scopo ho udito parole piene di dottrina, di sapienza, di patriottismo, di umanità. La malaria, o signori, è stata sempre il nostro fuoco di fila; perchè abbiamo sempre studiato questo argomento, romano per eccellenza, al quale però nulla si è aggiunto per la sintesi, mentre molto si è aggiunto per l'analisi.

La sintesi era quella di Ippocrate: *Palustres aquas perniciosas esse*. Ebbene, signori, che cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo confermato l'affermazione ippocratica pienamente, in modo che oggi dubbio non vi sia più nè vi possa essere.

Ma la zanzara! La zanzara, sicuro; come hanno affermato giustamente gli oratori che mi hanno preceduto, la zanzara è uno dei veicoli per la trasmissione della febbre malarica.

Ignorato forse? Ma che ignorato! Prendete le opere del Lancisi e troverete fin dal sec. xvii le zanzare incriminate: prendete l'opera del Viale, quasi nel fine del secolo passato, e troverete incriminate le zanzare. Ma che dico? Varrone stesso aveva preannunziato i minuscoli animali apportatori d'infezione.

V'è di più: le stesse reticelle metalliche erano adoperate a difesa degli abituri, non già a tener lontana l'anofele, che non sapevano distinguere dalle altre zanzare, ma a premunire dal ronzo inquietante di tutte i sonni della povera gente che aveva tutto il dì lavorato. *Nil sub sole novi*.

Ma gl'italiani hanno di molto studiato, e qui nel Senato sono clinici e patologi di prim'ordine, veramente illustri per questi studi; e dico ciò perchè ho il convincimento di potere affermare che l'argomento della malaria è una gloria per gli studiosi d'Italia intera. Ma se molte cose oggi sono state dette bene, talune, qualche volta, non troppo.

La zanzara può inoculare la febbre; ma quale tra le zanzare? la zanzara del padule; dunque è chiaro l'argomento: distruggete il padule ed avrete distrutto zanzare e febbre; avrete progredito sì, ma indietro; ossia a 300 anni prima di Cristo per ripetere la stessa verità d'Ippocrate: *Palustres aquas perniciosas esse*. I primi

studi dimostrativi intorno la zanzara, li dobbiamo, per giustizia distributiva, agl'inglesi, ed è cosa equa ricordare qui anche uomini modesti che non fanno parlare troppo di sè, eppure hanno fatto utili scoperte su questo campo. Il professore Ficalbi ha descritto tutte le qualità di zanzare, e tra queste l'anofele; ma taluni caratteri dell'anofele erano stati già segnalate dagl'inglesi.

I nostri sono una pleiade luminosa pel molto sapere, epperò essi pure meritevoli di quella gloria che non deve mancare a quanti uomini esercitarono i loro intelletti in difesa della umanità. E qui mi piace di aggiungere che l'Italia anzi ha la pagina più splendida sull'argomento.

Pochi anni fa si ignorava proprio che cosa fosse questa malaria; ciò è tanto vero, che noi nelle nostre lezioni cliniche dicevamo, e non a torto: « la malaria è una potenza nociva più sentita che intesa ». Allora era un mistero la ragione del periodo. Perchè queste febbri si ripetevano a determinati intervalli più o meno distinti? Voi avete qui nel vostro seno chi ha lacerato i veli dell'alto mistero, avete cioè tra voi lo scopritore della grande legge del periodo. Certamente quest'uomo merita, scientificamente parlando, forse più di ogni altro.

La legge del periodo era tra le cose non sapute quella che pareva più intenebrata e meno facile a comprendersi. Voi immaginate di chi parlo; non nomino quest'uomo per non offenderne la modestia pari all'altissimo merito.

Ma noi d'Italia abbiamo fatto anche di più. Abbiamo trovato modo di presentare al mondo le nostre statistiche sulle perniciose, che uccidevano molta gente quasi senza riparo, in modo che oggi possiamo allietarci del 100 per 100 di guariti, se possiamo arrivare a curarli. E ciò con un altro nobile ardimento che certo onora le scuole d'Italia. Dunque sulla malaria abbiamo fatto molto; e sopra tutto sulle cause della malaria, le quali però sono ancora in parte nebulse. Perchè affermare che la malaria non si prenda altro che per la puntura dell'anofele è affermare una cosa non esatta. Tanto è ciò vero, che un illustre clinico berlinese, il professor Gerhardt, prima di me fece l'esperienza di inoculare sangue malarico in un uomo sano, cui venne la febbre. Ma Gerhardt si fermò là; noi siamo andati anche molto più avanti; abbiamo riprodotti i tipi; e qui mi ascoltano cli-

nici che possono affermarlo; cosichè dalla quotidiana abbiamo riprodotto la quotidiana, dalla terzana la terzana, e anche dalla subcontinua la subcontinua.

Ora qui non è più questione di scienza medica; è questione di logica. Nei nostri esperimenti o le zanzare non vi erano, o le zanzare eravamo noi che abbiamo riprodotto le febbri; e le abbiamo riprodotte in modo che oramai da questa parte non rimane più dubbio.

Ma dovremo cristallizzarci nel metodo della cura e della profilassi? Non sentiamo il dovere di distruggere le cause, tutte le cause della malaria attorno alla capitale d'Italia? Può la Croce Rossa, con tutta la sua opera filantropica, nell'onorata campagna che ha fatto e farà contro la malaria, penetrare in tutti i tuguri, andare a cercare i poveri ammalati di febbre che ordinariamente si sottraggono alla vista di tutti, che tremano dal freddo accanto al misero focolare, coperti dei loro cenci, istupiditi e quasi indifferenti della sorte e della morte che li minaccia? Questo certo non è possibile; è forza dunque provvedere a che le grandi cause della malaria siano espiate, ed eccoci ai generali provvedimenti. Che cosa abbiamo fatto? Le grandi paludi; ecco il nemico! gridano alcuni. Ma, o signori, voi restereste forse meravigliati, se io vi affermassi che ho questa fede: le grandi paludi Pontine, tutte quante sono, non portano un caso di febbre intermittente a Roma. Perché? Perché la malaria, o signori, è autoctona. La malaria si calpesta coi piedi; la malaria non si diffonde a notevole distanza; la malaria non si eleva a notabili altezze. E noi abbiamo dall'osservazione e dall'esperienza che di una casa una fronte soltanto può essere malarica. Esaminate tutta la ripa tortuosa del Tevere e là dove trovate un banco di argilla che si appoggia alle case, là, se si aprono le finestre in sulla sera, o in sull'alto mattino, si possono contrarre le febbri; ma, dove l'acqua lambe le case, non c'è mai un esempio di febbre contratta.

Ora bisogna conoscerle tutte queste cose. In piazza dell'Indipendenza, dove sono splendidi villini, la malaria penetra dalla superficie della terra umida, attratta dai focolari delle cucine, che stanno al disotto della casa e poi volteggiando verso le camere portano la febbre là dentro.

Io l'ho veduta cento volte questa cosa, perchè più di cento volte sono entrato in quelle case a curare malati di febbre intermittente. Donde il dovere in tutti noi di perseverare nella lotta contro la malaria, di non arrenderci mai davanti al pericolo. Noi raddoppieremo di lena; cercheremo tutti i mezzi; ma persuadetevi, nobili senatori, che il fatto principe per togliere di mezzo gli effetti topici della malaria è quello di prosciugare, non tanto le grandi paludi (anche questo è utile fare), quanto gli specchi d'acqua superficiali, che si trovano in certe depressioni di suolo, nel pianeggiamento delle valli, e sono precisamente quelli che ammorbano tutti i terreni. Cosichè i terreni si possono benissimo risanare uno per uno.

Le acque si connettono, per una parte alla igiene, e per l'altra costituiscono il principio fondamentale del bonificamento agrario.

Gli antichi conobbero perfettamente queste verità, principalmente gli Etruschi ed i Romani. *De aere et aqua ex locis* era titolo ippocratico. Ma restringendo il discorso alla nostra zona, dobbiamo dichiarare che le acque presentano in questa regione uno speciale problema; noi ne abbiamo molte nel sottosuolo, che presentano uno stato igrometrico altissimo, e abbiamo ordinariamente asciutto il soprasuolo.

Bisognerebbe proprio invertire le parti; bisognerebbe, cioè, prosciugare il sottosuolo e innaffiare il soprasuolo. Ebbene, sarà forse tutto questo impossibile? No, davvero; tutto questo si potrà raggiungere.

Opera grande, opera ardua, opera di secoli! esclamano alcuni, immergendosi nel pelago delle controversie generali. Ma invece la questione da noi posta riguarda pochi ettari di terreno ed è molto semplice e perspicua.

Quando ebbi l'onore di proporre alla Camera il bonificamento nei rispetti agrari, presi il concetto del miliario aureo del foro, e una linea retta di 10 chilometri, e di là un giro intorno alla città. Mi pareva di aver quasi occupata la valle del Tevere; ma era uno spazio di terra limitato, e oggigiorno, dopo le molteplici trasformazioni avvenute, ci si presenta anche più limitato. Vi si è aggiunto, è vero e molto utilmente, il bonificamento per ciò che riguarda i terreni che hanno il loro displuvio sul fiume vicino, il quale qualche volta anche ha minacciato di gonfiarsi troppo. È vero anche questo,

e io sono d'avviso che si riuscirà a bene anche nel bacino dell'Aniene; purchè si facciano studi molto esatti. Spesse volte mi è venuto in capo di paragonare questi studi idrografici alla grande legge del circolo umano. I grandi collettori e le grandi arterie passano, ma debbono anche avere dei rami laterali.

Quello che si deve cercare che sia proficuo è l'innaffamento possibile del terreno, non solo colle acque in superficie, ma anche colle correnti d'infiltramento. Noi dobbiamo cercare di dominare le correnti di diffusione e quelle di infiltramento. Anche questo io ritengo che non sia stranamente difficile, e le felici prove già fatte ci guarentiscono la vittoria. E qui dirò, di passaggio, che all'espressione di valle dell'Aniene noi dobbiamo anche in quest'aula dare il senso più largo, come l'abbiamo dato tutti alla Camera dei deputati. Dobbiamo, cioè, comprendere nella legge il bacino tutto intero e non proprio quei tratti di terra che vanno immediatamente e direttamente a immettere le loro acque nell'Aniene; tutte le terre che per mediati affluenti finiscano col rendere i loro scoli dentro questo fiume.

Dopo l'ampio svolgimento che ebbero dalla Camera elettiva e qui dentro tutte le questioni di economia e di tecnica agraria, ho creduto non inutile dare lo sviluppo che merita anche alla tesi igienica.

Ma vi sono altre parti che meritano altresì di essere prese in considerazione. Ed io sono d'accordo con voi nell'affermare che con questa legge faremo opera triplice in vantaggio della capitale. La prima è la salute; la seconda il presidio; la terza la ricchezza e il decoro.

Ho veduto con infinito compiacimento prevalere il mio concetto di dividere le terre, quanto sia possibile, in tante unità culturali. Allora noi faremo opera sana; è mestieri associare alla terra la famiglia colonica, non il colono. Vi prego di considerare questa proposizione. La famiglia colonica ed il terreno si mettono in un circuito di vita reciproca; il terreno produce come produce la famiglia; la famiglia è la cellula che si infutura nel terreno, che, lavorato, rende costantemente il suo frutto. Quando questo possa raggiungersi, è indissolubile il nodo tra la famiglia e la terra, e voi non avrete mai la possibilità di certe ubbie che oggigiorno conqui-

stano anche alcune intelligenze un po' troppo anebbiate dai vapori dell'utopia.

Ma non dimentichiamo mai, durante questo dibattito, che la colonizzazione è per se stessa il risanamento; perchè, quando siano distrutte le cause morbigene delle acque stagnanti, i maggese, le vigne, i frutteti, le case, avanzandosi di continuo, occupano il territorio e restringendo la malaria alle ultime sue trincee, la distruggono.

Dobbiamo fare ogni sforzo per risanare la terra, dove la famiglia colonica abiterà; noi dobbiamo assicurare ad essa un'abitazione salubre e lieta di buone acque potabili; dobbiamo soccorrerla in tutti i modi, perchè si affezioni a quella terra che deve fornirle il vitto. Acque, strade, scuole, assistenza sanitaria, terreno restituito all'ubertà: ecco i termini del problema. Come faremo a scioglierlo vittoriosamente? Lo vedremo nell'ampia e serena discussione che si farà degli articoli. Adesso non ho voluto prendere la parola per fare una troppo lunga apprezzazione dell'argomento. Mi sono fermato a questa prima parte, alla quale certamente il consenso del Senato non può mancare.

Come potrà garantirsi la sicurezza dell'ordine e della pace al paese? In un modo solo; cioè con l'averne intorno alla città un'altra volta le tribù rustiche. Circondatevi di agricoltori e sarete tranquilli, e sarete tranquilli anche in tempo di massimo pericolo, se mai tornassero al mondo. *Ex agricolis*, diceva Catone, *et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur*. Furono gli agricoltori, furono le tribù rustiche di Roma che la salvarono dallo sterminio minacciato da Annibale! Sorsero dalla terra come legioni armate, e salvarono Roma, l'Italia, la civiltà.

Ottantamila soldati, in una sola leva, vennero dai possessori e dai lavoratori della terra; parte ne furono dati a Scipione Africano che concepì la grande diversione della guerra in Cartagine, e parte a Marcello e a Fabio Massimo, che tennero a freno Annibale, fino a che esso stesso non venne disfatto. Questo vi dettero le tribù rustiche di un tempo: tranquillità all'interno, salvezza all'estero, ordine e sentimento di disciplina ed affezione alla terra, in modo tale che certe dottrine non avrebbero mai potuto attecchire fra esse.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1903

Nè col mutare dei secoli è mutata questa ragione etico-sociale.

Andate un poco a vedere nei luoghi, ove i proprietari, amorevoli compagni ed emuli di nobili gare coi loro lavoratori, hanno condotto i contadini ai benefizi dell'agricoltura razionale; andate un poco a vedere se su quelle terre attecchiscono teorie sovversive.

Ma giacchè voi mi siete cortesi di così viva attenzione, lasciate che io dica ancora due parole che si riferiscono alla utilità ed al decoro non solo della nostra capitale, ma della nazione intera.

Signori senatori, io ripeto un discorso fatto altre volte, ma non vi dispiaccia riudirlo, perchè il *delenda Carthago* fu ed è motto d'illuminato patriottismo, anche quando la civiltà abbia mutato gli obbietti del pensiero umano. Sapete voi quanto abbiamo speso all'estero questo anno per mangiare soltanto il pane? Circa 260 milioni! Ciò può fare piacere al mio illustre amico che mi siede accanto, al vigilante ed accorto custode del Tesoro; ma in un quarto d'ora soltanto, quando cioè fa i conti, però coll'animo suo nobilissimo desidererebbe di avere le risorse per l'erario in altro modo. Sapete quanto spendiamo per il granturco, spesse volte avariato e causa di tanti mali? Presso a poco 30 milioni. Sapete poi quanto spendiamo per comperare cavalli all'estero? E qui l'onor. senatore Odescalchi così benemerito di questi studi potrebbe anche affermarvelo; spendiamo circa dai 30 ai 32 milioni per comperare 40000 cavalli. E il legname? Voi avete fatta la legge sulle selve e sapete che io dovrò sostenere su di essa una grossa battaglia, ma la sosterrò per portarla in porto; intanto noi compriamo dall'amica Austria 60 o 70 milioni di legname all'anno. E 18 o 20 milioni spendiamo per foglie di tabacco. Unite un po' tutte queste somme insieme; questi non sono

capitoli di trattati internazionali; sono derrate di prima necessità. E se noi provvederemo col fare ciò che dobbiamo, non sul solo Agro romano, ma su tutta la nostra campagna, noi torneremo ad essere la *Magna parens frugum*, e avremo provveduto alla salute, al decoro, alla ricchezza della Capitale e della Nazione. (*Approvazioni vivissime; molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'ora essendo tarda rinvieremo a venerdì la discussione degli articoli, a meno che il Senato consenta che domani, giorno festivo si tenga seduta.

Voci: Sì, sì, a domani.

PRESIDENTE. Sta bene; allora domani seduta alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189 - *urgenza - Seguito*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 206);

Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 25 maggio 1903 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

C.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Il processo verbale si approva dopo osservazioni del senatore Vitelleschi — Congedo — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1483 (serie 3ª) concernente il bonificamento dell'Agro romano » (N. 189) — Dichiarazione del senatore Casana, relatore — Si procede alla discussione degli articoli — All'art. 1 il senatore Finali propone un emendamento, che dopo osservazioni del senatore Casana relatore, e del ministro di agricoltura, industria e commercio è approvato dal Senato — Anche il senatore Tittoni Tommaso propone un emendamento, che dopo osservazioni del ministro delle finanze, dei senatori Pellegrini, Finali e Cerruti Carlo, è approvato nella formola proposta dal ministro delle finanze — Approvasi l'art. 1 così emendato — Si approva l'art. 2 modificato su proposta del senatore Casana, relatore — Senza discussione si approva l'art. 3 — All'art. 4, nella nuova dizione concordata tra l'Ufficio centrale e il ministro di agricoltura, industria e commercio, parlano i senatori Beltrani-Scalia, Casana relatore ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — L'art. 4 è approvato — Si approva l'art. 5 dopo osservazioni del senatore Beltrani-Scalia — L'art. 6 dopo osservazioni del senatore Beltrani-Scalia, cui risponde il senatore Casana relatore ed il ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato — All'art. 7 il senatore Casana, relatore, propone il rinvio della discussione alla tornata successiva, che non è approvato — Parlano sull'art. 7 i senatori Melodia, Tittoni Tommaso, Pellegrini, Caetani di Sermoneta, Colombo, Serena e Cavasola — Annunzio di un emendamento del senatore Rossi Luigi all'art. 7 — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.

La seduta è aperta alle ore 16 e 25.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e degli affari esteri.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

VITELLESCHI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Rilevo dal processo verbale che il collega Taverna ha forse creduto che le mie parole fossero state meno che rispettose, in riguardo alla Croce Rossa, e commendassero

meno la sua opera. Ora io intendo spiegare questo, poichè non era tale il mio pensiero: io intendevo dire che è vero che io aveva sollevato dei dubbi sopra l'opportunità di questa grande messa in iscena della campagna anti-malarica, in quanto che poteva dare una idea esagerata delle condizioni sanitarie del paese, ma che questo non attaccava punto l'opera della Croce Rossa, che, per se stessa, fatta in modo più o meno solenne, ha reso molti benefici, e i risultati che ha dati sono degni della più grande lode. Volevo dir questo perchè le mie parole non fossero male interpretate.

PRESIDENTE. Si terrà conto nel processo verbale

della dichiarazione del senatore Vitelleschi. Dopo ciò, se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Modificazioni ed aggiunte alla legge dell'8 luglio 1883, N. 1489 (Serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro romano** » (N. 189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Modificazioni ed aggiunte alla legge dell'8 luglio 1883, N. 1489 (Serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro romano** ».

Come il Senato ricorda, ieri venne chiusa la discussione generale; oggi passeremo alla discussione degli articoli. Prima per altro credo opportuno dar facoltà di parlare all'onorevole relatore, perchè voglia spiegare il concetto dell'Ufficio centrale sul nuovo testo concordato tra l'Ufficio centrale stesso e il Governo e che è stato testè distribuito ai signori senatori.

CASANA, *relatore*. Gli onor. senatori avranno ricevuto or ora un nuovo testo che è stato concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo riguardo ad alcuni articoli.

Questo nuovo testo da parte dell'Ufficio centrale è stato accolto all'unanimità per tutte le parti, ad eccezione della composizione del collegio arbitrale, che l'Ufficio centrale ha approvato solo a maggioranza. Queste comunicazioni credevo necessarie fare al Senato prima di incominciare la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole relatore di queste dichiarazioni. Procederemo dunque alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, e all'articolo 14 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificamento e di miglioramenti agrari, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883, e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali.

Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e quelli che facendo

parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario, quanto dei lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Come ebbi l'onore di dire nella discussione generale, io aveva in animo di proporre alcuni emendamenti, i quali miravano tutti indistintamente a beneficio dei proprietari ed ad agevolare l'opera della bonificazione. Non li ho fatti stampare a parte, perchè gli emendamenti che pensava proporre, a cominciare dall'articolo 1^o, sono di tale natura, che se ne comprende subito la ragione e se ne può apprezzare subito la portata.

Del resto, di questi emendamenti ho dato comunicazione ieri all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale; qui mi limiterò a parlare dell'articolo 1^o.

Ora in questo articolo 1^o si dice che per 10 anni si vuol dare l'esenzione dalle imposte ai fabbricati rurali. Ma dire semplicemente questo, è regalare il sole d'agosto; perchè i fabbricati rurali godono già l'esenzione dell'imposta fondiaria.

Però la legge comune, affinchè i fabbricati rurali godano l'esenzione dell'imposta, vuole che questi fabbricati appartengano ai proprietari del terreno a cui servono. Io credo quindi che si voglia e si debba dire, per disposizione privilegiata di questa legge, che i fabbricati rurali debbano godere per 10 anni dell'esenzione dall'imposta, ancorchè non appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono; quindi il mio emendamento consisterebbe nello aggiungere all'articolo, come è formulato, le parole: ancorchè non appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono.

Riconosco però che coll'articolo si estende per dieci anni il beneficio dell'esenzione anche ai fabbricati che servono all'abitazione dei proprietari ai quali la legge comune non la attribuisce; e questo è veramente un beneficio temporaneo e nuovo che la legge concede.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. La proposta del senatore Finali è di tal natura che sembra all'Ufficio

centrale non avere un elemento molto efficace nel concorrere allo scopo della legge, che è la bonifica dell'Agro romano; bonifica la quale indica la necessità di fabbricazioni rurali o per abitazioni dei proprietari, in quanto si attingano all'azienda rurale. Il caso che il senatore Finali rappresenta viene ad essere in quella compagine così singolo, così straordinario, che proprio sotto l'aspetto puro e semplice del vantaggio della bonifica l'Ufficio centrale non saprebbe vederci questo grande beneficio. Certamente però l'Ufficio centrale, quando il ministro delle finanze credesse di accogliere l'emendamento, non dissentirebbe, potendolo considerare come una minima particella aggiunta per contribuire ad accrescere la fabbricazione nell'Agro romano e così concorrere all'intento che si vuol raggiungere. L'Ufficio centrale non ha creduto però per le ragioni anzidette di fare sua la proposta.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io sono in obbligo di dare all'onorevole Finali e al Senato qualche spiegazione sulla portata della disposizione che stiamo esaminando.

L'onor. senatore Finali dubita che la disposizione dell'articolo 1, così come è proposta, non avrebbe alcun significato se non venisse emendata poichè, secondo l'onorevole senatore Finali, le abitazioni rurali sono già per la legge generale, esenti dall'imposta. Ora qui è bene che ci intendiamo con precisione. L'onor. senatore Finali evidentemente allude alla legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria del 1886....

FINALI. Alla vecchia legge.

CARCANO, *ministro delle finanze*. ...anche alla vecchia legge? Orbene, la vecchia legge non esenta i fabbricati rurali dalla imposta in genere; ma si limita a disporre che le costruzioni rurali non sono soggette alla imposta che venne stabilita con la legge del 1865, quella cioè sui fabbricati urbani. E in conseguenza, le case rustiche non sono state comprese nel catasto dei fabbricati ma rimasero in quello dei terreni, e continuarono ad essere regolate, quanto all'imposta, dalle norme in vigore per i catasti antichi. Ora non è esatto che tutti i fabbricati indicati nel secondo comma dell'articolo 1 che

stiamo esaminando siano esenti dall'imposta, perchè secondo le norme del catasto pontificio, che vigono per l'Agro romano, le case rurali sono stimate per la loro area e pagano l'imposta come i migliori appezzamenti del fondo in cui si trovano. L'onor. Finali avrà avvertito che nel secondo comma dell'art. 1 si esentano anche dalla imposta terreni tutti i fabbricati che, facendo parte dell'azienda rurale, siano destinati ad uso di abitazione, tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione, alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati.

Questa dizione che è la più ampia fra le disposizioni contenute nelle leggi catastali delle varie regioni del Regno, deroga evidentemente alla disposizione della legge del vecchio catasto pontificio, e applica subito alle case rustiche dell'Agro romano la disposizione dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria, quella disposizione cioè che dovrebbe avere applicazione soltanto con l'attivazione del nuovo catasto.

Io sono d'accordo col senatore Finali nel dichiarare, che queste disposizioni sono in aggiunta a quelle delle leggi vigenti. Se non bastasse questa mia dichiarazione, si potrebbe anche cominciare il secondo comma dell'articolo 1 con le parole: « Ferme le altre disposizioni delle leggi vigenti »; ma non credo che sia il caso di ampliare ancora di più la concessione che si vuol fare.

La legge del 1° marzo 1886, con l'art. 15 a cui ho già fatto cenno, ha dato una disposizione molto larga nel senso fiscale, ma ha anche un alto fine economico molto importante, quello cioè di eccitare i proprietari a fabbricare le case sui fondi, perchè i coltivatori delle terre abbiano le abitazioni sugli stessi terreni che essi coltivano, e perciò appunto quella legge ha posto come unica limitazione per l'esenzione completa dall'imposta fondiaria, la condizione che le case servano di abitazione per coloro che attendono al lavoro della terra cui servono. E il Senato comprende come questo fine economico sia così giusto e così elevato che non è il caso di menomarlo od offenderlo con una modificazione all'art. 1 ora in esame.

Io spero che queste dichiarazioni bastino a persuadere l'onor. senatore Finali a non volere insistere nella sua proposta di emendamento;

io spero di aver detto abbastanza per dimostrare come nell'art. 1 sia contenuta una disposizione più che sufficiente per raggiungere il fine che ci proponiamo, mentre l'emendamento proposto dall'onor. Finali, dando alla esenzione un'ampiezza maggiore, ed estendendola anche alle case rurali che non appartengono ai proprietari dei terreni cui servono, andrebbe ad offendere un'altra legge organica, quella sull'imposta dei fabbricati urbani, poichè non sarebbe escluso il pericolo che, per speculazione, si fabbricassero case da affittare ad altri, sottraendosi senza ragione ai tributi che tutti i cittadini del Regno pagano per l'imposta sui fabbricati.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Mi dispiace di non potere, per profonda convinzione, aderire alle osservazioni e proposte dell'onorevole ministro. Ma se l'emendamento che io propongo non è accolto dal ministro e so è accolto *sub conditione* dal relatore dell'Ufficio centrale, io rinuncio all'idea di sottoporlo al voto del Senato.

Però io prego l'onor. ministro delle finanze di considerare, se in una legge come questa, che si ispira ad un alto concetto economico e sociale, ci dobbiamo arrestare innanzi a delle piccole considerazioni di una applicazione più o meno larga o ristretta di una legge fiscale.

Me lo perdoni, ma pare a me che quest'ordine di considerazioni contrasti col concetto generale che ha ispirato questa legge.

Io ripeto che questo alinea va più in là delle esenzioni che le leggi comuni accordano, poichè dà la esenzione anche ai fabbricati che servono ad abitazione dei proprietari. Il dire che godono della esenzione, in relazione a questo grande fine che si vuole della bonifica dell'Agro romano, i fabbricati rurali per 10 anni, lo perdoni a me che sono stato direttore generale dell'imposte dirette, pare lo stesso che dir niente, perchè la legge attuale a questi fabbricati rurali concede già permanentemente la esenzione.

La legge comune per concedere la esenzione, vuole che i fabbricati rurali appartengano al proprietario dei terreni a cui servono.

Quindi se volete dare un vero e speciale beneficio, bisogna che togliate questa condizione; vale a dire che i fabbricati rurali godano del-

l'esenzione ancorchè non appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono.

In quanto poi all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale il quale credeva molto difficile che si avverasse l'ipotesi mia, vale a dire di fabbricati rurali non appartenenti al proprietario dei terreni a cui servono, mi permetta che io dissenta da lui.

Anzi, mi pare che nello svolgimento della bonifica dell'Agro romano, questo caso debba avvenire frequentemente. Può essere che torni conto in un punto centrale d'impiantare dei magazzini per le derrate e gli strumenti da lavoro, di costruire delle case per i lavoratori, che possano servire a due, tre, quattro tenute. Questo è il concetto che io aveva, vale a dire di facilitare anche questa speculazione; e non richiedere un rapporto assoluto, giuridico, fra la costruzione di questi edifici rurali e la proprietà del fondo.

Ma se l'onor. Ministro persiste nella sua idea, e se l'Ufficio centrale accetta la proposta a malincuore, io non voglio, ripeto, far subire alla mia proposta la prova del voto....

Voci. La mantenga.

PRESIDENTE. Mantiene la sua proposta?

FINALI. Io volevo ritirarla; ma poichè qualche collega mi esorta a mantenerla, io la mantengo.

TITTONI TOMMASO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI TOMMASO. Pregherei l'onor. ministro di voler considerare l'importanza di questa questione. Evidentemente l'articolo come è concepito dà luogo ad un equivoco gravissimo, poichè dichiarando che per il periodo di 10 anni sono esenti dall'imposta alcuni fabbricati, che secondo la legge generale godono già dell'esenzione perpetua, potrebbe far supporre che trascorsi i 10 anni l'esenzione dovesse cessare e quindi invece di avere un trattamento di favore lo avrebbero a danno.

Si modifichi l'articolo come si vuole, ma questo equivoco deve essere rimosso per la chiarezza che è necessaria nelle disposizioni legislative, altrimenti s'ingenererà un dubbio pericoloso e ciò non credo vogliano nè l'onorevole ministro, nè il Senato.

CARCANO, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io ebbi già l'onore di dichiarare, rispondendo al senatore Finali che riconoscevo che queste disposizioni contenute nell'art. 1 sono in aggiunta a quelle vigenti, e per togliere qualsiasi dubbio non avevo nessuna difficoltà a consentire che venga inserita esplicitamente la stessa dichiarazione nell'articolo con le parole « ferme restando le altre esenzioni stabilite nelle leggi vigenti ».

Sono d'accordo con gli onorevoli senatori Finali e Tittoni, nel riconoscere che oltre queste esenzioni ve ne sono delle altre; ma bisogna chiarire bene la natura delle esenzioni.

I fabbricati rurali sono esenti dall'imposta sui fabbricati, senza limitazione di tempo. Vi sono poi i fabbricati non rurali che nell'ambito della zona intorno a Roma, sono esenti per dieci anni.

Per alludere adunque sia alle une sia alle altre esenzioni, è opportuno dire « ferme restando le altre esenzioni stabilite dalle leggi vigenti ».

Con questa aggiunta è dissipato il dubbio che è stato saviamente avvertito dai senatori che hanno parlato prima di me. Io spero che il senatore Finali vorrà convenire in questa aggiunta e non insistere nel suo emendamento, il quale ripeto darebbe alle esenzioni una estensione ingiustificata, che si presterebbe alle frodi e turberebbe il concetto economico morale dal quale trae ragione la disposizione relativa ai fabbricati rurali.

TITTONI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tittoni.

TITTONI TOMMASO. Pregherei il signor ministro a voler consentire che fosse tolta la parola *altre*, poichè alcune delle esenzioni contemplate dalla presente legge sono anche comprese nella legge generale.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Consento.

PRESIDENTE. Interrogo il senatore Finali se dopo le dichiarazioni del ministro ritira il suo emendamento.

FINALI. Non posso ritirarlo.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Io domando all'onor. ministro e all'Ufficio centrale se per fare che l'articolo corrisponda ai sentimenti manifestati, non sia da lasciare il capoverso dell'art. 1 come è, ag-

giungendovi queste parole: « Non ostante che vi siano soggetti in virtù di altre leggi dello Stato ».

Così mi pare che sia tolto ed il dubbio sollevato dall'onor. Tommaso Tittoni e il pericolo che per i fabbricati dei quali qui trattasi, valgano le eccezioni dalla esenzione della imposta scritte in altre leggi.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Bisogna introdurre qui il concetto che la esenzione è goduta per dieci anni da questi fabbricati rurali, ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono; altrimenti voi scrivete una cosa in parte inutile e in parte ineseguibile.

La proposta dell'onor. Pellegrini, con parole molto diverse, si accosta però al mio concetto.

CERRUTI CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI CARLO. La proposta Pellegrini dice: « Non ostante vi siano soggetti in virtù di altre leggi esistenti ». E sta bene; ma a me pare che questa aggiunta non risolva affatto la questione posta dal senatore Finali.

È ben altra questa questione. Perchè se noi accettiamo la proposta del senatore Pellegrini rimarrà chiarito che rimangono esenti dall'imposta, sebbene per le leggi comuni vi sarebbero soggetti, i fabbricati che fanno parte dell'azienda rurale, quando siano destinati ad uso di abitazione del proprietario o dei lavoratori.

Ma per queste parole si tratta soltanto dei fabbricati i quali devono costituire parte di quell'azienda rurale, che appartiene al proprietario e nella quale il proprietario abiti o ponga i lavoratori.

Invece il senatore Finali propone una aggiunta affatto diversa; egli immagina che in quella zona indicata dalla legge sorgano fabbricati costruiti non dal proprietario di una azienda ma da un estraneo, il quale intenda di destinare questi fabbricati alla abitazione di coloni, i quali attendano non ad una azienda che egli abbia, ma ad aziende altrui, o a riposizione dei prodotti ottenuti da queste aziende non sue, ma d'altri.

E allora io domando, quale ragione si oppone perchè le esenzioni dalle imposte consentite coll'articolo che stiamo esaminando siano go-

dute da coloro i quali costruiscono questi fabbricati?

Notate che l'aggiunta proposta dal senatore Finali gioverà a conseguire quello scopo che la legge si propone, lo scopo, cioè di far sorgere le costruzioni che occorrono per l'abitazione dei coloni o per la riposizione dei prodotti.

Infatti può darsi che il proprietario dell'azienda non sia in grado di far questa spesa o che egli non la voglia fare; se si trova chi venga ad aiutare l'opera di questo proprietario facendo quelle costruzioni che dovrebbero farsi dal proprietario, facendole in considerazione di quel vantaggio che la legge dà, domando per qual motivo si deve negare a costui il vantaggio che la legge assicura in considerazione non della appartenenza del fabbricato al proprietario ma della destinazione dei fabbricati, i quali servendo ai coloni o a deposito dei prodotti sostituiscono il fabbricato che, senza il nuovo, sebbene fatto da un estraneo, dovrebbe fare il proprietario.

Perciò mi unisco alla proposta fatta dal senatore Finali perchè sia accettata la aggiunta e modificando l'articolo primo e concordandone la redazione con i membri dell'Ufficio centrale, questo concetto sia chiarito e raggiunto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, possiamo venire ai voti.

Mi pare che la proposta più larga sia quella del senatore Finali, per cui deve avere la precedenza sopra le altre.

Il senatore Finali, propone che in fine dell'articolo si dica, che la esenzione di cui nell'articolo stesso si dà ai fabbricati rurali « ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono ».

Questa è la proposta sopra della quale il Senato deve dare il suo voto....

TITTONI TOMMASO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI TOMMASO. La proposta che è stata accettata dall'onorevole signor ministro in seguito alle mie osservazioni risolve un dubbio che non ha a che fare con quello che si propone di risolvere il senatore Finali. Il senatore Finali vuole che la esenzione della imposta si estenda anche ad alcuni fabbricati che non sono compresi nella dizione della presente legge. Io invece desidero che si tolga un equivoco che si

ingenera quando l'articolo rimanga così come è, ed ho chiaramente spiegato in che cosa tale equivoco consista.

Pertanto avevo proposta una modificazione, accettata anche dall'onorevole ministro, cioè di fare preceder l'articolo da un inciso così concepito: « ferme le esenzioni contemplate dalle precedenti leggi ».

Questa mia proposta non è in opposizione a quella del senatore Finali, indipendentemente dalla quale deve essere votata, perchè risponde ad un altro concetto.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Siamo d'accordo.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Se non ho frainteso, il senatore Tittoni è caduto in errore, ed ho preso appunto la parola per promuovere un chiarimento dall'onor. presidente.

L'onor. presidente ha manifestato l'intenzione di cominciare ad interpellare il Senato sulla proposta del senatore Finali, la quale potrebbe essere formulata coll'aggiunta delle parole che egli ha suggerito « ancorchè non appartengano ai proprietari del terreno cui essi servono » aggiunta da iscriversi alla fine del secondo comma dell'art. 1°. Ora il manifestare il Senato al riguardo la sua approvazione o non approvazione, non esclude che poi nella votazione dell'articolo si includano, prima del secondo comma, le parole suggerite dall'onor. ministro per tener conto dell'osservazione del senatore Tittoni, le quali parole suonano così: « ferme stando tutte le esenzioni stabilite dalle leggi vigenti, ecc. ». Mi pare che la preoccupazione del senatore Tittoni non abbia fondamento anche se si lascia mettere ai voti ciò che aveva proposto precedentemente l'onor. Finali.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio che votata la proposta dell'onor. Finali, verrà in esame quella del senatore Tittoni. Ma intanto il Senato deve pronunciarsi sulla aggiunta del senatore Finali che dice così: « Ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono ».

Coloro che intendono di approvare questa proposta dell'onor. Finali abbiano la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Ora il senatore Tittoni ha proposto di aggiungere al secondo comma dell'art. 1 le parole

seguenti: « E ferme sempre tutte le esenzioni stabilite dalle leggi esistenti ».

Il signor ministro delle finanze è d'accordo con l'onorevole proponente.

Metto a partito questa aggiunta del senatore Tittoni.

Chi crede di approvarla, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Naturalmente credo che il senatore Pellegrini non vorrà insistere nella sua aggiunta.

PELLEGRINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'intero articolo 1 con le aggiunte, delle quali si è dato lettura e che furono approvate. Lo rileggo:

Art. 1.

Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, e all'art. 14 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificazione e di miglioramenti agrari, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883 e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali.

Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e quelli che facendo parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati, ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono, e ferme sempre tutte le esenzioni stabilite dalle leggi esistenti.

Chi approva l'articolo 1 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'esenzione dall'imposta fondiaria decorrerà dalla constatazione degli eseguiti miglioramenti, e in proporzione sarà diminuito il contingente della provincia romana.

A tutti gli atti che si compiono al fine del bonificazione dei terreni nella zona predetta,

compresi gli atti di cui nell'art. 10, ed eccettuati gli altri atti di vendita immobiliare, sono applicabili, per le tasse di registro ed ipotecarie, le disposizioni dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869, serie 3^a.

Lo stesso favore è accordato agli atti di enfiteusi concessi a scopo di bonifica, ai contratti di fitto a miglioria ed alle permutate di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire cinquemila, e sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza, di che all'art. 16, che sono fatti allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Se le opere di bonificazione non saranno eseguite entro 5 anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi gli atti medesimi andranno soggetti alla intera tassa.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Le innovazioni portate con gli emendamenti concordati dall'Ufficio centrale con l'onor. ministro portano acchè il secondo comma debba essere ripristinato come era nel disegno di legge del Ministero, perchè non occorreranno più gli atti che erano indicati nella primitiva dizione dell'art. 10.

In altri termini l'art. 2 rimarrebbe tutto identico come era nel disegno di legge del Ministero ad eccezione del terzo comma nel quale vi sono due variazioni, una di riferimento all'articolo, l'altra di sostanza, inquantochè il valore degli immobili permutati, che possono profittare delle tasse di registro di favore, è portato da L. 1000 a L. 5000.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 2 modificato nel senso proposto dal relatore.

Art. 2.

L'esenzione dall'imposta fondiaria decorrerà dalla constatazione degli eseguiti miglioramenti, e in proporzione sarà diminuito il contingente della provincia romana.

A tutti gli atti che si compiono al fine del bonificazione dei terreni compresi nella zona predetta, eccettuati gli atti di vendita immobiliare, sono applicabili, per le tasse di registro ed ipotecarie, le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869, serie 3^a.

Lo stesso favore è accordato agli atti di enfiteusi concessi a scopo di bonifica, ai contratti di fitto a miglioria e alle permutate di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire cinquemila, e sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza, di che all'articolo 16, che sono fatti allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Se le opere di bonificazione non saranno eseguite entro 5 anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi gli atti medesimi andranno soggetti alla intera tassa.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Per ugual tempo sono esenti dalla tassa comunale sul bestiame le vacche da latte, gli animali da ingrasso e da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle, che sorgeranno nell'intero perimetro dell'Agro romano.

(Approvato).

Art. 4.

Ai proprietari, ed agli acquirenti, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, come all'art. 11, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico secondo le norme stabilite nelle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642, 8 luglio 1883, n. 1489, 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333, compresa la costruzione dei fabbricati rurali, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in quarantacinque annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo.

Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi, nei quarantacinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. Ho domandato la parola prima per una questione di forma.

L'art. 4 dice: « Ai proprietari ecc. potranno essere concessi, ecc. » naturalmente s'intende

che il « potranno » vuol dire « dovranno » essere concessi ... se i proprietari ne faranno domanda, senza di che sarebbe una latitudine lasciata all'amministrazione che veramente contrasta con la legge. Ma la mia osservazione o, meglio, la preghiera che rivolgo al ministro è un'altra.

Dal complesso di questo articolo e dagli articoli che seguono, la bonifica deve esser fatta in cinque anni.

Io domando perchè cinque anni? Da quale criterio è stato suggerito questo periodo di tempo di cinque anni, e perchè non lasciare questa determinazione di tempo alla Commissione che deve sorvegliare tutti i lavori del bonificamento? Vi può essere un fondo piccolo che richiede un tempo minore, come vi può essere un fondo molto più grande che richieda un tempo maggiore, sicchè lo stesso termine del quinquennio non sembra ragionevole.

Si dice: i proprietari che faranno domanda di mutuo dovranno compiere la bonifica in cinque anni: e quelli che non domandano nulla in quanto tempo devono farla?

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'onor. senatore Beltrani-Scalia desidera sapere quale termine di tempo abbiano a loro disposizione quei proprietari i quali volontariamente intraprendessero la bonifica. Il progetto di legge attuale viene a conforto e completamento della legge del 1883; in quella legge era stabilito all'art. 3 che si doveva invitare tutti i proprietari a dichiarare le bonifiche che intendevano fare, ed in quale tempo; anzi era data facoltà alla Commissione di vigilanza di modificare le proposte e queste modificazioni evidentemente potevano riferirsi tanto riguardo alle modalità quanto al tempo.

Il regolamento che deve essere variato, se l'attuale progetto di legge sarà approvato, completava quella disposizione ed è presumibile che, variato, il regolamento vorrà anche maggiormente attenersi al concetto di una notevole libertà di azione nei proprietari nel regolare queste bonifiche in quel numero di anni che ragionevolmente, data la estensione e le condizioni di ogni tenuta, si presenterebbe accettabile. È certamente vero che resta affidata alla Commissione di vigilanza il giudizio su questa ragionevolezza, ma tutto fa ritenere che la Com-

missione di vigilanza, a cui si affidano compiti così elevati, vorrà ispirarsi al giusto concetto che ai proprietari di tenute ampie si possa bensì domandare che dimostrino efficacemente e con fatti positivi la ferma intenzione di procedere alla bonifica, ma si voglia pure lasciar il tempo necessario per svolgerla: nulla vi sarebbe di peggio, non solo nei riguardi personali verso i proprietari, ma per l'intento stesso di una bonifica ben fatta, che il costringerli in un tempo troppo limitato.

Credo quindi di potere assicurare l'onorevole senatore che nessuno degli articoli del presente progetto di legge viene a menomare la facoltà della Commissione di vigilanza di lasciare termini maggiori e, in certi casi, notevolmente maggiori di cinque anni. Il periodo di cinque anni è indicato per le bonifiche fatte a base di mutuo di favore.

Evidentemente dal momento che lo Stato incontra per essi un sacrificio ha il diritto di pretendere che l'impiego delle somme del mutuo abbia da farsi in tempo non eccessivamente lungo. Aggiungo ancora che nulla vieta che la concessione del mutuo sia correlativa ad una data parte di una stessa tenuta: e così, anche approfittando del mutuo, il proprietario di una estesa tenuta potrà ripartire la sua bonifica in diversi periodi di cinque anni, mediante successivi mutui tassativamente assegnati per ciascuna parte ben specificata di quella bonifica.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dopo le parole dell'onorevole relatore non mi sembra di dovere aggiungerne altre. Tutta la legge si ispira ad un concetto largo di libertà, per quanto è possibile conciliarlo con lo scopo determinato del risanamento e della coltura delle terre intorno la Capitale.

Nessuna pressione che sia soverchia; ma in ogni caso ci saranno regolamenti, i quali, ispirandosi ai sentimenti di giustizia non permetteranno, per esempio, che si vada alle calende greche. Le concessioni che si vogliono fare con questa legge servono ad invitare tutti perchè amorevolmente concorrano allo scopo che la legge si propone.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Debbo ancora una spiegazione all'onorevole senatore Beltrani-Scalia. Egli avrebbe invitato a modificare nell'art. 4 la parola « potranno » con la parola « dovranno » per affermare il diritto di questi proprietari al mutuo di favore. Io lo pregherei di non insistere nella sua proposta per questa ragione. Nello spirito della legge senza dubbio è un diritto che si accorda a questi proprietari, ma questo diritto non può a meno di essere vincolato alla potenzialità del bilancio. Quindi io credo che possa ritenersi sufficiente la parola « potranno », perchè evidentemente non vi sarà nessun ministro di agricoltura che nei limiti degli stanziamenti di bilancio non voglia accordare questi mutui di favore che fanno parte di un complesso di disposizioni intese ad ottenere la bonifica dell'Agro romano.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. Nel prendere atto di queste dichiarazioni, tanto del relatore, quanto del ministro, io muoverei preghiera al signor ministro di tener presente questa circostanza quando si tratterà di fare il regolamento, perchè mi pare cosa molto importante. Naturalmente qualcuno dovrà cominciare a bonificare, e coloro i quali saranno i primi ad ottenere i mezzi, si troveranno in condizioni molto più vantaggiose degli altri che verranno dopo; per cui nel fare il regolamento sarà utile adottare criteri generali, per mettere certi limiti alla latitudine che ha il Governo.

BACCELLI G., *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Terrò conto della proposta dell'onorevole senatore Beltrani Scalia quando si verrà al regolamento, perchè trovo giustissima l'osservazione da lui fatta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'art. 4, del quale ho già dato lettura, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero di agricoltura, in-

dustria e commercio, dalla Cassa dei depositi e prestiti e non potrà eccedere i 2,000,000 di lire all'anno.

La Cassa dei depositi e prestiti esigerà sulla somma mutata l'interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra questo interesse e il tasso di favore sarà pagata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, prelevandola dal fondo indicato nell'articolo 18.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. In quest'articolo è una clausola sulla quale richiamo l'attenzione dell'Ufficio centrale e del ministro. Secondo quest'articolo la Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di anticipare il suo danaro al 4 per cento. In questo momento il tasso della Cassa depositi e prestiti è del 4 e mezzo per cento, chi pagherà questa differenza?

La pagherà la Cassa depositi e prestiti?

Voci. No, no.

BELTRANI-SCALIA. Ma chi la pagherà allora?

Una volta che la Cassa depositi e prestiti ha un tasso d'interesse del 4 e mezzo per cento, e per la bonifica dovrà anticipare il suo danaro al 4 per cento, qualcuno dovrà risentire i danni di questa differenza; ed io domando se è permesso, se è giusto far pagare il bonificamento dell'Agro romano alla Cassa depositi e prestiti, che è poi un istituto, dipendente bensì dal Governo, ma quasi autonomo ed ha altri enti cointeressati, come la Cassa per la vecchiaia.

A mio credere, dovrebbe tutta la differenza tra il 2 e mezzo per cento ed il tasso ordinario della Cassa essere pagato dall'erario.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'art. 5. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

I proprietari, che intendono fruire di tale beneficio, devono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando il piano dei lavori da eseguire col relativo fabbisogno approvato dalla Commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente legge, ed obbligarsi di compiere i lavori fra cinque anni dalle concessione del mutuo.

Se i proprietari non completano i lavori nel termine suddetto, il Ministero li fa eseguire di ufficio a loro rischio e pericolo fino alla concorrenza del mutuo concesso.

Le somme accreditate a ciascun proprietario gli saranno versate semestralmente in base allo stato dimostrativo dei lavori eseguiti, verificato e vidimato da un ispettore del bonificamento agrario, e dall'ingegnere preposto alla sezione speciale di cui all'articolo 17.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'articolo 3 saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette, con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI SCALIA. L'articolo 6 obbliga i proprietari che ottengono il mutuo, di fare il bonificamento in 5 anni; per quelli che non domandano mutuo vige la legge del 1883 che li obbliga a far la bonificazione nel tempo che sarà stabilito; e se il proprietario non la farà, verrà a sostituirsi l'amministrazione.

Su questo articolo richiamo proprio l'attenzione del Senato. Un proprietario può cominciare il bonificamento del suo fondo; ma, dopo il primo anno, sospenderlo; e poichè l'amministrazione deve sostituirsi e bonificare fino alla concorrenza del mutuo, io faccio queste domande: Se la previsione che è stata approvata per il mutuo non basta per fare tutti i lavori di bonifica, perchè in tali lavori tutti si possono ingannare, chi pagherà la differenza? Secondo: Di quali mezzi si servirà l'amministrazione per fare tutti i lavori di bonificamento? Terzo: Ha pensato l'amministrazione a quali liti andrà incontro quando si troverà di fronte ad un proprietario che le domanderà conto, davanti ai tribunali, del come sono stati fatti questi lavori? Io richiamo su questo punto speciale l'attenzione del Senato, perchè non vorrei che questa legge avesse a portare all'amministrazione gravi liti; e tutti sanno che le liti per l'amministrazione dello Stato sono quasi sempre perdute.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Le osservazioni fatte dal senatore Beltrani-Scalia hanno senza dubbio

molto peso, ma è a presumersi che esse debbano piuttosto suggerire molta attenzione nella compilazione di quegli articoli del regolamento che disporranno le modalità di questi mutui di favore, anzichè avere una influenza per la legge. Nella legge si stabiliscono i principi. Ora non credo che il senatore Beltrani-Scalia sia contrario al principio del mutuo di favore al proprietario che è disposto a far le bonifiche, ed ammette certo anche che questi mutui sieno versati di mano in mano che l'opera è eseguita. Questi sono i punti principali che bisognava che la legge stabilisse come pure bisognava stabilisse il modo di rimborso allo Stato da parte del proprietario, modo che è fissato nell'ultimo comma dove si dice:

« Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'art. 3 saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette, con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime ».

Fu osservato poter avvenire che un proprietario intraprenda la bonifica e non la completi.

Dobbiamo augurarci che questa condizione non si verifichi o si verifichi il meno possibile. Ogni atto di qualunque ente come di qualunque privato è sempre soggetto alle eventualità di qualche inadempienza, nè questo si può in modo assoluto prevenire. Ma è essenziale che le disposizioni legislative sieno tali da contenere in quel caso il provvedimento.

Ora l'articolo di legge investe il Governo della facoltà di entrare nella proprietà del proprietario che manca al suo impegno e di fare di ufficio tutti i lavori. Il senatore Beltrani-Scalia dice: Ma se questi lavori importassero di più di quello che fosse stato preveduto? Vi è una Commissione di vigilanza che deve esaminare tutti questi progetti e porre speciale attenzione al calcolo preventivo delle opere in quanto si riferissero a mutui di favore; l'osservazione del senatore Beltrani-Scalia fu per altro molto utile, perchè di essa dovrà tenersi conto nella compilazione del nuovo regolamento; suggerirà alla Commissione di vigilanza di essere eccezionalmente prudente quando si tratterà di preventivi destinati ad accordare mutui di favore.

In ogni caso, se mai potesse ancora avvenire che lo studio preventivo non fosse stato tale

da antivenire l'eventualità, a bonifica completa, di dovere sorpassare i limiti della spesa preventiva, creda, onorevole senatore, che danno allo Stato non potrà riuscirne. Sta bene che questi lavori di bonifica, perchè diano i massimi risultati, debbano essere completati, ma non è escluso che anche fattane una parte notevole, ed arrestandosi ad essa se ne abbia già un beneficio, per cui non sia più ineluttabile necessità il completamento di quanto prestabilito.

Suppongo, per esempio, un terreno vallivo da ridurre in appezzamenti, alcuno dei quali dovrà essere assoggettato a drenaggio: il preventivo avrà posto una determinata somma per risanare questi appezzamenti; quando i primi avessero assorbito una somma maggiore, il peggior caso che potrà succedere sarà che gli ultimi appezzamenti rimarranno a bonificarsi; ma quanto al pericolo che lo Stato abbia a rimetterci una somma maggiore per la bonifica, non mi pare che possa verificarsi. La bonifica non completa lascia la tenuta in condizioni da autorizzare il Governo ad intervenire coll'espropriazione, e così ottenere finita la bonifica dal precedente proprietario non fatta appieno.

BELTRANI-SCALIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELTRANI-SCALIA. Volevo appunto proporre che quando il proprietario, nel primo o nel secondo anno della concessione del mutuo non farà il bonificamento concordato, dovesse aver luogo l'espropriazione; ma poichè la mia proposta non è accettata, non posso che far voti perchè l'amministrazione non trovi, in questa legge un ginepraio di liti.

CASANA, *relatore*. È implicita la sua proposta nello stesso progetto di legge.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A me pare che non possa intervenire questo ginepraio di liti, perchè il primo possessore della terra ha già fatto il suo progetto di bonifica approvato dalla Commissione di vigilanza; cosicchè se interrompe l'opera sua si proseguirà sulle linee stesse date da lui.

Che cosa può avvenire di male? Nulla certamente; non vi sarà davvero spreco di quattrini nell'eseguire i lavori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, non essendo stata fatta alcuna proposta, metto ai voti l'art. 6 nel testo di cui si è dato lettura.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'argomento al quale tocca l'art. 7 è precisamente quello che ha dato luogo ad uno studio faticoso, come già dissi nella seduta di ieri, da parte dell'Ufficio centrale e che ha condotto alle proposte che si sono quest'oggi sottoposte al Senato sotto forma di emendamenti.

Questa parte del progetto di legge, è così importante che agli oratori, i quali si erano iscritti per parlare sulle primitive proposte, potrebbe forse essere gradito di avere agio a meditare sulle nuove proposte che furono distribuite soltanto nella seduta di oggi. Per tali condizioni l'Ufficio centrale sottopone al Senato il dubbio se non convenga rinviare a domani la prosecuzione della discussione...

Voci. No, no.

CASANA, *relatore*... Se il Senato è d'avviso di continuare, non è davvero l'Ufficio centrale che vi si oppone.

PRESIDENTE. Come ha osservato l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, ci troviamo in presenza di varie proposte.

La prima è quella del Governo, che non è stata accettata dall'Ufficio centrale. Poi l'Ufficio centrale ha presentata una proposta che, a sua volta, non è stata accettata dal Governo. Vi è poi una proposta concordata fra la maggioranza dell'Ufficio centrale e il Ministero sull'art. 7 e che è stata stampata e distribuita oggi al Senato. Finalmente abbiamo una proposta del senatore Melodia.

Ora, per parlare sull'art. 7 sono già iscritti tre oratori; di più la minoranza dell'Ufficio centrale che dissente dalla nuova formola dello stesso articolo, concordata fra la maggioranza ed il ministro, ha il diritto e il dovere di esporre le ragioni del suo dissenso.

Il relatore ha detto che sarebbe forse conveniente che la discussione sull'art. 7 venisse rimandata a domani.

L'argomento è molto grave, anzi direi è il più grave del disegno di legge del quale ci occupiamo.

Io non posso che interrogare il Senato se crede che convenga continuare la discussione oggi, oppure rimandarla a domani.

Pongo dunque ai voti il rinvio della discussione a domani.

(Dopo prova e controprova, il Senato delibera di continuare oggi la discussione).

In omaggio al voto del Senato continueremo la discussione.

Do lettura dell'art. 7 nel nuovo testo concordato:

Art. 7.

Ove si debba ricorrere alla espropriazione dei terreni bonificabili appartenenti a proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, il prezzo sul quale sarà aperta l'asta di cui all'art. 8 sarà determinato caso per caso [con giudizio inappellabile da un Collegio arbitrale composto di tre persone nominate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nella determinazione del prezzo non dovrà tenersi conto di nessun maggior valore nè per considerazioni di terreni fabbricabili, nè per cave di tufo, selci, pozzolana od altri materiali da costruzione che non fossero aperte ed in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della presente legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Melodia, primo iscritto.

MELODIA, *dell'Ufficio centrale*. Siccome nella nuova redazione dell'art. 7, a mio modo di vedere, sono stati eliminati, se non tutti, quasi tutti i pericoli, a scongiurare i quali io aveva proposto un emendamento, che è stato stampato e distribuito, e siccome le altre lievi modificazioni che io faceva agli articoli susseguenti sono stati tutti concretati nel nuovo progetto concordato fra la maggioranza dell'Ufficio centrale e il ministro, così rinuncio a parlare e ritiro il mio emendamento, associandomi alla maggioranza dell'Ufficio centrale della quale formo parte.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Melodia di questa sua dichiarazione.

Il secondo iscritto è il senatore Tittoni, al quale do facoltà di parlare.

TITTONI TOMMASO. Io mi era iscritto per combattere l'articolo 7 venuto a noi dalla Camera dei deputati; poichè di questa dizione pare che non si debba parlare più, a me non rimane che esclamare *parce sepulto!*

Io dovrei fare delle osservazioni di indole generale, ma queste, in seguito agli accordi intervenuti fra Governo e Ufficio centrale, più che all'art. 7 troveranno posto all'art. 16, del quale io propongo la soppressione. Quindi rinunzio di parlare, riservandomi però la parola all'art. 16.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Di fronte alla nuova dizione dell'art. 7 presentata come concordato fra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale per facilitare l'approvazione del progetto, io non avrei più nessuna ragione di parlare, perchè si accomodi più o meno il nuovo testo, l'accetto per quell'amore di pace di cui si è parlato.

Solamente desidererei dall'Ufficio centrale alcune spiegazioni, perchè non sorgessero più tardi equivoci d'interpretazione. Il collegio è chiamato ora collegio *arbitrale*, perchè non si vuole un collegio *peritale*? La dizione diversa, sta a significare che nelle persone componenti il collegio non si richiegono qualità tecniche, come presupposto necessario per la loro nomina, e che qualunque persona può far parte del collegio arbitrale? Poi io domando: il collegio è perpetuo, salvo naturalmente la singola decisione caso per caso, o si costituisce volta per volta e caso per caso un collegio speciale? La dizione dell'articolo lascia quest'incertezza. È evidente che sarebbe ben diversa l'autorità di questo collegio se fosse perpetuo, se alle stesse persone, una volta elette, fosse riservato sempre di giudicare sul valore iniziale, cioè di determinare il prezzo per l'apertura dell'incanto.

Il secondo dubbio che mi viene è questo: l'articolo dice, che i membri del collegio sono scelti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Chiedo: le tre persone nominate possono essere scelte anche fra i membri del Consiglio superiore stesso? La parola *arbitrale* farebbe nascere l'idea che il Consiglio superiore, chiamato a nominare degli arbitri, non possa sceglierli nel suo seno, ma la dizione generica dell'articolo, tre persone nominate dal Consiglio

superiore dei lavori pubblici senza nessuna limitazione può anche volere che a questo sia lasciata la massima libertà di scelta. Per me non sarà fatta opposizione a qualunque cosa abbiano concordata l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, solamente desidero, prima di votare, sapere quale è l'idea di chi propone l'articolo.

Questo ha una portata essenzialmente diversa secondo che è libero o non è libero il Consiglio superiore di nominare qualunque persona, qualunque sia il suo ufficio, quali si siano i suoi rapporti gerarchici o professionali senza nessuna limitazione, tranne quella, s'intende, che il codice di procedura stabilisce per la nomina degli arbitri, ben diversa da quella stabilita per la nomina dei periti e per la ricusazione di questi ultimi.

Il terzo dubbio che mi viene è questo. Siccome il capoverso dell'articolo 7 indica alcuni criteri per la determinazione del prezzo, non è chiaro se il collegio debba, come logicamente dovrebbe, tenere calcolo, nella determinazione del prezzo, degli oneri, che, per effetto di questa legge, sono imposti alla proprietà che deve essere bonificata. Perchè è evidente, che il valore di una determinata tenuta è essenzialmente diverso se si astraie dall'obbligo che impone la nuova legge di eseguire le opere di bonificazione: o se invece, come ragion giuridica esige, si valutano i beni da espropriare come soggetti ad una specie di servitù, d'interesse pubblico, perchè sottoposti all'esecuzione della legge di bonifica.

Siccome il Governo deve poi vendere all'asta gli stessi beni, ed un articolo dice, con l'espressa condizione che l'acquirente all'asta eseguisca l'opera di bonifica, si potrebbe dare, che il prezzo di apertura dell'incanto fosse stato determinato con un criterio diverso da quello che poi deve imporre a sè stesso quello che delibera all'asta.

Per me la questione del prezzo dell'apertura dell'incanto ha importanza incomparabilmente minore per l'espropriando che non per lo Stato e di questo poco, in fondo, si fece carico la discussione seguita. Per il privato c'è una speranza di garanzia, un controllo, l'esperimento dell'asta, che, per quanto difettoso, è il controllo migliore e più universalmente accettato per la determinazione del valore di comune commer-

cio; perchè ora lo si accusi come inidoneo a difesa dei proprietari, perciò che vi sono delle aste non sincere. Ma non è l'esperimento di asta da considerare come insufficiente, ma dobbiamo preoccuparci di chi impone il prezzo di compra-vendita al Governo. L'importanza specifica di mantenere la equità nella determinazione del prezzo per l'apertura dell'asta, sussiste fino ad un certo punto per il proprietario perchè, ripeto, questo ha la garanzia dell'incanto. Ma quella determinazione diventa di somma importanza per lo Stato, perchè allo Stato, se questo prezzo eventualmente fosse esagerato, sarebbe impossibile trovare il modo di allontanare da sè l'ingiusto danno: danno tanto più grave se dell'onere di bonificare non si fosse tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Questi dubbi io pregherei l'Ufficio centrale di volermi togliere, prima di votare l'articolo.

CAETANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAETANI, *dell'Ufficio centrale*. Non ho a dire che due semplici parole. Meglio sarebbe forse che l'onor. Colombo spiegasse quello che è avvenuto in seno all'Ufficio centrale.

Noi abbiamo consentito in tutto ciò che il ministro e l'Ufficio centrale hanno concordato e presentato al Senato. In un solo punto siamo stati decisamente dissenzienti, cioè sul modo di costituire il collegio peritale che dovrà determinare il valore dei fondi. A noi è sembrato, trattandosi di questione tanto delicata, trattandosi della proprietà di tutta una classe di cittadini, che non fosse conveniente, e non fosse giusto che l'apprezzamento di queste terre dovesse farsi da una soltanto delle due parti interessate, senza che l'altra potesse avere intervento alcuno.

Io ho il massimo rispetto per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma è sempre un corpo di impiegati al quale si affida l'incarico di nominare tre periti. Ho stima egualmente dei periti in genere e non partecipo punto a quella specie di bando che si vuol dare da alcuni a quella classe di persone. A questo non mi associo, ma debbo pur riconoscere che mettereste questi periti in una strana condizione, perchè essi che certamente, dopo aver dato un lodo, desiderano di poterne dare degli altri, saranno fortemente tentati a non inimicarsi la

sola delle parti interessate che è chiamata a nominarli.

A me sembrava che il modo stabilito nella primitiva proposta per la nomina della Commissione peritale, assai meglio corrispondesse ai dettati della giustizia; un perito veniva nominato dal Governo, un altro dal proprietario, e un terzo, in fine, da una autorità indipendente. Ma proprio su questo punto non fu possibile l'accordo. E pertanto, con vivo rammarico (non parlo che a nome mio) ritengo mio dovere il fare una proposta ed una preghiera, e cioè, che il Senato accolga favorevolmente tutte le proposte concordate fra il ministro e l'Ufficio centrale, ma con un solo emendamento, che cioè per quel che concerne la costituzione di un Collegio peritale, anzichè esser fatta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia fatta nel modo stabilito nel primitivo progetto. Non ho avuto campo di formulare in iscritto questa proposta; mi riservo di farla e di presentarla al banco della Presidenza. Sopra altre questioni io non entro per non tediare il Senato.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *dell'Ufficio centrale*. Io pure appartengo alla minoranza dell'Ufficio centrale per le identiche ragioni che sono state svolte brevemente, ma molto chiaramente, dal mio onorevole collega Caetani Di Sermoneta. In aggiunta alle sue ragioni io sento anche il dovere, nella mia qualità di ingegnere, di rivendicare il carattere di questa classe di professionisti, contro i quali, con mia grande sorpresa, vidi manifestarsi una sfiducia singolare a proposito di questa legge.

L'onor. senatore Di Sermoneta ha ricordato che la proposta dell'Ufficio centrale, che era stata concordata anche con noi due della presente minoranza, era di far determinare il prezzo da servire di base per l'asta da un collegio composto di tre periti, uno proposto dal Governo, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente della Corte di appello. Questo sistema l'abbiamo proposto perchè dava un'equa parte ai due contraenti nell'istituto peritale, giacchè è inutile dissimularlo, con sottili argomentazioni, qui si tratta di una vera vendita fatta dal proprietario allo Stato.

Invece la proposta concordata oggi fra la

maggioranza dell'Ufficio centrale ed il Ministero, dà la formazione del collegio peritale ad una parte sola, vale a dire al personale di una delle due parti. Questo noi noi possiamo accettare per evidenti ragioni di giustizia.

Badiamo, onorevoli colleghi, badi l'onorevole ministro che con le migliori intenzioni e coll'onesto intendimento di voler fare una legge veramente sana e provvida, non si commetta una ingiustizia!

Badiamo che non si sancisca un precedente il quale sarà certamente invocato in avvenire, e servirà di base ad altre ingiustizie.

Credo che tutti abbiano osservato come in questo disegno di legge e nella discussione alla quale ha dato luogo, domini il concetto della coercizione: si è manifestato più volte, anche e più nell'altro ramo del Parlamento, l'idea che bisogna infliggere una punizione ai proprietari i quali non vogliono bonificare. Ora questo concetto è già in sé essenzialmente ingiusto.

Io non entro nella questione della possibilità o no di bonificare da parte dei proprietari dell'Agro romano; dico solamente che la questione a me pare molto semplice e facile: v'è una legge che obbliga a bonificare, che offre certi vantaggi ai proprietari che bonificano; ce ne possono essere alcuni, i quali, fatti i loro conti, non crederanno di potersi sobbarcare alla spesa e alle eventuali perdite della bonificazione; allora è naturale, è giusto anche, che non impediscano ad altri di bonificare quel loro fondo, quindi siano obbligati a cedere il loro terreno. Ma questo terreno non confiscatelo, pagatelo il suo giusto valore. Questo è perfettamente conforme alle leggi fondamentali dello Stato.

Che cosa dice lo Statuto? Lo Statuto dice: « tutte le proprietà sono inviolabili; tuttavia quando l'interesse pubblico, debitamente accertato, lo esige, si può esser tenuti a cederle, mediante una giusta indennità determinata dalle leggi ». Ora quali sono le leggi che determinino questa giusta indennità? Vi è la legge del 1865 fatta appunto per questi casi in cui si tratta di dover espropriare per causa d'interesse pubblico; e la legge del 1865, dice: « il giusto prezzo è quello che a giudizio di periti avrebbe l'immobile in una libera contrattazione di compra e vendita ». Dunque perchè dobbiamo abbandonare il campo legale ed entrare in un altro

campo il quale può esser fonte di chissà quali inique applicazioni avvenire?

Si tratta, o signori, del dritto di proprietà; non possiamo, non dobbiamo sanzionare nuove e continue eccezioni a questo diritto quando si tratta di un caso che le leggi attuali prevedono in modo così preciso. Io non sono legale, io non so distinguere nè sottilizzare, ma il mio grosso buon senso mi dice che qui si tratta precisamente di un caso al quale provvede la legge di espropriazione per pubblica utilità, e che procedendo altrimenti si fa cosa ingiusta e fuori della legge.

Fu già dimostrato che il sistema proposto nel disegno di legge, quello cioè del multiplo dell'imposta, non soddisfa le condizioni richieste perchè il proprietario espropriato abbia il giusto prezzo che spetta all'immobile. Non ripeterò tutte le cifre che furono dette e dall'egregio relatore e da altri. Mi basterà dire questo per dimostrare che il moltiplicare 80 volte l'imposta non dà il giusto prezzo; lo affermò alla Camera elettiva, lo stesso onorevole proponente del sistema del multiplo. Egli disse: certamente che 80 volte l'imposta non è il giusto prezzo; ma noi vogliamo che si stabilisca il prezzo d'asta sopra questo multiplo per esercitare una coazione, per smuovere, per eccitare i proprietari a bonificare. E aggiungeva: Se si volesse realmente basare il prezzo d'asta sopra un multiplo dell'imposta, si dovrebbe almeno andare a 100 o 105. Tale fu il pensiero del proponente. Mi basta dir questo per dimostrare che il sistema del multiplo non può servire di base, e mi rincresce di dovervi dire che anche nello stesso senso avrebbe peccato quell'emendamento che l'onorevole nostro collega Melodia aveva proposto, ma che oggi ha ritirato.

Ma si è detto: C'è il correttivo dell'asta. Può essere che il multiplo o un altro metodo dia un prezzo inferiore al vero; ma noi abbiamo l'asta che ristabilirà il giusto prezzo del fondo.

Ora io esprimo una mia convinzione personale, che potrebbe anche essere accettata con riserva; ma io mi fido molto poco dei risultati delle aste. Io sono tutt'altro che sicuro che l'asta conduca sempre ad un risultato che sia prossimo al vero.

Rammentate, onorevoli colleghi, quante volte nel Parlamento si è additato il pericolo delle coalizioni, delle segrete intese, delle camorre,

diciamolo pure, che si sono esercitate a danno del Governo per frodarlo in molte aste e gare nelle quali esso era interessato. Può dunque darsi che delle coalizioni si formino per acquistare a metà prezzo i fondi o i lotti migliori messi all'asta, e al Governo restino i peggiori.

Tuttavia io non mi oppongo all'asta; anzi nella proposta dell'Ufficio centrale, da noi accettata, ci è appunto questo: che una volta che la Commissione peritale ha determinato il prezzo dello stabile, allora si mette questo prezzo a base dell'asta.

Accetto dunque il sistema dell'asta, ma purchè si basi sopra un prezzo giusto; non l'accetterei quando si basasse sopra un prezzo notoriamente inferiore al vero.

Data la ingiustizia del sistema del multiplo, non rimane che la perizia. E per quanto contro di essa sieno sorte molte e vivaci opposizioni, la perizia è ancora il metodo a cui bisognerà ricorrere. Questo è il metodo che era stato proposto dalla Commissione della Camera, che fu proposto nell'art. 7 dell'Ufficio centrale, ed è pur quello proposto nel nuovo art. 7 concordato oggi fra la maggioranza dell'Ufficio centrale e il Ministero; poichè anche in questo nuovo art. 7 si vuole che il Consiglio superiore dei lavori pubblici nomini la Commissione arbitrale o peritale, come si vuol chiamarla, e questa non potrebbe essere composta che di persone competenti nella stima di fondi, o in altre parole, di periti. Dunque è una vera Commissione peritale; e i periti, che volevate eliminare, li avete col nuovo art. 7, e non potete farne a meno.

Ma si è detto: le perizie, anche indipendentemente dalla sfiducia nei periti, rappresentano un procedimento lungo, tanto applicando la legge del 1865, quanto applicando quella così detta di Napoli o di Sardegna; tanto è vero che per una delle tre tenute espropriate dal Governo nel 1890 e nel 1898 non si è ancora potuto esaurire la perizia. Questo è vero; ma appunto per ciò si è proposto di semplificarle. È questione di procedura, non di principio. Ed infatti la prima proposta dell'Ufficio centrale semplificava la procedura, perchè immediatamente dopo la perizia, si passava all'asta e con ciò il procedimento era esaurito, per quanto concerne i rapporti fra il proprietario venditore e lo Stato compratore.

Ma anche sopresse le lungaggini, resta sempre l'avversione inesplicabile contro i periti. Per spiegarmi questa avversione, manifestata così chiaramente e da tanti, io ho pensato che essa provenga da questo fatto: quando si tratta di stimare un ente il quale non solo ha un reddito attuale, ma ne ha anche uno potenziale, può esservi molta divergenza nel responso dei periti. Trattandosi, per esempio, di stimare una forza d'acqua, il perito si trova in un campo molto vago; e può esser nel vero tanto un ingegnere che calcoli quella forza d'acqua per ciò che vale come animatrice del piccolo mulino cui serve pel momento, come sarebbe giustificato l'ingegnere il quale tenga conto del grande valore che avrebbe quella forza l'indomani, quando si applicasse ad una grande industria. Se quindi si devono peritare o forze d'acqua, o opifici industriali, o miniere, il perito deve calcolare il valore potenziale che quelle proprietà racchiudono, la possibilità cioè che esse possan dare un reddito maggiore di quello che danno attualmente. È evidente allora che possano fra i periti manifestarsi divergenze tali da indurre il pubblico a credere a un partito preso o a corruzione. Lo stesso si deve dire dei terreni fabbricabili, poichè il loro apprezzamento dipende dall'opinione del perito circa l'appetibilità di quel terreno, e quindi dal concetto che egli si fa dello sviluppo cittadino nel posto dove il terreno esiste.

Ora a questi casi si è provveduto, perchè nell'art. 7 dell'Ufficio centrale è detto che non si terrà conto del valore maggiore dei terreni fabbricabili, e che quando ci fossero delle cave, non se ne terrà conto se non per quelle aperte da meno di un anno, nel timore che in previsione della espropriazione si siano aperte cave che in realtà non si vogliono coltivare sul serio. Una volta fatte queste eccezioni, la stima si riduce a quella del fondo rustico.

Ma quando non si tratta che di stimare un fondo rustico, dove sono le incertezze? Quale è la causa del terrore che ispirano i periti? Io appartengo ad una regione dove agli ingegneri è sempre stata affidata, posso dire da secoli, la gestione delle proprietà urbane e rurali. Da noi l'ingegnere è stimato; si è sempre avuta la più grande fiducia nella sua integrità, e i suoi giudizi, soprattutto in tema di proprietà rurali, sono ritenuti ineccepibili.

Per questa ragione io mi meraviglio molto della diffidenza che qui si ha dei loro giudizi.

Come mai un professionista al quale si affidano i lavori più importanti richiesti dalla civiltà moderna, le costruzioni ferroviarie, le costruzioni idrauliche e industriali, può essere sospettato di falsare scientemente la verità?

Se voi avete timore che nella massa dei professionisti se ne trovi qualcuno accessibile a lusinghe, non potete eliminarlo con una buona scelta? Si è detto da uno degli oratori che il presidente della Corte d'appello, quando dovesse nominare il terzo perito previsto nella proposta dell'Ufficio centrale di ieri, avrebbe preso dall'albo un ingegnere qualunque; no, signori, si tratta solamente di settanta proprietari; di questi settanta proprietari non è improbabile che una diecina soltanto venga a sottoporsi al cimento dell'estimo e dell'asta. E allora, in seguito alla discussione che ha avuto luogo e all'importanza della legge, credete che il presidente della Corte d'appello andrà proprio a scegliere per cadauno di questi casi, un perito che non offra il voluto carattere di capacità e di integrità?

Io mi spavento tanto meno delle perizie perchè le incertezze non son grandi nel caso dei fondi rustici, essendoci per essi quasi un formulario. S'incomincia dallo apprezzare il reddito lordo, e questo si apprezza in questo modo: se il fondo è affittato, il reddito è già bello e stabilito dal canone di affitto; se non è affittato, si calcola in base ai prodotti. Da questa rendita lorda si fa la detrazione delle imposte, delle spese di manutenzione e di assicurazione, degli infortuni celesti e di amministrazione. Si viene a formare il reddito netto, e lo si capitalizza a un certo tasso che può essere il 4 o il 5 per cento secondo il caso. Trovato il capitale, lo si aumenta del valore degli alberi di alto fusto e delle scorte vive e morte; lo si diminuisce del costo delle riparazioni urgenti, e delle spese di trapasso e di contratto; ed ecco che si viene ad avere il capitale netto corrispondente al valore del fondo.

Voi vedete che non son molti gli elementi lasciati all'arbitrio del perito; ma è per questi, che possono manifestarsi delle divergenze fra i tre membri di un collegio peritale. E allora, per essere sicuri che questi elementi lasciati al criterio dei periti siano realmente rispondenti

al vero, tutti mi diranno che il metodo più giusto e più sicuro è di stabilire che il proprietario designi un perito, il Governo ne designi un altro, e un ente o una persona, che sia affatto indipendente dal proprietario e dal Governo, designi il terzo. Questo è il metodo che si è sempre seguito, quando si vuole avere il valore di un fondo. Oh! perchè dovremmo dare la determinazione di questo valore ad un collegio peritale, nominato da una sola delle parti? Questa è manifesta ingiustizia; questo è contrario alle precise disposizioni delle nostre leggi fondamentali. Io sono tanto convinto di quel che dico e del sentimento di giustizia dal quale sono animato, che ero già preparato, se andava in discussione il primo comma dell'articolo 7 come fu proposto ieri dall'Ufficio centrale, a fare una piccola riserva alla bellissima ed elaborata relazione del senatore Casana, laddove suggerisce e dichiara di ritenere desiderabile che tanto il Ministero quanto il presidente della Corte d'appello, scelgano il loro perito nella classe degli ingegneri catastali. Ora questo sarebbe turbare addirittura la perfetta imparzialità nella composizione del collegio peritale. No, bisogna proprio che le due parti ne nominino uno, e che il presidente nomini indipendentemente da loro quel perito che crede adatto per la sua notorietà, per la capacità e l'integrità sua a giudicare fra i supposti diversi responsi dell'uno e dell'altro perito.

Dunque io non potrei accettare il principio che è stato oggi concretato nel primo comma dell'art. 7, cioè che il collegio peritale o arbitrale che dir si voglia, sia nominato da un corpo che io altamente rispetto; ma nel principio che la informa questa nomina presenta un difetto radicale, vale a dire che il collegio non rappresenta che una parte sola.

Io veramente non volevo far proposte, per non turbare quello spirito di conciliazione al quale oggi si è fatto appello, quando fu proposta la nuova forma dell'art. 7.

Nondimeno, siccome l'onor. Caetani ha fatto proposta formale che si ponga in votazione l'art. 7 nella forma proposta dall'Ufficio centrale prima dell'accordo di oggi, così io mi associo a lui in questa proposta.

Io sono stato mosso a parlare non solamente dal desiderio che il disegno di legge si informi

a un principio di giustizia, ma anche da considerazioni di natura più elevata.

C'è pur troppo una tendenza che prevale nelle nostre leggi, e che mi pare molto pericolosa per l'ordinamento sociale.

Si tende a dare allo Stato, in misura sempre maggiore, la facoltà di imporsi sopra il diritto privato; la facoltà di annullare diritti privati derivanti sia dalle leggi, sia da contratti fatti conformemente alle leggi e sotto la loro tutela.

Questa tendenza è manifesta e si esplica in sempre più larga scala. Persino la magistratura è entrata in questa via, evidentemente per l'esempio che le è venuto dal Governo.

Di questa tendenza noi abbiamo due esempi molto recenti: uno è la legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi; l'altro è questo progetto di legge, che propone per l'espropriazione della proprietà privata un sistema eccezionale, non affatto giustificato nè dalle circostanze, nè dalle leggi fondamentali dello Stato.

Io trovo che questa è una tendenza assai pericolosa; trovo che il precedente che stabiliamo oggi potrà essere, e sarà invocato chi sa per quali casi avvenire.

Onorevoli colleghi, vediamo dunque di non inquinare questa legge, così provvida e saggia, sanzionando una ingiustizia; vediamo di non creare con essa un precedente che potrebbe giustificare altre consimili ingiustizie per l'avvenire. (*Approvazioni*).

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Non dirò che l'illustre mio amico, il senatore Colombo, abbia detto cose inopportune o non giuste, ma egli consentirà al suo vecchio ammiratore di dirgli che le questioni da lui magistralmente trattate erano già esaurite. Egli ha sfondato, dirò come suol dirsi comunemente, una porta aperta combattendo l'art. 7 quale ci era venuto dall'altro ramo del Parlamento quando di questo articolo non si parlava più, e dopo che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, era venuto a presentarci gli emendamenti che ora discutiamo.

L'onorevole senatore Colombo ha parlato indistintamente di collegio arbitrale e di collegio peritale.

Ora io ho chiesto la parola per domandare all'Ufficio centrale, perchè il collegio peritale

della prima edizione si sia nella seconda edizione trasformato in un collegio arbitrale.

Non c'è nessuna differenza, onorevoli ed illustri colleghi dell'Ufficio centrale, tra un collegio di arbitri ed un collegio di periti? Il collegio arbitrale esclude forse la perizia?

Secondo il testo dell'art. 7 concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale, il collegio arbitrale deve essere nominato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma non è detto che debba essere composto di membri dello stesso Consiglio superiore. Potrà essere composto di tre persone non assolutamente tecniche, di tre magistrati, per esempio, essendo illimitata la facoltà che voi date al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

D'altra parte io comprendo un collegio di arbitri nominato per risolvere tutte le questioni che possono sorgere durante o dopo l'esecuzione di un contratto già stipulato. Ogni giorno si costituiscono siffatti collegi in conformità delle disposizioni dell'art. 42 del regolamento generale dei lavori pubblici. Essi sono composti di cinque membri, due nominati dal ministro dei lavori pubblici, due dal presidente del Consiglio di Stato ed uno dal presidente della Corte d'appello. Essi, a norma di quanto è stabilito dal Codice di procedura civile, decidono secondo le regole di diritto, e non come amichevoli compositori.

Ma quale sarà il compito di questo nuovo collegio arbitrale? Quali questioni dovrà esso risolvere se al momento della sua costituzione nessuna questione sarà sorta? Il collegio arbitrale deve determinare, dice la proposta, il prezzo del fondo da espropriarsi: in altri termini deve fare una perizia bella e buona. Ora diciamo le cose come sono: a che vale sostituire alla parola collegio peritale quella di collegio arbitrale? Avrei capito che il Ministero da una parte avesse difeso l'articolo come ci venne dall'altro ramo del Parlamento, e l'Ufficio centrale avesse difeso il suo articolo 7; ma quando d'accordo il Ministero e l'Ufficio centrale ci dicono che si deve procedere alla determinazione del prezzo del fondo da espropriarsi, parmi che dobbiamo limitare le nostre discussioni a vedere chi debba determinare questo prezzo; ed è perciò che io mi son permesso di aggiungere qualche cosa a ciò che ha detto l'egregio amico senatore Colombo. Fer-

miamoci dunque al punto in cui si è fermato il collega Di Sermoneta. Deve essere questo collegio nominato dal Consiglio dei lavori pubblici? Io dichiaro che sono incondizionatamente favorevole alla proposta dell'Ufficio centrale, vale a dire che i tre periti debbono essere nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dal presidente della Corte d'appello di Roma, dal proprietario espropriando ed in suo difetto dalla Deputazione provinciale.

Prego dunque l'Ufficio centrale di tornare sulla sua proposta, e prego l'illustre ministro di agricoltura che ha pur consentito a modificare il progetto nell'articolo 7, di volere accettare la primitiva proposta dell'Ufficio centrale. Egli legherà il suo nome a questa legge, egli, per tanti titoli benemerito di questa Roma che ama veramente ed alla quale ha consacrato tutta la sua vita, aderendo alla mia proposta, darà una novella prova del suo patriottismo e del suo amore per Roma (*Approvazioni*).

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Il senatore Serena ha esaurito con la sua facondia e colla sua precisione giuridica un concetto che io intendeva spiegare in aggiunta alle osservazioni presentate così chiaramente, così nitidamente, dagli onorevoli Caetani e Colombo. Non ritornerò sull'argomento da lui svolto del collegio arbitrale sostituito al collegio peritale; tuttavia rimane per me, il praticone, l'uomo che ha lavorato nei dettagli, una osservazione che ritengo di una gravità grandissima, che forse non è stata messa innanzi dagli altri che mi hanno preceduto, appunto perchè io vi sono richiamato dalla pratica della quale essi hanno avuto la fortuna di fare a meno nel campo attivo dell'amministrazione. Non parlo adunque più della sostituzione degli arbitri ai periti. Io non li accetterei nemmeno con quella larghezza alla quale si è mostrato disposto l'onor. Caetani che se ne accontenterebbe, purchè fossero nominati con quella procedura che era indicata nel primo testo dell'art. 7 dell'Ufficio centrale.

Io invece domando: è proprio esatto, o signori colleghi, è esatto come è stato detto, che sia una parte sola che nominerà gli arbitri o periti?

Col nuovo testo emendato dell'articolo non è

esatto nemmeno questo; non si sa più di chi sia la nomina!

Io potrei anche indurmi ad accettare la nomina dei periti o degli arbitri fatta dal ministro che ne risponde, ma non posso accettare la nomina di periti o di arbitri fatta da chi non risponde; fatta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che per sua natura non può risponderne...

ASTENGO. È un corpo consultivo.

CAVASOLA. Non lo è neppure; vale a dire che in questa materia non ha nè azione, nè consultazione. È un corpo consultivo che nominerebbe all'infuori di ogni sua attribuzione ordinaria. Il che basta in pratica perchè a questa nomina quel corpo consultivo dia minore importanza che a qualunque attribuzione sua. Un ufficio consultivo non può dare al nominato nessun carattere, nessuna veste, che offra garanzia di quello che farà quel terzo nominato: di maniera che non si ha più nessuno che risponda del proprio mandato. Non c'è la responsabilità politica del ministro; non c'è responsabilità amministrativa del collegio che nomina; non c'è responsabilità giudiziaria; non c'è responsabilità definita dei periti stessi.

Signori colleghi, io vi prego di considerare questo: quando si tratta della espropriazione per opere di utilità pubblica formalmente riconosciuta secondo il concetto e nei termini di legge, voi avete il tecnico governativo che fa la sua prima perizia, se si tratta di opere di Stato, e questa perizia nessuna legge impone al proprietario espropriando di accettarla tale e quale.

Egli ha diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria che nomina il perito giudiziario, il quale rivede la perizia governativa e sulla revisione statuisce poi la magistratura. Ciò ripeto per le stesse opere di Stato di dichiarata utilità pubblica immediata. O perchè vorreste voi una garanzia minore quando si tratti di espropriazioni di questo genere, alle quali non mi oppongo, che voglio anch'io, ma che io riconosco e riconoscerete anche voi, non hanno quel carattere di utilità pubblica immediata, manifesta, che ha l'opera pubblica che si esegue per riconosciuto bisogno nella utilità immediata della cittadinanza?

Questo della trasformazione agraria è pure un interesse pubblico, ma indiretto.

È interesse pubblico in quanto è interesse di tutti che l'igiene, che la prosperità, che la ricchezza del movimento economico, siano tutelati, favoriti dalla legge; è interesse pubblico in questo senso; ma diverso da quell'altro che è dato da un pubblico bisogno attuale.

Dunque, se si deve aprire una strada, se si deve per forza scavare un canale, se si deve tagliare un argine in occasione di piena, la perizia fatta dall'ufficiale del genio civile, che sarà pure incaricato di eseguire lì per lì un lavoro, dal quale forse dipende l'impedire che si allaghi una città intera, quella perizia non è definitiva: deve essere soggetta alla revisione di un perito nominato dall'autorità giudiziaria e decisa poi con tutte le garanzie concesse al diritto privato.

In quest'altro caso, invece, in cui la utilità pubblica è indiretta, in cui non agiamo a beneficio immediato del pubblico, ma forse col beneficio diretto, immediato di un altro privato che avendo denaro disponibile, verrà a comprare i fondi espropriati, o a guadagnare sul migliore lotto di quelli, in questo caso sopprimiamo tutte le garanzie, sconvolgiamo tutta la procedura nostra in materia di perizie. Questo non lo posso accettare.

Il perito ordinario, nominato dal magistrato, prende una posizione stabilita dal Codice di procedura, presta giuramento; dietro di lui sta la sanzione penale, se non adempie alla sua funzione secondo coscienza e secondo gli obblighi che gli vengono imposti.

Col sistema che si verrebbe ad introdurre con questa legge, avreste i periti nominati da chi non può nominarli, nè per proprio istituto, nè per interesse proprio; nominati da chi non può dare ad essi una posizione definitiva; periti senza responsabilità dichiarata; all'infuori di tutte le norme e di tutte le garanzie del nostro sistema procedurale.

Io non posso assolutamente, per quanto favorevole al progetto di legge, acconciarmi a un trattamento di questa specie. Faccio quindi

viva istanza all'Ufficio centrale di tornare sui suoi passi ed in vista delle considerazioni che oggi sono state svolte, di ritornare al suo concetto primitivo che è il più sano, il più legale, il più rispondente ai sentimenti di giustizia.

L'onorevole ministro non può, nella sua serena coscienza, contrastare al Senato questo ritorno ad un principio che risponde alla giustizia e al sistema generale della nostra legislazione. (*Approvazioni vivissime*).

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Rossi Luigi un emendamento che comunico al Senato.

Il senatore Rossi propone che là dove si dice: « giudizio inappellabile » si dica invece: « sarà reso definitivo e non soggetto a reclami ». Su questo emendamento potrà riferire il signor relatore nella seduta di domani.

Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandato a domani.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1849 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189 - *urgenza - Seguito*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 206);

Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 26 maggio 1903 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CI.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1483 (serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro romano » (N. 189-A) — All' art. 7, nuovo testo concordato fra l'Ufficio centrale e il ministro, parlano per modificazioni i senatori Vitelleschi, Rossi Luigi, Pellegrini, Casana, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvasi l' art. 7 — Si approvano poi gli articoli dall' 8 al 27, ultimo del progetto, dopo osservazioni e proposte di emendamenti ed aggiunte dei senatori Odescalchi, Carle, Tittoni Tommaso, Finali, Casana, relatore, e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Il senatore Vitelleschi propone un ordine del giorno, che, accettato dal ministro e dal relatore, è approvato dal Senato — Approvasi anche un ordine del giorno del senatore Odescalchi, accettato dal ministro e dal relatore — Il senatore Casana, relatore, all' art. 8, in sede di coordinamento, propone un' aggiunta, che è approvata — Su proposta del relatore si approva un ordine del giorno esprimente un voto già approvato dalla Camera dei deputati — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, delle finanze, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1483 (serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro romano » (N. 189-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge concernente il bonificamento dell'Agro romano.

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri la discussione si è arrestata all'art. 7. Ora do comunicazione al Senato di una nuova dizione

dell'art. 7, sopra la quale il Senato deve pronunciarsi, e che è stata concordata tra tutti i membri dell' Ufficio centrale e il ministro di agricoltura, industria e commercio. Il nuovo articolo dice così:

Art. 7.

Ove si debba ricorrere alla espropriazione dei terreni bonificabili, appartenenti a proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, il valore del fondo, sul quale sarà aperta l'asta di cui all'art. 8, sarà determinato caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con giudizio definitivo e non soggetto a richiamo, da un Collegio di tre arbitri nominati dal primo presidente della

Corte di cassazione di Roma, i quali faranno una relazione unica sommaria.

Nella determinazione del prezzo non dovrà tenersi conto di nessun maggior valore nè per considerazioni di terreni fabbricabili, nè per cave di tufo, selci, pozzolana od altri materiali da costruzione, che non fossero aperte ed in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della presente legge.

Per ciò che riguarda il pagamento e deposito, il prezzo d'acquisto, il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato, si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°).

Questo articolo venne ritoccato anche in base ad un emendamento presentato dal senatore Rossi Luigi, e del quale ho dato ieri notizia al Senato.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Avevo domandato la parola ieri, ma le mutazioni all'articolo 7 si succedono così rapidamente che uno crede di dover discutere su di un tema e invece deve parlare sopra di un altro. (*Si ride*). Quindi io forse avrei potuto fare a meno di prendere la parola.

Ho preso conoscenza di questo nuovo emendamento; non sarò io certamente che farò obiezioni perchè forse sarei solo. Dal momento che son contenti quelli che hanno preso parte alla discussione, contenti loro, contenti tutti. Però non posso fare a meno di fare notare al Senato (non tanto per il caso in esame, quanto per il principio che con esso prevale) che è la prima volta che si procede ad uno esproprio, senza che vi prenda parte attiva una delle parti contraenti.

Applicate questo sistema sopra una più larga scala, e vedrete quali saranno i risultati. Che la nomina del Collegio sia affidata al presidente della Cassazione o al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è una cosa secondaria; l'importante è questo che c'è una certa classe di persone che è più o meno direttamente nominata dall'autorità del Governo, la quale dispone dei beni di un cittadino; lo espropria senza il suo avviso e senza appello. Certo sarà una maggiore garanzia l'autorità giudiziaria, ma il principio è sempre lo stesso. Ora, per

il caso in esame l'importanza di questo fatto è molto limitata, ma è gravissimo per l'avvenire. Non intendo come vi sia una specie di mania, che io non mi so spiegare, di escludere la perizia; ciò io non posso intendere perchè, ha un bel dire il ministro, ma come si possono stimare i fondi senza periti? E questi arbitri secondo la nuova forma dell'articolo 7 non sono periti? Delle due l'una; o saranno periti, e allora stimeranno onestamente, altrimenti che cosa faranno?

Dunque rinunciare in una questione così delicata che riguarda la proprietà privata, rinunciare, dico, alle basi delle garanzie del pubblico, che sono i tribunali e le perizie, mi pare una cosa enorme. Io ho fatto la mia parte, e la soluzione a cui si è giunti pel momento vale quello che vale, tanto più che non avrà gravi conseguenze; ma pensi bene il Senato, perchè la deliberazione che sta per prendere gli sarà ricordata e imposta chissà per quante volte, nell'avvenire e in quali condizioni.

ROSSI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI. Poichè il mio emendamento è stato accettato, non credo di dover su questo punto parlare; prego soltanto l'Ufficio centrale di sostituire alla parola *richiamo* l'altra *reclamo*; si tratta evidentemente di un errore di stampa.

Prego poi di omettere dopo le parole « dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma » le altre « le quali faranno una relazione unica sommaria ». Qui deve esserci un equivoco: si sono sostituiti ai periti degli arbitri. Ora questi non fanno relazioni ma sentenze, e si devono uniformare alle regole del Codice di procedura civile.

Un' ultima parola e ho finito.

Io mi compiaccio di quello di cui si è allarmato l'onor. Vitelleschi, che nessuna delle parti intervenga alla nomina degli arbitri, i quali sono invece scelti liberamente dal magistrato supremo e cioè dal presidente della Corte di Cassazione di Roma.

Questo non vieterà agli arbitri di chiamare i periti e di informarli per proprio conto quando ne abbiano bisogno. L'articolo dice, sentite le parti, la procedura consente a coloro i quali contendono davanti a un collegio arbitrale di

essere assistiti da periti e così fornire al magistrato giudicante i criteri necessari al giudizio.

La censura dunque fatta all'articolo, che l'espropriando rimanga indifeso, è infondata: le parti si trovano nell'identica condizione, onde io credo che su questo articolo, così corretto, come è stato unanime il consenso dell'Ufficio centrale e del ministro, sarà unanime anche il consenso del Senato.

CERRUTI CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI CARLO. Io credo che occorra chiarire bene il concetto dell'articolo 7, perchè mi sembra che il discorso fatto dal mio amico senatore Rossi ci porti fuori di strada.

Il concetto dell'articolo 7 è che vi siano tre persone le quali debbano determinare il valore di stima su cui si apre l'asta. Io avrei trovato più opportuno che si dicesse che queste persone erano periti, o si dicesse soltanto tre persone, perchè nello stesso articolo 7 è detto che la dichiarazione che le tre persone faranno circa il valore di stima su cui si aprirà l'asta debba essere definitivo, non debba essere soggetto a richiami, e debba risultare da una relazione unica sommaria.

Queste parole « relazione unica e sommaria » sono tolte dall'articolo 26 del testo unico della legge di registro, dove si provvede al modo di far determinare dai periti il valore dei beni per desumerne la tassa di trapasso.

Se invece di usare la parola « tre persone » nell'art. 7 si mantiene la espressione « tre arbitri » potrebbero trarsi, è vero, le conseguenze accennate dal senatore Rossi, e si potrebbe dedurre che gli arbitri debbano pronunciare una sentenza la quale, a tenore del Codice di procedura civile, venga depositata nella cancelleria della pretura e sia resa esecutoria dal pretore. Badisi però che in questo caso non avrebbe più effetto quella parte dell'art. 7, in cui si dichiara che il giudizio di stima data dalle tre persone debba essere definitiva e senza richiamo; perchè nell'art. 32 del Codice di procedura è detto che la sentenza arbitrale, non ostante qualunque rinuncia, può essere impugnata per nullità nei casi che vi sono enumerati. Però non è questo il concetto nostro, perchè non trattasi di un giudizio di arbitri, ma trattasi solamente di determinare

il valore di stima su cui l'asta verrà aperta: trattasi insomma di una semplice estimazione del valore dei beni, che è opera di periti, i quali si chiamerebbero impropriamente arbitri: soltanto per precisare meglio il valore definitivo, inoppugnabile della loro dichiarazione. Infatti gli arbitri risolvono una questione di tuo e mio: e la loro sentenza deve essere depositata e resa esecutoria dal pretore, unicamente perchè vi è pronunciata una condanna e perchè nessuno può essere costretto a pagare se non esiste un titolo esecutivo.

Mi sembra utile che resti ben chiarito che con questo articolo 7 non si intende di obbligare quelle tre persone, che impropriamente sono dette arbitri, a dare una sentenza da depositarsi alla cancelleria della pretura per essere resa esecutoria dal pretore, ma si intende soltanto di dichiarare che il valore di stima indicato da loro debba essere incensurabile; che il valore stesso debba risultare da una relazione unica sommaria nella quale non occorra neppure dire per quali motivi esse siano venute in quel concetto che hanno espresso.

Facendo nuove leggi è conveniente tener conto e valersi delle espressioni delle leggi vigenti; e siccome nella legge di registro si trovano le parole già accennate per esprimere quel concetto che indicai, usandole anche qui si chiarisce la cosa voluta.

Io spero che l'onorevole ministro e i membri dell'Ufficio centrale diranno, se a questo articolo 7 danno anch'essi quel significato che ebbi l'onore di accennare o se invece intendono che gli arbitri debbano pronunciare una sentenza, soggetta quindi ad essere impugnata per nullità e a non essere definitiva, perchè in tal caso voterei contro questo articolo.

ROSSI LUIGI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Il mio concetto è stato assai chiaramente spiegato.

Nella formola precedente si parlava di *periti*, ed allora correva il concetto della relazione sommaria.

Nella formola attuale si parla di *arbitri*, e questi devono *necessitate rerum* assoggettarsi alle regole del Codice di procedura penale.

Gli arbitri fanno il *lodo*, non fanno relazioni sommarie.

Se nell'articolo mantenete la parola *arbitri*, dovete per forza venire alla mia interpretazione.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. In una seduta passata ho cercato di dare agli egregi colleghi del Senato un concetto generale della forma dell'Agro romano.

Mi pare di aver detto che esso aveva una superficie accidentata ed ondulata, e con ciò credo non solo di aver dato l'idea orografica del suolo, ma quasi anche di aver fin d'allora accennato alla natura difficile della questione ondeggiante fra tanta varietà di apprezzamenti.

Un ondeggiamento maggiore nello studio della questione mi par proprio che difficilmente possa verificarsi. Confido tuttavia che in mezzo a tutte queste incertezze e contrasti di tendenze si finisca per arrivare in porto.

La maggioranza dell'Ufficio centrale fu animata dal sentimento doveroso di contribuirvi, ed agì secondo coscienza quando, per una questione di tanto alto interesse pubblico, con qualche arrendevolezza, ch'essa ritenne solo di forma si prestò a dirimere il dissidio fra il Governo e l'Ufficio centrale. Facendo sacrificio di qualche preferenza di modalità, essa ottenne infatti sanzionato solennemente, col consenso dell'onorevole ministro, che pur mantenendo pei casi in cui i proprietari non facessero la bonifica, l'asta quale fondamento della espropriazione, non si dovesse tuttavia per quel trapasso di proprietà prendere in qualsiasi modo come base il tributo erariale, che secondo gli studi dell'Ufficio centrale era risultato non poter condurre che ad una vera ingiustizia.

La maggioranza dell'Ufficio centrale aderendo come fece alla formola che aveva condotto ad un accordo coll'onorevole ministro provvide anche acchè fuori di quest'aula, fondandosi su parvenze mal comprese, non si potesse supporre che da una parte il Governo fosse mosso da alte considerazioni generali e questa parte invece limitasse i suoi concetti ad un campo molto più ristretto di interessi. Ma quella stessa maggioranza dell'Ufficio centrale non potè a meno in pari tempo di tener conto di quanto con la autorità degli onorevoli senatori, che hanno ieri parlato, fu osservato contro la proposta che era stata concordata col ministro.

Sorpasso (perchè ormai sarebbe inutile di

tediare al riguardo il Senato) sui forti motivi per i quali la maggioranza dell'Ufficio centrale aveva la coscienza che nemmeno con quella formola non si mancasse per nulla al sentimento di giustizia verso i proprietari; la maggioranza dell'Ufficio centrale, per quanto sotto certi aspetti meno propensa verso quella proposta, riteneva tuttavia che essa rappresentasse una perfetta equità tanto rispetto ai proprietari, quanto rispetto allo Stato. Ma, come dissi, è ormai inutile dare ora quelle spiegazioni che sarebbero quasi postume. Oggi abbiamo infatti la fortuna che il nuovo studio, al quale l'Ufficio centrale attese, condusse ad un risultato che è specialmente soddisfacente per chi ha l'onore di parlare a nome dell'intero Ufficio centrale, giacchè esso nel presentare i nuovi emendamenti è ora unanime ed in pieno accordo anche coll'onorevole ministro.

Mi resta adesso a rispondere alle osservazioni degli onorevoli Rossi Luigi e Cerruti Carlo. In quanto a dire « richiamo » o « reclamo » mi rimetto ai dotti in giurisprudenza, poichè uno di essi ha detto « richiamo » e l'altro « reclamo »; fra loro decideranno quale sarà la parola da adottarsi. In quanto alla formola « i quali faranno una relazione unica sommaria », essa dipende dal concetto che l'Ufficio centrale si è fatto, e che spero vorrà pure il Senato accogliere, della funzione di queste tre persone. L'Ufficio centrale non può a meno di riconoscere che se si potesse mantenere l'accordo al quale si è giunti, quando anche nel testo si accogliesse la parola « persone » anzichè introdurre la parola « arbitri », le difficoltà sollevate sarebbero tosto appianate. Ma l'Ufficio centrale ha il dovere di non rompere questa concordia, per la quale è stato possibile di addivenire ad un testo concordato. Credo quindi che, se veramente non si volesse la parola « arbitri », l'Ufficio centrale non potrebbe fare altro che attendere dall'onorevole ministro la risposta sulle osservazioni fatte dagli onorevoli senatori Rossi e Cerruti.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevoli senatori, a me pareva che l'art. 7 dovesse essere la più piccola delle questioni, che sono involute in questo disegno

di legge; e mi pareva così, perchè l'animo del legislatore nel delineare con meditata solerzia questo disegno non si è mai proposto la formula: « io voglio il risanamento dell'Agro romano per mezzo dell'espropriazione ». L'istituto dell'espropriazione era ed è riservato, *ultima ratio*, al caso estremo, se pur si presenterà, e io credo che non si presenti, di un proprietario che rinunciando a tutti gl'immensi vantaggi che la legge concede, si mettesse riottosamente nell'opposizione ingiustificata.

Siccome una legge ineseguita per impotenza congenita è un assurdo, così si è dovuto prevedere anche il caso della ribellione irragionevole.

Ora da capo, la questione dell'art. 7 risolta è parsa a me una lente d'ingrandimento irregolare, posta dinanzi all'occhio del Senato, perchè potesse vedere difforme ed immane una immagine di sua natura regolare, proporzionata e corretta.

Torno a ripetere che i casi di espropriazione o non ci saranno, o si ridurranno a quantità da contarsi sulle dita; però l'importanza dell'articolo 7 in questa legge è minima, e fa meraviglia che si voglia elevarla al grado di una grossa questione. Ma la questione, comunque, fu posta, anche prima che la legge fosse sottoposta all'esame e al giudizio del Senato. E dacchè si deve risolvere anche questa, io vi ho portato tutto lo spirito della conciliazione, fermi rimanendo i cardini della legge.

Vengo dall'altro ramo del Parlamento con una consegna; ed è la legge oggi proposta ai voti del Senato. Liberamente l'accettai perchè procedeva da un voto mirabile di concordia, superiore alle parti politiche, dal consentimento pieno e meraviglioso tra il Governo e uomini eminenti di tutti i settori della Camera. Su questa consegna io posso certamente permettermi di conciliare i giudizi di questa alta Assemblea con quelli dell'altro ramo del Corpo legislativo; tutti riconoscono quale e quanta contribuzione di dottrina, di patriottismo e di esperienza può dare la Camera vitalizia all'opera legislativa, e specialmente ad una legge come questa.

Ma non posso mancare ad un affidamento dato, cioè di non parlare mai di perizie. La parola è pur troppo associata a ricordi lagrimevoli. È un quadro questo che quando l'avrò

messo sotto gli occhi vostri, onorevoli senatori, vi farà certamente meravigliare e forse indurrà in voi una specie di sbigottimento.

Ho l'obbligo di citarvi alcuni esempi:

1. *Tenuta di S. Alessio*; valore in base all'affitto netto, lire 144,453 20; in base alla perizia giudiziaria il valore si è trasformato da 144 mila in 269 mila, coll'aumento dell'86 per cento!

2. *Boccaleone e S. Anastasia*; valore in base all'affitto netto, lire 154,203 60; indennità di espropriazione pagata lire 248,000, coll'aumento del 47 per cento! E tutto questo ancora è poco.

3. *Grotta di Gregna*; valore in base all'affitto depurato, lire 201,840; e sebbene di questa terra una parte sia servita per il fertilizzio, cioè trent'ettari di terra ne furono tolti, la perizia finale in una causa col Ministero della guerra portò la stima alla cifra stupefacente di L. 3,106,035 24.

Ora, signori senatori, se io facessi fare di questi interessi allo Stato, che cosa direste di me? Quindi perizie no, arbitrato sì! Giustizia scrupolosa nella ricerca e nell'assegnazione del prezzo: ma non per allettamento a guadagni illegittimi, scandalosi, a disdoro della legge, a pregiudizio dello Stato.

Come intendiamo noi questa figura di arbitri? Come tre persone coscienziose, che moralizzano come credono la coscienza loro, e poi vengano a dirci quale debba essere la somma iniziale per l'incanto.

Questo è il concetto; e questo concetto è stato oggi giorno consentito da tutti noi, e non credo che vi si debba riportare su il menomo dubbio.

Io non intendo davvero di fare sopra una questione di questo genere un aspreggiamento qualsiasi, nonostante i titoli che taluno mi ha regalato di confiscatore, di espropriatore... Siccome però anch'io ho un po' di carne intorno alle ossa, mi ecciterebbero ad un risentimento giusto; ed avrei argomenti, o signori, da presentare al senno vostro e tali da far parere piccola, come è, tale questione di fronte alla grande, all'immensa questione del risanamento igienico delle terre che circondano la capitale, di fronte al dovere che abbiamo di salvare i lavoratori dalle insidie della fame, della malsania e dell'abbruttimento.

Io debbo riportare la legge modificata dal

vostro alto senno e dalla vostra sapienza alla Camera dei deputati; ma la mia consegna è questa: perizie, di cui ho esposto gli esempi, no. Si vuole invece un giudizio morale (*commenti*) dato da tre galantuomini *ex informata conscientia*, dopo assunte notizie, informazioni, giudizi, nel modo che essi credano migliore; ad essi il compito di stabilire i prezzi iniziali. Su questi, quando il ministro ordini il relativo procedimento, si farà l'esperimento dell'asta; dopo questa, è consentita la possibile migliororia del sesto.

Si potrebbe essere tranquilli che in tal modo si arriverà alla meta della giusta indennità, che la nostra Carta costituzionale garantisce alla proprietà, quando debba esser caduta per ragioni di utilità pubblica.

Ecco le linee generali; ma nella legge sono (e voi anche per questo riguardo aggiungete preziosi miglioramenti) le condizioni tutte per assicurare al verdetto di questa giuria il carattere della verità e della giustizia e per evitare che allo Stato, cioè ai contribuenti, derivi il minimo danno.

Come accade dunque che di continuo l'argomento generi tante questioni? Perché allontanarsi dalla visione comprensiva della legge per indugiarsi davanti ad una controversia d'ordine secondario? Avanti alla necessità suprema dello Stato e della sua capitale, Voi, onorandi signori, vi arresterete per un lieve ostacolo di procedura?

Il diritto di proprietà! Ma chi l'osteggia? Ma chi è che viene a dirvi che vogliamo portar via agli abbienti il danaro o il possesso? Ma dove parliamo? In quale assemblea si sta? Ma potrei io venire innanzi a voi con questi propositi, io che ho il desiderio e la speranza di render decupla per lo meno la rendita della proprietà rurale nel Lazio?

Voi conoscete, onorevoli senatori, quale è il mio pensiero.

Vorrei invitarvi a vedere insieme con me le terre deserte che circondano la capitale; dove c'è la morte che signoreggia, dove estese lande di terra (*movimenti*) sono ogni giorno sottratte al lavoro; al lavoro, signori, che non possiamo, per abuso di pochi, negare al popolo che intendiamo moralizzare, educandolo al sentimento della giustizia sociale.

Abbiamo terre infinite e sul limitare di esse

gente affamata che nulla chiede fuorchè lavoro; noi siamo obbligati a respingerla, perchè i terreni, sui quali questi forti agricoltori dovrebbero esercitare le loro forze, sono terreni abbandonati ad un sistema irrazionale di sfruttamento e mortiferi.

Volete che si circonda ancora la capitale del Regno dell'immanità del deserto, della solitudine anacoretica, della morte organizzata? E se non volete questo, signori, bisogna bene superare l'artificiosa costruzione di difficoltà, di cui si volle ingombrare l'art. 7. Esso non sarà forse applicato mai; perchè nessuno dei signori, che possiedono le terre oggi, vorrà farsi espropriare dopo tante facilitazioni che la legge accorda loro. O forse credete che in caso di vendita all'asta mancherebbe la gara degli acquirenti? Lo vedrete il giorno stesso che la legge sarà onorata dai suffragi del Senato. Il valore delle terre si accrescerà per incanto; questo per me è un profondo convincimento.

Permettete dunque, signori senatori, che vi rivolga una suprema preghiera, in grazia dei trent'anni di studio e di azione che doverosamente ho dedicato all'alto problema.

Confortate dell'autorevole vostra approvazione il savio ed opportuno atto di concordia compiuto tra il Governo ed il vostro Ufficio centrale.

In virtù di questa concordia d'intendimenti si è creata una Giuria che stabilirà la prima somma, sulla quale si dovrà aprire l'incanto; pel caso di qualche errore involontario, la correzione verrà dall'asta e dalla prova per l'aumento del sesto. Si è trovata, finalmente, l'equazione perfetta del diritto di proprietà e dell'interesse dello Stato.

Dopo di che vi prego ancora, signori senatori, di riflettere che il voto dell'Alta Camera è atteso con grande aspettazione da tutto il paese e che voi sarete degni dell'aula in cui sedete e delle memorie che circondano questa grande assemblea se arriverete a risanare la campagna, che circonda la capitale del Regno.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *dell'Ufficio centrale*. Il Senato, credo, non farà all'Ufficio centrale il torto di credere che, perchè desidera che la stima dei fondi da espropriare sia fatta con tutte le regole della equità, noi dobbiamo essere considerati come

avversari del progetto che stiamo discutendo. Tutti sanno come noi l'abbiamo accolto con grande favore; ma vogliamo nello stesso tempo che siano rispettate le ragioni della giurtizia e della equità quando si tratta di dover cedere dei terreni perchè siano bonificati da altri, se il proprietario non crede nella sua convenienza di bonificarli egli stesso.

Dunque io spero che anche l'onor. ministro non attribuirà a noi, perchè insistiamo su questa questione, la taccia di voler avversare il disegno di legge. Ma a me preme di mettere i punti sugli i, quanto alla proposta che è stata concordata qualche ora fa tra l'Ufficio centrale, i cui membri sono stati in ciò tutti d'accordo, e l'onor. ministro.

L'onor. ministro dice: questo collegio indicato nell'art. 7 deve dare un giudizio morale, deve determinare il valore iniziale sul quale fare la perizia; e, se ben ricordo, ha citato il caso che si potrebbe mettere anche all'asta San Pietro in Vaticano col prezzo iniziale di una lira!

Ora non è così che noi abbiamo inteso di votare oggi nel seno dell'Ufficio centrale quell'art. 7, modificato come fu ultimamente. Abbiamo inteso dire che questo collegio — io poi non insisto che si chiami piuttosto « collegio di arbitri » o « di persone », — che questo collegio di persone, dico, dovesse emettere un verdetto inappellabile da servire di base all'asta, determinando il « valore del fondo »; e cioè non un prezzo d'asta basso, perchè poi l'asta lo elevi al suo vero limite, ma il valore del fondo quale nella sua coscienza quel collegio lo saprà determinare, prese le opportune informazioni. Per fare questa determinazione, è naturale che i membri del collegio dovranno assumere informazioni, interrogare agricoltori, consultare periti, fare insomma tutto quello che crederanno di dover fare nell'interesse della verità, riassumendo poi il loro verdetto in una sommaria relazione. Le fasi dell'istruttoria non è neppur necessario che siano specificate nella relazione; basterà che si dica semplicemente, quale debba essere il valore del fondo. Quindi quella parola che fa così spavento all'onor. ministro, la parola *periti* non comparirà mai negli atti del collegio.

Questo è, mi pare, lo spirito e la lettera dell'art. 7, ed io ho creduto bene di dirlo, perchè non ci sia equivoco quando dovremo votarlo.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'onorevole senatore Colombo ha spiegato perfettamente il concetto nel quale è entrato l'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale ritiene che queste persone faranno l'istruttoria che crederanno necessaria per poter dare il loro giudizio...

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma se questo concetto io l'ho accettato.

CASANA, *relatore*... faranno l'istruttoria nel modo che crederanno del caso per dare il loro giudizio sul valore del fondo.

La parola *arbitri* non fu introdotta ad altro scopo che per dichiarare che il loro responso è definitivo, ma resta beninteso che non si vuole dare maggior portata alla parola *arbitri* inclusa in questo articolo, e che perciò non ne deve venire la conseguenza della procedura solita, nè che essi debbano dare un giudizio da depositare dal pretore. Il ministro, che già ha in questo consentito, ne ripeté or ora l'adesione come non se ne poteva dubitare. Quindi se alla saviezza del Senato sembra che possano bastare queste dichiarazioni per evitare il pericolo che la interpretazione della parola *arbitri* porti al fatto di dover depositare il loro giudizio presso il pretore, io pregherei il Senato di non protrarre maggiormente la discussione, e di voler accettare la formula proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Dunque si mantiene la parola *arbitri*.

CASANA, *relatore*. Precisamente.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Una brevissima osservazione che strettamente stia nel campo delle parole come è stata posta la questione dal relatore dell'Ufficio centrale.

Quelle tre persone, comunque le vogliate designare, debbono sì o no pronunziare esse sul prezzo in base al quale abbia ad essere posta in vendita la proprietà? Certamente sì; e allora non vi è motivo di non designarle con quel vocabolo, che tutti coloro che hanno pratica di legge intendono, e che non si chiamino *arbitri*. Non volete che siano periti e neppure io lo voglio; ma quando voi volete sopprimere i periti e volete gli arbitri, se mantenete la *relazione sommaria*

allora quei tre non sono più giudici, non sono più tre persone che decidono, sono tre persone che riferiscono. E sulla relazione chi decide? Decide il ministro? Qui è realmente il caso di dire che mentre stiamo facendo una legge ci preoccupiamo delle difficoltà d'interpretazione che possono venire dopo, senza considerare che le possiamo prevenire.

Teme il nostro egregio autorevolissimo collega Cerruti che chiamando arbitri quelle tre persone, che devono indicare il prezzo, si complichino la procedura. Ma, badate bene; che il prezzo dovrà essere deciso da quei tre in modo da *fare stato* per tutti, tanto per il proprietario che viene espropriato, quanto per lo Stato che in caso di diserzione dell'asta piglia la proprietà. Per ciò non può essere lo Stato espropriante che faccia esso il prezzo. Ecco perchè è importante chiamarle *arbitri*. Si ha paura che il lodo sia impugnabile nei casi previsti dal Codice? Noi stiamo facendo la legge e possiamo dire che non lo sia; e se non basta dirlo, si faccia quello che occorre per chiarire questo concetto. Per conto mio, per quanto l'inappellabilità assoluta mi sembri eccessiva, per quanto mi sembri meglio non escludere il ricorso per legittimità, per amore di concordia, su questo particolare non insisto; ma credo che senza allargare la questione, stando nei termini in cui essa ora è posta, queste tre persone, comunque chiamate, si sappia, si dica e s'intenda, che fanno un giudizio definitivo sul prezzo. Questo prezzo non può essere lasciato ad un'altra autorità sopra una loro relazione.

CERRUTI CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI CARLO. Mi pare che ci aggiriamo in un circolo vizioso, perchè vogliamo la stessa cosa e si creano contrasti.

Il senatore Cavasola dice: voglio che le tre persone le quali dichiarano il valore di stima, diano un giudizio definitivo. E anch'io intendo che quelle tre persone le quali devono dichiarare quale sia il valore di stima dei beni, lo indichino in modo che nessuno possa insorgere contro la fatta indicazione e che il valore stesso debba diventare definitivo per l'asta senza che occorranò nè l'opera del ministro, nè veruna altra autorità.

Ma dell'onorevole senatore Cavasola prosegue a dire che deve darsi un giudizio e non deve

farsi una relazione. Ebbene si sa che anche i periti, nel dire il loro avviso, esprimono un giudizio. E in che modo lo esprimono? Con una relazione, perchè anche quelle persone di cui parla l'articolo che stiamo discutendo, chiamate perite o arbitri, poco importa, faranno una relazione, ma non daranno una sentenza, la quale risolva una questione di mio o di tuo, o aggiudichi ad alcuno qualche cosa. Però la relazione deve essere unica, sommaria e definitiva; e soltanto per rendere più chiaro il concetto che contro il giudizio del valore di stima, indicato nella relazione, nessuno possa insorgere, si usa la parola *arbitri*. Essa è impropria, ma non ne consegue che la relazione loro debbasi considerare una sentenza, nè depositare alla cancelleria, per essere resa esecutoria. Perchè in tale caso, onde essa fosse definitiva e inoppugnabile bisognerebbe dichiarare che l'articolo 32 del Codice di procedura civile non abbia effetto e che essa non possa mai impugnarsi neanche per nullità. Mentre trattandosi di semplice relazione che deve essere definitiva, non occorre dire nulla di tutto ciò, perchè l'art. 32 del Codice di procedura civile il quale riguarda le sentenze, non vi si può applicare.

Io convengo con coloro i quali credono che sarebbe rimossa ogni difficoltà quando invece della parola *arbitri* si dicesse *persone*. Ma, come ha detto il relatore e come ha detto il senatore Colombo, quando siamo d'accordo e usiamo le parole *arbitri* soltanto per esprimere il concetto, che essi daranno il loro giudizio *exinformata conscientia* e che la loro relazione non possa essere oppugnata in nessun modo, poco importa che ci sia la parola *arbitri*.

Vorrei che rimanesse ben chiarito questo concetto, che gli arbitri faranno una relazione e non daranno una sentenza...

Voci. Sarà una decisione.

CERRUTI CARLO. Non è possibile che la relazione di stima sia una sentenza, e ne abbiamo una prova. Quando un creditore voglia espropriare i beni del suo debitore, ne fa mettere all'asta i beni sopra un prezzo il quale può determinarsi in due modi, perchè o si prende a base il tributo erariale, o si chiede la nomina di un perito, il quale dichiara su quale valore l'asta verrà aperta.

Ebbene il perito fa una relazione e non pro-

nuncia una sentenza. E tuttavia la procedura di asta si inizia sul valore dichiarato dal perito. Or bene, anche per le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore e dall'onor. ministro, la relazione delle tre persone indicate nell'articolo che stiamo discutendo deve avere lo stesso carattere e sebbene essa sia definitiva ed il valore da loro dichiarato debba servire di base all'asta, essa non è una sentenza. Questo è il concetto dell'articolo e possiamo perciò votarlo come è proposto, senza timore che la loro relazione si consideri una sentenza arbitrale e che per valere essa debba essere resa esecutoria dal pretore.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Ieri aveva pregato l'Ufficio centrale di rispondere a tre quesiti; due sono diventati inutili dopo cambiato il testo di questo articolo, uno però, e ch'è per me importante, deve essere chiarito; desidero sapere se, nella determinazione del prezzo dei beni si tenga o no conto dell'onere della bonifica. Su ciò non ho avuto alcuna risposta.

Un altro punto che vorrei chiarito è il seguente: voi avete proposto cautele e garanzie per il proprietario espropriando, ora io domando: per lo Stato quale garanzia vi è? Perché, se il Collegio estimatore desse un prezzo, anche per un errore materiale, favoloso, enorme, lo Stato lo dovrebbe pagare, poichè nessuno comprerebbe all'asta e lo Stato diverrebbe proprietario. Oggi ho sentito dire che non vi è nemmeno il rimedio della nullità. Di fronte a questo stato di fatto mi pare che agli interessi dello Stato in questo modo non si provveda, e che occorra una qualche esplicita disposizione.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'onor. senatore Pellegrini aveva già l'altro giorno domandato se nello stabilire il valore del fondo, che deve servire come prezzo d'asta, si avrà a tenere conto degli oneri e dei vantaggi della legge che si delibera. È manifesto che tutto il congegno della legge, tanto nella forma colla quale era stata presentata al Senato, quanto nelle proposte dell'Ufficio centrale, è fondato su questo concetto: il prezzo che giustamente deve toccare al proprietario per lo stabile di cui sarebbe e-

spropriato risulti da quel giudizio che, quale giudizio di giuria, danno gli accorrenti all'asta.

Esso rappresenta di regola, e quando l'asta non è inquinata da losche combinazioni, il vero valore meglio che qualunque stima di ingegnere. Qui ritorno sull'argomento sul quale avrei preferito di non tediare il Senato; perchè quando si parla di esattezza o di esagerazione di stima fatta da ingegneri, bisogna intenderci. Io ho la fortuna di poter vantarmi di quel glorioso titolo, ma non potrei, senza mancare alla onestà ampia che vuol la verità in tutta la sua estensione, lasciar credere che l'ingegneria sia veramente quella scienza così positiva, che proprio possa determinare con contorni precisi, ineluttabili, anche i prezzi di estimazione. Tutta la scienza dell'ingegneria non è che un raziocinio stringente, dialettico, il quale conduce dai fatti positivi precedenti e dai dati sperimentali all'affermazione per fatti e dati nuovi. Così è, tanto quando si tratta del calcolo di resistenza dei materiali per le costruzioni murarie o metalliche, oppure sia il caso di valutazioni di fondi, ovvero di apprezzamenti sul costo di opere; sempre il punto di partenza per tutte quelle risultanze e giudizi non è che l'esperienza.

Ora per constatare quale sia il valore di un fondo e per conseguenza il prezzo che all'espropriato deve essere dato, nessun mezzo sperimentale migliore può esservi che l'asta fatta onestamente; tutta la questione si riduce adunque nel provvedere a che le condizioni dell'asta siano tali, che possa svolgersi convenientemente e resti escluso completamente il pericolo di disoneste intelligenze.

A questo scopo occorre che il prezzo d'asta sia il più prossimo possibile a ciò che può presumersi il vero valore, e quindi ne viene di conseguenza che non bisogna eccedere nei vincoli che si metterebbero a coloro i quali debbono indicare il prezzo su cui debbesi iniziare l'asta. L'Ufficio centrale ha creduto tuttavia di fare due eccezioni, perchè bisognava escludere quei casi i quali avrebbero potuto condurre a straordinarie conseguenze eccedenti quelle ordinarie disparità di apprezzamenti, che sono inevitabili nelle stime anche solo di tenute agrarie.

Latitudini in questi apprezzamenti non possono a meno di esservi. L'onorevole Colombo,

quando ieri spiegava come si fanno le stime, ha ammesso che fin dall'inizio nel fissare il reddito, il quale non sempre è accertato, entra in campo una qualche latitudine di apprezzamento; poi bisogna tener conto delle eventualità meteoriche e l'onore. Colombo stesso disse dei limiti di coefficienti che potrebbero essere adottati; manifestamente secondochè si sceglierà l'uno o l'altro si riesce ad una diversità di qualche rilievo. Anche nelle spese di amministrazione l'apprezzamento può essere vario e quando finalmente si viene alla capitalizzazione, a seconda che si adotta un tasso od un altro, si ottengono risultati sempre più disparati in conseguenza del complesso di tutti quei dati indeterminati.

Questo mi sono permesso dire a guisa di parentesi e valga anche a difesa dell'onore dei periti così bistrattato in tante occasioni. È spesso questione di apprezzamenti i quali anche onestamente possono condurre a diversità molto grandi.

Queste diversità restano poi enormi, quando nello apprezzare il valore dello stabile si introduca il concetto della fabbricabilità attuale o futura dei terreni. Ecco perchè l'Ufficio centrale ha creduto di fare la prima eccezione.

Così pure nel sottosuolo astrattamente parlando vi possono essere delle risorse di materiali pei quali l'indeterminatezza stessa della quantità, o del partito che se ne possa trarre lascia l'adito a varietà grandissime di valutazione. Ad evitare adunque qualunque equivoco l'Ufficio Centrale ha creduto di precisare che se cave di materiali non fossero aperte ed esercitate, almeno da un anno, siccome non vi sarebbe stato quel concorso di capitale che insieme alla mano d'opera dà valore industriale a quel valore ipotetico, di esse non si debba tener conto.

Ma all'infuori di quelle due eccezioni, io pregherei l'onore. Pellegrini di non voler dare a quelle persone, che dovranno indicare il valore del fondo sul quale iniziare l'asta, altre limitazioni. Queste riuscirebbero tanto meno opportune oggi, in quanto che, pure ammettendo che quelle persone facciano come dovranno fare un'istruttoria completa, e si valgano di tutti quei mezzi che crederanno necessari per illuminare la loro coscienza, non bisogna assolutamente

che a costringere il loro apprezzamento abbiano ad intervenire altri vincoli.

L'onorevole senatore Pellegrini giustamente si è preoccupato della tutela degli interessi dello Stato. Ora tutto il dibattito che si è svolto e che è finito in questi emendamenti, ultimi io spero, dopo che il Senato fu tediato con tante successive proposte, traeva origine appunto dal fatto che, per avere la sicurezza che allo Stato non dovesse accadere di pagare eccessivamente quei lotti per i quali non vi fossero oblatori, non si era trovato l'accordo sul modo di combinare il collegio che doveva stabilire il prezzo d'asta dal quale quella eventualità dipendeva.

Dapprima si era accolto l'intervento persino del rappresentante del proprietario, ma si era quale correttivo introdotta la cautela della diminuzione del decimo per i lotti che sarebbero rimasti allo Stato; ma colle successive proposte, sia che la nomina si deferisse al Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia che con più sicurezza di responsabilità personale e quindi con maggior tranquillità, a quanto sembra, del Senato, si deferisca al Sommo Magistrato, sempre si può affermare, con sicura coscienza, che quelle persone che saranno da esso nominate si faranno scrupolosa cura di indicare tal prezzo che possa dare la tranquillità che, quand'anche l'asta vada deserta, lo Stato non abbia da pagare più del dovuto. Quindi pare a me che in tutti i modi l'onore. senatore Pellegrini potrebbe essere sufficientemente soddisfatto e se le mie parole avessero condotto a questo risultato ne sarei veramente lieto, perchè insieme ai colleghi abbiamo dato opera veramente coscienziosa per condurre attraverso i diversi e minacciosi scogli la questione, verso una soluzione che è nel desiderio di tutti.

PELLEGRINI. Ringrazio il relatore delle spiegazioni che mi ha fornito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 7 che rileggo:

Art. 7.

Ove si debba ricorrere all'espropriazione dei terreni bonificabili appartenenti a proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, il valore del fondo sul quale sarà aperta l'asta di cui all'art. 8

sarà determinato caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con giudizio definitivo e non soggetto a richiamo da un Collegio di tre arbitri nominati dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, i quali faranno una relazione unica sommaria.

Nella determinazione del prezzo non dovrà tenersi conto di nessun maggior valore nè per considerazioni di terreni fabbricabili, nè per cave di tufo, selci, pozzolana od altri materiali da costruzione che non fossero aperte ed in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della presente legge.

Per ciò che riguarda il pagamento e deposito del prezzo d'acquisto e il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 8.

I terreni espropriandi in virtù della presente legge saranno venduti all'asta pubblica coll'obbligo della bonifica sulla base del prezzo stabilito dal Collegio arbitrale indicato nell'articolo precedente ed essi potranno essere messi all'asta divisi in lotti nella misura e modo che allo scopo della bonifica idraulica ed agraria sia giudicato conveniente dalla Commissione di cui all'articolo 16; in tal caso il valore del fondo sarà ripartito fra i vari lotti a base delle rispettive aste dallo stesso Collegio arbitrale.

La vendita sarà fatta non prima di quaranta giorni dopo una speciale pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, con un unico incanto, ma con la facoltà dell'aumento del sesto, secondo l'art. 680 del Codice di procedura civile.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Io pregherei l'onorevole presidente, l'onorevole ministro ed il Senato, di accettare che al fine di non recare alcuna confusione, si cancelli in questo articolo nel primo comma la parola « arbitrale » poichè di quale Collegio si tratti lo si desume dalle parole « indicato dallo articolo precedente ».

PRESIDENTE. Il relatore propone che si cancelli la parola « arbitrale ».

Se non si fanno osservazioni, questa proposta del relatore si intende approvata.

A questo articolo 8 il senatore Odescalchi mi ha chiesto di parlare per proporre un'aggiunta. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. L'aggiunta che io propongo, e che mi auguro sarà accettata dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale, è che, prima di mettere i terreni all'asta, sia riservata allo Stato la proprietà archeologica del sottosuolo.

Questa non è cosa nuova nella nostra provincia, perchè è una clausola che mettiamo generalmente nei contratti di compra e vendita, nè credo che possa portare una qualsiasi oscillazione o deprezzamento dei terreni.

Quelli che adiranno all'asta sono agricoltori e non archeologi, e se mai vi fosse qualcuno che adisse l'asta con viste archeologiche, non potrebbe essere che per conto di Società di archeologi esteri, giacchè le nostre non hanno mezzi.

Questa prudente riserva sarà d'interesse e di risultati morali di grandissima importanza per noi, perchè i Musei capitolini di Roma si sono arricchiti appunto perchè i sottosuoli sono di proprietà municipale, mentre tutti gli altri oggetti provenienti da scavi hanno finito disgraziatamente per emigrare all'estero.

La mancanza di questa clausola prudente ha portato inconvenienti anche a me. Avendo acquistato nell'Agro romano una piccola proprietà nella quale possedeva una casa, un mio amico, il marchese Sacchetti, venne un giorno e mi pregò di vendergli un piccolissimo spazio di terreno per piantarvi un giardino. Io glielo cedetti senza mettervi la clausola di riserva che è abituale tra noi. Egli piantò un albero e ne uscì fuori una statua, che qualche tempo dopo vendette per 25 mila lire, e così non è rimasta in Italia come sarebbe avvenuto, se avessi messo la clausola giacchè l'avrei tenuta cara.

Ora, affinchè simili inconvenienti sopra più vasta scala non si avverino, non a danno di particolari, ma dello Stato, prego il Senato di accogliere benevolmente questa piccola aggiunta che ho presentato a questo articolo.

PRESIDENTE. L'aggiunta del senatore Odescalchi dice così: « La proprietà del sottosuolo ar-

cheologico in caso di vendita è riservata allo Stato ».

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'Ufficio centrale non solo accetta, ma plaude alla cautela sulla quale ha richiamato l'attenzione il senatore Odescalchi; soltanto lo prega per evitare l'equivoco di una espressione poco comune, che l'emendamento sia così formulato; in fine dell'articolo si aggiungerebbero le parole: « e colla riserva sul diritto di proprietà dello Stato su qualsiasi oggetto di scoperta archeologica ».

PRESIDENTE. Il senatore Odescalchi consente in questa formola?

ODESCALCHI. Io avevo detto « sotto suolo archeologico » perchè è una frase comune, ma non ho difficoltà di accettare la formola dal relatore proposta.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come è stata modificata dall'Ufficio centrale, accetto ben volentieri la proposta del senatore Odescalchi, e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta del senatore Odescalchi e modificata dal relatore.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 8 con le modificazioni e aggiunte proposte ed approvate.

Art. 8.

I terreni espropriandi in virtù della presente legge saranno venduti all'asta pubblica coll'obbligo della bonifica sulla base del prezzo stabilito dal Collegio indicato nell'articolo precedente ed essi potranno essere messi all'asta divisi in lotti nella misura e modo che allo scopo della bonifica idraulica ed agraria sia giudicato conveniente dalla Commissione di cui all'articolo 16; in tal caso il valore del fondo sarà ripartito fra i vari lotti a base delle rispettive aste dallo stesso Collegio.

La vendita sarà fatta non prima di quaranta giorni dopo una speciale pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, con un unico incanto, ma con la facoltà dell'aumento del sesto secondo l'articolo 680 del Codice di procedura civile, e

colla riserva sul diritto di proprietà dello Stato su qualsiasi oggetto di scoperta archeologica.

Pongo ai voti l'art. 8.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

I lotti nei quali l'asta andasse deserta resteranno acquisiti allo Stato per il prezzo d'asta fissato dal collegio arbitrale, essi saranno rivenduti all'asta pubblica, a licitazione od a trattativa privata coll'obbligo della bonifica idraulica ed agraria a sensi dell'art. 11.

Pare a me che anche qui debba esser tolta la parola *arbitrale*.

CASANA, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9 così modificato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Prima che l'avviso d'asta sia pubblicato ed in seguito a speciale notifica che ne sarà data al proprietario espropriando, è fatta a questi facoltà di conservare il complesso, ovvero alcuno dei lotti, che dovrebbero essere venduti all'asta, col deposito di una somma pari al decimo del prezzo fissato per l'asta dei lotti conservati a garanzia della esecuzione della bonifica idraulica ed agraria nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione di vigilanza.

Al proprietario rimasto in possesso di tutta o parte della sua proprietà, sono applicabili ugualmente le disposizioni della presente legge.

Qualora questo proprietario non eseguisca la bonifica idraulica ed agraria nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione sarà definitivamente espropriato.

In tale caso il fondo sarà devoluto allo Stato pel prezzo primitivo stabilito dal Collegio arbitrale ed il deposito di garanzia sarà incamerato.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Ho domandato la parola per proporre una piccola modificazione, di cui ho già parlato

con l'Ufficio centrale. All'articolo 10 si dice: « Prima che l'avviso d'asta sia pubblicato » ecc.

Siccome di asta si parla nell'art. 8 e nell'art. 9, in quanto che nell'art. 8 si parla della prima asta e nell'art. 9 dell'altra asta, così proporrei che si aggiungessero le parole: « di cui all'art. 8 » e questo per togliere il dubbio che il diritto che appartiene al proprietario possa farsi valere anche dopo la seconda asta, in quanto che questo dubbio può facilmente presentarsi nell'art. 9, dove pure si dice: « Saranno rivenduti all'asta pubblica », ecc. Credo che anche il relatore non abbia difficoltà di accettare questa modifica.

CASANA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. L'osservazione del senatore Carle non solo è fondata, ma è assolutamente necessario tenerne conto, perchè altrimenti vi sarebbe luogo ad un equivoco. Quindi ringrazio il senatore Carle che volle contribuire a perfezionare la legge in questa parte.

PRESIDENTE. Il senatore Carle propone che il primo comma dell'art. 10 sia modificato così: « Prima che l'avviso d'asta di cui all'art. 8 sia pubblicato », ecc. ecc.

Io credo poi sarebbe opportuno all'ultimo comma dove si dice « dal collegio arbitrale », si dica invece: « dal collegio di cui all'art. 7 », per porre questo comma in armonia con quanto dal Senato fu già discusso in proposito.

Chiedo all'onor. ministro se accetta queste modificazioni.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le accetto.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, pongo ai voti l'art. 10 così modificato. Chi lo approva abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Il prezzo dei lotti venduti dallo Stato od in virtù della legge 8 luglio 1883, n. 1489, o perchè in mancanza di oblatori i beni rimasero a lui acquisiti a termini del precedente articolo, sarà versato in ragione di un decimo all'atto di acquisto.

Tale decimo conserverà fino a bonifica compiuta il carattere di deposito di garanzia per l'obbligo della bonifica, ma senza interessi.

Per gli altri nove decimi del prezzo gli acquirenti avranno facoltà di pagarlo in cinquanta annualità, comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento, le quali saranno versate nelle Casse dello Stato con imputazione a speciale capitolo del bilancio d'entrata.

In caso di mancato adempimento regolare della bonifica idraulica ed agraria lo Stato rientrerà in possesso di quei lotti col rimborso delle quote del prezzo di acquisto già pagate, ed il deposito di garanzia sarà incamerato.

(Approvato).

Art. 12.

Per gli acquirenti de' terreni espropriati in virtù della legge 8 luglio 1883, o acquisiti allo Stato in virtù della presente legge, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1883, e ad essi pure è accordata per soli cinque anni l'esenzione dell'imposta principale e per dieci anni l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e della tassa bestiame sulle vacche da latte e sugli animali da ingrasso, da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle.

(Approvato).

Art. 13.

Per il pagamento dei fondi espropriati in virtù dell'art. 9 la Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Governo le somme occorrenti in misura non superiore a due milioni all'anno, a cominciare dall'esercizio corrente.

Il credito della Cassa dei depositi e prestiti per tali anticipazioni e per quelle già fatte per l'espropriazioni eseguite prima della pubblicazione della presente legge, sarà ammortizzato in un numero non maggiore di cinquanta annualità comprendenti la quota di ammortamento e gl'interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento.

Al pagamento delle dette annualità sarà provveduto entro il mese di giugno di ciascun anno con gli appositi stanziamenti da farsi nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 14.

Per gli effetti della presente e delle precedenti leggi sulla bonifica agraria dell'Agro rc-

mano vi s'intende compresa l'intera superficie delle tenute, che per più della terza parte rientrano nella zona dei 10 chilometri e le tenute di quella parte della valle dell'Aniene, che è compresa nell'Agro romano.

I terreni che, in esecuzione di questo articolo, entreranno a far parte della zona di bonifica saranno iscritti nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

I proprietari di questi terreni saranno obbligati di compiere quanto prescrive l'articolo 3 di detta legge.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. D'accordo con l'onor. ministro si propone di sostituire alla parola *valle* la parola *bacino*. Evidentemente se si lasciasse l'indicazione *valle*, ne verrebbe una interpretazione ristrettiva, e di fatto anche male applicabile.

Ed infatti dovrebbe intendersi che si riferisse ai terreni dai quali le acque si versano direttamente nell'Aniene; ma siccome i pendii della valle sono intercalati alla loro volta da altri avvallamenti e rivi i quali raccolgono l'acqua piovana e la portano nell'Aniene, si finirebbe per cadere nel vago e nell'indeciso, mentre invece ad evitare contestazioni e liti occorre molta precisione. Adottando il concetto che il Governo del Re meglio espresse ieri per mezzo dell'onorevole ministro, quando dichiarò che intendeva che la portata della legge si riferisse a tutto il bacino dell'Aniene in quanto sia compreso nell'Agro romano, resta escluso qualunque dubbio. Quindi la proposta che l'Ufficio centrale fa è di sostituire la parola *bacino* alla parola *valle* lasciando il rimanente tal qual'è nell'art. 14.

PRESIDENTE. L'on. relatore propone questa variazione che alla parola « valle dell'Aniene che è compresa nell'Agro romano » si sostituisca la parola « bacino dell'Aniene che è compreso nell'Agro romano ».

Metto in votazione l'art. 14 con la variante proposta dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onorevole ministro.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

L'allacciamento delle sorgive e le altre opere indicato all'art. 3, capov. b) della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e dell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333, da eseguirsi per opera dei Consorzi, dovranno compiersi entro cinque anni dalla data della presente legge ed avranno diritto al concorso nella spesa in misura di tre decimi da parte dello Stato, della Provincia e del Comune, anche se fatte per iniziativa di privati, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza.

Pur mantenendo distinti i bilanci dei Consorzi esistenti, la esecuzione delle opere suindicate sarà affidata ad un solo ufficio amministrativo e ad una sola direzione tecnica.

Con queste norme, sarà per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, stabilito il riordinamento dei Consorzi esistenti.

TITTONI TOMMASO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI TOMMASO. Su questo art. 15 debbo rivolgere una semplice raccomandazione all'onor. ministro. È indubitato che l'ordinamento della bonifica agraria non fu felice nel suo insieme e questo articolo intende correggere alcuni difetti che erano apparsi, riunendo in un solo ufficio la direzione amministrativa e tecnica; questa è cosa opportuna e degna di lode, così, non si verificheranno gli sconci gravissimi come quelli accennati dall'onor. Cadolini nella sua relazione, giustamente citata con encomio da precedenti oratori, che per un lavoro di 60,000 lire si sono spese 20,000 lire per progetto. Ma questo non basta, io vorrei che l'onorevole ministro imprimesse un indirizzo più razionale a quest'opera di bonifica dell'Agro romano, non solo nella redazione dei progetti, ma altresì nella esecuzione dei medesimi, poiché è d'uopo convenire che molti denari sono stati sperperati.

Come già il relatore nel suo notevole discorso ha accennato, l'Agro romano deve essere diviso in zone che si differenziano grandemente tra loro. Vi sono le parti pianeggianti, dove le acque ristagnano e dove pertanto i lavori di bonifica erano assolutamente necessari; ma vi è poi la parte in collina per la quale non è necessario regolarizzare il sistema dei corsi

di acqua, perchè già sono incassati tra ripe profonde e con pendio più che sufficiente, e lì la bonifica deve ridursi ad allacciare le acque dove vagano nel sottosuolo.

L'illustre Pareto, che si occupò con grande amore e competenza della bonifica dell'Agro romano, ebbe a dire che con un bastone si sarebbe potuto in molti casi tracciare i canali per far defluire quelle acque. Invece nell'altipiano, dove per esempio il fondo dei fossi avea delle inuguaglianze che non recavano alcun danno, si sono volute togliere; si sono fatti dei tagli per sostituire dei rettifili dove vi erano delle curvel senza saperne il perchè, e spesso inutilmente, perchè i corsi di acqua hanno saputo ritrovare il loro antico letto.

L'onorevole ministro conoscerà meglio di me quanto avvenne pel consorzio di Acqua Traversa, dove i lavori eseguiti furono distrutti e si dovette ricominciare da capo. Quindi io raccomando la più oculata e attenta vigilanza sui lavori nuovi, limitandoli a quelli veramente utili ed evitando che siano inconsideratamente spesi i denari, non soltanto dei privati interessati, ma dei contribuenti tutti, poichè c'è un concorso nella spesa della Provincia e del Comune. Prego adunque vivamente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di portare l'attenzione su questo argomento, affinchè, tenendo conto dell'esperienza del passato, questi errori, in avvenire, più non abbiano a verificarsi.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ringrazio il senatore Tittoni di avere additato al Senato questo importante argomento. Dichiaro, dal canto mio, che naturalmente metterò tutta l'opera mia, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, perchè le cose procedano in modo, non solamente regolare, ma veramente utile.

Ora il bonificamento igienico è una risultante di due componenti, la prima delle quali è il bonificamento idraulico; tutti ne siamo persuasi e so benissimo che in quest'ordine di lavori talvolta si fa opera vana.

Accetto dunque molto volentieri il consiglio del senatore Tittoni e mi occuperò specialmente di questo argomento importantissimo.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Domando licenza di proporre con brevissime considerazioni un emendamento, che spero sia subito accolto così dall'Ufficio centrale come dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Qui si parla nell'alinea 2ª e 3ª dei Consorzi idraulici.

È noto che molti di questi consorzi, i quali salgono nientemeno che al numero di novantuno, non hanno ragione di essere.

Pare che nella loro costituzione si avesse l'intento di fare il maggior numero possibile di uffici tecnici ed amministrativi. Figuratevi che ve ne sono di questi consorzi che non comprendono più di 200 ettari; è possibile che un Consorzio idraulico possa fare qualche cosa di utile quando non può esercitare la sua azione in abbastanza largo comprensorio, e non può avere altro che il contributo di pochi terreni? Quindi opportunissimamente qui è detto che il ministro provvederà al riordinamento dei consorzi esistenti; e nel riordinamento può tenere conto dei saggi suggerimenti dati dall'onor. Tittoni.

Ci è però una parola di troppo nel secondo alinea che contrasta a questo riordinamento; poichè dice che si manterranno distinti i bilanci dei consorzi esistenti; bisogna togliere secondo me quella parola *esistenti*, rimanendo fermo il concetto che i consorzi riordinati avranno i loro bilanci distinti...

PRESIDENTE. Questa proposta è già stata presentata alla presidenza dall'Ufficio centrale...

FINALI. Ringrazio allora l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro dell'accoglienza anticipata di questa modificazione, che io aveva ad essi comunicata.

TITTONI T. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI T. Ringrazio l'onorevole ministro delle assicurazioni con cui ha risposto alle mie raccomandazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 15 modificato nel senso proposto dal senatore Finali, e cioè che nel secondo e terzo comma sia cancellata la parola *esistenti*. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituita una Commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente legge, presieduta dal Direttore generale dell'agricoltura, e composta del capo dell'Ufficio del bonificamento agrario, dell'ingegnere del Genio civile preposto alla sezione speciale per l'esecuzione della bonifica idraulica dell'Agro romano del Direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma, d'un professore delle cattedre ambulanti della provincia di Roma, di due rappresentanti dei proprietari interessati nella bonifica nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'un rappresentante della Provincia, d'un rappresentante del comune di Roma e di due funzionari delegati dal ministro dell'interno e dal ministro del tesoro.

Questa commissione giudicherà inappellabilmente tutte le controversie d'indole tecnica e amministrativa, alle quali dia luogo l'esecuzione della presente legge.

Essa esercita le attribuzioni affidate dalle leggi del 1878 e 1883 alla Commissione idraulica economica e alla Commissione agraria, che sono soppresse.

TITTONI TOMMASO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI TOMMASO. Io mi permetto di proporre al Senato la soppressione di questo articolo. Quando ho letto questo articolo mi son detto: ma qui non s'istituisce una Commissione, bensì un Parlamento. Questa Commissione ha, in forza di quest'articolo, poteri così sconfinati, ed è talmente numerosa ed eterogenea, che verrà a costituire una macchina burocratica pesante, inorganica, sconnessa.

Le persone che sono chiamate a farne parte, salva la loro rispettabilità personale, non danno tutte, per l'ufficio che ricoprono, affidamento di possedere quella specialissima competenza ed esperienza che si richiederebbe, epperò non so che cosa vengano a fare in questa Commissione. Che cosa c'entrano a discutere i progetti di bonifica agraria, il delegato del Ministero del tesoro e quello del Ministero dell'interno e gli stessi ingegneri del genio civile e il direttore della scuola d'igiene? Io trovo che la Commissione, come era composta dalla legge prece-

dente, era più razionale ed organica; e trovo di più, che l'onor. ministro non potrebbe accettare quest'articolo che menoma i suoi poteri, anzi che gli toglie qualunque potere.

Quest'articolo è il più importante della legge, più dello stesso art. 7, che parve dovesse divenire *teterrima belli causa*.

Dal modo come la bonifica agraria verrà compresa, dai concetti che informeranno la redazione e presiederanno all'esecuzione dei progetti, dipenderà se questa legge raggiungerà l'alto fine che si propone, o rimarrà lettera morta come le precedenti; è dunque dall'operato di questa Commissione che esclusivamente dipenderà il successo o l'insuccesso della legge che discutiamo.

Quindi richiamo specialmente l'attenzione del Senato su questo articolo e chiedo ai miei colleghi che mi permettano di ragionar su di esso.

La Commissione, secondo me, non deve essere composta di funzionari, o di professori, o di progettisti, i quali hanno in tasca le ricette infallibili e le panacee per tutti i mali.

In questo modo, invece di incoraggiare i proprietari, si ecciterà la loro diffidenza. La Commissione non deve usurpare l'ufficio del ministro, cui spetta di vigilare direttamente alla esecuzione di questa legge, rispondendone al Parlamento ed al paese.

La Commissione deve essere composta soprattutto di agricoltori esperti; e così il ministro potrebbe comporla, quando rimanesse quale era designata dalla legge del 1883: di quattro delegati del Governo, di un delegato della provincia, di un delegato del comune e di un delegato del Comitato agrario di Roma. Così composta la Commissione era pratica e fattiva pel numero limitato dei suoi componenti, ed era razionale nella sua composizione. Il ministro che ha la responsabilità deve avere la libertà della scelta, ed allora potrà esercitarla tra gli agricoltori, che pur non mancano in Italia, i quali abbiano bene meritato del paese compiendo opere di bonifica importanti. Costoro chiamati a far parte della Commissione, potranno ai proprietari addurre l'argomento il più persuasivo: quello dell'esempio loro. Ma che persuasione potrà esercitare sul proprietario il funzionario del Ministero del tesoro o quello del Ministero dell'interno, per quanto autorevoli e rispettabili siano? E l'onorevole ministro, che ha posto

una tenacia romana nel proseguire il grande compito della bonifica dell' Agro che circonda Roma, perchè oggi si spoglierebbe dei poteri che sono inerenti al suo ufficio per darli a questa Commissione, rinunciando a ogni ingerenza nella direzione e nell'indirizzo dell'opera? Perchè non si riserva la decisione finale che la legge del 1883 gli riservava, considerando i commissari soltanto come suoi collaboratori? Io spero che la mia proposta di soppressione sarà accettata specialmente dall'onorevole ministro: ed io, propugnandola, sono più ministeriale del ministro stesso, perchè difendo le sue prerogative che, secondo me, quest'articolo ha offese.

È stato detto giustamente che l'espropriazione dei terreni da bonificare circa la quale è stato così lungo il dibattito, deve esser cosa eccezionale; dovendo presumersi che i proprietari volenterosi si prestino all'opera di bonifica; ma ciò avverrà se i progetti di bonifica saranno razionali, seri, pratici, se soprattutto se ne potrà dimostrare il tornaconto economico. Questa è la maggiore e più efficace dimostrazione che dovrà fare la Commissione. Siamo tutti d'accordo sulla necessità della bonifica dal punto di vista politico e sociale, e per questo la vogliamo a qualunque costo, anche attraverso l'espropriazione, se è necessario; però desideriamo e preferiamo che avvenga per mezzo dei proprietari stessi, nè ciò è possibile se in essi non si trasfonde la convinzione del tornaconto economico.

A questo riguardo vi sono dei gravissimi dubbi; dubbi legittimi poichè io devo constatare che nè alla Camera elettiva, nè in questa Assemblea, nè nei documenti ufficiali, questa dimostrazione del tornaconto economico della bonifica è stata fatta. Secondo me, spetterà a questa Commissione di persone competenti il farla, poichè questa dimostrazione deve essere la base, il prologo, il punto di partenza necessario della bonifica dell'Agro romano. Se la Commissione dovesse venir meno a questo compito, la legge che votiamo sarebbe opera oziosa e vana.

Questo il mio profondo convincimento.

L'onor. relatore, nel suo interessantissimo discorso, del quale io ho ammirato soprattutto il senso della misura ed il criterio pratico, sfiorò questo tema e se la cavò con una frase generica.

Egli disse: « Pecca chi afferma che la trasformazione agraria sia remunerativa e pecca chi afferma il contrario ». Questa frase sembra strana, eppure è giusta, perchè riassume la grandissima incertezza che regna in questo argomento.

E realmente il proprietario che si accinge ad una radicale trasformazione del sistema di coltivazione del suo fondo, può dirsi che va incontro ad una grande incognita.

È vero che l'onor. Casana si affrettò a soggiungere che alcuni esempi di trasformazioni largamente remunerative, attuati felicemente nell'Agro romano, fanno concepire liete speranze e citò gli esempi della Cervelletta, di Grottaperfetta, della Caffarella, di Bocca di Leone, ma questi sono esempi troppo unilaterali, perchè si tratta di bonifiche in terreni vallivi dove è possibile l'allevamento stabulato delle vacche da latte. In questi terreni l'irrigazione è facile, il suolo è sciolto, leggero e profondo e qualunque cultura è possibile; e prati permanenti e ortaggi, e cultura intensiva del frumento avvicendato colle leguminose, e piante tessili e barbabietole. Se tutto l'Agro romano fosse così vi si potrebbe trasportare addirittura la coltivazione della bassa Lombardia.

Ma che cosa rappresenta questa esigua zona valliva rispetto all'estensione complessiva dell'Agro romano? Il problema grave è per i colli dove lo strato di terra è sottile e sterile, e la vegetazione meschina, per quei colli che Giosuè Carducci, con una immagine poco poetica ma certamente espressiva, assomigliava a *capi di tignosi all'ospedale*. Ed infatti gli'industri e solerti agricoltori lombardi venuti nell'Agro romano, dove sono stati loro offerti terreni vallivi ed irrigui, vi hanno impiantato i sistemi di conduzione agraria più progrediti della loro regione, ma quando sono stati offerti loro dei terreni in collina, li hanno rifiutati dicendo che non sapevano cosa farne.

Nei colli dell'Agro sono possibili le colture arboree dei terreni sterili di collina: il bosco, la vite, l'olivo. Non è facile il gelso che è coltura arborea dei terreni fertili. Quanto al bosco convengo pienamente circa l'opportunità già affermata da altri oratori di imboschire le pendici della campagna.

Ma quanto alla vite ed all'olivo, chi può in-

coraggiare un proprietario a far impianti su larga scala nel momento in cui la mosca olearia rende così aleatorio il raccolto e spesso lo sopprime addirittura, e mentre il vino cessa quasi di essere un prodotto per il mercato internazionale, perchè ciascuna nazione che beve vino ne produce più della quantità necessaria?

Non è più questione di clausola o meno coll'Austria-Ungheria, come non era in altri tempi la questione della denuncia o meno del trattato di commercio colla Francia. La Francia produce ora più vino di quello che ne producesse prima dell'invasione fillosserica. L'Ungheria ha ricostituito i suoi vigneti già distrutti dalla fillossera e non ha più bisogno dei nostri vini. Non è nel momento in cui queste colture vanno incontro ad una terribile crisi che voi potete pensare seriamente a diffonderle. Io avrei desiderato che il Governo ci avesse presentato i risultati di esperimenti di trasformazione di colture in collina e sopra tutto ci avesse presentati i conti culturali ed i bilanci delle aziende. Allora soltanto avremmo avuto elementi per un giudizio sicuro. Invece i risultati che sono a nostra notizia non sono davvero confortanti. La colonia agricola romagnola ad Ostia, colonia che ebbe la fortuna di essere sovvenuta con grandissima generosità da Umberto I e da Vittorio Emanuele III, (si è trattato, non di migliaia di lire, ma di centinaia di migliaia), malgrado questo largo soccorso, la colonia si è sciolta. Ci è stato anche l'esempio classico e tanto magnificato della bonifica dei frati delle Tre Fontane. Che cosa è accaduto? Là vi erano numerose cave di pozzolana, i proventi delle quali andavano a beneficio dell'azienda agraria. Finchè non è venuta la crisi edilizia di Roma tutto è andato bene; avvenuta la crisi, le cave si sono chiuse e la trasformazione agraria si è improvvisamente arrestata. C'è anche l'esempio della bonifica della tenuta Santo Alessio stata espropriata a termini della vigente legge e poi rivenduta in 14 lotti. Ebbene so che due soli compratori sono rimasti sul terreno e gli altri lo hanno abbandonato.

Questo dimostra quanto sia difficile il problema che ci preoccupa. Io non enumero queste difficoltà che rampollano dai fatti, per distrarre il Governo dall'opera intrapresa, ma perchè non abbia a cullarsi in illusioni troppo rosee ed

anche per concludere che coloro che di tutto incolpano l'ignoranza e l'ignavia dei proprietari ripetono un luogo comune. È soltanto una chiara visione delle difficoltà che si presentano che potrà condurci a superarle.

Si è parlato, e giustamente, delle grandi facilitazioni che accorda la legge mediante le esenzioni dei mutui al due e mezzo per cento. Ma è da tener presente un elemento che intralaccia la trasformazione agraria, e cioè la lentezza dell'ammortamento del capitale, che rende l'industria agraria tanto inferiore all'industria manifatturiera, dove precisamente sono possibili le grandi trasformazioni per la rapidità di ammortamento del capitale che mette in grado l'industriale di affrontare le fluttuazioni dei prezzi e le incertezze dei mercati. Per l'industria manifatturiera il cambiamento del macchinario è cosa facile; la trasformazione agraria, una volta fatta, è come la discesa dell'Averno dove non è consentito *revocare gradum!*

In Puglia, per esempio, in un momento di fanatismo, fu abbandonato il grano e piantata la vite. Ora i Pugliesi, se potessero, toglierebbero la vite per coltivare nuovamente il grano; ma non possono farlo. E, del resto, la stessa cultura del grano, alla quale con tanta opportunità accennava il ministro Baccelli, è da considerare che poggia sopra una base artificiale ed instabile, quale è quella del dazio doganale.

Inutile illuderci; se domani prevalessesse quella corrente che vuole abolito il dazio doganale sul grano, è certo che la cultura del grano cesserebbe in Italia. Nè vale l'argomento, che io ho inteso tante volte ripetere dai sostenitori dell'abolizione del dazio sul grano, che questa spronerebbe i proprietari a migliorare ed intensificare la cultura, in guisa che essi, producendo di più, ricupererebbero i guadagni che oggi ricavano col maggior prezzo.

C'è un esempio che merita la maggiore meditazione.

È stato da poco pubblicato un libro che ho trovato pieno di utili insegnamenti e che considero come una delle maggiori opere economiche recenti. È dell'Haggard ed ha per titolo: *Rural England*.

Ora io leggo in questo libro: che nel 1854, l'Inghilterra, che è il paese che produce la maggiore quantità di grano per unità di superficie, raggiungendo l'apice del progresso agricolo,

con una popolazione di 28 milioni, coltivava 16 milioni di *quarters*, e soli 3 milioni ne traeva dall'estero.

Ora, con 40 milioni di abitanti coltiva soltanto 6 milioni di *quarters* e ne trae dall'estero 25 milioni.

L' Haggard crede che se non si provvede abbandonando i principî classici di Cobden e di Peel la coltura del grano cesserà in Inghilterra.

Io mi riassumo insistendo assolutamente nel mio concetto, che se questo articolo a cui annetto una grande importanza, passasse tale e quale, sarebbe compromessa la bonifica dell'Agro romano.

Chi non ricorda *Jerôme Paturot à la recherche d'une position sociale?* Egli incaricò un architetto fanatico dello stile gotico *flamboyant* di fargli una casa. Questa riuscì un monumento, ma quando Paturot andò per entrarvi non gli fu possibile di abitarla, nè di venderla o utilizzarla in qualsiasi guisa.

Signori, se la Commissione presenterà i progetti di bonifica bellissimi teoricamente, ma tali da non consentire un'amministrazione remuneratrice, che cosa ve ne farete?

È essenziale quindi che il ministro si riservi libertà di azione. Io sono tra coloro che prevedono che l'attuazione di questa legge non sarà così facile come sembra a taluni, ma tuttavia auguravo al ministro di poter vincere tutte le difficoltà non poche nè lievi che incontrerà nel suo cammino.

Sull'ingresso del grande emissario del Fucino vi ha una iscrizione che può parere superba soltanto a chi non ha visitato quella grandiosa bonifica: *Opus ab imperatoribus ac regibus frustra tentatum Alexander Torlonia romanus perfecit.* Auguro all'onor. Baccelli di poter dire un giorno di aver compiuta l'opera che hanno invano tentata Imperatori e Papi. (Approvazioni).

CASANA, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore.* Le osservazioni che il senatore Tittoni ha diffusamente svolte hanno senza dubbio un gran peso. È indubitato che perchè la bonifica dia i risultati che tutti desideriamo, bisogna che se ne possano occupare persone le quali rispettivamente abbiano la competenza necessaria. Deve quindi presumersi

che, se anche nel progetto di legge che c'è venuto dall'altro ramo del Parlamento (il quale si soffermò in modo speciale sulla composizione di questa Commissione di vigilanza), essa si presenta avanti a noi numerosa e con un complesso di persone che a primo aspetto non si capisce troppo perchè debbano farne parte, bisogna tuttavia che, nel tener conto delle osservazioni dell'onor. Tittoni, non si dimentichi il doveroso riguardo che s'impone fra i due rami del Parlamento. La spiegazione della presenza di un delegato del ministro del tesoro e di un delegato del ministro dell'interno proviene dal fatto che il ministro del tesoro è quegli che fornisce il nerbo di tutta la funzione dell'espropriazione e dei mutui di favore; e quanto al delegato del ministro dell'interno, esso fu incluso perchè per la costruzione delle strade è stabilito anche l'impiego dei carcerati.

Ma non vi è dubbio che questa Commissione, dove vi sono elementi tanto disparati, dovrà nel suo seno formare delle Sottocommissioni ed attribuire a ciascuna di esse quelle attribuzioni più speciali, che siano corrispondenti alla composizione di ognuna. E ciò il regolamento stesso potrà stabilire. Ma questo non toglie che rimangano in tutta la loro interezza le osservazioni del senatore Tittoni intorno alla autorità di questa Commissione colle sue decisioni inappellabili. Oltre la questione di competenza da lui sollevata, resta adunque il fatto della eccezionalità di potere; la gravità di questa risulta tanto più spiccata in vista della diversità degli elementi che comporrerebbero quel consesso.

Quindi chiamo l'attenzione dell'onor. senatore Tittoni sulla proposta di riforma che l'Ufficio centrale intenderebbe fare del testo dell'art. 16 tenendo conto appunto di questa seconda parte delle sue osservazioni. Dell'art. 16, secondo le proposte dell'Ufficio centrale in ciò d'accordo coll'onor. ministro, sarebbe conservato integralmente il primo comma, ma giunto al secondo comma invece di dire: « che questa Commissione giudicherà inappellabilmente tutte le controversie », ecc. direbbe: « questa Commissione riferirà su tutte le controversie d'indole tecnica amministrativa alle quali dia luogo l'esecuzione della presente legge. Il ministro di agricoltura, industria e commercio giudicherà definitivamente ».

Poi seguirebbe il terzo comma.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Tittoni sa da lungo tempo quale sia l'animo mio verso di lui così dotto e così studioso, specialmente poi nella materia di questa disquisizione, perchè appartiene ad una famiglia che tutti conosciamo di illustri e nobili agricoltori. Egli ci ha presentato un argomento che ci porterebbe a lunga discussione, e se l'ora non fosse tarda, accetterei volentieri la disputa. Egli ha perfettamente ragione sulla questione che riguarda la granicoltura. Guai se si toglie la difesa attuale che ancora fa reggere in parte questa coltivazione importantissima. Ma io, che ho un vizio capitale ed è quello di andar sempre a frugare fra le storie antiche e che ho studiato tutti i volumi degli scrittori *de re rustica*, ho veduto che i padri nostri ne sapevano di molto e forse tanto quanto noi stessi non ammetteremmo che potessero sapere. Ebbene, parlavano del tenimento modello, e il precetto dato da Catone era questo: *De omnibus agris optimoque loco si emeris iugera agrorum centum, vinea est prima, si vino multo fiet; secundo hortus irriguus; tertio salictum; quarto oletum; quinto pratium; sexto campus frumentarius; septimo silva caedua; octavo arbustum; nono glandaria silva*.

Vedete un po' dove andavano a confinare la granicoltura; al sesto ordine. Ma perchè? Per la ragione stessa che ha detto l'onor. Tittoni; queste terre erano largamente remuneratrici, più di quello che si possa immaginare; perchè, nelle vicinanze di Roma, vi erano possessori di piccolissimi spazi di terreno, estesi meno di un ettaro, coltivati a fiori, per le dame romane che adoperavano i *bouquets* al pari delle signore moderne, e con quel piccolissimo pezzo di terreno vivevano signorilmente, perchè coltivato a fiori. E v'erano campicelli ridotti a frutteti, ad orti, a giardini. Vi erano fattorie specializzate ad allevamento di animali da cortile, ecc. La produzione era infinitamente varia e sotto ogni aspetto abbondante e remuneratrice.

Queste derrate erano assai più fruttuose di quello che non fosse la semplice coltura di grano; la quale, oggi, come fu detto e come io stesso consento, per l'Italia è una necessità suprema

e che noi dobbiamo cercare di estendere il più possibile per diminuire la spesa che siamo costretti di fare all'estero. Io, adunque, apprezzo moltissimo i suoi consigli e rinnovo la mia ammirazione sincera per la sua grande coltura.

Ed ora vengo all'altro non meno grave soggetto. La proposta fatta dall'Ufficio centrale del Senato a me pare giustissima; perchè dopo tutto non si possono ammettere delle Commissioni irresponsabili. Queste Commissioni non verrebbero mai dinanzi al tribunale naturale dei ministri, che è il duplice ramo del Parlamento. Sarebbero poteri occulti i quali avrebbero arbitrio di fare e disfare a loro talento. Oltre di che, voi lo sapete, io non voglio sfuggire, nè per me, nè per i miei successori, alla responsabilità che incombe sui ministri, così che io accetto la proposta fatta dall'Ufficio centrale, e ne ringrazio chi ne prese l'iniziativa, cioè l'onor. senatore Tittoni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metterò ai voti l'articolo testè letto, tranne che il penultimo comma sarebbe concepito così: « Questa Commissione riferirà su tutte le controversie d'indole tecnica e amministrativa, alle quali dia luogo l'esecuzione della presente legge. Il ministro di agricoltura, industria e commercio giudicherà definitivamente ».

Chi approva l'articolo 16 così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Art. 17.

Col personale del Genio civile governativo sarà costituita una speciale sezione, incaricata di dirigere e sorvegliare i lavori di bonifica indicati con le lettere *a* e *b* nell'art. 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e nell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, ed eseguire gli studi ed i relativi progetti.

(Approvato).

Art. 18.

A cominciare dall'esercizio 1903-1904 sarà stanziata annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di L. 200,000 da erogarsi:

a) per pagare alla Cassa dei depositi e pre-

stiti la differenza del saggio degli interessi sulle somme anticipate ai termini dell'art. 5;

b) per le spese necessarie all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio e col comune di Roma, formerà il piano regolatore delle strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'Agro romano.

Alla costruzione della rete stradale così determinata si applicano le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

Le strade saranno costruite a cura del Governo col concorso del comune per la metà della spesa effettiva e saranno mantenute a cura e spese del comune.

La spesa occorrente sarà iscritta nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 20.

I proprietari delle tenute attraversate dalle strade, di cui all'articolo precedente, possono affrancarsi dalla sovrimposta messa a carico dei principali utenti della legge 30 agosto 1868 cedendo gratuitamente il terreno per la sede stradale, ed a metà prezzo quello necessario agli edifici scolastici e alle stazioni sanitarie.

(Approvato).

Art. 21.

È data facoltà al ministro dei lavori pubblici, d'intesa col ministro dell'interno, d'impiegare i condannati alla costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro romano.

In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sarà iscritta ogni anno la spesa di L. 25,000 per pagare la retribuzione ai condannati impiegati in codesti lavori.

(Approvato).

Art. 22.

Il comune di Roma, entro i confini dell'Agro romano, dovrà stabilire e mantenere almeno 16 condotte mediche con le relative stazioni sanitarie oltre a quelle già esistenti nella zona del suburbio.

(Approvato).

Art. 23.

Il comune di Roma dovrà parimenti istituire e tenere aperte, almeno per sei mesi dell'anno nella zona indicata all'articolo 14:

a) una scuola maschile e una femminile in ogni frazione o borgata avente oltre 50 fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, atti a frequentarle, quando la popolazione si trovi distante dal capluogo oltre due chilometri;

b) una scuola mista in ogni frazione, borgata o agglomeramento di popolazione che conti non più di 800 e non meno di 200 abitanti, ed abbia un numero complessivo di almeno 50 fanciulli, che non possano per ragione della distanza recarsi alle altre scuole aperte nel suburbio o nell'Agro romano.

(Approvato).

Art. 24.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio provinciale, del Consiglio di Stato e udito il Consiglio dei ministri, potrà con decreto Reale provvedere alla colonizzazione dei beni demaniali esistenti in tutte le provincie del Regno coi criteri e coi metodi adottati pel Montello con le leggi 21 febbraio 1892, n. 57 e 15 febbraio 1900, n. 51, adibendo per le spese di quotizzazione e per le anticipazioni ai coloni i residui capitali della Cassa Montellana, destinati alle nuove colonizzazioni.

Dai detti residui capitali sarà prelevata una somma di lire 100,000 da adibirsi secondo le norme da determinarsi con decreto Reale, al miglioramento dei servizi comunali obbligatori nel Montello, di cui l'art. 7 della legge 15 febbraio 1900, n. 51.

(Approvato).

Art. 25.

Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione del contratto di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge, salvo all'affittuario il diritto di essere indennizzato, a norma del Codice civile, delle spese fatte per migliorare il fondo.

(Approvato).

Art. 26.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Art. 27.

Il Governo del Re, udita la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, ha facoltà di modificare il regolamento pubblicato in virtù dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e della precedente legge.

(Approvato).

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Ora che la nave che porta questo progetto di legge, scaricata almeno in parte dal soverchio peso, sembra vicina ad entrare in porto, mi pare che valga la pena di facilitarne l'approdo e di migliorarne per quanto sia possibile le condizioni. Io ho già detto che la prima condizione per cui la legge potesse avere effetti, era che precedessero i grandi lavori che devono fare o lo Stato o le amministrazioni pubbliche: come i risanamenti, la viabilità, il trasporto dell'acqua, la sicurezza pubblica, ecc.

Credo che se questi lavori non saranno eseguiti, la legge sarà di molto difficile esecuzione. Ora la legge si è contentata di alcune formule platoniche che non danno molta garanzia di esecuzione. Per esempio, per la viabilità domanda il piano; sappiamo quel che vuol dire fare un piano; per l'igiene fa assegnamento sopra diciassette stazioni sanitarie da stabilirsi dal comune. Ma il comune di Roma è in condizione di aprire coteste diciassette stazioni? Io nol so, è qui chi ce lo potrebbe dire, ma credo che non desideri di esprimersi in materia. Quindi, è certo che tutta questa parte, la quale dipende dall'amministrazione pubblica, deve essere precedentemente curata nella misura del possibile.

Io ho pure notato che questa legge, per la parte che riguarda i proprietari, è troppo vaga. Che cosa vuol dire bonificazione! Nessuno lo sa. C'è una parte importante di questo bonificazione che non dipende dai proprietari. Ora sarebbe opportuno che si determinasse meglio quello che i proprietari debbono e possono fare. Per la legge del 1883 si è fatto un regolamento che io lessi l'altro giorno, e secondo il quale sono domandate cose assolutamente impossibili; vi è perfino l'obbligo di incanalare dell'acqua dove non ci sono scoli! Tutto questo fa sì che in pratica questa legge tende, come le altre, a restare inefficace; e se non ci sarà

una cooperazione seria da parte delle pubbliche amministrazioni, e se i proprietari non saranno obbligati a fare certe determinate cose che possono compiersi da loro, essa finirà come tante altre: resterà lettera morta e nessuno se ne incaricherà più.

Ho veduto che il relatore si è preoccupato di ciò, e ha fatto delle raccomandazioni distinte per tutti questi oggetti. Quindi io credo che il Senato farebbe cosa utile se raccomandasse al Governo di emendare, per quanto è possibile, col regolamento, quella parte che manca in questa legge, quella parte che è stata forse troppo negletta nella legge; occorrerebbe che nel regolamento il Governo determinasse meglio i limiti della sua condotta nell'applicazione della legge. Quindi, d'accordo coll'Ufficio centrale, ho formulato un ordine del giorno che contiene appunto questo concetto, vale a dire che sia curata egualmente e contemporaneamente tutta la parte che concerne le pubbliche amministrazioni, e che quella che riguarda i proprietari sia determinata in modo preciso, in modo che i proprietari sappiano quello che debbono fare.

L'ordine del giorno suonerebbe così: « Il Senato invita il Governo a prendere in considerazione le raccomandazioni esposte nella relazione dell'Ufficio centrale circa il compimento delle opere di competenza dello Stato e pubbliche amministrazioni, senza le quali le altre opere sarebbero di più difficile attuazione; ed a determinare in un nuovo regolamento in modo pratico, nei limiti e misure di quello che è necessario e possibile allo stato attuale delle cose, i provvedimenti che concernono i proprietari, vincolando nel resto il meno possibile la loro libertà ed iniziativa ».

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non posso che consentire all'invito che mi fa il senatore Vitelleschi. Tutti siamo animati dallo stesso desiderio, ed è cosa equa, conforme ai divisamenti ed alla condotta mia, non imporsi soverchiamente ai possessori delle terre. Io ritengo che una delle ragioni, per le quali la legge del 1883 non ha potuto procedere più spedita, è stata quella dell'eccessivo gravame che si voleva imporre ai proprietari delle terre. Per me i proprietari delle terre

debbono essere liberi di adottare qualunque coltura, purchè risponda ai postulati del bonificamento, ed approfitti di questa circostanza per dichiarare al Senato che oltre tutti i benefici manifesti che la legge concede ai possessori delle terre, ve ne sono altri d'ordine amministrativo, da me studiati, predisposti e in parte attuati; i quali, se non apparvero in questa discussione; non sono però totalmente ignorati. Parlo degli aiuti che verranno dai tenimenti modello che vado istituendo. Questi saranno, per dir così, banche di prestito agricolo in natura.

Ogni possessore di terreno che avrà bisogno di consiglio, e d'indirizzo razionale e pratico, potrà averlo; chi vorrà ricevere dei lumi anche scientifici sulla malaria e sulla facoltà produttiva del suo terreno, li avrà in modo spedito e sicuro; perchè io mi onoro di avere cominciato ad istituire cattedre e stazioni di chimica e di batteriologia agraria, le quali vanno perfettamente d'accordo con la cognizione che si deve avere dei rimedi e delle correzioni da apportare con meno che di tutte le sostanze che fertilizzano il terreno. Nota la ragione costitutiva del terreno, stabilita la producibilità più abbondante e più sicura di esso, conoscitane la speciale condizione chimica e batteriologica, si potranno dare ai possessori delle terre utili suggerimenti, onde facciano piuttosto questa che quella coltura. In pari tempo si potranno distribuire loro le sementi che siano selezionate, i concimi necessari e adatti al suolo ed alla coltivazione speciale, gli arbusti; si daranno altresì in prestanza le macchine agricole perfezionate. Tutto ciò necessita per poter conseguire lo scopo di un profondo rinnovamento agrario, pur lasciando la maggiore libertà ai possidenti della terra. Un solo vincolo ad essi verrà imposto: l'opera di bonificamento sarà compiuta sotto la vigilanza del Governo. I proprietari dovranno per quanto spetta ad essi cooperare col Governo per il risanamento delle terre e per la loro redenzione agraria. Risanamento e redenzione che noi dobbiamo principalmente sperare e riprometterci dal sistema dell'unità culturale, sulla quale vivrà la famiglia colonica, che io ho definito già la cellula riproduttiva, generatrice di quel circolo di vita che noi desideriamo che avvenga tra la terra che produce e la famiglia che si rifà. Noi così avremo il vanto di gettare le basi di

una grande riforma sociale; noi toglieremo ogni impedimento al ristabilirsi di quelle antiche tribù rustiche, che erano l'ornamento e il presidio dei nostri padri antichi. Questo è il mio proposito e credo che avrò in esso consenziente il Senato e singolarmente il senatore Vitelleschi.

PRESIDENTE. Naturalmente l'Ufficio centrale accetta quest'ordine del giorno.

CASANA, *relatore*. L'onorevole presidente del Senato ha ben interpretato che l'Ufficio centrale è grato al senatore Vitelleschi di aver richiamato l'attenzione del Senato sui desideri che furono espressi dall'Ufficio centrale stesso nella sua relazione.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'onor. Vitelleschi.

« Il Senato invita il Governo a prendere in considerazione le raccomandazioni esposte nella relazione dell'Ufficio centrale circa il compimento delle opere di competenza dello Stato e di pubbliche amministrazioni, senza le quali le altre opere sarebbero di più difficile attuazione; ed a determinare nel nuovo regolamento in modo pratico, nei limiti e misura di quello che è necessario e possibile nello stato attuale delle cose, i provvedimenti che concernono i proprietari, vincolando nel resto il meno possibile la loro libertà ed iniziativa ».

Metto in discussione l'ordine del giorno testè letto.

Se nessuno fa osservazioni lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora un altro ordine del giorno del senatore Odescalchi, da lui sviluppato nella discussione generale, e che dice così:

« Il Senato invita il ministro di agricoltura, industria e commercio a presentare una legge per il graduale rimboschimento, per opera dello Stato, delle zone dell'Agro romano che non sono suscettibili di essere ridotte a cultura intensiva ».

Prego il ministro a voler dire se accetta questo ordine del giorno del senatore Odescalchi.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Naturalmente il Senato che ha tanto sostenuto il ministro nella legge forestale non può dubitare che il ministro memore accetti le sue raccomandazioni.

Poco potranno fare i singoli, se non sono grandi possidenti, ma moltissimo spetta al Governo nella misura dei suoi mezzi.

Ora chi più di me desidera i rimboschimenti? Io fui sempre l'apostolo dei boschi ed il Senato non lo ignora.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Io dichiaro che l'Ufficio centrale accetta quell'ordine del giorno con la riserva che questo invito al rimboschimento non abbia però ad essere in contraddizione con l'ordine del giorno testè votato nel quale si raccomanda di lasciare sufficiente libertà di azione, nell'esecuzione delle trasformazioni agrarie, ai proprietari.

PRESIDENTE. Interrogo dunque il Senato se crede di approvare l'ordine del giorno del senatore Odescalchi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Prego il Senato di voler consentire un'aggiunta all'art. 8. Quest'articolo dice:

« I terreni espropriati in virtù della legge 8 luglio 1883, n. 1489 e della presente legge saranno venduti all'asta pubblica con l'obbligo della bonifica », ecc. ecc.

In tutti gli articoli proposti non vi è mai nulla che dica per iniziativa o ad istanza di chi deve essere promossa l'asta.

Domando quindi che dopo la parola « saranno » si aggiungano le parole « ad istanza del ministro di agricoltura, industria e commercio ».

PRESIDENTE. Veramente questa aggiunta non poteva avvenire che per opera di coordinamento; ma non credo che il Senato voglia rinviare ad altro giorno la votazione.

Si tratterebbe dunque di aggiungere all'articolo 8 le parole « ad istanza del ministro di agricoltura, industria e commercio ».

Se nessuno fa osservazioni, pongo ai voti questa aggiunta all'art. 8.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Nella seduta del 25 febbraio 1903 nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole ministro accoglieva l'impegno di ripartire in 5 esercizi la somma ancora disponibile della spesa approvata colla legge 29 marzo 1895 pel bonificamento dell'Agro romano, iscrivendo la prima rata nel bilancio 1903-904. Sembra all'Ufficio centrale che sarebbe un omaggio a questo desiderio così intenso, così necessario per raggiungere lo scopo a cui mira la legge testè discussa, che anche la voce del Senato venga ad appoggiare quel concetto. Per conseguenza l'Ufficio centrale del Senato invita il Senato medesimo ad approvare il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo del Re a ripartire in cinque esercizi la somma ancora disponibile della spesa approvata colla legge 22 marzo 1900 n. 195 per il bonificamento dell'Agro romano, iscrivendo la prima rata nel bilancio 1903-1904.

PRESIDENTE. Il signor ministro naturalmente accetta questo ordine del giorno, come già lo ha accettato nell'altro ramo del Parlamento.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì l'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti quest'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e già approvato dall'altra Camera.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificazione dell'Agro romano »:

Senatori votanti	113
Favorevoli	93
Contrari	20

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Case popolari (N. 196).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 140,255 44 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 206).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 27 maggio 1903 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CII.

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Approvazione del disegno di legge: « Case popolari » (N. 196) — Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di L. 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative » (N. 206) — Annunzio d'interpellanza — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, della pubblica istruzione, della guerra, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Case popolari » (N. 196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Case popolari ».

Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 196).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

CAPO I.

**Prestiti e Società cooperative
per le case popolari.**

Art. 1.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a concedere prestiti per la costruzione e per l'acquisto di case popolari, oltre i limiti che, a tenore dell'art. 16 della legge 15 luglio 1888, n. 5516 (serie 3^a), sono fissati nel rispettivo statuto per mutui o conti correnti con ipoteca, determinando anche per essi, mediante norme proposte dalle Casse di risparmio e approvate dal Ministero d'agricoltura, la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attività.

Sui prestiti di tale natura le Casse di risparmio potranno pattuire un interesse non superiore dell'1 e 1/4 per cento a quello che essi corrispondono sui depositi.

I Monti di pietà sono equiparati, per queste operazioni, alle Casse di risparmio, in conformità dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169.

Le Opere pie, in correlazione all'art. 28 della

legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorità tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, le somme libere da investirsi annualmente. Su tali prestiti non potrà pattuirsi un interesse superiore a un mezzo per cento in più del reddito effettivo medio del consolidato italiano 5 per cento nell'anno precedente.

Tutte le imprese di assicurazione, indicate negli ultimi comma dell'articolo 5, sono autorizzate a far mutui per la costruzione di case popolari alle condizioni di questa legge e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Eguale facoltà il Ministero di agricoltura potrà dare alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita colla legge 17 luglio 1898, n. 350 e agli Istituti di risparmio e di credito pel solo scopo di costruire le case popolari.

Ferme restando tutte le loro norme, anche agli Istituti di credito fondiario saranno estesi i benefici e le facoltà della presente legge per concedere mutui sulle case popolari sino ai tre quinti del valore di esse.

(Approvato).

Art. 2.

I prestiti, considerati nell'articolo 1, possono essere fatti a Società cooperative legalmente costituite, le quali: 1° abbiano per oggetto esclusivo la costruzione, l'acquisto e la vendita ai soci o la locazione ai soci e non soci di case popolari oppure tengano per questi fini una gestione distinta con bilancio separato e con garanzie speciali; 2° stabiliscano nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il quattro per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi agli azionisti per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Uguale facoltà sono riconosciute alle Società di mutuo soccorso, le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari.

(Approvato).

Art. 3.

I prestiti concessi dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti, a norma dell'art. 1, alle Società per le case popolari devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da queste possedute o vendute.

Si considerano come fatti su prima ipoteca i prestiti mediante i quali sono rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso, l'ipoteca dell'Istituto diventi prima.

(Approvato).

CAPO II.

Caratteri delle case popolari.

Vendita e locazione.

Art. 4.

La casa popolare non potrà essere venduta o locata, se non a famiglie o a persone le quali abbiano un'entrata complessiva non superiore alla somma che sarà stabilita nel regolamento previsto dall'art. 27, e che non potrà in verun caso eccedere le lire tremilacinquecento.

La concessione non sarà revocabile per le mutate condizioni economiche degli acquirenti o dei conduttori.

I caratteri delle case popolari saranno determinati dal regolamento secondo il loro valore, desunto principalmente dagli elementi di costo e dal prezzo di vendita o secondo la misura della pigione, tenendo conto anche della densità della popolazione e dei valori locativi correnti nei singoli luoghi.

Nel regolamento saranno determinate, per le costruzioni da farsi, le norme e le condizioni igieniche e sanitarie, i limiti degli stipendi, delle mercedi o proventi diversi dei minori impiegati, operai, salariati, piccoli esercenti e delle altre classi assimilabili a questi, ai quali le case sono destinate.

(Approvato).

Art. 5.

Il compratore deve pagare il prezzo di acquisto della casa in rate annuali, semestrali, mensili, o quindicinali. Le rate comprendono l'interesse e una quota d'ammortamento del capitale ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione di un capitale uguale al prezzo della casa, e,

in entrambi i casi, l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della Società costruttrice.

Gl'interessi maturati sul capitale corrispondente al valore della casa, nel periodo tra il contratto per la costruzione di essa e la effettiva consegna, si computano nel prezzo d'acquisto.

La durata delle annualità non dovrà superare 30 anni e, in ogni caso, non dovrà protrarsi oltre il 65° anno di età del compratore.

L'assicurazione, oltre che presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, quando ne sia autorizzata per decreto Reale, si stipula presso istituti nazionali che, non avendo scopo di speculazione, non distribuiscono dividendi ad azionisti.

Le Società anonime di assicurazione, non mutue, che vogliano imprendere queste operazioni, dovranno costituire una sezione speciale e, detratte le spese generali determinate dal regolamento, assegnare il resto a beneficio degli assicurati.

Le dette Società d'assicurazione sono anche autorizzate a stipulare con i compratori o costruttori di case popolari, che pagano la loro abitazione con l'ammortamento, dei contratti di assicurazione temporanea aventi lo scopo di garantire alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualità non ancora scadute.

(Approvato).

CAPO III.

Agevolazioni fiscali.

Art. 6.

Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni riguardanti le tasse sugli affari (legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C), e tutti gli altri provvedimenti a favore delle Società cooperative, sono ridotte al quarto di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi, le tasse di registro e di negoziazione sugli atti costitutivi e modificativi delle Società indicate nell'articolo 2, sulle delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sociali, sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Società stesse, sulle inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunci ufficiali, sui contratti di prestito, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni d'ogni specie.

Sono parimenti ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per gli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari, quelle sui contratti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa.

La tassa di registro, pagata dalle Società predette in ragione normale per l'acquisto delle aree, è ridotta alla misura di favore del presente articolo, quando sulle aree acquistate sieno costruite le case nelle condizioni previste dalla presente legge. In tal caso sarà rimborsata la eccedenza della tassa pagata.

(Approvato).

Art. 7.

L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimeposte provinciali e comunali, sancita dallo art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, è estesa per le case popolari a cinque anni.

Perchè le case popolari possano essere ammesse al beneficio dell'esenzione quinquennale delle imposte erariali e delle sovrimeposte devono concorrere le seguenti condizioni:

1° che le case appartengano a Società aventi i fini indicati da questa legge;

2° che i soci a cui saranno vendute o i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione, non sieno proprietari di altri fabbricati iscritti al catasto urbano gravati di più di lire venti all'anno per imposta erariale principale.

(Approvato).

Art. 8.

Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà a Società cooperative per le case popolari o per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

(Approvato).

Art. 9.

L'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati e la riduzione delle tasse di registro di assicurazione sono limitate alle case costruite e agli atti compiuti entro quindici anni dalla pubblicazione di questa legge.

(Approvato).

Art. 10.

Qualora le Società per le case popolari o coloro ai quali le case sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senza altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio delle Società, quanto sulle case assegnate ai comeratori.

(Approvato).

CAPO IV.

Disponibilità delle case popolari e risoluzione del contratto.

Art. 11.

Il compratore di una casa popolare non può alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento del prezzo, se non dopo che la Società costruttrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia stata riservata la partecipazione nella plus valenza dello stabile, risultante dalla vendita a terzi.

(Approvato).

Art. 12.

Sino a totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modificazioni allo stabile, nè imposte servitù senza il consenso della Società costruttrice e dell'istituto mutuante, nè potranno esservi iscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

In caso di mancato pagamento di una somma che rappresenti nei primi quattro anni la quarta e successivamente la sesta parte delle annualità dovute, sulla semplice richiesta della Società costruttrice, il contratto si riterrà risolto di diritto, ripassando alla Società la casa senza pagamento di tasse, e la Società potrà rivendere ad altri la casa secondo le norme della presente legge.

Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al credito della Società, l'eccedenza sarà divisa per metà fra il debitore espropriato e la Società.

Agli atti occorrenti per la rivendita sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6.

Il regolamento determinerà i modi per agevolare ai lavoratori ed impiegati il passaggio senza perdita della loro casa alla Società costruttrice e la risoluzione del contratto di assicurazione nei casi di necessario trasferimento.

(Approvato).

Art. 14.

Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve esser fatta senza spesa dal conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033 e successivi del Codice civile.

Nel caso che l'ente sovventore o la Società costruttrice si rifiutassero a rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente può richiamarsene al tribunale civile che provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti e il pubblico ministero, con la procedura stabilita dall'articolo 2039 del Codice civile.

(Approvato)

CAPO V.

Case popolari costruite da industriali e case rurali.

Art. 15.

La esenzione di cui all'articolo 7 della presente legge è estesa, con le norme e con le garanzie che saranno sancite dal regolamento, alle Case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e da essi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, ovvero date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori.

(Approvato).

Art. 16.

Nelle provincie, dove non è ancora compiuto il nuovo catasto secondo la legge del 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali, costruiti dal

1° gennaio 1903 in avanti, saranno esenti dalla imposta ai termini dell'articolo 15 della citata legge.

(Approvato).

Art. 17.

Per agevolare la costruzione di fabbricati rurali o il loro adattamento a migliori condizioni igieniche, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà e altri istituti congeneri, gli istituti di beneficenza e le Società o imprese di assicurazione sono autorizzati a concedere prestiti ammortizzabili, nei limiti e alle condizioni da stabilirsi con speciale regolamento promosso dai ministri per l'agricoltura e per l'interno.

Tali prestiti sono garantiti con ipoteche sui fabbricati e sull'area da essi occupata. Se l'area sia ipotecata, in caso di espropriazione o di purgazione delle ipoteche, il mutuante potrà, senza pregiudizio della efficacia della iscrizione ipotecaria a proprio favore, far separare dal prezzo la parte corrispondente alle costruzioni, sino alla concorrenza della minor somma fra lo speso e il migliorato.

Le somme dovute agli istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno rimosse secondo le forme e con i privilegi stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

CAPO VI.

Case popolari costruite dai Comuni.

Art. 18.

Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Società indicate nell'articolo 2 della presente legge o gli istituti considerati nell'articolo 22, o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di municipi.

I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli alberghi popolari da af-

fittarsi per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo non potranno essere locate a famiglie, le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a lire millecinquecento, oppure a lire trecento per ogni membro della famiglia, tenuto conto delle classificazioni indicate nell'articolo 4.

Alle aree e alle case indicate nella prima parte di questo articolo saranno applicate le disposizioni contenute nella fine dell'articolo 6 e nell'articolo 7 della presente legge. Per le costruzioni considerate nel secondo comma di questo articolo la esenzione dell'imposta sui fabbricati è estesa a 20 anni.

Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortamenti dei mutui contratti dai Comuni per le dette opere, devono essere coperte da delegazioni sul provento delle sovrimposte e, nella insufficienza di esse, sugli altri tributi comunali.

La deliberazione del Consiglio che sarà approvata dalle autorità tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto, che l'hanno determinata, nonchè dal piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla.

Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gl'incendi e delle perdite sugli sfiti eventuali.

Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 19.

La tassa di registro per l'acquisto da parte dei comuni delle aree destinate alle costruzioni di case popolari è ridotta al quarto. Quando tali aree venissero poi destinate a fini diversi

da quelli stabiliti dalla presente legge, o lasciate senza uso per un periodo di 5 anni dall'acquisto, dovrà essere eseguito il pagamento integrale della tassa.

(Approvato).

Art. 20.

I comuni nei quali sia riconosciuta la necessità di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficienza di alloggi e case popolari, dovranno compilare, a norma degli articoli 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, sulla espropriazione per utilità pubblica, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento.

Per la esecuzione del piano di ampliamento i comuni, ove non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'art. 22 della citata legge domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo.

I suoli edificatori, risultanti dalle espropriazioni, potranno esser venduti o concessi temporaneamente, anche a privati.

La plusvalenza, manifestantesi al momento della vendita o alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sarà assegnata al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari e alle opere edilizie di carattere igienico.

Saranno di preferenza liberati dalle servitù militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari fatte a tenore della presente legge.

(Approvato).

Art. 21.

Sono applicabili le disposizioni della legge luglio 1891, n. 379 alle cessioni di aree demaniali a favore dei comuni per le costruzioni indicate nella presente legge.

(Approvato).

CAPO VII.

Enti morali e Società di beneficenza.

Art. 22.

I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari, godono di tutte le

facoltà e di tutti i benefici di ogni specie contenuti e richiamati nella presente legge.

Eguali benefici e facoltà si concedono alle Società di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro, provvederanno agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, colle garanzie da determinarsi nel regolamento.

A coloro che concorsero alla formazione del capitale degli istituti autonomi o delle Società di beneficenza non può essere riserbato negli statuti altro diritto fuorchè quello al rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carità, quando si renda necessaria la liquidazione degli istituti o delle Società.

(Approvato).

Art. 23.

È data facoltà ai comuni di cedere aree per la costruzione di case popolari a prezzo di costo alle Società cooperative e di mutuo soccorso indicate nell'art. 2 ed agli enti morali e alle Società di beneficenza di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

CAPO VIII.

Successioni ed espropriazioni delle case popolari.

Art. 24.

Quando più eredi sieno chiamati alla successione, la casa popolare sarà assegnata a quello fra i chiamati che offrirà il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri.

Se due o più fra essi facciano tale offerta, si procederà, dinanzi al pretore, alla estrazione a sorte, per stabilire chi debba essere preferito.

(Approvato).

Art. 25.

Al coniuge superstite, contro il quale non sussista, per colpa sua, sentenza di separazione personale passata in giudicato, è attribuito per tutta la vita il diritto di abitazione sulla casa popolare, salvi i diritti che gli spettano per questa e per altre leggi.

Eguale diritto è riserbato ai figli minorenni del defunto proprietario finchè raggiungano la maggiore età.

(Approvato).

Art. 26.

Ferme le disposizioni contenute nel capo IV, non si potrà procedere all'espropriazione forzata della casa popolare che in mancanza di altri beni, mobili o immobili.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni finali.

Art. 27.

Con regolamento da approvarsi o da modificarsi, quando occorra, con decreto Reale, promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro delle finanze, sentito il Consiglio del lavoro, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 28.

Con decreto Reale, e coi criteri che saranno fissati nel regolamento, i benefici di questa legge verranno estesi ai corpi morali e alle Società cooperative legalmente costituite anche prima della sua pubblicazione, purchè si conformino alle norme in essa stabilite e purchè le case siano state costruite in epoca non anteriore di tre anni alla pubblicazione stessa.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative » (N. 206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione

di eccedenze d'impegni per la somma di lire 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* n. 206).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la eccedenza di impegni di lire 35 30, verificatesi sull'assegnazione del cap. 7 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la eccedenza di impegni di lire 13,316 15 verificatesi sull'assegnazione del cap. 10 « Spese di stampa e per la pubblicazione del *Bollettino ufficiale* del Ministero e per premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la eccedenza di impegni di lire 2245 24 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 11 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 433 15 verificatesi sull'assegnazione del cap. 35 « Opere idrauliche di prima categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (*Spese fisse*) »

dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 12,600, verificatasi sull'assegnazione del cap. 38 « Opere idrauliche di seconda categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 100,000 verificatasi sull'assegnazione del cap. 42 « Casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 5,400 verificatasi sull'assegnazione del cap. 43 « Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute ai termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua - Sussidi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 6,225 60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 291 « Indennità di trasferte al personale dell'Ispettorato per la sorveglianza dei lavori di ferrovie concesse all'industria privata ed al personale ordinario e straordinario in aiuto al personale di ruolo dell'Ispettorato medesimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che il senatore Codronchi chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, intorno all'applicazione della legge 12 giugno 1902 per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità, e belle arti.

Essendo presente l'onor. ministro dell'istruzione pubblica, lo prego di dire se e quando creda di poter rispondere a questa interpellanza.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè l'interrogazione è rivolta anche al mio collega del Tesoro, debbo pregare il Senato e l'onor. Codronchi a voler concedere che la risposta mia e del mio collega venga data nella più prossima adunanza del Senato, perchè, trattandosi di un argomento di molta importanza, il quale si riferisce anche ad una proposta di legge che sarà presentata al Parlamento, io ho bisogno di mettermi d'accordo, per dare risposta all'interpellanza, col mio collega del Tesoro.

Quindi nella prossima adunanza che il Senato terrà, sarà fissato il giorno per lo svolgimento dell'interpellanza.

CODRONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. Io non ho nulla da osservare all'onor. ministro; raccomando solo che la mia interpellanza non sia rinviata a molto tardi. Il 12 giugno è prossimo, ed io desidererei sapere quali siano le intenzioni del Governo prima di quel giorno.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io non ho difficoltà di prendere impegno di rispondere a questa interpellanza prima che scada il termine fissato dalla legge; identico impegno ho preso oggi dinanzi alla Camera, rispondendo ad una mozione sullo stesso argomento. Alla Camera ho detto che il Governo presenterà i provvedimenti opportuni per salvaguardare il patrimonio artistico del paese; non ho detto quali siano questi provvedimenti, perchè sono

ancora da concretarsi; certo è che il progetto di legge verrà presentato al Parlamento prima che scada il termine fissato dall'art. 35 della legge 12 giugno 1902.

Questa stessa dichiarazione ripeto ora al Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la risposta del ministro. Nella prima prossima tornata, il ministro dirà quando potrà essere svolta l'interpellanza del senatore Codronchi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna a voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Case popolari:

Senatori votanti	75
Favorevoli	66
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 140,255 44, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltive:

Senatori votanti	77
Favorevoli	68
Contrari	9

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente in ordine ai lavori del Senato.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

Avverto però fin d'ora i signori senatori che la convocazione avrà luogo fra breve, dovendo il Senato esaminare vari progetti di legge e specialmente i bilanci. Quindi la sospensione dei nostri lavori sarà limitata a pochi giorni.

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 28 maggio 1903 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche